CORTE DEI CONTI - SRTAA - SSRRTAA - 0000067 - Interno - 28/06/2021 - 16:07

Decisione n. 3/2021/PARI

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Irene THOMASETH
e composte dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente relatore
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Tullio FERRARI	Consigliere
Khelena NIKIFARAVA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore

SEZIONI RIUNITE • CORTE DEI CONTI

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,

n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTO l'art. 1, cc. 820 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2020-2022);

VISTA la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022);

VISTA la legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019);

VISTA la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2020-2022);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite - in sede di controllo - della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, concernente "*Linee Guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020*";

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, concernente: "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19*";

VISTA la deliberazione n. 612 del 23 aprile 2021 della Giunta provinciale, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento, trasmessa in data 7 maggio 2021, redatta ai sensi all'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011, recante anche il parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto medesimo *ex* art. 78-*bis* 5, lett. b), della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.;

VISTO il questionario/relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento e trasmesso in data 21 maggio 2021;

VISTA la nota n. 2070 del 4 giugno 2021 della Sezione di controllo di Trento con la quale è stata

trasmessa alla Provincia, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento la sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTO il decreto n. 2/SS.RR./2021 del 12 marzo 2021 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatori per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 2020 il Presidente di Sezione dott.ssa Anna Maria Rita Lentini, il Consigliere dott.ssa Giuseppina Mignemi e il Referendario Paola Cecconi;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per il giorno 28 giugno 2021;

VISTO il decreto n. 5/SSRR/2021 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che dispone le modalità di svolgimento del giudizio di parifica, in Bolzano, presso il Salone d'Onore del Palazzo Mercantile, via Argentieri n. 6 che, per dimensioni, caratteristiche e allestimento, risulta adeguato con riferimento alle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come peraltro confermato dalla Dirigente e dal R.S.P.P. della sede di Bolzano, a seguito di sopralluogo;

VISTO il decreto n. 6/SS.RR./2021 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con cui è stata fissata la riunione camerale delle Sezioni Riunite in contraddittorio con i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e con il Procuratore regionale della Corte dei conti di Trento per il giorno 18 giugno 2021;

VISTE le osservazioni dell'Amministrazione provinciale trasmesse con nota del Presidente in data 11 giugno 2021;

VISTA la deliberazione n. 94/2021/FRG di data 15 giugno 2021, con la quale la Sezione di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 94/2021/FRG di data 15 giugno 2021 e i relativi esiti

istruttori allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 42 del 15 giugno 2021 alla Provincia autonoma di Trento, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento;

VISTI gli esiti dell'udienza camerale svoltasi il giorno 18 giugno 2021, alla quale sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, due membri del Collegio dei revisori e il rappresentante della Procura regionale presso la Corte dei conti di Trento;

VISTA la memoria depositata il 21 giugno 2021 dalla Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte dei conti-SRTAA-0000056 del 23 giugno 2021;

VISTA la memoria conclusiva depositata il 24 giugno 2021 dalla Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento;

UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2021 i relatori, Presidente Anna Maria Rita Lentini, Consigliere Giuseppina Mignemi e Referendario Paola Cecconi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Roberto Angioni e l'assessore dott. Achille Spinelli, delegato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti;

Ritenuto in

FATTO

che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020 sono, in particolare, le seguenti:

Gestione di competenza - Entrate

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni finali	Accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.242.060.000,00	3.894.060.000,00	4.052.904.794,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.482.061,16	637.790.275,48	336.203.064,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.831.367,40	191.049.829,09	207.851.927,06
Totale entrate correnti	**4.503.373.428,56**	**4.722.900.104,57**	**4.596.959.786,37**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	236.520.209,59	297.919.064,52	122.356.972,37
Titolo 5 -Entrate da riduzioni di attività finanziarie	307.104.385,85	320.104.385,85	61.146.755,08
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	6.740.088,10	5.088.105,71
Totale entrate in conto capitale	**543.624.595,44**	**624.763.538,47**	**188.591.833,16**
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Titoli da 1 a 7)	**5.046.998.024,00**	**5.347.663.643,04**	**4.785.551.619,53**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	343.000.000,00	361.343.127,93	279.717.626,25
TOTALE ENTRATE	**5.389.998.024,00**	**5.709.006.770,97**	**5.065.269.245,78**

Gestione di competenza - Spese

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni finali	Impegni
Titolo 1 - Spesa corrente	3.675.741.875,00	3.851.213.204,33	3.387.875.793,74
Titolo 2 -Spesa in conto capitale	1.850.332.853,19	2.807.501.365,88	1.196.139.789,42
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	288.000.000,00	307.740.088,10	24.805.857,66
Titolo 4 -Rimborso prestiti	9.422.843,00	9.422.843,00	9.295.749,73
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Titoli da 1 a 5)	**5.823.497.571,19**	**6.975.877.501,31**	**4.618.117.190,55**
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	343.000.000,00	361.343.127,93	279.717.626,25
TOTALE SPESE	**6.166.497.571,19**	**7.337.220.629,24**	**4.897.834.816,80**

Equilibri di bilancio

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	4.964.387,18
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.076.762,45
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.596.959.786,37
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	929.622,42
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	3.387.875.793,74
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.420.969,69
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie- saldo di competenza (se negativo) C/1)	(-)	0,00
Rimborso prestiti (*)	(-)	9.295.749,73
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	*0,00*
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045,26**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.825.200,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	102.240.608,76
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**1.089.272.236,50**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(	(-)	-1.099.396,57
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**1.090.371.633,07**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	228.461.790,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.390.710.918,51
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	122.356.972,37
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	1.326,36
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	5.088.105,71
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	929.622,42
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	1.196.139.789,42
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.450.605.424,41
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1	(+)	36.339.571,06
B/1) Equilibrio di competenza in conto capitale		**-864.716.152,11**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	500.000,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	14.703.150,72
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-879.919.302,83**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-904.821,97
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-879.014.480,86**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie	(+)	61.146.755,08
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie	(-)	24.805.857,66
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	1.326,36
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**36.339.571,06**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**36.339.571,06**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria -equilibrio complessivo		**36.339.571,06**
D/1 RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		**339.621.893,15**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		**209.352.933,67**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		**211.357.152,21**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10)		**0,00**
A1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045,26**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	4.964.387,18
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.825.200,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.099.396,57
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	102.240.608,76
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.085.407.245,89**

Risultato di competenza

A) Utilizzo avanzo di amministrazione	233.426.177,31
B) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.394.787.680,96
C) Totale entrate accertate	5.065.269.245,78
D) Totale uscite impegnate	4.897.834.816,80
E) Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	1.456.026.394,10
F) Quota disavanzo applicata	-
AVANZO DI COMPETENZA (A+B+C-D-E-F)	**339.621.893,15**

Gestione di cassa – Riscossioni e pagamenti (totale c/competenza e c/residui)

DESCRIZIONE	da RENDICONTO	Da TESORIERE	da SIOPE	DIFFERENZE Rendiconto SIOPE
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.026.127.975,14	4.026.127.975,14	4.026.127.975,14	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	322.726.807,30	322.726.807,30	322.726.807,30	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	198.828.618,65	198.828.618,65	198.828.618,65	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.478.680,83	130.478.680,83	130.478.680,83	0,00
Titolo 5 -Entrate da riduzioni di attività finanziarie	61.118.132,18	61.118.132,18	61.118.132,18	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	16.519.823,77	16.519.823,77	16.519.823,77	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	277.893.229,52	277.893.229,52	277.893.229,52	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**5.033.693.267,39**	**5.033.693.267,39**	**5.033.693.267,39**	**0,00**
Titolo 1 - Spesa corrente	3.262.301.111,32	3.262.301.111,32	3.262.301.111,32	0,00
Titolo 2 -Spesa in conto capitale	1.267.216.580,40	1.267.216.580,40	1.267.216.580,40	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	24.805.857,66	24.805.857,66	24.805.857,66	0,00
Titolo 4 -Rimborso prestiti	9.295.749,73	9.295.749,73	9.295.749,73	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	272.397.101,67	272.397.101,67	272.397.101,67	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.836.016.400,78**	**4.836.016.400,78**	**4.836.016.400,78**	**0,00**

SEZIONI RIUNITE • CORTE DEI CONTI

Saldo gestione di cassa

DESCRIZIONE	Da Rendiconto	Da Siope	Dal conto del Tesoriere
FONDO DI CASSA INIZIALE al 1° gennaio 2020	**2.565.157.167**	**2.565.157.167**	**2.565.157.167**
Riscossioni	5.033.693.267	5.033.693.267	5.033.693.267
Pagamenti	4.836.016.401	4.836.016.401	4.836.016.401
SALDO DI CASSA FINALE al 31 dicembre 2020	**2.762.834.033**	**2.762.834.033**	**2.762.834.033**

Fondo pluriennale vincolato

DESCRIZIONE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	4.076.762,45	1.390.710.918,51	0,00	1.394.787.680,96
Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	5.420.969,69	1.450.605.424,41	0,00	1.456.026.394,10

Evoluzione residui attivi

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2020	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	RIACC.TO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020		
			IN C/RESIDUI	IN C/COMP.	TOTALE
1.070.400.250,57	240.413.951,53	-10.839.149,60	819.147.149,44	271.989.929,92	1.091.137.079,36

Evoluzione residui passivi

CONSISTENZA AL 1°GENNAIO 2020	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	RIACC.TO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020		
			IN C/RESIDUI	IN C/COMP.	TOTALE
1.953.266.158,17	741.953.166,51	-15.021.421,62	1.196.291.570,04	803.771.582,53	2.000.063.152,57

Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.565.157.166,72
RISCOSSIONI	(+)	240.413.951,53	4.793.279.315,86	5.033.693.267,39
PAGAMENTI	(-)	741.953.166,51	4.094.063.234,27	4.836.016.400,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.762.834.033,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.762.834.033,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	819.147.149,44	271.989.929,92	1.091.137.079,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.196.291.570,04	803.771.582,53	2.000.063.152,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.420.969,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.450.605.424,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			**397.881.566,02**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	53.835.390,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	1.436.539,16
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	212.441,28
Fondo contezioso	9.900.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	**65.384.370,64**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	100.070.318,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.944.898,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.004.675,28
Altri vincoli	63.310,38
Totale parte vincolata (C)	**114.083.202,86**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**218.413.992,52**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Vincolo di indebitamento

Entrate titolo 1	4.052.904.794,76
Entrate titolo 1 vincolate	0,00
Ammontare del titolo 1 su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	4.052.904.794,76
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	810.580.959,00
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	321.395.168,00

CONTO ECONOMICO

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Componenti positivi della gestione		
Totale componenti positivi della gestione	4.684.904.229,25	4.855.781.531,79
B) Componenti negativi della gestione		
Totale componenti negativi della gestione	4.433.389.787,25	4.512.311.525,64
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione	**251.514.442,00**	**343.470.006,15**
C) Proventi ed oneri finanziari		
Totale proventi finanziari	25.613.780,73	19.373.984,68
Totale oneri finanziari	23.190,79	53.258,05
Totale proventi e oneri finanziari	**25.590.589,94**	**19.320.726,63**
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Totale rettifiche	**46.982.795,56**	**26.819.249,96**
E) Proventi ed oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	17.817.539,64	16.372.253,62
Totale oneri straordinari	23.907.060,04	19.584.275,78
Totale proventi e oneri straordinari	**-6.089.520,40**	**-3.212.022,16**
Risultato prima delle imposte	**317.998.307,10**	**386.397.960,58**
Imposte	**44.097.750,57**	**43.899.293,26**
Risultato dell'esercizio	**273.900.556,53**	**342.498.667,32**

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale (attivo)

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
Totale Crediti vs Partecipanti	**0,00**	**0,00**
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	54.181.315,87	70.548.817,09
Totale immobilizzazioni materiali	2.710.009.543,40	2.603.249.049,84
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.255.103.918,10	3.249.544.786,20
Totale immobilizzazioni	**6.019.294.777,37**	**5.923.342.653,13**
C) Attivo Circolante		
Totale rimanenze	2.218.535,29	2.162.707,00
Totale crediti	1.225.131.903,80	1.203.895.457,90
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.763.912.990,60	2.566.241.562,98
Totale attivo circolante	**3.991.263.429,69**	**3.772.299.727,88**
D) Ratei e Risconti		
Totale ratei e risconti	**3.141.695,73**	**3.748.688,28**
TOTALE ATTIVO	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**

Stato patrimoniale (passivo)

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	**7.651.984.047,16**	**7.378.078.151,16**
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	**11.336.539,16**	**10.836.527,85**
C) Trattamento di Fine Rapporto		
Totale T.F.R.	**242.397.154,84**	**236.869.442,77**
D) Debiti		
Totale debiti	**2.104.039.085,73**	**2.071.625.946,77**
E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti		
Totale ratei e risconti	**3.943.075,90**	**1.981.000,74**
TOTALE PASSIVO	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**
TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.824.848.696,94**	**2.834.452.069,21**

Il Pubblico Ministero, nel riferirsi alla propria memoria conclusionale, ha chiesto di voler parificare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio 2020.

Considerato in

DIRITTO

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di amministrazione pari a euro 397.881.566,02, di cui parte accantonata pari ad euro 65.384.370,64, parte vincolata pari ad euro 114.083.202,86 e parte disponibile pari ad euro 218.413.992,52;

che il risultato di esercizio ammonta ad euro 273.900.556,53 e il patrimonio netto ad euro 7.651.984.047,16;

che il fondo di cassa, al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 2.762.834.033,33;

che la Provincia autonoma di Trento presenta un risultato di competenza pari ad euro 339.621.893,15, un equilibrio di bilancio di euro 209.352.933,67 e un equilibrio complessivo pari ad euro 211.357.152,21;

che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, verificando un campione di poste contabili, ha rilevato, tra l'altro, la corrispondenza del conto del bilancio con le scritture contabili nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti ed impegni, esprimendo parere favorevole in ordine al rendiconto medesimo;

che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione redatta sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

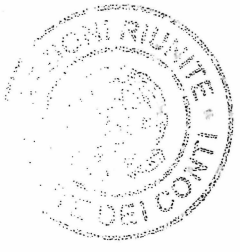

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

PARIFICA

il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2020, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

ORDINA

che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del Governo per la provincia di Trento, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
Irene THOMASETH

I MAGISTRATI ESTENSORI

Anna Maria Rita LENTINI

Giuseppina MIGNEMI

Paola CECCONI

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 28 GIU. 2021

Il Dirigente
Francesca TONDI

CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

(art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)

Relatori d'udienza

Anna Maria Rita Lentini
Giuseppina Mignemi
Paola Cecconi

Decisione n. 3/PARI/2021
Udienza 28 giugno 2021

CORTE DEI CONTI

RECHNUNGSHOF

SEZIONI RIUNITE PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

VEREINIGTE SEKTIONEN FÜR DIE REGION TRENTINO-SÜDTIROL

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
(art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305)

Hanno collaborato:

Dott.ssa Claudia **Blasiol**
Dott. Guido **Dalsasso**
Rag. Claudia **Pallaoro**
Dott.ssa Alessia **Stanisci**

INDICE

DECISIONE 18

RELAZIONE 33

SINTESI 35

1 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 103

1.1 Il contradditorio con l'Amministrazione 104

1.2 Verifica del grado di adeguamento della Provincia alle osservazioni della Corte nei precedenti giudizi di parificazione 105

2 COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI PROVINCIALI DI SPESA APPROVATE NEL 2020 E TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE. 111

2.1 Quadro normativo di riferimento 112

2.2 Leggi provinciali approvate nel 2020 119

2.2.1 Conclusioni 173

2.3 Il contenzioso costituzionale 179

2.3.1 Giudizi di legittimità costituzionale definiti nel 2020 179

2.3.2 Giudizi di legittimità costituzionale promossi nel 2020 e non ancora definiti 189

3 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PROVINCIALE. IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ASSESTAMENTO 2020 205

3.1 L'ordinamento contabile provinciale 205

3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale 207

3.2.1 Il documento di economia e finanza DEFP 2020-2022 e la nota di aggiornamento NADEFP 2020-2020 della Provincia autonoma di Trento 212

3.2.2 La legge di stabilità provinciale 2020 225

3.2.3 Il bilancio di previsione 2020-2022 227

3.2.4 Il Piano degli indicatori di bilancio 232

3.2.5 La legge di assestamento 235

3.2.6 Le variazioni del bilancio di previsione 2020-2022 242

3.2.7 Le variazioni di bilancio per trasferimenti statali per Covid-19 257

3.2.8 I prelievi dai fondi di riserva nell'esercizio 2020 266

3.2.9 Gli equilibri di bilancio in sede di previsione e di assestamento 279

4 IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2020 283

4.1 Il progetto di legge 283
4.2 Il fondo pluriennale vincolato 285
4.3 I risultati della gestione di competenza e gli equilibri di bilancio 289
4.4 I risultati della gestione di cassa 297
4.5 I risultati della gestione dei residui 300
4.6 Il risultato di amministrazione 301
4.6.1 I fondi accantonati 305
4.6.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità 305
4.6.3 Il fondo residui perenti 309
4.6.4 Altri fondi accantonati 309
4.6.5 Il fondo perdite società partecipate 310
4.6.6 I fondi vincolati 311
4.7 Gli indicatori di rendiconto degli esercizi precedenti (2017, 2018 e 2019) 312
5 LA GESTIONE DELLE ENTRATE 317
5.1 La gestione delle entrate provinciali e il passaggio al nuovo sistema di contabilità 317
5.2 Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020 318
5.3 Le entrate tributarie 321
5.4 Le entrate dei titoli 2 e 3 324
5.5 Gli indicatori finanziari delle entrate 327
6 LA GESTIONE DELLE SPESE 329
6.1 La gestione della spesa provinciale nel bilancio armonizzato 329
6.2 Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020 330
6.2.1 Focus sulle spese connesse all'emergenza Covid 337
6.3 Gli indicatori finanziari per l'analisi della spesa 345
6.4 Le misure di contenimento della spesa 348
6.5 Le spese per il funzionamento degli organi istituzionali 355
7 LA GESTIONE DEI RESIDUI 359
7.1 L'attività di riaccertamento 359
7.2 I residui attivi 360
7.3 Crediti per devoluzione di tributi erariali 364
7.4 I residui passivi 366

7.5 I residui passivi perenti: consistenza e grado di copertura 368
8 LA GESTIONE DI CASSA 371
8.1 La gestione di cassa e l'anticipazione di tesoreria 371
8.2 L'allineamento della cassa con i dati SIOPE 373
8.3 L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 377
8.4 Il deposito dei conti giudiziali 378
9 L'INDEBITAMENTO PROVINCIALE 379
9.1 Le verifiche sull'indebitamento: vincoli costituzionali, statutari e di legge provinciale, sostenibilità e condizioni per il ricorso all'indebitamento 379
9.2 La nozione di indebitamento e di spesa di investimento 382
9.3 Consistenza e composizione dell'esposizione debitoria e relativi oneri finanziari 383
9.3.1 Il limite alla capacità di indebitamento 385
9.3.2 L'indebitamento del sistema provinciale territoriale integrato 387
9.3.3 Le garanzie rilasciate dalla Provincia 392
9.3.4 Il progetto di "sviluppo del territorio" (l.r. n. 8/2012) 397
9.4 Il ricorso a strumenti finanziari derivati 406
9.5 Il riconoscimento di debiti fuori bilancio 411
10 IL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA 417
10.1 Concorso della Provincia autonoma di Trento agli obiettivi della finanza pubblica 417
10.2 Coordinamento della finanza locale nell'ambito del sistema territoriale integrato 421
11 RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO 429
11.1 Il quadro normativo di riferimento 429
11.2 Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico 431
11.3 La gestione patrimoniale 441
11.3.1 Le locazioni attive e passive 441
11.3.2 Variazioni del patrimonio immobiliare della Provincia nel 2020 444
11.4 Beni gestiti dalla Società Patrimonio del Trentino S.p.A. 449
11.5 Le gestioni fuori bilancio 451
12 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI 453
12.1 I programmi comunitari 454

12.1.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 454
12.1.2 Programmazione 2014-2020 461
12.1.3 Capitoli fondi Ue nel bilancio provinciale – sintesi 485
12.1.4 Programmazione 2007-2013 488
12.2 Provvedimenti legislativi e amministrativi ai sensi dell'art. 40, c. 2, della l. n. 234/2012 494
12.3 I controlli 495
12.3.1 Controlli delle Autorità di gestione 495
12.3.2 Controlli delle Autorità di audit 500
12.3.3 Controlli della Commissione e della Corte dei conti europea 502
12.3.4 Parere motivato ex art. 258 TFUE 504
12.3.5 Aiuti di Stato 505
12.3.6 Segnalazione frodi 510
13 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 513
13.1 Organizzazione 513
13.2 Organico 516
13.3 La spesa del personale 528
13.3.1 Misure di razionalizzazione della spesa del personale e limiti all'assunzione del personale provinciale del comparto autonomie locali 528
13.3.2 Limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione 533
13.3.3 Analisi storica della spesa per il personale e sua incidenza sulla spesa corrente 535
13.3.4 Le c.d. clausole di salvaguardia nella contrattazione collettiva provinciale 539
13.3.5 Spesa per attività di formazione del personale 543
13.3.6 Contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali 544
13.4 Il ricorso a collaboratori esterni 545
13.4.1 Trasparenza in materia di incarichi 546
13.4.2 Spesa complessiva per consulenze e collaborazioni 550
13.5 Rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili. 554
14 LA SANITÀ PROVINCIALE 559
14.1 Monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione dell'armonizzazione contabile 562

14.2 La tutela della salute 567
14.3 La spesa sanitaria corrente 581
14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19 583
14.4 La spesa sanitaria in conto capitale 598
14.4.1 Gli investimenti in ambito sanitario 601
14.4.2 Gli investimenti in ambito sanitario - interventi Covid-19 602
14.4.3 Nuovo Ospedale del Trentino (NOT) e Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa - interventi relativi al 2020 607
14.5 I dati contabili dell'APSS 608
14.6 Le direttive provinciali 610
14.6.1 La sanità provinciale nel questionario delle linee guida 2020 del Collegio dei revisori provinciali 618
15 I CONTROLLI INTERNI 621
15.1 Il sistema dei controlli interni 621
15.2 Il controllo di regolarità amministrativa-contabile 623
15.3 Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico) 630
15.4 Altri tipi di controlli interni 637
15.5 La valutazione del personale 645
15.6 Il controllo sulla qualità dei servizi 654
15.7 Collegio dei revisori dei conti 655
15.8 Misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione 658
16 IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ, LE FONDAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI 665
16.1 Il Gruppo "amministrazione pubblica" e le rendicontazioni consolidate 665
16.1.1 Il Gruppo amministrazione pubblica della Provincia per l'esercizio 2019 670
16.1.2 Il rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 676
16.1.3 L'area di consolidamento del gruppo della Provincia di Trento 684
16.1.4 Il bilancio consolidato provinciale dell'esercizio 2019 691
16.2 Gli organismi partecipati: il quadro normativo di riferimento 707
16.2.1 Il piano operativo di razionalizzazione e relativi esiti 718
16.2.2 La ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali 744

16.3 Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le partecipazioni societarie in essere....746
16.3.1 Le agenzie....746
16.3.2 Gli enti pubblici strumentali....755
16.3.3 Gli enti di diritto privato (fondazioni)....762
16.3.4 Le partecipazioni societarie....768
16.3.4.1 Partecipazioni dirette e indirette....768
16.3.4.2 Dati contabili....772
16.3.4.3 Rapporti finanziari tra Provincia e società partecipate....779
16.4 La conciliazione dei debiti e crediti della Provincia con i propri enti strumentali e le società partecipate....783
16.5 Le direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica....785
17 L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE....801
17.1 Normativa di riferimento e procedure di gara....801
17.2 L'attività svolta da APAC nel 2020....811
17.3 Analisi dell'attività contrattuale della Provincia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture....813
18 VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE (DAS)....815
18.1 Mandati di pagamento....817
18.1.1 Mandato n. 7205/2020....819
18.1.2 Mandato n. 11954/2020....822
18.1.3 Mandato n. 14412/2020....824
18.1.4 Mandato n. 14849/2020....826
18.1.5 Mandato n. 22657/2020....828
18.1.6 Mandato n. 27152/2020....831
18.1.7 Mandato n. 27501/2020....832
18.1.8 Mandato n. 28717/2020....835
18.1.9 Mandato n. 29793/2020....837
18.1.10 Mandato n. 32139/2020....840
18.1.11 Mandato n. 35378/2020....842
18.1.12 Mandato n. 38650/2020....843

18.1.13 Mandato n. 41935/2020 845
18.1.14 Mandato n. 44739/2020 848
18.1.15 Mandato n. 46394/2020 850
18.1.16 Mandato n. 49757/2020 852
18.1.17 Mandato n. 51540/2020 855
18.1.18 Mandato n. 58594/2020 857
18.1.19 Mandato n. 64054/2020 859
18.1.20 Mandato n. 64103/2020 862
18.2 Conclusioni 864
18.3 Reversali 866
18.3.1 Reversale n. 37346 867
18.3.2 Reversale n. 45261 868
18.3.3 Reversale n. 60402 869
18.3.4 Reversale n. 61258 871
18.3.5 Reversale n. 61547 872
18.3.6 Reversale n. 64708 874
18.3.7 Reversale n. 67248 875
18.3.8 Reversale n. 69585 876
18.3.9 Reversale n. 74923 877
18.3.10 Reversale n. 77376 878
18.3.11 Reversale n. 82336 880
18.3.12 Reversale n. 90043 882
18.3.13 Reversale n. 90549 883
18.3.14 Reversale n. 97444 885
18.3.15 Reversale n. 99612 886
18.4 Conclusioni 888

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – DEFP 2020-2022 – Politiche da adottare e strutture provinciali coinvolte 218
Tabella 2 – Stanziamenti area strategica 1 220
Tabella 3 – Stanziamenti area strategica 2 221
Tabella 4 – Stanziamenti area strategica 3 222

Tabella 5 – Stanziamenti area strategica 4 223
Tabella 6 – Stanziamenti area strategica 5 223
Tabella 7 – Stanziamenti area strategica 6 224
Tabella 8 – Stanziamenti area strategica 7 224
Tabella 9 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 (entrate) 229
Tabella 10 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 (spese) 230
Tabella 11 – Indicatori sintetici preventivo 2020-2022 (Parte A) 234
Tabella 12 – Indicatori sintetici preventivo 2020-2022 (Parte B) 235
Tabella 13 – Elenco utilizzo risorse accantonate 2019 239
Tabella 14 – Elenco utilizzo risorse vincolate 2019 240
Tabella 15 – Impatto finanziario legge provinciale n. 3/2020 245
Tabella 16 – Variazione previsione entrate di competenza esercizio 2020 247
Tabella 17 – Variazione previsione spese di competenza esercizio 2020 248
Tabella 18 – Variazione previsione entrata di cassa esercizio 2020 249
Tabella 19 – Variazione previsione spese di cassa esercizio 2020 250
Tabella 20 – Elenco delle delibere di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 252
Tabella 21 – Delibere di variazione per maggior entrate (E)/spese (U) (art. 51, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011) 255
Tabella 22 – Delibere di variazione su partite di giro (art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979) 256
Tabella 23 – Trasferimenti 2020 a favore della Provincia a copertura delle minori entrate 260
Tabella 24 – Trasferimenti 2020 a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19 261
Tabella 25 – Trasferimenti statali 2020 per emergenza Covid-19 262
Tabella 26 – Trasferimenti 2020 per enti locali rilevati in partite di giro 264
Tabella 27 – Variazioni e prelievi dai fondi di riserva 267
Tabella 28 – Motivazioni dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste 2020 268
Tabella 29 – Capitolo 953114 "Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid-19": entità e prelievi 2020 278
Tabella 30 – Equilibrio di parte corrente e capitale preventivo iniziale 2020 279
Tabella 31 – Dettaglio variazioni attività finanziaria preventivo iniziale 2020 280
Tabella 32 – Equilibrio di parte corrente e capitale ad assestamento 2020 281
Tabella 33 – Dettaglio variazioni attività finanziaria ad assestamento 282
Tabella 34 – Evoluzione nel quadriennio 2016-2020 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite 288
Tabella 35 – Prospetto "Quadro generale riassuntivo" – competenza 290
Tabella 36 – Risultato gestione competenza potenziata 291
Tabella 37 – Equilibrio di parte corrente 293
Tabella 38 – Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali 294

Tabella 39 – Equilibrio in c/capitale 295
Tabella 40 – Variazioni attività finanziarie 296
Tabella 41 – Equilibrio complessivo 297
Tabella 42 – Prospetto "Quadro generale riassuntivo" - cassa 298
Tabella 43 – Gestione di cassa 298
Tabella 44 – Equilibri di cassa 299
Tabella 45 – Saldo gestione residui 301
Tabella 46 – Risultato di amministrazione 304
Tabella 47 – Risultato di amministrazione 2016-2020 305
Tabella 48 – Fondo crediti di dubbia esigibilità 308
Tabella 49 – Indicatori sintetici dei rendiconti precedenti 2017, 2018, 2019 (parte A) 314
Tabella 50 – Indicatori sintetici rendiconti precedenti 2017, 2018, 2019 (parte B) 315
Tabella 51 – Suddivisione per titoli previsioni finali e accertamenti di competenza 2020 319
Tabella 52 – Suddivisione per titoli accertamenti, riscossioni, residui di competenza 2020 320
Tabella 53 – Stanziamenti finali, accertamenti, riscossioni e residui di competenza 321
Tabella 54 – Accertamenti e riscossioni di competenza titolo 1 – variazioni % triennio 2018-2020 321
Tabella 55 – Entrate 2020 titolo 1 – tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati 322
Tabella 56 – Entrate 2020 titolo 1 – tipologia 103 – Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 323
Tabella 57 – Entrate tributarie 2020 – accertamenti. Variazioni rispetto all'esercizio precedente. 2020-2019 324
Tabella 58 – Titolo 2 "trasferimenti correnti" – variazioni triennio 2018-2020 324
Tabella 59 – Entrate 2020 per trasferimenti correnti da Amm. centrali per emergenza Covid-19 326
Tabella 60 – Titolo 3 – variazioni triennio 2018-2020 326
Tabella 61 – Entrate totali - stanziamenti iniziali e finali, accertamenti, riscossioni 327
Tabella 62 – Indici della gestione delle entrate 328
Tabella 63 – Previsioni finali e impegni di competenza 2020 suddivisi per titoli 331
Tabella 64 – Impegni e previsioni finali di competenza 2020 suddivisi per missione 332
Tabella 65 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2020 suddivisi per titoli 333
Tabella 66 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2020 suddivisi per missione 334
Tabella 67 – Scostamenti tra le risultanze finali di competenza 2018, 2019 e 2020 335
Tabella 68 – Scostamenti tra le risultanze del titolo 1 negli anni 2018, 2019, 2020 335
Tabella 69 – Scostamenti tra i macroaggregati del titolo I impegni 2018, 2019, 2020 336
Tabella 70 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse statali. Importi 2020. 338
Tabella 71 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse provinciali. Importi 2020. 339

Tabella 72 –Totale spese Covid per missione. Importi 2020. 340
Tabella 73 – Capitoli spese Covid Missione "Servizi istituz., generali e di gestione". Importi 2020. 340
Tabella 74 – Capitoli spese Covid Missione "Istruzione e diritto allo studio". Importi 2020. 341
Tabella 75 – Capitoli spese Covid Missione "Turismo". Importi 2020. 342
Tabella 76 – Capitoli spese Covid Missione "Soccorso civile". Importi 2020. 342
Tabella 77 – Capitoli spese Covid Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Importi 2020. 342
Tabella 78 – Capitoli spese Covid Missione "Tutela della salute". Importi 2020. 343
Tabella 79 – Capitoli spese Covid Missione "Sviluppo economico e competitività". Importi 2020. 344
Tabella 80 – Capitoli spese Covid Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". Importi 2020. 344
Tabella 81 – Capitoli spese Covid Missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". Importi 2020. 345
Tabella 82 – Capitoli spese Covid Missione "Fondi e accantonamenti". Importi 2020. 345
Tabella 83 – Indici della gestione delle spese anno 2020 346
Tabella 84 – Indici di relazione tra entrate e spese nel triennio 2018, 2019, 2020 347
Tabella 85 – Misure consolidate di razionalizzazione e riduzione spesa: sintesi 349
Tabella 86 – Indirizzi impartiti agli enti del sistema territoriale provinciale per gli anni 2019, 2020, 2021 350
Tabella 87 – Misure di razionalizzazione e riduzione spesa 2019: sintesi interventi normativi 351
Tabella 88 – Raffronto contenimento spese dal 2015 al 2020 354
Tabella 89 – Spese per funzionamento del Consiglio provinciale dal 2012 al 2020 355
Tabella 90 – Spese per il funzionamento della Giunta provinciale dal 2012 al 2020 356
Tabella 91 – Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario: motivazioni 361
Tabella 92 – Gestione residui attivi al 31 dicembre 2020 362
Tabella 93 – Residui attivi al 31 dicembre 2020: andamento per anno di provenienza 362
Tabella 94 – Gestione residui passivi al 31 dicembre 2020 367
Tabella 95 – Residui passivi al 31 dicembre 2020: andamento per anno di provenienza 367
Tabella 96 – Residui perenti 2018, 2019, 2020 368
Tabella 97 – Grado di copertura dei residui perenti dal 2015 al 2020 369
Tabella 98 – Verbale di verifica di cassa 371
Tabella 99 – Fondo cassa 2018, 2019, 2020 372
Tabella 100 – Corrispondenza gestione cassa 2020 375
Tabella 101 – Movimentazione mensili di cassa – Confronto 2020 - 2019 376
Tabella 102 – Prospetto "Riepilogo trimestrale ITP 2020-Indice di tempestività dei pagamenti -DPCM 22 settembre 2014" 378
Tabella 103 - Evoluzione dei debiti da finanziamento della Provincia anni 2018-2020 384

Tabella 104 - Debito diretto della Provincia verso la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anni 2018-2020 384
Tabella 105 – Debito diretto della Provincia comprese le garanzie anni 2018-2020 385
Tabella 106 - Vincolo di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011) 387
Tabella 107 - Debito complessivo del sistema provinciale territoriale integrato 388
Tabella 108 – Residui attivi e passivi della Provincia al 31/12/2020 2020 PAT verso soggetti del sistema territoriale integrato 391
Tabella 109 - Garanzie rilasciate dalla PAT "coperte" da contributi in conto annualità 393
Tabella 110 - Garanzie rilasciate dalla PAT non "coperte" da contributi in conto annualità 394
Tabella 111 - Totale garanzie rilasciate dalla Provincia 394
Tabella 112 - Destinazione fondi sviluppo territorio – situazione complessiva anni 2013-2020 399
Tabella 113 - Finalizzazione somme stanziate sul bilancio 2020 – pagamenti 2020 403
Tabella 114 - Derivati sottoscritti da Patrimonio del Trentino – situazione al 31/12/2020 408
Tabella 115 - Derivati sottoscritti da Cassa del Trentino – situazione al 31/12/2020 409
Tabella 116 - Debiti fuori bilancio per tipologia - triennio 2018-2020 413
Tabella 117 - Debiti fuori bilancio 2020 riconosciuti dal Consiglio provinciale 413
Tabella 118 – Enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato (44) – anno 2019 425
Tabella 119 – Trasferimenti della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria (impegni e pagamenti 2019-2020) 426
Tabella 120 – Stato patrimoniale della Provincia di Trento - esercizio 2020 433
Tabella 121 - Conto economico della Provincia di Trento – esercizio 2020 437
Tabella 122 - Introiti per locazioni attive – triennio 2018-2020 442
Tabella 123 - Spesa per contratti di locazione passiva – triennio 2018-2020 442
Tabella 124 - Cessioni a titolo gratuito 2020 445
Tabella 125 – Permute 2020 447
Tabella 126 – Vendite 2020 447
Tabella 127 – Acquisizioni a titolo oneroso e a titolo gratuito 2020 448
Tabella 128 - Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino S.p.A. – anno 2020 449
Tabella 129 – Attuazione dei programmi comunitari al 31.12.2020 – Periodo di programmazione 2014-2020 462
Tabella 130 – FSE Programmazione 2014-2020 – confronto 2020-2019 466
Tabella 131 – Situazione al 31/12/2020 -FSE Programmazione 2014-2020 466
Tabella 132 – Capitoli uscita FSE, Rendiconto 2020 467
Tabella 133 – Indicatori impegni, pagamenti, residui - FSE - Rendiconto 2020 470
Tabella 134 – Capitoli entrata FSE, Rendiconto 2020 470
Tabella 135 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FSE – Rendiconti 2018-2020 471
Tabella 136 – Situazione al 31/12/2020 -FESR Programmazione 2014-2020 473
Tabella 137 – FESR Programmazione 2014-2020 – confronto 2020-2019 473
Tabella 138 – Capitoli uscita FESR 2014-2020, Rendiconto 2020 475

Tabella 139 – Indicatori impegni - pagamenti FESR - Rendiconto 2018 - 2020 476
Tabella 140 – Capitoli entrata FESR 2014-2020, anno 2020 477
Tabella 141 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FESR - Rendiconto 2020 478
Tabella 142 – Situazione al 31/12/2020 - FEAMP Programmazione 2014-2020 479
Tabella 143 – Capitoli uscita FEAMP 2014-2020, Rendiconto 2020 479
Tabella 144 – Indicatori impegni - pagamenti FEAMP - Rendiconto 2018–2020 480
Tabella 145 – Capitoli entrata FEAMP 2014-2020, anno 2020 480
Tabella 146 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FEAMP - Rendiconto 2018-2020 481
Tabella 147 – Situazione al 31/12/2020 – PSR Programmazione 2014-2020 482
Tabella 148 – Capitoli uscita PSR, Rendiconto 2020 482
Tabella 149 – Indicatori impegni - pagamenti PSR - Rendiconto 2018–2020 483
Tabella 150 – Totali capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR rendiconto 2020 485
Tabella 151 – Indici capitoli uscita fondi FSE - FESR - FEAMP e PSR -2020 486
Tabella 152 – Capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP -2020 487
Tabella 153 – Indici capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP - 2020 487
Tabella 154 – Controlli disposti da Commmissione europea/Corte dei conti europea esercizio 2020 503
Tabella 155 – Comunicazioni ai sensi art. 108 c. 3 TFUE 505
Tabella 156 – Informazioni sintetiche regimi di aiuto applicati in base ad un regolamento di esenzione 507
Tabella 157 - Assetto organizzativo relativo all'esercizio 2020 515
Tabella 158 – FTE personale comparto Provincia – triennio 2018-2020 521
Tabella 159 – FTE personale comparto Scuola – triennio 2018-2020 521
Tabella 160 – Dipendenti comparto Provincia - triennio 2018-2020 522
Tabella 161 – Dipendenti comparto Scuola - triennio 2018-2020 523
Tabella 162 – Riconciliazione dei dati da prospetto "Dipendenti comparto Provincia" e Delibera GP n. 2134 del 22 dicembre 2020 523
Tabella 163 - Calcolo rispetto normativa assunzioni anno 2020 531
Tabella 164 – Assunzioni e cessazioni dal servizio – anno 2020 532
Tabella 165 – Compensi per lavoro straordinario e missioni (pagamenti) – triennio 2018-2020 535
Tabella 166 - Spese per il personale – impegni triennio 2018-2020 536
Tabella 167 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati 537
Tabella 168 - Impegni Missione 4 (Istruz. e diritto allo studio) Programmi 1 e 2 per macroaggregati 537
Tabella 169 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato e determinato comparto Provincia 538
Tabella 170 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato e determinato comparto Scuola 538
Tabella 171 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta – anno 2020 539

Tabella 172 – Spesa per attività di formazione – triennio 2018-2020 544
Tabella 173 – Incarichi di consulenza, collaborazione e di studio e ricerca pubblicati sul sito istituzionale della Provincia – anni 2019-2020 548
Tabella 174 - Spesa complessiva impegnata e pagata per incarichi da parte della Provincia – anni 2019-2020 551
Tabella 175 - Spesa complessiva per incarichi della Provincia, delle Agenzie e degli enti pubblici strumentali – anni 2019-2020 552
Tabella 176 - Costo totale di competenza per collaborazioni esterne degli enti in contabilità economica – anni 2019-2020 552
Tabella 177 - Costo totale di competenza 2019 e 2020 per collaborazioni esterne degli organismi partecipati anche in via indiretta 554
Tabella 178 – Percentuali variazioni nelle previsioni definitive di competenza – 2020 568
Tabella 179 – Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza – 2020 569
Tabella 180 – Variazioni con provvedimenti di Giunta – evidenza Covid-19 570
Tabella 181 - Previsioni definitive e impegni di competenza – 2020 – dettaglio Covid-19 576
Tabella 182 – Andamento impegni di competenza spesa sanitaria 2017-2020 577
Tabella 183 - Impegni da rendiconto PAT 2020 – Programmi della missione 13 Tutela della Salute 579
Tabella 184 - Spesa sanitaria corrente – impegni – pagamenti - 2020 582
Tabella 185 – Finanziamento statale corrente Covid-19 586
Tabella 186 – Finanziamento statale corrente Covid-19 – Programma Operativo Covid-19 .. 588
Tabella 187 – Misure intervento rete ospedaliera- Covid-19 589
Tabella 188 – Misure intervento rete assistenziale territoriale - Covid-19 592
Tabella 189 – Spese correnti Covid-19 finanziamenti statali - Cap. 44155 596
Tabella 190 - Acquisito dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali 598
Tabella 191 - Spesa sanitaria in conto capitale – Previsioni definitive impegni – pagamenti – 2020 599
Tabella 192 - Spesa sanitaria in conto capitale – indici di impegno – pagamento - 2020 600
Tabella 193 – Interventi APSS edilizia sanitaria Covid-19 finanziati Stato 602
Tabella 194 - Spesa sanitaria in conto capitale fondi provinciali Covid-19 – attrezzature e infrastrutture (acquisti APSS) 603
Tabella 195 - Spesa sanitaria in conto capitale - fondi statatali Covid-19 - interventi APSS .. 604
Tabella 196 –Linee di intervento edilizia sanitaria a finanziamento Statale diretto ad APSS 606
Tabella 197 - Dati contabili APSS negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 (preconsuntivo) riferiti alla gestione operativa 609
Tabella 198 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività dell'APSS (es. 2017, 2018 e 2019) 610
Tabella 199 - Tetti di spesa APSS per il 2020 definiti da riparto iniziale del. Gp 2170/2019 .. 611
Tabella 200 - Tetti di spesa verifica AIFA gen.-dic. 2020 definiti da riparto FSN definitivo .. 612

Tabella 201 – Tetti di spesa iniziali e definitivi – esercizio 2019 616
Tabella 202 - Provvedimenti della Giunta provinciale sottoposti a controllo di regolarità contabile 624
Tabella 203 - Provvedimenti dei dirigenti provinciali sottoposti a controllo di regolarità contabile 624
Tabella 204 - Atti gestionali di spesa sottoposti a controllo di regolarità contabile 626
Tabella 205 - Atti gestionali di entrata sottoposti a controllo di regolarità contabile 627
Tabella 206 – Liquidazioni controllate prima dell'emissione del titolo di spesa 628
Tabella 207 – Liquidazioni controllate successivamente a campione 628
Tabella 208 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza 638
Tabella 209 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza - percentuali 638
Tabella 210 - Controllo di legalità : Provvedimenti esaminati per tipologia 639
Tabella 211 - Esito del controllo per tipo di verifica, dati assoluti e percentuali 641
Tabella 212 - Adeguatezza comportamenti: procedimenti disciplinari 642
Tabella 213 - Osservanza istituti contrattuali: buoni pasto 642
Tabella 214 - Osservanza istituti contrattuali: assenze per malattia 643
Tabella 215 – Scala risultato complessivo schede valutazione 648
Tabella 216 – Schede validate nell'anno 2020 dal Nucleo valutazione provinciale 651
Tabella 217 – Media punteggi dirigenti valutati – valutazione esercizio 2019 651
Tabella 218 – Media punteggi direttori valutati – valutazione esercizio 2019 652
Tabella 219 – Schede valutazione attivate nell'anno dal Nucleo valutazione provinciale 653
Tabella 220 – Gruppo amministrazione pubblica 2019 – Provincia Autonoma di Trento 672
Tabella 221 – Quadro generale riassuntivo – rendiconto consolidato 2019 677
Tabella 222 – Equilibri di bilancio – rendiconto consolidato 2019 678
Tabella 223 – Stato patrimoniale – rendiconto consolidato 2019 680
Tabella 224 – Conto economico – rendiconto consolidato 2019 683
Tabella 225 – Parametri per l'individuazione della soglia di irrilevanza – esercizio 2019 686
Tabella 226 – Elenco area consolidamento Provincia autonoma di Trento – esercizio 2019 687
Tabella 227 – Enti e società presenti nel GAP esclusi dall'area di consolidamento 2019 688
Tabella 228 – Incidenza dei ricavi e spese per il personale degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento esercizio 2019 695
Tabella 229 – Stato patrimoniale consolidato 2019 696
Tabella 230 – Conto economico consolidato 2019 699
Tabella 231 – Rendiconto consolidato e bilancio consolidato – 706
Tabella 232 - Elenco agenzie operanti con proprio bilancio attive nel 2020 747
Tabella 233 - Elenco agenzie senza proprio bilancio attive nel 2020 748
Tabella 234 - Entrate di competenza delle agenzie 2018-2019 750
Tabella 235 - Spese di competenza delle agenzie 2018-2019 751
Tabella 236 - Indicatori della gestione di competenza riferiti alle agenzie 2019 751

Tabella 237 – Avanzo di competenza e risultato di amministrazione delle agenzie 2018-2019 752
Tabella 238 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle agenzie – 753
Tabella 239 - Enti pubblici strumentali 2020 – valore patrimoniale e partecipate indirette ... 756
Tabella 240 - Entrate di competenza degli enti pubblici strumentali 2018-2019 758
Tabella 241 - Spese di competenza degli enti pubblici strumentali – 2018-2019 759
Tabella 242 - Indicatori della gestione di competenza degli enti pubblici strumentali 2019 .. 759
Tabella 243 - Avanzo di competenza e risultato di amministrazione degli enti pubblici strumentali 2018-2019 760
Tabella 244 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa – esercizio 2019 761
Tabella 245 - Principali dati patrimoniali e indici di redditività – esercizio 2019 761
Tabella 246 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore degli enti strumentali impegni e pagamenti 2019-2020 762
Tabella 247 - Elenco fondazioni presenti sul sito istituzionale al 31/12/2020 764
Tabella 248 - Dati contabili delle fondazioni riferiti alla gestione operativa – esercizio 2019 766
Tabella 249 - Principali dati patrimoniali delle fondazioni e indici di redditività – esercizio 2019 767
Tabella 250 - Somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti alle fondazioni .. 767
Tabella 251 - Valore patrimoniale delle società, enti e fondazioni della Provincia – 2019-2020 768
Tabella 252 – Elenco società controllate al 31/12/2020 770
Tabella 253 – Elenco altre società partecipate al 31/12/2020 771
Tabella 254 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa - esercizio 2019 775
Tabella 255 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2019 777
Tabella 256 – Somme trasferite dalla Provincia alle società partecipate 780
Tabella 257 - Contratti di servizio in essere con le società partecipate 781
Tabella 258 – Proventi da partecipazione 782
Tabella 259 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori 804
Tabella 260 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture 805
Tabella 261 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2018 813
Tabella 262 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2019 813
Tabella 263 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2020 814

INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 – Spesa sanitaria in rapporto a spesa complessiva PAT 2014-2020 578
Grafico 2 – Spesa provinciale per Sanità – andamento impegni 2014-2020 579

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Trasferimenti 2020 della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria 427

DECISIONE

Decisione n. 3/2021/PARI

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presiedute dal Presidente Irene THOMASETH
e composte dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente relatore
Alessandro PALLAORO	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Tullio FERRARI	Consigliere
Khelena NIKIFARAVA	Referendario
Paola CECCONI	Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020;

VISTI gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 della Costituzione;

VISTO l'art. 1, cc. 820 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

VISTA la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, recante norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 14 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento 2020-2022);

VISTA la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022);

VISTA la legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia

autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019);

VISTA la legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli anni finanziari 2020-2022);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTA la deliberazione n. 7/2013 di data 14 giugno 2013 delle Sezioni riunite – in sede di controllo – della Corte dei conti, con la quale sono stati forniti indirizzi in ordine alla procedura per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali delle regioni;

VISTA la deliberazione n. 9/2013 di data 20 marzo 2013 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che approva linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione;

VISTA la deliberazione n. 14/2014 del 14 maggio 2014 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono stati richiamati i contenuti del giudizio di parificazione, sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente e della contestualizzazione dell'attività di parifica con la relazione sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214), anche con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legge n. 174/2012, come convertito dalla legge n. 213/2012;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2021/INPR del 31 marzo 2021, concernente "*Linee Guida per le relazioni del Collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2020*";

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 18/SEZAUT/2020/INPR del 7 ottobre 2020, concernente: "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19*";

VISTA la deliberazione n. 612 del 23 aprile 2021 della Giunta provinciale, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati della Provincia autonoma di Trento;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento, trasmessa in data 7 maggio 2021, redatta ai sensi all'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011, recante anche il parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto medesimo *ex* art. 78-*bis* 5, lett. b), della l.p. n. 7/1979 e ss. mm.;

VISTO il questionario/relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento ~~e~~ trasmesso in data 21 maggio 2021;

VISTA la nota n. 2070 del 4 giugno 2021 della Sezione di controllo di Trento con la quale è stata trasmessa alla Provincia, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento la sintesi delle osservazioni sugli esiti istruttori, per le eventuali precisazioni e controdeduzioni;

VISTO il decreto n. 2/SS.RR./2021 del 12 marzo 2021 del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che nomina relatori per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento 2020 il Presidente di Sezione dott.ssa Anna Maria Rita Lentini, il Consigliere dott.ssa Giuseppina Mignemi e il Referendario Paola Cecconi;

VISTA l'ordinanza n. 5 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che fissa l'udienza pubblica per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per il giorno 28 giugno 2021;

VISTO il decreto n. 5/SSRR/2021 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che dispone le modalità di svolgimento del giudizio di parifica, in Bolzano, presso il Salone d'Onore del Palazzo Mercantile, via Argentieri n. 6 che, per dimensioni, caratteristiche e allestimento, risulta adeguato con riferimento alle disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, come peraltro confermato dalla Dirigente e dal R.S.P.P. della sede di Bolzano, a seguito di sopralluogo;

VISTO il decreto n. 6/SS.RR./2021 del 9 giugno 2021, del Presidente delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con cui è stata fissata la riunione camerale delle Sezioni Riunite in contraddittorio con i rappresentanti della Provincia autonoma di Trento e con il Procuratore regionale della Corte dei conti di Trento per il giorno 18 giugno 2021;

VISTE le osservazioni dell'Amministrazione provinciale trasmesse con nota del Presidente in data 11 giugno 2021;

VISTA la deliberazione n. 94/2021/FRG di data 15 giugno 2021, con la quale la Sezione di controllo di Trento ha approvato gli esiti dell'attività istruttoria finalizzata al giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020 e ne ha ordinato la trasmissione alle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 94/2021/FRG di data 15 giugno 2021 e i relativi esiti istruttori allegati sono stati trasmessi con nota prot. n. 42 del 15 giugno 2021 alla Provincia autonoma di Trento, al Collegio dei revisori e alla Procura regionale della Corte dei conti di Trento;

VISTI gli esiti dell'udienza camerale svoltasi il giorno 18 giugno 2021, alla quale sono comparsi i rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, due membri del Collegio dei revisori e il

rappresentante della Procura regionale presso la Corte dei conti di Trento;

VISTA la memoria depositata il 21 giugno 2021 dalla Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte dei conti-SRTAA-0000056 del 23 giugno 2021;

VISTA la memoria conclusiva depositata il 24 giugno 2021 dalla Procura regionale presso la Corte dei conti sede di Trento;

UDITI nella pubblica udienza del 28 giugno 2021 i relatori, Presidente Anna Maria Rita Lentini, Consigliere Giuseppina Mignemi e Referendario Paola Cecconi, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale dott. Roberto Angioni e l'assessore dott. Achille Spinelli, delegato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, dott. Maurizio Fugatti;

Ritenuto in

F A T T O

che le risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020 sono, in particolare, le seguenti:

Gestione di competenza - Entrate

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni finali	Accertamenti
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.242.060.000,00	3.894.060.000,00	4.052.904.794,76
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	119.482.061,16	637.790.275,48	336.203.064,55
Titolo 3 - Entrate extratributarie	141.831.367,40	191.049.829,09	207.851.927,06
Totale entrate correnti	**4.503.373.428,56**	**4.722.900.104,57**	**4.596.959.786,37**
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	236.520.209,59	297.919.064,52	122.356.972,37
Titolo 5 -Entrate da riduzioni di attività finanziarie	307.104.385,85	320.104.385,85	61.146.755,08
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	6.740.088,10	5.088.105,71
Totale entrate in conto capitale	**543.624.595,44**	**624.763.538,47**	**188.591.833,16**
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Titoli da 1 a 7)	**5.046.998.024,00**	**5.347.663.643,04**	**4.785.551.619,53**
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	343.000.000,00	361.343.127,93	279.717.626,25
TOTALE ENTRATE	**5.389.998.024,00**	**5.709.006.770,97**	**5.065.269.245,78**

Gestione di competenza - Spese

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni finali	Impegni
Titolo 1 - Spesa corrente	3.675.741.875,00	3.851.213.204,33	3.387.875.793,74
Titolo 2 -Spesa in conto capitale	1.850.332.853,19	2.807.501.365,88	1.196.139.789,42
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	288.000.000,00	307.740.088,10	24.805.857,66
Titolo 4 -Rimborso prestiti	9.422.843,00	9.422.843,00	9.295.749,73
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Sub-totale (sommatoria Titoli da 1 a 5)	**5.823.497.571,19**	**6.975.877.501,31**	**4.618.117.190,55**
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	343.000.000,00	361.343.127,93	279.717.626,25
TOTALE SPESE	**6.166.497.571,19**	**7.337.220.629,24**	**4.897.834.816,80**

Equilibri di bilancio

Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	4.964.387,18
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.076.762,45
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.596.959.786,37
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	929.622,42
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
Spese correnti	(-)	3.387.875.793,74
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	5.420.969,69
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie- saldo di competenza (se negativo) C/1)	(-)	0,00
Rimborso prestiti (*)	(-)	9.295.749,73
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	*0,00*
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045,26**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.825.200,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	102.240.608,76
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**1.089.272.236,50**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(	(-)	-1.099.396,57
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**1.090.371.633,07**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	228.461.790,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.390.710.918,51
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	122.356.972,37
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	1.326,36
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	5.088.105,71
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	929.622,42
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
Spese in conto capitale	(-)	1.196.139.789,42
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.450.605.424,41
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa)	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	(-)	0,00
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se positivo) C/1	(+)	36.339.571,06
B/1) Equilibrio di competenza in conto capitale		**-864.716.152,11**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	500.000,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	14.703.150,72
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-879.919.302,83**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-904.821,97
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-879.014.480,86**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivita' finanziarie	(+)	61.146.755,08
Spese titolo 3.00 - Incremento attivita' finanziarie	(-)	24.805.857,66
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (spesa)	(-)	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	1.326,36
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa)	(+)	0,00
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**36.339.571,06**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0,00
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**36.339.571,06**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
C/3) Variazioni attività finanziaria -equilibrio complessivo		**36.339.571,06**
D/1 RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		**339.621.893,15**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		**209.352.933,67**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		**211.357.152,21**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10)		**0,00**
A1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045,26**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	4.964.387,18
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	12.825.200,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.099.396,57
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	102.240.608,76
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.085.407.245,89**

Risultato di competenza

A) Utilizzo avanzo di amministrazione	233.426.177,31
B) Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	1.394.787.680,96
C) Totale entrate accertate	5.065.269.245,78
D) Totale uscite impegnate	4.897.834.816,80
E) Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	1.456.026.394,10
F) Quota disavanzo applicata	-
AVANZO DI COMPETENZA (A+B+C-D-E-F)	**339.621.893,15**

Gestione di cassa – Riscossioni e pagamenti (totale c/competenza e c/residui)

DESCRIZIONE	da RENDICONTO	Da TESORIERE	da SIOPE	DIFFERENZE Rendiconto SIOPE
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.026.127.975,14	4.026.127.975,14	4.026.127.975,14	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	322.726.807,30	322.726.807,30	322.726.807,30	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	198.828.618,65	198.828.618,65	198.828.618,65	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.478.680,83	130.478.680,83	130.478.680,83	0,00
Titolo 5 -Entrate da riduzioni di attività finanziarie	61.118.132,18	61.118.132,18	61.118.132,18	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	16.519.823,77	16.519.823,77	16.519.823,77	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	277.893.229,52	277.893.229,52	277.893.229,52	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**5.033.693.267,39**	**5.033.693.267,39**	**5.033.693.267,39**	**0,00**
Titolo 1 - Spesa corrente	3.262.301.111,32	3.262.301.111,32	3.262.301.111,32	0,00
Titolo 2 -Spesa in conto capitale	1.267.216.580,40	1.267.216.580,40	1.267.216.580,40	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	24.805.857,66	24.805.857,66	24.805.857,66	0,00
Titolo 4 -Rimborso prestiti	9.295.749,73	9.295.749,73	9.295.749,73	0,00
Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	272.397.101,67	272.397.101,67	272.397.101,67	0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.836.016.400,78**	**4.836.016.400,78**	**4.836.016.400,78**	**0,00**

Saldo gestione di cassa

DESCRIZIONE	Da Rendiconto	Da Siope	Dal conto del Tesoriere
FONDO DI CASSA INIZIALE al 1° gennaio 2020	**2.565.157.167**	**2.565.157.167**	**2.565.157.167**
Riscossioni	5.033.693.267	5.033.693.267	5.033.693.267
Pagamenti	4.836.016.401	4.836.016.401	4.836.016.401
SALDO DI CASSA FINALE al 31 dicembre 2020	**2.762.834.033**	**2.762.834.033**	**2.762.834.033**

Fondo pluriennale vincolato

DESCRIZIONE	PARTE CORRENTE	PARTE CAPITALE	INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	4.076.762,45	1.390.710.918,51	0,00	1.394.787.680,96
Fondo pluriennale vincolato iscritto in uscita	5.420.969,69	1.450.605.424,41	0,00	1.456.026.394,10

Evoluzione residui attivi

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2020	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	RIACC.TO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020		
			IN C/RESIDUI	IN C/COMP.	TOTALE
1.070.400.250,57	240.413.951,53	-10.839.149,60	819.147.149,44	271.989.929,92	1.091.137.079,36

Evoluzione residui passivi

CONSISTENZA AL 1°GENNAIO 2020	PAGAMENTI IN C/RESIDUI	RIACC.TO RESIDUI ANNI PRECEDENTI	RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2020		
			IN C/RESIDUI	IN C/COMP.	TOTALE
1.953.266.158,17	741.953.166,51	-15.021.421,62	1.196.291.570,04	803.771.582,53	2.000.063.152,57

Risultato di amministrazione

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.565.157.166,72
RISCOSSIONI	(+)	240.413.951,53	4.793.279.315,86	5.033.693.267,39
PAGAMENTI	(-)	741.953.166,51	4.094.063.234,27	4.836.016.400,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.762.834.033,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.762.834.033,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	819.147.149,44	271.989.929,92	1.091.137.079,36
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.196.291.570,04	803.771.582,53	2.000.063.152,57
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			5.420.969,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.450.605.424,41
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITA' FINANZIARIE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)	(=)			**397.881.566,02**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020	53.835.390,20
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni)	1.436.539,16
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	212.441,28
Fondo contezioso	9.900.000,00
Altri accantonamenti	0,00
Totale parte accantonata (B)	**65.384.370,64**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	100.070.318,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	12.944.898,94
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	1.004.675,28
Altri vincoli	63.310,38
Totale parte vincolata (C)	**114.083.202,86**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**218.413.992,52**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Vincolo di indebitamento

Entrate titolo 1	4.052.904.794,76
Entrate titolo 1 vincolate	0,00
Ammontare del titolo 1 su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	4.052.904.794,76
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	810.580.959,00
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	321.395.168,00

CONTO ECONOMICO

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Componenti positivi della gestione		
Totale componenti positivi della gestione	4.684.904.229,25	4.855.781.531,79
B) Componenti negativi della gestione		
Totale componenti negativi della gestione	4.433.389.787,25	4.512.311.525,64
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione	**251.514.442,00**	**343.470.006,15**
C) Proventi ed oneri finanziari		
Totale proventi finanziari	25.613.780,73	19.373.984,68
Totale oneri finanziari	23.190,79	53.258,05
Totale proventi e oneri finanziari	**25.590.589,94**	**19.320.726,63**
D) Rettifiche di valore attività finanziarie		
Totale rettifiche	**46.982.795,56**	**26.819.249,96**
E) Proventi ed oneri straordinari		
Totale proventi straordinari	17.817.539,64	16.372.253,62
Totale oneri straordinari	23.907.060,04	19.584.275,78
Totale proventi e oneri straordinari	**-6.089.520,40**	**-3.212.022,16**
Risultato prima delle imposte	**317.998.307,10**	**386.397.960,58**
Imposte	**44.097.750,57**	**43.899.293,26**
Risultato dell'esercizio	**273.900.556,53**	**342.498.667,32**

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale (attivo)

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione		
Totale Crediti vs Partecipanti	**0,00**	**0,00**
B) Immobilizzazioni		
Totale immobilizzazioni immateriali	54.181.315,87	70.548.817,09
Totale immobilizzazioni materiali	2.710.009.543,40	2.603.249.049,84
Totale immobilizzazioni finanziarie	3.255.103.918,10	3.249.544.786,20
Totale immobilizzazioni	**6.019.294.777,37**	**5.923.342.653,13**
C) Attivo Circolante		
Totale rimanenze	2.218.535,29	2.162.707,00
Totale crediti	1.225.131.903,80	1.203.895.457,90
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	2.763.912.990,60	2.566.241.562,98
Totale attivo circolante	**3.991.263.429,69**	**3.772.299.727,88**
D) Ratei e Risconti		
Totale ratei e risconti	**3.141.695,73**	**3.748.688,28**
TOTALE ATTIVO	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**

Stato patrimoniale (passivo)

VOCI TOTALI	2020	2019
A) Patrimonio netto		
Totale patrimonio netto	**7.651.984.047,16**	**7.378.078.151,16**
B) Fondi per rischi ed oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	**11.336.539,16**	**10.836.527,85**
C) Trattamento di Fine Rapporto		
Totale T.F.R.	**242.397.154,84**	**236.869.442,77**
D) Debiti		
Totale debiti	**2.104.039.085,73**	**2.071.625.946,77**
E) Ratei e Risconti e Contributi agli Investimenti		
Totale ratei e risconti	**3.943.075,90**	**1.981.000,74**
TOTALE PASSIVO	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**
TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.824.848.696,94**	**2.834.452.069,21**

Il Pubblico Ministero, nel riferirsi alla propria memoria conclusionale, ha chiesto di voler parificare il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento, per l'esercizio 2020.

Considerato in

D I R I T T O

che risultano rispettati i limiti di impegno e di pagamento assunti con la legge di bilancio e con i successivi provvedimenti di variazione;

che la Provincia autonoma di Trento registra un risultato di amministrazione pari a euro 397.881.566,02, di cui parte accantonata pari ad euro 65.384.370,64, parte vincolata pari ad euro 114.083.202,86 e parte disponibile pari ad euro 218.413.992,52;

che il risultato di esercizio ammonta ad euro 273.900.556,53 e il patrimonio netto ad euro 7.651.984.047,16;

che il fondo di cassa, al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 2.762.834.033,33;

che la Provincia autonoma di Trento presenta un risultato di competenza pari ad euro 339.621.893,15, un equilibrio di bilancio di euro 209.352.933,67 e un equilibrio complessivo pari ad euro 211.357.152,21;

che il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento, verificando un campione di poste contabili, ha rilevato, tra l'altro, la corrispondenza del conto del bilancio con le scritture contabili nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata nella rilevazione degli accertamenti ed impegni, esprimendo parere favorevole in ordine al rendiconto medesimo;

che risulta rispettato il limite di indebitamento prescritto dall'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011, come attestato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento, resa ai sensi dell'art. 11, c. 4, lett. p), del d.lgs. n. 118/2011;

che le osservazioni in merito al modo con cui la Provincia autonoma di Trento si è conformata alle leggi sono riportate nella relazione redatta sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, unita alla presente decisione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305;

P.Q.M.

la Corte dei conti a Sezioni Riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

PARIFICA

il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2020, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;

ORDINA

che il rendiconto oggetto del presente giudizio, munito del visto della Corte, sia restituito al Presidente della Provincia autonoma di Trento per la successiva presentazione al Consiglio provinciale contestualmente al disegno di legge di approvazione del medesimo rendiconto;

DISPONE

che copia della presente decisione, con l'unita relazione, sia trasmessa al Presidente della Provincia autonoma di Trento, al Presidente del Consiglio provinciale e al Commissario del Governo per la provincia di Trento, nonché, per le eventuali determinazioni di competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 28 giugno 2021.

IL PRESIDENTE
Irene THOMASETH

I MAGISTRATI ESTENSORI

Anna Maria Rita LENTINI

Giuseppina MIGNEMI

Paola CECCONI

La decisione è stata depositata in Segreteria in data 28 giugno 2021

Il Dirigente
Francesca TONDI

RELAZIONE

SINTESI

Con il giudizio di parificazione del rendiconto generale, antica e sempre attuale attribuzione di questa Istituzione, la Corte dei conti si inserisce nel circuito democratico, in funzione ausiliaria delle Assemblee rappresentative, con le garanzie di autonomia e indipendenza assicurate dall'art. 100 della Costituzione.
La decisione di Parifica pronunciata "In nome del popolo italiano" dà il senso della finalizzazione delle nostre funzioni, al servizio dei cittadini, dello Stato-comunità.
La cultura della legalità e dei controlli non è formalistico rispetto delle regole, ma irrinunciabile strumento per garantire l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti civili e sociali.

L'attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento. I magistrati istruttori hanno inviato note alla Provincia autonoma di Trento ed al relativo Collegio dei revisori (d.lgs. n. 43/2016, della l.p. n. 7/2016, deliberazione di Giunta provinciale n. 2431/2016).
Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Provincia autonoma sono stati indirizzati anche alla Procura regionale.

1. Nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/PARI/2020 del 25 giugno 2020) e nella relazione allegata, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno formulato rilievi ed osservazioni, in ordine ai quali, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si rende opportuna una puntuale attività di monitoraggio, al fine di verificare il livello di effettività dell'attività di controllo svolta dalla Corte, con riferimento all'esercizio finanziario 2019. Di seguito, si riportano gli **esiti delle azioni conformative** che la Provincia ha posto in essere, durante l'anno 2020, rispetto alle principali osservazioni formulate dalla Corte sulla gestione dell'anno 2019 (*follow up*) (*cfr*. Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR).

- **Erogazione dei trattamenti economici connessi alle "clausole di salvaguardia"**

Permanendo le stesse perplessità già espresse negli anni precedenti, coerentemente alla decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2018 (n. 4/2019/PARI), anche nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/2020/PARI), le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti non hanno parificato i capitoli di spesa 959501, 959502, 959510 per il Comparto autonomie locali e 259600-001, 259602 e 259603 per il Comparto scuola, per la parte relativa

al riconoscimento - fino al 31 luglio 2019 - ai dirigenti e ai direttori di corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea, nel caso di assegnazione ad altra struttura di livello non corrispondente a quello di provenienza, per l'importo complessivo di euro 71.118,31.

A seguito della mancata parifica dei capitoli di spesa, con deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, la Giunta provinciale ha dato indicazione alle competenti strutture di sospendere l'erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. "clausole di salvaguardia", incaricando l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale di avviare, in tempi brevi, la trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali del personale dirigenziale e direttivo, per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle "c.d. clausole di salvaguardia", al fine di superare le criticità evidenziate.

Al riguardo, l'Amministrazione, confermando che la sospensione dei pagamenti ha operato anche per il 2020, ha comunicato che, per quanto concerne il Comparto autonomie locali, l'Agenzia sta proseguendo negli incontri, al fine della stipula dei suddetti accordi, in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale per il personale dirigenziale.

Con riferimento al comparto scuola, l'Amministrazione ha riferito che non c'è stata ancora un'occasione negoziale per introdurre una nuova disciplina della clausola contrattuale, ma si provvederà alla prima occasione utile.

Per gli importi dei capitoli del rendiconto 2017 e 2018 non parificati con la decisione n. 4/2019/PARI, con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 (l.p. 6 agosto 2019, n. 5), la Provincia ha provveduto con l'accantonamento ad un fondo di riserva destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione di euro 139.178,02, sull'esercizio 2019 (equivalente all'importo non parificato dei capitoli del rendiconto 2018, citati in premessa) e di euro 41.800,71 (relativi alla mancata parifica dei capitoli del rendiconto 2017 per le medesime motivazioni).

Per gli importi dei capitoli del rendiconto 2019 non parificati con la decisione n. 3/2020/PARI, è stato confermato l'intervenuto accantonamento dell'importo complessivo di euro 71.118,31, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 (l.p. 6 agosto 2020, n. 6), sul capitolo 953120 "Fondo di riserva per spese impreviste destinate a confluire nell'avanzo", di totali euro 614.354,29.

- **Vetustà dei residui attivi del titolo 1 e del titolo 3**

Con riguardo ai residui attivi vetusti del titolo 3, la Corte - rilevando una percentuale di incasso di tali residui inferiore all'1% - ha ritenuto non adeguato l'accantonamento di circa il 94% sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle somme iscritte a ruolo al 31/12/2019, accertate antecedentemente al 31/12/2015 ed ha consigliato un accantonamento totale all'FCDE di tali poste contabili, ovvero almeno nella misura del 99%, ritenendo tale percentuale più opportuna e prudenziale.

A seguito di tale rilievo, la Provincia ha comunicato di aver accantonato, nel rendiconto 2020, un importo pari al 100% dei residui attivi del titolo 3 al 31/12/2020, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente al 31 dicembre 2016.

In riferimento ai crediti per devoluzione di tributi erariali, iscritti nel rendiconto 2019 della Provincia nei residui attivi del titolo 1 (tipologia103), per un importo di circa 459 milioni di euro, la Corte ha evidenziato il significativo disallineamento con l'importo iscritto nel rendiconto dello Stato in competenza residui passivi verso la Provincia autonoma di Trento, per circa 190 milioni di euro, raccomandando una costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato.

Al riguardo, l'Amministrazione provinciale ha confermato che i residui attivi del titolo 1 vengono costantemente monitorati.

L'ammontare dei crediti per tributi devoluti alle autonomie speciali (residui attivi titolo 1, tipologia 103), iscritti nel rendiconto 2020, risulta pari a circa 489 milioni di euro, in incremento rispetto al 2019.

- **Contratti di collaborazione**

Con riferimento al divieto di stipulare - dal 1° luglio 2019 - contratti di collaborazione, che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (a seguito dell'entrata in vigore della disposizione recata dall'art. 7, c. 5-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, c. 1, lett. a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), nel corso dell'udienza camerale del 18 giugno 2020, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno manifestato la disponibilità ad esaminare puntualmente la casistica dei n. 36 contratti di collaborazione stipulati in data successiva al 1° luglio 2019 e a rivedere la disciplina provinciale relativa ai contratti in esame.

Al riguardo, la Provincia, oltre a ricordare che, con la deliberazione G.P. n. 2263 del 16 dicembre 2016, ha provveduto ad approvare le "*disposizioni transitorie e di coordinamento fra la l.p. n. 23/1990 e l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 in tema di incarichi di collaborazione*" e che, con circolare n. 710767 del 27/12/2016, è stato fatto esplicito richiamo al divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le caratteristiche sopra viste, ha comunicato che la citata circolare è in fase di revisione e, appena pronta, sarà diffusa a tutte le strutture.

In particolare, viene precisato che "*nell'allegato alla citata circolare viene tracciato un quadro generale e approfondito sulle varie tipologie di collaborazioni, con la specificazione, anche attraverso esempi concreti, di quali elementi distintivi le riconducono nell'ambito del divieto normativo e quali invece le configurano come fattispecie contrattuali legittime. Dal quadro normativo sopra descritto ne deriva che le collaborazioni attivate dopo la data del 30 giugno 2019 non possono che presentare caratteristiche compatibili con quanto richiesto dal vigente ordinamento, non presentando le cause ostative di cui all'art. 7, c. 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001.*".

- **Personale con qualifica di ricercatore/tecnologo**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica dello scorso anno (decisione n. 3/2020/PARI), hanno manifestato perplessità in ordine alla disciplina contrattuale relativa ai ricercatori/tecnologi, che consente la corresponsione di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

Al riguardo, la Provincia ha rappresentato che le dinamiche legate alle relazioni sindacali non hanno reso possibile la modifica del contratto collettivo provinciale di riferimento sullo specifico punto e che, comunque, il personale dipendente appartenente al Comparto pubblico provinciale relativo al personale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento, in quanto la Provincia ha demandato l'attività di ricerca alle due fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach, enti strumentali provinciali, che adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica.

Al momento, vi sono n. 50 ricercatori/tecnologi dipendenti della Provincia, di cui una sola unità beneficiaria dell'integrazione economica di cui trattasi.

Nel riscontro istruttorio, viene, inoltre, precisato che "*non si tratta di personale con funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative, ma con funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò "agganciate" alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente.*".

Ulteriori precisazioni sono riportate di seguito, riferendo sul trattamento economico del personale.

- **Fondo perdite società partecipate**

Per quanto concerne l'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, costituito dalla Provincia nel rendiconto 2019 solo con riferimento alle perdite registrate al 31 dicembre 2018 dalle società Pensplan Centrum s.p.a. ed Euregio Plus s.p.a., la Corte ha sollecitato l'Amministrazione ad assumere le opportune iniziative per l'integrazione del relativo fondo rischi, rapportato alla partecipazione detenuta, per le perdite di tali società non ripianate derivanti da esercizi precedenti al 2018, tenuto conto dell'affermata applicabilità dell'art. 21, c. 1, del TUSP anche alle perdite pregresse.

Recependo le indicazioni della Corte, la Provincia ha disposto, sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, un accantonamento al Fondo perdite società partecipate, per euro 212.441,27, inerente "*alle perdite d'esercizio, incluse quelle pregresse che prudenzialmente si è ritenuto di accantonare, registrate dalle società Pensplan Centrum spa e Euregio Plus SGR spa, come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977 e euro 1.482.955), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99% e 4%).*".

- **Contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali**

Sul rendiconto 2019, sono stati rilevati impegni pari a 34.685,52 euro (oltre alla presenza di residui anni precedenti, per euro 105.003,42), per contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti della Provincia di Trento. Le Sezioni riunite hanno evidenziato il contrasto della disciplina provinciale con la normativa nazionale, sollecitando al riguardo un intervento del legislatore provinciale. Infatti, nell'ordinamento nazionale, l'art. 9, c. 1, della legge n. 537/93, ha disposto l'abrogazione di "*ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*".

Si è osservato, peraltro, che la corresponsione di contributi ad associazioni di dipendenti si configura, nel resto d'Italia, fattispecie di danno erariale, proprio perché in contrasto con la succitata disposizione nazionale (*cfr.* sentenza n. 569/2003 della Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti, che ha condannato per danno erariale il direttore generale di una ASL per l'erogazione di un contributo in favore del Circolo culturale ricreativo sportivo dell'ASL).

Va evidenziato che la decisione di parifica ha prodotto, nel caso di specie, concrete e tempestive iniziative conformative dell'Ente, che, con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 (l.p. 6 agosto 2020, n. 6), ha abrogato la disposizione *de qua* (art. 22 della l.p. n. 2/1988), a decorrere dal 1° gennaio 2021, dando atto, nel testo della Relazione illustrativa, che la surriferita forma di contribuzione e sostegno al circolo dei dipendenti provinciali "*è stata soppressa da tempo a livello nazionale e non sussistono ragioni specifiche per mantenerla nell'ordinamento provinciale. Questa scelta è stata anche auspicata dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto 2019.*".

Ulteriori precisazioni si riportano di seguito, riferendo sul trattamento economico del personale.

2. L'art. 1, c. 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, c. 2, del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, dispone che: "*annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.*".

Il referto della Corte, in funzione di ausiliarietà con le Assemblee regionali/provinciali (art. 100, c. 2, Cost.), è finalizzato a dare effettività al principio della copertura finanziaria: mira ad arricchire il

patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che si caratterizzano per elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

Con riferimento all'assetto ordinamentale provinciale in materia, è recentemente intervenuta - e merita di essere segnalata - la deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, con cui è stato approvato il documento contenente "*Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo*", che trova applicazione agli schemi di atti normativi, a decorrere dall'anno 2021.

La programmazione degli interventi normativi - premette il documento - "*in coerenza con le indicazioni del Programma di legislatura e degli atti di programmazione generale della Provincia (Programma di sviluppo provinciale, Documento di economica e finanza provinciale e relativa nota di aggiornamento), costituisce lo strumento per l'esercizio dell'iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale ed è definita nel "Programma normativo annuale.*".

La Giunta provinciale approva annualmente - contestualmente all'approvazione della Nota di aggiornamento del DEFP - il Programma normativo annuale, elaborato dal Dipartimento affari e relazioni istituzionali, contenente gli interventi normativi di rilevanza strategica da approvare nell'anno di riferimento.

Le proposte normative inserite nel Programma normativo provinciale sono presentate dalle competenti strutture al Dipartimento affari e relazioni istituzionali ed elaborate dal Servizio legislativo, che svolge l'analisi tecnico-normativa (ATN), secondo le modalità riportate nell'atto di indirizzo.

Vengono identificati puntualmente tutti gli elementi conoscitivi, che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo. Tra questi, è da segnalare, tra l'altro, un particolare *focus* riservato opportunamente all'esigenza di semplificazione regolamentare e burocratica.

La scheda che accompagna le proposte - precisa la delibera - riporta anche "*l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte.*".

È da sottolineare, in particolare, l'opportuno riferimento non solo all'incidenza finanziaria sul bilancio provinciale, ma anche sul sistema pubblico provinciale; concetto su cui si tornerà.

Sempre con riguardo alla corretta previsione dell'impatto sulla spesa derivante dall'approvazione di una disciplina normativa, nella citata delibera, si richiamano, altresì, le indicazioni operative per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie dei disegni di legge contenute nella circolare di data 19 ottobre 2015, n. 529622, al fine di consentire la corretta redazione delle disposizioni finanziarie da parte del Dipartimento affari finanziari e gli aggiornamenti delle relazioni tecnico-finanziarie in relazione all'*iter* di approvazione del disegno di legge.

3. Nel corso dell'anno 2020, secondo anno della XVI legislatura, sono state approvate n. 17 leggi provinciali, n. 15 proposte dalla Giunta e n. 2 di iniziativa consiliare.

Va anzitutto dato atto che tutte le leggi sono accompagnate dalle relazioni tecnico-finanziarie, pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio provinciale.

Dall'esame complessivo delle disposizioni e relative relazioni tecniche, sono emerse talune criticità o, comunque, elementi di riflessione, sui quali è opportuno richiamare l'attenzione.

a) Le esigenze economiche e socio-sanitarie provocate dalla pandemia hanno motivato diversi interventi di spesa (in particolare, approvati con le leggi nn. 2 e 3 del 2020), con oneri morfologicamente riconducibili (*ex* art. 21, c. 5, l. n. 196/2009) alla tipologia "*fattori legislativi*" (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa, che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); con limite massimo di spesa (c.d. "*tetto di spesa*"), in relazione a individuate finalità, con copertura sul Cap. 953500 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti; talvolta con incremento di assegnazioni ad APIAE (Capitolo 612807) oppure a carico di altri fondi di bilancio.

Mancano, quasi sempre, elementi informativi in ordine alla determinazione del tetto di spesa, che andrebbe più opportunamente quantificato in relazione ad obiettivi misurati.

b) Alcune disposizioni e relazioni tecniche di accompagnamento affermano che dalla norma non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia; prevedono che la spesa sia a carico del bilancio di agenzie, enti strumentali, Azienda per i servizi sanitari, enti locali o altro, omettendo di riportare qualunque elemento informativo in ordine alla quantificazione della spesa e alla relativa copertura. A titolo esemplificativo, si segnalano: l'art. 10 della l.p. n. 2/2020, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia del Lavoro; l'art. 13 della l.p. n. 3/2020, relativo alla costituzione di un fondo per lo sviluppo dell'agricoltura: la relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale e, nello specifico, è prevista la partecipazione al fondo, da parte di Cassa del Trentino, attraverso il conferimento di risorse della Cassa medesima; l'art. 5 della l.p. n. 6/2020 prevede oneri a carico delle comunità; l'art. 18 della l.p. n. 6/2020 apporta modifiche alla l.p. 23 luglio 2010, n. 16 - legge provinciale sulla tutela della salute 2010: la relazione finanziaria dichiara che dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto alla copertura delle relative spese provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio; l'art. 11, c. 2, della l.p. n. 8/2020, che comprende interventi con finalità di promozione territoriale, prevede la promozione, da parte della Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, di attività di formazione, nonché di organizzare azioni di tutoraggio, di supporto e di accompagnamento qualificato, finalizzate a ottimizzare l'attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore turistico: la relazione finanziaria dichiara che la disposizione non ha impatto

finanziario, in quanto agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della norma provvedono gli enti strumentali con il proprio bilancio; l'art.16 della l.p. n. 8, intitolato "*Finanziamento del sistema di marketing turistico*": la relazione finanziaria prevede che agli eventuali oneri derivanti dal comma 4 provvedono i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni con i rispettivi bilanci.

Al riguardo, va rilevato che, anche quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che "*la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile*" (Corte cost., sent. n. 274 del 2017).

Va pure ricordato che il medesimo Giudice delle leggi, nella sentenza n. 92 del 1981, riguardante disposizioni statali, ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 81, c. 4, della Costituzione, affermando, al punto di diritto n. 6, che "*Tale principio costituzionale, infatti, non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». L'impugnato art. 6, invece, non si cura affatto di prevedere come gli enti in parola possano far fronte ad una spesa che l'indagine istruttoria esperita dalla Corte ha accertato ingentissima, così violando il principio generale dell'obbligo di copertura, che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961).*".

In linea con tali esigenze è, peraltro, la segnalata deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, la quale precisa che la scheda che accompagna le proposte riporta anche "*l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte.*".

c) La relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell'attività di quantificazione/stima, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda.

L'art. 15 della l.p. n. 8/2020 – Imposta provinciale di soggiorno stabilisce l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

La relazione finanziaria dichiara che i nuovi criteri per la definizione dell'imposta prevista dall'articolo in esame non comportano una riduzione delle entrate, in quanto sulla base delle stime effettuate dovrebbero generare un ulteriore aumento del gettito.

Con una affermazione meramente assertiva, si fa riferimento ad una stima effettuata non supportata da alcun elemento informativo, secondo la quale dovrebbe generarsi "*un ulteriore aumento del gettito*".

Con il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, di cui non si conoscono termini e modalità di stima, il comma 6 del medesimo articolo prevede di finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati.

L'art. 11 della l.p. n. 3/2020 prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica in grado di confrontarsi con gli attuali *standard* di riferimento del commercio elettronico. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2020, che trova copertura in fondi di bilancio.

La relazione tecnico finanziaria non riporta altro: nessun elemento informativo sulle modalità di calcolo dell'onere.

L'art. 26 della l.p. n. 6/2020 prevede disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021. La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario, in quanto lo stanziamento di bilancio tiene già prudenzialmente conto dell'eventuale riduzione di entrata prevista dalla norma.

Si tratta di affermazione assertiva, che non fornisce elementi di valutazione.

d) L'art. 9 della l. n. 3/2020 introduce la possibilità per la Provincia di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'art. 40 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

La relazione finanziaria afferma che la norma non ha impatto finanziario, in quanto attribuisce solo la facoltà, per la Provincia, di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale. L'affermazione non sembra pienamente condivisibile, trattandosi comunque di autorizzazione di spesa, sia pure potenziale, configurandosi, altrimenti, un possibile onere occulto non determinato nemmeno nel suo ammontare.

e) L'art. 20 della l.p. n. 8/2020 prevede, tra l'altro, al comma 6, che la Provincia possa concedere agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di promozione territoriale svolta dal Comitato di gestione della Strada del gusto trentino, nonché, al comma 7, promuovere e sostenere corsi di formazione rivolti ai soggetti aderenti alla Strada. La relazione finanziaria precisa che il comma 6 comporta un eventuale impatto finanziario a carico della Provincia, che non è, al momento, quantificabile dovendosi prima attendere l'entrata in vigore del provvedimento attuativo, previsto al comma 8 del medesimo articolo.

Si osserva che, in questo caso, il Consiglio rinuncia a fissare la dimensione finanziaria dell'intervento, rimettendo integralmente ad una deliberazione di Giunta l'attuazione dell'articolo, compresi criteri e modalità di finanziamento (comma 8), lasciando, dunque, un'area indefinita di spesa.

f) L'art. 59 della l.p. n. 6/2020 fa riferimento al rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. e ne posticipa la scadenza al 31 dicembre 2025, con decorrenza dal 2022. La relazione finanziaria precisa che, in termini di maggiori spese o minori entrate, non vi è nessuno impatto finanziario. Al riguardo sono stati forniti chiarimenti di seguito precisati.

g) L'art. 15 della l.p. n. 2/2020 sollecita una riflessione in riferimento a profili diversi dalla copertura della spesa.

L'articolo introduce disposizioni per l'accelerazione della concessione di agevolazioni prevedendo la possibilità di affidare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, la fase istruttoria e la funzione di controllo dell'Amministrazione. Con deliberazioni della Giunta provinciale si darà attuazione alle disposizioni.

Al riguardo, sempre in sede istruttoria sono state espresse perplessità in ordine all'intestazione di funzioni di controllo a soggetti esterni. Ciò in quanto, in ogni caso, irrinunciabile è il potere/dovere dell'Ente di controllare il corretto svolgersi in itinere della convenzione e la regolarità della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione ai suddetti aspetti, in sede di contraddittorio, la Provincia ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue.

- Ha ricordato che l'art. 6-*bis* della l.p. n. 7/79, al comma 1-*bis*, prevede che "*I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa*". Tale previsione – ha aggiunto sempre la Provincia - garantisce il non superamento delle autorizzazioni di spesa in tutti i casi in cui la norma non definisce nel dettaglio tutti gli elementi per dare attuazione all'intervento, come nel caso della copertura con "tetto di spesa". In quest'ultimo caso, peraltro, "*la quantificazione è supportata da un'analisi dei fabbisogni della politica che si intende attivare, basata sui dati acquisiti dalle fonti disponibili. Ciò al fine di garantire un idoneo volume di risorse in relazione all'obiettivo che si intende perseguire*". Rientra in questa fattispecie l'art. 11 della l.p. 3/2020, relativo ad un progetto di trasferimento tecnologico volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica per il potenziamento del commercio elettronico nel Trentino. La somma di 1 milione quale "tetto di spesa" tiene conto che trattasi di un progetto partecipato dai soggetti beneficiari del progetto medesimo.

- Con riferimento al caso di copertura a carico dei bilanci di agenzie, enti strumentali, enti locali, la Provincia ha affermato che la stessa viene effettuata, qualora necessario, verificando la sussistenza dell'effettivo margine di copertura sui medesimi bilanci. Con riferimento alle norme segnalate, ha precisato, altresì: con riferimento all'art. 10 l.p. n. 2/2020, che è norma di indirizzo rispetto alla definizione degli interventi nell'ambito del Documento degli interventi di politica del lavoro; l'art. 13 della l.p. n. 3/2020 fa riferimento alla "possibilità" da parte di Cassa del Trentino di partecipare al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura anche attraverso il conferimento di proprie risorse; peraltro, trattando di società a totale partecipazione provinciale è stata comunque verificata la disponibilità nel bilancio di Cassa la disponibilità di risorse che potessero essere destinate a tale scopo: con riferimento all'art. 5 della l.p. n. 6/2020, che prevede la nomina dei commissari delle comunità nelle more dell'indizione delle elezioni dei relativi organi, la relativa spesa trova copertura nei bilanci delle Comunità con i risparmi relativi alle indennità spettanti ai consiglieri, ai componenti della Giunta e al Presidente; l'art. 18, c. 3, della l.p. n. 6/2020, ponendo in capo alla Provincia la definizione dei parametri per l'attuazione degli interventi previsti dal medesimo comma da parte delle RSA, rientra appieno nella disposizione di cui all'art. 6-*bis* della l.p. n. 7/79 sopra richiamato; analogamente per l'art. 11, c. 2, della l.p. n. 8/2020 laddove prevede che la Provincia "può" promuovere attività di formazione ecc. anche attraverso propri enti strumentali, in quanto tale attività non potrà che essere attuata nei limiti delle risorse disponibili; l'art. 16, c. 4, della l.p. n. 8/2020 attribuisce solo la facoltà a Comuni e ad altri enti di finanziare le attività delle APT, che necessariamente interverrà nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e delle politiche di promozione che gli stessi intenderanno porre in essere; con riferimento all'art. 9 della l. n. 3/2020, l'impatto finanziario è solo eventuale, in quanto si tratta della possibilità di alimentare il fondo bilaterale, peraltro anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei; l'art. 20 della l.p. n. 8/2020 non introduce nuove spese, ma razionalizza normative in materia di strade dei vini e dei sapori vigenti alla data di approvazione della norma (trattasi dell'art. 48-*bis* della l.p. n. 4/2003, dell'art. 19, c. 2, della l.p. n. 14/2010 e dell'art. 1 della l.p. n. 6/2016), che vengono abrogate a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta prevista dall'art. 20, c. 8; l'impatto finanziario è, dunque, coperto dai conseguenti risparmi derivanti dall'abrogazione; l'art. 59 della l.p. n. 6/2020 non ha impatto finanziario, in quanto prevede la diluizione della scadenza della restituzione del finanziamento soci da parte di Trentino Sviluppo, restituzione non prevista nel bilancio 2021, per cui la disposizione normativa non determina minori entrate.

Conclusivamente, in relazione a quanto dedotto dalla Provincia, il Collegio rileva che il richiamato art. 6-*bis* della l.p. n. 7/79 (che, al comma 1-*bis*, prevede che "*I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità*

d'intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa") riguarda la fase attuativa della legge e, dunque, un piano temporale diverso, e opportunamente prevede criteri che garantiscano, in fase di esecuzione, il non superamento delle autorizzazioni di spesa.

Diversamente opera la quantificazione dell'onere che deve accompagnare il disegno/proposta di legge, ossia il momento decisorio, al fine di valutare l'entità delle risorse necessarie a dare piena e completa attuazione alla disposizione e le modalità della relativa copertura. In assenza di una corretta quantificazione dell'onere associato alla previsione, potrebbe verificarsi che il completamento dell'intervento richieda risorse aggiuntive ed esondanti rispetto a quelle previste.

La Provincia ha, poi, fornito chiarimenti in relazione ad alcuni profili, in molti casi ha precisato che gli approfondimenti in ordine alla quantificazione della spesa e relativa copertura erano intervenuti, ma non esplicitati in relazione. Si è impegnata, pertanto, a migliorare ulteriormente i contenuti delle relazioni tecniche. Naturalmente, l'esigenza di completezza informativa sussiste anche per le relazioni tecniche riguardanti le leggi ed emendamenti di iniziativa consiliare (su n. 17 leggi provinciali approvate nel 2020, n. 2 sono di iniziativa consiliare). Al riguardo, il regolamento interno del Consiglio provinciale (adottato con deliberazione del Consiglio provinciale del 6 febbraio 1991, n. 3 prevede, tra l'altro (art. 97-*bis*, c. 3), che sui disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare, la Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo (previsione in linea con l'art. 17, c. 5, l. n. 196/2009).

Con riferimento alla copertura a carico dei bilanci di agenzie, enti strumentali, enti locali, si conferma quanto già osservato e si richiama la recentissima deliberazione della Sezione autonomie n. 8/2021 in tema di coperture finanziarie e tecniche di quantificazione degli oneri. Al paragrafo 4.12 della citata delibera, intestato "*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico*", è evidenziato che "*il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto).*".

Aggiunge, la stessa delibera, che tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che, al primo comma, statuisce che : "*Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali*"; la

disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che "*Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.*".

Con riferimento all'art. 15 della l.p. n. 2/2020, si è sollecitata una riflessione in riferimento a profili diversi dalla copertura della spesa, in particolare con riferimento alla possibilità di affidare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, non solo la fase istruttoria, ma anche la funzione di controllo dell'Amministrazione, al fine di accelerare la concessione di agevolazioni. La legge prevede che, con deliberazioni della Giunta provinciale, si darà attuazione alle disposizioni.

Sul punto, la Provincia ha precisato che si tratta solo di attività connesse alla funzione di controllo e non della funzione di controllo medesima. Ha ricordato che, in via generale, è consentita l'esternalizzazione di funzioni amministrative o di attività propedeutiche all'esercizio della funzione (tra cui, per esempio, le fasi endoprocedimentali), sempre nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Ha rappresentato che la scelta provinciale di introdurre una parziale esternalizzazione, in relazione a fasi dei procedimenti di concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, ivi incluse le attività correlate al controllo "*con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni*", risponde alla necessità di accelerare la concessione di agevolazioni con funzione anticongiunturale, con un miglioramento del servizio per gli utenti.

Al riguardo, si premette che appaiono condivisibili le esigenze che hanno consigliato l'esternalizzazione dell'istruttoria e che risultano meglio chiarite le "*attività connesse di controllo*", come esplicitate dalle deduzioni soprariportate. Va, tuttavia, richiamata l'attenzione sulla necessità che, affinché il modello di esternalizzazione adottato sia garanzia non solo di rapidità e di efficienza (con riduzione dei tempi di concessione dei contributi e miglioramento del servizio per gli utenti), ma anche di rispetto delle regole, resta fermo il potere/dovere dell'Amministrazione di esercitare appieno la propria funzione di controllo. In altri termini, non potranno recepirsi *tout court* gli esiti dell'attività dell'incaricato e di quanto dal medesimo relazionato. Dopo aver definito, con l'affidamento, le modalità con cui l'incaricato dovrà operare (compresa la puntuale verifica dei presupposti necessari alla concessione dei contributi) e rendicontare, resta fermo il potere/dovere dell'Ente di controllare il corretto svolgersi *in itinere* della convenzione anche con un controllo, sia pure su un campione limitato, della regolarità delle agevolazioni attribuite (senza che questo comporti evidentemente una duplicazione dell'attività posta in essere dall'incaricato, che, altrimenti, vanificherebbe le finalità che si

intendono raggiungere), oltre al controllo *ex* post sulla regolarità della rendicontazione dell'attività svolta.

Il caso di specie ha dato occasione, in sede di contraddittorio orale, ad ulteriori riflessioni in tema di controllo. Per l'attuazione del PNRR - che ci vedrà presto tutti impegnati - due sono i punti strategici: il capitale umano ed il controllo; questi saranno i punti di forza o i punti di debolezza che condizioneranno il raggiungimento dei risultati. La responsabilità per l'attuazione delle missioni, da parte dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, è di risultato. Per il capitale umano, sono stati previsti canali di rafforzamento della capacità amministrativa (mediante assunzione di personale a tempo determinato ovvero con la possibilità di avvalersi di esperti selezionati con certe modalità). Va da sé che, prima che arrivino nuove risorse umane, sarà bene intervenire sull'esistente con misure di razionalizzazione e se occorre di formazione. Particolare enfasi è stata poi posta al sistema di controllo e alle relative modalità dal Regolamento n. 241/2021, istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - RRF), che rappresenta il cuore del *Next Generation EU*. Ciò, sia nella fase programmatica e di approvazione dei piani, sia in quella successiva attuativa. Così pure il PNRR, nella parte di "Attuazione e monitoraggio" (pag. 236 e seguenti), impone alle Amministrazioni "*la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR*", oltre alla conservazione degli atti e della relativa documentazione (di spesa) su supporti informatici, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito di aver avviato iniziative di semplificazione, ammodernamento e digitalizzazione dei processi. Si tratta di interventi necessari, che appaiono pienamente in linea con i principi guida a base della *governance* del PNRR, come disegnata dal d.l. 31.5.2021 n. 77. A questo proposito, una sottolineatura merita la disposizione di cui all'art. 5, c. 5, lett. d) del citato decreto, che, tra i compiti assegnati all'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, prevede la "*promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali*"; disposizione che si colloca nella direzione di una non solo necessaria, ma anche coordinata, azione di semplificazione.

Con riferimento, infine, alle funzioni intestate al nostro Istituto, va sottolineata la necessità, in questo momento, di valorizzare, ancor più, il ruolo ausiliario della Corte, specie nelle Sezioni territoriali. Le riflessioni sopra riferite si inquadrano in questa ottica e in questa prospettiva.

4. Il **rendiconto generale** della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dalla Giunta provinciale, con deliberazione n. 612 del 23 aprile 2021 ed è stato trasmesso alla Sezione di controllo di Trento, in data 29 aprile 2021.

Nella relazione allegata al verbale n. 6, pervenuto in data 7 maggio 2021, il Collegio dei revisori dei conti ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze finali della gestione ed ha espresso parere favorevole al disegno di legge relativo al rendiconto dell'esercizio 2020, formulando alcune considerazioni e proposte (in particolare, sui debiti fuori bilancio).

Il Collegio, in data 21 maggio 2021, ha trasmesso, compilato, il questionario del rendiconto 2020, approvato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2021/INPR, nel quale ha dichiarato di non aver rilevato irregolarità contabili, tali da poter incidere sugli equilibri del bilancio 2020.

5. A chiusura dell'esercizio 2020, il **risultato di amministrazione**, senza considerare la parte accantonata e vincolata (c.d. parte "A"), è stato quantificato in circa 397,88 milioni di euro (circa 287,50 milioni di euro, nel 2019; circa 172,25 milioni di euro, nel 2018). Al netto degli accantonamenti e dei vincoli, l'avanzo di amministrazione disponibile (c.d. parte "E"), alla chiusura dell'esercizio 2020, ammonta a circa 218,41 milioni di euro (nel 2019, pari a circa 198,15 milioni di euro; nel 2018, pari a circa 106,38 milioni di euro).

La **parte vincolata del risultato di amministrazione** dell'esercizio 2020 è pari, complessivamente, a 114,08 milioni di euro, di cui, in particolare, 100,07 milioni di euro inerenti a "vincoli derivanti da leggi"(classificazione non rilevata negli esercizi precedenti), costituiti dal "Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (art. 111 del d.l. 34/2020)", per 100 milioni di euro e dalle "Quote diritti segreteria di spettanza della provincia", per 70.318,26 euro.

Al riguardo, nella relazione sulla gestione 2020, si precisa che: "*100 milioni attengono alla stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato nel 2020 per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che verranno quantificate puntualmente nel 2022, come disposto dal comma 2-quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020. Il vincolo è stato posto ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.*".

Infine, si evidenzia che le risorse vincolate nell'esercizio 2019, pari a 149,550 migliaia di euro, quale fondo "calamità Trentino 2018", durante il 2020, sono state utilizzate interamente.

6. Nella **parte accantonata del risultato di amministrazione**, il **fondo crediti di dubbia esigibilità** ammonta a 53,84 milioni di euro, il **fondo contenzioso** a 9,9 milioni di euro.

Il Collegio dei revisori ha attestato la congruità dei due fondi.

Al fondo residui perenti è stata accantonata l'intera somma dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2020, ovverosia circa 1,44 milioni di euro.

Il **fondo perdite società partecipate**, dell'importo di euro 212.441,28, include le perdite anche pregresse delle società Pensplan Centrum s.p.a. (partecipata al 0,99%) ed Euregio Plus SGR s.p.a. (partecipata al 4%), come risultanti dai bilanci di esercizio 2019, che non sono state ripianate (rispettivamente, euro 15.466.977 ed euro 1.482.955).

7. Per quanto riguarda gli **equilibri di bilancio in sede di previsione,** i saldi di parte corrente risultano positivi, in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio; mentre i saldi di parte capitale risultano negativi.

Il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato dai corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio.

Il Collegio dei revisori ha verificato il permanere dell'equilibrio di bilancio, anche in sede di legge di variazione.

A seguito delle variazioni apportate con l'assestamento, è mantenuto un equilibrio di bilancio di parte corrente idoneo a coprire lo squilibrio di parte capitale.

Per quanto riguarda gli **equilibri di bilancio di cassa in sede di previsione,** è garantito un fondo finale di cassa non negativo.

Gli equilibri di bilancio a consuntivo evidenziano un saldo positivo di competenza, pari a 339,62 milioni di euro; un equilibrio di bilancio pari a 209,35 milioni di euro e un equilibrio complessivo pari a 211,36 milioni di euro. Va rilevato, tuttavia, lo squilibrio di parte capitale, sia nella gestione di competenza (circa -864,72 milioni di euro), sia nella gestione di cassa (circa -1.084,37 milioni di euro). È, invece, in equilibrio la parte corrente, sia nella gestione di competenza (circa 1.204,34 milioni di euro), sia nella gestione di cassa (circa 1.276,56 milioni di euro).

Le attività finanziarie sono in equilibrio sia nella gestione di competenza (circa 36,34 milioni di euro), sia nella gestione di cassa, in termini di variazioni di attività finanziaria (circa 36,31 milioni di euro). A fine esercizio, la gestione di cassa risulta in equilibrio finale per circa 197,68 milioni di euro, in forte riduzione rispetto all'esercizio 2019 in equilibrio finale di cassa per 782,94 milioni di euro.

8. Le **entrate di competenza** accertate a consuntivo sono pari a 5.065,27 milioni di euro (+3,34%, rispetto all'anno precedente), a fronte di una previsione iniziale di 5.390 milioni di euro e una finale di 5.709,01 milioni di euro, con un livello di accertamento del 88,72%.

Nell'esercizio 2020, sul totale delle entrate accertate, le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (titolo 1, tipologia 103), accertate per 3.676 milioni di euro, incidono per il 72,57%, mentre le entrate da imposte, tasse e proventi assimilati (titolo 1, tipologia 101), accertate per 377 milioni di euro, pesano per il 7,44%.

9. Con riferimento alle **entrate da tributi**, si segnala la sentenza 27 maggio 2021, n. 107, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, che introduce modifiche alla disciplina delle tasse automobilistiche confermando che la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma e, di conseguenza, lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l'art. 73, c. 1, dello Statuto.

In merito all'andamento delle entrate tributarie, nel 2020, il Collegio dei revisori, nella relazione allo schema di rendiconto, ha affermato che esso "*è stato influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, facendo registrare un peggioramento rispetto al dato rilevato nel 2019 (-5,8%). La contrazione è da ricondursi in misura preponderante all'adozione delle misure di contenimento del virus Covid-19, che ha influito sui livelli di attività degli operatori economici e in parte alle disposizioni di cancellazione/sospensione dei versamenti di alcune tipologie di imposta. Tali riduzioni sono state in parte attenuate da un incremento di gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e sul valore dell'attivo dei fondi pensione*.".

10. **I trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali** hanno subito il maggior incremento sia per gli accertamenti, passando dai 72 milioni di euro del 2019 ai 246 milioni di euro, che per le riscossioni, passando dai 58 milioni di euro del 2019 ai 232 milioni di euro.

Diverse disposizioni normative hanno previsto, nel 2020, l'istituzione, nel bilancio provinciale, di 7 capitoli per l'emergenza Covid-19; per la solidarietà alimentare; ai comuni per esercizio funzioni fondamentali; per spese protezione civile; per contributi alle aziende t.p.l.; per fondo ristoro minori entrate da mancato gettito IRAP; fondo compensazione minori entrate per funzioni regioni - i cui importi accertati sono stati totalmente riscossi.

Al riguardo, in sede istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di indicare le variazioni di bilancio, collegate a previsioni di riduzione delle entrate da mancato gettito e a incrementi delle spese, connesse all'emergenza sanitaria.

La richiesta, finalizzata a conoscere sia l'ammontare delle risorse provinciali sia l'ammontare delle risorse statali, ha ricevuto un dettagliato riscontro con riferimento ai dati relativi ai trasferimenti dello Stato collegati all'emergenza Covid-19 relativi alla copertura delle minori entrate, pari a 54,4 milioni di euro, cui va aggiunta la riduzione al concorso agli obiettivi di finanza pubblica, pari a 300,63 milioni di euro, a favore degli enti locali a copertura delle minori entrate o delle maggiori spese dovute all'emergenza Covid-19, accertati per 65,4 milioni di euro, per diversi interventi per il contrasto alla diffusione del Covid-19, disciplinati dalla normativa statale emergenziale (per la sanificazione e disinfezione uffici, a favore del volontariato, per il settore sanitario, per le lista d'attesa, per la

solidarietà alimentare, per contributi alle aziende, per l'edilizia sanitaria, per la protezione civile) accertati per un totale di 42,98 milioni di euro.

11. Le **entrate extra tributarie** del titolo 3 aumentano, nel 2020, rispetto al 2019, sia per gli accertamenti (+24 milioni di euro, pari a 12,77%) che per le riscossioni (+20 milioni di euro, pari a 12,76%). In particolare, il capitolo 132986 "Rimborso da agenzie provinciali" passa dai 2 milioni di euro del 2019 ai 16 milioni di euro del 2020, sia per gli accertamenti che per le riscossioni.

12. Le **riscossioni di competenza**, nell'esercizio 2020, sono pari euro 4.793.279.316 (94,63% degli accertamenti), mentre i residui attivi dell'esercizio da riportare sono pari ad euro 271.989.930 (5,37% degli accertamenti). Le riscossioni totali (competenza e residui) sono pari a euro 5.033.693.267.
Rispetto all'esercizio 2019, la capacità di riscossione (riscossioni di competenza/previsioni finali di competenza) pari a 83,96% evidenzia una riduzione (87,57%), in particolare per quel che riguarda il titolo 4 "entrate in conto capitale", pari, nel 2020, ad 88,39%, dal 94,70% del 2019.
È aumentata, invece, la capacità di riscossione del titolo 2 "Trasferimenti correnti", passata da 84,85% del 2019 al 91,59% del 2020.
Il confronto tra gli esercizi 2019-2020 dei risultati della velocità di riscossione (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza) evidenzia una sostanziale stabilità (rispettivamente, pari a 94,55% e a 94,63%).

13. Gli **impegni di competenza** ammontano a 4.898 milioni di euro (con una diminuzione dello 3,38%, rispetto all'esercizio precedente), a fronte di previsioni finali di 7.337 milioni di euro, con un indice di utilizzo delle risorse disponibili (capacità di impegno, data dal rapporto tra impegni di competenza e previsioni definitive di competenza) pari al 66,75%.
Gli impegni delle spese correnti (titolo 1), pari a 3.388 milioni di euro, incidono sul totale delle spese per il 69,17%; mentre gli impegni per spese in conto capitale (titolo 2) sono pari a 1.196 milioni di euro e rappresentano il 24,42% del totale delle spese.
Entrambi i titoli presentano un rapporto di incidenza sostanzialmente stabile nel triennio 2018-2020.
Anche gli impegni destinati ad investimenti sono diminuiti di un importo pari a 18,92 milioni di euro (-1,6%, rispetto al 2019). La loro incidenza sul totale delle spese è pari al 24,42% (nel 2019, 23,97%; nel 2018, 24,14%; nel 2017, 22,51%).
Con riferimento alla capacità di impegno, si rileva, per le spese correnti, un indicatore pari al 87,97%, in diminuzione rispetto a quello rilevato nel 2019, pari al 96,74%.

La diminuzione è da imputarsi, principalmente, al mancato impegno del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Al netto di tale posta, il grado di realizzo si assesta al 95%.
Con riferimento alle spese in conto capitale, l'indicatore è pari al 42,61%.

14. I **pagamenti in conto competenza** sono pari al 83,59% dei relativi impegni (nel 2019, 87,14%); mentre i pagamenti totali (competenza e residui) corrispondono al 70,59% degli impegni di competenza e dei residui al 1° gennaio 2020 (nel 2019, 72,03%).
Il rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati (in conto competenza ed in conto residui) e la massa spendibile (la somma degli stanziamenti definitivi e i residui iniziali) è pari al 52%.
Per le spese correnti, tale indicatore è pari al 79% e, per le spese in c/capitale, è pari al 29%.

15. Il **quadro generale riassuntivo**, allegato al rendiconto 2020, raffronta il totale complessivo delle entrate, in termini di accertamenti (utilizzo dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio, fondi pluriennali vincolati per spese correnti, per spese in conto capitale e per incremento delle attività finanziarie, totale delle entrate dell'esercizio), con il totale complessivo delle spese, in termini di impegni (eventuali disavanzi, totale delle spese dell'esercizio, i fondi pluriennali vincolati di spesa di parte corrente, in conto capitale e per attività finanziarie), determinando il risultato della gestione di competenza, che evidenzia, nell'esercizio 2020, un avanzo pari a circa 339,62 milioni di euro (nel 2019, tale saldo era pari a circa 223,95 milioni di euro).
Al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, pari, nel 2020, a 233,43 milioni di euro, il risultato della gestione di competenza potenziata è pari a 106,2 milioni di euro (nel 2019, era pari a 112,2).

16. Con delibera di Giunta provinciale n. 327 del 5 marzo 2021, acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, è stato approvato il **riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi**, al 31 dicembre 2020, e la conseguente variazione di bilancio.
Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati trasmessi al tesoriere.
In allegato alla delibera (allegato A5, per i residui attivi e allegato A6, per i residui passivi), è riportato il dettaglio dei residui per ciascun anno di provenienza (compreso quello della gestione di competenza).

17. L'entità dei **residui attivi** fa registrare un incremento del 1,94% rispetto all'esercizio precedente, passando da 1.070,4 milioni di euro, al 31 dicembre 2019, a 1.091,1 milioni di euro, al 31 dicembre 2020.

Il 41,67% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà, riferendosi ad esercizi anteriori al 2016 (454,64 milioni di euro), concentrati soprattutto nel titolo 4 (circa euro 262 milioni).

Inoltre, sono presenti residui vetusti del titolo 3, per circa 31 milioni di euro, inerenti a "rimborsi di entrata", per circa 20,51 milioni di euro e a "sanzioni emesse su attività di controllo nei confronti di imprese", per circa 8,19 milioni di euro.

Al riguardo, si rileva che, nell'esercizio 2020, i residui vetusti del titolo 3 sono stati riscossi per euro 580.880,85 [1,85% dei residui vetusti del titolo 3 (euro 31.447.397,74)], mentre sono stati stralciati o cancellati per euro 331.897,98. Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2020 per residui antecedenti all'esercizio 2016 (circa 19,65 milioni di euro), sono stati effettivamente riscossi solo 162.827 euro, corrispondenti ad appena lo 0,83%.

Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme, ancorché iscritte a ruolo.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nella decisione n. 3/2020/PARI del 25 giugno 2020 e relazione allegata, in particolare con riferimento all'opportunità di un accantonamento prudenziale all'FCDE del totale residui attivi vetusti del titolo 3, ovvero almeno nella misura del 99%, la Provincia, in sede istruttoria, ha illustrato, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le misure adottate.

In particolare, a seguito dell'osservazione citata, la Provincia "*ha deciso di accantonare nel rendiconto 2020 il 100% dei residui attivi al 31/12/2020 del titolo III, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente il 31.12.2016.*".

A seguito del riaccertamento ordinario (delibera n. 327 del 5 marzo 2021), sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per circa 37,68 milioni di euro (di cui euro 35.346.310,32 provenienti dalla competenza 2020), prevalentemente riconducibili a minori entrate corrispondenti ad economie di spese.

Inoltre, sono stati riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2020, in quanto da reimputare ai pertinenti esercizi in cui saranno esigibili crediti per circa 77,45 milioni di euro.

L'indice di smaltimento dei residui attivi, per effetto delle riscossioni, calcolato sui residui risultanti a fine 2019, corrisponde al 22,46% (nel 2019, 52,76%; nel 2018, 26,67%; nel 2017, 38,83%).

18. Con particolare riguardo ai **crediti per devoluzione di tributi erariali**, nell'esercizio 2020, la Provincia ha iscritto tra i residui attivi (titolo 1, tipologia 103) la somma di circa 489,3 milioni di euro, di cui 350 milioni per residui attivi da esercizi precedenti e 139,3 per residui attivi dell'esercizio di competenza.

Al riguardo, il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota del 1° aprile 2021, ha comunicato le voci passive di pertinenza della Provincia autonoma di Trento relative all'iscrizione, nel bilancio dello

Stato di residui passivi di competenza, pari a 179 milioni di euro e nel conto del patrimonio di residui in perenzione, pari 546 milioni.

Il Ministero ha ribadito che la reiscrizione, nel bilancio dello Stato, delle somme andate in perenzione è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda i trasferimenti dallo Stato (titolo 2, tipologia 101), pari a circa euro 23,19 milioni, non si è ancora concluso il confronto, in corso ormai da anni, con lo stesso Ministero finalizzato alla conciliazione dei residui.

Si raccomanda una costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato, tenuto altresì conto della significativa massa dei residui attivi vetusti iscritti nel titolo 1 del rendiconto della Provincia.

19. L'entità dei **residui passivi** fa registrare un lieve aumento dello 2,40%, rispetto all'esercizio precedente, passando da 1.953,27 milioni di euro a 2.000,06 milioni di euro.

Nel 2020, i residui passivi derivanti dalla competenza sono aumentati rispetto a quelli rilevati a fine 2019, passando da 651,95 milioni a 803,77 milioni.

Oltre il 16% delle somme impegnate nel 2020 non sono state pagate nell'esercizio di riferimento, andando ad incrementare il volume dei residui.

Il 77,35% dei residui passivi totali si riferisce a spese in conto capitale e, in gran parte, sono relativi agli ultimi tre esercizi.

I residui passivi riferiti ad esercizi anteriori al 2016 sono pari a circa 281 milioni di euro e rappresentano circa il 14,04% del totale (i residui riferiti ad esercizi anteriori al 2015 erano pari al 17,72% del totale, nel 2019). Si tratta quasi esclusivamente di spese relative al titolo 2.

La movimentazione dei residui passivi in conto capitale, nel 2020, evidenzia pagamenti per circa 485,12 milioni di euro, a fronte di residui iniziali da pagare pari a circa 1.625,98 milioni di euro (pagamenti su residui iniziali corrispondenti a circa il 29,84%, in aumento rispetto all'esercizio 2019), con un totale finale da pagare di circa 1.133,07 milioni di euro.

A seguito del riaccertamento ordinario, sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per 34,17 milioni di euro (di cui euro 27,39 provenienti dalla competenza 2020).

In istruttoria, è stato richiesto di precisare le cause di cancellazione di tali residui e l'Amministrazione ha dato riscontro, in termini generali, riferendo che "*…le economie di bilancio hanno riguardato impegni non sorretti da obbligazioni giuridiche perfezionate, totali o parziali, a seguito della manca realizzazione della prestazione ovvero della parziale realizzazione delle stessa*".

Sono stati, invece, reimputati agli esercizi successivi, in cui risultano esigibili, debiti per circa 494,30 milioni di euro.

L'indice di smaltimento dei residui passivi, per effetto dei pagamenti, calcolato sui residui risultanti a fine 2019, corrisponde al 37,99% (nel 2019, 32,80%; nel 2018, 36,58%; nel 2017, 23,92%).

20. In ordine alla somma tuttora iscritta tra i **residui passivi perenti** (circa 1,44 milioni di euro), istituto abrogato dalla Provincia, con l.p. n. 9/2004, va rilevato che, rispetto al 2019, l'entità è diminuita per la riassegnazione in bilancio di euro 499.988,69, con utilizzo della quota accantonata sul risultato di amministrazione per residui perenti.

Nel 2020, è stata accantonata, nel risultato di amministrazione, l'intera somma nell'apposito fondo residui perenti (come già verificatosi sin dall'esercizio 2016).

21. L'**indicatore annuale di tempestività dei pagamenti** (d.p.c.m. 22 settembre 2014) corrisponde a -13,10 giorni, mentre l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza corrisponde a circa 55,50 milioni di euro. La Provincia, quindi, paga, in media, i propri fornitori con tredici giorni di anticipo, rispetto al termine *standard* imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma significativa di pagamenti tardivi.

L'organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti sono congrue e che vengono rilevati senza ritardi sulla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) i dati relativi alle fatture scadute, precisando, altresì, che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall'art. 7-*bis*, c. 4, del d.l. n. 35/2013 e s.m.

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2020 (circa 5,2 milioni di euro) è stato quantificato, ai sensi dell'art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.

22. Il **conto di cassa**, al 31 dicembre 2020, registra un saldo pari a circa 2.763 milioni di euro.

La Provincia ha fornito le risultanze contabili complessive del rendiconto, del SIOPE e del verbale della verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere e dal dirigente del servizio entrate finanze che risultano allineate.

Il Collegio dei revisori, nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2020, ha attestato che "*i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i dati riportati nel conto giudiziale del tesoriere dell'ente, UniCredit S.p.A. in qualità di capofila, ricevuto dalla Provincia il 26 febbraio 2021.*".

Si evidenzia che la Provincia non ha trasmesso, con il rendiconto, il **conto del tesoriere**, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011, oggetto di recenti modifiche apportate dal decreto ministeriale 7 settembre 2020.

Si raccomanda, per il futuro, di provvedere alla redazione del conto del tesoriere secondo lo schema menzionato, uniformandosi alle modalità già adottate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con riferimento agli adempimenti del tesoriere quale agente contabile, la Provincia ha affermato di non allegare al rendiconto il conto del tesoriere, in quanto non è previsto dall'articolo 11, c. 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 e ha dichiarato la propria disponibilità ad inviare "*in futuro, contestualmente all'invio del rendiconto ai fini della parifica*" anche il conto del tesoriere.

L'Amministrazione ha, inoltre, precisato di aver depositato il conto giudiziale del tesoriere, mediante la piattaforma SIRECO, in data 1° giugno 2021.

Nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, è stata ribadita la raccomandazione sopra riportata relativa alla necessità di presentare il conto del tesoriere adottando lo schema di cui all'allegato 17. La Provincia ha espresso l'impegno ad adeguarsi.

23. Con riguardo alle voci inserite nelle **spese per conto terzi e partite di giro,** si registra uno scostamento (in termini percentuali: +5,34%) tra previsioni iniziali (euro 343.000.000) e finali (euro 361.343.127,93). Lo scostamento risulta inferiore rispetto a quello rilevato nel precedente esercizio (nel 2019 era +13,92%, nel 2018 era +0,05%).

In competenza, le entrate e le spese per conto terzi e le partite di giro sono allineate; mentre permane, in modo ancora più marcato rispetto agli esercizi precedenti, un saldo negativo (oltre 29 milioni di euro) nella gestione di cassa (riscossioni e pagamenti totali).

L'Organo di revisione ha attestato che le poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro risultano conformi al principio contabile applicato (allegato 4/2, d.lgs. n. 118/2011, par. 7).

24. Le principali **variazioni al bilancio di previsione**, nel corso del 2020, hanno portato gli stanziamenti finali a 7.337,22 milioni di euro.

In particolare, le variazioni sono intervenute con la legge di assestamento (l.p. n. 6/2020), pari a 353,17 milioni (con applicazione dell'avanzo di amministrazione, per 233,43 milioni di euro e altre entrate iscritte per 119,74 milioni di euro); con la deliberazione di Giunta provinciale 21 febbraio 2020, n. 217, concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, pari a 581,41 milioni di euro, di cui 490,88 milioni riferiti al fondo pluriennale vincolato e 90,54 milioni ad entrate riprogrammate; con deliberazione di Giunta, pari a 236,14 milioni di euro.

L'Amministrazione ha confermato che le variazioni di bilancio sono state comunicate al tesoriere, ai sensi dell'art. 51, c. 9, del d.lgs. n. 118/2011.

25. Nel corso del 2020, il legislatore provinciale è intervenuto per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia, con la l.p. 23 marzo 2020, n. 2, recante "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni*" e con la l.p. 13 maggio 2020, n. 3 , recante "*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022.*". Per quanto riguarda la l.p. n. 3/2020, dalla relazione sulla copertura finanziaria, si possono ricavare alcuni importi messi a disposizione sul bilancio provinciale, in riferimento all'impatto finanziario.

Per il 2020, le risorse messe a disposizione con riferimento agli articoli della legge, come desunto dalla relazione tecnica, sono pari ad euro 141.090.000, di cui euro 108.690.000 a disposizione come investimenti (titolo 2 del bilancio) ed euro 32.400.000 come spesa corrente (titolo 1 del bilancio).

In particolare, si rileva che l'importo maggiore, pari a euro 89.000.000, è relativo all'assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese, per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19.

Con riferimento all'emergenza Covid-19, tuttavia, era stato evidenziato che non risultavano immediatamente desumibili, dalla documentazione contabile fornita, i dati relativi alle spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020, in particolare quelle effettuate direttamente a valere su risorse provinciali per **interventi nei settori non sanitari**.

In sede istruttoria, si è proceduto ad un esame analitico del rendiconto e si è constatata la presenza di numerosi capitoli concernenti interventi connessi all'emergenza Covid-19, in particolare a favore del settore turismo, a supporto delle famiglie, a sostegno delle imprese e a favore della scuola e dell'istruzione. Su questa ultima missione, si è effettuata una estrazione dei capitoli concernenti l'emergenza Covid-19, di cui si dà conto nella relazione.

Si è formulata richiesta, pertanto, alla Provincia di fornire, con riferimento alle spese rendicontate nell'esercizio 2020 per interventi connessi all'emergenza Covid-19 nei settori non sanitari, i dati relativi agli impegni e ai pagamenti a valere sulle risorse provinciali, nonché, con separata indicazione, i dati relativi ad impegni e pagamenti a valere sulle risorse messe a disposizione dai trasferimenti statali, disaggregati per missione.

La Provincia ha fornito i dati sopra richiesti, disaggregati per missione, con le spese sostenute nell'esercizio 2020, in termini di spese stanziate, utilizzi in conto competenza e pagamenti, finanziate con risorse provinciali e con risorse statali. In termini di utilizzi, con riferimento alle risorse provinciali,

risultano complessivi utilizzi per 147,68 milioni di euro, di cui per "*istruzione e diritto allo studio*" 14,44 milioni di euro, per "*turismo*" 466.000 euro, per "*soccorso civile*" 3,63 milioni di euro, per "*diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" 13,83 milioni di euro, per "*sviluppo economico e competitività*" 112,31 milioni di euro, per "*agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*" (attività oggetto di concessione in corso di realizzazione) circa 3 milioni di euro, per un totale complessivo di utilizzi pari a 147,68 milioni di euro. Le risorse statali hanno avuto utilizzi nei "*servizi istituzionali, generali e di gestione*" per circa 713 migliaia di euro, nei "*trasporti e diritto alla mobilità*" per 3,75 milioni di euro, nel "*soccorso civile*" per 3,2 milioni di euro, nei "*diritti sociali, politiche sociali e famiglia*" per 3,9 milioni di euro e nelle "*relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*" per 65,32 milioni di euro.

26. La l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (**legge di assestamento**) ha apportato le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, che hanno riguardato sostanzialmente: l'applicazione del risultato di amministrazione del 2019, per 233,43 milioni di euro, libero, vincolato e parte dell'accantonato; l'adeguamento delle entrate tributarie alle previsioni macroeconomiche che risentono delle conseguenze della pandemia da Covid-19; i trasferimenti dallo Stato, riferiti, in particolare, al riequilibrio dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome (art. 111, d.l. n. 34/2020) e al reintegro del minore gettito IRAP, derivante dalla decisione del Governo nazionale di sopprimere il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (art. 24 del d.l. n. 34/2020); l'integrazione delle risorse per i fabbisogni ordinari nei diversi settori del bilancio provinciale; la rimodulazione delle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020; le risorse necessarie a garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale, come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione.

27. Con riferimento alle somme trasferite, nel 2020, all'**Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)**, in sede istruttoria, sono stati richiesti chiarimenti in merito all'importo di 12 milioni di euro, impegnati sul capitolo 408009 "*Spesa per la concessione, anche tramite l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi alle imprese per assunzioni di personale a tempo determinato.*".

La Provincia ha chiarito che le somme citate sono connesse alle misure messe in campo, nell'anno 2020, per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19, in particolare previste dall'art. 41 della l.p. n. 6/2020 (legge di assestamento del bilancio di previsione 2020–2022), concernenti la concessione di "*contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (…).*".

La Provincia ha, altresì, dichiarato che "*la misura è concessa nel rispetto del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" (Comunicazione 2020/C 91 I/01 della Commissione europea del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.)*", precisando che, con la deliberazione della Giunta provinciale 28 agosto 2020, n. 1301, "*è stata individuata l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi.*".

Si è chiesto, al riguardo, di riferire in merito alle modalità previste dalla Provincia per la rendicontazione e il controllo sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti dall'APIAE con particolare riferimento agli interventi per l'emergenza Covid-19.

La Provincia ha riscontrato la richiesta di chiarimenti evidenziando che "*nel sistema istituzionale della Provincia disciplinato dalla l.p. 3/2006 (art. 32) le agenzie sono 'organi alle dirette dipendenze della Provincia', quindi strutture analoghe alle strutture provinciali. Le attività svolte dalle agenzie sono pertanto oggetto di costante raccordo e controllo da parte dei Dipartimento di riferimento. Con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, già in passato, ma anche in considerazione degli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 118/2011, i bilanci, i provvedimenti di assestamento dei bilanci e i rendiconti delle Agenzie sono oggetto di approvazione da parte della Giunta provinciale. In particolare, nella documentazione relativa al rendiconto viene data evidenza, in specifici prospetti del medesimo rendiconto, dell'utilizzo delle assegnazioni vincolate disposte dalla Provincia.*".

Con riferimento alla rendicontazione delle risorse assegnate alle agenzie, si evidenzia la necessità che i dati monitorati dalla Provincia attraverso gli specifici prospetti riguardino sia il corretto utilizzo delle risorse erogate, nel rispetto del cronoprogramma assegnato, sia la quantificazione degli effettivi risultati raggiunti con l'attuazione degli interventi finanziati, ai fini di controllo della regolare ed efficace gestione delle risorse. Ciò ancor più in considerazione della peculiarità degli interventi emergenziali finanziati.

28. In sede istruttoria, è stato rilevato un incremento degli impegni di 28,5 milioni di euro, inerenti alle somme trasferite, nel 2020, all'**Agenzia del lavoro (ADL)**, solo in parte giustificato dal prossimo incardinamento dell'Ufficio risorse Unione Europea e sviluppo del lavoro, presso l'Agenzia.

In risposta ai chiarimenti richiesti, la Provincia ha giustificato l'incremento in questione attribuendolo ad "*una serie di interventi finalizzati a fronteggiare gli impatti economici negativi dovuti dalla pandemia Covid-19*", la cui attuazione è stata assegnata all'ADL, in particolare, per l'integrazione al reddito a favore di lavoratori sospesi dal lavoro per il blocco temporaneo delle attività economiche in conseguenza dell'emergenza Covid-19 ("*Avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19*", approvato con

deliberazione di Giunta provinciale n. 884 del 25 giugno 2020), per il sostegno al reddito a favore di persone che hanno cessato l'attività lavorativa di imprenditore o di libero professionista, a seguito dell'emergenza Covid-19 ("*Avviso per la concessione di misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza Covid-19*", approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1095 del 3 agosto 2020), nonché per altre misure di politica attiva del lavoro, di cui alla delibera 2089 del 2020.

Con riferimento alle modalità previste dalla Provincia per la rendicontazione e il controllo sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti dall'ADL con particolare riferimento agli interventi per l'emergenza Covid-19, l'Amministrazione ha confermato quanto precisato al punto precedente.

29. Con delibera di Giunta provinciale 7 agosto 2020, n. 1128, è stato istituito il nuovo capitolo 953114, relativo al **Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid-19**, per un importo di 217 milioni di euro.

Il fondo è stato, successivamente, soggetto a storni per 72 milioni di euro, con delibera di Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1376; per 38 milioni di euro, con delibera di Giunta provinciale 16 ottobre 2020, n. 1580; per 10 milioni, con delibera di Giunta provinciale 4 dicembre 2020, n. 1988, con motivazione concernente l'adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori fabbisogni di prelievo dal "fondo di riserva per spese impreviste"; per 45 milioni di euro, con delibera di Giunta provinciale 30 ottobre 2020, n. 1705, con motivazione "Adeguamento degli stanziamenti per far fronte maggiori necessità di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie".

A seguito di tali prelievi, il valore del fondo, nel rendiconto 2020, ammonta a 52 milioni di euro.

Alla richiesta di elementi informativi al riguardo, la Provincia ha dichiarato che gli stanziamenti del fondo in oggetto "*alimentato con le risorse attribuite dallo Stato a titolo di ristoro delle minori entrate con l'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 e ss.mm.*" sono stati destinati per "*165 milioni fin dall'origine (…) al finanziamento di investimenti il cui riparto ha formato oggetto della Risoluzione del Consiglio provinciale n. 17 di data 8 ottobre 2020, mentre i rimanenti 52 milioni di euro sono stati finalizzati a confluire nell'avanzo di amministrazione.*".

30. Si evidenzia che l'**elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva** per spese impreviste, di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 118/2011, allegato al rendiconto dell'esercizio 2020 della Provincia, non contiene, come previsto dall'art. 63, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011, "l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto al prelevamento".

L'Amministrazione, a seguito di richiesta istruttoria, ha fornito le informazioni relative alle motivazioni richieste.

Si raccomanda per il prossimo esercizio di conformare l'elenco citato alle indicazioni della disposizione menzionata.

31. L'**indebitamento** della Provincia, attestato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2020 della Provincia, è pari a circa 102,3 milioni di euro, per debiti di finanziamento nei confronti della Regione Trentino-Alto Adige (i mutui e prestiti a carico dello Stato risultano azzerati al 31 dicembre 2020) e a 1.353,44 milioni di euro, relativi alle garanzie prestate agli enti e alle società partecipate, per un totale di 1.455,76 milioni di euro.

Le garanzie rilasciate dalla Provincia contribuiscono alla determinazione del limite quantitativo di indebitamento (pro-rata annuale), in base a quanto prescritto dall'art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011 (*cfr.* Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG), salvo quelle per le quali sia stato accantonato l'intero importo del debito garantito. Per quanto riguarda il rispetto del limite di indebitamento prescritto dall'art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011, il Collegio dei revisori ha attestato l'ampio rispetto del vincolo stabilito dalla norma.

32. **Il debito del sistema provinciale territoriale** allargato ammonta, al netto delle operazioni infragruppo, ma comprensivo dei rapporti finanziari con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, a complessivi 1.597,11 milioni di euro, al 31 dicembre 2020.

La quota maggiore di debito è allocata in capo a Cassa del Trentino s.p.a. (59,45% del totale) e a Patrimonio del Trentino s.p.a. (11,96% del totale).

Tale massa debitoria incide sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) nella misura del 37,48% (nel 2019, era il 35,68%), sulle entrate correnti (titoli 1-2-3) nella misura del 34,74% (nel 2019, era il 34,58%) e corrisponde ad un debito *pro-capite* pari ad euro 2.942,69 (nel 2019, era pari ad euro 2.957,41). Esso è pari, altresì, al 8,23% del PIL provinciale, stimato dall'I.S.P.A.T. in 19.404 milioni di euro (nel 2019, pari al 7,93% PIL provinciale stimato, pari a 20.177,79 milioni di euro).

La Provincia, come visto negli esercizi precedenti, tende ad accumulare una significativa massa di residui passivi (debiti con titolo giuridico rappresentato dal provvedimento di assegnazione da parte della Provincia) nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, che, nel 2020, è pari all'importo complessivo di euro 1.410.533.939 (+1,70%, rispetto al 2019), a fronte di residui attivi pari ad euro 16.518.204 (+97,83%, rispetto al 2019).

Spiccano, per dimensione, la massa di crediti vantati, al 2020, dalle agenzie, pari a 491,87 milioni di euro (nel 2019, circa 449,6 milioni di euro, di cui 318,4 milioni di euro verso APIAE); dall'Università degli studi di Trento, pari a 177,89 milioni di euro (nel 2019, circa 194 milioni di euro) e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, pari a 324,56 milioni di euro (nel 2019, circa 356,5 milioni di euro).

Come è già stato rilevato, tali somme costituiscono un debito di cassa, al quale la Provincia dovrà far fronte entro termini certi, determinando, altrimenti, possibili criticità nei bilanci dei soggetti creditori. Ciò impone un'attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di erogazione dei trasferimenti ai soggetti a "finanza provinciale derivata", programmando idonee modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria.

33. Con riferimento agli **strumenti finanziari derivati** sottoscritti da Cassa del Trentino e da Patrimonio del Trentino, oggetto di approfondito esame nelle precedenti relazioni di parifica, si conferma, anche in questa occasione, l'andamento negativo sia del *mark to market*, sia del differenziale tra flussi di entrata e di uscita.

In particolare, con riferimento al *mark to market* al 31 dicembre 2020, emerge, secondo i dati comunicati in istruttoria, un valore negativo complessivo pari a circa 9,8 di euro milioni (di cui circa -7,4 milioni di euro per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a. e circa -2,4 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a.).

Anche il differenziale tra flussi in entrata ed in uscita, al 31 dicembre 2020, evidenzia un risultato negativo, corrispondente a complessivi circa –28 milioni di euro (di cui circa – 18,29 milioni di euro per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a. e circa 9,7 milioni di euro per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a.), in peggioramento di circa 2,18 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019.

Si ribadisce, ancora una volta, che l'analisi si è incentrata, come nei precedenti approfondimenti, solo sui differenziali emergenti dagli strumenti derivati, rappresentando, tali risultati, l'unico reale andamento degli *swap*.

Ciò in quanto, in generale, i derivati rappresentano dei contratti autonomi e distinti rispetto ai sottostanti contratti di finanziamento; tanto è vero che, in base ai principi contabili (principio contabile all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23), i flussi finanziari generati dal debito originario devono trovare separata contabilizzazione, rispetto a quelli derivanti dallo strumento finanziario "a copertura".

Si rinvia alla precedente decisione di parifica del rendiconto 2019, per quanto riguarda il richiamo all'obbligo, non eludibile da parte dell'intermediario finanziario, di informare la controparte sul «*mark to market*» (il valore di mercato del derivato), sui costi impliciti che i derivati incorporano e, soprattutto, sugli scenari probabilistici; obbligo che, qualora omesso, può determinare la nullità dei contratti, per carenza di un elemento essenziale, ancorché sottoscritti prima del 2008 (data dell'entrata in vigore della legge sul divieto di stipulazione per gli enti locali dei derivati), con tutte le relative conseguenze civilistiche (SS.UU. Cass., n. 8770/2020).

Con riferimento al contenzioso di natura tributaria in corso con l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto derivati stipulati da Patrimonio del Trentino s.p.a., dei quali viene contestata la natura

speculativa dello strumento finanziario, la Provincia ha comunicato che, per gli avvisi di accertamento relativi agli esercizi oggetto di contestazione (2013, 2014, 2015), Patrimonio del Trentino s.p.a. ha presentato ricorso, che non risulta ancora trattato dalla Commissione tributaria di I grado.

La Provincia, rinviando alle controdeduzioni offerte in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha ribadito "*come la natura di 'copertura' dei derivati stipulati sia da Cassa del Trentino che da Patrimonio del Trentino sia stata confermata anche recentemente da autorevoli pareri, a conferma della impostazione data sin dall'inizio nel ricorso allo strumento.*".

L'Amministrazione ha inoltre dichiarato, con riferimento al recente arresto in materia della Cassazione civile (SSRR n. 8770/2020), che "*sia Patrimonio del Trentino che Cassa del Trentino hanno individuato gli intermediari con cui sottoscrivere i contratti di swap attraverso un processo di selezione cui sono state invitate diverse banche, in modo da assicurare una scelta trasparente delle controparti e una compiuta informativa circa le condizioni praticate.*".

Non si ritengono superate le criticità, sottolineate in tutti i giudizi di parifica, che scaturiscono dall'evidente andamento negativo dei flussi dei differenziali generati dagli *swap*, i quali, si ribadisce, devono trovare separata contabilizzazione rispetto ai flussi generati dal debito originario (principio contabile alleg. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23).

Inoltre, come evidenziato in occasione delle precedenti parifiche, si ritiene tutt'altro che pacifica la natura di copertura dei derivati stipulati, rispetto ai quali, peraltro, con riferimento agli strumenti detenuti da Patrimonio del Trentino s.p.a., risulta ancora pendente un contenzioso di natura tributaria tra quest'ultima e l'Agenzia delle entrate, che contesta la natura speculativa dello strumento finanziario.

34. Con riferimento ai **debiti fuori bilancio** – dovuti, in alcuni casi, a spese che non si ritiene rivestano il carattere dell'urgenza (intervento formativo, servizio stampa e documentazione, fornitura di espositori per la documentazione) – si ribadisce che essi costituiscono una grave irregolarità contabile, che si concretizza nell'assunzione di un'obbligazione pecuniaria in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le fasi della spesa e, in particolare, l'impegno della spesa.

Dovrebbe, quindi, trattarsi di fattispecie a carattere eccezionale e residuale.

Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per pagamenti ordinari relativi a servizi e forniture, che ben potevano essere considerati in sede di programmazione dell'Ente.

Si raccomanda, pertanto, nuovamente, un'oculata programmazione delle spese prevedibili, al fine di ricondurre il rimedio al proprio intrinseco carattere di eccezionalità.

35. Con riferimento al debito di **Cassa del Trentino** nei confronti della Regione, pari ad euro 122.571.000, la società ha stabilito i seguenti piani di rientro:

- euro 50.571.000, erogati dalla Regione nel giugno 2013, verranno rimborsati in un'unica soluzione, nel giugno 2028;
- euro 12.000.000, erogati dalla Regione nell'ottobre 2014, verranno rimborsati in un'unica soluzione, nell'ottobre 2029;
- euro 60.000.000, erogati dalla Regione nell'aprile 2015, verranno rimborsati in un'unica soluzione, nell'aprile 2035.

Come già rilevato, tuttavia, dall'iscrizione in bilancio di "correlati contributi" in conto annualità da parte della Provincia, si deduce che gli oneri relativi alla restituzione di tali somme sono posti, in definitiva, a carico dell'Ente pubblico socio.

In particolare, per il 2020, sul capitolo 615806 "Spesa per l'assegnazione di contributi annui a Trentino Sviluppo s.p.a. per investimenti con risorse regionali", all'art. 615806-L15, sono stati impegnati euro 5.228.200,00 e all'art. 615806-L18, sono stati impegnati euro 4.000.000,00.

36. Con la delibera n. 293/2020, la Provincia, con riferimento ad una operazione di finanziamento finalizzato all'acquisto del MUSE, emessa da **Patrimonio del Trentino** s.p.a, ha previsto che "*in virtù dell'approssimarsi della scadenza dell'operazione contratta a dicembre 2010 per 15 milioni di euro e in scadenza al 31 marzo 2020, Patrimonio del Trentino S.p.A., con propria nota prot. n. 254/P del 29 gennaio 2020, ha comunicato l'intenzione di procedere al rimborso di tale operazione mediante utilizzo di somme accantonate per l'importo di 2.600.000,00 euro e mediante un'operazione di finanziamento strutturata a termine per un importo complessivo di 12.400.000,00 euro con garanzia fideiussoria da parte della Provincia a prima domanda, irrevocabile, incondizionata e senza facoltà di opporre eccezioni per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli impegni di natura pecuniaria che la Società assumerà con il contratto di finanziamento.*".

Si è chiesto di fornire chiarimenti sull'operazione di finanziamento, che si profila come ulteriore ricorso ad indebitamento per rimborsare il debito pregresso in scadenza e di riferire, inoltre, in merito all'entità effettiva dell'impatto finanziario della garanzia fideiussoria prestata dalla Provincia alla società Patrimonio del Trentino.

Al riguardo, l'Amministrazione ha premesso che, insieme all'operazione di acquisto del MUSE, nel 2008, la Giunta ha autorizzato Patrimonio del Trentino s.p.a. a finanziare l'investimento "*anche mediante l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari per anticipare le somme assegnate dalla Provincia alla Società. In considerazione della volatilità dei mercati la Provincia al tempo ha autorizzato la società a strutturare operazioni anche a breve-medio termine, in attesa della struttura definitiva a lungo termine.*".

La Provincia ha riferito, inoltre, che Patrimonio del Trentino ha attuato l'operazione di finanziamento nelle modalità sopra indicate e, quindi, nel 2020, "*ha sottoscritto un mutuo per 12,4 milioni di euro in linea capitale con scadenza dicembre 2029 quale operazione definitiva per il rifinanziamento del prestito obbligazionario contratto nel 2010 e in scadenza nel marzo 2020.*".

L'Amministrazione sostiene, infine, che "*il rilascio della garanzia non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale, anche tenuto conto che la Provincia aveva già assegnato alla Società contributi in annualità tali da garantire il pagamento delle rate di ammortamento dell'operazione di indebitamento.*".

Al riguardo, sempre in sede istruttoria, sono state espresse perplessità in ordine all'affermata assenza di impatto finanziario sul bilancio provinciale, dal momento che "*il rimborso della prima operazione di finanziamento contratta per 15 milioni di euro nel 2010 attraverso la nuova operazione di indebitamento, trova copertura, oltre che nei 12,4 milioni relativi al nuovo mutuo contratto nel 2020 mediante utilizzo di somme accantonate per l'importo di 2.600.000,00.*".

Tali circostanze vengono dettagliate nella delibera di Giunta provinciale n. 293/2020.

Pertanto, è stato osservato che, salvo il caso di sussistenza, nel bilancio della società, di altri importi accantonati derivanti dai precedenti contributi in conto annualità, cui la Provincia fa riferimento, senza, peraltro, fornire puntuali dati in ordine alla entità effettiva, permarrebbe la criticità sollevata in merito alle modalità di copertura del nuovo debito contratto e all'effettivo impatto finanziario della garanzia fideiussoria "*a prima domanda, irrevocabile, incondizionata e senza facoltà di opporre eccezioni per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli impegni di natura pecuniaria che la Società assumerà con il contratto di finanziamento*" prestata dalla Provincia alla società Patrimonio del Trentino, come si evince dalla citata delibera n. 293/2020.

L'Amministrazione, nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, ha fornito al riguardo adeguate informazioni integrative, precisando che la nuova operazione finanziaria di Patrimonio del Trentino trova integrale copertura sui limiti di impegno autorizzati per l'acquisizione del MUSE nel bilancio della Provincia.

Con riferimento ad un prestito obbligazionario pari a 50 milioni di euro, emesso da Tecnofin Trentina, successivamente incorporata **in Trentino Sviluppo**, in scadenza il 31 agosto 2021, è stato rilevato, in fase istruttoria, che la somma accantonata dalla società stessa nella riserva straordinaria vincolata alla restituzione di tale prestito ammonta a 18.314.392 euro, a fine esercizio 2019 (22,18 milioni di euro, nel 2020). Considerando, pertanto, la prossimità della scadenza (31 agosto 2021) e la evidente insufficienza della riserva alla copertura della somma da rimborsare, è stato chiesto alla Provincia di riferire in merito alle soluzioni individuate per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad ottemperare alla restituzione del prestito obbligazionario, alla scadenza indicata.

In riscontro, la Provincia ha reso noto che "*la Società, sulla base anche delle indicazioni fornite dalla Provincia, nel corso degli anni ha effettuato accantonamenti specifici destinati al rimborso dello stesso. Alla attuale disponibilità liquida su conti correnti bancari destinata al rimborso del PO, si aggiungono anche ulteriori accantonamenti previsti, dividendi, nonché le risorse generate dalla gestione ordinaria e le entrate derivanti da operazioni immobiliari in corso. In caso di necessità potrà essere valutata anche la possibile cessione di pacchetti azionari detenuti da Trentino Sviluppo al fine di disporre integralmente delle risorse per il rimborso del prestito a scadenza.*".

Alla richiesta di aggiornamenti in merito al reperimento delle risorse necessarie alla restituzione del prestito in argomento, la Provincia, nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, ha precisato di aver svolto un'analisi specifica per la copertura del rimborso stesso che prevede il ricorso alle fonti finanziarie già descritte, inclusa l'operazione immobiliare in corso relativa alla cessione di un immobile da parte di Trentino Sviluppo a Patrimonio del Trentino; per la determinazione del valore del predetto immobile, che l'Amministrazione stima pari a 10-12 milioni di euro, è in corso una apposita perizia.

L'operazione di rimborso, che richiede, con evidenza, notevoli e straordinari sforzi finanziari, tali da ipotizzare eventuali dismissioni di *asset* (pacchetti azionari) posseduti dalla società *in house* Trentino Sviluppo, sarà oggetto di attento monitoraggio della Corte dei conti.

37. Con riferimento al **contributo alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare,** di spettanza della Provincia autonoma di Trento, l'art. 111, c. 2-*bis*, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, attuato dall'art. 42, c. 3, d.l. 14 agosto 2020 n. 104, ha disposto, per la Provincia autonoma di Trento, una riduzione del concorso alla finanza pubblica pari euro 300.634.762, a copertura, unitamente a trasferimenti pari a euro 54.365.238, del ristoro riconosciuto per la perdita di gettito 2020, quantificata in euro 355.000.000, dovuta alle conseguenze dell'emergenza sanitaria.

In sede istruttoria, è stato chiesto all'Amministrazione di fornire il dato relativo all'importo residuo a carico della Provincia, considerata la rideterminazione del concorso alla finanza pubblica 2020, disposta dalla predetta normativa e alla luce dell'Accordo sottoscritto, in data 16 settembre 2020, con la Regione Trentino-Alto Adige.

Al riguardo, l'Amministrazione ha riferito che tale importo "*ammonta a 2,75 milioni di euro e corrisponde agli oneri relativi alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio assunti dalla Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2016.*".

38. Con riferimento alla **rendicontazione economico – patrimoniale**, allegata al rendiconto generale 2020 della Provincia, lo **stato patrimoniale** evidenzia un patrimonio netto, al 31 dicembre 2020,

pari a 7.651,98 milioni di euro, con un aumento di 273,91 milioni di euro, rispetto alla fine dell'esercizio precedente. Le garanzie prestate dall'ente, riepilogate nei conti d'ordine ed elencate nell'allegato G) alla relazione sulla gestione, ammontano a 1.353,44 milioni di euro.

39. Per quanto concerne il **conto economico**, il risultato dell'esercizio 2020 ammonta a circa 273,90 milioni di euro, con una riduzione, rispetto al 2019, di 68,60 milioni di euro.
Esso, al netto della parte straordinaria, della parte finanziaria e delle imposte, è pari a circa 251,51 milioni di euro (nel 2019, risultava pari a 343,47 milioni di euro), che rappresenta il risultato della gestione caratteristica.
Si rileva che la nota integrativa, pur contenendo sintetiche osservazioni sulle poste di bilancio, non consente di analizzare approfonditamente le ragioni degli scostamenti più significativi di alcune voci, rispetto all'esercizio precedente.
Il Collegio dei revisori, nella relazione sullo schema di rendiconto 2020, ha evidenziato, tra l'altro, le voci contabili delle sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (22 milioni di euro), delle minusvalenze patrimoniali (1,3 milioni di euro), degli "Altri oneri straordinari" (519 migliaia di euro).
In sede istruttoria, inoltre, la Provincia ha motivato l'incremento della voce "*altri beni demaniali*" (pari a 2,34 milioni di euro); della voce "*oneri diversi di gestione*"(pari ad euro 3,9 milioni), in particolare degli "*oneri per contenzioso*", passati da 700 mila euro nel 2019 a 3 milioni di euro nel 2020 (con conseguente riduzione del fondo del contenzioso), legati, principalmente, alle vertenze del personale insegnante delle scuole, per circa 1,5 milioni di euro e alla conclusione della vertenza Edison s.p.a., per 1,2 milioni di euro.

40. Il comma 3-*bis*, della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18, è stato modificato dall'art. 16, c. 1, della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (legge di assestamento 2020), secondo cui "*Le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono non tenere la* ***contabilità economico-patrimoniale*** *prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli enti che optano per questa facoltà allegano al rendiconto una situazione patrimoniale redatta secondo lo schema previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le modalità semplificate definite in attuazione dell'articolo 15-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (…).*". Il legislatore provinciale, con tale disposizione, ha introdotto, per le istituzioni scolastiche, un esonero - incondizionato e *sine die* - dall'adozione della **contabilità economico-patrimoniale**, che risulta qualificata come mera opzione per gli enti intendano adottarla, in evidente contrasto con i principi contabili dell'armonizzazione, disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare con l'art. 37, che stabilisce che il sistema contabile armonizzato deve garantire la "*rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale*", adottando, oltre alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria e finalizzata alla

rendicontazione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale "*per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali*" e finalizzata alla relativa rendicontazione.

Infatti, la natura conoscitiva della contabilità economico-patrimoniale non la rende facoltativa, rappresentando, peraltro, la sua adozione, il requisito necessario per il consolidamento dei bilanci degli enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica.

In conclusione, tale modifica, non configurando la disciplina introdotta neppure come regime transitorio, pone dubbi di legittimità, poiché interviene incisivamente sull'ambito applicativo soggettivo e sui principi stessi dell'armonizzazione contabile.

La Provincia, al riguardo, ha affermato di aver adottato le disposizioni di cui al comma 3-*bis*, l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 per le istituzioni scolastiche e formative provinciali "*in analogia alle disposizioni recate a livello nazionale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a seguito di specifico confronto con la Ragioneria generale dello Stato*", rappresentando, inoltre, che "*le altre istituzioni scolastiche delle altre Regioni ad oggi non adottano la contabilità economico patrimoniale, nelle more della completa attuazione dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici*".

In merito, si rimarca che, proprio in considerazione del fatto che i regimi transitori riferiti alla contabilità economico-patrimoniale sono intervenuti, secondo quanto la stessa Amministrazione evidenzia, "*nelle more della completa attuazione dei principi dell'armonizzazione dei bilanci*", la novella recata dall'art. 16, c. 1, l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (legge di assestamento 2020) eliminando i precedenti limiti temporali all'esonero dall'adozione della contabilità citata e introducendo una deroga a regime, incondizionata e *sine die,* si pone in evidente contrasto con la disciplina del legislatore statale, al quale è riservata la competenza in materia di armonizzazione. Laddove, infatti, il legislatore ha inteso introdurre deroghe ai principi dell'armonizzazione, lo ha fatto disciplinandone specificatamente modalità ed ambito di applicazione ("*enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*"). Peraltro, non risulta che lo specifico confronto con la Ragioneria generale dello Stato di cui la Provincia riferisce, abbia esitato in conseguenti modifiche delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, né degli allegati principi contabili applicati, riguardanti le istituzioni scolastiche.

Sempre in sede istruttoria, si è sollecitata, pertanto, la Provincia a riconsiderare la disciplina menzionata, in modo da conformarla alle disposizioni e ai principi dell'armonizzazione contabile, recati dal d.lgs. n. 118/2011.

Nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, la Provincia, in accoglimento di tale sollecitazione, si è dichiarata pronta a modificare, in sede di approvazione della legge di assestamento, la disposizione in argomento, prevedendo la sospensione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte delle Istituzioni scolastiche provinciali, fino all'adozione della contabilità stessa da parte delle altre istituzioni statali.

41. L'istruttoria svolta sul bilancio consolidato 2019 della Provincia, in particolare con riferimento all'elenco del Gruppo amministrazione pubblica (GAP), come definito dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, ha fatto emergere l'assenza di **enti strumentali partecipati**, rappresentati da tutti quei soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, nei quali l'amministrazione ha una partecipazione, ma non si trova in posizione di controllo (art. 11-*ter*, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011).

L'Amministrazione, in riscontro a specifico quesito, ha condiviso il rilievo istruttorio e, in seguito ad un'analisi puntuale degli enti di cui al citato art. 11-*ter,* c. 2, ha dichiarato di provvedere, in sede di determinazione definitiva del GAP 2020, da effettuare contestualmente all'adozione del bilancio consolidato, ad inserire la Fondazione Don Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus (quota di partecipazione del 39,37%) e la Fondazione Dolomiti Unesco (quota di partecipazione 14,29%).

Al riguardo, si precisa che, alla luce degli stessi criteri dettati dal d.lgs. n. 118/2011 per l'adeguamento del GAP 2020, cui si è opportunamente conformata la Provincia per le due Fondazioni predette, devono, parimenti, essere inseriti nel GAP anche **l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento** (quota di partecipazione 33%), la **Fondazione ai caduti dell'Adamello** (quota di partecipazione del 7,0%) e ogni altro ente nel quale la Provincia abbia una partecipazione che non configuri i requisiti del controllo.

Peraltro, con riferimento alla Fondazione Haydn e alla Fondazione ai caduti dell'Adamello, è opportuno che la Provincia, in ossequio ai principi contabili di universalità, pubblicità e trasparenza, dia evidenza delle proprie partecipazioni, valorizzandole nel proprio stato patrimoniale, conformandosi al principio applicato 4/3, dalla stessa Amministrazione menzionato, che richiede la costituzione di "*altre riserve disponibili*" per le partecipazioni possedute, che non hanno valore di liquidazione, come per le Fondazioni citate, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante.

Il principio applicato 4/3 prevede, inoltre, che "*tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato*".

Parimenti, deve essere inclusa nell'elenco del GAP, tra gli enti partecipati, **l'Università degli studi di Trento,** poiché, laddove la si ritenga non controllata dalla Provincia (al riguardo, si veda, da ultimo, la replica della Provincia, nella relazione allegata alla decisione di parifica di queste Sezioni n. 3/PARI/2020), per chiara definizione normativa, essa deve necessariamente essere qualificata come partecipata, ai fini dell'inclusione nell'elenco stesso, essendo i requisiti richiesti dalla disposizioni dell'art. 11-*ter,* c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 del tutto residuali, rispetto a quelli richiesti per il controllo;

con la logica conseguenza che debba rinvenirsi un ente partecipato, ogni qual volta la partecipazione dell'Amministrazione non sia tale da qualificare tale ente come controllato.

Si prende atto positivamente dell'intenzione manifestata dalla Provincia, nelle proprie controdeduzioni, di conformarsi alle indicazioni riguardanti l'inserimento dell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e della Fondazione ai caduti dell'Adamello nel gruppo amministrazione pubblica (GAP).

Per quel che riguarda l'Università di Trento, non si ritiene superato dalle argomentazioni fornite dalla Provincia il rilievo già sollevato in occasione delle precedenti parifiche circa la posizione di controllo esercitata dalla Provincia, in considerazione sia della disciplina dei procedimenti di nomina e del funzionamento del consiglio di amministrazione (art. 8, con particolare riferimento ai commi 5 e 6, art. 9, art. 16 dello Statuto dell'Università), sia dei rilevanti finanziamenti annualmente attribuiti dalla Provincia all'Ateneo, che configurano le condizioni di "ente strumentale controllato" di cui all'art. 11-*ter*, del d.lgs. n. 118/2011.

Nonostante la Provincia abbia ribadito, nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, la propria posizione, le Sezioni riunite confermano le considerazioni innanzi espresse.

42. Il **bilancio consolidato per l'esercizio 2019** è stato approvato dalla Giunta provinciale, con delibera n. 1808 del 13 novembre 2020 e dal Consiglio provinciale, con delibera n. 12 del 24 novembre 2020, entro i termini di approvazione previsti dall'art. 78-*bis*, l.p. 14 settembre 1979, n. 7, come differiti in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il Covid-19, dall'art. 23, l.p. 23 marzo 2020, n. 2, secondo quanto disposto dall'ordinamento statale con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77.

Il perimetro di consolidamento, con l'ingresso di Cassa del Trentino s.p.a., Mediocredito Trentino Alto-Adige s.p.a. e SET Distribuzione s.p.a., è stato esteso a 38 soggetti, rispetto ai 35 dell'esercizio 2018.

Il bilancio consolidato 2019 si chiude con un risultato d'esercizio pari a 392,41 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio precedente (+ 102,55 milioni di euro).

Il **patrimonio netto consolidato**, al 31 dicembre 2019, ammonta a 6.879,73 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente (–593,86 milioni di euro).

Si segnala, in particolare, la voce "*Riserve da risultato economico di esercizi precedenti*", la cui riduzione, pari a 896,38 milioni di euro (da 3.039,21 a 2.142,83 milioni di euro), è stata motivata, in sede istruttoria, da effetti contabili conseguenti all'inserimento di Cassa del Trentino s.p.a. nel perimetro di consolidamento.

43. Con riferimento al processo di **razionalizzazione e riorganizzazione degli organismi partecipati**, con la deliberazione n. 514 del 12 aprile 2019, la Giunta provinciale ha approvato il "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*".

Tale documento confermava, anche per il triennio 2018–2020, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali approvato nel 2016.

Il Programma 2018-2020, inoltre, prevedeva la nomina di una Commissione tecnica incaricata di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali realizzato in esito alle azioni già intraprese e la possibilità di definire ulteriori interventi di riordino.

A conclusione dei lavori, la Commissione ha provveduto ad elaborare e presentare il documento denominato "*Sintesi delle evidenze emerse*" del 5 dicembre 2019, nel quale veniva indicata come difficilmente percorribile e complessa l'operazione di accorpamento tra Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a. e non consigliata la trasformazione di ITEA s.p.a. in ente pubblico.

È stato, invece, giudicato positivamente l'accorpamento tra Patrimonio del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. ed il mantenimento della HIT s.carl.r.l.

Sul Centro servizi condivisi, la Commissione esprimeva due valutazioni differenti, a seconda dello scenario prospettato: soppressione, in caso di costituzione di una *holding* privata in capo a Trentino Sviluppo o mantenimento con gestione in versione leggera, in caso di conservazione dell'attuale *holding* pubblica.

La Giunta provinciale ha preso atto dell'esito dei lavori della Commissione, con la deliberazione n. 249 del 21 febbraio 2020, riservandosi di decidere in ordine alle proposte formulate.

Con la "*Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*", il "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*" e la "*Relazione tecnica al Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2020-2022*", la Giunta ha dato conto dello stato di realizzazione degli obiettivi già individuati ed ha confermato, in linea generale, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali, approvato con la deliberazione giuntale n. 514 del 19 aprile 2019, proponendo la realizzazione delle misure già previste e non ancora attuate o completate e l'introduzione di alcune nuove misure, ipotizzando anche delle azioni per una migliore gestione delle partecipazioni societarie, che interessano, in modo trasversale, tutto il comparto societario di rilievo provinciale.

44. **Con riguardo al settore del credito**, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 713 del 12 maggio 2017, approvava il "*Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito*

nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017", nel quale veniva prospettata l'opportunità di alienare la quota della Provincia in Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., in accordo e congiuntamente agli altri soci pubblici.

In quest'ottica, con deliberazione n. 570 del 7 aprile 2017, veniva approvato il protocollo d'intesa per la definizione di un percorso di valorizzazione, condiviso tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano, delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%) in Mediocredito Trentino, con l'obiettivo di rafforzare la società, al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale a sostegno dello sviluppo locale, con azzeramento della partecipazione pubblica, così da favorire l'apertura a nuove risorse essenziali per il rilancio di Mediocredito.

La Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione giuntale n. 217 del 17 ottobre 2019, ha espresso l'indirizzo di cedere, gratuitamente ed in parti uguali, la propria partecipazione nella predetta società alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari complessivamente a n. 19.669.500 azioni, per un valore di euro 21.633.400,00).

Per accettare la cessione gratuita, considerato che la partecipazione della Provincia avrebbe superato la soglia del 20%, è previsto che la Giunta chieda l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 2 e 5, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Nel Programma per il 2020-2022, la Giunta provinciale ha rivalutato lo schema di lavoro già adottato, ipotizzando anche soluzioni diverse.

In particolare, per la realizzazione del progetto volto a fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a. una banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, è stato ritenuto prioritario verificare le condizioni per un rinnovato governo e controllo pubblico.

Pertanto, il Programma 2020-2022 ha confermato l'acquisizione, a titolo gratuito, della metà della quota detenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, successivamente, ha determinato di acquisire, a titolo oneroso, anche le azioni possedute dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la maggioranza azionaria così conseguita, si procederà a ricercare *partner* del settore economico – finanziario e di quello bancario, con cui portare a compimento, sotto la regìa della Provincia, il progetto di valorizzare Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., da completare entro il 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui non possa essere perseguito con successo tale percorso, il Programma per il 2020-2022 ha previsto che venga indetta la procedura competitiva, prevista dall'articolo 10 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, al fine di individuare sul mercato l'operatore interessato all'acquisto dell'intera partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a.

La Provincia, in esito alla procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario, si è riservata di alienare la propria quota, ovvero, secondo condizioni predeterminate e termini economici asseverati, di

procedere ad un concambio (totale o parziale) delle proprie azioni detenute in Mediocredito Trentino – Alto Adige con quelle dell'istituto aggiudicatario della gara, qualora il mantenimento di una partecipazione bancaria sia ritenuto necessario per la realizzazione dell'obiettivo di fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a. la banca *corporate* per il territorio.

Nel caso in cui si acceda alla soluzione subordinata, il termine per la conclusione della procedura di scelta dell'acquirente è stato stabilito nel 30 giugno 2023.

È stata, quindi, approvata la l.p. n. 16 del 28 dicembre 2020, recante "*Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino – Alto Adige*", per la autorizzazione ad effettuare l'acquisto di quote di partecipazione della suddetta società da altre pubbliche amministrazioni, nonché la possibilità di cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria.

In particolare, l'art. 7 della citata l.p. n. 16/2020 dispone che: "*1. Allo scopo di favorire il rafforzamento del sistema creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell'economia del territorio trentino e promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese trentine, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.*

2. A seguito dell'operazione finanziaria prevista dal comma 1, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La cessione è subordinata all'accettazione da parte degli acquirenti di patti parasociali a garanzia del perseguimento dello scopo indicato nel comma 1.

3. Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 22.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 01.03 (Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).".

Suscita perplessità la variazione del programma della Provincia, che prevedeva la alienazione delle quote in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., nel senso del mantenimento o della acquisizione di ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni, anche per raggiungerne il controllo.

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), con riguardo alla partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni all'attività bancaria, introduce una disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 9-*ter*, che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

I limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente comma 9 del medesimo art. 4, secondo cui "*I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti*.".

L'esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all'art. 4, nel testo vigente al momento della sua introduzione; mentre il comma 9-*ter* è stato introdotto solo successivamente.

D'altro canto, per l'attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l'introduzione del comma 9-*ter*, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, anche laddove si volesse ritenere applicabile il predetto comma 9 dell'art. 4 alla attività bancaria, va evidenziato che l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 va limitata, per espresso dettato normativo, all'ambito delle rispettive competenze.

Sicché, l'esclusione non può, comunque, incidere sul vincolo di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attinente a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, e, perciò, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Tant'è che "*l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo*" deve essere motivata proprio "*con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1*"; comma 1 che impone, per la partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società, che l'oggetto delle stesse sia una attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

E' pure da aggiungere che i suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano, come detto, nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale "*Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere*

sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate.".

E', pertanto, indispensabile, in ogni caso, che l'operazione sia supportata da robuste, espresse motivazioni, con riguardo proprio alla necessarietà della partecipazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2021, è stato chiesto alla Provincia se ci fossero ulteriori sviluppi in ordine alla vicenda di Mediocredito o se, comunque, avesse osservazioni con particolare riferimento alle diverse opzioni, dalla stessa prospettate, di acquisizione delle quote della Regione e della Provincia di Bolzano o, in subordine, di dismissione della propria partecipazione.

La Provincia ha dichiarato di comprendere le perplessità manifestate dalla Corte sulla acquisizione di una partecipazione di maggioranza e che la partecipazione della Provincia in Mediocredito è intesa alla valorizzazione delle quote e al mantenimento della vocazione di banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, nella prospettiva, comunque, della cessione a privati.

45. **Patrimonio del Trentino** s.p.a. è una società per azioni unipersonale, a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento, istituita nel 2005, ai sensi dell'art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.

Il suo scopo istituzionale è quello di acquisire, riqualificare, valorizzare, conservare, gestire, manutenere, alienare e sviluppare il patrimonio della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia.

Nella Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, era stato rilevato come la principale attività, che consente di coprire i costi di funzionamento e di gestione degli immobili, fosse la locazione immobiliare.

Relativamente a detta attività, che rappresenta il *core business* dell'azienda, Patrimonio del Trentino s.p.a. ha comunicato che "*Il bilancio della società, che sarà approvato entro i termini dell'articolo 106 del d.l. n. 18 del 2020, ossia entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020, riporterà il valore degli affitti attivi*".

Non vi sono, quindi, al momento, dati disponibili sull'ammontare dei fitti attivi.

46. La tematica dei **fondi europei**, da sempre di grande importanza, ha assunto oggi un rilievo senza precedenti per le proporzioni e l'impatto che il *Next Generation EU* (NGEU) avrà sull'economia e sui saldi di finanza pubblica, rivestendo un ruolo centrale per la ripartenza e la crescita del Paese. Da qui la necessità di superare le tradizionali difficoltà riscontrate, sia pure con intensità diverse nel

territorio nazionale, nel buon utilizzo dei fondi europei, partendo da un corretto inquadramento del regime giuridico che caratterizza i fondi del NGEU ed il loro orientamento al risultato.
Il monitoraggio non sarà più ancorato, come avviene per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE), alla dimostrazione (e alla rendicontazione) dell'effettuazione della spesa, ma alla dimostrazione del raggiungimento del risultato cui l'erogazione e il progetto tendevano.
Il cambio di prospettiva e le dimensioni degli investimenti avranno inevitabili riflessi sull'azione di controllo a tutti i livelli, imponendo un più elevato livello di attenzione.
Sul fronte dei fondi europei, l'impegno della Corte dei conti è a tutto campo e riguarda tanto le funzioni di controllo che quelle inquirenti e giudicanti.

47. Nel rendiconto 2020, con riferimento ai **capitoli di entrata**, per il FSE, si rilevano accertamenti di competenza per circa 24,7 milioni di euro (15,06, nel 2019; 15,4, nel 2018) e riscossioni (tutte in conto residui) per circa 11,1 milioni di euro (18,36, nel 2019; 5,8, nel 2018).
Per i capitoli del FESR, si rilevano accertamenti per circa 7 milioni di euro (10,61, nel 2019; 11,3, nel 2018) e riscossioni per circa 7,1 milioni di euro (15,87, nel 2019; 2,1 nel 2018).
Infine, per il FEAMP, risultano accertamenti per circa 31 mila euro (0,62 milioni di euro, nel 2019; 0,9 milioni di euro, nel 2018) e riscossioni in conto residui per circa 1,3 milioni (nessuna riscossione nello scorso esercizio).

48. Per la programmazione 2014-2020, il **tasso di realizzazione dei pagamenti** (pagamenti su spesa pubblica programmata) del FEAMP è l'80,07% (59,72%, nel 2019; 43,84%, nel 2018), del FESR è il 70,51% (39,08%, nel 2019; 17,80%, nel 2018), del PSR il 63,84% (51,67%, nel 2019; 36,23% nel 2018), e infine, per il FSE il 59,16% (52,78%, nel 2019; 37,43%, nel 2018).
Per quanto riguarda **gli impegni sulla spesa programmata**, il FEAMP ha una percentuale del 95,41% (93,23%, nel 2019; 65,44%, nel 2018), il FSE dell'80,45 (80,21%, nel 2019; 62,62%, nel 2018), il PSR dell'88,46% (82,70%, nel 2019; 57,19%, nel 2018) e, infine, il FESR del 78,69% (59,90%, nel 2019; 34,24%, nel 2018).

49. L'Autorità di gestione del FSE e del FESR ha comunicato che, per entrambi i Programmi Operativi, sono stati raggiunti e superati gli **obiettivi di spesa** assegnati, con scadenza al 31 dicembre 2020 (target n+3, soglia minima di spesa certificata, necessaria per non perdere le risorse assegnate) ed è stato, quindi, evitato il disimpegno automatico dei fondi.
In particolare, è stato dichiarato che, al 31 dicembre 2020, risultano certificate spese pari ad euro 51.513.105, per il FSE e pari ad euro 37.804.399, per il FESR.

Allo stesso modo, il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità di Autorità di certificazione FSE e FESR, ha comunicato di aver conseguito, al 31 dicembre 2020, i *target* stabiliti dall'art. 136 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali.

In particolare, l'andamento della gestione per FESR ed FSE è sinteticamente riportato di seguito:

- FESR

Risorse programmate (A) 92,21 milioni di euro; di cui contributo UE 46,11 milioni; Impegni (B) 72,56 milioni; Pagamenti (C) 65,02 milioni; Avanzamento (B/A) 78,69%; percentuale di avanzamento C/A 70,51%.

- FSE

Risorse programmate (A) 126,44 milioni di euro; di cui contributo UE 63,22 milioni; Impegni (B) 101,71 milioni; Pagamenti (C) 74,79 milioni; Avanzamento (B/A) 80,45%; percentuale di avanzamento C/A 59,16%.

I dati aggregati (FESR+ FSE), per la Provincia autonoma di Trento risultano, pertanto, i seguenti:

Risorse programmate (A) 218,65 milioni di euro; di cui contributo UE 109,32 milioni; Impegni (B) 174,27 milioni; Pagamenti (C) 139,81 milioni; percentuale di avanzamento B/A 79,70%; percentuale di avanzamento C/A 63,94%.

Sulla base dei dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio (bollettino al 31.12.2020) intestato a Rgs-Igrue, considerando il dato complessivo di avanzamento finanziario (FESR + FSE), per la Provincia, la percentuale degli impegni, rispetto alle risorse programmate (79,70%), risulta sostanzialmente in linea con la media nazionale (79,94%); nettamente migliore (63,94%), invece, la *performance* con riferimento ai pagamenti sempre in rapporto alle risorse programmate, rispetto alla media nazionale (50,48%).

50. La Provincia ha dato notizie in merito alla **riprogrammazione dei fondi comunitari, messa in atto al fine di contrastare l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19**, resa possibile con l'introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai fondi strutturali ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e con il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020.

Ha comunicato di aver sottoscritto, in data 2 luglio 2020, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale un Accordo - ai sensi del decreto legge n. 34/2020 – che "*prevede l'attivazione di una serie di interventi, volti a ridurre gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sul sistema sanitario e sul sistema socio-economico trentino, per un valore complessivo di 51 milioni di euro da finanziare tramite i Programmi Operativi FESR (per 26,5 milioni) e FSE (per 24,5 milioni) 2014 – 2020, anche tramite il trasferimento di risorse dal Programma Operativo FESR al Programma Operativo FSE.*".

In seguito all'Accordo sopracitato, la Provincia ha attivato le procedure per la riprogrammazione dei programmi operativi FSE e FESR 2014-2020, che prevede questi principali elementi:

- il trasferimento di un importo di euro 16.457.370,00 dal Programma Operativo FESR 2014- 2020 al Programma Operativo FSE 2014 – 2020; la dotazione finanziaria complessiva del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 è stata pertanto rideterminata in euro 92.210.724,00 e quella del Programma Operativo FSE 2014 – 2020 in euro 126.437.354,00;
- l'introduzione nei due Programmi Operativi FESR E FSE 2014 – 2020 di una serie di specifiche azioni al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sul sistema trentino, con la conseguente rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate ai diversi Assi dei Programmi Operativi medesimi e con la riprogrammazione su risorse nazionali degli interventi originariamente previsti sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020 e non più finanziabili tramite le suddette risorse.

A questo proposito, la Provincia ha comunicato che, ai sensi dell'Accordo sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, il 2 luglio 2020, la prosecuzione degli interventi non più finanziati dai Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 è assicurata per il tramite di una nuova assegnazione del Fondo Sviluppo e Coesione su una sezione speciale del Programma Operativo Complementare, in corso di adozione da parte delle competenti autorità nazionali, fino a concorrenza dei 51 milioni di euro, che costituiscono l'ammontare di risorse cumulate FESR (26,5 milioni) e FSE (24,5 milioni), oggetto di riprogrammazione per il sostegno delle misure di contrasto e mitigazione degli effetti dell'emergenza Covid-19.

In particolare, per quanto riguarda le iniziative originariamente programmate nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 – 2020, sono state riprogrammate sulle risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione, al fine di consentire la certificazione delle spese sulle azioni attivate per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.

La Provincia ha, inoltre, attivato ulteriori misure di aiuto di stato ai sensi del regime quadro nazionale istituito dagli articoli 54 e seguenti del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, adottato dallo Stato italiano in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*".

51. Le Autorità di *audit* e di gestione presso le strutture provinciali hanno comunicato che, nel corso del 2020, è stato effettuato un *audit* di *compliance* (codice EMPG214IT0734) riguardo il Programma Operativo FSE, per il quale la Commissione prospettava di inviare la relazione definitiva entro il mese di aprile, al momento non ancora pervenuta.

Le autorità provinciali hanno dato conto dei controlli di primo livello, effettuati dall'Autorità di gestione, di secondo livello effettuati dall'Autorità di *audit* e delle segnalazioni di frodi o irregolarità.
I controlli sui fondi FSE hanno rilevato irregolarità limitate (prevalentemente, non ammissibilità della spesa per mancata indicazione di taluni elementi), la cui numerosità è stata modesta e i cui importi sono stati recuperati a saldo.
L'Autorità di gestione ha comunicato che, in sede di presentazione dei conti, nel febbraio 2021, sono state apportate rettifiche finanziarie di importo complessivo pari a 4.296,62 euro.
Per quanto riguarda il FESR, i controlli non hanno fatto emergere situazioni di particolare gravità.
È stata segnalata, come principale problematica (per 7 progetti), il mancato rispetto del requisito della sussistenza dell'effetto di incentivazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Tale controllo è stato svolto prima di procedere alla certificazione delle relative spese e, pertanto, non ha determinato la necessità di procedere con rettifiche finanziarie.
L'Autorità di *audit* ha comunicato di aver effettuato i controlli sulle operazioni del FSE e del FESR su un adeguato campione, selezionato con metodo casuale, tenuto conto delle misure di alleggerimento degli oneri di controllo indicate dalla Commissione, a seguito dell'emergenza Covid-19, specificando che, per quanto riguarda il FSE, è stata sottoposta ad *audit* una spesa pari ad euro 2.524.169,93, relativa a 16 operazioni.
Per quanto riguarda il FESR, la spesa sottoposta ad *audit* è stata pari ad euro 1.629.536,28, relativa a 5 operazioni.
Per queste ultime, è stata rilevata un'irregolarità di euro 51.500, segnalando che l'importo relativo è stato ritirato, in sede di presentazione dei Conti alla Commissione in data 15 febbraio 2021.
È stato, inoltre, precisato che l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) avvierà il provvedimento di recupero delle somme, nei confronti del beneficiario, entro giugno 2021.
Per il FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), l'Organismo intermedio ha comunicato che i controlli effettuati hanno dato esito positivo, senza decertificazioni.
Anche i controlli dell'Autorità di *audit*, su due progetti, hanno avuto esito positivo con raccomandazioni per irregolarità, senza impatto finanziario.

52. Con riferimento alle segnalazioni di frodi, è stato comunicato che, nel corso dell'anno, non sono state rilevate irregolarità o sospette frodi, per i fondi FSE programmazione 2007-2013 e 2014-2020.
È stato specificato che, nel corso del 2020, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono stati segnalati e trasmessi alle competenti Autorità nazionali, per il successivo inoltro all'Unione Europea tramite

sistema I.M.S., gli aggiornamenti delle schede OLAF, in merito alla programmazione FESR 2007-2013, per tre irregolarità/frodi, e in relazione alla programmazione FESR 2014-2020, per una irregolarità.
Le segnalazioni riguardano i tre casi, relativi al FESR 2007-2013, per i quali è intervenuta condanna da parte della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige/ Südtirol - sede di Trento (in un caso, risulta sentenza di conferma in appello), con obbligo di risarcire gli enti interessati (UE, Stato, Provincia).
Per l'ipotesi relativa al FESR 2014-2020, è aggiornata la scheda per la chiusura del caso (Palazzo Catasto).

53. La Provincia ha fornito informazioni circa lo stato delle procedure relative a sette recuperi, conseguenti a revoche totali o parziali dei relativi contributi. Per tre casi (di cui si è detto sopra, in riferimento alla comunicazione OLAF), sono tuttora pendenti ricorsi e opposizioni da parte dei beneficiari. Per tre ipotesi, è stato confermato il recupero di quanto erogato. In un caso, è in corso la procedura di recupero.
In relazione ai suddetti casi, la Provincia ha dato atto che *"Con nota ARES n. (2019) 7613321 dell'11 marzo 2019, la Commissione Europea ha predisposto la chiusura del programma in oggetto, relativamente alla quota FESR, ed ha riconosciuto il contributo complessivo di euro 16.476.953,47, emettendo, in data 13 febbraio 2020, la Nota di Addebito n 3242001947 per l'importo di euro 1.329.476,98, saldata alla medesima Commissione in data 22 aprile 2020."*.
Sulla base dei dati di chiusura della Commissione UE, l'Amministrazione ha definito la corrispondente quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione della l. n. 183/87, nei termini seguenti:

- Stanziamento complessivo euro 24.447.739,00;
- Contributo riconosciuto euro 21.479.202,91;
- Erogazioni effettuate dall'IGRUE euro 23.225.352,05;
- Restituzioni effettuate dalla P.A. di Trento euro 1.746.149,14;
- Saldo euro ====== (zero)

Conclusivamente, ha comunicato l'Amministrazione che, alla luce di quanto sopra esposto, il P.O.R. TRENTO FESR, rientrante nel periodo di programmazione 2007/2013, può considerarsi chiuso.

54. La **spesa per il personale**, secondo i dati comunicati dalla Provincia, ammonta, nel 2020, a complessivi 730,25 milioni di euro, di cui 507,70 milioni di euro relativi al comparto scuola ed i restanti 222.54 milioni di euro riferiti al settore autonomie locali – Provincia (impegni definitivi).

55. **Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato** (comparto Provincia, ricerca e personale messo a disposizione, assegnato o in comando, comparto scuola, insegnanti e personale amministrativo), al 31 dicembre 2020, secondo i prospetti trasmessi in istruttoria, risulta pari a n. 15.839 unità fisiche, in aumento rispetto ai tre esercizi precedenti (n. 15.531 unità fisiche, nel 2019; n. 15.244 unità fisiche, nel 2018; n. 15.300 unità fisiche, nel 2017).

56. Risulta rispettato **il limite di spesa per le assunzioni del personale del comparto autonomie locali e del comparto scuola** ed anche **il limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione**, stabilito dalla Provincia, per il 2020, in 4.200.000,00 euro.

57. Con riguardo al personale dirigenziale, si rappresenta che la **Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 29 luglio 2020,** ha deciso sui ricorsi n. 104/2019 e n. 28/2020, dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, relative all'art. 7, c. 5, lett. b) della l.p. n. 5 del 2019 e all'art. 12, c. 1, della l.p. n. 13 del 2019.

58. Nel corso dell'attività istruttoria svolta in occasione della parifica del rendiconto 2019, era emerso che, per alcuni **ricercatori** trasferiti nei ruoli provinciali dopo l'istituzione delle due Fondazioni di ricerca (Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach) e messi a disposizione delle medesime, era stato disposto l'inserimento nelle strutture provinciali "*al fine di collaborare in attività nelle quali l'esperienza nella ricerca poteva offrire valore aggiunto*".

A seguito di apposito quesito istruttorio, l'Amministrazione aveva specificato che "*Nessuno dei ricercatori è preposto a strutture provinciali di livello dirigenziale […] o per la cui preposizione è previsto un Direttore (Uffici e Incarichi speciali). La previsione di cui all'art. 15 del CCPL 2006/2009 comparto Ricerca sottoscritto il 23.09.2008 […] ha natura meramente economica e non giuridica (al fine di avere un'indicazione parametrica di riferimento) di un compenso riconosciuto non a tutto il personale ricercatore/tecnologo di II e III fascia ma solo per specifici compiti ed incarichi attribuiti.*".

La Provincia ha confermato, anche per quest'anno, quanto già comunicato nelle risposte ai quesiti riferiti alla parifica del rendiconto 2019. In particolare, delle n. 50 unità di personale con la qualifica di ricercatore/tecnologo, soltanto una è beneficiaria dell'integrazione del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti, non correlato a "*funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative*", ma riconosciuto per lo svolgimento di "*funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò "agganciate" alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente.*".

L'Amministrazione ha, poi, precisato che "*il comparto pubblico provinciale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento*", posto che le due Fondazioni di ricerca "*adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica*", ed ha riferito che il contratto collettivo provinciale, nella parte di interesse, non è ancora stato modificato, a causa delle "*dinamiche legate alle relazioni sindacali*".

Alla luce degli esiti istruttori, la Sezione confermava le perplessità già manifestate in ordine alla disciplina contrattuale ancora vigente, che consente la corresponsione, ai ricercatori/tecnologi, di integrazioni del trattamento economico, rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

La Provincia, in proposito, ha, poi, ulteriormente rappresentato che, nel testo proposto dall'APRaN alle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Ricerca, per la chiusura del triennio contrattuale 2016/2018 è stata inserita una norma contrattuale, in sostituzione del vigente art. 15 del CCPL 2006-2009 del 23 settembre 2008, oggetto delle osservazioni da parte della Corte dei conti, che stabilisce modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non più rapportate ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell'area non dirigenziale del Comparto AA.LL.

Considerata la attuale vigenza dell'art. 15 del CCPL 2006-2009 del 23 settembre 2008 e la circostanza che, allo stato, sussiste ancora una unità di personale beneficiaria dell'integrazione del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti, non correlato a "*funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative*", ma riconosciuto per lo svolgimento di "*funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò "agganciate" alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente*", non si possono che confermare le perplessità innanzi illustrate, pur prendendo favorevolmente atto del concreto intento di modificare le modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non più rapportandole ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell'area non dirigenziale del Comparto AA.LL.

59. Anche per quest'anno, come già per gli scorsi anni, dai dati forniti dalla Provincia, è emerso che la **spesa del personale incide significativamente sulla spesa corrente** (34,91%), attestandosi, peraltro, in leggera diminuzione rispetto all'anno 2019.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, tale aspetto evidenzia una certa rigidità del bilancio provinciale, che presenta una spesa corrente significativamente incisa dalla spesa del

personale. Pertanto, si sollecita l'Amministrazione ad un continuo ed attento monitoraggio della spesa del personale, nonché all'implementazione delle politiche di razionalizzazione e di *spending review* già attivate.

60. Nei rendiconti degli esercizi 2018 e 2019, non sono stati parificati i capitoli di spesa relativi alle c.d. **"clausole di salvaguardia"**, previste nei contratti collettivi o accordi provinciali, che consentono a dirigenti e direttori, nonostante il passaggio a strutture di minore responsabilità, di mantenere il godimento – sia pure per un arco temporale delimitato – di una componente del trattamento economico di cui beneficiavano in precedenza, in correlazione alla maggiore importanza e, quindi, alle più gravose responsabilità connesse all'incarico prima ricoperto.

In sede istruttoria, la Provincia ha confermato che, anche per il 2020, è stata sospesa l'erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. "clausole di salvaguardia" per il personale dirigente e direttivo e che non sono intervenuti pagamenti a tale titolo.

Con riguardo al Comparto autonomie locali, la Provincia ha rappresentato che l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) *"sta proseguendo gli incontri con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e direttivo al fine della stipula degli accordi per la disciplina delle c.d. "clausole di salvaguardia", in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale per il personale dirigenziale."*.

Con specifico riguardo al Comparto Scuola, la Provincia ha rappresentato che, allo stato, non vi è una occasione negoziale per introdurre una nuova disciplina della clausola contrattuale, ma ha manifestato l'intenzione di provvedere alla prima occasione utile.

61. Con riferimento ai **contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali**, anche nel 2020, sono stati impegnati, a tale titolo, sul capitolo 157150-000, euro 34.783,56 (oltre alla presenza di residui degli anni precedenti, per euro 139.688,94), ai sensi dell'art. 22 della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2, come modificato con la l.p. n. 5/2019.

Inoltre, dal *file* dei pagamenti effettuati nell'anno 2020, pubblicato sul sito Amministrazione trasparente, si rileva che, in data 21 dicembre 2020, poco prima della decorrenza della abrogazione della l.p. n. 2 del 1988, l'Amministrazione ha eseguito due distinti pagamenti in favore del Circolo ricreativo dipendenti provinciali per "trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", per un totale complessivo pari a euro 70.240,50.

Va, peraltro, dato favorevolmente atto che l'art. 12 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (legge di assestamento) ha disposto l'abrogazione della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come sopra riportato in tema di misure conseguenziali adottate dall'Amministrazione.

Sul punto, la Provincia ha precisato che le somme rilevate ad impegno e in conto residui anni precedenti sul rendiconto 2019 si riferiscono a debiti fondati sull'efficacia, al tempo, dell'art. 22 della l.p. n. 2 del 1988, abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021, che consentiva la concessione di contributi finanziari per favorire attività anche di carattere "ricreativo-assistenziale" di organismi costituiti da dipendenti provinciali. Per quanto rappresentato dalla Provincia, "*La decisione di abrogare la norma è stata frutto di una valutazione di opportunità proposta dalla Giunta provinciale e condivisa dal Consiglio provinciale che, come riportato nella relazione illustrativa alla l.p. 6/2020, ha ritenuto che non sussistessero più ragioni specifiche per il mantenimento della stessa nell'ordinamento provinciale.*

Per il passato l'adozione, nella cornice dell'ordinamento nazionale, di misure quali l'art. 9, c. 1, l. n. 537/1993, non ha vincolato il legislatore provinciale attesa la potestà primaria in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale della Provincia, riconosciuta dall'art. 8, c. 1, n. 1) dello statuto speciale di autonomia per il Trentino- Alto Adige, su cui è basato il sopra ricordato art. 22. Ne consegue che tutte le somme erogate dalla Provincia a favore del Circolo sono derivate da impegni assunti antecedentemente alla sopra ricordata data del 1° gennaio 2021.".

Le considerazioni svolte dalla Provincia in ordine all'art. 22 della l.p. n. 2 del 1988 risultano ormai superate dall'abrogazione della disposizione in discussione, di cui si è preso favorevolmente atto.

62. La spesa complessiva sostenuta, nel 2020, dall'intero "comparto Provincia" (Provincia, Azienda sanitaria, società controllate, fondazioni, Agenzie, enti pubblici) per **collaborazioni esterne, incarichi di consulenza, studi e ricerca** ammonta a 19,11 milioni di euro, in diminuzione del 24,04% circa rispetto all'esercizio precedente (nel 2019, era di 25,16 milioni di euro).

Il dato sconta la disomogeneità degli importi considerati, che sono, in parte, derivanti dagli impegni (per gli enti in contabilità finanziaria) e, in parte, derivanti dai costi di competenza (per gli enti in contabilità economica).

La spesa pagata per gli incarichi assegnati dalla Provincia è diminuita di quasi l'11%; mentre la spesa impegnata è aumentata del 17,22%.

Per le agenzie della Provincia, si è registrata una riduzione della spesa impegnata (-6,15%) e un aumento dei pagamenti (+7,40%).

Gli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria segnano una riduzione consistente sia dell'importo impegnato che di quello pagato (rispettivamente, -26,51% e -42,77%).

I dati riferiti al cosiddetto "gruppo Provincia", ovvero Azienda provinciale per i servizi sanitari, Centro Servizi culturali Santa Chiara, Opera universitaria di Trento, società controllate e organismi partecipati in regime di contabilità economica, registrano una riduzione della spesa del 32,43% rispetto al 2019,

grazie ad un contenimento generalizzato dei costi per collaborazioni esterne registrato per quasi tutti gli enti presi in esame.

Nell'ambito del comparto "società", vanno, peraltro, evidenziati gli aumenti di spesa per collaborazioni esterne, relativi a Cassa del Trentino s.p.a., Trentino Sviluppo s.p.a. e Interbrennero s.p.a.

A tal proposito, in sede istruttoria, l'Amministrazione ha rappresentato quanto segue:

"• *Cassa del Trentino: le maggiori spese sono legate in particolare all'attivazione di un incarico esterno per il supporto di un advisor finanziario indipendente per le attività di monitoraggio dei principali rischi (credito, mercato, interesse, liquidità) a cui la società stessa è esposta stante la peculiarità dell'attività svolta dalla medesima;*

• *Trentino sviluppo: le maggiori spese sono legate in particolare a incarichi di progettazione legati all'avvio di cantieri, ad incarichi per la progettazione della strategia di comunicazione nel periodo Covid e per la gestione del nuovo progetto Trentino Guest Platform, nonché per attività defensionali;*

• *Interbrennero: le maggiori spese sono legate a consulenze esterne volte a definire e programmare le manutenzioni dello scalo intermodale, ovvero dei binari e degli scambi, dell'armamento, degli apparati IS dell'impianto Trazione Elettrica, nonché al supporto nella definizione del piano economico finanziario 2020-2024.*".

Da segnalare, in particolare, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che, rispetto all'esercizio precedente, nel 2020, risulta avere quasi dimezzato la spesa per consulenze/incarichi esterni (-45,39%).

Anche gli organismi partecipati in via indiretta hanno registrato un aumento del costo per collaborazioni esterne rispetto al 2019 (+ 24,35%), pure se, in termini assoluti, la variazione è pari a poco più di ventimila euro.

63. Con riguardo **al rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili**, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 31 luglio 2020, ha, in primo luogo, confermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia, a sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 della Costituzione, ed ha proceduto, poi, a scrutinare le norme censurate.

Nel merito, il Giudice della legittimità ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della l.p. n. 3 del 1999, sollevate in riferimento agli artt. 3; 81; 97, primo comma; 103, secondo comma; 117, secondo comma, lettera l) e 119, primo comma, della Costituzione, con il quale è stata prevista la possibilità di rimborso delle spese sostenute per attività difensive svolte sia nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili, sia nei procedimenti conclusi con l'archiviazione.

La Corte costituzionale ha ritenuto tale intervento non attinente al rapporto di impiego - e, quindi, alla competenza statale in materia di «ordinamento civile» -, bensì al rapporto di servizio, inserendosi nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti, in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità.

Dette finalità sono state riconosciute coerenti con la *ratio* della disciplina statale, che ha delimitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, predisponendo, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa e determinando quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo.

64. Con riguardo alla **sanità provinciale**, la missione 13 "Tutela della salute" è la più rilevante del rendiconto della Provincia, in termini di spesa.

Detta missione, nel 2020, con impegni in conto competenza pari a circa 1.312,6 milioni di euro, ha inciso per il 28,42% sulla spesa finale del bilancio provinciale, partite di giro escluse (in aumento, rispetto al 26,43% del 2019).

La spesa sanitaria complessiva, nel 2020, è aumentata di 47.973.107,00 euro e, quindi, del 3,79%, rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento è ascrivibile, in termini assoluti, all'aumento della spesa corrente per 100.244.567,44 euro e alla contestuale diminuzione di 52.271.460,44 euro negli impegni relativi alla parte in conto capitale.

In termini relativi, gli impegni per la spesa corrente sono aumentati dell'8,38%, rispetto all'esercizio precedente; mentre gli impegni per la spesa in conto capitale sono diminuiti del 75,77%.

Sempre in termini di spesa impegnata, la parte corrente, nel 2020, è stata pari al 98,73% del totale della spesa sanitaria, in aumento rispetto alla incidenza del 2019 (94,55%) e del 2018 (93,39%); mentre, la parte in conto capitale ha inciso per un valore pari al 1,27%, in diminuzione rispetto al 2019 (5,45%) e al 2018 (6,61%).

Da rilevare, infine, una diminuzione del 3,47% della spesa complessiva PAT, nel 2020, in confronto al 2019.

65. In merito agli **interventi assunti a valere sulla spesa corrente, finanziata distintamente da risorse provinciali e da risorse statali**, per fronteggiare l'emergenza Covid-19, la Provincia, con

riguardo agli **interventi finanziati da risorse provinciali correnti**, ha comunicato che "*ad inizio pandemia, non avendo a disposizione direttive chiare sulle modalità di assunzione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, degli oneri inerenti alle varie tipologie di spesa per fronteggiare l'emergenza, ha assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la deliberazione n. 457 del 9 aprile 2020, una prima quota di risorse per totali euro 370.000,00 - oggetto di assegnazione vincolata e quindi di specifico impegno sul capitolo 441151 - in particolare per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, di farmaci e altro materiale sanitario e per servizi (quali ad esempio trasporto pasti e trasporto urgente campioni). I fabbisogni di spesa nei successivi mesi hanno rivelato che tale importo era insufficiente.*".

È stato, poi, specificato che "*l'adozione, nel corso del 2020, delle misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza, non coperte da specifiche assegnazioni statali hanno pesato in misura rilevante (in particolare modo ha avuto notevole impatto l'approvvigionamento di DPI e di altro materiale sanitario necessari per assicurare l'attività sanitaria ospedaliera e territoriale in sicurezza e per garantire tutti gli accertamenti diagnostici e gli adempimenti finalizzati alla sorveglianza del virus). Pertanto, con la deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020 è stata data copertura indistintamente e complessivamente a tali spese oltre che a spese legate a misure organizzative adottate con specifici provvedimenti, per un totale di circa 30 milioni di euro" e che "con deliberazione della giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 sono stati finalizzati 10 milioni di euro al fine di sostenere gli enti gestori di RSA in difficoltà economica a causa della pandemia da Covid-19.*".

Per quanto riguarda **le risorse statali destinate all'emergenza sanitaria**, l'Amministrazione ha rappresentato che:

- "*con deliberazione della Giunta provinciale n. 489 del 17 aprile 2020 è stato approvato il "Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento" (Programma operativo Covid-19) predisposto, in attuazione dell'art. 18 del d.l. 18/2020 (…);*
- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020 è stato approvato il "Piano di organizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" (…);*
- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 18 settembre 2020 è stato approvato il "Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77." (…);*
- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 1918 del 25 novembre 2020 è stato approvato il "Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126." (…).*".

66. **La spesa in conto capitale**, in termini di impegni di competenza, si attesta, per il 2020, a 16.714.150,36 euro, in diminuzione del 75,77%, rispetto al 2019. Anche nel 2019, si era registrata una diminuzione degli impegni di competenza del 17,61%, rispetto al 2018.
Si rileva, dunque, una tendenza negativa dell'andamento della spesa in conto capitale, nell'ultimo biennio.

67. La **capacità di impegno** per la spesa in conto capitale, definita come rapporto tra impegni di competenza (16.714.150,36 euro) e previsioni definitive di competenza (45.521.929,13 euro), risulta del 36,72% e si riferisce interamente al programma relativo agli investimenti sanitari.
La **capacità di pagamento** (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) risulta del 26,82%, con 12.210.762,39 euro di pagamenti in conto competenza.
La **velocità di pagamento** (pagamenti di competenza su impegni di competenza) risulta migliore rispetto all'indice di capacità, con un valore complessivo di 73,06%, in miglioramento rispetto al valore dello scorso anno (39,64%, nel 2019).
La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si attesta al 19,83% complessivo (13,95%, nel 2019).
I **pagamenti totali** ammontano a 59.915.187,61 euro (46.281.545,17 euro, nel 2019, di cui 12.210.762,39 euro in conto competenza e 47.704.425,22 euro in conto residui).

68. Con riguardo agli **investimenti in ambito sanitario**, in particolare nell'edilizia ospedaliera, la Provincia ha rappresentato che, durante il 2020, non sono state messe a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, da parte della Provincia, nuove risorse per un programma generale degli investimenti di edilizia sanitaria, inerenti ai presidi del servizio ospedaliero provinciale.
Con riguardo, specificamente, al **Nuovo Ospedale del Trentino**, la Provincia ha riferito che "*nell'anno 2020 non sono stati programmati e realizzati interventi, (…) al 31 dicembre 2020, erano ancora in corso le procedure relative all'aggiudicazione della gara per la progettazione e successiva realizzazione del nuovo Ospedale di Trento.*".
Per quanto riguarda il **Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese**, la Provincia ha rappresentato che "*nel corso del 2020 si è conclusa l'attività di progettazione preliminare dell'intervento in argomento con l'approvazione in linea tecnica.*".

69. In ordine agli **interventi finanziati da risorse provinciali di conto capitale per l'emergenza Covid-19**, la Provincia ha assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la deliberazione

n. 457 del 9 aprile 2020, una prima quota di risorse in conto capitale, per complessivi euro 620.000,00, dando conto dell'utilizzo.

In ordine agli **interventi finanziati da risorse statali di conto capitale per l'emergenza Covid-19**, la Provincia ha rappresentato che, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 489 del 17 aprile 2020 di approvazione del "*Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento*" (Programma operativo Covid-19), predisposto in attuazione dell'art. 18 del d.l. n. 18/2020, sono state assegnate, all'Azienda, risorse in conto capitale, per l'importo di euro 443.061,00, previste dall'art. 4 del d.l. n. 18/2020 - oggetto quindi di assegnazione vincolata all'Azienda e di specifico impegno sul capitolo 444005 -, dando conto, anche in questo caso, dell'utilizzo.

70. In ordine all'applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011, la Provincia ha ribadito quanto già evidenziato nelle istruttorie relative alle precedenti parifiche, ossia che "*le disposizioni provinciali (art. 38, comma 6 della l.p. n. 18/2015) risultano pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del medesimo d.lgs. (per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'art. 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II) in quanto la Provincia finanzia integralmente con risorse a carico della finanza provinciale la spesa sanitaria ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e pertanto non accede al riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.*".

La Provincia ha, altresì, evidenziato come le spese per i trasferimenti afferenti al fondo sanitario provinciale siano integralmente contenute nella missione 13 del bilancio della Provincia, distinguendole tra spesa sanitaria corrente per livelli essenziali, spesa sanitaria corrente per livelli aggiuntivi e spesa per investimenti e, pertanto, risulterebbe già evidenziata la destinazione delle risorse nel bilancio provinciale.

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione del precedente giudizio di parificazione (deliberazione SSRR Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3/PARI/2020) e cioè che, se l'applicazione del titolo II all'Azienda sanitaria provinciale consente di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale, l'applicazione puntuale del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede che sia data contestuale evidenza, sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS, delle risorse conferite al proprio servizio sanitario regionale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle risorse stesse.

In proposito, si evidenzia che, nel senso innanzi auspicato, si è espresso anche il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con la Provincia autonoma di Trento , che, nella riunione tenutasi il 1° agosto 2019, con oggetto "*Monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011*", ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione

"*non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza*" ricordando che "*il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili.*".

71. I dati contabili di preconsuntivo 2020 dell'**Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)** evidenziano **costi della produzione** pari a 1.406,6 milioni di euro (+ 5,35%, rispetto all'esercizio precedente), di cui costi del personale pari a 471,3 milioni di euro (+ 5,85%, rispetto all'esercizio precedente).
Rispetto al 2019, aumenta, nel preconsuntivo 2020, anche il **valore della produzione**, pari a 1.407,6 (+5,74%), mentre si riduce il saldo della gestione straordinaria, pari a 32,13 milioni di euro (-7,55%).

72. Nel questionario delle linee guida per il rendiconto 2020, il Collegio dei revisori ha confermato che la Provincia autonoma ha verificato il rispetto della soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli **accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private**, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70), e che le strutture sanitarie già accreditate al 1 gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti sopra indicati, e, quindi, interessate da processi di riconversione e/o fusione, raggiungano il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70).
Dal questionario emerge, inoltre, che l'APSS ha sottoscritto contratti, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, con 5 operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente, di cui all'art. 45, c. 1-*ter*, del d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1 e 2, del d.l. n. 18/2020).
Il Collegio ha, inoltre, evidenziato che le erogazioni liberali, di cui all'art. 99, c. 5, del d.l. n. 18/2020 (per le cui corrispondenti spese è richiesta una rendicontazione separata), sono state raccolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

73. Con riferimento al rispetto del **tetto per la spesa farmaceutica** per acquisti diretti, nella misura stabilita dall'art. 1, c. 398, della l. n. 232 del 2016 e del tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (d.l. n. 95 del 2012, art. 15, c. 13, lett. f), il Collegio dei revisori nel questionario del rendiconto 2020, ha riferito che la Provincia, a norma dell'art. 34 della l. n. 724 del 1994,

provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, quindi, finanzia l'assistenza farmaceutica convenzionata con risorse del proprio bilancio.

Inoltre, ha evidenziato come, in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto, come modificato dalla l. n. 190 del 2014, competa alla Provincia, per sé e per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

Con direttive approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2170 del 2019, sono stati fissati i tetti su alcune voci di spesa, per l'anno 2020, tra le quali anche quella dell'assistenza farmaceutica, complessivamente costituita da quella convenzionata e per acquisiti diretti.

Sono state, quindi, recepite, cumulativamente, le percentuali previste dalla l. n. 232 del 2016, calcolate sul finanziamento provinciale della spesa sanitaria 2020, fissato, da ultimo, con la deliberazione n. 2012 del 2020.

Quest'ultima deliberazione ha anche stabilito che non concorrono, ai fini della verifica del rispetto dei suddetti tetti, le spese derivanti dall'emergenza Covid-19.

La Provincia ha, infine, precisato che le valutazioni in ordine al rispetto dei predetti tetti e vincoli è rimandata successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda, posto che lo stesso non risulta ancora approvato, in ragione della proroga prevista dall'art. 3, c. 5, del d.l. n. 56 del 2021. Non è possibile, pertanto, al momento, effettuare riscontri sul consuntivo 2020 e osservazioni in merito al calcolo del tetto applicato dall'Azienda sanitaria, in conformità alle disposizioni nazionali.

La deliberazione n. 2012 del 2020 ha fissato l'importo finale, comprensivo di risorse Covid-19, assegnato all'APSS, pari a circa 1.260 milioni di euro, a fronte di un riparto iniziale, determinato con delibera n. 2170 del 2019, pari a circa 1.197 milioni di euro.

74. In ordine ai **controlli interni**, per quanto riguarda il **controllo di regolarità contabile**, la Provincia ha comunicato gli esiti dei controlli e delle azioni correttive poste in essere sui provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti, sugli atti gestionali di questi ultimi e sulle liquidazioni e le relative poste di liquidazione, nel corso del 2020.

Riguardo al controllo sui predetti provvedimenti amministrativi, tutti quelli restituiti per irregolarità alle strutture competenti sono stati modificati o revocati, come richiesto dalla struttura deputata al controllo.

Anche con riguardo agli atti gestionali, non vi sono stati casi in cui il Servizio bilancio ragioneria non abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati e, a fronte di eventuali errori riscontrati nella repertoriazione degli atti ovvero della mancanza di documentazione, le strutture

competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale.

Con riferimento agli atti di liquidazione, sono state verificate n. 4.551 poste di liquidazione, di cui: n. 4.325 poste, con esito positivo; n. 144 poste, con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti, in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione; n. 82 poste problematiche, che richiedevano attività da parte della struttura liquidante (principalmente, per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta).

La Provincia ha, inoltre, segnalato che, nonostante la situazione emergenziale per l'epidemia da Covid-19 abbia determinato la necessità di svolgere l'attività lavorativa anche in *smart working*, i controlli sui provvedimenti amministrativi, sugli atti gestionali e sulle liquidazioni sono stati svolti correttamente e in tempi pressoché immutati rispetto agli anni precedenti.

75. A decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dal comma 6 dell'art. 78-*bis* 6 della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità), aggiunto dall'art. 11, c. 1, della l.p. n. 7/2016, opera il Collegio dei revisori dei conti, che informa della propria attività la competente Sezione di controllo della Corte dei conti, trasmettendo ad essa referti, pareri, relazioni e verbali.

Il referto relativo al **controllo di gestione** per l'anno 2020, trasmesso in fase istruttoria, fornisce dati e informazioni sulle risorse umane utilizzate, sui costi sostenuti e sui processi (attività).

Come già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, detto referto, riportando esclusivamente i valori a consuntivo 2020, non analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive e la riprogrammazione degli obiettivi medesimi.

Si rappresenta anche l'impossibilità di eseguire confronti con i dati degli esercizi precedenti, stante la consistente revisione delle articolazioni organizzative, operata nel corso del 2019.

Mancano, inoltre, i dati relativi al quadrante utenti, previsto dal modello di controllo di gestione adottato dalla PAT, ma non ancora attivato.

76. In ordine al **controllo strategico**, l'Amministrazione ha rappresentato, in istruttoria, che, nel particolare contesto connotato dall'emergenza per il Covid-19, con l'elevata incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia, che hanno impattato sulle modalità e sulle tempistiche di definizione delle manovre economiche provinciali (manovra di bilancio, approvazione del Documento di economia e finanza provinciale - DEPF - e Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza provinciale - NADEPF), in discontinuità con quanto avviato negli anni precedenti con riferimento all'utilizzo del sistema informativo OPV (Obiettivi, Pianificazione, Valutazione), e

considerato il mancato inserimento nel suddetto applicativo OPV delle politiche di intervento del DEPF 2021- 2023, la Nota di aggiornamento è stata predisposta senza l'ausilio di OPV.
Di conseguenza, con specifico riferimento agli indicatori relativi alle politiche del DEFP, che i dipartimenti e le unità di missione strategica avevano iniziato ad inserire in OPV a partire dalla fine del 2019, l'Amministrazione ha evidenziato che, in via transitoria, per il 2020, parallelamente alla predisposizione della NADEFP, sono stati definiti, da parte delle strutture provinciali e dell'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT), alcuni significativi indicatori statistici, che descrivono l'evoluzione del fenomeno analizzato, che non sono stati inseriti in OPV, ma che sono stati raccolti nel documento "*Indicatori per area strategica del PSP*", allegato della Nota di aggiornamento del DEFP 2021-2023.

77. Per l'attività di **controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa**, nel 2020, non sono intervenute modifiche all'assetto del controllo comunicato lo scorso anno.
Su n. 181 provvedimenti esaminati (n. 39 deliberazioni di Giunta provinciale e n. 142 determinazioni dirigenziali), n. 64 hanno avuto riscontro positivo, n. 117 esito positivo con osservazioni e nessuno esito negativo.

78. Il **controllo sull'adeguatezza dei comportamenti**, volto alla verifica del rispetto del codice di comportamento e dei doveri dei dipendenti, ha comportato l'avvio di n. 18 procedimenti disciplinari, n. 6 procedure per il mancato rispetto delle norme contrattuali relative al corretto uso dei buoni pasti e n. 11 procedure per irregolarità nelle assenze per malattia.

79. Con riguardo all'**esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale**, anche quest'anno, pure essendo stato comunicato che, in taluni casi, sono stati segnalati alcuni punti di attenzione o proposti suggerimenti normativi e pure essendo stato evidenziato come sia stato assicurato il supporto alle strutture competenti per la predisposizione e l'affinamento delle proposte, in merito alla conformità agli obiettivi della programmazione e alle disposizioni della legge sulla programmazione, non sono stati comunicati gli esiti complessivi dei controlli effettuati (numero di casi in cui sono stati formulati pareri con osservazioni e conseguente recepimento, o meno, delle stesse).

80. In ordine al **controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche**, va rilevato che il Tavolo di coordinamento -deputato ad elaborare la proposta di Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle

politiche pubbliche per la legislatura in corso, nonché a definire la metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione- non ha ancora provveduto a formulare gli indirizzi e ad individuare le leggi da sottoporre ad esame.
È stato, peraltro, evidenziato che si è avviata, nel 2020, l'attività di controllo e di valutazione della l.p. n. 10 del 2017, recante "*Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici*".

81. Per il **controllo sul funzionamento della struttura organizzativa**, attuato dall'Ente attraverso la valutazione della dirigenza, è stato portato a termine il processo di valutazione riferito all'anno 2019. In particolare, il Nucleo di valutazione ha validato n. 99 schede relative alla dirigenza, di cui n. 23 relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato e n. 76 relative a dirigenti, e n. 203 schede relative ai direttori.
L'Amministrazione ha, inoltre, fornito i dati relativi alla media della valutazione complessiva, distinta tra dirigenti e direttori, per ciascuna struttura di livello dipartimentale, illustrando, altresì, le modifiche apportate alle modalità di valutazione per l'esercizio di valutazione 2020, sostanzialmente tendenti alla semplificazione del procedimento valutativo, al fine di tener conto delle eccezionali condizioni, imposte dall'emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19.

82. Si rileva che non è stato ancora attivato il **controllo sulla qualità dei servizi**, previsto dall'art. 40 *quater*, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (aggiunto dall'art. 6, c. 3, della l.p. 12 settembre 2008, n. 1), al cui c. 2, è stabilito che la Giunta provinciale approvi un documento denominato "*Servizio di garanzia del cittadino-cliente*", che definisce gli standard qualitativi, per ogni processo di servizio.
La circostanza è rilevante, considerato che il controllo sulla qualità incide anche sulla valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi.
Con riferimento a questo tipo di controllo l'Amministrazione, ha riferito che "*verificherà la disposizione in esame tenuto conto della complessità della stessa*".

Nella Camera di consiglio del 18 giugno 2021, sollecitata a chiarimenti e/o osservazioni in ordine ai controlli strategico, di gestione e di qualità dei servizi, la Provincia ha riconosciuto la sussistenza di criticità, precisando che il sistema dei controlli è in evoluzione e che, in particolare, è in programma lo sviluppo di un sistema di controllo per la qualità dei processi, anche nel senso della progressiva razionalizzazione e digitalizzazione degli stessi, che si ritiene potrà avere riflessi anche sulla qualità finale dei servizi.

83. Per quanto riguarda **l'attività contrattuale**, a causa dell'emergenza per il Covid-19 e al fine di fronteggiare la crisi economica che ne è derivata, il legislatore provinciale, nel corso dell'anno 2020, ha introdotto **specifiche norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento**, senza, peraltro, modificare l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2 e 3 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, successivamente modificati dagli artt. 52 e 53 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; dagli artt. 28 e 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6; dall'art. 29 della l.p. 12 agosto 2020, n. 8; dall'art. 1 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e, da ultimo, dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.

Va rilevato, peraltro, che tali norme sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorsi alla Corte costituzionale del 23 maggio 2020, n. 50; del 17 luglio 2020, n. 59 e del 2 febbraio 2021, n. 6.

A tale riguardo, la Provincia ha precisato che le disposizioni impugnate innanzi alla Corte costituzionale sono attinenti a misure di carattere temporaneo, orientate a mitigare le conseguenze dell'emergenza pandemica, anticipatamente rispetto all'intervento legislativo statale.

Ha rappresentato, l'Amministrazione, che, per assicurare certezza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici, a fronte della pendenza del contenzioso costituzionale, il legislatore provinciale ha introdotto una serie di modifiche alle leggi impugnate dal Presidente del Consiglio, volte a rimuovere i profili di contestazione.

La Provincia ha dichiarato, infine, di avere comunicato, per le vie brevi, agli uffici ministeriali, oltre le modifiche di cui alla l.p. n. 6 del 2021 (art. 18), anche le altre modifiche, incontrando favorevole riscontro, ferma la persistenza di alcuni profili problematici. Restano, pertanto, pendenti i ricorsi innanzi alla Consulta.

84. La Provincia, "*al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3*", con la l.p. 16 giugno 2006 n. 3, art. 39-*bis*, introdotto dall'art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, ha istituito **l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)**, che opera come centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture; come centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135; come soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni/servizi ad elevata standardizzabilità, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio, a norma dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

L'APAC organizza e gestisce anche gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico, istituito ai sensi dell'art. 328 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

Dal 2015, nella struttura organizzativa di APAC, era stato funzionalmente inserito, in rapporto di avvalimento, anche il Servizio procedure di gara e contratti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – APSS e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona – APSP.

85. A partire dall'aprile 2020, peraltro, a seguito dell'adozione da parte della Giunta provinciale di un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 36-*ter*1 della l.p. n. 23/1990, è stata restituita ad APSS autonomia operativa nel settore degli appalti, al fine di ottenere la qualificazione di cui alla **deliberazione giuntale n. 94 del 30 gennaio 2020**.

Con l'istituzione del **sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici**, approvato con la predetta deliberazione della Giunta provinciale n. 94 del 2020, la Provincia ha inteso "*valorizzare l'autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici affidando loro competenze oggi attribuite all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti*".

Tale provvedimento ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi, a decorrere dal 30 marzo 2020, durante il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono operare in deroga al sistema di competenze di cui all'art. 36-*ter*1, svolgendo autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.

Al termine del periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere alla Giunta provinciale la qualificazione, secondo le modalità previste.

86. Sono stati richiesti, alla Provincia, i dati relativi agli **importi di aggiudicazione e al numero di contratti stipulati per lavori, servizi e forniture affidati**, rispettivamente, mediante centrale di committenza, soggetto aggregatore, Me-pat, Mepa e Consip, interventi di somma urgenza e altro, relativamente al triennio 2018-2020.

Dall'analisi dei dati raccolti, risulta che, in termini di importi di aggiudicazione, per il 2020, meno della metà dei contratti sono stati affidati mediante APAC (45,96%) e soltanto una piccolissima quota (0,02%) mediante soggetto aggregatore.

In linea con l'anno precedente, risultano i dati dei contratti stipulati mediante Me-pat, Mepa e Consip (5,24%) e della voce "*altro*", che rappresenta ben il 43, 77% dell'importo totale dei contratti.

Risulta dimezzato, rispetto al 2019, il dato relativo alle procedure previste per interventi di somma urgenza.

In conclusione, si rappresenta che risulta rilevante (oltre il 34% del valore totale), anche quest'anno, la quota di beni e servizi acquisita con affidamenti al di fuori delle procedure di gara gestite dalla centrale di committenza – APAC, del mercato elettronico della Provincia e delle convenzioni-quadro attivate da APAC, quale soggetto aggregatore.

87. Allo scopo di verificare **l'attendibilità e l'affidabilità dei dati contabili** sono state individuate alcune unità di **campionamento**, avvalendosi del metodo statistico (Mus – *monetary unit sampling*) integrato da scelte professionali, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e in aderenza agli indirizzi operativi pervenuti dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti e dalle Sezioni riunite in sede di controllo.

88. Occorre, peraltro, precisare che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati in sede di verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica del giudizio di parifica del rendiconto della Provincia.
Pertanto, l'esito dell'esame di mandati e reversali, limitato alla documentazione acquisita in istruttoria e tendenzialmente incentrato su profili di regolarità formale dei procedimenti e dei provvedimenti oggetto di analisi, non può ritenersi esaustivo di tutti i profili di legittimità e regolarità degli stessi.
Inoltre, come già evidenziato nella Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri del modulo di verifica adottato, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, che potranno essere valutati nelle competenti sedi.

89. Per l'anno 2020, sono stati esaminati n. 20 **mandati di pagamento** e n. 15 **ordinativi di incasso**.
Il controllo ha avuto ad oggetto i seguenti elementi: esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa; corretta allocazione di bilancio; pertinente attribuzione dei codici di bilancio di classificazione economica; registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti; corretta attribuzione dei codici SIOPE; completezza delle informazioni riportate sui titoli di pagamento; effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva (presenza nella documentazione del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1972).
Le operazioni di verifica non hanno evidenziato gravi criticità, con riferimento ai profili di regolarità esaminati.

90. Tuttavia, come già rilevato lo scorso anno e nonostante quanto ribadito dalla Provincia in relazione alla circostanza che "*il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC*", desta perplessità la **mancata acquisizione, da parte della Provincia, nei procedimenti di erogazione di contributi agli investimenti alle imprese, del documento unico di regolarità contributiva (DURC)**, anche alla luce del riferimento, di cui all'art. 31, c. 8-*bis*, del d.l. n. 69/2013, alle "*erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere*".

91. Suscita, poi, perplessità quanto sostenuto dalla Provincia in ordine alla rilevata **omessa acquisizione del DURC, nell'ambito delle procedure coinvolgenti società *in house*.**

Secondo la Provincia: "*Società in house: l'articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che il DURC deve essere acquisito da amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti in determinate fasi della procedura di gara e del rapporto contrattuale, inclusa quella del "pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture". Esso si riferisce ai contratti pubblici. Gli atti di affidamento in house non sono propriamente contratti pubblici ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, non sembrano rientrare nel perimetro di applicazione dell'articolo 31 sopra citato.*

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva", richiede alle amministrazioni pubbliche e agli enti aggiudicatori di verificare la regolarità contributiva nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Ora quelli che comunemente vengono definiti appalti e concessioni in house non fanno parte delle procedure di appalto, ma delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Un datato, ma ancora vigente, interpello (n. 9/2009) del Ministero del Lavoro, esige il rilascio del DURC all'ente pubblico e ai suoi enti strumentali, quando partecipano a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. Peraltro, la conclusione negativa sembra avvalorata anche in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, come rilevato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136", qualora si tratti di una società in house gli affidamenti diretti ed i relativi movimenti di denaro sono esclusi dall'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, per difetto del requisito di terzietà, che connota la relazione con l'organismo in house. Secondo quanto precisato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici "devono ritenersi parimente escluse dall'ambito di applicazione della legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti

in house), ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà". L'esercizio del potere di controllo analogo in altre parole pare determinare una vigilanza stretta sull'organismo in house, tale da assorbire l'obbligo di richiedere l'attestazione di regolarità contributiva.".

L'Amministrazione reputa che le verifiche in ordine alla regolarità contributiva siano sterilizzate dalla circostanza che gli affidamenti *in house* "*non (siano) propriamente contratti pubblici*".

In realtà, tale prospettiva, non pare condivisibile.

Effettivamente, ai sensi dell'art. 5 del codice dei contratti pubblici, "*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del (…) codice*", quando siano soddisfatte tutte le condizioni previste per la qualificazione dell'affidatario della commessa come soggetto *in house* (fatto salvo lo speciale regime di pubblicità, disciplinato dall'art. 192 del medesimo codice).

Sennonché, non è alla disciplina dell'affidamento (*i.e.* al codice dei contratti pubblici) che occorre avere riguardo per discriminare i casi in cui l'acquisizione del DURC è necessaria, da quella in cui tale obbligo non sussiste.

In realtà, la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli affidamenti *in house* risponde ad esigenze di massimizzazione dell'efficienza, dell'economicità e della qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento *in house* è, tuttavia, neutro rispetto all'esigenza di assicurare lo stato di regolarità contributiva dell'affidatario, intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa riferita all'intera situazione aziendale.

In altri termini, la qualificazione del destinatario della commessa come soggetto *in house* non rappresenta una certificazione di qualità dell'operatore, in grado di assicurare che gli obblighi contributivi siano stati integralmente assolti.

Tale certificazione può attingersi solo dalle banche dati degli enti coinvolti (INAIL, INPS, Casse Edili), a ciò deputate.

Ciò è indirettamente confermato dal fatto che, per un determinato segmento temporale, era stato introdotto un obbligo sostitutivo, rispetto a quello della presentazione del DURC: l'art. 4, c. 14-*bis*, della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", aveva previsto che "*Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i*

soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".

Tale regime agevolato, però, per effetto dell'abrogazione della norma che lo prevedeva, disposta dall'art. 217, c. 1, lett. v), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, è venuto meno.

L'eliminazione del regime agevolato ha determinato la riespansione del regime ordinario, che, in assenza di pertinenti previsioni esonerative espresse, deve ritenersi essere quello che prevede l'obbligo, per ciascun operatore economico che intenda svolgere servizi, prestare forniture nei confronti della P.A. o operare in regime di convenzione o concessione, di essere in una condizione di regolarità contributiva.

Al riguardo, la Provincia ha ribadito di ritenere che, in base alla normativa vigente, l'acquisizione del DURC non sia prescritta per tutte le erogazioni di contributi alle imprese, ma che sia necessaria solo per quelle che utilizzano fondi UE e che la correttezza contributiva sia strettamente legata alle procedure di appalto e concessioni, "*genere nel quale non rientrano gli affidamenti in house*".

Le considerazioni della Provincia non valgono a superare le perplessità innanzi espresse e argomentate, che, pertanto, si ribadiscono.

92. Con riguardo alle reversali, va evidenziato che, in un caso (reversale n. 82336), non è stato correttamente attribuito il **codice SIOPE**.

Va, infine, rilevato **il mancato rispetto del termine di 60 giorni per la contabilizzazione (punto 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011)**, in ordine al quale la Provincia ha affermato che "*Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc.), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per il rimborso di somme indebitamente percepite, per l'attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.*

Nell'ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell'organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto.".

In proposito, si rappresenta, ai fini della regolare e tempestiva contabilizzazione, la necessità di produrre il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili perché il termine in discussione, posto dal dettato normativo, sia rispettato.

1 IL GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Con il giudizio di parificazione del rendiconto generale, antica e sempre attuale attribuzione di questa Istituzione, la Corte dei conti si inserisce nel circuito democratico, in funzione ausiliaria delle Assemblee rappresentative, con le garanzie di autonomia e indipendenza assicurate dall'art. 100 della Costituzione.

La decisione di Parifica, pronunciata "In nome del popolo italiano", dà il senso della finalizzazione delle nostre funzioni, al servizio dei cittadini, dello Stato-comunità.

La cultura della legalità e dei controlli non è formalistico rispetto delle regole, ma irrinunciabile strumento per garantire l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti civili e sociali.

Nel Trentino-Alto Adige la storia della Corte dei conti (prima magistratura dello Stato unitario, istituita nel 1862) si affianca a quella della sua "Autonomia".

Una delle prime norme di attuazione dello Statuto (approvato con legge costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948), emanate con il d.p.r. 30 giugno 1951, prevede l'istituzione di una Delegazione della Corte dei conti con sede in Trento, con un Ufficio distaccato in Bolzano.

È previsto il giudizio di parificazione del rendiconto generale di Regione e Province autonome, al quale provvedono, previa verifica della Delegazione locale, le Sezioni riunite della Corte secondo le norme previste per la parifica del rendiconto generale dello Stato dall'art. 40 del T.U. delle leggi sulla Corte medesima.

Nel 1988, con le nuove norme di attuazione riguardanti la Corte dei conti, approvate con il d.P.R. n. 305 del 15 luglio 1988, vengono istituite le Sezioni regionali di controllo di Trento e di Bolzano. Il giudizio di parificazione dei rendiconti generali di Regione e Province resta ancora intestato alle Sezioni riunite della Corte, previa verifica della Sezione regionale competente. Soltanto con il d.lgs. n. 116 del 2011 saranno istituite le Sezioni Riunite nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (Sezioni di controllo di Trento e Bolzano) per il giudizio di parificazione dei rendiconti generali di Regione e Province autonome, con l'intervento delle relative Procure regionali.

Introdotto anche nelle altre regioni a statuto speciale, il giudizio di parificazione è stato successivamente esteso alle regioni ordinarie dall'art. 1, c. 5, del d.l. n. 174/2012, sempre con un rinvio

alle disposizioni che disciplinano l'omologo giudizio sul rendiconto generale dello Stato (artt. 39-41 r.d. n. 1214/1934).

Il bilancio di previsione esprime la progettualità e gli obiettivi della politica; il rendiconto misura la capacità di amministrare, di governare la complessa macchina organizzativa e di tradurre progetti in realizzazioni, di trasformare l'indirizzo politico in fatti concreti.

Con la parificazione del rendiconto generale, la Corte dei conti, quale garante imparziale del corretto uso delle risorse pubbliche, verifica che l'attività di rendicontazione dell'esecutivo provinciale si sia svolta nel rispetto dei vincoli e delle autorizzazioni previste dalla legge di bilancio e in conformità ai princìpi e ai criteri di veridicità, attendibilità e di affidabilità.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti hanno avuto modo di rilevare che "*…la parifica del rendiconto regionale costituisce…la sede istituzionale per valutare lo stato di salute finanziaria del sistema regionale integrato di finanza pubblica quale rileva non solo dalle evidenze del rendiconto stesso, ma anche dall'insieme dei controlli esercitati nel corso dell'esercizio*" (sentenza n. 38/2014).

Con la presente relazione, unita alla decisione sulla parificazione, la Corte dei conti, ai sensi della normativa sopra richiamata (art. 10 d.p.r. n. 305/1988), formula anche le sue "*osservazioni intorno al modo con cui l'amministrazione interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le variazioni o le riforme che ritenga opportune*".

Le valutazioni della Corte dei conti si basano sugli atti e sulle evidenze documentali fornite dall'Amministrazione.

Il contraddittorio orale con l'Amministrazione e con la Procura, in udienza camerale, nonché la fase decisoria del giudizio, in udienza pubblica, si sono svolti davanti al Collegio delle Sezioni riunite del Trentino – Alto Adige/Südtirol.

1.1 Il contradditorio con l'Amministrazione

L'attività istruttoria propedeutica allo svolgimento del giudizio di parificazione è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento. I magistrati istruttori hanno inviato note alla Provincia autonoma di Trento ed al relativo Collegio dei revisori (d.lgs. n. 43/2016, l.p. n. 7/2016, deliberazione di Giunta provinciale n. 2431/2016).

Tutti gli atti, richieste di informazioni e documenti inviati e/o ricevuti dalla Provincia autonoma sono stati indirizzati anche alla Procura regionale.

Il 4 giugno 2021, sono stati inviati alla Provincia autonoma di Trento ed alla Procura regionale di Trento gli esiti istruttori elaborati dai Magistrati relatori, allo stato degli atti e nei ristretti tempi concessi dal procedimento di parifica.

In data 11 giugno 2021, la Provincia autonoma di Trento ha presentato controdeduzioni scritte.
I suddetti esiti dell'attività istruttoria, unitamente alle osservazioni dell'Amministrazione, sono stati approvati con deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 94/2021/FRG del 15 giugno 2021 e successivamente trasmessi alle Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Il 18 giugno 2021, si è svolta, davanti alle Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, l'udienza camerale per l'espletamento del contraddittorio orale con l'Amministrazione provinciale e la Procura contabile. L'Amministrazione provinciale ha partecipato all'udienza a mezzo del Direttore generale della Provincia, del Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari, del Dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali e del Dirigente generale del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali. Ha partecipato all'udienza anche il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento.
Il contraddittorio orale con l'Amministrazione e con la Procura, in udienza camerale, nonché la fase decisoria del giudizio, in udienza pubblica, si sono svolti davanti al Collegio delle Sezioni riunite del Trentino – Alto Adige/Südtirol.
La Procura regionale ha depositato la memoria recante le richieste del Pubblico ministero, in data 21 giugno 2021.
È seguita memoria di replica della Provincia, in data 23 giugno 2021.
La Procura regionale ha depositato la memoria conclusiva, in data 24 giugno 2021.

1.2 Verifica del grado di adeguamento della Provincia alle osservazioni della Corte nei precedenti giudizi di parificazione

Nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/PARI/2020 del 25 giugno 2020) e nella relazione allegata, le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti hanno formulato rilievi ed osservazioni, in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 3, c. 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, si rende opportuna una puntuale attività di monitoraggio, al fine di verificare il livello di effettività dell'attività di controllo svolta dalla Corte con riferimento all'esercizio finanziario 2019. Le misure conseguenziali adottate dagli enti controllati, nella loro autonomia, assicurano trasparenza e compiutezza del sistema ai risultati dell'attività di controllo.
Di seguito, si riportano gli esiti delle azioni conformative che la Provincia ha posto in essere, durante l'anno 2020, rispetto alle principali osservazioni formulate dalla Corte sulla gestione dell'anno 2019 (*follow up*) (*cfr.* Sezione delle Autonomie n. 14/SEZAUT/2014/INPR).

- **Erogazione dei trattamenti economici connessi alle "clausole di salvaguardia"**

Permanendo le stesse perplessità già espresse negli anni precedenti, coerentemente alla decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2018 (n. 4/2019/PARI), anche nella decisione di parifica del rendiconto per l'esercizio 2019 (n. 3/2020/PARI), le Sezioni riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei conti non hanno parificato i capitoli di spesa 959501, 959502, 959510, per il Comparto autonomie locali e 259600-001, 259602 e 259603, per il Comparto scuola, per la parte relativa al riconoscimento - fino al 31 luglio 2019 - ai dirigenti e ai direttori di corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea, nel caso di assegnazione ad altra struttura di livello non corrispondente a quello di provenienza, per l'importo complessivo di euro 71.118,31.

A seguito della mancata parifica dei capitoli di spesa, con deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, la Giunta provinciale ha dato indicazione alle competenti strutture di sospendere l'erogazione dei trattamenti economici connessi alle c.d. "clausole di salvaguardia", incaricando l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale di avviare in tempi brevi la trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali del personale dirigenziale e direttivo per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle "c.d. clausole di salvaguardia", al fine di superare le criticità evidenziate.

Al riguardo, l'Amministrazione, confermando che la sospensione dei pagamenti ha operato anche per il 2020, ha comunicato[1] che, per quanto concerne il Comparto autonomie locali, l'Agenzia sta proseguendo negli incontri al fine della stipula dei suddetti accordi, in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale per il personale dirigenziale.

Con riferimento al Comparto scuola, l'Amministrazione ha riferito che non c'è stata ancora un'occasione negoziale per introdurre una nuova disciplina della clausola contrattuale, ma si provvederà alla prima occasione utile.

Per gli importi dei capitoli del rendiconto 2017 e 2018 non parificati con la decisione n. 4/2019/PARI, con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 (l.p. 6 agosto 2019, n. 5), la Provincia ha provveduto con l'accantonamento ad un fondo di riserva destinato a confluire nell'avanzo di amministrazione di euro 139.178,02 sull'esercizio 2019 (equivalente all'importo non parificato dei capitoli del rendiconto 2018, citati in premessa) e di euro 41.800,71 (relativi alla mancata parifica dei capitoli del rendiconto 2017, per le medesime motivazioni)[2].

[1] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 66.

[2] Nello specifico, sul capitolo 953120 "*Fondo di riserva per spese impreviste destinate a confluire nell'avanzo*" sono stati previsti sull'esercizio 2019 euro 362.154,81, di cui, oltre alle cifre accantonate per i corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea (euro 139.178,02 ed euro 41.800,71), anche euro 146.176,08 per la sospensione dei rimborsi per spese legali.

Per gli importi dei capitoli del rendiconto 2019 non parificati con la decisione n. 3/2020/PARI, è stato confermato[3] l'intervenuto accantonamento dell'importo complessivo di euro 71.118,31, in sede di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 (l.p. 6 agosto 2020, n. 6), sul capitolo 953120 "*Fondo di riserva per spese impreviste destinate a confluire nell'avanzo*", di totali euro 614.354,29.
Si rinvia per approfondimenti al capitolo 13, relativo alla gestione delle risorse umane.

- **Vetustà dei residui attivi del titolo 1 e del titolo 3**

Con riguardo ai residui attivi vetusti del titolo 3, la Corte - rilevando una percentuale di incasso di tali residui inferiore all'1% - ha ritenuto non adeguato l'accantonamento di circa il 94% sul fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle somme iscritte a ruolo al 31/12/2019, accertate antecedentemente al 31/12/2015 ed ha consigliato un accantonamento totale all'FCDE di tali poste contabili, ovvero almeno nella misura del 99%, ritenendo tale percentuale più opportuna e prudenziale.
A seguito di tale rilievo, la Provincia ha comunicato[4] di aver accantonato, nel rendiconto 2020, un importo pari al 100% dei residui attivi del titolo 3 al 31/12/2020, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente al 31 dicembre 2016.

In riferimento ai crediti per devoluzione di tributi erariali, iscritti nel rendiconto 2019 della Provincia nei residui attivi del titolo 1 (tipologia 103), per un importo di circa 459 milioni di euro, la Corte ha evidenziato il significativo disallineamento con l'importo iscritto nel rendiconto dello Stato in competenza residui passivi verso la Provincia autonoma di Trento, per circa 190 milioni di euro[5], raccomandando una costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato.
Al riguardo, l'Amministrazione provinciale si è limitata ad affermare che i residui attivi del titolo 1 vengono costantemente monitorati.
L'ammontare dei crediti per tributi devoluti alle autonomie speciali (residui attivi, titolo 1, tipologia 103) iscritti nel rendiconto 2020, risulta pari a circa 489 milioni di euro, in incremento, dunque, rispetto al 2019.

- **Contratti di collaborazione**

Con riferimento al divieto di stipulare - dal 1° luglio 2019 - contratti di collaborazione, che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di

[3] Nota prot. PAT n. RFP001-11/06/2021_0424735 del 16 giugno 2021.
[4] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 1.
[5] Come precisato dalla RGS con nota prot. n. 43401 del 27 marzo 2020.

esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (a seguito dell'entrata in vigore della disposizione recata dall'art. 7, c. 5 *bis*, del d.lgs. n. 165/2001, inserito dall'art. 5, c. 1, lett. a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), nel corso dell'udienza camerale del 18 giugno 2020, i rappresentanti dell'Amministrazione hanno manifestato la disponibilità ad esaminare puntualmente la casistica dei n. 36 contratti di collaborazioni stipulati in data successiva al 1° luglio 2019 e a rivedere la disciplina provinciale relativa ai contratti in esame.

Nel merito la Provincia, oltre a ricordare che, con la deliberazione G.P. n. 2263 del 16 dicembre 2016, ha provveduto ad approvare le "*disposizioni transitorie e di coordinamento fra la l.p. n. 23/1990 e l'art. 2 del D.lg. n. 81/2015 in tema di incarichi di collaborazione*" e che, con circolare n. 710767 del 27/12/2016, è stato fatto esplicito richiamo al divieto di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con le caratteristiche sopra viste, ha comunicato che la citata circolare è in fase di revisione e, appena pronta, sarà diffusa a tutte le strutture.

In particolare, viene precisato che: "*nell'allegato alla citata circolare viene tracciato un quadro generale e approfondito sulle varie tipologie di collaborazioni, con la specificazione, anche attraverso esempi concreti, di quali elementi distintivi le riconducono nell'ambito del divieto normativo e quali invece le configurano come fattispecie contrattuali legittime. Dal quadro normativo sopra descritto ne deriva che le collaborazioni attivate dopo la data del 30 giugno 2019 non possono che presentare caratteristiche compatibili con quanto richiesto dal vigente ordinamento, non presentando le cause ostative di cui all'art. 7, c. 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001.*".

Da ultimo, la Provincia ha precisato[6] che i casi cui si faceva riferimento nella parifica al rendiconto 2019, che si era impegnata ad esaminare, sono risultati avere caratteristiche compatibili con il vigente ordinamento.

- **Personale con qualifica di ricercatore/tecnologo**

Le Sezioni riunite, nella relazione allegata alla decisione di parifica dello scorso anno (n. 3/2020/PARI), hanno manifestato perplessità in ordine alla disciplina contrattuale relativa ai ricercatori/tecnologi, che consente la corresponsione di integrazioni del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti non rivestite.

Al riguardo, la Provincia ha rappresentato[7] che le dinamiche legate alle relazioni sindacali non hanno reso possibile la modifica del contratto collettivo provinciale di riferimento sullo specifico punto e che, comunque, il personale dipendente appartenente al Comparto pubblico provinciale relativo al personale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento, in quanto la Provincia ha

[6] Nota prot. PAT n. RFP001-11/06/2021_0424735 del 16 giugno 2021.
[7] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 57.

demandato l'attività di ricerca alle due fondazioni Bruno Kessler e Edmund Mach, enti strumentali provinciali, che adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica. Al momento, vi sono 50 ricercatori/tecnologi dipendenti della Provincia, di cui 1 sola unità beneficiaria dell'integrazione economica di cui trattasi.

Nel riscontro istruttorio, viene, inoltre, precisato che "*non si tratta di personale con funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative, ma con funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò "agganciate" alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente.*".

Da ultimo, la Provincia ha aggiunto[8] che, nel testo proposto dall'APRaN alle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto ricerca per la chiusura del triennio contrattuale 2016/2018, è inserita una norma contrattuale, in sostituzione del vigente art.15 del CCPL 2006-2009 del 23 settembre 2008, oggetto di osservazioni da parte della Corte, che stabilisce modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non più rapportate ai trattamenti economici riconosciuti a personale con qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell'area non dirigenziale del Comparto AA.LL.

- **Fondo perdite società partecipate**

Per quanto concerne l'accantonamento al Fondo perdite società partecipate, costituito dalla Provincia nel rendiconto 2019 solo con riferimento alle perdite registrate al 31 dicembre 2018 dalle società Pensplan Centrum s.p.a. ed Euregio Plus s.p.a., la Corte ha sollecitato l'Amministrazione ad assumere le opportune iniziative per l'integrazione del relativo fondo rischi, rapportato alla partecipazione detenuta, per le perdite di tali società non ripianate derivanti da esercizi precedenti al 2018, tenuto conto dell'affermata applicabilità dell'art. 21, c. 1, del TUSP anche alle perdite pregresse.

Recependo le indicazioni della Corte, la Provincia ha disposto, sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, un accantonamento al Fondo perdite società partecipate, per euro 212.441,27, inerente "*alle perdite d'esercizio, incluse quelle pregresse che prudenzialmente si è ritenuto di accantonare, registrate dalle società Pensplan Centrum spa e Euregio Plus SGR spa, come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977 e euro 1.482.955), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99% e 4%).*"[9].

[8] Nota prot. PAT n. RFP001-11/06/2021_0424735 del 16 giugno 2021.
[9] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 8.

- **Contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali**

In occasione della parifica del rendiconto 2019, sono stati rilevati impegni pari a 34.685,52 euro (oltre alla presenza di residui anni precedenti, per euro 105.003,42), per contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti della Provincia di Trento. Le Sezioni riunite hanno evidenziato il contrasto della disciplina provinciale con la normativa nazionale, sollecitando al riguardo un intervento del legislatore provinciale. Infatti, nell'ordinamento nazionale, l'art. 9, c. 1, della l. n. 537/93, ha disposto l'abrogazione di "*ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*". Si è osservato, peraltro, che la corresponsione di contributi ad associazioni di dipendenti si configura, nel resto d'Italia, come fattispecie di danno erariale, proprio perché in contrasto con la succitata disposizione nazionale (*cfr.* sentenza n. 569/2003 della Terza Sezione Centrale d'Appello della Corte dei conti, che ha condannato il direttore generale di una ASL per il danno erariale consistente nella l'erogazione di un contributo in favore del Circolo culturale ricreativo sportivo dell'ASL).

Va evidenziato che la decisione di parifica ha prodotto, nel caso di specie, concrete e tempestive iniziative conformative dell'Ente, che, con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022 (l.p. 6 agosto 2020, n. 6), ha abrogato la disposizione *de qua* (art. 22 della l.p. n. 2/1988) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dando atto, nel testo della Relazione illustrativa, che la surriferita forma di contribuzione e sostegno al circolo dei dipendenti provinciali "*è stata soppressa da tempo a livello nazionale e non sussistono ragioni specifiche per mantenerla nell'ordinamento provinciale. Questa scelta è stata anche auspicata dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto 2019.*".

2 COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI PROVINCIALI DI SPESA APPROVATE NEL 2020 E TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI. IL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE.

Premessa

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la copertura finanziaria delle spese e l'equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: "*la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile*" (Corte cost., sentenza n. 274 del 2017).

Copertura ed equilibrio finanziario hanno caratteri simmetrici, ma operano su profili e in tempi diversi, "*Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata ex ante, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile ex post ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri.*" (delibera della Sezione Autonomie n. 8/SEZAUT/2021).

L'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato dall'art. 33, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 dispone che "*annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*".

Il referto della Corte, in funzione di ausiliarietà con le Assemblee regionali/provinciali (art. 100, secondo comma, Cost.), concorre a dare effettività al principio della copertura finanziaria: mira ad arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che si caratterizzano per elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile.

La verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali/provinciali è operazione che richiede tre passaggi logici: la ricostruzione della morfologia/tipologia giuridica dell'onere finanziario (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale); la sua quantificazione; l'individuazione delle risorse necessarie a dare copertura finanziaria.

Ai fini dell'individuazione della morfologia giuridica degli oneri, l'art. 21, c. 5, della legge n. 196/2009 individua tre diverse tipologie:

a. "oneri inderogabili" (in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi), tra i quali rientrano le spese obbligatorie;
b. "fattori legislativi" (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);
c. "spese di adeguamento al fabbisogno" (spese diverse dalle precedenti, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Per svolgere lo scrutinio in questione e verificare la corretta copertura delle leggi di spesa, è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge e, a tal fine, è centrale la rilevanza della c.d. Relazione tecnica, che offre gli elementi informativi utili alla ricostruzione dei tre sopra distinti profili necessari ad acclarare il rispetto dell'obbligo di copertura.

Requisito indefettibile della "copertura finanziaria" è che essa deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata, secondo le regole dell'esperienza e della pratica contabile (Corte cost., sent. n. 26 del 2013).

2.1 Quadro normativo di riferimento

L'art. 81, terzo comma, della Costituzione, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1/2012, prevede che "*ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*".

Il precetto costituzionale, che conferma il principio della copertura precedentemente recato dal quarto comma del medesimo articolo, già contenuto nell'art. 43 del r.d. n. 2440/1923, ne ha esteso la portata a qualsiasi onere previsto dalla legge, sia in termini di maggiore spesa che di minore entrata.

Il principio di copertura sancito dalla Costituzione ha carattere immediatamente precettivo, anche con riferimento alla potestà legislativa delle Regioni, indipendentemente dalla presenza di norme intermedie, come confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, Corte cost. sentt. n. 115/2012, n. 176/2012, n. 26/2013, n. 184/2016).

L'art. 19 della l. n. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), recante disposizioni esplicative dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi espressi dall'art. 81 della Costituzione,

prevede, al c. 1, che "*Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali*" e, al c. 2, come modificato dall'art. 3, c. 2, della l. n. 163/2016 che "*Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17*". Quindi, con la modifica introdotta dall'art. 3, c. 2, della l. n. 163/2016, l'obbligo di indicare la copertura finanziaria alle leggi che dispongono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale è stato esteso alle regioni e alle province autonome, tenute ad applicare le metodologie di copertura indicate dall'art. 17 della l. n. 196/2009.

La Corte costituzionale ha chiarito che le due disposizioni sopra ricordate "*non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: "in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione […]") ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica*". (Corte cost., sent. n. 26 del 2013). Infatti, "*quanto al giudizio di idoneità delle modalità di copertura delle diverse tipologie di spesa […] il principio […] di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte*.".

Ne consegue l'estensione alle Regioni dell'intero apparato normativo in materia di copertura che si trova sistematicamente regolato nella l. n. 196/2009, quali le diverse tipologie delle leggi onerose, nonché la disciplina della Relazione tecnica stabilite dall'art. 21, comma 5 (Corte cost., sentenze n. 26 del 2013; n. 176 del 2012; n. 115 del 2012).

Le Regioni, dunque, sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa non solo ai principi e alle regole tecniche previsti dall'ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato in tema di copertura finanziaria, sancito dall'art. 81 Cost.

In base al richiamato art. 17, c. 1, la copertura finanziaria deve essere assicurata attraverso le seguenti modalità:

- mediante ricorso agli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per i provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
- mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa (trattasi di una nuova tipologia di copertura alle leggi aggiunta alla lettera a-*bis* del comma in esame dall'art. 1, della l. 4 agosto 2016, n. 163);

- con riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei ministeri;
- attraverso modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente mediante l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Da segnalare anche quanto previsto dal c. 1-*bis* del citato art. 17, per il quale le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione derivanti da variazioni degli andamenti a legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e sono finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Di particolare importanza è il comma 6-*bis*, per il quale "Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria".

Per le "disposizioni legislative in materia pensionistica e pubblico impiego", il successivo comma 7, esige che la relativa Relazione tecnico-finanziaria contenga "un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento" e, per le seconde, anche "i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili".

Sulla vincolatività di tali precetti anche per le Regioni, in base al successivo art. 19, individuato, seppure incidentalmente, quale parametro interposto dalla Corte costituzionale (sentenza n. 115/2012), "*Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17*".

A tale proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26/2013, ha affermato che i citati artt. 17 e 19 "*costituiscono una mera specificazione*" del principio della copertura finanziaria di cui all'art. 81 Cost. e che "*le due disposizioni non comportano un'innovazione al principio della copertura, bensì una semplice puntualizzazione tecnica (come confermato, tra l'altro, dall'incipit dell'art. 17: «in attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione…») ispirata dalla crescente complessità della finanza pubblica*".

Rispetto a tale assetto si rileva che il d.lgs. n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, così come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, reca due norme particolarmente rilevanti per la copertura delle leggi di spesa regionali e cioè l'art. 38, sulla copertura delle spese di carattere continuativo e di carattere pluriennale, e l'art. 49, sui fondi speciali.

L'art. 38 dispone, in particolare, che le leggi regionali che introducono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge regionale di stabilità può eventualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa. Consegue dalla norma che soltanto per le spese a carattere continuativo[10] e di natura non obbligatoria, è possibile rinviare la quantificazione dell'onere alla legge di bilancio, mentre per quelle aventi natura pluriennale, l'onere deve essere complessivamente quantificato, con imputazione delle quote a carico delle annualità del bilancio in corso.

Per effettuare lo scrutinio finanziario della legislazione di spesa regionale è necessario disporre di tutti gli elementi informativi richiesti dalla legge, primo fra tutti, la "Relazione tecnica" (cfr. Corte cost., sent. n. 25/2021).

L'art. 17, c. 3, della l. n. 196/2009 dispone, infatti, che "*i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa*

[10] In passato, nel linguaggio giuscontabilistico, le categorie di spesa continuativa o ricorrente e pluriennale non si distinguevano con precisione e, talvolta, erano utilizzate in modo indistinto. Per spesa continuativa (o ricorrente), deve intendersi quella che ricorre ripetutamente per un tempo indefinito sui bilanci, mentre quella pluriennale è circoscritta in un arco temporale determinato.

attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti.".

La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 10/2013/INPR, richiamata pure dalla recente deliberazione della medesima Sezione n.8/2021, ha precisato a tal riguardo che "*La relazione tecnica di accompagnamento all'iniziativa legislativa, pertanto, dovrà necessariamente contenere sia il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione e la specifica indicazione dei metodi di quantificazione e compensazione, per la spesa corrente e le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti sia la illustrazione credibile, argomentata e verificabile dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di bilancio, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme stanziate in bilancio. Ciò in quanto la eventuale declaratoria di assenza di oneri non può valere, di per sé, a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura, da che, secondo gli insegnamenti della Consulta, non "si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta "copertura", cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere. La mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa" (sentenza n. 83/1974 n. 301/1959)".* In definitiva, la relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell'attività di quantificazione, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda.

Inoltre, deve essere considerato anche il c. 6-*bis* dell'art. 17 il quale impone, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, che la relazione tecnica di accompagnamento della proposta di legge riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Ciò attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nell'ipotesi di spese di natura obbligatoria.

In conclusione, la presenza di una clausola di invarianza o di neutralità finanziaria richiede anch'essa una puntuale verifica al fine di evitare la creazione di oneri occulti, con possibili effetti sull'equilibrio dei bilanci.

Per quanto concerne la normativa locale, i principi contenuti negli artt. 17-19 della legge di contabilità e finanza pubblica statale sono stati recepiti, seppur in maniera più sintetica, dall'art. 6-*bis* della l.p. n.

7/1979 (legge provinciale di contabilità), introdotto dall'art. 33, della l.p. 3 settembre 1993, n. 23, che così dispone:

"*1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.*

1-bis. I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la graduazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle previsioni di spesa".

Il c. 1-*ter* elenca, inoltre, in maniera tassativa le modalità di copertura ammesse, riproducendo quanto stabilito dall'art. 17, c. 1, della l. n. 196/2009. Pertanto, la copertura finanziaria delle leggi provinciali è determinata con le seguenti modalità:

"*a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;*

b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

c) mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

2. Qualora il bilancio per l'esercizio finanziario successivo sia già stato approvato, l'ammontare degli oneri e la relativa copertura finanziaria sono riferiti, se necessario, al predetto bilancio".

Con riferimento all'obbligo di redigere una relazione tecnica giustificativa in relazione agli oneri ad essa sottesi, la relativa disciplina è contenuta nell'art. 23 della l.p. n. 4/1996, secondo cui tutti i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono "*corredati da una relazione tecnica, redatta dalle competenti strutture, concernente:*

1) la quantificazione degli oneri d'investimento e di gestione recati da ciascuna disposizione e l'indicazione della relativa copertura finanziaria, con la specificazione per la spesa corrente e per le minori entrate degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni del bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti;

2) la valutazione di impatto organizzativo e procedurale delle norme, i cui eventuali riflessi finanziari devono essere ricompresi nella quantificazione di cui alla lettera precedente".

Anche il Regolamento interno del Consiglio provinciale (art. 92, c. 3, regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale 6 febbraio 1991, n. 3) prevede che i disegni di legge di iniziativa della Giunta, sono accompagnati, tra l'altro, da una relazione tecnica sull'impatto finanziario, organizzativo e procedurale delle norme. Il citato Regolamento interno dispone altresì che il Presidente del Consiglio assegna i disegni di legge, di regola, alle Commissioni competenti per materia (art. 94) e, nell'ambito del procedimento in Commissione, l'istruttoria legislativa è diretta a raccogliere elementi

di conoscenza, non solo sulla necessità dell'intervento legislativo e sulla conformità del disegno di legge ai principi costituzionali e statutari, ma anche sulla valutazione dell'impatto normativo, organizzativo e finanziario (art. 97 *bis*, c. 2).

Inoltre, sui disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare, la Commissione può chiedere alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo (art. 97 *bis*, c. 3).

Rileva, altresì, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 che ha rivisto la disciplina relativa alla predisposizione di atti normativi, prevedendo espressamente che ciascun disegno di legge sia corredato da una relazione tecnica nella quale venga effettuata un'attenta analisi finanziaria delle norme, indicante in particolare gli eventuali effetti sul bilancio della Provincia in termini di spesa e di entrata, l'indicazione della natura delle eventuali spese (una tantum/ricorrente), e delle fonti di copertura degli eventuali oneri di spesa (necessità di risorse aggiuntive, acquisizione di maggiori entrate, possibilità di risparmi di spesa su altri interventi, ecc.).

Si richiama, pure, la circolare prot. n. 529622 del 19 ottobre 2015, che definisce le misure volte a precisare le modalità di predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie che devono accompagnare le norme dei disegni di legge, sia di iniziativa giuntale sia consiliare.

Da ultimo, merita una segnalazione la deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, con cui è stato approvato il documento contenente "*Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo*", che trova applicazione agli schemi di atti normativi a decorrere dall'anno 2021.

La programmazione degli interventi normativi – premette il documento - "*in coerenza con le indicazioni del Programma di legislatura e degli atti di programmazione generale della Provincia (Programma di sviluppo provinciale, Documento di economica e finanza provinciale e relativa nota di aggiornamento), costituisce lo strumento per l'esercizio dell'iniziativa legislativa di rilevanza strategica della Giunta provinciale ed è definita nel "Programma normativo annuale."*.

La Giunta provinciale approva annualmente - contestualmente all'approvazione della Nota di aggiornamento del DEFP - il Programma normativo annuale elaborato dal Dipartimento Affari e relazioni istituzionali, contenente gli interventi normativi di rilevanza strategica da approvare nell'anno di riferimento. Le proposte normative inserite nel Programma normativo provinciale sono presentate dalle competenti strutture al Dipartimento Affari e relazioni istituzionali ed elaborate dal Servizio Legislativo che svolge l'analisi tecnico-normativa (ATN), secondo le modalità riportate nell'atto di indirizzo.

Vengono identificati puntualmente tutti gli elementi conoscitivi che devono accompagnare ciascuna proposta di intervento normativo. Tra questi è da segnalare pure un particolare *focus* riservato

opportunamente all'esigenza di semplificazione regolamentare e burocratica, per cui nella scheda vanno riportati: "*i benefici attesi sui destinatari della norma e gli impatti previsti in termini economici, sociali, finanziari, organizzativi, di semplificazione dei processi e riduzione degli oneri (burocratici) amministrativi a carico di cittadini o imprese*" e ancora "*l'indicazione relativa alla riduzione degli oneri burocratici a carico di cittadini o imprese rispetto alla disciplina vigente, o la motivazione del mantenimento degli stessi*". La scheda comprende evidentemente "*l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte*". Con riferimento alla corretta previsione dell'impatto sulla spesa derivante dall'approvazione di una disciplina normativa, si richiamano altresì le indicazioni operative per la predisposizione delle relazioni tecnico-finanziarie dei disegni di legge contenute nella circolare di data 19 ottobre 2015, n. 529622, al fine di consentire la corretta redazione delle disposizioni finanziarie da parte del Dipartimento affari finanziari e gli aggiornamenti delle relazioni tecnico-finanziarie in relazione all'iter di approvazione del disegno di legge.

2.2 Leggi provinciali approvate nel 2020

Nel corso dell'anno 2020, secondo anno della XVI legislatura, sono state approvate 17 leggi provinciali, 15 proposte dalla Giunta e 2 di iniziativa consiliare. Tutte le leggi sono accompagnate dalle relazioni tecnico-finanziarie, pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio provinciale.

L'analisi sviluppata nel presente capitolo riguarda non solo le "leggi di spesa" propriamente dette, come tali intendendosi le leggi ordinarie recanti oneri e coperture, ma anche le leggi che compongono la manovra di bilancio provinciale (l.p. n. 5/2020 concernente l'approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019; l.p. n. 6/2020 concernente l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022; l.p. n. 15/2020 recante la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021; l.p. n. 16/2020 di approvazione della legge di stabilità provinciale 2021; l.p. n. 17/2020 recante il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), per le quali si rinvia comunque anche a quanto più approfonditamente esposto nelle altre parti della presente Relazione.

Si esaminano di seguito le singole leggi approvate, con particolare riferimento alle disposizioni comportanti oneri finanziari, relativa quantificazione e modalità di copertura.

Legge provinciale 12 febbraio 2020, n. 1

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 39/XVI) consta di sei articoli e interviene a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà sotto l'aspetto economico, abitativo ed assistenziale.

Solo l'art. 2, che disciplina gli interventi per il sostegno economico, ha impatto finanziario, in quanto prevede un contributo che la Provincia può concedere, nel limite massimo temporale di 3 anni e per un importo massimo di 30.000 euro, per l'abbattimento degli interessi su prestiti contratti dal coniuge separato o divorziato[11]. La relazione tecnica sulla copertura finanziaria e amministrativa, presente sul sito istituzionale del Consiglio provinciale, in relazione all'art. 2, precisa che "*Ipotizzando un prestito del valore di 30.000 ed un tasso di interesse del 5%, si può stimare che gli interessi annui per ogni singolo caso ammonteranno a 1.500 euro; è quindi possibile, stante lo stanziamento di euro 100.000 per il primo anno, la concessione di circa 66 contributi in conto interessi.*

Per l'anno successivo, lo stanziamento di euro 200.000 consentirà la prosecuzione del contributo concesso per il primo anno e nuove concessioni per circa 66 ulteriori richiedenti.".

L'art. 6 della norma precisa che per i medesimi importi e per i medesimi anni verranno integrati gli stanziamenti della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti), sopra indicati, mediante la riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti)[12].

La relazione tecnico-finanziaria, in ordine alle modalità di calcolo dell'onere finanziario, riferisce che "Ipotizzando un prestito del valore di 30.000 ed un tasso di interesse del 5%, si può stimare che gli interessi annui per ogni singolo caso ammonteranno a 1.500 euro; è quindi possibile, stante lo stanziamento di euro 100.000 per il primo anno, la concessione di circa 66 contributi in conto interessi. Per l'anno successivo, lo stanziamento di euro 200.000 consentirà la prosecuzione del contributo concesso per il primo anno e nuove concessioni per circa 66 ulteriori richiedenti.".

Osservazioni

Si tratta di onere morfologicamente riconducibile (*ex* art. 21, c.5, l. n. 196/2009) alla tipologia "fattori legislativi" (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); con limite massimo di spesa (c.d. "tetto di spesa") quantificato in relazione ad obiettivi misurati, con copertura su fondi speciali non specificati, presumibilmente su accantonamenti afferenti al Cap. 953500 Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti.

[11] A tal fine la Provincia provvederà a sottoscrivere apposite convenzioni con gli Istituti di credito aderenti.

[12] Il comma 2 dell'art. 6 precisa che "Dall'applicazione dell'articolo 4 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), titolo 1 (Spese correnti)".

Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni".

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 50/XVI) consta di venticinque articoli.

È la prima legge provinciale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Contiene interventi eterogenei che la relazione illustrativa inquadra in tre categorie:

-interventi per accrescere gli investimenti pubblici attraverso misure di accelerazione e semplificazione dei contratti pubblici;

-interventi per i lavoratori e gli operatori economici (compreso lo spostamento di termini di versamenti tributari);

-azioni di semplificazione nell'attività istruttoria e di pagamento degli incentivi pubblici.

Le disposizioni finanziarie sono contenute nell'art. 24, che, in particolare, riporta la copertura degli oneri per i seguenti articoli della legge:

- l'art. 10 prevede la valorizzazione, per i lavoratori, degli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro", ad integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".

  Si dichiara che gli oneri vengono coperti dal bilancio dell'Agenzia del lavoro.

  Manca una quantificazione della spesa che graverà sul bilancio dell'Agenzia, per cui non sono consentite valutazioni sul relativo impatto. Al riguardo, va rilevato che anche quando gli oneri non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, ragioni di trasparenza e di verifica della sostenibilità della spesa sembrano comunque richiedere una necessaria quantificazione dell'onere.

- l'art. 11 prevede, a favore degli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino che hanno subito un impatto negativo, l'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.

  Gli oneri quantificati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, vengono coperti mediante la riduzione degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso- missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

  Si tratta di onere morfologicamente riconducibile (*ex* art. 21, c.5, l. n. 196/2009) alla tipologia "fattori legislativi" (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale

limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); con limite massimo di spesa (c.d."tetto di spesa") sulla cui quantificazione non sono forniti elementi informativi. La copertura è su accantonamenti afferenti al Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti.

- l'art. 15 introduce disposizioni per l'accelerazione della concessione di agevolazioni prevedendo la possibilità di affidare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, la fase istruttoria e la funzione di controllo dell'Amministrazione. Con deliberazioni della Giunta provinciale, si darà attuazione alle disposizioni.

  Gli oneri quantificati in 300.000 euro, per l'anno 2020, vengono coperti mediante la riduzione degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) [13].

A fronte delle perplessità manifestate in ordine alla disposta intestazione della funzione di controllo dell'Amministrazione a soggetti esterni, in sede di contraddittorio, l'Amministrazione ha fornito chiarimenti: al soggetto esterno sono affidate le funzioni di controllo collegate al miglior espletamento del servizio affidato. Ribadisce il Collegio che resta fermo il potere/dovere dell'Ente di controllare il corretto svolgersi *in itinere* della convenzione, anche con un controllo a campione della regolarità delle agevolazioni attribuite oltre alla verifica della regolarità della rendicontazione dell'attività svolta, come meglio precisato di seguito nelle considerazioni conclusive di questo capitolo.

Il medesimo articolo 24 precisa che, dall'applicazione degli articoli 19, 21, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e per gli altri articoli non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Autorizza, infine, la Giunta provinciale ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti.

Si riporta, in sintesi, quanto disposto da alcuni tra gli articoli di maggiore interesse valutati come non aventi impatto finanziario.

L'art. 1 stabilisce che i versamenti dovuti a titolo di IM.I.S. al 16 giugno 2020 (prima rata dell'imposta complessiva per lo stesso anno) non vengano effettuati dai contribuenti, ma che vadano invece a cumularsi con la rata a saldo in scadenza al 16 dicembre 2020. Viene comunque garantita, con l'ultimo periodo, la possibilità per i contribuenti di frazionare a loro discrezione (e senza incorrere in sanzioni) il versamento annuale complessivamente dovuto, comunque entro il termine del 16 dicembre.

[13] La relazione finanziaria riporta anche il numero del capitolo al quale vengono imputate le spese (n. capitolo 151625 Servizi di istruttoria e controllo, della Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spesa corrente).

L'art. 2, comma 1, prevede che, per tutta la durata delle limitazioni previste dalla disciplina nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, prevista dall'art. 33 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia europea mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

La stessa disposizione demanda ad un regolamento provinciale la definizione di criteri e modalità per la sua applicazione «anche in deroga alla normativa vigente in materia di contratti pubblici».

Il comma 3 prevede che i lavori, i servizi e le forniture siano aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e che l'offerta tecnica sia valutata sulla base di determinati elementi, puntualmente individuati nella disposizione provinciale, da tradurre in criteri di natura quantitativa o tabellare, quali: « *a)* l'impegno da parte del concorrente di affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando per ogni subcontratto le prestazioni affidate e i nominativi dei singoli subappaltatori; resta fermo il divieto di frazionare fra più operatori economici il subappalto di una medesima lavorazione o prestazione omogenea, come individuata nel progetto messo in gara, anche tramite lo strumento delle *WBS-work breakdown structure*; *b)* l'impegno da parte del concorrente ad acquisire le forniture necessarie per l'esecuzione della prestazione da microimprese, piccole e medie imprese locali, specificando i nominativi dei singoli fornitori; *c)* per le prestazioni affidate in subappalto, l'impegno del concorrente a praticare il minor ribasso rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al fine di assicurare la qualità nell'esecuzione del contratto».

Il comma 4 prevede che la componente del prezzo debba essere valutata «con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, individuate nel regolamento di attuazione della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.»

Il comma 7 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere «a criteri di valutazione di natura discrezionale e solo se necessario in ragione della natura, oggetto e caratteristiche del contratto».

Il comma 8 prevede che «con regolamento di attuazione possono essere stabiliti criteri per la valutazione delle offerte anomale conformi a quanto previsto dall'art. 40 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche nel caso di ricorso all'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

L'art. 3 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia europea, mediante la procedura negoziata e disciplina le relative modalità

di selezione disponendo che «*il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi*.».

L'art. 4 contiene disposizioni sulle procedure di affidamento che consentono la partecipazione degli operatori economici a prescindere dalla dichiarazione e dalla verifica dell'assenza di motivi di esclusione, prevedendo che l'insussistenza di detti motivi non debba essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l'assenza dei motivi di esclusione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, ai soli fini della stipula del contratto.

L'art. 6 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale.

L'art. 7 introduce ulteriori misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici anche in deroga alla normativa provinciale vigente. Così, per il parere del comitato tecnico amministrativo, per la consegna dei lavori dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del relativo contratto, per la pubblicazione di avvisi e bandi di gara per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara in caso di procedure di gara svolte con sistemi elettronici. L'articolo prevede l'emanazione di una deliberazione della Giunta provinciale per individuare le disposizioni attuative per la liquidazione agli aggiudicatari di contratti di lavori o di fornitura di beni e servizi, anche già stipulati alla data di entrata in vigore della legge, delle prestazioni rese alla data di richiesta di pagamento nei limiti degli impegni di spesa assunti in relazione ai cronoprogrammi della spesa.

L'art. 8 dispone che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge possano essere adottate modificazioni ai vigenti regolamenti in materia di contratti pubblici e ulteriori disposizioni di attuazione di questo capo e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.

L'art. 12 prevede l'applicazione anche alle imprese del settore agricolo, per favorirne l'accesso al credito, dell'articolo 34 *sexies* della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

L'art. 13 prevede la sospensione per sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore dell'articolo, degli obblighi connessi alla fruizione della quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), stabiliti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), numero 2), e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, nonché alle misure di sostegno al reddito definite nel vigente

"Documento degli interventi di politica del lavoro" previsto dall'articolo 1 della l.p. 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

L'art. 14 introduce misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese prevedendo l'emanazione di delibere da parte della giunta provinciale.

L'art. 16 introduce disposizioni per le agevolazioni concesse per eventi, iniziative o manifestazioni che a causa dell'emergenza sanitaria in corso non hanno avuto luogo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti le tipologie, le modalità, i criteri e le condizioni necessari per l'applicazione.

L'art. 17 prevede la proroga dei termini per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 18 introduce la verifica straordinaria sui contributi (revoca dei contributi di importo inferiore a 100.000 euro concessi prima del 31 dicembre 2009 ai sensi delle disposizioni provinciali), prevedendo l'emanazione di deliberazioni per definire in particolare criteri e modalità.

L'art. 23 introduce la proroga ai termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale.

Questioni di legittimità costituzionale

Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, all'art. 3, all'art. 4 e all'art. 6, della l.p. n. 2/2020 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2020, pubblicato su G.U. serie speciale del 17 giugno 2020, n. 25 (Avviso di rettifica in G.U. del 9 settembre 2020, n. 37). Al riguardo si rinvia a quanto esposto *infra* al *par. 2.3.2*.

Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022".

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 55/XVI) consta di sessantotto articoli. È la seconda legge provinciale connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, anche questa, come la precedente, contiene disposizioni eterogenee, configurandosi tipicamente come una legge *omnibus*, e apporta le conseguenti variazioni al bilancio di previsione della Provincia.

L'allegato C (articolo 67, comma 3) "Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa" riporta, in particolare, l'importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 134.589.700,11 per l'anno 2020, di euro 1.850.000 per l'anno 2021, di euro 9.424.910,00 per l'anno 2022 e di euro 12.951.539,88 per l'anno 2023. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 128.171.128,50 per l'anno 2020, a euro 69.349.818,34 per l'anno 2021, a euro 19.257.987,80 per l'anno 2022 e a euro 17.587.863,51 per l'anno

2023. L'allegato D (articolo 67, comma 4) "Copertura degli oneri" oltre a riportare gli importi sopra indicati, indica per l'anno 2020 la quota rimanente di 6.419 migliaia di euro, risultante dalla differenza tra le nuove autorizzazioni di euro 134.589.700,11 e le riduzioni di spesa di euro 128.171.128,50) coperta con la quota di cessazione di spese autorizzate con bilancio.

Nella relazione finanziaria vengono indicate specificazioni sull'impatto finanziario.

L'art. 4, comma 1, prevede a favore degli operatori economici la concessione di contributi straordinari per il contrasto della diffusione del Covid-19 e per la promozione della competitività del sistema trentino. La spesa complessiva per l'anno 2020 è pari a 15 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale), per 10 milioni sul Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19) e per 2 milioni sui Capitoli 615607 (Assegnazioni a Trentino Sviluppo per Covid-19) e 615609 (Assegnazioni a Trentino Sviluppo per Covid-19 - FESR 14-20) e 3 milioni di euro nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 500557 (Spese per interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19). Ulteriori 890.000 euro per gli anni dal 2020 al 2024 sono stati previsti nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 03 (Ricerca e Innovazione) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 317707-2020 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore della ricerca scientifica delle imprese in relazione all'epidemia di Covid-19) finalizzato a progetti di ricerca e sviluppo anche in materia di Covid-19.

Per il comma 2, la relazione tecnica precisa che non scaturiscono ulteriori oneri in quanto i contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti individuati.

L'art. 5 prevede contributi in favore degli operatori economici che impegnano fino a nove addetti e che hanno subito gravi danni, valutati con riferimento alle variazioni dei volumi di attività, in conseguenza della pandemia di Covid-19, nonché un contributo a fondo perduto ai gestori delle strutture ricettive a conduzione familiare che offrono ospitalità turistica in forma non imprenditoriale e operanti nei territori dei comuni che hanno registrato, nel primo semestre del 2020, un calo di presenze turistiche superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo di riferimento dello scorso anno.

Per i fini di quest'articolo, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di 90 milioni di cui 89 milioni di euro nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19) e la spesa di 1 milione di euro sulla Missione 07 (Turismo) Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione

del turismo) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 615547 (Contributi Bed and Breakfast - Covid-19).

L'art. 6 prevede contributi, anche in forma di compensazione fiscale da imputare su più annualità, alle imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso varie forme di aggregazione, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di cinque anni a garantire i livelli occupazionali relativi a entrambe le imprese e a permanere sul territorio.

Per i fini di quest'articolo, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01(Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19).

L'art. 7 prevede contributi ai locatori di immobili destinati allo svolgimento di attività produttive, commerciali o professionali o del terzo settore sospese dai provvedimenti statali volti a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto che rinunciano ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile o maggio 2020, anche se la sospensione è cessata alla data di entrata in vigore di questa legge. Il contributo è concesso in compensazione fiscale a valere dall'anno 2021. Analogamente, il contributo può essere concesso anche agli imprenditori che rinunciano al corrispettivo per l'affitto di azienda con la possibilità anche di concedere contributo nel caso di attività non sospese che hanno comunque subito significative diminuzioni di attività in ragione della crisi economica dovuta alla situazione di emergenza in atto.

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01(Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19).

L'art. 8, introduce un sostegno al reddito per gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che hanno cessato l'attività e che occupano non più di cinque dipendenti, autorizzando la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (Sostegno all'occupazione) Titolo 1 (spese correnti) Capitolo 408017 (Assegnazione all'Agenzia del Lavoro per interventi conseguenti all'epidemia da Covid-19 – FSE 2014-2020).

Anche in questo caso come per il precedente, è previsto un *budget* per cui i contributi saranno concessi nei limiti delle risorse a disposizione.

L'art. 9 introduce la possibilità, per la Provincia, di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), e dagli articoli 19 e 22 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche con risorse provenienti dai fondi strutturali europei con destinazione territoriale. La relazione finanziaria afferma che la norma non ha impatto finanziario in quanto attribuisce solo la facoltà per la Provincia di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale. L'affermazione non sembra pienamente condivisibile, trattandosi comunque di autorizzazione di spesa, sia pure potenziale, configurandosi altrimenti un possibile onere occulto non determinato nemmeno nel suo ammontare.

L'art. 10, prevede la concessione di finanziamenti ai confidi destinati alla costituzione di appositi fondi rischi finalizzati all'anticipo da parte delle banche degli ammortizzatori sociali.

È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19).

L'art. 11 prevede lo sviluppo di una piattaforma tecnologica in grado di confrontarsi con gli attuali standard di riferimento del commercio elettronico.

È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, che trova copertura nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) - Capitolo 615687 (Spese per interventi per il potenziamento del commercio elettronico in conseguenza all'epidemia da Covid-19).

La relazione tecnico finanziaria non riporta altro, nessun elemento informativo sulle modalità di calcolo dell'onere.

L'art. 12**,** apporta modificazioni alla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 (l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale). Tra l'altro, il comma 3 inserisce l'art. 7.1 (Rete dei referenti delle imprese trentine all'estero), prevedendo l'individuazione di soggetti referenti localizzati al di fuori del territorio nazionale con la funzione di rappresentare e promuovere il sistema economico trentino all'estero anche al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese, delle cooperative e dei consorzi. Per tale finalità, viene messa a

disposizione una cifra complessiva pari a 120.000 euro di cui 20.000 per l'anno 2020 e 50.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 02 (Commercio-reti distributive tutela dei consumatori) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 615524 (Internalizzazione e promozione estera).

Il comma 6 invece, sostituendo l'art. 19 *bis* (Misure per accrescere la qualificazione delle imprese), prevede contributi per accrescere la qualificazione delle imprese attraverso l'inserimento di figure qualificate. I contributi sono concessi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione.

A tal fine, viene autorizzato un budget di 500 mila euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e artigianato) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 612807 (Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19).

La relazione finanziaria precisa che i commi 4 e 5 non hanno impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto le novità introdotte (forme alternative di fideiussioni e modalità semplificate per la valutazione e concessione di contributi) sono prettamente di natura procedurale mentre per quelle relative al comma 2 (maggiorazioni degli aiuti per le imprese non esportatrici o esportatrici non abituali) provvede l'Agenzia provinciale per gli incentivi alle attività economiche (APIAE) con il proprio bilancio.

Nessuna quantificazione dell'onere di cui al comma 2, per valutare la congruità della copertura che potrebbe incidere in via mediata sul bilancio provinciale.

L'art. 13 prevede che la Provincia promuova la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina. La partecipazione al fondo può intervenire anche per il tramite delle società da essa controllate.

La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale e nello specifico è prevista la partecipazione al fondo da parte di Cassa del Trentino attraverso il conferimento di risorse della Cassa medesima.

Anche in questo caso, la relazione non riporta nessuna quantificazione della spesa anche per valutarne l'incidenza sul bilancio della Cassa e in via mediata su quello della Provincia.

L'art. 14 prevede la predisposizione di un impegnativo piano strategico per il lavoro agile e di una deliberazione per la concessione di incentivi per lo *smart-working*.

La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale in quanto attribuisce alla Provincia il ruolo di volano nella promozione di un progetto di accelerazione della digitalizzazione dei soggetti pubblici e privati del territorio. Aggiunge che, per quanto riguarda la previsione del comma 4 in ordine agli incentivi a favore di soggetti privati per l'implementazione di

piani di diffusione dello *smart-working*, gli stessi saranno concessi nell'ambito dei contributi di cui all'articolo 4 al quale la relazione rimanda per la relativa copertura.

Manca, tuttavia, una quantificazione della spesa necessaria per valutare la congruità della copertura.

L'art. 17 apporta modifiche alla l.p. 23 marzo 2020, n. 2.

La relazione finanziaria precisa che la disposizione del comma 3 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, l'eventuale esternalizzazione della fase istruttoria delle liquidazioni, che si aggiunge a quella già introdotta per la fase istruttoria delle concessioni con la l.p. n. 2 del 2020, sarà disposta nel limite delle risorse autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 151625 (Servizi istruttoria e controllo).

L'art. 21 apporta integrazioni all'articolo 8 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni in materia di entrate dei comuni. La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale. La norma riconosce ai Comuni la facoltà di stabilire, con riferimento all'imposta immobiliare semplice, aliquote ridotte in presenza di una rideterminazione del canone di locazione di immobili utilizzati per l'esercizio di attività commerciali. Riconosce inoltre ai Comuni la facoltà di rivedere le politiche tariffarie e la possibilità di rimodulare, ridurre e sospendere i canoni di affitto e concessione di immobili comunali.

All'eventuale riduzione delle entrate fanno fronte i Comuni con i loro bilanci.

L'art. 25 introduce misure urgenti in materia di assegno unico provinciale. In particolare, prevede un incremento delle risorse finalizzato all'assegno unico provinciale correlato alla possibilità di attualizzare l'indicatore ICEF dei beneficiari per poter tener conto di eventi connessi con l'emergenza Covid-19 (perdita lavoro o riduzione dell'orario). Il fabbisogno è stato quantificato in euro 5 milioni per l'anno 2020, spesa autorizzata nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (spese correnti) anno 2020 Capitolo 402627 (Assegno Unico a sostegno delle Famiglie in conseguenza all'epidemia da Covid-19).

La relazione riferisce che il fabbisogno è stato stimato sulla base dell'andamento delle attuali erogazioni, senza ulteriori precisazioni.

L'art. 26 prevede che la Provincia promuova lo svolgimento dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi e scolastici, socio-educativi per la prima infanzia, didattico-museali e attività di volontariato sociale e interventi, se possibile, con forme alternative o rimodulate, prevedendo anche, per i soggetti affidatari o finanziati, la possibilità di avvalersi, quando se ne ravvisa la necessità, di personale disponibile già impegnato in questi servizi dipendente dai medesimi soggetti e temporaneamente inattivo, compatibilmente con il relativo inquadramento professionale e secondo gli istituti previsti dai contratti collettivi applicati.

La relazione finanziaria precisa che i primi commi dell'articolo non generano ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale o dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari in quanto sono volti a consentire alla Provincia e all'APSS la rimodulazione dei servizi sociosanitari, educativi e scolastici, didattico-museali e attività di volontariato sociale, nell'ambito delle tariffe, dei corrispettivi e dei finanziamenti per i servizi svolti e le attività erogate già riconosciuti. È, peraltro, previsto che, qualora non sia possibile rimodulare il servizio, possa essere, comunque, riconosciuta una quota dei finanziamenti non superiore al 30% per la copertura dei costi fissi, con una conseguente eventuale minore spesa. Invece, in relazione al comma 6, che richiede l'adozione di provvedimenti a contenuto prevalentemente finanziario, si prevede la possibilità di integrare i finanziamenti fino al massimo del 50% dell'importo originario previsto in favore degli enti del terzo settore che hanno incrementato la loro attività a causa dell'emergenza (tra cui gli interventi per le persone senza fissa dimora). La relativa spesa, stimata in 500 mila euro, è autorizzata per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (spesa corrente) Capitolo 401007 (Spese per interventi a sostegno dei soggetti a rischio esclusione sociale relativi all'epidemia da Covid-19).

L'art. 32 introduce misure straordinarie in materia di edilizia abitativa agevolata e pubblica, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, la Provincia promuove la sospensione, da parte delle banche, del pagamento di rate di mutui, a condizione che il piano di ammortamento sia traslato per il periodo corrispondente alla sospensione, concede deroga alla decadenza di contributi integrativi previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera b), della l.p. 7 novembre 2005, n. 15, presentati nell'anno 2018, in caso il beneficiario dimostri, entro il 31 dicembre 2020, di aver provveduto al pagamento dei canoni di locazione oggetto di agevolazione. Prevede inoltre l'erogazione dei contributi integrativi dal mese successivo all'adozione del primo provvedimento di concessione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), della l.p. n. 15 del 2005 presentati negli anni 2018 e 2019, se l'ente competente adotta più provvedimenti di concessione, a seguito dell'approvazione della graduatoria.

La relazione finanziaria precisa che la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale trattandosi di una mera revisione delle modalità di erogazione dei contributi già concessi in materia di edilizia abitativa agevolata, che trovano copertura nell'ambito delle risorse autorizzate in bilancio nella Missione 08 (Assetto del Territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) capitoli vari.

L'art. 33 provvede ad incrementare le risorse destinate all'acquisto dei beni alimentari e dei prodotti di prima necessità, rispetto a quelle assegnate dallo Stato, per un importo di euro 750 mila, autorizzando una spesa di pari importo per l'anno 2020 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia)

Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (spese correnti) Capitolo 402607 (Assegnazione a APAPI per interventi di solidarietà alimentare in conseguenza all'epidemia da Covid-19).

L'art. 36 introduce misure per l'attribuzione al personale impegnato nel settore sanitario e socio-sanitario nell'emergenza epidemiologica da Covid-19 di un riconoscimento economico temporaneo. La relazione finanziaria precisa che l'articolo non genera maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto al riconoscimento del trattamento economico temporaneo, il cui onere è fissato nel limite massimo di 15 milioni di euro, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.

L'art. 37 apporta modificazioni alla l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). La relazione finanziaria afferma che l'articolo non ha impatto finanziario in quanto semplifica le modalità procedurali dei concorsi per la copertura dei posti da dirigente ed estende la platea dei possibili candidati per gli incarichi di dirigente a contratto.

L'art. 39, prevede il riconoscimento all'ente gestore del servizio di vitto e alloggio per gli studenti una somma corrispondente alla retta mensile che avrebbero dovuto versare gli utenti ma che a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno sospeso l'attività didattica e non hanno più fruito delle relative prestazioni, per le quali permane l'obbligo del pagamento. Tali somme vengono corrisposte dalla Provincia e non sono più dovute dagli studenti (con rimborso delle somme eventualmente già corrisposte dagli stessi).

Nello specifico, viene messo a disposizione un *budget* di 80 mila euro per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 255207 (Contributi Enti gestori convitto-alloggio Covid-19).

L'art. 40 prevede contributi straordinari agli studenti universitari e dell'alta formazione professionale, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno subìto una contrazione del reddito del nucleo familiare di almeno il 25%.

Per tale finalità è autorizzata una spesa di 50.000 euro nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 04 (istruzione universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 312000-002 (assegnazioni gestione Opera Universitaria).

L'art. 47 apporta integrazioni all'articolo 49 della l.p. sull'agricoltura 2003.

La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto le integrazioni ridefiniscono le spese ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 49 della l.p. n. 4 del 2003, comma 1, prevedendo che la Provincia possa sostenere, per migliorare l'efficienza e la professionalità delle aziende agricole, spese relative alla collaborazione tra imprese al fine di produrre innovazioni di prodotto e processo, anche nell'ambito dello sviluppo sostenibile, nonché per accedere ai mercati internazionali. L'eventuale finanziamento di tali spese sarà disposto nell'ambito delle risorse

autorizzate nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 507000-001 (Attività dimostrativa e altri interventi).

L'art. 58 inserisce l'articolo 7-*ter* (Riconoscimento dei costi diretti derivanti dall'applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro) nella l.p. n. 2 del 2020. La relazione finanziaria precisa che ciò comporta la necessità di garantire nell'ambito dei contratti di lavori, servizi e forniture i costi derivanti dall'applicazione delle misure di contrasto e contenimento dell'epidemia del Covid-19 negli ambienti di lavoro, prioritariamente con le risorse disponibili sui singoli capitoli di spesa. L'ulteriore spesa è stimata in 2 milioni di euro collocati, in relazione alla trasversalità della norma, su uno specifico fondo di riserva nell'ambito della Missione 20 (fondi e accantonamenti) Programma 01 (fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 953118 (Fondo di riserva per la copertura degli oneri di sicurezza Covid-19 sui contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici). La relazione non riferisce nulla in ordine agli elementi su cui si fonderebbe la stima dell'onere.

L'art. 60 introduce e disciplina la figura del supervisore degli investimenti provinciali per le opere pubbliche o di interesse pubblico.

La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto l'incarico di supervisore è affidato a personale dipendente dell'amministrazione, dotato di adeguate professionalità.

L'art. 65 modifica l'articolo 11 (Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva) della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.

La relazione finanziaria precisa che ciò genera un risparmio di spesa di 20 milioni di euro da destinare alle misure previste dalla manovra.

L'art. 66 incrementa di 17 milioni, per l'anno 2020, le risorse destinate agli interventi in favore del lavoro e della famiglia.

La spesa trova copertura per euro 8,8 milioni nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) Programma 03 (sostegno all'occupazione) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 408017 (Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro - spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19 - interventi del fondo sociale europeo 2014-2020), per euro 200 mila nell'ambito della Missione 14 (sviluppo economico e competitività) Programma 01 (industria, PMI e artigianato) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 617475 (Spesa per iniziative previste dal programma operativo FSE 2014-2020 per assistenza tecnica - spese correnti) e per euro 8 milioni nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (interventi per le famiglie) Titolo

1 (Spesa corrente) Capitolo 402627 (Spesa per la concessione dell'assegno unico alle famiglie in conseguenza dell'epidemia da Covid-19).

Osservazioni

Trattasi di intervento normativo complesso articolato in molteplici misure. Gli oneri finanziari sono sempre riconducibili alla tipologia con tetto di spesa. Mancano o sono insufficienti le indicazioni in ordine alla quantificazione dell'onere in rapporto agli obiettivi perseguiti. Si conferma l'esigenza di migliorare sensibilmente il corredo informativo delle relazioni tecniche, anche con l'inserimento di elementi non solo afferenti all'aspetto quantitativo, così da consentire di verificare la compatibilità finanziaria dell'intervento.

L'art. 13 prevede che la Provincia promuova la costituzione di un fondo quale strumento per concorrere allo sviluppo dell'agricoltura trentina. La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale e nello specifico è prevista la partecipazione al fondo da parte di Cassa del Trentino attraverso il conferimento di risorse della Cassa medesima.

La relazione non riporta nessuna quantificazione della spesa anche per valutarne l'incidenza sul bilancio della Cassa e in via mediata su quello della Provincia.

Analoga osservazione va fatta con riferimento all'art. 36: l'onere quantificato in 15 milioni di euro è posto a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con le risorse disponibili sui fondi di riserva del proprio bilancio.

Questioni di legittimità costituzionale

Le disposizioni di cui all'art. 37, all'art. 43, commi 1, 6 e 9; all'art. 52, commi 2, 3, 4 - lettera c) -, 6, 7 e 8; all'art. 57, comma 1, della l.p. n. 3/2020 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 59/2020, pubblicato su G.U. del 2 settembre 2020, n. 36, e si rinvia per una più chiara esposizione a quanto esposto *infra* al par. 2.3.2.

Legge provinciale 3 luglio 2020, n. 4

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 58/XVI) consta di tre articoli e ha ad oggetto la disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali.

La relazione tecnico finanziaria precisa che la disposizione non genera impatto finanziario.

Si riporta in sintesi quanto disposto dagli articoli.

L'art. 1 ripristina la chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio riservando una particolare attenzione ai comuni ad economia turistica, individuati con deliberazione della Giunta provinciale, dove sarà ammessa l'apertura anche durante le domeniche e festività.

Una ulteriore facoltà di apertura domenicale e festiva è rimessa alle valutazioni ed alle decisioni delle singole amministrazioni comunali che, nel caso di eventi o manifestazioni di particolare interesse, potranno derogare all'obbligo di chiusura per un massimo di diciotto giornate annue.

Il comma 6 prevede sanzioni.

L'art. 2 disciplina il sostegno alla contrattazione territoriale e aziendale nel commercio, favorendo le intese a livello territoriale e aziendale tra organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che garantiscono la turnazione del personale nel lavoro straordinario, estendono la fruizione di permessi e riposi compensativi aggiuntivi, incrementano i trattamenti economici e potenziano gli strumenti di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro dei dipendenti delle imprese soggette all'applicazione di questa legge coinvolti nelle aperture domenicali o festive. È previsto che la Giunta provinciale relazioni annualmente alla commissione permanente del Consiglio provinciale competente in materia di commercio sulle azioni adottate per attuare l''articolo.

Questioni di legittimità costituzionale

Le disposizioni di cui all'art. 1, della l.p. n. 4/2020 sono state impugnate:

- dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 74/2020, pubblicato su G.U. del 14 ottobre 2020, n. 42, al riguardo si rinvia a quanto esposto *infra* al par. *2.3.2*;
- dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento con ordinanza 1° ottobre 2020, n. 175, pubblicata su G.U. 16 dicembre 2020, n. 51.

Legge provinciale 3 agosto 2020, n. 5

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 59/XVI) consta di tre articoli e ha ad oggetto l'approvazione delle risultanze del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019.

Legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 60/XVI) consta di sessantaquattro articoli e ha ad oggetto l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022.

L'art. 61 precisa che le variazioni agli stanziamenti autorizzate sono indicate nella tabella A in relazione ai vari anni, per ciascuna missione e programma.

Le modalità per la copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge sono indicate nelle tabelle B e C.

La Tabella A "Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti all'assestamento del bilancio annuale 2020 e pluriennale 2020 - 2022 (articolo 61)" riporta in particolare l'importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 248.267.204,22 per l'anno 2020, di euro 77.908.391,10 per l'anno 2021, di euro 56.472.144,36 per l'anno 2022 e di euro 69.789.848,16 per l'anno 2023. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 24.328.755,86 per l'anno 2020, a euro 11.450.462,70 per l'anno 2021, a euro 54.428.664,79 per l'anno 2022 e a euro 13.145.570,78 per l'anno 2023. La tabella C (articolo 61) "Copertura degli oneri" riporta per la copertura, per ogni annualità, oltre alle riduzioni di spesa sopra riportate, anche la quota di maggiori entrate (125.466 migliaia di euro per l'anno 2020 e 56.644 migliaia di euro per l'anno 2023), la quota di avanzo consuntivo (10.724 migliaia di euro per l'anno 2020) e la quota di cessazione di spese autorizzate con bilancio.

Ci si sofferma sulle disposizioni più rilevanti e su quelle che generano impatto finanziario.

L'art. 1 apporta integrazioni alla l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS). La relazione finanziaria precisa che la norma prevede una deduzione dell'IMIS per il periodo di imposta 2020 da applicare ai fabbricati a vocazione turistica (stabilimento lacuale, agriturismo, ostello per la gioventù, rifugio alpino, casa e appartamento vacanze bed & breakfast ecc.) per i quali il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 agosto 2020, una comunicazione di attestazione dei requisiti richiesti e una riduzione delle aliquote fino a zero per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita purché invenduti e non locati.

La spesa in favore dei Comuni, corrispondente alle minori entrate versate a titolo di IMIS, è quantificata in 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e trova copertura con le risorse autorizzate con l'assestamento nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203001 (Trasferimenti correnti ai comuni - Covid-19).

L'art. 2 sostituisce l'articolo 24-*ter* "Finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane" della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La relazione finanziaria precisa che la norma, che sostituisce la precedente disciplina, prevede il finanziamento di progetti sperimentali per lo sviluppo delle zone montane al fine di favorire la coesione territoriale, nonché la valorizzazione turistica delle stesse. La spesa relativa a tali progetti è quantificata in 250 mila euro per l'anno 2020 e trova copertura nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spesa in conto capitale) Capitolo 805710 (Fondo provinciale per la montagna – contributi).

L'art. 4 modifica l'art. 5 della l.p. n. 13/2019 relativo al personale degli enti locali. La relazione finanziaria precisa che la norma, che prevede la proroga del regime transitorio delle assunzioni dei

comuni, blocca la spesa per il personale a quella sostenuta nel corso del 2019. Non derivano, pertanto, maggiori oneri né a carico del bilancio dei comuni né a carico del bilancio provinciale.

L'art. 5 prevede disposizioni transitorie per le comunità. In vista della riforma generale della disciplina riguardante le comunità contenuta nella l.p. n. 3 del 2006, la disposizione prevede che non siano indette le elezioni dei loro organi e siano invece nominati dei commissari, con incarichi di durata pari a 6 mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori 3 mesi. Al commissario spetta un'indennità di carica, posta a carico della comunità, definita dalla Giunta provinciale e determinata in relazione a quella spettante, per legge regionale, al presidente della relativa comunità.

Prevede inoltre la non decadenza delle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio, specificando che non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto vi provvedono le Comunità con il loro bilancio. Nessun onere, dunque, per il bilancio provinciale, precisa la relazione finanziaria.

L'art. 7 introduce disposizioni in materia di assunzioni di personale e modificazioni di disposizioni connesse. L'articolo prevede la possibilità di assumere, a decorrere dall'anno 2021, personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel limite complessivo di spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente e di far fronte ad ulteriori esigenze sempre nel rispetto a regime di tale limite di spesa.

La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate sui capitoli di spesa del personale.

L'art. 8 contiene disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico, al fine di garantire la ripresa delle attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza messe in atto per contenere la diffusione del Covid-19.

La relazione finanziaria, in questo caso, fornisce puntuali indicazioni in ordine all'organizzazione ipotizzata da cui scaturiscono maggiori oneri. Il fabbisogno aggiuntivo di personale docente è stimato in circa 400 unità complessive, compresi anche i docenti di sostegno. Gli ausiliari sono ipotizzati (tenuto conto della dotazione di partenza, dei maggiori impegni richiesti ai medesimi in termini di sanificazione dei locali e di vigilanza, per evitare assembramenti) nel numero di 120 di cui 100 bidelli e 20 unità a supporto delle situazioni di fragilità dei lavoratori. Complessivamente la maggiore spesa si attesta nell'importo di euro 23,2 milioni (2020: 7,382 milioni; 2021: 15,818 milioni). Conseguentemente con l'articolo in esame è stata autorizzata una maggiore spesa per il personale del comparto scuola di euro 8.848.000 per l'anno 2020 e di euro 18.752.000 per l'anno 2021. Alla copertura degli oneri, si provvede con le variazioni di stanziamento sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola disposte dall'assestamento di bilancio nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 01 (Istruzione prescolastica) Titolo 1 (Spese correnti) e della Missione 04 (Istruzione e

diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spese correnti) Capitoli vari.

L'art. 10 apporta modifiche alla l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). La possibilità di articolare l'Avvocatura, oltre che in uffici, anche in unità di missione semplici è prevista a partire dal 1° gennaio 2021 nel limite di spesa di personale dell'anno di riferimento. Anche in ordine alla gestione delle dotazioni di personale a tempo determinato è previsto che le assunzioni avvengano nei limiti della spesa di personale. Le altre misure previste sono di natura ordinamentale.

La norma, conferma la relazione finanziaria, non comporta ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate sui capitoli di spesa del personale.

L'art. 13 apporta modifiche alla l.p. 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e all'articolo 19 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), relativo alle scuole musicali.

Il comma 3 prevede l'introduzione della figura dell'ispettore scolastico, nel numero di 4 figure di ispettori scolastici all'interno del dipartimento competente in materia di istruzione, coordinati dal Sovrintendente scolastico Agli stessi è riconosciuto un "*trattamento economico con riferimento a quello previsto per la dirigenza della Provincia, disciplinata dall'articolo 17 della legge sul personale della Provincia 1997, tenuto conto dell'incarico conferito*".

La relazione finanziaria specifica che il trattamento giuridico ed economico tenendo conto di quello previsto per la dirigenza della Provincia è calcolato mediamente in euro 75.000 lordi annui (per 13 mensilità). In relazione alla decorrenza della relativa assunzione a partire dall'anno scolastico 2021-2022 è ipotizzabile una spesa a carico del bilancio provinciale per 4 mesi più la tredicesima arrotondati ad euro 100.000 sul 2021, mentre a regime l'importo è stimato in euro 300.000 annui (a decorrere quindi dal 2022).

Tale spesa trova copertura per euro 100.000 sull'anno 2021 e (a regime) euro 300.000 sull'anno 2022 nell'ambito della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 259606 (Spese per ispettori scolastici).

Il comma 5 prevede il coordinamento organizzativo e didattico delle scuole musicali attraverso uno specifico tavolo di coordinamento. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito. Ai partecipanti esterni spetta il rimborso delle spese nei limiti previsti dalla l.p. 20 gennaio 1958, n. 4.

La relazione precisa che la costituzione del tavolo non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, con una previsione di spesa esigua pari a euro 1.000,00, che trova copertura nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni).

L'art. 14 prevede disposizioni transitorie in materia di coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia. La relazione finanziaria precisa che la norma non comporta maggiori spese rispetto a quelle autorizzate in bilancio sui capitoli di spesa del personale del comparto scuola in quanto il numero dei coordinatori pedagogici non varia rispetto a quello già fissato, ma vengono previste con legge, anziché con i contratti collettivi, le modalità per sostituire i coordinatori assenti.

L'art. 17 introduce integrazioni all'articolo 16 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, in materia di manifestazioni ed eventi. La relazione finanziaria precisa che il comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto il riconoscimento delle spese relative all'applicazione dei protocolli Covid-19 è disposto nell'ambito dei contributi già concessi a favore di iniziative, eventi e manifestazioni.

Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo straordinario a sostegno del settore dello spettacolo destinato ad operatori economici, a singoli professionisti e alle associazioni che operano sul territorio provinciale, che non siano già destinatari di altre assegnazioni da parte della Provincia, a copertura dei mancati incassi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19. I contributi saranno concessi, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, nel limite delle risorse messe a disposizione.

Nello specifico viene previsto un budget di euro 500.000 per l'anno 2020 nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) Titolo 1 (Spesa corrente) Capitolo 612809 (Contributi operatori spettacolo - Covid-19).

L'art. 18 apporta modifiche alla l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). La relazione finanziaria precisa che dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto alla copertura delle relative spese provvede l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con il proprio bilancio.

La spesa prevista dai commi 5 e 6 per la nomina delle commissioni è quantificata in 4.500 euro ciascuna e trova copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni). I restanti commi non comportano spesa trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.

In definitiva, la relazione precisa che la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

L'art. 20 apporta integrazioni all'articolo 6-*bis* della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011). La relazione finanziaria precisa che la spesa relativa ai contributi in esame è stata stimata in 700 mila euro a regime per gli anni 2021 e 2022; per il 2020, è stata riproporzionata e stimata in 150 mila euro. Tale spesa trova copertura con le risorse autorizzate con l'assestamento nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per

le famiglie), Titolo 1 (spese correnti) – capitolo 402605 (Spese per il trasferimento agli enti locali di somme per la concessione dei voucher sportivi).

L'art. 21 apporta integrazioni all'articolo 28 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20, relativo all'assegno unico provinciale. La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario in quanto si tratta di una diversa modalità di erogazione di una parte dell'assegno unico (mediante carta acquisti) la cui spesa trova copertura nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (spese correnti) Capitolo 402601 (Spese per la concessione dell'assegno unico alle famiglie).

L'art. 23 introduce misure per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La relazione finanziaria precisa che il comma 1 lettera a) non ha impatto finanziario trattandosi di contributi già autorizzati con precedenti norme, la cui copertura è disposta nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitoli 655620-2020 e 655620-2021 (Spesa per la concessione di contributi pluriennali per l'abbattimento degli interessi per l'anticipazione delle agevolazioni fiscali).

Relativamente alla concessione dei contributi previsti al comma 1 lettera b), sono stati messi a disposizione 20 milioni di euro per l'anno 2021, introducendo con l'assestamento una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 652047 (Spesa per la concessione di contributi per la ristrutturazione di alloggi).

L'art. 24 prevede ulteriori contributi provinciali per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. La relazione finanziaria precisa che i contributi di cui al presente articolo saranno concessi nell'ambito delle risorse messe a disposizione per gli interventi disciplinati dall'articolo 23 al quale rimanda per la relativa copertura.

L'art. 25 disciplina i contributi per la costruzione della prima casa di abitazione. La relazione finanziaria precisa che per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stati messi a disposizione 2 milioni di euro per l'anno 2021, con una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 652048 (Spesa per la concessione di contributi per la costruzione di alloggi).

L'art. 26 prevede disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021. La relazione finanziaria precisa che la norma non ha impatto finanziario in quanto lo stanziamento di bilancio tiene già prudenzialmente conto

dell'eventuale riduzione di entrata prevista dalla norma. Si tratta di affermazione assertiva che non fornisce elementi di valutazione.

L'art. 35 inserisce dopo l'articolo 7-*ter* della l.p. n. 2 del 2020 l'art. 7 *quater* (Disposizione transitoria relativa all'anticipazione del prezzo nell'ambito di appalti di servizi di ristorazione scolastica e universitaria). Precisa la relazione finanziaria la norma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto l'eventuale corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale avviene nei limiti degli impegni di spesa assunti in ciascuno anno.

L'art. 37 modifica l'articolo 7 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, in materia di contributi. Secondo la relazione finanziaria la norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale trattandosi di una modifica delle possibili modalità di erogazione dei contributi.

L'art. 38 introduce misure per investimenti delle imprese. La relazione finanziaria precisa che per la concessione dei contributi previsti sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo con l'assestamento una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 615611 (Spesa per la concessione, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi per l'acquisto di immobili industriali e commerciali).

L'art. 39 introduce contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione. La relazione finanziaria precisa che per la concessione delle sovvenzioni nei confronti delle piccole e medie imprese del settore dell'autotrasporto sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro per l'anno 2020, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (spese in conto capitale) capitolo 612808 (Assegnazioni APIAE autotrasportatori - Covid-19).

L'art. 41 introduce contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020. La relazione finanziaria precisa che per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è messa a disposizione una somma pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020, prevedendo una specifica autorizzazione di spesa nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 408009 (Spesa per la concessione, anche tramite l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi alle imprese per l'assunzione di personale a tempo determinato).

L'art. 42 introduce disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini. La relazione finanziaria precisa che per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è messa a disposizione la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2020, con una specifica autorizzazione di spesa

nell'ambito della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 615644 (Spesa per la concessione del bonus vacanze).

L'art. 52 disciplina l'accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese. La relazione finanziaria precisa che con la definizione dell'accordo, la Provincia può corrispondere la compensazione economica dovuta dalla Regione Lombardia al concessionario per il rilascio di volumi idrici aggiuntivi in cambio della compartecipazione da parte della Lombardia alla realizzazione di opere pubbliche, interventi o altra attività di interesse comune di pari importo. La stima dell'importo delle risorse dovute per il compenso al concessionario, tenendo in considerazione una durata media di 3 anni dell'accordo in base alla tempistica per dare avvio ai lavori per la sicurezza delle opere di regolazione del lago d'Idro è quantificata in 335 mila euro annui. Tale spesa è autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (spese in conto capitale) Capitolo 808907 (Spese per l'effettuazione dell'accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese).

L'art. 59 fa riferimento al rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo spa e ne posticipa la scadenza al 31 dicembre 2025, con decorrenza dal 2022.

La relazione finanziaria dichiara che in termini di maggiori spese o minori entrate non vi è nessuno impatto finanziario, senza altra precisazione.

Questioni di legittimità costituzionalità

Le disposizioni di cui all'art. 9 comma 1 lettera c), all'art. 18 comma 9, all'art. 29, della l.p. n. 6/2020 sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 92/2020, pubblicato su G.U. del 18 novembre 2020, n. 47. Al riguardo si rinvia a quanto esposto *infra* al par. *2.3.2.*

Legge provinciale 7 agosto 2020, n. 7

La legge di iniziativa consiliare (Disegno di legge n. 13/XVI) consta di un solo articolo e aggiunge il c. 1 *ter* all'art. 23 della l.p. n. 7/1987, relativo alle tariffe, agli orari ed ai vari obblighi del concessionario degli impianti a fune.

In particolare, la Provincia in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i concessionari favorisce l'applicazione per i giovani di tariffe agevolate per la circolazione sulle linee funiviarie adibite al servizio di piste da sci.

La relazione tecnico finanziaria precisa che la norma non genera impatto finanziario, in quanto "le attività derivano da progettualità condivise tra istituzioni scolastiche, concessionari degli impianti a fune ed enti territoriali. I medesimi soggetti concorrono, anche attraverso la previsione di eventuali

misure compensative, all'offerta di condizioni tariffarie agevolate a favore dei giovani che non generano oneri a carico del bilancio provinciale.".

Legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 53/XVI) consta di ventinove articoli e ha come finalità la promozione territoriale, dei valori, delle competenze, delle tradizioni e delle culture del Trentino, in maniera sinergica e integrata in tutti i settori, riconoscendo il ruolo fondamentale del turismo come risorsa per lo sviluppo integrato, sostenibile ed equilibrato del territorio e della filiera produttiva locale nonché la centralità del turista, in tutte le fasi del ciclo della vacanza.

Ci si sofferma, in particolare, sulle disposizioni che generano impatto finanziario ed eventualmente anche su altre che si reputa comunque utile richiamare.

L'art. 3, in relazione alla promozione territoriale del Trentino, al comma 2 prevede quale principale strumento di promozione territoriale della Provincia, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, l'adozione di un marchio e delle sue eventuali declinazioni come mezzo che riassume in sé e veicola i valori caratterizzanti l'intero territorio provinciale. La relazione finanziaria indica che l'articolo non ha impatto finanziario, in quanto, riconosce alla Provincia la possibilità di declinare le linee guida per l'adozione di un marchio territoriale.

L'art. 11 disciplina la formazione, lo sviluppo e il supporto specialistico in materia di turismo. In particolare, il comma 1 prevede che la Provincia realizzi programmi di alta formazione in materia di promozione territoriale e marketing turistico nonché iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attività di marketing turistico avvalendosi della società per la formazione permanente del personale. La relazione finanziaria precisa, in riferimento al comma 1, che non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale, in quanto trattasi di interventi già previsti dall'attuale norma (articolo 5 *ter* della LP 11/6/2002, n. 8). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 5 (che viene abrogato dall'articolo 23 della legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 157510-003.

In merito al comma 2, che prevede la promozione da parte della Provincia, anche attraverso i propri enti strumentali, di attività di formazione, nonché di organizzare azioni di tutoraggio, di supporto e di accompagnamento qualificato finalizzate a ottimizzare l'attività di relazione con gli ospiti rivolta agli operatori del settore turistico, la relazione finanziaria indica che non ha impatto finanziario, in quanto agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della norma provvedono gli enti strumentali con il proprio bilancio.

L'art. 12 prevede che la Giunta provinciale finanzi in ciascun ambito territoriale una APT. La relazione finanziaria rinvia alla copertura descritta per l'art. 16.

L'art. 14 prevede che per lo svolgimento della promozione territoriale e del marketing turistico del Trentino, la Giunta provinciale è autorizzata ad avvalersi di una società controllata *in house*.

Secondo la relazione finanziaria, l'articolo non genera impatto finanziario in quanto si ridefinisce quanto già disposto dall'articolo 6 della l.p. n. 8/2002. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 6 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitoli 615500-615510 e sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori), capitolo 615520 (art. 001 e 002).

L'art. 15 – Imposta provinciale di soggiorno.

Stabilisce l'imposta di soggiorno nella misura minima di un euro e massima di tre euro a persona per ciascun pernottamento.

Secondo la relazione finanziaria, i nuovi criteri per la definizione dell'imposta prevista dall'articolo in esame non comportano una riduzione delle entrate, in quanto sulla base delle stime effettuate dovrebbero generare un ulteriore aumento del gettito.

Osservazioni

Con una mera affermazione assertiva si fa riferimento ad una stima effettuata non supportata da alcun elemento informativo, secondo la quale dovrebbe generarsi "un ulteriore aumento del gettito". In assenza di elementi di precisazione in ordine alla quantificazione ipotizzata di gettito non è possibile valutare la congruità delle coperture disposte con detta entrata nei commi e articoli successivi.

Il comma 6 prevede che il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, al netto degli oneri di gestione, è destinato a finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati, mentre il comma 7 prevede che l'imposta provinciale di soggiorno versata dai gestori di alcune strutture, è trasferita, per una quota pari al 50 per cento, al comune nel cui territorio è stato prodotto il gettito. La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta impatto finanziario in termini di spesa in quanto ripropone quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 16 *bis* della l.p. n. 8/2002). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 16 *bis* (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615545. Qualora si realizzasse un maggior gettito rispetto a quanto già previsto si provvederà ad autorizzare la relativa spesa dandone copertura con le maggiori entrate.

L'art. 16, intitolato "Finanziamento del sistema di marketing turistico", definisce le modalità di ripartizione del gettito dell'imposta provinciale di soggiorno tra la società per la promozione territoriale e il marketing turistico del Trentino e ciascuna APT, (comma 1); specifica che l'ammontare complessivo dell'imposta provinciale di soggiorno da ripartire è calcolato sulla base dell'imposta effettivamente riscossa nell'anno precedente a quello di riferimento (comma 2).

La relazione finanziaria precisa che il finanziamento del sistema di *marketing* turistico attraverso il gettito dell'imposta di soggiorno non comporta maggiori oneri, in quanto, alla copertura degli stessi si provvede con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui al predetto articolo 16 *bis* (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615545. Qualora si realizzasse un maggior gettito rispetto a quanto già previsto, si provvederà ad autorizzare la relativa spesa dandone copertura con le maggiori entrate.

Il comma 3 prevede che la Giunta provinciale possa finanziare le APT e la società per la promozione territoriale e il *marketing t*uristico del Trentino anche attraverso ulteriori risorse, mentre il comma 4 prevede che i comuni e le altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici possono finanziare le attività delle APT. La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto, alla copertura dei relativi oneri scaturiti dall'applicazione del comma 3, si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 9 della l.p. n. 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitoli 615540 e 615550, mentre agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 provvedono i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni con i rispettivi bilanci.

Con riferimento a quest'ultimo comma, secondo il quale agli eventuali oneri provvedono i Comuni con i loro bilanci, manca la quantificazione della spesa e la dimostrazione della sua sostenibilità.

Sempre la relazione finanziaria specifica che dall'applicazione dei restanti commi non derivano maggiori spese per il bilancio provinciale.

L'art. 18 prevede in particolare al comma 4 che la Provincia possa concedere contributi alle Pro Loco, iscritte nell'elenco istituito con il comma 1, nella misura massima del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 12 *sexies* della l.p. n. 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615540.

L'art. 19 prevede in particolare l'assegnazione di contributi alla Federazione trentina delle associazioni Pro Loco.

La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini degli articoli 12 *quinquies* della l.p. n. 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615540.

L'art. 20 – Strada del gusto trentino.

Prevede, tra l'altro, al comma 6, che la Provincia possa concedere agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di promozione territoriale svolta dal comitato di gestione della Strada del gusto trentino, nonché, al comma 7, promuovere e sostenere corsi di formazione rivolti ai soggetti aderenti alla Strada, sempre nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, anche attraverso accordi programmatici con la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

La relazione finanziaria precisa che il comma 6 comporta un eventuale impatto finanziario a carico della Provincia che non è al momento quantificabile dovendosi prima attendere l'entrata in vigore del provvedimento attuativo previsto al comma 8 del medesimo articolo. Precisa inoltre che l'impatto finanziario potrà essere compensato dall'abrogazione o dalle modifiche della precedente normativa in materia di agricoltura che regolava il fenomeno delle strade (capo III e articoli da 13 a 22 della legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001, art. 3 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6, art. 48 *bis* della legge provinciale sull'agricoltura 2003, art. 1 della l.p. 6 maggio 2016, n. 6 e modifica l'art. 19 della l.p. 17 giugno 2010, n. 14) che prevedevano a favore delle stesse parti interessate anche agevolazioni economiche.

Osservazioni

Il Consiglio rinuncia a fissare la dimensione finanziaria dell'intervento, rimettendo integralmente ad una deliberazione di Giunta l'attuazione dell'articolo, compresi criteri e modalità di finanziamento (comma 8), lasciando, dunque, un'area indefinita di spesa.

Art. 21 – Strumenti a supporto dell'analisi del fenomeno turistico.

La relazione finanziaria dichiara che i commi 1 e 3 del presente articolo non comportano alcun impatto finanziario.

Il comma 2, invece, prevede che la Provincia sostenga la realizzazione di infrastrutture e piattaforme digitali in grado di migliorare la relazione con l'ospite, l'integrazione e la partecipazione degli attori del sistema, e favorisce la creazione di una dorsale tecnologica per l'acquisizione di un flusso di dati

sulla domanda turistica. La Provincia si avvale della società per la promozione territoriale e il *marketing* turistico del Trentino per la realizzazione e per la gestione di queste infrastrutture tecnologiche. La relazione finanziaria precisa che ciò non comporta maggiori spese per il bilancio provinciale, in quanto alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati per i fini dell'articolo 6 *quater* della l.p. n. 8/2002 (che viene abrogato dall'articolo 23 della presente legge) sulla missione 7 (Turismo), programma 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), capitolo 615500.

Riguardo all'art. 26, contenente disposizioni transitorie, la relazione finanziaria precisa che il comma 2 non comporta impatto finanziario, in quanto l'onere derivante dall'eventuale assegnazione alle strutture provinciali di personale messo a disposizione delle APT rientra nei limiti di spesa di personale fissati ai sensi dell'articolo 63 della l.p. n. 7/1997, mentre agli oneri relativi al personale che sarà collocato presso altri enti del sistema territoriale integrato, provvedono gli enti medesimi con il proprio bilancio. Anche per i restanti commi la relazione finanziaria dichiara che non conseguono oneri.

L'art. 27 contiene disposizioni transitorie per il finanziamento delle APT a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La relazione finanziaria precisa che, il comma 1 dell'articolo, sospende l'efficacia degli articoli che prevedono le modalità di finanziamento fondate sull'imposta di soggiorno e, che, la lettura combinata del c. 1 con il c. 2 sospende per gli anni 2020 e 2021 il meccanismo ordinario di finanziamento ai soggetti del sistema del *marketing* turistico e della promozione territoriale che trova nell'imposta di soggiorno la sua fonte, dal momento che quel gettito è condizionato dagli effetti della pandemia da Covid-19. Le APT saranno, quindi, finanziate da risorse del bilancio provinciale in maniera predeterminata e fissa, mentre il gettito dell'imposta di soggiorno, di difficile quantificazione, costituisce un'entrata per la Provincia.

Osservazioni

Nulla è detto in ordine alla misura del finanziamento, nel periodo transitorio, per le APT, né alla relativa copertura.

L'art. 29, in materia di contratti pubblici, contiene "*Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni)*".

Come già segnalato, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, all'art. 3, all'art. 4 e all'art. 6, della l.p. n. 2/2020, in parte modificate con la disposizione in esame, sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2020, pubblicato su G.U. serie speciale del 17 giugno 2020, n. 25.

Dopo l'art. 4 della l.p. n. 2 del 2020, è inserito l'art. 4-*bis* contenente "*Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento*".

Nella relazione si dichiara l'assenza di oneri.

Legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 49/XVI) consta di trentadue articoli.

La legge introduce modifiche alla l.p. 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), alla l.p. 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012), alla l.p. 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976) e alla l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003).

In particolare, l'art. 8 interviene in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, disciplinandone, tra l'altro, l'assegnazione mediante procedura ristretta a evidenza pubblica. Il c. 13, lett. c), inserisce alla fine del c. 5 dell'articolo 1-*bis*1 della l. p. n. 4 del 1998, il seguente testo "*La commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.... ad essi sono riconosciuti i compensi e i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, se dovuti*.".

L'art. 32, relativo alle disposizioni finanziarie, dichiara che gli articoli della legge in questione non comportano impatto finanziario e, in particolare, dall'applicazione della modifica introdotta con il comma 13 dell'art. 8 (riguardante la commissione tecnica prevista), non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti).

La relazione tecnica sulla copertura finanziaria e amministrativa motiva l'asserita assenza di impatto finanziario, in relazione agli articoli di seguito riportati.

- L'art. 6, che inserisce l'articolo 1.3 nella l.p. n. 4 del 1998, non ha impatto finanziario in quanto riconosce unicamente la facoltà alla Provincia di acquistare i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del regio decreto n. 1775 del 1993. L'eventuale esercizio della facoltà riconosciuta dall'articolo in esame sarà in ogni caso esercitato nell'ambito delle risorse che il bilancio destinerà a tale scopo. La relazione prosegue precisando che il terzo comma prevede che la Provincia promuova l'identificazione, la regolarizzazione tavolare e catastale dei beni oggetto dell'acquisizione che ricadono in aree gravate da vincolo di uso civico, nonché la sospensione o l'estinzione del vincolo gravante sui medesimi, mediante accordi tra i soggetti interessati (concessionari e ASUC) e che nell'ambito dei predetti accordi è definito un indennizzo a compensazione di detti provvedimenti, che potrà essere posto in carico del concessionario uscente. Il comma, spiega la relazione, non ha

impatto finanziario diretto sul bilancio provinciale ma solo eventuale qualora l'indennizzo non sia posto a carico del concessionario uscente. Tale facoltà sarà esercitata nell'ambito delle risorse che il bilancio destinerà a tale scopo.

- L'art. 8, comma 13, lett. c) disciplina la commissione tecnica e i relativi compensi e rimborsi. La relazione tecnica precisa che in considerazione della necessità di prorogare la data di conclusione dei procedimenti di assegnazione delle GDI in scadenza, non si può ancora definire la data di nomina della commissione tecnica e che ipotizzando la partecipazione di un esperto esterno in materia di tecnologie produttive in campo idroelettrico si può stimare un onere di circa 15 mila euro. Aggiunge poi che la relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse già autorizzate nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) Programma 11 (Altri servizi generali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 905400-004 (Comitati e Commissioni).
  La stessa relazione precisa che il comma 18 dell'art. 8 non ha impatto finanziario in quanto all'organizzazione dei momenti di informazione dedicati agli operatori si provvederà con personale degli enti del sistema pubblico provinciale. Assenza di impatto finanziario anche per i restanti commi.
- L'art. 11, che inserisce l'articolo 1 *bis* 1.3 alla l.p. n. 4 del 1998, non ha impatto in termini di maggiori oneri, determinerà invece – dichiara la relazione - un incremento delle entrate in conseguenza delle modalità di determinazione: delle somme destinate al finanziamento di misure di miglioramento ambientale che incrementano da un valore minimo di 5 euro per ogni kw di potenza nominale concessa a 9 euro; del canone per l'utilizzo degli impianti che si compone di una quota fissa e di una quota variabile entrambe poste a base di gara. Il valore minimo della quota fissa è previsto per legge (42 euro per kw); peraltro tale importo può essere innalzato dalla Giunta in relazione alle singole concessioni, così come sarà la Giunta a fissare l'importo minimo della quota variabile per ciascuna concessione. La Giunta fisserà i predetti importi da porre a base di gara in misura tale da garantire un volume di entrate della Provincia almeno pari ai volumi attualmente introitati. Una quota delle entrate sarà destinata, nell'ambito del protocollo di finanza locale, ai Comuni e loro forme associative come già avviene attualmente.
- L'art. 12, che inserisce l'articolo 1-*bis* 1.4 alla l.p. n. 4 del 1998, puntando sulla prevalenza degli aspetti economici dell'offerta potrà comportare, secondo la relazione, sia l'incremento delle entrate sul bilancio provinciale, in relazione ai canoni e alle somme a fini ambientali che saranno incamerati dalla Provincia, sia un risparmio di spesa in relazione agli investimenti operati dal concessionario anche in termini di miglioramento ambientale.
- L'art 19, che inserisce l'articolo 1-*bis* 1.11 alla l.p. n. 4 del 1998, non ha impatto finanziario, in quanto la norma istituisce il tavolo provinciale per un confronto tra la Provincia e i soggetti interessati alle

concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e prevede che per la partecipazione al tavolo non spettano compensi né rimborsi spese.

- L'art. 21, che modifica l'articolo 26-*quater* della l.p. n. 4 del 1998, non ha impatto finanziario in quanto contingenta l'ambito di applicazione dell'articolo 26-*quater*, limitandolo alle sole concessioni in essere e agli interventi preventivamente autorizzati.
- L'art. 22, che inserisce l'articolo 26-*sexies* nella l.p. n. 4 del 1998, non ha impatto finanziario in quanto si limita a definire i criteri e le modalità di riconoscimento di eventuali indennizzi da riconoscere al termine della durata delle nuove concessioni, prevedendo peraltro che gli stessi possano essere compensati in presenza di addebiti o penali a carico del concessionario.
- L'art. 30, che modifica l'art. 16-*sexies* della l. p. sulle acque pubbliche 1976, introducendo un nuovo canone ambientale a carico del concessionario in caso di rinnovo di concessione di piccola derivazione idroelettrica, determina nuove entrate a favore del bilancio provinciale. Una quota di tali maggiori entrate sarà destinata, nell'ambito del protocollo di finanza locale, ai Comuni e loro forme associative.

Questioni di legittimità costituzionale

Con il ricorso alla Corte costituzionale 24 dicembre 2020, n. 104 (G.U. 20 gennaio 2021, I serie speciale, n. 3) il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto che sia dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 8 (commi 9 e 14), 10 e 16, che modificano l'art. 1-*bis*1 e introducono gli articoli 1-*bis*1.2 e 1-*bis* 1.8 nella l.p. 6 marzo 1998, n. 4. Al riguardo, si fa rinvio a quanto riferito *infra* al par. 2.3.2.

Legge provinciale 22 ottobre 2020, n. 10.

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 66/XVI), consta di quattro articoli, e contiene "*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali*".

La relazione accompagnatoria al disegno di legge riferisce che si tratta di un ulteriore e incisivo intervento a sostegno del settore del turismo, dello spettacolo, delle attività culturali e della ricreazione, consistente nell'esenzione completa dall'IM.I.S., per il periodo d'imposta 2020 in favore dei fabbricati ai quali, l'art. 1 della l.p. n. 6/2020, aveva già riconosciuto una riduzione del 50% (recepisce in sostanza e amplia quanto stabilito a livello statale con la legge 13 ottobre 2020, n. 126). Viene garantito l'adeguamento alla normativa statale e di conseguenza, in favore della provincia, il trasferimento finanziario statale previsto a copertura del minor gettito e si interviene, con fondi propri della Provincia, ad ulteriore sostegno delle attività suddette.

L'art. 3 è dedicato alle disposizioni finanziarie. Il comma 1 indica in particolare le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, autorizzate, come specificato dal comma 3, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), quantificate in 17 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2020, sia per le entrate che per le uscite (entrate: titolo 2, tipologia 101; uscite: missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti)).

Il comma 2 indica la copertura delle maggiori spese stimate per l'importo di 13.000.000 di euro per l'anno 2020 per far fronte al minor gettito IMIS conseguenti all'applicazione dell'articolo 1 stanziati nella missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (Spese correnti): per l'importo di 12.000.000 di euro, mediante le maggiori entrate previste dal comma 1 e per l'importo di 1.000.000 di euro mediante riduzione degli accantonamenti sui fondi speciali previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).

La relazione tecnico-finanziaria precisa che sono apportate le variazioni necessarie per l'iscrizione dei trasferimenti statali destinati ai comuni per l'esercizio delle funzioni fondamentali a seguito dell'emergenza Covid-19. In particolare, è prevista per il 2020 una maggiore entrata di euro 17 milioni sul titolo 2 (trasferimenti correnti, tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche e corrispondentemente è autorizzata una maggiore spesa del medesimo importo sulla Missione 18. Al comma 2, si dà copertura al minor gettito IMIS.

La relazione illustrativa al disegno di legge in merito all'impatto finanziario riferisce che: "*Tenuto conto delle risorse già assegnate dallo Stato sulla base dei criteri dallo stesso definiti in attuazione dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle stime relative alle ulteriori assegnazioni previste dall'articolo 39 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, anche con riferimento all'andamento delle spese delle Comunità di valle derivanti dalle nuove modalità di gestione dei servizi di mensa scolastica definite nel rispetto delle prescrizioni sanitarie, la proposta normativa integra lo stanziamento in entrata e in spesa del bilancio provinciale per un importo di euro 17 milioni.*

Per quanto riguarda i costi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, essi sono stimati potenzialmente, in caso di completa coincidenza tra proprietario dell'immobile e gestore dell'attività ivi svolta, in circa 24,5 milioni di euro. Parte di queste risorse sono già state autorizzate con la legge di assestamento del bilancio provinciale (l.p. 6/2020) per 12,5 milioni di euro. I restanti 12 milioni vengono autorizzati con la presente proposta normativa.

L'impatto finanziario relativo alle agevolazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1, autonomamente disposte dalla Provincia ai sensi dell'art. 80 dello Statuto Speciale, è stimato in 1 milione di euro, previsto a carico del bilancio provinciale.".

Legge provinciale 29 ottobre 2020, n. 11.

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 51/XVI) consta di quindici articoli e interviene nel settore della ricerca.

Apporta varie modifiche alla l.p. 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005). Tra l'altro, la Fondazione Hub Innovazione Trentino (HIT) viene riconosciuta quale ente strumentale della Provincia, ne viene disciplinata la partecipazione dell'ente Provincia, introdotti vincoli su competenze, legami con i soci fondatori, il modello di governance e la regolazione dei rapporti, anche economici, con l'ente pubblico Provincia. Vengono riviste anche altre norme riguardanti gli strumenti di intervento della Provincia nel sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione (tra l'altro, i rapporti con l'Università di Trento sono regolati con atto di indirizzo e non più con accordo di programma).

Si riporta di seguito quanto riportato dalla relazione tecnica sulla copertura finanziaria e amministrativa.

Gli artt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 non hanno impatto finanziario.

L'art. 5 inserisce l'articolo 12 *bis* "Partecipazione e scopi della fondazione Hub innovazione Trentino (HIT)" nella legge. Secondo la relazione finanziaria, la previsione dell'inserimento della fondazione HIT nell'ambito del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto le attività che, per la partecipazione della Provincia nella Fondazione, saranno richieste alla Fondazione sono attualmente già finanziate nell'ambito dell'accordo relativo all'Hub Innovazione Trentino in essere tra Provincia e i soci di Hit Fondazione (Trentino Sviluppo S.p.a., Fondazione Mach, Fondazione Kessler e Università degli studi di Trento). Lo stesso trova copertura sul bilancio 2020-2022 per l'importo di euro 2,025 milioni sul 2020 ed euro 1,025 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 sulla missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 3 (Ricerca e innovazione) – capitolo 317000-10.

L'art. 6 che inserisce l'articolo 12-*ter* "Statuto" nella legge, non ha impatto finanziario: le spese inerenti al funzionamento degli organi della Fondazione sono già a totale carico del bilancio della Fondazione medesima.

Legge provinciale 18 novembre 2020, n. 12 "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982 e della legge provinciale 16 dicembre 2005, n.19 (Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni)".

La legge di iniziativa consiliare (Disegno di legge n. 41/XVI) consta di dieci articoli.

La norma apporta varie modifiche alla l.p. 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982) e alla l.p. 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del comitato provinciale per le comunicazioni).

In particolare, l'art. 10, contenente le disposizioni finanziarie, precisa che alla copertura degli eventuali oneri conseguenti all'applicazione della legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio, con gli stanziamenti della missione 01 (Servizi istituzionali e generali di gestione), programma 1 (Organi istituzionali).

La relazione tecnico-finanziaria rileva soltanto per la disposizione di cui all'art. 7 un impatto finanziario, peraltro contenuto, stimabile in 3.500 euro, per eventuali rimborsi, trattandosi comunque di funzione svolta a titolo gratuito, e conclude per la copertura con le risorse ordinarie per il funzionamento degli organi di garanzia.

Legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13 "Modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n.n.2, e della legge 13 maggio 2020, n.3, in materia di contratti pubblici, e modificazioni della legge 30 dicembre 2014, n.14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)".

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 72/XVI) consta di sette articoli.

L'art. 1 modifica l'articolo 2 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni), concernenti l'affidamento di contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia europea.

L'art. 2 modifica l'articolo 3 della l.p. n. 2 del 2020, concernente l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea.

L'art. 3 modifica l'articolo 7 della l.p. n. 2 del 2020, concernente misure di semplificazione e accelerazione in materia di contratti pubblici.

L'art. 4 modifica l'articolo 8 della l.p. n. 2 del 2020, relativo alle disposizioni finali e transitorie.

L'art. 5 modifica la l.p. 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di commissari. Viene introdotto, tra l'altro, l'art. 60 *bis* "Commissari straordinari per opere provinciali".

L'art. 6 modifica l'articolo 14 *bis* della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, relativo all'imposta immobiliare semplice (IMIS), prorogando il termine per la presentazione di comunicazioni fino al 31 dicembre 2020. Introduce altresì il nuovo comma 5 *bis* all'articolo 14 *bis* della l.p. n. 14/2014 con cui vengono fatte salve le comunicazioni di cui la punto 1 presentate dai contribuenti dopo il 31 ottobre 2020 e prima dell'entrata in vigore della l.p. n. 13/2020.

La relazione finanziaria sulla copertura degli oneri dichiara:

- per gli articoli da 1 a 4 l'assenza di impatto finanziario;

- che il secondo comma dell'articolo 5 non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio provinciale in quanto, come ordinariamente avviene per gli incarichi esterni connessi alla realizzazione delle opere, i compensi dei Commissari straordinari saranno ricompresi nei quadri economici delle opere. Tali compensi, ove previsti, saranno stabiliti con le modalità di cui dall'articolo 10, comma 3, della l.p. 9 marzo 2016, n. 2;
- che l'applicazione dell'art. 6 non comporta maggiori oneri per il bilancio provinciale, non essendo intervenute modifiche di merito alla fattispecie di esenzione disciplinata dall'articolo 14 *bis* della l.p. n. 14/2014, né variazioni sulla copertura finanziaria disposta dagli articoli 2 e 3 della l.p. n. 10/2020.

Come già segnalato, l'art. 2 della l.p. n. 2/2020, modificato dall'art. 1 della legge in commento, è stato oggetto di impugnativa costituzionale (con riferimento ai commi 1, 3, 4, 7 e 8, nonché agli artt. 3, 4 e 6) da parte del Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 50/2020, pubblicato su G.U. serie speciale del 17 giugno 2020, n. 25.

Legge provinciale 13 dicembre 2020, n. 14 -" Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazione della legge provinciale sulle cave2006".

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 64/XVI) consta di venticinque articoli.

Disciplina la ricerca e le concessioni minerarie e modifica la l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006).

Il capo I, formato da un solo articolo, definisce l'oggetto e le finalità della legge precisando che la disciplina si riferisce ai minerali solidi e alle acque minerali mentre le acque termali restano assoggettate alla previgente disciplina provinciale. In particolare, in merito alla Carta delle risorse idriche, con la quale si definisce una serie di vincoli sul territorio identificati con le aree di tutela associate alle sorgenti ed ai pozzi selezionati, viene stabilito l'aggiornamento periodico anche in ragione delle conoscenze acquisite attraverso i permessi rilasciati per la ricerca di acque minerali.

Il capo II disciplina le attività di ricerca e comprende gli articoli dal 2 al 7.

L'art. 2 individua l'oggetto della ricerca rappresentato dall'esplorazione di una porzione di territorio per individuare un giacimento minerario, stabilisce gli elementi essenziali della domanda e la durata non superiore a tre anni.

L'art. 3 si riferisce alle domande di permesso di ricerca e indica i requisiti che il ricercatore deve poter documentare, quali ad esempio la capacità tecnica ed economica, e l'innovatività delle conoscenze conseguibili con la ricerca.

L'art. 4 definisce le modalità d'esame delle domande concorrenti ossia quelle che presentano interferenza di qualsiasi entità nella stessa area.

L'art. 5 individua il diritto proporzionale annuo dovuto dal ricercatore alla provincia e calcolato in base alla superficie oggetto del permesso di ricerca. La norma stabilisce un importo pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro con un minimo di euro 150 annui.

L'art. 6 introduce alcuni nuovi adempimenti in capo al ricercatore.

L'art. 7 si riferisce alla ricerca mineraria effettuata direttamente dalla Provincia e prevede, in questo caso, la sospensione nella zona di esplorazione per il periodo di durata delle ricerche del rilascio di nuovi permessi di ricerca, per la medesima sostanza minerale.

Il capo III, che disciplina la concessione di coltivazione di giacimenti minerari, comprende gli articoli dall' 8 al 14.

L'art. 8 individua l'oggetto della concessione di coltivazione e contenuti del disciplinare. Nella relazione finanziaria sulla copertura degli oneri l'articolo non viene menzionato nell'impatto finanziario.

Gli articoli dal n. 9 al n. 12 disciplinano la procedura di affidamento della concessione di coltivazione. Nella relazione finanziaria sulla copertura degli oneri gli articoli non vengono menzionati nell'impatto finanziario ad eccezione dell'art. 12 (vedi quanto riportato all'art. 7).

L'art. 13 stabilisce che il canone per le acque minerali e per le sostanze minerali solide sia composto da una componente fissa, legata alla superficie corrispondente all'area in concessione, e da una componente variabile, legata alla quantità d'acqua prelevata nel primo caso e legata al volume annuale complessivo degli scavi effettuati in miniera nel secondo caso.

L'art. 14 stabilisce che una parte della quota variabile del canone dovuto alla provincia, possa essere devoluta ai comuni o loro forme associative nell'ambito del protocollo di finanza locale prevedendo altresì, che qualora l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti la concessione di coltivazione venga delegata al comune, la quota di canone da destinare al comune sia aumentata di un'ulteriore percentuale proporzionata alle spese sostenute dal comune da individuarsi nell'ambito del protocollo di finanza locale.

Il capo IV si riferisce a disposizioni comuni e comprende gli articoli dal 15 al 19.

L'art. 15 stabilisce che nei casi in cui gli interventi rientranti nell'oggetto del permesso di ricerca o della concessione ricadano in tutto o in parte in area soggetta al vincolo di uso civico, il concessionario corrisponda ai soggetti gestori dei beni di uso civico il corrispettivo dovuto per la sospensione del vincolo.

L'art. 16 individua i casi di cessazione dei permessi di ricerca e delle concessioni cui consegue la pronuncia di decadenza da parte della Provincia.

L'art. 17 prevede che il permesso di ricerca o la concessione stabiliscano le garanzie finanziarie a tutela dell'esatto adempimento degli interventi di ripristino e di messa in sicurezza. La norma prevede altresì

che la garanzia possa essere prestata sotto forma di fideiussione resa da banche, assicurazioni o da enti di garanzia individuati dalla Giunta provinciale.

L'art. 18 prevede l'approvazione di un regolamento per disciplinare nel dettaglio le disposizioni contenute nella legge.

L'art. 19 prevede le sanzioni amministrative pecuniarie se il fatto costituisce reato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali. L'importo delle sanzioni è introitato nel bilancio della Provincia.

Il capo V è composto da due articoli relativi ad abrogazioni (art. 20) e a disposizioni transitorie (art. 21).

L'art. 20 abroga la l.p. 18 febbraio 1988, n. 6 (interventi per il settore minerario nel Trentino) ad eccezione dell'art. 3*bis*, 4 *ter* e 4 *quinques.*

L'art. 21 introduce il regime transitorio per consentire il passaggio tra il vecchio e il nuovo impianto normativo.

Il capo VI comprende quattro articoli che apportano modifiche alla l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006). In particolare, l'art. 22 inserisce i commi 1-*bis* e 1-*ter* all'articolo 1-*ter* della legge provinciale sulle cave 2006; l'art. 23 inserisce il comma 6-*bis* all'articolo 27 della legge provinciale sulle cave 2006; l'art. 24 modifica l'articolo 28 della legge provinciale sulle cave 2006 e l'art. 25 inserisce il comma 7-*quinquies* all'articolo 37 della legge provinciale sulle cave 2006.

La relazione tecnico-finanziaria riferisce in ordine all'impatto finanziario esclusivamente con riferimento agli articoli di seguito richiamati, escludendo riflessi finanziari per le restanti disposizioni.

Con riferimento alle entrate, gli articoli 5 (diritto proporzionale per l'attività di ricerca) e 13 (canone di concessione) prevedono maggiori entrate rispetto a quelle attuali, rappresentate sia dall'aggiornamento degli importi, sia dall'incasso da parte della Provincia anche della quota variabile del canone di concessione, messa in concorrenza e valutazione ai sensi dell'art. 12. Relativamente ai permessi di ricerca le maggiori entrate attese – precisa sempre la relazione - saranno minime, mentre per le concessioni minerarie gli importi di canone per la quota variabile sono difficilmente prevedibili rispetto a quelli incassati attualmente direttamente dai comuni (per l'anno 2019: entrate complessive dei comuni circa 132.000 euro, per circa 122,5 milioni di litri imbottigliati, tra vetro e PET). Aggiunge sempre la relazione che occorre anche tenere conto che il nuovo regime per l'assegnazione della concessione si applicherà sia a nuovi titoli minerari sia a quelli in scadenza nei prossimi anni. La disciplina del canone si applica invece anche alle concessioni vigenti, a decorrere dall'adozione del regolamento attuativo della legge (vedi art. 18), con prevedibile azione di conguaglio di diritti e canoni per il 2021.

Con riferimento all'articolo 14 che prevede il riversamento di parte della quota variabile del canone ai comuni (o loro forme associative) attraverso il protocollo di finanza locale, che ne determina i criteri e le quote di assegnazione, la relazione dichiara che la norma non genera maggiori oneri a carico del

bilancio provinciale, in quanto l'eventuale spesa trova copertura nelle entrate derivanti dalla quota variabile di cui all'articolo 13.

L'articolo 19 "Vigilanza e sanzioni", ancorché non modifichi le singole fattispecie di violazione, prevede una maggiorazione degli attuali importi introitati dalla Provincia per le sanzioni. A fronte di un numero delle sanzioni stimabile pari a quello degli scorsi anni (che genera introiti dai 15.000 ai 20.000 euro) si prevede, quindi – secondo la relazione - un aumento effettivo delle entrate provinciali.

Con riguardo alle uscite, la relazione fa riferimento esclusivamente all'art. 14 (che prevede che una parte della quota variabile del canone dovuto alla provincia possa essere devoluta ai comuni o loro forme associative) e dichiara che la norma non genera maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia in quanto l'eventuale spesa trova copertura nelle entrate derivanti dalla quota variabile di cui all'art. 13.

Legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 74/XVI) consta di venticinque articoli ed è la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2021.

L'art. 1 modifica gli artt. 3, 7, 16-*quater*, 23, 23-*bis*, 27-*bis*, della l.p. 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

La relazione tecnico-finanziaria dichiara che la disposizione non ha impatto finanziario in quanto contiene soltanto previsioni di natura ordinamentale.

L'art. 2 modifica gli artt. 12-*ter*, 15-*bis*, 22-*bis*, l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

La relazione tecnica dichiara che la disposizione non ha riflessi finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

L'art. 3 modifica l'articolo 12 (Misure per il superamento del precariato) della l.p. 3 agosto 2018, n. 15.

Secondo la relazione tecnica, le assunzioni saranno disposte nell'ambito degli attuali contingenti, previo superamento di concorso pubblico, con riserva di posti non superiore al 50 per cento per i titolari di contratto di lavoro flessibile. I limiti di spesa stabiliti, ai sensi dell'art. 63 della l.p. 7 del 1997, con il ddl di stabilità, includono la spesa per tutte le assunzioni autorizzabili nel triennio 2021-2023, comprese quelle cui si riferisce il presente articolo. Conclusivamente, dichiara la relazione che l'eventuale stabilizzazione non avrà alcun effetto sulla spesa, poiché le relative assunzioni rientreranno in ogni caso tra le coperture del turn-over già autorizzate nella spesa complessiva di personale.

L'art. 4 inserisce l'art. 38-*bis* "Proroga delle graduatorie del comparto scuola" nella l.p. n. 3 del 2020.

La relazione tecnico-finanziaria riferisce che l'emergenza sanitaria in atto ha rallentato l'avvio delle procedure concorsuali nell'ambito del comparto scuola. Con la norma in esame vengono estesi i termini

di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato fino all'approvazione di nuove graduatorie e comunque non oltre il 31 agosto 2022. Non vi è pertanto alcun impatto finanziario.

L'art. 5 modifica l'articolo 18 (Personale educativo e scolastico degli enti locali) della l.p. 5 agosto 2016, n. 14.

Nell'ambito delle procedure concorsuali per la stabilizzazione del personale educativo e scolastico degli enti locali, viene estesa la possibilità, già prevista per il 2017, di riservare una parte dei posti messi a concorso per il personale che abbia già lavorato nell'ente che bandisce il concorso (almeno tre anni di contratto a tempo determinato nel corso degli ultimi otto anni).

La relazione dichiara l'assenza di oneri finanziari.

L'art. 6 modifica l'articolo 24 (Misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia) della l.p. 29 dicembre 2017, n. 18.

Nell'ambito delle misure per la stabilizzazione del personale dei nidi d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, si vanno ad ampliare i termini già previsti dalla norma vigente estendendo tale opportunità fino al 31/12/2021 con la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale che abbia già lavorato presso l'ente per almeno tre anni (anche non continuativi) nel corso degli ultimi otto anni. L'obiettivo - precisa la relazione - è ridurre il ricorso a contratti a termine e valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, riducendo anche i costi per i comuni che gestiscono i nidi in via diretta (Trento, Rovereto, Arco, Riva, Mori, Borgo Valsugana, Levico e Pergine, per un totale di 18 nidi). La disposizione, secondo la relazione, non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

L'art. 7 modifica gli articoli 61, 84-*bis*, 94 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), e l'articolo 50 della l.p. 20 giugno 2016, n. 10, relativo all'istruzione.

Il comma 1 è volto a consentire alla Provincia di affidare a soggetti privati le attività di interscuola attualmente svolte dai docenti. Tale disposizione – secondo la relazione tecnico-finanziaria - non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto, i maggiori oneri derivanti dall'affidamento del servizio a soggetti esterni saranno compensati dai risparmi di spesa derivanti dal minor ricorso a personale docente. La relazione riferisce anche sulle modalità di determinazione delle quote parametriche di dotazione del personale, distintamente per scuola primaria e scuola secondaria, nonché sui costi dell'esternalizzazione del servizio di sorveglianza mensa, con una stima di minori costi approssimativamente del 50% rispetto a quello che conseguirebbe dall'impiego di personale docente (con un costo orario di 26 euro a fronte di 50 euro per il personale docente).

I rimanenti commi non hanno riflessi finanziari in quanto attengono a disposizioni di natura ordinamentale.

L'art. 8 modifica gli artt. 10, 14, 31, 56 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

Il comma 4 interviene sull'organizzazione complessiva dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. La relazione tecnico-finanziaria riferisce che, preso atto che l'attuale modello organizzativo sperimentale dell'APSS ha generato in questi anni di sperimentazione costi aggiuntivi per circa 30 ml annui, le nuove direttive che saranno approvate dalla Giunta provinciale per la definizione, da parte della nuova direzione di APSS, della struttura organizzativa aziendale volta alla territorializzazione dell'assistenza sanitaria, si prevede non potranno generare oneri aggiuntivi rispetto all'attuale volume di risorse finalizzati all'APSS.

L'art. 9 modifica gli articoli 14.1, 14 *ter*, 14 *septies*, 14 *octies* della l.p. 19 dicembre 2001, dell'art. 26 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, in materia di servizi sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Dichiara la relazione che la disposizione di natura ordinamentale non ha riflessi finanziari.

L'art. 10 modifica l'articolo 4 della l.p. 12 febbraio 2020, n. 1 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà). Secondo la relazione tecnica, la disposizione in esame è volta ad estendere l'accesso agli interventi di assistenza già presenti nella rete dei servizi non generando quindi alcun impatto finanziario.

L'art. 11 modifica l'articolo 26 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3, in materia di servizi sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Riferisce la relazione che l'obiettivo è garantire la continuità dei servizi, mediante la flessibilità già prevista nella prima fase della pandemia, per il caso di sospensione al verificarsi di casi di positività tra gli utenti e tra gli operatori dei servizi. Si rende, pertanto, necessario superare i riferimenti alle norme nazionali di sospensione dei servizi, al fine di poter applicare gli elementi di flessibilità nella gestione dei rapporti contrattuali, anche nella seconda fase pandemica nella quale i servizi sono attivi, ma possono avere bisogno di sospensioni e rimodulazioni temporanee per far fronte ai bisogni di operatori ed utenti. Dal punto di vista finanziario si rileva come i rapporti contrattuali siano già definiti nell'ambito delle risorse autorizzate in bilancio per tali finalità. La norma non comporta quindi ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

L'art. 12 modifica l'articolo 5 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992). L'articolo non era presente nel disegno di legge.

Con la norma in esame viene estesa la possibilità di applicare anche ad ulteriori fattispecie lo strumento delle convenzioni in luogo delle attuali modalità di finanziamento (concessioni di contributi); conseguentemente – dichiara la relazione - l'articolo non ha impatto finanziario.

L'art. 13 modifica l'articolo 63 della l.p. 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

La relazione tecnica dichiara che la disposizione di natura ordinamentale non ha riflessi finanziari.

L'art. 14 modifica l'articolo 5 della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005). L'articolo non era presente nel disegno di legge.

La relazione dichiara che la disposizione non ha riflessi finanziari in quanto ha carattere ordinamentale.

L'art. 15 modifica l'articolo 18-*bis* della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, e l'articolo 75-*quater* della legge sul personale della Provincia 1997, in materia di razionalizzazione delle società pubbliche. La relazione tecnico-finanziaria dichiara che la disposizione è volta alla razionalizzazione della spesa di personale di società a controllo pubblico e quindi potenzialmente ha impatto finanziario positivo.

L'art. 16 modifica gli articoli 13-*bis* e 33 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Secondo la relazione tecnico-finanziaria, la disposizione non comporta oneri in quanto ha carattere ordinamentale.

L'art. 17 inserisce l'articolo 3-*bis* (erroneamente indicato in rubrica come "art. 13-*bis*"), denominato "Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa", nella l. p. 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). L'articolo non era presente nel disegno di legge.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che la conferenza ha carattere conoscitivo/informativo per la cui partecipazione non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza né rimborsi spesa. La disposizione, pertanto, non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

L'art. 18 introduce misure per il finanziamento di investimenti strategici.

La relazione tecnico-finanziaria precisa che la disposizione ha natura programmatoria per cui non ha riflessi sul bilancio provinciale.

L'art. 19 modifica l'articolo 14 (Misure di semplificazione in materia di contributi alle imprese) della l.p. 23 marzo 2020, n. 2.

Precisa la relazione tecnico-finanziaria che, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della l.p. 6 del 1999 le convenzioni in essere non prevedono oneri a carico della Provincia, conseguentemente l'articolo in esame non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

L'art. 20 modifica gli articoli 14-*ter*, 15, 29, 32, 33 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999). L'articolo non era presente nel disegno di legge.

La norma è diretta a semplificare le procedure di concessione e di controllo da parte della Provincia in relazione all'attività svolta da Confidi e da Trentino Sviluppo alleggerendo l'attività istruttoria a carico delle strutture competenti.

La relazione dichiara che non vi sono riflessi finanziari.

L'art. 21 modifica gli articoli 2, 4, 5, 11, 22 della l.p. 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, la norma non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto attiene a disposizioni di natura ordinamentale.

L'art. 22 integrazione dell'articolo 76 della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010). L'articolo non era presente nel disegno di legge.

L'art. 23 modifica gli articoli 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).

Secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, la disposizione non ha riflessi sul bilancio provinciale in quanto contiene previsioni relative alla pianificazione urbanistica. In realtà il comma 3 sostituisce l'art. 86 della legge urbanistica 2008 con "Art. 86 Premialità edilizie per la diffusione dell'edilizia sostenibile e in legno di qualità" che prevede, in relazione a miglioramenti delle prestazioni energetiche, una possibile riduzione del contributo di costruzione pari al 20 per cento dell'importo dovuto, per cui verosimilmente ciò comporterà minori entrate per gli enti interessati.

L'art. 24 introduce disposizioni in materia di utilizzo dei canoni ambientali previsti dall'articolo 1 *bis* 1, comma 15-*quater*, lettera e), della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse).

La disposizione – dichiara la relazione - non ha riflessi finanziari sul bilancio provinciale in quanto è diretta unicamente a consentire una diversa finalizzazione dei canoni ambientali.

Legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 "Legge di stabilità provinciale 2021".

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 75/XVI) consta di trentanove articoli. È la legge di stabilità provinciale 2021, con la quale vengono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di bilancio concernenti il rifinanziamento di leggi provinciali nonché le nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

La tabella A (articolo 38, comma 1) "Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa" riporta in particolare l'importo di nuove autorizzazioni di spesa per un totale di euro 403.049.182,09 per l'anno 2021, di euro 47.693.319,60 per l'anno 2022, di euro 2.615.703.252,96 per l'anno 2023 e di euro 39.658.398,34 per l'anno 2024. Il totale delle riduzioni di precedenti autorizzazioni è pari a euro 20.415.671,52 per l'anno 2021, a euro 23.701.012,28 per l'anno 2022, a euro 1.290.000 per l'anno 2023 e a euro 39.700,00 per l'anno 2024.

La tabella C (articolo 38) "Copertura degli oneri" indica per l'anno 2021 gli importi in migliaia delle nuove spese per 403.045, delle minori entrate per 100, coperte dalle riduzioni di spesa per 20.416 e da maggiori entrate per euro 382.733, per l'anno 2022 gli importi in migliaia delle nuove spese per 47.693, delle minori entrate per 4.290, coperte dalle riduzioni di spesa per 23.701 e da maggiori entrate per euro

28.282, per l'anno 2023 gli importi in migliaia delle nuove spese per 2.615.703, delle minori entrate per zero, coperte dalle riduzioni di spesa per 1.290 e da maggiori entrate per euro 2.614.413.

Ci si sofferma su alcune delle più rilevanti disposizioni e su quelle che generano impatto finanziario.

L'art. 1 interviene in materia di aliquote e agevolazioni IRAP.

La relazione tecnico-finanziaria allegata al disegno di legge riferisce che la revisione complessiva delle agevolazioni comporta maggiori entrate IRAP stimabili in complessivi 10 milioni annui che, per il meccanismo di acconti e saldi, genererà maggiori entrate sul bilancio provinciale pari a 20 milioni di euro sul 2022 e pari a 10 milioni di euro sul 2023. Di tali importi si è tenuto conto negli stanziamenti di bilancio.

In particolare - precisa la stessa relazione - la stima è stata effettuata sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili (Modello IRAP 2019 per l'anno d'imposta 2018). Per quanto riguarda l'impatto delle sole variazioni d'aliquota, applicando le nuove aliquote alle basi imponibili dichiarate dai beneficiari delle agevolazioni interessate dalla revisione normativa (incremento dei livelli occupazionali di almeno il 5% e attuazione di staffette generazionali) si ottengono maggiori entrate per circa 8 milioni di euro. A tale importo vanno aggiunte le maggiori entrate derivanti dalla revisione delle deduzioni e detrazioni, che dalle specifiche colonne del quadro IR risultano pari a circa 2 milioni di euro. Ne consegue un impatto finanziario complessivo, in termini di maggiori entrate IRAP annue, di 10 milioni di euro.

L'art. 2 modifica l'art. 1 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Riferisce la relazione che la stima dell'impatto della disposizione è stata effettuata elaborando i dati delle ultime dichiarazioni fiscali disponibili (Modelli di dichiarazione 2019 per l'anno d'imposta 2018) per fasce di reddito e imponibile Irpef, calcolando la corrispondente addizionale.

Da tali elaborazioni è emerso che, in termini di addizionale Irpef, la deduzione per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro comporta minori entrate stimate in 11 milioni di euro annui, mentre la maggiorazione d'aliquota di 0,50 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente 55.000 euro comporta maggiori entrate stimate in 7 milioni di euro annui.

L'impatto complessivo sul bilancio provinciale della proroga del regime di tassazione per l'anno d'imposta 2021 è pertanto quantificabile in 4 milioni di euro di minori entrate che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2022.

Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

L'art. 3 modifica la l.p. 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS).

Con l'articolo in esame si prorogano per il periodo di imposta 2021 le agevolazioni IM.I.S. nel testo specificate, scadenti al 31 dicembre 2020, a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a carico del bilancio provinciale a favore dei comuni.

Al comma 1, viene confermata in via permanente l'esenzione dall'IM.I.S. dei fabbricati utilizzati dalle scuole paritarie per un onere stimato in 90 mila euro, secondo la relazione finanziaria.

Mancano elementi informativi sulle modalità di calcolo di tale onere.

Al comma 2 sono previste deduzioni a fronte delle quali sono previsti trasferimenti compensativi a favore dei comuni e a carico del bilancio provinciale; per l'onere conseguente nella tabella A è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 18.01 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali). Anche in questo caso mancano elementi informativi sulla quantificazione dell'onere.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B (comma 8).

Specifica la stessa relazione che con riferimento all'impatto finanziario, per il 2020, la relativa spesa, quantificata in circa 22,5 milioni di euro, trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo 1 (Spese correnti) capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

L'art. 4 modifica l'art. 21 della l. p. 13 maggio 2020, n. 3, in materia di canoni di locazione di immobili di proprietà comunale.

La norma estende anche all'anno 2021 la possibilità, per le amministrazioni locali, di moderare, ridurre o sospendere i corrispettivi dovuti dai privati in virtù di contratti di affitto, locazione o canoni di concessione stipulati su immobili di propria proprietà, a partire dalla dichiarazione di stato di emergenza per COVID 19 e fino alla data di completa riapertura delle attività produttive o commerciali, tenendo conto del diverso grado di limitazione dell'attività alla quale sono state soggette le attività produttive e commerciali nel periodo dell'emergenza sanitaria.

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Alla spesa fanno fronte i Comuni con i loro bilanci.

L'art. 6 apporta modificazioni all'articolo 48 (Disposizioni in materia di promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale) della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

Precisa la relazione che accompagnava il disegno di legge che nell'ambito dell'accordo di programma che regola i rapporti finanziari tra Provincia e Fondazione Franco Demarchi, è previsto che annualmente la Provincia approvi il piano triennale di attività unitamente al budget economico triennale presentati dalla Fondazione medesima, documenti che devono risultare coerenti con le linee di indirizzo contenute nei documenti di programmazione della Provincia. In sede di revisione

dell'accordo di programma e di ridefinizione del piano triennale di attività le risorse autorizzate sul bilancio provinciale saranno riorientate per consentire anche lo svolgimento delle nuove funzioni previste dalla presente disposizione. La relativa spesa trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 255300 (Assegnazione Fondazione Demarchi per funzionamento).

L'art. 7 introduce disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino-Alto Adige.

In relazione all'impatto organizzativo-procedurale si riporta quanto segue.

Con il comma 1, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.

A seguito della suddetta operazione finanziaria, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale (comma 2).

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 22.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 01.03 (Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).

La relazione che accompagnava il disegno di legge precisa che si tratta in particolare della quota detenuta dalla Provincia di Bolzano diversa da quella acquisita a titolo gratuito dalla Regione Trentino-Alto Adige pari a n.19.669.500 azioni del valore di circa 22 milioni di euro, calcolato sulla base del valore mediano attribuito da Mazars spa, società alla quale è stato affidato l'incarico di redazione di un report, per la determinazione di un range di valutazione della partecipazione detenuta dai soci pubblici.

L'art. 9 riporta i limiti di spesa per il personale provinciale e l'abrogazione di disposizioni connesse.

I commi 1 e 2 fissano i limiti di spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto scuola.

La spesa sui bilanci degli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 per tutto il personale provinciale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, è autorizzata:

a) per l'anno 2021 in 233.885.000 euro;

b) per l'anno 2022 in 233.885.000 euro;

c) per l'anno 2023 in 233.885.000 euro.

Per tutto il personale provinciale appartenente al comparto scuola, compreso quello per garantire le attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19 per l'anno 2021, è autorizzata la spesa:

a) per l'anno 2021 in 525.260.000 euro;

b) per l'anno 2022 in 508.710.000 euro;

c) per l'anno 2023 in 508.710.000 euro.

Per i fini del comma 7, riguardante l'indennità di vacanza contrattuale, è autorizzata per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 la spesa complessiva di 6.064.600 euro sulle unità di voto di cui alla tabella D.

La relazione precisa le modalità seguite per la quantificazione della spesa.

"Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con gli stanziamenti disposti da questa legge sui capitoli di spesa del personale provinciale del comparto autonomie locali e del comparto scuola" (comma 10).

Art. 10 Modificazione dell'articolo 34-*bis* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

La relazione che accompagnava il disegno di legge precisa che la disposizione che modifica l'articolo 34-*bis* della l.p. 7/1997 riguardante l'aumento dal 6% al 10 % degli incarichi di sostituzione di dirigente (da n. 7 a 12 unità) non comporta maggiori spese in quanto la spesa complessiva di personale autorizzata all'art. 9 comprende la spesa per tutti gli incarichi dirigenziali previsti dall'atto organizzativo vigente.

In merito si precisa che per i sostituti dirigenti le posizioni ad oggi coperte sono 7 (quindi il limite del 6% è già raggiunto) e si riferiscono alle seguenti strutture: Servizio motorizzazione civile, Servizio attività educative per l'infanzia; Servizio politiche per la casa; Servizio agevolazione e incentivi all'economia; Servizio elettorale; Servizio prevenzione rischi; Servizio antincendi e protezione civile.

Attualmente alcuni servizi non hanno un dirigente titolare, l'incarico è coperto ad interim da altri dirigenti. Nello specifico si tratta dei servizi: autonomie locali, libro fondiario, catasto, istruzione, per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale. La norma in esame consente di ridurre gli attuali incarichi ad interim, senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto la spesa relativa è già sostenuta e comunque prevista nella spesa complessiva autorizzate con l'articolo 9.

L'art. 12 apporta modificazioni all'articolo 8 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, all'articolo 6 della l.p. 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993), e all'articolo 5 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, in materia di personale degli enti locali.

La relazione che accompagnava il disegno di legge precisa che con l'articolo in esame si modificano le norme relative ai limiti alle assunzioni di personale per gli enti locali, introducendo dal 2021 il criterio

della dotazione '*standard*' (individuata per i comuni da una deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali), che verrà utilizzato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore, la delibera prevederà criteri per i limiti alle assunzioni, tenendo conto dell'avvenuto raggiungimento degli obiettivi di qualificazione della spesa assegnati e dell'eventuale adesione spontanea del comune a convenzioni di gestione associata. È in ogni caso assicurata la possibilità di assumere personale necessario per adempiere a funzioni obbligatorie, per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali e per altre fattispecie.

È inoltre previsto che la Provincia concorra agli oneri sostenuti dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, qualora non dispongano di sufficienti risorse, per le assunzioni di personale nell'ambito della dotazione standard.

Precisa sempre la relazione che dalle simulazioni effettuate sui dati in possesso della Provincia emerge che la maggior parte dei Comuni, per i quali risulta una sotto dotazione di personale rispetto allo standard, dispongono delle risorse per far fronte ai costi derivanti dalle eventuali ulteriori assunzioni, anche tenuto conto dell'applicazione del nuovo modello di riparto del Fondo perequativo, introdotto nel 2020. Per gli altri è comunque prevista la possibilità per la Provincia di intervenire a sostegno della maggiore spesa, a valere sulla quota di cui al comma 4 dell'articolo 6 della l.p. n. 36/93, con criteri e modalità che saranno condivisi con il Consiglio delle Autonomie Locali. Ad integrazione di tale quota, sono state specificatamente autorizzate le ulteriori risorse pari a 200.000 euro aggiuntivi per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nell'ambito del fondo di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

L'art.13 è intitolato "Concorso per il personale docente della scuola primaria".

La relazione che accompagnava il disegno di legge precisa che dal punto di vista finanziario l'assunzione a tempo indeterminato non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto già ad oggi la Provincia, in relazione alle proprie necessità di organico, sostiene la relativa spesa a carico dei capitoli di bilancio destinati alle spese per il personale insegnante delle scuole.

Una tabella riportata nella relazione evidenzia l'andamento assunzionale degli ultimi tre anni e le stime dei pensionamenti. Evidenzia pure come le assunzioni per la scuola primaria hanno avuto quale primario obiettivo quello di coprire il 100% dei posti vacanti dovuti a pensionamenti e/o incrementi di organico. Tale necessità - riferisce sempre la relazione - è emersa ancor più cogente alla luce del contenzioso dei precari della scuola che induce l'amministrazione ad assumere sempre il 100% dei candidati onde evitare che su cattedre vacanti possa ingenerarsi una "abusiva" reiterazione di contratti a termine.

L'art. 15 apporta ulteriori misure per la stabilizzazione del personale docente della scuola a carattere statale della provincia di Trento.

Precisa la relazione finanziaria che si tratta prevalentemente di personale che già presta servizio nella qualità di supplente, per cui non la disposizione non ha impatto finanziario salvo che per la predisposizione della procedura concorsuale.

L'art. 16 apporta modificazioni alla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977.

È introdotto l'art. 77-*bis* "Trasferimento alla Provincia del personale comunale non insegnante" di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a).

Riferisce la relazione finanziaria, con riferimento al comma 3, che la disposizione riavvia il percorso che conduce ad un'organizzazione scolastica con personale di unica dipendenza gerarchico-funzionale incardinata presso la Provincia.

Dal punto di vista finanziario il passaggio nel ruolo unico provinciale del personale ausiliario comunale che opera nelle scuole dell'infanzia non comporta maggiori oneri finanziari – precisa sempre la relazione - in quanto già ad oggi la Provincia sostiene la relativa spesa nell'ambito dei trasferimenti finanziari ai comuni di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 20 della l.p. n. 13/1977.

Nei Comuni, a gennaio 2020, sono presenti 103 cuochi a tempo indeterminato e 10 a tempo determinato. Con dato normalizzato a 36h/settimana, 165 ausiliari a tempo indeterminato (199 persone) e 42,56 posti a tempo determinato (273 persone).

A questa dotazione organica vanno aggiunti 18,61 ausiliari a tempo determinato normalizzati a 36h/settimana che vengono assegnati per la sorveglianza dei bambini durante il momento del sonno e l'accompagnamento del trasporto. Gli altri commi non hanno impatto finanziario.

L'art. 17 sostituisce l'articolo 16-*bis* della l.p. n. 2 del 2020 rubricato "Fondo straordinario a sostegno dell'ambito dello spettacolo e disposizioni in materia di attività culturali".

Per far fronte alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nell'ambito dello spettacolo è istituito un fondo straordinario per lo spettacolo per gli anni 2020 e 2021. Il fondo può essere destinato a:

a) gli operatori economici, anche costituiti in associazione, operanti sul territorio provinciale;

b) gli artisti e gli operatori dello spettacolo, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro intermittente o con lavoro discontinuo.

Per i fini di cui all'articolo 16-*bis*, commi 1 e 6, della l.p. n. 2 del 2020, come sostituito, con la tabella A è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.01 (Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato). Gli altri commi –specifica la relazione finanziaria – non hanno impatto finanziario perché riguardano contributi già riconosciuti.

L'art. 18 introduce l'art. 37-*bis* che autorizza un contributo straordinario per i docenti delle scuole musicali per sostenere la formazione continua durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno 2021. Per le medesime finalità la Provincia concede alle scuole musicali un contributo straordinario per l'anno 2021 relativo all'acquisto di software e hardware anche da mettere a disposizione dei docenti.

A tali fini, con la tabella A è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 05.02 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale).

L'art. 19 apporta modifiche all'articolo 4-*ter* della l.p. 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialistici e di personale infermieristico).

La relazione finanziaria dichiara che dalle disposizioni in questione non derivano maggiori oneri in quanto si limitano ad estendere la possibilità di affidamento dell'attività di formazione specifica in medicina generale già in essere, oltre che alle società, anche agli enti strumentali della Provincia.

Ciò precisato, è previsto, tuttavia, dalla disposizione e confermato dalla relazione che "Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B" (comma 2). Non è chiaro, dunque, a quali oneri si faccia riferimento, viste le precisazioni prima riferite.

L'art. 20 apporta integrazioni all'articolo 16 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010). La norma prevede la concessione di contributi, secondo modalità e condizioni da definire con deliberazione di Giunta, a coloro che si assicurano per il caso di non autosufficienza.

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sull'unità di voto 12.05 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per le famiglie).

L'art. 22 effettua modificazioni all'articolo 36 *bis* della l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

Le modifiche introdotte con l'articolo in esame sono volte a consentire una diversa modalità di finanziamento degli interventi socio-assistenziali di natura economica alternativa all'acquisto di servizi tramite appalto. Precisa la relazione finanziaria che la nuova modalità consente di elevare al 100% la contribuzione per tali interventi senza che ciò determini maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto per la quantificazione del contributo si prendono a riferimento le spese sostenute al netto delle entrate, e quindi non si riconosce alcun utile come invece avviene nel caso dell'appalto.

La spesa per gli interventi in esame trova copertura, con le modalità indicate nella tabella B (comma 3). nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 01 (Spesa corrente), Capitolo 401000-001

(Interventi socio-assistenziali per minori) e alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 01 (Spesa corrente), capitolo 401000-004 (Altri interventi socio-assistenziali).

L'art. 23 apporta modificazione all'articolo 41 (Misure per la promozione del lavoro femminile) della l.p. 6 agosto 2019, n. 5.

Con la modifica in oggetto si prevede la possibilità, per i redditi da lavoro femminile e secondo criteri di gradualità, di incrementare, a partire dalle domande raccolte nel corso del 2021, gli oneri deducibili dal reddito del nucleo familiare per la valutazione della condizione economica per la determinazione della quota dell'assegno unico. Da stime effettuate – precisa la relazione finanziaria - l'innalzamento da 4.000 euro a 6.000 euro del valore per la deduzione sui redditi da lavoro delle donne nel calcolo dell'indicatore ICEF, comporta una maggiore spesa quantificabile in circa 2,5 milioni di euro all'anno. A tal fine, sono state specificatamente autorizzate le ulteriori risorse pari a 2.500.000 euro per gli anni 2022 e 2023 nell'ambito del fondo di cui alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) Capitolo 402601 (Assegno unico famiglie).

L'art. 24 apporta integrazioni all'articolo 25 (Misure urgenti in materia di assegno unico provinciale) della l.p. 13 maggio 2020, n. 3.

Riferisce la relazione che l'impatto finanziario è stato stimato in 14,4 milioni di euro, tenuto conto che ai nuclei familiari colpiti dalle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19 (circa 12.000 lavoratori a tempo determinato e stagionali che non hanno potuto lavorare nella stagione invernale 2020-2021) l'assegno verrà erogato per 3 mesi (aprile – giugno 2021) per un importo medio pari a 400 euro mensile. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio (comma 2).

L'art. 25 inserisce l'art. 31 *bis* "Misure straordinarie a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali".

Prevede che "*In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo anche i criteri, le modalità e i termini per l'applicazione di questo comma, può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'Azienda medesima*." (comma 1).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 31-*bis* della l.p. n. 3 del 2020, come inserito dal comma 1 del presente articolo, provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari con il proprio bilancio (comma 2).

La relazione finanziaria dichiara la mancanza di impatto finanziario per il bilancio provinciale.

L'art. 26 inserisce l'art. 16-*bis* "Misure straordinarie per consentire in autonomia lo svolgimento dei bisogni essenziali".

La norma, nell'ottica di consentire alla persona disabile lo svolgimento in autonomia degli atti quotidiani della vita in considerazione della tipologia e della gravità della sua disabilità, prevede che la Provincia possa concedere un contributo straordinario per l'acquisto di un nuovo alloggio idoneo a soddisfare i bisogni essenziali, qualora per motivi tecnici e strutturali non sia possibile attuare gli interventi di rimozione o superamento delle barriere architettoniche nell'unico alloggio in provincia di Trento in proprietà o in comproprietà del portatore di minorazione o di altro membro del suo nucleo familiare, e in seguito ad una valutazione congiunta delle strutture provinciali competenti non siano individuate altre misure o interventi per il soddisfacimento del bisogno abitativo. Il contributo è commisurato direttamente al valore dell'immobile da acquistare e potrà essere cumulabile con quello già previsto dall'art. 16 della l.p. 1/1991, in modo tale da consentire al soggetto con disabilità di intervenire ulteriormente all'interno del nuovo alloggio acquistato, per eliminare le eventuali barriere residue.

Per il 2021 si stima una spesa complessiva pari a 100 mila euro (corrispondente a due interventi per una spesa massima di 50 mila euro cadauno) e tale spesa trova copertura con le risorse specificatamente autorizzate sul bilancio per l'anno 2021 pari a 100.000 euro nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 404650 (Eliminazione barriere e altri interventi-contributi).

L'art. 27 apporta integrazioni all'articolo 5 della l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992).

Si estende alle associazioni di promozione sociale il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dalle stesse per l'assicurazione obbligatoria dei propri aderenti.

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 sulla unità di voto 12.08 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Cooperazione e associazionismo).

L'art. 28 apporta integrazioni all'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10.

Dopo il comma 11-*quinquies* dell'articolo 19 della l.p. n. 10 del 2004 è inserito l' art.11 *sexies* a norma del quale "*La Provincia può concedere alla società di cui al comma 3 o alla società istituita ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), contributi per gli interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento delle infrastrutture previste dal comma 3 e contributi per investimenti di interesse pubblico diversi dalla larga banda, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.*".

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 14.04 (Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità).

L'art. 29 è intitolato "Molteplici gli interventi previsti da questo articolo in materia di attività economiche, si riportano soltanto quelli più rilevanti".

Al secondo comma, si inserisce, dopo l'articolo 13 della l.p. n. 3 del 2020, nel capo I, l'art. 13-*bis* "Misure per il sostegno della stagione invernale 2020-2021".

Per i fini dell'articolo 13-*bis*, comma 1 (contributi a favore degli operatori economici che assumono personale a tempo determinato nella stagione invernale 2020-2021), della l.p. n. 3 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e per la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Per i fini dell'articolo 13-*bis*, comma 2 (contributi a favore degli operatori economici a parziale ristoro dei costi sostenuti per l'innevamento), della l.p. n. 3 del 2020, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.p. n. 3 del 2020 sono inseriti il comma 2-*bis* e il comma 2-*ter*. Quest'ultimo riduce ad un decimo le sanzioni previste dalla norma con una riduzione di entrate stimabili, secondo la relazione finanziaria in complessivi 390.000 euro. A tali minori entrate si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

L'art. 30 è intitolato "Disposizioni a favore della formazione in ambito turistico svolta da enti bilaterali". Per l'anno 2021, al fine di rafforzare la formazione e la qualificazione professionale degli operatori locali del settore turistico e commerciale, la Provincia può concedere un contributo a fondo perduto a favore degli enti bilaterali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), per l'acquisto di immobili ubicati nel territorio provinciale da destinare a finalità formative degli operatori locali del settore turistico e commerciale. Il contributo è concesso in misura non superiore a 50.000 euro, nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

L'art. 31 inserisce l'articolo 12-*bis* (Misure a sostegno del settore termale trentino) nella l.p. 13 maggio 2020, n. 3, che prevede la possibilità di sostenere gli operatori economici del settore accreditati al servizio sanitario provinciale con contributi a fondo perduto.

Per i fini di quest'articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 07.01 (Turismo - Sviluppo e valorizzazione del turismo).

Con l'art. 32 si inserisce dopo l'articolo 12-*bis* della l.p. n.3 del 2020 l'art. 12-*ter* "Misure a sostegno delle cooperative sociali" con cui si prevede che la Provincia possa concedere contributi alle cooperative sociali che si impegnano a salvaguardare i livelli occupazionali.

Per i fini di questo articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021 sull'unità di voto 15.03 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione).

Art. 33 Modificazioni dell'articolo 52 (Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese) della l.p. 6 agosto 2020, n. 6.

Dal punto di vista finanziario la proroga disposta con l'articolo in questione comporta una revisione dell'autorizzazione di spesa disposta con l'art. 52 della l.p. 6/2020 - introduttivo dell'accordo.

Fermo restando la spesa massima di 1.000.000,00 di euro suddivisa in tre annualità, la stessa sarà ripartita sulle annualità 2021-2022-2023 anziché 2020 2021 e 2022 con la conseguente autorizzazione di spesa sul 2023 di 330.000,00 euro nell'ambito della Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) Capitolo 808907 (Accordo bacino imbrifero fiume Chiese).

L'art. 29 aggiunge l'art. 13-*ter* alla l.p 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi, consentendo di concedere contributi per concorrere alle spese per la demolizione di esercizi alberghieri dismessi. La relativa spesa trova copertura nel fondo di cui all'art. 72 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15, finanziato sulla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 803570 (Sistemazione territorio – c/capitale).

L'art. 31 detta disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, in relazione all'impegno di assicurare il concorso alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei giochi olimpici, condizione posta dal Comitato Olimpico Internazionale a garanzia di parte dei trasferimenti finanziari che il medesimo assicura a favore del Comitato Organizzatore. La spesa a carico della Provincia è pari a complessivi 79.577.400,00 euro e trova copertura nelle risorse stanziate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) programma 01 (Sport e tempo libero) titolo 2 (Spese capitale) capitolo 358312 Olimpiadi invernali 2026 – spese c/capitale.

Legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 17

La legge di iniziativa giuntale (Disegno di legge n. 76/XVI) consta di quattro articoli e approva il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023.

2.2.1 Conclusioni

Dall'esame complessivo delle disposizioni e relative relazioni tecniche, sono emerse talune criticità o, comunque, elementi di riflessione, sui quali è opportuno richiamare l'attenzione.

a) Le esigenze economiche e socio-sanitarie provocate dalla pandemia hanno motivato diversi interventi di spesa (in particolare, approvati con le leggi nn. 2 e 3 del 2020), con oneri morfologicamente riconducibili (ex art. 21, c. 5, l. n. 196/2009) alla tipologia "fattori legislativi" (spese autorizzate da espressa disposizione legislativa, che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio); con limite massimo di spesa (c.d. "tetto di spesa"), in relazione a individuate finalità, con copertura sul Cap. 953500 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti; talvolta con incremento di assegnazioni ad APIAE (Capitolo 612807) oppure a carico di altri fondi di bilancio.

Mancano, quasi sempre, elementi informativi in ordine alla determinazione del tetto di spesa, che andrebbe più opportunamente quantificato in relazione ad obiettivi misurati.

b) Alcune disposizioni e relazioni tecniche di accompagnamento affermano che dalla norma non derivano oneri finanziari a carico del bilancio della Provincia; prevedono che la spesa sia a carico del bilancio di agenzie, enti strumentali, Azienda per i servizi sanitari, enti locali o altro, omettendo di riportare qualunque elemento informativo in ordine alla quantificazione della spesa e alla relativa copertura. A titolo esemplificativo, si segnalano: l'art. 10 della l.p. n. 2/2020, con oneri a carico del bilancio dell'Agenzia del Lavoro; l'art. 18 della l.p. n. 6/2020, con oneri a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; l'art. 16 della l.p. n. 8, intitolato "Finanziamento del sistema di marketing turistico": la relazione finanziaria prevede che agli eventuali oneri derivanti dal comma 4 provvedono i Comuni e le altre pubbliche amministrazioni con i rispettivi bilanci.

Al riguardo, va rilevato che, anche quando gli oneri finanziari che discendono dalla nuova o maggiore spesa non sono imputati direttamente al bilancio della Provincia, ma sono posti a carico del bilancio di enti che comunque gravitano sulla sua sfera finanziaria, sussistono i medesimi oneri di verifica e dimostrazione della sostenibilità della spesa.

La Corte costituzionale ha affermato, infatti, che "*la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.*" (Corte cost., sent. n. 274 del 2017).

Va pure ricordato che il medesimo Giudice delle leggi, nella sentenza n. 92 del 1981, riguardante disposizioni statali, ha riconosciuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 81, c. 4, della Costituzione, affermando, al punto di diritto n. 6, che "*Tale principio*

costituzionale, infatti, non può essere eluso dal legislatore, addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali». L'impugnato art. 6, invece, non si cura affatto di prevedere come gli enti in parola possano far fronte ad una spesa che l'indagine istruttoria esperita dalla Corte ha accertato ingentissima, così violando il principio generale dell'obbligo di copertura, che la Corte ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto (sent. nn. 9/1958, 54/1958, 7/1959, 11/1959, 47/1959, 66/1959, 31/1961, 32/1961).".

In linea con tali esigenze, è, peraltro, la segnalata deliberazione di Giunta n. 2125 del 22 dicembre 2020, la quale precisa che la scheda che accompagna le proposte riporta anche "*l'analisi degli effetti finanziari e gli eventuali maggiori oneri finanziari gravanti sul bilancio provinciale e sul sistema pubblico provinciale, con l'evidenza delle modalità per farvi fronte*.".

c) La relazione tecnica non può limitarsi ad indicare i risultati dell'attività di quantificazione/stima, ma deve fornire anche i dati ed i metodi utilizzati, le loro fonti e ogni altro elemento utile per consentire una verifica tecnica delle quantificazioni: ciò al fine di rendere possibile la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione ad un vaglio di coerenza e di attendibilità dei dati e delle ipotesi sulle quali si fonda. A titolo esemplificativo, si segnala l'art. 15 della l.p. n. 8/2020 – Imposta provinciale di soggiorno che stabilisce la misura minima e massima dell'imposta di soggiorno. La relazione finanziaria dichiara che i nuovi criteri per la definizione dell'imposta prevista dall'articolo in esame non comportano una riduzione delle entrate, in quanto sulla base delle stime effettuate dovrebbero generare un ulteriore aumento del gettito. Con una affermazione meramente assertiva, si fa riferimento ad una stima effettuata, non supportata da alcun elemento informativo, secondo la quale dovrebbe generarsi "un ulteriore aumento del gettito". Con il gettito dell'imposta provinciale di soggiorno, di cui non si conoscono termini e modalità di stima, il comma 6 del medesimo articolo prevede di finanziare, con le modalità previste dall'articolo 16, le attività e i soggetti lì individuati. L'art. 26 della l.p. n. 6/2020 prevede disposizioni particolari per la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa per gli anni 2020 e 2021. La relazione finanziaria dichiara che la norma non ha impatto finanziario, in quanto lo stanziamento di bilancio tiene già prudenzialmente conto dell'eventuale riduzione di entrata prevista dalla norma. Si tratta di affermazione assertiva, che non fornisce elementi di valutazione.

d) d) L'art. 9 della l.n. 3/2020 introduce la possibilità per la Provincia di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale previsto dall'art. 40 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

La relazione finanziaria afferma che la norma non ha impatto finanziario, in quanto attribuisce solo la facoltà, per la Provincia, di alimentare il fondo di solidarietà bilaterale. L'affermazione non sembra pienamente condivisibile, trattandosi comunque di autorizzazione di spesa, sia pure potenziale, configurandosi, altrimenti, un possibile onere occulto non determinato nemmeno nel suo ammontare.

e) L'art. 20 della l.p. n. 8/2020 prevede, tra l'altro, al comma 6, che la Provincia possa concedere agevolazioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per l'attività di promozione territoriale svolta dal comitato di gestione della Strada del gusto trentino, nonché, al comma 7, promuovere e sostenere corsi di formazione rivolti ai soggetti aderenti alla Strada. La relazione finanziaria precisa che il comma 6 comporta un eventuale impatto finanziario a carico della Provincia, che non è, al momento, quantificabile dovendosi prima attendere l'entrata in vigore del provvedimento attuativo, previsto al comma 8 del medesimo articolo.

Si osserva che, in questo caso, il Consiglio rinuncia a fissare la dimensione finanziaria dell'intervento, rimettendo integralmente ad una deliberazione di Giunta l'attuazione dell'articolo, compresi criteri e modalità di finanziamento (comma 8), lasciando, dunque, un'area indefinita di spesa.

f) L'art. 59 della l.p. n. 6/2020 fa riferimento al rimborso del finanziamento soci a Trentino sviluppo s.p.a. e ne posticipa la scadenza al 31 dicembre 2025, con decorrenza dal 2022. La relazione finanziaria precisa che, in termini di maggiori spese o minori entrate, non vi è nessuno impatto finanziario. Al riguardo sono stati forniti chiarimenti di seguito precisati.

g) L'art. 15 della l.p. n. 2/2020 sollecita una riflessione in riferimento a profili diversi dalla copertura della spesa.

L'articolo introduce disposizioni per l'accelerazione della concessione di agevolazioni prevedendo la possibilità di affidare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, la fase istruttoria e la funzione di controllo dell'Amministrazione. Con deliberazioni della Giunta provinciale si darà attuazione alle disposizioni.

Al riguardo, sempre in sede istruttoria sono state espresse perplessità in ordine all'intestazione di funzioni di controllo a soggetti esterni. Ciò in quanto, in ogni caso, irrinunciabile è il potere/dovere dell'Ente di controllare il corretto svolgersi in itinere della convenzione e la regolarità della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione ai suddetti aspetti, in sede di contraddittorio, la Provincia ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue.

- Ha ricordato che l'art. 6-*bis* della l.p. n. 7/79 al comma 1-*bis* prevede che "*I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento*

delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa". Tale previsione – aggiunge sempre la Provincia - garantisce il non superamento delle autorizzazioni di spesa in tutti i casi in cui la norma non definisce nel dettaglio tutti gli elementi per dare attuazione all'intervento, come nel caso della copertura con "tetto di spesa". In quest'ultimo caso, peraltro, "*la quantificazione è supportata da un'analisi dei fabbisogni della politica che si intende attivare, basata sui dati acquisiti dalle fonti disponibili. Ciò al fine di garantire un idoneo volume di risorse in relazione all'obiettivo che si intende perseguire*". Rientra in questa fattispecie l'art. 11 della l.p. 3/2020, relativo ad un progetto di trasferimento tecnologico volto allo sviluppo di una piattaforma tecnologica per il potenziamento del commercio elettronico nel Trentino. La somma di 1 milione quale "tetto di spesa" tiene conto che trattasi di un progetto partecipato dai soggetti beneficiari del progetto medesimo.

- Con riferimento al caso di copertura a carico dei bilanci di agenzie, enti strumentali, enti locali, la Provincia ha affermato che la stessa viene effettuata, qualora necessario, verificando la sussistenza dell'effettivo margine di copertura sui medesimi bilanci.

Conclusivamente, in relazione a quanto dedotto dalla Provincia, il Collegio rileva che il richiamato art. 6-*bis* della l.p. n. 7/79 (che al comma 1-*bis* prevede che "*I provvedimenti di attuazione delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate devono prevedere criteri per la definizione delle priorità d'intervento, per la gradazione delle misure agevolative oppure per il dimensionamento delle iniziative, al fine di garantire nel tempo il rispetto delle dimensioni di spesa*") riguarda la fase attuativa della legge e, dunque, un piano temporale diverso, e opportunamente prevede criteri che garantiscano, in fase di esecuzione, il non superamento delle autorizzazioni di spesa.

Diversamente opera la quantificazione dell'onere che deve accompagnare il disegno/proposta di legge, ossia il momento decisorio, al fine di valutare l'entità delle risorse necessarie a dare piena e completa attuazione alla disposizione e le modalità della relativa copertura. In assenza di una corretta quantificazione dell'onere associato alla previsione, potrebbe verificarsi che il completamento dell'intervento richieda risorse aggiuntive ed esondanti rispetto a quelle previste.

La Provincia ha poi fornito chiarimenti in relazione ad alcuni profili, in molti casi ha precisato che gli approfondimenti in ordine alla quantificazione della spesa e relativa copertura erano intervenuti, ma non esplicitati in relazione. Si è impegnata, pertanto, a migliorare ulteriormente i contenuti delle relazioni tecniche. Naturalmente, l'esigenza di completezza informativa sussiste anche per le relazioni tecniche riguardanti le leggi ed emendamenti di iniziativa consiliare (su 17 leggi provinciali, approvate nel 2020, n. 2 sono di iniziativa consiliare). Al riguardo, il regolamento interno del Consiglio provinciale (adottato con deliberazione del Consiglio provinciale del 6 febbraio 1991, n. 3 prevede tra l'altro (art. 97-*bis*, c. 3) che, sui disegni di legge di iniziativa consiliare e popolare, la Commissione può chiedere

alla Giunta una relazione tecnica sull'impatto normativo, finanziario e organizzativo (previsione in linea con l'art. 17, c. 5, l. n. 196/2009).

Con riferimento alla copertura a carico dei bilanci di agenzie, enti strumentali, enti locali, si conferma quanto già osservato e si richiama la recentissima deliberazione della Sezione autonomie n. 8/2021 in tema di coperture finanziarie e tecniche di quantificazione degli oneri. Al paragrafo 4.12 della citata delibera, intestato "Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico", è evidenziato che "*il principio costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra simili enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27 della legge n. 468 del 1978, secondo cui «le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci degli enti di cui al precedente art. 25, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali» (Corte cost., sent. n. 92/1981, punto 6 del diritto)*.".

Aggiunge, la stessa delibera, che tale principio trova attuale collocazione nell'art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : "*Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali*"; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che "*Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.*".

Con riferimento all'art. 15 della l.p. n. 2/2020, si è sollecitata una riflessione in riferimento a profili diversi dalla copertura della spesa, in particolare con riferimento alla possibilità di affidare a soggetti esterni, sulla base di apposite convenzioni, non solo la fase istruttoria, ma anche la funzione di controllo dell'Amministrazione, al fine di accelerare la concessione di agevolazioni. La legge prevede che, con deliberazioni della giunta provinciale, si darà attuazione alle disposizioni.

Sul punto, la Provincia ha rappresentato che la scelta di introdurre una parziale esternalizzazione in relazione a fasi dei procedimenti di concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, ivi incluse le attività correlate al controllo – e non la funzione di controllo - "*con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni*" risponde alla necessità di accelerare la concessione di agevolazioni con funzione anticongiunturale, con un miglioramento del servizio per gli utenti.

Al riguardo, si premette che appaiono condivisibili le esigenze che hanno consigliato l'esternalizzazione dell'istruttoria e che risultano meglio chiarite le "attività connesse di controllo", come esplicitate dalle deduzioni. Il Collegio richiama, tuttavia, l'attenzione sulla necessità che, affinché il modello di esternalizzazione adottato sia garanzia non solo di rapidità e di efficienza (con riduzione dei tempi di concessione dei contributi e miglioramento del servizio per gli utenti), ma anche di rispetto delle regole, resta fermo, in ogni caso, il potere/dovere dell'Amministrazione di esercitare appieno la propria funzione di controllo. In altri termini, non potranno recepirsi *tout court* gli esiti dell'attività dell'incaricato e di quanto dal medesimo relazionato. Dopo aver definito, con l'affidamento, le modalità con cui l'incaricato dovrà operare (compresa la puntuale verifica dei presupposti necessari alla concessione dei contributi) e rendicontare, dovrà l'Ente monitorare il corretto svolgersi in itinere della convenzione anche con un controllo, sia pure su un campione limitato, della regolarità delle agevolazioni attribuite (senza che questo comporti evidentemente una duplicazione dell'attività posta in essere dall'incaricato, che, altrimenti, vanificherebbe le finalità che si intendono raggiungere), oltre al controllo ex post sulla regolarità della rendicontazione dell'attività svolta.

Il caso di specie ha dato occasione, in sede di contraddittorio orale, per ulteriori riflessioni in tema di controllo, tematica che ha respiro strategico per i suoi riflessi sul funzionamento dell'amministrazione. Va sottolineato che per l'attuazione del PNRR - che ci vedrà presto tutti impegnati - due sono i punti strategici: il capitale umano ed il controllo; questi saranno i punti di forza o i punti di debolezza che condizioneranno il raggiungimento dei risultati. La responsabilità per l'attuazione delle missioni, da parte dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea, è di risultato.

Per il capitale umano, sono stati previsti canali di rafforzamento della capacità amministrativa (mediante assunzione di personale a tempo determinato ovvero con la possibilità di avvalersi di esperti selezionati con certe modalità). Va da sé che, prima che arrivino nuove risorse umane, sarà bene intervenire sull'esistente con misure di razionalizzazione e se occorre di formazione e mirato aggiornamento.

Particolare enfasi è stata poi posta al sistema di controllo e alle relative modalità dal Regolamento n. 241/2021 istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza (*Recovery and Resilience Facility* - RRF), che rappresenta il cuore del *Next Generation EU*. Ciò, sia nella fase programmatica e di approvazione dei piani, sia in quella successiva attuativa.

Così pure il PNRR, nella parte di "Attuazione e monitoraggio" impone alle amministrazioni "*la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una contabilità separata per l'utilizzo delle risorse del PNRR*", oltre alla conservazione degli atti e della relativa documentazione (di spesa) su supporti informatici, rendendoli disponibili per le attività di controllo e di *audit*.

Al riguardo, l'amministrazione ha riferito di aver avviato iniziative di semplificazione, ammodernamento e digitalizzazione dei processi.

Si tratta di interventi pienamente in linea con i principi guida a base della governance del PNRR, come disegnata dal d.l. 31.5.2021 n. 77.

A questo proposito, una sottolineatura merita la disposizione di cui all'art. 5, c. 5, lett. d) del citato decreto, che prevede, tra i compiti assegnati all'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica, la "*promozione di interventi normativi, organizzativi e tecnologici di semplificazione anche attraverso una Agenda per la semplificazione condivisa con le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali*"; una disposizione, dunque, che si colloca nella direzione di una non solo necessaria, ma anche coordinata azione di semplificazione.

Occorrono le migliori competenze professionali e qualità umane per cogliere l'opportunità straordinaria che ci offre il *Next Generation EU*.

In questa ottica va ancor più valorizzato il ruolo ausiliario della Corte, specie nelle Sezioni territoriali. Soltanto attivando tutte le energie e sinergie disponibili si potrà trasformare una crisi in opportunità di cambiamento e di crescita per il sistema Paese.

2.3 Il contenzioso costituzionale

2.3.1 Giudizi di legittimità costituzionale definiti nel 2020

Nel corso del 2020, la Corte costituzionale ha definito tre giudizi di legittimità costituzionale promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso leggi provinciali (sentenza 9 luglio 2020, n. 174), un giudizio promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (sentenza 6-31 luglio, n. 189), un giudizio promosso dalla Regione Lazio, dalla Regione Siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (sentenza 24 aprile 2020, n. 78).

Si esaminano, di seguito, in ordine cronologico, le decisioni adottate dalla Corte costituzionale.

Sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 2020, n. 78

La sentenza è stata resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 857, 859, 862, 863, 865 e 866, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosso dalla Regione Lazio, dalla Regione Siciliana e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (ricorsi n. 36/2019, n, 38/2019, n. 39/2019 e n. 45/2019).

L'esame del merito delle disposizioni impugnate afferenti al ritardo nel pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni è stato preceduto dalla considerazione dei profili macroeconomici connessi che appare utile ricordare insieme al ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale.

La disciplina dell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dei soggetti pubblici ha una notevole incidenza sul sistema economico, in considerazione del ruolo di acquirenti di beni, servizi e prestazioni rivestito dalle amministrazioni pubbliche e dell'ingente quantità di risorse a tal fine impiegate.

L'importanza del fenomeno è stata recepita dalla direttiva 2011/7/UE, sia rimarcando la necessità di "un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi" (considerando n. 12), sia evidenziando che i "*ritardi di pagamento influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile*" (considerando n. 3).

D'altronde, i tardivi pagamenti rischiano di pregiudicare anche "*il corretto funzionamento del mercato interno*", nonché "*la competitività delle imprese e in particolare delle PMI*"; valori che la direttiva, all'art. 1, eleva a suoi principali obiettivi.

Il legislatore italiano, conformandosi a tale direttiva e in risposta all'ingente ammontare maturato dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nell'ultimo decennio ha dato avvio a specifiche misure per incidere su tale patologica situazione.

Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la gravità del problema, evidenziando che "*il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario ... non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente*" (sentenza n. 250 del 2013). Va, infatti, considerato anche il rilevante tema dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. Le riforme introdotte e le risorse stanziate per correggere tale patologia, se hanno consentito indubbi miglioramenti rispetto alla situazione preesistente, non sono state però sufficienti a riportare a dimensioni fisiologiche il problema.

Nell'ultimo referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei Servizi sanitari regionali, riferita all'esercizio 2017, approvato dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, con delib. 12 giugno 2019, n. 13, la situazione dei tempi di pagamento e dell'entità complessiva del debito commerciale risultava ancora alquanto variegata. A fronte del diffuso miglioramento che pure è stato riscontrato, il referto

invita a non "*affievolire le iniziative intraprese dai diversi livelli di governo per ridurre e tendere alle tempistiche prescritte dalla normativa sia europea, sia nazionale*", tuttora non assicurate in numerose Regioni; a tal fine, sottolinea l'utilità della introduzione della fatturazione elettronica e di altri strumenti e procedure di gestione della liquidità che, sperimentati in alcune realtà regionali, hanno contribuito alla riduzione dell'esposizione debitoria e dei tempi medi dei pagamenti.

La norma impugnata interviene, con una disciplina indubbiamente di dettaglio, a limitare l'autonomia delle parti per quanto attiene alla specifica componente del trattamento economico costituita dalla indennità di risultato: ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso viene prescritto l'inserimento nel contratto di uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, si stabilisce che a questo obiettivo va condizionata una quota della indennità non inferiore al 30 per cento di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti.

La norma impugnata incide, in questi termini, sul trattamento economico di dirigenti, anche già in servizio, negli enti sanitari regionali, dettando, al verificarsi del mancato rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, una disciplina speciale e dettagliata dell'indennità di risultato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte il trattamento economico dei dipendenti pubblici - compresa la disciplina "delle varie componenti della retribuzione" (sentenza n. 19 del 2013) - "va ricondotto alla materia dell'"ordinamento civile", prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni" (sentenza n. 153 del 2015; nello stesso senso, sentenza n. 196 del 2018) e anche delle autonomie speciali (da ultimo, sentenza n. 138 del 2019).

Con la disposizione in esame, il legislatore ha utilizzato una norma, il cui oggetto è un istituto retributivo di contratti di natura privata, per realizzare in via mediata una finalità che è, questa sì, riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a "*riorientare la spesa pubblica*" (sentenza n. 272 del 2015) verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale.

Tale intervento statale ha bensì riflessi sulle diverse competenze regionali e provinciali relative alla organizzazione sanitaria evocate dalle ricorrenti, ma si tratta a ben vedere di una incidenza mediata, inevitabilmente connessa al carattere trasversale delle competenze statali cui tale intervento è comunque riconducibile in via prevalente; inoltre, con riguardo alla specifica censura delle Province autonome, va anche precisato che - come rilevato dalla difesa erariale - la *ratio* della norma è del tutto svincolata dal mancato concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario di queste ultime.

Peraltro, l'autonomia regionale e provinciale, così come declinata dalle ricorrenti in relazione allo specifico oggetto, non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale dal perseguimento di tale finalità di coordinamento, ma soltanto limitata: la quota dell'indennità di risultato stabilita direttamente dalla legge statale è, infatti, circoscritta alla percentuale del 30 per cento, senza incidere su quella restante.

Tale conclusione porta a escludere che, come invece suggestivamente sostenuto dalla Provincia autonoma di Trento, il legislatore statale abbia abusato del mezzo (la norma di dettaglio) per perseguire un determinato fine (pur riconosciuto come meritorio): al contrario, quest'ultimo (riconducibile nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica) è stato perseguito dal legislatore statale attraverso l'utilizzo, prevalente e non eccessivamente invasivo, del proprio titolo di competenza in materia di ordinamento civile. Da tutto ciò discende, infine, che, siccome in relazione alla norma impugnata non sussiste quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali che in altra occasione - quando però la disciplina statale coinvolgeva anche precipui aspetti pubblicistici della dirigenza sanitaria - ha condotto questa Corte ad affermare la necessità della leale collaborazione (sentenza n. 251 del 2016), risulti infondata anche la censura svolta in tal senso dalla Regione Lazio e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 266, pure censurata, che amplia l'obbligo di relazionare "sullo stato di applicazione del comma 865" al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali (obbligo già disposto dall'art. 41, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito), sono interessanti le precisazioni formulate dalla Corte in ordine al carattere finalistico che tipicamente caratterizza l'azione di coordinamento dinamico della finanza pubblica e le conseguenti affermazioni. La finalizzazione dell'azione giustifica l'esigenza che, in determinate ipotesi, attraverso l'esercizio del relativo titolo di competenza, il legislatore statale possa collocare a livello centrale anche poteri puntuali di ordine amministrativo, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo, qualora questo sia indispensabile, perché la finalità di coordinamento venga concretamente realizzata (*ex plurimis*, sentenza n. 229 del 2011).

In questo caso, infatti, anche "norme puntuali", adottate dal legislatore per realizzare in concreto le finalità del coordinamento finanziario, "*possono essere ricondotte nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica*" (sentenza n. 153 del 2015): è il chiaro finalismo insito in tale genere di disposizioni che porta ad escludere che in relazione a tali specifiche fattispecie possa invece formalisticamente invocarsi, per sostenerne l'illegittimità costituzionale, "*la logica della norma di dettaglio*" (sentenza n. 153 del 2015).

Nella specie, l'obiettivo perseguito dalla norma impugnata è quello di conseguire a livello nazionale puntuali informazioni sul rispetto degli impegni assunti a livello europeo - dei quali, come visto, lo

Stato è il responsabile finale - in tema di tempestività dei pagamenti da parte di tutte le amministrazioni pubbliche: poiché tale obiettivo dato il suo carattere sovra regionale, non potrebbe essere altrimenti efficacemente perseguito, si deve ritenere altresì prevalente, in relazione alla specifica fattispecie, la competenza azionata dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò determina l'infondatezza delle censure delle ricorrenti basate sulla violazione del riparto di competenze, nonché di quella sul principio di leale collaborazione prospettata dalla Regione Lazio, rispetto alla quale va, peraltro, anche rilevato che l'adempimento richiesto non risulta nemmeno eccentrico rispetto ai caratteri degli adempimenti pattiziamente concordati nell'intesa del 23 marzo 2005 (previsti dall'art. 6) e tradizionalmente oggetto di monitoraggio da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali.

La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, ha dichiarato:

1) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe, e dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 119, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché agli artt. 8, 9 e 16 e al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso indicato in epigrafe;

2) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, nonché agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello Statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello

statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità); all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 118, primo e secondo comma, Cost., dalla Regione Lazio, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 866, della legge n. 145 del 2018, promosse, dalla Regione Lazio, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Trento, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, secondo comma, Cost., agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16 e 79 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, con il ricorso indicato in epigrafe; dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 119, secondo comma, anche in combinato con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost.; agli artt. 8, numero 1) (in relazione all'art. 4, numero 7), 9, numero 10), 16, al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige; all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975; all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992; al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014, con il ricorso indicato in epigrafe;

5) cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 857, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;

6) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 859, 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, promosse, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, secondo comma, 117, quarto comma, e 120, Cost. nonché agli artt. 20 e 36 dello statuto reg. Siciliana, dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe.

Sentenza della Corte costituzionale 9 luglio 2020, n. 174

La sentenza è stata resa nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b) , 11, 24 e 46, comma 12, della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), dell'art. 12, comma 1, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020) e dell'art. 12, comma 3, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorsi n. 104/2019, n. 28/2020 e n. 29/2020).

Si richiama qualche passaggio della sentenza di particolare rilievo afferenti questioni ricorrenti.

La Provincia autonoma di Trento si è costituita in tutti i giudizi eccependo in ognuno di essi l'inammissibilità delle censure riferite alla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in ragione della mancata considerazione, da parte dei ricorsi introduttivi, della spettanza in capo alla Provincia medesima di specifiche competenze attribuite dallo statuto reg. Trentino-Alto Adige, prima fra tutte quella legislativa primaria in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" (art. 8, numero 1).

Al riguardo, la Corte costituzionale ha confermato (*cfr.* sentenze n. 16, 43 e 130 del 2020) la sussistenza di un onere argomentativo richiesto quando è posta in dubbio la titolarità di una competenza legislativa di un ente dotato di autonomia speciale non può quindi prescindere da un'adeguata considerazione del quadro delle competenze fissato nel rispettivo statuto speciale, atteso che è solo a seguito di tale ricognizione che possono individuarsi i termini esatti della questione posta a questa Corte, con riferimento, in particolare, alla valutazione comparativa richiesta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e alla connessa identificazione del parametro di volta in volta pertinente, tra quello costituzionale e quello statutario.

Le norme impugnate sono intervenute a disciplinare i criteri per l'affidamento di incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo a tempo determinato, a dirigenti esterni all'amministrazione provinciale, individuando le percentuali massime di attribuzione di tali incarichi, e a medici specialisti per lo svolgimento di attività sanitarie, anche a carattere ordinario, prevedendo la procedura che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari è tenuta a seguire nell'affidamento di tali incarichi, i presupposti e la relativa durata.

Ora, argomenta la Corte costituzionale, pur a fronte del fatto che tali disposizioni intervengono a disciplinare requisiti e procedure organizzative delle strutture e del personale dell'Amministrazione provinciale, e pertanto esse non possono non ritenersi riferibili, anche solo astrattamente, al titolo di competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto" (art. 8, n. 1, dello statuto reg. Trentino-Alto Adige), i ricorsi governativi omettono del tutto di prendere in considerazione lo specifico parametro statutario, limitandosi a evocare un generico contrasto con i limiti di competenza posti dallo statuto. Aggiunge pure che "*è evidente che l'evocazione del parametro riguardante l'ordinamento civile (come di altri titoli di competenza legislativa esclusiva statale) non può, di per sé, comportare sempre e comunque una contestazione implicita dello spazio di manovra assegnato a Regioni e Province autonome, sia perché - come nel caso di specie - esso può richiedere di essere commisurato ad altri ambiti di competenza, sia perché un affievolimento dell'onere argomentativo può ritenersi ammissibile solo laddove si assuma leso un ambito materiale inequivocabilmente connesso al nucleo della materia in questione (come nel caso di norme dal contenuto "eminentemente privatistico e processuale": sentenza n. 103 del 2017)*".

Ciò precisato, la Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze statali fondate sulla violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

Con riferimento alla modifica operata con l'art. 12, c. 3, della l.p. n. 12 del 2019, rileva la Corte la riprova del "*carattere limitato e strettamente ritagliato rispetto alle esigenze dell'emergenza*" dell'intervento legislativo provinciale, che prevede attualmente la risoluzione dei contratti in essere in caso di utile esperimento della procedura ordinaria di reclutamento e la possibilità di rinnovare gli incarichi solo nel caso in cui persistano le medesime condizioni di eccezionalità. Posta tale premessa, conclude la Corte per l'infondatezza della censura governativa relativa non solo alla violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ritenuta inammissibile, come sopra detto, ma anche in relazione al coordinamento della finanza pubblica. Ciò, per il fatto che esse non incidono su aspetti riservati alla legislazione statale (non intervengono sui titoli professionali del personale medico affidatario degli incarichi a tempo determinato) e sono comunque rivolte a garantire, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali già attivate, la continuità del servizio medico-assistenziale in ambito provinciale, costituendo così legittimo esercizio della competenza legislativa attribuita alla Provincia autonoma in materia di tutela della salute.

Conclusivamente, la Corte costituzionale ha dichiarato:

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 5, lettera b) della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, e 12, comma 1, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, in riferimento complessivamente agli artt. 117, secondo comma, lettera l) e 97 della Costituzione;

- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della l.p. n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 12, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- cessata la materia del contendere in ordine all'art. 24 della l.p. n. 5 del 2019, in riferimento all'art. 97, Cost., quarto comma;
- non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della l.p. n. 5 del 2019, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 12, della l.p. n. 5 del 2019, e 12, comma 3, della l.p. n. 12 del 2019, in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost. e all'art. 4, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Sentenza della Corte costituzionale 6-31 luglio 2020, n. 189.

La sentenza è stata resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e dell'art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), promosso dalla Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018 (ordinanza n. 174/2019).

Con ordinanza n. 174 del 2019 pubblicata su G.U. del 23 ottobre 2019 n. 43 (Reg. ric. n. 36 del 2020) le Sezioni Riunite della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno sollevato, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Provincia per l'esercizio finanziario 2018, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 e s.m. e dell'art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e s.m., in materia di rimborso delle spese legali, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l) e art. 119, primo comma, in riferimento ai parametri stabiliti dagli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l) e art. 119, primo comma, della Costituzione. Per una migliore comprensione della questione va precisato che le SS.RR. hanno sospeso il giudizio di parificazione limitatamente agli importi contenuti nello specifico capitolo del rendiconto provinciale riguardante il rimborso di spese legali sostenute dai dipendenti dell'Ente in giudizi contabili che si sono conclusi con sentenze di rito.

La Corte costituzionale ha, in primo luogo, confermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia, a sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 della Costituzione, ha proceduto poi a scrutinare le norme censurate.

Nel merito, il Giudice della legittimità ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, Cost., del citato art. 18, c. 1, della l.p. n. 3/1999.

Detta disposizione, nel recare l'interpretazione autentica dell'art. 92 della l.p. n. 12/1983, dispone che il rimborso da parte della Provincia autonoma delle spese processuali sostenute dai suoi dipendenti, amministratori e incaricati per la difesa nei giudizi civili, penali, contabili e disciplinari nei quali siano stati coinvolti in ragione del servizio, delle funzioni o dei compiti espletati, debba essere riconosciuto anche per le spese afferenti alle fasi preliminari dei citati giudizi e nei casi di archiviazione.

La Corte costituzionale ha, in particolare, rilevato che la disciplina provinciale in esame appare espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, n. 1, dello Statuto di autonomia, in quanto volta a soddisfare esigenze, di rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi.

Infine, è stato affermato che la disciplina provinciale in esame non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'*an* della liquidazione delle spese, nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, posto che essa si limita a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità (precedenti citati: sentenze della Corte cost. n. 19/2014 e n. 371/1998).

Conclusivamente, la Corte costituzionale ha dichiarato:

1) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge della Provincia autonoma di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, commi 1-*bis* e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevata in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Trento n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost., dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Sulla questione vedi anche *infra* paragrafo 14.5.

Sentenza della Corte costituzionale 27 maggio 2021 n.107

E' recentemente intervenuta la sentenza 27 maggio 2021 n. 107 con la quale la Corte costituzionale ha definito il ricorso depositato in cancelleria l'8 maggio 2020, iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2020, presentato dalla Provincia autonoma di Trento, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni impugnate modificano precedenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli, ossia l'art. 1, cc. 321 e 322, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e l'art. 2, co. 64, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, concernenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli.

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate confermando che "la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma, e di conseguenza lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l'art. 73, comma 1, dello statuto". Per le stesse ragioni, che "lo Stato non può apporre alcun vincolo di destinazione sul gettito della tassa automobilistica provinciale, essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma".

2.3.2 Giudizi di legittimità costituzionale promossi nel 2020 e non ancora definiti

Nel corso del 2020 sono stati proposti e non risultano ancora definiti alcuni ricorsi o questioni di legittimità costituzionale di disposizioni di leggi provinciali, qui di seguito brevemente illustrati.

I ricorsi 28 e 29 del 2020 sono stati definiti con sentenza n. 174/2020.

Ricorso n. 50/2020, pubblicato su G.U. del 17 giugno 2020, n. 25.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la l.p. 23 marzo 2020, n. 2, con riferimento alle disposizioni di seguito riportate.

Art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8 in quanto disciplinano la procedura di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione e le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia nelle gare pubbliche, investono le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, dettando disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici ed in violazione dei limiti della competenza statutaria provinciale e dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione agli articoli 95, comma 6, e 97, commi 2, 2 -*bis* , 2 -*ter* e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 3 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (la disposizione impugnata prevede che le amministrazioni aggiudicatrici procedano all'affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alla soglia europea, mediante la procedura negoziata e disciplina le relative modalità di selezione disponendo che «il responsabile del procedimento seleziona un numero di imprese da invitare compreso tra dieci e quindici, per i lavori di importo complessivo inferiore a 2 milioni di euro, o compreso tra dieci e venti, negli altri casi.»).

Anche in questo caso vengono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici. L'art. 3 della legge provinciale in esame investe, quindi, ad avviso del ricorrente, le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, di competenza esclusiva dello Stato, e detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti della competenza statutaria provinciale e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 4, per contrasto con l'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 4 contiene disposizioni sulle procedure di affidamento che consentono la partecipazione degli operatori economici a prescindere dalla dichiarazione e dalla verifica dell'assenza di motivi di esclusione, prevedendo che l'insussistenza di detti motivi non debba essere espressamente dichiarata nella domanda di partecipazione e che le amministrazioni aggiudicatrici verifichino l'assenza dei motivi di esclusione in capo al solo aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, ai soli fini della stipula del contratto. Anche in questo caso, ad avviso del ricorrente, la norma provinciale in esame,

legiferando sulle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, dell'ordine pubblico e dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, detta disposizioni in contrasto col codice dei contratti pubblici e in violazione dei limiti statutari nonché dell'art. 117, primo comma e secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione, in relazione all'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 6 per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione agli articoli 36 e 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

L'art. 6 disciplina l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, mediante affidamento diretto o mediante confronto concorrenziale.

Anche per tale disposizione si richiamano le già citate sentenze della Corte costituzionale n. 166 del 2019 e n. 160/2009 sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alla disciplina dei contratti pubblici.

Tale norma reca disposizioni che, ad avviso del ricorrente, contrastano con l'art. 36 e 95 del codice dei contratti pubblici laddove disciplinano in maniera diversa i criteri di aggiudicazione (prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa) e laddove dettano indicazioni riguardanti l'affidamento diretto e la congruità dell'offerta. Per effetto di tale disciplina provinciale, viene a determinarsi una disomogeneità di comportamenti all'interno del territorio nazionale obbligando le stazioni appaltanti ad una valutazione di congruità secondo criteri e parametri imposti e, comunque, diversi da quelli individuati a livello nazionale.

Ricorso n. 59/2020, pubblicato su G.U. del 2 settembre 2020, n. 36.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la l.p. 13 maggio 2020, n. 3, con riferimento alle disposizioni di seguito riportate.

Art. 37 recante «Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)».

Illegittimità costituzionale della disposizione, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 che, nel modificare l'art. 22-*bis* della legge n. 7 del 1997 in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo della provincia, rendono, solo eventuale il percorso formativo e altrettanto eventuale la conseguente verifica finale, che, viceversa, in base alla disciplina previgente, erano obbligatori.

Tale modifica contrasta, ad avviso del ricorrente, con l'art. 97 della Costituzione, di cui costituisce attuazione il decreto legislativo n. 165/2001, il cui art. 1, per quanto di interesse, stabilisce tra l'altro che: "3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e

successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
Tra i principi di cui all'art. 2 della legge n. 421/1992, al cui rispetto sono tenute anche le province autonome, vi è: «prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello» (comma 1, lettera f).
Dunque, l'uniformità dei criteri di selezione del personale dirigenziale costituisce una norma di riforma economico sociale cui anche la Provincia autonoma di Trento è tenuta ad adeguarsi".
Il ricorrente richiama al riguardo giurisprudenza della Corte costituzionale che ha ribadito:
«quanto al riparto delle competenze tra Stato e regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), rientra nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 175 e n. 160 del 2017). Con riferimento alla Regione autonoma Sardegna, si deve tener conto della competenza legislativa primaria in tema di "stato giuridico ed economico del personale" di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto di autonomia, competenza che, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel "rispetto ... delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica (sentenza n. 154 del 2019)" (Corte costituzionale n. 43/2020).
Conclude il ricorso che "Anche la Provincia autonoma di Trento, pur avendo, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello Statuto potestà legislativa esclusiva in materia di «1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto», ai sensi dell'art. 4 del medesimo statuto deve esercitare tale potestà nel rispetto «delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», quali sono, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 2 della legge n. 421/1992, quelle riguardanti le modalità di reclutamento del personale dirigenziale, declinate nello stesso decreto legislativo n. 165/2001.
Posto che, come detto, tale ultimo decreto legislativo costituisce attuazione ed espressione dell'art. 97 della Costituzione, ne deriva che la disposizione impugnata, discostandosi dalle modalità generali da esso previste per il reclutamento del personale dirigenziale, viola i parametri sopra indicati.
L'art. 43, recante «Procedura semplificata per l'installazione di plateatici e di altre strutture leggere da parte di esercizi pubblici anche mediante occupazione di suolo pubblico».
Ad avviso del ricorrente i commi 1, 6 e 9 dell'art. 43 contrastano con i limiti alla potestà legislativa provinciale posti dall'art. 8 dello statuto speciale, in combinato disposto con l'art. 4 del medesimo statuto, e dagli articoli 9 e art. 117, secondo comma, lettera s) e m) , della Costituzione, in quanto prevedono ipotesi di interventi sottratti alle autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 106, comma 2 -

bis, del decreto legislativo n. 42 del 2004, invadendo così la competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio (art. 117, secondo comma, lettera s) , della Costituzione), nonché la potestà esclusiva dello Stato di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

L'art. 8 dello statuto, infatti, richiede, mediante il richiamo al precedente art. 4, che l'esercizio delle competenze legislative provinciali in materia di «tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare» avvenga «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali — tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali — nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». E, secondo l'insegnamento di codesta Corte, la disciplina statale costituisce in tali ambiti un limite minimo di tutela non derogabile dalle regioni, ordinarie o a statuto speciale, e dalle province autonome (sentenze n. 101 del 2010, n. 272 del 2009 e n. 378 del 2007). Rileva ancora il rimettente che le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, quali norme di grande riforma economico-sociale, si impongono alla Provincia autonoma di Trento nell'esercizio di tutte le competenze primarie ad essa attribuite dallo statuto. Codesta Corte ha inoltre sottolineato la rilevanza dell'ulteriore limite degli «interessi nazionali» alla potestà legislativa primaria delle Provincie autonome di cui al citato art. 4 dello statuto, rappresentando che «Si tratta di un'espressione che può avere molteplici significati, tra i quali va sicuramente ricondotto (in quanto è la disposizione costituzionale stessa che, nell'inciso, riconoscendo un fondamentale diritto della popolazione, evidenzia che il riferimento è anche rivolto allo "Stato comunità") quello che tutti i destinatari delle leggi della Repubblica hanno il diritto di fruire, in condizioni di parità sull'intero territorio nazionale, di una procedura uniforme nell'esame di loro istanze volte ad ottenere un provvedimento amministrativo» (Corte costituzionale n. 207 del 2012).

In questa ottica, si configura quindi anche la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in materia di livelli essenziali delle prestazioni, che vanno garantiti a tutti i cittadini in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, atteso che nell'ambito di tali prestazioni rientra anche l'individuazione della portata applicativa dei titoli autorizzatori previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. ancora Corte costituzionale n. 207 del 2012).

È violato, infine, anche l'art. 9 della Costituzione, che attribuisce rilevanza primaria alla tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, atteso che la legge provinciale determina un significativo abbassamento del livello della tutela dei beni culturali.

L'art. 52, recante «Modificazioni dell'art. 2 della l.p. n. 2 del 2020», con riferimento ai commi 2, 3, 4, lettera c), 6, 7 e 8.

Si tratta di disposizioni modificative di alcune previsioni della l.p. n. 2/2020 già impugnate innanzi alla Corte costituzionale (ricorso R.G. 50/2020 di cui si è riferito) per violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e) e l) della Costituzione.

Tali disposizioni sono state modificate dagli articoli da 52 e 54 della legge n. 3/2020, in modo tale da non consentire, ad avviso del ricorrente, il superamento delle criticità rilevate nel ricorso avverso la legge n. 2/2020.

Gli articoli 52, commi 2, 3, 4, lettera e) , 6, 7 e 8, della legge in oggetto sono illegittimi sotto il profilo della coerenza con il dettato costituzionale e, segnatamente, con l'art. 117, primo comma, della Costituzione (nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario), nonché con la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.

Il ricorso ricostruisce i principi che sovrintendono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome in ordine alle discipline dettate dal codice dei contratti pubblici.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, n. 17 dello statuto speciale, la Provincia autonoma di Trento ha una potestà legislativa primaria in materia di «lavori pubblici di interesse provinciale»; tuttavia tale potestà deve esercitarsi entro i limiti indicati dall'art. 4, comma 1, dello statuto, ossia in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Inoltre, a norma dell'articolo unico del decreto legislativo n. 162/2017 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol in materia di contratti pubblici», «Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 8, comma 1, numeri 1) e 17) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, attenendosi al predetto principio di cui all'art. 32, comma 1, lettera c) , della legge 24 dicembre 2012, n. 2342. Con la legge di cui al comma 1, e nel rispetto degli stessi limiti ivi previsti, possono essere previsti interventi atti ad agevolare la partecipazione agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto importanti fonti di competenze imprenditoriali, d'innovazione e di occupazione».

Con specifico riferimento alla scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, occorre evidenziare che la Corte costituzionale ha affermato che «È pacifico infatti che le disposizioni del codice dei contratti pubblici

regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (sentenze n. 263 del 2016, n. 187 e n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328, n. 184 e n. 114 del 2011, n. 221 e n. 45 del 2010). Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono riconducibili all'ordinamento civile (sentenze n. 176 del 2018 e n. 269 del 2014); esse, poi, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (sentenze n. 269 del 2014 e n. 187 del 2013) e norme fondamentali di riforma economico-sociale (sentenze n. 74 del 2012, n. 114 del 2011 e n. 221 del 2010).

Le considerazioni che precedono, espresse nella vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 200411710E e 200411810E), devono essere confermate anche in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016 (d'ora in avanti: nuovo codice dei contratti pubblici), che ne ha preso il posto, in attuazione della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.

In particolare, il ricorrente ha contestato che il comma 2 dell'art. 52 contrasta con quanto stabilito dagli articoli 32 della direttiva 2014/24/UE e 50 della direttiva 2014/25/UE, nonché dagli articoli 63 e 157 del codice dei contratti pubblici, concernenti quest'ultimi, rispettivamente, l'«uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara» e gli «incarichi di progettazione e connessi», eccedendo dalle competenze statutarie in premessa richiamate e violando la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione. A differenza delle disposizioni delle direttive europee e di quella statale, che, invero, danno la possibilità alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare gli appalti pubblici mediante la predetta procedura in presenza delle condizioni in esse individuate, la norma provinciale stabilisce che a detta procedura si faccia ricorso generalizzato per gli affidamenti sopra-soglia di lavori, servizi e forniture, prescindendosi dalla sussistenza delle condizioni richieste dalle norme europee e da quella nazionale di recepimento e indipendentemente da esse.

Sotto tal profilo la norma in esame, ponendosi in contrasto con le previsioni delle citate direttive e della norma nazionale che nel costituisce attuazione, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che la legislazione regionale si esercita nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tale contrarietà emerge anche in relazione agli orientamenti sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, forniti dalla Commissione europea con la Comunicazione 2020/C 108 1101 del 1° aprile 2020. Relativamente all'uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione, rileva la Commissione al punto 2.3. che, «poiché le amministrazioni aggiudicatrici derogano in questo caso al

principio fondamentale della trasparenza sancito dal trattato, la Corte di giustizia esige che il ricorso a questa procedura rimanga eccezionale". La Commissione ha pure aggiunto che l'amministrazione aggiudicatrice dovrà giustificare la scelta di detta procedura in una relazione unica che per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, dia conto delle circostanze di cui all'art. 32 che giustificano il ricorso a tali procedure.

Con riferimento agli incarichi tecnico-professionali la norma provinciale in esame contrasta anche con l'art. 157, comma 2, del codice dei contratti pubblici. A differenza del legislatore nazionale — che già per gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro richiede la gara pubblica — la norma provinciale prevede per gli incarichi «sopra-soglia» il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. La diversità di procedura applicabile — il che non può non tradursi in una potenziale riduzione degli operatori economici abilitati a partecipare alla competizione (indeterminati, nel caso di gara pubblica, «almeno dieci operatori economici» nelle previsioni della norma provinciale) — comporta anche in questa fattispecie una diversità di disciplina non consentita in base alla giurisprudenza di codesta Corte, che ha affermato che «la disciplina delle procedure di gara, la regolamentazione della qualificazione e selezione dei concorrenti, delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, ivi compresi quelli che devono presiedere all'attività di progettazione, mirano a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento (sentenze n. 431, n. 401 del 2007, n. 411 del 2008).

La norma in esame invade altresì la competenza esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza.

L'art. 52, comma 4, lettera c), comma 6 e comma 7, si presenta censurabile sotto il profilo di compatibilità con il dettato costituzionale relativamente ai parametri di cui all'art. 117, commi 1 e 2, della Costituzione, sopra richiamati. Conclusivamente, ad avviso del ricorrente, gli articoli 52, commi 2, 4, lettera c) , 6, 7 e 8, della legge provinciale impugnata, potendo determinare restrizioni e distorsioni dell'assetto concorrenziale, si pongono in contrasto con i principi dell'ordinamento euro-unitario, come in ricorso specificato.

L'art. 57 consentendo un ricorso più ampio all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione impatta, secondo il ricorrente, sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza e ordinamento civile per la conclusione ed esecuzione del contratto, materie che non possono che essere demandate alla legislazione statale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti sull'intero territorio nazionale e non ad un futuro regolamento della provincia autonoma.

Ricorso n. 74/2020, pubblicato su G.U. del 14 ottobre 2020, n. 42.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1 della l.p. 3 luglio 2020, n. 4, come modificato dall' art. 45 della l.p. 6 agosto 2020, n 6.

Le disposizioni provinciali impugnate confermano nel comma 1 l'obbligo di chiusura domenicale e festiva, salvo le limitate deroghe previste nel comma 5. Inoltre, la normativa provinciale nel comma 2 subordina ad una delibera della giunta provinciale (in effetti adottata con provvedimento n. 891/2020) l'individuazione de «i comuni ad elevata intensità turistica o attrattività commerciale/turistica nei quali è ammessa l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio anche nelle giornate domenicali e festive. La deliberazione può individuare i periodi di apertura degli esercizi».

Il comma 4, infine, autorizza i comuni a derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, per non oltre diciotto giornate annue, «in occasione di grandi eventi o manifestazioni che richiamano un notevole afflusso di persone».

Appare evidente, ad avviso del ricorrente, il contrasto della normativa provinciale impugnata con i principi fissati dalla normativa statale.

Gli interventi statali abolitivi dei limiti orari e festivi all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio tendono a realizzare, per espressa dichiarazione dell'art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 e dell'art. 3 comma 1, decreto legge n. 223/2006, migliori condizioni di competitività del settore, accrescendo le possibilità dei consumatori di accedere ai servizi commerciali al dettaglio e rimuovendo le disparità territoriali (spesso a base microcomunale) che determinano notorie e gravi distorsioni nella concorrenza del settore, tanto dal punto di vista dello svolgimento in atto dei servizi commerciali, quanto dal punto di vista dell'insediamento dei nuovi esercizi di vendita.

Le norme statali in materia di rimozione delle limitazioni orarie e festive al commercio al dettaglio costituiscono quindi esercizio della competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), che la Provincia ha violato dettando disposizioni che si contrappongono alla liberalizzazione assoluta voluta dalla legge statale e reintroducono, invece, un regime limitativo caratterizzato da un divieto generale di apertura festiva, e dall'attribuzione alla pubblica amministrazione (Giunta provinciale nel caso del comma 2; comuni nel caso del comma 4) della possibilità di consentire deroghe in ipotesi particolari.

Come si vedrà, la materia della concorrenza è «trasversale», e supera, quindi, le competenze settoriali in materia di commercio spettanti alle regioni e province autonome.

Fermo quanto ora osservato, la Provincia di Trento ha comunque violato altresì gli articoli 4, 5, 9 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, di cui al dpr n. 670/72.

L'art. 9 dello statuto attribuisce infatti alle province autonome la competenza legislativa in materia di commercio (n. 3), ma in regime di competenza legislativa concorrente: l'art. 9 prevede infatti che tale competenza sia esercitata «nei limiti indicati dall'art. 5», che a sua volta richiama (rinviando all'art. 4) «la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e prevede, come propria specifica previsione, l'ulteriore limite costituito dai «principi stabiliti dalle leggi dello Stato» (donde il carattere concorrente della legislazione provinciale in materia di commercio).
Il ricorso richiama altresì giurisprudenza della Corte che conferma l'ascrivibilità della disciplina degli orari degli esercizi commerciali alla disciplina della concorrenza.

Ordinanza n. 175 /2020, pubblicata sulla G.U. n. 51/2020
Le medesime disposizioni di cui alla l.p. n. 4/2020, oggetto del ricorso n. 74/2020 sopra riferito, sono state pure impugnate in via incidentale dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.
Il parametro costituzionale che si assume violato è il medesimo del ricorso in via principale.
Con riferimento al presupposto della non manifesta infondatezza, il Collegio ritiene, infatti, violato anzitutto il parametro costituzionale costituito dall'art. 117, comma 2, lett. *e)* della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della «tutela della concorrenza». Richiama al riguardo giurisprudenza della Corte. Tra le altre, la sentenza n. 98 del 2017, che ha dichiarato l'illegittimità delle disposizioni della legge provinciale della Regione Friuli-Venezia Giulia che disponevano nei medesimi ambiti, con norme che si ritengono di portata meno limitativa rispetto a quella nella specie prevista dal legislatore provinciale, ed ha ivi richiamato l'omologa decisione riguardante un'analoga disposizione della legge della Regione Valle d'Aosta. Peraltro, aggiunge il rimettente, anche se si dovesse accedere alla tesi della Provincia che ascrive l'intervento normativo all'autonomia legislativa provinciale nell'ambito della competenza prevista dall'art. 8, comma 1, nn. 3, 4 e 6, dello Statuto speciale di autonomia, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale, usi e costumi locali, nonché tutela del paesaggio, anche le predette attribuzioni incontrano comunque i limiti (più stringenti) previsti dall'articolo medesimo laddove richiama l'art. 4 del medesimo statuto. (cfr. sul punto la richiamata sentenza della Corte n. 38 del 2013 resa sulla legge provinciale di Bolzano) per cui la potestà della Provincia di emanare norme legislative si esercita «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».

Ricorso alla Corte costituzionale 13 ottobre 2020, n. 92 (G.U. 18 novembre 2020, I serie speciale, n. 47).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della l.p. n. 6/2020 contenente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 20220-2022", con riferimento alle seguenti disposizioni:

- comma 1, lettera c) dell'art. 9, che modifica il comma 10 dell'art. 12 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15;
- comma 9 dell'art. 18, che modifica l'art. 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010;
- art. 29, modificativo dell'art. 3 della l.p. n. 2/2020.

L'art. 9 apporta modifiche all'art. 12 della l.p. 3 agosto 2018, n. 15, che reca disposizioni in tema di superamento del precariato.

In particolare, la novella di cui alla lettera c) — per effetto della quale alla fine del comma 10 del citato art. 12 sono inserite le parole «in via transitoria, fino ai 31 dicembre 2022, il personale del comma 2 cui si applica il riferimento temporale previsto dal comma 1 può rientrare nella riserva di posti» — consente di includere, in via transitoria fino al 31 dicembre 2022, anche il personale assunto con contratti di lavoro flessibile nella riserva dei posti che il comma 10 dell'art. 12 della l.p. n. 15 del 2018, oggetto di modifica, destina al personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.

La norma di cui alla citata lettera c) risulta illegittima, ad avviso del ricorrente, nella misura in cui assimila, ai fini della riserva dei posti nei concorsi banditi dalla provincia e dei riferimenti temporali entro cui il legislatore nazionale ha inteso circoscrivere le procedure di stabilizzazione, al personale assunto con contratto a tempo determinato quello in servizio con tipologie contrattuali di lavoro flessibile. I parametri costituzionali che si assumono violati sono gli articoli 3, 97 e 117, comma 3, della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 18, comma 9, reca modifiche al comma 2 dell'art. 31 della l.p. 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

Per effetto di tali modifiche, per il conferimento dell'incarico di direttore di ogni «articolazione organizzativa fondamentale» — Dipartimento di prevenzione, Distretto sanitario e servizio ospedaliero provinciale — sono previsti determinati requisiti. La censura riguarda, in particolare, il requisito di cui al punto n. 2 che equiparando all'esperienza almeno triennale di direzione in enti, aziende, delle strutture private, di mea o grande dimensione quella acquisita nelle strutture pubbliche per il conferimento dell'incarico di direttore delle predette articolazioni organizzative, si pone in contrasto con le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, peraltro, anche in contrasto con le vigenti disposizioni contrattuali.

Aggiunge il ricorso che le disposizioni statali concernenti i requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici, il regime di cumulabilità e il collocamento in aspettativa durante il periodo di

svolgimento delle funzioni sono ispirate dal principio di buon andamento della pubblica amministrazione *ex* art. 97 della Costituzione e, quindi, dagli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità della stessa, mirando a prevenire al contempo l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse in grado di compromettere ex ante l'imparzialità del pubblico funzionario e assicurando le migliori condizioni affinché l'attività amministrativa sia sottratta ad impropri condizionamenti esterni, in ossequio ai doveri di fedeltà e onore cui sono tenuti i cittadini (art. 54 della Costituzione) e al principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione). Inoltre, la disposizione provinciale impugnata viola i principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia concorrente della «tutela della salute».

È richiamato l'orientamento della Corte costituzionale (e*x plurimis*, sentenze n. 422/2006 e n. 295/2009), secondo cui sono da ricondursi alla materia della tutela della salute le disposizioni statali dettate in tema di «*governance*» delle aziende sanitarie. Tali disposizioni si pongono quali principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione finalizzati al miglioramento del «rendimento» del servizio offerto e posti a garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione, anche della qualità dell'attività assistenziale erogata e del funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale.

In conclusione, ad avviso del ricorrente, la disposizione regionale censurata si pone contrasto con gli articoli 97, 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto viola anche principi fondamentali posti dalla legge dello Stato nella materia concorrente della «tutela della salute». La disposizione, peraltro, esorbita anche dai limiti dettati dalle competenze statutarie.

L'art. 29 della l.p. n. 6/2020 apporta modifiche all'art. 3 della legge n. 2 del 2020 rubricato «Disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea».

La disposizione contenuta all'art. 3 della l.p. n. 2 del 2020 è stata, quindi, impugnata con delibera del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020, in quanto, impattando sulla concorrenza, investiva le materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico, con violazione dei limiti della competenza statutaria e dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione (Corte costituzionale, sentenze nn. 166 e 160/2019).

Le modifiche apportate dall'art. 29 della l.p. n. 6 del 2020, non consentono di ritenere superate, ad avviso del ricorrente, le censure formulate relativamente all'art. 3 della legge n. 2 del 2020.

Pertanto, in relazione a tale disposizione il Presidente del Consiglio dei Ministri propone integralmente le questioni già oggetto di impugnativa in ordine al suddetto art. 3 della l.p. n. 2 del 2020, in quanto la Provincia eccede dalle competenze statutarie, con contrasto all'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza.

Ricorso n. 104/2020, pubblicato su G.U. del 20 gennaio 2021, n. 3

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 8, comma 9, della l.p. 21 ottobre 2020, n. 9, sostitutivo del comma 2 dell'art. 1-*bis* 1 (in particolare, lettera e) [recte: lettera s)]), della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, in materia di grandi derivazioni idroelettriche.

In via preliminare, il ricorrente ricorda che l'art. 13 dello statuto, così come sostituito dall'art. 1, comma 833 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alla Provincia autonoma di Trento una competenza legislativa primaria (da esercitare tuttavia «nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale») prevedendo che con legge provinciale siano disciplinate "le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico".

Dunque il parametro di riferimento per l'esercizio della competenza provinciale in materia di grandi derivazioni idroelettriche è costituito dal necessario rispetto dell'ordinamento euro-unitario, dal predetto articolo 13 e, per quanto da esso non previsto, dalle norme di attuazione dello statuto speciale, in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nonché dalle disposizioni statali interposte che costituiscono limite all'esercizio della potestà normativa provinciale in quanto riconducibili ai principi fondamentali dell'ordinamento statale.

Il ricorrente rileva i profili di illegittimità costituzionale di seguito riportati.

1) La disposizione contenuta nell'art. 8, comma 9 della legge provinciale novella il comma 2 dell'art. 1-*bis*1 della l.p. n. 4 del 1998, disciplina nel dettaglio i contenuti del bando di gara.

Alla lettera e) di detto comma 2 si prevede che l'aggiudicatario debba dotarsi «[...] entro centottanta giorni dall'aggiudicazione [...] di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara».

Il requisito in questione appare al ricorrente anzitutto incompatibile rispetto all'art. 49 del TFUE, in quanto produce una discriminazione di fatto, in danno degli operatori non stabiliti nel nostro Paese, che, per quanto giustificabile in funzione della necessità che il concessionario abbia una struttura che gli permetta di gestire la concessione, va al di là di quanto necessario, nella misura in cui la sede operativa in questione andrebbe ad aggiungersi alla sede già costituita dalla medesima infrastruttura energetica.

L'obbligo di mettere a disposizione nel territorio provinciale una sede operativa appare inoltre incompatibile con l'art. 14, rubricato «Requisiti vietati», paragrafo 1, numero 3) della direttiva 12 dicembre 2006, n. 123, relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno — direttiva servizi.

Dalla violazione delle suddette norme europee ed in particolare del principio della libertà di concorrenza «per» il mercato, discende che la norma provinciale eccede dalle competenze statutarie della Provincia di Trento, andando a violare l'art. 117, primo comma della Costituzione, che impone il rispetto del diritto europeo.

2) Con riferimento agli articoli 8, comma 14 e 16, comma 3 della legge provinciale, il ricorrente rappresenta che nel quadro del riconoscimento di prerogative in favore delle regioni e delle province autonome, il legislatore statale con la riforma di cui al d.l. n. 135 del 2018, ha introdotto una serie di previsioni volte a salvaguardare principi e valori ritenuti basilari, primi fra tutti quelli tesi a garantire la tutela della concorrenza e la tutela dell'ambiente e della pubblica incolumità, riconducibili ad ambiti di competenza statale esclusiva.

In tale contesto, la disciplina recata dall'art. 12, comma 1-*ter* , lettera m), del decreto legislativo n. 79 del 1999, includendo nell'ambito di un unico procedimento la selezione delle proposte progettuali presentate, risponde all'esigenza di assicurare il coinvolgimento delle amministrazioni statali, a garanzia della controllabilità della scelta effettuata in ordine al progetto migliore sul piano tecnico e ambientale, di una maggiore trasparenza del procedimento stesso e, in ultima analisi, a garanzia del rispetto di quegli stessi principi che la riforma legislativa in esame, come detto, ha inteso salvaguardare.

La procedura di assegnazione, solo delineata dalla legge provinciale in esame sembra sottrarre al procedimento unico, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, la fase di selezione delle domande di concessione presentate in aperto contrasto con la ratio sottesa alla previsione statale, volta a salvaguardare il corretto dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali e della tutela ambientale, in un'ottica di valorizzazione della produzione idroelettrica nazionale e di tutela e conservazione del bene acqua.

3) L'art. 10 della legge provinciale introduce l'art. 1-*bis* 1.2 nella l.p. 6 marzo 1998, n. 4.

Detta disposizione reca, tra le altre cose, la disciplina dei requisiti che gli, operatori economici devono possedere per partecipare alle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni, di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, requisiti che appaiono eccessivamente restrittivi e idonei, quindi, a restringere la più ampia partecipazione alle future gare.

Orbene anche a volere ammettere la «necessità» dei requisiti in questione- prosegue il ricorrente - e la loro idoneità a realizzare l'obiettivo perseguito, i medesimi sembrano violare il principio di proporzionalità che la stessa direttiva servizi impone, ai sensi dell'art. 10 paragrafo 2, lettera e), e 15, paragrafo 3, lettera e), seconda e terza frase. I requisiti di partecipazione alle gare devono infatti essere

commisurati all'obiettivo di interesse generale perseguito, e cumulativamente, non devono introdurre prescrizioni ultronee rispetto a quanto necessario per conseguirlo.

Possono essere infine introdotti solo ove non sia possibile sostituirli con misure meno restrittive ma ugualmente efficaci. Si tratta dunque di valutare la ragionevolezza di tali requisiti, avuto riguardo all'obiettivo ipotizzato, di sicuro, efficiente e continuo funzionamento del servizio di produzione di energia. Considerati la numerosità, il significativo frazionamento, l'onerosità e il tecnicismo dei requisiti richiesti dalla norma provinciale, gli stessi non possono sottrarsi ad un'attenta valutazione di proporzionalità, non potendosi escludere — *prima facie* e quantomeno con riguardo al frazionamento e all'onerosità di alcuni di essi — la ricorrenza della violazione del principio di proporzionalità previsto dalle citate disposizioni della direttiva e, per l'effetto, del principio di massima partecipazione concorrenziale.

Ricorso n. 6/2021 pubblicato nella G.U. del 24 febbraio 2021 n.8.

Il ricorso ha ad oggetto la l.p. n.13/2020 recante modificazioni di disposizioni della l.p. n.2/2020 e della l.p. n.3/2020 già impugnate con il ricorso n.50/2020.

3 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PROVINCIALE. IL BILANCIO DI PREVISIONE E L'ASSESTAMENTO 2020

3.1 L'ordinamento contabile provinciale

L'ordinamento contabile della Provincia è disciplinato dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dai principi contabili generali ed applicati in esso contenuti e nei relativi allegati, e dalla l.p. 14 settembre, 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)[14] e s.m.i.

La Provincia adotta, a partire dall'esercizio 2016[15], gli schemi di bilancio armonizzati come disposto dal capo I della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, successivamente modificato[16], che ha apportato le modifiche alla legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979) al fine di adeguare il sistema contabile alle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011. Tale sistema, ai sensi dell'art. 37, d.lgs. n. 118/2011, deve garantire la "rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale" adottando, oltre alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale "per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali" e finalizzata alla relativa rendicontazione[17].

---

[14] In base all'art. 9, l.p. 12 settembre 2008, n. 16, la l.p. n. 9/1979 può essere citata usando solo il titolo breve "Legge provinciale di contabilità", individuato dall'allegato A della l.p. 19 giugno 2008, n. 16.

[15] Come noto, la Provincia autonoma di Trento ha applicato la nuova disciplina contabile dall'esercizio finanziario 2016, quindi con posticipo di un anno rispetto alla generalità delle regioni ordinarie (v. art. 80, l d.lgs. n. 118/2011). Il differimento è stato disposto dall'art. 79, c. 4-*octies*, dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige e dall'art. 1 della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79, d.lgs. n. 118/2011). Inoltre, l'art. 38, c. 5 della ridetta l.p. n. 18/2015 dispone che: "Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017. Si applica conseguentemente l'articolo 11, comma 13, terzo periodo, del decreto legislativo n. 118 del 2011. – omissis -Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 4, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione del bilancio consolidato è posticipata al 2017".

[16] Si rammenta che la legge costituzionale n. 1 del 2012, nel modificare l'art. 117 della Costituzione, lett. e), ha attratto la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. La Corte costituzionale con la sentenza n. 80/2017 ha ribadito che l'armonizzazione dei bilanci pubblici è una competenza esclusiva dello Stato, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, e che, prima ancora che una conseguenza giuridica della modifica dell'art. 117 della Costituzione per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici è ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici.

[17]La contabilità armonizzata prevede, inoltre, la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario ed economico patrimoniale, garantita dall'adozione del piano dei conti integrato (art. 37, co.2, d.lgs. n. 118/2011). Il piano dei conti, previsto dall'art. 4, d.lgs. n. 118/2011, consente il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici, migliorando la "raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali" (SEC). Ai fini del citato consolidamento

Il sistema di bilancio delle regioni è disciplinato dall'art. 39, d.lgs. n. 118/2011 che prevede l'approvazione annuale, da parte del Consiglio regionale, con legge, del bilancio di previsione finanziario, a carattere autorizzatorio, che "rappresenta il quadro delle risorse che la regione prevede di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, esponendo separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale in vigore".

Gli schemi di bilancio[18] sono disciplinati dall'art. 11, d.lgs. n. 118/2011 e contenuti nei suoi allegati, in particolare, nell'allegato 9 per il bilancio di previsione finanziario, nell'allegato 10 per il rendiconto della gestione. La funzione autorizzatoria di entrambi i documenti è ribadita dall'art. 38, c. 11, della l.p. n. 18/2015[19].

Inoltre, ai sensi del comma 8 del citato art. 11, la Provincia redige il rendiconto consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, nonché i risultati della gestione del Consiglio provinciale, mentre predispone il bilancio consolidato secondo lo schema di cui all'allegato 11 previsto dall'art. 11, co. 1, lett. c), secondo le disposizioni dell'art. 11-*bis*[20] e i criteri del principio contabile applicato (allegato 4/4, d.lgs. n. 118/2011), con i propri organismi ed enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate e altri organismi controllati.

Con riferimento alla disciplina contabile applicata al settore sanitario provinciale, permane la criticità evidenziata in occasione delle parifiche precedenti, e ribadita da questa Sezione nella deliberazione n. 265/2020/PRSS del 18 dicembre 2020, relativa alla mancata applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, da parte della Provincia, che ha disposto con l'art. 38, c. 6, l.p. n. 18/2015 che "Il titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 non si applica al bilancio della Provincia; si applica, con decorrenza dal 2016, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, limitatamente alle disposizioni che ne disciplinano il bilancio e la contabilità, ferma restando la possibilità per la Giunta provinciale di specificare con propria deliberazione le modalità di applicazione della disciplina statale". Al riguardo, la Provincia ritiene di fondare la non completa applicazione dell'armonizzazione contabile all'intero

---

le amministrazioni inviano alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni, prevista dall'art. 13, co. 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196, le previsioni di competenza e di cassa aggregate e i risultati della gestione di competenza e di cassa aggregati secondo l'articolazione del piano dei conti integrato (art. 37, co. 4, d.lgs. n. 118/2011).

[18] L'art. 11, comma 3, lettere da a) ad h), d.lgs. n. 118/2011 elenca i prospetti e i documenti da allegare al bilancio di previsione, mentre il successivo comma 4, lettere da a) a p), elenca i prospetti e i documenti da allegare al rendiconto della gestione. Il comma 5 del citato art. 11 disciplina la nota integrativa allegata al bilancio di previsione; il successivo comma 6 disciplina la relazione sulla gestione quale "documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili".

[19] Il comma 11 citato così stabilisce: "dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria".

[20] L'art. 11 *bis,* co. 2, d.lgs. n. 118/2011 dispone che "Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti".

sistema sanitario provinciale sul fatto che il finanziamento integrale di tale sistema avviene con risorse provinciali (art. 34, co. 3, legge n. 724/1994), senza ricorso al riparto del fondo sanitario nazionale.
Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione del precedente giudizio di parificazione (deliberazione SSRR Trentino-Alto Adige/ Südtirol n. 3/PARI/2020) che, se l'applicazione del titolo II all'Azienda sanitaria provinciale consente di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale, l'applicazione puntuale del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede che sia data contestuale evidenza sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS delle risorse conferite al proprio servizio sanitario regionale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle risorse stesse[21].
Infine, si rammenta che l'art. 8, co. 1, l.p. 6 maggio 2016, n. 7 ha inserito nella legge di contabilità provinciale il capo VI *ter* che reca la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Provincia, organo istituito con la novella recata dal d.lgs. 3 marzo 2016, n. 43 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305"[22] e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti".

3.2 Gli strumenti della programmazione finanziaria provinciale

La contabilità armonizzata ha dato centralità all'attività di programmazione con la quale gli enti organizzano le proprie risorse e la propria gestione orientandole alla "realizzazione dei fini sociali" e alla "promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento", tenendo presenti le priorità delle loro politiche e dei loro piani di governo del territorio. Il principio della programmazione per la finanza regionale, disciplinato dall'art. 36, c. 3, d.lgs. n. 118/2011 e dall'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 concernente il principio contabile applicato, presuppone un "processo di analisi e valutazione" e una "dimensione temporale predefinita", trattandosi, peraltro, di un'attività attraverso la quale "le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica

[21] L'argomento verrà trattato diffusamente nel capitolo dedicato alla sanità. Tuttavia, si anticipa in questa sede, che le distinzioni in merito alla destinazione delle risorse fanno riferimento alle somme corrisposte a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extra-provinciale e delle ulteriori risorse che la Provincia ha eventualmente inteso conferire al proprio servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA.
[22] L'art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 43/2016 ha sostituito il comma 3 *bis* dell'art. 6, d.P.R. n. 305/1988 con il seguente: "La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano".

emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità" [23].

La legislazione provinciale ha recepito le modifiche introdotte dall'armonizzazione contabile, prevedendo all'art. 5, c. 1, l.p. 8 luglio 1996, n. 4[24] i seguenti strumenti di programmazione:

- il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento[25];
- il piano urbanistico provinciale;
- il piano provinciale per la salute, disciplinato dalla l.p. 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);
- il bilancio pluriennale e annuale della Provincia;
- i patti territoriali;
- i piani e i programmi previsti dalle leggi provinciali di settore nonché i programmi di gestione definiti ai sensi dell'articolo 3 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) come modificato dall'articolo 19 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3;
- i progetti.

Il medesimo art. 5, c. 2, della ridetta legge provinciale sulla programmazione elenca altresì gli strumenti della programmazione sub-provinciale[26].

[2323] Si veda l'art. 36, co. 2, d.lgs. n. 118/2011 secondo il quale "La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea ed opera in coerenza con i vincoli che ne derivano in ambito nazionale". Il "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede, altresì, che "Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente". L'allegato n. 4/1, introdotto dal d.lgs. n. 126/2014 è stato successivamente modificato da vari decreti, da ultimo dal D.M. 1° agosto 2019.

[24]La l.p. n. 4/1996 recante "Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate" è stata da ultimo modificata dall'art. 46 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 (….) che, adeguando la normativa provinciale con le disposizioni in materia di programmazione recate dal d.lgs. n. 118/2011, ha introdotto nel comma 1 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 17, il "documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento", nonché ha sostituito il precedente art. 11 *bis* "Attuazione del programma di sviluppo", della legge in commento con il seguente "1. Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione."

[25] L'art. 11 *bis* "Attuazione del programma di sviluppo" della legge di programmazione provinciale (l.p. n. 4/1996), come sostituito dalla l.p. n. 18/2015, prevede al comma 1 che "Per dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale la Giunta provinciale individua ogni anno, nel DEFP e nella relativa nota di aggiornamento, gli interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione".

[26] "Sono strumenti della programmazione sub-provinciale: a) gli strumenti di programmazione delle comunità montane; b) gli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità montane; c) i bilanci dei comuni e delle comunità montane; d) le relazioni previsionali-programmatiche dei comuni; d bis) i programmi generali delle opere pubbliche dei comuni."

Il principio contabile della programmazione di cui all'allegato 4/1[27] prevede, come noto, oltre al documento di economia e finanza, presentato dalla Giunta entro il 30 giugno (DEFP per la Provincia) di ciascun anno[28] per le conseguenti deliberazioni, e alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEFP per la Provincia), da presentare al Consiglio entro 30 giorni decorrenti dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio[29], il disegno di legge di stabilità, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Caratterizzano il ciclo di bilancio, inoltre, i seguenti documenti previsti dal citato principio contabile[30]:

- il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato;
- il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla Giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio;
- il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno;
- gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio;
- gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il sistema di bilancio è concluso dal rendiconto della gestione, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio.

Il principio contabile afferma che l'insieme dei documenti sopra menzionati deve soddisfare le finalità di conoscenza dei "portatori di interesse" in merito ai "risultati che l'ente si propone di conseguire" attraverso le missioni e programmi di bilancio, e di valutazione del "grado di effettivo conseguimento

---

[27] Paragrafo 4.1 dell'allegato 4/1 che disciplina i documenti della programmazione regionale.

[28] Al titolo III del d.lgs. n. 118/2011 che disciplina l'"Ordinamento finanziario e contabile regionale", l'art. 36, co. 3, disponendo l'obbligatorietà del documento di economia e finanza regionale, afferma che "3. Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato al presente decreto. Il DEFR è approvato con una delibera del consiglio regionale. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, le regioni non sono tenute alla predisposizione del documento di economia e finanza regionale e adottano il documento di programmazione previsto dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento di economia e finanza regionale è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. (…)".

[29] La nota di aggiornamento al documento di economia e finanza è prevista dall'allegato 4/1, paragrafo 4.1, lettera b), e disciplinata dal paragrafo 6, nel quale si stabilisce che la Giunta regionale presenti al Consiglio la nota di aggiornamento del DEFR annuale non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio.

[30] Il paragrafo 4.1 citato elenca, inoltre, gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale.

dei risultati al momento della rendicontazione", evidenziando che "l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente"[31].

Come già evidenziato nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto della Provincia 2019, a seguito dell'emergenza sanitaria creatasi nel Paese durante i primi mesi del 2020 la programmazione finanziaria è stata oggetto di alcune disposizioni derogatorie della disciplina ordinaria. Per quanto di interesse in questa sede, l'art. 109, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 30, c. 2-*bis*, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto, per la gestione finanziaria 2020 e 2021 la possibilità di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 42, c. 6, d.lgs., n. 118/2011 per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso[32] e, in relazione alla quota dell'anno precedente, dopo l'approvazione da parte della Giunta provinciale del rendiconto della gestione 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio provinciale (comma 1 *bis*)[33]. Inoltre, la disposizione in commento, con riferimento all'esercizio 2019, ha previsto la possibilità di svincolare le risorse vincolate per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19 (comma 1 *ter*), estesa successivamente anche al 2021 con riferimento al rendiconto 2020[34].

---

[31] Allegato 4/1, paragrafo 1. Da ciò conseguono le caratteristiche tecniche dei documenti di programmazione i quali, "nel rispetto del principio di comprensibilità (…) esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; i portatori di interesse di riferimento; le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo".

[32] Comma 1: "In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso". Comma così modificato dall'art. 30, co. 2-*bis*, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

[33] Comma 1-*bis* "Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, le regioni e le Province autonome per gli anni 2020 e 2021 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale. Comma inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, così modificato dall'art. 30, comma 2-*bis*, lett. b), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

[34] Comma 1-*ter*. "In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali

Per quel che concerne le variazioni di bilancio, per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in deroga all'art. 51, d.lgs. n. 118/2011, il citato art. 109, come modificato dall'art. 1, co. 786, lett. c), legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto che (comma 2-*bis*)[35]:

a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata."

La Provincia ha approvato in data 17 maggio 2021 la legge n. 7 recante "Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023"[36].

L'art. 1 della legge contenente "Disposizioni per l'utilizzo anticipato degli avanzi di bilancio 2020 per spese urgenti a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", prevede l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione con le condizioni e per le finalità previste dal comma 1 dell'art. 109 sopra commentato. In particolare, l'articolo citato dispone:

"1. In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la copertura degli oneri derivanti da questa legge, la Provincia può utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2020, come quantificata nel rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 della Provincia autonoma di Trento approvato dalla Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 1 *bis*, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. L'efficacia dell'autorizzazione e della copertura delle spese, di cui alle tabelle allegate a questa legge, finanziate con le modalità previste dal comma 1, è sospesa fino all'approvazione della norma statale che autorizza l'utilizzo anticipato dell'avanzo libero". La norma statale menzionata, come visto sopra,

---

delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus Covid-19. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche all'esercizio 2021, con riferimento al rendiconto 2020". Comma inserito dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 e, successivamente, così modificato, dall'art. 1, comma 786, lett. a), legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

[35] Comma aggiunto dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

[36] Pubblicata nel b.u. 17 maggio 2021, n. 19, straord. n. 2.

è sopravvenuta con l'art. 30, comma 2-*bis*, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69[37].

3.2.1 Il documento di economia e finanza DEFP 2020-2022 e la nota di aggiornamento NADEFP 2020-2020 della Provincia autonoma di Trento

Il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento, ai sensi dell'art. 11 *bis*, l.p. n. 4/1996, dà conto ogni anno degli "interventi più rilevanti da realizzare, per le diverse aree strategiche, nel periodo di validità del bilancio di previsione" che la Giunta ha individuato al fine di "dare attuazione agli obiettivi e alle priorità individuate dal programma di sviluppo provinciale". Tale programma è disciplinato dall'art. 9, commi 1 e 2 della medesima legge ed è formulato all'inizio e per tutta la durata di ogni legislatura, salvo eventuali aggiornamenti.

L'elaborazione del programma di sviluppo provinciale (così come i suoi eventuali aggiornamenti) prevede, ai sensi dell'art. 11, cc. 1 e 2, l.p. n. 4/1996, l'approvazione di linee guida elaborate da parte della Giunta attraverso "opportune forme di partecipazione" e previa acquisizione del parere del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali (art. 11 citato, cc. 3 e 4).

Il DEFP, secondo quanto disposto dall'art. 25 *bis*, co. 1, della legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979)[38], è "elaborato ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011" e individua "con riferimento al periodo di validità del bilancio di previsione - gli obiettivi programmatici necessari per il conseguimento delle linee strategiche definite nel programma di legislatura e nel programma di sviluppo provinciale, e fornisce un'indicazione di massima delle azioni attraverso le quali si prevede di raggiungere questi obiettivi".

Il principio contabile concernente la programmazione[39] stabilisce che i contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con "il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e

[37] Comma 2 *bis* dell'art. 30, d.l. n. 41/2021, inserito dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69: "All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; b) al comma 1-*bis*, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»; c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021»; d) alla rubrica, la parola: «correnti» è soppressa".

[38] Articolo aggiunto dall'art. 10, l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 che, come già ricordato, ha recepito la disciplina dell'armonizzazione contabile modificando la legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979) e modificato dall'art. 5, l.p. 23 dicembre 2019, n. 12.

[39] Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) è disciplinato in particolare dal paragrafo 5 dell'allegato 4/1.

partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica)" e con "gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale"[40].
Le linee programmatiche in esso tracciate orientano le successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea legislativa e costituiscono il presupposto del controllo strategico, e per tale motivo "le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi"[41].

La Giunta provinciale approva il DEFP entro il 30 giugno di ogni anno e ne cura la trasmissione al Consiglio provinciale, che lo esamina con le procedure previste dal proprio regolamento interno (art. 25 *bis*, co. 2, l.p. n. 7/1979[42]).
Con deliberazione di Giunta n. 990 del 28 giugno 2019 è stato approvato il DEFP 2020-2022, che è stato redatto facendo riferimento ai contenuti delle "Linee guida per il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 667 del 17 maggio 2019, nelle more della definizione del Programma di sviluppo provinciale (PSP) della XVI legislatura[43].

Il DEFP 2020-2022 è articolato nelle tre parti costituite dall'analisi del contesto economico e sociale, dal quadro finanziario e dalle politiche da adottare per perseguire gli obiettivi di medio lungo periodo.
Con riferimento all'analisi di contesto, si riassumono di seguito le informazioni principali riferite alle grandezze economiche più rilevanti.
Nel documento si evidenzia che il contesto di crescita mondiale nel periodo di riferimento risulta più debole, con la crescita italiana in rallentamento tra il 2020 e il 2022 (da 0,9% a 0,7% a 0,6%), mentre per il PIL trentino, pari nel 2018 a 19.939 milioni di euro, si prevedono incrementi costati pari all'1% attribuiti alla ripresa delle esportazioni, degli investimenti, al moderato aumento dei consumi delle famiglie e dei consumi pubblici[44]. Per quel che riguarda il PIL provinciale pro-capite è indicato tra i più alti d'Europa e terzo a livello nazionale (36.600 euro: dato 2017).
Il sistema produttivo del Trentino è terziarizzato e caratterizzato da microimprese (con meno di 10 addetti) nelle quali è impiegato poco più del 48% dell'occupazione complessiva, ma con un andamento

[40] Allegato 4/1, paragrafo 2 "Contenuti della programmazione".
[41] Nel medesimo paragrafo di cui alla nota precedente vengono distinti i risultati relativi alle *finalità* "rilevabili nel medio periodo" ed "espressi in termini di impatto atteso sui bisogni esterni quale effetto dell'attuazione di politiche, programmi ed eventuali progetti"; dai risultati relativi agli *obiettivi di gestione* "nei quali si declinano le politiche, i programmi e gli eventuali progetti dell'ente", "rilevabili nel breve termine ed "espressi in termini di" efficacia ed efficienza.
[42] Disposizione conforme a quella contenuta nel paragrafo 5 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 che stabilisce che il DEFR debba essere presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il 30 giugno di ogni anno.
[43] Il Consiglio delle autonomie locali ha espresso il proprio parere con nota prot. 410766 del 28 giugno 2019.
[44] DEFP 2020-2022, pag. 13, dati da fonti diverse elaborati dall'Istituto provinciale di statistica (ISPAT) e "Quadro di sintesi" pag. 25.

delle iniziative imprenditoriali stagnante a partire dal 2017; in controtendenza le imprese femminili e giovanili. Permane il buon rapporto *start up*[45] innovative sul totale delle nuove società di capitali (6,6%) imprese, attive prevalentemente nei servizi alle imprese (produzione *software* e consulenza informatica), ricerca e sviluppo e servizi di informazione[46].

Il contributo del turismo all'economia trentina è stimato pari al 10%[47] del Pil, con un aumento delle presenze turistiche nel decennio 2008-2018 pari al 22%, pur in presenza di una lieve flessione del turismo invernale 2019-2018 (-1,8%).

I dati sull'occupazione riferiti al primo trimestre 2019 hanno mostrato un aumento su base annua pari al 2,1%, con la dinamica positiva dei lavoratori dipendenti che compensa il calo dei lavoratori indipendenti e il tasso di occupazione attestato al 68,2%[48]. Il tasso di disoccupazione, osservato nel 2018, è pari al 4,8%, in miglioramento nel decennio precedente, soprattutto nella componente giovanile.

In un contesto di disagio sociale lieve rispetto ai dati nazionali[49], il reddito medio disponibile pro-capite è in crescita e pari al 21.500 euro.

Con riferimento al quadro finanziario provinciale, nel DEFP 2020-2022 si stimano entrate disponibili, al netto degli accantonamenti per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica[50], pari a 4.500 milioni di euro nel biennio 2020-2021 e a 4.300 milioni di euro nel 2022[51], cui si aggiungono circa 231 milioni di euro di fonte statale per il ripristino dei danni causati sul patrimonio pubblico e privato dalla calamità di fine ottobre 2018. I dati evidenziano – si afferma nel DEFP – "*una sostanziale tenuta della finanza provinciale fino al 2021 (…) con un calo nel 2022 determinato dalla significativa contrazione dei gettiti arretrati dei tributi erariali*"[52]. La contrazione delle risorse è dovuta alla riduzione dei gettiti arretrati riguardanti la devoluzione dei tributi erariali, definiti in sede di Accordo di Milano nel 2009, che si prevede si esauriranno nel 2021-2022, anno nel quale saranno contabilizzati in bilancio i saldi delle devoluzioni erariali relativi ad anni precedenti, secondo quanto previsto dall'armonizzazione contabile.

---

[45] "Possono ottenere lo status di *start up* innovative le società di capitali costituite da meno di cinque anni, con fatturato annuo inferiore ai cinque milioni di euro, non quotate, e in possesso di determinati indicatori relativi all'innovazione tecnologica previsti dalla normativa nazionale" (DEFP 2020-2022, nota 11, pag. 14).

[46] DEFP 2020-2022, pagg. 14-15.

[47] La stima è riferita ai solo turisti che pernottano, esclusi gli escursionisti, e al valore degli investimenti "realizzati per mantenere attrattivo il territorio in un contesto altamente competitivo" (DEFP 2020-2022, pag. 17).

[48] DEFP 2020-2022, pag. 19-20. Il tasso di occupazione è terzo rispetto a quelli dell'Alto Adige (73,5%) e dell'Emilia-Romagna (69,6%). Nel documento si evidenzia che il tasso di attività nel 2018 è par al 71,7% (media UE 73,7%), migliorabile nella componente femminile, con risultati che si estenderebbero al 75,3% (tasso di attività "allargato") per l'inclusione di inattivi interessati a lavorare (forza lavoro potenziale).

[49] Gli indici di diseguaglianza nella distribuzione del reddito e di rischio povertà sono riferiti inferiori al dato nazionale (DEFP 2020-2022, pag. 23).

[50] Per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica si veda il capitolo dedicato nella presente relazione.

[51] Le entrate da devoluzione di tributi erariali risentono delle misure di riduzione della pressione fiscale approvate nel 2019. In particolare, nel DEFP si fa riferimento "*alla flat tax per le imprese di piccole dimensioni, in sostituzione di IRPEF, IRES, IVA e IRAP (…) e alla tassazione ad aliquota fissa al 15% sugli utili investiti*" (pag. 42).

[52] I gettiti arretrati dei tributi erariali devoluti, secondo i criteri dell'armonizzazione contabile, sono classificati come entrate ordinarie (DEFP 2020-2022, pag. 42).

Per quel che riguarda i tributi propri, dal 2020 non sono state confermate le agevolazioni sull'addizionale regionale IRPEF per i redditi inferiori ai 20.000 euro, determinando un incremento del gettito previsto per il 2021. Restano in vigore le agevolazioni provinciali per le imprese (IRAP e IMIS) che si affiancano a quelle nazionali[53].

Complessivamente nel DEFP 2020-2022 viene stimata una riduzione delle risorse disponibili nel triennio 2020-2021-2022[54].

Nelle conclusioni al DEFP[55] si evidenzia che la diminuzione delle risorse disponibili "*è destinato ad incidere principalmente sulle spese in conto capitale*", e che "*in assenza di misure di controllo e razionalizzazione della spesa corrente, il calo della spesa in conto capitale è destinato a risultare superiore alla riduzione delle risorse disponibili*". La spesa corrente, infatti, "*risulta tendenzialmente in crescita*" con riferimento ai settori del welfare dovuti "all'invecchiamento della popolazione, ma anche alla richiesta di nuovi e maggiori servizi e all'introduzione di prestazioni sanitarie innovative". Servizi e risorse crescenti sono richiesti dai trasporti, i servizi alla famiglia, la scuola, ed altro, dalle "*aree marginali*" per contrastare lo spopolamento. Al riguardo, si rappresenta che "*l'importanza di garantire adeguati volumi di investimenti*" per la competitività, accessibilità e vivibilità del territorio, richiede al contempo di perseguire "*obiettivi di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse*".

Per il finanziamento degli investimenti "*con risorse diverse da quelle della finanza provinciale*", nel DEFP si evidenzia la necessità di valorizzare il patrimonio pubblico, "*tenuto conto dell'ingente volume accumulato negli anni da settore pubblico provinciale*", l'accesso ai fondi comunitari, le risorse private, con particolare riferimento al risparmio locale. La necessità di attivare altre risorse oltre quelle provinciali si ritiene collegata anche all'eventualità che intervengano, a livello nazionale, politiche di riduzione della pressione fiscale che "*andrebbero a incidere sui volumi delle devoluzioni di tributi erariali (IRES e IRPEF in particolare) o dei tributi propri derivati (IRAP e addizionale regionale all'IRPEF)*". "*Obiettivo prioritario*", al riguardo, è ritenuto il rafforzamento dell'autonomia finanziaria "*attraverso l'introduzione nell'ordinamento statutario di una disciplina volta ad assicurare la "neutralità" fiscale (anche parziale) sul bilancio provinciale delle manovre statali che incidono sui volumi dei tributi erariali e dei tributi propri derivati*".

La terza parte del DEFP enuncia le politiche da adottare nel periodo di validità del bilancio provinciale 2020-2022 con riferimento alle 7 aree strategiche e agli obiettivi di medio lungo che, come detto, tengono

[53] Riduzione dell'aliquota IRES dal 27% al 24%; introduzione flat tax; esclusione dalla base imponibile IRAP del costo del personale, esenzione dall'IRAP del settore agricolo (DEFP 2020-2022, pag. 43).

[54] Stimata, rispetto al 2018, pari a 100-150 milioni di euro. In questa sede si afferma che la riduzione stimata potrebbe essere attenuata "*dall'accollo da parte della Regione Trentino- Alto Adige di una quota ulteriore di accantonamenti per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale e dall'incremento della voce "altre entrate*". Nel 2022 la riduzione, dovuta alla forte contrazione dei contributi erariali, è stimata in oltre 330 milioni di euro rispetto al 2018, che potrebbe essere limitata da risorse regionali, "altre entrate" o da una significativa ripresa della dinamica dell'economia del territorio (DEFP 2020-2022, pag. 44).

[55] DEFP 2020-2022, pag. 44 e ss.

conto delle "Linee guida per il Programma di sviluppo provinciale della XVI legislatura"[56]. Di seguito si riportano le aree con l'indicazione del numero degli obiettivi di medio lungo periodo e delle relative politiche da adottare nel periodo del bilancio provinciale affidate ad una o più strutture provinciali:

- area strategica 1 - *Per un Trentino della conoscenza, della cultura, del senso di appartenenza e delle responsabilità ad ogni livello* - 4 obiettivi [57] - 21 politiche da adottare;
- area strategica 2 - *Per un Trentino che fa leva sulla ricerca e l'innovazione, che sa creare ricchezza, lavoro e crescita diffusa* - 7 obiettivi[58] - 63 politiche da adottare;
- area strategica 3 - *Per un Trentino in salute, dotato di servizi di qualità, in grado di assicurare benessere per tutti e per tutte le età* – 7 obiettivi[59] - 40 politiche da adottare;
- area strategica 4 - *Per un Trentino dall'ambiente pregiato, attento alla biodiversità e vocato a preservare le risorse per le future generazioni* – 3 obiettivi[60] - 23 politiche da adottare;
- area strategica 5 - *Per un Trentino sicuro, affidabile, capace di prevenire e di reagire alle avversità* – 3 obiettivi[61] - 14 politiche da adottare;

---

[56] Le aree strategiche elencate di seguito corrispondono a quelle indicate nelle "Linee guida per il Programma di Sviluppo Provinciale della XVI legislatura" approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 667 del 17 maggio 2019.

[57] Obiettivo; 1 - Ulteriore innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, fino a quello universitario e dell'alta formazione, ponendo attenzione alla qualità del sistema e alle esigenze di sviluppo dei territori; obiettivo 2 - Crescita della fruizione di patrimonio e attività culturali, coinvolgendo nella loro produzione tutte le componenti della collettività trentina; obiettivo 3 - Rafforzamento dell'autonomia e del senso di appartenenza dei giovani al progetto di sviluppo del Trentino; obiettivo 4 - Aumento dei benefici legati all'avvicinamento allo sport e all'attività motoria da parte di tutta la popolazione, in termini di salvaguardia della salute e del benessere personale e sociale, oltre che come componente strategica della vacanza attiva in Trentino e volano di crescita economica (DEFP 2020-2022, pagg. 48-52).

[58] Obiettivo 1 - Eccellenza del sistema della ricerca: obiettivo 2 - Ampliamento della base produttiva di beni e servizi con elevato valore aggiunto legato al territorio, rafforzamento della competitività del sistema, valorizzazione delle eccellenze dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi; obiettivo 3 - Aumento del livello di occupazione e del lavoro di qualità, compreso l'allineamento verso l'alto della domanda e dell'offerta di competenze; obiettivo 4 - Rafforzamento della competitività del settore agricolo provinciale, con particolare riferimento alle piccole imprese, secondo i criteri della triplice sostenibilità, economica, ambientale e sociale, valorizzandone il ruolo di presidio del territorio e per un'immagine distintiva e di qualità del Trentino; obiettivo 5 - Mantenimento e rafforzamento della competitività del settore forestale provinciale; obiettivo 6 - Consolidamento della vocazione turistica del Trentino per essere competitivi e innovativi su un mercato sempre più globalizzato, preservando ed implementando la qualità ed il livello dell'offerta turistica e del territorio – base di ogni progetto di sviluppo turistico; obiettivo 7 - Miglioramento del valore della proposta dei prodotti/servizi territoriali offerti dai diversi settori economici in un'ottica di valorizzazione dei fattori distintivi e di riqualificazione del marchio territoriale.

[59] Obiettivo 1- Equità di accesso, qualità e sicurezza dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e valorizzazione delle eccellenze; obiettivo 2- Miglioramento dello stato di salute e benessere delle persone anziane e valorizzazione della ricchezza dei rapporti intergenerazionali; obiettivo 3 - Sistema di servizi socio-assistenziali maggiormente orientato alla qualità e all'innovazione; obiettivo 4 - Inclusione sociale e autonomia delle persone con disabilità; obiettivo 5 - Aumento della natalità e piena realizzazione dei progetti di vita delle famiglie; obiettivo 6 - Maggiore inclusività ed equità nei confronti dei soggetti fragili, con un approccio di responsabilizzazione dei beneficiari; obiettivo 7 - Garanzia del diritto all'abitazione, quale elemento fondamentale per il benessere delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio abitativo.

[60] Obiettivo 1 - Vivibilità e attrattività dei territori con uno sviluppo paesaggistico di qualità, per uno spazio di vita dinamico nel quale riconoscersi e riconoscere le nostre specificità; obiettivo 2 - Elevato livello di tutela dell'ambiente, della biodiversità e della ricchezza ecosistemica, assicurando l'equilibrio uomo-natura e la qualità delle sue diverse componenti, compresa la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua; obiettivo 3 - Incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, maggiore efficienza energetica e riduzione degli impatti sul clima.

[61] Obiettivo 1 - Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza dei cittadini; obiettivo 2 - Rigenerazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio danneggiato dall'evento calamitoso dell'ottobre 2018; obiettivo 3 - Sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente, rispetto al verificarsi di calamità e di eventi eccezionali, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto.

- area strategica 6 - *Per un Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l'esterno;* - 2 obiettivi[62] - 7 politiche da adottare;
- area strategica 7 - *Per un Trentino Autonomo, con istituzioni pubbliche accessibili, qualificate e in grado di creare valore per i territori e con i territori* – 3 obiettivi - 28 politiche da adottare[63].

Le diverse strutture provinciali – direzione generale, dipartimenti, unità di missione strategica (UMTS), agenzie, sono coinvolte per la realizzazione delle politiche da adottare. Di seguito si propone un prospetto elaborato a partire dalle informazioni desunte dal DEFP 2020-2022 che espone le strutture coinvolte in ordine decrescente per numero di politiche assegnate.

[62] Obiettivo 1 - Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità di persone e di merci con lo sviluppo delle reti di mobilità e trasporto provinciali ed extraprovinciali e di sistemi di mobilità alternativa, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; obiettivo 2- Riduzione del gap del Trentino rispetto alla media nazionale ed europea relativamente alla copertura in banda ultralarga per lo sviluppo dei servizi di connettività pubblici e privata).

[63] Obiettivo 1 - Rafforzamento e innovazione dell'Autonomia provinciale per salvaguardare l'identità locale, valorizzando le peculiarità ambientali, culturali, sociali e produttive; obiettivo 2 - Una pubblica amministrazione innovativa, più veloce e che semplifica la relazione con i cittadini e le imprese; 3 - Un governo multilivello per il presidio del territorio e come leva per lo sviluppo locale.

Tabella 1 – DEFP 2020-2022 – Politiche da adottare e strutture provinciali coinvolte

Strutture provinciali	Numero politiche da adottare
Dipartimento salute e politiche sociali	40
Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo	26
Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione	24
Dipartimento agricoltura, foreste e difesa del suolo	23
Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro	18
Dipartimento Infrastrutture e trasporti	16
Dipartimento Istruzione e cultura	15
Direzione generale	11
UMTS coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna	10
Dipartimento protezione civile	8
Dipartimento affari finanziari	6
Dipartimento Organizzazione, personale, affari generali	6
UMST Semplificazione e digitalizzazione	5
UMST Grandi opere e ricostruzioni	4
UMST Relazioni istituzionali e attività legislativa	4
Agenzia per la famiglia	3
Tutti i Dipartimenti della Provincia	3
UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza	1
Totale politiche da adottare	**223**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su DEFP 2020-2022

L'art. 25-*bis*, c. 3, l.p. n. 7/1979[64] prevede che la nota di aggiornamento al DEFP (NADEFP) sia presentata dalla Giunta al Consiglio provinciale con il disegno di legge concernente il bilancio di previsione.

Con deliberazione di Giunta 8 novembre 2019, n. 1766 è stato presentato il disegno di legge concernente il "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022 e dei relativi documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale, nonché la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale (NADEFP) 2020 – 2022". Con la delibera citata, la Giunta ha stabilito che il NADEFP "*assolva anche le funzioni di relazione al disegno di legge concernente il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022*".

Analogamente al DEFP, la nota di aggiornamento analizza il contesto economico e sociale internazionale, nazionale e provinciale, con dati aggiornati al 15 ottobre 2019 (prima parte), descrive il quadro della finanza provinciale con particolare riferimento alla dinamica delle entrate e agli aspetti

[64] Disposizione conforme a quella contenuta nel paragrafo 1 dell'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 che prevede la presentazione al Consiglio della nota di aggiornamento al DEFR entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio.

rilevanti per la definizione del bilancio 2020-2022 (seconda parte), specifica, per ciascuna delle sette aree strategiche del DEFP, gli stanziamenti del disegno di legge del bilancio di previsione 2020-2022 per area e in corrispondenza di ciascuno dei 29 obiettivi di medio lungo termine in cui le aree sono articolate. Inoltre, le politiche da adottare, individuate nel DEFP, vengono aggiornate e sviluppate nella NADEFP, "*con la precisazione degli interventi rilevanti e delle risorse finanziarie allocate con la proposta di bilancio 2020- 2022*".

La previsione del totale delle entrate (entrate ordinarie più gettiti arretrati/saldi) aggiornate porta gli importi per il 2020 a 4.898,2 milioni di euro, per il 2021 a 4.811,2 milioni di euro, per il 2022 a 4.612,2 milioni di euro, mentre le entrate disponibili (al netto degli accantonamenti per manovre dello Stato, che tengono conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti stessi da parte della Regione[65] si attestano su 4.643,8 milioni di euro per il 2020, 4.528,8 milioni di euro per il 2021, 4.329,8 per il 2022.

Per quel che riguarda gli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 suddivisi per sette aree strategiche e relativi obiettivi di medio lungo periodo si riportano di seguito i sette prospetti contenuti nella Sintesi NADEFP 2020-2022.

[65] Ai sensi degli accordi sottoscritti con la Regione in coerenza con le specifiche disposizioni previste dall'ordinamento finanziario statutario (Sintesi NADEFP 2020-2022, pag. 4).

Tabella 2 – Stanziamenti area strategica 1

AREA STRATEGICA 1

Per un Trentino della conoscenza, della cultura, del senso di appartenenza e delle responsabilità ad ogni livello

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		Ddl del bilancio 2020-2022		
		2020	2021	2022
1.1	**Istruzione e formazione** Ulteriore innalzamento dei livelli di istruzione e formazione, fino a quello universitario e dell'alta formazione, ponendo attenzione alla qualità del sistema e alle esigenze di sviluppo dei territori	890.940	882.060	855.277
1.2	**Cultura** Crescita della fruizione di patrimonio e attività culturali, coinvolgendo nella loro produzione tutte le componenti della collettività trentina	48.738	35.540	32.493
1.3	**Giovani** Rafforzamento dell'autonomia e del senso di appartenenza dei giovani al progetto di sviluppo del Trentino	4.147	3.564	2.210
1.4	**Sport** Aumento dei benefici legati all'avvicinamento allo sport e all'attività motoria da parte di tutta la popolazione, in termini di salvaguardia della salute e del benessere personale e sociale, oltre che come componente strategica della vacanza attiva in Trentino e volano di crescita economica	13.979	3.774	12.750
	Totale Area 1	**957.804**	**924.938**	**902.730**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale.

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 3 – Stanziamenti area strategica 2

AREA STRATEGICA 2

Per un Trentino che fa leva sulla ricerca e l'innovazione, che sa creare ricchezza, lavoro e crescita diffusa

(in migliaia di euro)

	Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP	Ddl del bilancio 2020-2022		
		2020	2021	2022
2.1	**Ricerca** Eccellenza del sistema della ricerca	117.946	109.948	90.864
2.2	**Industria, commercio, artigianato, servizi** Ampliamento della base produttiva di beni e servizi con elevato valore aggiunto legato al territorio, rafforzamento della competitività del sistema, valorizzazione delle eccellenze dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dei servizi	105.751	88.689	94.539
2.3	**Lavoro** Aumento del livello di occupazione e del lavoro di qualità, compreso l'allineamento verso l'alto della domanda e dell'offerta di competenze	80.928	75.530	62.985
2.4	**Agricoltura** Rafforzamento della competitività del settore agricolo provinciale, con particolare riferimento alle piccole imprese, secondo i criteri della triplice sostenibilità, economica, ambientale e sociale, valorizzandone il ruolo di presidio del territorio e per un'immagine distintiva e di qualità del Trentino	54.059	29.406	19.509
2.5	**Foreste** Mantenimento e rafforzamento della competitività del settore forestale provinciale	11.081	7.988	5.150
2.6	**Turismo** Consolidamento della vocazione turistica del Trentino per essere competitivi e innovativi su un mercato sempre più globalizzato, preservando ed implementando la qualità ed il livello dell'offerta turistica e del territorio – base di ogni progetto di sviluppo turistico	54.067	46.857	45.236
2.7	**Marchio territoriale** Miglioramento del valore della proposta dei prodotti/servizi territoriali offerti dai diversi settori economici in un'ottica di valorizzazione dei fattori distintivi e di riqualificazione del marchio territoriale	2.000	-	-
	Totale Area 2	**425.832**	**358.418**	**318.283**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale.

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 4 – Stanziamenti area strategica 3

AREA STRATEGICA 3

Per un Trentino in salute, dotato di servizi di qualità, in grado di assicurare benessere per tutti e per tutte le età

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		Ddl bilancio 2020 - 2022		
		2020	2021	2022
3.1	**Servizi sanitari** Equità di accesso, qualità e sicurezza dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e valorizzazione delle eccellenze	1.236.564	1.257.571	1.222.607
3.2	**Persone anziane** Miglioramento dello stato di salute e benessere delle persone anziane e valorizzazione della ricchezza dei rapporti intergenerazionali	99.198	101.629	92.329
3.3	**Servizi socio-assistenziali** Sistema di servizi socio-assistenziali maggiormente orientato alla qualità e all'innovazione	93.829	93.829	93.579
3.4	**Persone con disabilità** Inclusione sociale e autonomia delle persone con disabilità	39.966	38.276	35.948
3.5	**Famiglie e natalità** Aumento della natalità e piena realizzazione dei progetti di vita delle famiglie	108.366	105.928	105.599
3.6	**Soggetti fragili** Maggiore inclusività ed equità nei confronti dei soggetti fragili, con un approccio di responsabilizzazione dei beneficiari	26.425	25.570	15.961
3.7	**Edilizia abitativa** Garanzia del diritto all'abitazione, quale elemento fondamentale per il benessere delle persone e delle famiglie in condizioni di disagio abitativo	57.236	53.534	54.588
	Totale Area 3	**1.661.584**	**1.676.337**	**1.620.611**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale.

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 5 – Stanziamenti area strategica 4

AREA STRATEGICA 4

Per un Trentino dall'ambiente pregiato, attento alla biodiversità e vocato a preservare le risorse per le future generazioni

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		Ddl bilancio 2020-2022		
		2020	2021	2022
4.1	**Governo del territorio** Vivibilità e attrattività dei territori con uno sviluppo paesaggistico di qualità, per uno spazio di vita dinamico nel quale riconoscersi e riconoscere le nostre specificità	5.023	954	400
4.2	**Tutela dell'ambiente** Elevato livello di tutela dell'ambiente, della biodiversità e della ricchezza ecosistemica, assicurando l'equilibrio uomo-natura e la qualità delle sue diverse componenti, compresa la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua	38.374	25.170	20.551
4.3	**Energia** Incremento dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, maggiore efficienza energetica e riduzione degli impatti sul clima	2.745	5.500	3.000
	Totale Area 4	**46.142**	**31.624**	**23.951**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 6 – Stanziamenti area strategica 5

AREA STRATEGICA 5

Per un Trentino sicuro, affidabile, capace di prevenire e di reagire alle avversità

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		Ddl bilancio 2020 - 2022		
		2020	2021	2022
5.1	**Sicurezza dei cittadini** Miglioramento della vivibilità urbana e della sicurezza dei cittadini	1.436	1.841	341
5.2	**Vaia** Rigenerazione del territorio, dell'ambiente e del paesaggio danneggiati dall'evento calamitoso dell'ottobre 2018	*Le risorse autorizzate sono pari a complessivi 360 milioni di euro, in parte collocati sui fondi di riserva*		
5.3	**Sicurezza del territorio** Sicurezza del territorio, con particolare riferimento alla stabilità idrogeologica, e più elevato livello di tutela dell'incolumità pubblica e dell'integrità dei beni e dell'ambiente, rispetto al verificarsi di calamità e di eventi eccezionali, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto	45.646	43.487	30.292
	Totale Area 5	**47.082**	**45.328**	**30.633**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale.

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 7 – Stanziamenti area strategica 6

AREA STRATEGICA 6

Per un Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l'esterno

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		DdI bilancio 2020-2022		
		2020	2021	2022
6.1	**Infrastrutture e mobilità** Miglioramento dell'accessibilità e della mobilità di persone e di merci con lo sviluppo delle reti di mobilità e trasporto provinciali ed extraprovinciali e di sistemi di mobilità alternativa, in un'ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica	255.774	231.413	195.867
6.2	**Connettività e banda ultralarga** Riduzione del gap del Trentino rispetto alla media nazionale ed europea relativamente alla copertura in banda ultralarga per lo sviluppo dei servizi di connettività pubblici e privati	7.069	2.592	1.522
	Totale Area 6	**262.843**	**234.005**	**197.389**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

Tabella 8 – Stanziamenti area strategica 7

AREA STRATEGICA 7

Per un Trentino Autonomo, con istituzioni pubbliche accessibili, qualificate e in grado di creare valore per i territori e con i territori

(in migliaia di euro)

Obiettivi di medio e lungo periodo del PSP		DdI bilancio 2020 2022		
		2020	2021	2022
7.1	**Autonomia** Rafforzamento e innovazione dell'Autonomia provinciale per salvaguardare l'identità locale, valorizzando le peculiarità ambientali, culturali, sociali e produttive	11.881	10.118	5.391
7.2	**Pubblica Amministrazione** Una pubblica amministrazione innovativa, più veloce e che semplifica la relazione con i cittadini e le imprese	399.027	387.457	381.944
7.3	**Sviluppo locale** Un governo multilivello per il presidio del territorio e come leva per lo sviluppo locale	421.884	392.400	392.212
	Totale Area 7	**832.792**	**789.975**	**779.547**

I dati sono al netto delle spese finanziate dal fondo pluriennale vincolato e delle poste di pari entrata e pari uscita che non determinano variazioni delle risorse disponibili, nonché dei fondi di riserva e di altri accantonamenti disposti sul bilancio provinciale

I dati comprendono le rate ricadenti nel 2020 dei contributi in annualità anche decorrenti da esercizi precedenti.

I trasferimenti ai Comuni e alle Comunità sono valorizzati sulla base di quanto definito nel Protocollo di finanza locale. I dati non comprendono quindi i limiti di impegno autorizzati sul bilancio e imputati nel periodo di riferimento in relazione alle tempistiche di erogazione a Cassa del Trentino.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su NADEFP 2020-2022

3.2.2 La legge di stabilità provinciale 2020

La Provincia ha adottato il 23 dicembre 2019 la legge di stabilità provinciale 2020 (l.p. n. 13/2019), propedeutica all'approvazione della corrispondente legge di bilancio di cui costituisce il quadro finanziario di riferimento, e la legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020 (l.p. n. 12/2019)[66]. La legge di stabilità è disciplinata dall'art. 36, c. 4, d.lgs. n. 118/2011.

Come noto, con la legge di stabilità si provvede alla revoca o alla ridefinizione dei finanziamenti degli interventi previsti dalle rispettive leggi settoriali, si adatta la vigente legislazione agli obiettivi specifici dei programmi attuativi, e si fissa il livello massimo del finanziamento per le tipologie di intervento, autorizzando le variazioni degli stanziamenti e fornendo copertura finanziaria alle allocazioni di spesa. Ai sensi dell'art. 26, l.p. n. 7/1979, la legge di stabilità provinciale "*oltre ai contenuti richiesti per l'applicazione del principio riguardante la programmazione previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011*", può contenere disposizioni inerenti alla finanza locale e provinciale; al personale provinciale e agli insegnanti della scuola in ordine alle spese e agli oneri per i rinnovi contrattuali[67]; alle imposte, tasse tariffe, contributi e altre entrate[68].

La legge di stabilità provinciale n. 13/2019 detta, in particolare, disposizioni in materia di tributi, di contenimento della spesa e di enti locali (capo I), di organizzazione e personale (capo II), di istruzione e cultura (capo III), di sanità, politiche sociali e famiglia (capo IV), in materia di agricoltura (capo V), di turismo, sport, commercio e lavoro (capo VI), di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici e protezione civile (capo VII), di contabilità (capo VIII).

Con riferimento alle modifiche introdotte al quadro finanziario provinciale dalla legge di stabilità, già esaminata da queste Sezioni ai fini della verifica delle coperture di spesa [69], si segnala l'art. 1, commi 1

---

[66] La legge di stabilità, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, è adottata dalle Regioni/Province autonome in conformità alle previsioni del paragrafo 7 dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011. È stata altresì prevista la possibilità di introdurre negli ordinamenti contabili regionali la previsione di progetti di legge collegati con cui disporre "modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR". I contenuti obbligati della legge di stabilità provinciale e della legge collegata sono indicati nell'art. 26 della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.p. 9 dicembre 2015, n. 18. La legge provinciale n. 12/2019 contiene modifiche e integrazioni a norme provinciali riguardanti le materie: salute, politiche sociali ed edilizia abitativa (artt. 12-16); territorio, energia e contratti pubblici (artt. 17-23); turismo (artt. 24-25).

[67] Si veda, in proposito, gli artt. 14, c. 3 e 85, c. 2, l.p. 7 agosto 2006, n. 5 riguardante il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

[68] Al riguardo si rammentano le disposizioni dell'art. 10-*bis*, l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 in tema di agevolazioni Irap.

[69] La legge di stabilità provinciale n. 13/2019 è stata oggetto di esame nella relazione al rendiconto della Provincia autonoma di Trento 2019, approvata da queste Sezioni riunite con la decisione n. 3/PARI/2020, al paragrafo 12.2 cui si fa rinvio. Al riguardo, si fa presente che il Presidente del Consiglio dei ministri, ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1 e 2, 11, commi 1 e 4, e 15, comma 1, lettera b) della legge di stabilità provinciale 2020). Inoltre, con separato ricorso, il Presidente del Consiglio ha promosso, tra l'altro, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 12 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020). La Corte costituzionale nella sentenza n. 42/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, co. 1, legge di stabilità provinciale 2020 (l.p. n. 13/2019)), nella parte in cui introduce il comma 4-*bis*, lettera b), nell'art. 2, l.p. 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e

e 2, che ha fissato a 15.000 euro la soglia di reddito imponibile deducibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, con conseguenti minori entrate quantificabile in 11 milioni di euro, mentre il comma 3 dello stesso articolo ha innalzato di 0,50 punti percentuali l'aliquota applicabile, per la medesima imposta, ai redditi superiori a 55.000 euro, determinando maggiori entrate stimate in 7 milioni di euro. L'effetto complessivo delle disposizioni menzionate è stimato in 4 milioni di euro di minori entrate, il cui riflesso si osserverà nell'esercizio 2021 per le modalità di riscossione dell'addizionale stessa. Altre modifiche hanno riguardato l'imposta immobiliare semplice (IMIS), con oneri quantificati in 2,5 milioni di euro (art. 3).

Per quel che riguarda le previsioni di spesa, si citano, tra gli altri, interventi per 1 milione di euro per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico (art. 9)[70]; oneri per la contrattazione collettiva provinciale, ammontanti a 20 milioni di euro per l'esercizio 2020[71] e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,[72] (art. 11); spese per favorire l'adesione dei familiari ai fondi sanitari integrativi, quantificate in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (comma 4 dell'art. 11); estensione dell'ambito di applicazione dell'assegno di natalità con oneri pari a circa 200 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 (art. 25) [73]; spese per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026, quantificate in 79.577.400,00 euro (art.

artistica); inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10, cc. 1 e 2, e 11, co. 4, l. p. n. 13/2019; cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, l.p. 13/2019; non fondate la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, l.p. n. 12/2019 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020. Inoltre, le questioni di legittimità costituzionale concernenti altre disposizioni contenute nella legge di stabilità n. 13/2019 (art. 12, co. 1) e nella legge collegata alla manovra di bilancio n. 12/2019 (art. 12, co. 3), trattate congiuntamente in quanto connesse per materia a disposizioni oggetto di precedenti impugnazioni - in particolare con riferimento agli artt. 7, co. 5, lett. b), 11, 24 e 46, co. 12, legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021"), e decise dalla Corte costituzionale, nel senso dell'inammissibilità e dell'infondatezza, con la sentenza n. 174 del 2020.

[70] Si tratta di interventi diretti al contenimento dei consumi, alla riduzione delle emissioni di inquinanti e allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili.

[71] Somma che include anche gli oneri relativi al 2019.

[72] Per il personale degli enti cui tale contrattazione si applica ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia e al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

[73] L'art. 25 modifica la disposizione di cui all'art. 8 *bis* della l.p. 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), relativo all'assegno di natalità, riducendo il numero di anni di residenza necessari per soddisfare il requisito di residenza continuativa sul territorio provinciale per godere dell'assegno di natalità.

31)[74]; interventi straordinari per la viabilità provinciale[75] con spesa stimata in 200 mila euro per l'anno 2020 (art. 34); interventi per la valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi (art. 29)[76].

3.2.3 Il bilancio di previsione 2020-2022

Il disegno di legge concernente il bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2021 è stato approvato dalla Giunta con deliberazione 8 novembre 2019, n. 1766 insieme al relativo documento tecnico di accompagnamento e, come già esaminato, alla nota di aggiornamento al DEFP (NADEFP) 2020-2022.

Il parere favorevole del Collegio dei revisori sul bilancio di previsione e i relativi allegati ai sensi dell'art. 78-*bis* 5, c. 1, lett. a), l.p. 14 settembre 1979, nonché sul disegno di legge di stabilità provinciale per il 2020, è stato espresso in data 14 novembre[77]. In tale sede, il Collegio ha formulato le seguenti osservazioni conclusive: "*a) in un contesto di incertezza circa i contenuti della prossima manovra finanziaria nazionale, l'Ente ha redatto il bilancio di previsione a legislazione vigente a livello nazionale (salvo la disapplicazione della 16 clausola di salvaguardia), non potendo tener conto di manovre non ancora definite; b) il bilancio di previsione prevede un avanzo di parte corrente di oltre 800 milioni di euro finalizzato a spesa di investimento in linea con quello dell'anno scorso*"[78].

Il disegno di legge, presentato al Consiglio provinciale in data 11 novembre 2019, è stato approvato a maggioranza il 21 novembre 2019 da parte della Commissione consiliare competente e il 18 dicembre dal Consiglio provinciale.

Successivamente la Giunta ha approvato, con deliberazione 20 dicembre 2019, n. 2085, una versione definitiva del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 e del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, al fine di adeguarli alle variazioni al bilancio

[74] Le spese sono in relazione all'impegno di assicurare il concorso alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei giochi olimpici, condizione posta dal Comitato Olimpico Internazionale a garanzia di parte dei trasferimenti finanziari che il medesimo assicura a favore del Comitato Organizzatore e trovano copertura nelle risorse stanziate nell'ambito della missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) programma 01 (Sport e tempo libero) titolo 2 (Spese capitale) capitolo 358312 Olimpiadi invernali 2026 – spese c/capitale.

[75] L'art. 34 modifica l'art. 43, l.p. 11 settembre 1998, n. 10 ed estende la possibilità per la Provincia di assumere a proprio carico gli oneri per garantire la gratuità delle tratte autostradali Trento nord – Trento sud e Rovereto nord – Rovereto sud. La spesa per l'anno 2020 trova copertura nelle risorse stanziate sulla missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) programma 05.

[76] L'art. 29 aggiunge l'art. 13 *ter* alla l.p 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi, consentendo di concedere contributi per concorrere alle spese per la demolizione di esercizi alberghieri dismessi. La relativa spesa trova copertura nel fondo di cui all'art. 72 della l.p. 4 agosto 2015 n. 15, finanziato sulla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 803570 (Sistemazione territorio – c/capitale).

[77] Il parere del Collegio dei revisori al disegno di legge concernente il bilancio di previsione 2020-2022 è allegato al verbale n. 39 del 14 novembre 2021 (prot. Corte n. 3762 di data 18 novembre 2019).

[78] Parere allegato al verbale 14 novembre 2019 n. 39, pagg. 15-16.

2019-2021 adottate con atti amministrativi[79] che hanno modificato gli stanziamenti sull'esercizio 2020 e successivi, e agli emendamenti apportati al disegno di legge concernente il bilancio 2020-2022[80].

La l.p. n. 14, concernente il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022, è stata promulgata il 23 dicembre 2019.

La trasmissione nella banca dati BDAP è avvenuta con esito positivo in data 23 gennaio 2019.

Il bilancio di previsione finanziario, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

Risultano, inoltre, allegati i seguenti prospetti contabili prescritti dall'art. 11, c. 3, d.lgs. n. 118/2011:

1) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
2) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
3) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
4) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 citato.

Al riguardo, il Collegio dei revisori, nel proprio parere, ha dichiarato che la nota integrativa contiene, in sintesi, i criteri di valutazione adottati per formulare le previsioni; l'elenco analitico delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente; l'elenco delle entrate e delle spese distinte in ricorrenti e non ricorrenti; l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziate col ricorso al debito e con le risorse disponibili; l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; l'elenco degli enti e degli organismi strumentali della Provincia, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet della Provincia stessa; l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale; altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie all'interpretazione del bilancio.

Il Collegio ha dichiarato, al contempo, che nella nota integrativa non è presente l'elenco analitico degli utilizzi delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto in quanto non sono state applicate al bilancio quote del risultato di amministrazione, né indicazioni degli oneri e impegni

[79] Si tratta in particolare di variazioni del fondo pluriennale vincolato e di variazioni compensative fra capitoli della stessa missione-programma-titolo (deliberazione GP 2085 del 20/12/2019).

[80] Il disegno di legge del bilancio 2020-2022, congiuntamente a quello concernente la legge di stabilità provinciale 2020, è stato approvato in data 21 novembre 2019 dalla Prima Commissione permanente e in data 18 dicembre 2019 dal Consiglio provinciale. In tali sedi sono stati approvati alcuni emendamenti di modifica al bilancio (deliberazione GP 2085 del 20/12/2019).

finanziari, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata in quanto strumenti non attivati dalla Provincia[81].

Ai sensi dell'art. 1, l.p. 14/2019, lo stato di previsione dell'entrata e lo stato di previsione della spesa della Provincia autonoma di Trento sono approvati:

a) per l'esercizio finanziario 2020 in 6.166.497.571,19 euro;
b) per l'esercizio finanziario 2021 in 5.708.313.577,91 euro;
c) per l'esercizio finanziario 2020 in 5.346.838.804,05 euro.

Nelle due tabelle seguenti si riporta il quadro generale riassuntivo, allegato al bilancio di previsione 2020-2022, relativo alle entrate e alle spese a pareggio, come approvato dal Consiglio provinciale con la citata l.p. n. 14/2019[82].

Tabella 9 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 (entrate)

ENTRATE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	**1.150.000.000**			
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		**776.499.547**	**463.060.578**	**353.536.804**
TITOLO 1 – Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	4.046.600.000	4.242.060.000	4.171.200.000	4.021.900.000
TITOLO 2 - - Trasferimenti correnti	105.951.000	119.482.061	114.883.021	99.174.964
TITOLO 3 – Entrate extratributarie	131.782.246	141.831.367	159.183.606	146.696.414
TITOLO 4 – Entrate in conto capitale	141.329.822	236.520.210	168.327.987	101.938.236
TITOLO 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	69.846.125	307.104.386	288.658.386	280.592.386
Totale entrate finali	**4.495.509.194**	**5.046.998.024**	**4.902.253.000**	**4.650.302.000**
TITOLO 6 – Accensione prestiti	18.171.806	0	0	0
TITOLO 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
TITOLO 9 – Entrate per conto terzi e partite di giro	327.196.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000
Totale titoli	**4.840.877.000**	**5.389.998.024**	**5.245.253.000**	**4.993.302.000**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**5.990.877.000**	**6.166.497.571**	**5.708.313.578**	**5.346.838.804**
Fondo di cassa finale presunto	**0**			

Fonte: allegato al bilancio di previsione PAT 2020-2022; importi in euro.

[81] Al riguardo si rammenta che detengono prodotti derivati, oggetto di esame di queste Sezioni nelle precedenti relazioni allegate alle parifiche, due società *in house* della Provincia, Cassa del Trentino s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a per le quali si rimanda al capitolo sull'indebitamento.

[82] Si segnala che nei prospetti "Riepilogo generali entrate per titolo" e "Riepilogo generali delle spese per titolo" allegati al bilancio di previsione approvato dalla Giunta provinciale con la delibera n. 1766/2019, e così pure nel parere del Collegio dei revisori (paragrafo 1, pagg. 4-5), si evidenziano nella competenza 2020 importi differenti rispetto al prospetto approvato con legge provinciale n. 14/2019 per le entrate extratributarie (titolo 3) pari a euro 136.662.343,40 (euro 141.831.367,40 nella l.p. 14/2019) e le entrate in conto capitale (titolo 4) pari a euro 234.020.209,59 (euro 236.520.209,59 nella l.p. n. 14/2019) e quindi per le entrate del totale titoli pari a euro 5.832.929.000,00 (euro 5.389.998.024,00 nella l.p. n. 14/2019); per le spese correnti (titolo 1) pari a euro 3.680.305.171,00 (euro 3.675.741.875 nella l.p. n. 14/2019), per le spese in conto capitale (titolo 2) pari a euro 1.838.700.533,19 (euro 1.850.332.853, 19 nella l.p. n. 14/2019) e quindi a spese del totale titoli pari a euro 6.159.428.547,19 (euro 6.166.497.571,19 nella l.p. n. 14/2019).

In nota integrativa[83] si precisa che le previsioni di entrata relative ai tributi propri sono state determinate, tra l'altro, tenendo conto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità provinciale per il 2020, in particolare con riferimento, per l'IRAP, alla proroga di tutte le agevolazioni in essere fino al 2022, disposte dalla legge di stabilità provinciale 2020, e per l'IRPEF, alla riduzione della soglia di reddito di esenzione passata da 20.000 a 15.000 euro dal 2020 con conseguente incremento di gettito previsto dal 2021. Con riferimento alla devoluzione dei tributi erariali, si evidenzia che le previsioni tengono conto dell'applicazione dei principi contabili dell'armonizzazione che tendono ad evitare la formazione di residui attivi e a favorire la progressiva riduzione dei conguagli delle devoluzioni dei tributi erariali prevedendo che entro il secondo anno successivo a quello di competenza i saldi delle devoluzioni stesse vengano quantificati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Non è presente alcun utilizzo del risultato di amministrazione, mentre il fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio è pari a euro 1.150.000.000 e il fondo pluriennale vincolato (FPV) in entrata è pari a euro 776.499.547,19[84].

Tabella 10 – Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2020-2022 (spese)

SPESE	CASSA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**0**	**0**	**0**
TITOLO 1 – Spese correnti	4.191.132.878	3.675.741.875	3.664.279.676	3.582.584.869
- di cui fondo pluriennale vincolato		*15.000*	*0*	*0*
TITOLO 2 – Spese in conto capitale	1.367.090.279	1.850.332.853	1.424.517.452	1.153.737.485
- di cui fondo pluriennale vincolato		*463.045.578*	*353.536.804*	*255.451.412*
TITOLO 3 – Spese per incremento attività finanziarie	47.700.000	288.000.000	268.000.000	259.000.000
- di cui fondo pluriennale vincolato		*0*	*0*	*0*
TOTALE SPESE FINALI	**5.605.923.157**	**5.814.074.728**	**5.356.797.128**	**4.995.322.354**
TITOLO 4 – Rimborso prestiti	10.867.843	9.422.843	8.516.450	8.516.450
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0	0
TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro	374.086.000	343.000.000	343.000.000	343.000.000
Totale titoli	**5.990.877.000**	**6.166.497.571**	**5.708.313.578**	**5.346.838.804**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**5.990.877.000**	**6.166.497.571**	**5.708.313.578**	**5.346.838.804**

Fonte: allegato al bilancio di previsione PAT 2020-2022; importi in euro.

[83] Nota integrativa al bilancio di previsione, l.p. n. 14/2019, pagg. 130 e ss.

[84] Si segnala che nel prospetto "Riepilogo generali entrate per titolo" allegato alla delibera GP n. 1766/2019 e presente nel parere del Collegio dei revisori il fondo pluriennale vincolato in entrata per le previsioni 2020. è pari a euro 776.076.150,05. Come noto, il fondo pluriennale vincolato è previsto e definito dall'art. 3, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 ed è destinato a dare copertura agli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti.

L'allocazione delle spese - si riporta in nota integrativa - tiene conto, oltre che della copertura delle spese di carattere obbligatorio e del finanziamento della programmazione comunitaria[85], degli obiettivi strategici del nuovo Governo provinciale, definiti nell'ambito del "Programma di sviluppo provinciale per la XVI legislatura" e declinati nel DEFP e nel NADEFP 2020-2022, tenendo conto, in sintesi:

- alle politiche di sostegno del sistema economico;
- all'infrastrutturazione del territorio;
- alla famiglia e in generale ai bisogni sociali;
- all'equità territoriale;
- all'efficientamento degli enti del sistema pubblico provinciale.

Con il bilancio di previsione sono inoltre autorizzate le risorse destinate al concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionali come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota di accantonamenti da parte della Regione ai sensi delle specifiche disposizioni previste dall'ordinamento finanziario statutario.

Per l'esercizio 2020, la previsione delle spese correnti ammonta ad euro 3.675.741.875 di cui euro 15.000 relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV), mentre la previsione delle spese in conto capitale ammonta ad euro 1.850.332.853 di cui 463.045.577,91 relativi al FPV. Le previsioni di cassa 2020 per il totale complessivo delle entrate ammontano ad euro 5.990.877.000,00, cui corrispondono pari previsioni di cassa per il totale complessivo delle spese.

Nella nota integrativa al bilancio di previsione si evidenzia che il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), articolato distintamente per natura dei crediti è stato quantificato in conformità ai criteri dettati dal d.lgs. n. 118/2011. Non sono stati oggetto di svalutazione:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche, dalle agenzie e dagli entri strumentali della Provincia di cui alla l.p. n. 3/2006;
- le entrate tributarie sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7.
- le partite di giro[86];
- le entrate che trovano un corrispondente stanziamento in uscita destinato ad essere versato in entrata o ad essere ridotto, qualora non si verifichi l'entrata medesima.

L'accantonamento effettivo di bilancio al FCDE per l'esercizio finanziario 2020 è pari ad euro 5.973.000[87], di cui euro 3.981.000 di parte corrente ed euro 1.992.000 di parte capitale.

---

[85] FSE-FESR 2014-2020; FEAMP 2014-2020; PSR 2014-2020. Nel bilancio di previsione è stata prevista, inoltre, l'autorizzazione delle spese per gli interventi di ripristino conseguenti ai danni causati dalla tempesta "Vaia" di fine ottobre 2018.

[86] Si tratta di entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

[87] Questo importo, corrispondente al totale generale della colonna "c" del prospetto allegato al bilancio di previsione "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Esercizio finanziario 2020", corrisponde alla somma

Con riferimento alle passività potenziali, sono stati previsti accantonamenti per l'esercizio 2020 per spese correnti pari a euro 1.553.000,00 (1 milione di euro per entrambi gli esercizi 2021-2022) per gli oneri di cui all'art. 38, c. 10, l.p. n. 18/2015[88] e pari a 1 milione di euro per il solo esercizio 2020 per il fondo rischi per contenziosi[89].

Sul fondo per perdite registrate dalle società partecipate non immediatamente ripianate, stanziato in sede di assestamento per euro 35.750 e presente negli accantonamenti del risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2019, non sono previsti ulteriori accantonamenti in nessun esercizio del triennio 2020-2022.

Il bilancio di previsione allega il prospetto dimostrativo degli equilibri finanziari per il triennio, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 40, d.lgs. n. 118/2011, che evidenzia l'equilibrio finale dato dalla compensazione degli equilibri di parte corrente positivi con gli equilibri di parte capitale negativi.

Infine, al bilancio preventivo è stato allegato l'apposito prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, prescritto dall'art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011. Il livello massimo di spesa annuale per l'indebitamento nell'esercizio 2020, pari al 20% della previsione delle entrate tributarie al netto della sanità, pari ad euro 4.242.060.000, è calcolato in euro 848.412.000[90].

3.2.4 Il Piano degli indicatori di bilancio

Il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" è il documento, previsto dall'art. 41, d.lgs. n. 118/2011 "al fine di consentire la comparazione dei bilanci", che deve essere presentato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, secondo le modalità previste dall'art. 18-*bis*, d.lgs. n. 118/2011, ovvero attraverso "*un sistema di indicatori semplici (…) misurabili e riferibili ai programmi e agli altri aggregati di bilancio costruiti secondo criteri e metodologie comuni*" (comma 1). Il Piano

degli stanziamenti del bilancio riguardanti il FCDE. Nel bilancio di previsione il FCDE è articolato in due distinti stanziamenti: il FCDE riguardante le entrate di dubbia esigibilità del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese) e il FCDE riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1 della spesa). Pertanto, il FCDE di parte corrente comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5 ("entrate da riduzione di attività finanziarie"). Cfr. Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitolo 953200, pagg. 488-489, con stanziamenti al 2019 pari a euro 5.571.000,00 di parte corrente ed euro 2.304.000,00 di parte capitale. Le previsioni per il 2021 sono pari a euro 4.107.000 (parte corrente) ed euro 576.000 (parte capitale); le previsioni per il 2022 sono pari ad euro 3.580.000 (parte corrente) ed euro 535.000 (parte capitale).

[88] *Cfr.* Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitolo 953140, pagg. 490-491, con stanziamenti al 2019 pari a euro 1.651.327,29. Art. 38, co. 10, l.p. n. 18/2015 "Sui fondi previsti dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 118 del 2011 è stanziato uno specifico accantonamento per far fronte ad eventuali ulteriori oneri relativi ai compensi per lo svolgimento degli incarichi previsti dall'articolo 39-*quater*, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), già conferiti alla data del 31 dicembre 2015. L'impegno relativo a tali incarichi, assunti con le modalità vigenti all'atto del conferimento dell'incarico, è integrato prelevando le relative somme dal fondo di cui a questo comma, nell'anno in cui la spesa diventa esigibile".

[89] *Cfr.* Bilancio gestionale (uscite), Missione 20 "Fondi e accantonamenti", capitolo 953145, pagg. 490-491, con stanziamenti al 2019 pari a euro 3.057.414,45.

[90] "Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome" – dati da stanziamento bilancio 2020-2022, allegato al bilancio di previsione 2020-2022 (p. 86).

è "*parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica*"[91] ed è oggetto di divulgazione "*anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito»*", accessibile dalla pagina principale (*home page*) (comma 2, art. 1- *bis* citato)[92].

Secondo le previsioni del comma 4 dell'art. 11-*bis,* d.lgs. n. 118/2011, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 dicembre 2015 sono stati approvati gli schemi del Piano da allegare ai bilanci di previsione e ai rendiconti di gestione delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dei loro organismi ed enti strumentali ed è stata prevista la prima applicazione in sede di rendiconto 2016 e di bilancio di previsione 2017-2019.

In particolare, tali indicatori sono distinti in:

1) Indicatori sintetici;
2) Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate (incidenza sul totale entrate) e la capacità di riscossione;
3) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi (incidenza sul totale missioni e incidenza FPV sul totale FPV);
4) Indicatori concernenti la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento.

La delibera di Giunta provinciale 17 gennaio 2020, n. 14, ha approvato il Piano degli indici relativo al bilancio di previsione 2020-2022, mentre la delibera di Giunta 7 agosto 2020, n. 1136, ha approvato il Piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019[93].

Nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) sono presenti attualmente i valori degli indicatori relativi ai bilanci di previsione a partire dal 2019-2021 fino al 2021-2023[94].

La tabella seguente riporta i valori degli indicatori sintetici riferiti al totale delle missioni estratti dal sistema BDAP del preventivo 2020-2022, come risultanti dall'allegato 1A del Piano degli indicatori approvato con deliberazione GP n. 14/2020. Si segnala che, eccetto che per la voce "investimenti", "debiti finanziari" e "fondo pluriennale vincolato", non solo presenti i dati relativi agli indicatori della sola missione 13 "Tutela della salute".

Si evidenzia di seguito l'andamento dei principali indicatori previsto nel triennio 2020-2022:

---

[91] È previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1, d.lgs. n. 118/2011, tra gli strumenti della programmazione regionale (lett. e) punto 4.1).

[92] L'obbligo di pubblicazione è richiamato anche dal punto 4 del decreto del Ministero dell'economia e finanze del 9 dicembre 2015.

[93] Tali documenti sono pubblicati nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento nella Sezione "Amministrazione trasparente – Bilanci", come precisato nelle medesime delibere di approvazione del piano ed ossequio a quanto previsto dalla normativa.

[94] Gli indicatori relativi al bilancio di previsione 2020/2022 sono stati trasmessi in data 23 gennaio 2020, mentre quelli relativi al bilancio di previsione 2021/2023 sono stati trasmessi in data 2 febbraio 2021.

- rigidità strutturale del bilancio in tendenziale lieve aumento della da 17,51% a 18,36%;
- spesa di personale pro-capite, calcolata sulla popolazione residente, sostanzialmente stabile pari a poco più di 1.430 euro;
- investimenti diretti pro capite e contributi agli investimenti pro-capite, calcolati sulla popolazione residente, in sensibile riduzione rispettivamente da 704,17 a 313,67 e da 1.855,13 euro a 1.344,90 euro.
- esternalizzazione dei servizi, calcolata come rapporto tra il totale degli stanziamenti di competenza[95] per "contratti di pubblico servizio", "trasferimenti correnti a imprese controllate" e "trasferimenti correnti ad altre imprese partecipate", sul totale degli stanziamenti di competenza del titolo 1, sostanzialmente stabile con una incidenza pari al 3,6%.

Tabella 11 – Indicatori sintetici preventivo 2020-2022 (Parte A)

TIPOLOGIA INDICATORE	TOTALE MISSIONI		
	2020	2021	2022
RIGIDITA' STRUTTURALE			
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	17,51	17,64	18,36
ENTRATE CORRENTI			
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	101,06	102,38	106,64
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	114,46		
Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	98,22	99,50	103,64
Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	111,65		
SPESE DI PERSONALE			
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	21,21	21,18	21,65
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	0,00	0,00	0,00
Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,20	0,20	0,18
Spesa di personale pro-capite	1.439,15	1.432,84	1.432,02
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI			
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,60	3,56	3,61
INTERESSI PASSIVI			
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	0,01	0,01	0,01
Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	91,49	100,00	100,00
Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI			
Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	27,35	22,60	20,03
Investimenti diretti pro-capite	704,17	572,43	313,67
Contributi agli investimenti pro-capite	1.855,13	1.405,22	1.344,90
Investimenti complessivi pro-capite	2.559,31	1.977,65	1.658,57
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	44,35	54,26	58,69
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	1,03	1,45	1,87
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,00	0,00	0,00

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

[95] Tutti gli stanziamenti di competenza nel calcolo di questo indicatori sono considerati al netto del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Tabella 12 – Indicatori sintetici preventivo 2020-2022 (Parte B)

TIPOLOGIA INDICATORE	TOTALE MISSIONI		
	2020	2021	2022
DEBITI NON FINANZIARI			
Indicatore di smaltimento debiti commerciali	52,35		
Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	64,62		
DEBITI FINANZIARI			
Incidenza estinzioni debiti finanziari			
Sostenibilità debiti finanziari	0,19	0,19	0,20
Indebitamento pro-capite (in valore assoluto)	0		
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto			
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto			
Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto			
Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	57,96	0	0
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto	0		
Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio	42,04	0	0
Quota disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto	0	0	0
DEBITI FUORI BILANCIO			
Debiti riconosciuti e finanziati	0	23,79	27,92
Debiti in corso di riconoscimento	0		
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	7,72	8,04
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO		9,36	9,57
Utilizzo del FPV	40,54	1977,65	27,88
PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI		54,26	
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	7,62	1,45	7,18
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	9,33	0,00	8,80

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

3.2.5 La legge di assestamento

L'assestamento di bilancio è disciplinato dall'art. 50, d.lgs. n. 118/2011 che ne prevede l'approvazione con legge entro il 31 luglio e ne indica il collegamento necessario con il ciclo precedente del bilancio[96] che deve tenere conto anche "*della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente*". Inoltre, con la legge di assestamento del bilancio, che deve dare atto del "permanere degli equilibri generali di bilancio", trova destinazione il risultato economico dell'esercizio precedente oppure, in caso di disavanzo, si indicano i provvedimenti necessari al suo contenimento o assorbimento; viene destinata la quota libera del risultato di amministrazione; vengono indicate "*le modalità di copertura*

[96] Il comma 3 *bis* del citato art. 50, aggiunto dall' art. 1, comma 787, lett. a), legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, prevede che: "*Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza*".

dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento"[97].

Il disegno di legge di assestamento del bilancio, approvato con delibera di Giunta provinciale 3 luglio 2020, n. 895, è stato presentato al Consiglio il 6 luglio 2020[98].

Con legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6 è stata approvata la manovra di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022.

Il Collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sulla proposta di assestamento al bilancio ai sensi dell'art. 78-*bis* 5, c. 1, lett. a), l.p. 14 settembre 1979, n. 7, considerando "*che il Rendiconto è stato parificato dalla Corte dei conti in data 25 giugno 2020, con decisione n. 3/2020/PARI, con esclusione dei capitoli di spesa 959501, 959502, 959510, 259600-001, 259602 e 259603 per un importo complessivo pari a euro 71.118,31 relativo ai corrispettivi a carattere di salvaguardia temporanea riconosciuti a dirigenti e direttori; tematica emersa in sede di parifica del rendiconto 2018. In merito, la stessa Corte dei conti ha peraltro preso atto che, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1131 del 2019, sono stati sospesi i pagamenti previsti a tale titolo ed è stata incaricata l'APRAN di attivare trattative per la revisione dei corrispettivi in esame in coerenza con la normativa vigente*[99].

La legge di assestamento ha apportato le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022, che hanno riguardato sostanzialmente:

- l'applicazione del risultato di amministrazione del 2019 per 233,43 milioni di euro[100], libero, vincolato e parte dell'accantonato; l'adeguamento delle entrate tributarie alle previsioni macroeconomiche che risentono delle conseguenze della pandemia da Covid-19;
- i trasferimenti dallo Stato riferiti in particolare al riequilibrio dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome (art. 111, d.l. n. 34/2020) e al reintegro del minore gettito IRAP derivante dalla decisione del Governo nazionale di sopprimere il saldo 2019 e il primo acconto 2020 (art. 24 del d.l. n. 34/2020);
- l'integrazione delle risorse per i fabbisogni ordinari nei diversi settori del bilancio provinciale[101];

[97] Tutti i provvedimenti e i dati menzionati sono indicati nella nota integrativa allegata alla legge di assestamento.
[98] Il principio contabile della programmazione di bilancio, punto 4.1, lettera f), indica il termine del 30 giugno per la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione.
[99] Secondo quanto riportato alle pagine 7-8 del Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2020 – 2022, pagg. 2-3., allegato al verbale n. 9 di data 8 luglio 2020 (prot. Corte n. 1376 di data 21 luglio 2020).
[100] Relazione sulla gestione al "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020" (di seguito Relazione sulla gestione 2020), pag. 5.
[101] Integrazioni dovute: alle riduzioni apportate in sede di l.p. 3/2020 (agricoltura, cultura, sport, turismo, settori economici); per riaprire in sicurezza a settembre le scuole di ogni ordine e grado, per garantire i servizi connessi all'emergenza COVID 19 per il settore sanitario; per sostenere l'economia con misure che incidono anche sul lavoro e sulla capacità di spesa delle famiglie. Si veda parere del Collegio dei revisori parere sulla proposta di assestamento di cui alla deliberazione GP n. 895/2020, allegato al verbale n. 9 di data 8 luglio 2020 (prot. Corte n. 1376 di data 21 luglio 2020).

- la rimodulazione delle risorse della programmazione comunitaria 2014-2020;
- le risorse necessarie a garantire il concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale[102] così come definiti dal Patto di garanzia, tenuto conto dell'accollo di una quota degli accantonamenti da parte della Regione[103].

Alcune variazioni sono da ascrivere agli effetti della pandemia Covid-19 che hanno determinato, in particolare, da un lato, l'iscrizione di altre entrate per 119,74 milioni di euro, determinate principalmente da un incremento dei trasferimenti erariali assegnati a titolo di ristoro della perdita del gettito IRAP e di devoluzione di tributi erariali, questi ultimi aumentati di 382 milioni di euro, di cui 300,63 milioni a titolo di cancellazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, e, dall'altro, dalla riduzione delle entrate tributarie per 348 milioni, solo in parte compensate da saldi di poste pregresse[104]. Tra le disposizioni in materia di interventi collegati all'emergenza Covid-19, si segnala l'art. 8 in materia di interventi per la scuola (8,848 milioni di euro nel 2020); l'art. 17 che ha istituito un fondo speciale per lo spettacolo (500.000 euro nel 2020); l'art. 20 concernente i contributi alle famiglie in difficoltà economica e numerose (150.000 euro nel 2020); l'art. 38 in materia di misure per gli investimenti delle imprese, da attuare entro il 2021 (3 milioni di euro nel 2020); l'art. 39 che disciplina i contributi in favore delle imprese di autotrasporto che salvaguardano l'occupazione (3 milioni di euro nel 2020); l'art. 41 che introducono contributi in favore degli operatori economici dei settori legati al turismo che salvaguardano le assunzioni nella stagione estiva 2020 (12 milioni di euro nel 2020); l'art. 42 concernente disposizioni per incentivare l'ospitalità in Trentino dei residenti trentini (3 milioni di euro nel 2020)[105].
In sintesi, l'art. 63, l.p. n. 6/2020 ha dettato le disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 con le seguenti variazioni dello stato di previsione dell'entrata e della spesa[106]:

a) anno 2020: in termini di competenza +353.169.528,65 euro, in termini di cassa +1.207.873.847,95 euro;
b) anno 2021: in termini di competenza -147.433.358,31 euro;
c) anno 2022: in termini di competenza -12.655.196,11 euro.

---

[102] Quota incrementata con l'assestamento in esame, ai sensi delle specifiche disposizioni previste dall'ordinamento finanziario statutario.
[103] Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di assestamento al bilancio di previsione 2020 – 2022, pagg. 2-3.
[104] Relazione sulla gestione, pag. 5.
[105] A queste disposizioni si aggiungono, inoltre, gli articoli 56 (esenzione dal contributo di costruzione), 57 (modifica dei termini per l'approvazione del piano regolatore generale (PRG) e 60 (Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno perle famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022), in materia di fidejussioni).
[106] Il comma 4 del medesimo art. 63 ha disposto inoltre che: "*I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti indicati nel bilancio di previsione 2020 sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2020 - 2022*".

In sede di Assestamento al bilancio di previsione 2020-2022 sono state applicate quote di risultato di amministrazione accantonate e vincolate come segue[107]:

- euro 4.250.000,00 relativi all'applicazione delle quote accantonate;
- euro 31.023.147,43 relativi all'applicazione delle quote vincolate.

I capitoli di spesa che sono stati finanziati dall'applicazione delle quote accantonate e vincolate sono riportati negli specifici allegati all'assestamento di bilancio 2020-2022, come riportati di seguito.

[107] Come riportato nella risposta fornita al quesito 9 della nota istruttoria, prot. 8 marzo 2021, n. 1495, dal Servizio entrate finanza e credito della Provincia (cfr. allegato alla nota del Direttore Generale e Dipartimento affari finanziari prot. 9 aprile 2021, n. 244572 (prot. Corte n. 1827 di pari data).

Tabella 13 – Elenco utilizzo risorse accantonate 2019

ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
DELLE QUOTE ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Risorse accantonate non applicate al bilancio dell'esercizio 2020
		(a)	(b)	(c)=(a)-(b)
Fondo anticipazioni liquidità				
		0,00	0,00	0,00
Totale Fondo anticipazioni liquidità		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fondo perdite società partecipate				
953148	FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE	35.750,60	0,00	35.750,60
Totale Fondo perdite società partecipate		**35.750,60**	**0,00**	**35.750,60**
Fondo contenzioso				
953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	8.900.000,00	3.750.000,00	5.150.000,00
Totale Fondo contenzioso		**8.900.000,00**	**3.750.000,00**	**5.150.000,00**
Fondo crediti di dubbia esigibilità				
953200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - CORRENTI	45.463.938,02	0,00	45.463.938,02
954200	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - C/CAPITALE	1.977.172,71	0,00	1.977.172,71
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		**47.441.110,73**	**0,00**	**47.441.110,73**
Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)				
954000	FONDO RESIDUI PERENTI	1.936.527,85	500.000,00	1.436.527,85
Totale Accantonamento residui perenti (solo per le regioni)		**1.936.527,85**	**500.000,00**	**1.436.527,85**
Altri accantonamenti				
		0,00	0,00	0,00
Totale Altri accantonamenti		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE		**58.313.389,18**	**4.250.000,00**	**54.063.389,18**

Fonte: allegato alla risposta q. 9 istruttoria – importi in euro.

Tabella 14 – Elenco utilizzo risorse vincolate 2019

ELENCO ANALITICO DELL'UTILIZZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019
(art. 11, comma 5, lettera c) D. Lgs. n. 118/2011)

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2020
				(a)	*(b)*	*(c) = (a)-(b)*
Vincoli derivanti da trasferimenti (1/2):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	TRASF. DA AA.PP. PER PROTEZIONE INTERNAZIONALE			157.066,77		0,00
		402473	ANTICIP. INTERV. PROT. INTERN. - SERVIZI		157.066,77	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	ASS.STAT.PERCORSI CICLABILI, CICLOPED., MOBIL.SOST			299.754,00		0,00
		408500	PISTE CICLABILI - "progetto Trentino pedala"		299.754,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	ASS. AMM. CENTR. PROGRAMMI RICERCA SANITARIA			10.000,00		0,00
		904087	PROGETTI PREVENZIONE SALUTE - TRASFERIMENTI		10.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	ASS.STAT.FONDO NAZIONALE ASILO			91.270,84		0,00
		402450-002	CONTRIBUTI GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA		91.270,84	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	FONDO PLASMA (ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE)			6.705,00		0,00
		441000-001	ASSEGNAZ. AZ. SANIT. PRESTAZ. SANITARIE ORDINARIE		6.705,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	FONDO MENSE BIOLOGICHE (ASS.STAT.NON ALTROVE RICOMPRESE)			14.011,67		14.011,67
					0,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	COF. STATO F.A.M.I.			278.374,64		0,00
		617775	PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO		278.374,64	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	CONTRIB. INVESTIMENTI AMM.NI LOCALI - PROGETTI UE			109.227,12		0,00
		617625-002	INTERVENTI COLLEGATI A PROGETTI EUROPEI COFINANZ.		109.227,12	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	TRASF. CORR. A.C. QUOTA PREMIALE C.P.T. 2014-2020			7.860,67		0,00
		155000-010	PROGETTO CONTI PUBBL. TERRIT.- SISTEMI CONT.		7.860,67	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	TRASF. CORR. PER LE AREE INTERNE			154.000,00		0,00
		402065	PROG. TRENTINO SALUTE 4.0 - TESINO (AREE INTERNE)		144.000,00	

Cap. di entrata	Descrizione risorsa vincolata	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2019	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2020	Risorse vincolate non applicate al bilancio dell'esercizio 2020
		904073	FOND. DEGASPERI-FORMAZIONE GIOVANI (AREE INTERNE)		10.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	TRASFERIM. DA AA.LL. PROGETTI SETTORE IMMIGRAZIONE			16.770,64		0,00
		402477	PROGETTI SETTORE IMMIGRAZIONE- COMUNI		16.770,64	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	CONTR.INVEST. AA.CC. CALAMITA' OTTOBRE '18			27.362.534,24		0,00
		953160-002	FONDO RISERVA CALAMITA' - C/CAPITALE		27.362.534,24	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	CONTR.INVEST. AA.CC. MEZZI SOCCORSO CIVILE			58.870,25		0,00
		807920-001	SPESE PER MAGAZZINO		58.870,25	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	CONTRIB. INVEST. AA.CC. PER CICLOVIA DEL GARDA			538.000,00		0,00
		408505	CICLOVIA DEL GARDA - INCARICHI		538.000,00	
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	CONTR.INVEST. AA.CC. PER LE AREE INTERNE			1.162.000,00		0,00
		408507	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE)		1.012.000,00	
		408508	PISTE CICLABILI TESINO (AREE INTERNE) - INCARICHI		150.000,00	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (I/2)				**30.266.445,84**	**30.252.434,17**	**14.011,67**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	SOMME AGGIUNTIVE MIGLIORAMENTO AMBIENTALE			621.162,73		0,00
		619013	SAN FLORIANO - SPESE DIRETTE		621.162,73	
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				**621.162,73**	**621.162,73**	**0,00**
Altri vincoli (I/5):						
QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	FONDO "CALAMITA' TRENTINO 2018"			149.550,53		0,00
		408550-001	PROGETTI RECUPERO AMBIENTALE - ALTRI INTERVENTI		149.550,53	
Totale altri vincoli (I/5)				**149.550,53**	**149.550,53**	**0,00**
Totale risorse vincolate (I/2+I/4+I/5)				**31.037.159,10**	**31.023.147,43**	**14.011,67**

Fonte: allegato alla risposta al quesito istruttorio n. 9 – importi in euro

Con deliberazione 7 agosto 2020 n. 1128 la Giunta ha approvato, nella versione definitiva[108], la "Variazione al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-2022", e la "Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-2022".

3.2.6 Le variazioni del bilancio di previsione 2020-2022

Nel corso dell'esercizio il bilancio di previsione può essere oggetto di variazioni, ai sensi dell'art. 51, d.lgs. n. 118/2011, autorizzate con legge (comma 1) o con provvedimenti amministrativi da parte della Giunta che delibera anche le variazioni al documento tecnico di accompagnamento (comma 2)[109] e al bilancio gestionale (comma 3)[110].

Nella relazione sulla gestione al "Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2020" sono indicate le principali variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso del 2020 che hanno portato gli stanziamenti finali a 7.337,22 milioni di euro. In particolare, vengono riferite le variazioni recate dalla legge di assestamento (l.p. n. 6/2020) pari a 353,17 milioni (applicazione dell'avanzo di amministrazione per 233,43 milioni di euro e altre entrate iscritte per 119,74 milioni di euro), la variazione apportata con la deliberazione di Giunta provinciale 21 febbraio 2020, n. 217 concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019, pari a 581,41 milioni di euro, di cui 490,88 milioni riferiti al fondo pluriennale vincolato e 90,54 milioni ad entrate riprogrammate, e le ulteriori variazioni apportate con deliberazione di Giunta pari a 236,14 milioni di euro[111].

Si segnala, infine, che nel corso del 2020 il legislatore provinciale è intervenuto per fronteggiare la crisi innescata dalla pandemia con la legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni" e la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da

[108] Le variazioni apportate con la delibera GP n. 1128/2020 sostituiscono quelle approvate con deliberazione GP 3 luglio 2020 n. 895.

[109] Il documento tecnico di accompagnamento è approvato, ai sensi dell'art. 39, co. 10, d.lgs. n.118/2011, contestualmente all'approvazione della delibera relativa al disegno di legge di bilancio la Giunta provinciale, e riapprovato successivamente all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio provinciale per adeguarlo alle modifiche apportate al disegno di legge (art. 15, l.p. 14 settembre 1979, n. 7).

[110] In particolare, il citato comma 3 stabilisce "L'ordinamento contabile regionale disciplina le modalità con cui la giunta regionale o il Segretario generale con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario." Le variazioni al bilancio gestionale e al bilancio di previsione che possono essere apportate dai dirigenti sono disciplinate, "[s]alva differente previsione definita dalle Regioni nel proprio ordinamento contabile", dal comma 4 dell'art. 51, d.lgs. n. 118/2011.

[111] Relazione sulla gestione al rendiconto 2020, pag. 5.

Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022".

Per quel che riguarda la l.p. n. 2/2020, le misure da adottare e i relativi oneri da coprire, come elencati dall'art. 24 concernente le disposizioni finanziarie[112], sono riferiti alle:

- misure per i lavoratori (art. 10) per le quali non è indicato un preciso importo [113];
- misure urgenti a sostegno degli operatori economici (art. 11) pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 [114];
- disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni (art. 15) pari a 300.000 euro per l'anno 2020[115].

---

[112] Testo dell'art. 24 Disposizioni finanziarie, in vigore dal 24 marzo 2020: "*1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 provvede l'Agenzia del lavoro con il suo bilancio.*
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, pari a 300.000 euro per l'anno 2020, si provvede integrando lo stanziamento per il medesimo anno della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti).
4. Dall'applicazione dell'articolo 19 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (Risorse umane), titolo 1 (Spese correnti).
5. Dall'applicazione dell'articolo 21 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio per la spesa per il personale.
6. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.
7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).."

[113] Testo dell'art. 10 "Misure per i lavoratori", in vigore dal 24 marzo 2020: *1. In ragione della situazione eccezionale venutasi a creare in conseguenza dell'epidemia di Covid-19, a integrazione delle misure previste a livello statale la Provincia valorizza, per i lavoratori, gli strumenti attuativi della delega in materia di ammortizzatori sociali, nonché gli strumenti di politica attiva previsti nel "Documento degli interventi di politica del lavoro".*
2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede integrando lo stanziamento per i medesimi anni della missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria, PMI e artigianato), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli stanziamenti sul fondo speciale destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, previsto dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

[114] Testo dell'art. 11 Misure urgenti a sostegno degli operatori economici, in vigore dal 24 marzo 2020:
1. Al fine di supportare gli operatori economici con sede legale o operativa in Trentino alla data di entrata in vigore di questa legge che hanno subito un impatto negativo a seguito dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, la Provincia concorre all'abbattimento degli interessi su linee di credito di durata fino a ventiquattro mesi, contratte con banche e altri intermediari finanziari aderenti a un apposito protocollo siglato con la Provincia.
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono approvate le disposizioni attuative e in particolare i criteri e le modalità applicative delle misure previste dal comma 1".

[115] Testo dell'art. 15 "Disposizioni ulteriori per l'accelerazione della concessione di agevolazioni", in vigore dal 14 maggio 2020:
"*1. Per accelerare la concessione delle agevolazioni previste dalla disciplina provinciale, nei casi in cui è necessario ridurre i tempi di istruttoria con funzione anticongiunturale, la Provincia può affidare a soggetti esterni, previa stipula di apposite convenzioni, lo svolgimento della fase istruttoria della concessione dei contributi, della fase istruttoria della loro liquidazione e le attività connesse alla funzione di controllo dell'amministrazione, con conseguente segnalazione delle violazioni che comportano la revoca dell'agevolazione ed eventuali altre sanzioni. L'affidamento avviene sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di un'idonea struttura tecnico-organizzativa. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità attuative di questo comma. (60 comma così modificato dall'art. 17, comma 3, l.p. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020".*

Per quanto riguarda la l.p. n. 3/2020, dalla relazione sulla copertura finanziaria si possono ricavare alcuni importi messi a disposizione sul bilancio provinciale in riferimento all'impatto finanziario. Per il 2020 le risorse messe a disposizione con riferimento agli articoli della legge, come desunte dalla relazione tecnica e riportate nella tabella seguente, sono pari ad euro 141.090.000 di cui euro 108.690.000 a disposizione come investimenti (titolo 2 del bilancio) ed euro 32.400.000 come spesa corrente (titolo 1 del bilancio).

In particolare, si rileva che l'importo maggiore, pari ad euro 89.000.000, è relativo all'assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19.

Tabella 15 – Impatto finanziario legge provinciale n. 3/2020

ART.I DELLA LEGGE	TITOLO DI BILANCIO	CAPITOLO USCITA	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO 2020	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023
4	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	10.000.000			
4	2	615607; 615609	cap. 615607 "Assegnazioni a Trentino Sviluppo per Covid-19" e cap. 615609 "Assegnazioni a Trentino Sviluppo per Covid-19 - FESR 14-20"	2.000.000			
4	2	500557	(Spese per interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	3.000.000			
4	2	317707-2020	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore della ricerca scientifica delle imprese in relazione all'epidemia di Covid-19)	890.000	890.000	890.000	890.000
5	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	89.000.000			
5	2	615547	Contributi Bed and Breakfast - Covid-19	1.000.000			
6	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	800.000	800.000	800.000	800.000
7	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19		1.000.000		
8	1	408017	Assegnazione all'Agenzia del Lavoro per interventi conseguenti all'epidemia da Covid-19 – FSE 2014-2020	7.000.000			
10	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	500.000			
11	2	615687	(Spese per interventi per il potenziamento del commercio elettronico in conseguenza all'epidemia da Covid-19	1.000.000			
12	1	615524	(Internalizzazione e promozione estera)	20.000	50.000	50.000	
12	2	612807	Assegnazione ad APIAE per interventi a favore delle imprese per i danni subiti in conseguenza all'epidemia di Covid-19	500.000			
25	1	402627	(Assegno Unico a sostegno delle Famiglie in conseguenza all'epidemia da Covid-19	5.000.000			
26	1	401007	Spese per interventi a sostegno dei soggetti a rischio esclusione sociale relativi all'epidemia da Covid-19	500.000			
33	1	402607	Assegnazione a APAPI per interventi di solidarietà alimentare in conseguenza all'epidemia da Covid-19	750.000			
39	1	255207	(Contributi Enti gestori convitto-alloggio Covid-19	80.000			
40	1	312000-002	assegnazioni gestione Opera Universitaria	50.000			
58	1	953118	(Fondo di riserva per la copertura degli oneri di sicurezza Covid-19 sui contratti di fornitura, servizi e lavori pubblici)	2.000.000			
66	1	408017	Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro - spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19 - interventi del fondo sociale europeo 2014-2020	8.800.000			
66	1	617475	Spesa per iniziative previste dal programma operativo fse 2014-2020 per assistenza tecnica - spese correnti	200.000			
66	1	402627	Spesa per la concessione dell'assegno unico alle famiglie in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	8.000.000			
TOTALE IMPORTI				**141.090.000**	**2.740.000**	**1.740.000**	**1.690.000**
di cui in conto capitale (titolo 2)				*108.690.000*	*2.690.000*	*1.690.000*	*1.690.000*
di cui correnti (titolo 1)				*32.400.000*	*50.000*	*50.000*	*0*

Fonte: elaborazione Corte dei conti su importi indicati nella "Relazione sulla copertura finanziaria" della l.p. n. 3/2020; importi in euro.

Nelle tabelle seguenti, trasmesse in sede istruttoria dalla Provincia, sono evidenziate le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2022 relative alla delibera di riaccertamento dei residui 21 febbraio 2020, n. 217, alla legge di assestamento (l.p. n. 6/2020), alla l.p. 13 maggio 2020 n. 3, concernente "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022"[116], nonché agli altri provvedimenti di Giunta o dirigenziali.

Complessivamente, tali variazioni hanno comportato aumenti/riduzioni rispetto al bilancio di previsione 2020 di competenza per un totale di euro 1.170.723.058 (tabelle 1 e 2) e di cassa per un totale di euro 1.242.159.992 (tabelle 3 e 4).

Le variazioni al bilancio di previsione, le variazioni dei residui dopo il riaccertamento, le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario sono trasmesse al tesoriere come previsto dal comma 9 del citato art. 51[117].

[116] La Giunta ha approvato la "Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022" e la "Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022" determinati dalla legge menzionata con deliberazione 15 maggio 2020 n. 615.

[117] Al riguardo, la Provincia ha confermato che le variazioni di bilancio sono state comunicate al tesoriere (risposta al quesito n. 2 della nota istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021, in allegato alla nota del Direttore generale di data 9 aprile 2021 prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

Tabella 16 – Variazione previsione entrate di competenza esercizio 2020

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACC.TO ORDINARIO RESIDUI		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 6/2020		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 3/2020		VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-			+	-	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**0**			**233.426.177**						233.426.177
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	423.397	2.061.165						1.592.200		4.076.762
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE	776.076.150	488.817.372						125.817.396		1.390.710.919
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.242.060.000	0			348.000.000					3.894.060.000
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	119.482.061	4.806.135		425.016.604				88.485.476		637.790.275
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	141.831.367	7.498.394		41.720.068						191.049.829
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	236.520.210	71.491.093			11.993.320			1.901.082		297.919.065
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	307.104.386	0		13.000.000						320.104.386
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	0	6.740.088		0						6.740.088
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0								0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	343.000.000	0						18.343.128		361.343.128
TOTALI	**6.166.497.571**	**581.414.248**	**0**	**713.162.849**	**359.993.320**	**0**	**0**	**236.139.282**	**0**	**7.337.220.629**
importo variazione netta		***581.414.248***			***353.169.529***		***0***	***236.139.282***		***-1.170.723.058***

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 3 istruttoria); importi in euro.

Tabella 17 – Variazione previsione spese di competenza esercizio 2020

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 6/2020		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N. 3/2020		VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-	+	-	+	-	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
TITOLO 1 - Spese correnti	3.675.741.875	27.218.892		264.444.827		1.310.843			117.503.233	3.851.213.204
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.850.332.853	547.455.268		75.724.701			1.310.843	335.299.387		2.807.501.366
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	288.000.000	6.740.088		13.000.000						307.740.088
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	9.422.843	0		0						9.422.843
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere										
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	343.000.000							18.343.128		361.343.128
TOTALI	**6.166.497.571**	**581.414.248**	**0**	**353.169.529**	**0**	**1.310.843**	**1.310.843**	**353.642.515**	**117.503.233**	**7.337.220.629**
importo variazione netta		***581.414.248***		***353.169.529***		***0***		***236.139.282***		***1.170.723.058***

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 3 istruttoria); importi in euro.

Tabella 18 – Variazione previsione entrata di cassa esercizio 2020

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACC.TO ORDINARIO RESIDUI		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 6/2020		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N 3/2020		VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-			+	-	
FONDO CASSA	**1.150.000.000**			**1.415.157.167**						**2.565.157.167**
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.046.600.000				198.405.751					**3.848.194.249**
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	105.951.000				0			32.435.892		**138.386.892**
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	131.782.246				2.014.694					**129.767.552**
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	141.329.822				6.862.874			443.061		**134.910.010**
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	69.846.125			0						**69.846.125**
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	18.171.806									**18.171.806**
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0									**0**
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	327.196.000							1.407.192		**328.603.192**
TOTALI	**5.990.877.000**	**0**	**0**	**1.415.157.167**	**207.283.319**	**0**	**0**	**34.286.144**	**0**	**7.233.036.992**
importo variazione netta		***0***		***1.207.873.848***				***34.286.144***		***1.242.159.992***

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 3 istruttoria); importi in euro.

Tabella 19 – Variazione previsione spese di cassa esercizio 2020

	PREV. INIZIALI	VAR. DA DELIBERA DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI		VAR. LEGGE DI ASSESTAMENTO N. 6/2020		VAR. DA LEGGE PROVINCIALE N 3/2020		VAR. DA ALTRI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA O DIRIGENZIALI		PREV. FINALI
		+	-	+	-			+	-	
TITOLO 1 - Spese correnti	4.191.132.878	12.985.870		1.166.060.255			74.674.072		106.822.156	5.188.682.775
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.367.090.279		242.681	33.813.593		74.674.072		139.886.112		1.615.221.376
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	47.700.000			8.000.000				40.088		55.740.088
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	10.867.843								1.445.000	9.422.843
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0									
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	374.086.000		12.743.189					2.627.100		363.969.910
TOTALI	**5.990.877.000**	**12.985.870**	**12.985.870**	**1.207.873.848**	**0**	**74.674.072**	**74.674.072**	**142.553.300**	**108.267.156**	**7.233.036.992**
importo variazione netta		***0***		***1.207.873.848***				***34.286.144***		***1.242.159.992***

Fonte: elaborazione tabella fornita dalla PAT (quesito n. 3 istruttoria); importi in euro.

Le variazioni che nel corso dell'esercizio la Giunta autorizza con provvedimento amministrativo, disciplinate, come visto, dal comma 2 dell'art. 51, d.lgs. n. 118/2011, riguardano:

a) l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'art. 3, comma 4;
f) le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 48, lettera b);
g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione
h) riguardante i residui perenti;

g-*bis*) le variazioni che, al fine di ridurre il ricorso a nuovo debito, destinano alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio e finanziati da debito i maggiori accertamenti di entrate del titolo 1 e del titolo 3 rispetto agli stanziamenti di bilancio. Tali variazioni sono consentite solo alle regioni che nell'anno precedente hanno registrato un valore dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 41, comma 2, terzo periodo, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , rispettoso dei termini di pagamento di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

In fase istruttoria, la Provincia ha fornito l'elenco delle delibere di variazione del bilancio di previsione 2020-2022 e al documento tecnico gestionale 2020-2022, che si riporta di seguito. La tipologia delle variazioni apportate è indicata in tabella con sigle, in particolare: per maggiori entrate (A); su partite di giro (B); inerente alle leggi provinciali (C); per utilizzo fondo U.E., regione (D); altre inerenti al bilancio

finanziario gestionale (E); storni fra capitoli stesso macroaggregato[118] (F); prelievo spese obbligatorie (FO); prelievo spese impreviste (FI); variazioni al fondo pluriennale vincolato (FPV); variazioni per reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili delle obbligazioni riguardanti entrate-spese vincolate (R); variazione per legge (VL).

Tabella 20 – Elenco delle delibere di variazione al bilancio di previsione 2020-2022

Delibere di variazione						
al bilancio di previsione 2020-2022	**al documento tecnico e al gestionale 2020-2022**	**data**	**Tipo di variazione**	**2020**	**2021**	**2022**
44	**84**	24/01/2020	FI, E, F			
185	**186**	14/02/2020	B, FI, E, F	+ 9.675.874,00	+8.980.000,00	+ 8.980.000,00
	217	21/02/2020	Riaccertamento ordinario residui	+ 90.535.710,27	+ 3.966.195,35	
224	**225**	21/02/2020	FPV, FO, FI, UE, E, F			
296	**297**	09/03/2020	FI			
312	**313**	13/03/2020	FI, E, F			
362	**363**	20/03/2020	A, VL, F	+ 12.937.383,00		
422	**423**	27/03/2020	FI			
443	**444**	03/04/2020	A, FI, F	+ 2.941.569,58		
472	**473**	17/04/2020	FPV, FI, E			
527	**528**	30/04/2020	B, FI, F	+ 1.407.191,50		
	615	15/05/2020	VL			
620	**621**	15/05/2020	FPV, FI, F			
701	**702**	29/05/2020	A, FI, D, E, F	+ 1.500.000,00		
748	**749**	*05/06/2020*	*A, FO, Fi*	*+ 9.684.761,60*		
823	**824**	19/06/2020	A, FPV, FI, E, F	+ 107.919,71		
947	**948**	10/07/2020	FPV, FI, E, F			
1040	**1041**	24/07/2020	B, E, F	+ 1.159.793,40		
			VARIAZIONI ASSESTAMENTO	+ 353.169.528,65	- 147.433.358,31	- 12.655.196,11
1137	**1138**	07/08/2020	FPV, FI, F			
1311	**1312**	04/09/2020	B, FPV, FI, E, F	*+ 938.699,44*		
1375	**1376**	11/09/2020	FI, E, F			
1390	**1391**	18/09/2020	A, FPV, FO, FI, E, F	+ 17.158.961,00		
1480	**1481**	02/10/2020	B, FPV, FI, E, F	+200.000,00		
1579	**1580**	16/10/2020	R, FPV, FO, FI, E, F	-41.979,20	+ 41.979,20	
1704	**1705**	30/10/2020	A, B, FPV, FO, FI, E, F	+738.963,20	+ 1.630.540,28	+ 203.618,52
1783	**1784**	06/11/2020	FO, FI, E, F			
1861	**1862**	20/11/2020	A, B, C, FPV, FO, FI, E, F	+23.257.256,00	+ 1.089.101,00	+ 6.674,99
1987	**1988**	04/12/2020	A, B, FPV, FO, FI, E, F	+4.682.436,56	+ 79.826,00	
2042	**2043**	11/12/2020	FO, E, F			
2245	**2246**	22/12/2020	A, FI, F	+22.380.855,57		

Fonte: dati forniti dalla Provincia autonoma di Trento (quesito istruttorio n. 2)

[118] Si rammenta che, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, d.lgs. n. 118/2011, le spese sono ripartite in missioni (lett. a) e programmi, i quali, a loro volta, si articolano in titoli e, ai fini della gestione, sono ripartiti in macroaggregati, oltre che in capitoli ed eventualmente in articoli (lett. b).

Ai sensi dell'art. 51, c. 7, d.lgs. n. 118/2011 i "provvedimenti amministrativi che dispongono le variazioni al bilancio di previsione e, nei casi previsti dal presente decreto, non possono disporre variazioni del documento tecnico di accompagnamento o del bilancio gestionale. In accoglimento delle osservazioni formulate da queste Sezioni riunite nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, la Provincia ha adottato distinti atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale, disgiunti da quelli che prevedono le variazioni al bilancio di previsione.

In sede istruttoria è stato chiesto alla Provincia di riferire anche in merito alle variazioni apportate al bilancio di previsione 2020-2021 nell'ultimo trimestre del 2019. Nella risposta inviata in data 26 maggio 2021 (prot. Corte 27 maggio 2021, n. prot. 2038), l'Amministrazione ha informato che "*Con la deliberazione n. 2085 del 20 dicembre 2019 si è provveduto ad adeguare il bilancio 2020-2022 alle variazioni disposte con provvedimenti di variazione adottati nell'ultimo trimestre, concernenti prelievi dai fondi di riserva, maggiori entrate riguardanti i fondi europei, nonché con le variazione al fondo pluriennale vincolato disposte in base all'articolo 31, c. 4 del d.lgs. 118/2011 (si vedano le deliberazioni n. 1597 del 18/10/2019, n. 1690 del 31/10/2019, n. 1837 del 22/11/2019 e n. 1945 del 6/12/2019)*".

Nella tabella 21 che segue sono riportate le delibere esaminate relative a variazioni per maggiori entrate/spese ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011, che ammontano a euro 73.428.536,63 per la competenza e ad euro 15.878.952,58 per la cassa. Le variazioni evidenziate sono tutte connesse all'emergenza sanitaria per Covid-19[119] ed effettuate a valere su trasferimenti statali, mentre la variazione apportata dalla delibera n. 702/2020 per euro 1.500.000 si riferisce al capitolo n. 343500 delle entrate "Contributo agli investimenti da AA.LL. (CCIAA) per misure straordinarie a contrasto Covid-19 per imprese trentine" e ai capitoli delle uscite n. 612807 (U) (assegnazione A.P.I.A.E. interventi Covid-19) per euro 1.125.000,00 e n. 500557 (U) (sostegno settore agricolo per danni da Codiv-19) per euro 375.000,00.

Le delibere concernenti variazioni su partite di giro ai sensi dell'art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 sono esposte nella tabella 22 ed evidenziano un importo totale euro 18.343.127,93 per la competenza e per euro 1.407.191,50 per la cassa. Di queste, sono relative a trasferimenti statali le variazioni disposte con le delibere del 2020 nn. 528, 1312 e 1988[120].

[119] Delibera n. 1862/2020, Prospetto b); si rammenta che tutte le variazioni indicate nella tabella sono connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 (trasferimenti statali e contributi dalla Camera di commercio, industria e artigianato). Si veda il paragrafo 3.2.7 per i trasferimenti statali.

[120] Si veda tabella relativa alle variazioni su partite di giro nel paragrafo 3.2.7.

Le variazioni al bilancio sono soggette al termine del 30 novembre ai sensi dell'art. 51, co. 6, d.lgs. n. 118/2011[121], fatte salve alcune tipologie, in particolare:

a) l'istituzione di tipologie di entrata di cui al comma 2, lettera a);
b) l'istituzione di tipologie di entrata, nei casi non previsti dalla lettera a) con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria;
c) le variazioni del fondo pluriennale vincolato;
d) le variazioni necessarie per consentire la reimputazione di obbligazioni già assunte agli esercizi in cui sono esigibili;
e) i prelievi dai fondi di riserva per le spese obbligatorie, per le spese impreviste, per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti e le spese potenziali;
f) le variazioni necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
g) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 2, lettera d);
h) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti correnti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

[121] A mente del citato art. 51, c. 6 "Nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce", fatte salve le tipologie sopra elencate.

Tabella 21 – Delibere di variazione per maggior entrate (E)/spese (U) (art. 51, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 118/2011)

N.	DATA	CAPITOLI	MOTIVAZIONE DESTINAZIONE RISORSE	RIFERIMENTIN NORMATIVI	IMPORTO competenza	IMPORTO cassa
363	20/03/2020	CAP. 317800 (E) per euro 12.494.322,00 CAP. 343400 (E) per euro 443.061,00; CAP. 441155 (U) per euro 12.494.322,00 CAP. 444005 (U) per euro 443.061,00.	Esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19	(*capitoli (E) di nuova istituzione con vincolo destinazione*) D.L. 9 marzo 2020 n. 14, decreto Ragioneria gen. Stato 10 marzo 2020 e d.l. 17 marzo 2020 n. 18 – Tabella A e Tabella B.	12.937.383	12.937.383
444	03/04/2020	CAP. 317900 (E); CAP. 402604 (U).	Misure urgenti di solidarietà alimentare	(*capitolo (E) di nuova istituzione con vincolo di destinazione*). Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020	2.941.570	2.941.570
702	29/05/2020	CAP. 343500 (E) per euro 1.500.000,00; CAP. 612807 (U) per euro 1.125.000,00 e CAP. 50557 (U) per euro 375.000,00	Sostegno del settore agricolo e di altri settori economici – conseguenze Covid-19	(*capitolo (E) di nuova istituzione con vincolo di destinazione a capitoli (U) n. 612807 e n. 50557*) Art. 37, cc. 2 e 3, l.p. 1 luglio 2011 n. 9 e ordinanza capo Dipartimento Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020	1.500.000	0
749	05/06/2020	CAP. 318000 (E); CAP. 203001 (U).	Funzioni fondamentali dei Comuni per il 2020 a fronte di perdita di entrate per l'emergenza Covid-19	(*capitolo (E) di nuova istituzione con vincolo di destinazione a cap. 203001 (U)*	9.684.762	0
824	19/06/2020	CAP. 315200-004 (E); CAP. 152100 (U).	Sanificazione dei locali adibiti ad uffici provinciali a seguito dell'emergenza COVID'19	(*Capitolo (E) con vincolo di destinazione al capitolo uscita 152100*) Ordinanza capo Dipartimento Protezione civile n. 630 del 03/02/2020; d.l. 17 marzo 2020 n. 18 artt. 114 e 115; decreti del capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 16/04/2020.	107.920	
1391	18/09/2020	CAP. 317800 (E); CAP. 441155 (U)	Attuazione specifici piani di riordino della rete ospedaliera e della rete di assistenza territoriale a seguito dell'emergenza CODIV'19	D.l. 34 del 19/05/2020 conv. nella legge 17 luglio 2020 n. 77 - artt. 1 e 2 - tabelle allegate A e C	17.158.961	
1705	30/10/2020	CAP. 314285 (E); CAP. 402150 (U).	Attuazione ex artt. 72 e 73 del codice Terzo Settore per l'annualità 2019 e 2020	D.M. n. 166 del 12/11/2019 D.M. n. 44 del 12/03/2020 e D.M. n. 93 del 07/08/2020	718.963	0
1862	20/11/2020	CAP. 713800 (E); CAP. 441155 (U).	Esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19	D.l. 14/08/2020, n. 104, conv. con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 126 (art. 29 e all. B)	4.257.256	0
1988	04/12/2020	CAP. 318000 (E); CAP. 203001 (U).	Ulteriori risorse per i Comuni per l'emergenza COVID'19	D.l. 14 agosto 2020 n. 104, art. 39 che integra risorse dell'art. 106, d.l. 19 maggio 2020 n. 34; DM 11/11/2020 -	1.740.867	0
2246	22/12/2020	CAP. 318200 (E) per euro 1.424.401,48; CAP. 745000-001 (U) per euro 1.149.958,63, CAP. 745000-001 (U) per euro 274.442,85.	Compensazione dei mancati ricavi delle aziende di trasporto pubblico locale e all'istituzione di servizi aggiuntivi derivanti dall'emergenza COVID'19.	D.L. 34 del 19/05/2020 art. 200 c. 1 convertito nella Legge 77 del 17/07/2020 e D.L. 104 del 14/08/2020 art. 44, c. 1-*bis*, convertito nella Legge 126 del 13/10/2020 - DM Infrastrutture e Trasporti n. 541 del 03/12/2020	1.424.401	0
2246	22/12/2020	CAP. 318000 (E) per euro 20.956.454,09; CAP. 745000-001 (U) per euro 20.956.454,09.	Ulteriori risorse per le funzioni fondamentali dei Comuni per il 2020 a fronte di perdita di entrate per l'emergenza Covid-19	D.L. 34 del 19/05/2020 art. 106 convertito nella Legge 77 del 17/07/2020 e D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39, convertito nella Legge 126 del 13/10/2020 - DM del Ministero dell'Interno di data 14/12/2020	20.956.454	0
			TOTALE VARIAZIONI		**73.428.536,63**	**15.878.952,58**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su delibere di variazione PAT 2020 – importi in euro.

Tabella 22 – Delibere di variazione su partite di giro (art. 51, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dell'art. 27, c. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979)

NUMERO	DATA	CAPITOLI	MOTIVAZIONE	IMPORTO competenza	IMPORTO cassa
186	14/02/2020	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per far fronte alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.	9.675.874	0
528	30/04/2020	CAP. 9020200 (E); CAP. 993565 (U).	Aumento delle risorse da destinare alla copertura del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" artt. 114 e 115.	1.407.192	1.407.192
1041	24/07/2020	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Aumento degli stanziamenti sulle partite di giro di cui al d.l. 30 aprile 2019 n. 34 (legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58) recante: "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" in particolare l'art. 30, c. 14 *bis* prevede a decorrere dall'anno 2020 l'assegnazione ai Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti di contributi per la realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.	1.159.793	0
1312	04/09/2020	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Decreto Ministro dell'Interno del 22/07/2020 di riparto del 90% del fondo con individuazione degli importi spettanti ai comuni della Provincia autonoma di Trento	938.699	0
1481	02/10/2020	CAP. 694470-001 (E); CAP. 994470-001 (U).	Aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per consentire l'assegnazione ai comuni dei rimborsi complessivamente previsti per il corrente anno 2020	200.000	0
1705	30/10/2020	CAP. 694300-001 (E); CAP. 994300-001 (U).	Aumento degli stanziamenti sulle partite di giro per far fronte al pagamento a copertura delle imposte e contributi in modalità telematica dovuti all'Agenzia provinciale per le foreste demaniali ai sensi del DL n. 223/2006.	20.000	0
1862	20/11/2020	CAP. 692010-002 (E); CAP. 992010-002 (U).	Adeguamento degli stanziamenti sulle partite di giro per adeguare gli stanziamenti all'andamento delle ritenute fiscali.	2.000.000	0
1987	04/12/2020	CAP. 693565 (E); CAP. 993565 (U).	Il d.l. 23 novembre 2020, n. 154, all'art. 2 dispone che al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni nel 2020 da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. La citata ordinanza stabilisce all'articolo 2 che le risorse spettanti ai comuni delle Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate alle predette Autonomie che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Nella definizione degli importi, dei tempi e dei destinatari della spesa vi è assenza di discrezionalità da parte della Provincia Autonoma di Trento	2.941.570	0
			TOTALE VARIAZIONI	**18.343.127,93**	**1.407.191,50**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su delibere di variazione PAT 2020 – importi in euro.

Dopo il citato termine del 30 novembre, sono state approvate dalla Giunta provinciale delibere di variazione, desumibili dall'elenco inviato dalla Provincia riportato sopra, in data 4 dicembre 2020, 11 dicembre 2020 e 22 dicembre 2020[122].

Le variazioni al bilancio di previsione 2020-2022, hanno riguardato, con riferimento alla competenza:

- variazioni di stanziamento per maggiori entrate/maggiori spese (art. 51, co. 2, lett. a) d.lgs. n. 118/2011 e art. 27, l.p. n. 7/1979);
- variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato (art. 51, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 e art. 27, co. 3, lett. a, l.p. n. 7/1979);
- prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie (art. 27, co. 2, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 118/2011);
- prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste (art. 27, co. 2, lett. c), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011);
- prelievo dal fondo passività potenziali (fondo rischi per spese legali) (art. 27, co. 2, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 46, co. 3, d.lgs. n. 118/2011);
- variazioni nelle partite di giro (art. 27, co. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 51, co. 4, d.lgs. n. 118/2011).

Con riferimento alla cassa le variazioni hanno riguardato:

- prelievo dal fondo di riserva dal bilancio di cassa (art. 27, co. 3, lett. b), l.p. n. 7/1979 e dell'art. 48, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 118/2011);
- variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni (art. 51, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 118/2011).

3.2.7 Le variazioni di bilancio per trasferimenti statali per Covid-19

In sede istruttoria è stato chiesto all'Amministrazione di indicare le variazioni, collegate a previsioni di riduzione delle entrate da mancato gettito e a incrementi delle spese, connesse all'emergenza sanitaria

[122] Come si vede dall'elenco trasmesso dalla Provincia e riportato sopra nel testo, si tratta delle delibere nn. 1987/2020, 2042/2020, 2245/2020 (variazioni al bilancio di previsione) e nn. 1988/2020, 2043/2020, 2246/2020 (variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale) adottate in conformità alle disposizioni recate dal comma 7 dell'art. 51, d.lgs. n. 118/2011. In queste ultime delibere, come per l'esercizio precedente, sono presenti variazioni per: storno di fondi tra capitoli/articoli appartenenti a diversi macro-aggregati del medesimo programma/missione e del medesimo titolo di spesa (art. 27, co. 2, lett. a), l. p. n. 7/1979 e art. 39, co. 10, d.lgs. n. 118 del 2011); storno di fondi tra capitoli/articoli del medesimo macro-aggregato nell'ambito dello stesso programma (art. 27, co. 3, lett. a), l.p. n. 7/1979 e art. 51, co. 4, d.lgs. n. 118/2011); variazione nei documenti di programmazione settoriali (come previsto dalla deliberazione 13 luglio 2018, n. 1197 avente come oggetto "Modifica della deliberazione n. 2282 del 16 dicembre 2016 concernente "Disciplina in materia di programmazione settoriale, in attuazione dell'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale").

2020[123]. In riscontro, l'Amministrazione ha trasmesso quattro tabelle riferite alle variazioni a valere sui trasferimenti statali per Covid-19[124].

Le tabelle indicano i capitoli di entrata, l'oggetto delle previsioni, l'importo dello stanziamento, l'importo dell'accertamento, l'eventuale capitolo di uscita di destinazione delle risorse e le delibere di Giunta provinciale o le leggi provinciali che hanno operato la variazione. Le tabelle, secondo quanto indicato dall'Amministrazione, si riferiscono:

1. ai trasferimenti a favore della Provincia a copertura delle minori entrate;
2. ai trasferimenti a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19;
3. ai trasferimenti statali 2020 per emergenza Covid-19;
4. ai trasferimenti per enti locali rilevati in partite di giro.

La prima tabella riporta uno stanziamento pari ad euro 382.370.000,00 e un accertamento pari ad euro 81.735.238,00, corrispondente al 21,38% dello stanziamento. In particolare, risulta il mancato accertamento dell'importo relativo alla riduzione concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale (capitolo 318400 delle entrate). Tutti gli stanziamenti sono stati previsti in sede di assestamento (l.p. n. 6/2020).

La seconda tabella riporta uno stanziamento pari ad euro 65.382.082,66 e un accertamento pari ad euro 65.316.214,73, corrispondente al 99,90% dello stanziamento. Tutti gli stanziamenti riguardano il capitolo 31800 delle entrate e il capitolo 203001 delle uscite. In particolare, l'importo di euro 16.000.000 è stato previsto in sede di assestamento (l.p. n. 6/2020).

La terza tabella riporta uno stanziamento pari a euro 46.004.383,67 e un accertamento pari a euro 42.979.701,11, pari al 93,43% dello stanziamento. In particolare, con la legge di assestamento sono stati previsti nuovi stanziamenti per euro 700.000 sul capitolo 318100 dell'entrata, euro 2.328.582,42 sul capitolo 318200 ed euro 3.194.948,48 sul capitolo 343600.

La quarta tabella riporta uno stanziamento pari ad euro 5.287.460,60 e un accertamento pari ad euro 5.287.460,60, corrispondente al 100% dello stanziamento.

Si fa presente che tali tabelle non comprendono la variazione apportata con delibera di Giunta 29 maggio 2020, n. 702 per euro 1.500.000 [125]. Tali risorse sono destinate al sostegno del settore agricolo e di altri settori economici a seguito della diffusione del Covid-19, come riportato nella tabella 21 del paragrafo 3.2.6 "Le variazioni del bilancio di previsione 2020-2022" e sono stanziate al capitolo n. 343500 delle entrate "Contributo agli investimenti da AA.LL. (CCIAA) per misure straordinarie a

[123] Quesito n. 2 dell'istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021.
[124] Tabelle allegate alla risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021) trasmessa con nota del Direttore generale di data 9 aprile 2021 prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).
[125] per le vie brevi è stato indicato dall'Amministrazione che: La delibera n. 702 del 2020, per errore, non è stata inserita nelle tabelle "trasferimenti per Covid-19". Si tratta di contributi da Camera di commercio per Covid-19.

contrasto Covid-19 per imprese trentine" e ai capitoli delle uscite n. 612807 (U) relativi alle assegnazione A.P.I.A.E. per interventi Covid-19 per euro 1.125.000,00, e n. 500557 (U) relativi al sostegno settore agricolo per danni da Codiv-19 per euro 375.000,00.

Si riportano di seguito le tabelle trasmesse dall'Amministrazione riferite alle variazioni a valere sui trasferimenti statali per Covid-19.

Tabella 23 – Trasferimenti 2020 a favore della Provincia a copertura delle minori entrate

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
318300	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER RISTORO MINORE GETTITO IRAP PER EMERGENZA Covid-19 D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 24	27.370.000,00	27.370.000,00		L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
318400	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER RIEQUILIBRIO BILANCIO PROVINCIALE (Covid-19) D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 111	355.000.000,00			L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
	di cui:				
	riduzione concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale	300.634.762,00			
	trasferimenti dallo Stato	54.365.238,00	54.365.238,00		
	TOTALE	382.370.000,00	81.735.238,00		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 24 – Trasferimenti 2020 a favore degli enti locali a copertura minori entrate o maggiori spese Covid-19

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
318000	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. AI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI - EMERGENZA COVID'19 Leggi istitutive: O.C.D.P.C. n. 630 del 03/02/2020 e D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 106;	9.684.761,60	9.684.761,60	203001	GP n. 749 dd. 05/06/2020
318000	TRASF. CORR. DA AA.CC. FUNZ. COMUNI - Covid-19 D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 106	16.000.000,00	16.000.000,00	203001	L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
318000	TRASF. CORR. DA AA.CC. FUNZ. COMUNI - Covid-19 D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 106	17.000.000,00	16.934.132,08	203001	L.P. n. 10 dd. 22/10/2020 e GP. N. 1862 dd. 20/11/2020
318000	TRASF. CORR. DA AA.CC. FUNZ. COMUNI - Covid-19 D.L. 19/05/2020, n. 34, art. 106	1.740.866,97	1.740.866,97	203001	GP n. 1988 dd. 04/12/2020
318000	TRASF. CORR. DA AA.CC. FUNZ. COMUNI - Covid-19 D.L. 34 del 19/05/2020 art. 106 e D.L. 104 del 14/08/2020 art. 39 - DM del Ministero dell'Interno di data 14/12/2020	20.956.454,09	20.956.454,08	203001	GP n. 02246 dd. 22/12/2020
	TOTALE	65.382.082,66	65.316.214,73		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 25 – Trasferimenti statali 2020 per emergenza Covid-19

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
314285	Bando 3^ settore volontariato - integrazione finanziamento annualità 2020 D.M. n. 93 del 07/08/2020	953.362,00	953.362,00	402150	GP n. 1705 dd. 30/10/2020
315200-004	TRASFERIMENTO PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI D.L. 17 marzo 2020 n. 18 artt. 114 e 115; Decreti del capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 16/04/2020	107.919,71	107.919,71	152100	GP n. 824 dd. 19/06/2020
317800	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA Covid-19 SETTORE SANITA' D.L. 9 marzo 2020 n. 14, Decreto Ragioneria gen. Stato 10 marzo 2020 e D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – Tabella A	12.494.322,00	12.494.322,00	441155	GP n. 363 dd. 20/03/2020
317800	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA Covid-19 - Piano assistenza ospedaliera e piano assistenza territoriale D.L. 34 del 19/05/2020 - artt. 1 e 2 - tabelle allegate A e C	17.158.961,00	17.158.961,00	441155	GP n. 1391 dd. 18/09/2020

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
317800	TRASF. CORR. DA AA.CC. EMERGENZA COVID19 (S128) Assegnazione x LISTE D'ATTESA D.L. n. 104 del 14/08/2020 (art. 29 e all. B)	4.257.256,00	4.257.255,91	441155	GP n. 1862 dd. 20/11/2020
317900	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AA.CC. PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE (Covid-19) Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - Allegati 1 e 2	2.941.569,58	2.941.569,59	402604	GP n. 444 dd. 03/04/2020
318100	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER SPESE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA Covid-19 O.C.D.P.C. n. 630 del 03 febbraio 2020	700.000,00	94.738,29	152101, 151550-009, 152000002, 152000-004, 441151	L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
318200	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE TPL PER EMERGENZA Covid-19 art. 200 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34	2.328.582,42	2.328.582,42	745000-001, 745000-004	L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
318200	TRASF. CORR. DA AA.CC. PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE TPL PER EMERGENZA Covid-19 D.L. 34 del 19/05/2020 art. 200 c. 1 e D.L. 104 del 14/08/2020 art. 44, c. 1-*bis* - DM Infrastrutture e Trasporti n. 541 del 03/12/2020	1.424.401,48	1.424.401,48	745000-001, 745000-004	GP n. 2246 dd. 22/12/2020
343400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AA.CC. DI EDILIZIA SANITARIA PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA Covid-19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 – Tabella B	443.061,00	443.061,00	444005	GP n. 363 dd. 20.03.2020

CAPITOLO ENTRATA	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD LEGGE PROVINCIALE N./DD
343600	CONTR.INVEST. AACC PER SPESE PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO EMERGENZA Covid-19 O.C.D.P.C. n. 630 del 03 febbraio 2020	3.194.948,48	775.527,71	807920-001, 807920-002, 807920-004, 807920-009, 444000-008	L.P. n. 6 dd. 06.08.2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022)
	TOTALE	46.004.383,67	42.979.701,11		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

Tabella 26 – Trasferimenti 2020 per enti locali rilevati in partite di giro

	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
693565	ENTRATE DERIVANTI DAI VERSAMENTI DELLO STATO DI COMPETENZA DEI COMUNI PER LE FINALITA' INDICATE DALLA NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO	5.287.460,60	5.287.460,60	993565	
di cui:	*CONCORSO ALLE SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE COMUNI - 2020 DL 17 marzo 2020, n. 18 artt. 114*	*1.275.361,35*	*1.275.361,35*		*GP n. 528 dd. 30/04/2020*
di cui:	*FONDO PER FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE DL 17 marzo 2020, n. 18 artt. 115.*	*131.830,22*	*131.830,22*		*GP n. 528 dd. 30/04/2020*
di cui:	*FONDO A RISTORO DEL MINOR GETTITO TOSAP e COSAP D.L. 19 maggio 2020, n. 34 art. 181 Decreto del Ministro dell'Interno del 22/07/2020*	*938.699,44*	*938.699,44*		*GP n. 1312 del 04/09/2020*

	OGGETTO DELLE PREVISIONI	STANZIAMENTO	ACCERTAMENTO	CAPITOLO USCITA DI DESTINAZIONE RISORSE	DELIBERAZIONE DI GIUNTA N./DD. LEGGE PROVINCIALE
di cui:	*FONDO PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE (BONUS ALIMENTARE) D.L. 23 novembre 2020, n. 154 art. 2 Ordinanza Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - Allegati 1 e 2*	*2.941.569,59*	*2.941.569,59*		*GP n. 1988 dd. 04/12/2020*
	TOTALE	5.287.460,60	5.287.460,60		

Fonte: tabella fornita dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria); importi in euro.

3.2.8 I prelievi dai fondi di riserva nell'esercizio 2020

L'art. 48, d.lgs. n. 118/2011 prevede che i prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa siano disposti con decreto dirigenziale e i prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste vengano disposti con delibere della Giunta regionale. I commi 2 e 3 dell'articolo citato dispongono che le modalità e i limiti dei prelievi siano disciplinati dall'ordinamento contabile della Regione/Provincia autonoma.

Nel 2020 i prelievi sono stati disposti esclusivamente con delibera della Giunta provinciale, in base a quanto disposto dalla legge provinciale di contabilità (artt. 20 e 22, l.p. n. 7/1979).

Al riguardo, si evidenzia che l'elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011, allegato al rendiconto dell'esercizio 2020 della Provincia, non contiene, come previsto dall'art. 63, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, "l'indicazione dei motivi per i quali si è proceduto al prelevamento".

Si è proceduto pertanto a formulare specifica richiesta istruttoria[126] cui l'Amministrazione ha risposto fornendo un prospetto completo delle motivazioni con le quali si è proceduto ad effettuare i prelievi dal "Fondo di riserva per spese impreviste", di cui all'art. 48, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011 che si riporta più avanti.

Si raccomanda per il prossimo esercizio di conformare l'elenco da allegare al rendiconto di cui al citato art. 63, co. 4, d.lgs. n. 118/2011 con l'indicazione delle motivazioni dei prelievi[127].

Nel corso dell'esercizio 2020 la Giunta provinciale ha adottato provvedimenti per prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie per 50,65 milioni di euro e dal fondo di riserva per spese impreviste per 232,29 milioni di euro**.** Nel fondo per spese impreviste sono stati accantonati in sede di assestamento anche 165 milioni di euro relativi a trasferimenti statali in attesa della norma statale di assegnazione.

Con riferimento al totale dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste (euro 232.292.996), dalle motivazioni trasmesse dall'Amministrazione si ricava che il prelievo di importo di più elevato (euro 18.000.000), effettuato con la delibera della Giunta provinciale n. 1705/2020, è stato utilizzato per assegnare somme in conto capitale a Trentino Sviluppo S.p.a. (cap. 615605) in riferimento:

- al bando Trentino Sviluppo S.p.a. per commercio, artigianato e piccola imprenditoria nelle valli;
- ad interventi su Piano 33 di Trentino Sviluppo S.p.a. in favore del settore industriale;

[126] Risposta al quesito n. 2 (istruttoria prot. 1992 di data 13 maggio 2021) data in allegato alla nota del Dipartimento Affari finanziari di data 26 maggio 2021 prot. n. 384250 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021).
[127] Raccomandazione contenuta nelle sintesi inviate con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021, al punto 30.

- alla partecipazione di Trentino Sviluppo S.p.a. a Fondi di *venture capital* relativi a interventi di Trentino Sviluppo S.p.a. per partecipazione all'*equity* di imprese ed interventi sul Piano 33 per la manutenzione di impianti funiviari.

Segue poi per entità (euro 12.000.000) il prelievo necessario per l'assegnazione di ulteriori risorse all'Agenzia del Lavoro per l'attuazione di politiche attive del lavoro (in favore del capitolo n. 40801 effettuato con delibera di Giunta n. 1580/2020).

Risultano inoltre n. 3 prelievi con importo pari a 10.000.000 concernenti:

- il prelievo necessario per l'assegnazione di ulteriori risorse all'APIAE per l'attuazione del "Bando qualità in Trentino - Settore ricettivo" (5 milioni di euro) e "Bando qualità in Trentino - Settore commercio e servizi" (5 milioni di euro), in favore del capitolo n. 612800 effettuato con delibera di Giunta n. 1580/2020;
- il prelievo necessario per rendere disponibili ai Comuni una parte delle risorse statali ad integrazione delle minori entrate dovute a Covid-19, come illustrato dal Presidente al Consiglio Provinciale, in favore del capitolo n. 205150-002 effettuato con delibera di Giunta n. 1705/2020;
- il prelievo necessario per sostenere le RSA nella copertura delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall'emergenza da Covid-19, in favore del capitolo n. 442000 effettuato con delibera di Giunta n. 1988/2020.

Nella tabella seguente verranno illustrati i movimenti registrati nei fondi di riserva per spese obbligatorie, per spese impreviste e per le autorizzazioni di cassa.

Tabella 27 – Variazioni e prelievi dai fondi di riserva

	FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	FONDI DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	FONDI DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA
	(art. 48, co. 1, lettera a, del D.lgs. N. 118/2011)	(art. 48, co. 1, lettera b, del D.lgs. N. 118/2011)	(art. 48, co. 1, lettera c, del D.lgs. N. 118/2011)
	CAP.953000	CAP.953100	CAP.956100
Fondo a preventivo	1.000.000	33.126.796	1.124.509.680
variazioni da assestamento	0	5.097.553	1.168.690.229
variazione da legge o delibera	0	38.363.673	-91.203.005
storni in +	49.939.900	166.718.326	41.616.982
storni in -	-292.486	-11.000.000	0
prelievi	**-50.647.414**	**-232.292.996**	**-716.263.363**
Fondo al 31/12/2020	**0**	**13.352**	**1.527.350.524**

Fonte: tabella compilata dalla PAT (quesito n. 4 istruttoria); importi in euro.

Si riporta di seguito la tabella inviata dall'Amministrazione concernente le motivazioni con le quali si è proceduto ad effettuare i prelievi dal "Fondo di riserva per spese impreviste", di cui all'art. 48, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 118/2011.

Tabella 28 – Motivazioni dei prelievi dal fondo di riserva per spese impreviste 2020

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
84	908060	SPESE PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DOVUTI DALLA PROVINCIA	+10.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese relative ai contributi all'ANAC di cui alla Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 c. 65, 67. Tali contributi dipendono dal numero e dall'importo degli appalti effettuati, pertanto l'ammontare della spesa risulta imprevedibile all'atto della formazione del bilancio.
186	904082	FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI - ALTRI SERVIZI	+250.000,00	Prelievo necessario per far fronte alle spese derivanti da progetti inseriti in una convenzione tra la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano sottoscritta il 30 dicembre 2019.
186	617400	SPESE PER LA RESTITUZIONE DI FONDI FESR SULLE PROGRAMMAZIONI COMUNITARIE	+9.488,14	Prelievo necessario per far fronte alla restituzione della quota Stato e UE a seguito della chiusura della programmazione 2007-2013.
186	805521	LAVORI DIRETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE BOSCATE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+4.200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi di ripristino infrastrutture forestali a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
186	808200-002	- ART. 002 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di prevenzione d'urgenza della Provincia e della concessione dei contributi a favore di soggetti privati a seguito dei danni subiti in conseguenza dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018
186	807920-008	- ART. 008 - INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+1.750.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di prevenzione d'urgenza della Provincia e della concessione dei contributi a favore di soggetti privati a seguito dei danni subiti in conseguenza dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018
186	808225	FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI VITA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI	+1.700.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di prevenzione d'urgenza della Provincia e della concessione dei contributi a favore di soggetti privati a seguito dei danni subiti in conseguenza dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018
186	408550-008	- ART. 008 - INTERVENTI A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+735.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi di ripristino infrastrutture forestali a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
186	808200-004	- ART. 004 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVI ALL'EMERGENZA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+1.000.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per contributi a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
225	157550-001	- ART. 001 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE	+1.000.000,00	Prelievo necessario per finanziare interventi relativi a lavori già definiti per adeguamenti funzionali e normativi sugli edifici scolastici e formativi.
225	157550-004	- ART. 004 - INVESTIMENTI SUGLI EDIFICI PROVINCIALI E PER IL RISPARMIO ENERGETICO	+1.000.000,00	Prelievo necessario per gli interventi di adeguamento normativo in termini di sicurezza sull'edificio della scuola primaria sito in Clarina a Trento, sul MART di Rovereto, oltre a lavori di straordinaria manutenzione presso il Tribunale di Trento ed a interventi vari.
225	153050	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO	+5.000,00	Prelievo necessario per l'acquisto di biciclette per le Strutture provinciali richiedenti.
225	805720-010	- ART. 010 - INTERVENTI URGENTI SU RETICOLO IDROGRAFICO E OPERE DI DIFESA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+2.900.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi diretti della Provincia connessi all'emergenza derivante dall'evento calamitoso dell'ottobre 2018.
297	953500-001	***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE CORRENTI)	+500.000,00	Prelievo necessario per dare copertura al DDL in corso di approvazione concernente l'emergenza sanitaria per il virus COVID-19
297	954500-002	***** NUOVE LEGGI - INTERVENTI DEL PROGRAMMA DI GIUNTA (SPESE IN CONTO CAPITALE)	+1.500.000,00	Prelievo necessario per dare copertura al DDL in conso di approvazione concernente l'emergenza sanitaria per il virus COVID-19
313	904076	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE - SPESE DIRETTE	+6.000,00	Prelievo necessario per la realizzazione del progetto: "Un programma psicoeducativo rivolto a giovani, di autoregolamentazione delle emozioni per favorire l'utilizzo consapevole e prevenire l'uso problematico di internet", interamente finanziato dal Ministero della Salute.

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
313	807530	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STAZIONI METEO E ALTRE SPESE INERENTI LE RILEVAZIONI METEOROLOGICHE ED IDRICHE	+39.000,00	Prelievo necessario per far fronte a spese per il telecontrollo e pezzi di scorta per il Radar del Monte Macaion.
313	807600	SPESE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	+30.000,00	Prelievo necessario per far fronte all'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico trentino per l'elisoccorso notturno.
313	807920-009	SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+700.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
313	441151	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 Leggi istitutive: LP 23/7/10 n. 16; LP 1/7/11 n. 9, art. 37; DL 23/2/20 n. 6;	+370.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza e al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
313	444000-008	SPESE PER GLI INVESTIMENTI PER L'ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA PROVINCIALE PER ENERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+620.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
313	152000-004	SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE	+150.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
313	152101	SPESE PER LA PULIZIA DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE Leggi istitutive: DPR 31/8/72 n. 670, art. 8; LP 1/7/11 n. 9, art. 37; DL 23/2/20 n. 6;	+50.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
313	805591	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+1.000.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi di ripristino delle infrastrutture forestali e delle aree demaniali dopo gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
313	808200-002	- ART. 002 - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+1.200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione degli interventi di somma urgenza dei comuni in conseguenza degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
313	806221	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO PANEVEGGIO-PALE DI SAN MARTINO" PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese a carico dell'ente parco in relazione agli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
313	806201	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'ENTE "PARCO ADAMELLO-BRENTA", PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI INVESTIMENTO A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+250.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese a carico dell'ente parco in relazione agli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
363	353230-001	- ART. 001 - CONTRIBUTO PER SPESE CORRENTI	+200.000,00	Per dare copertura ad ulteriori fabbisogni urgenti relativi all'attività del museo.
363	807920-009	- ART. 009 - SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+1.500.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
423	408001	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	+2.000.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
444	807920-009	- ART. 009 - SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+5.000.000,00	Integrazione risorse per la copertura delle spese per interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
444	615682	SPESA PER INTERVENTI PER FAVORIRE L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' ECONOMICHE IN ZONE MONTANE - IMPRESE	+402.000,00	Integrazione risorse necessaria al fine di concedere ed erogare un contributo straordinario alle imprese di multiservizi operanti sul territorio provinciale, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19
473	151955	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E LEGALI RELATIVE A INVESTIMENTI PUBBLICI	+30.000,00	Prelievo necessario per consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari a pagamento di natura obbligatoria: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali degli avvisi inerenti le procedure di gara e di altri avvisi legali dell'Amministrazione.
473	612865	SPESA PER GLI INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CONNESSI ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	+1.000.000,00	Prelievo necessario al fine di assicurare adeguate risorse alla misura di sostegno per gli operatori economici.
528	255205	SPESE E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE EDUCATIVA E DI EDUCAZIONE PERMANENTE - ALTRI SERVIZI	+265.716,00	Prelievo necessario per consentire la stipula della convenzione con la RAI per la diffusione nel territorio della Provincia autonoma di Trento per il 2020 del canale televisivo TVB3 e radiofonico MFB3
528	402607	ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA DA COVID-19	+240.000,00	Prelievo necessario per garantire la copertura finanziaria dell'intervento denominato "Bunus alimentare" nell'ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare in Provincia di Trento.
528	746000-001	- ART. 001 - INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI	+900.000,00	Prelievo necessario per il bonus mobilità ai lavoratori che non usano l'auto privata nel tragitto casa-lavoro (l.p. 6/2007) in modo da fornire risposte immediate per la fase 2 del dopo Coronavirus.
528	151955	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E LEGALI RELATIVE A INVESTIMENTI PUBBLICI	+70.000,00	Prelievo necessario per consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari a pagamento di natura obbligatoria: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali degli avvisi inerenti le procedure di gara e di altri avvisi legali dell'Amministrazione.
621	807920-009	- ART. 009 - SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+2.000.000,00	Integrazione risorse per la copertura delle spese per interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza sanitaria relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili COVID-19.
621	808200-004	- ART. 004 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVI ALL'EMERGENZA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+1.000.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per contributi a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
702	151955	SPESE PER PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI E LEGALI RELATIVE A INVESTIMENTI PUBBLICI	+100.000,00	Prelievo necessario per consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari a pagamento di natura obbligatoria: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali degli avvisi inerenti le procedure di gara e di altri avvisi legali dell'Amministrazione.
702	805591	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018	+440.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi di ripristino delle infrastrutture forestali e delle aree demaniali dopo gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
702	808303 L 2020	*LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020*	+100.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per l'esecuzione da parte dei Comuni degli interventi di prevenzione e ripristino conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
749	255250	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI COLONIE E DI CAMPEGGI	+500.000,00	Prelievo necessario per la concessione di contributi per la realizzazione di colonie diurne a seguito di avvio delle attività ai sensi della deliberazione n.741 del 3 giugno 2020 in emergenza Covid-19.
749	358300	SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI, ASSOCIAZIONI ED ENTI SPORTIVI, PER L'ACQUISIZIONE, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE, NONCHE' PER L'APPRESTAMENTO DELLE SEDI	+3.375.000,00	Prelievo necessario per la concessione dei contributi per interventi su impianti sportivi a finanziamento della graduatoria 2020
824	152000-004	- ART. 004 - SPESA PER LA MANUTENZIONE DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE	+350.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19.
824	152101	SPESE PER LA PULIZIA DI IMMOBILI ADIBITI PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19 E DELLE SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELL'APSS E DEL MINISTERO DELLA SALUTE	+150.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19.
824	908060	SPESE PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DOVUTI DALLA PROVINCIA	+20.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese relative ai contributi all'ANAC di cui alla Legge 23.12.2005 n. 266 art. 1 c. 65, 67. Tali contributi dipendono dal numero e dall'importo degli appalti effettuati, pertanto l'ammontare della spesa risulta imprevedibile all'atto della formazione del bilancio.
824	743050-004	*- ART. 004 - INTERVENTI RELATIVI ALLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+1.351.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione degli interventi connessi all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
824	743053	*SPESE PER INCARICHI E INDENNITA' RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+5.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione degli interventi connessi all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
824	743151	*SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+5.796.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione degli interventi connessi all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
824	743156	*SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+504.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione degli interventi connessi all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
948	155000-002	- ART. 002 - INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE E PER LA CONNETTIVITA' DI RETE	+500.000,00	Prelievo necessario per dare copertura alle iniziative ICT urgenti da pianificare con l'aggiornamento di Piano Sinet 2020, in particolare a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.
948	805720-011	*- ART. 011 - INTERVENTI A FAVORE DELLA DELOCALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+817.840,00*	Prelievo necessario per la copertura delle ulteriori spese relative alla concessione di uno specifico contributo alternativo alla delocalizzazione prevista dagli artt. 15 e 16 della L.P. 9/2011, di cui alla L.P. 1/2019, art. 1 c. 4 ter e ss., connesse all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
1138	615500	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO PROVINCIALE	+4.116.300,00	Prelievo necessario per far fronte alle nuove assegnazioni per la copertura del Piano Operativo 2020 di Trentino Marketing e la quota parte del Contratto per l'Aeroporto Catullo 2020-2022.
1138	615540	FONDO PER LA PROMOZIONE TURISTICA TERRITORIALE D'AMBITO LOCALE	+3.800.000,00	Prelievo necessario per distribuire alle APT la quota relativa all'annualità 2020.
1138	151660	SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DA PARTE DI ENTI BILATERALI E ALTRI SOGGETTI	+85.705,24	Prelievo necessario per impegnare l'importo quale commissione spettante a Cooperfidi per l'anno 2019 per la gestione del fondo rotazione immobiliare.
1138	743050-001	- ART. 001 - INTERVENTI RELATIVI ALLE STRADE PROVINCIALI E STATALI	+3.000.000,00	Prelievo necessario per far fronte alle spese per la bitumatura delle strade del territorio provinciale, per garantire la sicurezza della viabilità.

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
1138	805591	*SPESE PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI - CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+365.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi di ripristino delle infrastrutture forestali e delle aree demaniali dopo gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.
1138	807920-008	*- ART. 008 - INTERVENTI DI PREVISIONE, PREVENZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE A SEGUITO DELLA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+20.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento di difesa attiva da distacco valanghe a Pampeago in conseguenza dell'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
1312	155000-010	- ART. 010 - ARMONIZZAZIONE (FASE 5) ED EVOLUTIVE SISTEMI CONTABILI - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020	+72.139,33	Prelievo necessario per rendere disponibili le risorse finalizzate ad interventi di natura informatica sulla base dati di finanza pubblica per i quali sono state attribuite alla Provincia risorse a valere sul progetto Conti pubblici territoriali. A fronte delle predette spese si provvederà a rilevare le relative entrate.
1312	154530	SPESE PER IL PROGETTO CONTI PUBBLICI TERRITORIALI - QUOTA PREMIALE PO CPT 2014-2020	+36.500,00	Prelievo necessario per rendere disponibili le risorse finalizzate ad interventi di natura informatica sulla base dati di finanza pubblica per i quali sono state attribuite alla Provincia risorse a valere sul progetto Conti pubblici territoriali. A fronte delle predette spese si provvederà a rilevare le relative entrate.
1312	807920-009	- ART. 009 - SPESE PER EMERGENZA SANITARIA AGENTI VIRALI COVID-19	+200.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese relative ad interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19.
1312	157550-001	- ART. 001 - MANUTENZIONE IMMOBILI - INVESTIMENTI SULLE STRUTTURE SCOLASTICHE	+800.000,00	Prelievo necessario per implementare le risorse relative alla "perizia di spesa per i lavori di manutenzione straordinaria nel settore dell'edilizia scolastica" al fine di realizzare su vari edifici scolastici interventi necessari per la ripresa in sicurezza dell'attività didattica a seguito delle recenti linee guida relative all'emergenza COVID, imprevedibili all'atto della formazione del bilancio.
1312	252702	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	+20.000,00	Prelievo necessario per l'approvazione di un bando per il finanziamento di progetti delle istituzioni scolastiche e formative per gli studenti del secondo ciclo al fine di supportare l'offerta formativa e consentire la possibilità di frequentare
1312	252705	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI A ISTITUTI SCOLASTICI E FORMATIVI PARITARI	+96.000,00	percorsi anche lontani dalla residenza, affiancando al servizio di convitto altre attività educative extrascolastiche (aiuto studio, proposte culturali, ecc) e forme di intervento specifiche per l'accoglienza e l'inserimento degli studenti, in particolare
1312	252960	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA	+2.130.000,00	Prelievo necessario per ampliare la prima unità funzionale dell'intervento "Trento I.F.P. Pertini: realizzazione nuova sede scolastica", comprendendo nel progetto della U.F. 1, da appaltare entro fine 2020, parte delle opere inizialmente ipotizzate nella successiva U.F. 2 al fine di accelerare la realizzazione complessiva dell'intero plesso rispondendo prima alle esigenze della scuola ed, in particolare, a quelle legate alla necessità di avere a disposizione spazi didattici adeguati alle linee guida relative all'emergenza Covid.
1312	252964	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI OPERE PUBBLICHE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - INCARICHI TECNICI	+70.000,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese di progettazione conseguenti all'ampliamento del progetto della U.F. 1 sopra descritto.
1312	807970	SPESE PER LA REDAZIONE DELLA CARTA DELLE PERICOLOSITA'	+24.400,00	Prelievo necessario per la copertura delle spese connesse al progetto di telerilevamnento con tecnologia LIDAR per le analisi territoriali di competenza provinciale.
1312	808200-004	*- ART. 004 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITA' RELATIVI ALL'EMERGENZA CALAMITA' DI FINE OTTOBRE 2018*	*+1.000.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese per contributi a seguito degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018.

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
1312	808303 L 2020	*LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020*	*+300.000,00*	+300.000,00 fino al 2029 Prelievo necessario per la copertura delle spese relative all'esecuzione, da parte dei comuni, degli interventi di prevenzione e ripristino conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
1376	743150	*SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE*	*+66.885.600,00*	Prelievo necessario per adeguare gli stanziamenti a seguito dell'approvazione di un Documento di Programmazione Settoriale Straordinario, in materia di viabilità, per la programmazione di opere già in avanzato stato di progettazione e di rapida realizzazione, al fine di contribuire al sostegno dell'economia e del mondo imprenditoriale.
1376	743152	*SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'*	*+5.114.400,00*	Prelievo necessario per adeguare gli stanziamenti a seguito dell'approvazione di un Documento di Programmazione Settoriale Straordinario, in materia di viabilità, per la programmazione di opere già in avanzato stato di progettazione e di rapida realizzazione, al fine di contribuire al sostegno dell'economia e del mondo imprenditoriale.
1391	155000-002	- ART. 002 - INVESTIMENTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO ELETTRONICO PROVINCIALE E PER LA CONNETTIVITA' DI RETE	+177.741,00	Prelievo destinato alla copertura della terza tranche delle attività relative all'avvio PagoPA dei Comuni come previsto dal Decreto Semplificazioni.
1391	357500	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA TUTELA E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI MEDESIMI	+370.000,00	Prelievo per il finanziamento dei contributi a sostegno della conservazione, recupero e fruizione beni culturali e a favore del settore specialistico del restauro. La richiesta è necessaria per aderire all'impegno assunto dall'assessore con l'associazione artigiani ed architetti di garantire una quota pari allo scorso anno.
1481	805520	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI DELLA PROVINCIA PER IL POTENZIAMENTO DELLE AREE FORESTALI, PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI E PER IL CONTROLLO DEL TERRITORIO	+350.000,00	Prelievo necessario per il rinforzo della struttura racchiusa all'interno del Centro Vivaistico forestale del Casteller.
1481	158675	SPESA PER CONTRIBUTI AD ENTI PER ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI	+5.000,00	Prelievo necessario per poter provvedere alla cessione gratuita delle azioni di Trentino Trasporti agli Enti locali ai sensi della deliberazione n. 233/2019 recante la nuova convenzione in materia di Governance della Società.
1481	252840	SPESE PER L'ASSEGNAZIONE ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH DI SOMME PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	+14.011,67	Prelievo necessario per poter utilizzare i fondi assegnati alla Provincia Autonoma di Trento con decreto D.G. PQAI dd. 27/11/2019 per la realizzazione di iniziative di informazione e di educazione alimentare (Fondo per le mense scolastiche biologiche) svolte dalla Fondazione Edmund Mach nell'ambito delle proprie attività di ricerca istituzionale sui temi dell'alimentazione e del biologico.
1580	202000-001	- ART. 001 - ONERI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE COMUNALE E PER CONCORSI PER SEGRETARI COMUNALI - SPESE FINANZIATE CON FONDI REGIONALI IN PARTE DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DALLA REGIONE ALLA PROVINCIA	+123.488,87	Prelievo necessario per il finanziamento del progetto formativo del Consorzio dei Comuni a favore dei Segretari e Vicesegretari comunali. Trattasi di risorse regionali che sono andate in economia nel 2019 e quindi devono essere ristanziate.
1580	354430-001	- ART. 001 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DI CARATTERE ORDINARIO	+270.000,00	Prelievo destinato all'integrazione delle risorse per le iniziative legate alla coproduzione del film su Chiara Lubich, al progetto editoriale "Paesaggi minerari" e lavori di riqualificazione "Le Gallerie".
1580	404204	SPESE PER LA CONCESSIONE DI BUONI DI SERVIZIO ALLE FAMIGLIE - COFINANZIATO UE FSE 2014-2020	+3.000.000,00	Prelievo necessario per garantire l'attività di erogazione e gestione dello strumento "Buoni di servizio".
1580	500560-002	- ART. 002 - AIUTI AGGIUNTIVI	+1.400.000,00	Prelievo necessario per dare copertura finanziaria integrale all'indennità compensativa

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
1580	503300	SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE COOPERATIVE E CONSORZI PREVISTI DALLA LEGGE DI SETTORE E DA MISURE RICOMPRESE NEL PSR A CARICO PROVINCIA	+4.600.000,00	Prelievo destinato alla prosecuzione nel finanziamento del progetto di luoghi di stoccaggio in ipogeo con le finalità di risparmio di suolo agricolo, minore impatto paesaggistico e un risparmio energetico, nella conservazione della frutta raccolta (art. 28 - L.P. 4/2003). (euro 3.600.000,00), e per proseguire nella graduatoria delle domande del bando 2020 del comparto irriguo (delibera n. 1288 del 28/08/2020 - art. 35 L.P. 4/2003) fornendo una maggiore risposta a progetti di messa in sicurezza di appezzamenti agricoli e ricerca idrica, ritenuti interventi fondamentali per il territorio sia sotto il punto di vista ambientale che di risparmio idrico (euro 1.000.000,00).
1580	408001	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA DEL LAVORO - SPESE CORRENTI	+12.000.000,00	Prelievo necessario per l'assegnazione di ulteriori risorse all'Agenzia del Lavoro per l'attuazione di politiche attive del lavoro.
1580	316960	ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA FONDAZIONE BRUNO KESSLER	+1.000.000,00	Prelievo necessario per l'assegnazione alla Fondazione Kessler delle risorse per le iniziative rientranti nel Programma di Trasformazione Digitale "Ripresa Trentino".
1580	612800	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALL'AGENZIA PROVINCIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE (APIAE) PER INTERVENTI RELATIVI AL FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI IN CONTO CAPITALE A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE	+10.000.000,00	Prelievo necessario per l'assegnazione di ulteriori risorse all'APIAE per l'attuazione del "Bando qualità in Trentino - Settore ricettivo" (5 ml) e "Bando qualità in Trentino - Settore commercio e servizi"(5 ml).
1580	612855	FONDO UNICO PER LA FINANZA D'IMPRESA	+8.000.000,00	Prelievo necessario per l'attuazione di un bando per l'anno 2020 a valere sul fondo partecipativo gestito da Promocoop Trentina S.p.A., mediante il quale sostenere progetti di sviluppo e consolidamento delle imprese cooperative, anche in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19.
1580	615680	FINANZIAMENTI PER LA COSTITUZIONE E GLI INCREMENTI DEL FONDO IMMOBILIARE	+1.000.000,00	Prelievo necessario per l'attivazione di un'operazione di acquisto immobiliare per il tramite del fondo di rotazione immobiliare gestito da Cooperfidi S.C.
1705	401015	SPESE PER TRASFERIMENTI PER LE ATTIVITA' A FAVORE DEI MINORI	+50.000,00	Prelievo necessario per far fronte al fabbisogno totale per il 2020 necessario all'erogazione del contributo alle famiglie affidatarie da parte di Apapi.
1705	615520-002	- ART. 002 - COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI TRENTINI - CONTRIBUTI PER PROGETTI SETTORIALI DI COMMERCIALIZZAZIONE	+600.000,00	Prelievo necessario per finanziare le iniziative di promozione proposte dai soggetti rappresentativi dei settori economici provinciali per il 2020, ai sensi dell'articolo 23 della L.P. sugli incentivi alle imprese. La richiesta è volta a consentire il finanziamento delle domande in casa secondo il seguente criterio: 90% dell'importo concesso l'anno scorso per tutti i settori ad esclusione di due settori particolarmente in crisi (olio e vivai) ai quali verrà riconosciuto il 100% (il contributo non può superare il 50% della spesa ammessa). Lo stanziamento complessivo non è comunque in calo rispetto allo scorso anno in quanto nel 2019 l'Apot aveva usufruito di un contratto con Trentino Marketing e quindi la sua domanda è risultata di importo inferiore.
1705	445000	FONDO PER GLI INVESTIMENTI PER L'ASSISTENZA INTEGRATA	+2.850.000,00	Prelievo necessario per dare copertura ad interventi edilizi urgenti di ridotte dimensioni e all'acquisizione di attrezzature presso le RSA. Entro il 31 dicembre 2020 saranno adottate le conseguenti determinazioni di impegno della spesa.
1705	205150-002	- ART. 002 - ALTRI FINANZIAMENTI	+10.000.000,00	Prelievo necessario per rendere disponibili ai Comuni una parte delle risorse statali ad integrazione delle minori entrate dovute a Covid-19, come illustrato dal Presidente al Consiglio Provinciale.

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
1705	615605	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME IN CONTO CAPITALE A TRENTINO SVILUPPO S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI AREE, IMMOBILI ED IMPIANTI DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE, NONCHE' PER EFFETTUARE PARTECIPAZIONI DI CAPITALE	+18.000.000,00	Prelievo necessario per assegnare a Trentino Sviluppo S.p.a. le risorse per: bando Trentino Sviluppo S.p.a. per commercio, artigianato e piccola imprenditoria nelle valli; interventi su Piano 33 di Trentino Sviluppo S.p.a. in favore del settore industriale; partecipazione e di Trentino Sviluppo S.p.a. s Fondi di venture capital: interventi di Trentino Sviluppo S.p.a. per partecipazione all'equity di imprese ed interventi sul Piano 33 per la manutenzione di impianti funiviari.
1784	402200	FONDO PROVINCIALE PER INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP	+5.268,75	Prelievo necessario per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro dei gestori dei servizi socio-assistenziali
1784	401000-001	- ART. 001 - FONDO SOCIO-ASSISTENZIALE - INTERVENTI PER MINORI	+194.562,59	Prelievo necessario per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro dei gestori dei servizi socio-assistenziali
1784	401000-004	- ART. 004 - ALTRI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	+147.704,92	Prelievo necessario per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro dei gestori dei servizi socio-assistenziali
1784	250550-001	- ART. 001 - INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	+748.900,00	Prelievo destinato alla copertura dell'indennità di vacanza contrattuale 2019 e 2020 del personale insegnante e ausiliario delle scuole dell'infanzia equiparate, del personale ausiliario delle scuole dell'infanzia provinciali, nonché del personale insegnante e ausiliario della formazione professionale.
1784	250550-003	- ART. 003 - INTERVENTI PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA - COMUNI	+131.100,00	Prelievo destinato alla copertura dell'indennità di vacanza contrattuale 2019 e 2020 del personale insegnante e ausiliario delle scuole dell'infanzia equiparate, del personale ausiliario delle scuole dell'infanzia provinciali, nonché del personale insegnante e ausiliario della formazione professionale.
1784	256000-001	- ART.001 - ALTRI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	+504.000,00	Prelievo destinato alla copertura dell'indennità di vacanza contrattuale 2019 e 2020 del personale insegnante e ausiliario delle scuole dell'infanzia equiparate, del personale ausiliario delle scuole dell'infanzia provinciali, nonché del personale insegnante e ausiliario della formazione professionale.
1784	252702	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA SCUOLA - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	+50.000,00	Prelievo necessario per la prosecuzione della realizzazione di specifiche progettuali a favore dei giovani sui temi delle dipendenze, del disagio e della dispersione scolastica di cui alle deliberazioni n. 425/2019 e n. 877/2019.
1862	808303 L 2020	*LIMITE D'IMPEGNO DAL 2020*	*+200.000,00*	Prelievo necessario per la copertura delle spese necessarie all'esecuzione da parte dei comuni degli interventi di prevenzione e ripristino conseguenti all'evento calamitoso di fine ottobre 2018.
1988	904050	SPESE PER CONVENZIONI ED ALTRE SPESE RICHIESTE DAL CONSIGLIO PER LA PACE, NONCHE' ALTRE INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELLA PACE	+58.460,00	Prelievo necessario per garantire alla Fondazione Campana dei Caduti di Rovereto risorse sufficienti per coprire le spese di funzionamento sostenute dalla Fondazione stessa, in mancanza delle quali l'Ente chiuderebbe in disavanzo. La Segreteria dell'Assessore Bisesti ha assicurato che lo stesso è informato e che ha dato il proprio assenso.
1988	358200-002	- ART. 002 - PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - CONTRIBUTI	+65.739,53	Prelievo necessario al completamento della graduatoria delle domande di contributo in via automatica per la promozione dell'attività giovanile.
1988	615445	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI	+24.929,73	Prelievo necessario per consentire l'integrale finanziamento dell'acconto relativo all'anno 2020 del sussidio concesso a favore della Federazione Trentina della Cooperazione dovuto in base ai criteri attuali e alla L.R. 14.02.1964, n. 8; la mancanza di tale risorse è dovuta al fatto che i contributi concessi a favore di attività di revisione per cooperative non associate e per la copertura delle spese dei commissari liquidatori hanno ridotto di tale cifra l'importo impegnabile a favore della Federazione
1988	615680	FINANZIAMENTI PER LA COSTITUZIONE E GLI INCREMENTI DEL FONDO IMMOBILIARE	+550.000,00	Prelievo necessario per dare copertura finanziaria all'impegno a favore del fondo di rotazione immobiliare gestito da Cooperfidi e disciplinato dalla L.P. 10.02.2005, n. 1 art. 26 (acquisto dell'immobile cooperativa Roverè della luna).

DELIBERA N.	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	VARIAZIONE ANNO 2020	MOTIVAZIONE
1988	805560-001	- ART.001 - VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA LEGNO	+450.000,00	Prelievo necessario per la copertura dell domande per la concessione dei premi per le utilizzazioni boschive di legname schiantato o danneggiato per avversità biotiche e abiotiche in relazione alla pandemia da Covid-19, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 122 dd. 7/8/2020.
1988	354430-002	- ART. 002 - CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI DESTINATI AD INTERVENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE	+30.000,00	Prelievo necessario per il finanziamento delle iniziative della Fondazione Museo Storico del Trentino inerenti l'"Officina dell'Autonomia".
1988	353230-002	- ART. 002 - CONTRIBUTO PER PARTICOLARI INIZIATIVE DI RILEVANZA PROVINCIALE	+150.000,00	Prelievo necessario per il finanziamento delle iniziative della Fondazione Museo Storico del Trentino inerenti l'"Officina dell'Autonomia".
1988	953145	FONDO RISCHI PER CONTENZIOSI	+2.660.000,00	Storno per l'adeguamento del fondo rischi per contenziosi
1988	442000	FONDO PER L'ASSISTENZA INTEGRATA (SPESE CORRENTI)	+10.000.000,00	Prelievo necessario per sostenere le RSA nella copertura delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall'emergenza da Covid-19.
2246	205350-002	- ART. 002 - INTERVENTI A CARICO DELLA FINANZA PROVINCIALE	+1.135.000,00	Prelievo necessario per procedere alla concessione di finanziamenti sul Fondo sviluppo locale al fine dell'ottimizzazione della gestione delle risorse finanziarie
2246	317000-001	- ART. 001 - ATTO DI INDIRIZZO PER L'UNIVERSITA' - RICERCA	+850.000,00	Dato il perdurare della difficile situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario proseguire la collaborazione avviata fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e l'Università degli studi di Trento nell'ambito del progetto Laboratorio diagnostica molecolare COVID-19 avviato ad inizio epidemia. A tal fine è necessario integrare le risorse assegnate a bilancio per la quota programmatica di euro 850 mila a copertura parziale delle spese di personale e di strumentazioni/attrezzature sostenute dall'Ateneo.
2246	806900	SPESA PER L'ASSEGNAZIONE DI SOMME ALLA CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE IN MATERIA DI ANTINCENDIO	+2.400.000,00	Prelievo necessario per integrare l'assegnazione di ulteriori risorse alla Cassa Provinciale Antincendi a copertura delle proprie spese d'investimento.

Fonte: tabella trasmessa dalla PAT (quesito n. 2 istruttoria integrativa) – importi in euro.

L'ammontare dei fondi di riserva al 31 dicembre 2020 per spese obbligatorie e impreviste nel rendiconto è indicato nelle previsioni definitive e nelle economie di competenza, mentre per le autorizzazioni di cassa è indicato nelle previsioni definitive di cassa.

Con delibera di Giunta provinciale 7 agosto 2020, n. 1128, che ha approvato la variazione al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-202, è stato istituito il nuovo capitolo 953114 relativo al "*Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid 19*" per un importo di 217 milioni di euro. Il fondo è stato successivamente soggetto a storni per 72 milioni di euro con delibera di Giunta provinciale 11 settembre 2020, n. 1376, per 38 milioni di euro con delibera di Giunta provinciale 16 ottobre 2020, n. 1580, per 10 milioni con delibera di Giunta provinciale 4 dicembre 2020, n. 1988 con motivazione concernente l'adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori fabbisogni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste", e per 45 milioni di euro con delibera di Giunta provinciale 30 ottobre 2020, n. 1705 con motivazione "Adeguamento degli stanziamenti per far fronte maggiori necessità di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie". A seguito di tali prelievi il valore del fondo nel rendiconto 2020 ammonta a 52 milioni di euro

Nelle sintesi inviate con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021, al punto 29, sono stati chiesti elementi informativi al riguardo.

La Provincia ha dichiarato [128] che gli stanziamenti del fondo in oggetto "*alimentato con le risorse attribuite dallo Stato a titolo di ristoro delle minori entrate con l'art. 111 del d.l. n. 34 del 2020 e ss.mm.*" sono stati destinati per "*165 milioni fin dall'origine (…) al finanziamento di investimenti il cui riparto ha formato oggetto della Risoluzione del Consiglio provinciale n. 17 di data 8 ottobre 2020, mentre i rimanenti 52 milioni di euro sono stati finalizzati a confluire nell'avanzo di amministrazione*".

[128] Cfr. risposta al punto 29 presente nell'allegato alla nota del Presidente Prot. n. 0424735 di data 11 giugno 2021, relativa alle controdeduzioni (prot. Corte n. 2105 di data 11 giugno 2021).

Tabella 29 – Capitolo 953114 "Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid-19": entità e prelievi 2020

PROVVEDIMENTO	Importo	Motivi dello storno fondi indicato nel provvedimento	capitoli connessi alla variazione	Note
delibera Gp n. 1128 di data 7 agosto 2020	217.000.000	Fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria covid-	Nuovo capitolo 953114	delibera n. 1128/2020 "Approvazione della "Variazione al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-2022" e della "Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-2022"
delibera Gp n. 1376 di data 11 settembre 2020 **(prospetto E)**	-72.000.000	Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori fabbisogni di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste	cap. 953100 "FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE"	nello stesso provvedimento è stato prelevato l'importo di euro 72.000.000 dal fondo cap. 953100 in favore del capitolo n.743150 "SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' STATALE E PROVINCIALE" per euro 66.855.600 e del capitolo n. 743152"SPESA PER INCARICHI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA'" per euro 5.114.400 per il seguente motivo: "Prelievo necessario per adeguare gli stanziamenti a seguito dell'approvazione di un Documento di Programmazione Settoriale Straordinario, in materia di viabilità, per la programmazione di opere già in avanzato stato di progettazione e di rapida realizzazione, al fine di contribuire al sostegno dell'economia e del mondo imprenditoriale."(prospetto A della delib. n. 1376/2020)
delibera Gp n. 1580 di data 16 ottobre 2020 **(prospetto M)**	-38.000.000	Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori necessità di prelievo dai fondi di riserva per spese impreviste	cap. 953100 "FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE"	nello stesso provvedimento è stato prelevato l'importo di euro 41.393.488,87 dal fondo cap. 953100 in favore di vari capitoli e per diverse motivazioni (prospetto E della delib. n. 158/2020)
delibera Gp n. 1705 di data 30 ottobre 2020 (**prospetto M**)	-45.000.000	Adeguamento degli stanziamenti per far fronte maggiori necessità di prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie	cap. 953100 "FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE e cap. 953000 "FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE"	nello stesso provvedimento è stato prelevato l'importo di euro 31.500.000 dal fondo cap. 953100 in favore del capitolo n. 652010 "FONDO PROVINCIALE CASA - SPESA IN C/CAPITALE" . Il motivo indicato è il seguente: "prelievo necessario per l'esigenza di impegnare nell'anno corrente la spesa relativa agli investimenti che saranno inseriti nel piano strategico 2020/2022; il piano sarà predisposto e approvato a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione ITEA / Pat entro la fine dell'anno." (prospetto F della delibera n. 1705/2020)
delibera Gp n. 1988 di data 4 dicembre 2020 (**prospetto M**)	-10.000.000	Adeguamento degli stanziamenti per far fronte a maggiori necessità di prelievo dai fondi di riserva per spese impreviste	cap. 953100 "FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE"	nello stesso provvedimento è stato prelevato l'importo di euro 10.000.000 dal fondo cap. 953100 in favore del capitolo n. 652010 "FONDO PROVINCIALE CASA - SPESA IN C/CAPITALE" . Il motivo indicato è il seguente: "prelievo necessario per l'esigenza di impegnare nell'anno corrente la spesa relativa agli investimenti che saranno inseriti nel piano strategico 2020/2022; il piano sarà predisposto e approvato a seguito della sottoscrizione della nuova convenzione ITEA / Pat entro la fine dell'anno." (prospetto F della delibera n. 1988/2020)
PREVISIONI DEFINITIVE	**52.000.000**			

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati tratti dalle delibere di variazione al documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2020-2022; importi in euro

3.2.9 Gli equilibri di bilancio in sede di previsione e di assestamento

Il bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo (art. 40, c. 1, d.lgs. n. 118/2011).

Oltre all'equilibrio complessivo sono richiesti anche l'equilibrio di parte corrente e l'equilibrio in conto capitale, come precisato nel principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, punto 9.10) e previsto nel prospetto da allegare al bilancio di previsione. Nella tabella 30 sono riportate le risultanze di previsione che garantiscono l'equilibrio.

I saldi di competenza di parte corrente risultano positivi in ciascuno degli esercizi considerati, mentre i saldi di parte capitale risultano negativi. Il finanziamento dei disavanzi di parte capitale è assicurato da corrispondenti saldi positivi della parte corrente del bilancio. Le variazioni delle attività finanziarie evidenziano saldi positivi in ciascuno degli esercizi considerati.

La tabella 31 riporta il dettaglio delle variazioni delle attività finanziarie contenute medesimo prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

Tabella 30 – Equilibrio di parte corrente e capitale preventivo iniziale 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	0	0	0
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	423.397	15.000.000	0
Entrate titoli 1-2-3	4.503.373.429	4.445.266.627	4.267.771.378
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	929.622	0	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Spese correnti	3.675.741.875	3.664.279.676	3.582.584.869
di cui fondo pluriennale vincolato	*15.000*	*0*	*0*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	0	0	0
Rimborso prestiti	9.422.843	8.516.450	8.516.450
di cui Fondo anticipazioni di liquidità	*0*	*0*	*0*
di cui per estinzione anticipata di prestiti	*0*	*0*	*0*
A) Equilibrio di parte corrente	**819.561.730**	**772.485.501**	**676.670.059**

EQUILIBRI DI BILANCIO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	776.076.150	463.045.578	353.536.804
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	236.520.210	168.327.987	101.938.236
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	0	0	0
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	929.622	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese in conto capitale	1.850.332.853	1.424.517.452	1.153.737.485
di cui fondo pluriennale vincolato	*463.045.578*	*353.536.804*	*255.451.412*
Spese Titolo 2.04: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	21.000.000	10.000.000	10.000.000
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	40.104.386	30.658.386	31.592.386
B) Equilibrio di parte capitale	**-819.561.730**	**-772.485.501**	**-676.670.059**

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2020 – importi in euro.

Tabella 31 – Dettaglio variazioni attività finanziaria preventivo iniziale 2020

VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	0		
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	0		
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie	307.104.386	288.658.386	280.592.386
Spese Titolo 3.00: Incremento attività finanziarie	288.000.000	268.000.000	259.000.000
- di cui fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	*0*		
Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	21.000.000	10.000.000	10.000.000
C) Variazioni attività finanziaria	**40.104.386**	**30.658.386**	**31.592.386**

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2020 – importi in euro.

Le tabelle 32 e 33 dimostrano il mantenimento degli equilibri di bilancio[129] a seguito delle variazioni apportate con l'assestamento[130].

[129] Si rammenta che l'art. 1, co. 785, legge 29 dicembre 2017, n. 205 ha modificato l'art. 1, co. 468, legge 232 del 11 dicembre 2016 determinando l'eliminazione, a partire dal 2018, dell'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
[130] Si rammenta che il prospetto degli equilibri di bilancio modificato dal D.M. 1° agosto 2019 è applicabile dal rendiconto 2019 ai sensi dell'art. 7, c. 2, del D.M. citato.

Tabella 32 – Equilibrio di parte corrente e capitale ad assestamento 2020

EQUILIBRI DI BILANCIO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	4.964.387	0	0
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	0	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	4.076.762	71.181	56.181
Entrate titoli 1-2-3	4.659.643.202	4.282.683.812	4.233.919.094
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	929.622	929.622	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Spese correnti	3.951.889.722	3.644.122.717	3.563.442.867
di cui fondo pluriennale vincolato	*71.181*	*56.181*	*0*
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	0	0	0
Rimborso prestiti	9.422.843	8.516.450	8.516.450
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	*0*	*0*	*0*
di cui per estinzione anticipata di prestiti	*0*	*0*	*0*
A) Equilibrio di parte corrente	**708.301.409**	**630.115.826**	**662.015.958**
Utilizzo risultato presunto di amministrazione vincolato per il finanziamento di spese d'investimento	228.461.790	0	0
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	1.390.710.919	650.761.495	525.206.390
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	297.961.044	184.443.639	157.576.675
Entrate Titolo 5.01.01 : Alienazioni di partecipazioni	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)	6.740.088	0	0
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	929.622	0	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	0	0	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	0	0	0
Entrate Titolo 4.03: Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese in conto capitale	2.643.609.925	1.485.979.346	1.327.950.058
di cui fondo pluriennale vincolato	*650.761.495*	*456.069.626*	*381.603.714*
Spese Titolo 2.04 : Altri trasferimenti in conto capitale	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	21.000.000	10.000.000	10.000.000
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	0	0	0
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	33.364.298	30.658.386	51.592.386
B) Equilibrio di parte capitale	**-708.301.409**	**-630.115.826**	**-662.015.958**

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di approvazione del bilancio PAT 2020 – importi in euro.

Tabella 33 – Dettaglio variazioni attività finanziaria ad assestamento

VARIAZIONI ATTIVITA' FINANZIARIA	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	0	0	0
Entrate Titolo 5.00: Riduzioni attività finanziarie	0	291.658.386	304.592.386
Spese Titolo 3.00: Incremento attività finanziarie	0	271.000.000	263.000.000
Entrate Titolo 5.01.01: Alienazioni di partecipazioni	0	0	0
Spese Titolo 3.01.01: Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0	10.000.000	10.000.000
C) Variazioni attività finanziaria	**0**	**30.658.386**	**51.592.386**

Fonte: estratto da prospetto allegato alla legge di assestamento del bilancio PAT 2020 – importi in euro.

Riguardo agli equilibri di cassa, l'art. 40, d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che, per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione deve garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Le risultanze indicate nella colonna riferita alle previsioni iniziali delle tabelle 1-2 o tabelle 10-11 dimostrano tale equilibrio, in quanto il totale dei pagamenti iniziali autorizzati (euro 5.990.877.000,00) non supera il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione (euro 4.840.877.000,00) sommati alla presunta giacenza iniziale di cassa (euro 1.150.000.000,00) (i due totali corrispondono).

4 IL RENDICONTO GENERALE DELL'ESERCIZIO 2020

4.1 Il progetto di legge

La Giunta provinciale ha approvato il rendiconto generale 2020 della Provincia autonoma di Trento con deliberazione 23 aprile 2021, n. 612, pertanto entro il termine ordinario del 30 aprile dell'anno successivo, come previsto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011. Successivamente, sempre ai sensi del citato art. 18, il rendiconto è definitivamente approvato con legge provinciale entro il termine del 31 luglio.

Con riferimento alle scadenze sopra menzionate, si segnala che l'art. 3, d.l. 30 aprile 2021, n. 56 ha disposto la proroga dei termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali. In particolare, il comma 3 dispone che: "Per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2021: a) il rendiconto relativo all'anno 2020 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2021; b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 è approvato entro il 30 novembre 2021". Come visto, la Giunta provinciale ha deliberato il rendiconto 2020 in data anteriore (23 aprile) a quella di emanazione della disposizione di proroga.

In ogni caso, rimane garantito il lasso temporale intercorrente tra i termini di deliberazione del rendiconto da parte della Giunta e di approvazione da parte del Consiglio, necessario anche per consentire lo svolgimento del giudizio di parificazione da parte delle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti.

Il rendiconto generale per l'esercizio 2020 della Provincia autonoma di Trento, unitamente agli allegati, è stato presentato alla Sezione di controllo di Trento il 29 aprile 2021[131] ai fini del procedimento di parificazione previsto dall'art. 10, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il Collegio dei revisori dei conti della Provincia[132], ai sensi dell'art. 78-*bis* 5, lett. b), della legge provinciale di contabilità, "*esprime il parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, verifica l'esistenza delle attività e*

[131] Con nota prot. n. D317/2021/291717 di data 29 aprile 2021 del Presidente della Provincia autonoma di Trento.

[132] Organo istituito con d.lgs. n. 43/2016 (norma di attuazione dello Statuto di autonomia). La disciplina del Collegio dei revisori è contenuta nel capo VI *ter* della legge provinciale di contabilità n. 9/1979 introdotto dall' art. 8, c. 1, l.p. 6 maggio 2016, n. 7. Per il triennio 2020-2022 è stata confermata la composizione del Collegio dei revisori dei conti del triennio 2017-2019 (deliberazione della Giunta provinciale n. 899 del 3 luglio 2020).

delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione."

L'organo di revisione ha reso il proprio parere in data 6 maggio 2021, trasmesso alla Sezione di controllo di Trento in data 7 maggio 2021, attestando la corrispondenza del rendiconto 2020 della Provincia alle risultanze della gestione e formulando le seguenti osservazioni:

"*Il Collegio dei revisori, terminata l'analisi dei documenti richiamati nella presente relazione e sulla base delle verifiche di regolarità contabile ed amministrativa effettuate nel corso dell'esercizio, riporta qui di seguito considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione, tenuto conto del nuovo contesto che si è venuto a creare a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 che richiede una revisione delle priorità.*

Il Collegio rileva come i debiti fuori bilancio sono in riduzione rispetto all'esercizio precedente, con riferimento in particolare a quelli relativi ad acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa." [133].

Nel questionario delle linee guida per il rendiconto 2020[134], il Collegio ha dichiarato che la Provincia ha adempiuto all'obbligo di trasmettere il rendiconto 2020 alla BDAP, completo degli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011[135].

Inoltre, il Collegio dei revisori, in data 4 marzo 2021, ha reso il proprio parere favorevole, previa verifica a campione, sul riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3, co. 4, d.lgs. n. 118/2011, e relativo allegato 4/2, punto 9.1, nonché sulle conseguenti variazioni di bilancio[136].

Come attestato anche dal Collegio, il rendiconto relativo all'esercizio 2020 è stato adottato secondo lo schema previsto dall'art. 11, d.lgs. n. 118/2011, come indicato anche dall'art. 38, co. 11, l.p. n. 18/2015 in base al quale: "*Dal 2016 la Provincia adotta in ogni caso gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria*".

Pertanto, il rendiconto si compone:

1) degli allegati citati dall'art. 11, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011 (conto del bilancio, relativi riepiloghi, quadro generale riassuntivo, verifica degli equilibri) includendo anche lo stato patrimoniale ed il conto economico[137];

---

[133] Secondo quanto riportato a pag. 33 della relazione allegata al verbale n. 6 del Collegio dei revisori dei conti del 6 maggio 2021 (prot. Corte n. 1973 di data 7 maggio 2021).

[134] Questionario approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/INPR/2021 nell'adunanza del 31 marzo 2021.

[135] Quesito 1.1, pag. 4 del questionario del rendiconto trasmesso dal Collegio dei revisori con nota prot. Sezione di controllo Trento n. 2022 del 21 maggio 2021.

[136] Parere del Collegio dei revisori dei conti di data 4 marzo 2021 citato nella delibera (verbale n. 3 pervenuto alla Sezione di controllo in data 6 marzo 2021).

[137] Si rammentano le previsioni dell'art. 38, co. 5, l.p. n. 18/2015 che dispongono che: "*Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017…*". L'art. 11, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011 rimanda all'allegato n. 10 per lo schema di rendiconto. Alcuni prospetti dello schema del rendiconto contenuto nel medesimo allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011 sono stati modificati/sostituiti ai sensi dell'art. 7 del D.M. del 1° agosto 2019.

2) degli allegati elencati dall'art. 11, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, con l'esclusione del prospetto previsto dalla lettera l)[138].

Con riferimento a quest'ultimo allegato, come negli esercizi precedenti dal 2016 al 2019, l'Amministrazione ha precisato in sede istruttoria che esso non è presente "*in quanto i programmi "politica regionale unitaria" non risultano valorizzati*"[139].

Il disegno di legge per l'approvazione del rendiconto 2020 sarà presentato dalla Giunta provinciale al Consiglio terminato il giudizio di parifica di questa Corte.

4.2 Il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) istituito dall'art. 3, co. 5, d.lgs. n. 118/2011, è il "fondo per la copertura degli impegni pluriennali derivanti da obbligazioni sorte negli esercizi precedenti". Nella previsione della norma, è finalizzato a dare attuazione al principio cardine dell'armonizzazione, rappresentato dalla competenza finanziaria potenziata che, come noto, valorizza la programmazione con l'obbiettivo di avvicinare il momento della competenza a quello della cassa al fine di ridurre la formazione dei residui.

La Corte costituzionale ha precisato che, dall'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, deriva la necessità di istituire il fondo pluriennale vincolato, il quale serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego (sentenza n. 6/2017). Detto fondo è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

In linea generale, quindi, il fondo pluriennale vincolato può considerarsi come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (punto 5.4. del principio contabile allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2001). Il medesimo principio contabile specifica altresì che il fondo pluriennale vincolato riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

[138] L'allegato di cui alla lett. p) concernente la relazione del Collegio dei revisori, come detto, è pervenuto alla Sezione di controllo in data 6 maggio 2021 (prot. Corte n. 1973 di data 7 maggio 2021. La relazione viene successivamente allegata al disegno di legge del rendiconto generale per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale.

[139] Come indicato nel punto 4 della nota prot. 384250, trasmessa dal Direttore Generale e dal Dipartimento affari finanziari in data 26 -maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 di data 27 maggio 2021).

La contabilizzazione del fondo pluriennale vincolato avviene in modo differente a seconda che venga imputato nella parte entrata oppure nella parte spesa del bilancio.

L'art. 3, c. 5, d.lgs. n. 118/2011 disciplina la contabilizzazione del FPV nelle entrate e nelle spese del bilancio. In particolare, in entrata, il fondo è distinto in parte corrente e in conto capitale, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti. L'importo è determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1[140].

Nella spesa, il "fondo pluriennale vincolato" è disaggregato per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa. Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato. La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata, mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e degli impegni assunti negli esercizi precedenti di cui il fondo pluriennale vincolato costituisce la copertura.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile a seguito dell'accertamento delle entrate che lo finanziano ed è possibile procedere all'impegno delle spese esigibili nell'esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all'impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo).

Per tali ragioni è fondamentale considerare nel risultato della gestione di ciascun esercizio anche l'evoluzione del fondo pluriennale vincolato in quanto, se da un lato quello iscritto in entrata, che non potrà mai differire da quello iscritto in uscita nell'esercizio precedente, serve a garantire parte della copertura finanziaria degli impegni assunti nella competenza dell'esercizio stesso, quello iscritto in

[140] L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nell'ambito dei programmi di bilancio cui si riferiscono le spese dell'esercizio precedente.

uscita non solo considera gli impegni già assunti negli esercizi successivi e finanziati nell'esercizio precedente, ma anche gli impegni assunti negli esercizi successivi e finanziati nell'esercizio in corso.

Il prospetto b) allegato al rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell'allegato n. 11, c. 4, lett. b, d.lgs. n. 118/2011), evidenzia l'evoluzione avuta nel 2020 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite. L'evoluzione viene esposta per singole missioni e programmi.

Nella tabella seguente è esposta tale evoluzione con riferimento agli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, desunta dai relativi prospetti allegati ai rendiconti, con la suddivisione del FPV in parte corrente, parte capitale, per attività finanziarie e per rimborso prestiti al 31 dicembre di ogni anno, ricavata dal riepilogo generale delle spese.

Come si evince dalla tabella, il FPV totale passa da euro 1.394.787.680,96 al 31 dicembre 2019 a euro 1.456.026.394,10 al 31 dicembre 2020, in particolare, il FPV di parte capitale nel corso dell'esercizio 2020 passa da euro 1.390.710.918,51 ad euro 1.450.605.424,41 a fine 2020, mentre il FPV di parte corrente passa da euro 4.076.762,45 al 31 dicembre 2019 ad euro 5.420.969,69 a fine 2020.

Si registra quindi, come avvenuto nel 2019, un aumento dei due fondi rispetto all'anno precedente.

Il fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie e per rimborso prestiti sono pari a zero.

Tabella 34 – Evoluzione nel quadriennio 2016-2020 del fondo pluriennale vincolato iscritto nelle uscite

	FPV AL 31 DICEMBRE ANNO PREC.	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO E COPERTE DAL FPV	RIACCERTAMENTO DEGLI IMPEGNI DI CUI ALLA LETT. B) EFFETTUATA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		QUOTA DEL FPV AL 31 DICEMBRE ANNO PREC. RINVIATA AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI	SPESE IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO CON IMPUTAZIONE			FPV AL 31 DICEMBRE
			(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO)	(CD. ECONOMIE DI IMPEGNO) SU IMPEGNI PLURIENNALI FINANZIATI DAL FPV E IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO E COPERTE DAL FPV	AL SECONDO ES. SUCCESSIVO E COPERTE DAL FPV	A ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLI CONSIDERATI NEL BILANCIO PLURIENNALE E COPERTE DAL FPV	
	(A)	(B)	(X)	(Y)	(C= A-B-X-Y)	(D)	(E)	(F)	(G=C+D+E+F)
TOTALE DA REND. 2016	**1.166.747.649**	**233.575.092**	**10.584.027**	**2.527.276**	**920.061.254**	**289.417.149**	**69.350.540**	**233.041.719**	**1.511.870.663**
di cui FPV di parte corrente	0								49.982.884
di cui FPV in c/capitale	1.166.747.649								1.454.310.631
di cui FPV per attività fin.rie	0								4.047.718
di cui FPV per rimb. prestiti	0								3.529.430
TOTALE DA REND. 2017	**1.511.870.663**	**350.742.756**	**16.021.796**	**3.248.571**	**1.141.857.539**	**220.475.539**	**19.291.730**	**130.205.914**	**1.511.830.722**
di cui FPV di parte corrente	49.982.884								17.294.784
di cui FPV in c/capitale	1.454.310.631								1.486.341.198
di cui FPV per attività fin.rie	4.047.718								8.194.740
di cui FPV per rimb. prestiti	3.529.430								0
TOTALE DA REND. 2018	**1.511.830.722**	**376.464.956**	**8.918.993**	**5.928.769**	**1.120.518.004**	**120.443.539**	**6.524.369**	**88.518.247**	**1.336.004.159**
di cui FPV di parte corrente	17.294.784								2.880.266
di cui FPV in c/capitale	1.486.341.198								1.332.773.893
di cui FPV per attività fin.rie	8.194.740								350.000
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0
TOTALE DA REND. 2019	**1.336.004.159**	**356.791.336**	**13.198.624**	**827.926**	**965.186.673**	**251.963.133**	**30.462.450**	**147.175.825**	**1.394.787.681**
di cui FPV di parte corrente	2.880.266								4.076.762
di cui FPV in c/capitale	1.332.773.893								1.390.710.919
di cui FPV per attività fin.rie	350.000								0
di cui FPV per rimb. Prestiti	0								0
TOTALE DA REND. 2020	**1.394.787.681**	**387.361.555**	**9.947.723**	**127.644**	**997.350.760**	**354.478.921**	**34.298.643**	**69.898.070**	**1.456.026.394**
di cui FPV di parte corrente	4.076.762								5.420.970
di cui FPV in c/capitale	1.390.710.919								1.450.605.424
di cui FPV per attività fin.rie	0								0
di cui FPV per rimb. prestiti	0								0

Fonte: rielaborazione della Corte sui dati allegati al rendiconto 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020– importi in euro.

4.3 I risultati della gestione di competenza e gli equilibri di bilancio

Per effetto della nuova definizione di competenza finanziaria potenziata, introdotta dall'armonizzazione contabile (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), la determinazione del risultato della gestione di competenza non può essere più data dalla differenza tra impegni di competenza e accertamenti di competenza. Nella competenza di ogni esercizio occorre considerare anche i valori dei fondi pluriennali vincolati di entrata e di spesa, in quanto, gli impegni di competenza possono essere finanziati anche da entrate accertate in esercizi precedenti e le entrate di competenza possono finanziare anche impegni relativi alla competenza dei futuri esercizi, ma già assunti nello stesso esercizio.

Il quadro generale riassuntivo, allegato al rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, modificato dal d.m. 1° agosto 2019), evidenzia un saldo di competenza di euro 339.621.893,15. Nel prospetto relativo agli esercizi precedenti, l'importo era pari a euro 110.769.044,42 nel 2016, ad euro 165.076.978,43 nel 2017, a euro 205.354.119,92 nel 2018 e a euro 223.953.473,06 nel 2019.

Si riporta, di seguito, la parte del quadro generale riassuntivo 2019 relativa alla competenza (le parti inerenti agli incassi ed ai pagamenti sono omesse e saranno esaminate nel paragrafo dedicato alla gestione di cassa).

L'avanzo di competenza evidenziato nel prospetto è dato dalla differenza tra il totale complessivo delle entrate pari ad euro 6.693.483.104,05 e il totale complessivo delle spese pari ad euro 6.353.861.210,90.

Il totale complessivo delle entrate, secondo quanto indicato nel prospetto, è composto:

- dall'utilizzo avanzo di amministrazione pari ad euro 233.426.177,31;
- dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata del conto del bilancio per euro 4.076.762,45;
- dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale iscritto in entrata del conto del bilancio per euro 1.390.710.918,51;
- dal totale dei titoli delle entrate accertate pari a euro 5.065.269.245,78.

Il totale complessivo delle spese è composto:

- dal fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa corrente pari ad euro 5.420.969,69;
- dal fondo pluriennale vincolato risultante nella spesa in c/capitale pari ad euro 1.450.605.424,41;
- dal totale dei titoli delle spese impegnate pari ad euro 4.897.834.816,80[141] ;

[141] Nel prospetto vengono indicati gli impegni per singolo titolo di spesa. La somma degli impegni dei titoli è indicata nel quadro "conto del bilancio - riepilogo generale delle spese" (pag. 41 rendiconto).

Tabella 35 – Prospetto "Quadro generale riassuntivo" – competenza

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE	ACCERTAMENTI	SPESE	IMPEGNI
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	233.426.177	Disavanzo di amministrazione (3)	0
- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità	0		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	4.076.762	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.390.710.919		
- di cui fondo pluriennale in c/capitale finanziato da debito	0		
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (2)	0		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.052.904.795	Titolo 1 - Spese correnti	3.387.875.794
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	336.203.065	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	5.420.970
Titolo 3 - Entrate extratributarie	207.851.927		
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	122.356.972	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.196.139.789
		Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	1.450.605.424
		-di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	61.146.755	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	24.805.858
		Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (5)	0
Totale entrate finali	**4.780.463.514**	**Totale spese finali**	**6.064.847.835**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.088.106	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.295.750
		Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	279.717.626	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	279.717.626
Totale entrate dell'esercizio	**5.065.269.246**	**Totale spese dell'esercizio**	**6.353.861.211**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**6.693.483.104**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**6.353.861.211**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	**0**	**AVANZO DI COMPETENZA**	**339.621.893**
-di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (7)	*0*		
TOTALE A PAREGGIO	**6.693.483.104**	**TOTALE A PAREGGIO**	**6.693.483.104**

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2020– importi in euro.

I prospetti seguenti[142] espongono l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	**339.621.893**
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020(+) (8)	13.325.200
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	116.943.759
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**209.352.934**

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	**209.352.934**
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	-2.004.219
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**211.357.152**

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza

Nel seguente prospetto è riportato il risultato della gestione di competenza (riferito al triennio 2018-2020) calcolato tenendo conto esclusivamente dei seguenti parametri:

- nel totale delle entrate accertate di competenza, le riscossioni e i residui in conto competenza;
- nel totale delle uscite impegnate di competenza, i pagamenti e i residui in conto competenza;
- il FPV iscritto in entrata;
- il FPV iscritti in uscita.

Tabella 36 – Risultato gestione competenza potenziata

	DESCRIZIONE VOCI	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019	RENDICONTO 2020
(1)	Entrate riscosse in conto competenza	4.884.100.898	4.955.038.867	4.793.279.316
(2)	Residui attivi di competenza	284.409.539	285.499.275	271.989.930
(3=1+2)	Entrate accertate di competenza	5.168.510.437	5.240.538.142	5.065.269.246
(4)	Uscite pagate in conto competenza	4.389.804.428	4.417.223.753	4.094.063.234
(5)	Residui passivi di competenza	722.146.361	651.951.726	803.771.583
(6=4+5)	Uscite impegnate di competenza	5.111.950.789	5.069.175.478	4.897.834.817
(7=3-6)	Risultato della gestione di competenza "puro"	56.559.649	171.362.664	167.434.429
(8)	FPV nell'esercizio di parte entrata	1.511.830.722	1.335.654.159	1.394.787.681
(9)	FPV nell'esercizio di parte uscita	-1.336.004.159	-1.394.787.681	-1.456.026.394
(10=7+8-9)	**Risultato della gestione di competenza armonizzato**	**232.386.211**	**112.229.142**	**106.195.716**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su risultanza rendiconti PAT 2018-2020– importi in euro.

In questa tabella non è stata conteggiata la quota del disavanzo di amministrazione ripianata nell'esercizio 2018 e la quota utilizzo avanzo di amministrazione negli esercizi 2019 (euro 111 milioni

[142] Con il dm 1° agosto 2019, in attuazione della legge n. 145/2018, sono stati modificati i prospetti degli equilibri di bilancio, con finalità conoscitive per il rendiconto 2019 e pienamente efficaci dal rendiconto 2020. I prospetti modificati sono, per il bilancio di previsione l'allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011 e per il rendiconto l'allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011.

di euro) e 2020 (euro 233 milioni di euro) non costituendo tali poste, a rigore, accertamento d'entrata ed impegno di spesa. Pertanto, il risultato di competenza 2020 (circa 106,20 milioni di euro) non coincide con quello indicato nel quadro generale riassuntivo sopra riportato (circa 339,62 milioni di euro). Secondo tale calcolo il risultato della gestione di competenza armonizzato 2020 è ulteriormente peggiorato rispetto al 2019.

Si riporta di seguito il prospetto degli equilibri di bilancio, allegato al rendiconto in base a quanto previsto dagli schemi di cui all'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificati dal d.m. 7 settembre 2020[143], suddiviso in 5 tabelle per maggiore comprensione: equilibrio di parte corrente; equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali; equilibrio in c/capitale; variazioni attività finanziaria; equilibrio complessivo.

[143] Il DM 7 settembre 2020 in particolare ha aggiornato i prospetti dell'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 riguardanti la verifica degli equilibri delle regioni inserendo le note n. 14, 15, 16 e inserendo "saldo di competenza e C/1" nella parte del prospetto relativa all'equilibrio di parte corrente e in c/capitale la seguente descrizione: "Variazioni di attività finanziarie (se negativo)".

Tabella 37 – Equilibrio di parte corrente

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	4.964.387
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	4.076.762
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.596.959.786
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	929.622
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0
Spese correnti	(-)	3.387.875.794
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)	(-)	5.420.970
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(-)	0
Variazioni di attività finanziarie - saldo di competenza (se negativo) C/1 (5)	(-)	0
Rimborso prestiti	(-)	9.295.750
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (14)	(-)	12.825.200
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (15)	(-)	102.240.609
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**1.089.272.237**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (16)	(-)	-1.099.397
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**1.090.371.633**

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.
(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.
(5) Indicare l'importo della lettera C/1).
(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.
(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale
(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

Fonte: prospetto parziale pagg. 44-45 rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Come emerge dal prospetto sopra riportato la parte corrente del bilancio presenta un risultato positivo di competenza (A/1) di euro 1.204.338.045,26. Il prospetto riporta altri due equilibri[144]: il primo

[144] Secondo le variazioni apportate dal DM del 1° agosto 2019.

equilibrio, indicato alla voce A/2, tiene conto anche delle risorse accantonate (euro 12.825.200,00) e delle risorse vincolate (euro 102.240.608,76), mentre il secondo, indicato alla voce A/3, tiene conto anche della variazione negativa degli accantonamenti (euro -1.099.396,57). Per l'esercizio 2020, questi due equilibri hanno finalità conoscitiva [145].

Tabella 38 – Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali		
A1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.204.338.045**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	4.964.387
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (11)	(-)	12.825.200
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (12)	(-)	-1.099.397
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	102.240.609
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.085.407.246**
(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.		
(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.		
(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.		

Fonte: prospetto parziale pagg. 44-45 rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, vi è equilibrio di parte corrente [146].

[145] Secondo l'art. 7, comma 1, lett. g dal DM del 1° agosto 2019.
[146] Il d.m. del 7 settembre 2020 ha inserito le parole "al netto del fondo anticipazione di liquidità" alla descrizione precedente "Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti".

Tabella 39 – Equilibrio in c/capitale

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	228.461.790
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.390.710.919
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	122.356.972
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	1.326
Entrate per accensione prestiti (titolo 6)	(+)	5.088.106
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	929.622
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0
Spese in conto capitale	(-)	1.196.139.789
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)	(-)	1.450.605.424
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (4)	(-)	0
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(+)	0
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9)	(-)	0
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) C/1 (5)	(+)	36.339.571
B/1) Risultato di competenza in c/capitale		**-864.716.152**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020 (14)	(-)	500.000
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (15)	(-)	14.703.151
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-879.919.303**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (16)	(-)	-904.822
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-879.014.481**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		**0**

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.

(5) Indicare l'importo della lettera C/3).

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo.

(14) Le quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono aggiunte nelle corrispondenti voci dell'equilibrio in conto capitale.

(15) Le quote vincolate riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale

(16) Le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie devono essere aggiunte nell'equilibrio di parte corrente se il saldo delle partite finanziarie è negativo, altrimenti sono inserite nell'equilibrio in conto capitale.

Fonte: prospetto parziale pag. 44-45 rendiconto PAT 2020– importi in euro.

La parte in conto capitale del bilancio presenta un saldo di competenza negativo (B/1) di euro 864.716.152,11. Anche per la parte in conto capitale sono presenti altri due equilibri[147]: il primo equilibrio indicato alla voce B/2, tiene conto anche delle risorse accantonate (euro 500.000,00) e delle risorse vincolate (euro 14.703.150,72), mentre il secondo indicato alla voce B/3, tiene conto anche della variazione negativa degli accantonamenti (euro -904.821,97). Per l'esercizio 2020, questi due equilibri hanno finalità conoscitiva[148].

Anche le attività finanziarie (euro 36.339.571,06) sono in equilibrio.

Tabella 40 – Variazioni attività finanziarie

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	0
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni di attività' finanziarie	(+)	61.146.755
Spese titolo 3.00 - Incremento attività' finanziarie	(-)	24.805.858
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) (4)	(-)	0
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	1.326
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (4)	(+)	0
C1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**36.339.571**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	0
C2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**36.339.571**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0
C3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo		**36.339.571**
(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.		
(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.		

Fonte: prospetto parziale pag. 44-45 rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Nella tabella seguente sono evidenziati i tre saldi costituiti dal risultato di competenza, dall'equilibrio di bilancio e dall'equilibrio complessivo. In particolare, il risultato di competenza (D/1) è pari a euro 339.621.893,15, e corrisponde alla somma delle voci A1) risultato di competenza di parte corrente per euro 1.204.338.045,26, e delle voci B1) risultato di competenza in c/capitale per euro -864.716.152,11. L'importo corrisponde all'"avanzo di competenza" indicato nel prospetto "quadro generale riassuntivo". Sono poi presenti nel prospetto altri due equilibri[149]: il primo equilibrio, indicato alla voce D/2, tiene conto anche delle risorse accantonate di parte corrente e in c/capitale e delle risorse vincolate

[147] Secondo le variazioni apportate dal d.m. del 1° agosto 2019.
[148] Secondo l'art. 7, comma 1, lett. g) dal d.m. del 1° agosto 2019.
[149] Secondo le variazioni apportate dal d.m. del 1° agosto 2019.

di parte corrente e in c/capitale, mentre il secondo, indicato alla voce D/3, tiene conto anche della variazione negativa degli accantonamenti. Per l'esercizio 2020, questi due equilibri hanno finalità conoscitiva[150].

Tabella 41 – Equilibrio complessivo

EQUILIBRI DI BILANCIO	COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
D1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1= A/1 + B/1)	**339.621.893**
D2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	**209.352.934**
D2) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3= A/3 + B/3)	**211.357.152**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10)	**0**
(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.	

Fonte: prospetto parziale pag. 44-45 rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Si riscontra che le partite di giro (euro 279.717.626,25), come indicato nel quadro generale riassuntivo, sono in pareggio in entrata ed in uscita.

Le entrate e le spese di carattere eccezionale e non ripetitivo che hanno contribuito al risultato di gestione 2020, come evidenziate negli allegati d) ed e) del rendiconto, hanno inciso sul totale delle entrate accertate nella misura del 6,57% e sul totale delle spese impegnate per il 27,99%.
In valore assoluto le entrate di carattere straordinario o non ricorrente ammontano ad euro 333.031.864,02 su un totale delle entrate accertate pari ad euro 5.065.269.245,78, mentre le spese non ricorrenti corrispondono ad euro 1.370.884.806,38 sul totale delle spese impegnate pari ad euro 4.897.834.816,80.

4.4 I risultati della gestione di cassa

Il quadro generale riassuntivo allegato al rendiconto 2020 della Provincia autonoma di Trento (previsto nell'allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011) riporta anche il risultato del fondo cassa:

- all'inizio dell'esercizio pari ad euro 2.565.157.166,72;
- alla fine dell'esercizio pari ad euro 2.762.834.033,33.

[150] Secondo l'art. 7, comma 1, lett. g dal DM del 1° agosto 2019.

Si riporta il quadro generale riassuntivo allegato nel rendiconto 2020 riferito unicamente alla cassa (le parti relative alla competenza sono già state esaminate nel paragrafo precedente).

Tabella 42 – Prospetto "Quadro generale riassuntivo" - cassa

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO			
ENTRATE	INCASSI	SPESE	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	2.565.157.167		
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.026.127.975	Titolo 1 - Spese correnti	3.262.301.111
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	322.726.807		
Titolo 3 - Entrate extratributarie	198.828.619	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.267.216.580
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	130.478.681		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	61.118.132	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	24.805.858
Totale entrate finali	**4.739.280.214**	**Totale spese finali**	**4.554.323.549**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	16.519.824	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.295.750
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	277.893.230	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	272.397.102
Totale entrate dell'esercizio	**5.033.693.267**	**Totale spese dell'esercizio**	**4.836.016.401**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**7.598.850.434**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**4.836.016.401**
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO		**FONDO DI CASSA**	**2.762.834.033**
TOTALE A PAREGGIO	**7.598.850.434**	**TOTALE A PAREGGIO**	**7.598.850.434**

Fonte: prospetto allegato al rendiconto PAT 2020– importi in euro.

I dati relativi alla gestione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nell'esercizio 2020 sono riassunti nella seguente tabella:

Tabella 43 – Gestione di cassa

GESTIONE DI CASSA - ESERCIZIO 2020	
FONDO DI CASSA INIZIALE	**2.565.157.167**
Riscossioni	5.033.693.267
Totale entrate	7.598.850.434
Pagamenti	4.836.016.401
Totale uscite	4.836.016.401
SALDO	**2.762.834.033**

Fonte: dati rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Le riscossioni superano i pagamenti per un importo di euro 197.676.866,61. Tale importo sommato al saldo positivo di cassa iniziale incrementa notevolmente la cassa finale, portandola al valore di euro 2.762.834.033,33.

L'equilibrio di cassa è riportato nella relazione del Collegio dei revisori dei conti redatta seguendo il questionario delle linee guida approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti[151]. Le risultanze sono indicate nella tabella seguente[152].

Tabella 44 – Equilibri di cassa

EQUILIBRI DI CASSA		Rendiconto 2020
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.547.683.401,09
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(+)	929.622,42
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	3.262.301.111,32
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	460.534,54
Variazioni di attività finanziarie (se negativo; v. saldo C)(3)	(-)	0,00
Rimborso prestiti	(-)	9.295.749,73
- di cui rata rimborso al MEF anticipazioni di liquidità DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		*0,00*
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
A) Equilibrio di parte corrente		**1.276.555.627,92**
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	130.478.680,83
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	1.326,36
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	16.519.823,77
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (1)	(-)	929.622,42
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (2)	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	1.267.216.580,40
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	460.534,54
Variazioni di attività finanziarie (se positivo; v. saldo C)(3)	(+)	36310948,16
B) Equilibrio di parte capitale		**-1.084.374.889,16**
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	*(+)*	*61.118.132,18*
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	*(-)*	*24.805.857,66*
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	*(-)*	*1.326,36*
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	*(+)*	*0,00*

[151] Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 6/SEZAUT/2021/INPR.
[152] Relazione trasmessa del Collegio dei revisori tramite ConTe e pervenuta alla Sezione in data 21 maggio 2021 (prot. 2022) in allegato al verbale n. 7/2021.

EQUILIBRI DI CASSA		Rendiconto 2020
C) Variazioni attività finanziaria (3)		***36.310.948,16***
Entrate categoria 9010400: Anticipazioni finanziamento sanità incassate nell'anno	(+)	
Spese missione 99.02: Rimborsi anticipazione sanità pagate nell'anno	(-)	0,00
D) Saldo Anticipazioni/Rimborsi sanità dell'anno		**0,00**
Entrate per conto terzi e partite di giro (Titolo 9) al netto di "Entrate categoria 9010400"	(+)	277.893.229,52
Uscite per conto terzi e partite di giro (Titolo 7) al netto di "Spese missione 99.02"	(-)	272.397.101,67
E) Saldo conto terzi e partite di giro		5.496.127,85
Entrate titolo 7 - Anticipazioni da tesoriere	(+)	
Spese titolo 5 - Chiusura Anticipazioni tesoriere	(-)	0,00
F) Saldo anticipazioni/rimborsi tesoriere		0,00
EQUILIBRIO FINALE (G=A+B+D+E+F)		**197.676.866,61**

(1) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(2) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(3) Se negativo il saldo va computato a detrarre nell'equilibrio di parte corrente, se positivo a sommare nell'equilibrio di conto capitale

Fonte: tabella 3.26 relazione dei revisori (questionario linee guida del. n. 6/SEZAUT/2021/INPR) – importi in euro.

Nella gestione di cassa a consuntivo va evidenziato lo squilibrio di parte capitale (euro – 1.084.374.889,16 e l'equilibrio della parte corrente (euro 1.276.555.627,92). Anche le attività finanziarie (euro 36.310.948,16) e le partite di giro (euro 5.496.127,85) sono in equilibrio.

A fine esercizio la gestione di cassa risulta comunque in equilibrio (euro 197.676.866,61).

4.5 I risultati della gestione dei residui

Le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 sono state approvate con deliberazione della Giunta provinciale 5 marzo 2021, n. 326 ai sensi dell'art. 3, c. 4 del d.lgs. n. 118/2011. Come previsto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, tale provvedimento ed i relativi allegati sono stati trasmessi al Tesoriere[153].

L'organo di revisione ha effettuato la verifica di propria competenza esaminando un campione di residui ai fini dell'espressione del parere prescritto dall'art. 3, c. 4, d.lgs. n. 118/2011 e dal relativo allegato 4/2, punto 9.1.[154] All'esito delle proprie attività il Collegio dei revisori ha dichiarato che "[*d*]*alla verifica a campione effettuata risulta che le spese sono coerenti con quanto previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011*". Al

[153] Al riguardo in risposta al quesito n. 6 (istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021) data in allegato alla nota del Direttore Generale della Provincia e del Dipartimento Affari finanziari di data 9 aprile 2021 prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) è stato specificato che la delibera della Giunta "*è stata trasmessa al Tesoriere con protocollo PAT/RFS015-15/03/2021-0181215*".

[154] Verbale n. 3 di data 4 marzo 2021 (prot. Corte n. 1482 del 6 marzo 2021).

riguardo si segnala che nella relazione del Collegio non sono presenti elementi informativi sulle cause di cancellazione dei residui.

Ciò detto, si rileva che i residui attivi a fine esercizio 2020 ammontano ad euro 1.091.137.079,36, di cui euro 271.989.929,92, pari al 24,93% dell'importo complessivo, formati nell'esercizio di competenza, mentre euro 819.147.149,44, pari al 75,07% del totale, provenienti dagli esercizi 2019 e precedenti.

L'ammontare complessivo dei residui passivi a fine esercizio 2020, a seguito delle operazioni di riaccertamento, risulta pari ad euro 2.000.063.152,57, di cui euro 803.771.582,53, pari al 40,19% dell'importo complessivo, formati nell'esercizio di competenza, mentre euro 1.196.291.570,04 pari al 59,81% del totale, provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti.

La gestione dei residui si chiude al 31 dicembre 2020 con un saldo negativo di euro 908.926.073,21.

La tabella seguente riassume le risultanze.

Tabella 45 – Saldo gestione residui

GESTIONE RESIDUI - ESERCIZIO 2020		
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
ORIGINATI DALLA COMPETENZA	271.989.930	803.771.583
ORIGINATI DA ESERCIZI PRECEDENTI	819.147.149	1.196.291.570
TOTALE AL 31.12.2020	**1.091.137.079**	**2.000.063.153**
SALDO	**-908.926.073**	

Fonte: dati rendiconto PAT 2020– importi in euro.

4.6 Il risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati come previsto dall'art. 42, c. 1, d.lgs. n. 118/2011[155].

Si evidenzia che il d.m. 7 settembre 2020 ha apportato modifiche al paragrafo 9.2, concernente il risultato di amministrazione[156], dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011

[155]Art. 42, co. 1, d.lgs. n. 118/2011 "Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

[156] In particolare, con la modifica sono stati inseriti i paragrafi da 9.2.1 a 9.2.30.

Il paragrafo 9.2.1 dispone "Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, ed è pari all'importo della lettera A) dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione".

Inoltre, il decreto citato ha aggiornato i prospetti dell'allegato n. 10 al d.lgs. n. 118/2011 riguardanti gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e a/3, per rispondere alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici.

Il risultato di amministrazione, come disciplinato dal punto 9.2.8 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati agli investimenti.
In particolare, "Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa. Per gli enti locali i vincoli derivanti dalla legge sono previsti sia dalle leggi statali che dalle leggi regionali. Per le regioni i vincoli sono previsti solo dalla legge statale. Nei casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore dell'ente, si è in presenza di vincoli derivanti da trasferimenti e non da legge;
b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa;
d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell' equilibrio generale di bilancio). Le regioni possono attribuire il vincolo di destinazione in caso di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato. I vincoli attribuiti dalla regione, con

propria legge regionale, sono considerati "vincoli formalmente attribuiti dalla regione e non <<vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili>>".

La quota accantonata del risultato di amministrazione, come definita dal paragrafo 9.2.10 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le Regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, senza considerare la parte accantonata e vincolata (c.d. parte A), è pari a euro 397.881.566,02. Anche nei due esercizi precedenti risultava positivo, rispettivamente per 287,5 milioni di euro nel 2019 e per 172 milioni di euro nel 2018[157].

Considerando anche gli accantonamenti ed i vincoli l'avanzo di amministrazione, (c.d. parte E), alla chiusura dell'esercizio 2020 si riduce ad euro 218.413.992,52 (risultava pari ad euro 198.153.029,88 nel 2019 e ad euro 106.380.131,31 nel 2018[158]), mentre la determinazione del risultato di amministrazione è stata effettuata in base a quanto disposto dall'art. 42, c. 1, d.lgs. n. 118/2011 partendo quindi dal fondo di cassa finale, aumentato dei residui attivi e diminuito, oltre che dei residui passivi, anche delle risorse che costituiscono il "*fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio*"[159].

Si riporta di seguito il prospetto "allegato a) – risultato di amministrazione" del rendiconto 2020.

[157] Il risultato di amministrazione parte A era negativo per oltre 70 milioni di euro nel 2017 e per circa 174,5 milioni di euro nel 2016 (primo anno in armonizzazione).
[158] Il risultato di amministrazione parte E era negativo per circa 119,1 milioni di euro nell'esercizio 2017 e per euro 292,2 milioni di euro nel 2016 (primo anno in armonizzazione).
[159] Il punto 9.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011 definisce le singole tipologie sopra citate.

Tabella 46 – Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.565.157.167
RISCOSSIONI	(+)	240.413.952	4.793.279.316	5.033.693.267
PAGAMENTI	(-)	741.953.167	4.094.063.234	4.836.016.401
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.762.834.033
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE				2.762.834.033
RESIDUI ATTIVI	(+)	819.147.149	271.989.930	1.091.137.079
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.196.291.570	803.771.583	2.000.063.153
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			5.420.970
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.450.605.424
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)	(=)			397.881.566
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:				
Parte accantonata (3)				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 (4)				53.835.390
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)				1.436.539
Fondo anticipazioni liquidità				0
Fondo perdite società partecipate				212.441
Fondo contezioso				9.900.000
Altri accantonamenti				0
Totale parte accantonata (B)				65.384.371
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				100.070.318
Vincoli derivanti da trasferimenti				12.944.899
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				1.004.675
Altri vincoli				63.310
Totale parte vincolata (C)				114.083.203
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				0
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				218.413.993
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)				
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2020.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni indicano nel passivo del bilancio il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Fonte: allegato rendiconto PAT 2020– importi in euro.

Si riporta di seguito un prospetto che evidenzia l'evoluzione dei risultati di amministrazione negli ultimi cinque esercizi (nell'esercizio 2016 la Provincia ha applicato per la prima volta le regole dell'armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011).

Tabella 47 – Risultato di amministrazione 2016-2020

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO		
ANNO	RISULTATO	VARIAZIONE RISPETTO ALL' ANNO PRECEDENTE
2016	-292.166.737	-618,83%
2017	-119.060.972	-59,25%
2018	106.380.131	189,35%
2019	198.153.030	86,27%
2020	218.413.993	10,22%

Fonte: risultanze da rendiconti PAT 2016-2020– importi in euro.

4.6.1 I fondi accantonati

I fondi accantonati del risultato di amministrazione, come visto, sono indicati all'art. 42, c. 3, d.lgs. n. 118/2011 e definiti dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2, punto 9.2. 10[160]. Essi sono:

- fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE);
- accantonamento per i residui perenti;
- accantonamento per passività potenziali.

Con riferimento alla terza tipologia di accantonamento è stato costituito il fondo perdite società partecipate e il fondo contenzioso.

Complessivamente, le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 ammontano ad euro 65.384.370,64 (nel 2019 le quote accantonate risultavano pari a euro 58.313.389,18).

4.6.2 Il fondo crediti di dubbia esigibilità

La disciplina del fondo crediti di dubbia esigibilità è descritta all'art. 46, d.lgs. n. 118/2011 e nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato 4/2, al punto 3.3 e all'esempio n. 5.

Il fondo è inserito in bilancio nella Missione "Fondi e accantonamenti".

[160] Il d.m. 4 agosto 2016 ha previsto la modifica del prospetto l'allegato a) al rendiconto della gestione concernente il risultato di amministrazione prevedendo l'indicazione del fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35/13, del fondo perdite società partecipate e del fondo contenzioso, oltre agli altri accantonamenti e agli altri vincoli nella composizione del risultato di amministrazione.

L'ammontare del fondo, secondo il principio contabile applicato di cui al punto 3.3, è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.[161] L'accantonamento non è oggetto di impegno, ma genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

La congruità del fondo complessivamente accantonato viene effettuata, in sede di assestamento, mediante la variazione dello stanziamento e, in sede di rendiconto, procedendo a vincolare o svincolare le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Al 1° gennaio 2020 risultavano accantonate al fondo euro 45.463.938,02 per la parte corrente ed euro 1.977.172,71 per la parte in conto capitale[162].

In sede di bilancio di previsione è stato calcolato l'accantonamento al fondo per l'esercizio 2020 per euro 3.981.000,00 per la parte corrente e per euro 1.992.000,00 per la parte in conto capitale[163].

In sede di assestamento, l'accantonamento al fondo per l'esercizio 2020 non ha subito variazioni rispetto a quelle di preventivo 2020[164].

La tabella seguente illustra l'andamento del FCDE durante il 2020 sulla base del prospetto, inserito nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2020 (allegato 3 alla delibera di Giunta n. 612 del 23 aprile 2021), contenente l'elenco analitico delle risorse accantonate rappresentate nel risultato di amministrazione. Il dettaglio degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per tipologia è riportato all'allegato C) al rendiconto[165].

Con il rendiconto 2020 la quota del risultato di amministrazione da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità è risultata pari ad euro 52.263.050,77 per la parte corrente e ad euro 1.572.339,43 per la parte in conto capitale per un totale pari a 53.835.390,20. In particolare, la parte corrente comprende euro 1.639.050,88 relativi all'accantonamento, nella misura del 92,15%, del credito accertato al bilancio

[161] Il principio contabile applicato 3.3 prevede, a partire dal terzo esercizio di applicazione del principio (pertanto dal 2018), di accantonare al fondo in sede di bilancio preventivo, l'intero importo dell'accantonamento calcolato sull'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione.

[162] V. allegato "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" della relazione sulla gestione al rendiconto 2019.

[163] V. allegato al bilancio di previsione "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio finanziario 2020".

[164] V. allegato al bilancio di previsione "Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità - esercizio finanziario 2020".

[165] Allegato c) "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione " alla Relazione sulla gestione, p. 26.

provinciale nei confronti del Consorzio Trento Rise, ammontante al 31 dicembre 2020 ad euro 1.639.050,88[166].

Gli accantonamenti per l'esercizio 2020 risultano variati in sede di rendiconto, rilevando un aumento nell'accantonamento per la parte corrente pari a euro 2.818.113 e una diminuzione per la parte in conto capitale pari a euro 404.833. Non risultano risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2020.

Nella relazione sulla gestione 2020 è stato precisato che: "*Le percentuali di accantonamento sono state determinate per categoria di entrata e sono state calcolate con il metodo della media semplice, ad eccezione delle entrate del Titolo III iscritte a ruolo ante 2016 che sono state accantonate al 100% per accogliere le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nella decisione n. 3/2020/PARI del 25 giugno 2020*".

Infine, si rileva che non è stata applicata la facoltà prevista dall'art. 107-*bis*, d.l. n. 18/2020,[167] come confermato anche dalla risposta negativa data dal Collegio dei revisori dei conti della Provincia nel questionario sul rendiconto 2020 al punto 3.6[168].

Il Collegio dei revisori ha attestato, nella relazione al rendiconto, la corretta determinazione del FCDE in base ai principi stabiliti dal d.lgs. n. 118/2011 e la sua congruità [169].

[166] Importo presente sul capitolo di entrata n. 132360-019 "*Restituzione somme, revoche di contributo, assegnazioni e finanziamenti provinciali predisposte dal servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema*" – categoria 3050200 "*Rimborsi in entrata*". V. risposta data al quesito n. 47 (seconda parte) della nota prot. Corte n. 1495 del 8 marzo 2021 (risposta trasmessa in allegato alla nota del Direttore Generale prot.n. 244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

[167] Pag. 13 della relazione sulla gestione al rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020. Si riporta il testo dell'art. 107-*bis* del decreto-legge n. 18/2020 "A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.".

[168] Pag. 12 del questionario, punto 3.6 ("*La Regione/Provincia autonoma, nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 107-bis, d.l. n. 18/2020*?") sezione III – gestione contabile, risposta negativa (prot. Corte n. 2022 di data 21 maggio 2021).

[169] V. a pag. 15 della relazione allegata al verbale n. 6 del Collegio dei revisori dei conti di data 6 maggio 2021 (prot. Corte n. 1973 di data 7 (maggio 2021).

Tabella 48 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

CAPITOLO SPESA	DESCRIZIONE	RISORSE ACCANTONATE AL 1 GENNAIO 2020 (a)	RISORSE ACCANTONATE APPLICATE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020 (b)	RISORSE ACCANTONATE STANZIATE NELLA SPESA DEL BILANCIO NELL'ESERCIZIO 2020 (c)	VARIAZIONE ACCANTONAMENTI EFFETTUATA IN SEDE DI RENDICONTO (e)	RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (d)= (a)+(b)+(c)+(e)
U953200	Fondo crediti di dubbia esigibilità SPESE CORRENTI	45.463.938		3.981.000	2.818.113	52.263.050,77
U954200	Fondo crediti di dubbia esigibilità SPESE IN CONTO CAPITALE	1.977.173		0	-404.833	1.572.339,43
	TOTALE	**47.441.111**		**3.981.000**	**2.413.279**	**53.835.390**

Fonte: relazione sulla gestione al rendiconto PAT 2020 (pag. 26) – importi in euro.

4.6.3 Il fondo residui perenti

La cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 non è più consentita[170]. Per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, l'art. 60, c. 3, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che venga accantonata una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 (31 dicembre 2016 per la Provincia autonoma di Trento) fino al 70% dell'ammontare dei residui perenti per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.

Il fondo accantonato dalla Provincia nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 1.436.539,16 e garantisce la copertura del 100% dei residui perenti al 31 dicembre 2020 (come da prospetto allegato alla relazione sulla gestione).

4.6.4 Altri fondi accantonati

Tra le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 risulta anche il fondo contenzioso, pari ad euro 9.900.000,00.

Nella relazione al rendiconto la Provincia ha precisato che la quantificazione del fondo è stata determinata, come nei precedenti esercizi, su indicazione dall'Avvocatura in base ad una valutazione complessiva del contenzioso pendente con significativa probabilità di soccombenza, nonché con valutazione delle sentenze non definitive già depositate. Sono stati applicati criteri omogenei a quelli applicati nell'esercizio precedente.

Rispetto all'esercizio 2019, tale fondo è stato incrementato di 1 milione di euro[171].

L'Organo di revisione, sulla base di un dettagliato prospetto dell'Avvocatura, ha attestato la congruità del Fondo contenzioso[172].

[170] Si rammenta che per la Provincia autonoma di Trento l'istituto della perenzione era già stato abrogato con la l.p. n. 9 del 23 novembre 2004.

[171] Nel rendiconto 2019 tale accantonamento ammontava ad euro 8.900.000.

[172] Secondo quanto riportato a pag. 15 della relazione allegata al verbale n. 6 del Collegio dei revisori dei conti di data 6 maggio 2021 (prot. Corte n. 1973 di data 7 maggio 2021).

4.6.5 Il fondo perdite società partecipate

L'art. 1, c. 550 e ss., l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dal d.lgs. n. 175/2016[173], disciplina l'accantonamento al fondo perdite societarie[174].

Al comma 551, l'art. 1, l. n. 147/2013 prevede che, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni "*presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione (…). L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione*"[175].

Per le società partecipate, la disciplina dell'accantonamento al fondo perdite società partecipate è contenuta nell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016 che ha, in sostanza, riprodotto quanto già prescritto dalla l. n. 147/2013.[176] Si evidenzia che, a decorrere dal 27 giugno 2017, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1 dell'articolo citato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato[177].

Nel corso dell'istruttoria relativa al rendiconto 2019, l'Amministrazione ha confermato che "*L'accantonamento al fondo perdite società partecipate ammonta a euro 35.750,60. Lo stesso inerisce alle perdite d'esercizio registrate dalle società Pensplan Centrum s.p.a. e Euregio Plus SGR s.p.a., come risultanti dai bilanci 2018, approvati dalle rispettive assemblee nel 2019, che non sono state immediatamente ripianate (rispettivamente euro 2.269.341 e euro 332.103), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99% e 4%)*"[178].

---

[173] La modifica intervenuta all'art. 1, c. 550, eliminando dal testo originario il riferimento alle società partecipate, limita l'applicazione dei successivi commi 551 e 552 solo alle aziende ed alle istituzioni partecipate da pubbliche amministrazioni locali. Il comma 550 vigente dispone: "*Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate*".

[174] Sull'interpretazione dell'art. 1, c. 550 e ss., della legge di stabilità 2014 si veda quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 4/2015/INPR.

[175] Comma così modificato dall'art. 27, comma 2, lett. a), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

[176] Dispone l'art. 21 citato: "*Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione*".

[177] C. 3-*bis* aggiunto all'art. 21 del d.lgs. n. 175/2016 dall'art. 14, c. 1, del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100.

[178] Risposta al quesito n. 8 della nota prot. 433 di data 21 febbraio 2020, pervenuta in allegato alla nota del Direttore generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020 (prot. Corte n. 787 di data 3 aprile 2020).

Per quanto concerne l'accantonamento al fondo perdite società partecipate, costituito dalla Provincia nel rendiconto 2019 solo con riferimento alle perdite registrate al 31 dicembre 2018 dalle società Pensplan Centrum s.p.a. ed Euregio Plus s.p.a., la Corte ha sollecitato l'Amministrazione ad assumere le opportune iniziative per l'integrazione del relativo fondo rischi, rapportato alla partecipazione detenuta, per le perdite di tali società non ripianate derivanti da esercizi precedenti al 2018, tenuto conto dell'affermata applicabilità dell'art. 21, c. 1, del TUSP anche alle perdite pregresse.

Recependo le indicazioni della Corte, la Provincia ha disposto, sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, un accantonamento al fondo perdite società partecipate, per euro 212.441,27, inerente "*alle perdite d'esercizio, incluse quelle pregresse che prudenzialmente si è ritenuto di accantonare, registrate dalle società Pensplan Centrum spa e Euregio Plus SGR spa, come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977 e euro 1.482.955), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99% e 4%)*".

4.6.6 I fondi vincolati

La parte vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è pari complessivamente ad euro 114.083.202,86, di cui in particolare euro 100.070.318,26 inerenti a "vincoli derivanti da leggi", classificazione non rilevata negli esercizi precedenti.

Secondo quanto riportato nell'allegato C) della relazione sulla gestione 2020 i vincoli derivanti da leggi, sono relativi al fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome (art. 111, d.l. 34/2020) per euro 100.000.000 e dalle quote diritti segreteria di spettanza della provincia per euro 70.318,26.

Nella relazione sulla gestione 2020 è stato precisato che "*100 milioni attengono alla stima delle risorse ricevute in eccesso dallo Stato nel 2020 per il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 che verranno quantificate puntualmente nel 2022, come disposto dal comma 2-quater dell'articolo 111 del d.l. n. 34 del 2020. Il vincolo è stato posto ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020*" [179].

Per quanto riguarda invece i vincoli "derivanti da trasferimenti", seconda classificazione per ammontare, essi ammontano al 31 dicembre 2020 a euro 12.944.898,94, di cui euro 8.557.380,81 riferiti

[179] Pag. 14 della relazione sulla gestione al rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020. Si riporta il testo del comma 823 citato "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall' articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato".

ai "Contributi investimenti calamità ottobre 2018" (finanziamenti dallo Stato per la calamità denominata "tempesta Vaia").

Sono inoltre presenti vincoli classificati come "formalmente attribuiti dall'Ente" per euro 1.004.675,28 relativi al capitolo entrata n. 122020-002 "Somme aggiuntive miglioramento ambientale" e capitolo uscita n. 619011 "San Floriano – trasferimento ai comuni".

Nell'esercizio in esame sono classificati come "altri fondi vincolati" euro 63.310,38 per l'iniziativa "adotta un albero". Nell'esercizio 2019 erano stati vincolati anche euro 149.550,53 per il fondo "calamità Trentino 2018". Durante il 2020 sono stati utilizzati interamente.

Non sono presenti vincoli derivanti dalla contrazione di mutui.

4.7 Gli indicatori di rendiconto degli esercizi precedenti (2017, 2018 e 2019)

Il "Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi i bilancio", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni[180], è disciplinato dall'art. 18 *bis*, d.lgs. n. 118/2011[181].

Il Piano, redatto dalle regioni e dai loro enti e organismi strumentali entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.

La finalità del Piano, che deve essere divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», è di consentire la comparazione dei bilanci. L'adozione del Piano è obbligatoria[182].

[180] Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali (art. 1, co. 4, primo periodo, d.lgs. n. 118/2011).

[181] Articolo inserito dall' art. 1, comma 1, lett. u), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

[182] L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti (art. 1, co. 4, ultimo periodo, d.lgs. n. 118/2011). In attuazione di quanto disposto dal presente comma è stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 contenenti i piani per le Regioni e le Province autonome (allegati 1 e 2) e per i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (allegati 3 e 4). L'adozione del Piano è quindi obbligatoria dal 2016 con riferimento al rendiconto della gestione 2016 e del bilancio di previsione 2017-2019. Il sistema degli indicatori per le Regioni e i loro organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali.

Con delibera di Giunta provinciale, è stato approvato il piano degli indicatori relativo ai rendiconti generali per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019[183].

Nel sistema BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) sono presenti i valori degli indicatori relativi al rendiconto 2016, 2017, 2018 e 2019 (non sono ancora disponibili gli indicatori relativi al rendiconto 2020).

La tabella seguente riporta i valori degli indicatori sintetici estrapolati dal sistema BDAP del rendiconto.

[183] La delibera di Giunta n. 1136 di data 7 agosto 2020 ha approvato il piano degli indicatori relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, la delibera di Giunta n. 1193 di data 12 agosto 2019 ha approvato il piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la delibera di Giunta n. 1422 di data 10 agosto 2018 ha approvato il piano degli indici relativo al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017.

Tabella 49 – Indicatori sintetici dei rendiconti precedenti 2017, 2018, 2019 (parte A)

TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO	TOTALE MISSIONI		
	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
RIGIDITA' STRUTTURALE			
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	17,35	16,85	16,57
ENTRATE CORRENTI			
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	106,33	105,22	101,89
Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	100,41	101,38	100,92
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	104,64	101,96	98,75
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	98,82	98,24	97,81
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	118,57	101,79	117,22
Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	118,57	101,98	117,87
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	116,93	99,12	113,74
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	116,94	99,31	114,37
ANTICIPAZIONI DELL'ISTITUTO TESORIERE			
Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	0,00	0,00	0,00
SPESE DI PERSONALE			
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	22,34	21,63	22,01
Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	4,28	2,79	3,37
Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	0,29	0,36	0,29
Spesa di personale pro-capite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	1.400,07	1.387,60	1.397,94
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI			
Indicatore di esternalizzazione dei servizi	3,58	3,44	3,56
INTERESSI PASSIVI			
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	0,00	0,00	0,00
Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTI			
Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	24,10	25,86	25,71
Investimenti diretti pro-capite (in valore assoluto)	348,55	381,98	383,49
Contributi agli investimenti pro-capite (in valore assoluto)	1.669,01	1.898,09	1.855,17
Investimenti complessivi pro-capite (in valore assoluto)	2.017,63	2.280,07	2.238,65
Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	99,46	89,79	90,75
Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie		0,66	1,24
Quota investimenti complessivi finanziati da debito	0,62	0,13	0,80

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

Tabella 50 – Indicatori sintetici rendiconti precedenti 2017, 2018, 2019 (parte B)

TIPOLOGIA INDICATORE RENDICONTO	TOTALE MISSIONI		
	RENDICONTO 2017	RENDICONTO 2018	RENDICONTO 2019
ANALISI DEI RESIDUI			
Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	83,60	88,86	86,46
Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	22,08	26,87	22,62
Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	100,00	0,00	100,00
Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	21,96	21,24	39,33
Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	21,72	4,64	3,23
Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	12,94	24,65	75,58
SMALTIMENTO DEBITI NON FINANZIARI			
Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	76,57	82,23	82,22
Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	49,91	60,80	56,77
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	90,45	84,31	88,08
Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	14,09	30,94	27,13
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al Comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	-549	-726	-747
DEBITI FINANZIARI			
Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	0	0	0
Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	8,86	6,24	6,68
Sostenibilità debiti finanziari	0,23	0,15	0,15
Indebitamento pro-capite (in valore assoluto)	236,30	221,06	205,66
COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo		61,76	68,92
Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo		0,00	0,00
Incidenza quota accantonata nell'avanzo		37,4	20,28
Incidenza quota vincolata nell'avanzo		0,84	10,80
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	59,25		
Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente			
Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	1,69		
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	0,26	0,58	0,00
Quota disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (solo per le Regioni)	0	0	0
DEBITI FUORI BILANCIO			
Debiti riconosciuti e finanziati	0,08	0,04	0,04
Debiti in corso di riconoscimento	0,00	0	0
Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	0	0	0
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
Utilizzo del FPV	24,47	25,88	27,76
PARTITE DI GIRO E CONTO TERZI			
Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	6,53	5,72	6,15
Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	8,58	7,55	8,11

Fonte: banca dati BDAP- indicatori sintetici.

5 LA GESTIONE DELLE ENTRATE

5.1 La gestione delle entrate provinciali e il passaggio al nuovo sistema di contabilità

L'art. 44, d.lgs. n. 118/2011 prescrive che, nel bilancio delle regioni e delle province autonome, le entrate sono ripartite secondo le modalità indicate all'art. 15 del medesimo decreto e pertanto sono suddivise in: a) titoli, definiti secondo la fonte di provenienza delle entrate; b) tipologie, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza, ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto.

A fini gestionali, le tipologie sono poi ripartite in categorie, in capitoli ed eventualmente in articoli. Le categorie di entrata delle regioni e delle province autonome sono individuate dall'elenco di cui all'allegato n. 13 al d.lgs. n. 118/2011. Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

Per le entrate in conto capitale e derivanti da debito, la novellata normativa ribadisce che sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per la spesa corrente (c.d. "regola aurea", v. art. 119 Costituzione e art. 74 Statuto di autonomia).

Con riferimento alle entrate da tributi, si segnala la sentenza 27 maggio 2021 n. 107 con la quale la Corte costituzionale ha risolto il ricorso presentato dalla Provincia autonoma di Trento dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, commi 14-*quater*, 14-*quinquies*, 14-*sexies* e 14-*septies*, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8. Le disposizioni impugnate modificano precedenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli, ossia l'art. 1, cc. 321 e 322, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e l'art. 2, co. 64, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, concernenti disposizioni relative alla tassa automobilistica sul possesso delle autovetture e dei motocicli. In particolare, stabiliscono, per gli anni 2020, 2021 e 2022, la "riduzione dei trasferimenti erariali", ossia la riserva all'erario del maggior gettito derivante dall'aumento della tassa automobilistica (in relazione alla classe di inquinamento del veicolo) e, ai fini della regolazione finanziaria fra lo Stato e le Regioni e Province autonome, la conferma degli importi dell'ultima annualità definita con il decreto ministeriale di cui al comma 322 dell'art. 1 della legge n.

296 del 2006 (comma 14-*quinquies*). Per gli anni compresi fra il 2023 e il 2033, è invece disposta "la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali", ossia l'attribuzione dell'intero gettito della tassa automobilistica alle Regioni e alle Province autonome (comma 14-*quater*), unitamente a un vincolo di destinazione sulle maggiori risorse ad esse spettanti (comma 14-*sexies*). Il medesimo regime relativo alla tassa sul possesso degli autoveicoli è, infine, esteso anche a quella sul possesso dei motocicli dal comma 14-*septies*, il quale dispone la "riduzione dei trasferimenti erariali", ossia la riserva all'erario del maggior gettito per il triennio 2020-2022, e la sospensione della riduzione dei trasferimenti erariali per il periodo 2023-2033, ossia l'attribuzione alle Regioni e Province autonome dell'intero gettito della tassa automobilistica provinciale. Il legislatore statale ha dunque disposto che le Regioni e le Province autonome – le quali riscuotono autonomamente il tributo in questione – debbano versare all'erario il maggior gettito risultante dalla differenza tra l'aumento tariffario del predetto comma 322 e la perdita di gettito derivante dal citato comma 321. Qualora le Regioni e le Province autonome non provvedano a versare spontaneamente all'erario tali somme, lo Stato procede al loro recupero «mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali destinati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, le cui autorizzazioni di spesa risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze» (art. 2, comma 2, del citato decreto direttoriale dell'8 maggio 2017).

La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate richiamando l'evoluzione statutaria e giurisprudenziale, e confermando che "la tassa automobilistica provinciale è un tributo proprio "in senso stretto" della Provincia autonoma, e di conseguenza lo Stato non può intervenire sul relativo gettito e sulla sua regolazione senza violare l'art. 73, comma 1, dello statuto". Per le stesse ragioni, "lo Stato non può apporre alcun vincolo di destinazione sul gettito della tassa automobilistica provinciale, essendo essa riservata interamente alla competenza e alla disponibilità esclusiva della Provincia autonoma".
In applicazione dell'istituto dell'illegittimità conseguenziale gli effetti della pronuncia sono estesi alla Provincia Autonoma di Bolzano.

5.2 Le entrate accertate e riscosse nell'esercizio 2020

Il totale delle entrate di competenza ha fatto registrare previsioni per euro 5.709.006.770,97 (al netto del FPV, pari ad euro 1.394.787.680,96) e accertamenti per euro 5.065.269.245,78. Le riscossioni finali di competenza sono state invece pari ad euro 4.793.279.315,86. Rimangono da riscuotere a fine esercizio euro 271.989.929,92.
La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza dell'esercizio 2020 in riferimento agli accertamenti. Gli importi vengono confrontati con le previsioni definitive.

Tabella 51 – Suddivisione per titoli previsioni finali e accertamenti di competenza 2020

TITOLI	PREV. FINALI 2020	ACCERTAMENTI 2020	COMPOSIZ. % *ACCERTAMENTI*	% ACCERTAMENTI / PREV.FINALI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.894.060.000	4.052.904.795	*80,01%*	104,08%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	637.790.275	336.203.065	*6,64%*	52,71%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	191.049.829	207.851.927	*4,10%*	108,79%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	297.919.065	122.356.972	*2,42%*	41,07%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	320.104.386	61.146.755	*1,21%*	19,10%
di cui fideiussioni	*237.000.000*		*0,00%*	
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (al netto fideiussioni)	83.104.386		*0,00%*	73,58%
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	6.740.088	5.088.106	*0,10%*	75,49%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0		-
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	**5.347.663.643**	**4.785.551.620**		**89,49%**
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO e fideiussioni	**5.110.663.643**		*0,00%*	**93,64%**
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	361.343.128	279.717.626	*5,52%*	77,41%
TOTALI TITOLI	**5.709.006.771**	**5.065.269.246**	***100,00%***	**88,72%**
TOTALE TITOLI AL NETTO fideiussioni	**5.472.006.771**			**92,57%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2020; importi in euro.

Dalle risultanze della gestione delle entrate di competenza dell'esercizio 2020, emerge che le entrate accertate corrispondono al 88,72% delle previsioni definitive (escluso il Fondo pluriennale vincolato). La minore capacità di accertamento risulta quella relativa al titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", pari al 19,10%.

Da rilevare la bassa capacità di accertamento relativa al titolo 2 "Trasferimenti correnti", pari al 52,71% (nel 2019 era pari al 102,73%), motivato nella relazione sulla gestione al rendiconto 2020 in relazione ai minori accertamenti registrati rispetto alle previsioni finali. Nella relazione si specifica che "*[…] minor accertamenti […] derivanti […] in parte dalla mancata contabilizzazione dei trasferimenti dallo Stato per le minori entrate connesse all'emergenza sanitaria Covid-19 assegnati a titolo di cancellazione del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (300,63 milioni di euro)*." [184].

In particolare, l'art. 111, c. 2 *bis*, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 dispone per la Provincia autonoma di Trento un ristoro perdita di gettito 2020 quantificato in euro 355.000.000 con conseguente riduzione concorso alla finanza pubblica per euro 300.634.762[185]. Come visto nel paragrafo dedicato alle variazioni di

[184] Si veda pag. 8 della relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2020.

[185] Art. 111, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020: "In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti

bilancio a valere sui trasferimenti statali per Covid 19 (paragrafo 3.2.7), viene indicato nella tabella "Trasferimenti a favore della provincia a copertura delle minori entrate" in riferimento al cap. 318400 delle entrate in relazione alla riduzione concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale una previsione per euro 300.634.762,00 alla quale non corrisponde alcun accertamento.
Per quanto riguarda invece l'incidenza percentuale di ciascuna componente di entrata sul totale degli accertamenti, il valore maggiore si registra al titolo 1, pari al 80,01%.

La tabella seguente riporta le risultanze della gestione delle entrate di competenza in riferimento alle riscossioni e ai residui derivanti dalla competenza. Gli importi vengono confrontati con gli accertamenti.

Tabella 52 – Suddivisione per titoli accertamenti, riscossioni, residui di competenza 2020

TITOLI	ACCERTAMENTI 2020	RISCOSSIONI 2020	% RISC./ ACC.TI	RESIDUI ATTIVI 2020 DA RIPORTARE	% RESIDUI/ ACC.TI
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.052.904.795	3.862.099.084	95,29%	190.805.711	4,71%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	336.203.065	307.913.518	91,59%	28.289.547	8,41%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	207.851.927	178.499.001	85,88%	29.352.926	14,12%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	122.356.972	108.145.310	88,39%	14.211.663	11,61%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	61.146.755	61.112.882	99,94%	33.873	0,06%
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	5.088.106	5.088.106	100,00%	0	0,00%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	-	0	-
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	**4.785.551.620**	**4.522.857.900**	**94,51%**	**262.693.719**	**5,49%**
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	279.717.626	270.421.415	96,68%	9.296.211	3,32%
TOTALI TITOLI	**5.065.269.246**	**4.793.279.316**	**94,63%**	**271.989.930**	**5,37%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti risultanze da rendiconto PAT 2020; importi in euro.

Le riscossioni in conto competenza rappresentano il 94,63% degli accertamenti, pressoché invariate rispetto al 2019 (94,55%). È peggiorata la capacità di riscossione del titolo 4 "Entrate in conto capitale": era pari al 94,70% nel 2019, mentre nel 2020 risulta pari al 88,39%. È aumentata invece la capacità di riscossione del titolo 2 "Trasferimenti correnti", passando dal 84,85% del 2019 al 91,59% del 2020. Da rilevare la riscossione pari al 100% degli accertamenti del titolo 6 "Accensione prestiti".

dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1 […]". La tabella inclusa nel comma evidenzia per la Provincia autonoma di Trento un ristoro perdita di gettito 2020 per euro 355.000.000, una riduzione concorso alla finanza pubblica per euro 300.634.762 e quindi per differenza un trasferimento 2020 per euro 54.365.238.

Le somme non ancora riscosse, che pertanto costituiscono residui attivi formatisi nell'esercizio 2020, sono pari al 5,37% delle entrate accertate. Le percentuali maggiori di mancate riscossioni si hanno nel titolo 3 "Entrate extratributarie" (pari al 14,12%) e nel titolo 4 "Entrate in conto capitale" (pari al 11,61%).

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell'ultimo triennio nelle previsioni finali, negli accertamenti, nelle riscossioni e nei residui di competenza.

Tabella 53 – Stanziamenti finali, accertamenti, riscossioni e residui di competenza Variazioni rispetto all'esercizio precedente. Triennio 2018 - 2020

TOTALE ENTRATE	2018	2019	2020	Variazioni anno precedente	
				2019/2018	2020/2019
Stanziamenti finali	5.622.176.893	5.658.564.575	5.709.006.771	0,65%	0,89%
Stanziamenti finali al netto fideiussioni	5.358.176.893	5.423.564.575	5.472.006.771	1,22%	0,89%
Accertamenti	5.168.510.437	5.240.538.142	5.065.269.246	1,39%	-3,34%
Riscossioni	4.884.100.898	4.955.038.867	4.793.279.316	1,45%	-3,26%
Residui di competenza	284.409.539	285.499.275	271.989.930	0,38%	-4,73%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

L'andamento degli accertamenti nel triennio rileva nel 2020 una diminuzione del 3,34% rispetto al 2019. Anche le riscossioni diminuiscono (-3,26% rispetto al 2019), nonché l'entità dei residui di competenza (-4,73%).

5.3 Le entrate tributarie

Come rilevato nel paragrafo precedente, l'incidenza percentuale degli accertamenti relativi al titolo 1 "*Entrate da tributi propri della Pat, dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali*" è pari all'80,01% del totale degli accertamenti (in diminuzione rispetto a quella rilevata nel 2019, pari al 95,35%). Le entrate della Provincia sono pertanto determinate prevalentemente da entrate derivanti dalle devoluzioni di tributi erariali. Nello Statuto di autonomia e nelle norme di attuazione sono stabilite le quote di spettanza della Provincia.

Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2018-2020.

Tabella 54 – Accertamenti e riscossioni di competenza titolo 1 – variazioni % triennio 2018-2020

TITOLO 1	2018	2019	2020	Variazioni anno precedente	
				2019/2018	2020/2019
Accertamenti finali di competenza	4.262.981.160	4.300.716.461	4.052.904.795	0,89%	-5,76%
Riscossioni finali di competenza	4.072.468.350	4.100.545.755	3.862.099.084	0,69%	-5,81%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

Nel 2020 si evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione sia degli accertamenti (pari al -5,76%) che delle riscossioni (pari al -5,81%), mentre nel biennio 2018 entrambe le voci contabili erano rimaste sostanzialmente invariate.

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 101 del titolo 1 delle entrate. Si rileva che l'entità delle imposte, tasse e proventi assimilati (tipologia 101 del titolo 1) della Provincia, accertata per euro 377.096.047, garantisce il 7,44% del totale delle entrate accertate nel 2020 che, come visto in precedenza, ammontano a euro 5.065.269.246.

Tabella 55 – Entrate 2020 titolo 1 – tipologia 101 – Imposte, tasse e proventi assimilati

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLO		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza
	IRAP	147.400.000	169.899.997	-22.499.997	124.773.014	45.126.983
di cui						
111050 - 001	IRAP DOVUTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	*115.000.000*	*119.183.376*		*107.835.914*	*11.347.463*
111050 - 002	IRAP DOVUTA DALLE IMPRESE, DAI PROFESSIONISTI E DAGLI ENTI DEL SETTORE PRIVATO	*32.400.000*	*50.716.621*		*16.937.101*	*33.779.520*
112000	ADDIZIONALE IRPEF	69.000.000	78.982.982	-9.982.982	72.628.287	6.354.695
114000	TASSA AUTOMOBILISTICA	85.000.000	69.921.078	15.078.922	69.906.131	14.947
113000	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	500.000	470.938	29.062	447.999	22.939
114050	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	19.000.000	20.255.905	-1.255.905	20.249.074	6.831
115000	IMPOSTA PROVINCIALE DI SOGGIORNO	10.000.000	14.028.868	-4.028.868	14.028.719	149
215200	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC CIRCOLAZIONE VEICOLI A MOTORE	17.500.000	23.495.765	-5.995.765	23.495.765	0
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 101		0	40.514	-40.514	40.514	0
TOTALE TIPOLOGIA 101		**348.400.000**	**377.096.047**	**-28.696.047**	**325.569.504**	**51.526.544**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2020; importi in euro.

Le entrate per tributi devoluti e per tributi regolati alle autonomie speciali (tipologia 103), accertate per euro 3.676 milioni di euro, corrispondono al 72,57% del totale delle entrate accertate nel 2020 (euro 5.065)[186].

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei principali capitoli riferiti alla tipologia 103 del titolo 1 delle entrate.

Tabella 56 – Entrate 2020 titolo 1 – tipologia 103 – Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLO		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza
211100	EX IRPEF	1.355.060.000	1.412.537.401	-57.477.401	1.387.537.401	25.000.000
211200	EX IRPEG	269.000.000	302.933.662	-33.933.662	292.933.662	10.000.000
215120	IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF E IMPOSTA REGISTRO E BOLLO SULLE LOCAZIONI IMMOBILI	27.000.000	33.149.401	-6.149.401	33.149.401	0
211300	RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE	48.000.000	85.436.158	-37.436.158	85.436.158	0
212050	IVA INTERNA	836.000.000	821.354.524	14.645.476	791.354.524	30.000.000
212100	IVA all'IMPORTAZIONE	125.000.000	120.000.000	5.000.000	76.856.137	43.143.863
214050	accisa sulla benzina, sugli olii da gas, sui gas petroliferi liquefatti e sul gas naturale per autotrazione, incluse le compartecipazioni	220.000.000	196.205.635	23.794.365	196.205.635	0
217050	DEVOLUZIONE GETTITO TRIBUTI ERARIALI SPETTANTI ALLA PAT IN QUOTA FISSA O VARIABILE ESERCIZI PREGRESSI	230.000.000	237.911.578	-7.911.578	237.911.578	0
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI 103		435.600.000	3.359.603.112	-158.943.112	3.263.467.808	96.135.304
TOTALE TIPOLOGIA 103		**3.545.660.000**	**3.675.808.748**	**-130.148.748**	**3.536.529.580**	**139.279.168**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2020; importi in euro.

Nella relazione sullo schema di rendiconto 2020, i revisori della Provincia hanno descritto gli scostamenti degli accertamenti 2020 delle entrate tributarie distinti nelle due diverse tipologie sopra esaminate (Tipologia 103 - indicata in tabella "devoluzioni di tributi erariali" e tipologia 101 –

[186] Al riguardo, si rammenta quanto affermato dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2019, con riferimento alle devoluzioni erariali sulle quali, dal 2019 "*non vengono più applicate le riserve all'Erario* (si veda pag. 18 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 6/2020).

denominata in tabella "Tributi propri") rispetto a quelle accertate nel 2019, come riportato nella tabella seguente.

Tabella 57 – Entrate tributarie 2020 – accertamenti. Variazioni rispetto all'esercizio precedente. 2020-2019

	Accertamenti 2019	Accertamenti 2020	Variazione assoluta	Variazione %
Devoluzioni di tributi erariali	3.812,74	3.675,81	-136,93	-3,6%
- di cui gettiti arretrati	*305,43*	*237,91*	*-67,52*	*-22,1%*
Tributi propri	487,97	377,09	-110,88	-22,7%
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**4.300,71**	**4.052,90**	-247,81	-5,8%

Fonte: Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto PAT 2020 (pag. 17); importi in migliaia di euro.

In merito agli scostamenti emersi rispetto all'esercizio precedente, il Collegio dei revisori ha messo in evidenza gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID 19 osservando che: "*L'andamento delle entrate di natura tributaria nel 2020 è stato influenzato dagli effetti della pandemia da Covid-19, facendo registrare un peggioramento rispetto al dato rilevato nel 2019 (-5,8%). La contrazione è da ricondursi in misura preponderante all'adozione delle misure di contenimento del virus Covid-19, che ha influito sui livelli di attività degli operatori economici e in parte alle disposizioni di cancellazione/ sospensione dei versamenti di alcune tipologie di imposta. Tali riduzioni sono state in parte attenuate da un incremento di gettito delle imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze e sul valore dell'attivo dei fondi pensione.*"[187].

5.4 Le entrate dei titoli 2 e 3

Si riporta di seguito il confronto nel triennio 2018-2020 degli accertamenti e delle riscossioni di competenza dei titoli 2 (trasferimenti correnti) (ex titolo II contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti) e 3 (entrate extra tributarie).

Tabella 58 – Titolo 2 "trasferimenti correnti" – variazioni triennio 2018-2020

TITOLO 2	2018	2019	2020	Variazioni anno precedente	
				2019/2018	2020/2019
Accertamenti finali di competenza	144.541.721	142.817.357	336.203.065	-1,19%	135,41%
Variazioni in valore assoluto				-1.724.364	193.385.708
Riscossioni finali di competenza	110.550.006	121.178.308	307.913.518	9,61%	154,10%
Variazioni in valore assoluto				10.628.302	186.735.210

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

[187] Si veda pag. 18 della relazione allegata al verbale del Collegio dei revisori n. 6/2021.

Relativamente al titolo 2 (trasferimenti correnti) (ex titolo II contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti), nel 2020 si evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, un notevole incremento degli accertamenti (+193 mln di euro, pari a 135,41%) e delle riscossioni (+187 mln di euro, pari a 154,10%).

Si rileva che l'entità dei trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali (categoria 01, tipologia 101 del titolo 2 della Provincia) ha subito il maggior incremento sia per gli accertamenti (da 72 milioni di euro del 2019 a 246 milioni di euro nel 2020), che per le riscossioni (da 58 milioni di euro del 2019 ai 232 milioni di euro del 2020).

In particolare, a seguito dell'emergenza Covid-19 sono stati istituiti nel 2020 i seguenti capitoli il cui importo accertato è stato totalmente riscosso:

- 317800 "Trasferimenti correnti da AA.CC. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 20, n.14; decreto 10/3/20 n. 999; d.l. 17 marzo 2020, n. 18; d.l. 19 maggio 2020 artt. 1 e 2)";
- 317900 "Trasferimenti correnti da AA.CC. per solidarietà alimentare (Covid-19) (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 29/3/20 n. 658)";
- 318000 "Trasferimenti correnti da AA.CC. ai comuni per esercizio funzioni fondamentali - emergenza Covid-19 (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 3/2/20 n. 630; dl 19/5/20 n. 34, art. 106)";
- 318100 trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per spese protezione civile a seguito emergenza Covid-19 (leggi/provvedimenti istitutivi: odpc 3/2/20 n. 630)";
- 318200 "Trasferimenti correnti da amministrazioni centrali per contributi alle aziende t.p.l. per emergenza Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19/5/20 n. 34, art. 200)";
- 318300 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per fondo ristoro minori entrate da mancato gettito IRAP per Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19/5/20 n. 34, art. 24)";
- 318400 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali per fondo compensazione minori entrate per funzioni regioni a seguito emergenza Covid-19 (leggi istitutive: d.l. 19/5/20 n. 34, art. 111)".

Si riportano nel prospetto seguente le risultanze dei capitoli di nuova istituzione connessi all'emergenza Covid-19 riferiti ai trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali, categoria 01, tipologia 101 del titolo 2 delle entrate.

Tabella 59 – Entrate 2020 per trasferimenti correnti da Amm. centrali per emergenza Covid-19

BREVE DESCRIZIONE CAPITOLI TRASFERIMENTI CORRENTI EMERGENZA Covid-19		Previsioni finali di competenza	Accertamenti	Variazioni Previsioni definitive di competenza/ Accertamenti	Riscossioni in conto competenza	Residui di competenza	Capitoli uscita di destinazione risorse
317800	PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA	33.910.539	33.910.539	0	33.910.539	*0*	*cap. 44115*
317900	PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE	2.941.570	2.941.570	0	2.941.570	*0*	*cap. 402604*
318000	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI	65.382.083	65.382.083	0	65.382.083	0	*cap. 203001*
318100	PER SPESE PROTEZIONE CIVILE	700.000	94.738	605.262	94.738	0	*capitoli n. 152101; 151550-009; 152000-002; 152000-004; 441151*
318200	PER CONTRIBUTI ALLE AZIENDE T.P.L.	3.752.984	3.752.984	0	3.752.984	0	*capitoli n. 745000-001; 745000-004*
318300	PER FONDO RISTORO MINORI ENTRATE DA MANCATO GETTITO IRAP	27.370.000	27.370.000	0	27.370.000	0	
318400	PER FONDO COMPENSAZIONE MINORI ENTRATE PER FUNZIONI REGIONI	355.000.000	54.365.238	300.634.762	54.365.238	0	
ALTRI TRIBUTI RESIDUALI CATEGORIA 01		58.075.525	58.519.165	-443.640	44.153.203	14.365.962	
TOTALE CATEGORIA 01		**547.132.700**	**246.336.316**	**300.796.384**	**231.970.354**	**14.365.962**	
ALTRE CATEGORIE RESIDUALI TIPOLOGIA 101		70.945.853	70.487.403	458.450	68.958.229	1.529.174	
TOTALE TIPOLOGIA 101		**618.078.552**	**316.823.719**	**301.254.833**	**300.928.583**	**15.895.136**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconto PAT 2020 integrati da tabella risposta q.2; importi in euro.

Le entrate extra tributarie del titolo 3 aumentano nel 2020, rispetto al 2019, sia per gli accertamenti (+24 mln di euro, pari a 12,77%) che per le riscossioni (+20 mln di euro, pari a 12,76%).

Tabella 60 – Titolo 3 – variazioni triennio 2018-2020

TITOLO 3	2018	2019	2020	Variazioni anno precedente	
				2019/2018	2020/2019
Accertamenti finali di competenza	256.645.047	184.307.914	207.851.927	-28,19%	12,77%
Variazioni in valore assoluto				-72.337.133	23.544.013
Riscossioni finali di competenza	221.435.794	158.304.401	178.499.001	-28,51%	12,76%
Variazioni in valore assoluto				-63.131.393	20.194.600

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

Si rileva che l'entità dei rimborsi in entrata (categoria 3050200 del titolo 3 della Provincia) ha subito il maggior incremento sia per gli accertamenti, passati da 58 milioni di euro del 2019 a 75 milioni di euro del 2020, che per le riscossioni, passate da 36 milioni di euro del 2019 a 51 milioni di euro nel 2020.
In particolare, il capitolo 132986 "Rimborso da agenzie provinciali" passa dai 2 milioni di euro del 2019 ai 16 milioni di euro del 2020 sia per gli accertamenti che per le riscossioni e il capitolo 132985 "Rimborso da Amministrazioni locali ad enti strumentali l.p. 9/4/73 n. 13" passa da 0 del 2019 ai 4 milioni di euro nel 2020 sia per gli accertamenti che per le riscossioni.

5.5 Gli indicatori finanziari delle entrate

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell'ultimo triennio, utilizzate come base per il calcolo degli indici.

Tabella 61 – Entrate totali - stanziamenti iniziali e finali, accertamenti, riscossioni e residui di competenza
Variazioni rispetto all'esercizio precedente. Triennio 2018 - 2020

TOTALE ENTRATE	2018	2019	2020	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2019/2018	2020/2019
Stanziamenti iniziali					
escluso titolo 9 e fideiussioni	4.699.830.000	4.758.248.220	4.814.998.024	1,24%	1,19%
Totale	5.285.830.000	5.340.298.220	5.389.998.024	1,03%	0,93%
Stanziamenti finali					
escluso titolo 9 e fideiussioni	5.036.001.893	5.056.677.575	5.110.663.643	0,41%	1,07%
Totale	5.622.176.893	5.658.564.575	5.709.006.771	0,65%	0,89%
Accertamenti					
escluso titolo 9	4.901.517.198	4.955.712.643	4.785.551.620	1,11%	-3,43%
Totale	5.168.510.437	5.240.538.142	5.065.269.246	1,39%	-3,34%
Riscossioni di competenza					
escluso titolo 9	4.620.786.527	4.684.763.328	4.522.857.900	1,38%	-3,46%
Totale	4.884.100.898	4.955.038.867	4.793.279.316	1,45%	-3,26%
Residui di competenza					
escluso titolo 9	280.730.671	270.949.315	262.693.719	-3,48%	-3,05%
Totale	284.409.539	285.499.275	271.989.930	0,38%	-4,73%
Riscossioni Complessive					
escluso titolo 9	5.110.064.812	5.570.216.948	4.755.800.038	9,00%	-14,62%
Totale	5.391.861.540	5.840.492.486	5.033.693.267	8,32%	-13,81%
Residui definitivi iniziali					
escluso titolo 9	1.852.121.950	1.641.314.858	1.054.417.925	-11,38%	-35,76%
Totale	1.904.083.629	1.678.306.470	1.070.400.251	-11,86%	-36,22%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

Di seguito si evidenziano i principali indicatori della gestione di competenza per il triennio 2018-2020:

Tabella 62 – Indici della gestione delle entrate

INDICATORI	CALCOLI SUL TOTALE TITOLI			CALCOLI AL NETTO DI PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
CAPACITA' DI ACCERTAMENTO (accertamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	91,93%	92,61%	88,72%	97,33%	98,00%	93,64%
CAPACITA' DI RISCOSSIONE (riscossioni di competenza /previsioni finali di competenza)	86,87%	87,57%	83,96%	94,27%	94,53%	94,51%
VELOCITA' DI RISCOSSIONE (riscossioni di competenza/accertamenti di competenza)	94,50%	94,55%	94,63%	94,27%	94,53%	94,51%
VELOCITA' DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA (riscossioni complessive/accertamenti +residui definitivi iniziali)	76,24%	84,41%	82,04%	75,66%	84,44%	81,44%
INDICE DI VARIAZIONE (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali)/previsioni iniziali	6,36%	5,96%	5,92%	7,15%	6,27%	6,14%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su risultanze da rendiconti PAT 2018, 2019, 2020.

La capacità di accertamento è data dal rapporto tra accertamenti di competenza e previsioni definitive. L'indicatore nel 2020 evidenzia un peggioramento rispetto all'anno precedente. Il valore a livello complessivo passa dal 98% del 2019 al 93,64% del 2020, senza considerare le partite di giro e le fideiussioni, mentre passa dal 92,61% del 2019 al 88,72% del 2020 in riferimento al totale dei titoli.

Capacità e velocità di riscossione, consentono, inoltre, di analizzare la dinamica delle riscossioni di competenza. In particolare, la capacità di riscossione mette in relazione le riscossioni di competenza con la massa acquisibile finale, mentre la velocità di riscossione evidenzia il rapporto tra riscossioni ed accertamenti di competenza, individuando così la capacità dell'ente di riscuotere prontamente (entro l'esercizio di riferimento) le entrate accertate. Senza considerare le partite di giro e le fideiussioni, la capacità di riscossione presenta nel 2020 valori quasi invariati rispetto all'esercizio precedente, assestandosi sul 94%. In riferimento invece al totale dei titoli l'indicatore nel 2020 diminuisce rispetto all'anno precedente, passando dal 87,57% del 2019 al 83,96% del 2020. La velocità di riscossione invece rimane invariata, assestandosi sul 94%, considerando o meno le partite di giro.

L'indice di variazione delle previsioni finali sulle previsioni iniziali rileva uno scostamento del 5,92% (era del 5,96% nel 2019) se si considera il totale dei titoli.

6 LA GESTIONE DELLE SPESE

6.1 La gestione della spesa provinciale nel bilancio armonizzato

In ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata, la registrazione degli impegni nelle scritture contabili segue le disposizioni dell'art. 56, d.lgs. n. 118/2011 e del punto 5 del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto.

In particolare, il comma 1 dell'articolo citato prevede che "Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste, dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Le spese sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi", mentre il comma 2 definisce l'impegno come "la fase della spesa con la quale viene riconosciuto il perfezionamento di un'obbligazione giuridica passiva, ed è determinata la ragione del debito, la somma da pagare, il soggetto creditore, la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio e la data di scadenza".

La funzione centrale, nel nuovo sistema contabile, del fondo pluriennale vincolato è ribadita dalla previsione del comma 3 del medesimo articolo secondo il quale "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili" mentre "[g]li impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunti in relazione alle esigenze della gestione".

Anche le successive fasi della spesa hanno dovuto adeguarsi alle nuove regole dell'armonizzazione contabile. In particolare, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento delle spese è ora disciplinato dagli articoli 57 e 58 del d.lgs. n. 118/2011, nonché dal punto 6 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo.

La gestione armonizzata dei bilanci ha previsto, inoltre, l'introduzione del piano dei conti integrato, strumento prescritto dall'art. 4, c. 1, d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale "Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91".

Il piano integrato dei conti è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari di bilancio. Il livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche. Ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, ove previsti, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione, il livello minimo di articolazione del piano dei conti è costituito dal quinto livello (art. 4, c. 5, d.lgs. n. 118/2011).
Pertanto, nella registrazione degli impegni contabili si è resa necessaria l'indicazione dei dati relativi alla transazione elementare fino al quinto livello del Piano dei conti integrato.

6.2 Le spese impegnate e pagate nell'esercizio 2020

Il totale delle spese di competenza ha fatto registrare previsioni finali dell'esercizio 2020 pari ad euro 7.337.220.629,24, dei quali euro 361.343.127,93 corrispondono alle uscite per conto terzi e partite di giro (titolo 7) ed euro 237.000.000,00 a fideiussioni contabilizzate nel titolo 3. Il totale degli impegni è pari a euro 4.897.834.816,80, dei quali euro 279.717.626,25 relative al titolo 7 "uscite per partite di giro; fideiussioni e concorso agli oneri di finanza pubblica".
L'ammontare del fondo pluriennale vincolato (FPV) iscritto nelle spese[188] per il 2020 è pari a euro 1.456.026.394,10 (era pari a euro 1.394.787.680,96 nel 2019 e a euro 1.336.004.159,30 nel 2018). Il FPV relativo alle spese correnti ammonta a euro 5.420.970 (0,37%) mentre il FPV relativo alle spese in conto capitale è pari a euro 1.450.605.424 (99,63%). Sommando pertanto il fondo pluriennale vincolato agli impegni, si ottiene per l'esercizio 2020 un importo pari ad euro 6.353.861.210,90 (era pari ad euro 6.463.963.159,28 nel 2019 e ad euro 6.447.954.947,88 nel 2018).
La composizione per titoli degli impegni e dell'entità del FPV è rappresentata nel prospetto seguente.

[188] Si rammenta che dal 2016 è stato attivato, secondo i principi della contabilità finanziaria "potenziata", il fondo pluriennale vincolato (FPV) a copertura di spese imputate ad esercizi successivi a quello in corso. Il fondo è costituito da risorse accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata.

Tabella 63 – Previsioni finali e impegni di competenza 2020 suddivisi per titoli

TITOLI	PREV. FINALI	IMPEGNI		COMPOSIZ. % IMPEGNI SUL TOTALE	% IMPEGNI/ PREV.FIN
TITOLO 1 - Spese correnti	3.851.213.204		3.387.875.794	69,17%	87,97%
- di cui concorso agli obiettivi di fin. pubb. naz.	*300.634.762*				
TITOLO 1- al netto del concorso	3.550.578.442				95,42%
		Fondo pluriennale vincolato (0,37% del totale FPV)	*5.420.970*		
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	2.807.501.366		1.196.139.789	24,42%	42,61%
		Fondo pluriennale vincolato (99,63% del totale FPV)	*1.450.605.424*		
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	307.740.088		24.805.858	0,51%	8,06%
- di cui fideiussioni	*237.000.000*				
TITOLO 3- al netto fideiussioni	70.740.088				35,07%
		Fondo pluriennale vincolato	*0*		
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	9.422.843		9.295.750	0,19%	98,65%
		Fondo pluriennale vincolato	*0*		
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0		0	-	-
TOTALE TITOLI AL NETTO del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, delle fideiussioni e delle partite di giro	**6.438.242.739**		**4.618.117.191**	94,29%	**71,73%**
		Totale FPV	***1.456.026.394***		
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	361.343.128		279.717.626	**5,71%**	77,41%
TOTALE TITOLI	**7.337.220.629**		**4.897.834.817**	100,00%	**66,75%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati della relazione sulla gestione e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

L'incidenza maggiore degli impegni sul totale si registra nel titolo 1 (69,17%), per il quale si ha anche una capacità d'impegno, data dall'incidenza degli impegni sulle previsioni finali, pari a 87,97% in diminuzione rispetto al 2019 (96,74%) principalmente dovuta al mancato impegno del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Al netto di tale posta il grado di realizzo si assesta al 95,42%.

La capacità di impegno risulta in lieve diminuzione anche nelle spese in conto capitale (dal 43,64% del 2019 al 42,61% del 2020).

La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese impegnate per missione, evidenziandone la composizione percentuale degli impegni sul totale, nonché la capacità di impegno data dal rapporto tra impegni e previsioni finali.

Tabella 64 – Impegni e previsioni finali di competenza 2020 suddivisi per missione

MISSIONE N.	MISSIONE Descrizione	PREV. FINALI	IMPEGNI		COMPOSIZ. % IMPEGNI SUL TOTALE	% IMPEGNI/ PREV.FINALI
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	387.860.497		235.474.044	4,81%	60,71%
			Fondo pluriennale vincolato	*35.200.739*		
4	Istruzione e diritto allo studio	997.226.255		886.636.805	18,10%	88,91%
			Fondo pluriennale vincolato	*95.658.798*		
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	111.745.327		77.144.688	1,58%	69,04%
			Fondo pluriennale vincolato	*31.370.025*		
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	25.865.980		10.437.299	0,21%	40,35%
			Fondo pluriennale vincolato	*14.214.186*		
7	Turismo	100.432.720		67.547.934	1,38%	67,26%
			Fondo pluriennale vincolato	*27.797.886*		
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	205.343.769		116.268.270	2,37%	56,62%
			Fondo pluriennale vincolato	*81.252.410*		
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.857.656		110.609.769	2,26%	51,72%
			Fondo pluriennale vincolato	*96.005.997*		
10	Trasporti e diritto alla mobilità	663.930.178		212.241.410	4,33%	31,97%
			Fondo pluriennale vincolato	*410.729.400*		
11	Soccorso civile	142.697.121		74.138.759	1,51%	51,96%
			Fondo pluriennale vincolato	*61.912.285*		
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	306.279.441		288.165.317	5,88%	94,09%
			Fondo pluriennale vincolato	*4.677.160*		
13	Tutela della salute	1.341.433.158		1.312.609.595	26,80%	97,85%
			Fondo pluriennale vincolato	*28.773.459*		
14	Sviluppo economico e competitività	591.634.065		377.429.728	7,71%	63,79%
			Fondo pluriennale vincolato	*197.365.104*		
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	152.395.920		136.670.741	2,79%	89,68%
			Fondo pluriennale vincolato	*12.031.107*		
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	111.446.515		61.557.287	1,26%	55,23%
			Fondo pluriennale vincolato	*40.464.755*		
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	1.264.646.365		644.256.701	13,15%	50,94%
	- di cui concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale.	*300.634.762*				
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali al netto del concorso	964.011.603				66,83%
			Fondo pluriennale vincolato	*313.322.649*		
19	Relazioni internazionali	15.916.065		6.928.844	0,14%	43,53%
			Fondo pluriennale vincolato	*5.250.434*		
20	Fondi e accantonamenti	342.916.469		0	-	0,00%
	di cui anticipo per fideiussione	*237.000.000*				
60	Anticipazioni finanziarie	250.000		0	-	0,00%
TOTALE AL NETTO MISSIONE 99		**6.975.877.501**		**4.618.117.191**	94,29%	**66,20%**
TOTALE AL NETTO MISSIONE 99, fideiussione e concorso		***6.438.242.739***				***71,73%***
99	Servizi per conto terzi	361.343.128		279.717.626	5,71%	77,41%
TOTALE MISSIONI		**7.337.220.629**		**4.897.834.817**	**100,00%**	**66,75%**
			Totale Fondo pluriennale vincolato	***1.456.026.394***	***100,00%***	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

Le missioni che incidono maggiormente in termini di impegni sul totale sono rappresentate dalla "Tutela della salute" (26,80%) con impegni per euro 1.312.609.595, "Istruzione e diritto allo studio"

(18,10%) con impegni per euro 886.636.805, "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" (13,15%) con impegni per euro 644.256.701.

La capacità d'impegno varia dalla percentuale minima del 31,97% riferita alla Missione "Trasporti e diritto alla mobilità", alla percentuale massima del 97,85% riferita alla Missione "Tutela della salute".

I pagamenti finali di competenza sono stati invece pari ad euro 4.094.063.234,27 dei quali euro 228.050.110,80 corrispondono alle uscite per partite di giro; fideiussioni e concorso agli obiettivi di finanza pubblica (titolo 7).

La composizione per titoli dei pagamenti e dei residui è rappresentata nel prospetto seguente, evidenziando le rispettive percentuali sugli impegni (al netto del fondo pluriennale vincolato).

Tabella 65 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2020 suddivisi per titoli

TITOLI	IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAGAMENTI/ IMPEGNI	RESIDUI	% RESIDUI/ IMPEGNI
TITOLO 1 - Spese correnti	3.387.875.794	3.049.817.868	90,02%	338.057.925	9,98%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.196.139.789	782.093.648	65,38%	414.046.142	34,62%
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	24.805.858	24.805.858	100,00%	0	0,00%
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	9.295.750	9.295.750	100,00%	0	0,00%
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	-	0	-
TOTALE TITOLI AL NETTO PARTITE DI GIRO	**4.618.117.191**	**3.866.013.123**	**83,71%**	**752.104.067**	**16,29%**
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	279.717.626	228.050.111	81,53%	51.667.515	18,47%
TOTALE TITOLI	**4.897.834.817**	**4.094.063.234**	**83,59%**	**803.771.583**	**16,41%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

Le spese in conto capitale (titolo 2) registrano la capacità di pagamento più bassa (65,38%) rispetto a quanto impegnato, pertanto anche l'entità dei residui deriva proprio, soprattutto, da tale titolo, per il quale la percentuale dei residui sugli impegni è pari a 34,62%.

La seguente tabella mostra la ripartizione delle spese pagate per missione, evidenziando le rispettive percentuali sugli impegni.

Tabella 66 – Impegni, pagamenti e residui finali di competenza 2020 suddivisi per missione

MISSIONE		IMPEGNI	PAGAMENTI	% PAGAMENTI / IMPEGNI	RESIDUI	% RESIDUI/ IMPEGNI
N.	Descrizione					
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	235.474.044	214.653.679	91,16%	20.820.365	8,84%
4	Istruzione e diritto allo studio	886.636.805	819.030.894	92,38%	67.605.910	7,62%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività' culturali	77.144.688	64.332.007	83,39%	12.812.682	16,61%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	10.437.299	6.881.255	65,93%	3.556.044	34,07%
7	Turismo	67.547.934	53.514.919	79,23%	14.033.016	20,77%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	116.268.270	110.019.333	94,63%	6.248.937	5,37%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	110.609.769	90.247.467	81,59%	20.362.302	18,41%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	212.241.410	147.541.675	69,52%	64.699.735	30,48%
11	Soccorso civile	74.138.759	57.990.661	78,22%	16.148.098	21,78%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	288.165.317	271.839.551	94,33%	16.325.766	5,67%
13	Tutela della salute	1.312.609.595	1.212.832.993	92,40%	99.776.603	7,60%
14	Sviluppo economico e competitività	377.429.728	114.462.478	30,33%	262.967.250	69,67%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	136.670.741	70.202.954	51,37%	66.467.787	48,63%
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	61.557.287	47.795.459	77,64%	13.761.828	22,36%
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	644.256.701	578.361.188	89,77%	65.895.513	10,23%
19	Relazioni internazionali	6.928.844	6.306.612	91,02%	622.232	8,98%
20	Fondi e accantonamenti	0	0	-	0	-
60	Anticipazioni finanziarie	0	0	-	0	-
99	Servizi per conto terzi	279.717.626	228.050.111	81,53%	51.667.515	18,47%
TOTALE MISSIONI al netto del FPV		**4.897.834.817**	**4.094.063.234**	**83,59%**	**803.771.583**	**16,41%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

La minore capacità di pagamento rispetto a quanto impegnato si registra nelle seguenti missioni: "Sviluppo economico e competitività" (30,33%); "Politiche del lavoro e la formazione professionale" (51,37%); "Politiche giovanili, sport e tempo libero" (65,93%).

Specularmente le stesse missioni registrano una percentuale più alta di residui sulle spese impegnate.

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze totali registrate nell'ultimo triennio nelle previsioni finali, negli impegni, nei pagamenti e nei residui di competenza.

Tabella 67 – Scostamenti tra le risultanze finali di competenza 2018, 2019 e 2020

TOTALE SPESE	2018	2019	2020	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2019/2018	2020/2019
Stanziamenti finali	7.106.975.524	7.105.943.065	7.337.220.629	-0,01%	3,25%
impegni al netto FPV	5.111.950.789	5.069.175.478	(*)4.897.834.817	-0,84%	-3,38%
entità FPV*	1.336.004.159	1.394.787.681	1.456.026.394	4,40%	4,39%
Pagamenti	4.389.804.428	4.417.223.753	(*)4.094.063.234	0,62%	-7,32%
Residui di competenza	722.146.361	651.951.726	(*)803.771.583	-9,72%	23,29%

** per gli anni 2018 e 2019 gli impegni, i pagamenti e i residui di competenza comprendono gli importi per il concorso di finanza pubblica. Nel 2020 l'importo previsto per il concorso obiettivi di finanza pubblica di euro 300,63 milioni non è stato impegnato.*

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconto Provincia; importi in euro.

In relazione all'entità totale dei pagamenti si rileva nel 2020 una diminuzione (-7,32%). I residui di competenza rilevano un notevole aumento nel 2020 rispetto a quelli formatisi nel 2019 (+23,29%), in controtendenza rispetto a quanto registrato nel 2019 rispetto al 2018 (-9,72%).

Gli stanziamenti finali sono invece aumentati nel 2020 rispetto al 2019 (+3,25%).

Rispetto all'anno precedente nel 2020 si rileva una diminuzione nell'entità totale degli impegni (-3,38%).

In particolare, l'entità degli impegni delle spese correnti (titolo I) ha subito un calo nel 2020, come traspare dalla seguente tabella.

Tabella 68 – Scostamenti tra le risultanze del titolo 1 negli anni 2018, 2019, 2020

TITOLO I	2018	2019	2020	VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
				2019/2018	2020/2019
Impegni di competenza	(*)3.536.690.468	(*)3.510.080.342	3.387.875.794	-0,75%	-3,48%
Pagamenti di competenza	(*)3.273.781.856	(*)3.277.889.861	3.049.817.868	0,13%	-6,96%

** per gli anni 2018 e 2019 gli impegni, i pagamenti comprendono gli importi per il concorso di finanza pubblica. Nel 2020 l'importo previsto per il concorso obiettivi di finanza pubblica di euro 300,63 milioni non è stato impegnato.*

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati della relazione del collegio dei revisori e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

Nella tabella successiva vengono raffrontate le risultanze del titolo 1, distinte in macroaggregati, registrate nell'ultimo triennio negli impegni di competenza, in analogia con quanto esaminato dal Collegio dei revisori nella relazione al rendiconto 2020 con l'indicazione del concorso degli obiettivi di finanza pubblica[189].

[189] Allegato al verbale n. 6/2021, cfr. pagina 20 della relazione. La tabella presente nella relazione infatti riporta come precisazione: "*Per motivi di omogeneità e confrontabilità gli impegni 2019 sono stati indicati al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale per un importo pari a 202,47 milioni di euro sul macroaggregato 104 (quota Provincia) e pari a 126 milioni di euro sul macroaggregato 106 (quota enti locali)". Dall'esame del rendiconto e da confronti informali con l'Amministrazione il primo importo equivale allo stanziamento al capitolo n. 953110, mentre la quota enti locali è compresa nello stanziamento al capitolo 203000.*

Tabella 69 – Scostamenti tra i macroaggregati del titolo I impegni 2018, 2019, 2020

MACROAGGREGATI DI SPESA TITOLO 1		IMPEGNI			VARIAZIONI ANNO PRECEDENTE	
N.	Descrizione	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
101	Redditi da lavoro dipendente	727.128.803	732.429.908	712.784.698	1%	-3%
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	44.350.068	44.725.303	45.113.896	1%	1%
103	Acquisto di beni e servizi	183.283.820	173.015.313	168.600.555	-6%	-3%
104	Trasferimenti correnti	2.259.502.547	2.238.729.606	2.200.740.470	-1%	-2%
	di cui oneri derivanti da concorso agli obiettivi di finanza nazionale (capitolo 953110)	*241.883.206*	*202.469.719*	*0*	*-16%*	*-100%*
104	Trasferimenti correnti al netto capitolo 953110	2.017.619.340	2.036.259.887	2.200.740.470	1%	8%
106	Fondi perequativi	308.630.625	307.739.894	249.472.517	0%	-19%
	di cui concorso ob. fin. naz. quota enti locali	*126.000.000*	*126.000.000*			
106	Fondi perequativi al netto concorso quota enti locali	182.630.625	181.739.894	249.472.517		37%
107	Interessi passivi	82.328	53.258	23.191	-35%	-56%
108	Altre spese per redditi di capitale	0	0	0	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	8.951.088	9.465.653	4.443.265	6%	-53%
110	Altre spese correnti	4.761.190	3.921.407	6.697.202	-18%	71%
100	**TOTALE TITOLO 1**	**3.536.690.468**	**3.510.080.342**	**3.387.875.794**	**-1%**	**-3%**
TOTALE TITOLO 1 al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica nazionale (quota Provincia e quota enti locali)		**3.168.807.262**	**3.181.610.623**	**3.387.875.794**	**0%**	**6%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati della relazione del Collegio dei revisori e del rendiconto della Provincia; importi in euro.

Nella relazione sullo schema di rendiconto 2020, i revisori della Provincia hanno osservato che: "L'incremento della spesa corrente sul 2020 rispetto al 2019 è imputabile prevalentemente a interventi una tantum conseguenti agli effetti della pandemia da Covid 19, in parte finanziati da specifici trasferimenti statali.".

Le variazioni percentuali più rilevanti tra gli esercizi 2019-2020 riguardano le "Altre spese correnti" (+71%) passate da 3,9 milioni a 6,7 milioni di euro, i "Fondi perequativi" al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza pubblica passati da 181,7 milioni a 249,5 milioni di euro (+ 37%), incremento segnalato anche dal Collegio dei revisori nella relazione sullo schema di rendiconto 2020 e i "Trasferimenti correnti al netto oneri derivanti da concorso agli obiettivi di finanza nazionale (capitolo 953110)" (+8%) che si attestano su 2.200,7 milioni di euro nel 2020 a fronte dei 2.036,3 milioni di euro del 2019.

Riguardo al concorso agli obiettivi di finanza pubblica (capitolo 953110), nella relazione sulla gestione al rendiconto 2020 si precisa che "lo Stato ha ristorato il calo delle entrate tributarie conseguente alla pandemia mediante l'azzeramento del medesimo concorso".

Si precisa che la delibera della Giunta provinciale 7 agosto 2020, n. 1180, ha approvato lo schema di accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e l'attribuzione alla Regione di una quota dei medesimi.

Successivamente l'art. 42, comma 3, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha rideterminato il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale. In particolare, per la Provincia autonoma di Trento il concorso alla finanza pubblica anno 2020 risulta rideterminato per euro 117.551.794, in quanto dall'importo a legislazione vigente, pari a euro 418.186.556 sono stati sottratti euro 300.634.762 (ai sensi di quanto riportato all'art. 111, comma 2 *bis* del d.l. n. 34 di data 19 maggio 2020).

La spesa corrente è comunque diminuita tra il 2019 e il 2020 del 3% (incrementata del +2% al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale), in analogia a quanto registrato tra il 2018 e il 2019 (-1% inclusi gli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale), ma diversamente dell'aumento, registrato tra il 2017 e il 2018, del 3% (+4% al netto degli oneri derivanti dal concorso agli obiettivi di finanza nazionale).

6.2.1 Focus sulle spese connesse all'emergenza Covid

In istruttoria[190] è stato chiesto di indicare, in particolare, le eventuali variazioni, collegate a previsioni di riduzione delle entrate da mancato gettito e a incrementi di spese, connesse all'emergenza sanitaria 2020. In risposta l'Amministrazione ha trasmesso unicamente i dati relativi ai trasferimenti per Covid-19[191], come riportato nel paragrafo 3.2.7.

Nelle sintesi inviate con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021, al punto 25 è stato chiesto alla Provincia di fornire, con riferimento alle spese rendicontate nell'esercizio 2020 per interventi connessi all'emergenza Covid-19 nei settori non sanitari, i dati relativi agli impegni e ai pagamenti a valere sulle risorse provinciali, nonché, con separata indicazione, i dati relativi ad impegni e pagamenti a valere sulle risorse messe a disposizione dai trasferimenti statali, disaggregati per missione.

[190] Quesito n. 2 dell'istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021.
[191] Tabelle allegate alla risposta a quesito n. 2 (istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021) trasmessa con nota del Direttore generale di data 9 aprile 2021 prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

La Provincia ha fornito i dati sopra richiesti[192], disaggregati per missione, con le spese sostenute nell'esercizio 2020, in termini di spese stanziate, utilizzi in conto competenza e pagamenti, finanziate con risorse provinciali e con risorse statali.

In termini di utilizzi, con riferimento alle risorse provinciali, risultano complessivi 147,68 milioni di euro, di cui per "istruzione e diritto allo studio" 14,44 milioni di euro, per "turismo" 466.000 euro, per "soccorso civile" 3,63 milioni di euro, per "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" 13,83 milioni di euro, per "sviluppo economico e competitività" 112,31 milioni di euro, per "agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (attività oggetto di concessione in corso di realizzazione) circa 3 milioni di euro.

Le risorse statali hanno avuto utilizzi nei "servizi istituzionali, generali e di gestione" per circa 713 migliaia di euro, nei "trasporti e diritto alla mobilità" per 3,75 milioni di euro, nel "soccorso civile" per 3,2 milioni di euro, nei "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" per 3,9 milioni di euro e nelle "relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" per 65,32 milioni di euro.

Si riportano di seguito le tabelle trasmesse.

Tabella 70 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse statali. Importi 2020.

MISSIONE	ANNO 2020		
	STANZ NO FPV	UTILIZZI C/COMP	PAGAMENTI
01. Servizi istituzionali, generali e di gestione Totale	807.919,71	712.633,52	490.395,42
10. Trasporti e diritto alla mobilità Totale	3.752.983,90	3.752.983,90	2.328.582,42
11. Soccorso civile Totale	3.194.948,48	3.194.948,48	3.194.948,48
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale	3.894.931,58	3.894.931,58	3.894.931,58
18. Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Totale	65.382.082,66	65.316.214,37	40.959.780,28
Totale complessivo	**77.032.866,33**	**76.871.711,85**	**50.868.638,18**

Note: Spese stanziate e Utilizzi c/comp (considerati impegni c/comp + prenotazioni LLPP + accantonamenti comp. FPV)

Fonte: elaborazione tabelle allegate alla risposta punto 25 sintesi; importi in euro.

[192] Cfr. risposta al punto 25 presente nell'allegato alla nota del Presidente Prot. n. 0424735 di data 11 giugno 2021, relativa alle controdeduzioni (prot. Corte n. 2105 di data 11 giugno 2021).

Tabella 71 – Spese connesse all'emergenza "Covid-19" diverse da quelle afferenti la Sanità. Finanziate con risorse provinciali. Importi 2020.

MISSIONE	ANNO 2020		
	STANZ NO FPV	UTILIZZI C/COMP	PAGAMENTI
04. Istruzione e diritto allo studio	16.068.000	14.436.673	10.316.744
07. Turismo (1)	1.000.000	466.000	0
11. Soccorso civile	6.205.052	3.629.079	2.953.047
12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	14.509.031	13.828.367	13.495.513
14. Sviluppo economico e competitività (2)	112.565.000		
16. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (3)			
Totale complessivo			

Note:

Spese stanziate e Utilizzi c/comp (considerati impegni c/comp + prenotazioni LLPP + accantonamenti comp. FPV)

(1) = i pagamenti sono stati effettuati nel 2021
(2) = si tratta prevalentemente di stanziamenti attivati attraverso APIAE, la quale ha fatto fronte ai propri pagamenti con risorse erogate dalla PAT sui residui
(3) = le attività oggetto di concessione sono in corso di realizzazione

Fonte: elaborazione tabelle allegate alla risposta punto 25 sintesi; importi in euro.

Dall'analisi della descrizione dei capitoli presenti nel rendiconto 2020 sono stati estrapolati i capitoli che riportano il termine "Covid". Sono risultati n. 42 capitoli riferiti a n. 10 Missioni. Il totale delle previsioni definitive è pari a euro 327.944.282,89 e il totale degli impegni è pari a euro 264.656.918,14, di cui, in ordine di entità, euro 125.224.673,42 alla missione "Sviluppo economico e competitività", euro 65.316.214,37 alla missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", euro 35.343.600,00 alla missione "Tutela della salute", euro 16.769.936,24 alla missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", euro 14.436.672,87 alla missione "Istruzione e diritto allo studio", euro 6.439.032,90 alla missione "Soccorso civile", euro 604.713,81 alla missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" , euro 466.000,00 alla missione "Turismo", euro 56.074,53 alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" e euro 0 alla missione "Fondi e accantonamenti" (52 milioni di euro di previsioni). L'impegno maggiore si è registrato nel capitolo n. 612807 "Spesa per la concessione di contributi, anche tramite l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), a favore degli operatori economici per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19" pari a 105 milioni di euro, seguito dal capitolo 203001 "Trasferimenti correnti agli enti locali per funzioni fondamentali - emergenza settore Covid-19" pari a euro 65 milioni di euro. La tabella seguente riporta il totale dei capitoli Covid per missione, seguita dalle tabelle dei capitoli estratti dal rendiconto 2020 per ogni missione.

Tabella 72 –Totale spese Covid per missione. Importi 2020.

MISSIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
Totale capitoli Covid Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	700.000	604.713
Totale capitoli Covid Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio	16.068.000	14.436.672
Totale capitoli Covid Missione 07 - Turismo	1.000.000	466.000
Totale capitoli Covid Missione 11: Soccorso civile	9.400.000	6.439.032
Totale capitoli covid Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.450.600	16.769.936
Totale capitoli covid Missione 13: Tutela della salute	35.343.600	35.343.600
Totale capitoli Covid Missione 14: Sviluppo economico e competitività	126.475.000	125.224.673
Totale capitoli Covid Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	4.125.000	56.074
Totale capitoli Covid Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	65.382.082	65.316.214
Totale capitoli covid Missione 20: Fondi e accantonamenti	52.000.000	0
TOTALE CAPITOLI COVID	**327.944.283**	**264.656.918**

Fonte: estrazione da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 73 – Capitoli spese Covid Missione "Servizi istituz., generali e di gestione". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	152000-004	art. 004 - spesa per la manutenzione di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'Apss e del ministero della salute	500.000	488.135
1	152101 - 000	spese per la pulizia di immobili adibiti per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19 e delle sedi di uffici provinciali in ottemperanza alle prescrizioni dell'APSS e del Ministero della salute	200.000	116.577
Totale Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			***700.000***	***604.713***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 74 – Capitoli spese Covid Missione "Istruzione e diritto allo studio". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	259514 - 000	spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - retribuzioni - Covid-19	1.078.000	474.040
1	259516 - 000	spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - contributi sociali - Covid-19	335.000	215.429
1	259517 - 000	spese per il personale insegnante della scuola per l'infanzia - irap - Covid-19	53.000	40.293
1	250550 - 007	- art. 007 - interventi per la gestione delle scuole dell'infanzia - Covid-19	3.300.000	2.678.736
1	259510 - 000	spesa per il personale non 'insegnante della scuola, della formazione professionale e assistente educatore - Covid-19	1.107.000	1.107.000
1	259512 - 000	spesa per il personale non insegnante della scuola - contributi sociali - Covid-19	338.000	338.000
1	259518 - 000	spese per il personale insegnante della scuola - contributi - Covid-19	1.280.000	1.280.000
1	259600- 004	- art. 001 - spese per il personale insegnante - Covid-19	3.970.000	3.970.000
1	259513 - 000	spese per il personale non insegnante - irap - Covid-19	147.000	94.017
1	259613 - 000	spese per il personale insegnante -irap - Covid-19	340.000	340.000
1	252100 - 004	- art. 004 - assegnazione fondi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento - Covid-19	0	0
1	252100 - 005	- art. 005 - assegnazione fondi per l'assistenza all'handicap - Covid-19	500.000	449.152
1	252151 - 000	spese per la concessione di assegni di studio e di contributi in conto gestione a favore di scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute - Covid-19	400.000	400.000
1	256000- 003	- art.003 - altri interventi di formazione professionale - Covid-19	500.000	500.000
2	252771 - 00	assegnazione di finanziamenti per arredi e attrezzature didattiche alle scuole paritarie - Covid-19	100.000	100.000
2	252801 - 000	assegnazione di finanziamenti per spese di investimento delle scuole a carattere statale - Covid-19	2.000.000	2.000.000
1	255207 - 000	spesa per contributi agli enti gestori finalizzati al riconoscimento delle spese di convitto e alloggio degli studenti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	620.000	450.006
Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio			***16.068.000***	***14.436.673***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 75 – Capitoli spese Covid Missione "Turismo". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	615547 - 000	spese per la concessione di contributi ai gestori di bed and breakfast per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	1.000.000	466.000
Totale Missione 07 - Turismo			***1.000.000***	***466.000***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 76 – Capitoli spese Covid Missione "Soccorso civile". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	807920 - 009	- art. 009 - spese per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	9.400.000	6.439.033
Totale Missione 11: Soccorso civile			***9.400.000***	***6.439.033***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 77 – Capitoli spese Covid Missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	401007 - 000	spesa per interventi a sostegno dei soggetti a rischio di esclusione sociale relativi all'epidemia da Covid-19	519.031	438.367
1	402604 - 000	assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per interventi di solidarietà alimentare - finanziata dallo stato (Covid-19)	2.941.570	2.941.570
1	402607 - 000	assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per interventi di solidarietà alimentare in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	990.000	390.000
1	402627 - 000	spesa per la concessione dell'assegno unico alle famiglie in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	13.000.000	13.000.000
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			***17.450.600***	***16.769.936***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 78 – Capitoli spese Covid Missione "Tutela della salute". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	441151 - 000	spese per l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	370.000	370.000
1	441155 - 000	assegnazione all'azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - finanziate dallo stato	33.910.533	33.910.539
2	444000 - 008	- art. 008 - spese per gli investimenti per l'assegnazione all'azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19	620.000	620.000
2	444005 - 000	assegnazione all'azienda sanitaria per spese di edilizia sanitaria per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - finanziate dallo stato	443.061	443.061
Totale Missione 13: Tutela della salute			***35.343.600***	***35.343.600***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 79 – Capitoli spese Covid Missione "Sviluppo economico e competitività". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	612807 - 000	spesa per la concessione di contributi, anche tramite l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae), a favore degli operatori economici per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	104.675.000	104.675.000
2	612808 - 000	spesa per l'assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) per interventi a favore degli autotrasportatori per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 l	3.000.000	3.000.000
2	612809 - 000	contributi a favore degli operatori dello spettacolo per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	500.000	249.673
2	612865 - 000	spesa per gli interventi urgenti a sostegno degli operatori economici connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19	2.000.000	2.000.000
2	615607 - 000	spesa per l'assegnazione di somme in conto capitale a trentino sviluppo s.p.a. per interventi a favore del tessuto economico per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	1.500.000	1.500.000
2	615609 - 000	spesa per l'assegnazione di somme in conto capitale a trentino sviluppo s.p.a. per interventi a favore del tessuto economico per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19 - cofinanziato UE FESR 2014-2020	1.000.000	0
2	317707 - 00	spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (Apiae) a favore della ricerca scientifica delle imprese in relazione all'epidemia da Covid-19	0	0
1	408017 - 000	spesa per l'assegnazione di somme all'agenzia del lavoro - spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19 - interventi del fondo sociale europeo 2014-2020	13.800.000	13.800.000
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività			***126.475.000***	***125.224.673***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 80 – Capitoli spese Covid Missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
2	500557 - 000	spesa per interventi a sostegno del settore agricolo per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19	4.125.000	56.075
Totale Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			***4.125.000***	***56.075***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 81 – Capitoli spese Covid Missione "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	203001 - 000	trasferimenti correnti agli enti locali per funzioni fondamentali emergenza Covid-19	65.382.083	65.316.214
Totale Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali			***65.382.083***	***65.316.214***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

Tabella 82 – Capitoli spese Covid Missione "Fondi e accantonamenti". Importi 2020.

TITOLO	CAP	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI COMPETENZA
1	953114 - 000	fondo per le risorse destinate all'emergenza sanitaria Covid-19	52.000.000	0
1	953117 - 000	fondo di riserva per gli interventi destinati all'emergenza sanitaria Covid-19	0	0
1	953118 - 000	fondo di riserva per la copertura degli oneri di sicurezza Covid-19 sui contratti di fornitura servizi e lavori pubblici	0	0
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti			***52.000.000***	***0***

Fonte: estrazione capitoli Covid da rendiconto 2020; importi in euro.

6.3 Gli indicatori finanziari per l'analisi della spesa

Di seguito si presentano i principali indicatori della gestione di competenza 2020. Si precisa che le previsioni iniziali e finali 2020 contabilizzano fideiussioni pari rispettivamente a euro 232.000.000 e a euro 237.000.000 nel titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie".

Tabella 83 – Indici della gestione delle spese anno 2020

INDICATORI	SPESA TOTALE		SPESA CORRENTE	SPESA IN CONTO CAPITALE	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
	TOTALE TITOLI	AL NETTO PARTITE DI GIRO E FIDEIUSSIONI			
Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali) /previsioni iniziali	18,99%	20,52%	4,77%	51,73%	6,85%
Capacità di impegno (impegni di competenza /previsioni definitive di competenza)	66,75%	68,53%	87,97%	42,61%	8,06%
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	55,80%	57,37%	79,19%	27,86%	8,06%
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	83,59%	83,71%	90,02%	65,38%	100,00%
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	52,05%	52,86%	79,19%	28,58%	8,05%
Capacità di pagamenti a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza +residui definitivi iniziali)	70,59%	70,07%	89,22%	44,90%	98,61%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Il primo indicatore considerato è l'indice di variazione che segnala uno scostamento positivo del 18,99% tra previsioni iniziali e finali. La maggiore percentuale di variazione si registra nella spesa in conto capitale (51,73%).

Il secondo indicatore considerato è la capacità di impegno, calcolata come rapporto tra gli impegni di competenza e gli stanziamenti finali di competenza. Esso consente di verificare la capacità dell'Ente di tradurre le previsioni di bilancio in azioni concrete. A livello di spese complessive tale indicatore presenta un valore pari al 66,75%, in diminuzione rispetto al valore registrato nel 2019 (71,34%).

Si rileva ancora che per le spese correnti l'indicatore è al 87,97%, in diminuzione rispetto a quello rilevato nel 2019, pari al 96,74%. La diminuzione è da rilevarsi principalmente dal mancato impegno del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Al netto di tale posta il grado di realizzo si assesta al 95%. Con riferimento alle spese in conto capitale l'indicatore è pari al 42,61%.

Gli indicatori che mettono in luce la dinamica dei pagamenti di competenza, ovvero capacità e velocità di pagamento, mostrano un differente andamento rispetto agli anni precedenti. La capacità di pagamento, pari a 55,80%, rileva un peggioramento rispetto al valore registrato nel 2019 (67,91%). Anche la velocità di pagamento, pari a 83,59%, rileva un peggioramento, seppur minore in punti

percentuali, rispetto al valore registrato nel 2019 (87,14%). L'andamento è imputabile in particolare alla spesa corrente: la capacità di pagamento passa dal 90,34% del 2019 al 79,19% del 2020, mentre la velocità di pagamento passa dal 93,39% del 2019 al 90,02%. La dinamica dei pagamenti relativi alla spesa in conto capitale risulta in diminuzione di alcuni punti percentuali: gli indicatori considerati (27,86% e 65,38%) equivalgono i valori del 2019 (30,43% e 69,73).

In relazione alle singole missioni, si rileva una notevole variabilità degli indici, ascrivibile prevalentemente alla diversa disciplina dei procedimenti di spesa e di pagamento previsti dalle normative settoriali[193]. In particolare, denotano un elevato valore degli indicatori le missioni "Istruzione e diritto allo studio" (la capacità di pagamento è pari al 82,13% mentre la velocità di pagamento è pari al 92,38%), "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (la capacità di pagamento è pari al 88,76% mentre la velocità di pagamento è pari al 94,33%), "Tutela della salute" (la capacità di pagamento è pari al 90,41% mentre la velocità di pagamento è pari al 92,40%). Si noti che la missione "Relazioni internazionali" ha una capacità di pagamento pari al 39,62% mentre la velocità di pagamento è pari al 91,02%.

Al contrario, mostra una bassa capacità di tradurre stanziamenti ed impegni in pagamenti effettivi, in particolare la missione "Sviluppo Economico e competitività" (la capacità di pagamento è pari al 19,35% mentre la velocità di pagamento è pari al 30,33%.

La capacità di spesa complessiva (70,59%), data dal rapporto tra pagamenti complessivi e massa spendibile, presenta un peggioramento rispetto al precedente esercizio (72,64%), ascrivibile alla spesa corrente (89,22% nel 2020 e 92,77 nel 2019).

Per completare l'analisi per indici, si riportano di seguito degli indicatori che mettono in relazione la gestione delle entrate di competenza con la gestione delle spese, analizzandone l'evoluzione nell'ultimo triennio:

Tabella 84 – Indici di relazione tra entrate e spese nel triennio 2018, 2019, 2020

INDICATORI	2018	2019	2010
Impegni (totale titoli)/Accertamenti	98,91%	96,73%	96,69%
Pagamenti/Riscossioni	89,88%	89,15%	85,41%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

[193] Confrontare per l'indicatore di velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) la tabella "impegni, pagamenti e residui di competenza suddivisi per missione" del paragrafo precedente. Mentre l'indicatore di capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/ previsioni finali di competenza) è stato calcolato tenendo presente gli importi delle previsioni della tabella "Impegni e previsioni finali di competenza suddivisi per missione" e dei pagamenti della tabella "impegni, pagamenti e residui di competenza suddivisi per missione".

Nel corso dell'anno 2020 sia le entrate di competenza accertate che le spese di competenza impegnate hanno registrato una diminuzione rispetto al precedente esercizio. La diminuzione delle entrate accertate è pari al 3,34%, mentre la diminuzione delle spese impegnate è pari al 3,38%. La lieve differenza di 0,04 punti percentuali tra le due diminuzioni ha determinato una leggera diminuzione del rapporto tra impegni ed accertamenti, che è passato dal 96,73% al 96,69%.

Anche la gestione di cassa mostra, in analogia della gestione di competenza, una diminuzione nel rapporto tra pagamenti e riscossioni, seppur più marcata. Le riscossioni sono infatti diminuite (-3,26%, pari in valore assoluto a 162 milioni) in misura inferiore rispetto alla diminuzione dei pagamenti (-7,32%, pari in valore assoluto a 323 milioni).

Il livello complessivo delle risorse di competenza affluite nell'esercizio (4.793 milioni) è superiore rispetto al corrispondente livello dei pagamenti (4.094 milioni): il relativo indicatore presenta, infatti, un valore inferiore al 100% (85,41%).

6.4 Le misure di contenimento della spesa

La Provincia si è dotata di un apparato normativo volto al contenimento ed alla razionalizzazione della spesa già a partire dall'Accordo di Milano del 2009 (recepito con la l. n. 191/2009)[194].

L'Amministrazione ha trasmesso, già in sede delle parifiche precedenti, un elenco consolidato delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa della Provincia e degli enti ed organismi indicati nell'art. 79 dello Statuto[195].

[194] In particolare la Provincia è intervenuta con la l.p. n. 27/2010, successivamente rafforzata con le leggi finanziarie per il 2012 (l.p. n. 18/2011) e per il 2013 (l.p. n. 25/2012) e, in particolare, con l'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino), con la legge provinciale di assestamento del bilancio per il 2014 (l.p. n. 1/2014) e la l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 (legge finanziaria 2015) fino ad arrivare alle leggi provinciali collegate e di stabilità degli anni successivi.

[195] Testo tratto dall'integrazione, pervenuta per e-mail, alla risposta al quesito 30 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020. In riferimento ad eventuali aggiornamenti, l'Amministrazione ha precisato nella risposta istruttoria prot. n. 384250 di data 26 maggio 2021 (Prot. Corte n. 2038 di data 27 maggio 2021) che "Per le misure consolidate applicate in ambito provinciale si rinvia quindi ai contenuti dell'integrazione alla risposta all'ex quesito n. 30 della nota prot. n. 433 d.d. 21 febbraio 2020, trasmessi per le vie brevi in data 4 giugno 2020".

Tabella 85 – Misure consolidate di razionalizzazione e riduzione spesa: sintesi

SOGGETTO DELLA MISURA	DESCRIZIONE
AGENZIE E ENTI STRUMENTALI (ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI, SOCIETA')	direttive annuali recanti la disciplina del concorso dei medesimi enti agli obiettivi di finanza pubblica (articolo 2 della L.p. 27 del 2010) previsti in capo alla Provincia ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto. In particolare le direttive contemplano misure volte: al contenimento della spesa di personale, accompagnate da puntuali limiti alle spese per collaborazioni, per missioni, per lavoro straordinario; al contenimento delle spese di funzionamento, rafforzate da specifiche misure di riduzione delle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese di natura discrezionale, di limitazione dei compensi agli organi di amministrazione e di controllo, di razionalizzazione delle spese per l'acquisto e la locazione di immobili, delle spese per acquisto di arredi ed autovetture. E' inoltre previsto l'utilizzo degli strumenti posti in essere dalla Provincia a supporto di tutti gli enti del sistema pubblico provinciale: vale a dire, in particolare, APAC, quale centrale unica di committenza, Trentino Riscossioni S.p.a., Informatica Trentina S.p.a., Patrimonio del Trentino S.p.a., Cassa del Trentino S.p.a. e Agenzia per le opere pubbliche. Direttive specifiche attengono i limiti per le assunzioni di personale;
AUTONOMIE LOCALI, CAMERA DI COMMERCIO E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	**definizione annuale**, rispettivamente d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, la Camera di commercio (articolo 2 della l.p. n. 27 del 2010) e l'Università degli Studi di Trento (articolo 9 della l.p. n. 27 del 2010) misure di contenimento e razionalizzazione della spesa per il concorso di tali enti e soggetti agli obiettivi di finanza pubblica;
CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO PER IL PERSONALE PAT E DEGLI ENTI STRUMENTALI PUBBLICI E RINNOVI	**blocco fino a tutto 2015** dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici di ogni comparto e area (articolo 24 della l.p. n. 25 del 2012) e definizione del **limite massimo di spesa per il rinnovo dei contratti** per il periodo 2016-2018 (art. 6 della l.p. n. 21 del 2015)
FONDAZIONI E SOCIETA' STRUMENTALI CONTROLLATE	misure finalizzate a **escludere rinnovi dei contratti collettivi e degli accordi aziendali** (art. 3, comma 1, lettera b) della l.p. n. 27 del 2010). Per le fondazioni sono stati successivamente definiti i **limiti massimi per lo sblocco dei contratti a decorrere dal 2016**, mentre per le società controllate è stato disposto il **blocco del rinnovo degli accordi aziendali fino alla conclusione della negoziazione di un contratto collettivo tipo di primo livello** ai sensi dell'art. 58, comma 8 bis della l.p. n. 7 del 1997.
DIRIGENTI DELLE FONDAZIONI E DELLE SOCIETA' CONTROLLATE	definizione dei **limiti massimi per la retribuzione** dei dirigenti delle fondazioni e delle società controllate (art. 3, comma 1, lett. d), della l.p. n. 27 del 2010);
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	**blocco fino a tutto il 2015** della contrattazione integrativa del personale convenzionato con il Servizio sanitario provinciale (art. 24 della l.p. n. 25 del 2012)
SPESA CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO E VIAGGI DI MISSIONE DEL PERSONALE PROVINCIALE	individuazione di un **tetto di spesa annuale** per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e i viaggi di missione del personale provinciale, anche ai fini del **rispetto del livello di spesa per il personale** (art. 3, comma 1, lett. e) della legge provinciale n. 27 del 2010)
SPESA DI NATURA DISCREZIONALE E SPESA PER INCARICHI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA	riduzione delle spese di natura discrezionale in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008, 2009 e 2010 (articolo 4, comma 1, della l.p. n. 27 del 2010) e riduzione della spesa per incarichi di studio, ricerca e consulenza in misura percentuale rispetto al valore medio degli esercizi 2008 e 2009 (articolo 2 della l.p. n. 19 del 2009 come da ultimo modificato con l'articolo 2 della l.p. n. 18 del 2011);
SPESE DI LOCAZIONE E DI GESTIONE DEGLI IMMOBILI NONCHE' DI ACQUISTO DI ARREDI E AUTOVETTURE	**contenimento** delle spese di locazione e di gestione degli immobili mediante l'adozione di un **progetto di razionalizzazione** degli spazi occupati dalle strutture provinciali (articolo 4 comma 4 della legge provinciale n. 27 del 2010);
COMPENSI PER I COMITATI E COMMISSIONI E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PROVINCIALI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA, CONSULTIVA E DI CONTROLLO	**riduzione dei compens**i per comitati e commissioni (articolo 4, comma 4 bis della L.P. n. 27 del 2010) e razionalizzazione degli organi collegiali provinciali di amministrazione attiva, consultiva e di controllo (D.P.P. 9 agosto 2011, n. 12-70/Leg., il D.P.P. 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg. e il D.P.P. 20 febbraio 2019, n. 3-4/Leg. attuativi dell'art. 38 della l.p. n. 3 del 2006;
TRATTAMENTI ECONOMICI SOsTITUTIVI DEGLI ISTITUTI QUALI FERIE, RIPOSI E PERMESSI	individuazione dell'**obbligo** per il personale, anche dirigenziale, della Provincia e dei suoi enti pubblici strumentali, alla **fruizione di ferie, riposi e permessi,** con l'impossibilità di dar luogo a corresponsione di trattamenti economici sostitutivi dei medesimi istituti (art. 28 della l.p n. 25 del 2012 che modifica l'art. 48 della legge provinciale sul personale);
CONTRATTI COLLETTIVI DI PRIMO LIVELLO	previsione, all'articolo 58 della legge provinciale sul personale come modificata dall'art. 31 della L.P. n. 14 del 2014, di contratti collettivi tipo di primo livello per il **contenimento della spesa pubblica e di omogeneizzazione del trattamento economico** del personale dipendente degli enti strumentali privati provinciali; definizione di criteri e modalità per il contenimento degli oneri contrattuali, da recepirsi in sede di contrattazione di secondo livello;;
RETRIBUZIONI INCENTIVANTI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE O DI ALTRE ATTIVITA' TECNICHE, EROGATE AI DIRIGENTI E AI SINGOLI DIPENDENTI	**definizione di limiti** all'applicazione di disposizioni contrattuali in materia di retribuzioni incentivanti connesse allo svolgimento di attività di progettazione o di altre attività tecniche, erogate ai dirigenti e ai singoli dipendenti (art. 41 della l.p. 14 del 2014);
ORGANI DELLA CAMERA DI COMMERCIO	individuazione, ai sensi dell'articolo 79 co. 4 dello Statuto, dei **limiti agli importi dei gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese e compensi** degli organi della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento (articolo 4 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 aggiunto dall'articolo 3 comma 1 della legge provinciale 2 agosto 2017, n. 9
SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	conformazione della normativa provinciale al decreto correttivo statale in materia di società a partecipazione pubblica (art. 7, legge provinciale n. 19 del 2016 che modifica l'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010)

Fonte: elaborazione Corte dei conti integrazione risposta al quesito n. 30 nota istruttoria esercizio 2019.

La Provincia impartisce indirizzi agli enti del sistema territoriale provinciale (alle proprie Agenzie e ai propri enti strumentali, nonché all'Azienda sanitaria). Gli estremi degli atti contenenti gli ultimi indirizzi impartiti (per il 2019, 2020 e 2021) sono sintetizzati nella tabella seguente:

Tabella 86 – Indirizzi impartiti agli enti del sistema territoriale provinciale per gli anni 2019, 2020, 2021

SOGGETTO	2019	2020	2021
AGENZIE E ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA (ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI E SOCIETA' CONTROLLATE	**Direttive provvisorie per l'impostazione dei bilanci 2019**: deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018 **Direttive confermate** con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019	**Direttive per l'impostazione dei bilanci 2020**: deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019	**Direttive per l'impostazione dei bilanci 2021**: [*non indicate e non trovate nel sito Provincia*]
PERSONALE ENTI STRUMENTALI	La deliberazione della Giunta provinciale n. 747/2019, n. 1000/2019, n. 1061/2019, n. 1318/2019, n. 1636/2019.	Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1935 di data 4 dicembre 2019 e n. 978 di data 17 luglio 2020.	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	**Direttive per l'esercizio 2019**: deliberazione della Giunta provinciale n. 2423 di data 21 dicembre 2018 e n. 1969 di data 6 dicembre 2019	**Direttive per l'esercizio 2020**: deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 di data 20 dicembre 2019	**Direttive per l'esercizio 2021**: deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 di data 14 dicembre 2020
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO	**Direttive provvisorie per l'impostazione del preventivo economico riferito all'esercizio 2019**: deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 5 ottobre 2018 (conferma deliberazione n. 2264 di data 28 dicembre 2017) **Direttive confermate** con deliberazione della Giunta provinciale n. 1255 di data 30 agosto 2019	**Direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per l'impostazione del preventivo economico per l'esercizio 2020** deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 di data 20 dicembre 2019	**Direttive per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica e per l'impostazione del preventivo economico per l'esercizio 2021** deliberazione della Giunta provinciale n. 1864 di data 20 novembre 2020 *[da ricerca in sito Provincia*]
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO	**Obblighi e i vincoli al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2019** deliberazione della Giunta provinciale n. 739 di data 24 maggio 2019 *[da ricerca in sito Provincia*]	**Obblighi e vincoli al fine di assicurare il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'esercizio 2020** deliberazione della Giunta provinciale n. 730 di data 29 maggio 2020	obblighi per il 2021 non ancora approvati

Fonte: elaborazione Corte dei conti risposta al quesito n. 27 completata con ricerche sul sito della Provincia.

Si riporta di seguito una tabella che sintetizza invece gli interventi normativi e amministrativi adottati in relazione alle misure di riduzione spesa della Provincia, riferiti all'esercizio 2019.

L'Amministrazione ha precisato nella risposta istruttoria prot. n. 384250 di data 26 maggio 2021 (Prot. Corte n. 2038 di data 27 maggio 2021) che "*…nel corso dell'esercizio 2020 non sono stati adottati ulteriori interventi normativi in materia di contenimento delle spese*".

Tabella 87 – Misure di razionalizzazione e riduzione spesa 2019: sintesi interventi normativi

TEMATICA	DEFINIZIONE NORMA
DEFINIZIONE LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE (compresa quella per il personale assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione della Provincia, tenuto conto degli oneri già autorizzati per la contrattazione per il triennio 2016 - 2018 (*nb: negli anni scorsi il limite fissato era solo al netto oneri contrattazione e fondo per la valorizzazione della professionalità del personale destinata a progress. economiche e di carriera*)	art. 6 della l.p. n. 5/2019
-limiti anno 2019 comparto autonomie locali e ricerca	232.582.145
- limiti anno 2019 comparto scuola	506.751.350
LIMITI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE PROVINCIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE	spesa annua **non superiore di un quinto del limite** costo complesssivo del personale cessato per pensionamento (**art. 14 della LP n. 18/2017**) (salvo eccezioni espresse in legge)
	concesse **assunzioni aggiuntive entro una percentuale sul limite di spesa** per garantire livelli minimi di efficienza servizi e per eventuali conferimenti di incarichi di direzione (percentuale dello 0,5% ai sensi dell'art. 7 della LP n. 20/2016 succ. modificata in 1,7% ai sensi art. 15 LP n. 18/2017, in 2,2% ai sensi art. 14 LP n. 15/2018 e in 3% ai sensi art. 9 LP n. 5/2019)
MISURE DI **CONTENIMENTO DEI COSTI PER L'ACQUISTO E LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI E PER L'ACQUISTO DI ARREDI E AUTOVETTURE**	**acquisto di immobili** rientranti in specifiche fattispecie, **locazione di immobili** in casi specifici e **acquisto di arredi** che assicuri una riduzione complessiva di almeno il 50% della spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. (**art. 4 bis della LP n. 27/2010 come modificato in particolare dall'art. 7 della LP n. 18/2017 e dell'art. 11 della LP n. 15/2018**)
RISORSE PER RICONOSCIMENTO DEI MIGLIORAMENTI ECONOMICI IN CORRELAZIONE A SBLOCCO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE CONVENZIONATO CON IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE	somma massima di 3.000.000 euro annui, comprensivi degli oneri riflessi. L'importo è aumentato della somma di 500.000,00 euro annui destinata al riconoscimento di incentivi a favore dei medici di medicina generale volti ad introdurre forme di flessibilizzazione delle relative prestazioni idonee a garantire un migliore servizio verso l'utenza (art. 12, c. 2, l.p. n. 18/2017 che ha sostituito il c. 8 dell'art. 6 della l.p. n. 21/2015). Le risorse non utilizzate sull'anno di competenza in ragione della mancata conclusione, nel medesimo anno, degli accordi possono essere utilizzate per interventi relativi alla medicina territoriale (art. 19 l.p. n. 13/2019).
FERIE SOLIDALI	istituzione a livello contrattuale ai sensi dell'art. 1 LP n. 7/2018 che ha introdotto il comma 2 ter e 2 quater all'articolo 48 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Possibilità per i lavoratori a tempo indeterminato di **cedere a titolo gratuito**, a determinate condizioni, le ferie da loro maturate e non fruite, eccedenti il periodo minimo di 4 settimane l'anno (introdotto nel 2019 nel contratto collettivo del comparto autonomie locali area non dirigenziale). La regolamentazione di tale istituto è stata demandata alla contrattazione decentrata per la Provincia e i suoi enti strumentali e agli accordi di settore per gli altri enti.
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO GIORNALISTI - UFFICIO STAMPA	la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia e i suoi enti strumentali si svolge s**econdo la specifica disciplina del comparto delle autonomie locali e nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta provinciale all'APRAN**. (articolo 11 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 e l'articolo 14 della legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2019 hanno modificato l'art. 77 della L.P. n. 12 del 1983)
ATTIVITA' AVVOCATURA PRESSO ENTI STRUMENTALI	**svolte a titolo gratuito** anche **a favore degli enti strumentali della Provincia** previa stipula di apposita convenzione (articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019 che introduce nell'articolo 12 ter della legge sul personale della Provincia (L.P. n. 7 del 1997) la disposizione.
MOBILITA' INTER-ENTI	le nuove assunzioni tramite procedure di mobilità volontaria o concorsuali sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in situazioni di eccedenza e in disponibilità iscritto nell'apposito elenco presso l'Agenzia del lavoro (articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 2019 che modifica l'articolo 8 della legge sul personale della Provincia).
DIVIETO INCARICHI, CARICHE E NOMINE	la disciplina relativa al divieto di conferire incarichi di consulenza, collaborazione, studio **a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza** e di conferire agli stessi incarichi dirigenziali o direttivi e cariche in organi di governo degli enti strumentali, nonché nomine in commissioni, consigli, comitati e organi collegiali comunque denominati (art. 53 bis della legge sul personale della provincia) è stata modificata dall'articolo 7 della legge provinciale n. 5 del 2019 e tale disposizione ora si applica anche ai **titolari di lavoro autonomo**.

Fonte: elaborazione Corte dei conti integrazione risposta ai quesiti n. 30 nota istruttoria esercizio 2019.

Con l'art. 3 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) è stata prevista l'adozione di un piano organico per la "modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica". Tale piano rappresenta lo strumento strategico attraverso il quale la Provincia intende accrescere i livelli di produttività del sistema pubblico provinciale, oltre che contenere e razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche. Al riguardo l'Amministrazione, in relazione alle parifiche degli esercizi precedenti, ha comunicato che: "*Nello specifico i risparmi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle azioni previste dal Piano di miglioramento concorrono ad assicurare il rispetto delle dinamiche di spesa del sistema provinciale territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Tale Piano, aggiornato annualmente in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza provinciale e nella relativa Nota di aggiornamento, dal 2016 costituisce specifico allegato al Programma di gestione.* "[196].

Per completezza si rammenta che il piano di miglioramento è stato adottato con delibera di Giunta n. 696 di data 8 agosto 2012 successivamente aggiornato nel 2013 con delibera n. 637 del 12 aprile 2013, nel 2015 con delibera n. 1337 di data 10 agosto 2015. Successivamente è stato inserito come allegato alla delibera di approvazione del Programma di gestione (per il 2016 in allegato 2 della delibera n. 360/2016 e successivamente modificato da allegato della delibera n. 2136/2016, per il 2017 in allegato alla delibera n. 451/2017 e successivamente modificato con delibera n. 1582/2017, per il 2018 in allegato alla delibera n. 368/2018 e successivamente modificato con delibera n. 1811/2018).

Tuttavia, nel presente procedimento istruttorio l'Amministrazione ha rilevato quanto segue: "*a decorrere dall'anno 2019 e fino alla riforma della disciplina della programmazione provinciale, in luogo dell'adozione da parte della Giunta provinciale del piano di miglioramento, le finalità previste dall'articolo 3 della L.p. 10/2012 sono perseguite nell'ambito degli strumenti di programmazione economico-finanziaria previsti dal d.lgs. 118/2011 e nel Programma di gestione*."[197].

Si evidenzia che il c. 5-*bis* del predetto art. 3, introdotto dall'art. 9 della l.p. n. 17/2012 e successivamente modificato dall'art. 3 della l.p. n. 25/2012 e dall'art. 3 della l.p. n. 20/2015, disponeva che le misure individuate dal piano dovessero garantire a regime (a decorrere dal 2017, secondo la risposta fornita dall'Amministrazione nel 2016) un risparmio complessivo di almeno 120 milioni di euro annui per la Provincia e per gli enti ed organismi di cui all'art. 79 dello Statuto destinatari delle misure del Piano. Fino all'anno 2016 l'Amministrazione ha altresì comunicato la misura del contenimento del volume

[196] Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019 e ripreso nella risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020.
[197] Testo tratto dalla risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020 e ribadito nella risposta al quesito n. 28 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021.

della spesa[198]. In particolare, per il 2016 è stato comunicato un risparmio pari a 100 milioni di euro, nel 2015 pari a oltre 17 milioni di euro e nel 2014 pari a 40 milioni di euro.

L'art. 2 della l.p. n. 9/2017 ha abrogato il c. 5-*bis* dell'art. 3 della l.p. n. 10/2012, è quindi venuta meno la quantificazione del risparmio complessivo atteso.

Per l'anno 2017 l'Amministrazione non ha comunicato la misura del contenimento del volume della spesa in tali termini, ma ha indicato in relazione al piano di miglioramento che: "*L'attuazione delle misure previste dal Piano ha concorso al rispetto a fine 2017 delle dinamiche di spesa del sistema provinciale territoriale integrato previste dal precitato articolo 79 dello Statuto. Le stime condotte sulla base della metodologia di calcolo della spesa aggregata, già trasmessa nel 2017, e sulla base dei dati di preconsuntivo disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una riduzione dell'aggregato con riferimento all'esercizio 2017 rispetto all'esercizio 2016 stimata nel 2,2% a fronte di un benchmark nazionale indicato nel DEF pari al 0,5%*"[199].

In riferimento all'anno 2018 la Provincia ha riferito che: "*Con riferimento agli effetti delle misure previste dal Piano si rileva che la stima della spesa aggregata effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2018 disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,09% rispetto al 2017. A differenza degli anni precedenti, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stata riportato per l'anno 2018 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa in termini nominali risulta pari all'1,4% in linea con quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale per il complesso delle amministrazioni pubbliche*"[200].

In riferimento all'anno 2019 è stato dedotto quanto segue: "*Con riferimento agli effetti delle misure previste dal Piano si rileva che la stima della spesa aggregata effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa tenendo conto dei dati di preconsuntivo 2019 disponibili per gli enti del sistema provinciale territoriale integrato oltre che per le amministrazioni centrali e per gli enti di previdenza, evidenzia una dinamica in termini reali del 1,2% rispetto al 2018. Come lo scorso anno, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stata riportato per l'anno 2019 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa provinciale in termini nominali media per il biennio 2018-2019 risulta pari al 1,7% in linea*

[198] Alla fine del 2016 l'attuazione del Piano aveva consentito un contenimento degli stanziamenti sul bilancio della Provincia finalizzati al funzionamento degli enti del sistema provinciale integrato e alla gestione dei servizi e delle attività nei settori interessati da azioni definite nel Piano pari a circa 100 milioni di euro (Si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30 e 31 con nota del Direttore Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017). Nel rendiconto 2015 il contenimento della spesa corrente era stato di oltre 17 milioni rispetto a quella del 2014 in ordine agli impegni. Per il rendiconto 2014, l'Amministrazione provinciale aveva comunicato che l'insieme delle misure di contenimento della spesa adottate negli ultimi anni aveva consentito di contenere il volume della spesa corrente del 2014 di 40 milioni di euro rispetto a quella del 2013 (pag. 2 della nota del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 259864 di data 15 maggio 2015 in risposta alla nota della Corte n. 252 di data 25 marzo 2015 in merito all'adeguamento di norme statali).

[199] Testo tratto dalla risposta ai quesiti 33, 34 e 35 data con nota del Direttore Generale prot. n. 232944 di data 19 aprile 2018.

[200] Testo tratto dalla risposta ai quesiti 31, 32 e 33 data con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019.

con quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale, per il complesso delle amministrazioni pubbliche (1,67%)"[201].

Infine, in ordine all'esercizio in esame (2020) è stato comunicato che: "*Al riguardo si rileva che la stima della spesa aggregata comprensiva di quella delle amministrazioni centrali, effettuata sulla base della metodologia di calcolo già trasmessa, evidenzia una dinamica in termini reali dello 0,73% rispetto al 2019. Come lo scorso anno, nei documenti di economia e finanza nazionali non è stato riportato per l'anno 2019 il benchmark di riferimento in termini reali; lo stesso è presente solo per gli anni fino al 2017. La dinamica della spesa provinciale per l'anno 2020 in termini nominali risulta pari al 1,79% ampiamente inferiore rispetto a quella prevista nella Nota di aggiornamento di economia e finanza nazionale, per il complesso delle amministrazioni pubbliche (11,2%) ed in linea con il benchmark nazionale di riferimento pari a 1,7%* "[202].

Inoltre, l'Amministrazione ha comunicato, in analogia agli esercizi precedenti, l'entità del contenimento delle spese disposte dall'art. 4 della l.p. n. 27/2010 per le seguenti tipologie di spese:

- spese discrezionali (c. 1);
- spese per organi collegiali (c. 4-*bis*);
- spese di locazione degli immobili provinciali (c. 4).

Nella tabella seguente sono state riassunte le risultanze comunicate per gli esercizi dal 2015 al 2020, al fine di mettere a raffronto il contenimento[203].

Tabella 88 – Raffronto contenimento spese dal 2015 al 2020

Anno autoriz. spesa	SPESE DISCREZIONALI			SPESE ORGANI COLLEGIALI			SPESE LOCAZIONE IMMOBILI		
	Spesa autorizzata	% su valore medio spesa 2008-2010	misura di conten.to prevista	Spesa autorizzata	% su valore medio spesa 2008-2010	misura di conten.to prevista	Spesa autorizzata	% riduzione su valore spesa 2012	misura di conten.to prevista
2015	3.963.400	78,40%	70%	1.106.000	41,80%	25%	7.780.000	19,00%	15%
2016	3.587.000	80,40%	70%	920.000	51,60%	25%	7.595.000	21,00%	15%
2017	3.395.450	81,50%	70%	851.000	55,20%	25%	7.462.333	22,30%	15%
2018	3.345.000	81,80%	70%	903.000	52,50%	25%	7.876.000	18,00%	15%
2019	3.358.315	81,70%	70%	991.823	47,80%	25%	7.771.500	19,00%	15%
2020	2.407.046	86,90%	70%	897.646	52,80%	25%	7.971.000	17,00%	15%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

[201] Testo tratto dalla risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020.
[202] Testo tratto dalla risposta al quesito 28 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021.
[203] Per l'anno 2020 si veda quanto comunicato in risposta al quesito 29 data con nota del Direttore Generale prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021. Per l'anno 2019 si veda quanto comunicato in risposta al quesito 30 data con nota del Direttore Generale prot. n. 195697 di data 3 aprile 2020. Per l'anno 2018, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 31, 32 e 33 con nota del Direttore Generale prot. n. 41855 di data 3 aprile 2019, per l'anno 2017, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35 con nota del Direttore Generale prot. n. 232944 di data 19 aprile 2018. Per l'anno 2016, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 29, 30 e 31 con nota del Direttore Generale prot. n. 185797 di data 31 marzo 2017. Per l'anno 2015, si veda quanto comunicato in risposta ai quesiti 33, 34 e 35 con nota del Direttore Generale prot. n. 186868 di data 12 aprile 2016.

6.5 Le spese per il funzionamento degli organi istituzionali

Le spese per il funzionamento del Consiglio[204] e della Giunta provinciale[205] sono evidenziate dalle seguenti tabelle.

Tabella 89 – Spese per funzionamento del Consiglio provinciale dal 2012 al 2020

Esercizio	Spese correnti per l'organizzazione e il funzionamento del consiglio provinciale		Incidenza sulle spese correnti di competenza (Titolo I)
	Impegni	Pagamenti	Impegni in %
2012	10.768.000	9.268.000	0,38%
2013	9.290.893	8.074.000	0,32%
2014	9.480.000	8.000.000	0,33%
2015	7.080.000	6.000.000	0,25%
2016	9.885.000	9.000.000	0,33%
2017	10.489.000	8.500.000	0,31%
2018	9.381.365	8.300.000	0,27%
2019	8.142.465	6.500.000	0,23%
2020	8.190.000	7.000.000	0,24%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

L'art. 38 della l.p. n. 7/1979, come modificato dall''art. 20 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, prevede che "*Le somme stanziate nel bilancio provinciale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente*."

Gli importi presenti nella precedente tabella coincidono con gli accertamenti e le riscossioni di competenza, riportate nei rendiconti del Consiglio provinciale, consultabile nel sito del Consiglio provinciale, sezione amministrazione trasparente. Gli importi portati a residuo sono pagati dalla Provincia entro l'anno successivo di riferimento [206].

[204] Capitolo 122000 "Spese per il Consiglio provinciale".
[205] Capitolo 125500 "Indennità di carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale", capitolo 125501 "Indennità di carica al Presidente ed agli assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale – IRAP", capitolo 125550 "Spese inerenti le funzioni di componente della Giunta provinciale" e capitolo 125650 "Fondo a disposizione del Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza".
[206] Capitolo 10100 "Trasferimenti dal bilancio provinciale per le spese di funzionamento del Consiglio".

Tabella 90 – Spese per il funzionamento della Giunta provinciale dal 2012 al 2020

Esercizio	Spese correnti riferite alla Giunta provinciale		Incidenza sulle spese correnti di competenza (Titolo I)
	Impegni	Pagamenti	Impegni in %
2012	2.200.960	1.952.360	0,08%
2013	2.279.000	2.147.813	0,08%
2014	777.400	535.114	0,03%
2015	1.090.000	858.818	0,04%
2016	546.425	540.808	0,02%
2017	548.883	547.387	0,02%
2018	479.951	479.951	0,01%
2019	450.173	448.011	0,01%
2020	460.896	460.896	0,01%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

L'incidenza della spesa sostenuta dal Consiglio provinciale rispetto agli impegni complessivi di competenza del Titolo I, è aumentata nel 2020 rispetto al 2019, mentre quella relativa al Giunta provinciale rimane costante.

In valore assoluto, le spese impegnate per il funzionamento del Consiglio provinciale e per il funzionamento della Giunta hanno subito un incremento rispetto alla gestione 2019 (euro 47.535,00 e euro 10.723).

In dettaglio, nel triennio 2018-2020, le spese per "*Indennità di carica al Presidente ed agli Assessori effettivi e supplenti della Giunta provinciale*", sono passate da euro 323.148,36 del 2018, ad euro 377.170,48 del 2019 e ad euro 383.983,00 del 2020.

Le somme impegnate con riferimento al capitolo 125650 "*Fondo a disposizione del Presidente della Provincia e degli Assessori provinciali per spese di rappresentanza*" hanno registrato un progressivo decremento, passando da euro 20.923,59 nel 2018, ad euro 20.788,36 nel 2019 e ad euro 13.148,64 nel 2020.

Si rileva invece l'incremento delle somme impegnate nel 2020 rispetto all'importo impegnato nel 2019 con riferimento al capitolo 125550 "*Spese inerenti le funzioni di componente della Giunta provinciale*", passando da euro 21.176,68 nel 2019 ad euro 31.882,19 nel 2020 (erano però pari a euro 108.861,82 nel 2018).

Per quanto riguarda le spese per il Consiglio provinciale, l'art. 12 del Regolamento sul trattamento economico dei Consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari dispone che il Consiglio provinciale eroga ai gruppi consiliari un contributo annuale finalizzato al sostegno della loro attività istituzionale[207].

[207] Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 6 di data 11 aprile 2013.

Come previsto dall'art. 14 del Regolamento, i rendiconti dei gruppi consiliari inerenti al secondo periodo della XVI Legislatura, anno 2020, sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti.

Gli esiti conclusivi del controllo sono esposti nelle deliberazioni della Sezione di controllo di Trento adottate per ogni gruppo consiliare (n. 17/2021, n. 18/2021, n. 19/2021, n. 20/2021, n. 21/2021, n. 22/2021, n. 23/2021, n. 24/2021, n. 25/2021, n. 26/2021, n. 27/2021).

7 LA GESTIONE DEI RESIDUI

7.1 L'attività di riaccertamento

Con delibera di Giunta provinciale n. 327 del 5 marzo 2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020[208] e le conseguenti variazioni di bilancio.
Come prescritto dal principio contabile 9.1, allegato 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, la Provincia ha acquisito il parere dell'Organo di revisione[209] e ha trasmesso il provvedimento ed i relativi allegati al Tesoriere[210].
I risultati del riaccertamento ordinario sono riportati nei seguenti allegati alla citata deliberazione:

- Allegato A1 e A5 indicazione analitica dei residui attivi[211];
- Allegato A2 e A6 indicazione analitica dei residui passivi;
- Allegato A3 ammontare delle prenotazioni fondi per lavori pubblici eliminati in economia (euro 1.675.646,26) e di quelle reimputate agli esercizi successivi (euro 121.049.384,54) [212];
- Allegato A4 ammontare delle prenotazioni fondi da eliminare per lavori pubblici reimputati ad esercizi successivi al 2020 (euro 0,01) [213].

Con la medesima deliberazione (Allegato B) sono state inoltre approvate le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari interessati da reimputazioni di entrate e di spese e al fine di consentire:

a) l'adeguamento del Fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2021 e degli esercizi successivi;
b) l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2021 e degli esercizi successivi;

---

[208] Il procedimento per la ricognizione ordinaria dei residui attivi e passivi ha inizio con la richiesta di verifica promossa dal Dirigente generale del Dipartimento affari finanziari ed indirizzata ai Dirigenti generali ed ai responsabili delle varie strutture della Provincia autonoma di Trento.
[209] Il parere, citato nella delibera, è stato approvato dall'Organo di revisione nel verbale n. 3 del 4 maro 2021 ed è pervenuto alla Sezione di controllo in data 6 marzo 2021.
[210] La trasmissione al Tesoriere non è indicata in delibera. Al riguardo in risposta al quesito n. 6 (istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021) data in allegato alla nota del Direttore generale e del Dipartimento Affari finanziari di data 9 aprile 2021 prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) è stato specificato che la delibera della Giunta "*è stata trasmessa al Tesoriere con protocollo PAT/RFS015-15/03/2021-0181215*".
[211] Nella delibera si dà atto che: "*non risultano crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; per quanto riguarda i crediti di dubbia e difficile esazione sono riportati nei capitoli di entrata già individuati con bilancio di previsione e successive modifiche*".
[212] Cfr. pag. progressiva 1560.
[213] Cfr. pag. progressiva 1561.

c) l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa agli importi da reimputare in relazione all'esigibilità;
d) la reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

Infine, vengono approvate le variazioni del bilancio di previsione contenute nell'Allegato C al fine di allineare le somme reimputate con il Fondo Pluriennale Vincolato sugli anni successivi al 2020 alle somme effettivamente impegnate e il prospetto di adeguamento dei residui presunti del bilancio 2021-2023 contenute nell'Allegato D.

Va positivamente rilevato che, in accoglimento alle osservazioni formulate nei precedenti giudizi di parifica (da ultimo, si veda Sezioni Riunite della Corte dei conti decisione n. 4/PARI/2019 del 28 giugno 2019), la Giunta provinciale ha approvato, in allegato alla delibera n. 217/2020, due appositi allegati (A5 per i residui attivi e A6 per i residui passivi) che riportano il dettaglio dei residui per ciascun anno di provenienza (compreso quello della gestione di competenza)[214].

7.2 I residui attivi

I residui attivi al 1° gennaio 2020 ammontano ad euro 1.070.400.250,57[215].

Le riscossioni avvenute nel 2020 in conto residui sono pari a euro 240.413.951,53.

I residui attivi al 31 dicembre 2020 oggetto di riaccertamento ordinario ammontano ad euro 1.206.263.260,73, di cui euro 384.784.537,16 derivanti dalla competenza 2020[216].

A seguito del riaccertamento ordinario 2020 sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, crediti per euro 37.677.884,45 (di cui euro 35.346.310,32 provenienti dalla competenza 2020), mentre dopo il riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio precedente i residui attivi eliminati erano euro 18.460.118,85.

Sono stati, inoltre, riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2020, e quindi da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili, crediti per euro 77.448.296,92 (riferiti totalmente alla competenza 2020)[217].

Al riguardo, l'Amministrazione ha indicato in risposta ad uno specifico quesito istruttorio le motivazioni che hanno determinato la cancellazione dalle scritture contabili di tali crediti[218]. In prevalenza, come si vede nella tabella seguente, si tratta per euro 18.282.248,05 di minori entrate

[214] Come riportato nella risposta al quesito n. 1 della nota istruttoria prot. 433 del 21 febbraio 2020 pervenuta in allegato alla nota del Direttore Generale prot. Pat n. 195697 del 3 aprile.
[215] L'importo totale è indicato anche nella relazione al rendiconto 2019 del Collegio dei revisori (pag. 14).
[216] Importo indicato nel nuovo allegato A5 alla delibera n. 327/2021 (pag. progressiva n. 1871).
[217] Importo indicato nel nuovo allegato A5 alla delibera n. 327/2021 (pag. progressiva n. 1871).
[218] Risposta al quesito n. 3 (istruttoria prot. 1992 di data 13 maggio 2021) data in allegato alla nota del Dipartimento Affari finanziari di data 26 maggio 2021 prot. n. 384250 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021).

corrispondente ad economia di spesa (ex punto 3.12, all. 4/2 d.lgs. n. 118/2011) connesse alla contabilizzazione dei fondi comunitari e altre economie di spese sui relativi capitoli delle uscite e per euro 19.041.870,40 di minor entrate corrispondenti ad economie di spese sui relativi capitoli delle uscite (risorse UE, partite di giro, altre entrate).

Si riporta la tabella trasmessa in istruttoria dalla Provincia.

Tabella 91 – Residui attivi eliminati in sede di riaccertamento ordinario: motivazioni

RESIDUI ELIMINATI	IMPORTO
Minore entrata corrispondente ad economia di spesa ai sensi del d.lgs. 23.06.2011 n. 118, punto 3.12 dell'allegato 4/2 (contabilizzazione delle risorse UE depositate sui conti di tesoreria centrale dello stato)	18.282.248,05
Minori entrate corrispondenti ad economie di spese sui relativi capitoli delle uscite (risorse UE, partite di giro, altre entrate)	19.041.870,40
Minori entrate derivanti dalla modifica o revoca dell'atto di accertamento	45.359,46
Minori entrate conseguenti alla definizione di procedure concorsuali	304.639,69
Minori entrate conseguenti ad importi già incassati in esercizi precedenti e/o imputati a capitoli differenti per carenze informative sui titoli concernenti il credito	3.758,08
Minori entrate per rinuncia alla riscossione ai sensi art. 52 c. 1 Lp 7/79	8,77
Totale complessivo	**37.677.884,45**

Fonte: dati comunicati dalla PAT in risposta al quesito istruttorio n. 3 del 26 maggio 2021 – importi in euro.

I residui attivi definitivi sono pari a euro 1.091.137.079,36, di cui euro 271.989.929,92 provenienti dall'esercizio 2020 e euro 819.147.149,44 provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti. Sia per i residui formatisi nell'esercizio di competenza che per quelli provenienti dagli esercizi precedenti gli importi più consistenti sono iscritti nel Titolo I delle Entrate. Per quanto riguarda i residui attivi provenienti dall'esercizio 2020, la relazione sulla gestione specifica che: "I residui attivi formatisi nell'esercizio di competenza ammontano invece a 271,99 milioni di euro, di cui 139,28 milioni riferiti alle entrate da devoluzioni di tributi erariali che vengono erogate direttamente dai capitoli del bilancio dello Stato e che quindi non sono incassati con la modalità dei "versamenti diretti", e 51,53 milioni di euro da tributi propri devoluti che vengono incassati nei primi giorni del mese di gennaio." [219].

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2020 e nella relazione dei revisori (i valori sono stati modificati all'euro, ricavabili dall'allegato A1 della

[219] Testo riportato a pag. 9 della relazione sulla gestione 2020.

delibera n. 327/2021 di riaccertamento ordinario residui, nonché dal verbale n. 3/2021 del Collegio dei revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui).

Tabella 92 – Gestione residui attivi al 31 dicembre 2020

DESCRIZIONE	2020
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO	1.206.263.260
RESIDUI ATTIVI ELIMINATI	37.677.884
RESIDUI REIMPUTATI AL 2021 E OLTRE	77.448.296
RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2020 DA MANTENERE A BILANCIO	**1.091.137.079**

Fonte: relazioni al rendiconto PAT 2020 (Collegio revisori e Giunta provinciale); importi in euro.

L'entità dei residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2020, pari a euro 1.091.137.079,36, risulta aumentata rispetto all'entità dei residui attivi presenti al 1° gennaio 2020 (euro 1.070 milioni di euro) del 1,94%. Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze dei residui attivi per anno di provenienza.

Tabella 93 – Residui attivi al 31 dicembre 2020: andamento per anno di provenienza

TITOLO	ESERCIZI PREC.	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	160.092.243	40.000.000	40.000.000	40.000.000	70.000.000	190.805.711	**540.897.954**
II	396.734	523.202	659.022	4.156.185	13.326.949	28.289.547	**47.351.639**
III	30.534.619	5.267.293	7.803.243	7.571.627	8.529.244	29.352.926	**89.058.952**
IV	262.218.282	54.071.747	53.387.540	6.218.968	5.911.726	14.211.663	**396.019.925**
V	1.697	0	0	0	0	33.873	**35.570**
VI	17.269	0	0	0	0	0	**17.269**
VII	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale (al netto tit. IX)	**453.260.844**	**99.862.243**	**101.849.805**	**57.946.780**	**97.767.919**	**262.693.719**	**1.073.381.310**
IX	1.375.721	1.555	655	2.710	7.078.918	9.296.211	17.755.769
TOTALE	**454.636.565**	**99.863.798**	**101.850.460**	**57.949.490**	**104.846.837**	**271.989.930**	**1.091.137.079**

Fonte: dati comunicati dalla PAT; importi in euro.

Il 41,67% dei residui attivi evidenzia un alto grado di vetustà riferendosi ad esercizi anteriori al 2016 (454,6 milioni di euro). In particolare, risultano residui attivi del titolo 1 per devoluzioni di tributi erariali riferiti all'anno 2015 per euro 40 milioni, all'anno 2014 per euro 40 milioni, all'anno 2013 per euro 40 milioni, all'anno 2012 per euro 40 milioni.

L'Amministrazione, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2020, ha precisato che "*Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla devoluzione di tributi erariali i predetti residui ammontano a 160 milioni di euro, totalmente afferenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà*

stabiliti dall'articolo 79, comma 1, lettera c) dello Statuto di autonomia, che prevede il finanziamento di investimenti dei comuni confinanti; tali somme saranno versate dallo Stato non appena la Provincia erogherà la corrispondente somma già impegnata sul pertinente capitolo di spesa a seguito di specifica richiesta del "Fondo comuni confinanti." [220].

Nella nota di risposta[221] alla memoria del Vice-procuratore generale sul rendiconto 2020 trasmessa alla Provincia con nota prot. 2231 del 21 giugno 2021, l'Amministrazione ha, al riguardo, riferito che "*nel 2021 il Mef ha erogato 40 milioni di residui attivi 2012 (una quota quindi dei 489 milioni) afferenti appunto i comuni confinanti a seguito della rendicontazione relativa alle somme erogate a favore dei medesimi comuni*".

In ordine ai residui relativi alle entrate di natura extratributaria, con anzianità superiore a 5 anni, ammontanti a 30,53 milioni di euro, l'Amministrazione ha specificato, nella medesima relazione, che trattasi di somme riconducibili principalmente a rimborsi di entrata (20,51 milioni di euro) e a sanzioni emesse su attività di controllo nei confronti di imprese (circa 8,19 milioni) mantenuti a residuo ai sensi dei principi contabili del d.lgs. n. 118/2011.

Nell'istruttoria relativa alla parifica del rendiconto 2019 è stato richiesto alla Provincia di precisare le ragioni giuridiche che hanno consentito il mantenimento tra i residui attivi vetusti del titolo III anche di quelli risalenti agli anni '80, '90 e 2000. L'Amministrazione ha riferito che "*i titoli giuridici che ne consentono il mantenimento in bilancio derivano prevalentemente da documenti fiscali relativi a prestazioni effettuate, atti di revoca di contributi, provvedimenti di concessioni che prevedono il pagamento di canoni, richieste di rimborso spese ad altre amministrazioni, atti di ingiunzioni. Per la maggior parte di tali crediti è tuttora in corso la riscossione coattiva presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni o Trentino Riscossioni s.p.a.*"[222].

Al riguardo, si rileva che nell'esercizio 2020 le riscossioni dei residui vetusti del titolo 3 sono state pari a euro 580.880,85 (1,85% dei residui vetusti del titolo 3) pari a euro 31.447.397,74, mentre sono stati stralciati o cancellati per euro 331.897,98[223].

Per quanto riguarda le somme iscritte a ruolo al 1° gennaio 2020 per residui antecedenti all'esercizio 2016 (circa 19,65 milioni di euro), sono stati effettivamente riscossi solo 162.827 euro, corrispondenti ad appena lo 0,83%[224].

Ne deriva la dubbia esigibilità di tali somme ancorché iscritte a ruolo.

---

[220] Testo riportato a pag. 9 della relazione sulla gestione 2020.
[221] Nota PAT prot. D317/2021 del 23 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 2163 di medesima data.
[222] Risposta al quesito n. 4 (istruttoria prot. 958 di data 13 maggio 2020) data in allegato alla nota del Dipartimento Affari finanziari di data 3 giugno 2020 prot. n. 299519 (prot. Corte n. 1060 del 4 giugno 2020).
[223] Importi ricavati dalla tabella 8.7.1 del Questionario sul rendiconto 2020 compilato dal Collegio dei revisori e trasmesso in allegato al verbale n. 7/2021 data 20 maggio 2021 (prot. Corte n. 2022 di data 21 maggio 2021.
[224] Importi ricavati dalla tabella 8.7.2 del Questionario sul rendiconto 2020 compilato dal Collegio dei revisori e trasmesso in allegato al verbale n. 7/2021 data 20 maggio 2021 (prot. Corte n. 2022 di data 21 maggio 2021.

Con riferimento alle osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti nella decisione n. 3/2020/PARI del 25 giugno 2020 e relazione allegata, in particolare con riferimento all'opportunità di un accantonamento prudenziale all'FCDE del totale residui attivi vetusti del titolo 3, ovvero almeno nella misura del 99%, la Provincia, in sede istruttoria ha illustrato, ai sensi dell'art. 3, co. 6, legge 14 gennaio 1994, n. 20, le misure adottate. In particolare, a seguito dell'osservazione citata, la Provincia "ha deciso di accantonare nel rendiconto 2020 il 100% dei residui attivi al 31/12/2020 del titolo III, iscritti a ruolo ed accertati antecedentemente il 31.12.2016".

In merito ai residui di parte capitale (262,22 milioni di euro), che rappresentano l'importo maggiore dei residui attivi vetusti, nella relazione sulla gestione è stato rappresentato che la quota prevalente riguarda i trasferimenti dallo Stato.
Di tali trasferimenti, 250 milioni di euro si riferiscono al rimborso forfettario delle funzioni delegate, quantificato in 50 milioni annui dall'art. 2, c. 112, della l. n. 191/2009. Tali residui sono stati mantenuti a bilancio ai sensi del c. 9 dell'art. 38 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18.
Per la parte rimanente (circa 12,22 milioni di euro) nella relazione sulla gestione non è stato specificato nulla[225]. Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2019, in riferimento alla parte rimanente (circa 12,15 milioni di euro nel 2019), l'Amministrazione aveva rilevato che nel 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha attivato un tavolo di lavoro con le Regioni ordinarie e le Autonomie Speciali per la circolarizzazione dei residui attivi. Tale tavolo non ha ancora concluso la verifica e quindi l'Amministrazione ha mantenuto i residui attivi in questione[226].

7.3 Crediti per devoluzione di tributi erariali

Come di consueto, è stata svolta la verifica in ordine all'allineamento tra i residui attivi del rendiconto provinciale e i corrispondenti residui passivi del bilancio dello Stato.
Con particolare riguardo ai crediti per devoluzione di tributi erariali la Provincia iscrive tra i residui attivi (titolo 1, tipologia 103) l'importo di 139,3 milioni di euro per residui dell'esercizio e di 350 milioni di euro per residui attivi degli esercizi precedenti, per un totale complessivo di 489,3 milioni di euro.
Nella nota di risposta[227] alla memoria del Vice procuratore generale sul rendiconto 2020 trasmessa alla Provincia con nota prot. 2231 del 21 giugno 2021, l'Amministrazione ha, al riguardo, riferito che "*nel*

[225] Cfr. pag. 10 della Relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto 2020 approvato in Giunta.
[226] Come riportato a pag. 188 (a fine paragrafo 7.2) della Relazione allegata alla decisione n. 3/2020/PARI. Cfr. pag. 12 della Relazione sulla gestione allegata allo schema di rendiconto 2019 approvato in Giunta.
[227] Nota PAT prot. D317/2021 del 23 giugno 2021, prot. Corte dei conti n. 2163 di medesima data.

2021 il Mef ha erogato 40 milioni di residui attivi 2012 (una quota quindi dei 489 milioni) afferenti appunto i comuni confinanti a seguito della rendicontazione relativa alle somme erogate a favore dei medesimi comuni".

Considerando anche gli importi relativi ai trasferimenti dallo Stato in conto capitale, iscritti nel rendiconto 2020 della Provincia al titolo 2, tipologia 101, e pari a 23,19 milioni di euro, il totale dei crediti della Provincia nei confronti dello Stato, al 31 dicembre 2020, ammonta a 1.001,7 milioni di euro.

In sede istruttoria, l'Amministrazione ha trasmesso la nota della Ragioneria generale dello Stato (RGS) con nota del 1° aprile 2021[228] di riscontro alla richiesta di informazioni su voci passive nel bilancio dello Stato di pertinenza della Provincia autonoma di Trento.

Dai dati forniti dalla RGS, al 31 dicembre 2020, risultano "impegni assunti e non ancora estinti" pari a 279 milioni di euro (capitolo 2790, piano di gestione 4 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per quel che riguarda le somme in perenzione, confluite nel conto del patrimonio sempre alla data del 31 dicembre 2020, la RGS riferisce 754 milioni di euro relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4, nonché 40 milioni (anno di provenienza 2012) relativi a impegni a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 6.

Il totale dei residui nel bilancio e nello stato patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 è quindi pari a 1.013 milioni di euro.

Con riferimento all'esercizio 2021, la nota la RGS informa inoltre che 40 milioni di euro relativi a residui di provenienza 2017 sono andati in perenzione nel corso dell'esercizio, portando le somme in conto residui a 179 milioni di euro.

Sempre nel corso del 2021, con riferimento ai residui perenti, la RGS provvederà a richiedere la cancellazione di 248 milioni di euro relativi ad impegni di spesa a valere sul capitolo 2790, piano di gestione 4, riferiti a spettanze già attribuite.

Nella nota la RGS rammenta che la reiscrizione nel bilancio dello Stato delle somme andate in perenzione e iscritte nel conto del patrimonio è subordinata alla disponibilità dei fondi di riserva per la riassegnazione dei residui perenti, nonché al mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, come costantemente ripetuto dalla Ragioneria generale dello Stato.

Infine, per quanto riguarda i menzionati trasferimenti dallo Stato (iscritti nel rendiconto della Provincia al titolo 2, tipologia 101, circa euro 23,19 milioni) non si è ancora concluso il confronto, in corso ormai da anni, con il MEF finalizzato alla conciliazione dei residui. L'Amministrazione ha infatti ribadito

[228] Nota MEF-RGS prot. 60393 del 1° aprile 2021 indirizzata alla Provincia autonoma di Trento-Servizio Entrate, Finanze e Credito, trasmessa a questa Corte dalla Provincia in risposta al quesito n. 5 della nota prot. 1495 del 8 marzo 2021 (allegato risposta Direttore Generale n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

quanto riferito, l'anno scorso in istruttoria, e cioè: "*nel corso del 2019 la Provincia ha nuovamente aggiornato i dati con gli incassi intervenuti nel corso del medesimo anno ed ha inviato l'aggiornamento all'I.Ge.P.A.. Ad oggi si è ancora in attesa di riscontro ai dati inviati.*"[229].

In conclusione, si evidenzia come nel rendiconto 2020 risulti ancora rilevante l'importo totale dei residui attivi (titolo 1 e titolo 2), e in particolare dei residui attivi degli esercizi precedenti (350 milioni di euro) e come ciò richieda la costante verifica dell'allineamento dei crediti esposti nei confronti dello Stato, tenuto altresì conto che nella contabilità dello Stato i residui passivi, decorsi tre esercizi finanziari, sono iscritti, per legge, nel conto del patrimonio fra i residui perenti e possono quindi essere assegnati, come ricordato dalla RGS, solo in caso di capienza del relativo fondo di riserva e nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

7.4 I residui passivi

I residui passivi al 1° gennaio 2020 ammontano a euro 1.953.266.158,17[230].

I pagamenti avvenuti nel 2020 in conto residui sono pari a euro 741.953.166,51.

I residui passivi al 31 dicembre 2020 oggetto di riaccertamento ordinario corrispondono a euro 2.528.531.838,41, di cui euro 1.325.459.319,86 derivanti dalla competenza 2020[231].

A seguito del riaccertamento ordinario sono stati riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti, quindi da eliminare dalle scritture contabili, debiti per euro 34.166.472,65 (di cui euro 27.385.524,14 provenienti dalla competenza 2020) e sono stati riconosciuti inesigibili al 31 dicembre 2020, e quindi da reimputare agli esercizi in cui risultano esigibili debiti per euro 494.302.213,19 (riferiti totalmente alla competenza 2020).

In risposta allo specifico quesito istruttorio con il quale sono state richieste le cause di cancellazione per inesigibilità o insussistenza dei residui passivi, l'Amministrazione ha fornito una risposta complessiva dichiarando che "*…la cancellazione ha riguardato impegni non sorretti da obbligazioni giuridiche perfezionate, totali o parziali, a seguito della mancata realizzazione della prestazione ovvero della parziale realizzazione delle stessa.*"[232].

I residui passivi definitivi sono pari a euro 2.000.063.152,57, di cui euro 803.771.582,53 provenienti dall'esercizio 2020 ed euro 1.196.291.570,04 provenienti dall'esercizio 2019 e precedenti. Sia per i residui

[229] Risposta al quesito n. 5 del Servizio entrate della Pat allegata alla nota del direttore Generale e del dipartimento Affari Finanziari prot. n. PAT/RFP001- 09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021 che coincide con quanto riportato nella risposta al quesito n. 5 del Servizio entrate della Pat allegata alla nota del direttore Generale prot. n. PAT/RFP001- 3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020.

[230] L'importo totale è indicato anche nella relazione al rendiconto 2019 del Collegio dei revisori (pag. 14).

[231] Importo indicato nel nuovo allegato A6 alla delibera n. 326/2021 (pag. progressiva n. 2556).

[232] Risposta al quesito n. 3 (istruttoria prot. 1992 di data 13 maggio 2021) data in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dipartimento Affari finanziari di data 26 maggio 2021 prot. n. 384250 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021).

formatisi nell'esercizio di competenza che per quelli provenienti dagli esercizi precedenti gli importi più consistenti sono iscritti nel Titolo II delle Spese.

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze riportate nella relazione al rendiconto 2020 e nella relazione dei revisori (i valori sono stati modificati all'euro, ricavabili dall'allegato A2-A5 della delibera n. 326/2021 di riaccertamento ordinario residui nonché dal verbale n. 3 del Collegio dei revisori recante il parere sul riaccertamento ordinario dei residui).

Tabella 94 – Gestione residui passivi al 31 dicembre 2020

DESCRIZIONE	2020
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 OGGETTO DI RIACCERTAMENTO	2.528.531.838
RESIDUI PASSIVI ELIMINATI	34.166.473
RESIDUI PASSIVI AL 2021 E OLTRE	494.302.213
RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2020 DA MANTENERE A BILANCIO	**2.000.063.152**

Fonte: relazioni al rendiconto PAT 2020 (Collegio revisori e Giunta provinciale); importi in euro

L'entità dei residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2020, pari a euro 2.000.063.152,57, risulta aumentata dello 2,40% rispetto all'entità dei residui passivi presenti al 1° gennaio 2020 prima delle operazioni di riaccertamento (1.953 milioni di euro).

Nella tabella seguente sono rappresentate le risultanze nell'ultimo quinquennio dei residui passivi.

Tabella 95 – Residui passivi al 31 dicembre 2020: andamento per anno di provenienza

TITOLO	ESERCIZI PREC.	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
I	10.265.869	1.387.200	4.725.776	13.366.582	19.403.002	338.057.925	**387.206.355**
II	266.973.708	202.749.437	154.750.208	258.925.713	249.665.951	414.046.142	**1.547.111.159**
III	0	0	0	0	350.000	0	**350.000**
IV	0	0	0	0	0	0	**0**
V	0	0	0	0	0	0	**0**
Totale (al netto tit. VII)	**277.239.577**	**204.138.653**	**159.475.984**	**272.292.295**	**269.418.953**	**752.104.067**	**1.934.667.514**
VII	3.620.646	2.278.138	133.543	236.484	7.459.312	51.667.515	**65.395.638**
TOTALE	**280.860.223**	**206.416.791**	**159.609.527**	**272.528.780**	**276.878.265**	**803.771.583**	**2.000.063.153**

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Circa il 14,04% dei residui passivi provengono dagli esercizi antecedenti il 2016, mentre il 40,18% proviene dall'esercizio 2020[233].

7.5 I residui passivi perenti: consistenza e grado di copertura

L'istituto della perenzione amministrativa è stato abrogato, per la Provincia autonoma di Trento, sin dalla l.p. n. 9 del 23 novembre 2004 a decorrere dall'esercizio 2004. Analogamente, l'art. 60 del d.lgs. n. 118/2011 dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto, non è consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione, con applicazione dell'istituto solo fino all'ultimo rendiconto non armonizzato (2014 nell'ordinamento nazionale).

La consistenza totale dei residui passivi perenti all'inizio dell'esercizio 2020 ammontava ad euro 1.936.527,85 (tutti relativi a spese in conto capitale). Alla fine del 2020 la consistenza totale, pari a euro 1.436.539,16, è diminuita per effetto della riassegnazione in bilancio con utilizzo della quota accantonata sul risultato di amministrazione per residui perenti per euro 499.988,69.

Non sono stati invece disposti pagamenti diretti sui capitoli attuali, utilizzo appositi fondi, né cancellazioni per insussistenze di debiti già inclusi tra i residui perenti.

Si riporta, di seguito, l'evoluzione dei residui perenti nel triennio 2018-2020:

Tabella 96 – Residui perenti 2018, 2019, 2020

TIPOLOGIA	RESIDUI FINALI PERENTI			VARIAZIONE ANNO PRECEDENTE	
	2018	2019	2020	2019/2018	2020/2019
CORRENTI	0	0	0	0,00%	0,00%
CONTO CAPITALE	1.968.448	1.936.528	1.436.539	-1,62%	-25,82%
TOTALI	**1.968.448**	**1.936.528**	**1.436.539**	-1,62%	-25,82%

Fonte: dati rendiconto PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

Come è noto il fenomeno della perenzione non incide in alcun modo sulla sottostante obbligazione giuridica che resta pertanto valida ed efficace sino all'eventuale compimento della prescrizione civilistica (artt. 2934 e ss. c.c.) o di qualsiasi altra causa di estinzione. In tal senso, si deve ritenere che i

[233] A pag. 11 della "Relazione sulla gestione", allegata al rendiconto 2020, è stato specificato che "*Il totale dei residui passivi con anzianità superiore ai 5 anni alla fine dell'esercizio 2020 ammonta a 280,86 milioni di euro. Tali residui si riferiscono principalmente a trasferimenti verso enti del sistema territoriale integrato nonché a finanziamenti di progetti per la valorizzazione e per lo sviluppo economico-sociale dei territori confinanti disposti ai sensi dell'art. 79, comma 1, lettera c) dello Statuto e alla realizzazione di interventi previsti da intese istituzionali con lo Stato o con altri enti pubblici mantenuti a residuo ai sensi dell'art. 55, comma 4 della legge provinciale 7/1979*".

residui passivi perenti debbano essere rifinanziati al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per onorare le obbligazioni che nel corso del tempo verranno a scadenza.

L'ente ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione 2020 l'intero importo dei residui perenti.

La tabella seguente riporta il grado di copertura dei residui perenti relativi agli esercizi finanziari dal 2015 al 2020[234].

Tabella 97 – Grado di copertura dei residui perenti dal 2015 al 2020

Esercizio finanz.	Consistenza dei residui passivi perenti alla fine dell'esercizio (a)	Esercizio finanziario successivo	Coper. iniziale dei residui passivi perenti (b)	% grado di copertura dei residui perenti (c)=(b)/(a)	Somme reclamate	Copertura finale dei residui passivi perenti	Paga.ti di residui perenti (d)	% pag.ti su fondi perenti (e)=(d)/(b)	% pag.ti su consistenza (f)=(d)/(a)
2015	2.052.640	2016	0	0	36.212		36.212	0,00	1,76
2016	2.016.207	2017	0	0	18.128	1.998.080	18.128	0,00	0,90
2017	1.998.080	2018	0	0	29.632	1.968.448	29.632	0,00	1,48
2018	1.968.448	2019	0	0	31.920	1.936.528	31.920		1,62
2019	1.936.528	2020	0	0	499.989	1.436.539	499.989		25,82
2020	1.436.539								

Fonte: tabella 8.7.8 questionario Collegio dei revisori – importi in euro.

Come già evidenziato al paragrafo 4.6.3 al fondo residui perenti è stata accantonata l'intera somma dei residui passivi perenti iscritti al 31 dicembre 2020.

[234] Tabella presente nel Questionario trasmesso dal Collegio dei revisori in allegato al verbale n. 7/2021 data 20 maggio 2021 (prot. Corte n. 2022 di data 21 maggio 2021).

8 LA GESTIONE DI CASSA

8.1 La gestione di cassa e l'anticipazione di tesoreria

Dai dati forniti dalla Provincia, desumibili dal verbale della verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere sotto riportato (tabella 98)[235], la gestione di cassa (comprensiva delle contabilità speciali) alla fine dell'esercizio 2020 chiude con un avanzo pari a 2.762.834.033,33. Le riscossioni totali sono pari a 5.033.693.267,39, mentre i pagamenti complessivi ammontano ad euro 4.836.016.400,78.

Tabella 98 – Verbale di verifica di cassa

UniCredit

400

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

ANNO 2020

Proceduto alla chiusura dell'esercizio all'esame dei registri e dei documenti contabili, si accerta quanto segue:

I. - ENTRATA				
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			Euro	2.565.157.166,72
Reversali trasmesse dall'Ente:	Euro	5.033.693.267,39		
Reversali registrate dal Tesoriere (dalla n. 1 alla n. 7000126)	Euro	5.033.693.267,39		
Reversali incassate:	Euro	5.033.693.267,39		
Reversali da incassare/regolarizzare:	Euro	0,00		
Entrate da regolarizzare:	Euro	0,00		
TOTALE ENTRATE			**Euro**	**7.598.850.434,11**
Differenza tra reversali trasmesse e reversali registrate			Euro	*0,00*

II. - USCITA				
Deficienza di cassa alla chiusura dell'esercizio 2019			Euro	0,00
Mandati trasmessi dall'Ente:	Euro	4.836.016.400,78		
Mandati registrati dal Tesoriere (dal n. 1 al n. 4000153)	Euro	4.836.016.400,78		
Mandati pagati:	Euro	4.836.016.400,78		
Mandati da pagare/regolarizzare:	Euro	0,00		
Uscite da regolarizzare:	Euro	0,00		
TOTALE USCITE			**Euro**	**4.836.016.400,78**
Differenza tra mandati trasmessi e mandati registrati			Euro	*0,00*

Fondi a disposizione dell'Ente per la gestione del bilancio	**Euro**	**2.762.834.033,33**

Il presente verbale è redatto in tre (3) originali, uno per l'Ente e due per il tesoriere.

IL TESORIERE

(Timbro e firma dell'Ente)

UniCredit S.p.A.

Fonte: prospetto trasmesso in risposta al quesito 7 nota istruttoria.

[235] Trasmesso in risposta al quesito n. 7 della nota istruttoria n. 1495 del 8 marzo 2021 (prospetto allegato alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 – prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021). Il prospetto è allegato anche al rendiconto 2020 (pag. 346).

Il Tesoriere ha comunicato gli importi di propria competenza riferiti alla giacenza di cassa al 1° gennaio 2020, alle riscossioni e ai pagamenti della gestione 2020 precisando altresì che *"il conto giudiziale 2020 è stato trasmesso al Servizio provinciale competente in data 26 febbraio 2021"*.

Rispetto al fondo cassa iniziale alla chiusura dell'esercizio 2019, pari ad euro 2.565.157.166,72, il fondo cassa finale evidenzia nel corso del 2020 un incremento dell'8% pari ad euro 197.676.866,61. La dinamica di crescita della cassa risulta in sensibile riduzione rispetto all'esercizio 2019 che aveva evidenziato un incremento rispetto la 2018 pari al 44% (circa 782,9 milioni di euro); complessivamente nel triennio considerato, il fondo cassa aumenta di circa 980,6 milioni di euro (tabella 99).

Tabella 99 – Fondo cassa 2018, 2019, 2020

		differenza rispetto all'esercizio precedente	
ANNO	FONDO CASSA	v.a.	%
2018	1.782.217.849		
2019	2.565.157.167	782.939.317	44%
2020	2.762.834.033	197.676.867	8%
Differenza nel triennio	980.616.184		

Fonte: Elabotrazione Corte dei conti su dati rendiconto PAT 2018, 2019, 2020; importi in euro.

La Provincia in sede istruttoria ha comunicato di non aver previsto né utilizzato anticipazioni di tesoreria nell'esercizio 2020[236].

Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al rendiconto 2020, ha attestato che "*i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con i dati riportati nel conto giudiziale del tesoriere dell'ente, UniCredit s.p.a. in qualità di capofila, ricevuto dalla Provincia il 26 febbraio 2021*"[237].

Nelle sintesi inviate con nota prot. 2070 di data 4 giugno 2021, al punto 22, è stato evidenziato che la Provincia non ha trasmesso, con il rendiconto, il conto del tesoriere, redatto secondo lo schema previsto dall'allegato 17 al d.lgs. n. 118/2011, oggetto di recenti modifiche apportate dal decreto ministeriale 7 settembre 2020. E' stato raccomandato, per il futuro, di provvedere alla redazione del conto del tesoriere secondo lo schema menzionato, uniformandosi alle modalità già adottate dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con riferimento agli adempimenti del tesoriere quale agente contabile, la Provincia ha affermato di non allegare al rendiconto il conto del tesoriere, in quanto non è previsto dall'articolo 11, c. 4, d.lgs. n. 118

[236] Informazione del Servizio entrate, finanza e credito comunicata in risposta al quesito n. 10 in allegato alla nota di data 9 aprile 2021 del Direttore Generale prot. n. 244572. In base ai dati di rendiconto nel 2020 (cap. 694700 delle entrate e cap. 994700 delle uscite) la Provincia non ha previsto alcun importo.

[237] *Cfr.* pag. 7 della Relazione dei revisori allegata al verbale n. 6 del Collegio dei revisori (prot. Corte n. 1973 di data 7 maggio 2021).

del 2011 e ha dichiarato la propria disponibilità ad inviare *"in futuro, contestualmente all'invio del rendiconto ai fini della parifica"* anche il conto del tesoriere [238].

Nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, è stata ribadita la raccomandazione sopra riportata, relativa alla necessità di presentare il conto del tesoriere adottando lo schema di cui all'allegato 17. La Provincia ha espresso l'impegno ad adeguarsi.

8.2 L'allineamento della cassa con i dati SIOPE

Per quanto riguarda la situazione di cassa del 2020 l'Amministrazione in sede istruttoria ha fornito i dati relativi alla corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle del tesoriere e Siope[239]. Il tesoriere a seguito di istruttoria ha inviato la relativa corrispondenza[240]. La tabella evidenzia l'allineamento dei dati comunicati alla Corte con i dati presenti nel Siope[241]: Sia gli importi relativi alle riscossioni totali pari a euro 5.033.693.267,39, di cui euro 4.793.279.315,86 da competenza ed euro 240.413.951,53 da residui, sia gli importi relativi ai pagamenti totali pari a euro 4.836.016.400,78, di cui euro 4.094.063.234,27 da competenza ed euro 741.953.166,51 da residui, corrispondono con il totale complessivo entrate e il totale complessivo spese risultante da Siope (tabella 100).

L'Amministrazione ha risposto anche alla richiesta istruttoria relativa alle movimentazioni mensili registrate nella cassa 2020. Nella tabella si propone un confronto tra l'andamento mensile 2020 e 2019, fornito in occasione della precedente relazione di parifica, nel quale è possibile osservare le differenze in valore assoluto (euro) tra le riscossioni e i pagamenti del biennio. Al riguardo, si evidenziano minori riscossioni rispetto all'esercizio 2019, nell'aprile 2020 (euro -96.357.281) cui segue nel mese di maggio 2020 una riduzione dei pagamenti rispetto all'esercizio precedente (-128.440.163 euro) ma soprattutto una netta riduzione delle riscossioni si riscontra nei mesi di novembre 2020 (-352.037.951 euro) e dicembre 2020 (-380.645.292 euro) seguita da una contrazione dei pagamenti pari a -318.047.999 euro. Complessivamente il totale delle riscossioni passa da 5.840.492.486 euro nell'esercizio 2019 ad 5.033.693.267 euro nell'esercizio 2020, con una contrazione di circa 807 milioni di euro, mentre i

[238] *Cfr.* risposta al punto 22 presente nell'allegato alla nota del Presidente Prot. n. 0424735 di data 11 giugno 2021, relativa alle controdeduzioni (prot. Corte n. 2105 di data 11 giugno 2021).
[239] Tabella trasmessa in risposta al quesito n. 7 della nota istruttoria prot. n. 1495 di data 8 marzo 2021, pervenuta in allegato alla nota del Direttore Generale e del Dipartimento Affari finanziari prot. n. 244572 di data 9 aprile 2021 (prot. corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).
[240] Tabella trasmessa in risposta alla nota prot. 1496 di data 8 marzo 2021, pervenuta in allegato alla nota del Tesoriere di data 19 marzo 2021 (prot. Corte n. 1612 di data 19 marzo 2021).
[241] Importi comunicati dal Dipartimento Affari finanziari tramite il Servizio Entrate e credito in data 9 aprile 2021 in risposta al quesito n. 7 della nota prot. Corte n. 1495 di data 8 marzo 2021.

pagamenti totali si riducono a 4.836.016.401 euro nel 2020 rispetto ai 5.057.553.169 euro del 2019, con una riduzione pari a 221,5 milioni di euro (tabella 101).

Tabella 100 – Corrispondenza gestione cassa 2020

	DA RENDICONTO			DA TESORIERE			
GIACENZA DI CASSA AL 1.01.2020	**2.565.157.167**			**2.565.157.167**			
ENTRATE - Riscossioni	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	TOTALI DA SIOPE
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.862.099.084	164.028.892	4.026.127.975	3.862.099.084	164.028.892	4.026.127.975	4.026.127.975
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	307.913.518	14.813.289	322.726.807	307.913.518	14.813.289	322.726.807	322.726.807
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	178.499.001	20.329.617	198.828.619	178.499.001	20.329.617	198.828.619	198.828.619
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	108.145.310	22.333.371	130.478.681	108.145.310	22.333.371	130.478.681	130.478.681
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	61.112.882	5.250	61.118.132	61.112.882	5.250	61.118.132	61.118.132
TITOLO 6 - Accensione Prestiti	5.088.106	11.431.718	16.519.824	5.088.106	11.431.718	16.519.824	16.519.824
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0			0	0
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	270.421.415	7.471.814	277.893.230	270.421.415	7.471.814	277.893.230	277.893.230
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**4.793.279.316**	**240.413.952**	**5.033.693.267**	**4.793.279.316**	**240.413.952**	**5.033.693.267**	**5.033.693.267**
SPESE - Pagamenti	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	DA COMPETENZA	DA RESIDUI	TOTALI	TOTALI DA SIOPE
TITOLO 1 - Spese correnti	3.049.817.868	212.483.243	3.262.301.111	3.049.817.868	212.483.243	3.262.301.111	3.262.301.111
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	782.093.648	485.122.933	1.267.216.580	782.093.648	485.122.933	1.267.216.580	1.267.216.580
TITOLO 3- Spese per incremento attività finanziarie	24.805.858	0	24.805.858	24.805.858		24.805.858	24.805.858
TITOLO 4 - Rimborso Prestiti	9.295.750	0	9.295.750	9.295.750		9.295.750	9.295.750
TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0	0	0			0	0
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	228.050.111	44.346.991	272.397.102	228.050.111	44.346.991	272.397.102	272.397.102
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**4.094.063.234**	**741.953.167**	4.836.016.401	**4.094.063.234**	**741.953.167**	4.836.016.401	**4.836.016.401**
GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2020	**2.762.834.033**			**2.762.834.033**			

Fonte: Elaborazione Corte dei conti dati rendiconto PAT 2020, SIOPE e risposta istruttoria del Tesoriere della PAT; importi in euro.

Tabella 101 – Movimentazione mensili di cassa – Confronto 2020 - 2019

MESE DI	RISCOSSIONI 2020	RISCOSSIONI 2019	RISCOSSIONI Diff. 2020-2019	PAGAMENTI 2020	PAGAMENTI 2019	PAGAMENTI Diff. 2020-2019	SALDO a fine mese 2020	SALDO a fine mese 2019
SALDO INIZIALE al 1/1	2.565.157.167	1.782.217.849	782.939.317					
gennaio	482.628.870	419.624.402	63.004.469	294.862.533	232.296.065,36	62.566.468	2.752.923.504	1.969.546.186
febbraio	338.089.401	322.255.517	15.833.884	348.193.083	449.561.876	-101.368.794	2.742.819.822	1.842.239.827
marzo	310.721.442	332.756.300	-22.034.858	370.827.206	421.257.323	-50.430.116	2.682.714.058	1.753.738.804
aprile	411.261.519	507.618.801	-96.357.281	302.149.908	223.058.781	79.091.127	2.791.825.668	2.038.298.823
maggio	417.306.683	383.616.478	33.690.205	341.593.489	470.033.651	-128.440.163	2.867.538.862	1.951.881.649
giugno	270.332.026	320.388.146	-50.056.119	405.501.256	394.923.191	10.578.065	2.732.369.632	1.877.346.604
luglio	692.338.008	688.391.031	3.946.977	489.508.765	338.802.771	150.705.993	2.935.198.875	2.226.934.863
agosto	371.636.409	415.777.595	-44.141.187	318.537.423	257.131.592	61.405.832	2.988.297.861	2.385.580.867
settembre	319.735.956	331.123.392	-11.387.437	315.289.498	380.896.624	-65.607.126	2.992.744.319	2.335.807.636
ottobre	399.198.243	365.812.870	33.385.373	426.619.051	461.453.937	-34.834.886	2.965.323.511	2.240.166.568
novembre	574.557.366	926.595.318	-352.037.951	549.775.978	436.931.147	112.844.831	2.990.104.899	2.729.830.739
dicembre	445.887.345	826.532.638	-380.645.292	673.158.211	991.206.210	-318.047.999	2.762.834.033	2.565.157.167
TOTALI AL 31/12	**5.033.693.267**	**5.840.492.486**	**-806.799.219**	**4.836.016.401**	**5.057.553.169**	**-221.536.768**	**2.762.834.033**	**2.565.157.167**

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Provincia (quesito 7 esercizio 2019 e 2020) n. 7; importi in euro.

8.3 L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti

Secondo quanto trasmesso dall'Amministrazione, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (DPCM 22 settembre 2014) corrisponde a -13,10 giorni (-7,47 giorni nell'esercizio precedente), mentre l'importo dei pagamenti effettuati dopo la scadenza corrisponde a circa 55,50 milioni di euro (79,12 milioni nell'esercizio precedente)[242]. Ciò significa che la Provincia paga in media i propri fornitori con tredici giorni di anticipo rispetto al termine standard imposto dalla normativa vigente (30 gg.), pur permanendo una somma significativa di pagamenti tardivi.

L'organo di revisione ha attestato che le misure adottate per garantire la tempestività dei pagamenti sono congrue e che vengono rilevati senza ritardi sulla piattaforma PCC i dati relativi alle fatture scadute, precisando altresì che tale rilevazione rispetta quanto richiesto dall'art. 7-*bis*, c. 4, del d.l. n. 35/2013 e s.m.

L'ammontare dei debiti commerciali scaduti al 31 dicembre 2020 (circa 5,2 milioni di euro)[243] è stato quantificato ai sensi dell'art. 1, c. 859, della l. n. 145/2018, nonché pubblicato ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 [244].

Si riporta il prospetto trasmesso dall'Amministrazione dal quale sono state ricavate le informazioni sopra esposte:

[242] Pag. 8 della relazione del Collegio dei revisori. I dati relativi all'esercizio 2019 sono rinvenibili della relazione allegata alla decisione di parifica delle Sezioni riunite per la Regione Trentino- Alto Adige/Südtirol del 25 giugno 2020, n. 3/PARI/2020, p. 196.

[243] L'ammontare dei debiti commerciali scaduti era di 5,3 milioni di euro nell'esercizio precedente (si veda relazione allegata alla decisione n. 3/PARI/2020, pag. 197.

[244] Dato estrapolato anche dalla tabella allegata dal Servizio Bilancio e ragioneria e trasmessa in risposta al quesito n. 13 in allegato alla nota di data 9 aprile 2021 del Direttore Generale prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827/2021). Si veda anche pag. 8 della relazione del Collegio dei revisori.

Tabella 102 – Prospetto "Riepilogo trimestrale ITP 2020-Indice di tempestività dei pagamenti - DPCM 22 settembre 2014"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SUE AGENZIE

Valori in euro al	importo totale documenti	I.T.P.
I° trimestre 2020	€ 71.204.588,67	-12,83
II° trimestre 2020	€ 86.630.601,14	-13,59
III trimestre 2020	€ 85.848.712,26	-8,81
IV trimestre 2020	€ 122.634.403,31	-15,91
Annuale (al 31-12-2020)	€ 366.318.305,38	-13,10

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E SUE AGENZIE

valori in euro al	ammontare dei debiti (*)	numero creditori
I° trimestre 2020	€ 10.736.333,49	417
II° trimestre 2020	€ 18.103.438,97	303
III° trimestre 2020	€ 10.220.046,77	341
IV° trimestre 2020	€ 5.233.610,55	460

(*) dall'anno 2020 le fatture sospese per contenzioso, contestazione e adempimenti normativi non sono considerate nell'ammontare dei debiti.

Fonte: prospetto trasmesso dalla Provincia in risposta al q. 13; importi in euro.

8.4 Il deposito dei conti giudiziali

In ordine al deposito dei conti giudiziali la Provincia ha adeguato la propria normativa (art. 47 della legge di contabilità provinciale) e il relativo regolamento di contabilità (artt. dal 25 al 25 *quater*) alle nuove disposizioni attinenti ai conti giudiziali riportate nel codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016). Le modifiche riguardano principalmente l'individuazione del responsabile di procedimento di deposito del conto giudiziale e i termini del procedimento medesimo introducendo la nuova fase relativa alla predisposizione della relazione dell'organo di controllo interno individuato dall'art. 47 della l.p. n. 7/1979. In attuazione della normativa citata, i responsabili di procedimento dovranno inviare i conti giudiziali all'organo di controllo interno ai fini della predisposizione della relazione prescritta dalla normativa vigente, propedeutica al deposito del conto giudiziale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che, in base alla nuova disciplina, per i conti diversi da quelli della riscossione, deve intervenire entro il 30 giugno di ciascun anno, previa approvazione che va effettuata entro il 30 maggio. Il responsabile del procedimento dovrà pertanto effettuare il deposito entro tale data. L'Amministrazione ha precisato di aver depositato il conto giudiziale del Tesoriere per l'anno 2020 in data 1° giugno 2021 mediante la piattaforma SIRECO.

9 L'INDEBITAMENTO PROVINCIALE

9.1 Le verifiche sull'indebitamento: vincoli costituzionali, statutari e di legge provinciale, sostenibilità e condizioni per il ricorso all'indebitamento

Il ricorso all'indebitamento, come stabilito dall'art. 119 della Costituzione a seguito della riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio (legge costituzionale 20 aprile 2021), è subordinato al rispetto degli equilibri di bilancio e alla sola finalità ammessa di finanziare spese di investimento, cosiddetta "regola aurea", prescritta anche dall'art. 74 dello Statuto di autonomia, secondo cui "*La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti*".

Tali principi si conformano ai valori dell'ordinamento eurounitario e impongono alle pubbliche amministrazioni di assicurare "*in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea (…) l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*" (art. 97, primo comma, della Costituzione, novellato dall'art. 2 della l. cost. n. 1/2012).

La sostenibilità dell'indebitamento deve essere assicurata dalla "contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio".

La regola aurea e le condizioni per la sostenibilità dell'indebitamento sono ribadite dall'art. 10[245], legge 24 dicembre 2012, n. 243 ("*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*"), commi 1 e 2, laddove prescrive che "*è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato*" e che "*le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti*".

Lo stesso articolo 10[246], al comma 3, definisce l'equilibrio di bilancio del comparto territoriale come condizione indefettibile per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali; inoltre,

[245] I criteri e le modalità di attuazione tecnica dell'art. 10, ai sensi del c. 5, come sostituito dall'art. 2, c. 1, lett. c), l. 12 agosto 2016, n. 164 ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 252/2017 sono stati stabiliti con D.P.C.M. n. 21 di data 21 febbraio 2017, successivamente modificato con D.P.C.M. n. 67 del 23 aprile 2018.

[246] Rubricato "*Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali*".

dispone che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale "*che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*" [247].

L'art. 9, c. 1, della l. n. 243/2012, nella versione attualmente vigente, come modificata dalla l. n. 164/2016, prescrive quanto segue: "*I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10*".

Al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato, con le circolari n. 5 del 9 marzo 2020 e n. 8 del 15 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli 9 e 10, legge n. 243/2012, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017, 252/2017 e 101/2018 e della delibera delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti 17 dicembre 2019, n. 20/SSRRCO/QMIG.

In particolare, con riferimento alle condizioni per il ricorso all'indebitamento, la Ragioneria generale ha specificato che il saldo non negativo previsto dal citato art. 9, quale presupposto legittimo alla contrazione del debito, è dato dal saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali (senza utilizzo di avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito) ed è verificato *ex ante,* a livello di comparto, dalla Ragioneria stessa, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria della amministrazioni pubbliche (BDAP)[248]. Nel caso di mancato rispetto *ex post*, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-*bis*, legge n. 243 del 2012 del saldo come sopra definito, gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo[249].

Il collegamento funzionale tra indebitamento e investimento si riflette in numerose disposizioni contabili recate dalla disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, dettate dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, delle quali si menzionano quelle relativa al rispetto della regola aurea (art. 62,

---

[247] Il successivo comma 4 del citato articolo dispone che "*Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali*".

[248] Da ultimo, circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 8 del 15 marzo 2021, pag. 3. Nella circolare si precisa che "*nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'art. 9, comma 1-bis, L. n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto*" (pag. 3).

[249] *Ibidem*, pag. 3.

co. 1[250]), alle procedure e alle condizioni per l'autorizzazione delle operazioni di indebitamento (art. 62, cc. 2, 3, 6 e 8[251]) alla destinazione (art. 44, c. 3[252]) e alla contabilizzazione (art. 62, co. 4[253]) delle entrate derivanti da tali operazioni.

Le attività di controllo sull'indebitamento trovano fondamento, come noto, anche nel d.l. n. 174/2012, nella parte in cui è stato stabilito (art. 1, c. 3) che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'ambito dello specifico esame dei rendiconti delle regioni, verificano, tra l'altro, l'osservanza del vincolo (*rectius*: vincoli) in materia di indebitamento (art. 119, c. 6, Costituzione), nonché la sostenibilità dell'indebitamento stesso (art. 97 Costituzione).

Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, l'art. 8, l. n. 183/2011, come successivamente modificato dall'art. 27, co. 2, d.l. n. 216/2011 contiene alcune disposizioni finalizzate al contenimento del debito degli enti territoriali, tra le quali la prescrizione dell'obbligo di riduzione dell'entità del debito pubblico a decorrere dall'anno 2013.

Con riferimento a detta norma, la Corte costituzionale con la sentenza n. 175/2014 ha statuito che questa disposizione reca un principio di coordinamento della finanza pubblica che, in quanto tale, è vincolante anche per le regioni ad autonomia speciale[254].

---

[250] Art. 62, co. 1: "*1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*".

[251] Art. 62, co. 2: "*2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce*"; co, 3: "*L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce*"; co. 6: "*6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di revisione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011 (…)*"; co. 8: "*La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità*". Al riguardo, si richiama il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, punto 3.17, che pone l'attenzione sulla necessità di una preventiva valutazione sui riflessi che le scelte di indebitamento provocano nella gestione in corso e in quelle future sul mantenimento degli equilibri economici e finanziari.

[252] Art. 44, co. 3: "*Le entrate in conto capitale e derivanti da debito sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento e non possono essere impiegate per spese correnti*".

[253] Art. 62, co. 4: "*Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale*".

[254] Il ricorso in Corte costituzionale era stato promosso dalla Regione Valle d'Aosta.

9.2 La nozione di indebitamento e di spesa di investimento

La disciplina delle nozioni di "indebitamento" e di "investimento", come ribadito da consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenze n. 425/2004 e n. 188/2014) è riservata al legislatore statale, che è intervenuto con l'art. 3, cc. 17 e 18, l. n. 350/2003[255]. Costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione "l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario" (comma 17).

Non costituiscono indebitamento "le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio"[256].

La nozione di spesa di investimento è invece chiarita dall'art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, che elenca espressamente le seguenti tipologie:

a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti;

[255] Art. 3 modificato dall'art. 75, d.lgs. n. 118/2011, a sua volta aggiunto dall'art. 1, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 126/2014.
[256] *Cfr.* Corte costituzionale sentenza n. 188/2014 in base alla quale la causa di finanziamento dell'anticipazione è compatibile con il divieto di cui all'art. 119, c. 6 della Costituzione, nei casi in cui l'anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa.

g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al c. 2 dell'art. 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109;
i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

Al riguardo, il Collegio dei revisori, nel questionario al rendiconto 2020, ha dichiarato che la Provincia non ha effettuato operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, c. 17, l. n. 350/2003, diverse da mutui ed emissione di obbligazioni e che il ricorso all'indebitamento, nell'esercizio in esame, per opere pubbliche e investimenti rispetta le prescrizioni previste dall'art. 62, d.lgs. n. 118/2011[257].

9.3 Consistenza e composizione dell'esposizione debitoria e relativi oneri finanziari

Nella relazione al rendiconto 2020 approvato dalla Giunta, il Collegio dei revisori ha attestato che l'importo dei debiti da finanziamento della Provincia al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 102.323.950,77 e per essi *"è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020*[258] *e il debito residuo della concessione di credito della Regione"*[259]. Al 31 dicembre 2020, pertanto, non resta alcun importo relativo a mutui e prestiti a carico dello Stato, mentre tale voce era presente negli anni 2018 e 2019[260].

L'evoluzione del debito da finanziamento nel triennio 2018-2020 è indicata nella tabella seguente.

[257] Risposta al quesito 4.1 del questionario del rendiconto 2020.
[258] Voce "debiti da finanziamento" dello stato patrimoniale.
[259] *Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 612 del 23 aprile 2021"* (verbale n. 6/2021) , pag. 32.
[260] L'importo relativo al debito residuo a carico dello Stato per gli esercizi 2018 (pari a euro 1.782.716) e 2019 (euro 906.393) è riportato nella tabella 8.10.2 del questionario per il rendiconto 2020 approvato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. XXX/SEZAUT/2021/INPR, trasmesso dal Collegio dei revisori prot. Corte dei conti n. 1031 del 26 maggio 2020.

Tabella 103 - Evoluzione dei debiti da finanziamento della Provincia anni 2018-2020

ANNO	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	127.580.524	119.614.625	111.619.701
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	7.965.899	7.994.924	9.295.750
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni (+/-)	-	-	-
Totale fine anno	**119.614.625**	**111.619.701**	**102.323.951**

Fonte: relazione del Collegio revisori sullo schema del rendiconto PAT 2020 – importi in euro.

L'indebitamento diretto della Provincia al 31 dicembre 2020 risulta essere pari, come visto nella tabella precedente, ad euro 102,3 milioni di euro ed è costituito interamente dal debito residuo che la Provincia ha nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per le concessioni di crediti di cui l'Ente ha beneficiato[261] nell'ambito del progetto "Sviluppo del territorio" che sarà analizzato nel paragrafo ad esso appositamente dedicato. La tabella seguente ne mostra l'evoluzione nel triennio 2018-2020.

Tabella 104 - Debito diretto della Provincia verso la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol anni 2018-2020

ANNO	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	124.950.510	117.831.909	110.713.308
Nuovi prestiti (+)	-	-	-
Prestiti rimborsati (-)	7.118.601	7.118.601	8.389.357
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni (+/-)	-	-	-
Totale fine anno	**117.831.909**	**110.713.308**	**102.323.951**

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e questionario Collegio revisori – importi in euro

Infine, in base a quanto prescritto dal ridetto art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011 le rate sulle garanzie prestate dalla Provincia a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti concorrono alla determinazione del limite di indebitamento, salvo quelle per le quali la Provincia abbia accantonato l'intero importo del debito garantito[262].

[261] Come già riportato nelle relazioni alla parifica del rendiconto 2018 e 2019, la Provincia ha beneficiato di concessioni di crediti da parte della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per un importo complessivo pari ad euro 135.147.000.
[262] Cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG in base alla quale: "*L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma*

Nella tabella seguente viene riportato il debito complessivo della Provincia, riferito dal Collegio dei revisori nel questionario al rendiconto 2020[263], ottenuto sommando al debito diretto l'importo delle garanzie[264]. Tale consistenza debitoria della Provincia non considera il debito detenuto dagli enti del sistema territoriale provinciale integrato.

Tabella 105 – Debito diretto della Provincia comprese le garanzie anni 2018-2020

ANNO	DEBITO	GARANZIE	TOTALE
2018	117.831.909	1.330.433.659	**1.448.265.568**
2019	110.713.308	1.323.779.152	**1.434.492.460**
2020	102.323.951	1.353.436.685	**1.455.760.636**

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e questionario Collegio revisori (tabella 8.10).

Nell'esercizio 2020, gli oneri finanziari per ammortamento prestiti sono pari a euro 23.191, mentre gli oneri per rimborso prestiti in conto capitale sono pari a euro 9.295.750 per un totale di euro 9.318.941[265]. Il Collegio dei revisori, nel questionario al rendiconto 2020, ha dichiarato che la Provincia ha dato copertura finanziaria a spese d'investimento finanziate mediante debito autorizzato e non contratto[266].

9.3.1 Il limite alla capacità di indebitamento

Con l'introduzione del sistema dell'armonizzazione contabile, l'art. 62, c. 6, del ridetto d.lgs. n. 118/2011 prescrive che le regioni e le province autonome "*possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di*

6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia".

[263] Tabella punto 8.10 del questionario al rendiconto 2020. La tabella è valorizzata nella colonna "Altro" concernente le operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, l. 350/2003, diverse da mutui e obbligazioni, oltre alle forme, tipiche e atipiche, di garanzia del credito (…). Il Collegio, al riguardo, ha dichiarato, nel questionario 2020, in risposta al quesito 2.18, che la Provincia non ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità.

[264] Per i dati relativi alle garanzie si rimanda al paragrafo ad esse appositamente dedicato.

[265] Relazione al rendiconto 2020 del Collegio dei revisori, pag. 21, nella quale si dichiara anche che "*[i]n rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 0,0005%*".

[266] Risposta al quesito 3.13 del questionario del rendiconto 2020.

previsione della regione stessa […]. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito" [267].

Ora, come già evidenziato nelle precedenti relazioni di parifica[268], si rileva che la *ratio* della disposizione di cui al citato art. 62, nel prevedere lo scorporo dalle entrate correnti dei tributi destinati al finanziamento della sanità, è quella di considerare unicamente la quota di entrate correnti effettivamente destinabili al pagamento delle rate di ammortamento del debito, al netto della parte già assorbita dalla sanità. In tal senso, la determinazione del limite del 20% effettuata dalla Provincia sull'ammontare complessivo delle entrate correnti, ivi incluse quelle necessariamente finalizzate alla sanità (circa 1,28 miliardi di euro), appare poco significativo rispetto alla logica della norma dell'armonizzazione. Va tuttavia dato atto che anche con l'esclusione delle entrate destinate alla sanità il limite di indebitamento sarebbe comunque rispettato[269].

Nell'esercizio 2020 la Provincia non ha contratto nuovi debiti e non ha effettuato operazioni di rinegoziazione di mutui.

Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad allegare ai bilanci preventivi un prospetto dimostrativo dei vincoli di indebitamento ai sensi dell'art. 11, c. 3, lett. d), d.lgs. n. 118/2011.

Il Collegio dei revisori ha attestato[270] l'ampio rispetto del limite stabilito dalla norma, sulla base dei dati riepilogati dalla seguente tabella.

---

[267] *Cfr.* Sezione delle Autonomie deliberazione n. 30/2015/QMIG in base alla quale: "*L'esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell'intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un'idonea copertura degli oneri conseguenti all'eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia*".

[268] Vedi relazione allegata alla decisione SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2020, n. 4/2019/PARI e n. 3/2018/PARI.

[269] Nel corso dell'istruttoria svolta per il giudizio di parifica dello scorso anno, la Provincia ha riferito che non vengono scorporate dalle entrate del titolo I le risorse destinate alla sanità poiché "*la Provincia finanzia tutte le spese del proprio bilancio, ivi incluse quelle afferenti il settore sanitario, con l'insieme delle risorse che alimentano la finanza provinciale, senza vincoli di destinazione di specifiche entrate tributarie*", e che comunque il limite di indebitamento sarebbe stato rispettato anche con lo scorporo delle entrate destinate alla sanità (nota prot. D317/2020/316876 del 12 giugno 2020).

[270] Verbale n. 6/2021 "Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 612 del 23 aprile 2021".

Tabella 106 - Vincolo di indebitamento (art. 62, c. 6, d.lgs. n. 118/2011)

DESCRIZIONE	IMPORTO
Entrate titolo I	4.052.904.795
Tributi destinati al finanziamento della sanità	0
Ammontare del titolo I su cui calcolare l'indebitamento	4.052.904.795
Rata massima destinabile ad ammortamento (20%)	810.580.959
Totale rate per debito in ammortamento (comprese garanzie)	321.395.168

Fonte: dati estratti da relazione Collegio dei revisori. – importi in euro

9.3.2 L'indebitamento del sistema provinciale territoriale integrato

L'attività di monitoraggio e coordinamento dell'indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato è stata affidata dalla Provincia alla sua controllata Cassa del Trentino s.p.a., ai sensi dell'art. 9 della Convenzione sottoscritta tra le parti (approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 707 del 5 maggio 2016, integrata con successiva deliberazione n. 554/2018), al fine di verificare con cadenza semestrale il livello di indebitamento anche in rapporto al PIL provinciale e stimare i volumi di nuovo indebitamento. Nei report semestrali vengono riportati gli esiti del monitoraggio di "*tutte le operazioni d'indebitamento (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, etc.), ivi incluse le concessioni di credito che costituiscono debito diretto per ciascun ente/soggetto (debito contratto direttamente o per il quale il soggetto provvede al rimborso delle rate al soggetto finanziatore) o debito potenziale in quanto debito garantito dall'ente/soggetto stesso*" [271].

Al 31 dicembre 2020, il valore del debito complessivo monitorato, al netto delle operazioni infragruppo[272], è pari a 1.597,11 milioni di euro, in leggera flessione (-0,20%) rispetto al 2019.

La tabella che segue mostra i dati disaggregati, comprensivi dei rapporti finanziari con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, che non possono essere considerati "operazioni infragruppo" non facendo parte la Regione del sistema provinciale territoriale integrato.

La quota maggiore di debito è allocata in capo a Cassa del Trentino s.p.a. (59,45% del totale) e a Patrimonio del Trentino s.p.a. (11,96% del totale). Rispetto all'esercizio precedente si rileva, inoltre, un aumento significativo in termini percentuali del debito di Trentino Trasporti s.p.a. (+25,84%).

[271] I report semestrali concernenti l'"*Attività di monitoraggio e coordinamento dell'indebitamento del sistema territoriale provinciale integrato* sono stati trasmessi dalla Provincia con nota prot. n. PAT/RFP001-26/05/2021-0384250 del 26 maggio 2021. Nei report si precisa che "*Ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350/2003, non costituiscono debito le anticipazioni di cassa finalizzate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio: pertanto, queste ultime non sono state incluse nel presente report*".

[272] Debiti al 31 dicembre 2020 con la Provincia (per un totale di 274,3 milioni di euro) e con altri enti o società del sistema provinciale (per 65,18 milioni di euro).

Tabella 107 - Debito complessivo del sistema provinciale territoriale integrato (dati in milioni di euro)

DEBITO AL NETTO DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO	AL 31/12/2019		AL 31/12/2020		Var. % 2020/2019
	valore ass.	% sul tot.	valore ass.	% sul tot.	
Provincia	111,62	6,98%	102,32	6,41%	-8,33%
Cassa del Trentino S.p.A.	947,05	59,18%	949,50	59,45%	0,26%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	194,09	12,13%	191,00	11,96%	-1,59%
ITEA S.p.A.	12,91	0,81%	11,90	0,75%	-7,82%
Trentino Trasporti S.p.A.	87,55	5,47%	110,17	6,90%	25,84%
Trentino Sviluppo S.p.A.	111,91	6,99%	97,89	6,13%	-12,53%
Comuni e comunità di valle	9,61	0,60%	9,66	0,60%	0,52%
Università degli studi di Trento	12,78	0,80%	10,27	0,64%	-19,64%
Set distribuzione S.p.A.	110,00	6,87%	110,00	6,89%	0,00%
APSP	2,73	0,17%	4,40	0,28%	61,17%
TOTALE	**1.600,25**	**100,00%**	**1.597,11**	**100,00%**	**-0,20%**

Fonte: Corte dei conti su dati PAT e Cassa del Trentino.

L'indebitamento complessivo del sistema provinciale territoriale integrato incide sulle entrate proprie (titoli 1 e 3) nella misura del 37,48% (nel 2019 era il 35,68%), sulle entrate correnti (titoli 1-2-3) nella misura del 34,74% (nel 2019 era il 34,58%) e corrisponde ad un debito pro-capite pari ad euro 2.942,69[273] (nel 2019 era pari ad euro 2.957,41)[274]. Esso è pari, altresì, al 8,23% del PIL provinciale stimato dall'I.S.P.A.T.[275] in 19.404 milioni di euro[276].

L'Amministrazione ha dato atto[277], altresì, del rispetto di quanto disposto dall'art. 10, c. 3, l. n. 243/2012[278] evidenziando che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 1, c. 821, l. n. 145/2018[279], dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011, risulta che la Provincia ha un avanzo di competenza di euro 339.621.893,15. Per quanto riguarda il rispetto della norma da parte dei comuni trentini, invece, la Provincia ha rappresentato che la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* ai sensi degli art. 9

[273] Calcolato sulla popolazione residente al 1/1/2020 pari a 542.739 abitanti (dati ISTAT).
[274] Viene confermato, peraltro, dal rapporto elaborato nel mese di dicembre 2020 dalla agenzia di rating Moody's Investor Service, il livello "Baa1" del rating della Provincia autonoma di Trento. Mentre, nel rapporto del mese di novembre 2020 dalla agenzia di rating Fitch si conferma per la Provincia la valutazione di rating di lungo periodo "BBB+" con *outlook* stabile, attribuito a maggio 2020. (Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 14).
[275] Istituto di Statistica della Provincia di Trento.
[276] Ultima stima del PIL della provincia di Trento presente sul sito dell'ISPAT (estratta in data 27 maggio 2021).
[277] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 16.
[278] Art. 10, c. 3, l. 243/2012: "*Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione*".
[279] In base al quale gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo e che tale informazione è desunta dal citato prospetto all'allegato al d.lgs. n. 118/2011.

e 10 della l. n. 243/2012 per gli enti territoriali è effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato che dal 2020 emana apposite circolari (circ. n. 5 del 9 marzo 2020 e circ. n. 8 del 15 marzo 2021), tuttavia, "*non sono ancora disponibili i dati complessivi dei rendiconti di gestione 2020 sulla base dei quali saranno effettuate le opportune verifiche sul raggiungimento del risultato di competenza non negativo*"[280]. Inoltre, viene evidenziato che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 10, c. 3, della l. n. 243/2012, con l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 5 maggio 2020, è stata conclusa l'intesa provinciale relativa alle operazioni di indebitamento, in base alla quale le parti hanno concordato l'assegnazione alla Provincia degli spazi finanziari relativi alle spese per "rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini. La quantificazione degli spazi finanziari ceduti dai comuni alla Provincia è stata effettuata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 del 24 luglio 2020 e, sulla base di apposite comunicazioni dei Sindaci dei comuni, essa è pari a euro 17.629.187,88.

Oltre a quanto sopra rilevato appare opportuno evidenziare, come esposto nel dettaglio nella tabella seguente, che la Provincia ha accumulato una significativa massa di residui passivi nei confronti di soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato per un importo complessivo pari ad euro 1.410.533.939 (+1,70% rispetto al 2019), a fronte di residui attivi pari ad euro 16.518.204 (+97,83% rispetto al 2019).

Per quanto concerne i residui passivi, la Provincia ha comunicato già nel corso dell'istruttoria inerente alla parifica del rendiconto dell'esercizio 2016 che tali somme sono state mantenute a residuo passivo in quanto certe ed esigibili, giacché il titolo giuridico è rappresentato dal provvedimento di assegnazione da parte della Provincia e le somme sono liquidabili di norma su presentazione del fabbisogno.

Di seguito viene presentata la situazione complessiva di debito/credito della Provincia nei confronti dei soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, con il dettaglio relativo ai singoli enti[281].

In ordine alle modalità concordate con i soggetti creditori per il pagamento di quanto dovuto, la Provincia ha fornito il seguente chiarimento: "*Le somme assegnate ai soggetti facenti parte del sistema territoriale provinciale integrato, vengono di norma liquidate su presentazione di periodici fabbisogni di cassa. Tenuto conto che tali soggetti fanno parte del sistema territoriale provinciale integrato sono state definite modalità di gestione dei pagamenti che consentano una gestione coordinata della liquidità limitando la formazione di giacenze presso gli enti medesimi. La presenza di residui è quindi legata al fatto che gli enti utilizzano*

[280] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 18.
[281] Nota prot. PAT/RFP001-05/05/2021-0310803 del 5 maggio 2021, risposta al quesito n. 23.

prioritariamente le giacenze derivanti dalle entrate proprie e successivamente le risorse provenienti dai trasferimenti provinciali"[282].

Nella tabella seguente vengono evidenziate le posizioni creditorie e debitorie (rispettivamente residui attivi e passivi) della Provincia nei confronti dei soggetti del sistema territoriale integrato. Emerge con evidenza il valore molto significativo assunto dai residui passivi connessi soprattutto – come già rilevato dalla Corte nei precedenti giudizi di parifica – ai crediti vantati dalle Agenzie (491,87 milioni di euro di cui 318,4 milioni di euro verso APIAE), dall'Università degli studi di Trento (circa 177,89 milioni di euro) e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (324,56 milioni di euro).

Rispetto all'esercizio precedente si registra un lieve incremento dell'1,70% dei residui passivi, a fronte di un significativo aumento dei residui attivi del 97,83%, al contrario di quanto registrato nel 2019 rispetto al 2018.

Come è già stato rilevato, tali somme costituiscono un debito di cassa al quale la Provincia dovrà far fronte entro termini certi, determinando altrimenti possibili criticità nei bilanci dei soggetti creditori. Ciò impone un'attenta gestione dei flussi di cassa e delle modalità di erogazione dei trasferimenti ai soggetti a "finanza provinciale derivata", programmando idonee modalità per il progressivo abbattimento della complessiva esposizione debitoria[283].

In sede istruttoria, infine, la Provincia ha dichiarato[284] di non aver attivato anche per l'esercizio 2020 le anticipazioni di pagamenti previste dall'art. 19, l.p. n. 2/2009[285] come già per gli esercizi 2017, 2018, 2019[286].

[282] Nota prot. PAT n. RFP001-03/06/2020-0299519 del 3 giugno 2020.

[283] Al riguardo, la Provincia ha riferito, in sede di deduzioni istruttorie (prot. PAT n. D137/2020/316876 del 12 giugno 2020), che "*ha sviluppato modalità di gestione dei pagamenti agli enti del sistema territoriale provinciale integrato in grado di garantire un'adeguata gestione del relativo cash flow. Per nessuno degli enti del sistema si sono verificate negli anni tensioni di liquidità che possano determinare criticità nei bilanci*".

[284] Risposta del Servizio Bilancio e ragioneria data per l'esercizio 2020 al quesito n. 11, inviata in allegato alla nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2020_0244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021), per l'esercizio 2019 al quesito n. 11, inviata in allegato alla nota prot. PAT n. RFP001-3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020, per l'esercizio 2018 al quesito n. 29, inviata in allegato alla nota prot. n. 41855 del 3 aprile 2019 e per l'esercizio 2017 al quesito n. 31, inviata in allegato alla nota prot. n. 189736 del 29 marzo 2018.

[285] Art. 19: "In casi di particolare necessità la Giunta provinciale può autorizzare le agenzie e le società controllate dalla Provincia ad anticipare, per conto della Provincia, spese previste in strumenti di programmazione, entro i limiti e secondo le modalità stabilite nella deliberazione di autorizzazione, che definisce anche le modalità del successivo rimborso"

[286] Le criticità inerenti a tale strumento di anticipazione di pagamenti sono già state ampiamente illustrate nella relazione allegata alla decisione delle SS.RR.TAA. n. 3/PARI/2016 del 27 giugno 2016.

Tabella 108 – Residui attivi e passivi della Provincia al 31/12/2020 2020 PAT verso soggetti del sistema territoriale integrato

ENTE	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
Comuni	3.245.677	49.778.967
Comunità	432.719	5.812.417
Agenzie	2.805.782	491.865.954
A.P.S.S.	299.373	324.564.553
A.P.S.P.	254	18.625.575
Centro Servizi Culturali S. Chiara	-	3.170.622
Iprase	100.800	1.111.122
Istituz. scolastiche e formative provinciali	1.437	54.250.670
Istituto culturale Cimbro	137.801	394.358
Istituto culturale Ladino	-	253.811
Istituto culturale Mocheno	57.695	698.950
Museo Castello del Buonconsiglio	89	1.525.860
Museo delle scienze (Muse)	-	1.510.289
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	-	1.185.154
Opera universitaria	-	18.763.717
Parco Adamello - Brenta	5.076	2.772.702
Parco Paneveggio - Pale San Martino	-	793.033
Fondazione Bruno Kessler	916.886	24.286.707
Fondazione Edmund Mach	1.395.126	11.147.100
Fondazione Franco Demarchi	657	511.887
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	-	122.000
Fondazione Museo storico del Trentino	175.663	2.857.223
Cassa del Trentino S.p.A.	237.051	125.050
ITEA S.p.A.	2.700.046	-
Patrimonio del Trentino S.p.A.	10.895	669.921
Trentino Digitale S.p.A.	-	8.320.529
Trentino Riscossioni S.p.A.	123.483	1.356.482
Trentino School of Management S.c.ar.l.	105.737	1.501.266
Trentino Sviluppo S.p.A.	3.400.825	129.294.044
Trentino Trasporti S.p.A.	-	67.129.924
Università degli studi di Trento	365.135	177.890.383
CC.I.A.A. di Trento	-	8.243.667
TOTALE	**16.518.204**	**1.410.533.939**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

9.3.3 Le garanzie rilasciate dalla Provincia

In sede istruttoria, la Provincia ha fornito i dati relativi alle garanzie dalla stessa rilasciate con l'effettiva esposizione debitoria al 31 dicembre 2020 disaggregati per destinatario, importo e scadenza delle garanzie prestate, precisando altresì che non sono presenti fideiussioni assistite da delegazione di pagamento o cessione del credito. Inoltre, la Provincia ha dichiarato a fronte delle garanzie previste per l'esercizio 2020 che "*non ha provveduto a disporre accantonamenti al "Fondo di riserva ed altri accantonamenti in quanto si tratta di garanzie rilasciate prevalentemente su operazioni di indebitamento coperte da limiti di impegno autorizzati sul bilancio provinciale*. [287]

La Provincia ha rilasciato numerose garanzie, alcune delle quali "coperte" da contributi in conto annualità assegnati dalla Provincia stessa, ovvero assistite da delegazione di pagamento o cessione del credito.

Di seguito si riporta l'elenco fornito dalla Provincia[288] delle garanzie "coperte e non coperte" da contributi in conto annualità. Per ciascuna di esse sono indicati il destinatario, l'importo iniziale e garantito al 31 dicembre 2020, la scadenza e il numero e la data della deliberazione con cui è stata sottoscritta la garanzia.

[287] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 24.
[288] Elenco fornito in allegato alla nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 24.

Tabella 109 - Garanzie rilasciate dalla PAT "coperte" da contributi in conto annualità

OPERAZIONI COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO				
DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2020	SCADENZA OPERAZIONE GARANTITA	NUMERO E DATA DELIBERAZIONE
Cassa del Trentino S.p.A.	134.750.000	28.533.082	2022	n. 1249 del 20.06.2013
Cassa del Trentino S.p.A.	165.000.000	69.368.776	2024	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	22.000.000	16.696.669	2034	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	165.000.000	85.580.769	2025	n. 1656 del 29.09.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	57.500.000	12.413.767	2022	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino S.p.A.	40.250.000	21.936.214	2028	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino S.p.A.	50.500.000	28.665.988	2027	n. 2352 del 31.10.2013
Cassa del Trentino S.p.A.	40.000.000	28.890.777	2032	n. 2352 del 31.10.2013
Cassa del Trentino S.p.A.	143.750.000	59.899.566	2024	n. 620 del 28.04.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	28.750.000	11.738.163	2024	n. 1850 del 03.11.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	27.600.000	14.041.054	2025	n. 1850 del 03.11.2014
Cassa del Trentino S.p.A.	61.600.000	31.911.985	2025	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino S.p.A.	23.000.000	19.719.211	2041	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino S.p.A.	28.750.000	26.884.625	2043	n. 2439 del 16.11.2012
Cassa del Trentino S.p.A.	165.000.000	93.106.535	2026	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino S.p.A.	66.000.000	40.815.992	2026	n. 2115 del 27.11.2015
Cassa del Trentino S.p.A.	146.000.000	124.357.076	2029	n. 1264 del 30.08.2019
Cassa del Trentino S.p.A.	184.000.000	184.000.000	2030	n. 989 del 17.07.2020
Patrimonio del Trentino S.p.A.	34.500.000	23.861.926	2033	n. 960 del 24.05.2013
Patrimonio del Trentino S.p.A.	39.100.000	28.137.308	2033	n. 618 del 28.04.2014
Patrimonio del Trentino S.p.A.	36.300.000	28.647.587	2035	n. 1064 del 22.06.2015
Patrimonio del Trentino S.p.A.	40.260.000	31.626.912	2035	n. 2023 del 18.11.2016
Patrimonio del Trentino S.p.A.	39.050.000	27.844.596	2029	n. 278 del 23.02.2017
Patrimonio del Trentino S.p.A.	27.390.000	19.355.681	2027	n. 1900 del 16.11.2017
Patrimonio del Trentino S.p.A.	33.925.000	30.532.500	2029	n. 2002 del 13.12.2019
Patrimonio del Trentino S.p.A.	13.640.000	12.615.594	2029	n. 293 del 09.03.2020
Trentino Trasporti S.p.A.	28.750.000	17.893.945	2029	n. 2252 del 24.10.2013
Trentino Trasporti S.p.A.	34.500.000	20.163.553	2028	n. 2252 del 24.10.2013
Trentino Trasporti S.p.A.	16.100.000	10.978.715	2030	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti S.p.A.	11.500.000	8.528.688	2031	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti S.p.A.	23.000.000	17.949.783	2032	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti S.p.A.	11.500.000	10.935.418	2032	n. 2070 del 20.11.2015
Trentino Trasporti S.p.A.	19.415.000	15.838.976	2030	n. 1901 del 16.11.2017
Trentino Trasporti S.p.A.	22.660.000	22.660.000	2030	n. 1765 del 06.11.2020
Università degli studi di Trento	28.750.000	11.805.254	2024	n. 619 del 28.04.2014
TOTALE	**2.009.790.000**	**1.237.936.685**		

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Tabella 110 - Garanzie rilasciate dalla PAT non "coperte" da contributi in conto annualità

OPERAZIONI NON COPERTE DA LIMITI DI IMPEGNO				
DESTINATARIO GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2020	SCADENZA OPERAZIONE GARANTITA	NUMERO E DATA DELIBERAZIONE
SET Distribuzione S.p.A.	115.500.000	115.500.000	2029	n. 1495 del 21.07.2006
TOTALE	**115.500.000**	**115.500.000**		

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Come si rileva dalla tabella seguente, nel complesso l'importo totale del debito garantito al 31 dicembre 2020 è pari ad euro 1.353.436.685, a fronte di un totale iniziale garantito pari ad euro 2.125.290.000.

Al riguardo si segnala che il Collegio dei revisori, nel questionario del rendiconto 2020 fornisce l'importo complessivo delle garanzie prestate al 31 dicembre 2020, al netto della garanzia relativa all'Università di Trento, pari a euro 1.341.631.431[289].

Tabella 111 - Totale garanzie rilasciate dalla Provincia

TIPOLOGIA GARANZIA	TOTALE INIZIALE GARANTITO	TOTALE GARANTITO AL 31/12/2020
Cessioni del credito e delegazioni di pagamento	-	-
Operazioni coperte da limiti di impegno	2.009.790.000	1.237.936.685
Operazioni non coperte da limiti di impegno	115.500.000	115.500.000
TOTALE	**2.125.290.000**	**1.353.436.685**

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Con riferimento alle garanzie "coperte" da contributi in conto annualità (euro 1.237.936.685 al 31 dicembre 2020) può ritenersi che, in realtà, il debito garantito gravi direttamente sul bilancio provinciale, proprio in ragione del limite di impegno destinato alla copertura della posizione debitoria[290]. Devono, invece, ritenersi debito potenziale le residue garanzie rilasciate dalla Provincia, pari ad euro 115.500.000 al 31 dicembre 2020.

[289] Risposta al quesito 4.8 e nota al quesito stesso nel quale si specifica che "non è inclusa la garanzia in favore di Università degli studi di Trento in quanto non afferente alle tipologie dei soggetti indicati nella tabella". Tali tipologie sono afferenti a "Imprese", "Famiglie" e "Organismi partecipati".

[290] Cfr. deliberazione della Sezione di controllo di Trento n. 16/2015/QMIG.

Definito l'ammontare complessivo delle garanzie, è stato inoltre richiesto di specificare per ciascuna di esse le finalità dell'investimento garantito e l'utilità derivante per l'ente garante da tale investimento[291]. Relativamente alle operazioni di finanziamento ancora in essere, la Provincia ha trasmesso i dati riepilogativi a dimostrazione della finalizzazione di esse ad investimenti. In particolare:

- con riferimento all'operazione di finanziamento a 15 anni posta in essere da Trentino Trasporti nel 2017 per 17,65 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 19,415 milioni di euro), è stata trasmessa una tabella con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2020 per investimenti con vita utile superiore a 15 anni che risultano essere pari a 0,25 milioni di euro. Aggiungendo le somme impiegate nel triennio 2017-2019, pari a 1 milione di euro nel 2017, a 14 milioni di euro nel 2018 e a 1,4 milioni di euro nel 2019, complessivamente sono stati rendicontati 16,65 milioni di euro;
- con riferimento all'operazione di finanziamento a 10 anni posta in essere da Patrimonio del Trentino nel 2019 per 29,5 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 22,925 milioni di euro), è stata trasmessa una tabella con l'evidenza degli impieghi effettuati nel corso del 2020 per investimenti con vita utile superiore a 10 anni che risultano essere pari a 5,43 milioni di euro. Sommando gli importi impiegati nel 2019, pari a 12,53 milioni di euro, complessivamente sono stati rendicontati 17,96 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, le garanzie rilasciate dalla Provincia nel corso del 2020[292], le stesse si riferiscono a:

- un'operazione di finanziamento a dieci anni, per 160 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 184 milioni di euro), emessa da Cassa del Trentino s.p.a.;
- un'operazione di finanziamento a nove anni, per 12,4 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 13,64 milioni di euro), emessa da Patrimonio del Trentino s.p.a.;
- un'operazione di finanziamento a dieci anni, per 20,6 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 22,66 milioni di euro), emessa da Trentino Trasporti s.p.a.

---

[291] In proposito si rammenta che la Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 30/2015/QMIG, ha stabilito che "*La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall'art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all'indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento…..I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all'art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l'ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell'in house providing oppure dalla loro inclusione nell'elenco ISTAT.*
Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell'investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all'acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell'ente che lo effettua".

[292] Evidenziate nella tabella di dettaglio "Garanzie rilasciate dalla PAT "coperte" da contributi in c/annualità".

A dimostrazione delle operazioni di investimento realizzate con il debito contratto dalle società controllate Cassa del Trentino e Trentino Trasporti sono state trasmesse[293] le relative tabelle che evidenziano i pagamenti effettuati nel corso del 2020 per investimenti con vita utile superiore a 10 anni, pari rispettivamente a 116,71 milioni di euro per Cassa del Trentino e a 5,23 milioni di euro per Trentino Trasporti.

Non viene dato alcun riscontro in merito alla finalità ad investimenti dell'operazione di finanziamento emessa da Patrimonio del Trentino. Al riguardo, nella delibera n. 293/2020 si legge che "*in virtù dell'approssimarsi della scadenza dell'operazione contratta a dicembre 2010 per 15 milioni di euro e in scadenza al 31 marzo 2020, Patrimonio del Trentino S.p.A., con propria nota prot. n. 254/P del 29 gennaio 2020, ha comunicato l'intenzione di procedere al rimborso di tale operazione mediante utilizzo di somme accantonate per l'importo di 2.600.000,00 euro e mediante un'operazione di finanziamento strutturata a termine per un importo complessivo di 12.400.000,00 euro con garanzia fideiussoria da parte della Provincia a prima domanda, irrevocabile, incondizionata e senza facoltà di opporre eccezioni per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli impegni di natura pecuniaria che la Società assumerà con il contratto di finanziamento*". Il finanziamento di 15 milioni di euro era stato contratto per acquistare il MUSE.

Al riguardo, in sede istruttoria, l'Amministrazione[294] ha premesso che, insieme all'operazione di acquisto del MUSE, nel 2008, la Giunta ha autorizzato Patrimonio del Trentino S.p.a. a finanziare l'investimento "*anche mediante l'emissione di uno o più prestiti obbligazionari per anticipare le somme assegnate dalla Provincia alla Società. In considerazione della volatilità dei mercati la Provincia al tempo ha autorizzato la società a strutturare operazioni anche a breve-medio termine, in attesa della struttura definitiva a lungo termine*". La Provincia ha riferito, inoltre, che Patrimonio del Trentino ha attutato l'operazione di finanziamento nelle modalità sopra indicate e, quindi, nel 2020, "*ha sottoscritto un mutuo per 12,4 milioni di euro in linea capitale con scadenza dicembre 2029 quale operazione definitiva per il rifinanziamento del prestito obbligazionario contratto nel 2010 e in scadenza nel marzo 2020.*".

*L'*Amministrazione sostiene, infine, che "*il rilascio della garanzia non comporta* alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale, *anche tenuto conto che la Provincia aveva già assegnato alla Società contributi in annualità tali da garantire il pagamento delle rate di ammortamento dell'operazione di indebitamento.*".

Al riguardo, desta perplessità la affermata assenza di impatto finanziario sul bilancio provinciale, dal momento che "*il rimborso della prima operazione di finanziamento contratta per 15 milioni di euro nel 2010 attraverso la nuova operazione di indebitamento, trova copertura, oltre che nei 12,4 milioni relativi al nuovo*

[293] Tabelle allegate alla nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 24.
[294] Risposta della Provincia prot. PAT n. 424735 di data 11 giugno 2021 (prot. Corte n. 2105 di pari data) al punto 36 delle sintesi trasmesse con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021.

mutuo contratto nel 2020 mediante utilizzo di somme accantonate per l'importo di 2.600.000,00". Tali circostanze vengono dettagliate nella delibera di Giunta provinciale n. 293/2020.

Pertanto, salvo il caso di sussistenza, nel bilancio della Società, di altri importi accantonati derivanti dai precedenti contributi in conto annualità, cui la Provincia fa riferimento, senza, peraltro, fornire puntuali dati in ordine alla entità effettiva, permane la criticità sollevata in merito alle modalità di copertura del nuovo debito contratto e all'effettivo impatto finanziario della garanzia fideiussoria *"a prima domanda, irrevocabile, incondizionata e senza facoltà di opporre eccezioni per il pieno e puntuale adempimento di tutti gli impegni di natura pecuniaria che la Società assumerà con il contratto di finanziamento"* prestata dalla Provincia alla società Patrimonio del Trentino, come si evince dalla citata delibera n. 293/2020.

L'Amministrazione, nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, ha fornito al riguardo adeguate informazioni integrative precisando che la nuova operazione finanziaria di Patrimonio del Trentino trova integrale copertura sui limiti di impegno autorizzati per l'acquisizione del MUSE nel bilancio della Provincia.

Vi è, infine, una nuova operazione di finanziamento a dieci anni, per 10 milioni di euro in linea capitale (importo garantito complessivo pari a 11,5 milioni di euro), effettuata da Trentino Trasporti s.p.a. nel 2020, per la quale la Provincia ha rilasciato garanzia nel 2015 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2070 del 20 novembre 2015. Per tale operazione è stata inviata una specifica tabella con l'evidenza dei pagamenti effettuati nel corso del 2020 per investimenti con vita utile superiore a 10 anni, pari a 10 milioni di euro.

Si rinvia alle precedenti relazioni di Parifica per le garanzie per le quali era stata già specificata la finalità dell'investimento garantito dall'Amministrazione provinciale e si ribadisce, anche in questa sede, l'esigenza della finalizzazione ad investimenti delle garanzie rilasciate dalla Provincia.

9.3.4 Il progetto di "sviluppo del territorio" (l.r. n. 8/2012)

Si riepilogano di seguito le vicende relative al progetto in argomento.

Con l'art. 1 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha approvato le basi normative per dare avvio ad un insieme di interventi per lo sviluppo del territorio[295].

[295] I commi 3 e 4 della norma considerata prevedono, in particolare, che tale finalità possa essere perseguita:
- attraverso interventi rivolti ad organismi di investimento collettivo del risparmio non speculativi, la cui politica di investimento sia rivolta a progetti di crescita, rafforzamento patrimoniale, innovazione ed internazionalizzazione delle imprese operanti sul territorio della Regione, nonché a progetti di sviluppo dei medesimi territori;
- attraverso concessioni di credito anche infruttifere in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano o di società controllate dalle Province medesime, della durata massima di 20 anni.

La citata legge regionale n. 8/2012 ha previsto a tale scopo un primo stanziamento di 500 milioni di euro, dei quali 250 milioni destinati alla Provincia autonoma di Trento e 250 milioni destinati alla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la l.r. 24 luglio 2014, n. 6, la Regione, oltre ad aver prorogato a 20 anni il termine per la restituzione del credito (originariamente previsto in 15 anni), ha autorizzato un ulteriore stanziamento pari a 200 milioni di euro, ripartito in parti uguali tra le due Province autonome, per interventi di sviluppo del territorio realizzati attraverso fondi di rotazione, nonché per i fini di cui all'art. 1, c. 4, della l.r. n. 8/2012.

Con l'art. 3 della l.r. 3 agosto 2015, n. 22, è stato disposto un ulteriore finanziamento del progetto di "Sviluppo del territorio", con lo stanziamento di 110 milioni di euro, dei quali 25 milioni a favore della Provincia autonoma di Trento e 85 milioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano.

Tali concessioni di credito disposte dalla Regione in favore della Provincia con l.r. n. 8/2012 hanno formato oggetto di disciplina provinciale con l'art. 34-*ter1* della l.p. n. 6/1999[296] e con l'art. 3 della l.p. n. 9/2013[297].

Si precisa fin da ora, rinviando al prosieguo del paragrafo per maggiori dettagli, che, a seguito della mancata parificazione, con decisione n. 4/PARI/2019 del 28 giugno 2019, del capitolo di spesa 652045 "*Fondo per la promozione del risparmio casa, leggi istitutive: l.p. 15/05/2013 n. 9, art. 3*", l'Ente ha modificato il c. 2 del citato art. 3 della l.p. n. 9/2013, con la legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 (art. 5, c. 2, della l.p. n. 5/2019), disponendo che il fondo sia alimentato con le risorse proprie del bilancio provinciale[298].

Il nuovo programma di utilizzo delle risorse per la Provincia autonoma di Trento è stato definito con deliberazione di Giunta provinciale n. 1844/2015 ed approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 203/2015.

Successivamente, con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 207 del 26 febbraio 2016[299] e n. 240 del 17 febbraio 2017[300], è stato modificato il programma di utilizzo delle risorse regionali assegnate alla Provincia per lo sviluppo del territorio negli esercizi 2013-2015.

Con successiva nota del 28 febbraio 2017 la Provincia ha comunicato alla Regione la propria volontà di rinunciare all'erogazione dell'intera somma di 25 milioni di euro previsti ai sensi della l.r. n. 22/2015,

---

296 "*Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese*".

297 "*Disposizioni per l'utilizzo di fondi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, per la promozione del risparmio casa di soggetti aderenti ai fondi pensione*".

298 Il testo previgente dell'art. 3 c. 2 della l.p. n. 9/2013 era il seguente: "*Il fondo è alimentato utilizzando una quota delle risorse assegnate dalla Regione a valere sul fondo individuato dall'articolo 1 della legge regionale n. 8 del 2012 e, previa espressa autorizzazione con legge provinciale, con ulteriori eventuali risorse della Provincia, reperite anche ricorrendo a strumenti finanziari emessi da Cassa del Trentino s.p.a.*"

299 Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016.

300 Deliberazione recepita dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 22 del 1° marzo 2017.

come risulta anche dall'esame della deliberazione n. 27 di presa d'atto adottata dalla Giunta regionale in data 1° marzo 2017, che ha annullato le proprie deliberazioni n. 203/2015 e n. 142/2016, con le quali era stata approvata tale ulteriore assegnazione.

Per i dettagli in merito alle disposizioni attuative di tali normative ed ai programmi di utilizzo delle risorse relativi agli esercizi dal 2013 al 2019, si rinvia a quanto riportato nelle relazioni allegate ai giudizi di parifica dei rendiconti dal 2014 al 2019, mentre di seguito si esamineranno unicamente le novità intervenute nell'esercizio 2020.

La Regione, tra il 2013 ed il 2015, ha stanziato nel complesso a favore della Provincia autonoma di Trento somme pari a 375 milioni di euro (ridotte a 350 milioni di euro a seguito della rinuncia a 25 milioni di euro di cui si è già detto), delle quali euro 140.147.000 (ridotte a 135.147.000 a seguito della rinuncia a 5 milioni di euro) sono affluite o sono destinate ad affluire direttamente al bilancio provinciale, mentre i restanti euro 234.853.000 (ridotti a 214.853.000 per la rinuncia a 20 milioni di euro) sono stati assegnati direttamente alle società partecipate (nel dettaglio euro 122.571.000 a Cassa del Trentino s.p.a. e euro 112.282.000, ridotti a euro 92.282.000 per rinuncia a 20 milioni di euro, a Trentino Sviluppo s.p.a.). Dal 2016, secondo quanto comunicato dalla Provincia[301], non sono stati effettuati ulteriori stanziamenti regionali.

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio degli stanziamenti regionali e delle effettive erogazioni effettuate negli anni 2013-2020:

Tabella 112 - Destinazione fondi sviluppo territorio – situazione complessiva anni 2013-2020

	PAT		CASSA DEL TRENTINO		TRENTINO SVILUPPO		TOTALE	
	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni	Stanziamenti	Erogazioni
L.R. 8/2012	135.147.000	133.495.018	62.571.000	62.571.000	52.282.000	52.282.000	250.000.000	248.348.018
L.R. 6/2014	0	0	60.000.000	60.000.000	40.000.000	40.000.000	100.000.000	100.000.000
TOTALE	**135.147.000**	**133.495.018**	**122.571.000**	**122.571.000**	**92.282.000**	**92.282.000**	**350.000.000**	**348.348.018**

Fonte: atti e documenti provinciali – importi in euro.

Nel corso del 2020 la Provincia ha incassato dalla Regione un importo complessivo pari a 16.519.823,77 euro relativo all'assegnazione della Regione effettuata nel 2013 con l.r. n. 8/2012.

Nel dettaglio, lo stanziamento effettuato con l.r. n. 8/2012, pari ad euro 135.147.000 comprendeva:

[301] Note prot. PAT n. PAT/P001/2017-235592 del 27 aprile 2017, risposta al quesito n. 15; prot. PAT n. PAT/P001/2018-232944 del 19 aprile 2018, risposta al quesito n. 17; prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/0000013 del 3 aprile 2019, risposta al quesito n. 16; prot. PAT n. RFP001-3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020, risposta al quesito n. 17; nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 20.

- 60,147 milioni di euro destinati dall'art. 34-*ter1* della l.p. n. 6/1999, introdotto dall'art. 6 della l.p. n. 9/2013, alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno di investimenti strategici per il territorio. Di tale importo, 60 milioni di euro sono stati erogati già nel corso del 2013, mentre i restanti 147 mila euro sono stati erogati nel 2017;
- 75 milioni di euro destinati al Fondo Strategico del Trentino-Alto Adige, in relazione ai quali sono stati incassati complessivamente euro 73.348.017,61 (di cui euro 50.055.066,09 nel 2017, euro 6.773.127,75 nel 2018 ed euro 16.519.823,77 nel 2020), corrispondenti alle somme pagate dalla Provincia alla Finanziaria Internazionale Investiments SGR s.p.a. negli anni 2015-2020.

Per quanto concerne le somme assegnate direttamente alle società controllate della Provincia l'importo è stato interamente erogato.

Con riguardo al rimborso del prestito, la Provincia risulta essersi adeguata alle prescrizioni dell'art. 62, c. 4, d.lgs. n. 118/2011, impegnando la spesa complessiva e imputandola agli esercizi in cui è prevista la restituzione. Nel dettaglio, si riepiloga quanto segue:

- con l.p. 5 agosto 2016 n. 14 (assestamento 2016) la Provincia ha stanziato euro 3.529.430,00 sul capitolo 908095 dal 2016 al 2032[302];
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2285 del 16 dicembre 2016, con riguardo ai 60 milioni di euro erogati nel corso del 2013, è stata impegnata la somma di euro 3.529.430,00 dal 2016 al 2031 e la somma di euro 3.529.120,00 nel 2032[303].

  Tuttavia, in sede di riaccertamento dei residui passivi, la quota relativa all'esercizio 2016 è stata reimputata al 2017;
- con l'assestamento al bilancio 2017-2019, inoltre, la Provincia, con riguardo alla rimanente somma di 75,147 milioni di euro, ha stanziato sul capitolo 908095 l'importo di euro 4.697.000 dal 2017 al 2032[304]. Con successiva deliberazione n. 2024 del 1° dicembre 2017, dopo aver preso atto che il versamento dalla Regione alla Provincia è stato pari solamente ad euro 50.202.066,09, la Giunta provinciale ha approvato il piano di rimborso relativo alle somme effettivamente incassate, il quale prevede n. 16 rate dal 2017 al 2032, per un importo di euro 3.137.629,50 dal 2017 al 2031, e di euro 3.137.623,59 per il 2032[305].

[302] Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.
[303] Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.
[304] Dati comunicati con nota prot. n. PAT/D317/2017/236240.
[305] Con la deliberazione della Giunta regionale n. 291 del 5 dicembre 2017 è stato approvato il piano di rientro delle risorse assegnate alla Provincia autonoma di Trento e alle proprie società controllate ed accertate le relative entrate per l'anno 2017 per complessivi euro 10.196.489,5, pari alla quota non ancora versata per il 2016 e alle quote riferite al 2017.

Nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2024/2017 si specifica, inoltre, che con l'annualità 2017 è stato rimborsato l'intero importo di euro 147.000 relativo alla concessione di credito assegnata dalla Regione con deliberazioni n. 77/2013, n. 115/2013 e n. 199/2013, destinata al finanziamento di progetti di sviluppo delle imprese del territorio, ed incassata nel medesimo esercizio 2017.

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1814 del 5 ottobre 2018, con riguardo ai 6.773.127,75 euro erogati nel 2018, è stata impegnata la somma di euro 451.541,85 sul capitolo 908095 dal 2018 al 2032[306].
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1582 del 16 ottobre 2020, con riguardo ai 16.519.823,77 euro erogati nel 2020, è stato approvato il piano di rimborso, il quale prevede n. 13 rate dal 2020 al 2032, per un importo impegnato sul capitolo 908095 di euro 1.270.755,68 dal 2020 al 2027, di euro 1.384.646,19 dal 2028 al 2029 e di euro 1.194.828,65 dal 2030 al 2032[307].

Nel rendiconto 2020 risultano effettivamente impegnate e pagate sul capitolo 908095 tutte e quattro le quote (euro 3.529.430,00, euro 3.137.629,50, euro 451.541,85, euro 1.270.755,68) per complessivi euro 8.389.357,03.

Per quanto concerne le società, con la medesima deliberazione n. 2024/2017 la Provincia ha inoltre preso atto del piano di rientro dal debito deliberato dai consigli di amministrazione delle stesse.
Nel dettaglio, Trentino Sviluppo, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro 92.282.000, ne ha stabilito il rimborso con le seguenti modalità:

- euro 52.282.000 assegnati nel 2013 con n. 15 rate da euro 3.485.466,67 dall'anno 2018 all'anno 2032;
- euro 40.000.000 assegnati nel 2014 con n. 16 rate da euro 2.500.000 dall'anno 2018 all'anno 2033.

Diversamente, Cassa del Trentino, che ha un debito nei confronti della Regione pari ad euro 122.571.000, ha stabilito i seguenti piani di rientro:

- euro 50.571.000 erogati dalla Regione nel giugno 2013 verranno rimborsati in un'unica soluzione nel giugno 2028;

[306] Conseguentemente, con deliberazione n. 184 del 19 ottobre 2018 la Giunta regionale ha integrato il piano di rientro approvato con deliberazione n. 291/2017.
[307] Conseguentemente, con deliberazione n. 185 del 27 novembre 2020 la Giunta regionale ha integrato il piano di rientro approvato con deliberazioni G.R. n. 291/2017 e n. 184/2018.

- euro 12.000.000 erogati dalla Regione nell'ottobre 2014 verranno rimborsati in un'unica soluzione nell'ottobre 2029;
- euro 60.000.000 erogati dalla Regione nell'aprile 2015 verranno rimborsati in un'unica soluzione nell'aprile 2035.

Come già rilevato, tuttavia, dall'iscrizione in bilancio di "*correlati contributi*" in conto annualità da parte della Provincia si deduce che gli oneri relativi alla restituzione di tali somme sono posti, in definitiva, a carico dell'Ente pubblico socio.
In particolare, per il 2020 sul capitolo 615806 "*Spesa per l'assegnazione di contributi annui a Trentino Sviluppo s.p.a. per investimenti con risorse regionali*" all'art. 615806-L15 sono stati impegnati euro 5.228.200,00 e all'art. 615806-L18 sono stati impegnati euro 4.000.000,00.

Per quanto concerne l'impiego delle somme affluite dalla Regione, la destinazione delle stesse è stata inizialmente stabilita dai programmi approvati con le deliberazioni di Giunta provinciale n. 781/2013 (come modificata con deliberazione n. 2064/2013), n. 1619/2014 e n. 1844/2015.
Successivamente alla non parifica disposta dalle Sezioni riunite del Trentino - Alto Adige/Südtirol del capitolo di spesa 612880 con riguardo all'esercizio 2015, nella parte in cui sono utilizzate risorse provenienti dalle concessioni di credito erogate dalla Regione (decisione n. 3/2016/PARI; cfr. anche deliberazione n. 25/2015 Sezione controllo Trento), la Giunta provinciale, con deliberazione n. 207 del 26 febbraio 2016[308] ha modificato i programmi di utilizzo delle risorse regionali, destinando le somme concesse a credito alla Provincia, non ancora spese, per finanziare investimenti diretti dell'Ente (piste ciclabili, depuratori, sanità, scuola, edifici provinciali), ad eccezione delle somme già impegnate sui precedenti esercizi.
La modifica nella destinazione ha dunque riguardato la somma pari a 20 milioni di euro non ancora impegnata sul bilancio provinciale, la quale è stata stanziata per metà sul 2016 e per metà sul 2017.
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 240/2017, infine, sono stati confermati i programmi di utilizzo delle risorse regionali assegnate alla Provincia autonoma di Trento nel 2013 e nel 2014 ma non quello del 2015. Con successiva nota del 28 febbraio 2017, infatti, la Provincia ha comunicato alla Regione la propria volontà di rinunciare all'erogazione dell'intera somma di 25 milioni di euro previsti ai sensi della l.r. n. 22/2015.

In esecuzione di tali deliberazioni, la Provincia, nel corso del periodo 2013-2020 ha:

[308] Successivamente approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 33 del 16 marzo 2016.

- impegnato e pagato euro 40.147.000 sul capitolo 612880 "*Fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese*" (l.p. n. 6/1999, art. 34-*ter1*, introdotto dall'art. 6 della l.p. n. 9/2013);
- impegnato 75 milioni di euro, dei quali pagati euro 73.348.017,61, sul capitolo 612885 "*Fondo strategico del Trentino-Alto Adige*" (l.r. n. 8/2012, art. 1, l.p. n. 25/2012, art. 15).

Con riguardo ai 40,147 milioni di euro impegnati nel 2013 (dei quali 147 mila euro incassati nel 2017) ed assegnati ad APIAE per alimentare il Fondo di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, la medesima APIAE ha erogato 14,77 milioni di euro e ha restituito alla Provincia 25,38 milioni di euro (di cui 16,74 milioni di euro nel 2016, 0,34 milioni di euro nel 2017, 0,147 milioni di euro nel 2018 e 8,15 milioni di euro nel 2020).
La finalizzazione a spese di investimento delle somme restituite da APIAE alla Provincia fino al 2018, oltre ai 20 milioni stanziati sul bilancio provinciale per spese di investimento (10 milioni nel 2016 e 10 milioni nel 2017), è stata già dimostrata nell'istruttoria inerente alla parifica dei rendiconti 2016, 2017 e 2018 e al 31 dicembre 2019 risultano anche interamente pagati.

Relativamente alle somme restituite alla Provincia da APIAE nel 2020, l'Amministrazione ha comunicato[309] che sono state interamente finalizzate a spese di investimento e al 31 dicembre 2020 risultano pagate per 2,13 milioni, come dettagliato nella tabella seguente.

Tabella 113 - Finalizzazione somme stanziate sul bilancio 2020 – pagamenti 2020

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI 2020(*)	PAGAMENTI 2020
252960	Piano straordinario ed. scolastica	2.141.121	1.242.443
408500	Piste ciclabili	1.607.057	588.771
743150	Viabilità	13.410.882	299.175
TOTALE		**17.159.059**	**2.130.389**

(*) La voce "impegnato" comprende le somme impegnate nell'esercizio e su anni successivi con fondo pluriennale vincolato generato nel medesimo esercizio
Fonte: dati PAT – importi in euro.

Con riferimento agli ulteriori 75 milioni, come già detto, la Provincia ha incassato l'importo di euro 73.348.017,61 corrispondente alle somme pagate dalla Provincia alla finanziaria internazionale Investiments SGR s.p.a. negli anni 2015-2020. Nello specifico, l'importo incassato nel 2020, pari a 16.519.823,77 euro, si riferisce a quanto la Provincia ha versato alla SGR dal 2018 al 2020 (capitolo 612885), ovvero euro 1.651.982,38 nel 2018 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario

[309] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 20.

2018), euro 9.779.735,68 nel 2019 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario 2019) ed euro 5.088.105,71 nel 2020 (a valere sui residui 2014 reimputati sull'esercizio finanziario 2020)[310].

Passando ad analizzare le somme incassate dalle società, si evidenzia che nel triennio 2013-2015 la Regione ha stanziato complessivamente a favore di Cassa del Trentino euro 122.571.000, dei quali 62.571.000 incassati dalla società nel 2013 ed euro 60.000.000 incassati nel 2015. Dal 2016 in poi non risultano assegnate ulteriori somme.

La destinazione di tali risorse, come stabilita dai programmi approvati dalla Provincia, risulta essere stata la seguente:

- per un importo di 12 milioni di euro per il finanziamento di contributi ad interventi in favore di soggetti privati (edilizia abitativa). Al riguardo la Provincia ha segnalato che tali somme devono mantenere la medesima destinazione e che ad oggi risultano erogati 12 milioni di euro[311];
- per un importo di 110,6 milioni di euro per finanziamenti a valere sul Fondo Investimenti ex art. 11 l.p. n. 36/1993 e ss.mm. a favore dei Comuni trentini per investimenti in opere pubbliche quali acquedotti, fognature, scuole, riqualificazione centri storici, ecc.. Il volume di risorse effettivamente erogate al 31 dicembre 2020, come emerge da apposita tabella riepilogativa trasmessa[312], è pari a 109,45 milioni di euro.

A favore di Trentino Sviluppo s.p.a. la Regione risulta, invece, aver stanziato complessivamente euro 92.282.000, dei quali euro 52.282.000 sono stati erogati nel 2013, euro 30.000.000 nel 2014 ed euro 10.000.000 nel 2015.

Tali risorse sono state integralmente rendicontate in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2018[313], al quale si rinvia, e destinate ad interventi diretti della società in favore del sistema economico locale, come previsto dai programmi approvati dalla Provincia. La spesa complessivamente sostenuta è stata pari a 92,65 milioni di euro.

Si conferma[314] che le concessioni di credito in esame, ai sensi dell'art. 1, c. 4, l.r. n. 8/2012, rappresentano per i soggetti beneficiari, tra cui la Provincia autonoma di Trento, forme di indebitamento e non costituiscono trasferimenti in conto capitale, come chiaramente risulta dalle appostazioni contabili sia della Regione (che ha infatti iscritto un credito nel conto del patrimonio e delle concessioni di credito

[310] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 20.
[311] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 21.
[312] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 21.
[313] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 21.
[314] Conclusioni già rassegnate in occasione dei precedenti giudizi di parifica, sin dalla relazione sul rendiconto 2014 (allegata alla decisione SS.RR.TAA. n. 2/2015/PARI), che ha approfondito la natura giuridico contabile dell'operazione di "sviluppo del territorio" posta in essere dalla Regione e dalle due Province autonome sulla base dell'art. 1 della l.r. n. 8/2012.

nel conto del bilancio dei vari esercizi interessati dall'operazione) sia della Provincia (che ha iscritto le risorse regionali nelle accensioni di mutui e prestiti tra le "entrate derivanti da concessioni di crediti da parte della Regione" e tra i "debiti diversi" del conto del patrimonio).

Da tale qualificazione giuridica deriva la necessità di finalizzare le risorse regionali ad investimenti che arricchiscano il patrimonio dell'Ente percettore (art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003), come disposto dall'art. 119 della Costituzione (v. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 30/2015/QMIG)[315].

Pur prendendo atto delle misure correttive adottate nel corso degli anni dalla Provincia (tra le quali la riclassificazione di bilancio delle entrate derivanti dalla Regione iscritte tra i mutui e prestiti, l'adozione di piani di ammortamento e la finalizzazione ad investimenti di una parte delle somme incassate), sono state rilevate alcune criticità, con riferimento alla carenza della disciplina contrattuale civilistica del rapporto debito/credito con la Regione (v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2017/PARI e n. 3/2018/PARI), al rimborso in modalità bullet della concessione di credito (circa 122 milioni di euro) assegnata a Cassa del Trentino (v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2018/PARI; cfr. art. 62 del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 203/2008) e con riguardo a una non corretta finalizzazione ad investimenti diretti della Provincia (v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2017/PARI e n. 3/2018/PARI).

Infine, per quanto attiene al Fondo strategico del Trentino - Alto Adige/Südtirol (75 milioni di euro investiti dalla Provincia), si è preso atto che le quote del Fondo sono state contabilizzate nello stato patrimoniale della Provincia tra le immobilizzazioni finanziarie, rilevando tuttavia la mancanza di corrispondenza tra le finalità del fondo (sostegno finanziario alle imprese del territorio) rispetto al concetto di investimento diretto di cui all'art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003, ribadendo la raccomandazione già formulata alla Provincia di monitorare costantemente il valore delle quote, tenuto conto delle ingenti risorse pubbliche investite e del rischio comunque assunto (v. SS.RR.TAA. decisione n. 3/2018/PARI).

[315] Al riguardo, come noto, con decisione n. 2/PARI/2016 del 27 giugno 2016 delle Sezioni Riunite del Trentino - Alto Adige/Südtirol è stata promossa un'interpretazione costituzionalmente orientata degli articoli 1 della l.r. n. 8/2012, 1 della l.r. n. 6/2014 e 3 della l.r. n. 22/2015 al fine di rendere dette disposizioni regionali (e di conseguenza anche le relative norme attuative provinciali, (v. l.p. n. 9/2013 art. 3; l.p. n. 6/1999 art. 34-ter1) compatibili con l'art. 119 della Costituzione ed in armonia con l'art. 3, c. 18, della l. n. 350/2003. Nella suddetta decisione, tra l'altro, è stato dato atto che "L'Amministrazione, già in sede di audizione, ha formalmente affermato di volersi attenere all'interpretazione di cui sopra escludendo per il futuro interventi non conformi alle tipologie indicate dall'art. 3, comma 18, della legge n. 350/2003, quali i contributi a privati di qualsiasi forma". Infine, per la restituzione delle somme, sempre in ossequio all'art. 119 della Costituzione e dell'art. 10 della l. n. 243/2012, deve essere predisposto un piano di ammortamento.

9.4 Il ricorso a strumenti finanziari derivati

L'art. 62 c. 8 del d.l. n. 112/2008 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alleghino al bilancio di previsione e al conto consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, connessi a contratti relativi a strumenti finanziari derivati o a contratti di finanziamento che includono una componente derivata.[316]

La Provincia autonoma di Trento non ha attualmente in essere, perlomeno in via "diretta", strumenti finanziari derivati[317], mentre le sue partecipate *in house* Cassa del Trentino s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a., come noto, hanno concluso negli anni passati alcuni derivati che sono stati già oggetto di approfondito esame nelle relazioni allegate alle decisioni di parifica dei rendiconti 2015 ad oggi.[318]

Di seguito si riportano i dati del monitoraggio che in sede istruttoria viene costantemente svolto, relativo alla situazione finanziaria registrata dai singoli derivati al 31 dicembre 2020.

Cassa del Trentino s.p.a. ha sottoscritto tre contratti della tipologia *"Interest rate swap"*, il 24 settembre 2009 con Natixis (scaduto il 19 dicembre 2016) per un capitale nozionale di euro 5.094.500, nonché il 1° marzo 2010 con Royal Bank of Scotland (nozionale di euro 24.687.538,74) e con Barclays Capital (nozionale di euro 24.687.538,74), entrambi con scadenza 31 dicembre 2029.[319]

Analogamente, Patrimonio del Trentino s.p.a. ha concluso in data 18 febbraio 2011 due contratti di "*Interest rate swap*" con Dexia Crediop e MPS Capital Service (entrambi con nozionale di euro 31.737.966,30) con scadenza anche in questo caso il 31 dicembre 2029.

Gli importi nozionali complessivi ammontano, per i contratti ancora in essere, ad un totale di 112.851.010,08 euro.

---

316 In attuazione di quanto disposto dalla citata norma nazionale, l'art. 31, c. 7-*bis*, del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48 Leg. (come modificato dal d.p.p. 28 ottobre 2009, n. 25-27/Leg.), disponeva quanto segue:
"*La Provincia allega al bilancio di previsione e al rendiconto generale una nota informativa che evidenzia, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti, dalla stessa conclusi, relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata*". Inoltre, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 969 del 30 aprile 2010 sono stati definiti i contenuti delle note da allegare al bilancio di previsione e al rendiconto. Tuttavia, il citato d.p.p. è stato abrogato dall'art. 23 del d.p.p. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg.
Sul contenuto essenziale della nota informativa si veda Corte costituzionale, sentenza n. 70/2012, in base alla quale "*…la redazione della nota informativa in termini sintetici ed incompleti e la mancata indicazione analitica delle unità previsionali di base e dei capitoli, sui quali ricade materialmente la gestione dei contratti, appaiono pregiudizievoli degli equilibri dell'esercizio in corso e di quelli futuri, nella misura in cui non determinano le modalità di copertura degli oneri nascenti dallo sviluppo attuativo dei contratti derivati stipulati e non forniscono appropriate informazioni per adottare coerenti opzioni contrattuali ed efficaci procedure di verifica*".

317 Invero, i derivati sottoscritti dalla Provincia autonoma di Trento con le Banche "Intesa" e "Natixis", rispettivamente in data 17/05/2006 e il 28/07/2006 sono scaduti rispettivamente il 23/12/2015 ed il 31/05/2016 (operazione finanziaria a copertura del prestito obbligazionario emesso da Itea S.p.a.-Trentino trasporti S.p.a.-Università degli studi di Trento e operazione finanziaria conclusa da Garda Trentino Fiere S.p.a.). Per un esame di tali operazioni, ormai concluse, in strumenti derivati si richiama quanto già osservato nelle precedenti relazioni di parifica del 2015 e del 2016 e nella deliberazione n. 25/2015 della Sezione di controllo di Trento.

318 V. relazioni allegate alle decisioni di parifica n. 3/2016/PARI, n. 3/2017/PARI, n. 3/2018/PARI, n. 4/2019/PARI, n. 3/2020/PARI, delle Sezioni Riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

319 Il contratto stipulato con Natixis è venuto a scadenza il 19/12/2016 concludendosi con un differenziale positivo tra flussi in entrata e flussi in uscita di 582.023,55 euro, a favore di Cassa del Trentino.

Le operazioni finanziarie sottostanti ai derivati sono già state dettagliatamente descritte nella relazione allegata alla decisione di parifica del rendiconto 2015 (SS.RR.TAA. decisione n. 3/2016/PARI) alla quale è quindi sufficiente fare richiamo.

Per quanto riguarda il *mark to market* (ipotetico valore di realizzo) calcolato al 31 dicembre 2020 sulla base della curva *Euribor/Irs flat*, così come comunicato dalle società per il tramite della Provincia, emerge un valore negativo di euro –7.400.034,27 per i contratti di Patrimonio del Trentino S.p.a.[320] e euro –2.418.737,00 per i contratti di Cassa del Trentino S.p.a.[321]

La somma dei due valori sopra evidenziati, che rappresenta il *mark to market* complessivo (che costituisce solo un valore ipotetico calcolato a fine 2020) evidenzia un totale negativo pari a euro –9.818.771,27[322], pur segnando un miglioramento di euro 944.473,41 rispetto allo scorso anno. In particolare, il *mark to market* dei derivati di Cassa del Trentino è migliorato di euro 277.271,00 mentre quello di Patrimonio del Trentino di euro 667.202,41.

Per quel che riguarda il differenziale tra flussi in entrata ed in uscita realizzati al 31 dicembre 2020, esso evidenzia risultati negativi sia per i contratti di Patrimonio del Trentino s.p.a. pari a euro –18.295.033,34[323] sia per i contratti di Cassa del Trentino s.p.a. pari a euro –9.708.043,00[324].

La somma dei due differenziali sopra evidenziati raggiunge il valore complessivo di euro -28.003.076,34[325] , in netto peggioramento di euro –2.187.582,28 euro rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2019 (euro –25.815.494,52). Tale dato è da ritenersi certo e non "virtuale" essendo relativo alla somma algebrica tra importi pagati dalle società provinciali e riscossi dalle controparti swap.

Tali conclusioni emergono dall'esame delle seguenti tabelle trasmesse in sede istruttoria dalla Provincia.[326]

[320] Per i contratti di Patrimonio del Trentino, il *mark to market* era pari a euro –8.067.236,68 nel 2019, euro –8.022.183,90 nel 2018, euro –8.921.047,76 nel 2017, euro –11.117.888,44 nel 2016.

[321] Per i contratti di Cassa del Trentino, il *mark to market* era pari a euro –2.696.008,00 nel 2019, euro –2.813.366,16 nel 2018, euro -3.351.349,06 nel 2017, euro –4.262.725,51 nel il 2016.

[322] Il valore complessivo dei differenziali dei contratti sottoscritti dalle due società era pari ad euro –10.763.244,68 nel 2019, euro –10.835.550,06 nel 2018, euro –12.272.396,82 nel 2017, euro –15.380.613,95 nel 2016),

[323] Per i contratti di Patrimonio del Trentino, il differenziale si è attestato ad euro –16.705.171,06 nel 2019, euro –15.023.023,90 nel 2018, euro –13.233.040,70 nel 2017, euro –11.332.149,42 nel 2016.

[324] Per i contratti di Cassa del Trentino, il differenziale si è attestato ad euro –9.110.323,46 nel 2019, euro –8.450.394,46 nel 2018, euro –7.676.287,08 nel 2017, euro –6.203.052,63 nel 2016).

[325] Il valore complessivo dei differenziali dei contratti sottoscritti dalle due società era pari ad –25.815.494,52 euro nel 2019, –23.473.418,36 nel 2018, euro –20.909.327,78 nel 2017, euro –17.535.202,05 nel 2016.

[326] Risposta al quesito n. 25 della nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, risposta allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

Tabella 114 - Derivati sottoscritti da Patrimonio del Trentino – situazione al 31/12/2020

OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. **Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP** Istituto intermediario: **Mps Capital Services Banca per le Imprese s.p.a.** **Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011** **Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: € 31.737.966,30 AMORTIZING**				
ANNO	**valore mark to market**	**PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)**	**ONERI (FLUSSI IN USCITA)**	**DIFFERENZIALE**
2011	-3.110.381	1.141.540	2.129.493	-987.954
2012	-5.174.312	1.120.078	1.964.683	-844.606
2013	-3.337.992	911.303	1.891.915	-980.612
2014	-6.340.489	880.961	1.820.185	-939.224
2015	-5.402.125	783.834	1.744.030	-960.196
2016	-5.559.317	681.873	1.667.870	-985.997
2017	-4.473.410	622.574	1.577.626	-955.052
2018	-4.022.448	587.176	1.486.508	-899.332
2019	-4.028.180	544.552	1.389.768	-845.216
2020	-3.713.119	491.993	1.290.692	-798.700
…	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	**-**	**7.765.883**	**16.962.772**	**-9.196.889**
Istituto intermediario: Dexia Crediop s.p.a. **Ref. contratto: TRADE DATE 18/2/2011** **Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: € 31.737.966,30 AMORTIZING**				
ANNO	**valore mark to market**	**PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)**	**ONERI (FLUSSI IN USCITA)**	**DIFFERENZIALE**
2011	-3.005.152	1.145.666	2.123.717	-978.051
2012	-5.073.321	1.126.601	1.957.991	-831.390
2013	-3.249.003	916.215	1.885.470	-969.255
2014	-6.255.622	885.390	1.813.984	-928.595
2015	-5.327.011	788.077	1.738.089	-950.012
2016	-5.558.571	685.931	1.662.189	-976.258
2017	-4.447.638	626.413	1.572.252	-945.839
2018	-3.999.736	590.793	1.481.444	-890.651
2019	-4.039.057	548.103	1.385.034	-836.931
2020	-3.686.915	495.133	1.286.296	-791.163
…	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale		**7.808.322**	**16.906.466**	**-9.098.144**
TOTALE DEI DUE DERIVATI AL 2020 (dell'anno di riferimento)	**-7.400.034**	**15.574.205**	**33.869.238**	**-18.295.033**

Fonte: dati PAT – – importi in euro.

Tabella 115 - Derivati sottoscritti da Cassa del Trentino – situazione al 31/12/2020

OPERAZIONI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI SOTTOSCRITTE DA CASSA DEL TRENTINO S.P.A. Operazione finanziaria: INTEREST RATE SWAP				
Istituto intermediario: The Royal Bank of Scotland - Ref. contratto: D202959562 Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: 24.687.538,74 amortizing				
ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2009	-	-	-	-
2010	-105.822	622.741	1.145.494	-522.753
2011	-1.422.281	699.168	1.082.122	-382.954
2012	-2.442.339	611.080	1.011.722	-400.642
2013	-1.536.564	369.727	938.024	-568.297
2014	-2.648.323	342.032	860.875	-518.843
2015	-2.193.220	269.567	780.112	-510.545
2016	-2.131.363	207.059	695.564	-488.505
2017	-1.675.675	161.785	607.390	-445.605
2018	-1.479.150	137.314	524.368	-387.054
2019	-1.413.385	121.158	467.178	-346.020
2020	-1.267.916	106.504	420.065	-313.561
…	-	-	-	-
2029	-	-	-	-
Totale	**-**	**3.648.136**	**8.532.914**	**-4.884.778**
Istituto intermediario: Barclays Capital - Ref. contratto: ldn0162cd03/3753372B/215070 Valore nozionale dello strumento finanziario al momento della stipulazione: 24.687.538,74 amortizing				
ANNO	valore mark to market	PROVENTI (FLUSSI IN ENTRATA)	ONERI (FLUSSI IN USCITA)	DIFFERENZIALE
2009	-	-	-	-
2010	-105.822	622.741	1.145.494	-522.753
2011	-1.422.281	699.168	1.082.122	-382.954
2012	-2.442.339	611.080	1.011.722	-400.642
2013	-1.536.564	369.727	938.024	-568.297
2014	-2.648.323	342.032	860.875	-518.843
2015	-2.193.220	269.567	780.112	-510.545
2016	-2.131.363	207.059	695.564	-488.505
2017	-1.675.675	161.785	607.390	-445.605
2018	-1.334.216	137.314	524.368	-387.054
2019	-1.282.623	109.256	423.165	-313.909
2020	-1.150.821	95.934	380.093	-284.158
…		-	-	-
2029		-	-	-
Totale	**-**	**3.625.664**	**8.448.929**	**-4.823.264**
TOTALE DEI DUE DERIVATI AL 2020 (dell'anno di riferimento)	**-2.418.737**	**7.273.799**	**16.981.842**	**-9.708.042**

Fonte: dati PAT – – importi in euro.

Con riferimento alle proiezioni dei flussi di entrata e di uscita fino alla scadenza dei derivati (anno 2029) la Provincia non ha trasmesso l'aggiornamento dei dati e, pertanto, per un esame di tali previsioni, si rimanda alle tabelle riportate nella relazione di parifica del rendiconto 2015.[327]

Si rileva, inoltre, che, come di consueto, l'Amministrazione provinciale ha prodotto ulteriori tabelle riportanti anche i flussi delle "operazioni coperte", ossia quelli relativi alle operazioni che rappresentano le ragioni sottostanti alla conclusione degli swap stessi[328]. L'analisi della Corte si è tuttavia incentrata, come nei precedenti approfondimenti, solo sui differenziali emergenti dagli strumenti derivati, rappresentando tali risultati l'unico reale andamento degli swap. Ciò in quanto, in generale, i derivati rappresentano dei contratti autonomi e distinti rispetto ai sottostanti contratti di finanziamento, tanto è vero che, in base ai principi contabili (v. principio contabile alleg. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23), i flussi finanziari generati dal debito originario devono trovare separata contabilizzazione rispetto a quelli derivanti dallo strumento finanziario "a copertura".

Si rinvia alla precedente decisione di parifica del rendiconto 2019, per quanto riguarda il richiamo all'obbligo, non eludibile da parte dell'intermediario finanziario, di informare la controparte sul «*mark to market*» (il valore di mercato del derivato), sui costi impliciti che i derivati incorporano e, soprattutto, sugli scenari probabilistici; obbligo che, qualora omesso, può determinare la nullità dei contratti, per carenza di un elemento essenziale, ancorché sottoscritti prima del 2008 (data dell'entrata in vigore della legge sul divieto di stipulazione per gli enti locali dei derivati), con tutte le relative conseguenze civilistiche (Cassazione, SS.UU., n. 8770/2020).

Con riferimento al contenzioso di natura tributaria in corso con l'Agenzia delle entrate, avente ad oggetto derivati stipulati da Patrimonio del Trentino s.p.a., dei quali viene contestata la natura speculativa dello strumento finanziario, la Provincia ha comunicato che "*la situazione attuale è la seguente:*

- *avviso di accertamento esercizio 2013: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado;*
- *avviso di accertamento esercizio 2014: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado;*
- *avviso di accertamento esercizio 2015: la Società ha presentato ricorso ed è in attesa della convocazione della Commissione tributaria di 1° grado*".[329]

[327] Le proiezioni, effettuate nel 2015, alla scadenza dei derivati (2029) evidenziavano una perdita attesa di circa 30 milioni di euro (differenziale negativo tra flussi in entrata ed in uscita), v. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI.
[328] Cfr. relazione allegata alla decisione di parifica n. 3/2016/PARI ove sono state descritte le operazioni che hanno determinato la sottoscrizione degli swap.
[329] Risposta al quesito n. 25 della nota prot. Corte n. 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

La Provincia, rinviando alle controdeduzioni offerte in occasione dei precedenti giudizi di parifica, ha ribadito "*come la natura di 'copertura' dei derivati stipulati sia da Cassa del Trentino che da Patrimonio del Trentino sia stata confermata anche recentemente da autorevoli pareri, a conferma della impostazione data sin dall'inizio nel ricorso allo strumento*".

L'Amministrazione ha inoltre dichiarato, con riferimento al recente arresto in materia della Cassazione civile (SSRR n. 8770/2020), che "*sia Patrimonio del Trentino che Cassa del Trentino hanno individuato gli intermediari con cui sottoscrivere i contratti di* swap *attraverso un processo di selezione cui sono state invitate diverse banche, in modo da assicurare una scelta trasparente delle controparti e una compiuta informativa circa le condizioni praticate*".[330]

Al riguardo, non si ritengono superate le criticità, sottolineate in tutti i giudizi di parifica, che scaturiscono dall'evidente andamento negativo dei flussi dei differenziali generati dagli *swap*, i quali, si ribadisce, devono trovare separata contabilizzazione rispetto ai flussi generati dal debito originario (principio contabile alleg. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, punto 3.23).

Inoltre, come evidenziato in occasione dei giudizi di parifica sopra richiamati, si ritiene tutt'altro che pacifica la natura di copertura dei derivati stipulati, rispetto ai quali, peraltro, con riferimento agli strumenti detenuti da Patrimonio del Trentino s.p.a., risulta ancora pendente un contenzioso di natura tributaria tra quest'ultima e l'Agenzia delle Entrate, che contesta la natura speculativa dello strumento finanziario.

9.5 Il riconoscimento di debiti fuori bilancio

La Provincia autonoma di Trento non disponeva di una puntuale disciplina delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Questa Corte ha più volte rilevato, nelle precedenti relazioni di parifica, che tale lacuna appariva difficilmente comprensibile e che tali posizioni debitorie non potevano non realizzarsi anche per la Provincia (si pensi alla tipica fattispecie della sentenza di condanna).

Solo dall'esercizio 2016 tale criticità è stata superata a seguito dell'applicazione diretta delle disposizioni del d.lgs. n. 118/2011, tra le quali l'art. 73 rubricato "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni".

La citata disposizione, al primo comma, elenca le tipologie di debiti fuori bilancio riconoscibili, individuandole nelle seguenti:

a) sentenze esecutive;

[330] Controdeduzioni PAT prot. 424735 dell'11 giugno 2021 (prot. Cdc n. 2105 pari data), all'invio delle osservazioni formulate dalla Sezione con prot. 2070 del 4 giugno 2021.

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

In merito al procedimento di riconoscimento, la norma prevede che lo stesso avvenga con legge e che il Consiglio provinciale sia tenuto a pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della relativa proposta, decorso inutilmente il quale la legittimità si intende riconosciuta.
Nel 2020 la Provincia ha provveduto al riconoscimento di n. 25 debiti fuori bilancio con l'art. 62, l.p. n. 6/2020 e n. 5 debiti fuori bilancio con l'art. 73 della l.p. n. 16/2020. Tali leggi sono state trasmesse alla Procura regionale della Corte dei Conti (ai sensi dell'art. 23, co. 5, l. n. 289/2002), alla Sezione di Controllo per il Trentino Alto Adige della Corte dei conti e al Collegio dei revisori dei conti della Provincia rispettivamente in data in data 12 agosto 2020 (con nota prot. n. 492960) e in data 13 gennaio 2021 (con nota prot. n. 17196)[331].
Sono stati riconosciuti, inoltre, nel mese di dicembre 2020 con deliberazioni della Giunta provinciale n. 2226, n. 2228 e n. 2230, tre debiti dell'Avvocatura afferenti sentenze esecutive, ai sensi del c. 4 dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011. Tali atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti (ai sensi dell'art. 23, c. 5, della l. n. 289/2002), alla Sezione di Controllo per il Trentino Alto-Adige della Corte dei conti e al Collegio dei revisori dei conti della Provincia in data 2 febbraio 2021 (con nota prot. n. 70082)[332].
Come emerge dalla tabella seguente, il Consiglio provinciale nel 2020 ha riconosciuto, debiti fuori bilancio per un importo pari ad euro 1.736.823,03, dei quali euro 1.691.032,74 (il 97,4%) ascrivibili alla tipologia di cui alla lettera e), ovvero acquisti di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, come confermato anche dal Collegio dei revisori[333]. Si rileva una riduzione rispetto al 2019 del 12,6% dell'importo dei debiti fuori bilancio, con particolare riferimento a quelli relativi ad acquisizioni di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa (-14,3%).

[331] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 26.
[332] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 26 e verbale n. 6/2021 del Collegio dei revisori.
[333] Verbale n. 6/2021 "Relazione del Collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 612 del 23 aprile 2021".

Tabella 116 - Debiti fuori bilancio per tipologia - triennio 2018-2020

TIPOLOGIA	2018	2019	2020
a) sentenze esecutive	2.265	7.314	38.598
b) copertura disavanzi	-	-	
c) ricapitalizzazioni	-	-	
d) procedure espropriative	-	6.406	7.192
e) acquisizione di beni e servizi senza preventivo impegno di spesa	1.960.018	1.973.477	1.691.033
TOTALE	**1.962.283**	**1.987.197**	**1.736.823**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Nella tabella seguente sono dettagliatamente elencati i debiti fuori bilancio riconosciuti dalla Provincia nel corso del 2020, con indicazione della tipologia di riferimento (lett. a – e dell'art. 73) e della missione.

Tabella 117 - Debiti fuori bilancio 2020 riconosciuti dal Consiglio provinciale

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
1	Determinazione del dirigente dell'Avvocatura n. 90 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 107 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	A	1.750,94	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
2	Determinazione del dirigente dell'Avvocatura n. 91 di data 29 ottobre 2019, modificata con determinazione n. 108 di data 16 dicembre 2019	Spese di giudizio	A	2.188,68	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
3	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 700 di data 13 dicembre 2019	Contratto di locazione	E	24.209,34	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
4	Determinazione del dirigente del Servizio attività culturali n. 249 di data17 dicembre 2019	Servizio di catalogazione	E	67.803,73	5. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
5	Determinazione del dirigente del Servizio lavoro n. 463 di data 19 dicembre 2019	Spese di causa	A	646,14	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
6	Determinazione del dirigente del Servizio lavoro n. 465 di data 20 dicembre 2019	Spese di causa	A	3.164,30	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
7	Determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 92 di data 10 febbraio 2020	Contratto di locazione	E	122,64	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
8	Determinazione del dirigente del Servizio prevenzione rischi e centrale unica d'emergenza n.52 di data 13 febbraio 2020	Servizio pulizia pozzetti con autobotte	E	2.013,00	11. Soccorso civile

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
9	Determinazione del dirigente dell'Avvocatura n. 9 di data 12 marzo 2020, modificata con determinazione n. 20 di data 29 aprile 2020	Spese di causa	A	7.295,60	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
10	Determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 72 di data 10 aprile 2020	Servizio di manutenzione	E	206,18	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
11	Determinazione del dirigente del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette n. 43 di data 20 maggio 2020	Servizio disinfestazione zanzare	E	183,00	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
12	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 66 di data 22 maggio.2020	Incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	E	2.533,74	10. Trasporti e diritto alla mobilità
13	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 70 di data 25 maggio.2020	Manutenzione straordinaria delle strade.	E	14.812,17	10. Trasporti e diritto alla mobilità
14	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 71 di data 25 maggio.2020	Fornitura energia elettrica presso gallerie e impianti tecnologici	E	198.769,64	10. Trasporti e diritto alla mobilità
15	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 73 di data 25 maggio 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	E	45.895,23	10. Trasporti e diritto alla mobilità
16	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 77 di data 27 maggio 2020	Manutenzione ordinaria delle strade	E	43.741,66	10. Trasporti e diritto alla mobilità
			E	335,50	10. Trasporti e diritto alla mobilità
17	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 79 di data 27 maggio 2020	Lavori di somma urgenza per il rifacimento del muro di sostegno	E	38.160,77	10. Trasporti e diritto alla mobilità
18	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 85 di data 08 giugno 2020	Fornitura di carburanti	E	8.144,53	10. Trasporti e diritto alla mobilità
19	Determinazione del dirigente del Servizio gestione Strade n. 86 di data 08 giugno 2020	Manutenzione straordinaria delle strade	E	92.554,77	10. Trasporti e diritto alla mobilità
20	Determinazione del dirigente dell'Agenzia per la natalità, la famiglia e le politiche giovanili n. 167 di data 10 giugno 2020, modificata con determinazione n. 177 del 29 giugno 2020	Fornitura di espositori per documentazione	E	976,00	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
21	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 57 di data 17 giugno 2020	Lavori di messa in sicurezza	E	557.220,28	10. Trasporti e diritto alla mobilità
22	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 58 di data 17 giugno 2020	Servizio stampa documentazione tecnica	E	12.053,60	10. Trasporti e diritto alla mobilità
23	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 59 di data 17 giugno 2020	Lavori per sottopasso ciclopedonale	E	640,50	10. Trasporti e diritto alla mobilità

N.	ESTREMI ATTO	SINTESI OGGETTO	TIPOLOGIA	IMPORTO	MISSIONE
24	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 23 di data 24 giugno 2020	Intervento formativo	E	366,00	14. Sviluppo economico e competitività
25	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale risorse idriche ed energia n. 24 di data 25 giugno 2020	Intervento di digitalizzazione	E	26.173,88	9. Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
26	Determinazione del dirigente dell'Avvocatura n. 43 di data 29 settembre 2020	Spese di giudizio	A	6.711,95	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
27	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 92 di data 9 ottobre 2020	Lavori di manutenzione straordinaria	E	203.923,71	10. Trasporti e diritto alla mobilità
28	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 93 di data 9 ottobre 2020	Lavori di somma urgenza	E	349.337,87	10. Trasporti e diritto alla mobilità
29	Determinazione del dirigente dell'Agenzia provinciale opere pubbliche n. 94 di data 9 ottobre 2020	Indennità di occupazione e danni	D	7.192,00	10. Trasporti e diritto alla mobilità
30	Determinazione del dirigente del Dipartimento salute e politiche sociali n.194 di data 20 ottobre 2020	Servizio accoglienza integrata	E	855,00	12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
31	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2226 di data 22 dicembre 2020	Spese di causa	A	2.918,24	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
32	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2228 di data 22 dicembre 2020	Spese di causa	A	13.357,08	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
33	Deliberazione della Giunta provinciale n. 2230 di data 22 dicembre 2020	Spese di causa	A	565,36	1. Servizi istituzionali, generali e di gestione
TOTALE				**1.736.823,03**	

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro.

Pur rilevando una riduzione sia del numero dei provvedimenti (n. 33 provvedimenti nel 2020 a fronte di n. 45 provvedimenti nel 2019) che dell'importo dei debiti fuori bilancio, dall'analisi dei provvedimenti e delle relazioni istruttorie redatte dai dirigenti responsabili - come già rilevato nei precedenti giudizi di parifica – è emerso ancora che l'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di cause:

- ritardi nell'assunzione del procedimento di impegno nei termini previsti dal regolamento di contabilità provinciale;
- "errori materiali o disguidi organizzativi" nell'iter procedurale che hanno determinato la mancata rilevazione dell'impegno.

Rari sono i casi di reali situazioni di urgenza motivata, ovvero di circostanze eccezionali ed imprevedibili che abbiano reso necessaria l'assunzione della spesa in violazione delle norme giuscontabili.

Si osserva che un'adeguata programmazione ed una maggiore attenzione nelle procedure organizzative avrebbero consentito di assumere le spese secondo le ordinarie procedure contabili. In particolare, si riscontra una scarsa attenzione al rispetto dei termini procedurali del programma "Viabilità e infrastrutture stradali" della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità".

Si segnalano, infine, alcuni casi di ritardi nella predisposizione del provvedimento di presa d'atto di rinnovo tacito di contratti di locazione (i provvedimenti n. 3 e 7 della tabella), benché, ai sensi dell'art. 5, c. 1, della l.p. n. 23/90 sia tendenzialmente vietato il rinnovo tacito, "*salvo casi particolari di necessità da indicare nel provvedimento a contrarre*".

Con riferimento ai debiti fuori bilancio – dovuti, in alcuni casi, a spese che non si ritiene rivestano il carattere dell'urgenza (intervento formativo, servizio stampa e documentazione, fornitura di espositori per la documentazione) – si ribadisce che essi costituiscono una grave irregolarità contabile, che si concretizza nell'assunzione di un'obbligazione pecuniaria in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano le fasi della spesa e, in particolare, l'impegno della spesa.

Dovrebbe, quindi, trattarsi di fattispecie a carattere eccezionale e residuale.

Inoltre, tale carattere eccezionale implica che il procedimento non possa essere utilizzato per pagamenti ordinari relativi a servizi e forniture, che ben potevano essere considerati in sede di programmazione dell'Ente.

Si raccomanda, pertanto, nuovamente, un'oculata programmazione delle spese prevedibili, al fine di ricondurre il rimedio al proprio intrinseco carattere di eccezionalità.

10 IL CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA

10.1 Concorso della Provincia autonoma di Trento agli obiettivi della finanza pubblica

Il concorso della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica è disciplinato dall'art 79, d.p.r. 31 agosto 1972, n. 670 – "*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*" (Statuto di autonomia), come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 407, lett. e) della l. n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015).

In particolare, il co. 407, lett. e), n. 3) e n. 4), l. n. 190/2014 ha aggiunto all'art. 79 dello Statuto il comma 4-*bis*[334], che specifica il contributo della Regione e delle Province autonome alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, per gli anni dal 2018 al 2022, e il comma 4-*ter*[335], che definisce la disciplina a decorrere dall'anno 2023. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 il contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato[336], è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla Regione[337]. Tale contributo è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale (ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito IMU).

---

[334] D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4-*bis*: "*Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale; le province e la regione possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota del contributo*".

[335] D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4-*ter*: "*A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile*".

[336] Il sistema territoriale regionale integrato è costituito dalla regione, dalle province (art. 79, c.1 dello Statuto speciale), dagli enti locali, dagli enti strumentali pubblici e privati delle province e di quelli degli enti locali, dalle aziende sanitarie, dalle università, incluse quelle non statali di cui all'art. 17, c. 120, della l. n. 127/1997, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dagli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria (art. 79, c. 3, dello Statuto speciale).

[337] Le Province e la Regione possono, comunque, concordare l'attribuzione all'Ente regionale di una quota del contributo posta a loro carico.

Ai sensi del comma 4-*septies*, il contributo stabilito a decorrere dal 2018 può essere incrementato dallo Stato, nella misura massima del 10%, per un periodo di tempo definito, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica. Ulteriori contributi da parte della Regione e delle Province autonome devono invece essere oggetto di specifico accordo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1180 di data 7 agosto 2020 è stato approvato lo schema di accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e l'attribuzione alla Regione di una quota dei medesimi per l'anno 2020. In particolare, nella delibera citata si quantifica il contributo in argomento per il 2020, da ripartire fra le Province in base all'incidenza del PIL, in complessivi 662.536.453,70 euro, con attribuzione alla Provincia autonoma di Trento di un importo di 300.037.345,94 euro e alla Provincia autonoma di Bolzano di un importo di 362.499.107,76 euro, precisando, altresì, che il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e di Bolzano è ridotto, rispettivamente, di 10,5 milioni di euro e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020[338].

Durante l'anno 2020 sono stati emanati due decreti-legge che hanno influito sull'importo della compartecipazione in relazione al ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19. In particolare:

a. l'art. 111, d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, come integrato dall'art. 41, co. 1, lett. c), d.l. 14 agosto 2020, n. 104[339], secondo il quale è stato ridotto il concorso alla finanza pubblica 2020;

[338] Contributo aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 400, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ridotto successivamente dall'art. 1, comma 831, legge 27 dicembre 2017, n. 20.

[339] Si riporta parte del testo del comma 1 che prevede "*Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalità di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese*". Si riporta parte del testo del comma 2 *bis* inserito dall'*art. 41, comma 1, lett. c), del d.l. 14 agosto 2020, n. 104): "In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid-19 di cui al presente articolo è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, […]". Segue tabella con in particolare l'importo del ristoro perdita gettito 2020 (in particolare euro 355.000.000 per la Provincia autonoma di Trento), l'importo della riduzione concorso alla finanza pubblica 2020 (in particolare euro 300.634.762 per la Provincia autonoma di Trento) e l'importo dei trasferimenti 2020 (in particolare euro 54.365.238 per la Provincia autonoma di Trento).*

b. l'art. 42, co. 3, d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126), che ha rideterminato il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale a seguito della riduzione applicata secondo la norma del punto 1.

Secondo quanto riportato nella tabella del comma 2 *bis* all'art. 111, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, la riduzione concorso finanza pubblica, per la Provincia autonoma di Trento, considerando l'importo riconosciuto a titolo di ristoro della perdita del gettito fiscale 2020 pari a euro 355.000.000, è quantificata in euro 300.634.762, con residuo importo a titolo di trasferimenti 2020 pari a euro 54.365.238.

Successivamente, l'art. 42, co. 3, d.l. 14 agosto 2020, n. 104, ha dato attuazione al predetto comma 111, rideterminando per la Provincia autonoma di Trento il concorso alla finanza pubblica per l'anno 2020 in euro 117.551.794, dato dall'iniziale importo del contributo pari euro 418.186.556 (concorso alla finanza pubblica a legislazione vigente) al netto della riduzione di euro 300.634.762 sopra menzionata[340].

Nella delibera n. 1180/2020 sono riportate, inoltre, le quote dei contributi provinciali di cui la Regione ha ritenuto di farsi carico nel 2020, e pari a 114.894.983,70 euro riferiti al concorso della Provincia autonoma di Trento e a 180.569.292,69 euro riferiti al concorso della Provincia autonoma di Bolzano."[341]

In fase istruttoria, con riferimento al rideterminato contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza della Provincia autonoma di Trento, nei termini sopra illustrati, e alla luce dell'Accordo sottoscritto in data 16 settembre 2020 con la Regione Trentino-Alto Adige, è stato chiesto all'Amministrazione di fornire il dato relativo all'importo residuo a carico della Provincia autonoma di Trento". [342]

L'Amministrazione al riguardo ha riferito che "L'importo residuo del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare che è rimasto a carico della Provincia autonoma di Trento ammonta a 2,75 milioni di euro e corrisponde agli oneri relativi alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio assunti dalla Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2016." [343]

---

[340] In particolare si veda la tabella contenuta nel comma 3 dell'art. 42, d.l. 104/2020.

[341] In analogia, anche la Giunta regionale, con deliberazione n. 143 del 10 settembre 2020 "Accordo per la definizione del contributo alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare di spettanza di ciascuna Provincia e per l'attribuzione alla Regione di una quota del medesimo per l'anno 2020", riporta le disposizioni sopra citate, con cui ha approvato lo schema di accordo sopra citato, che stabilisce l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo in termini di saldo netto da finanziare per il 2020 di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente in 114.894.983,70 euro per la Provincia autonoma di Trento e 180.569.292,69 euro per la Provincia autonoma di Bolzano.
Come specificato dalla Provincia in istruttoria (nota prot. Provincia n. RFP001-09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 19) tale accordo è stato sottoscritto tra le parti in data 16 settembre 2020.

[342] Quesito n. 5 dell'istruttoria integrativa (prot. 1992 di data 13 maggio 2021).

[343] Risposta trasmessa con nota prot. 384250 del direttore Generale e del Dipartimento affari finanziari in data 26 maggio 2021 e protocollata in arrivo al n. 2038 in data 27 maggio 2021.

L'articolo 79, c. 1 lett. c), dello Statuto di autonomia prevede un concorso ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, nonché con il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti nell'importo complessivo di 100 milioni di euro annui. Il concorso è garantito annualmente mediante l'accollo di oneri per la funzione delegata dell'Università degli studi di Trento per l'importo di 60 milioni di euro e di oneri per le iniziative dei territori confinanti per 40 milioni di euro. Lo Stato ogni anno trattiene devoluzioni di tributi erariali per un importo di 100 milioni di euro e provvede alla relativa erogazione solo quando la Provincia dà dimostrazione di aver erogato 60 milioni per l'Università e 40 milioni per i territori confinanti. A tale fine la Provincia comunica ogni anno alla Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei versamenti in favore dell'Università degli studi di Trento, che supera sempre i 60 milioni di euro. A fronte di tale nota la Ragioneria generale dello Stato provvede regolarmente ad erogare i 60 milioni di devoluzioni. [344]

Per quel riguarda l'esercizio 2020 l'Amministrazione ha reso disponibile la nota inviata dal Servizio Entrate e credito della Provincia al Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. n. 675734 del 30 ottobre 2020) con la quale ha comunicato che "*nel 2020 sono stati impegnati e non erogati i 40 milioni di euro per gli interventi nei territori confinanti. Per quanto attiene invece all'Università degli Studi di Trento si precisa che alla data odierna risultano erogati nel corso del 2020, a favore dell'Università degli Studi di Trento, Euro 105.000.000,00.=, conseguentemente si ritiene che non debba essere trattenuto l'importo di Euro 60 milioni dalle somme che verranno erogate a titolo di devoluzione dei tributi erariali.*" [345]

[344] Si veda al riguardo nota della Provincia prot. n. D317/2020/316876 del 12 giugno 2020 con riferimento al rendiconto 2019.
[345] Nota prot. PAT n. RFP001-09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 17.

10.2 Coordinamento della finanza locale nell'ambito del sistema territoriale integrato

L'art. 79, commi 3[346] e 4[347], dello Statuto di autonomia, così come sostituito da ultimo dall'art. 1, c. 407, lett. e), n. 2) e n. 3), della l. n. 190/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha reso la Provincia autonoma di Trento pienamente responsabile del concorso degli enti e soggetti del settore pubblico provinciale (enti locali, enti e organismi strumentali, Azienda sanitaria, Università degli studi di Trento, Camera di Commercio di Trento, ecc.) al raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.

Spetta quindi alla Provincia stabilire i vincoli da rispettare da parte degli enti e dei soggetti facenti parte del sistema territoriale integrato, ivi inclusa la definizione delle modalità di monitoraggio degli adempimenti relativi al rispetto dei medesimi obblighi[348].

Per quanto concerne gli enti locali, le disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disciplinate dall'art. 8 della l.p. n. 27 del 27 dicembre 2010, da ultimo modificato dalla l.p. n. 13 del 23 dicembre 2019, il quale stabilisce, al c. 1, che: "*A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato. Con*

---

[346] D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 3: "*Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti*".

[347] D.p.r. n. 670/1972, art. 79, c. 4: "*Nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La regione e le province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea*".

[348] In attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale la Provincia con la legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 aveva stabilito gli strumenti per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali, degli altri enti e organismi indicati nel citato art. 79, compresa l'Università degli studi di Trento, rafforzando peraltro, strumenti già preordinati dalla Provincia (direttive per le agenzie, gli enti strumentali e le società controllate dalla Provincia, accordi di programma con le fondazioni e l'Università, patto di stabilità provinciale per gli enti locali).

riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori e per gli enti locali si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie."

Il novellato c. 1-*bis* specifica, inoltre, che: "*La Giunta provinciale, con deliberazione assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua gli obiettivi di finanza pubblica assicurati dagli enti locali secondo i principi definiti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. La deliberazione determina anche le modalità e i termini del concorso degli enti locali a questi obiettivi*".

Il testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di stabilità provinciale 2020 (l.p. 23 dicembre 2019, n. 13) stabiliva, invece, al c. 1-*bis* che i comuni adottassero un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione delle spese correnti[349].

In istruttoria è stato chiesto alla Provincia di comunicare gli esiti delle verifiche effettuate, riferite agli esercizi 2019 e 2020, in merito al rispetto del pareggio di bilancio da parte dei Comuni e del contenimento della spesa corrente.

Con riferimento all'esercizio 2019, la l. n. 145/2018, all'art. 1, c. 823, ha previsto la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione del pareggio di bilancio, di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della l. n. 232/2016 ed ha stabilito, al c. 821, che gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo e che tale informazione è desunta dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118/2011. La verifica del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* ai sensi degli art. 9 e 10 della l. n. 243/2012 per gli enti territoriali è effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato che dal 2020 emana apposite circolari (circ. n. 5 del 9 marzo 2020 e circ. n. 8 del 15 marzo 2021)[350].

In merito al raggiungimento degli equilibri complessivi di bilancio di cui al d.lgs. n. 118/2011 da parte dei comuni trentini, la Provincia ha comunicato[351] che dall'esame dei prospetti degli equilibri di cui sopra risulta che tutti i comuni presentano un risultato di competenza (W1) 2019 positivo.

In relazione, invece, al rispetto del pareggio di bilancio di cui all'art. 9, c. 1 e 1-*bis* della l. n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento (art. 10, c. 3, l. n. 243/2012), viene evidenziato che nell'ambito del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2019, sottoscritto in data 25 marzo 2019, le parti hanno condiviso la sospensione dell'indebitamento fino alla definizione della manovra finanziaria di assestamento del bilancio provinciale. Dall'analisi dei conti

[349] "*Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria e per i comuni costituiti a seguito di fusione, il piano di miglioramento è sostituito dal progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione*" (risposta al quesito n. 26).

[350] Nota prot. PAT n. RFP001-09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 16.

[351] Nota prot. PAT n. RFP001-09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 18.

consuntivi 2019 dei comuni trentini sono risultate a livello complessivo entrate da accensione prestiti pari ad euro 132.850,99 a fronte di spese per rimborso prestiti pari ad euro 18.004.546,16[352].
Con riferimento all'esercizio 2020, "*non sono ancora disponibili i dati complessivi dei rendiconti di gestione 2020 sulla base dei quali saranno effettuate le opportune verifiche sul raggiungimento del risultato di competenza non negativo*"[353]. Inoltre, viene evidenziato che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 10, c. 3, della l. n. 243/2012, con l'integrazione al Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 5 maggio 2020, è stata conclusa l'intesa provinciale relativa alle operazioni di indebitamento in base alla quale le parti hanno concordato l'assegnazione alla Provincia degli spazi finanziari relativi alle spese per "rimborso prestiti" previste nell'esercizio finanziario 2020 del bilancio di previsione dei comuni trentini. La quantificazione degli spazi finanziari ceduti dai comuni alla Provincia è stata effettuata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1051 del 24 luglio 2020 e, sulla base di apposite comunicazioni dei Sindaci dei comuni, essa è pari a euro 17.629.187,88.

In relazione al contenimento della spesa corrente, previsto dall'art. 8, c. 1-*bis* della l.p. n. 27/2010, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2020 (l.p. n. 13/2019)[354], che prevedeva l'obbligo di adozione da parte dei comuni di un piano di miglioramento finalizzato alla riduzione della spesa corrente[355], gli obiettivi di risparmio di spesa dei comuni sono stati stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1952/2015, n. 1228/2016, n. 463/2018 e n. 1503/2018. Al fine della verifica degli esiti, l'Amministrazione ha trasmesso[356] con nota prot. 24259 del 15 gennaio 2021 l'elenco, per ciascun comune della Provincia, dell'obiettivo di risparmio atteso nonché dei provvedimenti che hanno definito tali obiettivi, con in allegato un file Excel nel quale sono riportati analiticamente gli obiettivi di risparmio di spesa 2019 atteso e conseguito rispetto alla spesa 2012 e le relative integrazioni e nettizzazioni consentite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 e dalla nota informativa del Servizio Autonomie locali di data 6 febbraio 2017 (prot. 66442). L'integrazione dei dati dei tre comuni mancanti (Cavedago, Luserna, Sover) è stata inviata con la

[352] Nota prot. PAT n. RFP001-09/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 18.
[353] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 18.
[354] L.p. n. 27/2010, art. 8, c. 1 *bis*: "*Il protocollo d'intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei comuni e unioni di comuni. Con intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali è determinata la ripartizione di quest'obiettivo per ciascun ente interessato. Gli enti locali, i comuni e le comunità adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e a ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità previste dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.*".
[355] "*Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata e per quelli costituiti a seguito di fusione dal 2016 il piano di miglioramento è sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi, relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente*" (risposta al quesito n. 18).
[356] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 18.

risposta istruttoria del 9 aprile 2021. Dal monitoraggio è risultato che, dei 170 comuni, 142 hanno raggiunto l'obiettivo di riduzione della spesa corrente interamente sulla missione 1, mentre ulteriori 17 comuni lo hanno raggiunto parzialmente, compensando la mancata riduzione della spesa della sola missione 1 con le riduzioni della spesa delle altre missioni. Non hanno raggiunto l'obiettivo 11[357] comuni dei quali 8[358] hanno registrato nel 2019 una spesa derivante dalla missione 1 maggiore di quella del 2012.

Con riferimento al contenimento della spesa corrente per il 2020 il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, prevede di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente stabilendone i principi generali da declinare in relazione alle modalità e ai termini con successiva deliberazione della Giunta provinciale da assumere d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. L'insorgenza e la diffusione del rischio sanitario connesso all'epidemia da Covid-19 e l'incertezza dei riflessi di tale emergenza sui bilanci comunali in termini di minori entrate e maggiori spese ha reso opportuno e necessario sospendere per l'esercizio 2020 la definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa dei comuni (Integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritta in data 13 luglio 2020)[359].

Per quanto concerne gli altri enti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato, la Provincia autonoma di Trento ha recepito l'osservazione formulata nella decisione di parifica n. 4/PARI/2019 approvando la deliberazione della Giunta provinciale n. 2088 del 20 dicembre 2019 di individuazione degli enti e degli organismi strumentali, pubblici e privati, nonché degli enti e organismi ad ordinamento provinciale finanziati in via ordinaria che nel loro insieme costituiscono il "sistema territoriale provinciale integrato", elencati nella tabella seguente. Nel corso del 2020 tale elenco non ha subito variazioni rispetto alla deliberazione n. 2088/2019[360].

[357] Bleggio Superiore, Cagnò (attualmente Novella), Pellizzano, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Segonzano, Torcegno, Vignola Falesina e Volano.
[358] Bleggio Superiore, Cagnò (attualmente Novella), Croviana, Ossana, Pellizzano, Ronchi Valsugana, Sagron Mis, Segonzano, Torcegno e Volano.
[359] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 18.
[360] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 41.

Tabella 118 – Enti e soggetti del sistema territoriale provinciale integrato (44) – anno 2019

AGENZIE	ENTI PUBBLICI		ENTI LOCALI	FONDAZIONI	SOCIETÀ STRUMENTALI
Agenzia per la depurazione	Consiglio provinciale	Museo degli usi e costumi della gente trentina	Comuni	Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	Cassa del Trentino S.p.A.
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche	Azienda provinciale per i servizi sanitari	Museo delle scienze	Comunità di valle	Fondazione Franco Demarchi	ITEA S.p.A.
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente	Istituto culturale cimbro	Ente Parco Adamello - Brenta	Unioni di comuni	Fondazione Bruno Kessler	Patrimonio del Trentino S.p.A.
Agenzia del lavoro	Istituto culturale mocheno	Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino	Enti e organismi strumentali dei comuni	Fondazione Edmund Mach	Trentino Riscossioni S.p.A.
Agenzia provinciale per i pagamenti	Istituto culturale ladino	Opera universitaria		Fondazione Museo storico del Trentino	Trentino School of Management S.c.a r.l.
Agenzia provinciale delle foreste demaniali	Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	Centro servizi culturali S. Chiara			Trentino Sviluppo S.p.A.
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa	Istituzioni scolastiche formative (n. 74)	Università degli studi di Trento			Trentino Trasporti S.p.A.
Istituto di statistica della provincia di Trento	Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"	Aziende pubbliche di servizi alla persona			Trentino Digitale S.p.A.
Cassa provinciale antincendi	Museo d'arte moderna e contemporanea	Camera di commercio di Trento			

Fonte: deliberazione G.P. n. 2088/2019.

Ciò posto, in attuazione dell'art. 79, c. 4 dello Statuto di autonomia, la Provincia ha emanato nei confronti di agenzie, enti strumentali, Azienda sanitaria, Camera di commercio e Università, specifiche direttive per l'esercizio 2019 recanti misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (ex art. 2 della l.p. n. 27/2010). In particolare, gli indirizzi impartiti per il 2020[361] alle agenzie e agli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni e società controllate) sono stati adottati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 che ha definito direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget. Con riferimento alla spesa di personale sono state, altresì, adottate le deliberazioni n. 1935 del 4 dicembre 2019 e n. 978 del 17 luglio 2020.

Per quanto attiene l'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli indirizzi sono stati impartiti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 di data 20 dicembre 2019.

[361] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 27.

Con riferimento alle direttive impartite per l'esercizio 2020 alla Camera di Commercio di Trento e all'Università degli studi di Trento, essi sono stati definiti rispettivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2089 del 20 dicembre 2019 e n. 730 del 29 maggio 2020.
L'Amministrazione ha, inoltre, dato riscontro dell'attività di controllo svolta con riferimento al rispetto delle misure dettate per la gestione 2019[362], non essendo ancora disponibili gli esiti delle verifiche e del monitoraggio effettuati sulla gestione 2020. Tali esiti vengono dettagliatamente presentati per l'Azienda sanitaria e per le agenzie e gli enti strumentali (enti pubblici, fondazioni e società controllate) nei rispettivi capitoli.

Per quanto concerne le somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti a qualsiasi titolo agli enti o organismi finanziati in via ordinaria dalla Provincia, in base a quanto comunicato dall'amministrazione provinciale[363], esse sono pari nel 2020 a 2,37 miliardi di euro, in prevalenza trasferite a favore dell'Azienda sanitaria (il 54,20%) e delle Agenzie (il 21,84%). Rispetto al 2019 si rileva un aumento complessivo del 9,73%, pari a circa 210 milioni di euro, dei quali 141,5 milioni per le Agenzie, 60 milioni per l'APSS e 4,5 milioni per le APSP. Tali somme non comprendono i trasferimenti a favore degli enti locali.

Tabella 119 – Trasferimenti della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria (impegni e pagamenti 2019-2020)

	IMPEGNI PAT 2019	IMPEGNI PAT 2020	Var %	PAGAMENTI PAT 2019	PAGAMENTI PAT 2020	Var %
Agenzie	376.034.661	517.557.167	37,64%	343.118.480	475.168.742	38,49%
Consiglio Prov.	8.142.465	8.190.000	0,58%	7.643.482	8.651.816	13,19%
APSS	1.223.232.867	1.284.099.717	4,98%	1.192.778.235	1.316.487.306	10,37%
Altri enti (senza APSS e Consiglio Prov.)	39.337.211	39.004.642	-0,85%	37.247.808	36.036.441	-3,25%
Fondazioni	77.493.163	73.819.958	-4,74%	94.215.948	73.496.693	-21,99%
Società	257.098.855	263.003.809	2,30%	254.694.363	270.412.484	6,17%
CCIAA di Trento	4.431.748	5.428.818	22,50%	3.025.748	15.504.641	412,42%
UniTN	118.618.625	117.102.112	-1,28%	143.509.245	133.277.370	-7,13%
APSP	25.164.849	29.713.099	18,07%	35.701.981	14.339.106	-59,84%
Istituti scolastici	29.656.625	31.358.851	5,74%	32.182.713	30.297.928	-5,86%
TOTALE	**2.159.211.068**	**2.369.278.173**	**9,73%**	**2.144.118.002**	**2.373.672.527**	**10,71%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT, – importi in euro.

[362] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 45.
[363] Nota prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 del 9 aprile 2020, risposta al quesito n. 43.

Figura 1 – Trasferimenti 2020 della Provincia a tutti gli enti finanziati in via ordinaria

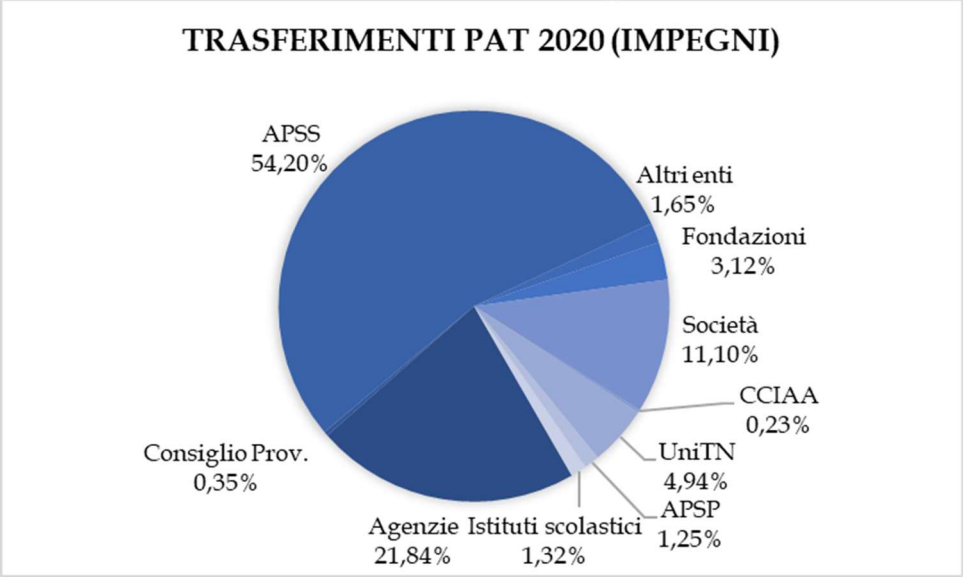

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

11 RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

11.1 Il quadro normativo di riferimento

L'armonizzazione dei sistemi contabili, disciplinata dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha inteso, tra l'altro, garantire la "*rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale*" (art. 2, c. 1), attraverso l'adozione della contabilità finanziaria (art. 37, c. 1, lett. a) e della contabilità economico patrimoniale, per la rilevazione "*degli effetti economici e patrimoniali*" (art. 37, c. 1, lett. b).

La contabilità finanziaria è caratterizzata dalla natura autorizzatoria, mentre alla contabilità economico patrimoniale sono assegnate, dalla norma (art. 37, c. 1, lett. b), finalità conoscitive.

Ciò che distingue le due contabilità, inoltre, è la tipologia di documenti contabili cui danno esito: l'una di rendicontazione della gestione finanziaria; l'altra di rendicontazione economico-patrimoniale[364].

Entrambe le contabilità, a prescindere dai documenti contabili che consentono di produrre, hanno lo scopo di restituire la gestione nel suo complesso, attraverso l'adozione di un piano dei conti integrato, finalizzato a "*consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili*" (d.lgs. n. 118/2011, art. 4)[365].

Il consolidamento dei conti pubblici richiede l'adozione, quindi, di "*sistemi contabili omogenei*", prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 118/2011, tra le Regioni e gli enti locali (c. 1), i loro enti strumentali (c. 2), e le loro istituzioni ed organismi strumentali, che, pertanto, "*adottano il medesimo sistema contabile dell'amministrazione di cui fanno parte*" (c. 3).

Il "*sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche*" sopra indicate "*costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione e all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati ai processi di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria*" (d.lgs. n. 118/2011, art. 9).

---

[364] La contabilità economico patrimoniale consente la rilevazione di costi/oneri e ricavi/proventi derivanti delle transazioni poste in essere dall'amministrazione e di determinare le variazioni che la gestione ha determinato sull'assetto patrimoniale dell'ente.

[365] L'adozione del piano dei conti integrato, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, consente di realizzare l'integrazione tra la contabilità finanziaria ed economica.

Tutti gli schemi di bilancio adottati dalle amministrazioni, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011[366], si inquadrano in questo sistema[367] e sono idonei a soddisfarne complessivamente le finalità. Sinteticamente: il bilancio di previsione (c. 1, lett. a) e allegato 9); il rendiconto della gestione (c. 1, lett. b) e allegato 10) che contiene, tra gli altri, lo stato patrimoniale e il conto economico[368]; il bilancio consolidato (c. 1, lett. c) e allegato 11), la cui disciplina è dettata dagli articoli da 11-*bis* a 11-*quinquies* del d.lgs. n. 118/2011.

Gli schemi di bilancio sono integrati dal rendiconto consolidato (art. 11, c. 8) delle amministrazioni con i loro organismi strumentali, adottato contestualmente al rendiconto della gestione, e che comprende, per le regioni, anche i risultati della gestione del consiglio regionale ed è predisposto secondo lo schema previsto dall'allegato 10[369].

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 118/2011 e degli allegati al decreto, deve, quindi, conformare la gestione ai principi contabili generali[370] e ai principi contabili applicati della programmazione (lett. a) e allegato 4/1); della contabilità finanziaria (lett. b) e allegato 4/2); della contabilità economico-patrimoniale (lett. c) e allegato 4/3); del bilancio consolidato (lett. d) e allegato 4/4).

Tali principi "*garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei ed interoperabili*" (d.lgs. n. 118/2011, art. 3, c. 2).

La rilevazione unitaria - e, quindi, completa - degli aspetti gestionali e l'omogeneità dei sistemi contabili adottati dalle amministrazioni e dai soggetti facenti parte della loro architettura organizzativa sono presupposti necessari per costruire il sistema di bilancio, costituito dai documenti contabili che accompagnano tutto il ciclo amministrativo, dalla programmazione alla gestione e, infine, alla rendicontazione.

Gli schemi contabili, nel loro insieme, sia con finalità autorizzatorie che conoscitive, costituiscono gli strumenti per il controllo, la valutazione e il monitoraggio della legittimità, regolarità, economicità e adeguatezza dell'azione amministrativa, contribuendo a ricostruire la dimensione economica e

[366] L'art. 11, d.lgs. n. 118/2011 disciplina dettagliatamente, al c. 3 e al c. 4, rispettivamente, i numerosi allegati del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione; al c. 5, la nota integrativa al bilancio di previsione; al c. 6, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto; al c. 7, gli allegati al documento tecnico di accompagnamento previsto per le regioni dall'art. 39, c. 10, d.lgs. n.118/2011.

[367] Gli schemi di bilancio previsti dall'art. 9 del d.lgs. n. 118/2011 si completano con la previsione del c. 2 dell'art. 11, relativa al "*rendiconto semplificato per il cittadino,* che l'amministrazione divulga attraverso il proprio sito *internet*; documento che espone sinteticamente i dati di bilancio "*con l'evidenziazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate dall'ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini*".

[368] L'allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

[369] Si veda nota precedente.

[370] Si veda art. 3, c. 1, d.lgs. n. 118/2011, che rinvia, per i principi generali, all'allegato 1 al decreto.

finanziaria delle amministrazioni pubbliche, in termini di utilizzo responsabile delle risorse pubbliche, di fabbisogni finanziari complessivi e di sostenibilità del debito pubblico.

L'art. 79 del d.lgs. n. 118/2011, rubricato "*Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano*", rinviava, in ordine alla decorrenza e alle modalità di applicazione delle disposizioni in esso dettate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle speciali procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

La Provincia autonoma di Trento ha applicato la nuova disciplina contabile armonizzata a partire dall'esercizio finanziario 2016[371].

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017[372], quindi, la Provincia adotta il principio applicato della contabilità economico-patrimoniale ed affianca alla contabilità finanziaria, quella economico patrimoniale.

L'ordinamento contabile della Provincia è, pertanto, disciplinato, ora, dal d.lgs. n. 118/2011, dai principi contabili generali ed applicati ivi contenuti e dalla l.p. n. 7/1979 e s.m..[373]

11.2 Le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, come visto sopra, è contenuto nell'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011. Tale principio stabilisce che la contabilità economico-patrimoniale è lo strumento atto a "*rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica*" [374] al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari[375], e per alimentare il processo di programmazione;

---

[371] Il differimento di un anno nell'introduzione della contabilità armonizzata rispetto alle regioni a statuto ordinario, che l'hanno adottata a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 (cfr. art. 80, d.lgs. n. 118/2011), è stato disposto dall'art. 79, c. 4-*octies* dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto-Adige/Südtirol e dall'art. 1, l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 (cfr. anche art. 79 del d.lgs. n. 118/2011). La legge costituzionale n. 1 del 2012, nel modificare l'art. 117 della Costituzione, lett. e), ha attratto la materia dell'armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

[372] L'art. 38, c. 5, della l.p. 9 dicembre 2015 n. 18 così dispone: "*Ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché dell'articolo 79 dello Statuto speciale, l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale a quella finanziaria è posticipato all'esercizio finanziario 2017*".

10 La legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) è stata sostanzialmente riscritta, ai sensi del capo I della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 e, successivamente, della l.p. 6 maggio 2016, n. 7, al fine di adeguare il sistema contabile e gli schemi di bilancio provinciali al d.lgs. n. 118/2011.

[374]La contabilità economico patrimoniale adotta il principio della competenza economica della contabilità per imputare i costi e i ricavi all'esercizio in cui l'utilità economica è acquisita o ceduta, indipendentemente dal momento in cui si manifesta il movimento finanziario. I proventi correlati all'attività istituzionale sono imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due condizioni: a) è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o i servizi erogati dall'amministrazione pubblica; b) l'erogazione è già avvenuta, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà o i servizi sono stati resi. Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.

[375] Le "utilità economiche" sono, ad esempio, ammortamenti, rimanenze di magazzino, ratei e risconti, ecc.

- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse.

Lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (che passa brevemente in rassegna le poste attive e passive del conto economico e dello stato patrimoniale), sono stati approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 118/2011[376] insieme al rendiconto generale dell'esercizio 2020[377] con deliberazione n. 612 di data 23 aprile 2021.

Di seguito si riportano le tabelle che espongono i dati dello stato patrimoniale e del conto economico – esercizio 2020 redatte dalla Provincia conformemente alle previsioni dell'art. 63, c. 2, d.lgs. n. 118/2011[378], con evidenziate le differenze rispetto ai valori del bilancio dell'esercizio precedente, e si procede ad una loro breve analisi.

[376] Art. 18 Termini di approvazione dei bilanci (in vigore dal 21 agosto 2016).
"1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano: a) (…); b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; c) il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 trasmettono i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi, standardizzati ed omogenei, assicurano l'effettiva comparabilità delle informazioni tra i diversi enti territoriali."
[377] Si rammenta che con il rendiconto generale si approva il conto del bilancio redatto in termini finanziari e la relazione sulla gestione al rendiconto.
[378] Stato patrimoniale e conto economico sono redatti secondo lo schema di cui all'allegato 10 previsto dall'art. 11 c. 1 lett. b) d.lgs. 118/2011, che contiene due colonne di raccordo con i modelli di cui agli artt. 2424 e 2425 del codice civile e con gli schemi del DM 26 aprile 1995 concernente "*Determinazione dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali*".

Tabella 120 – Stato patrimoniale della Provincia di Trento - esercizio 2020

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2020	2019	differenze 2020/2019
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			B) IMMOBILIZZAZIONI			
I			*Immobilizzazioni immateriali*			
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.185.510,79	22.513.477,71	3.672.033,08
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00
	5		Avviamento	0,00	0,00	0,00
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	27.995.805,08	48.035.339,38	-20.039.534,30
	9		Altre	0,00	0,00	0,00
			Totale immobilizzazioni immateriali	**54.181.315,87**	**70.548.817,09**	**-16.367.501,22**
			Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1		Beni demaniali	**222.635.535,04**	**219.157.429,05**	**3.478.105,99**
	1.1		Terreni	44.508.971,62	44.718.325,52	-209.353,90
	1.2		Fabbricati	170.680.897,58	169.313.099,56	1.367.798,02
	1.3		Infrastrutture	4.468.489,87	4.484.582,30	-16.092,43
	1.9		Altri beni demaniali	2.977.175,97	641.421,67	2.335.754,30
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	**1.874.512.223,32**	**1.869.839.864,91**	**4.672.358,41**
	2.1		Terreni	752.057.979,58	751.989.791,55	68.188,03
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	*0,00*
	2.2		Fabbricati	874.867.313,81	888.889.620,82	-14.022.307,01
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	*0,00*
	2.3		Impianti e macchinari	1.945.502,08	1.712.269,62	233.232,46
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00	*0,00*
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	11.844.539,47	12.920.652,01	-1.076.112,54
	2.5		Mezzi di trasporto	23.432.248,17	24.854.884,20	-1.422.636,03
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	1.009.426,74	1.098.138,05	-88.711,31
	2.7		Mobili e arredi	2.004.870,03	2.371.549,48	-366.679,45
	2.8		Infrastrutture	188.865.186,22	167.467.698,64	21.397.487,58
	2.99		Altri beni materiali	18.485.157,22	18.535.260,54	-50.103,32
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	612.861.785,04	514.251.755,88	98.610.029,16
			Totale immobilizzazioni materiali	**2.710.009.543,40**	**2.603.249.049,84**	**106.760.493,56**
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*			
	1		Partecipazioni in	**2.105.096.587,18**	**2.102.224.621,82**	**2.871.965,36**
		a	*imprese controllate*	1.774.709.725,45	1.776.119.451,81	*-1.409.726,36*
		b	*imprese partecipate*	179.482.134,93	178.740.772,24	*741.362,69*
		c	*altri soggetti*	150.904.726,80	147.364.397,77	*3.540.329,03*
	2		Crediti verso	**1.076.659.313,31**	**1.079.060.252,48**	**-2.400.939,17**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	177.792.727,12	203.020.093,85	*-25.227.366,73*
		b	*imprese controllate*	853.472.711,20	823.711.539,36	*29.761.171,84*
		c	*imprese partecipate*	2.397.253,18	3.211.837,32	*-814.584,14*
		d	*altri soggetti*	42.996.621,81	49.116.781,95	*-6.120.160,14*
	3		Altri titoli	73.348.017,61	68.259.911,90	5.088.105,71
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**3.255.103.918,10**	**3.249.544.786,20**	**5.559.131,90**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**6.019.294.777,37**	**5.923.342.653,13**	**95.952.124,24**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I			Rimanenze	2.218.535,29	2.162.707,00	55.828,29
			Totale Rimanenze	**2.218.535,29**	**2.162.707,00**	**55.828,29**
II			*Crediti (2)*			
	1		Crediti di natura tributaria	**540.961.379,28**	**515.478.748,84**	**25.482.630,44**
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*Altri crediti da tributi*	540.961.379,28	515.478.748,84	*25.482.630,44*
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00	*0,00*
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	**467.975.942,33**	**467.901.733,92**	**74.208,41**
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	433.646.992,78	429.924.575,21	*3.722.417,57*
		b	*imprese controllate*	1.306,45	0,00	*1.306,45*
		c	*imprese partecipate*	412.903,75	6.467.765,78	*-6.054.862,03*
		d	*verso altri soggetti*	33.914.739,35	31.509.392,93	*2.405.346,42*
	3		Verso clienti ed utenti	1.200.425,37	706.576,82	493.848,55
	4		Altri Crediti	**214.994.156,82**	**219.808.398,32**	**-4.814.241,50**
		a	*verso l'erario*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*per attività svolta per c/terzi*	14.869.293,91	13.019.217,06	*1.850.076,85*
		c	*altri*	200.124.862,91	206.789.181,26	*-6.664.318,35*

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)				2020	2019	differenze 2020/2019
			Totale crediti	**1.225.131.903,80**	**1.203.895.457,90**	**21.236.445,90**
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*			
	1		Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	2		Altri titoli	0,00	0,00	0,00
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IV			*Disponibilità liquide*			
	1		Conto di tesoreria	**2.762.834.033,33**	**2.565.157.166,72**	**197.676.866,61**
		a	*Istituto tesoriere*	503.617,29	573.285,58	*-69.668,29*
		b	*presso Banca d'Italia*	2.762.330.416,04	2.564.583.881,14	*197.746.534,90*
	2		Altri depositi bancari e postali	1.074.481,79	1.079.018,77	-4.536,98
	3		Denaro e valori in cassa	4.475,48	5.377,49	-902,01
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
			Totale disponibilità liquide	**2.763.912.990,60**	**2.566.241.562,98**	**197.671.427,62**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**3.991.263.429,69**	**3.772.299.727,88**	**218.963.701,81**
			D) RATEI E RISCONTI			
	1		Ratei attivi	1.570,13	1.056,24	513,89
	2		Risconti attivi	3.140.125,60	3.747.632,04	-607.506,44
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**3.141.695,73**	**3.748.688,28**	**-606.992,55**
			TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**	**314.308.833,50**

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2020	2019	differenze 2020/2019
			A) PATRIMONIO NETTO			
I			Fondo di dotazione	721.460.210,36	721.460.210,36	0,00
II			Riserve	**6.656.623.280,27**	**6.314.119.273,48**	**342.504.006,79**
	a		*da risultato economico di esercizi precedenti*	3.586.422.929,60	3.266.932.648,01	*319.490.281,59*
	b		*da capitale*	1.199.440.072,85	1.199.440.072,85	*0,00*
	c		*da permessi di costruire*	0,00	0,00	*0,00*
	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	1.850.332.398,20	1.827.324.012,47	*23.008.385,73*
	e		*altre riserve indisponibili*	20.427.879,62	20.422.540,15	*5.339,47*
III			Risultato economico dell'esercizio	273.900.556,53	342.498.667,32	-68.598.110,79
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**7.651.984.047,16**	**7.378.078.151,16**	**273.905.896,00**
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1		Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00
	2		Per imposte	0,00	0,00	0,00
	3		Altri	11.336.539,16	10.836.527,85	500.011,31
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**11.336.539,16**	**10.836.527,85**	**500.011,31**
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	242.397.154,84	236.869.442,77	5.527.712,07
			TOTALE T.F.R. (C)	**242.397.154,84**	**236.869.442,77**	**5.527.712,07**
			D) DEBITI (1)			
	1		Debiti da finanziamento	**102.323.950,77**	**111.619.700,50**	**-9.295.749,73**
		a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*v/altre amministrazioni pubbliche*	102.323.950,77	111.619.700,50	*-9.295.749,73*
		c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	*0,00*
		d	*verso altri finanziatori*	0,00	0,00	*0,00*
	2		Debiti verso fornitori	198.188.060,12	161.442.948,75	36.745.111,37
	3		Acconti	0,00	0,00	0,00
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	**1.757.285.750,02**	**1.746.105.233,07**	**11.180.516,95**
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.399.606.547,85	1.391.874.546,16	*7.732.001,69*
		c	*imprese controllate*	224.168.674,54	240.849.217,82	*-16.680.543,28*
		d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	*0,00*
		e	*altri soggetti*	133.510.527,63	113.381.469,09	*20.129.058,54*
	5		Altri debiti	**46.241.324,82**	**52.458.064,45**	**-6.216.739,63**
		a	*tributari*	20.520.081,35	21.345.134,08	*-825.052,73*
		b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	8.573.327,76	8.358.518,17	*214.809,59*
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0,00	0,00	*0,00*
		d	*altri*	17.147.915,71	22.754.412,20	*-5.606.496,49*
			TOTALE DEBITI (D)	**2.104.039.085,73**	**2.071.625.946,77**	**32.413.138,96**
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I			Ratei passivi	1.929,71	47.314,96	-45.385,25

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)				2020	2019	differenze 2020/2019
II			Risconti passivi	**3.941.146,19**	**1.933.685,78**	**2.007.460,41**
	1		Contributi agli investimenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a		da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	*0,00*
	b		da altri soggetti	0,00	0,00	*0,00*
	2		Concessioni pluriennali	3.940.772,79	718.522,68	3.222.250,11
	3		Altri risconti passivi	373,40	1.215.163,10	-1.214.789,70
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**3.943.075,90**	**1.981.000,74**	**1.962.075,16**
			TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**10.013.699.902,79**	**9.699.391.069,29**	**314.308.833,50**
			CONTI D'ORDINE			
			1) Impegni su esercizi futuri	1.176.936.628,42	1.199.611.692,75	-22.675.064,33
			2) Beni di terzi in uso	294.475.383,52	311.061.224,46	-16.585.840,94
			3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
			4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	11.805.254,00	14.692.010,00	-2.886.756,00
			5) Garanzie prestate a imprese controllate	1.226.131.431,00	1.193.587.142,00	32.544.289,00
			6) Garanzie prestate a imprese partecipate	115.500.000,00	115.500.000,00	0,00
			7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CONTI D'ORDINE	**2.824.848.696,94**	**2.834.452.069,21**	**-9.603.372,27**

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: rendiconto 2020 PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

L'attivo e il passivo dello stato patrimoniale pareggiano a 10.013,70 milioni di euro contro 9.699,39 milioni di euro registrati a fine 2019.

Le immobilizzazioni totali passano da 5.923,34 milioni di euro a 6.019,29 milioni di euro, registrando un incremento pari a 95,95 milioni di euro.

Nel dettaglio, il valore delle immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2020 risulta pari a 54,18 milioni di euro, segnando una flessione di 16,37 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. Nella nota integrativa si evidenzia che si tratta di *"applicativi software realizzati per 26,19 milioni di euro e in corso di realizzazione per 28,00 milioni di euro"*.

Per quanto riguarda invece le immobilizzazioni materiali, i beni immobili e mobili, si attestano complessivamente a 2.097,15 milioni di euro (beni demaniali per 222,64 milioni ed altre immobilizzazioni per 1.874,51 milioni) con un incremento, rispetto al 31 dicembre 2019, di 8,15 milioni di euro. La voce "immobilizzazioni in corso ed acconti" registra un incremento di 98,61 milioni di euro passando da 514,25 milioni di euro a 612,86 milioni di euro.

In merito alle immobilizzazioni finanziarie, alla fine dell'esercizio 2020 il valore complessivo delle partecipazioni che ammonta a 2.105,10 milioni di euro, resta pressoché stabile rispetto all'anno precedente (+0,14%), così come la voce "Crediti", pari a 1.076,66 milioni di euro (-0,22%), mentre la voce "Altri titoli" (pari a 73,35 milioni di euro) segna un aumento del 7,45%.

Relativamente all'attivo circolante, per i crediti a breve (pari a 1.225,13 milioni di euro) si registra un aumento di 21,24 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019, dovuto principalmente all'incremento dei crediti di natura tributaria (+ 25,48 milioni di euro).

La voce complessiva delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2020 risulta pari a 2.763,91 milioni di euro con un incremento pari a 197,67 milioni di euro dovuto, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa, ad "*un aumento del saldo al 31 dicembre 2020 del conto di Tesoreria Unica*".

Per quanto riguarda invece le voci del passivo, con particolare riferimento alla voce "Fondi rischi ed oneri", questa a fine 2020 ammonta complessivamente a 11,34 milioni di euro, segnando un aumento del 4,61% rispetto all'anno precedente e comprende "*il fondo contenzioso per 9,9 milioni di euro e il fondo residui perenti per 1,44 milioni di euro*"[379]. Il fondo trattamento fine rapporto ammonta a 242,40 milioni di euro (+2,33% rispetto all'esercizio precedente).
Alla chiusura dell'esercizio 2020 la voce "Debiti da finanziamento" risulta pari a 102,32 milioni di euro, con una riduzione dell'8,33% rispetto al 31 dicembre 2019, dovuta, sulla base di quanto indicato nella nota integrativa e come riferito anche lo scorso anno[380], "*al pagamento delle quote di rimborso delle concessioni di credito della Regione e dei prestiti contratti con oneri a carico dello Stato.*"
Le altre voci di debito (che comprendono debiti verso fornitori, debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti) ammontano complessivamente a 2.001,72 milioni di euro, con un aumento, rispetto a fine esercizio 2019, del 2,13%, dovuto in particolare a un aumento dei debiti verso fornitori e per trasferimenti e contributi.

Il patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2020 è pari a 7.651,98 milioni di euro, con un aumento di 273,91 milioni di euro rispetto alla fine dell'esercizio precedente (+3,71%), determinato, come riferito nella nota integrativa, dal risultato d'esercizio.

I conti d'ordine si attestano ad un valore di 2.824,85 milioni di euro, in diminuzione di 9,60 milioni di euro rispetto al valore dell'inizio dell'esercizio (–0,34%), e, secondo quanto riportato in nota integrativa, "*includono:*

- *gli impegni su esercizi futuri finanziati con il fondo pluriennale vincolato per un importo di 1.176,94 milioni di euro;*
- *il valore dei beni di terzi in uso di importo pari a 294,48 milioni di euro che si riferisce:*
  - *per 284,26 milioni di euro a depositi cauzionali prestati da terzi a favore della Provincia, depositati presso il Tesoriere;*
  - *per 6,91 milioni di euro a depositi cauzionali digitali prestati da terzi a favore della Provincia;*

[379] Cfr. nota integrativa.
[380] Si veda cap. 10 par. 2 della relazione sul rendiconto 2019 della Provincia.

- *per 3,31 milioni di euro al saldo dei sottoconti di tesoreria di cui all'articolo 9bis della legge di contabilità (l.p. n. 7 del 1979);*

- *le garanzie prestate dall'ente per un importo di 1.353,44 milioni di euro elencate nell'allegato G) alla presente relazione*".

Tabella 121 - Conto economico della Provincia di Trento – esercizio 2020

		CONTO ECONOMICO	2020	2019	differenze 2020/2019
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1		Proventi da tributi	4.052.904.794,76	4.300.716.461,25	-247.811.666,49
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	445.757.672,04	384.932.564,11	60.825.107,93
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	336.203.064,55	142.817.357,32	*193.385.707,23*
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00	0,00
	c	*Contributi agli investimenti*	109.554.607,49	242.115.206,79	*-132.560.599,30*
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	65.693.344,85	71.241.283,49	-5.547.938,64
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	53.045.272,59	55.494.061,76	*-2.448.789,17*
	b	*Ricavi della vendita di beni*	2.663.254,30	2.810.641,42	*-147.387,12*
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	9.984.817,96	12.936.580,31	*-2.951.762,35*
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	55.828,29	332.784,25	-276.955,96
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
8		Altri ricavi e proventi diversi	120.492.589,31	98.558.438,69	21.934.150,62
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**4.684.904.229,25**	**4.855.781.531,79**	**-170.877.302,54**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.562.134,81	11.189.956,98	6.372.177,83
10		Prestazioni di servizi	204.714.824,38	183.260.553,32	21.454.271,06
11		Utilizzo beni di terzi	12.230.993,33	12.597.342,32	-366.348,99
12		Trasferimenti e contributi	3.398.284.763,26	3.523.345.730,44	-125.060.967,18
	a	*Trasferimenti correnti*	2.425.358.649,36	2.547.666.102,27	*-122.307.452,91*
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	657.494.830,16	583.689.435,97	*73.805.394,19*
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	315.431.283,74	391.990.192,20	*-76.558.908,46*
13		Personale	734.331.237,46	728.726.412,38	5.604.825,08
14		Ammortamenti e svalutazioni	50.243.296,13	44.518.194,90	5.725.101,23
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	8.814.789,45	10.329.734,78	*-1.514.945,33*
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	34.085.541,98	34.188.460,12	*-102.918,14*
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	*0,00*
	d	*Svalutazione dei crediti*	7.342.964,70	0,00	*7.342.964,70*
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	4.519.741,00	1.109.280,50	3.410.460,50
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	11.502.796,88	7.564.054,80	3.938.742,08
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**4.433.389.787,25**	**4.512.311.525,64**	**-78.921.738,39**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**251.514.442,00**	**343.470.006,15**	**-91.955.564,15**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		Proventi finanziari			
19		Proventi da partecipazioni	24.473.782,10	18.588.559,71	5.885.222,39
	a	*da società controllate*	15.312.138,51	14.144.878,96	*1.167.259,55*
	b	*da società partecipate*	9.141.464,45	4.437.076,15	*4.704.388,30*
	c	*da altri soggetti*	20.179,14	6.604,60	*13.574,54*
20		Altri proventi finanziari	1.139.998,63	785.424,97	354.573,66
		Totale proventi finanziari	**25.613.780,73**	**19.373.984,68**	**6.239.796,05**
		Oneri finanziari			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	23.190,79	53.258,05	-30.067,26
	a	*Interessi passivi*	23.190,79	53.258,05	*-30.067,26*
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00	*0,00*
		Totale oneri finanziari	**23.190,79**	**53.258,05**	**-30.067,26**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**25.590.589,94**	**19.320.726,63**	**6.269.863,31**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	58.993.408,16	33.808.944,57	25.184.463,59
23		Svalutazioni	12.010.612,60	6.989.694,61	5.020.917,99
		TOTALE RETTIFICHE (D)	**46.982.795,56**	**26.819.249,96**	**20.163.545,60**

		CONTO ECONOMICO	2020	2019	differenze 2020/2019
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24		Proventi straordinari	17.817.539,64	16.372.253,62	1.445.286,02
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00	*0,00*
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00	*0,00*
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	17.300.096,64	12.213.771,51	*5.086.325,13*
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	517.443,00	4.158.482,11	*-3.641.039,11*
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00	*0,00*
		Totale proventi straordinari	**17.817.539,64**	**16.372.253,62**	**1.445.286,02**
25		Oneri straordinari	23.907.060,04	19.584.275,78	4.322.784,26
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00	*0,00*
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	22.107.469,20	19.443.003,09	*2.664.466,11*
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	1.280.217,37	83.512,18	*1.196.705,19*
	d	*Altri oneri straordinari*	519.373,47	57.760,51	*461.612,96*
		Totale oneri straordinari	**23.907.060,04**	**19.584.275,78**	**4.322.784,26**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-6.089.520,40**	**-3.212.022,16**	**-2.877.498,24**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**317.998.307,10**	**386.397.960,58**	**-68.399.653,48**
26		Imposte	44.097.750,57	43.899.293,26	198.457,31
		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**273.900.556,53**	**342.498.667,32**	**-68.598.110,79**

Fonte: rendiconto 2020 PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

Il risultato dell'esercizio 2020 registra un avanzo di 273,90 milioni di euro, generato dal saldo positivo della gestione caratteristica di 251,51 milioni di euro, da quello della gestione finanziaria di 25,59 milioni di euro, dalle rettifiche di valore delle attività finanziarie per 46,98 milioni di euro, dal saldo negativo delle partite straordinarie pari a -6,09 milioni di euro e dall'onere delle imposte, pari a 44,10 milioni di euro.

Il totale dei componenti positivi della gestione è pari ad 4.684,90 milioni di euro. La sua riduzione di 170,88 milioni di euro rispetto all'anno precedente (–3,52%), è dovuta principalmente, secondo quanto indicato in nota integrativa, a:

"- la riduzione delle devoluzioni di tributi erariali e dei tributi propri provinciali (-247,81 milioni di euro) conseguente all'epidemia da Covid-19;

- *la riduzione della voce "contributi agli investimenti" (-132,56 milioni di euro), in quanto nel 2019 sono state rilevate assegnazioni statali per la calamità Vaia per un importo complessivo di 147,1 milioni di euro a fronte di 20,35 milioni del 2020;*

in parte compensata

- *dall'aumento dei proventi da trasferimenti correnti (193,39 milioni di euro), anch'esso derivante dall'emergenza sanitaria, a seguito della quale lo Stato ha ristorato le minori entrate e finanziato maggiori spese."*

Il totale dei componenti negativi della gestione ammonta a 4.433,39 milioni di euro, in lieve flessione (–1,75%) rispetto all'anno precedente e risulta caratterizzato, da un lato, da un forte aumento dei costi relativi ad "acquisti di materie prime e/o beni di consumo" (+56,95%) e "prestazione di servizi" (+11,71%) dovuto, secondo quanto indicato nella nota integrativa, alla gestione dell'emergenza

sanitaria, e dall'altro, dalla riduzione della voce "trasferimenti e contributi" per 125,06 milioni di euro (–3,55%).

Il risultato della gestione caratteristica, pur positivo, segna una flessione del 26,77% rispetto all'anno precedente.

Con riferimento alla gestione finanziaria, il saldo risulta positivo per 25,59 milioni di euro, "*principalmente determinato dai proventi da partecipazioni pari a 24,47 milioni di euro*", come meglio dettagliato nella relazione del Collegio dei revisori[381].

Per quanto attiene le rettifiche di valore delle attività finanziarie, esse registrano un saldo positivo di 46,98 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2019 di 20,16 milioni di euro (+75,18%). In particolare, come precisato nella nota integrativa, delle rivalutazioni, che ammontano a 58,99 milioni di euro, "*la voce più rilevante è rappresentata dalla rivalutazione dei crediti immobilizzati (45,15 milioni)*", mentre le svalutazioni, pari a 12,01 milioni di euro, "*riguardano principalmente l'adeguamento del valore delle partecipazioni all'ultimo dato del patrimonio netto disponibile (10,98 milioni)*".

Riguardo alla gestione straordinaria, che segna un disavanzo di 6,09 milioni di euro, in peggioramento rispetto al 2019 (quando il saldo era di –3,21 milioni di euro), la relazione del Collegio dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto fornisce dettagli in merito alle seguenti voci:

- le plusvalenze patrimoniali per 517.443,00 euro (–3,64 milioni di euro rispetto al 2019) e le minusvalenze patrimoniali per 1,28 milioni di euro (+1,20 milioni di euro) sono "*riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo)*";
- la voce "*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*", pari a euro 17.300.096,64, è "*coincidente per euro 16.264.749,62 alle insussistenze del passivo riferite ai minori residui passivi del titolo I e II al netto di quelli relativi a poste patrimoniali e della riduzione del fondo contenzioso e fondo perenti, e per euro 1.035.347,02 come "Altre sopravvenienze attive" corrispondenti principalmente al recupero di beni mobili e immobili (euro 1.013.567,04) e ai maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente (euro 21.779,98);*".
- la voce "*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*", pari a euro 22.107.469,20, corrisponde "*agli arretrati per anni precedenti corrisposti al personale (euro 9.783.482,05), ai rimborsi di imposte e tasse correnti (euro 1.025.447,94) ai minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente al netto dell'utilizzo del relativo fondo svalutazione crediti (euro 9.912.244,35), nonché rottamazioni, furti e smarrimenti di beni mobili (totale 198.264,86) e rettifiche di valore di immobili (1.188.030,00)*".

[381] Cfr. pag. 25 della Relazione sullo schema di rendiconto generale 2020 della Provincia, allegato al verbale n. 6 del 6 maggio 2021 del Collegio dei revisori (trasmesso in data 7 maggio 2021 e acquisita al prot. Corte n. 1973 di pari data), che riporta, per ciascuna società controllata e partecipata, gli utili percepiti nel 2020.

Sempre dalla Relazione dell'Organo di revisione si apprende che la voce "Altri oneri straordinari", di 519.373,47 euro, comprende "*499.988,69 euro quale pagamento delle somme contabilizzate tra i residui perenti di parte capitale, peraltro tale costo viene assorbito dall'analoga riduzione del fondo perenti operata nella voce insussistenze del passivo, […] 9.488,14 rimborso di somme non dovute e […] 9.896,64 euro per fatture da ricevere*".

Rilevato che la nota integrativa, pur contenendo sintetiche osservazioni sulle poste di bilancio, non consente di analizzare approfonditamente le ragioni degli scostamenti più significativi di alcune voci rispetto all'esercizio precedente, la Scrivente Sezione ha ritenuto necessario chiedere ulteriori precisazioni.

A seguito di supplemento istruttorio[382], la Provincia ha dato riscontro[383], fornendo i seguenti ulteriori dettagli:

- l'incremento (pari a 2,34 milioni di euro) della voce "*altri beni demaniali*" "*è dovuto principalmente all'operazione di acquisizione a titolo gratuito di immobili situati nei comuni catastali di Dimaro e Almazzago per un valore di 2,3 milioni di euro, oltre a manutenzioni straordinarie per circa 30 mila euro*";
- la voce "*altri ricavi e proventi diversi*" di importo pari a 120,5 milioni di euro "*si compone principalmente di Altri proventi n.a.c. (per 34,24 milioni di euro), di Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali (per 26,02 milioni di euro), di Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali (per 23,16 milioni di euro) e di Rimborsi ricevuti per spese di personale (per 18,43 milioni di euro).*
  *Tale voce aumenta di 21,93 milioni di euro rispetto al 2019. L'incremento è riconducibile principalmente all'aumento delle voci relative alle Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali e "dal resto del mondo" nonché agli Altri Proventi n.a.*c.";
- la voce "*Svalutazione dei crediti*" "*si compone del solo accantonamento a Fondo svalutazione crediti per euro 7,3 milioni. Nel 2020 è stato necessario accantonare euro 7,3 milioni per adeguare l'importo del Fondo Svalutazioni Crediti al valore quantificato al 31 dicembre 2020 che ammonta ad euro 53,8 milioni. Nel 2019 non è stato fatto alcun accantonamento in quanto il valore finale del Fondo era stato quantificato in un importo inferiore rispetto al Fondo accantonato nell'esercizio precedente*";
- l'incremento della voce "*Oneri diversi di gestione*", pari ad euro 3,9 milioni, "*è principalmente ascrivibile all'aumento degli oneri per contenzioso (+2,3 mil): rispetto al 2019 le spese per il contenzioso sono passate da 700 mila euro a 3 milioni di euro nel 2020. Si tratta in particolare della definizione della quasi*

[382] Supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021 (quesito n. 7).
[383] Nota della Provincia prot. n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021).

totalità delle vertenze del personale insegnante delle scuole (ca 1,5 mil) e della conclusione della vertenza Edison Spa (1,2 mil).

Peraltro, l'onere in esame afferente il contenzioso (3 ml di euro) unitamente alle voci di costo afferenti i risarcimenti (0,32) e gli indennizzi (0,4) per complessivi 3,8 ml di euro, risulta quasi interamente assorbito dalla riduzione del fondo del contenzioso, pari a euro 3,5 milioni, operata nella voce insussistenze del passivo.

Altri incrementi rilevanti inerenti la voce "Oneri diversi di gestione" sono ascrivibili all'aumento del rimborso tariffe trasporti alle famiglie (500 mila euro) e all'aumento della spesa per le coperture assicurative (600 mila)."

- la rivalutazione dei crediti immobilizzati per 45,15 milioni di euro citata nella nota integrativa "*è riconducibile principalmente all'adeguamento del valore del credito nei confronti di Trentino Sviluppo S.p.a.*".

In conclusione, si rileva che, a fronte della forte riduzione dei proventi da tributi, diminuiti rispetto al 2019 di 247,8 milioni di euro, incidono positivamente sul risultato economico 2020, contenendone la riduzione rispetto all'esercizio precedente (-68,6 milioni di euro), l'incremento dei proventi da trasferimenti correnti (+193,4 milioni di euro), dei dividendi distribuiti dalle società partecipate (+5,9 milioni di euro) e delle rivalutazioni (+25,2 milioni di euro).

11.3 La gestione patrimoniale

11.3.1 Le locazioni attive e passive

Per quanto riguarda le locazioni attive e passive di beni immobili[384], è stato chiesto alla Provincia in istruttoria di fornire i dati degli introiti e della spesa dell'esercizio 2020[385]. L'Ente ha trasmesso quanto richiesto, specificando che "*gli importi per la locazione passiva afferiscono al codice SIOPE 1.03.02.07.001 - locazione di beni immobili. Si precisa altresì che l'importo inserito nella voce "pagato" comprende sia i pagamenti in conto competenza che i pagamenti in conto residui e che l'importo inserito nella voce "impegnato" comprende gli impegni di competenza*"[386].

---

[384] L'inventario dei beni immobili è stato aggiornato nel corso del 2014 secondo i principi previsti dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010). Ai sensi dell'art. 12, c.3, D.P.P. 1-15/leg. di data 5 febbraio 2015 "*Il valore dei beni immobili viene aggiornato a prezzi di mercato ogni 10 anni, decorrenti dall'acquisizione o dall'ultima perizia di stima*".
Nella relazione sullo schema di rendiconto generale 2020 della Provincia, allegata al verbale n. 6 del 6 maggio 2021 del Collegio dei revisori (trasmesso in data 7 maggio 2021 e acquisito al prot. Corte n. 1973 di pari data), l'Organo di revisione afferma che "*L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente*".

[385] Quesiti n. 33 e 34 della nota istruttoria prot. 1495 di data 8 marzo 2021.

[386] Vedi prospetto allegato alla nota del Dirigente generale della Provincia prot. PAT/RFP001-09/04/2020_0244572 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 di data 9 aprile 2021).

Di seguito si riportano i dati 2020 e si confrontano con quelli dei due esercizi precedenti che erano già stati trasmessi in occasione dell'istruttoria sul rendiconto 2019[387]:

Tabella 122 - Introiti per locazioni attive – triennio 2018-2020

2018		2019		2020	
Importo accertato	Importo riscosso	Importo accertato	Importo riscosso	Importo accertato	Importo riscosso
424.215	366.275	493.817	566.595	258.241	244.681

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro

Tabella 123 - Spesa per contratti di locazione passiva – triennio 2018-2020

2018		2019		2020	
Importo impegnato	Importo pagato	Importo impegnato	Importo pagato	Importo impegnato	Importo pagato
11.267.571	10.932.474	10.927.168	11.319.156	10.958.022	10.908.574
di cui spesa per immobili destinati agli uffici provinciali				8.893.822	8.920.021

Fonte: dati comunicati dalla PAT – importi in euro

Analizzando la tabella relativa agli importi accertati e riscossi per locazioni attive, risulta evidente la contrazione dei fitti attivi registrata nel 2020 rispetto all'esercizio precedente sia per l'importo accertato (da 493.817 a 258.241 euro) che per quello riscosso (da 566.595 a 244.681 euro), con una riduzione del –47,71% e rispettivamente del –56,82%.

L'Amministrazione, a seguito di specifico quesito istruttorio, ha riferito[388] che tale differenza è da attribuire a motivazioni contabili, alla cessazione nel 2020 di contratti di locazione, a canoni inferiori rispetto all'esercizio precedente e alla circostanza che i dati del 2019 comprendevano erroneamente anche la spesa per il contratto di appalto relativo alla concessione di servizi per 147 mila euro, come già comunicato in occasione della parifica del rendiconto dello scorso anno pur senza fornire il dato relativo al valore economico del contratto.

In base all'analisi della tabella relativa ai contratti di locazione passiva, il totale impegnato e pagato nell'esercizio 2020 è pari a quasi undici milioni di euro, dato sostanzialmente invariato rispetto all'esercizio 2019, con una riduzione (–3,63%) per l'importo pagato. Di essi 8,92 milioni di euro (pari all'81,77% del totale) sono stati pagati per fitti di immobili destinati agli uffici provinciali.

[387] Vedi prospetto allegato alla nota del Dirigente generale della Provincia prot. PAT/RFP001-3/04/2020_0195697 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 787 di data 3 aprile 2020) in risposta ai quesiti 83 e 84 dell'istruttoria.
[388] Nota PAT prot. n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) in risposta al quesito n. 8 della nota di supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

Si rammenta che, in occasione della parifica del rendiconto della Provincia 2018, era stato chiesto all'Amministrazione di illustrare le ragioni del significativo divario fra fitti attivi e passivi. Essa aveva rappresentato che *"i contratti di locazione passiva sono attivati per avere la disponibilità di immobili a prevalente uso ufficio/magazzino/archivio. Il numero di tali contratti è strettamente connesso alle competenze in capo alla Provincia, che comportano nel tempo anche nuovi assetti organizzativi, con conseguente spostamento di personale/mezzi; proprio a seguito della riorganizzazione e all'accorpamento di talune funzioni/uffici periferici si rende necessario disdettare contratti di locazione in alcune località site sul territorio provinciale ed acquisirne di altri in altre località.*

Nel caso dei contratti di locazione attiva della Provincia, questi sono prevalentemente di carattere agrario. Le locazioni attive aventi ad oggetto edifici sono residuali in quanto l'Amministrazione ha la necessità di sfruttare per scopi istituzionali gli immobili a disposizione." [389]

A proposito delle locazioni passive, nell'ambito delle notizie richieste in sede istruttoria circa il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi della pubblica amministrazione, la Provincia ha tenuto a precisare[390], tra l'altro, che, fra le misure di contenimento delle spese di locazione e di gestione degli immobili previste all'art. 4 della l.p. n. 27/2010 (che rinvia ai risparmi indicati dall'art. 3 c. 4, del d.l. n. 95/2012) nel 2020 sono state autorizzate spese per la locazione degli immobili provinciali[391] per euro 7.971.000, "*con una riduzione di circa il 17% rispetto al corrispondente valore autorizzato sul bilancio 2012*".

Con riferimento all'"Elenco dei beni immobili al 31 dicembre 2020" di cui all'art. 11, c. 6, lett. m) d.lgs. n. 118/2011 allegato al rendiconto generale, la Sezione ha chiesto giustificazioni per la generale riduzione dei proventi per tutte le voci, in particolare del reddito prodotto nel 2020 dal demanio strade provinciali Trento C00090 – Concessioni demanio strade provinciali cod. EDF PAT0/1/654 – D.SP.000 (da euro 1.510.734,42 a euro 290.863,93). L'Amministrazione ha riferito che la riduzione del reddito prodotto dal demanio strade provinciali, corrispondente all'introito della COSAP, è dovuta ad uno

[389] Vedi punto 2 della nota di risposta della Provincia prot. 327972 del 22 maggio 2019 (prot. Corte 1514 del 23 maggio 2019).
[390] Vedi nota del Servizio Coordinamento Enti locali allegata alla nota del Dirigente generale della Provincia prot. PAT/RFP001-9/04/2021_0244572 (acquisita al prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) in risposta al quesito n. 29 dell'istruttoria.
[391] La norma citata (art. 4 c. 4, della l.p. n. 27/2010) fa riferimento ai "*canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale*". Come la Provincia ha avuto modo di specificare a tale proposito in occasione della parifica del rendiconto 2018 a seguito di supplemento istruttorio, infatti, le risorse autorizzate "*non comprendono i canoni di locazioni afferenti le strutture destinate a istituzioni scolastiche e formative provinciali, il canone di locazione per la biblioteca universitaria e i canoni di locazioni per gli immobili destinati all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, cioè le spese non afferenti le strutture ad uso "istituzionale", bensì quelle utilizzate per specifiche politiche settoriali*" (cfr. nota Presidente PAT prot. n. 380409 di data 13 giugno 2019).

sfasamento contabile (incassati nel 2019 i proventi relativi anche a parte dell'esercizio 2018, mentre al contrario, i canoni relativi al 2020 sono stati incassati in parte nel 2021)[392].

11.3.2 Variazioni del patrimonio immobiliare della Provincia nel 2020

Con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare nell'esercizio 2020, è stato chiesto alla Provincia di fornire i dati relativi a: cessioni a titolo gratuito; permute; compravendite e acquisizioni, con dettaglio dei provvedimenti autorizzatori, della controparte, del valore dei beni ceduti e dei beni acquisiti e degli eventuali conguagli.

Inoltre, è stato chiesto di trasmettere le spese eventualmente sostenute nell'esercizio 2020 per l'eventuale acquisto di immobili da destinare ad uffici del gruppo amministrazione provinciale ed a ciò l'Amministrazione ha risposto che non vi sono state spese nell'anno.[393]

Con riferimento al primo quesito, invece, la Provincia ha inviato un prospetto[394] nel quale sono elencati gli acquisti, le vendite, le permute, le cessioni gratuite e i conferimenti avvenuti nel 2020 e aventi ad oggetto beni immobili. Essi vengono analizzati di seguito raggruppandoli per tipologia di contratto.

Cessioni a titolo gratuito:

Ai sensi dell'art. 38 della l.p. 19 luglio 1990 n. 23, e s.m., la Provincia può cedere ai Comuni o loro forme associative, ai propri enti pubblici funzionali, aziende e agenzie, alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse, a titolo gratuito, in proprietà o in uso i beni immobili ed i loro arredi, acquisiti al patrimonio da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima. Qualora i beni siano pervenuti al patrimonio della Provincia a titolo gratuito, la cessione può essere disposta a prescindere dal vincolo temporale quinquennale. Il cessionario non può alienare i beni ceduti in proprietà, né distoglierli dalla destinazione indicata nel provvedimento di approvazione della cessione, salvo l'autorizzazione in tal senso della Giunta provinciale. In deroga al divieto di alienazione, la Provincia può autorizzare il cessionario alla permuta totale o parziale dei beni acquisiti in proprietà, purché permanga, anche nei confronti dei beni acquistati a titolo di permuta, la destinazione di pubblico interesse già inerente al bene originariamente ceduto, ovvero altra destinazione di pubblico interesse individuata nell'autorizzazione alla permuta. Il vincolo di inalienabilità è annotato nel libro fondiario

[392] Cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) al quesito n. 8 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.
[393] Nota del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti allegata alla nota del Direttore generale prot. Pat n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) in risposta al quesito n. 32 dell'istruttoria (prot. Corte n. 1495 di data 8 marzo 2021).
[394] Nota del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti allegata alla nota del Direttore generale prot. Pat n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) in risposta al quesito n. 31 dell'istruttoria (prot. Corte n. 1495 di data 8 marzo 2021).

a carico del bene acquistato. Cessato il fine del pubblico interesse in forza del quale i beni sono stati trasferiti a titolo gratuito, essi sono riacquisiti al patrimonio della Provincia o rientrano nella disponibilità della stessa a titolo gratuito e non è dovuto nessun prezzo o indennizzo al cessionario neppure per eventuali migliorie o addizioni.

Inoltre, anche la l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), art. 28, dispone che "*la Provincia può cedere con apposito provvedimento, anche a titolo gratuito, previo assenso del soggetto interessato, a comuni o altri enti pubblici, società di servizi, consorzi di imprese di manutenzione o di gestione delle infrastrutture, le parti di aree destinate a servizi comuni, nonché le infrastrutture speciali realizzate. Le infrastrutture speciali realizzate dalla Provincia possono inoltre essere date in gestione ai medesimi soggetti*".

Ed ancora: "*le strade, unitamente alle aree di pertinenza, realizzate dalla Provincia ai sensi di questa sezione, salvo che siano classificate come provinciali, sono cedute ai comuni a titolo gratuito con apposito provvedimento. Tale provvedimento costituisce titolo per l'intavolazione del diritto di proprietà a favore dei comuni*".

Tabella 124 - Cessioni a titolo gratuito 2020

Controparte	Comune catastale	rif. provvedimento	Valore del bene ceduto
diritto di proprietà:			
Comune di Ville d'Anaunia	Tassullo I	delibera GP n. 1465 del 27/09/2019	252,00
Comune di Lavis	Lavis	delibera GP n. 1738 del 08/11/2019	85.860,00
Comune di Borgo Valsugana	Borgo	delibera GP n. 1788 del 14/11/2019	608,00
Comune di Trento	Trento	delibera GP n. 2385 del 21/12/2018	347,00
Comune di Borgo Chiese	Condino	determina n. 30 del 12/11/2019 *	36.870,00
Comune di Sover	Sover	determina n. 34 del 19/11/2019 *	6.030,00
Comune di Castello Molina di Fiemme	Castello Fiemme	determina n. 13 del 18/06/2020 *	14.100,00
diritto di servitù:			
Comune di Levico Terme	Levico	delibera GP n. 1268 del 30/08/2019	995,00
Comune di Borgo Valsugana	Borgo	delibera GP n. 1788 del 14/11/2019	10.880,00
Comune di Trento	Trento	delibera GP n. 2385 del 21/12/2018	1.446,00
diritto di superficie:			
Patrimonio del Trentino S.p.A.	Trento	delibera GP n. 2127 del 19/10/2018	128.045,48
conferimento			
Trentino Sviluppo S.p.A.	vari	delibera GP n. 2184 del 20/12/2019	10.320.570,00
TOTALE			**10.606.003,48**

* a firma del Dirigente UMSE Industria, sviluppo economico e ricerca

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

In ciascuno dei provvedimenti indicati nel prospetto, richiamate le norme di legge, viene dato atto dei presupposti di fatto e di diritto nonché le ragioni di opportunità che stanno alla base della decisione di stipulare il contratto, della perizia di stima rilasciata dal competente Servizio Gestioni Patrimoniali e

Logistica o, nel caso delle determine dell'UMSE Industria, dal tecnico dell'Ufficio Industria[395]; in particolare per i provvedimenti di cessione del diritto di proprietà è disposto che nel contratto vengano evidenziate come clausole vincolanti le disposizioni previste dalla norma sulle precise modalità di utilizzo dei beni, in particolare il divieto di alienarli o distoglierli dalla pubblica destinazione individuata nei provvedimenti stessi, oltre alla retrocessione dei beni alla Provincia a titolo gratuito al cessare dei fini di pubblico interesse, senza alcun indennizzo per eventuali migliorie ed addizioni. Inoltre, è prescritta l'annotazione del vincolo di inalienabilità sui beni ceduti nel libro fondiario.

Discorso a parte merita il conferimento a titolo gratuito alla società controllata Trentino Sviluppo S.p.A. di terreni siti in diversi Comuni amministrativi e la contestuale costituzione di una servitù a favore della Provincia. Nella fattispecie, la norma di riferimento è l'art. 33, c. 1 lett. b *bis*) della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), che prevede che la Provincia può disporre il conferimento a titolo gratuito a Trentino Sviluppo S.p.A. di aree e immobili da acquisire al fondo per essere destinati alle iniziative indicate nella legge medesima.

Permute:

L'art. 34 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 consente alla Provincia di disporre la permuta a trattativa privata di propri beni immobili con altri beni immobili, previa perizia di stima, salvo eventuale conguaglio in denaro. Essa è ammessa nei casi indicati dall'art. 4 *bis,* co. 3, lett. d) della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, così introdotto dall'art. 7 della legge di stabilità provinciale 2018 (l.p. n. 18/2017) [396].

---

[395] Salvo la delibera n. 2385/2018, riportata in tabella, che richiama invece un provvedimento di valutazione degli immobili del Comune di Trento.

[396] L'art. 4bis l.p. 27/2010 prevede che: "*Per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere all'acquisto a titolo oneroso di immobili solo se l'acquisto rientra in una delle seguenti fattispecie:*

a) acquisti di beni funzionali allo svolgimento di pubblici servizi o funzionali alla realizzazione di opere pubbliche previste dai vigenti strumenti di programmazione, anche al fine di agevolarne la realizzazione dal punto di vista temporale o economico;
b) acquisti di beni che garantiscano, con riguardo all'attività da svolgere nel singolo bene, una riduzione a regime di almeno il 15 per cento della spesa corrente precedentemente sostenuta;
c) acquisizioni di beni ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri);
d) permute a parità di prezzo o che comportino conguagli a favore dell'amministrazione;
e) acquisti connessi a perequazioni, compensazioni o convenzioni urbanistiche ai sensi della normativa provinciale;
f) acquisti di beni, comprese le permute, tra gli enti indicati nell'articolo 79 dello Statuto speciale, compresa l'Università;
g) operazioni immobiliari previste da accordi stipulati con lo Stato;
h) regolarizzazione di situazioni giuridiche connesse alla titolarità dei beni comprese le acquisizioni che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto;
i) omissis
j) acquisti per i quali sono sorte obbligazioni alla data di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2014;
k) acquisti programmati con atti amministrativi assunti entro il 31 dicembre 2012, se i compendi immobiliari sono individuati con esattezza;
l) acquisti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 aventi carattere indispensabile e indilazionabile, comprovato documentalmente;
l bis) acquisti destinati alla riqualificazione ambientale delle sponde dei corpi idrici lacustri secondo le indicazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente a comprova delle esigenze di qualità degli ambienti lacustri."

Tabella 125 – Permute 2020

Controparte	Comune catastale	nr. e data delibera Giunta provinciale	Valore del bene ceduto	Valore del bene acquisito	Conguaglio a favore PAT
Comune di Valfloriana	Valfloriana	932 del 21/06/2019	7.248,00	4.702,00	2.546,00
soggetto privato	Carisolo I	1541 del 11/10/2019	14.940,00	14.940,00	-
Comune di Riva del Garda	Riva	2215 del 20/12/2019	882.400,00	882.400,00	-
IMPORTI TOTALI			**904.588,00**	**902.042,00**	**2.546,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

Anche nel caso delle permute i relativi provvedimenti adottati dalla Giunta provinciale prendono in esame i presupposti di fatto e di diritto, dando atto della perizia di stima dei beni oggetto della delibera rilasciata dal competente Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica.

Compravendite e acquisizioni a titolo gratuito:

L'acquisto a titolo oneroso di beni immobili da parte della Provincia è consentito in presenza delle fattispecie di cui al citato art. 4*bis* della l.p. 27/2010; le alienazioni, invece, sono disciplinate dall'art. 35, co. 2 lett. b) della l.p. 23/1990 che prevede l'asta pubblica sulla base della perizia di stima predisposta da funzionari dei servizi provinciali competenti per materia o da esperti esterni. La trattativa privata è consentita in caso di valore di stima non superiore a euro 129.400,00[397], mentre, ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., regolamento di attuazione della l.p. 23/1990, vi è l'obbligo di procedere alla pubblicazione dell'avviso di vendita qualora l'importo del contratto di compravendita sia superiore a 25.900 euro.

Tabella 126 – Vendite 2020

Controparte	Comune catastale	nr. e data delibera Giunta provinciale	Valore del bene ceduto
soggetto privato	Civezzano	331 del 13/03/2020	3.120,00
soggetto privato	Tione I	332 del 13/03/2020	4.940,00
SET Distribuzione S.p.A.	Carzano	438 del 03/04/2020	2.200,00
soggetto privato	Molina	439 del 03/04/2020	6.649,00
Dietre S.r.l.	Scurelle	556 del 30/04/2020	3.480,00
Dagostin Valerio S.r.l.	Panchià	557 del 30/04/2020	16.050,00
soggetto privato	Pozza	558 del 30/04/2020	36.556,00
soggetto privato	Soraga I	1286 del 28/08/2020	17.830,00
S.A.T. Società Alpinisti Trentini	Canazei	1500 del 02/10/2020	46.935,00
soggetto privato	Revò	1732 del 30/10/2020	4.950,00
soggetto privato	Revò	1733 del 30/10/2020	2.550,00
TOTALE			**145.260,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

[397] Importo aggiornato con determinazione del dirigente del Servizio Gestioni patrimoniali e logistica del 14 gennaio 2020, n. 1 (b.u. 23 gennaio 2020, n. 4).

Tabella 127 – Acquisizioni a titolo oneroso e a titolo gratuito 2020

Controparte	Comune catastale	nr. e data delibera Giunta provinciale	Valore del bene acquisito
a titolo oneroso:			
Sesi Cave	Calliano II	1839 del 22/11/2019	417.142,00
soggetto privato	Riva		8.427,00
soggetto privato	Riva	2214 del 20/12/2019	2.706,00
soggetto privato	Riva		6.192,00
TOTALE			**434.467,00**
a titolo gratuito:			
soggetto privato	Dimaro	1097 del 03/08/2020	21.333,90
soggetto privato	Dimaro-Almazzago	1098 del 03/08/2020	385.060,95
Dolomiti di Brenta S.r.l.	Dimaro-Almazzago	1099 del 03/08/2020	2.289.619,86
Demanio Stato	vari	1891 del 29/11/2019	912.520,00
soggetto privato	Trento	2018 del 13/12/2019	3.600,00
Demanio Stato	Castelnuovo	2019 del 13/12/2019	3.980,00
Demanio Stato	Siror	2019 del 13/12/2019	12.800,00
Comune di Trento	Trento	2385 del 21/12/2018	133,00
TOTALE			**3.629.047,71**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

Cessione di beni immobili a titolo di prezzo:

Con l'art. 30.1 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, aggiunto con l'art. 17 della l.p. 3 agosto 2012, n. 18, è stata introdotta la possibilità, per le stazioni appaltanti, di cedere in proprietà immobili, a titolo di corrispettivo, in sostituzione del pagamento in denaro. In tal caso il bando di gara prevede il trasferimento all'aggiudicatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. L'elenco dei beni immobili ritenuti non più idonei a soddisfare l'interesse pubblico è quello approvato con la delibera della Giunta provinciale n. 1811 del 14 ottobre 2016[398].

Il Collegio dei Revisori, nella relazione sullo schema di rendiconto generale 2020 della Provincia, con riferimento alla rilevazione di plusvalenze patrimoniali per 517 mila euro e minusvalenze patrimoniali per 1,28 milioni di euro, afferma che esse si riferiscono "*alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo*".

Al riguardo i provvedimenti che dispongono la cessione di beni immobili, pur contenendo tutte le informazioni previste dalla norma, non forniscono alcun elemento dal quale si possa evincere la realizzazione di plusvalenze o minusvalenze e il loro valore.

[398] Tale elenco è stato recentemente aggiornato con delibera n. 260 del 19 febbraio 2021.

11.4 Beni gestiti dalla Società Patrimonio del Trentino S.p.A.

Patrimonio del Trentino S.p.a. è una società per azioni unipersonale, a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento, istituita nel 2005, ai sensi dell'art. 14 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1.

Il suo scopo istituzionale è quello di acquisire, riqualificare, valorizzare, conservare, gestire, manutenere, alienare e sviluppare il patrimonio della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia.[399]

Come per gli esercizi passati, anche quest'anno, è stato chiesto alla Provincia, in istruttoria, di fornire un quadro riepilogativo dei beni gestiti dalla società, nel 2020.

L'Amministrazione ha inviato il seguente prospetto, predisposto da Patrimonio del Trentino[400], nel quale terreni e fabbricati sono valorizzati al costo storico, cioè al lordo degli ammortamenti, comprendendo anche gli aumenti di valore per nuovi lavori e le variazioni conseguenti a eventuali riclassificazioni:

Tabella 128 - Beni gestiti dalla società Patrimonio del Trentino S.p.A. – anno 2020

Voce patrimoniale	Consistenza al 01/01/2020	Variazioni dell'anno 2020		Consistenza al 31/12/2020	reddito prodotto
		in aumento	in diminuzione		
FABBRICATI	412.189.140,18	3.951.982,33	216.383,28	415.924.739,23	-
TERRENI	176.381.911,04	81.100,50	24.285,00	176.438.726,54	-
TOTALE beni immobili	***588.571.051,22***	***4.033.082,83***	***240.668,28***	***592.363.465,77***	
BENI MOBILI proprietà Provincia	589.307,35	936,22	746,51	589.497,06	
BENI MOBILI proprietà Patrimonio del Trentino	5.344.152,28	505.650,29	228.469,75	5.621.332,82	40.001,24
TOTALE beni mobili	***5.933.459,63***	***506.586,51***	***229.216,26***	***6.210.829,88***	***40.001,24***
TOTALE COMPLESSIVO	**594.504.510,85**	**4.539.669,34**	**469.884,54**	**598.574.295,65**	**40.001,24**

Fonte: dati trasmessi da Patrimonio del Trentino S.p.A. – importi in euro

Al prospetto sopra riportato, sono allegati due elenchi contenenti l'inventario dei beni immobili disponibili (rispettivamente fabbricati e terreni) [401], oltre a quello dei beni mobili.

[399] *Cfr.* art. 3 dello Statuto di Patrimonio del Trentino S.p.A..

[400] Risposta di Patrimonio del Trentino s.p.a., allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-9/04/2021_0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), al quesito 35 (nota istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

[401] Nei prospetti, distinti per terreni e fabbricati, essi sono elencati specificandone la località e i dati catastali, l'anno di acquisizione, il valore a inizio e fine anno con le eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute nell'esercizio e, infine, il reddito prodotto.

Dall'analisi dei dati indicati nella tabella, al 31 dicembre 2020, la consistenza complessiva del patrimonio gestito dalla Patrimonio Trentino s.p.a. risulta pari ad euro 598.574.295,65.

Si rileva, quindi, un leggero incremento netto del totale, nel corso del 2020, pari ad euro 4.069.784,80 (+0,68%).

I beni immobili, iscritti al costo storico al lordo degli ammortamenti, registrano un valore, al 31 dicembre 2020, pari ad euro 592.363.465,77, con un aumento rispetto a inizio anno di euro 3.792.414,55.

Più nel dettaglio, il valore dei terreni, al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 176.438.726,54 e rimane sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente; mentre il valore dei fabbricati, al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 415.924.739,23, con un incremento netto, rispetto al 1° gennaio 2020, di euro 3.735.599,05.

Per quanto riguarda il reddito prodotto (circa quarantamila euro), Patrimonio del Trentino s.p.a. ha rappresentato che esso "*è stato determinato, in analogia agli anni precedenti, come somma algebrica delle plusvalenze e minusvalenze registrate in sede di cessione degli immobili calcolate come differenza fra valore netto contabile e valore di cessione.*".

I beni mobili, al 31 dicembre 2020, hanno un valore pari ad euro 6.210.829,88 (euro 589.497,06 di proprietà della Provincia ed euro 5.621.332,82 di proprietà della società), con un incremento netto complessivo, rispetto a inizio anno, di euro 277.370,25.

Relativamente all'attività di locazione immobiliare, che rappresenta il *core business* dell'azienda, Patrimonio del Trentino s.p.a. ha comunicato che "*Il bilancio della società, che sarà approvato entro i termini dell'articolo 106 del d.l. n. 18 del 2020, ossia entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020, riporterà il valore degli affitti attivi*". Non vi sono, quindi, al momento, dati disponibili sull'ammontare dei fitti attivi[402].

[402] Il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, dispone che, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2 e 2478-*bis* del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Nel caso di specie, dunque, Patrimonio del Trentino ha facoltà di approvare il proprio bilancio entro la fine del mese di giugno 2021.

11.5 Le gestioni fuori bilancio

Come per gli anni scorsi[403], la Provincia, in istruttoria, ha comunicato che "*al 31 dicembre 2020, non aveva in essere alcuna gestione fuori bilancio*"[404].

[403] La Provincia ha comunicato di non avere in essere alcuna gestione fuori bilancio in sede di parifica, sia del rendiconto 2018 (risposta del Servizio entrate, finanza e credito allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41855/0000013, acquisita al prot. Corte n. 1199 del 3 aprile 2019), che del rendiconto 2019 (risposta del Servizio entrate, finanza e credito allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001/3/04/2020_0195697, acquisita al prot. Corte n. 878 del 3 aprile 2020).

[404] Risposta del Servizio entrate, finanza e credito allegata alla nota del Direttore Generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-9/04/2021_0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), al quesito n. 12 (nota istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

12 LA GESTIONE DEI FONDI COMUNITARI

La tematica dei fondi europei da sempre di grande importanza ha assunto oggi un rilievo senza precedenti per le proporzioni e l'impatto che il Next Generation EU (NGEU) avrà sull'economia e sui saldi di finanza pubblica, rivestendo un ruolo centrale per la ripartenza e la crescita del Paese. Da qui la necessità di superare le tradizionali difficoltà riscontrate, sia pure con intensità diverse nel territorio nazionale, nel buon utilizzo dei fondi europei, partendo da un corretto inquadramento del regime giuridico che caratterizza i fondi del NGEU ed il loro orientamento al risultato. Il monitoraggio non sarà più ancorato, come avviene per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fondi SIE) alla dimostrazione (e alla rendicontazione) dell'effettuazione della spesa, ma alla dimostrazione del raggiungimento del risultato cui l'erogazione e il progetto tendevano.

Il cambio di prospettiva avrà inevitabili riflessi sull'azione di controllo a tutti i livelli.

Sul fronte dei fondi europei l'impegno della Corte dei conti è a tutto campo e riguarda tanto le funzioni di controllo che quelle inquirenti e giudicanti.

Per il controllo, è impegnata, a livello centrale, anzitutto, la Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali, ma anche la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, per l'ambito territoriale regionale e delle Province autonome, la Sezione delle Autonomie e le Sezioni regionali di controllo, ciascuno per la parte di propria competenza, in un'ottica di cooperazione e sinergia che è riflesso e applicazione concreta del carattere di unitarietà della Corte.

I riferimenti normativi sono l'art. 287 del Trattato di funzionamento dell'UE, che sancisce la cooperazione delle Istituzioni nazionali di controllo con la Corte dei conti europea nell'esecuzione dei controlli sui fondi gestiti o raccolti sul territorio nazionale e l'art. 3 della legge n. 20/1994, con un'azione che si iscrive in un'ottica ausiliaria e di controllo sulla gestione.

In questa sede, la consueta analisi sulla gestione dei programmi è preceduta, quest'anno, dall'esposizione degli accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e contrastare gli effetti economici e sociali della pandemia.

Segue, con riferimento alla programmazione in corso 2014-2020, l'analisi dell'andamento dei flussi finanziari e della gestione dei programmi, con l'applicazione dei tradizionali indicatori ed evidenza delle problematiche emerse.

Ampio spazio è riservato poi alla ricognizione dei controlli effettuati dai diversi soggetti intestatari di tale azione: in ambito nazionale, Autorità di gestione (AdG) ovvero Organismo intermedio di gestione per il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), Autorità di audit, Organismo pagatore per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR); sul versante comunitario, controlli della

Commissione e della Corte dei conti europea. Si riferisce in ordine alle modalità (procedurali, documentali, verifiche in loco) e all'esito delle diverse attività di controllo.

Un focus è riservato alle misure di aiuto attivate o prorogate nel 2020, notificate alla Commissione ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

Si riferisce anche sulle segnalazioni di irregolarità/frodi intervenute nel 2020 e sulle misure consequenziali adottate, con un aggiornamento per le comunicazioni pregresse.

Oggetto di attenzione è, infine, l'azione di recupero che deve essere assicurata dalle autorità di gestione, per evitare conseguenze sul bilancio nazionale, con un aggiornamento sui recuperi pendenti con riferimento alla programmazione PO FESR 2007-2013.

12.1 I programmi comunitari[405]

12.1.1 Accordi di riprogrammazione dei fondi strutturali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

In sede istruttoria è stato chiesto alla Provincia di fornire informazioni in ordine alla riprogrammazione dei fondi comunitari, per contrastare l'emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, precisando anche lo stato di avanzamento della relativa procedura[406].

L'Amministrazione ha confermato di aver proceduto ad una riprogrammazione dei Programmi Operativi FSE e FESR 2014 – 2020 allo scopo di indirizzarli a sostegno delle iniziative volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19. Ha, quindi, rappresentato, fornendone una sintetica descrizione, come tale previsione sia inserita nel più ampio contesto emergenziale disciplinato dall'Unione europea, in specifico, con l'introduzione di modifiche alla disciplina applicabile ai fondi strutturali ed in particolare al Regolamento (UE) n. 1303/2013, introdotte con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020[407]. È stato rappresentato come tale

[405] I dati e le informazioni citate in questo paragrafo, così come tutte le precisazioni fornite dalla Provincia si riferiscono agli allegati alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021.

[406] Quesito n. 72 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021. Risposta della Provincia allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

[407] Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di Covid-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus).
(link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0460&from=IT)
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Regolamento abbia previsto misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati Membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia da Covid-19, mentre con il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 sono state previste misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, in risposta all'epidemia da Covid-19, dando la possibilità di trasferire le risorse disponibili per l'anno 2020 tra i fondi FESR e FSE (in deroga alle soglie altrimenti vigenti), nonché la possibilità di richiedere un tasso di cofinanziamento UE del 100% da applicare alle domande di pagamento presentate nell'anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021[408].

La Provincia, quindi, dopo aver sinteticamente delineato il quadro contestuale soprarichiamato, ha comunicato di aver sottoscritto, in data 2 luglio 2020, con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale un Accordo - ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020 – che "*prevede l'attivazione di una serie di interventi, volti a ridurre gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sul sistema sanitario e sul sistema socio-economico trentino, per un valore complessivo di 51 milioni di euro da finanziare tramite i Programmi Operativi FESR (per 26,5 milioni) e FSE (per 24,5 milioni) 2014 – 2020, anche tramite il trasferimento di risorse dal Programma Operativo FESR al Programma Operativo FSE*"[409] [410].

In seguito all'Accordo sopracitato, la Provincia ha attivato le procedure per la riprogrammazione dei programmi operativi FSE e FESR 2014-2020, che prevede questi principali elementi:

- "*il trasferimento di un importo di euro 16.457.370,00 dal Programma Operativo FESR 2014- 2020 al Programma Operativo FSE 2014 – 2020; la dotazione finanziaria complessiva del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 è stata pertanto rideterminata in euro 92.210.724,00 e quella del Programma Operativo FSE 2014 – 2020 in euro 126.437.354,00;*
- *l'introduzione nei due Programmi Operativi FESR E FSE 2014 – 2020 di una serie di specifiche azioni al fine di ridurre gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sul sistema trentino, con la conseguente rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate ai diversi Assi dei Programmi Operativi medesimi e con*

[408] Per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di Covid-19 si cita il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013. Le modifiche apportate consentono, in sintesi, la possibilità di: trasferire le risorse disponibili per la programmazione dell'anno 2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" tra i fondi FESR e FSE, in deroga alle soglie altrimenti vigenti; richiedere un tasso di cofinanziamento UE del 100% da applicare unicamente alle domande di pagamento presentate nell'anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021 su una o più priorità dei programmi operativi. (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0558&from=IT).

[409] D.L. 19/05/2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77.

[410] Accordo approvato con deliberazione della Giunta provincial n. 805 dell'11 giugno 2020 ad oggetto "*Approvazione dello schema di accordo tra il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale e la Provincia autonoma di Trento - Riprogrammazione dei Programmi operativi dei Fondi strutturali della Provincia autonoma di Trento 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020*".

la riprogrammazione su risorse nazionali degli interventi originariamente previsti sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020 e non più finanziabili tramite le suddette risorse".[411]

La Provincia ha, quindi, comunicato che, nel corso del mese di agosto 2020, è stata avviata la procedura di consultazione del Comitato congiunto di Sorveglianza per l'approvazione della proposta di riprogrammazione e conseguente modifica del Programma Operativo FESR 2014-2020 e delle linee di intervento del Programma Operativo FSE 2014-2020. Tale proposta di modica risulta approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1608 del 16 ottobre 2020 ad oggetto "*Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino*". È stato, inoltre, specificato che "*in data 12 novembre 2020 ha poi avuto luogo una ulteriore consultazione del Comitato congiunto di Sorveglianza, finalizzata principalmente all'approvazione della proposta di riprogrammazione e conseguente modifica del Programma Operativo FSE 2014-2020 in funzione di contrasto all'emergenza Covid-19*. Detta proposta risulta approvata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 22 dicembre 2020 "*Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1157 e s.m.*".

Infine, sono state sinteticamente descritte le modifiche più significative intervenute su ciascuno dei due Programmi Operativi (FESR e FSE) 2014 – 2020, a seguito della sopradescritta riprogrammazione. Nei seguenti paragrafi si dà conto di tali modifiche.

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 – riprogrammazione 2020.

La Provincia ha comunicato che "*con Decisione C(2020)8323 del 20 novembre 2020, rettificata con Decisione n. C(2020)9567 del 21 dicembre 2020, la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino*". A seguito del

[411] Le modifiche comunicate dalla Provincia sono state approvate nel 2021 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 597 del 16 aprile 2021 ad oggetto "*Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle "Linee strategiche del PO FSE 2014-2020" approvate con deliberazione n. 1157 del 14 luglio 2014 e ss.mm*", modifiche adottate nel corso del 2020 con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1608 del 16 ottobre 2020 avente ad oggetto "*Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2014-2020 in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino*".

trasferimento di euro 16.457.370,00 al Programma Operativo FSE 2014 – 2020, le risorse del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014–2020 ammontano a complessivi euro 92.210.724,00. Inoltre, parte delle risorse del Programma sono state ricollocate su due nuove azioni:

- una nuova azione a supporto di interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale e della Protezione civile nazionale, su cui sono allocati 13,5 milioni di euro;
- una ulteriore nuova azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia, cui sono stati destinati altri 13 milioni di euro.

Le modifiche comunicate dalla Provincia sono state approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2091 del 14 dicembre 2020 "*Approvazione della modifica del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il periodo 2014-2020 in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino*".

L'Amministrazione ha, inoltre, specificato che "*conseguentemente, sono stati riprogrammati su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione alcuni specifici interventi originariamente previsti sugli Assi del Programma Operativo FESR 2014 – 2020 e non più finanziabili tramite tali risorse. Nell'ambito della riprogrammazione è stata cancellata, a causa dell'allungamento dei tempi di realizzazione, l'azione 5.2.1 "Interventi di micro-zonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio" dell'Asse 5 del Programma Operativo FESR 2014 – 2020: tale azione è stata riprogrammata su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione.*".

Infine, in relazione alle sopracitate due nuove azioni, introdotte nel Programma Operativo in funzione di contrasto alla crisi conseguente alla pandemia da Covid-19, la Provincia ha comunicato quanto segue:

- "*l'azione a supporto degli interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale e della Protezione civile nazionale comporta l'individuazione delle specifiche attività che saranno rendicontate sul FESR (potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per trattare la malattia, sistemi per testare la positività al virus, acquisto di dispositivi di protezione). La dotazione finanziaria allocata su tale azione, pari a 13,5 milioni di euro, tiene conto delle spese sostenute dall'inizio dell'emergenza;*[412]

412 "*Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica". Tale azione, introdotta ex novo a seguito della riprogrammazione anti Covid-19, intende sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari alla crisi epidemiologica, mediante il potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie, sanita elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione (maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), nonché incrementare l'offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e di sistemi per testare la positività al virus. La dotazione finanziaria allocata su tale azione ammonta a 13,5 milioni di euro e tiene conto delle spese sostenute dall'inizio dell'emergenza e da sostenere nei mesi a venire a sostegno dell'apparato sanitario trentino in chiave "anticovid".* Risposta al quesito n. 73 della nota prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021, allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

- *l'azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia (per sostenere l'accesso al credito e al finanziamento delle imprese chiamate a far fronte alle esigenze immediate di liquidità) ha comportato, alla fine del 2020, la sottoscrizione di Atti specifici con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell'Economia e Finanze, che sono prodromici alla rendicontazione delle spese sulla sezione provinciale FESR del Fondo di Garanzia per le PMI. La dotazione finanziaria allocata per tale azione ammonta a 13 milioni di euro*"[413].

In relazione a tale ultima azione, rivolta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia, risulta approvata dalla Giunta provinciale la deliberazione n. 1932 del 27 novembre 2020 ad oggetto "*Approvazione dello schema di Atto integrativo all'Accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Provincia autonoma di Trento per l'istituzione di una sezione speciale provinciale del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese. Contestuale approvazione dello schema di Convenzione per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 2.3.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.*".

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 - riprogrammazione 2020.

Per quanto riguarda il Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 la Provincia ha comunicato che "*grazie alla flessibilità introdotta con le modifiche al Regolamento (UE) n. 1303/2013, una parte delle risorse del Programma Operativo FSE 2014 – 2020 è stata utilizzata, fin dalla primavera 2020, per l'attivazione di una serie di misure a contrasto dell'emergenza Covid-19*", specificando l'assunzione dei seguenti provvedimenti:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 9 aprile 2020, che ha approvato la programmazione delle risorse da destinare alle istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per l'acquisto di dispositivi digitali per il potenziamento della didattica a distanza

[413] "*Azione 2.3.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci". L'azione, introdotta ex novo a seguito della riprogrammazione per il Covid-19, intende promuovere l'accesso al credito e al finanziamento delle imprese, supportando gli interventi del Fondo di Garanzia, per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell'epidemia da Covid-19. La dotazione finanziaria allocata per tale azione ammonta a 13 milioni di euro. Al 31 dicembre 2020 sono state attestate da parte del Ministero dello Sviluppo Economico spese per 3.250.000,00 euro (25% del totale)*". Risposta al quesito n. 73 della nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

durante l'emergenza Covid-19, da assegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti tramite un bando rivolto alle istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione;[414]

- deliberazioni della Giunta provinciale n. 575 del 6 maggio 2020, n. 742 del 3 giugno 2020, n. 1260 del 21 agosto 2020 e n. 1772 del 6 novembre 2020, con le quali sono state introdotte modifiche ai criteri di utilizzo dei buoni di servizio per promuovere interventi di conciliazione famiglia/lavoro al fine di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica Covid -19[415];
- deliberazione della Giunta provinciale n. 884 del 25 giugno 2020, che ha approvato l'"*avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19*"[416];
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 3 agosto 2020, con cui è stato approvato l'"*avviso per la concessione di misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza Covid-19*"[417].

La Provincia, infine, ha riferito che "*nel corso del 2020 è stato poi avviato l'iter di riprogrammazione del Programma Operativo FSE 2014 – 2020, finalizzato al contrasto dell'emergenza Covid-19. Le principali modifiche sono le seguenti:*

---

[414] Deliberazione della Giunta provinciale n. 462 del 9 aprile 2020 "*Programmazione di risorse da destinare alle istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per acquisto dispositivi digitali e approvazione linee di indirizzo nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento*". Determinazione del dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema n. 58 del 29 maggio 2020 "*Approvazione del Bando relativo ai finanziamenti per le istituzioni del secondo ciclo di istruzione e formazione per l'acquisto dispositivi digitali nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 9 aprile 2020, n. 462. CUP C69E20000320001. (Fascicolo 2.3-2020-654)*".

[415] Deliberazione della Giunta provinciale n. 575 del 6 maggio 2020 "*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 avente ad oggetto "Criteri, modalità, termini e aree di intervento di erogazione dei Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020", al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19*"; Deliberazione della Giunta provinciale n. 742 del 3 giugno 2020 "*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 e della deliberazione della Giunta provinciale 6 maggio 2020, n. 575 inerenti lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da COVID 19*"; Deliberazione della Giunta provinciale n. 1260 del 21 agosto 2020 "*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 2 marzo 2018, n. 322 inerente lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il triennio 2018 - 2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico/educativo 2020/2021*"; Deliberazione della Giunta provinciale n. 1772 del 6 novembre 2020 "*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale 21 agosto 2020, n. 1260 inerente lo Strumento Buoni di Servizio relativi alla Programmazione Fondo Sociale Europeo 2014-2020, al fine di promuovere interventi di conciliazione famiglia lavoro in grado di affrontare con maggiore efficacia l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno scolastico/educativo 2020/2021*.

[416] Deliberazione della Giunta provinciale n. 884 del 25 giugno 2020 "*Approvazione dell'"Avviso per la concessione di misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Codice CUP: C45B20000040001*".

[417] Deliberazione della Giunta provinciale n. 1095 del 3 agosto 2020 "*Approvazione dell'"Avviso per la concessione di misure di integrazione al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza Covid-19" nell'ambito del Programma Operativo Fondo sociale europeo 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento - Codice CUP: C46J20000160001*".

- "*a seguito del trasferimento dell'importo di euro 16.457.370,00 dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020, la dotazione del piano finanziario del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 viene rideterminata da euro 109.979.984,00 ad euro 126.437.354,00;*
- *la riprogrammazione delle operazioni da selezionare nell'ambito del Programma Operativo FSE 2014 – 2020 in funzione anti Covid-19 per un valore complessivo di 24,5 milioni di euro, con rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate agli Assi del Programma medesimo a seguito della riprogrammazione sopra descritta*"[418].

Infine, è stato comunicato che "*la proposta di modifica in ottica anti-crisi Covid-19 del Programma Operativo FSE 2014 - 2020, dopo l'approvazione da parte del Comitato congiunto di Sorveglianza in data 12 novembre 2020, è stata approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2197 del 22 dicembre 2020 e trasmessa alla Commissione Europea. Con Decisione C(2021)184 dell'11 gennaio 2021 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma Operativo FSE 2014-2020 in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - riprogrammazione 2020.

La riprogrammazione degli interventi previsti dai Programmi Operativi Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-202, al fine di prevedere l'inserimento di nuove azioni finalizzate a contrastare la situazione di crisi da Covid-19, come visto, ha determinato il venir meno dei finanziamenti per taluni degli interventi precedentemente programmati.

A questo proposito, la Provincia ha comunicato che "*ai sensi dell' Accordo sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale il 2 luglio 2020, la prosecuzione degli interventi non più finanziati dai Programmi Operativi FESR e FSE 2014-2020 è assicurata per il tramite di una nuova assegnazione del Fondo Sviluppo e Coesione su una sezione speciale del Programma Operativo Complementare in corso di adozione da parte delle competenti autorità nazionali, fino a concorrenza dei 51 milioni di euro che costituiscono l'ammontare di risorse cumulate FESR (26,5 milioni) e FSE (24,5 milioni) oggetto di*

[418] Gli interventi introdotti a seguito della rimodulazione finanziaria delle risorse assegnate agli Assi sono, come comunicato dalla Provincia, i seguenti:
"*nell'Asse 1 – Occupazione - Priorità di investimento 8i:*
- *misure di sostegno al reddito a favore di soggetti disoccupati che in precedenza svolgevano la propria attività lavorativa in qualità di imprenditori o liberi professionisti e che hanno cessato la propria attività a seguito dell'emergenza Covid-19;*

nell'Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà – Priorità di investimento 9iv:
- *erogazione di buoni di servizio - servizi domiciliari di babysitting, servizi estivi e altri servizi conciliativi per l'emergenza Covid-19;*
- *concessione di misure di integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza Covid-19;*
- *supporto al personale sanitario per il trattamento dei pazienti con Covid-19;*
- *supporto al personale insegnante del sistema educativo provinciale per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19;*
- *copertura delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa Integrazione in deroga, prevista dall'art. 22 comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.*

nell'Asse 3 – Istruzione e formazione – Priorità di investimento 10i:
- *- sostegno all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, di dotazioni digitali da mettere a disposizione degli studenti per il potenziamento della didattica a distanza*".

riprogrammazione per il sostegno delle misure di contrasto e mitigazione degli effetti dell'emergenza Covid-19. In particolare, per quanto riguarda le iniziative originariamente programmate nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014 – 2020, sono state riprogrammate sulle risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione al fine di consentire la certificazione delle spese sulle azioni attivate per fronteggiare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19:

- *l'iniziativa del Polo Meccatronica per la componente immobiliare (originariamente a valere sull'Asse 1 del Programma Operativo FESR 2014-2020);*
- *l'avviso n. 1/2016 "Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese anche giovanili e/o femminili sul territorio della Provincia autonoma di Trento", originariamente a valere sull'Asse 2 del Programma Operativo FESR 2014-2020;*
- *l'avviso n. 1/2018 "Progetti di avvio e consolidamento di nuove imprese sul territorio della Provincia autonoma di Trento", originariamente a valere sull'Asse 2 del Programma Operativo FESR 2014-2020;*
- *alcuni interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici, originariamente a valere sull'Asse 3 del Programma Operativo FESR 2014-2020;*
- *alcuni interventi diretti al consolidamento e riqualificazione degli argini e delle sponde di alcuni corsi d'acqua del territorio provinciale in funzione di mitigazione del rischio alluvionale, originariamente a valere sull'Asse 5 del Programma Operativo FESR 2014-2020;*
- *interventi di messa in sicurezza sismica di viadotti strategici per la mobilità provinciale, originariamente a valere sull'Asse 5 del Programma Operativo FESR 2014-2020;*
- *interventi di collegamento in banda ultra-larga di istituti scolastici provinciali, originariamente a valere sull'Asse 6 del Programma Operativo FESR 2014-2020".*[419]

12.1.2 Programmazione 2014-2020

Nell'esercizio 2020, è proseguita la gestione del periodo di programmazione 2014-2020, sulla quale ha avuto notevoli impatti, come visto sopra, l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19. L'andamento finanziario dei vari interventi è riportato in forma estremamente sintetica nella seguente tabella.

[419] Risposta al quesito n. 73 della nota prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021, allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

Tabella 129 – Attuazione dei programmi comunitari al 31.12.2020 – Periodo di programmazione 2014-2020

Intervento	Spesa pubblica program.	Quota Provincia	Quota Stato	Quota UE	Quota impegni pubblici	Quota pagamenti pubblici	Tasso realizz. Pagamenti /Spesa pubblica program.
Programma Operativo FESR 2014 – 2020	92.210.724	13.831.609	32.273.753	46.105.362	72.559.051	65.017.386	70,51
Programma Operativo FSE 2014 – 2020 *	126.437.354	18.965.603	44.253.074	63.218.677	101.712.960	74.794.166	59,16
Programmazione Iniziativa Occupazionale Giovani IOG (o Garanzia Giovani)**	10.752.431	4.114.679	4.114.679	2.523.072	6.332.523	5.473.178	50,90
Progetti di cooperazione territoriale (FESR)***a)	2.273.212	-	360.581	1.912.631	527.239	1.296.712	57,04
Progetti europei sui Programmi settoriali*** a)	6.874.317	1.268.591	504.134	5.101.591	1.592.971	1.513.383	22,02
Programma "Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca" (FEAMP)	2.483.945	370.899	865.431	1.247.615	2.369.897	1.989.009	80,07
Programma "Programma di sviluppo rurale" (PSR) 2014-2020	297.575.617	50.903.285	118.774.332	127.898.000	263.231.581	189.973.782	63,84
Totale	**538.607.599**	**89.454.666**	**201.145.985**	**248.006.948**	**448.326.221**	**340.057.616**	**63,14**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Note:
*La quota pagamenti pubblici è da intendersi "Quota pagamenti beneficiario" con riferimento ai pagamenti certificabili.
**Per Garanzia Giovani la quota UE è da intendersi sia per la fase I sia per la fase II del progetto. Suddivisa in parte uguali tra fondi YEI (Youth Employment Initiative) e parte fondi FSE ((4.114.679euro di cui 2.683.828 fase I e 1.430.852 fase II).
***Per un'indicazione più efficace del tasso di realizzazione la colonna "Quota pagamenti pubblici" è da intendersi "Quota rendicontata", che comprende anche la spesa di personale interno finanziato
a) Il tasso di realizzazione per questo gruppo di progetti non è significativo in assoluto in quanto gli importi si riferiscono solamente alle quote "gestite" dalle strutture provinciali e non anche a quelli degli altri soggetti partner dei progetti.

Programma Operativo FESR 2014 – 2020 suddiviso in:
- Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione

- Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese
- Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
- Asse 4 - Assistenza tecnica
- Asse 5 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi
- Asse 6-Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.

Programma Operativo FSE 2014 – 2020 suddiviso in:

- Asse 1 – Occupazione;
- Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà;
- Asse 3 - Istruzione e Formazione;
- Asse 4 - Capacità istituzionale;
- Asse 5 - Assistenza Tecnica.

I progetti di cooperazione territoriale sono:

- Progetto AlpGov 2 (Spazio Alpino)
- Progetto OSIRIS (Interreg Europe)
- Progetto FINERPOL (Interreg Europe)
- Progetto VIRTUAL ARCH (Central Europe)
- Progetto INNO-WISEs (Central Europe)
- Progetto DIGITAL LIFE 4CE (Central Europe)
- Progetto ASTAHG (Spazio Alpino)
- Progetto DUALPLUS (Spazio Alpino)
- Progetto DIALOG (Interreg Europe)
- Progetto ECOVINEGOALS (Adrion)
- Progetto Euregio Family Pass (It-austria)
- Progetto TINIA (Interreg It-Austria)

I progetti europei su Programmi settoriali sono:

- Progetto LIFE BRENNER-LEC
- Progetto DEE (Erasmus+)
- Progetto RES URBIS (Horizon)
- Progetto ANTISUPERBUGS (Horizon)
- Progetto INNOFOREST (Horizon)
- Progetto PREPAIR (Life)
- Progetto TBDTHC (Erasmus+)
- Progetto MASP (Easi)
- Progetto SMART SMES (Fondi ARPAF II)
- Progetto EduRegio (Erasmus +)
- Progetto PLUS MUSE&SMART 2 (Erasmus +)
- Progetto BUILDERS
- Progetto REDERA (Ersmus+)
- Progetto ValueChain (EaSI)
- Progetto TASC (Erasmus+)
- Progetto To Switch (Erasmus+)
- Progetto YeSpecialist
- Progetto Virtrain
- Progetto Plus Muse& Smart Specialist 3
- Progetto EeMMiP (Horizon)
- Progetto KID-ACTIONS (R.E.C.)
- Progetto VIGOUR (Salute).

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

La spesa pubblica programmata complessiva, compresi i programmi a gestione diretta, cui la Provincia partecipa in qualità di beneficiario dei finanziamenti europei, ammonta a 538.607.599,46 euro, in

aumento di circa 3,9 milioni di euro rispetto ai 533.853.493,14 euro del 2019[420]. L'aumento è ascrivibile essenzialmente ad aumenti della somma complessiva relativa alla spesa pubblica programmata per il progetto Programmazione Iniziativa Occupazionale Giovani IOG (o Garanzia Giovani), con un aumento di circa 3,45 milioni di euro, e per i progetti europei su programmi settoriali, con un aumento di circa 0,69 milioni di euro, mentre i progetti di cooperazione territoriale (FESR) sono diminuiti di circa 0,19 milioni di euro.

Si segnala il già citato trasferimento di fondi, attuato al fine di affrontare le conseguenze della pandemia da Covid-19, dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020, che passa da una spesa programmata di 108.668.094 euro nel 2019 a 92.210.724 euro nel 2020, al Programma Operativo FSE 2014 – 2020, che passa da 109.979.984 euro nel 2019 a 126.437.354 euro nel 2020, per una modifica complessiva di 16.457.370 euro.

Il tasso complessivo di realizzazione dei pagamenti è del 63,14% (49,44% nel 2019, 32,88% nel 2018, 18,42% nel 2017). Di seguito in ordine decrescente le performance dei vari programmi in termini di tasso di realizzazione dei pagamenti per il 2020:

- il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha una percentuale realizzazione dei pagamenti dei pagamenti dell'80,07% (59,72% nel 2019, 43,84% nel 2018, 0,0% nel 2017);
- il Programma operativo FESR rileva una percentuale di realizzazione dei pagamenti del 70,51% (39,08% nel 2019, 17,80% nel 2018, 3,97% nel 2017);
- il Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 una percentuale del 63,84% (51,67% nel 2019, 36,23% nel 2018, 21,40% nel 2017);
- il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 una percentuale del 59,16% (52,78% nel 2019, 37,43% nel 2018, 23,21% nel 2017);
- i Progetti di cooperazione territoriale finanziati FESR, presentano complessivamente una percentuale del 57,04% (64,05% nel 2019, 49,08% nel 2018, 23,40% nel 2017);
- il Programma Iniziativa occupazionale giovani IOG (o Garanzia Giovani) ha una percentuale di realizzazione dei pagamenti del 50,90% (68,83% nel 2019, 59,59% nel 2018, 54,53% nel 2017);
- infine, i progetti europei sui Programmi settoriali, presentano complessivamente una percentuale del 22,02% (32,01% nel 2019, 12,07% nel 2018, 0,70% nel 2017).

[420] L'art. 17 della l.p. 16 febbraio 2015, n. 2, al c. 1, stabilisce: "*La Provincia partecipa alle iniziative finanziate dall'Unione europea, e in particolare accede ai fondi strutturali costituiti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) nell'ambito della politica di coesione per gli anni 2014-2020, e partecipa a programmi e progetti promossi dall'Unione europea, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni europee e statali in materia nonché da quest'articolo*". L.p. 16 febbraio 2015, n. 2, rubricata "Legge provinciale sull'Europa 2015".

Si rileva che tutti i programmi hanno avuto incrementi nelle percentuali di pagamento rispetto allo scorso esercizio e tutti hanno un tasso di realizzazione dei pagamenti che supera il 50%, ad eccezione della somma progetti europei su programmi settoriali. Inoltre, le performance dei Programmi operativi FESR e FSE sono influenzate dalle modifiche sostanziali nell'importo della spesa pubblica programmata.

Si illustra di seguito l'andamento in relazione ai dati del Rendiconto PAT e alla gestione 2020 dei principali fondi a gestione concorrente: il Fondo Sociale Europeo (FSE), il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e i fondi relativi al Programma di sviluppo Rurale (PSR, FEASR), con evidenza delle modifiche previste dalle riprogrammazioni dei fondi apportate al fine di affrontare le conseguenze della pandemia da Covid-19.

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.

Il Programma Operativo del FSE, approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) n. 9884 del 17 dicembre 2014 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2377 del 29 dicembre 2014, è stato modificato nella composizione della spesa programmata tra gli assi con Decisione della Commissione Europea C(2018) 5292 del 3 agosto 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 1544 del 24 agosto 2018.

Nel 2020, come visto, nella prospettiva di affrontare gli impatti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato avviato l'iter di riprogrammazione del Programma Operativo, con il trasferimento dell'importo di 16.457.370,00 euro dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020 a favore del Programma Operativo FSE. La dotazione del piano finanziario del Programma Operativo FSE 2014 - 2020 è stata rideterminata da euro 109.979.984,00 ad euro 126.437.354,00.

Il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 è suddiviso nei seguenti assi: Asse 1 – Occupazione; Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà; Asse 3 - Istruzione e Formazione; Asse 4 - Capacità istituzionale; Asse 5 - Assistenza Tecnica.

Le variazioni apportate con la proposta di modifica approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 22 dicembre 2020, hanno riguardato la spesa programmata di tutti gli assi. In particolare, l'Asse 1 – Occupazione è passato da 39.613.154 euro a 40.343.154 euro (aumento di 730.000 euro), l'Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà da 21.995.996 euro a 41.831.706 euro (aumento di 19.835.710 euro), l'Asse 3 - Istruzione e Formazione è passato da 41.882.014 euro a 38.555.000 euro (diminuzione di - 3.327.014 euro) e infine, l'Asse 5 - Assistenza Tecnica

è passato da 4.399.200 euro a 5.057.494 euro (aumento di 658.294 euro)[421]. La sommatoria delle variazioni rispetto a quanto programmato nel 2019 corrisponde ai 16.457.370 euro di finanziamenti provenienti dal Programma Operativo FESR 2014-2020.

Tabella 130 – FSE Programmazione 2014-2020 – confronto 2020-2019

Programma Operativo FSE 2014 – 2020	Spesa pubblica programmata 2020	Spesa pubblica programmata 2019	differenza 2020-2019
Asse 1 – Occupazione	40.343.154	39.613.154	730.000
Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà	41.831.706	21.995.996	19.835.710
Asse 3 - Istruzione e Formazione	38.555.000	41.882.014	- 3.327.014
Asse 4 - Capacità istituzionale	650.000	2.089.620	- 1.439.620
Asse 5 - Assistenza Tecnica	5.057.494	4.399.200	658.294
Totale	126.437.354	109.979.984	16.457.370

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Il Programma ha, quindi, una dotazione finanziaria complessiva di 126.437.354 euro, pagamenti al 31 dicembre 2020, come visto con una percentuale del 59,16% per 74.794.166 (58.044.522,00 euro nel 2019, 41.164.923,90 euro nel 2018), e impegni all'80,45% per 101.712.960 euro (80,21% per 88.219.350,00 euro nel 2019).

Tabella 131 – Situazione al 31/12/2020 -FSE Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
POR FSE Provincia di Trento	126.437.354	101.712.960	74.794.166	80,45	59,16

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Note: Con Decisione C(2021)184 del 11.01.2021 la Commissione europea ha approvato la modifica del piano finanziario, che ora risulta pari a euro 126.437.354.

La Provincia ha comunicato che "*nel corso del 2020 l'Autorità di Gestione ha svolto le consuete attività di programmazione, gestione, accompagnamento tecnico e controllo degli interventi a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020; per entrambi i Programmi Operativi sopra citati sono stati raggiunti e*

[421] Importi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2197 del 22 dicembre 2020 "*Approvazione della proposta di modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle Linee strategiche del PO FSE 2014-2020 approvate con deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1157 e s.m*".
L'approvazione definitiva è avvenuta con la deliberazione n. 597 del 16 aprile 2021 "*Approvazione in via definitiva della modifica del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza Covid-19 sul sistema sanitario e socioeconomico trentino, nonché ulteriore modifica delle "Linee strategiche del PO FSE 2014-2020" approvate con deliberazione n. 1157 del 14 luglio 2014 e ss.mm*".

superati gli obiettivi di spesa assegnati con scadenza al 31 dicembre 2020 (target n+3) ed è stato quindi evitato il disimpegno automatico dei fondi. In particolare, al 31 dicembre 2020 risultano certificate spese pari ad euro 51.513.105 per il FSE e pari ad euro 37.804.399 per il FESR".[422] La spesa certificata FSE ammonta, quindi, al 40,74% della dotazione del programma (32,59% nel 2019, 20,86% nel 2018).

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FSE comprensivi della gestione dei fondi Garanzia Giovani non inclusi nel PO FSE, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2020 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue.[423]

Tabella 132 – Capitoli uscita FSE, Rendiconto 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui iniziali	Prev. Def. Comp.za	Impegno Comp.za	Pag.ti Comp.za	Pag.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui finali	Residui Reimp.ti
256810	Certificazione competenze-FSE 2014-2020 - famiglie	0	0	0	0	0	0	0	0
256812	Certificazione competenze-FSE 2014-2020 - imprese	0	0	0	0	0	0	0	0
256822	giovani - formazione-FSE 2014-2020	3.552	0	0	0	0	0	3.552	0
256824	Assegn. AdL - piano garanzia giovani-FSE 2014-2020	282.495	1.864.553	1.864.553	0	0	0	2.147.048	0
256862	Certificazione competenze - FSE 2014-2020	18.269	204.639	55.107	8.895	17.691	26.586	46.791	0
256872	BES inclusione sociale - FSE 2014-2020	188.814	3.051.279	960.423	660.227	46.522	706.749	433.847	1.812.097
402020	politiche famiglia - FSE 2014-2020 - altri servizi	50.252	302.000	301.514	213.572	50.252	263.824	87.942	0
402214	Attività form. disabili - FSE 2014-2020 - servizi	85.830	0	0	0	60.305	60.305	25.525	0
404202	Politiche famiglia - FSE 2014-2020	437.862	2.959.481	1.094.490	729.078	385.146	1.114.225	416.189	1.864.991
404204	Buoni di servizio famiglie - FSE 2014-2020	0	5.197.368	1.261.973	525.538	0	525.538	736.434	1.364.802
404212	Attività' formative disabili - FSE 2014-2020	0	306.812	121.115	86.175	0	86.175	34.940	132.661

[422] Reg. UE n. 1303/2013 art. 136 *Disimpegno "1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135. 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1".*

[423] L'elenco dei capitoli comunicati dalla Provincia include i fondi FSE relativi al progetto Garanzia Giovani non incluso nel PO FSE.

Cap.	Descrizione capitolo	Residui iniziali	Prev. Def. Comp.za	Impegno Comp.za	Pag.ti Comp.za	Pag.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui finali	Residui Reimp.ti
404214	Attività' formative disabili - FSE 2014-2020 – AdL	1.900.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	3.300.000	0
408006	Interventi politica del lavoro - FSE 2014-2020	1.400.000	2.500.000	2.500.000	0	1.400.000	1.400.000	2.500.000	0
408007	Piano garanzia giovani - lavoro - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
408017	Assegn. AdL. - interventi Covid-19 - FSE 14-20	0	13.800.000	13.800.000	9.000.000	0	9.000.000	4.800.000	0
617475	Assistenza tecnica FSE 2014-2020	122.703	592.624	566.324	401.146	122.703	523.850	165.178	0
617477	Assistenza tecnica FSE 2014-2020 - locazioni	0	49.583	49.583	49.583	0	49.583	0	0
617482	Assistenza Tecnica FSE 2014-2020 - Altri Servizi	37.198	226.562	194.638	124.809	37.044	161.853	69.984	25.448
617484	Assistenza tecnica FSE 2014-2020 - eventi	6.053	10.000	9.882	8.418	6.053	14.471	1.464	0
617568	Formaz. operatori f.di Ue FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
617571	Formaz. operatori f.di Ue FSE 2014-2020- servizi	78.519	471.115	471.115	333.707	78.519	412.226	137.409	0
617572	Formaz. operatori f.di Ue FSE 2014-2020-trasferte	0	0	0	0	0	0	0	0
617573	Formaz. operatori f.di Ue FSE 2014-2020-manutenz.	10.601	34.769	34.656	29.645	10.601	40.246	5.011	0
617574	Formaz. operat. f.di Ue FSE 2014-2020- beni cons.	5.211	8.000	7.447	0	3.102	3.102	7.447	0
252700-4	Piano lingue - cofinanziato Ue FSE 2014-2020	449.300	6.825.870	2.742.433	1.504.857	92.138	1.596.995	1.579.332	1.939.761
256860	Certificazione competenze - FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
256870	Bes inclusione sociale - FSE 2014-2020	14.590	0	0	0	14.590	14.590	0	0
617570	Formaz. operatori f.di Ue FSE 2014-2020-incarichi	0	0	0	0	0	0	0	0
617575-1	Assistenza tecnica FSE 2014-2020	0	0	0	0	0	0	0	0
617580-1	Imprenditoria giovanile - FSE 2014-2020	1.566	0	0	0	0	0	1.566	0
617580-2	Imprese sociali - FSE 2014-2020	120.670	347.116	196.280	77.174	27.150	104.324	212.626	0
617580-4	Assegnaz. AdL - imprend. giovanile - FSE 2014-2020	397.829	1.539.146	1.539.146	0	0	0	1.936.975	0
953112	Fondo FSE 2014-2020	0	1.457.370	0	0	0	0	0	0
	Totali	**5.611.317**	**43.148.288**	**29.170.680**	**13.752.824**	**2.351.819**	**16.104.643**	**18.649.259**	**7.139.759**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna "Impegno competenza" include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato

**La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Gli impegni ammontano a 29.170.680,41 (17.727.554,30 euro nel 2019, 18.198.203,53 euro nel 2018), mentre le previsioni di competenza sono state di 43.148.288,17 euro (30.110.915,53 euro nel 2019, 31.486.499,90 euro nel 2018), determinando una capacità di impegno del 67,6% (58,87% nel 2019, 57,80% nel 2018). I pagamenti totali ammontano a 16.104.643,03 euro (15.073.867,61 euro nel 2019, 17.959.606,18 euro nel 2018), di cui 2.351.818,63 euro in conto residui (2.362.816,45 euro nel 2019, 2.770.010,29 euro nel 2018) e 13.752.824,40 euro in conto competenza (12.711.051,16 euro nel 2019, 15.189.595,89 euro nel 2018).

L'Ente nel corso dell'istruttoria, come si evince dalla tabella sopra, ha comunicato l'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto, che ammontano a 7.139.759,44 euro[424]. La reimputazione di residui passivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui non siano reimputati residui attivi per importi corrispondenti.
La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) è, quindi, del 31,87% (42,21% nel 2019, 48,24% nel 2018) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 47,15% (71,70% nel 2019, 83,47% nel 2018). La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza) è del 33,03% (45,50% nel 2019, 52,14% nel 2018), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è del 46,30% (72,65% nel 2019, 84,89% nel 2018). L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 41,91% (78,19% nel 2019, 93,64% nel 2018).

[424] Allegato alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021.

Tabella 133 – Indicatori impegni, pagamenti, residui - FSE - Rendiconto 2020

Indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
capacità impegno: impegni competenza/ previsione competenza	57,80	58,87	67,61%
capacità di pagamento: pagamenti in c. competenza/previsioni finali competenza	48,24	42,21	31,87%
velocità di pagamento: pagamenti in c. competenza/impegni di competenza	83,47	71,70	47,15%
capacità di spesa totale: pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + previsioni definitive di competenza)	52,14	45,50	33,03%
capacità di spesa a consuntivo o velocità di cassa: pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + impegni di competenza)	84,89	72,65	46,30%
indice di smaltimento residui: residui passivi pagati/residui passivi iniziali	93,64	78,19	41,91%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – dati percentuali.

Per quanto riguarda le entrate del bilancio provinciale relativi ai fondi FSE, la seguente tabella illustra i risultanti del rendiconto provinciale, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 134 – Capitoli entrata FSE, Rendiconto 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui iniziali	Prev. Def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui finali	Residui Reimp.ti*	Prov.za
316400-001	Cof. Statale Comp. Fondi Fse (prog. 2014-2020) Capitale	2.165.575	3.049.246	1.566.609	0	2.078.869	2.078.869	1.637.936	678.916	Stato
331500-001	Cont. Ue Comp. Fondi Fse (prog.2014-2020) Capitale	3.093.674	4.356.066	2.238.013	0	2.969.813	2.969.813	2.339.904	969.880	Ue
316500	Cof. Stat. Fse Prog.2014-2020 – Corrente	6.888.522	12.052.655	8.642.488	0	2.503.887	2.503.887	13.001.357	1.819.931	Stato
331600	Contr. Ue Fse 2014-2020 Corrente	9.839.949	17.218.078	12.346.411	0	3.576.981	3.576.981	18.572.572	2.600.744	Ue
Totali		**21.987.720**	**36.676.044**	**24.793.519**	**0**	**11.129.549**	**11.129.549**	**35.551.769**	**6.069.470**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 36.676.044,70 euro (25.558.605,58 euro nel 2019, 26.931.704,53 euro nel 2018), mentre gli accertamenti a 24.793.519,99 (15.065.165,60 euro nel 2019,

15.470.542,33 euro nel 2018), determinando una capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive) del 67,60% (58,94% nel 2019, 57,44% nel 2018).

Nel corso del 2020 non ci sono state riscossioni in competenza e i residui di nuova formazione corrispondono, quindi, alle somme accertate.

Le riscossioni sui residui sono state complessivamente di 11.129.549,87 (18.362.657,70 euro nel 2019, 5.864.422,74 euro nel 2018) e comportano un tasso di smaltimento residui (capacità di riscossione dei residui attivi) del 50,62% (72,49% nel 2019, 36,92% nel 2018).

La capacità di riscossione complessiva si attesta, quindi, al 23,79% (45,45% nel 2019, 18,70% nel 2018), mentre la capacità di entrata complessiva (incassi totali rapportati ai residui iniziali e alle previsioni) è del 18,97% (36,08% nel 2019, 13,7% nel 2018). Infine, i residui al 31 dicembre ammontano a 35.551.769,73 (21.987.720,02 euro nel 2019, 25.332.502,39 euro nel 2018), mentre i residui reimputati ad anni successivi a quello del rendiconto sono pari a 6.069.470,72 (6.732.530,01 euro nel 2019, 6.248.160,28 euro nel 2018).

La differenza tra gli importi dei residui passivi (7.139.759,44 euro) e attivi (6.069.470,72 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 1.070.288,72 euro (1.187.298,43 euro nel 2019, 1.108.754,31 euro nel 2018).

Tabella 135 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FSE – Rendiconti 2018-2020

Indicatore	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Capacità di accertamento Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	57,44%	58,94%	67,60%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	36,92%	72,49%	50,62%
Capacità di riscossione complessiva	18,70%	45,45%	23,79%
Capacità di entrata complessiva	13,7%	36,08%	18,97%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati rendiconti PAT.

Infine, l'Autorità di certificazione ha dichiarato che "*nell'anno 2020 per il Programma operativo Fse sono state presentate alla Commissione europea n. 3 domande di pagamento per oltre 15 milioni di euro e i relativi Conti*"[425] e che "*a seguito dell'invio delle domande di pagamento Fse e Fesr, la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto a versare le relative quote (90% delle domande di pagamento) stabilite dall'articolo 130 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013*", mentre "*a seguito dell'invio dei Conti Fse e Fesr, la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto a versare*

[425] L'Autorità ha precisato che "*ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 l'Autorità di certificazione è tenuta a presentare alla Commissione europea le domande di pagamento e ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (Ue, Euratom) n. 2018/1046 un documento di chiusura annuale denominato "Conti".*".

il relativo saldo stabilito dall'articolo 139 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013", specificando, infine, che "*al 31 dicembre 2020 il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità di Autorità di Certificazione Fse e Fesr, ha conseguito i target stabiliti dall'articolo 136 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali*".

Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020.

Il Programma Operativo del FESR, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 905 di data 12 febbraio 2015 e, successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale n. 294 di data 2 marzo 2015, è stato modificato nel 2018 con Decisione C(2018)829 di data 12 febbraio 2018 della Commissione Europea, che ha approvato la revisione del programma operativo FESR 2014-20. Sono stati introdotti due nuovi assi: Asse 5 "Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi" e Asse 6 "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime". Tale modifica, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 513 del 29 marzo 2019, ha riguardato l'allocazione delle risorse tra gli assi ma non la dotazione complessiva del programma. Nel 2020, come visto, nella prospettiva di affrontare gli impatti negativi conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato avviato l'iter di riprogrammazione del Programma Operativo, con il trasferimento dell'importo di 16.457.370,00 euro dal Programma Operativo FESR 2014 – 2020 a favore del Programma Operativo FSE.

In conseguenza della riprogrammazione la dotazione del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014- 2020 è stata rideterminata da 108.668.094,00 euro a 92.210.724,00 euro.

Il valore della spesa pubblica programmata è stato, quindi, aggiornato sulla base del nuovo piano finanziario del P.O. FESR approvato formalmente con Decisione C (2020)8323 di data 20 novembre 2020, rettificata con Decisione C(2020) 9567 di data 21 dicembre 2020 della Commissione europea, che, come visto nel paragrafo precedente, ha approvato la modifica del Programma Operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento in risposta agli impatti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul sistema sanitario e, più in generale, socioeconomico trentino.

Il programma, quindi, ha una dotazione finanziaria complessiva di 92.210.724,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2020 per 65.017.385,77 euro, con una percentuale del 70,51 %, e impegni al 78,69% delle risorse per 72.559.050,83 euro.

Tabella 136 – Situazione al 31/12/2020 -FESR Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
POR FESR Provincia di Trento	92.210.724	72.559.051	65.017.386	78,69	70,51

Fonte: dati PAT– importi in euro.

Note: Il valore della spesa pubblica programmata è stato aggiornato sulla base del nuovo piano finanziario del P.O. FESR approvato formalmente con Decisione C (2020)8323 di data 20 novembre 2020, rettificata con Decisione C(2020) 9567 di data 21 dicembre 2020

A seguito del trasferimento di euro 16.457.370,00 al Programma Operativo FSE 2014 – 2020, le risorse del piano finanziario del Programma Operativo FESR 2014–2020 ammontano a complessivi euro 92.210.724,00. Parte delle risorse del Programma sono state ricollocate su due nuove azioni:

- una nuova azione a supporto di interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale e della Protezione civile nazionale, su cui sono allocati 13,5 milioni di euro;
- una ulteriore nuova azione volta al finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia, cui sono stati destinati altri 13 milioni di euro.

La tabella che segue permette un confronto dell'allocazione delle risorse tra gli assi del programma rispetto a quella antecedente la riprogrammazione.

Tabella 137 – FESR Programmazione 2014-2020 – confronto 2020-2019

Programma Operativo Fesr 2014 - 2020	Spesa pubblica programmata 2020	Spesa pubblica programmata 2019	differenza 2020-2019
Asse 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione	48.576.046	38.301.322	10.274.724
Asse 2 - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese	19.300.000	18.410.000	890.000
Asse 3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori	9.200.000	21.734.048	-12.534.048
Asse 4 - Assistenza tecnica	3.688.428	4.346.724	-658.296
Asse 5 – Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi	5.000.000	19.000.000	-14.000.000
Asse 6 – Migliorare l'accesso alle Tic, nonché l'impiego e la qualità delle medesime	6.446.250	6.876.000	-429.750
Totale	**92.210.724**	**108.668.094**	**-16.457.370**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importo in euro.

L'Autorità di gestione ha segnalato, come già visto nel precedente paragrafo, che "*a seguito della riprogrammazione degli interventi in ottica anti Covid-19 l'architettura interna del Programma Operativo FESR 2014 - 2020 risulta modificata come segue:*

- *sono stati riprogrammati su risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione alcuni specifici interventi, per un valore complessivo di euro 26,5 milioni, originariamente previsti su diversi Assi del Programma Operativo FESR 2014 - 2020, in quanto era necessario liberare risorse FESR per attivare iniziative in funzione anti-crisi Covid-19;*
- *13,5 milioni di euro di risorse FESR sono quindi state liberate ed allocate su una nuova azione a supporto di interventi a contrasto dell'emergenza da parte del sistema sanitario provinciale e della Protezione civile nazionale;*
- *altri 13 milioni di euro di risorse FESR sono state liberate ed allocate su una nuova azione per il finanziamento di interventi a favore di PMI trentine da parte del Fondo Centrale di Garanzia*".[426]

Come per il programma FSE, l'Amministrazione ha precisato "*nel corso del 2020 l'Autorità di Gestione ha svolto le consuete attività di programmazione, gestione, accompagnamento tecnico e controllo degli interventi a valere sui Programmi Operativi FESR e FSE 2014 – 2020; per entrambi i Programmi Operativi sopra citati sono stati raggiunti e superati gli obiettivi di spesa assegnati con scadenza al 31 dicembre 2020 (target n+3) ed è stato quindi evitato il disimpegno automatico dei fondi. In particolare, al 31 dicembre 2020 risultano certificate spese pari ad euro 51.513.105 per il FSE e pari ad euro 37.804.399 per il FESR*".[427] La spesa certificata FESR, pertanto, è pari al 41,00% della dotazione del programma (26,64% nel 201, 16,13% nel 2018).

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FESR, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2020 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue.

[426] Risposta al quesito n. 73 della nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

[427] Reg. UE n. 1303/2013 art. 136 *Disimpegno* "*1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 131, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 135. 2. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2023 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 141, paragrafo 1, entro il termine stabilito all'articolo 141, paragrafo 1*".

Tabella 138 – Capitoli uscita FESR 2014-2020, Rendiconto 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01/20	Prev. Def. Comp.za	Impegno Comp.za *	Pag.ti Comp.za	Paga.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12/20	Residui Reimp.ti **
157550 - 009	Risparmio Energ. Edif. Pubblici - Fesr 2014-2020	32.670	165.325	75.529	75.529		75.529		89.796
252756 - 000	Banda Larga Scuole - Fesr 2014-2020	211.331	4.767.307	2.124.564	1.473.936	211.331	1.685.267	650.628	2.337.380
252757 - 000	Banda Larga Scuole - Incarichi - Fesr 2014-2020	0	0						
252961 - 000	Piano Str. Edil. Scol. Risp. Energ.-Fesr 2014-2020	0	627.573	88.269	10.738		10.738	77.532	446.143
252965 - 000	Meccatronica - Fesr 2014-2020	0	5.138.748	2.062.421	262.421		262.421	1.800.000	635.477
252967 - 000	Incarichi Meccatronica - Fesr 2014-2020	0	459.959						149.837
317000 - 011	Ricerca - Assegn. Apiae - Cofin. Ue Fesr 2014-2020	6.400.000	0					6.400.000	
317000 - 013	Infrastruttura Ricerca - Fesr 2014-2020	0	7.300.000						7.300.000
612921 - 000	Assegnazioni Apiae Interv. Energia Fesr 2014-2020	8.000.000	0			3.150.800	3.150.800	4.849.200	
615609 -000	ASSEGN. TRENTINO SVIL. PER Covid-19 - FESR 14-20	0	1.000.000						
617520 - 000	Fondo Interventi Finanziati U.E. Fesr 2014-2020	0	0						
617575 - 002	Assistenza Tecnica Fesr 2014-2020	73.544	622.197	461.596	348.159	72.748	420.908	114.232	600
617580 - 003	Nuova Imprenditorialità - Fesr 2014-2020	16.537.222	0			2.075.123	2.075.123	14.462.099	
743153 - 000	Messa In Sicurezza Ponti Viabilità 2014-2020	0	1.100.844						696.807
743155 - 000	Messa In Sicurezza Ponti Incarichi -Fesr 2014-2020	0	0						
805720 - 009	Interventi Sul Territorio - Fesr 2014-2020	0	1.963.000	10.004	10.004		10.004		1.769.996
	Totali	**31.254.766**	**23.144.954**	**4.822.384**	**2.180.787**	**5.510.003**	**7.690.790**	**28.353.69**	**13.426.037**

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

*La colonna "Impegno competenza" include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
**La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Gli impegni ammontano a 4.822.383,66 euro (1.150.261,46 euro nel 2019, 13.416.369,60 euro nel 2018), le previsioni di competenza sono state di 23.144.953,76 euro (30.844.193,05 euro nel 2019, 38.800.673,82 euro nel 2018), determinando una capacità di impegno del 20,84% (3,73% nel 2018, 34,58% nel 2018). I pagamenti totali sono 7.690.789,99 euro (4.986.919,76 euro nel 2019, 1.441.964,34 euro nel 2018), di cui 5.510.002,75 euro in conto residui ((4.281.424,65 euro nel 2019, 227.019,40 euro nel 2018) e 2.180.787,24 euro di competenza (705.495,11 euro nel 2019, 1.214.944,94 euro nel 2018).

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) è, quindi, del 9,42 % (2,29% nel 2019, 3,13% nel 2018) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 45,22% (61,33% nel 2019, 9,06% nel 2018), diminuita in relazione all'aumento nell'importo degli impegni di competenza.

La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 14,14% (7,56% nel 2019, 2,33% nel 2018), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è del 21,32% (13,76% nel 2019, 3,95% nel 2018).

L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/ residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 17,63% (12,20% nel 2019, 0,98% nel 2018).

L'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto ammonta a 13.426.036,70 euro (20.486.897,89 euro nel 2019, 23.879.205,00 euro nel 2018). Come visto, la reimputazione di residui passivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato nel caso in cui non siano reimputati corrispondenti importi di residui attivi.

Tabella 139 – Indicatori impegni - pagamenti FESR - Rendiconto 2018 - 2020

Indicatore	2018	2019	2020
capacità impegno= impegni competenza/ previsione competenza	34,58%	3,73%	20,84%
capacità di pagamento=pagamenti in c. competenza/previsioni finali competenza	3,13%	2,29%	9,42%
velocità di pagamento=pagamenti in c. competenza/impegni di competenza	9,06%	61,33%	45,22%
capacità di spesa totale=pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + previsioni definitive di competenza)	2,33%	7,56%	14,14%
capacità di spesa a consuntivo (velocità di cassa)=pagamenti totali/(residui al 1 gennaio + impegni di competenza)	3,95%	13,76%	21,32%
indice di smaltimento residui=residui passivi pagati/residui passivi iniziali)	0,98%	12,20%	17,63%

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

La seguente tabella illustra i risultati del rendiconto provinciale, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 140 – Capitoli entrata FESR 2014-2020, anno 2020

Cap.	Descr. cap.	Residui al 01/01/2020	Prev.ni def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12/20	Residui Reimp.ti*	Prov.za
316400-002	Cof. Stat. Comp. Fondi Fesr (Pr.2014-2020) Capitale	8.928.933	8.363.244	2.881.942	0	2.933.193	2.933.193	5.650.327	4.491.353	Stato
331500-002	Cont. Ue Comp. Fondi Fesr (Prog.2014-2020) Capitale	12.755.618	11.947.492	4.117.060	0	4.190.276	4.190.276	8.071.896	6.416.218	Ue
	Totali	**21.684.551**	**20.310.736**	**6.999.003**	**-**	**7.123.469**	**7.123.469**	**13.722.223**	**10.907.571**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 20.310.735,90 euro (30.669.483,24 euro nel 2019, (32.247.720,25 euro nel 2018), mentre gli accertamenti a 6.999.002,71 euro (10.611.757,16 euro nel 2019, 11.335.371,72 euro nel 2018); la capacità di accertamento (o incidenza degli accertamenti sulle previsioni definitive) è pertanto del 34,46% (34,60% nel 2019, 35,15% nel 2018). Nel corso del 2020 le riscossioni in competenza sono state di 0,00 euro (9.634.034,96 euro nel 2019), con una capacità di riscossione in conto competenza del 0,0% (90,79% nel 2019, 0,00% nel 2018). Gli incassi dei residui sono stati di 7.123.468,91 euro (6.240.823,94 euro nel 2019, 2.102.671,48 euro nel 2018), determinando un tasso di smaltimento dei residui del 32,85% (23,16% nel 2019, 11,87% nel 2018). La capacità di riscossione complessiva è del 24,83% (42,27% nel 2019, 7,24% nel 2018) e la capacità di entrata complessiva è del 16,96% (27,55% nel 2019, 4,21% nel 2018) (incassi totali rapportati ai residui iniziali e alle previsioni).

I residui finali sommano a 13.722.223,43 euro (21.684.551,05 euro nel 2019, 26.947.652,80 euro nel 2018), i residui reimputati ad anni successivi sono in totale 10.907.571,38 euro (16.879.494,22 euro nel 2019, 19.168.914,20 euro nel 2018). La differenza tra gli importi dei residui passivi (13.426.036,70 euro) e attivi (10.907.571,38 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 2.518.465,32 euro (3.607.403,67 euro nel 2019, 4.710.290,80 euro nel 2018).

Tabella 141 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FESR - Rendiconto 2020

Indicatore	2018	2019	2020
Capacità di accertamento - Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	35,15%	34,60%	34,46%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	90,79%	0,00%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	11,87%	23,16%	32,85%
Capacità di riscossione complessiva	7,24%	42,27%	24,83%
Capacità di entrata complessiva	4,21%	27,55%	16,96%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Infine, l'Autorità di certificazione, come già visto per i fondi FSE, ha dichiarato che per l'anno 2020 "*[…] per il Programma operativo Fesr sono state inviate n. 3 domande di pagamento per quasi 9 milioni di euro e i relativi Conti*",[428] e che "*a seguito dell'invio delle domande di pagamento Fse e Fesr, la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto a versare le relative quote (90% delle domande di pagamento) stabilite dall'articolo 130 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013*", mentre "*a seguito dell'invio dei Conti Fse e Fesr, la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno provveduto a versare il relativo saldo stabilito dall'articolo 139 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013*", specificando, infine, che "*al 31 dicembre 2020 il Servizio Bilancio e ragioneria, in qualità di Autorità di Certificazione Fse e Fesr, ha conseguito i target stabiliti dall'articolo 136 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013, evitando la perdita di risorse comunitarie e statali*".

FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca.

Il PO del FEAMP è stato approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015. Per la Provincia autonoma di Trento, ha una dotazione finanziaria complessiva di 2.483.945,00 euro, pagamenti al 31 dicembre 2020 per 1.989.009,00 euro (1.483.359,89 euro nel 2019, 1.088.908,78 euro nel 2018), con una percentuale dell'80,07% (59,72% nel 2019, 43,84% nel 2018), e impegni al 95,41% (93,23% nel 2019, 65,44% nel 2018) delle risorse per 2.369.897,00 euro (2.315.674,00 euro nel 209, 1.625.565,48 euro nel 2018).

[428] L'Autorità ha precisato che "*ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013 l'Autorità di certificazione è tenuta a presentare alla Commissione europea le domande di pagamento e ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento (Ue, Euratom) n. 2018/1046 un documento di chiusura annuale denominato "Conti"*.

Tabella 142 – Situazione al 31/12/2020 - FEAMP Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
PO FEAMP Provincia di Trento	2.483.945	2.369.897	1.989.009	95,41	80,07

Fonte: dati trasmessi dalla PAT– importi in euro.

L'Autorità di gestione è stata individuata, dal decreto ministeriale del Mipaff n. 1622 del 13 febbraio 2014, nel Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), che è Organismo pagatore nazionale e Organismo di Coordinamento, è stata individuata quale Autorità di certificazione e Autorità di audit. Il Programma operativo identifica gli Organismi Intermedi (O.I.) dell'Autorità di Gestione nelle Regioni e nella Provincia Autonoma di Trento. La Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 2045 del 18 novembre 2016, ha individuato nel Dirigente del Servizio agricoltura il referente provinciale dell'Autorità di gestione FEAMP (Organismo intermedio di gestione) e nel Dirigente del Servizio Bilancio e ragioneria il referente provinciale dell'Autorità di certificazione FEAMP (Organismo intermedio di certificazione).

La situazione dei capitoli di spesa, relativi ai fondi FEAMP, del bilancio provinciale nel Rendiconto 2020 è illustrata, in termini di impegni e pagamenti, residui iniziali e finali, reimputazioni ad anni successivi, nella tabella che segue.

Tabella 143 – Capitoli uscita FEAMP 2014-2020, Rendiconto 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01/2018	Prev.ni definitive comp.za	Impegno Comp.za	Pag.ti Comp.za	Pag.ti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12/2018	Residui Reimp.ti
500910	Spese per la realizzazione di interventi per il settore della pesca - programmazione europea Feamp 2014-2020	412.349	338.154	36.850	36.850	375.097	411.947	0	300.020
	Totali	**412.349**	**338.154**	**36.850**	**36.850**	**375.097**	**411.947**	**0**	**300.020**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna "Impegno competenza" include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

A fronte di previsioni di competenza per 338.154 euro (1.263.492,76 euro nel 2018, 1.644.565,47 euro nel 2018) gli impegni sono stati 36.849,83 euro (805.049,70 euro nel 2019, 1.090.721,71 euro nel 2018), con una capacità di impegno del 10,90 % (63,72% nel 2018, 66,32% nel 2018). I pagamenti di competenza ammontano a 36.849,88 (392.701,11 euro nel 2019, 1.088.908,78 euro nel 2018), determinando una

capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) del 10,90% (31,08% nel 2019, 66,21% nel 2018) e una velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) del 100,00% (48,78% nel 2019, 99,83% nel 2018). I pagamenti in conto residui ammontano a 375.097,03 euro (1.750,00 euro nel 2019, nessun residuo da pagare nel 2018), con un indice di smaltimento dei residui passivi del 90,97% (96,53% nel 2019).

La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 54,89% (31,17% nel 2019), quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) del 91,71% (48,89% nel 2019)

L'importo dei residui passivi che sono stati reimputati agli anni successivi a quelli considerati nel rendiconto ammonta a 255.016,75 euro (338.154,04 euro nel 109, 534.843,76 euro nel 2018).

Tabella 144 – Indicatori impegni - pagamenti FEAMP - Rendiconto 2018–2020

Indicatore	2018	2019	2020
Capacità di impegno (impegni di competenza /previsioni definitive di competenza)	66,32	63,72	10,90
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	66,21	31,08	10,90
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	99,83	48,78	100,00
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	66,21	31,17	54,89
Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali)	99,83	48,89	91,71
Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)	-	96,53	90,97

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – dati percentuali.

La tabella seguente illustra i risultati del rendiconto provinciale per le entrate relative ai fondi FEAMP, con l'aggiunta del dato relativo ai residui reimputati comunicati dall'Ente.

Tabella 145 – Capitoli entrata FEAMP 2014-2020, anno 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01/2020	Prev.ni def.ve comp.za	Accertato Comp.za	Incassato Comp.za	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12/2020	Residui Reimp.ti*	Prov.za
316400 - 004	Cof. Statale Fondi Feamp (Pr.2014-2020)	630.859	118.354	12.897	0	571.341	571.341	72.152	105.007	Stato
331500 - 004	Cont. Ue Fondi Feamp (Prog.2014-2020)	909.951	169.077	18.425	0	816.202	816.202	111.990	150.010	Ue
Totali		**1.540.810**	**287.431**	**31.322**	**0,00**	**1.387.543**	**1.387.543**	**184.142**	**255.017**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza ammontano a 287.430,98 (977.015,67 euro nel 109, 1.311.188,32 euro nel 2018), gli accertamenti sono 31.322,45 euro (625.337,43 euro nel 2019, 915.525,90 euro nel 2018) con una capacità di accertamento del 10,9% (64,00% nel 2019, 69,62% nel 2018). Come per lo scorso esercizio non sono stati rilevati incassi, di conseguenza i residui finali corrispondono agli accertamenti in quanto non sono presenti residui iniziali e la capacità di riscossione risulta nulla.

Tabella 146 – Indicatori accertamenti, incassi, residui - FEAMP - Rendiconto 2018-2020

Indicatore	2018	2019	2020
Capacità di accertamento - Incidenza accertamenti parte corrente su previsioni definitive	69,82%	64,00%	10,90%
Capacità di riscossione competenza	0,00%	0,00%	0,00%
Capacità di riscossione dei residui attivi o Tasso smaltimento residui	0,00%	0,00%	90,05%
Capacità di riscossione complessiva	0,00%	0,00%	88,26%
Capacità di entrata complessiva	0,00%	0,00%	75,90%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

I residui reimputati ad anni successivi sono in totale 255.016,75 euro (287.430,98 euro nel 2019, 395.662,42 euro nel 2018). La differenza tra gli importi dei residui passivi (300.019,67 euro) e attivi (255.016,75 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione del fondo pluriennale vincolato che ammonta a 45.002,92 euro.

La Provincia ha comunicato che "*relativamente al Programma operativo Feamp sono state presentate n. 4 proposte di certificazione per oltre 200 mila euro all'Autorità di certificazione nazionale, la quale ha provveduto a inserirle nelle relative domande di pagamento e a inviarle alla Commissione europea.*".

PSR - Programma di sviluppo Rurale 2014-2020.

Il PSR 2014-2020 nella sua ultima versione 6.1 è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2020) 446 final del 23 gennaio 2020 e con delibera n. 208 del 14 febbraio 2020 della Giunta provinciale,[429] ha una dotazione finanziaria complessiva di 297.575.616,57 euro, pagamenti al 31 dicembre 2020 per 189.973.782,06 euro (153.758.627,25 nel 2019, euro, 107.819.366,32 euro nel 2018), con

[429] La prima approvazione delle Versione 1.3 del PSR è avvenuta con la Decisione della Commissione europea C(2015) 5377 di data 3 agosto 2015 e con la deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 del 31 agosto 2015. Altre versioni che hanno modificato la prima approvazione: PSR Versione 2.1 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2017)777 del 6 febbraio 2017 e con la deliberazione della Giunta Provinciale n.382 del 13 marzo 2017; PSR Versione 3.3 approvato con Decisione della Commissione Europea con Decisione della Commissione Europea C(2017)8252 del 30 novembre 2017 e con Deliberazione della Giunta provinciale n.76 del 26 gennaio 2018; PSR 2014-2020 Versione 4.1 . approvato con Decisione della Commissione Europea C(2018)1368 final del 27 febbraio 2018 e con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 524 del 29 marzo 2018; Versione 5.1 approvato con Decisione della Commissione Europea C(2018) 6389 del 27 settembre 2018 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 2054 del 19 ottobre 2018.

una percentuale del 63,84%(51,67% nel 2019, 36,23% nel 2018), e impegni all'88,46% (82,70% nel 2019, (57,19% nel 2018) delle risorse per 263.231.580,70 (246.094.279,68 euro nel 2019, 170.183.784,24 euro nel 2018)[430].

Tabella 147 – Situazione al 31/12/2020 – PSR Programmazione 2014-2020

Programma	Finanziamento Totale (a)	Impegni (b) euro	Pagamenti (c) euro	Impegni (b/a)%	Pagamenti (c/a)%
PO FEAMP Provincia di Trento	297.575.617	263.231.581	189.973.782	88,46%	63,84%

Fonte: dati trasmessi dalla PAT - importi in euro.

Per quel che riguarda il riflesso del programma PSR nei capitoli del rendiconto provinciale la situazione è illustrata nella tabella seguente, che riporta però solamente le spese a carico (finanziate) della Provincia e non anche la parte finanziata dalla Ue e dallo Stato. L'Ente ha, infatti, precisato, in calce alla tabella con cui ha comunicato i propri capitoli di pertinenza del PSR, che "*I capitoli di spesa si riferiscono alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di Ue e Stato si trova sul bilancio di Appag*". L'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG in sigla) svolge, infatti, le funzioni di organismo pagatore per quanto riguarda gli aiuti comunitari in agricoltura (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR - e Fondo Europeo Agricolo di Garanzia - FEAGA), in Provincia di Trento.

Tabella 148 – Capitoli uscita PSR, Rendiconto 2020

Cap.	Descrizione capitolo	Residui al 01/01/20	Prev. Def.ve comp.za	Impegno Comp.za*	Pag.ti Comp.za	Pagamenti Residui	Pag.ti Totali	Residui al 31/12/20	Residui Reimp.ti **
500500 - 000	Contributi Aziende Agricole-Psr 2014-2020 Cofin.	10.500.654	4.362.484	4.362.484	1.622.450	4.437.247	6.059.696	8.803.442	0
507000 - 003	Interventi Agricoltura Psr 2014-2020-Cofinanziato	3.309.765	526.850	526.850	0	1.370.080	1.370.080	2.466.535	0
805560 - 004	Lavori Boschivi Psr - Cofinanziato	4.150.000	135.053	135.053	0	850.000	850.000	3.435.053	0
806400 - 004	Investimenti Aree Protette - Cofinanziato Psr	264.508	220.000	219.383	0	256.000	256.000	227.892	0
	Totali	**18.224.927**	**5.244.387**	**5.243.770**	**1.622.450**	**6.913.327**	**8.535.776**	**14.932.921**	**0,00**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

I capitoli di spesa si riferiscono alla parte a carico della Provincia, mentre la parte a carico di Ue e Stato si trova sul bilancio di Appag

[430] In particolare, la dotazione complessiva del PSR è passata da 301.470.451,37 euro, comunicata dall'Ente nel corso dell'istruttoria per la parifica del rendiconto 2017, a 297.575.616,57 euro al 31 dicembre 2018. La diminuzione nella dotazione complessiva è stata dovuta, come rilevato dalla Sezione, ad un contributo di solidarietà, richiesto a tutti i programmi regionali, per incrementare la dotazione dei fondi delle regioni italiane colpite dal terremoto nel 2016 (si veda paragrafo 13.1.2 Programmazione 2014-2020 della Relazione ala rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento -esercizio 2018, allegata alla Decisione n. 4/PARI/2019 delle Sezioni riunite per la Regione Trentino-Altro Adige/Sudtirol.

*La colonna "Impegno competenza" include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
**La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Le previsioni di competenza di 5.244.386,59 euro (8.377.284,37 euro nel 2019, 9.677.211,55 euro nel 2018) sono state impegnate quasi totalmente per un importo di 5.243.769,89 euro (8.248.229,89 euro nel 2019, 9.677.039,79 euro nel 2018), con una capacità di impegno quasi del 99,99% (98,46% nel 2019, praticamente del 100%, 99,99% nel 2018).

I pagamenti sono stati 8.535.776,10 euro (2.857.703,26 euro nel 2019, 6.846.599,52 euro nel 2018), di cui 6.913.326,50 euro in conto residui (1.622.420,00 euro nel 2019, 2.604.078,75 euro nel 2018) e 1.622.449,60 in conto competenza (1.235.283,26 euro nel 2019, 4.242.520,77 euro nel 2018).

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) e la velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza) coincidono al 30,94% (14,75% nel 2019, 43,84% nel 2018).

La capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio sommati alle previsioni definitive di competenza) è del 36,37% (13,47% nel 2019, 34,37% nel 2018), mentre quella a consuntivo o velocità di cassa (pagamenti totali/impegni di competenza sommati ai residui iniziali) è del 36,37% (13,55% nel 2019, 34,37% nel 2018.

L'indice di smaltimento dei residui (residui passivi pagati nell'anno/residui passivi accertati inizio anno) si attesta al 37,93% (12,64% nel 2019, 25,42% nel 2018), con un importo finale dei residui che ammonta a 14.932.921,08 euro.

Tabella 149 – Indicatori impegni - pagamenti PSR - Rendiconto 2018–2020

calcoli indici PSR	2018	2019	2020
Capacità di impegno (impegni di competenza /previsioni definitive di competenza)	99,998%	98,46	99,99
Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	43,84%	14,75	30,94
Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	43,84%	14,98	30,94
Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	34,37%	13,47	36,37
Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza+residui definitivi iniziali)	34,37%	13,55	36,37
Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)	25,42%	12,64	37,93

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (valori in percentuale).

Infine, per quanto riguarda i capitoli di entrata del bilancio provinciale relativi al PSR, l'Ente ha comunicato che "*non vi sono capitoli di entrata sul bilancio provinciale, poiché le entrate provenienti da Ue e Stato si trovano sul bilancio di Appag*".

A questo proposito, si rileva che il paragrafo "*Gestione dei fondi comunitari FEAGA – FEASR anno 2020*" della relazione sulla gestione 2020 del rendiconto di APPAG, riporta: "*In base all'articolo 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 l'organismo pagatore deve tenere una contabilità riservata esclusivamente all'imputazione delle spese e delle entrate connesse alla gestione dei fondi comunitari FEAGA e FEASR. Lo stesso articolo precisa, inoltre, che detta contabilità deve permettere di distinguere e fornire separatamente i dati finanziari del FEAGA e del FEASR. L'organismo pagatore, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 27 maggio 1999, è inserito nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica. Alla luce della normativa sopra citata APPAG si è dotata di un sistema contabile dedicato esclusivamente alla gestione dei fondi comunitari ed ha aperto un conto in Banca d'Italia sul quale far confluire esclusivamente gli incassi e i pagamenti relativi agli aiuti cofinanziati*".[431]
Il bilancio di APPAG, difatti, non riporta nessun capitolo di entrata o di uscita dedicato alla gestione dei fondi relativi al PSR, ma unicamente delle tabelle di sintesi del risultato della gestione dei fondi FEAGA e FEASR per l'esercizio finanziario 2020 (16 ottobre 2018 – 15 ottobre 2020).
Nel medesimo paragrafo, si dà conto che "*Considerando gli incassi e i pagamenti per l'esercizio finanziario 2020 (Allegato 4) si rileva che sono state incassate risorse per euro 71.693.100,80 e sono stati effettuati pagamenti per euro 65.686.806,02; in particolare sono stati erogati aiuti relativi alle misure del PSR per un importo di euro 44.066.715,56 (inclusi Aiuti aggiuntivi, inerenti la misura 13 per un importo di euro 2.049,57 e la misura 11 per euro 2.636.511,13), nonché aiuti afferenti Pagamenti diretti (I° pilastro PAC) per euro 21.580.526,23, recuperi per conto terzi e restituzioni per euro 84.032,63*", mentre con riferimento all'anno civile 2020 "*risultano effettuati pagamenti per euro 67.479.590,23. Sono stati erogati aiuti relativi alle misure del PSR (programmazione 2014-2020) per un importo di euro 36.207.527,99 oltre ad aiuti aggiuntivi per euro 9.408.586,92-, principalmente in relazione alla misura 13 del PSR. Con riferimento ai Pagamenti diretti nel corso dell'anno civile 2020 sono stati erogati aiuti per euro 21.683.728,23. I recuperi per conto terzi ammontano ad euro 179.747,09.*"[432].

[431] Rendiconto approvato con determinazione del dirigente n. 15 del 28 aprile 2021.
[432] Si veda il paragrafo "Gestione dei fondi comunitari FEAGA – FEASR anno 2020" dell'Allegato B alla determinazione del dirigente APPAG n. 15 del 28 aprile 2021 relativa all'approvazione del Rendiconto APPAG 2020.

12.1.3 Capitoli fondi Ue nel bilancio provinciale – sintesi

La situazione complessiva, nel rendiconto provinciale 2020, per quanto riguarda i capitoli di uscita relativi ai fondi europei, è illustrata nelle tabelle che seguono.

Tabella 150 – Totali capitoli uscita FSE – FESR – FEAMP- PSR rendiconto 2020

Fondi	Residui al 01/01/2020	Previsioni definitive comp.za	Impegno Comp.za	Pagamenti Comp.za	Pagamenti Residui	Pagamenti Totali	Residui al 31/12/2020	Residui Reimp.ti
Capitoli FSE	5.611.317	43.148.288	29.170.680	13.752.824	2.351.819	16.104.643	18.649.259	7.139.759
Capitoli FESR	31.254.766	23.144.954	4.822.384	2.180.787	5.510.003	7.690.790	28.353.690	13.426.037
Capitoli FEAMP	412.349	338.154	36.850	36.850	375.097	411.947	0	338.154
Capitoli PSR	18.224.927	5.244.387	5.243.770	1.622.450	6.913.327	8.535.776	14.932.921	0
Totali	**55.503.359**	**71.875.783**	**39.273.684**	**17.592.911**	**15.150.245**	**32.743.156**	**61.935.871**	**20.865.816**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

La colonna "Impegno competenza" include anche gli impegni relativi a spese imputate tramite il Fondo pluriennale vincolato
La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

In complesso, sono stati impegnati 39.273.683,89 euro (27.931.095,35 euro nel 2019, 42.382.334,63 euro nel 2018) rispetto a previsioni definitive per 71.875.782,56 euro (70.595.885,71 euro nel 2019, 81.608.950,74 euro nel 2018), per una capacità di impegno complessiva del 54,64% (39,56% nel 2019 e 51,93% nel 2018), 99,99 % per i fondi PSR, 10,90 % per FEAMP, 67,61%per i fondi FSE e infine, 20,84% per i FESR (98,46% per i fondi PSR, 63,72 % per FEAMP, 58,87% per i fondi FSE e, infine 3,73% per i FESR nel 2019).

I pagamenti in conto competenza sono 17.592.911,12 euro (15.044.530,64 euro nel 2019, 21.735.970,38 euro nel 2018), determinando una capacità di pagamento del 24,48% euro (21,31% nel 2019, 26,63% nel 2018), 31,87% per il FSE, 10,90% per il FEAMP, 30,94% per il PSR e infine, 9,42 per il FESR (42,21% per il FSE, 31,08% per il FEAMP, 14,75% per il PSR e infine, 2,29% per il FESR nel 2019), e una velocità di pagamento del 44,80% (53,86% nel 2019, 51,29% nel 2018), 47,15% per il FSE, 45,22% per il FESR, 100,00% per il FEAMP e infine, 30,94 per il PSR (48,78% per FEAMP, 71,70% per FSE, 14,98% PSR e 61,33% FESR nel 2019).

La capacità di spesa totale, con pagamenti per 32.743.156,03 euro (23.312.941,74 euro nel 2019, 27.337.078,82 euro nel 2018), si attesta al 25,71% (19,18% nel 2019, 23,18% nel 2018), 33,03% per il FSE, 54,89% per il FEAMP, 54,89 per il PSR e infine, 14,14% per il FESR (31,17% per FEAMP, 45,50% per FSE,

13,47% per PSR e 7,56% per FESR nel 2019). La velocità di cassa è del 34,55% (29,55% nel 2019) 46,30%per il FSE, 91,71% per il FEAMP, 21,32% per il FESR e 36,37 per il PSR (48,89% FEAMP, 72,65% FSE, 13,55% PSR, e 13,76% FESR nel 2019).

L'indice di smaltimento dei residui passivi, con pagamenti in conto residui per 15.150.244,91 euro (8.268.411,10 euro nel 2019, 5.601.108,44 euro nel 2018) e residui iniziali a 55.503.359,13 euro (50.949.445,34 euro nel 2019, 36.320.033,74 euro nel 2018) è del 27,30% (16,23% nel 2019, 15,42% nel 2018), 90,97% per il FEAMP, 41,91% per il FSE, 37,93% per il PSR e 17,63% per il FESR (96,53 il FEAMP, 78,19% FSE, 12,64% PSR e 12,20% per il FESR nel 2019).

I residui finali ammontano a 61.935.870,70 euro (55.503.359,13 euro nel 2019, 50.949.445,35 euro nel 2018), mentre le reimputazioni ad esercizi successivi corrispondono a 20.865.815,81 euro (28.744.880,37 euro nel 2019, 31.770.963,35 euro nel 2018).

Per i capitoli relativi al FESR, si nota, come si evince dalla tabella sotto riportata, una ridotta capacità di impegno e di pagamento, rispettivamente del 20,84% e del 9,42%, sebbene in netto miglioramento rispetto ai valori del 2019 (rispettivamente del 3,73% e del 2,29%), così come una limitata capacità di spesa totale 14,14% (13,76% nel 2019), nonché un ridotto tasso di smaltimento dei residui passivi 17,63% (12,20% nel 2019), che determina un considerevole aumento dei residui passivi, i quali costituiscono il 45,78% (56,31% nel 2019, 69% nel 2018) di tutti i residui passivi finali dei fondi europei. Consistente anche la somma dei residui reimputati ad anni successivi 13.426.037 euro, che rappresentano il 64,34% di tutti i residui reimputati.

Tabella 151 – Indici capitoli uscita fondi FSE - FESR - FEAMP e PSR -2020

Indici	FSE	FESR	FEAMP	PSR	Totali
Capacità di impegno	67,61%	20,84%	10,90%	99,99%	54,64%
Capacità di pagamento	31,87%	9,42%	10,90%	30,94%	24,48%
Velocità di pagamento	47,15%	45,22%	100,00%	30,94%	44,80%
Capacità di spesa totale	33,03%	14,14%	54,89%	54,89%	25,71%
Capacità di pagamento a consuntivo	46,30%	21,32%	91,71%	36,37%	34,55%
Smaltimento dei residui passivi	41,91%	17,63%	90,97%	37,93%	27,30%

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2020.

Capacità di impegno: impegni di competenza /previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento: pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza
Velocità di pagamento: pagamenti di competenza/impegni di competenza
Capacità di spesa totale: pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza
Capacità di pagamento a consuntivo o Velocità di cassa: pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali
Smaltimento dei residui passivi: residui passivi pagati nell'anno/ residui passivi accertati inizio anno

Per quanto riguarda i capitoli di entrata relativi ai fondi europei, le tabelle che seguono ne illustrano lo stato complessivo, tenendo conto che le entrate relative ai fondi del PSR sono gestite dall'Agenzia provinciale per i pagamenti tramite una contabilità separata.

Tabella 152 – Capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP -2020

Entrate 2018	Residui al 01/01/2020	Previsioni definitive competenza	Accertato Competenza	Incassato Competenza	Incassato Residui	Incassato Totale	Residui al 31/12/2020	Residui Reimputati
Totale capitoli FSE	21.987.720	36.676.045	24.793.520	0	11.129.550	11.129.550	35.551.770	6.069.471
Totale capitoli FESR	21.684.551	20.310.736	6.999.003	0	7.123.469	7.123.469	13.722.223	10.907.571
Totale capitoli FEAMP	1.540.810	287.431	31.322	0	1.387.543	1.387.543	184.142	255.017
Totale generale	**45.213.081**	**57.274.212**	**31.823.845**	**0**	**19.640.562**	**19.640.562**	**49.458.135**	**17.232.059**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - Rendiconto 2020 - importi in euro.

La colonna "Residui reimputati" riporta i residui reimputati nel 2020 e negli anni successivi

Tabella 153 – Indici capitoli entrata FSE – FESR – FEAMP - 2020

Indici	FSE	FESR	FEAMP	Totali
Capacità di accertamento	67,60%	34,46%	10,90%	**55,56%**
Capacità di riscossione competenza	0,00%	0,00%	0,00%	**0,00%**
Capacità di riscossione dei residui attivi	50,62%	32,85%	90,05%	**43,44%**
Capacità di riscossione complessiva	23,79%	24,83%	88,26%	**25,49%**
Capacità di entrata complessiva	18,97%	16,96%	75,90%	**19,16%**

Fonte: elaborazione da dati Rendiconto 2020.

Capacità di accertamento: Accertato Competenza/Previsioni definitive competenza
Capacità di riscossione competenza: Riscossioni Competenza/Accertato Competenza
Capacità di riscossione dei residui attivi: Riscossioni a residui/Residui inziali
Capacità di riscossione complessiva: Riscossioni totali/Residui inziali + Accertato Competenza
Capacità di entrata complessiva: Riscossioni totali/Residui inziali + Previsioni definitive competenza

Le previsioni di competenza sommano a 57.274.211,58 euro (57.205.104,49 euro nel 2019, 60.490.613,10 euro nel 2018), gli accertamenti a 31.823.845 euro (26.302.260,19 euro nel 2019 e 27.721.439,95 euro nel 2018), pertanto la capacità di accertamento è del 55,56% (10,90% per FEAMP, 67,60% per FSE e 34,46% per FESR) (nel 2019 45,98%, 64,00% per FEAMP, 58,94% per FSE e 34,60% per FESR).

Gli incassi (riscossioni) in competenza ammontano a 0,00 euro (9.634.034,96 euro nel 2019 e tutti relativi al FESR). Le somme incassate a residuo ammontano a 19.640.562,26 euro (24.603.481,64 euro nel 2019, 7.967.094,22 euro nel 2018), il tasso di smaltimento dei residui risulta del 43,44% (50,62%per il FSE e 32,85% per il FESR, 90,05% per il FEAMP) (nel 2019 46,25%, 72,49% per il FSE e 23,16% per il FESR, nessuna riscossione a residuo per il FEAMP).

La capacità di riscossione complessiva è del 25,49 (88,26% per il FEAMP, 23,79% % per FSE e 24,83% per FESR) (nel 2019 43,07%, 45,45% per FSE e 42,27%per FESR, nessuna riscossione per il FEAMP), mentre la capacità di entrata complessiva è del 19,16% (18,97% per FSE, 16,96% per FESR e 75,90% per il FEMP) (nel 2019 31,01%, 36,08% per FSE e 27,55% per FESR, 0,0% nessuna entrata per il FEAMP).

I residui finali sommano a 49.458.134,84 euro (45.213.080,91 euro nel 2019, 53.195.681,09 euro nel 2018), i residui reimputati ad anni successivi sono in totale 17.232.058,85 euro (23.899.455,21 euro nel 2019).

La differenza tra gli importi dei residui passivi (20.865.815,81 euro) e attivi (17.232.058,85 euro) reimputati ad anni successivi determina la formazione di un fondo pluriennale vincolato che complessivamente ammonta a 3.633.756,96 euro (4.845.425,16 euro nel 2019, 5.958.226,45 euro nel 2018).

12.1.4 Programmazione 2007-2013

La programmazione 2007-2013 si è conclusa il 31 marzo 2017, data di chiusura stabilita dall'art. 89, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1083/2006.[433]

La Provincia in relazione allo stato della programmazione 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo (FSE) aveva comunicato, durante l'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018, la chiusura di suddetta programmazione[434], mentre per la programmazione 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (FESR) era stato specificato che non era oggetto di chiusura da parte della Commissione Europea, che infatti con nota Ares (2018) 340606 del 19 gennaio 2018 aveva inviato la proposta di pre-chiusura a seguito di questioni in sospeso relative a recuperi a fronte di irregolarità rilevate.[435]

Nel corso dell'istruttoria relativa al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, la Provincia ha comunicato che, in seguito delle procedure di recupero in corso nell'esercizio, la programmazione FESR 2007-2013 non risultava ancora oggetto di una comunicazione di chiusura da parte dell'autorità europea, la quale con nota Ares (2019)7613321 dell'11 dicembre 2019,

[433] Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

[434] La nota del direttore generale prot. PAT/P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019 in risposta alla nota istruttoria protocollo Corte dei conti n. 295 del 20 febbraio 2019, ha comunicato la chiusura della programmazione 2007-2013 da parte della Commissione Europea con nota Ares (2018) 5486371.

[435] Si rimanda al proposito al paragrafo 13.1.1 Programmazione 2007-2013 della Relazione sul rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento – esercizio 2018, allegata alla Decisione n. 4/PARI/2019.

aveva formulato un'ulteriore proposta di pre-chiusura con la richiesta di essere tempestivamente informata riguardo l'esito dei procedimenti giudiziari relativi ai recuperi in sospeso. Nella medesima nota di pre-chiusura, è stato specificato che "*Le autorità Italiane hanno confermato ai servizi della Commissione gli importi sopraelencati e il recupero di quota comunitaria per 1.329.476,98 euro [Ares(2019)6422855 del 17/10/2019]. La Commissione avvierà una procedura di recupero per 1.329.476,98 euro.*"[436]

In sede istruttoria per l'esercizio 2020, è stato chiesto l'aggiornamento sullo stato delle procedure di recupero riferite alla programmazione 2007-2013 del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale e la trasmissione della documentazione attestante l'avvenuta approvazione di chiusura della stessa[437].

La Provincia ha riferito sullo stato di attuazione dei recuperi pendenti, riguardanti alcuni beneficiari di contributi collegati al Programma Operativo FESR 2007-2013, sintetizzato qui di seguito:

- L'infisso s.r.l. (società oggetto di procedura concorsuale di fallimento, poi denominata Il Listone s.r.l.): riversati al bilancio provinciale 13.722,31 euro già nel corso del 2019, recuperati da parte dell'Agenzia Provinciale per l'Incentivazione delle Attività Economiche (APIAE) a fronte di una irregolarità certificata di euro 14.850,00. La restante quota residua di 1.981,46 euro è stata recuperata da APIAE nel corso del 2020 (di cui euro 1.873,73 di quota capitale ed euro 107,73 di interessi). Con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 15 di data 10 marzo 2020 sono state attivate le procedure di restituzione della relativa quota di spettanza UE del 30,00044432% (euro 4.116,75 che va ad aggiungersi ad 1,85 euro già versati) e di spettanza statale del 39,13% (euro 5.369,54). Infine, è stato comunicato che essendo l'irregolarità inferiore alla soglia di euro 20.000 (il contributo a carico della UE è inferiore a euro 10.000,00) non è stata effettuata la scheda OLAF;
- Eurofer s.n.c.: è stato impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del dirigente dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) n. 363 del 15 giugno 2016 - avente ad oggetto la revoca del contributo per un importo irregolare pari ad euro 101.818,96 (quota capitale, corrispondente al contributo concesso e liquidato) ed euro 5.544,11 (quale quota interessi) per un totale di euro 107.363,07. Con riferimento al ricorso la Provincia ha comunicato che "*ad oggi il ricorso è ancora pendente; si è in attesa della decisione del Capo di Stato e del parere del Consiglio di Stato non è stata concessa*", è stato, infine, precisato che "*l'irregolarità di Eurofer s.n.c. è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata da ultimo nell'ottobre 2019*";
- Mobirev s.r.l.: il provvedimento di revoca del contributo (determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 104 di data 9 luglio 2015) è stato adottato per un importo pari a 121.019,07 euro,

[436] Risposta allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-3/04/2020_0195697 (prot. Corte n. 787 del 3 aprile 2020).

[437] Quesito n. 69 nota prot. 1495 dell'8 marzo 2021. Risposta allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

maggiorato degli interessi legali pari ad euro 2.242,98. La titolare della società in proprio e in qualità di legale rappresentante aveva presentato ricorso avverso il provvedimento di revoca. Il Tribunale di Trento con sentenza n. 1094/2017 e successivamente la Corte d'Appello con sentenza n. 78/2019 hanno confermato il contenuto del provvedimento per il quale pende tuttora ricorso presso la Corte di Cassazione. Anche contro l'ingiunzione fiscale relativa alla riscossione coattiva emessa in assenza di restituzione del contributo è stato presentato ricorso in opposizione. Con ordinanza di data 13 gennaio 2021 il Tribunale ordinario di Trento - Sezione Civile, chiamato ad esprimersi sulla causa unificata di opposizione alle due ingiunzioni di pagamento intentata dalle parti, ne ha disposto la sospensione fino alla definizione del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, precludendo così la tutela patrimoniale della Provincia autonoma di Trento vittoriosa nei due gradi del giudizio di merito. La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige - sede di Trento aveva emesso sentenza di condanna (n. 60/2019) a carico del legale rappresentante e della società stessa ma, a seguito di tale sentenza il Servizio Entrate ha comunicato che ad oggi l'Amministrazione provinciale non ha riscontrato alcun pagamento, tenuto conto che l'esecutività della sentenza risulta essere sospesa a seguito del ricorso presso la sede giurisdizionale centrale. La Corte dei Conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, con sentenza n. 76 del 2021 depositata in segreteria in data 15.03.2021, ha rigettato l'appello proposto dalle parti, confermando di fatto quanto disposto dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige/ Südtirol - sede di Trento in I grado con sentenza n. 60/2019, che aveva condannato la titolare della società, in solido con la società medesima, al pagamento della somma di euro 121.019,07 (oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali) in favore della Provincia autonoma di Trento. Infine, è stato precisato che "*l'irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata da ultimo nel tempo*";

- K'it s.r.l.: ad un primo provvedimento di revoca parziale,[438] disposto sulla base di accertamenti dell'Autorità di gestione, è succeduto un provvedimento di revoca totale per l'importo di 105.928,60 euro (euro 103.374,66 di quota capitale - differenza tra l'ammontare liquidato pari ad euro 105.763,98 ed euro 2.389,32 oggetto della revoca parziale – più interessi legali pari ad euro 2.553,94),[439] disposto a seguito del riscontro di condotte illecite da parte del legale rappresentante della società e di comunicazione di notizia di reato nei confronti dell'amministratore di fatto della

[438] Determinazione n. 207 di data 5 dicembre 2018 del Dirigente del Servizio Europa "*L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca parziale del contributo concesso alla società K'IT s.r.l., ora in liquidazione, con sede in Trento*". Questo provvedimento ha determinato una revoca parziale per un'irregolarità dell'importo di 2.419,22 euro.

[439] Determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 128 di data 29 ottobre 2019 "*L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca totale del contributo concesso alla società K'IT s.r.l., ora in liquidazione, con sede in Trento*".

stessa, da parte del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza[440]. Non essendo pervenuto all'Autorità di Gestione il pagamento di quanto richiesto con il provvedimento di revoca, nel corso del 2019 è stato avviato il procedimento di riscossione coattiva. L'Amministrazione ha, quindi, concluso riferendo che "*con nota prot. n. 806118 di data 15 dicembre 2020 l'Avvocatura della Provincia ha comunicato che la Corte dei conti, con sentenza n. 70/2020, ha condannato [omissis] a risarcire la somma complessiva di euro 105.763,98, corrispondente al contributo indebitamente percepito dalla società, proporzionalmente alle quote di compartecipazione: euro 31.729,19 in favore della UE; euro 41.385,45 in favore dello Stato italiano; euro 32.649,34 in favore della Provincia autonoma di Trento. Con nota prot. n. 22137 di data 14 gennaio 2021 il Servizio Entrate ha intimato ad [omissis] il risarcimento del danno erariale liquidato in favore della Provincia Autonoma di Trento*". L'irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata nel corso del 2020;

- Amico Bimbo s.r.l.: un provvedimento di revoca totale, per l'importo complessivo di 93.114,54 euro (di cui euro 90.500 di quota capitale ed euro 2.613,42 di quota interessi), è stato determinato a seguito di approfondimenti dell'Autorità di gestione sulla base di accertamenti condotti dalla Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza.[441] È stata, quindi, disposta la riscossione coattiva delle somme richieste. Il 31 gennaio 2020 è stato notificato alla Provincia l'atto di citazione in opposizione all'ingiunzione fiscale di pagamento, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, al fine di ottenere la dichiarazione di nullità dell'ingiunzione fiscale di pagamento emessa da Trentino Riscossioni.[442] Per quanto riguarda ulteriori sviluppi, è stato riferito che "*sotto il profilo penale, nell'ottobre 2020 il Tribunale di Perugia ha comunicato alla Provincia autonoma di Trento il rinvio a giudizio per [omissis] per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. Sotto il profilo del giudizio contabile, la Corte dei Conti, Trentino Alto Adige/Südtirol - sede di Trento, con sentenza n. 57/2021 resa in data 17 febbraio 2021 e pubblicata mediante deposito in segreteria in data 29*

---

[440] Le condotte illecite e la notizia di reato sono in relazione all'attestazione fittizia della presenza dell'attività oggetto di contributo sul territorio provinciale (nota prot. n. 78565 di data 30.07.2019 e nota prot. n. 92945 di data 12.09.2019 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, come comunicato dalla Provincia nella nota di risposta allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021).

[441] Determinazione del Dirigente del Servizio Europa 218 di data 19 dicembre 2018 "L*.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca totale del contributo concesso alla società Amico Bimbo s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) via delle Scuole 24 - CAP 38068, cancellata dal 25.01.2017.*"
Determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 2 del 15 gennaio 2019 "*Modifica della propria determinazione n. 218 di data 19 dicembre 2018, avente ad oggetto: L.p. 6/1999 e s.m., art. 24 bis; Bando FESR n. 1/2011 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2480 di data 25 novembre 2011. Revoca totale del contributo concesso alla società Amico Bimbo s.r.l., con sede legale in Rovereto (TN) via delle Scuole 24 - CAP 38068, cancellata dal 25.01.2017.*"

[442] Da rilevare che, come riportato nella determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 218 di data 19 dicembre 2018 anche in questo caso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Trento della Guardia di Finanza ha individuato condotte illecite da parte del legale rappresentante della società in ordine all'ubicazione dell'attività oggetto di contributo sul territorio provinciale.

marzo 2021, ha condannato il convenuto [omissis] al pagamento della somma di euro 27.150,00 in favore dell'Unione Europea, di euro 35.412,65 in favore dello Stato Italiano per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), e di euro 27.937,35 in favore della Provincia Autonoma di Trento, per un totale quindi di euro 90.500,00 oltre alla rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza ed interessi legali da detta data fino al saldo". L'irregolarità è stata oggetto di scheda OLAF, aggiornata nel corso del 2020;

- Green Tren Design Factory s.r.l.: Trentino Sviluppo s.p.a. (Organismo intermedio) ha comunicato al beneficiario l'obbligo di restituzione della somma pari a 77,44 euro, in seguito alla revoca parziale del contributo già erogato. [443] La società ha provveduto alla restituzione della sopra citata somma dovuta, versata a Trentino Sviluppo s.p.a. in data 4 marzo 2019, quest'ultima ha comunicato, con prot. n. 375475, di data 1° luglio 2020, di aver versato al bilancio provinciale della somma di euro 77,44, la relativa entrata è stata accertata con determinazione del Dirigente del Servizio Europa n. 53 di data 17 luglio 2020. È stato precisato che "*trattandosi di rideterminazione di un contributo per una cifra inferiore ad euro 20.000 (essendo il contributo a carico della UE inferiore ad euro 10.000,00), non è stato necessario compilare la scheda OLAF*";
- Bio Tools s.r.l. Per quanto riguarda la non conformità del contributo erogato a tale beneficiario, l'Amministrazione ha riferito che "*le vicende dettagliate circa la trattazione dell'importo indebitamente erogato da Trentino Sviluppo alla società Bio Tools, pari ad euro 19.843,57, sono state oggetto di analitica descrizione nella relazione 2020 relativa all'anno 2019, cui pertanto si rinvia*". Si riporta di seguito la sintesi di quanto comunicato nel corso del 2020:

  L'Autorità di *Audit* ha comunicato che in seguito a controlli effettuati risultava la non conformità del contributo erogato da Trentino Sviluppo s.p.a. (Organismo intermedio) per l'importo di 19.843,5 euro. Al contradditorio avviato la società Bio Tools riscontrava, comunicando di non voler accogliere la richiesta di restituzione della somma di 19.843,57 euro e ritenendo di non avere responsabilità nell'errore di attribuzione dei fondi FESR, per aver agito in buona fede. Trentino Sviluppo comunicava all'Autorità di Gestione l'erronea erogazione alla società Bio Tools della somma pari ad euro 19.843,57 e chiedeva chiarimenti sul soggetto tenuto al recupero delle somme presso la società. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 648 di data 28 aprile 2017, veniva modificata la deliberazione n. 1217 del 28 maggio 2010 limitatamente ai suoi effetti nei confronti della società Bio Tools[444]. Tale provvedimento stabiliva la riduzione di 19.843,57 euro del contributo

[443] La somma revocata si riferisce al valore attuale di beni e attrezzature acquistati a seguito della messa in liquidazione della società, come esito negativo del progetto d'impresa.
[444] Deliberazione della Giunta provinciale n. 648 del 27 aprile 2017 "P.O. *FESR 2007/2013, Provincia Autonoma di Trento - procedimento di modifica della concessione del contributo erogato alla società Bio Tools s.r.l.- bando 3/2009 seed money*".

concesso e ne chiedeva la restituzione alla società, e precisava che "*qualora la società Bio Tools non avesse restituito la somma sopra citata, si sarebbe provveduto a chiedere la restituzione delle medesime a Trentino Sviluppo*". La società ricorreva, anche a seguito di solleciti e avvisi di avvio di procedure di recupero coattivo da parte dell'Autorità di Gestione, impugnando il provvedimento per il suo annullamento. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con sentenza di data 25 gennaio 2018 (n. 30/2018), pubblicata in data 8 febbraio 2018, ha annullato la deliberazione n. 648 di data 28 aprile 2017. La società provinciale Trentino Sviluppo s.p.a., in seguito agli approfondimenti dell'Autorità di gestione presso l'Avvocatura e la Direzione generale della Provincia, che hanno stabilito "*la non sussistenza delle condizioni per non dover insistere a richiedere la restituzione delle somme indebitamente erogate […] a fronte di un errore istruttorio*", ha provveduto a restituire alla Provincia la somma indebitamente erogata"[445].

La Provincia ha, quindi, concluso specificando che "*l'importo irregolare di euro 19.843,57 è stato decertificato prima della chiusura della programmazione 2007-2013 ma, nel corso della fase di chiusura del ciclo 2007-2013, l'Amministrazione provinciale riteneva comunque necessario procedere con il recupero di tale somma, che veniva richiesta a Trentino Sviluppo. Con nota prot. n. 118292 di data 20 febbraio 2020 Trentino Sviluppo ha confermato l'avvenuto versamento dell'importo indebitamente erogato alla società Bio Tools, maggiorato degli interessi legali nonché di interessi giornalieri fino alla data di estinzione del credito. Trattandosi di rideterminazione di un contributo per una cifra inferiore ad euro 20.000 (essendo il contributo a carico della UE inferiore ad euro 10.000,00), non è stato necessario compilare la scheda OLAF*".

Con specifico riferimento alla documentazione attestante l'avvenuta approvazione della rendicontazione 2007-2013 da parte della Commissione Europea, la Provincia ha trasmesso in allegato, la nota del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 74809 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto "*Chiusura del P.O.R. Trento FESR per il periodo 2007-2013 (2007IT162PO010)*"[446].

In detta nota, l'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea) ha comunicato all'Autorità di gestione provinciale che:

Deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 del 28 maggio 2010 "*Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007-2013, Obiettivo 2 -Competitività Regionale e Occupazione della Provincia autonoma di Trento. Presa d'atto degli esiti dell'istruttoria in merito alle richieste di finanziamento sul bando n. 3/2009 avente ad oggetto "Sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali mediante seed money*".".

[445] Si veda, al proposito, il paragrafo 13.1.1. Programmazione 2007—2013 della Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019 allegato alla Decisione n. 3/PARI/2020 della Sezione riunite per la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol.

[446] Allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021).

"*Con nota ARES n. (2019) 7613321 dell'11 marzo 2019, la Commissione Europea ha predisposto la chiusura del programma in oggetto, relativamente alla quota FESR, ed ha riconosciuto il contributo complessivo di euro 16.476.953,47, emettendo, in data 13 febbraio 2020, la Nota di Addebito n 3242001947 per l'importo di euro 1.329.476,98, saldata alla medesima Commissione in data 22 aprile 2020.*

Sulla base dei dati di chiusura della Commissione UE, questa Amministrazione ha definito la corrispondente quota di cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione della Legge n. 183/87, nei termini seguenti:

- *Stanziamento complessivo euro 24.447.739,00;*
- *Contributo riconosciuto euro 21.479.202,91;*
- *Erogazioni effettuate dall'IGRUE euro 23.225.352,05;*
- *Restituzioni effettuate dalla P.A. di Trento euro 1.746.149,14;*
- *Saldo euro ======= (zero)*

Alla luce di quanto sopra esposto, il P.O.R. TRENTO FESR rientrante nel periodo di programmazione 2007/2013 può considerarsi chiuso".

12.2 Provvedimenti legislativi e amministrativi ai sensi dell'art. 40, c. 2, della l. n. 234/2012

L'art. 40, c. 2, della l. 24 dicembre 2012, n. 234 prevede che le regioni e le province autonome comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee i provvedimenti adottati per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa.[447] La medesima normativa all'art. 29, c. 7, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, in cui il Governo "*fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno* [...]".

La Provincia, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 29, c. 7, lett. f) della citata l. n. 234/2012, in relazione alla verifica dello stato di conformità dell'ordinamento provinciale rispetto alle leggi

[447] L. n. 234 del 24 dicembre 2012 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*", art. 40.co.2: "*I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per recepire le direttive europee nelle materie di loro competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva recepita e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, fermo restando quanto previsto all'articolo 29, comma 7, lettera f)*".

provinciali di recepimento di direttive dell'Unione europea, ha comunicato che "*con riferimento al 2020 non sussistono atti di recepimento da parte di questa Provincia autonoma di direttive aventi le caratteristiche individuate dalla norma statale di riferimento oggetto del quesito e, coerentemente, non è stato segnalato alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alcun provvedimento di recepimento di direttive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, lettera f), della legge n. 234 del 2012*".

12.3 I controlli[448]

12.3.1 Controlli delle Autorità di gestione

Controlli dell'AdG sul Fondo Sociale Europeo (FSE).

La Provincia ha comunicato che, per quanto riguarda l'Autorità di gestione del FSE, nel corso del 2020 "*sono proseguite […] le attività relative alle verifiche previste dai Sistemi di Gestione e controllo dell'Autorità di Gestione, in particolare sono stati svolti i seguenti controlli:*

- *controlli di tipo amministrativo sul 100% delle dichiarazioni di spesa/attività presentate dagli enti attuatori: n. 324 dichiarazioni controllate (le dichiarazioni qualora presentate hanno periodicità trimestrale);*
- *controlli sulla rendicontazione finale del progetto: n. 151 rendiconti controllati (ivi compresi i rendiconti controllati nel 2020 con attestazioni arrivate nel 2021);*
- *controlli a campione sul posto di tipo amministrativo/contabile. n. 14 dichiarazioni controllate;*
- *controlli a campione sul posto di tipo ispettivo: n. 20 controlli ispettivi (ivi compresi quelli controllati nel 2020 con attestazioni arrivate nel 2021);*
- *controlli effettuati sull'Autorità di Gestione in quanto beneficiaria dell'operazione: n. 22 progetti controllati.*"

Ha precisato, quindi, che "*conteggiando ogni singolo progetto, a prescindere dal numero e tipologia di controlli a cui è stato assoggettato, nel corso del 2020 sono stati verificati 339 progetti*", puntualizzando che un progetto può anche essere sottoposto a più forme di controllo (lo stesso progetto sottoposto a controllo amministrativo trimestrale, può essere controllato sul posto a campione e, dopo la conclusione del progetto, essere verificato a rendiconto).

Altri progetti controllati riguardano il Piano provinciale Occupazione Giovanile (o Garanzia Giovani), di cui la Provincia è Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione (attualmente l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, in precedenza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In

[448] I dati, le dichiarazioni, le comunicazioni e le note, anche riferite agli allegati, in questo paragrafo riguardano gli allegati alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021.

questo ambito, l'Autorità ha comunicato che sono proseguiti "*i controlli sugli interventi del percorso A gestito dell'Agenzia del Lavoro (n. 19 interventi ivi compresi i rendiconti controllati nel 2020 con attestazioni consegnate nel 2021) e sul pagamento delle indennità di tirocinio erogate dalla medesima; i controlli sul percorso D (servizio civile) gestito dall'Agenzia della Famiglia (n. 17 progetti)*".

Per quanto riguarda gli esiti e le principali problematiche emerse dai controlli è stato specificato che "*sono state rilevate irregolarità quantitativamente limitate. La tipologia di irregolarità si ritiene non possa dare evidenza di specifiche carenze nel sistema di gestione e controllo adottato dall'Autorità di Gestione, tali da comportare modifiche nelle procedure di controllo dovute ad errori sistemici. Gli errori emersi, ponderando sia la numerosità delle rettifiche che gli importi non ammessi, sono da riferirsi principalmente alla non ammissibilità delle spese dovuta alla mancata indicazione di parte degli elementi essenziali richiesti dalla normativa sui documenti di spesa e/o relativi pagamenti (es. dettaglio ore, costi unitari, codice corso, CUP etc.), a ritardi in alcune comunicazioni previste dai criteri, alla compilazione dei registri in difformità ai criteri oppure alla mancata corrispondenza tra registro, calendario del corso e documenti di spesa. La numerosità di tali irregolarità è comunque modesta e gli importi piuttosto contenuti, tanto che in tutti questi casi si procede normalmente con una riduzione dello stato di avanzamento o comunque con il recupero a saldo*". L'Autorità ha, quindi, segnalato che "*a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dal soggetto attuatore/beneficiario al termine dell'operazione al fine di ottenere il saldo, è emersa la necessità di decertificare dai conti un importo complessivo pari a euro 470,16 ed un ulteriore importo pari a euro 1.266,66 (Asse 3), a seguito della presentazione da parte di due enti di alcuni rendiconti il cui importo, per effetto della riduzione dei parametri attuativi effettuato dal sistema on line, ha subito una riduzione del finanziamento riconoscibile. L'importo definitivamente rendicontato infatti risulta inferiore rispetto a quello precedentemente dichiarato e certificato*".

Sempre con riferimento agli esiti dei controlli è stato comunicato che "*nel mese di novembre 2020 si è inoltre dato corso alla chiusura di un procedimento di revoca parziale del finanziamento di un progetto relativo ad interventi formativi sperimentali di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi e scuole d'infanzia, con conseguente recupero delle somme versate e la necessità di decertificare dai conti un importo pari ad euro 2.510,69*".

Infine, in relazione al Piano Provinciale Occupazione Giovanile, l'Autorità ha sostenuto che tutti i progetti controllati nel 2020 sono risultati regolari, evidenziando che "*con riferimento al Percorso C "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", è stato chiuso un procedimento di revoca parziale di un finanziamento avviato nel corso del 2019 e relativo a due edizioni di un intervento, provvedendo alla rideterminazione degli importi dei finanziamenti spettanti ed erogabili al soggetto attuatore*", ma precisando che tale revoca non ha comportato la necessità di procedere a rettifiche finanziarie o a recuperi in quanto non era stato ancora versato nulla al beneficiario, né erano state ancora rendicontate spese ad ANPAL.

L'Autorità ha, inoltre, comunicato che, in relazione al FSE, "*sono stati sottoposti ai controlli di primo livello, propedeutici all'effettuazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, n. 317 progetti*", evidenziando, per quanto riguarda le relative decertificazioni, che "*i controlli di primo livello eseguiti nel 2020 sono stati tutti effettuati prima della certificazione della relativa spesa e pertanto non hanno determinato decertificazioni, salvo quanto meglio descritto di seguito relativamente alla chiusura dei conti effettuata il 15 febbraio 2021*", mentre, con la presentazione dei conti, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale e dell'art. 59, lettera a) del regolamento finanziario, avvenuta appunto il 15 febbraio 2021, sono state apportate le seguenti rettifiche finanziarie:

- "*euro 49,11 a seguito delle irregolarità rilevate dall'Autorità di Audit (controlli di secondo livello);*
- *euro 470,16, a seguito delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata da un soggetto attuatore/beneficiario al termine dell'operazione al fine di ottenere il saldo;*
- *euro 1.266,66 a seguito della presentazione da parte di due enti di alcuni rendiconti il cui importo, per effetto della riduzione dei parametri attuativi effettuato dal sistema on line, ha subito una riduzione del finanziamento riconoscibile. L'importo definitivamente rendicontato infatti risulta inferiore rispetto a quello precedentemente dichiarato e certificato;*
- *euro 2.510,69 a seguito della chiusura del procedimento di revoca parziale del finanziamento di un progetto relativo ad interventi formativi sperimentali di accostamento alla lingua tedesca e inglese nei nidi e scuole d'infanzia*.

L'Autorità ha dato conto anche dello stato dei controlli eseguiti, sia sui sistemi che sulle operazioni, dall'Autorità di audit del Programma Iniziativa Occupazione Giovani, riferendo che "*tutti i progetti controllati nel 2020 sono risultati regolari. Si evidenzia invece che, con riferimento al Percorso C "Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale", è stato chiuso un procedimento di revoca parziale di un finanziamento avviato nel corso del 2019 e relativo a due edizioni di un intervento, provvedendo alla rideterminazione degli importi dei finanziamenti spettanti ed erogabili al soggetto attuatore. Ciò non ha comportato la necessità di procedere a rettifiche finanziarie o a recuperi in quanto non era stato ancora versato nulla al beneficiario, né erano state ancora rendicontate spese ad ANPAL*".

Controlli dell'AdG sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Per quanto riguarda il FESR, l'Autorità ha comunicato che nel 2020 - per la Programmazione 2014-2020 "*sono stati state effettuati complessivamente n. 137 controlli, corrispondenti a controlli procedurali, controlli documentali e verifiche in loco*".

L'Autorità ha, inoltre, specificato sinteticamente l'oggetto di suddetti controlli, dando conto dell'attività svolta, di seguito sintetizzata:

- controlli procedurali, volti ad accertare la coerenza e la correttezza dell'iter procedurale: 6 controlli effettuati;
- controlli relativi alla documentazione di spesa e di pagamento (documentali): 113 controlli effettuati, "*di cui 25 controllati direttamente dal personale appartenente all'Ufficio Verifica delle operazioni finanziate con i fondi europei e 88 controllati con il supporto di una società esterna alla Provincia cui è stato affidato il relativo incarico*";
- controlli in loco, effettuati a seguito dei controlli documentali, volti ad accertare l'effettiva presenza ed operatività del beneficiario, della documentazione, della tenuta della contabilità, della destinazione dei beni cofinanziati, della pubblicizzazione del cofinanziamento FESR: 12 controlli effettuati;

In relazione agli esiti l'Autorità ha segnalato "*quale problematica principale rilevata (relativamente a 7 progetti) il mancato rispetto del requisito della sussistenza dell'effetto di incentivazione, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014. Tale controllo è stato svolto prima di procedere alla certificazione delle relative spese e pertanto non ha determinato la necessità di procedere con rettifiche finanziarie*".

Controlli sui fondi FEAMP e sui fondi relativi al PSR

Il Dipartimento agricoltura, per quanto riguarda lo stato dei controlli di I livello dei programmi di propria competenza, fondi FEAMP, ha comunicato che "*nel 2020 sono stati controllati 7 progetti (I^ livello) con esito positivo prima del pagamento, uno di questi è stato controllato dall'Organismo intermedio dell'Autorità di Certificazione con esito positivo; non ci sono state decertificazioni.*

Con riferimento ai fondi relativi al PSR, l'Amministrazione ha riferito che "*l'Organismo pagatore e gli Organismi delegati hanno sottoposto a controllo n. 6.306 domande*", dando conto delle maggiori criticità, "*per quanto riguarda l'esito dei controlli svolti nel corso del 2020 da APPAG*", di seguito sintetizzate:

- "*gestione talvolta non conforme alla disciplina vigente in materia di varianti ai progetti nell'ambito delle domande di contributo per il settore degli investimenti nel PSR. In particolare, si sono riscontrati alcuni casi nei quali le varianti non sono state richieste in via preventiva dalle aziende interessate;*
- *in riferimento al confronto fra i preventivi di spesa, sempre nell'ambito degli investimenti, si è rilevato che in taluni casi la spesa ammessa non era riconducibile al preventivo economicamente più vantaggioso;*
- *qualche criticità è emersa in ordine alla gestione delle procedure di appalto pubblico, specialmente per via della complessità della normativa in materia, che riguardano comunque un numero limitato di casi. Per farvi fronte è stata attivata appositamente una formazione in materia di contratti pubblici, a cui hanno partecipato sia dipendenti dell'Organismo Pagatore sia dipendenti degli Organismi Delegati. Inoltre, sono state adottate check list semplificate al fine di rendere più snelli i controlli, garantendo comunque la verifica degli aspetti rilevanti come richiesta dalla normativa vigente. È stata, inoltre, decisa la*

costituzione di un nucleo specializzato in materia di appalti, che sarà formato da personale con idonea professionalità, e che permetterà di gestire le pratiche più complesse in modo adeguat~~o~~;

- *con riferimento alle misure a superficie risulta particolarmente importante, viste le caratteristiche del territorio trentino, porre attenzione ad una corretta gestione delle malghe e dei pascoli di alpeggio; in questo ambito si segnalano possibili criticità connesse a fenomeni di "accapparramento di terre", anche in affitto, o in relazione alla possibile creazione di aziende "ad hoc" al fine di accedere ai diritti messi a disposizione dalla riserva nazionale per le aziende di nuova costituzione e per quelle gestite da giovani agricoltori*".

Controlli dell'AdG - fondi PSR

Per quanto riguarda i controlli dell'Autorità di gestione sui fondi PSR la Provincia ha comunicato che "*le domande di aiuto controllate da parte dell'Autorità di gestione e dai Servizi responsabili delle varie Misure/Operazioni del PSR 2014-2020 nel corso dell'anno solare 2020 sono state n. 5.664. In questo universo, sono state considerate sia le domande di aiuto ad investimento, che le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie e a capo animale sottoposte a controllo amministrativo*". Ha, quindi, precisato che "*delle domande ad investimento pari a 458, n. 38 sono state ritenute domande non ammissibili, a seguito dei controlli amministrativi*", specificando gli aspetti prevalenti delle principali problematiche emerse a seguito di tale tipologia di controllo: "*mancanza dei requisiti di ammissibilità previsti dai bandi/criteri attuativi delle Operazioni e presentazione, da parte del beneficiario, di documentazione non completa relativamente ai preventivi di spesa che non sempre hanno permesso di valutare la congruità e la ragionevolezza del costo*".

L'Amministrazione ha riferito anche che il numero delle domande di pagamento controllate da parte dall'Organismo pagatore e dai Servizi delegati dall'Organismo pagatore stesso nel corso dell'anno solare 2020 sono state 5.848, specificando che "*In questo universo, sono state considerate sia le domande di pagamento ad investimento, che le domande di aiuto/pagamento delle misure a superficie e a capo animale sottoposte a controllo amministrativo*". È stato specificato che il numero dei controlli in loco del medesimo Organismo pagatore, compresi quelli ancora in corso, ammonta a 568 e che in seguito a tale verifica "*n. 10 delle domande ad investimento e n. 175 delle domande a superficie e a capo animale*" hanno subito una riduzione, precisando, infine, le principali problematiche rilevate: "*mancanza dei requisiti di ammissibilità per le domande di pagamento previsti dai bandi/criteri attuativi delle Operazioni; mancanza dei requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari che si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure a superficie e a capo animale; non corretta e tempestiva registrazione nella Banca dati nazionale dei Bovini (BDN) dei capi allevati/alpeggiati dalle aziende richiedenti*".

12.3.2 Controlli delle Autorità di audit

Controlli dell'Autorità di audit FSE e FESR

L'Autorità di *audit* ha riferito quanto segue "*sono stati effettuati i controlli sulle operazioni del FSE e del FESR su un adeguato campione selezionato con metodo casuale tenuto conto delle misure di alleggerimento degli oneri di controllo indicate dalla Commissione a seguito dell'emergenza COVID*", precisando che "*per quanto riguarda il FSE è stata sottoposta ad audit una spesa pari ad euro 2.524.169,93 relativa a 16 operazioni. Per quanto riguarda il FESR la spesa sottoposta ad audit è stata pari ad euro 1.629.536,28 ed era relativa a 5 operazioni*". L'Autorità ha specificato che le attività non sono state delegate ad altro organismo diverso dall'Autorità stessa. Sono state, quindi, precisate le seguenti attività di *audit*, svolte sul FSE e sul FESR, le modalità e il rispetto dei termini regolamentari:

"*1. analisi preliminare dell'organizzazione delle funzioni e delle procedure dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione (documentate nei SiGeCo);*

2. esecuzione degli audit di sistema;

3. estrazione di un campione casuale per le verifiche sulle operazioni;

4. esecuzione dei controlli sulle operazioni campionate;

5. attivazione delle procedure per la preparazione, esame ed accettazione dei conti finali secondo l'iter procedurale previsto nella strategia di audit e nel manuale dell'Autorità di audit.

I controlli delle operazioni erano basati sugli esiti degli audit dei sistemi, che si sono svolti secondo quanto previsto dal manuale di audit. Inoltre, è stato concluso l'audit sui conti di competenza del periodo precedente. Tutto il lavoro di audit è stato riepilogato nei rapporti annuali di controllo trasmessi alla Commissione entro la data del 15 febbraio 2021, come previsto dai regolamenti".

Controlli di secondo livello dell'Autorità di audit - fondi FSE e FESR.

Per quanto riguarda i controlli di secondo livello l'Autorità ha comunicato quanto segue:

"*- Audit FSE 2020: numero progetti controllati 16. Esiti: 2 operazioni con irregolarità per complessivi euro 49,11. Le irregolarità riscontrate sono dovute ad errori nel calcolo dei buoni pasto e delle ore di presenza.*

- Audit FESR 2020: numero progetti controllati 5. Esiti: 1 operazione con irregolarità di euro 51.500. L'irregolarità riscontrata è dovuta ad una errata classificazione della dimensione di impresa ai fini della quantificazione dell'intensità dell'aiuto di Stato".

Per l'irregolarità di 51.500 euro rilevata sul FSER nel 2020, l'Autorità ha precisato che si tratta di un intervento "a valere sull'Avviso n. 2/2017 "Sostegno agli investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili", beneficiario Ricicla Trentino 2 Srl" e che "tale irregolarità verrà pertanto segnalata nel sistema I.M.S. OLAF nel corso del 2021, essendo stata rilevata dall'Autorità di Audit con un rapporto finale di audit di data 12 febbraio

2021", segnalando, infine, che "che l'importo dell'irregolarità è stato ritirato in sede di presentazione dei Conti alla Commissione Europea in data 15 febbraio 2021".

Con riferimento a quest'ultima segnalazione, in sede istruttoria, sono stato chieste notizie in merito ad eventuali procedure di recupero nei confronti del beneficiario.

L'Amministrazione ha risposto sostenendo che "*la posizione in esame è stata oggetto di approfondite valutazioni alla luce della complessità della pratica connessa all'evoluzione della normativa europea, nazionale e provinciale applicabile al caso in oggetto. Alla luce delle risultanze di tali approfondimenti APIAE procederà entro giugno 2021 all'avvio del provvedimento di recupero delle somme nei confronti del beneficiario "Ricicla Trentino 2 S.r.l."*[449].

Controlli dell'Autorità di audit per il FEAMP.

Per i fondi FEAMP, l'Amministrazione ha riferito che "*sono stati controllati dall'Autorità di Audit (AGEA/SIN) due progetti con esito positivo, sono state fatte delle raccomandazioni sulle procedure (irregolarità senza impatto finanziario) riguardanti l'apposizione del CUP negli atti di liquidazione e l'integrazione di documenti nei fascicoli dei progetti, raccomandazioni accolte dalla PAT quale Organismo intermedio dell'Autorità di gestione.*".

Controlli dell'Autorità di audit per i fondi relativi al PSR.

L'Amministrazione, in ordine ai controlli di II livello sui fondi PSR, ha riferito che "*relativamente ai controlli di II livello a cui sono stati sottoposti gli organismi delegati hanno riguardato n. 101 domande di aiuto/pagamento. Le problematiche rilevate in fase di controllo di secondo livello sono essenzialmente riconducibili alle fattispecie già indicate per i controlli di primo livello*".

L'Amministrazione ha anche comunicato che "*nel corso del 2020 l'Unità di controllo interno dell'Agenzia per i pagamenti ha effettuato, come previsto dal Piano di Audit quinquennale (che identifica gli interventi da attuare nel periodo considerato sulla base delle criticità emerse nel corso dell'operatività dell'Organismo Pagatore) n. 78 controlli. Questi controlli hanno riguardato anche l'attività di follow-up realizzata al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei piani di miglioramento (o piani di azione correttiva) concordati con i soggetti auditati, a seguito degli interventi di audit programmato. Detta attività è realizzata nei tempi e con le modalità che di volta in volta sono concordate in occasione della valutazione ed approvazione dei piani di miglioramento (o piani di azione correttiva). La tavola di follow-up ed i verbali di follow-up sono gli strumenti utilizzati al fine di fornire evidenza dello stato di implementazione delle azioni correttive. Sono stati eseguiti anche degli audit straordinari, al di fuori degli audit programmati, su argomenti particolari per i quali il Responsabile dell'Ufficio Controllo*

[449] Nota di risposta protocollo PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021), in risposta all'istruttoria di data 13 maggio 2021 prot. n. 1992.

Interno ha ritenuto opportuno effettuare degli approfondimenti, ovvero su argomenti segnalati dalla Direzione di APPAG".

12.3.3 Controlli della Commissione e della Corte dei conti europea

L'Autorità di *audit* ha comunicato che, nel corso del 2020 "*la Commissione ha effettuato un audit di compliance (codice assegnato EMPG214IT0734). La lettera di avvio è datata 26 giugno 2020. La relazione di audit provvisoria (versione italiana) è stata trasmessa con la nota ARES 752849 di data 29 gennaio 2021. È in corso la fase di contraddittorio e gli esiti saranno comunicati con la relazione di audit definitiva prevista entro il mese di aprile*". L'obiettivo dell'audit, come espresso nella lettera di avvio, consiste nell'"*ottenere, attraverso la valutazione del lavoro dell'Autorità di Audit, una ragionevole garanzia che nessuna deficienza maggiore nel sistema di gestione e controllo sia rimasta non identificata, non riportata e non corretta prima della trasmissione dei conti alla Commissione*".

I requisiti chiave, comunicati dalla Commissione, sui cui si è concentrato l'audit sono i seguenti:

- "*RC 16 Audit delle operazioni adeguati;*
- *RC 18 Procedure adeguate per fornire un parere di audit affidabile e per la preparazione del rapporto di controllo annuale*".

La relazione provvisoria della Commissione ha riguardato i seguenti argomenti oggetto di *audit*:

- rilievi relativi al sistema:
  - rilievo 01 - requisito fondamentale: RC 16 – *Audit* adeguati delle operazioni;
  - rilievo 02 - requisito fondamentale: RC 01 - Adeguata separazione delle funzioni e sistemi adeguati di predisposizione delle relazioni e di sorveglianza nei casi in cui l'autorità responsabile affidi l'esecuzione dei compiti a un altro organismo;
- norme e procedure eccessive che comportano un onere amministrativo;
- affidabilità dei dati sulla *performance* (a livello del sistema);
- rilievi relativi ai progetti:
  - rilievo 03 - categoria: informazioni complementari/documenti giustificativi mancanti - sottocategoria: pista di controllo mancante o incompleta;
  - rilievo 04 - categoria: errori contabili e di calcolo a livello di progetto - sottocategoria: errori contabili e di calcolo a livello di progetto;
  - rilievo 05 - categoria: informazioni complementari/documenti giustificativi mancanti - sottocategoria: pista di controllo mancante o incompleta;
- affidabilità dei dati sulla performance (a livello del progetto).

In istruttoria sono stati chiesti all'Ente aggiornamenti in merito a tale *audit*. La Provincia, al proposito ha riferito che "*non vi sono elementi ulteriori da comunicare rispetto a quanto trasmesso in sede di istruttoria*

tenuto conto che l'amministrazione provinciale non ha ricevuto, ad oggi, la relazione definitiva da parte della Commissione"[450].

Per quanto riguarda i fondi del PSR (FEAGA e FESR), si rinvia ai dati riportati nella sottostante tabella con riferimento a indagini e controlli condotti dalla Commissione europea nell'esercizio 2020.

Tabella 154 – Controlli disposti da Commmissione europea/Corte dei conti europea esercizio 2020

Indagine	Riferimento audit	Oggetto	Esiti
Commissione europea	RD2/2020/042	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio (riduzioni/esclusioni/sanzioni) per la misura 13 (controllo essenziale). L'Audit vedeva inizialmente coinvolti tutti gli Organismi pagatori; successivamente, in base alle informazioni fornite, ARTEA è stata esclusa. Il calcolo dell'indennità per la misura 13 non era basato sulla media degli importi decrescenti in relazione alle rispettive superfici dichiarate. Tale calcolo non è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 640/2014. Tutti gli organismi pagatori italiani interessati, ad eccezione dell'ARPEA (IT 10), hanno usato i tassi di aiuto standard anziché un valore medio; gli organismi hanno calcolato una riduzione della superficie ma hanno poi applicato alla superficie ridotta i tassi di aiuto standard, anziché moltiplicare la superficie ridotta per un tasso di aiuto medio calcolato sulla base della superficie dichiarata. L'ARPEA (IT 10) ha calcolato un valore medio che ha usato per determinare l'importo dell'aiuto da erogare. Il valore medio era tuttavia basato sulla superficie determinata dall'organismo anziché sulla superficie dichiarata dal richiedente.	La quasi totalità degli OP coinvolti ha effettuato una modifica del sistema informatico sull'algoritmo di calcolo, a valere sulle domande dal 2019/2020 in poi. Pertanto, a partire da tali annualità, le domande coinvolte saranno liquidate in base agli obblighi di legge e non vi saranno rischi per il Fondo. Per ciò che attiene le domande pagate precedentemente a tali modifiche, gli OP hanno comunicato ai Servizi UE i metodi di calcolo utilizzati e, ove pertinente, il relativo rischio per il Fondo
Corte dei conti europea	20CH1 1001	Le misure/pratiche di mitigazione dei cambiamenti climatici attuate principalmente nell'ambito della politica agricola comune nel periodo 20142019.	Indagine ancora in corso

Fonte: Tabella inviata da dati PAT.

In riferimento al controllo effettuato dalla Commissione europea, *audit* codice RD2/2020/042, in istruttoria sono state chieste notizie sugli sviluppi del controllo in corso, gli esiti e gli impatti sulle risorse gestite dall'Organismo Pagatore provinciale.

In risposta, l'Ente ha riferito che "*rispetto a quanto comunicato in sede di istruttoria si segnala che l'Agenzia provinciale per i pagamenti in data 8 aprile 2021 ha inviato ad AGEA Coordinamento, al fine del successivo*

[450] Nota di risposta protocollo PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021), in risposta all'istruttoria di data 13 maggio 2021 prot. n. 1992.

inoltro della stessa alla Commissione Europea, una specifica nota di risposta alla richiesta di informazioni supplementari ai sensi dell'art. 34, par. 5, lettera a), del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione. In ottemperanza alle specifiche richieste contenute nella nota citata sono stati i seguenti dati:

- *l'elenco contenente tutte le domande della Misura 13 riferite alle campagne ante 2020 che sono state pagate dopo il 16 maggio 2018 con l'indicazione soggette a degressività SI / NO;*
- *l'elenco contenente soltanto le domande soggette a degressività, con l'indicazione per ciascuna delle rispettive superfici dichiarate e determinate e, inoltre, con l'indicazione degli importi a rischio;*
- *un esempio di calcolo corretto della degressività su una domanda relativa alla campagna 2020 pagata a saldo nel mese di febbraio 2021, a dimostrazione della effettiva attuazione del cambio di metodologia del calcolo nei sistemi informativi dello scrivente O.P.*"

Infine, per FEAMP, è stato comunicato che "*il 13/01/2021 la Corte dei conti Europea ha inviato la notifica dell'audit finanziario del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) alla Corte dei conti italiana. Il Ministero delle Politiche alimentari, agricole e forestali (Mipaaf), quale autorità di gestione nazionale del FEAMP, ha richiesto informazioni su un progetto finanziato dalla Provincia. La Provincia ha fornito le informazioni richieste compilando la scheda richiesta dal Mipaaf*".

12.3.4 Parere motivato ex art. 258 TFUE

L'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che la Commissione europea, quando ritenga che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi previsti dai trattati, emetta un parere motivato, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
La Provincia, a tal riguardo, ha rappresentato che, con riferimento a "*pareri motivati di infrazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 TFUE, relativamente a situazioni riconducibili esclusivamente a questa Provincia autonoma, non si sono avute notifiche nel corso del 2019 e del 2020*".
Ha, quindi, precisato che "*per completezza di informazione relativamente alla fase precontenziosa (articolo 258 TFUE), con riferimento alla procedura di infrazione n. 2011/2026 (Concessioni idroelettriche), non vi sono informazioni ulteriori per il 2020, rispetto a quelle comunicate relativamente al 2019 con riferimento alla interlocuzione dello Stato italiano con la Commissione europea*".[451]

[451] Di seguito, quanto comunicato dalla Provincia nel 2020 "*con riferimento alla procedura di infrazione n. 2011/2026 (Concessioni idroelettriche), in data 7 marzo 2019 la Commissione europea da deciso di inviare lettere di costituzione in mora a sette Stati membri (Austria, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Svezia) per garantire che gli appalti pubblici nel settore dell'energia idroelettrica siano aggiudicati e rinnovati in conformità al diritto dell'Unione europea; con la stessa decisione è stata altresì inviata alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora complementare (di data 7.3.2019, comunicata con nota 8.3.2019, prot. 3867). Alla predetta costituzione in mora complementare ha dato riscontro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per le procedure di Infrazione con nota di data 9.5.2019, assumendo anche il contributo fornito in sede tecnica anche da questa Provincia autonoma, per quanto riguarda le specificità dell'ordinamento provinciale (in particolare articolo 13 dello Statuto speciale, modificato ai*

12.3.5 Aiuti di Stato

L'art. 108, c. 1, del Trattato prevede che la Commissione proceda ad un esame permanente dei regimi di aiuti di stato esistenti negli stati membri e proponga "*le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno*". Il c. 2 riguarda le decisioni della Commissione di soppressione o modificazione dei regimi di aiuto intimate agli stati membri. Il c. 3 richiede che siano comunicati alla Commissione i progetti diretti a istituire o modificare aiuti.

Al riguardo, la Provincia ha confermato che, nel corso del 2020, non sono state formulate proposte ai sensi dell'art. 108, c. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), né risultano decisioni di soppressione o modificazione ai sensi del c. 2[452].

Per quanto riguarda le comunicazioni alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti (art. 108, c. 3, TFUE), la Provincia ha fornito un elenco dei provvedimenti notificati nel corso del 2020, evidenziando lo stato delle procedure, come riportato nella seguente tabella[453].

Tabella 155 – Comunicazioni ai sensi art. 108 c. 3 TFUE

Provvedimento	Nr	Settore	Stato procedura
Deliberazione n.1739 del 30/10/2020 *Proroga della deliberazione della Giunta provinciale n. 230 del 16 febbraio 2015 e ss.mm. relativa all'approvazione dei criteri per la concessione di contributi per lo smaltimento di materiale a rischio - trote morte - articolo 43 bis della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura)*	SA.59661	Agricoltura (acquacoltura)	Decisione CE C(2020) 8974
Deliberazione n. 1775 dell'8/11/2019 *Approvazione dei criteri per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, articolo 15 ter 'Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili' della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura)* e relativo allegato, modificata dalla deliberazione n. 1924 del 29/11/2019 e relative modifiche	SA.55923	Agricoltura	Decisione CE C(2020) 4591 (aggiornamento rispetto a relazione 2020)
Deliberazione n. 188 del 14/02/2020 *L.p. n. 16/1993, art. 16 bis aggiunto con l'art. 66 della legge 19 febbraio 2002 n. 1 e modificato dall'art. 35 della l.p. 14 maggio*	SA.55912	Trasporti	Decisione CE C(2020) 167

sensi dell'articolo 104 dello Statuto speciale dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205)". Rif. Prot. PAT/RFP001-3/04/2020_01956967, protocollo Corte n. 787 del 3 aprile 2020.

[452] Risposta ai quesiti 81 e 82 della nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

[453] Link al sito della Commissione Europea relativo ai casi di aiuto di stato: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

Provvedimento	Nr	Settore	Stato procedura
2014 n. 3. Disposizioni per favorire il trasporto combinato. Proroga del regime di aiuti sino a tutto il 2022 e conseguente modifica dell'allegato relativo ai criteri per la concessione di aiuti a sostegno del trasporto combinato di cui alla deliberazione n. 1769/2017			
Deliberazione n. 416 del 27/03/2020 *Approvazione del disegno di legge concernente Modifica della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 "Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse"*	SA.58174	Ricerca	Procedura conclusa (notifica ritirata)

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Il Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 contempla alcune categorie di aiuti dichiarati compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE e prevede, in particolare, all'art. 11, l'obbligo di invio di informazione alla Commissione entro 20 giorni lavorativi dalla entrata in vigore di ciascuna misura di aiuto esentata a norma del medesimo regolamento. Simile previsione è recata dal Regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 per alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali[454].

Per quanto riguarda le informazioni sintetiche relative ai regimi di esenzione, la Provincia ha comunicato quanto riportato nella seguente tabella.

[454] L'art. 11 del Regolamento n. 651/2014 prevede: "*Relazioni. Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione, definita all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla Commissione:*
a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE modificato, in formato elettronico, sull'applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento di esecuzione, relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica."
Simile previsione riporta l'art. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 193 del 1.7.2014).
Mentre per il settore della pesca il riferimento è al Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Tabella 156 – Informazioni sintetiche regimi di aiuto applicati in base ad un regolamento di esenzione

Provvedimento	Nr	Settore	Normativa
Deliberazione n. 1673 del 23/10/2020. *Attuazione della delibera n. 1561/2020 approvazione dei criteri e modalità di concessione dei contributi e indennizzi previsti dagli articoli 72 e 74 della l.p. n. 9 del 2011, a favore dei soggetti privati danneggiati dall'evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 che ha colpito i Comuni situati nel bacino del Torrente Noce e del fiume Sarca*	SA.59478	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Deliberazione n. 1287 del 28/08/2020 *Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, - articolo 46 "Agevolazioni per le produzioni vegetali" della l.p. 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)*	SA.58530	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Deliberazione n. 653 del 15/05/2020 e Deliberazione n. 878 del 25/06/2020 *Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi destinati ad indennizzare le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni olivicole e rientranti nei Comuni elencati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1672 del 25 ottobre 2019 – art. 52 "Altri eventi naturali" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)*	SA.57430 + SA.57967	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Deliberazione n. 654 del 15/05/2020 *Aiuti alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli per conto dei propri soci per fronteggiare i danni arrecati alle aziende agricole per le produzioni olivicole*	SA.57431	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014
Proroga del regime di aiuto n. SA.51936 avente per oggetto: Art. 24, comma 4, della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19: approvazione di uno schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità di Fiemme, il Comune di Scurelle, il Comune di Canal San Bovo, il Comune di Ziano di Fiemme, il Comune di Telve e il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino per la realizzazione del progetto di valorizzazione del percorso denominato "Translagorai"	SA.59890	Infrastrutture locali	Regolamento (UE) n. 651/ 2014
Deliberazione n. 1459 del 25/09/2020 *Articolo 16, comma 3, della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3: approvazione di criteri specifici, a seguito dell'emergenza Covid-19, per la concessione di contributi per eventi ed iniziative realizzati nei luoghi storici del commercio dal 1° febbraio 2020 al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 64, commi 2 e 2 bis, della l.p. 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*	SA.59010	Commercio	Regolamento (UE) n. 651/ 2014

Provvedimento	Nr	Settore	Normativa
Deliberazione n. 1945 del 27/11/2020 *Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a sostegno di studi e ricerche nel settore termale approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1470 del 10 agosto 2018 (art. 7 della l.p. 4 aprile 2011, n. 6)*	SA.60249	Turismo	Regolamento (UE) n. 651/ 2014
Deliberazione n. 75 del 24/01/2020 *Documento degli interventi di politica del lavoro XVI legislatura* *Contributo per progetti di formazione aziendale. Percorsi formativi di sviluppo e aggiornamento professionale. Beneficiari del contributo: imprenditori e datori di lavoro*	SA.56510	Formazione	Regolamento (UE) n. 651/ 2014
Proroga del regime di aiuto SA. 53404 *Interventi di formazione (Formazione per: inserimento lavorativo e lavoratori sospesi, lavoratori stagionali, individuale anche extra-aziendale, collettiva, miglioramento salute e sicurezza sul lavoro, lavoratori neoassunti, persone con disabilità o svantaggiate, accrescimento competenza dei lavoratori disabili e svantaggiati). Progetti di ricollocazione professionale (outplacement)*	SA.56184	Formazione	Regolamento (UE) n. 651/ 2014
Progetto di deliberazione *Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la sottoscrizione del contratto di assicurazione per i danni provocati dai grandi carnivori (orso, lupo, lince) - Art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia)*	SA.57896	Agricoltura (caccia)	Regolamento (UE) n. 702/2014
Proroga del regime di aiuti SA.41659 *Contributi per la difesa passiva*	SA.58610	Agricoltura	Regolamento (UE) n. 702/2014

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Regime quadro nazionale - Covid-19 (art. 54 e ss. D.L. 19 maggio 2020, n. 34)-

La Provincia ha ricordato, infine, che per favorire l'assunzione da parte anche degli enti territoriali delle misure di sostegno alle imprese nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica, lo Stato italiano ha assunto un regime quadro nazionale. Ne ha, quindi, illustrato sinteticamente le relative norme nazionali ed europee, segnalando di aver attivato ulteriori misure di aiuto ai sensi del regime quadro nazionale.

Tale regime è stato istituito dagli articoli 54 e seguenti del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 17 luglio 2020, n. 77, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19*", e notificato alla Commissione

europea dal Dipartimento politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (aiuto di Stato SA. 57021 – SA. 58547 – SA. 59655).

La Commissione europea ha riconosciuto la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato con la decisione State Aid SA.57021 del 21 maggio 2020.[455] [456]

L'Amministrazione ha segnalato, inoltre, le seguenti misure di propria competenza già autorizzate negli anni precedenti ed ora prorogate a seguito di "*notificazione alla Commissione europea ex art. 108.3 TFUE esperita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*":

- "*Aiuto di Stato SA. 59101 (decisione CE n. C(2020) 9152 del 16.12.2020)*
    - *aiuto SA.49899 – Aiuti alla floricoltura per le imprese attive nella produzione primaria;*
    - *aiuto SA.44086, modificato da SA.49394 – Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le grandi imprese - art. 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).*
    - *aiuto SA.44086, modificato da SA.49394 – Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le grandi imprese - art. 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);*
    - *aiuto SA.44086, modificato da SA.49394 – Approvazione dei criteri fondamentali per la concessione di contributi agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli per le grandi imprese - art. 28 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);*
    - *aiuto SA.46326 – Aiuti agli investimenti a favore delle imprese connessi alla produzione agricola primaria;*
    - *aiuto SA.42520 – Criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 24 (interventi di sostegno all'attività di alpeggio), commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull'agricoltura).*
- *Aiuto di Stato SA. 59102 (decisione CE n. C(2021) 85 del 12.01.2021)*
    - *aiuto SA.52303 – Aiuti per le operazioni 7.5 e 7.6 del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento attuate dai Gruppi di Azione Locale selezionati nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo (Misura 19 - LEADER)*

---

[455] "*Il Regime Quadro consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia.*
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al Covid-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante l'emergenza epidemiologica da COVID19.
L'ammontare complessivo del Regime Quadro è stimato in circa nove miliardi di euro dei quale sei relativi ad aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali." (Dipartimento per le Politiche Europee: www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/aiuti-stato-commissione-ue-riconosce-regime-quadro/).

[456] Si veda al proposito: https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_57021.

- *aiuto SA.44574 – Approvazione dei criteri fondamentali di attuazione delle Operazioni 7.1.1, 7.5.1 e 7.6.1. del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2014-2020*".

12.3.6 Segnalazione frodi[457]

Le normative europee prevedono che gli Stati membri comunichino, entro due mesi dalla fine di ogni trimestre, le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. Gli Stati membri presentano, quindi, rapporti all'OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) per i periodi di riferimento delle irregolarità, su base trimestrale.[458]

La Provincia ha comunicato che, nel corso del 2020, per quanto riguarda i fondi relativi al FSE e al FESR, periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, "*non si è verificata alcuna irregolarità né sospetta/accertata frode oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario comunicato nel 2020*". Medesimo riscontro per quanto riguarda i fondi relativi al FEAMP.

Per quanto riguarda il FESR, periodo di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Provincia ha comunicato che "*nel corso del 2020, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono stati segnalati e trasmessi alle competenti Autorità nazionali, per il successivo inoltro all'Unione Europea tramite sistema I.M.S., gli aggiornamenti delle schede OLAF per le seguenti irregolarità/frodi*", segnalando per la programmazione FESR 2007-2013 gli aggiornamenti relativi a tre casi: K'it s.r.l.; Mobirev s.r.l.; Amico Bimbo s.r.l., per i quali è stato dato conto nel paragrafo relativo alla chiusura della programmazione FESR 2007-2013.

Infine, l'Organismo pagatore degli aiuti in agricoltura, per la Provincia l'Agenzia per i pagamenti in agricoltura (APPAG), con riferimento alle frodi e irregolarità oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario, ha comunicato che "*le informazioni relative alle frodi e alle irregolarità, oggetto di un primo verbale amministrativo-giudiziario sono contenute, come previsto dal Regolamento (UE) n. 908/2014, nell'Allegato II del medesimo regolamento, che fa parte dei documenti da fornire ai Servizi della Commissione Europea, in sede di chiusura dei conti di ciascun esercizio finanziario, da parte di ogni Organismo Pagatore dei fondi FEAGA e FEASR. Si allega un estratto del predetto Allegato II, limitatamente ai soli casi*

[457] Risposta allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) – quesito n. 85 nota prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021

[458] In particolare, il riferimento è all'art. 28 del Regolamento (CE) 8 dicembre 2006 n. 1828 e all'art. 3 del Regolamento (CE) 14 dicembre 2006 n. 1848, rispettivamente per quanto riguarda i fondi strutturali e la politica agricola comune in relazione al periodo di programmazione 2007-2013.
Per quanto riguarda il periodo di programmazione 2014-2020, il riferimento è all'art. 3 del regolamento delegato (UE) 2015/1971, all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1975 in relazione ai fondi afferenti al PAC, all'art. 3 regolamento delegato (UE) 2015/1970 e all'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974.
Si veda anche:
https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/legal-framework_it
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3.

oggetto di primo verbale amministrativo o giudiziario comunicato nel corso del 2020. Si precisa che il periodo di riferimento è, in questo caso, l'esercizio finanziario che decorre dal 16 ottobre del 2019 al 15 ottobre del 2020 (esercizio finanziario 2020), anziché l'anno civile 2020.".

Nell'allegato II, inviato nella risposta all'istruttoria dall'Amministrazione, sono elencati gli estremi di 44 beneficiari, oltre ad altre informazioni tecniche quali la data del verbale e la data di richiesta di recupero, l'importo complessivo da recuperare per una somma di 32.073,59 euro, quello recuperato per 20.326,19 euro, e quello in corso di recupero per un totale di euro 12.327,06.

Infine, in relazione ai fondi europei destinati all'agricoltura, la Provincia ha comunicato che "*per quanto concerne specificamente i "tentativi di frodi", nel corso del 2020 è stato segnalato all'OLAF, ai sensi del Regolamento (UE) 2015/1971, un solo caso inerente una domanda di contributo a valere sul FEAGA (Domanda Unica di pagamento, Regime di Pagamento di Base e Greening) per la quale, a seguito di un controllo svolto dal Corpo Forestale Provinciale, è stato avviato un procedimento penale ai sensi degli articoli 56 e 640 bis del codice penale, nonché ex-art. 5, co. 1, lett. a) e 24, del d.lgs. n. 231/2001, presso la Procura della Repubblica di Trento, a carico dell'Azienda agricola "La Rinascita" società semplice agricola (c. fisc. 00386500227) di [omissis] e [omissis], nonché nei confronti dei soci [omissis]. L'importo, contestato come tentativo di indebita percezione, è pari ad euro 42.970,74. A tutt'oggi non è noto, a questo Dipartimento, l'esito del giudizio di primo grado.*".

13 LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

13.1 Organizzazione

Il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali sono disciplinati dalla l.p. 3 aprile 1997, n. 7[459], che definisce l'articolazione organizzativa stabilendo le tipologie, le caratteristiche e il numero massimo delle strutture organizzative e delle unità di missione e demandando alla Giunta provinciale il compito di approvare l'atto organizzativo, che è stato definito, "*nella sua configurazione complessiva*"[460], con la deliberazione n. 257 del 21 febbraio 2020, con decorrenza 1° marzo 2020[461].

L'atto organizzativo rappresenta, unitariamente, l'intera struttura organizzativa della Provincia, individuando, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, le strutture organizzative e le unità di missione; definendo la denominazione, le competenze, l'articolazione delle strutture organizzative complesse e disciplinando il rapporto delle agenzie complesse con la struttura organizzativa di riferimento della Provincia.

Le strutture organizzative dirigenziali della Provincia si distinguono in strutture complesse e strutture semplici[462].

---

459 Si vedano, in particolare, le disposizioni del Titolo II, Capo I, artt. 12, 12-*bis*, 12-*ter*, 12-*quater* e 12-*quinquies*.

460 Nota del Servizio per il personale del Dipartimento organizzazione personale e affari generali (allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 64 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

461 Tale provvedimento fa seguito ad altre deliberazioni della Giunta provinciale, a partire dalla deliberazione n. 425 del 25 marzo 2019, con decorrenza 1° aprile 2019, successivamente modificata con deliberazioni n. 558 del 19 aprile 2019, n. 1319 e n. 1320 del 30 agosto 2019, n. 1365 del 13 settembre 2019, n. 1444 del 19 settembre 2019, n. 1525 del 4 ottobre 2019, n. 1580 dell'11 ottobre 2019, n. 1638 del 18 ottobre 2019, n. 1824 del 14 novembre 2019, n. 1871 del 22 novembre 2019, n. 2211 del 20 dicembre 2019 e n. 171 del 7 febbraio 2020.

Prima di allora, la Giunta provinciale, insediatasi a novembre 2018, aveva assunto, con deliberazione n. 2462 del 21 dicembre 2018, le prime determinazioni in merito alle denominazioni e competenze delle strutture organizzative complesse e alle unità di missione strategica della Provincia a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Nel corso dell'anno 2020, alla delibera n. 257 sono seguiti i seguenti provvedimenti che hanno apportato ulteriori modifiche all'assetto organizzativo dell'amministrazione provinciale: deliberazioni n. 274 del 27 febbraio 2020, n. 449 del 9 aprile 2020, n. 565 del 30 aprile 2020, n. 647 del 15 maggio 2020, n. 690 del 22 maggio 2020, n. 801 del 11 giugno 2020, n. 839 del 19 giugno 2020, n. 1020 del 17 luglio 2020, n. 1108 del 4 agosto 2020, n. 1182 del 7 agosto 2020, n. 1295 del 28 agosto 2020, n. 1334 del 4 settembre 2020, n. 1374 del 11 settembre 2020, n. 1420 del 18 settembre 2020, n. 1528 del 9 ottobre 2020, n. 1678 del 23 ottobre 2020, n. 1928 del 27 novembre 2020, n. 2029 del 4 dicembre 2020, n. 2101 del 14 dicembre 2020.

462 *Cfr.* relazione del Servizio per il personale della Provincia, che riporta una sintetica descrizione dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 52 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

Le strutture complesse[463] sono organizzate per macro-aree e svolgono compiti di programmazione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento e di controllo, rispetto alle strutture organizzative semplici in cui si articolano e sono le seguenti:

- la direzione generale, alla quale è preposto il direttore generale, che opera direttamente alle dipendenze del presidente della Provincia; essa è sovraordinata alle strutture provinciali e svolge compiti di coordinamento nei confronti delle strutture complesse;
- undici dipartimenti, ai quali è attribuita la generalità delle competenze provinciali;
- l'avvocatura della Provincia, che cura l'assistenza legale delle strutture provinciali e degli enti pubblici strumentali, su specifica autorizzazione della Giunta provinciale;
- le agenzie provinciali, istituite ai sensi dell'art. 32 della l.p. n. 3/2006, alle quali è preposto un dirigente con incarico di dirigente generale, o quelle articolate in almeno una struttura dirigenziale.

Le strutture semplici, ai sensi dell'art. 12-*bis,* c. 4, della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, c. 1, della l.p. n. 7/2015, sono definite quali "*strutture dirigenziali che svolgono funzioni amministrative omogenee di carattere continuativo o attività volte al raggiungimento di specifici obiettivi nell'ambito delle funzioni attribuite alle strutture complesse.*".

Delle strutture semplici, nel numero massimo di cinquantasei[464], fanno parte i servizi provinciali e le strutture dirigenziali delle agenzie provinciali complesse.

Per lo svolgimento di attività o di compiti progettuali anche di carattere strategico, l'atto organizzativo individua le unità di missione[465], nel numero massimo di ventitré, che si distinguono in strategiche e semplici, definendone gli specifici compiti e obiettivi.

---

[463] Ai sensi dell'art. 12-*bis*, commi 2 e 3, della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, l.p. 3 aprile 2015, n. 7, le strutture complesse sono "*le strutture dirigenziali che svolgono l'insieme delle funzioni amministrative della Provincia, organizzate per macro-aree individuate secondo criteri di omogeneità di prodotti e servizi o in relazione a funzioni di supporto trasversale all'azione amministrativa, e che si articolano in una o più strutture dirigenziali semplici. Le strutture complesse svolgono compiti di programmazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali nonché d'indirizzo, di coordinamento e di controllo delle strutture organizzative in cui si articolano. Le strutture complesse provvedono direttamente alla gestione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali loro assegnate dalla Giunta provinciale, per quanto non rientra nelle competenze delle strutture organizzative dirigenziali in cui si articolano.*".

[464] Il numero massimo di cinquantasei servizi è stato recentemente derogato dall'art. 9, c. 3, della l.p. 11 settembre 1995, n. 11, come sostituito dall'art. 21, della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 per i settori ivi previsti (nel numero massimo di sei), nell'ambito dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (per i tre settori di cui parlava il testo previgente, invece, non era prevista alcuna deroga). Peraltro, il c. 4 dell'art. 9, della l.p. n. 11/1995 dispone che "*ai fini dell'applicazione dell'ordinamento del personale della Provincia, i settori sono equiparati alle strutture organizzative semplici e le unità organizzative agli uffici ai sensi della legge sul personale della Provincia 1997.*".

[465] Ai sensi dell'art. 12-*quinquies,* commi 2 e 3, della l.p. n. 7/97, come modificata dall'art. 5, c. 1, della l.p. 3 aprile 2015, n. 7 e da ultimo dall'art. 6, c. 2, lett. a), della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, "2. *Le unità di missione strategiche, nel numero massimo di cinque, sono rappresentate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti anche trasversali, quali articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti in ragione delle competenze attribuite. 3. Le unità di missione semplici sono disciplinate nell'atto organizzativo, che ne definisce gli specifici compiti e obiettivi e indica la struttura dirigenziale di cui sono articolazione. In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione*

Le unità di missione strategica, nel numero massimo di cinque, rappresentano articolazioni della direzione generale o dei dipartimenti, in ragione delle competenze attribuite; mentre, per quelle semplici, l'atto organizzativo definisce la struttura dirigenziale di cui sono articolazione.

In caso di mancato raggiungimento del numero massimo di unità di missione strategica, possono essere istituite, fino alla concorrenza di questo numero, unità di missione semplice.

L'atto organizzativo prevede anche l'istituzione di uffici e incarichi speciali, che sono strutture organizzative non dirigenziali, alle quali è preposto un direttore.

La l.p. n. 7/1997 non prevede un numero massimo di uffici e incarichi speciali, ma fissa in 263 il numero massimo complessivo di dipendenti, cui è attribuibile la qualifica di direttore[466]; numero comprensivo degli incarichi da assegnare, secondo quanto previsto dalle leggi provinciali istitutive di agenzie della Provincia, e dei direttori messi a disposizione degli enti strumentali o di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche in convenzione con la Provincia.

Tabella 157 - Assetto organizzativo relativo all'esercizio 2020

SITUAZIONE AL 01/01/2020

STRUTTURA	NR. SERVIZI	NR. UMST	NR. UMSE	NR. AGENZIE	NR. UFFICI	NR. IS DIRETTORI
Direzione generale della Provincia	6	4	2	2	27	4
Avvocatura della Provincia					3	2
Dipartimento Affari finanziari	3		1		7	
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali	3		3		4	
Dipartimento Agricoltura, foreste e difesa del suolo	4		2	2	38	1
Dipartimento Artigianato, commercio, promozione sport e turismo	3				7	1
Dipartimento Infrastrutture e trasporti	8		1	2	21	2
Dipartimento Istruzione e cultura	5		2		22	1
Dipartimento Organizzazione personale e affari generali	5		2	1	15	1
Dipartimento Protezione civile	3				11	2
Dipartimento Salute e politiche sociali	2		2	1	18	
Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro	6		1	2	23	2
Dipartimento Territorio, ambiente, energia e cooperazione	8		2	2	38	2
TOTALE	**56**	**4**	**18**	**12**	**234**	**18**

semplici. La copertura di queste unità di missione semplici è riservata al personale con qualifica di direttore, con le modalità previste dall'articolo 28. Gli incarichi dirigenziali a tal fine conferiti non sono conteggiati tra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 21.".

[466] *Cfr.* art. 29, c. 4-*bis*, della l.p. n. 7/97, che prevede, inoltre, che "*Il personale con incarichi esterni alla Provincia che rientri, determinando un superamento dei posti disponibili, è posto in soprannumero, salvo successivo progressivo riassorbimento.*".

SITUAZIONE AL 31/12/2020

STRUTTURA	NR. SERVIZI	NR. UMST	NR. UMSE	NR. AGENZIE	NR. UFFICI	NR. IS DIRETTORI
Direzione generale della Provincia	6	4	4	2	32	3
Avvocatura della Provincia					3	2
Dipartimento Affari finanziari	3				7	
Dipartimento Affari e relazioni istituzionali	4		1		4	1
Dipartimento Agricoltura	2		1	1	18	
Dipartimento Artigianato, commercio, promozione sport e turismo	4				7	2
Dipartimento Infrastrutture e trasporti	7	1	2	2	21	3
Dipartimento Istruzione e cultura	6		1		22	1
Dipartimento Organizzazione personale e affari generali	4		1	1	13	1
Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna	5		1	1	33	3
Dipartimento Salute e politiche sociali	3		1	1	18	
Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro	5			2	21	2
Dipartimento Territorio, ambiente energia e cooperazione	10 *		2	2	38	2
TOTALE	**59**	**5**	**14**	**12**	**237**	**20**

* di cui 5 settori ai sensi legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11

Fonte: dati PAT[467].

13.2 Organico

La l.p. n. 7/1997, all'art. 63, c. 1-*bis*, come modificato dall'art. 6 della l.p. n. 17/2017 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), prevede che *"In relazione ai fabbisogni prioritari ed emergenti di nuove figure e competenze professionali, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, la Giunta provinciale adotta annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia. Il piano indica la consistenza della dotazione complessiva al momento della sua approvazione e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, fermo restando che la copertura del fabbisogno di personale avviene nel rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1 e dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente."*.

Il successivo c. 1-*ter* dispone che *"La Giunta provinciale, con il piano triennale dei fabbisogni di personale, autorizza la copertura dei fabbisogni di personale rilevati, mediante il reclutamento di nuovo personale, la mobilità, lo sviluppo professionale - anche attraverso processi di stabilizzazione di personale a tempo determinato*

[467] *Cfr.* prospetti forniti dal Servizio per il personale della Provincia, allegati alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 52 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

-, e l'inquadramento di personale del comparto scuola in utilizzo nell'ambito delle autonomie locali, a esclusione del personale docente della scuola a carattere statale.".

Inoltre, a norma dell'art. 63, c. 1-*quater*, della l.p. n. 7/1997, come modificato, da ultimo, dall'art. 10, della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, "*La Giunta provinciale definisce per il periodo di vigenza del piano triennale dei fabbisogni il numero di personale da assumere con contratto a tempo determinato per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali, comunque nei limiti del 3 per cento della dotazione complessiva di personale risultante al 1° gennaio di ogni anno, e il numero massimo di personale in comando, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1. Il predetto limite può essere derogato, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa indicati ai sensi del comma 1, per le assunzioni di personale funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse all'organizzazione e alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026.*".

La succitata l.p. n. 7/1997 (art. 21, c. 1) prevede anche l'approvazione periodica, con cadenza non superiore a tre anni, di un "*atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per programmare il reclutamento dei dirigenti e il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione. Le modalità di calcolo del fabbisogno sono definite con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto delle previsioni sulla cessazione dal servizio dei dirigenti iscritti all'albo, del rapporto tra numero di dipendenti e dirigenti e delle eventuali modificazioni delle strutture organizzative individuate nell'atto organizzativo, nel rispetto del contingente massimo dei dirigenti.*"[468].

L'atto di programmazione deve comprendere, inoltre, il fabbisogno di dirigenti degli enti pubblici strumentali della Provincia e i casi in cui detti enti, se previsto dai rispettivi ordinamenti, sono autorizzati a reclutare dirigenti a tempo determinato, per il conferimento degli incarichi dirigenziali a copertura dei posti vacanti[469].

In conformità alle disposizioni innanzi richiamate, il primo Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 978 del 15 giugno 2018[470], è stato confermato dal nuovo Esecutivo, con la deliberazione n. 2464 del 21 dicembre 2018, per l'anno 2019[471], e, con la deliberazione n. 2207 del 20 dicembre 2019, per l'anno 2020.

---

[468] L'art. 21 c. 1, come modificato dall'art. 7 della l.p. n. 5/2019, prosegue definendo il numero massimo dei dirigenti: "*non superiore al 2,4 per cento del numero complessivo del personale in servizio al 31 dicembre 2014, comprensivo dei dirigenti messi a disposizione degli enti strumentali previsti dall'art. 33 della l.p. n. 3 del 2006 e a esclusione dei dirigenti dei musei della Provincia, previsti dall'art. 24 della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e delle istituzioni formative provinciali. L'atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti è costantemente monitorato e aggiornato anche nel suo periodo di riferimento.*".

[469] L.p. n. 7/1997, art. 23, c. 2.

[470] La deliberazione n. 978/2018 è stata, successivamente, integrata con deliberazione n. 1586 del 7 settembre 2018, che ha esteso il fabbisogno di personale di alcune figure professionali, al fine di garantire i servizi essenziali e di presidio ambientale e del territorio e per far fronte all'incremento di pensionamenti rispetto alle previsioni di inizio anno.

[471] Con detto provvedimento, inoltre, nelle more della riorganizzazione delle strutture provinciali, la Giunta provinciale ha rinviato ogni ulteriore decisione anche con riferimento alla programmazione del fabbisogno dei dirigenti della Provincia e degli enti strumentali.

Con quest'ultimo provvedimento, la Giunta provinciale ha "*fatte salve le ulteriori assunzioni che si rendessero necessarie per garantire il rispetto dei contingenti minimi di personale specificatamente individuati con deliberazione e per quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 24 della L.p. n. 25/2012*", rinviando qualsiasi decisione relativamente all'atto di programmazione del fabbisogno dei dirigenti della Provincia e degli enti strumentali pubblici "*alle determinazioni che saranno assunte ad avvenuta conclusione delle verifiche relative alla definizione della struttura organizzativa provinciale*.".

Soltanto con la deliberazione n. 257 del 21 febbraio 2020, è stato definito l'assetto della struttura organizzativa provinciale a partire dal 1° marzo 2020, rendendo possibile la predisposizione di un nuovo piano dei fabbisogni.

Tuttavia, come rappresentato dall'Amministrazione[472], l'emergenza sanitaria, che ha caratterizzato quasi tutto il 2020, ha fortemente rallentato l'attività di analisi e di valutazione necessaria per la determinazione dei fabbisogni di personale, fino a modificarne pesantemente la programmazione iniziale, con riguardo alle figure e alle competenze professionali richieste.

Anche la maggior parte delle procedure concorsuali e delle assunzioni ha subito un rallentamento, essendo state attivate soltanto quelle per le figure professionali di cui l'Amministrazione non poteva privarsi e quelle la cui necessità era già stata rilevata (quali, ad esempio, personale cantoniere, forestali e rispettivamente tecnici e amministrativi).

Il nuovo Piano triennale dei fabbisogni, quindi, è stato predisposto solo alla fine del 2020, con la delibera della Giunta provinciale n. 2134 del 22 dicembre 2020[473], dopo che, con la l.p. 6 agosto 2020, n. 6, è stata modificata la disciplina in materia di assunzioni.

Con il provvedimento citato, è stato approvato il Piano dei fabbisogni di personale, cui si applicano i contratti delle autonomie locali e dei dirigenti, per il triennio 2021-2023, ed è stata prevista la rimodulazione della dotazione complessiva per ogni anno del triennio.

Il Piano, inoltre, rende conto della dotazione organica effettiva al 1° gennaio 2020 e di quella prevista al 31 dicembre 2020 (in totale n. 4.607 e, rispettivamente, n. 4.588 unità fisiche), per ciascuna qualifica/profilo/figura professionale, con la ulteriore specificazione dei dipendenti messi a disposizione di altri enti pubblici e privati.

---

[472] *Cfr.* Relazione del Servizio per il personale della Provincia, allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 64 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

[473] La delibera n. 2134/2020 ha ad oggetto: "*Approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale e determinazioni in ordine all'Atto di programmazione del fabbisogno di dirigenti, per il triennio 2021-2023, e disposizioni in materia di assunzioni di personale provinciale del comparto Autonomie locali per l'anno 2021, ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Legge sul personale della Provincia)*.".

Infine, la delibera contiene indicazioni operative riguardo ai maggiori istituti che interessano, a vario titolo, il personale del comparto autonomie locali (assunzioni a tempo determinato, comandi e messa a disposizione di personale provinciale).

Per quanto concerne la dotazione complessiva del personale provinciale assunto con contratto a tempo indeterminato appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca, la l.p. 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009), all'art. 58, c. 1, lett. a), fissava, per gli anni 2009 e seguenti, in n. 4.315 unità equivalenti la dotazione complessiva, che comprendeva tutto il personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente che presta servizio presso le strutture organizzative provinciali.
La predetta disposizione - già ritenuta implicitamente abrogata, a seguito della modifica dell'articolo 63 della l.p. n. 7 del 1997, che ha previsto la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale - è stata ora espressamente abrogata dall'art. 11 della l.p. n. 6/2020.

Neppure per l'anno 2020, la Provincia ha elaborato uno specifico Piano di riduzione della dotazione, ai sensi dell'art. 24 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria di assestamento 2014), l'ultimo dei quali risale al 2017[474].

Per quanto riguarda il personale del "comparto scuola"[475], l'art. 84 della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 prevede che "*L'organizzazione e il rapporto di lavoro del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono disciplinati da questa legge e, in quanto compatibile, dalla legge provinciale n. 7 del 1997, nonché dai contratti collettivi provinciali di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.*".
La dotazione complessiva del citato comparto[476] è disciplinata dall'art. 58, c. 1, lettere b) e c), della l.p. n. 2/2009.
Le disposizioni normative ivi contenute sono da ritenersi tuttora vigenti, poiché non espressamente abrogate, come la lett. a), c. 1, dell'art. 58 e, comunque, compatibili con la nuova formulazione dell'art. 63 della l.p. n. 7 del 1997, che, al c. 1-*bis*, fa comunque salvo, per la copertura del fabbisogno del personale, il rispetto dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale vigente.

---

474 Si vedano le delibere n. 574 del 7 aprile 2015, n. 1115 del 1° luglio 2016, n. 2224 del 12 dicembre 2016 e n. 407 del 17 marzo 2017.
475 Il ruolo del personale insegnante della Provincia autonoma di Trento è stato istituito ai sensi dell'art. 38 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.
476 L'art. 85, c. 1, della l.p. 7 agosto 2006, n. 5 dispone, infatti, che: "*La Provincia determina la dotazione complessiva del personale delle istituzioni scolastiche e formative provinciali nonché la relativa spesa massima, ispirandosi al principio dell'utilizzazione razionale delle risorse in relazione alla qualità del servizio educativo.*".

Il predetto art. 58, c. 1, lettere b) e c), della l.p. n. 2/2009 fissa la dotazione dell'organico del "comparto scuola" in:

- n. 2.560 unità equivalenti per il comparto della scuola di cui all'art. 3, c. 1, n. 2), lettere b), c) e d) del d.p.p. 44-7/leg. del 2003, relativamente al personale insegnante della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore, al personale non insegnante delle scuole a carattere statale e al personale insegnante della formazione professionale. La norma precisa che questa dotazione può essere incrementata fino a un massimo di n. 200 unità in relazione alle assunzioni di personale insegnante della scuola dell'infanzia e della formazione professionale, a valere dall'anno scolastico 2014-2015 e fino a un massimo di ulteriori 150 unità, a valere dall'anno scolastico 2016-2017;
- n. 6.775 posti, di cui n. 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico per il comparto della scuola di cui all'art. 3, c. 1, n. 1) e n. 2), lett. a), del d.p.p. 44-7/leg. del 2003, relativamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale.

Inoltre, nei limiti della dotazione complessiva del personale docente delle istituzioni scolastiche provinciali, è istituita, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, una dotazione organica provinciale speciale per la copertura dei posti disponibili e non vacanti, mediante assunzioni con contratto a tempo indeterminato[477].

Di seguito, sono riportati i dati trasmessi dalla Provincia[478], relativi alla consistenza definita in *full time equivalent* (FTE) del personale a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre del triennio 2018-2020, distinto per qualifica e per comparto (Provincia e Scuola).

[477] Art. 85, c. 2-*bis*, della l.p. 7 agosto 2006, n. 5. Per l'attuazione del predetto c. 2-*bis*, si veda la delibera della Giunta provinciale n. 1004 del 1° luglio 2019, recante "*Criteri per la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Trento*", per l'anno scolastico 2019-2020. Per l'anno scolastico 2020-2021, si veda la delibera n. 1022 del 17 luglio 2020.

[478] *Cfr.* risposta del Servizio per il personale della Provincia, allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 56 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

Tabella 158 – FTE personale comparto Provincia – triennio 2018-2020

Personale comparto Provincia	FTE al 31 dicembre					
	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti	96,00	96,00	92,00	8,00	12,00	15,00
Ricercatori/tecnologi 3^ fascia	1,00					
Ricercatori/tecnologi 2^ fascia	28,00	25,00	23,00			
Ricercatori/tecnologi 1^ fascia	27,50	27,50	26,50			
Direttori	223,11	218,28	205,78			
Categoria D	1.012,39	1.092,14	1.097,75	67,28	120,33	109,34
Categoria C	1.269,22	1.305,89	1.277,44	112,78	131,61	120,83
Categoria B	1.143,50	1.171,55	1.167,38	51,83	27,00	11,00
Categoria A	100,09	105,75	96,31	12,33	4,67	4,67
Forestali	172,00	169,00	199,00			
Vigili del fuoco	167,00	178,00	174,00			
Personale contrattista (giornalisti)				7,00	8,00	3,00
Totale	**4.239,81**	**4.389,11**	**4.359,16**	**259,22**	**303,61**	**263,84**

Fonte: dati PAT

Tabella 159 – FTE personale comparto Scuola – triennio 2018-2020

Personale comparto Scuola	FTE al 31 dicembre					
	personale a tempo indeterminato			personale a tempo determinato		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti scolastici	74,84	74,50	77,74			
Docenti	5.544,41	5.583,70	5.463,79			
Personale ATA	2.288,33	2.245,69	2.106,36	844,25	879,99	1.268,58
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale				243,73	250,32	301,23
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale				1.888,03	1.985,85	1.726,21
Totale	**7.907,58**	**7.903,89**	**7.647,89**	**2.976,01**	**3.116,16**	**3.296,02**

Fonte: dati PAT

Per completezza di informazione, si riportano, di seguito, i prospetti che evidenziano il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, al 31 dicembre del triennio 2018-2020, distinti per qualifica e per comparto (Provincia e Scuola)[479].

[479] *Cfr.* i prospetti forniti dal Servizio per il personale della Provincia, in allegato alla nota prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 del Dipartimento affari finanziari (prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021), in risposta al quesito n. 55 della nota istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021, con la quale sono stati chiesti i dati coerenti con le informazioni inviate su SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.

I dati ivi contenuti sono coerenti con le informazioni inviate su SICO (Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche)[480].

Tabella 160 – Dipendenti comparto Provincia - triennio 2018-2020

	Personale a tempo indeterminato al 31/12			Personale a tempo determinato al 31/12		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti	96	96	92	8	12	15
Ricercatori/tecnologi 3^ fascia	1	-	-			
Ricercatori/tecnologi 2^ fascia	28	25	23			
Ricercatori/tecnologi 1^ fascia	28	28	27			
Direttori	224	219	206			
Categoria D	1.077	1.156	1.159	69	123	111
Categoria C *	1.390	1.426	1.394	113	132	121
Categoria B	1.238	1.267	1.255	52	27	11
Categoria A	107	113	104	13	5	5
Forestali	172	169	199			
Vigili del fuoco	167	178	174			
Personale contrattista (giornalisti)				7	8	3
Totale	**4.528**	**4.677**	**4.633**	**262**	**307**	**266**

* nella categoria livello C del personale a tempo determinato sono stati inclusi anche i contratti di formazione lavoro (rispettivamente 62, nel 2018; 68, nel 2019 e 54, nel 2020).

Fonte: dati PAT

[480] Il sistema informativo SICO, gestito dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è dedicato all'acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n. 165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche.

Tabella 161 – Dipendenti comparto Scuola - triennio 2018-2020

	Personale a tempo indeterminato al 31/12			Personale a tempo determinato al 31/12		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti scolastici	75	78	78			
Docenti a tempo indeterminato	6.255	6.315	6.307			
Personale ATA a tempo indeterminato	2.480	2421*	2.267	1.051	1.084	1.548
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	295	281	336			
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale	1.611	1.759	2.218	503	461	484
Totale	**10.716**	**10.854**	**11.206**	**1.554**	**1.545**	**2.032**

Nella voce "personale ATA a tempo indeterminato" sono stati considerati: tutte le qualifiche dalla A alla D, gli assistenti educatori, gli insegnanti per la formazione professionale, gli insegnanti delle scuole d'infanzia.

Nella voce "docenti a tempo indeterminato" sono stati considerati anche i docenti (comparto Pat) messi a disposizione presso la Fondazione Mach.

* per il personale ATA a tempo indeterminato, nel prospetto trasmesso ai fini della parifica del rendiconto 2019, la Provincia ha comunicato che era stato inserito erroneamente il numero 2.427. Il numero corretto è 2.421 come risultante dal sistema SICO.

Fonte: dati PAT

In relazione alla dotazione organica effettiva di personale a tempo indeterminato del comparto Provincia al 1° gennaio 2020, risultante dalla delibera della Giunta provinciale n. 2134 del 22 dicembre 2020, pari a 4.607 unità fisiche, e il differente dato indicato nel prospetto che riepiloga le informazioni inviato su SICO (4.677 unità fisiche, comprendenti 53 unità di personale ricercatore), la Provincia è stata chiamata a motivare la differenza rilevata.

L'Amministrazione ha riferito[481] che, nel fabbisogno indicato nella delibera succitata, è conteggiato il personale cessato con conservazione del posto (nella fattispecie una unità), che non è invece considerato nel conto annuale inviato a SICO, ed ha trasmesso i seguenti prospetti di riconciliazione dei dati:

Tabella 162 – Riconciliazione dei dati da prospetto "Dipendenti comparto Provincia" e Delibera GP n. 2134 del 22 dicembre 2020

Dati Prospetto "Dipendenti comparto Provincia" al 31/12/2019	
4677	situazione al 31 dicembre 2019 (compreso personale ricercatore)
22	- cessazioni decorrenti dal 1° gennaio 2020
3	+ assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2020
4658	Situazione al 1° gennaio 2020 compreso personale ricercatore *

* il personale docente messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach non viene conteggiato in quanto inserito nel quesito relativo al personale scolastico (in linea con le tabelle del conto annuale).

[481] *Cfr.* risposta prot. Pat n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021), in risposta al quesito n. 24 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

Dati Delibera GP n. 2134/2020	
4607	Dotazione complessiva
52	+ personale ricercatore (non considerati nel fabbisogno)
1	- 1 cessato con conservazione del posto (nel conto annuale viene considerato come cessazione)
4658	Situazione al 1° gennaio 2020

* il personale docente messo a disposizione della Fondazione Edmund Mach non viene conteggiato, così come il personale ricercatore.

Fonte: dati PAT

Con riguardo al personale dirigenziale, si rappresenta che la Corte costituzionale, con sentenza n. 174 del 9 luglio 2020, depositata il 29 luglio 2020 e pubblicata sulla G.U. n. 32 del 5 agosto 2020, ha deciso sui ricorsi n. 104/2019 e n. 28/2020.

Con il primo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 7, c. 5, lett. b), della l.p. n. 5/2019, che ha modificato l'art. 21 della legge sul personale della Provincia 1997, prevedendo che "*In alternativa al reclutamento della dirigenza di ruolo, per un numero di posti di dirigente non superiore al 20 per cento del numero complessivo degli incarichi dirigenziali possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato, tra persone in possesso dei requisiti per la partecipazione ai concorsi per l'accesso della dirigenza di ruolo della provincia, secondo quanto previsto dall'art. 28.*".

La norma, secondo il ricorrente, si sarebbe posta in contrasto con l'art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui gli incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione possono essere conferiti "*entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.*".

Si sarebbe trattato, quindi, di una disposizione riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, di cui all'art. 117, c. 2, lett. l), della Costituzione, poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.

Con il secondo ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato, tra l'altro, l'art. 12, c. 1, della l.p. n. 13/2019, che ha modificato l'art. 21, c. 7, della l.p. n. 7/1997 prevedendo, da un lato, la riduzione della percentuale degli incarichi dirigenziali conferibili con contratto a tempo determinato al personale non di ruolo ed introducendo, dall'altro, una riserva di almeno cinque posti in favore del personale in possesso della qualifica di direttore.

Anche quest'ultima modifica legislativa, nel fissare nel 18% il contingente massimo di incarichi conferibili a dirigenti non di ruolo, avrebbe violato, secondo il ricorrente, la riserva in materia dell'ordinamento civile e si sarebbe posta in contrasto con l'art. 19, c. 6, del d.lgs. n. 165/2001, che lo fissa nel 10% della dotazione organica, per i dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 e nell'8% della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

La Corte costituzionale, con la sentenza innanzi citata n. 174 del 2020, per quel che qui rileva, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, c. 5, lett. b), della l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021), e 12, c. 1, della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13 (Legge di stabilità provinciale 2020), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento complessivamente agli artt. 117, c. 2, lettera l), e 97 della Costituzione, con i ricorsi indicati.

Tra le qualifiche elencate nei prospetti riguardanti il "comparto Provincia", è presente quella dei "ricercatori/tecnologi".

In occasione della parifica sul rendiconto 2019, era stato chiesto, in istruttoria, di illustrare la disciplina normativa e contrattuale di direttori e ricercatori e di specificare la collocazione di questi ultimi nell'area dirigenziale.

La Provincia aveva rappresentato[482] che il personale con qualifica di direttore è disciplinato specificamente dal titolo III *bis* della l.p. n. 7/1997, che prevede, tra l'altro, che la contrattazione si svolga in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziale.

I dirigenti sono preposti alle strutture organizzative complesse e semplici e alle unità di missione; mentre i direttori sono preposti agli uffici o ad incarichi speciali[483].

Il personale con qualifica di ricercatore, invece, è regolato, così come le altre categorie professionali, dal titolo IV della l.p. n. 7/1997, non avendo una disciplina specificatamente riservata nella legge sul personale della Provincia, e la sua contrattazione è gestita all'interno di un comparto autonomo, quello della ricerca.

Fino al 28 febbraio 2007, tra il personale della Provincia, non era presente alcun dipendente con la qualifica di ricercatore, poiché l'attività di ricerca era svolta, allora, da due enti autonomi (l'Istituto Trentino di Cultura e l'Istituto agrario di San Michele all'Adige).

Con le neoistituite Fondazione Bruno Kessler e Fondazione Edmund Mach (subentrate nei rapporti giuridici attivi e passivi dei due enti soppressi), il personale già dipendente, che non aveva instaurato il rapporto di lavoro (di natura privatistica) con le due fondazioni, era stato trasferito nei ruoli provinciali e messo a disposizione delle stesse, mantenendo il contratto collettivo applicato all'atto del trasferimento.

Negli anni successivi, per alcuni ricercatori, è stato disposto l'inserimento nelle strutture provinciali "*al fine di collaborare in attività nelle quali l'esperienza nella ricerca poteva offrire valore aggiunto.*".

---

[482] Risposta fornita dal Servizio per il personale della Provincia, allegata alla nota del Direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-3/04/2020_0195697 (prot. Corte n. 787 del 3 aprile 2020), in risposta al quesito n. 53 della nota istruttoria prot. n. 433 del 21 febbraio 2020.

[483] *Cfr.* artt. 15 e, rispettivamente, 29 della l.p. n. 7/1997.

Tali figure sono state, poi, inquadrate nella categoria D, livello evoluto del personale del comparto autonomie locali (art. 16 del CCPL 2006/2009 comparto ricerca, sottoscritto il 23 settembre 2008).

Tuttavia, nel contratto del comparto ricerca del settembre 2008, è previsto anche che, al suddetto personale, possono "*essere attribuite integrazioni retributive temporanee, entro i limiti massimi previsti dai CCPL nel tempo vigenti relativi al personale delle diverse aree negoziali del Comparto Autonomie locali, e secondo le corrispondenze di seguito individuate, nelle misure stabilite dalla Giunta provinciale tenuto conto degli specifici compiti ed incarichi attribuiti:*

- *ricercatore/tecnologo di I fascia – area negoziale personale con qualifica di direttore della PAT;*
- *ricercatore/tecnologo di II e III fascia – area negoziale personale con qualifica di dirigente della PAT.*".

Tale disposizione[484], secondo la prospettazione della Provincia, "*ha natura meramente economica e non giuridica (al fine di avere un'indicazione parametrica di riferimento) di un compenso riconosciuto non a tutto il personale ricercatore/tecnologo di II e III fascia, ma solo per specifici compiti ed incarichi attribuiti.*".

In istruttoria[485], l'Amministrazione, confermando quanto già comunicato nelle risposte ai quesiti riferiti alla parifica del rendiconto 2019, ha rappresentato che, delle n. 50 unità di personale con la qualifica di ricercatore/tecnologo, soltanto una è beneficiaria dell'integrazione del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti, non correlato a "*funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative*", ma riconosciuto per lo svolgimento di "*funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò <<agganciate>> alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente.* "[486].

---

[484] Art. 15 del CCPL 2006/2009 del 23.9.2008.

[485] *Cfr.* risposta del Servizio per il personale della Provincia, allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 57 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

[486] In risposta al quesito n. 27 (nota prot. n. 299519 del 3 giugno 2020, acquisita al prot. Corte n. 1060 del 4 giugno 2020), a fronte della richiesta di supplemento istruttorio prot. n. 958 del 13 maggio 2020, l'Amministrazione aveva riferito che le unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo erano 53, delle quali 48 messe a disposizione o in comando presso altri enti e 5 (3 ricercatori di I fascia e 2 ricercatori di II fascia) in servizio presso le proprie strutture, specificando che "*Alla data del 31 dicembre 2019 ad un Ricercatore di II fascia assegnato a una struttura provinciale risultano affidati compiti e incarichi specifici a fronte dei quali gli è riconosciuta un'integrazione del trattamento economico nella misura del 25% della retribuzione di posizione prevista per le strutture provinciali dirigenziali collocate nella fascia di graduazione meno elevata.*". Con successiva nota prot. n. 316876 del 12 giugno 2020 (prot. Corte n. 1108 di pari data), la Provincia aveva, altresì, dedotto che "*fino al trasferimento nel ruolo provinciale del personale ricercatore già dipendente dei soppressi Istituto Trentino di Cultura - ITC e Istituto agrario di San Michele all'Adige – IASMA, tra il personale della Provincia autonoma di Trento non era presente alcun dipendente con qualifica di Ricercatore. Successivamente al predetto trasferimento, tenuto conto che presso l'amministrazione provinciale, per la natura prettamente tecnico/amministrativa della generale attività delle strutture, non era possibile effettuare vera a propria attività di ricerca, si è rilevato importante avvalersi delle specifiche competenze maturate dal personale ricercatore per lo svolgimento di altre attività; conseguentemente l'amministrazione provinciale ha previsto la possibilità di attribuire a parte di detto personale specifici incarichi e compiti. Tali specifici incarichi e compiti hanno consentito di sviluppare rapporti e relazioni nazionali e internazionali finalizzati allo sviluppo culturale ed economico del territorio trentino nonché la promozione di specifiche progettualità in vari settori.*
In funzione di tali incarichi, attraverso il CCPL si è ritenuto opportuno riconoscere integrazioni economiche coerenti con la caratura professionale e di esperienza delle persone interessate. Di conseguenza con la norma contrattuale evidenziata (art. 15 CCPL 2006/2009 Comparto Ricerca), le parti negoziali hanno inteso stabilire parametri di riferimento e limiti entro i quali può essere riconosciuta e

L'Amministrazione ha, poi, precisato che "*il comparto pubblico provinciale ricercatore e tecnologo è da considerarsi ad esaurimento*", posto che le due Fondazioni di ricerca "*adottano un contratto collettivo di lavoro di natura privatistica*", ed ha riferito che il contratto collettivo provinciale, nella parte di interesse, non è ancora stato modificato a causa delle "*dinamiche legate alle relazioni sindacali*".

La Provincia, in proposito, ha poi ulteriormente rappresentato che, nel testo proposto dall'APRaN alle Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Ricerca, per la chiusura del triennio contrattuale 2016/2018, è stata inserita una norma contrattuale, in sostituzione del vigente art. 15 del CCPL 2006-2009 del 23 settembre 2008, oggetto delle osservazioni da parte della Corte dei conti, che stabilisce modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non più rapportate ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell'area non dirigenziale del comparto AA.LL.

Considerata la attuale vigenza dell'art. 15 del CCPL 2006-2009 del 23 settembre 2008 e la circostanza che, allo stato, sussiste ancora una unità di personale beneficiaria dell'integrazione del trattamento economico rapportato a posizioni giuridiche di direttori o dirigenti, non correlato a "*funzioni dirigenziali connesse alla responsabilità di strutture organizzative*", ma riconosciuto per lo svolgimento di "*funzioni connotate da elevato contenuto professionale, espresse attraverso l'esperienza, l'autonomia propositiva e la competenza maturata come ricercatore, e solo in ragione di ciò "agganciate" alle sole voci retributive di natura variabile previste per il personale dirigente*", non si possono che confermare le perplessità innanzi illustrate, pur prendendo favorevolmente atto del concreto intento di modificare le modalità di quantificazione ed attribuzione di integrazioni retributive al personale ricercatore in servizio presso strutture amministrative della Provincia, non rapportandole più ai trattamenti economici riconosciuti al personale con la qualifica di direttore o dirigente, ma alle voci retributive variabili previste dalla contrattazione per il personale dell'area non dirigenziale del comparto AA.LL.

valorizzata economicamente la rilevanza di detti compiti e incarichi nel rispetto del principio di corrispondenza appena citato. Come già richiamato, quindi, il riferimento alle aree negoziali dei direttori e dei dirigenti provinciali ha natura di riferimento economico per la graduazione della specificità e per il rilievo, oltre che l'impegno, richiesto dagli incarichi in parola.".

13.3 La spesa del personale

13.3.1 Misure di razionalizzazione della spesa del personale e limiti all'assunzione del personale provinciale del comparto autonomie locali

Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Provincia, a seguito di specifica richiesta istruttoria[487], in merito alle misure di contenimento e razionalizzazione delle spese per il personale adottate nel 2020, l'Ente ha risposto richiamando l'art. 24, c. 4, della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 30 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2.

Rilevano, peraltro, anche le modifiche apportate all'art. 24 della l.p. n. 25 del 2012, dall'art. 13 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13, non espressamente citato nella risposta della Provincia, che, nella nuova formulazione, ancora per il 2020, disponeva: "*Per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 la Provincia può procedere ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resisi liberi a seguito di cessazioni dal servizio; la spesa annua per queste assunzioni non può essere maggiore di un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno, comprensivo dei risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2014; non è computata in questo limite la spesa derivante da novazioni del rapporto di lavoro dei soggetti già dipendenti e dalle assunzioni effettuate per la copertura degli incarichi di strutture dirigenziali, uffici o incarichi speciali rappresentati nell'atto organizzativo.*".

L'art. 7, c. 2, della l.p. 6 agosto 2020, n. 6, ha, poi, ulteriormente modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni di cui al citato art. 24, c. 4, che attualmente dispone che: "*Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3 quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.*"[488].

---

[487] *Cfr.* risposta del Servizio per il personale della Provincia, allegata alla nota del direttore generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 59 dell'istruttoria della Corte (prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

[488] L.p. 27/12/2012, n. 25, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)*, art. 24 "*Disposizioni in materia di blocco del rinnovo contrattuale e delle assunzioni, di riduzione delle dotazioni di personale e della relativa spesa, modificazioni della legge provinciale n. 27 del 2010 e abrogazione dell'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18.*": "1. *Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco dei rinnovi dei contratti collettivi provinciali di lavoro per tutto il personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici, di tutti i comparti e le aree di contrattazione, per l'aggiornamento delle retribuzioni tabellari. Nello stesso periodo non può essere prevista la corresponsione di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale.*

Come per gli esercizi 2018 e 2019, anche per il 2020, dunque, l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali è consentita per la copertura dei posti resisi disponibili a seguito di cessazione dal servizio, fino ad un tetto di spesa pari ad un quinto del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno[489], con le esclusioni espressamente elencate nella norma.

Lo stesso art. 24 della l.p. n. 25/2012, al successivo c. 5, indica le eccezioni a tali vincoli[490].

---

2. Fino al 29 luglio 2015 la Giunta provinciale dispone il blocco della contrattazione integrativa relativa al personale convenzionato con il servizio sanitario provinciale. È in ogni caso fatta salva la possibilità di stipulare accordi integrativi a sostegno di azioni innovative volte a incrementare, con il ricorso a forme associative strutturate, la medicina d'iniziativa, l'attività di prevenzione e i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali.

3. Per l'anno 2013 la Provincia non procede ad assunzioni di personale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali e del comparto ricerca.

4. Nell'ambito di questi limiti, la Giunta provinciale può assumere utilizzando la graduatoria della procedura concorsuale riservata bandita ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, anche oltre i limiti ivi previsti. In tal caso il rispetto della percentuale stabilita dall'articolo 37, comma 3-quater, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), può essere garantita con compensazione quantitativa con riferimento alla graduatoria formata mediante procedura concorsuale relativa alla corrispondente figura professionale bandita dopo l'entrata in vigore di questo comma.

5. [La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37-bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43-bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.]

5-bis. [Il comma 5 continua ad applicarsi nel testo vigente prima della data di entrata in vigore di questo comma fino alla conclusione delle procedure per le assunzioni di personale a tempo indeterminato attivate prima della medesima data.]

6. Nei numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7. All'articolo 17 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "comunque fino al 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "comunque fino al 31 dicembre 2014";

b) nei commi 3 e 6 le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

8. L'articolo 19 della legge provinciale n. 18 del 2011 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2013.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.".

[489] Per gli anni 2016 e 2017, era disposta analoga limitazione del *turn over,* nel limite di un decimo del costo complessivo del personale cessato nel medesimo anno (*cfr.* art. 24, c. 4, della l.p. 25/2012 (legge finanziaria provinciale 2013), come modificato dall'art. 27, c. 5, lettere a) e b), della l.p. 22 aprile 2014, n. 1; dall'art. 30, c. 1, lettere d) e), della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14; dall'art. 7, c. 3, lett. a), b) e c), della l.p. 30 dicembre 2015, n. 21 e dall'art. 9 della l.p. 5 agosto 2016, n. 14.

[490] Art. 24, c. 5, della l.p. n. 25/2012: "*La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica per le assunzioni necessarie per il funzionamento della centrale unica di emergenza prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), in relazione all'attivazione del numero unico di emergenza, del centro per l'infanzia, per le assunzioni previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), dall'articolo 37 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), per le assunzioni conseguenti all'inquadramento del personale già in servizio ai sensi dell'articolo 8 della legge sul personale della Provincia, per le assunzioni di personale delle qualifiche forestali del corpo forestale provinciale necessarie a garantire i livelli minimi di efficienza delle articolazioni periferiche forestali definiti dalla Giunta provinciale, per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio, nonché per le assunzioni di personale con contratto ai sensi degli articoli 43 e 43 bis della legge sul personale della Provincia 1997, per l'equivalente di spesa pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017. La limitazione stabilita dal comma 4 non si applica, inoltre, per l'inquadramento di personale con mobilità in ingresso o con assunzione dalle graduatorie vigenti per compensare una mobilità in uscita, e per le assunzioni conseguenti alle economie di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di ricambio generazionale. Resta comunque fermo il rispetto degli obblighi relativi al patto di stabilità interno.*".

L'art. 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 (legge di stabilità per il 2017)[491], poi, autorizzava la Provincia a procedere ad assunzioni aggiuntive, rispetto a quelle già consentite, entro un tetto massimo di spesa pari al 3% del limite di spesa, definito ai sensi dell'art. 63 della l.p. n. 7/1997, per gli anni 2019, 2020 e 2021 (per gli anni 2017 e 2018, il limite era dapprima fissato al 1,7%, *ex* art. 15 della l.p. n. 18/2017, e, successivamente, al 2,2%, *ex* art. 14 della l.p. n. 15/2018).

La Giunta provinciale, con la delibera n. 1935 del 4 dicembre 2019, parzialmente modificata con la delibera n. 978 del 17 luglio 2020, ha impartito, agli organismi partecipati, direttive sul personale, a valere per l'anno 2020[492], volte al contenimento della spesa[493].

Tali direttive, distinte per enti pubblici strumentali e agenzie, enti strumentali a carattere privatistico e fondazioni di ricerca, riguardano le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, il trattamento economico, le collaborazioni *ex* art. 39-*duedecies* della l.p. n. 23/1990, i limiti sulla spesa per il personale e per collaborazioni.

Come gli esercizi precedenti, anche per l'anno 2020, è stato chiesto, in istruttoria, di indicare gli oneri finanziari derivanti da nuove assunzioni ed i risparmi di spesa derivati dalle cessazioni verificatesi nel 2019, nonché di documentare il rispetto dell'art. 24, c. 4, della l.p. n. 25/2012, nel testo vigente al 2020.

L'Amministrazione ha risposto[494] comunicando che le modalità di calcolo per la quantificazione del risparmio derivante da cessazioni e per la determinazione del costo di nuove assunzioni sono rimaste quelle già approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 978 del 15 giugno 2018, confermate, per l'anno 2019, con la delibera n. 2464 del 21 dicembre 2018 e, per l'anno 2020, con delibera n. 2207 del 20 dicembre 2019.

In base a tali disposizioni, in particolare:

- *"il calcolo dei risparmi è fatto sul tabellare annuo senza tredicesima riferito alle prime posizioni stipendiali senza oneri riflessi;*
- *l'importo preso in considerazione è quello annuo riferito ai dipendenti cessati, indipendentemente dalla data di cessazione;*

[491] Tale norma è stata abrogata con la l.p. 6 agosto 2020, n. 6, art. 7, c. 2, lett. d), a decorrere dal 1° gennaio 2021.
[492] Per il 2021, le direttive sul contenimento delle spese per il personale sono state approvate con delibera della Giunta provinciale n. 2122 del 22 dicembre 2020.
[493] Si veda la relazione del Servizio coordinamento enti del Dipartimento affari finanziari, allegata alla nota del dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001/09/04/2021_0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito 27 della nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.
[494] *Cfr*. relazione del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, allegata alla nota del dirigente generale della Provincia prot. n. PAT/RFP001/09/04/2021_0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta ai quesiti n. 59 e 60 della nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.

- *sono considerati nel computo tutti i dipendenti del comparto autonomie locali ivi compresi i dipendenti inquadrati nelle qualifiche di Dirigente e Direttore, il personale appartenente al Corpo permanente dei Vigili del fuoco e il personale delle qualifiche forestali;*
- *il medesimo criterio viene utilizzato per il calcolo dei costi delle assunzioni;*
- *rimane comunque escluso dal computo, sia della spesa che del risparmio, il personale cessato/assunto a tempo determinato, compresi Dirigenti, Direttori, Capi di Gabinetto e personale assunto in qualità di giornalista. Rimane inoltre escluso dal computo del risparmio il personale cessato in attuazione del piano di riduzione della dotazione del personale con qualifica di dirigente e direttore limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento previsti dalla normativa statale vigente.".*

L'Amministrazione ha dichiarato, nella nota di risposta istruttoria sopra richiamata, che "*la spesa per assunzioni 2020 (escluse le assunzioni per le eccezioni di cui al c. 5 art. 24 l.p. n. 25/2012) è stata di euro 3.592.897,00, nel rispetto quindi del limite massimo di euro 5.896.632,80, derivante da un quinto del risparmio complessivo del personale cessato nel medesimo anno 2020 [€ 1.320.462,90] e dai risparmi non utilizzati derivanti da cessazioni dal servizio a decorrere dall'anno 2019 (€ 241.000,00), così come previsto dall'articolo 24, comma 4, della l.p. n. 25/2012, nel testo vigente al 2020, a cui si deve aggiungere la disponibilità del 3% del limite della spesa (articolo 7 della l.p. n. 20/2016) pari a € 4.335.170,00.*".

Si riporta, di seguito, il prospetto trasmesso dall'Amministrazione:

Tabella 163 - Calcolo rispetto normativa assunzioni anno 2020

AUTONOMIE LOCALI	2019	2020	TOTALE (avanzo 2019 + 20% del 2020)
Risparmio cessazioni dal servizio	241.000 (avanzo al netto delle assunzioni 2019)	6.602.315 il 20% corrisponde a euro 1.320.462	1.561.462
Disponibilità del 3% del limite della spesa (art. 7 l.p. n. 20/2016)		4.335.170	4.335.170
Limite massimo di spesa per nuove assunzioni			5.896.633
Spesa assunzioni in servizio (escluse le assunzioni per le eccezioni di cui al c. 5 art. 24 l.p. n. 25/2012)		3.592.897	

Fonte: prospetto PAT – importi in euro

Come già evidenziato in occasione delle relazioni di parifica dei rendiconti 2016, 2017, 2018 e 2019, si rileva che non risulta chiara la determinazione della voce "risparmio cessazioni", effettuata dalla

Provincia e che le eccezioni previste dalla citata norma provinciale consentono un significativo aumento delle capacità assunzionali, non permettendo di valutare l'effettivo conseguimento della contrazione della spesa del personale.

Le assunzioni e le cessazioni nel comparto Provincia e nel comparto Scuola, avvenute nel corso del 2020, distinte per qualifica, sono riepilogate nei seguenti prospetti[495]:

Tabella 164 – Assunzioni e cessazioni dal servizio – anno 2020

COMPARTO PROVINCIA	ASSUNZIONI			CESSAZIONI				
	nomina da concorso	assunzioni ex l. 68/1999 (cat. protette)	altre cause	collocamento a riposo per limiti di età	dimissioni (con diritto alla pensione)	risoluzione rapporto di lavoro	licenziamenti	altre cause
Dirigenti			1		2	3		
Ricercatori/tecnologi 1^, 2^ e 3^ fascia					1	2		
Direttori	1			1	8	4		3
Categoria D	37		15	3	23	18		4
Categoria C	27		16	9	25	35		6
Categoria B	59	3	6	1	41	26		11
Categoria A		2		3	4	3		1
Forestali	37			2	2			3
Vigili del fuoco					3			1
TOTALE	161	5	38	19	109	91	0	29

COMPARTO SCUOLA	ASSUNZIONI			CESSAZIONI				
	nomina da concorso	assunzioni ex l. 68/1999 (cat. protette)	altre cause	collocamento a riposo per limiti di età	dimissioni (con diritto alla pensione)	risoluzione rapporto di lavoro	licenziamenti	altre cause
Dirigenti scolastici	6			3	3			
Docenti a tempo indeterminato	361			47	270	11	3	38
Personale A.T.A. a tempo indeterminato	1		16	24	117	14	1	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale			336					336
Insegnanti a tempo determinato con contratto non annuale			2.218					2.218
TOTALI	368	0	2.570	74	390	25	4	2.607

Fonte: dati PAT

Come già innanzi accennato, nel corso del 2020, la disciplina in materia di assunzioni da parte della Provincia e dei suoi enti strumentali è stata modificata dalla l.p. 6 agosto 2020, n. 6, che, tra l'altro, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli articoli 4 (primo periodo), 5 e 5-*bis* della l.p. n. 25/2012 e ha modificato l'art. 63 della l.p. n. 7/1997.

[495] Prospetto di cui alla nota prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 (acquisita al prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021), trasmessa dal Dipartimento affari finanziari, in risposta al quesito n. 55 dell'istruttoria prot. Corte n. 1495 del 9 marzo 2021.

In particolare, l'art. 7 della l.p. n. 6/2020 dispone che: "*A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata l'assunzione di personale della Provincia e degli enti strumentali pubblici con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale a tempo indeterminato cessato nell'anno precedente, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e dei limiti di spesa per il personale. Eventuali quote di spesa non utilizzate in un anno si sommano a quelle dell'anno di riferimento. Alle assunzioni si procede imputando la relativa spesa in proporzione alle mensilità retributive ricadenti nell'anno di riferimento. L'eventuale eccedenza di spesa a regime, che non può essere superiore al 20 per cento del limite di spesa, è compensata a carico delle facoltà di assunzione nell'anno immediatamente successivo.*".

Le richiamate disposizioni avranno effetto a partire dal 2021.

L'art. 8 "*Disposizioni straordinarie in materia di limite di spesa per il personale scolastico*", c. 1, della l.p. n. 6/2020, che, invece, risulta applicabile anche all'esercizio 2020, ha disposto che "*Per garantire la ripresa delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle misure di sicurezza idonee ad assicurare il contenimento della diffusione del Covid-19, è autorizzata una spesa sul bilancio degli esercizi finanziari 2020 e 2021 per il personale appartenente al comparto scuola rispettivamente di 8.848.000 e di 18.752.000 euro, nell'ambito delle unità di voto 04.01 (Istruzione e diritto allo studio - Istruzione prescolastica) e 04.02 (Istruzione e diritto allo studio - Altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (Spese correnti).*".

13.3.2 Limite di spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione

L'art. 3, c. 1, lett. e), della l.p. del 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che, ai fini del contenimento della spesa, la Giunta provinciale stabilisce annualmente il limite massimo di spesa per i contratti di lavoro a tempo determinato, per il lavoro straordinario e per i viaggi di missione.

La vigente disciplina normativa, inoltre, prevede l'attribuzione di singoli *budget* a ciascun responsabile di struttura provinciale.

Per il 2020, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1036 del 24 luglio 2020, ha fissato *"in euro 4.200.000,00 il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione per l'anno 2020"*[496], confermando la soglia stabilita, per il 2019, per le strutture della Provincia e per il personale messo a

[496] Il limite massimo previsto per i due precedenti esercizi, 2017 e 2018, era stato fissato in euro 3.875.000 (delibere della Giunta provinciale n. 757 del 19 maggio 2017 e n. 364 del 12 marzo 2018).
Nel 2019, si è reso necessario tenere conto della spesa per il lavoro straordinario e i viaggi di missione anche per il personale provinciale messo a disposizione del Museo delle scienze - MUSE, dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina e dal Museo d'arte moderna e contemporanea – MART, per i quali era stato disposto, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'inquadramento nel ruolo provinciale del personale a tempo indeterminato dipendente dai medesimi musei e il subentro della Provincia nei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato già stipulati dagli stessi, fino allo loro scadenza.

disposizione presso gli enti strumentali[497] e specificando che tale limite ha a riferimento la spesa relativa alle voci di straordinario e missione pianificabili; non sono, quindi, considerate le spese legate al lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi straordinari non prevedibili, quali quelli per calamità naturali, per interventi di solidarietà nazionali ed internazionali, per consultazioni elettorali, referendarie, per censimento.

Come richiesto in istruttoria, l'Amministrazione ha comunicato l'andamento della spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione, nell'ultimo triennio[498].

Si riportano, di seguito, le tabelle trasmesse dalla Provincia, distinte per tipologia di personale (personale provinciale e personale scuola) e per destinazione (straordinari e viaggi di missioni).

In assenza di specificazioni in senso contrario da parte della Provincia, si deve ritenere che, come per lo scorso anno[499], il *budget* di spesa, disposto con la delibera n. 1036/2020, non riguardi le spese di missione del personale docente della scuola, per le quali vengono utilizzate le risorse a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche.

---

[497] La citata delibera stabilisce che i *budget* di spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione sono assegnati tenuto conto della nuova struttura organizzativa provinciale e "*nella misura pari a 8/12 della spesa relativa all'anno 2019, in relazione alla modifica delle modalità di lavoro conseguenti all'emergenza sanitaria Covid 19*" e possono essere incrementati per fronteggiare eventuali motivate esigenze. La delibera prevede, inoltre, che saranno comunque riconosciuti, per il Servizio antincendi e protezione civile, lo straordinario e il rimborso delle spese di missione dovuti all'attività di formazione obbligatoria resa durante turni di riposo o in salta turno, che andranno di volta in volta certificati dal dirigente di servizio. Ulteriore deroga ai *budget* assegnati è prevista per le esigenze connesse ad attività istituzionali degli uffici di gabinetto del Presidente della Provincia e degli assessori e per gli eventi meteorologici straordinari connessi all'attività invernale, da parte del personale addetto alla manutenzione stradale del Servizio gestione strade.

[498] Relazione del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, allegata alla nota del dirigente generale della Provincia prot. n. PAT 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 62 della nota istruttoria prot. n. 1495 dell'8 febbraio 2021.

[499] Nota della Provincia prot. n. 316876 del 12 giugno 2020 (prot. Corte n. 1108 di pari data), nella quale si precisa che: "*la deliberazione della Giunta provinciale n. 1074 del 19 luglio 2019, individua il limite massimo di spesa per lavoro straordinario e viaggi di missione dell'anno 2019 in 4,2 milioni di euro. Detto limite ha a riferimento il budget complessivo e i singoli budget attribuiti alle varie strutture provinciali e ad alcuni enti presso i quali operano dipendenti provinciali, per la copertura delle spese di straordinario e missione pianificabili. Il budget, come si può evincere dalla delibera 1074/2019 riferita, come già evidenziato, al personale delle strutture amministrative provinciali e, unicamente per la parte lavoro straordinario, al personale non docente della scuola, non contempla le risorse destinate alle spese di missione del personale docente della scuola. Alla spesa per missioni di detto personale, infatti, si fa fronte con risorse a disposizione delle singole Istituzioni scolastiche. Per la verifica del rispetto del budget previsto dalla deliberazione n. 1074/2019 è quindi necessario escludere dalla somma degli importi riportati nella tabella di cui al quesito 58 dell'istruttoria la voce Missioni - scuola. La somma degli importi erogati a titolo di compensi per lavoro straordinario e viaggi di missione disciplinati dalla delibera in parola ammonta quindi per l'anno 2019 a complessivi euro 3.780.294,00 e rientra pienamente nel budget ivi previsto.*".

Tabella 165 – Compensi per lavoro straordinario e missioni (pagamenti) – triennio 2018-2020

STRAORDINARI			
	2018	2019	2020
Provincia	2.381.891	2.115.385	1.920.290
Scuola	311.369	313.396	300.300
TOTALE	**2.693.260**	**2.428.781**	**2.220.590**
MISSIONI			
	2018	2019	2020
Provincia	1.577.054	1.351.513	856.523
Scuola	859.399	835.899	245.063
TOTALE	**2.436.453**	**2.187.412**	**1.101.586**

Fonte: dati PAT – importi in euro

La tabella evidenzia una forte riduzione della spesa rispetto al 2019, sia per lavoro straordinario (-8,57%) che per missioni, quasi dimezzate, registrando, nel 2020, una spesa complessiva pari a 3.322.176 euro (-28,03%).

É stato, quindi, rispettato il limite di spesa di euro 4.200.000, stabilito con la citata delibera della Giunta provinciale n. 1036 del 24 luglio 2020.

13.3.3 Analisi storica della spesa per il personale e sua incidenza sulla spesa corrente

L'art. 63, c. 1, della l.p. 3 aprile 1997, n. 7 dispone che "*La spesa da prevedere in bilancio per tutto il personale provinciale, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione, è definita dalla legge provinciale di stabilità. Eventuali integrazioni alla predetta spesa mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono essere effettuati in misura non superiore al 2 per cento.*".

Il limite massimo di spesa fissato nella legge finanziaria provinciale[500], per l'anno 2020, per tutto il personale appartenente al comparto autonomie locali, è pari ad euro 234.587.145 ed include la quota del fondo per la valorizzazione delle professionalità del personale destinata alle progressioni economiche e di carriera comunque denominate, oltre a quella relativa agli oneri sostenuti dalla Provincia per il personale già dipendente dei musei e assunto con procedura concorsuale, trasferito alla Provincia, ai sensi dell'articolo 25-*bis* della legge 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007).

[500] Si veda l'art. 6 della l.p. 7 agosto 2019, n. 5, come modificato dall'art. 10 della l.p. 23 dicembre 2019, n. 13.

Per il comparto scuola, il limite fissato, per l'anno 2020, è pari a euro 507.151.350; per l'integrazione della spesa, anche per il comparto scuola, resta fermo quanto previsto dall'art. 63, c. 1, della l.p. n. 7 del 1997[501]. Al fine di illustrare la dinamica della spesa del personale, come richiesto in istruttoria, l'Amministrazione ha trasmesso[502] i dati della spesa (impegni) relativa all'anno 2020, riguardante gli impegni[503] dei capitoli di spesa rientranti nei limiti della legge di stabilità provinciale, precisando che, per tale annualità, le somme esposte sono al lordo delle risorse afferenti all'indennità di vacanza contrattuale e ai gradoni del personale docente.

Di seguito, si riportano i dati forniti, integrati, per motivi di omogeneità e confrontabilità, con quelli relativi alla spesa impegnata per gli anni 2018 e 2019, comunicati dalla Provincia in occasione delle istruttorie per le parifiche dei rendiconti 2018 e 2019[504].

Tabella 166 - Spese per il personale – impegni triennio 2018-2020

COMPARTO	IMPEGNI				INCIDENZA 2020 SU VALORE MEDIO
	2018	2019	2020	Media triennio 2011-2013	
Provincia	218.963.390	230.424.848	222.543.019	218.137.673	2,02%
Scuola	506.911.931	509.365.691	507.702.583	484.715.478	4,74%
Spesa complessiva	**725.875.321**	**739.790.538**	**730.245.601**	**702.853.151**	**3,90%**

Fonte: dati PAT – importi in euro

Dall'esame dei dati comunicati dalla Provincia, risulta che, rispetto alla media del triennio 2011-2013 corrispondente ad impegni per 702.853.151 euro, la spesa del personale, nel 2020, ha registrato un incremento del 3,90%.

---

501 L.p. 7 agosto 2006, n. 5, art. 85, c. 2, lett. b).

502 Si veda la relazione del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico allegata alla nota prot. PAT n. 310803 del 5 maggio 2021 (prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021), in risposta al quesito n. 53 della nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.

503 Capitolo 155500: "*Spese dirette e rimborso allo Stato e ad altri enti pubblici degli oneri relativi al personale comandato a prestare servizi presso la Provincia o messo a disposizione della stessa*"; capitolo 155600: "*Spesa per la concessione al personale dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto*"; capitolo 959500: "*Spese per il personale – retribuzioni*"; *capitolo 959510 "Spese per il personale – retribuzioni*"; capitolo 959501: "*Spese per il personale – contributi sociali a carico Provincia*"; capitolo 959502: "*Spese per il personale - Irap*"; capitolo 959503: "*Spese per il personale – missioni*"; capitolo 959504: "*Spese per il personale – assegni familiari*"; capitolo 959507: "*Spese per il personale - Inail*"; capitolo 157060 "*Spesa per la somministrazione di lavoro temporaneo*"; capitolo 259500: "*Spesa per il personale non insegnante della scuola, della formazione professionale e assistente educatore*"; capitolo 259502: "*Spesa per il personale non insegnante della scuola - contributi sociali*"; capitolo 259503 "*Spese per il personale non insegnante - Irap*"; capitolo 259504: "*Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore - retribuzioni*"; capitolo 259506: "*Spesa per il personale insegnante della scuola per l'infanzia e della formazione professionale, assistente educatore – contributi sociali*"; capitolo 259507: "*Spese per il personale insegnante della scuola per l'infanzia – Irap*"; capitolo 259600-001: "*Spese per il personale insegnante*"; capitolo 259602: "*Spese per il personale insegnante della scuola - contributi*"; capitolo 259603: "*Spese per il personale insegnante - Irap*"; capitolo 259604: "*Spese per il personale della scuola - missioni*"; 259605: "*Spese per il personale della scuola - assegni familiari*"; capitolo 259630: "*Spesa per la concessione al personale della scuola dell'anticipazione del trattamento di fine rapporto - altre scuole (esclusa scuola dell'infanzia)*".

504 Per l'esercizio 2018, i dati sono stati rilevati dalla risposta della Provincia al quesito n. 72 dell'istruttoria per il rendiconto 2018 (nota PAT prot. n. PAT/P001/2019-rde/pr41955/0000013, acquisita al prot. Corte n. 1199 del 3 aprile 2019) e, per l'esercizio 2019, i dati sono stati rilevati dalla risposta della Provincia al quesito n. 49 (nota PAT prot. n. 244796 del 4 maggio 2020, acquisita al prot. Corte n. 908 del 5 maggio 2020).

Dal rendiconto 2020, il totale degli impegni attinenti alle spese per il personale, al netto di quelle per il comparto scuola, suddiviso per macro-aggregati, risulta come segue:

Tabella 167 - Impegni spese di personale del comparto autonomie per macroaggregati

	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	TOTALE
Macroaggregati	101	102	103	104	109	100
Impegni	216.870.244	13.424.124	3.542.920	25.837.093	2.550.000	262.224.381

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto PAT 2020 – spese per macroaggregati (pag. 75 e segg.) – importi in euro

Dall'analisi dei dati sopra esposti, risulta una spesa di circa 262,22 milioni di euro, di cui: 216,87 milioni di euro, relativi a redditi da lavoro dipendente; 13,42 milioni di euro, per imposte e tasse a carico dell'ente; 3,54 milioni di euro, relativi ad acquisto di beni e servizi; 25,84 milioni di euro, per trasferimenti correnti e 2,55 milioni di euro, per rimborsi e poste correttive delle entrate (230,29 milioni di euro, esclusi acquisto di beni e servizi, trasferimenti correnti e rimborsi e poste correttive delle entrate).

Per quanto riguarda il comparto scuola, nella missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programmi 1 "Istruzione prescolastica" e 2 "Altri ordini di istruzione non universitaria", risulta una spesa complessiva, per redditi da lavoro dipendente, di 495,91 milioni di euro; per imposte e tasse, di 31,69 milioni di euro; per acquisto di beni e servizi, di 3,66 milioni di euro e, per trasferimenti correnti, di 202,88 milioni di euro; per un totale di 734,14 milioni di euro.
La spesa del comparto scuola, ricostruita dai dati di rendiconto (trasferimenti correnti e acquisto beni e servizi esclusi), ammonta, quindi, a 527,60 milioni di euro:

Tabella 168 - Impegni Missione 4 (Istruz. e diritto allo studio) Programmi 1 e 2 per macroaggregati

Programma	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI CORRENTI	TOTALE
Macroaggregati	101	102	103	104	100
01 Istruzione prescolastica	28.790.845	1.896.643	157.335	92.485.137	123.329.961
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	467.123.608	29.793.129	3.504.779	110.390.447	610.811.963
Totale programmi 1 e 2	495.914.453	31.689.772	3.662.114	202.875.584	734.141.924

Fonte: dati tratti da allegato e) al rendiconto PAT 2020 – spese per macroaggregati (pag. 75) – importi in euro

Per quanto riguarda la spesa storica, relativa al triennio 2018-2020, del personale a tempo indeterminato, è stato chiesto all'Amministrazione di fornire i dati coerenti con le informazioni inviate su SICO – Sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, che prevedono l'indicazione della spesa secondo il criterio di cassa.

La Provincia ha provveduto a trasmettere i seguenti prospetti:[505]

Tabella 169 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato e determinato comparto Provincia

	Spese per retribuzioni lorde			di cui arretrati anni precedenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti	9.182.294	10.520.303	10.107.552	9.580	13.782	5.350
Ricercatori/tecnologi (1^, 2^ e 3^ fascia)	3.227.763	3.393.306	3.039.538	23.974	6.352	1.394
Direttori	14.435.967	12.963.156	12.361.899	254.391	58.470	3.522
Restante personale	130.124.303	136.156.059	136.367.574	312.572	815.149	587.549
Totale	**156.970.327**	**163.032.824**	**161.876.563**	**600.517**	**893.753**	**597.815**
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	50.650.958	38.204.531	62.184.285	*		
Totale costo annuo del lavoro	**207.621.285**	**201.237.355**	**224.060.849**			

* Negli altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro, sono incluse le seguenti voci: "assegno per nucleo familiare", "erogazione buoni pasto", "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", "retribuzioni personale a tempo determinato (ad esclusione dei contratti formazione lavoro)", "contributi a carico dell'Amministrazione per fondi prev. complementare", "contributi a carico dell'Amministrazione sulle comp. fisse ed accessorie", "Irap", "somme rimborsate per personale comandato". Sono sottratti i "rimborsi ricevuti dalle amministrazioni".

Fonte: dati PAT – importi in euro

Tabella 170 – Spese per retribuzioni personale a tempo indeterminato e determinato comparto Scuola

	Spese per retribuzioni lorde			di cui arretrati anni precedenti		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Dirigenti scolastici	7.139.131	6.661.481	7.191.271	6.520	2.363	
Docenti a tempo indeterminato	214.118.305	211.699.619	211.171.712	279.319	1.888.013	1.812.597
Personale ATA a tempo indeterminato	64.720.425	63.374.325	60.948.338			32.200
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale e non annuale	45.113.323	46.687.431	52.532.273	729.007	3.916.352	1.212.626
Totale	**331.091.184**	**328.422.856**	**331.843.594**	**1.014.846**	**5.806.728**	**3.057.423**
Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro	178.407.512	182.038.271	183.684.091	*		
Totale costo annuo del lavoro	**509.498.696**	**510.461.127**	**515.527.685**			

* Negli altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro sono incluse le seguenti voci: "assegno per nucleo familiare", "retribuzioni personale a tempo determinato (supplenti brevi)", "contributi a carico dell'Amministrazione per fondi prev. complementare", "assicurazioni (sanifonds)", "contributi a carico dell'Amministrazione sulle comp. fisse ed accessorie", "Irap".

[505] Si vedano le tabelle del Servizio per il personale - Dipartimento organizzazione, personale e affari generali allegate alla nota prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 (acquisita al prot. Corte n. 1966 del 6 maggio 2021), in risposta al quesito n. 55 dell'istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.

Fonte: dati PAT – importi in euro

Un ulteriore profilo, oggetto di analisi in materia di spesa del personale, riguarda l'incidenza della stessa sulla spesa corrente, al netto della spesa sanitaria[506].

I dati della spesa per il 2020 comunicati dall'Amministrazione[507] sono riportati nel prospetto che segue e posti a confronto con quelli degli esercizi 2018 e 2019, già forniti in occasione delle istruttorie per la parifica dei rendiconti 2018 e 2019:

Tabella 171 - Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente netta – anno 2020

	2018	2019	2020
spesa corrente al netto sanità	**2.096.710.409**	**2.111.959.745**	**2.091.890.349**
spesa corrente totale	*3.279.218.734*	*3.510.080.342*	*3.387.875.794*
spesa sanità	*1.182.508.325*	*1.195.650.878*	*1.295.985.445*
spesa personale	**725.875.321**	**739.790.538**	**730.245.601**
di cui Pat	*218.963.390*	*230.424.848*	*222.543.019*
di cui Scuola	*506.911.931*	*509.365.691*	*507.702.583*
incidenza	**34,62%**	**35,03%**	**34,91%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

Sulla base dei dati sopra evidenziati, emerge, anche per quest'anno, come già per gli scorsi anni, che la spesa del personale incide significativamente sulla spesa corrente (34,91%), attestandosi, peraltro, in leggera diminuzione rispetto all'anno 2019.

Come già rilevato nelle precedenti relazioni di parifica, tale aspetto evidenzia una certa rigidità del bilancio provinciale, che presenta una spesa corrente significativamente incisa dalla spesa del personale. Pertanto, in definitiva, la Corte sollecita l'Amministrazione ad un continuo ed attento monitoraggio della spesa del personale, nonché all'implementazione delle politiche di razionalizzazione e di *spending review* già attivate[508].

13.3.4 Le c.d. clausole di salvaguardia nella contrattazione collettiva provinciale

I contratti collettivi o accordi provinciali contengono clausole cd. di salvaguardia, che consentono a dirigenti e direttori, nonostante il passaggio a strutture di minore responsabilità, di mantenere il

[506] Al riguardo, va rilevato che la spesa sanitaria in Trentino è sostenuta interamente dalla Provincia, senza ricorso al fondo sanitario nazionale.
[507] Nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021, quesito n. 54; risposta del Dipartimento affari finanziari della Provincia prot. n. 310803 del 5 maggio 2021, acquisita al prot. della Corte n. 1966 del 6 maggio 2021.
[508] Si rinvia, nel dettaglio, al paragrafo "*Misure di razionalizzazione e analisi della spesa*", trattato nel presente capitolo.

godimento – sia pure per un arco di tempo delimitato – di una componente del trattamento economico di cui beneficiavano in precedenza, in correlazione alla maggiore importanza e, quindi, alle più gravose responsabilità connesse all'incarico prima ricoperto.

In particolare, le disposizioni contrattuali di rilievo sono le seguenti:

- con riferimento al personale dirigenziale della Provincia, l'art. 76 del CCPL 2002/2005 del 27 dicembre 2005, come modificato dall'art. 6 dell'Accordo stralcio del 29 dicembre 2016 e l'art. 75 del CCPL 2002/2005 del 27 dicembre 2005, come sostituito dall'art. 12 dell'Accordo biennio economico 2007/2007 – parte giuridica 2006/2009 di data 20 giugno 2007 e modificato dall'art. 11 dell'Accordo modificativo del CCPL 2002/2005 del 22 dicembre 2005, sottoscritto in data 2 maggio 2012;
- con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa dell'A.P.S.S., l'art. 11 dell'Accordo stralcio del 29 dicembre 2016 e l'art. 3 dell'Accordo stralcio del 19 luglio 2017;
- per l'Area direttori della Provincia e degli enti strumentali pubblici, l'art. 81 del Testo coordinato modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 25 gennaio 2007, come integrato dall'art. 7 dell'accordo di modifica al testo coordinato e modificativo del CCPL 2002 – 2005 del 28 ottobre 2010, modificato dall'art. 7 dell'Accordo stralcio 2016/2018 del 23 dicembre 2016;
- per l'area della dirigenza scolastica, l'art. 41 del CCPL 2002 – 2005 del 31 ottobre 2006, come sostituto dall'art. 3 del CCPL 2016/2018 del 12 settembre 2017.

Nella Relazione sul rendiconto della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, è stato evidenziato come la citata disciplina contrattuale risultasse viziata dall'assenza di sinallagmaticità della retribuzione rispetto alla prestazione lavorativa, con conseguente nullità delle predette clausole contrattuali per violazione di norme imperative, ponendosi le stesse in contrasto con il principio della proporzionalità della retribuzione, rispetto alla quantità e qualità dell'attività prestata (art. 36 Cost.); principio recepito sia dall'art. 7, c. 5, del d.lgs. n. 165/2001 sia dall'art. 35 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.

Per detta ragione, non sono stati parificati:

- nel 2018, i capitoli di spesa 959510 (per euro 58.376,21), 959501 (per euro 17.177,66), 959502 (per euro 4.961,98), 259600 (per euro 42.176,72), 259602 (per euro 12.900,43), 259603 (per euro 3.585,02), per un importo complessivo di euro 139.178,02;
- nel 2019, i capitoli di spesa 959501 (per euro 6.781,52), 959502 (per euro 1.927,86), 959510 (per euro 22.680,68), 259600-001 (per euro 28.705,38), 259602 (per euro 8.582,91), 259603 (per euro 2.439,96).

Nel corso dell'istruttoria propedeutica alla Relazione sul rendiconto della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, la Provincia ha riferito[509] che, a seguito della mancata parifica dei capitoli di spesa, la Giunta, con la deliberazione n. 1131 del 1° agosto 2019, aveva incaricato

[509] Nota prot. PAT n. RFP001-3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020.

"*l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.)* […] *dell'avvio in tempi brevi della trattativa con le Organizzazioni sindacali rappresentative delle aree negoziali della dirigenza dei Comparti Autonomie locali, Scuola e Sanità e dei direttori del Comparto Autonomie locali per la stipulazione di specifici accordi volti alla revisione della disciplina delle "c.d. clausole di salvaguardia" al fine di superare le criticità evidenziate*".

La Provincia aveva, altresì, deliberato di "*di dare indicazione alle competenti strutture della Provincia di sospendere, nelle more della stipula degli accordi* [di revisione della disciplina in esame], *l'erogazione dei trattamenti economici connessi alle "clausole di salvaguardia" per i dipendenti della Provincia appartenenti al Comparto Autonomie locali e al Comparto Scuola*" e di trasmettere copia del provvedimento sia all'Azienda provinciale per i servizi sanitari sia agli enti strumentali pubblici della Provincia, per le valutazioni e l'assunzione delle decisioni di competenza, nelle more della stipulazione dei predetti accordi, con riguardo al personale destinatario delle c.d. clausole di salvaguardia.

Nella predetta Relazione, si dava pure conto che, nell'ambito della contrattazione nazionale, in data 9 marzo 2020, era stato sottoscritto il CCNL dell'Area dirigenziale delle Funzioni Centrali, triennio 2016-2018. L'art. 54 ("*Clausola di salvaguardia economica*") del citato CCNL introduce due distinte tipologie di clausole di salvaguardia economica per i dirigenti.

Una prima fattispecie (c. 1) concerne le ipotesi di processi di riorganizzazione, con conseguente revoca dell'incarico dirigenziale in corso e conferimento al dirigente di un nuovo incarico, per il quale è corrisposta una retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico. In tale caso, allo stesso, è riconosciuto un differenziale di retribuzione di posizione, che consente di conservare fino al 100% della retribuzione connessa al precedente incarico, fino alla data di scadenza dell'incarico precedentemente ricoperto.

Nei due anni successivi a tale data, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce progressivamente e cessa di essere corrisposto dal terzo anno.

Detta disposizione, ai sensi del successivo c. 6, non opera, pur in presenza di processi di riorganizzazione, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore, a seguito di valutazione negativa.

Una seconda fattispecie (c. 7) è relativa ai casi in cui, alla scadenza dell'incarico, in assenza di valutazione negativa, sia conferito un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% della retribuzione di posizione prevista per il precedente incarico.

In tal caso, il differenziale è definito, nel primo anno del nuovo incarico, in un valore che consente di conseguire un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90% di quella connessa al precedente incarico.

Nei due anni successivi al primo, permanendo l'incarico con retribuzione di posizione inferiore, il valore originariamente attribuito si riduce di 1/3, il primo anno; di un ulteriore terzo, il secondo anno e cessa di essere corrisposto, dall'anno successivo.

Le Sezioni riunite in sede di controllo, con la deliberazione n. 4/SSRRCO/CCN/20 del 26 marzo 2020, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 165/2001, nel certificare positivamente l'ipotesi di accordo contrattuale, hanno formulato le seguenti specifiche osservazioni, con riferimento alle predette clausole:

"[L'] *art. 54* […] *contempla due tipologie di clausole di salvaguardia economica per i dirigenti.*

8.3. La prima (commi 1 e 2) opera nelle ipotesi di revoca dell'incarico dirigenziale in corso, occasionata da processi di riorganizzazione, con conseguente attribuzione al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore. Essa […] *trova fonte normativa nell'art. 1, comma 18, d.l. n. 138 del 2011 il quale prevede, al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, che, in relazione a motivate esigenze organizzative, "le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi". Attraverso la norma citata il legislatore opera un bilanciamento tra l'esigenza di preservare la flessibilità organizzativa dell'amministrazione e quella contrapposta del dirigente a mantenere una continuità stipendiale per il periodo di durata dell'incarico in corso.*

In coerenza con tale disposizione normativa, l'art. 52 prevede il riconoscimento di un differenziale che consenta di conseguire una retribuzione di posizione in una percentuale fino al 100% di quella prevista per l'incarico originario, sino alla data di scadenza inizialmente stabilita per quest'ultimo; per gli anni successivi, quale ulteriore tutela non espressamente disciplinata né nell'atto di indirizzo né nel citato d.l. n. 138/2011, è previsto il mantenimento del differenziale in misura decrescente, venendo lo stesso decurtato di un terzo ogni anno (dunque entro tre anni dalla data di scadenza del precedente incarico). L'allungamento del periodo di salvaguardia trova comunque ancoraggio nel contesto di riorganizzazione amministrativa previsto dal d.l. n. 138/2011.

[…] *La seconda ipotesi di salvaguardia (comma 7) appresta una tutela economica ai dirigenti anche nelle ipotesi di rotazione ordinaria degli incarichi, a prescindere dalla sussistenza di una specifica esigenza organizzativa, in caso di conferimento di un incarico con retribuzione di posizione di importo inferiore al 90% rispetto a quella precedente, in assenza di valutazione negativa. Ricorrendo tale circostanza, è rimessa alla contrattazione integrativa la definizione di un differenziale retributivo che consenta di conseguire, nel primo anno successivo, un complessivo valore di retribuzione di posizione fino al 90 per cento di quella connessa al precedente incarico. Detto differenziale si riduce in ragione di un terzo l'anno, nei due anni successivi, cessando di essere corrisposto dal quarto anno successivo*".

Le Sezioni riunite, in particolare, con riferimento a questa seconda fattispecie, hanno espresso perplessità, rilevando che "*la clausola in esame, da un lato, conferma la possibilità per l'amministrazione di conferire ai dirigenti incarichi di valore inferiore a quelli precedentemente ricoperti prevista dall'art. 9, comma 32, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010; dall'altro lato, tuttavia, prevedendo un differenziale retributivo per tre anni, ripristina, seppur in termini quantitativamente e temporalmente limitati, forme di tutela economica ispirate alle disposizioni dei contratti collettivi antecedenti al 2010, espressamente disapplicate dal citato art. 9. Al fine di preservare la ratio alla base di quest'ultima norma, è essenziale che, in sede di definizione dei differenziali integrativi, venga quanto più preservata una coerenza tra livello retributivo e complessità dell'incarico assegnato.*".

In sede istruttoria per la parifica del rendiconto 2020[510], la Provincia ha confermato che, anche nel 2020, è stata sospesa l'erogazione dei trattamenti economici connessi alle cd. "clausole di salvaguardia" per il personale dirigente e direttivo e che non sono intervenuti pagamenti a tale titolo.

Con riguardo al comparto autonomie locali, la Provincia ha rappresentato che l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) "*sta proseguendo gli incontri con le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale e direttivo al fine della stipula degli accordi per la disciplina delle c.d. "clausole di salvaguardia", in coerenza con quanto disciplinato a livello nazionale per il personale dirigenziale*".

Con specifico riguardo al comparto scuola, la Provincia ha rappresentato che, allo stato, non vi è una occasione negoziale per introdurre una nuova disciplina della clausola contrattuale, ma ha manifestato l'intenzione di provvedere alla prima occasione utile.

13.3.5 Spesa per attività di formazione del personale

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di comunicare la spesa per l'attività di formazione, di preparazione e di aggiornamento del personale nell'ultimo triennio, distinta tra quella sostenuta direttamente e per tramite di Trentino School of Management, che si occupa, in particolare, di attività di formazione rivolta al personale della Provincia e delle società/consorzi controllati, e di altri organismi.

L'Amministrazione ha trasmesso il seguente prospetto riepilogativo[511], dal quale si evince, da un lato, la netta prevalenza della spesa nei confronti di Trentino School of Management (nel 2020, rappresentava il 90% del totale degli impegni), rispetto ad altri soggetti organizzatori dei corsi di

[510] Nota PAT prot. 244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 di pari data), in risposta al quesito n. 66 dell'istruttoria prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021).

[511] *Cfr*. tabella del Servizio per il personale prot. PAT n. 244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 di pari data) in risposta al quesito istruttorio n. 63 (prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021).

formazione e, dall'altro, una significativa flessione di impegni e, soprattutto, di pagamenti dell'esercizio 2020, rispetto all'anno precedente (-9,67% e, rispettivamente, -39,5%):

Tabella 172 – Spesa per attività di formazione – triennio 2018-2020

SOGGETTO ORGANIZZATORE	2018		2019		2020	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
TSM	678.082	376.172	713.588	355.653	677.126	240.918
ALTRI SOGGETTI	152.849	54.818	117.350	107.988	73.437	39.573
TOTALE	**830.931**	**430.990**	**830.938**	**463.641**	**750.563**	**280.491**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

13.3.6 Contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali

In occasione della parifica del rendiconto 2019, la Corte aveva rappresentato che, nell'ordinamento nazionale, l'art. 9, c. 1, della l. n. 537/93, aveva abrogato "*ogni disposizione che fa obbligo o consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in qualsiasi forma e a qualunque titolo, di attribuire risorse finanziarie pubbliche o di impiegare pubblici dipendenti in favore di associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici escluse quelle aventi natura previdenziale o assistenziale, nonché gli Enti con finalità assistenziali a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.*"[512].

Era stato, pertanto, evidenziato che la corresponsione di contributi ad associazioni di dipendenti integra, nel resto d'Italia, una fattispecie di danno erariale, proprio perché in contrasto con la succitata disposizione nazionale[513].

Anche nel 2020, sono stati impegnati, sul capitolo 157150-000, euro 34.783,56 (oltre alla presenza di residui degli anni precedenti, per euro 139.688,94) per contributi a favore degli organismi ricreativi dei dipendenti provinciali, ai sensi dell'art. 22 della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2, come modificato con la l.p. n. 5/2019.

[512] L'Amministrazione, chiamata a fornire chiarimenti in ordine alla legittimità dell'erogazione di detti contributi, riferiva che "*a) la norma nazionale fa riferimento alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993 che, per espressa disposizione dell'art. 2, comma 2 della legge n. 421/1992, ripresa dallo stesso d.lgs. n. 29 citato (oggi d.lgs. n. 165/2001), non è applicabile alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome; b) in ogni caso la norma incide – come da rubrica dell'articolo - in materia di patrimonio pubblico, nella quale la Provincia ha competenza legislativa (art. 119 Cost.); c) eventuali conflitti fra norme statali sopravvenute e norme provinciali non sono comunque risolti attraverso l'istituto dell'abrogazione previsto dall'art. 9 citato, che non può intervenire direttamente su una legge provinciale, ma, ai sensi dell'art. 2, del d.lgs. n. 266/1992, attraverso l'eventuale impugnazione nel termine di sei mesi delle norme provinciali, per espressa previsione restando le stesse nel frattempo applicabili; d) è poi utile evidenziare che la normativa sul contributo al circolo è stata recentemente modificata con l'articolo 12 della l.p. n. 5/2019 senza che sia stata sollevata dal Governo alcuna riserva in sede di controllo*" (*cfr.* nota di risposta prot. PAT n. 316876 del 12 giugno 2020, acquisita al prot. Corte n. 1108 del 12 giugno 2020 al documento di sintesi, tramesso con nota prot. 1065 del 5 giugno 2020).

[513] *Cfr.* Corte dei conti -Terza Sezione Centrale Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 569/2003, che ha condannato per danno erariale il direttore generale di una ASL, per l'erogazione di un contributo in favore del Circolo culturale ricreativo sportivo dell'ASL; Corte dei conti - Seconda Sezione Centrale Giurisdizionale d'Appello, sentenza n. 544 del 27.9.2013.

Inoltre, dal file dei pagamenti effettuati nell'anno 2020, pubblicato sul sito amministrazione trasparente, si rileva che, in data 21 dicembre 2020, poco prima della decorrenza della abrogazione della l.p. n. 2 del 1988, l'Amministrazione ha eseguito due distinti pagamenti[514] in favore del Circolo ricreativo dipendenti provinciali per "*trasferimenti correnti a istituzioni sociali private*", per un totale complessivo pari a euro 70.240,50.

Sul punto, la Provincia ha precisato che le somme rilevate ad impegno e in conto residui anni precedenti sul rendiconto 2019 si riferiscono a debiti fondati sull'efficacia, al tempo, dell'art. 22 della l.p. n. 2 del 1988, abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2021, che consentiva la concessione di contributi finanziari, per favorire attività anche di carattere "ricreativo-assistenziale" di organismi costituiti da dipendenti provinciali.

Per quanto rappresentato dalla Provincia, "*La decisione di abrogare la norma è stata frutto di una valutazione di opportunità proposta dalla Giunta provinciale e condivisa dal Consiglio provinciale che, come riportato nella relazione illustrativa alla l.p. 6/2020, ha ritenuto che non sussistessero più ragioni specifiche per il mantenimento della stessa nell'ordinamento provinciale.*

Per il passato l'adozione, nella cornice dell'ordinamento nazionale, di misure quali l'art. 9, c. 1, l. n. 537/1993, non ha vincolato il legislatore provinciale attesa la potestà primaria in materia di organizzazione e rapporto di lavoro del personale della Provincia, riconosciuta dall'art. 8, c. 1, n. 1) dello statuto speciale di autonomia per il Trentino- Alto Adige, su cui è basato il sopra ricordato art. 22. Ne consegue che tutte le somme erogate dalla Provincia a favore del Circolo sono derivate da impegni assunti antecedentemente alla sopra ricordata data del 1° gennaio 2021.".

Va dato favorevolmente atto che l'art. 12 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (legge di assestamento) ha disposto l'abrogazione della l.p. 4 gennaio 1988, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2021[515].

13.4 Il ricorso a collaboratori esterni

Nei paragrafi che seguono, si analizzerà la spesa per collaborazioni e consulenze esterne sostenuta dalla Provincia e dai suoi organismi, enti e società controllate. In particolare, si darà conto delle verifiche compiute in merito al rispetto della disciplina sulla trasparenza e pubblicità e sull'ammontare complessivo di tale voce di spesa per il 2020, analizzando anche l'evoluzione storica di tale aggregato.

[514] Risultano essere stati effettuati due mandati, entrambi di data 21 dicembre 2020: n. 71814 per euro 35.333,10 e n. 71815 per euro 34.907,40.

[515] Nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge, si rappresenta che la forma di sostegno prevista dalla norma abrogata *"è stata soppressa da tempo a livello nazionale e non sussistono ragioni specifiche per mantenerla nell'ordinamento provinciale. Questa scelta è stata anche auspicata dalla Corte dei conti in sede di parifica del rendiconto 2019."*.

13.4.1 Trasparenza in materia di incarichi

A livello nazionale, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" [516], prescrive, in capo alle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali i dati degli incarichi di collaborazione e di consulenza affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo e di mantenere aggiornati gli elenchi, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso, da effettuarsi entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla sua cessazione, è condizione necessaria per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi[517].

Il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione determina la responsabilità disciplinare del dirigente che ha disposto il pagamento della prestazione, nonché l'irrogazione nei suoi confronti di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno ove ricorrano le condizioni previste dalla norma[518].

Puntuali obblighi di pubblicazione, assistiti sempre da un rigoroso apparato sanzionatorio, sono previsti, altresì, dal d.lgs. n. 33/2013, con riguardo al conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, da parte delle società controllate[519].

---

[516] Art. 15, c. 1, (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza) del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dall'art. 14, c. 1, del d.lgs. n. 97/2016: "*Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, comma 22 della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.*".

[517] Art. 15, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui "*La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma*.".

[518] Art.15, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013: "*In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.*".

[519] Art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, secondo cui "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; d) il tipo di*

A livello provinciale, la normativa statale è stata recepita con la l.p. 30 maggio 2014, n. 4[520], che disciplina, come affermato nel c. 1 dell'art. 1, "*gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati previsti dall'art. 33 della l.p. 3 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 2 bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e le modalità per la loro realizzazione, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo Statuto speciale e in armonia con i principi stabiliti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).*"[521].

La suddetta norma provinciale si affianca e, talvolta, si sostituisce alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013, prevedendo l'applicabilità di quest'ultimo nei casi non specificatamente disciplinati dalla l.p. n. 4/2014[522].

Inoltre, in accordo con il quadro normativo nazionale, la norma provinciale, all'art. 11, c. 1, come modificato dall'art. 3 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, stabilisce che la Giunta provinciale, all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione, adotti un'apposita sezione, che definisce i tempi e le modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e la relativa decorrenza[523].

Per il 2020, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 è stato adottato con delibera della Giunta provinciale n. 95 del 30 gennaio 2020.

---

procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura. 2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.".

[520] La l.p. n. 4/2014 è stata modificata con la l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e con la l.p. 2 agosto 2017, n. 9.

[521] In particolare, l'art. 2, commi 3, 4 e 5, della l.p. n. 4/2014 dispone che: "*3. Gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni sono resi pubblici tramite gli elenchi previsti dall'articolo 39-undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990). Sono resi pubblici anche gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; in particolare sono pubblicati gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico, la durata, il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato nonché l'ammontare di eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti. 4. Gli incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici sono resi pubblici ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Per gli incarichi sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi, la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. 5. La trasparenza degli incarichi del personale della Provincia è assicurata tramite la pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi autorizzati o conferiti ai sensi degli articoli 47 e 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).*".

[522] Art. 3, c. 1, della l.p. n. 4/2014, che dispone: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, la Provincia, comprese le sue agenzie e i suoi enti strumentali pubblici e privati, con riferimento agli ambiti di materia non specificatamente disciplinati da questa legge e dalle altre leggi provinciali, adempiono agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei dati, dei documenti e delle informazioni individuati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), compatibilmente con quanto previsto dall'ordinamento provinciale.*".

[523] In analogia con quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013.

Per quanto concerne i compensi previsti ed erogati nel 2020, la Provincia ha pubblicato sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 39-*undecies* della l.p. n. 23/1990[524], l'elenco degli incarichi di studio, di consulenza e di collaborazione, i cui dati sono stati raccolti e riepilogati nel seguente prospetto [525]:

Tabella 173 – Incarichi di consulenza, collaborazione e di studio e ricerca pubblicati sul sito istituzionale della Provincia – anni 2019-2020

Tipo incarico	Corrispettivi 2019	Corrispettivi 2020	Rimborsi spese 2019	Rimborsi spese 2020	Totale 2019	Totale 2020	var 2020/2019
Collaborazione	310.635	171.511	11.517	1.000	322.152	172.511	-46,45%
Consulenza	414.064	382.954	18.757	18.430	432.820	401.385	-7,26%
Commissioni per concorso /selezione personale	78.035	80.176	2.800	-	80.835	80.176	-0,82%
Studio e ricerca	69.125	38.689	158	-	69.283	38.689	-44,16%
Totale	**871.859**	**673.331**	**33.231**	**19.430**	**905.090**	**692.761**	-23,46%

Fonte: elaborazione dati pubblicati sul sito della PAT alla data del 18 maggio 2021 – importi in euro

Dall'analisi di tale documento, risulta che, nel corso del 2020, la Provincia ha stipulato n. 52 contratti di collaborazione, con decorrenza successiva al 1° luglio 2019, data di entrata in vigore della disposizione recata dall'art. 7, c. 5-*bis*, del d.lgs. n. 165/2001[526], introdotto dall'art. 5, c. 1, lett. a), del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

[524] L'art. 39-*undecies*, c. 1, della l.p. n. 23/1990, come modificato dall'art. 15, c. 3, l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dall'art. 6, c. 1 e 2, della l.p. 30 maggio 2014, n. 4, dall'art. 3, c. 7, della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, dall'art. 9, c. 3, della l.p. 2 agosto 2017, n. 9, e infine dall'art. 8, c. 2, della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, dispone che: "*È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali, gli estremi del provvedimento di affidamento, i corrispettivi previsti ed erogati. L'elenco è pubblico ed è costantemente aggiornato. Per gli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati della Provincia, gli stessi provvedono direttamente alla tenuta dell'elenco. L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), indica quanto previsto dallo stesso articolo 15-bis. Per le finalità del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 127 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla pubblicità dei contratti e degli incarichi di consulenza, si provvede secondo quanto previsto da questo articolo.*".

[525] Dati scaricati dal sito della Provincia: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina61_titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza.html.

[526] D.lgs. n. 165 del 2001, art. 7, c. 5-*bis*: "*E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.*".

Dei n. 52 contratti estrapolati dal *database* del sito della Provincia, n. 33 riguardano affidamenti per i quali viene specificato che "*non si tratta di consulenza, ma di rappresentanza in giudizio*"; per n. 2 contratti non è quantificato il corrispettivo (per uno di essi, è scritto che si tratta di incarico a titolo gratuito).

Nel corso della parifica del rendiconto 2019, la Corte aveva rilevato che, anche durante l'esercizio 2019, la Provincia aveva stipulato n. 36 contratti di collaborazione in data successiva al 1° luglio 2019; in quell'occasione la Provincia ribadiva la legittimità del proprio operato[527], assicurando che avrebbe, comunque, provveduto ad effettuare un ulteriore approfondimento giuridico.

In risposta alle richieste istruttorie per il rendiconto 2020[528], l'Amministrazione ha confermato quanto già affermato, in prima istanza, in relazione alle disposizioni transitorie, approvate con la delibera della Giunta provinciale n. 2263 del 2016; inoltre, ha riferito che la circolare che ne è seguita, la n. 710767 del 27 dicembre 2016, che richiama esplicitamente il divieto di cui all'art. 2, c. 4, del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, era in fase di revisione e che, una volta aggiornata, sarebbe stata trasmessa a tutte le strutture provinciali, con allegato "*un quadro generale e approfondito sulle varie tipologie di collaborazioni, con la specificazione, anche attraverso esempi concreti, di quali elementi distintivi le riconducono nell'ambito del divieto normativo e quali invece le configurano come fattispecie contrattuali legittime.*".

L'Amministrazione ha, quindi, confermato che "*le collaborazioni attivate dopo la data del 30 giugno 2019 non possono che presentare caratteristiche compatibili con quanto richiesto dal vigente ordinamento, non presentando le cause ostative di cui all'art. 7, c. 5 bis, del d.lgs. n. 165/2001.*".

Tra i dati pubblicati sul sito dalla Provincia e sinteticamente riassunti nella tabella di cui sopra, sono presenti anche gli incarichi affidati dalle agenzie dotate di autonomia contabile e gli incarichi per attività defensionale.

In merito agli incarichi per la rappresentanza in giudizio, la l.p. n. 23/1990, al c. 4 dell'art. 39-*quater*, dispone che "*Per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e per il ricorso alle funzioni notarili si applica la presente legge - nella sola*

---

[527] In particolare, la Provincia, con nota prot. n. 316876 del 12 giugno 2020 (prot. Corte n. 1108 di pari data), riferiva della deliberazione n. 2263 del 16 dicembre 2016, con la quale la Giunta provinciale ha approvato le "*disposizioni transitorie e di coordinamento fra la l.p. n. 23/1990 e l'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 in tema di incarichi di collaborazione*". Specificava, inoltre, che "*Tra i passaggi essenziali del provvedimento, sintetizzati poi nella circolare n. 710767 del 27/12/2016 inviata a tutte le strutture, c'è l'esplicito richiamo al divieto, a far data dal 1° gennaio 2017, di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La decorrenza del divieto è stata poi spostata da ultimo, a livello nazionale, al 30 giugno 2019.*
In particolare, nell'allegato alla citata circolare viene tracciato un quadro generale e approfondito sulle varie tipologie di collaborazioni, con la specificazione, anche attraverso esempi concreti, di quali elementi distintivi le riconducono nell'ambito del divieto normativo e quali invece le configurano come fattispecie contrattuali del tutto legittime. Dal quadro normativo sopra descritto ne deriva che le collaborazioni attivate dopo la data del 30 giugno 2019 presentare caratteristiche compatibili con quanto richiesto dal vigente ordinamento.".

[528] Si veda la risposta del Dipartimento affari finanziari, allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 di pari data), in risposta al quesito n. 1, con riferimento al punto 43 delle sintesi, di cui alla decisione n. 3/2020/PARI del 25 giugno 2020.

parte compatibile con la legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), e con l'ordinamento civile -, escluso questo capo.".

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Capo I-*bis* della l.p. n. 23/90 i contratti di cui al Capo I (in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi) della stessa l.p. n. 23/1990 e gli incarichi professionali finalizzati ai lavori pubblici, affidati ai sensi della l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*" (incarichi in materia di sicurezza, di progettazione e di direzione lavori, collaudi, perizie geologiche, per la redazione di studi e ricerche, valutazioni tecniche ecc.).

Questi ultimi sono oggetto di specifica pubblicazione sul sito della Provincia, nella sezione "Osservatorio lavori pubblici – ricerca contratti aggiudicati", che raccoglie i dati relativi ai contratti stipulati dall'Enti, compresi, tra l'altro, quelli riguardanti gli incarichi per l'esecuzione dei lavori pubblici, di cui all'art. 2, c. 4, della l.p. n. 4/2014[529].

La pubblicazione delle informazioni relative agli incarichi affidati dagli enti strumentali pubblici e privati, ai sensi dell'art. 39-*undecies* della l.p. n. 23/1990, viene effettuata direttamente dagli stessi enti; mentre, nel sito *internet* della Provincia (sezione enti controllati), è unicamente presente un *link* di collegamento alla banca dati degli enti.

13.4.2 Spesa complessiva per consulenze e collaborazioni

Con riferimento alle collaborazioni esterne e agli incarichi di consulenza, studio e ricerca, è stato richiesto all'Amministrazione di comunicare la spesa complessiva, in termini di impegni e pagamenti (al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali), sostenuta dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti strumentali; nonché la spesa complessiva di competenza dell'esercizio (al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali), sostenuta dalle società controllate e dagli altri organismi partecipati, anche in via indiretta, dalla Provincia, per qualsivoglia tipologia di collaborazione esterna.[530]

Nella seguente tabella, è, quindi, esposto l'importo complessivamente impegnato dalla Provincia, escluse le agenzie con proprio bilancio, comprensivo anche di rimborsi spese e al lordo degli oneri previdenziali, contributivi e fiscali:

[529] Dall'analisi dei dati relativi ai suddetti incarichi, nell'esercizio 2020, risultano aggiudicati contratti per un totale complessivo di oltre due milioni di euro.

[530] Nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021, quesito n. 68; risposta del Dipartimento affari finanziari della Provincia prot. n. 310803 del 5 maggio 2021, acquisita al prot. della Corte n. 1966 del 6 maggio 2021.

Tabella 174 - Spesa complessiva impegnata e pagata per incarichi da parte della Provincia – anni 2019-2020

TIPO INCARICO	IMPEGNI 2019	PAGAMENTI 2019	IMPEGNI 2020	PAGAMENTI 2020	IMPEGNI 2020/2019	PAGAMENTI 2020/2019
Incarichi capo I bis l.p. n. 23/1990 *	496.300	575.781	423.380	567.446	-14,69%	-1,45%
Incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993	2.933.218	1.147.006	3.709.873	990.110	26,48%	-13,68%
Incarichi affidati mediante confronto concorrenziale (capo I l.p. n. 23/1990) *	442	6.352	518	6.637	17,19%	4,48%
Incarichi attività defensionale	217.587	34.263	163.377	13.188	-24,91%	-61,51%
Altri incarichi *(specificare normativa di riferimento)*	-	-	-	-	-	-
TOTALE	**3.647.547**	**1.763.402**	**4.297.148**	**1.577.380**	17,81%	-10,55%
Costo incarichi a carico della Provincia (oneri previdenziali (2/3) quota del capitolo 903000-001)	48.720	48.720	35.642	35.642	-26,84%	-26,84%
TOTALE COMPLESSIVO A CARICO DELLA PROVINCIA	**3.696.267**	**1.812.122**	**4.332.790**	**1.613.022**	17,22%	-10,99%

Fonte: dati PAT[531] – importi in euro

Si evidenzia, per il 2020, rispetto al 2019, un aumento del 17,22% della spesa impegnata (nel 2019, era diminuita del 14,09%, rispetto all'anno precedente) e una riduzione (–10,99%) della spesa pagata per incarichi esterni affidati dalla Provincia.

In particolare, gli impegni e i pagamenti per incarichi, di cui al capo I-*bis* della l.p. n. 23/1990, sono diminuiti, rispettivamente del 14,69% e dell'1,45%.

Registrano una forte riduzione anche gli impegni e i pagamenti per gli incarichi di attività defensionale (rispettivamente, –24,91% e –61,51%).

In sede istruttoria[532], è stato chiesto alla Provincia di fornire informazioni circa l'aumento (da euro 2.933.218, a euro 3.709.873) dell'importo impegnato nel 2020 dalla Provincia a titolo di "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993", rispetto all'anno precedente.

La Provincia ha chiarito che "*L'aumento dell'importo impegnato nel 2020 dalla Provincia a titolo di "incarichi art. 20 l.p. n. 26/1993" è principalmente da ricondurre agli incarichi relativi alla fase di progettazione e alla fase esecutiva di lavori.*".

[531] Nel prospetto trasmesso a seguito di istruttoria, la Provincia, con riferimento agli incarichi di cui al capo I *bis* della l.p. 23/1003 e agli incarichi affidati mediante confronto concorrenziale (capo I della l.p. n. 23/1990), segnala che "*per come è strutturato il nuovo database, sono considerati tutti i pagamenti effettuati nel corso dell'anno, anche se si riferiscono ad impegni assunti negli anni precedenti al 2019*" (vedi tabelle allegate alla nota prot. n. 244796 del Dipartimento affari finanziari del 5 maggio 2020 acquisita al prot. Corte n. 908 del 5 maggio 2020).

[532] *Cfr.* risposta prot. Pat n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021), in risposta al quesito n. 25 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

La tabella che segue evidenzia gli importi complessivamente impegnati e pagati, negli anni 2019 e 2020, da Provincia, agenzie ed enti strumentali in contabilità finanziaria.

Tabella 175 - Spesa complessiva per incarichi della Provincia, delle Agenzie e degli enti pubblici strumentali – anni 2019-2020

ENTE COMMITTENTE	IMPEGNI 2019	PAGAMENTI 2019	IMPEGNI 2020	PAGAMENTI 2020	IMPEGNI 2020/2019	PAGAMENTI 2020/2019
PROVINCIA	3.696.267	1.812.122	4.332.790	1.613.022	17,22%	-10,99%
AGENZIE	495.895	369.044	465.414	396.365	-6,15%	7,40%
ENTI PUBBLICI STRUMENTALI in contabilità finanziaria	2.472.739	1.609.741	1.817.258	921.251	-26,51%	-42,77%
TOTALE	**6.664.900**	**3.790.907**	**6.615.462**	**2.930.638**	-0,74%	-22,69%

Fonte: dati PAT – importi in euro

Dall'analisi dei dati ivi indicati, si rileva che la spesa complessiva sostenuta dalla Provincia, dalle agenzie e dagli enti pubblici strumentali rimane sostanzialmente invariata in termini di impegni (-0,74%); mentre i pagamenti registrano una forte riduzione (–22,69%).

In particolare, la spesa per incarichi sostenuta dalle agenzie segna una diminuzione in termini di impegno (–6,15%).

Segno negativo registrano anche i dati degli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria, rispetto all'esercizio 2019 (rispettivamente, –26,51%, per gli impegni e –42,77%, per i pagamenti).

Ad ulteriore completamento dell'indagine, si riportano di seguito le spese per incarichi esterni sostenute dal "gruppo Provincia" in contabilità economica, ossia l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, l'Opera universitaria di Trento, le società controllate e gli altri organismi partecipati.

Tabella 176 - Costo totale di competenza per collaborazioni esterne degli enti in contabilità economica – anni 2019-2020

ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2019	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2020	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2020/2019
A.P.S.S.	A.P.S.S.	**8.853.496**	**4.835.275**	**-45,39%**
Centro Santa Chiara	Centro Servizi Culturali Santa Chiara	**129.422**	**102.835**	**-20,54%**
Opera Universitaria di Trento	Opera Universitaria di Trento	**126.789**	**96.560**	**-23,84%**
SOCIETA' CONTROLLATE	Cassa del Trentino S.p.A.	9.871	90.858	**820,42%**
	Trentino Digitale S.p.A.	400.319	263.586	**-34,16%**

ENTE	DENOMINAZIONE ENTE	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2019	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2020	COSTO TOTALE DI COMPETENZA 2020/2019
	Interbrennero S.p.A.	101.528	134.126	**32,11%**
	I.T.E.A. S.p.A.	309.468	172.818	**-44,16%**
	Patrimonio del Trentino S.p.A.	939.077	514.966	**-45,16%**
	Trentino School of Management soc. cons. a r.l.	1.960.983	1.491.501	**-23,94%**
	Trentino Riscossioni S.p.A.	132.214	100.629	**-23,89%**
	Trentino Sviluppo S.p.A. *	1.171.475	1.566.840	**33,75%**
	Trentino Trasporti S.p.A.	480.228	328.224	**-31,65%**
	TOTALE SOCIETA'	**5.505.164**	**4.663.548**	**-15,29%**
FONDAZIONI	Fondazione Bruno Kessler	1.609.825	1.088.750	**-32,37%**
	Fondazione Edmund Mach	588.165	362.841	**-38,31%**
	Fondazione Franco Demarchi	1.158.491	835.840	**-27,85%**
	Fondazione Museo storico del Trentino	390.381	338.053	**-13,40%**
	Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	136.245	175.231	**28,62%**
	TOTALE FONDAZIONI	**3.883.106**	**2.800.715**	**-27,87%**
TOTALE COMPLESSIVO		**18.497.977**	**12.498.932**	**-32,43%**

* Dati esposti al netto degli anticipi di imposte addebitate negli atti notarili.

Fonte: dati PAT – importi in euro

Nel complesso, il dato riferito al "gruppo Provincia" registra una riduzione di spesa del 32,43%, rispetto al 2019, derivata dall'abbattimento dei costi operato sia dalle Fondazioni (–27,87%), sia dal comparto "società" (–15,29%).

Nell'ambito del comparto "società", vanno, peraltro, evidenziati gli aumenti di spesa per collaborazioni esterne, relativi a Cassa del Trentino s.p.a., Trentino Sviluppo s.p.a. e Interbrennero s.p.a.

A questo proposito, in sede istruttoria[533], l'Amministrazione ha rappresentato quanto segue:

"• *Cassa del Trentino: le maggiori spese sono legate in particolare all'attivazione di un incarico esterno per il supporto di un advisor finanziario indipendente per le attività di monitoraggio dei principali rischi (credito, mercato, interesse, liquidità) a cui la società stessa è esposta stante la peculiarità dell'attività svolta dalla medesima;*

• *Trentino sviluppo: le maggiori spese sono legate in particolare a incarichi di progettazione legati all'avvio di cantieri, ad incarichi per la progettazione della strategia di comunicazione nel periodo Covid e per la gestione del nuovo progetto Trentino Guest Platform, nonché per attività defensionali;*

• *Interbrennero: le maggiori spese sono legate a consulenze esterne volte a definire e programmare le manutenzioni dello scalo intermodale, ovvero dei binari e degli scambi, dell'armamento, degli apparati IS*

[533] *Cfr.* risposta prot. Pat n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021), in risposta al quesito n. 25 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

dell'impianto Trazione Elettrica, nonché al supporto nella definizione del piano economico finanziario 2020-2024.".

Da segnalare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari che, a differenza dell'esercizio precedente, nel 2020, risulta avere quasi dimezzato la spesa per consulenze/incarichi esterni (–45,39%).

Si segnala che la spesa per incarichi esterni complessivamente sostenuta dall'intero "comparto Provincia", tenuto conto che il dato sconta la disomogeneità degli importi considerati, in parte derivanti dagli impegni (per gli enti in contabilità finanziaria) e in parte derivanti dai costi di competenza (per gli enti in contabilità economica), risulta pari a 19,11 milioni di euro.

Confrontando tale importo con il corrispondente dato omogeneo riferito al 2019 (pari a 25,16 milioni di euro), si registra un decremento complessivo del 24,04%.

Infine, la Provincia ha comunicato i seguenti dati, per incarichi affidati da organismi partecipati in via indiretta:

Tabella 177 - Costo totale di competenza 2019 e 2020 per collaborazioni esterne degli organismi partecipati anche in via indiretta

	COSTO TOTALE COMPETENZA 2019	COSTO TOTALE COMPETENZA 2020	COSTO 2020/2019
ASSOCIAZIONE TRENTO RISE in liquidazione	66.523	79.053	18,84%
FONDAZIONE GRAPHITECH in liquidazione	8.567	15.329	78,93%
HUB INNOVAZIONE TRENTINO - FONDAZIONE (HIT)	11.863	13.741	15,83%
TOTALE	**86.953**	**108.123**	24,35%

Fonte: dati PAT – importi in euro

Gli scostamenti rilevati, rispetto all'esercizio 2019, per la spesa sostenuta dagli organismi partecipati anche in via indiretta sono tutti di segno positivo, anche se, in termini assoluti, l'incremento complessivo è pari a poco più di ventimila euro.

13.5 Rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili.

L'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983 n. 12 e s.m. e l'art. 18 della l.p. 27 agosto 1999 n. 3 e s.m. disciplinano il rimborso ai dipendenti provinciali delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili, nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio.

In particolare, l'art. 92, c. 1, della l.p. n. 12/1983 e s.m. consente il rimborso delle spese legali, anche allorquando "*il dipendente abbia usufruito dell'amnistia intervenuta prima dell'esaurito accertamento giurisdizionale del reato ovvero in caso di accertata prescrizione del reato*" (c. 3).

L'art. 18 della l.p. n. 3/99, poi, riconosce il rimborso anche delle spese "*sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili* […] *anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del procedimento* […] *volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile.*".

L'art. 92 della l.p. n. 12/1983 estende, quindi, al c. 5-*ter*, l'applicazione delle disposizioni in esso recate anche "*ai componenti, che non appartengano all'amministrazione, di commissioni o comitati comunque denominati istituiti presso la Provincia*" e prevede, al c. 1-*bis,* un peculiare meccanismo, che rimette a un'apposita commissione nominata dalla Giunta provinciale "*l'accertamento della sussistenza del requisito della colpa grave (…) qualora dalla sentenza di condanna intervenuta nei giudizi penali e contabili di cui al comma 1 non risulti il grado di colpa.*".

La Corte dei conti, Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento relativo all'esercizio 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lett. l), e 119, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), e dell'art. 18 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189 del 31 luglio 2020, ha, in primo luogo, confermato la legittimazione della Corte dei conti, in sede di parifica del rendiconto generale della Provincia, a sollevare questione di legittimità costituzionale, anche in riferimento a parametri diversi e ulteriori rispetto agli artt. 81 e 119 della Costituzione, ha proceduto poi a scrutinare le norme censurate.

La Consulta ha, quindi, rilevato come, ai fini della parificazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento relativo all'esercizio 2018, le sole disposizioni rilevanti fossero quelle che impongono di validare, per la determinazione del risultato di amministrazione e del sindacato di legittimità della spesa, le somme inerenti ai rimborsi erogati ai dipendenti coinvolti in procedimenti contabili conclusi con l'archiviazione o con pronunce in rito, circoscrivendo «*il petitum a quella parte della legislazione in grado di condizionare direttamente la decisione delle sezioni riunite della Corte dei conti*» (sent. n. 138 del 2019).

Nel caso di specie, tale normativa è stata, dalla Consulta, individuata nell'art. 18, comma 1, della l.p. n. n. 3 del 1999, il quale, presentandosi come disposizione di interpretazione autentica dell'art. 92, comma 1, della l. p. n. 12 del 1983, ma essendo cionondimeno innovativo, riconosce: a) «*il rimborso anche delle spese legali, peritali e di giustizia sostenute per la difesa nelle fasi preliminari di giudizi [...] contabili*» (primo

periodo); nonché, b) «*il rimborso delle spese legali [...] anche nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione [...] del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile*» (secondo periodo).

La Corte costituzionale ha evidenziato, quindi, che, sebbene il *petitum* dell'ordinanza di rimessione avesse investito l'intero contenuto dispositivo dell'art. 18, le argomentazioni e le censure del rimettente risultavano riferite esclusivamente al primo comma dello stesso e che, comunque, le disposizioni dei successivi commi 1-*bis* e 2 dell'art. 18 non soddisfacevano il requisito della rilevanza nel giudizio *a quo*. Pertanto, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l.p. 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) e dell'art. 18, commi 1-*bis* e 2, della l. p. 27 agosto 1999, n. 3 (Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1999).

La Corte ha, invece, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, c. 1, della l.p. n. 3 del 1999, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, 103, secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, Cost.

La Consulta ha ritenuto tale intervento non attinente al rapporto di impiego – e, quindi, alla competenza statale in materia di «ordinamento civile» - bensì al rapporto di servizio, inserendosi nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti, in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità.

Dette finalità sono state riconosciute coerenti con la *ratio* della disciplina statale, che ha delimitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, predisponendo, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti pubblici, un assetto normativo in cui il timore delle responsabilità non esponga all'eventualità di rallentamenti ed inerzie nello svolgimento dell'attività amministrativa e determinando quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte cost., sent. n. 371 del 1998).

Per quanto rappresentato dalla Corte costituzionale, la realizzazione delle finalità sopra evidenziate può avvenire attraverso il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute nell'ambito del giudizio di accertamento della responsabilità, ma ciò non esclude che le stesse possano essere perseguite anche mediante l'estensione del rimborso a oneri economici affrontati in fasi procedimentali distinte dal giudizio, ovvero in giudizi definiti per questioni preliminari o pregiudiziali, così come previsto dalla disposizione censurata, che riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti provinciali per

la difesa «nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili», nonché «nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione».

In quanto volta a soddisfare esigenze di sicuro rilievo pubblicistico, attinenti all'organizzazione dell'Amministrazione provinciale, secondo criteri di efficienza e qualità dei servizi, la disciplina provinciale in esame è stata ritenuta espressione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e del personale», di cui all'art. 8, numero 1, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e non di quelle che l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., attribuisce in via esclusiva al legislatore statale.

È stata, altresì, ritenuta non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 103, secondo comma, Cost.

La disciplina provinciale in esame, infatti, non interferisce con la competenza della Corte dei conti in ordine all'accertamento dell'*an* della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile e del successivo rimborso al dipendente, limitandosi a regolare alcuni aspetti del rapporto di servizio fra l'Amministrazione provinciale e il dipendente coinvolto in un procedimento concluso senza accertamento di responsabilità.

Ferma restando la regolamentazione, da parte del giudice contabile, delle spese del relativo giudizio, il rapporto che ha per oggetto il giudizio di responsabilità contabile va distinto da quello che si instaura fra l'incolpato, poi assolto o prosciolto, e l'amministrazione di appartenenza, relativamente al rimborso delle spese per la difesa. Sia la giurisprudenza ordinaria che quella amministrativa, infatti, hanno riconosciuto che tra i due rapporti non vi sono elementi di connessione, in ragione della diversità del loro oggetto (Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 28 luglio 2017, n. 3779; nello stesso senso, Corte di cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenze 14 marzo 2011, n. 5918, 24 marzo 2010, n. 6996, e 12 novembre 2003, n. 17014).

14 LA SANITÀ PROVINCIALE

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dallo Statuto di autonomia, garantisce la tutela e la promozione della salute[534], assicurando, mediante il servizio sanitario provinciale, i livelli essenziali di assistenza e quelli aggiuntivi definiti in ambito provinciale.

La materia è disciplinata dalla l.p. 23 luglio 2010, n. 16 ("*Legge provinciale sulla tutela della salute*"), che ha abrogato e sostituito la preesistente "*Legge sul servizio sanitario provinciale*" del 1° aprile 1993, n. 10.

Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale[535] avviene attraverso il fondo sanitario provinciale (FSP)[536], il fondo per l'assistenza integrata (FAI)[537], la compartecipazione diretta dei cittadini[538], i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale[539] e le tariffe.

In particolare, con il FSP si provvede al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza (LEA), che devono essere assicurati a tutti i cittadini come livelli minimi; mentre, con il FAI, oltre ad essere finanziate le prestazioni relative all'area dell'integrazione sociosanitaria, si sovvenzionano le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria, fissati dalla Provincia (le risorse aggiuntive sia a titolo di copertura LEA, sia *extra* LEA).

In definitiva, quindi, il FSP e il FAI misurano le risorse di parte corrente, che la Provincia trasferisce all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (d'ora innanzi APSS) per il finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale (SSP).

---

534 L'art. 9 dello Statuto speciale di autonomia attribuisce alla Provincia autonoma di Trento potestà legislativa "*in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera*".

535 L.p. n. 16/2010, art. 16, c. 2:"*Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso: a) i trasferimenti all'Azienda provinciale per i servizi sanitari destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 17 e le prestazioni aggiuntive previste dal comma 5; b) il fondo per l'assistenza integrata previsto dall'articolo 18; c) la compartecipazione diretta dei cittadini; d) i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale, previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); e) le tariffe.*".

536 L.p. n. 16/2010, art. 17 "*Finanziamento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza*", c. 1: "*Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.*".

537 L.p. n. 16/2010, art. 18 "*Fondo per l'assistenza integrata*", c. 1: "*Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale.*".

538 L.p. n. 16/2010, art. 16, c. 3-*bis*, che, in merito alla compartecipazione diretta dei cittadini, dispone: "*Tra gli elementi che concorrono a definire la compartecipazione al costo delle prestazioni a carattere residenziale che rientrano nell'area dell'integrazione socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 21 è inclusa la valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3. La Giunta provinciale può tener conto della valutazione anche negli altri casi in cui è prevista la compartecipazione al costo delle prestazioni. Sono fatte salve le prestazioni che costituiscono livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*".

539 D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ("*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*"), art. 9.

L'APSS, ente strumentale della Provincia, dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, è l'ente preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie su tutto il territorio provinciale[540].

L'APSS, nella sua attività gestoria, è tenuta ad applicare quanto disposto dal piano provinciale per la salute[541], dal programma sanitario e sociosanitario provinciale[542], nonché dagli indirizzi e dalle disposizioni della Giunta provinciale.

Con delibera n. 2389 del 18 dicembre 2015, la Giunta provinciale ha approvato il piano provinciale per la salute 2015-2025, che rappresenta lo strumento di pianificazione strategica delle politiche sociali e delle politiche sanitarie provinciali e, come precisato dalla stessa delibera di approvazione, "*costituisce il comune e principale quadro di riferimento per lo sviluppo della programmazione sociale, disciplinata dalla legge provinciale n. 13 del 2007, e della programmazione sanitaria e socio-sanitaria, disciplinata dalla legge provinciale n. 16 del 2010, Tutela della salute in provincia di Trento.*".

In ordine agli aggiornamenti sullo stato di attuazione del Piano provinciale per la salute 2015-2025, la Provincia ha riferito[543] che "*con deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 del 21 agosto 2020 è stato approvato il Piano provinciale demenze - XVI Legislatura*", che "*si sostanzia in 33 azioni di miglioramento con i rispettivi indicatori, raggruppate in 8 obiettivi strategici*"[544]:

1. implementare la raccolta dei dati epidemiologici;
2. promuovere azioni di prevenzione della condizione di demenza;
3. migliorare la diagnosi tempestiva;
4. migliorare l'integrazione e il coordinamento tra i livelli di assistenza;
5. sostenere e facilitare la persona e la famiglia nel percorso di cura, anche nella consapevolezza del loro ruolo attivo nella gestione della patologia;
6. potenziare e diversificare la rete dei servizi in una logica di appropriatezza della cura;
7. favorire la creazione di comunità accoglienti;
8. prevenire condizioni di disagio e di isolamento del malato e del *caregiver* correlati alla pandemia Covid-19[545].

[540] Art. 27 della l.p. n. 16/2010.
[541] Art. 8-*bis* della l.p. n. 13/2007.
[542] Art. 13 della l.p. n. 16/2010.
[543] Risposta allegata alla nota del Direttore generale prot. n. 244572 del 9 aprile (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 97 della nota istruttoria prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021.
[544] Deliberazione della Giunta provinciale n. 1241 del 21 agosto 2020: "*Approvazione del Piano provinciale demenze - XVI Legislatura*".
[545] Si veda, in proposito, la citata delibera n. 1241/2020.

Per quanto riguarda l'approvazione del programma sanitario e sociosanitario provinciale[546], la Provincia ha rappresentato che l'ordinamento del sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, in Trentino, è definito dalla l.p. n. 13/2007 "*Politiche sociali in Trentino*", dalla l.p. n. 16/2010 "*Tutela della salute in Trentino*" e dalla legge di Riforma istituzionale n. 3/2006 che "*sviluppano un modello articolato e operativo integrato*"; che "*l'art. 13 comma 6 della l.p. 16/2010 prevede che il Programma sanitario e socio-sanitario provinciale possa essere approvato unitariamente oppure per stralci su specifici programmi omogenei*" e che "*non si rilevano invece aggiornamenti significativi per quanto riguarda il programma sanitario e socio-sanitario.*".

È stato anche confermato che, nel corso del 2020, non è stata effettuata alcuna riorganizzazione degli enti sanitari regionali, né sono stati istituiti nuovi enti[547].

Infine, con la deliberazione di Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019, modificata dalla deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020, sono state impartite le direttive all'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, per l'esercizio 2020[548].

Sul bilancio provinciale 2020-2022, come si vedrà nel dettaglio più avanti, gli stanziamenti trasferiti all'APSS per gli interventi a favore del Servizio Sanitario Provinciale risultano appostati nella Missione 13 "Tutela della salute".

Il bilancio di previsione dell'APSS, per l'esercizio 2020, è stato adottato, dal Consiglio di direzione della medesima, con la deliberazione n. 3 del 30 dicembre 2019 ed è stato, successivamente, approvato dalla Provincia, con la deliberazione di Giunta provinciale n. 204 del 14 febbraio 2020.

Il bilancio d'esercizio 2020 non risulta ancora adottato dal Consiglio di direzione.

Il termine di adozione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2020, ordinariamente fissato al 30 aprile, è stato infatti differito al 30 giugno 2021, ai sensi di quanto disposto dal c. 5 dell'art. 3, avente ad oggetto "*Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di*

---

[546] Ai sensi del c. 1 dell'art. 13 della l.p. n. 16/2010, modificato, prima, dall'art. 4, c. 1, l.p. 2 aprile 2015, n. 6 e, da ultimo, dall'art. 14, c. 1, l.p. 16 novembre 2017, n. 14 "*In coerenza con il piano provinciale per la salute e con le linee di sviluppo della programmazione socioeconomica provinciale, la Giunta provinciale adotta il programma sanitario e socio-sanitario provinciale*".

[547] Risposta al quesito n. 7.20 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato, in data 20 maggio 2021, dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[548] Deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto "*Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2020-2022, assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno 2020 e ulteriori disposizioni in ordine alla programmazione sanitaria provinciale*" e deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020, aggiornamento del Programma operativo di cui alla deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020 e altre disposizioni.*".

commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali" del d.l. n. 56/2021, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*"[549].

14.1 Monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione dell'armonizzazione contabile

Secondo l'art. 117 della Costituzione la funzione sanitaria pubblica è esercitata da due livelli di governo:

- lo Stato, che definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie necessarie al loro finanziamento;
- le regioni, che hanno il compito di organizzare i rispettivi servizi sanitari regionali (SSR) e garantire l'erogazione delle relative prestazioni nel rispetto dei LEA.

La presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze.

Gli interventi più significativi del processo di riforma hanno riguardato:

- la sottoscrizione di specifiche intese tra Stato e regioni, con finalità programmatiche e di coordinamento dei rispettivi ambiti di competenza;
- l'introduzione ed il potenziamento di un sistema di rilevazione contabile economico-patrimoniale;
- l'attivazione di specifici tavoli di monitoraggio della spesa;
- la verifica degli equilibri finanziari del settore sanitario e della qualità delle prestazioni erogate[550].

Il monitoraggio dei conti costituisce la base per la verifica del rispetto della garanzia dell'equilibrio annuale di bilancio da parte delle regioni, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi sottoscritti in sede europea.[551]

In tale contesto un ruolo centrale è svolto dal Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti regionali[552].

Poiché la Provincia di Trento provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria direttamente, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato[553], non era prevista, fino all'esercizio 2015, alcuna forma di

---

[549] D.l. n. 56/2021, art. 3, c. 5: "*Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.*".

[550] Vedi il Rapporto n. 6 sul monitoraggio della spesa sanitaria esercizio 2019 della Ragioneria Generale dello Stato e il Rapporto n. 7 sul monitoraggio della spesa sanitaria esercizio 2020 della Ragioneria Generale dello Stato.

[551] L'attività di monitoraggio dei conti della sanità ha ricevuto notevole impulso a partire dall'anno 2001 con l'Accordo dell'8 agosto 2001 a seguito dei nuovi assetti istituzionali delineati in tale anno dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

[552] Oggetto specifico delle riunioni è l'esame del conto consuntivo, dello stato patrimoniale e l'andamento del I trimestre dell'esercizio in corso di gestione, nonché la verifica degli adempimenti regionali, il trasferimento delle risorse al Servizio sanitario regionale, i tempi di pagamento e la fatturazione elettronica. Con riguardo al conto consuntivo, l'analisi viene effettuata valutando la corretta contabilizzazione delle voci riportate nel modello CE Riepilogativo regionale '999'.

[553] Ai sensi del c. 3, secondo capoverso, dell'art. 34 della l. 23/12/1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica "*La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario*

monitoraggio, ma solo la rilevazione dei dati sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). Successivamente, in seguito all'entrata in vigore del titolo II del d.lgs. n. 118/2011, nel corso del 2017 si sono tenuti i primi incontri di monitoraggio tra il Tavolo tecnico e la Provincia.

Gli esiti delle riunioni svoltesi per il monitoraggio della spesa sanitaria sono citate nei rapporti annuali pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, nonché nel referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali, predisposto dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti. Alla data della parifica non sono stati pubblicati documenti aggiornati alle riunioni del tavolo svoltesi nel 2020.

L'ultimo rapporto disponibile del MEF, datato agosto 2020, con riguardo alla Provincia autonoma di Trento, riferisce che "*in considerazione dell'emergenza Covid-19, le Autonomie speciali saranno monitorate sui dati di consuntivo 2019*"[554].

Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato alla Sezione Autonomie della Corte dei conti il mancato invio del verbale del Tavolo tecnico, relativo ai conti consuntivi 2019 della Provincia autonoma di Trento, in quanto non era ancora stato formalizzato[555].

Si evidenzia che, con riferimento alle Autonomie speciali, "*l'armonizzazione contabile è materia di competenza esclusiva statale, che non può subire deroghe territoriali, neppure all'interno delle autonomie speciali costituzionalmente garantite, in quanto strumentale a garantire che lo Stato stesso, attraverso informazioni rese in maniera uniforme possa garantire il coordinamento della finanza pubblica e gli equilibri del bilancio (sentenza Corte costituzionale n. 80/2017)*" ed inoltre che "*l'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 richiede che sia data separata evidenza nel bilancio regionale dell'anno delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario provinciale a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la Regione ha eventualmente inteso conferire al proprio Servizio sanitario per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA*"[556].

---

nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge."

554 Pag. 87 del rapporto n. 7 "Il monitoraggio della spesa sanitaria 2020".

555 Prot. MEF-RGS n. 113387 dell'11 maggio 2021, comunicato per le vie brevi alla Sezione di controllo di Trento, dalla Sezione delle Autonomie, prot. Cdc n. 2130 del 16 giugno 2021.

556 Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione 28 maggio 2019 n. 13/SEZAUT/2019/FRG "Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali - esercizio 2017", pag. 88. Inoltre, "*la richiesta di individuare le diverse fonti di finanziamento del servizio sanitario regionale/provinciale (finanziamento obbligatorio LEA; finanziamento aggiuntivo LEA e finanziamento per extra LEA) è, invece, ancora disattesa dalle Autonomie*". V. anche nota 115 a pag. 88 deliberazione n. 13/SEZAUT/2019/FRG: "*Il Tavolo ha chiesto alle Autonomie speciali informazioni in ordine alle regole con cui ha proceduto alle contabilizzazioni degli ulteriori ricavi e dei costi di competenza, alle valutazioni in ordine ai rischi e alla necessità di iscrivere accantonamenti, alle regole concernenti la valorizzazione degli investimenti mediante quote di ammortamento e alle regole seguite per l'iscrizione di poste straordinarie*".

Nelle precedenti relazioni di parifica e nella relazione concernente la gestione finanziaria dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia relativa agli esercizi 2018 e 2019 è già stato diffusamente trattato l'argomento relativo alle criticità, sollevate dal Tavolo tecnico, in merito all'applicazione del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 sia da parte della Provincia che dell'APSS[557]. Si richiamano di seguito i principali punti sollevati in relazione ai bilanci PAT e APSS per il 2016, 2017 e 2018.

Il citato Tavolo tecnico nella riunione del 28 luglio 2017 ha evidenziato che la Provincia è tenuta ad applicare il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 in quanto questo costituisce "*principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, co. 3, Cost., finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana ex art. 120, co. 2, Cost., e diretto altresì a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci*", e inoltre che "*le entrate iscritte nelle apposite voci di Conto economico 2016 non permettono la divisione degli importi riferiti al finanziamento che la Regione/Provincia deve assicurare per l'erogazione dei LEA da Riparto 2016 e non permettono altresì di distinguere i finanziamenti aggiuntivi riconosciuti in corso d'anno per l'erogazione dei LEA e per gli Extra Lea*"[558].

Nella successiva riunione del 19 settembre 2018, il Tavolo, dopo aver rilevato che il teorico finanziamento indistinto del Riparto del finanziamento del SSN per l'anno 2017 (approvato con Intesa Stato-Regioni, rep. atti. n. 184/CRS e 183/CSR del 26 ottobre 2017) assegnato alla Provincia autonoma di Trento, non trova corrispondenza nel conto AA0030 "Contributi da regione per quota Fondo sanitario regionale indistinto", trasmesso al NSIS da parte dell'APSS, ha ricordato che in tale conto deve trovare collocazione il valore indicato dall'Intesa. Ha, inoltre precisato che le ulteriori risorse assegnate dalla Provincia all'APSS, a copertura dei maggiori costi per l'erogazione dei LEA, dovrebbero trovare evidenza nella voce AA0080 "Contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA", infine, nella voce AA0090 dovrebbero trovare collocazione i finanziamenti ulteriori per l'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA (i cosiddetti Extra-LEA).

---

[557] Relazioni allegate alle decisioni n. 3/PARI/2018 per il rendiconto 2017, n. 4/PARI/2019 per il rendiconto 2018, 3/PARI/2020 per il rendiconto 2019, della Sezioni riunite per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, e relazione concernente la "Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019", approvata con deliberazione n. 265/2020/PRSS, della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento.

[558] Si veda Riunione del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali - Provincia autonoma di Trento - Riunione del 28 luglio 2017 avente ad oggetto: "Monitoraggio della spesa sanitaria e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica", citato a pag. 34 della Deliberazione n. 3/SEZAUT/2018/FRG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti "Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali - Esercizio 2016". Nella medesima riunione il tavolo ha anche specificato che "*In generale, l'applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 richiede che sia data evidenza nel bilancio regionale/provinciale dell'anno delle risorse conferite al proprio Servizio sanitario regionale a titolo di finanziamento indistinto, vincolato, mobilità extraregionale e delle ulteriori risorse che la regione/pa ha eventualmente inteso conferire al proprio SSR per finanziare i maggiori costi indotti dai LEA ovvero per finanziare anche prestazioni aggiuntive rispetto ai LEA*".

Nella riunione dell'1 agosto 2019 risulta posta nuovamente la questione dell'applicazione del titolo II al bilancio provinciale laddove il Tavolo ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione "*non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza*", ricordando che "*il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili*". Il Tavolo inoltre, pur rilevando che la Provincia autonoma di Trento ha cominciato a superare le criticità rilevate nella riunione del 28 luglio 2017 e nella successiva riunione del 19 settembre 2018, ha evidenziato che "*le entrate iscritte nelle apposite voci di Conto economico 2018 non permettono la divisione degli importi riferiti al finanziamento che la Regione deve assicurare per l'erogazione dei LEA da Riparto e non permettono altresì di distinguere i finanziamenti aggiuntivi riconosciuti in corso d'anno per l'erogazione dei LEA e per gli extra-LEA*".[559] [560] Il Tavolo ha, quindi, ribadito che, in futuro, le ulteriori risorse aggiuntive, rispetto alle somme di riparto del FSN, erogate dalla Provincia a titolo di copertura dei LEA siano iscritte nella voce AA0080 *contributi da regione (extra Fondo) – risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA* e non nella voce AA0030.

Con riferimento a quanto sopra sintetizzato in relazione alle osservazioni del Tavolo tecnico, nella relazione sulla gestione finanziaria dell'APSS – esercizi 2018 e 2019, è stato chiesto alla Provincia di illustrare le misure intraprese per superare le soprarichiamate criticità. In risposta l'Amministrazione ha riferito che le osservazioni del Tavolo non sono da considerarsi criticità, in quanto il titolo II del d.lgs. n. 118/2011 non si applica al bilancio provinciale ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 38, c. 6 della l.p. n. 18/2015 e di cui all'art. 1, c. 5 del citato decreto, evidenziando, infine, che la Provincia provvede ad approvare un proprio riparto per le spese di funzionamento del servizio sanitario,

[559] La Provincia ha cominciato a superare le criticità rilevate dal Tavolo tecnico del 28 luglio 2017 disponendo nel bilancio dell'esercizio 2017 della APSS l'allocazione nella voce C.E. AA0080 della quota del Fondo provinciale per l'assistenza integrata (FAI) e nella voce AA0090 della quota di contributi destinati a finanziare prestazioni aggiuntive a titolo di copertura extra LEA. Correlativamente, nel bilancio provinciale, nella Missione 13 "*Tutela della salute*", le risorse allocate nel conto economico dell'A.P.S.S. nella voce AA0080 sono state appostate nel Programma 01 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*", cap. 442000 - 000 "*Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)*", mentre le risorse allocate nella voce AA0090 sono state appostate nella Missione 13 "*Tutela della salute*", Programma 02 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA*", Capitolo 441040 - 000 "*Spese per le funzioni del servizio sanitario provinciale - trasferimenti all'azienda provinciale per i servizi sanitari (servizi superiori ai LEA*)".

[560] Le criticità rilevate nella riunione del 19 settembre 2018 e non risolte sono le seguenti: il finanziamento indistinto e vincolato (Voce C.E. AA0030 dell'A.P.S.S. e cap. 441000-001 del rendiconto provinciale) risulta superiore al finanziamento teorico di cui all'Intesa Stato-Regioni e nelle risorse aggiuntive (Voce C.E. AA0080 dell'A.P.S.S. e cap. 442000-000 del rendiconto provinciale) la quota del FAI contiene principalmente i finanziamenti relativi alle RSA, senza distinzione tra la quota erogata alle RSA a titolo di copertura dei LEA ed extra LEA.

utilizzando risorse provenienti esclusivamente dal bilancio provinciale e che destina, autonomamente, le risorse al Servizio sanitario provinciale per l'erogazione dei LEA e dei livelli aggiuntivi[561].

Al riguardo, nella sopracitata relazione, la Sezione ha osservato che "la chiara indicazione della ripartizione delle risorse destinate al finanziamento del sistema sanitario provinciale, che renda evidente gli importi destinati alla copertura dei LEA, anche aggiuntivi, alla copertura degli extra LEA, svolge una importante funzione di controllo sulla spesa sanitaria e sulle sue dinamiche di crescita ai fini dell'equilibrio tendenziale del sistema stesso"[562].

Nel corso del contradditorio sempre in riferimento all'applicazione del Titolo II del d.lgs. n. 118 del 2011, la Provincia ha ribadito quanto già evidenziato nelle istruttorie relative alle precedenti parifiche, ossia che "*le disposizioni provinciali (art. 38, comma 6 della l.p. n. 18/2015) risultano pienamente in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 5 del medesimo d.lgs. (per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come individuati all'art. 19, si applicano le disposizioni recate dal Titolo II) in quanto la Provincia finanzia integralmente con risorse a carico della finanza provinciale la spesa sanitaria ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994 e pertanto non accede al riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale*.".

La Provincia ha, altresì, evidenziato come le spese per i trasferimenti afferenti al fondo sanitario provinciale siano integralmente contenute nella missione 13 del bilancio della Provincia, distinguendole tra spesa sanitaria corrente per livelli essenziali, spesa sanitaria corrente per livelli aggiuntivi e spesa per investimenti e, pertanto, risulterebbe già evidenziata la destinazione delle risorse nel bilancio provinciale.

---

[561] Nel corso dell'istruttoria della medesima relazione, in risposta alla richiamata attenzione da parte della Sezione sulla necessità di dare completa evidenza della composizione dei finanziamenti provinciali aggiuntivi rispetto al riparto teorico nazionale, indicando precisamente le quote riferibili ai LEA ed extra LEA, la Provincia riferiva che "*la composizione dei contributi provinciali destinati al finanziamento corrente del servizio sanitario provinciale è definita secondo quanto previsto dalla l.p. 16/2010 […] e che il finanziamento del fabbisogno di spesa sanitaria e socio-sanitaria in Provincia di Trento è determinato tenendo conto dei livelli essenziali e aggiuntivi delle prestazioni e dei costi necessari per produrli in condizioni di efficienza, nonché secondo quanto definito dalla programmazione provinciale. Posto quindi che i parametri e gli standard di finanziamento risultano difformi, non risulta possibile isolare e quindi dare evidenza della composizione dei finanziamenti aggiuntivi rispetto al riparto teorico nazionale*". Al riguardo la Sezione precisava che il Tavolo tecnico di Monitoraggio sul bilancio 2018, come si evince dal verbale della riunione tenutasi il 1° agosto 2019, ha ribadito che "*l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 118/2011 prevede che il bilancio regionale (provinciale in questo caso) garantisca un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni/PA per il finanziamento del medesimo servizio sanitario*", precisando che "nel bilancio di esercizio 2019, l'APSS ha fornito separata indicazione, per i contributi in conto esercizio, della quota del fondo sanitario regionale indistinto e di quello vincolato, distinzione che non era stata fornita nel 2018. Permangono, tuttavia, le criticità relative alla mancata evidenza della corrispondenza delle somme presenti nel bilancio dell'Azienda con le somme stanziate nei capitoli del bilancio provinciale come desunte dalle delibere di finanziamento; non è altresì possibile rinvenire in entrambi i documenti contabili sopra menzionati l'importo correlativo al riparto teorico per la Provincia autonoma di Trento del fondo sanitario 2019. Al riguardo, con memoria integrativa, la Provincia ha richiamato quanto sopra già esposto (punto 5 a pag. 229 della relazione "Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019").

[562] Pagine 22 e 23 della relazione "Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019", approvata con deliberazione n. 265/2020/PRSS, della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento.

Al riguardo, si ribadisce quanto affermato in occasione del precedente giudizio di parificazione (deliberazione SSRR Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3/PARI/2020) e cioè che, se l'applicazione del titolo II all'Azienda sanitaria provinciale consente di confrontare i suoi risultati economico-patrimoniali con quelli degli altri enti del sistema sanitario nazionale, l'applicazione puntuale del titolo II del d.lgs. n. 118/2011 richiede che sia data contestuale evidenza, sia nel bilancio provinciale che in quello dell'APSS, delle risorse conferite al proprio servizio sanitario regionale, con le necessarie distinzioni in merito alla destinazione delle risorse stesse.

In proposito, si richiama, nel senso innanzi auspicato, quanto già espresso anche dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con la Provincia autonoma di Trento, che, nella riunione tenutasi il 1° agosto 2019, con oggetto "Monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito dell'armonizzazione contabile e applicazione del Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011", ha sottolineato, tra l'altro, che l'armonizzazione "*non può prescindere dalla uniforme rappresentazione contabile degli accadimenti della gestione in ciascun servizio sanitario regionale, ai fini peraltro di un corretto monitoraggio dei livelli di assistenza*" ricordando che *"il Titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione ed è finalizzato alla tutela dell'unità economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, al fine di garantire che gli enti coinvolti nella gestione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili.*".

14.2 La tutela della salute

La missione 13 "Tutela della salute" è la più rilevante, in termini di spesa, del rendiconto della Provincia, con impegni complessivi, nel 2020, per 1.312.609.595,36 euro (1.264.636.488,36 euro, nel 2019; 1.266.234.965,70 euro, nel 2018; 1.216.904.883,95 euro, nel 2017) e il fondo pluriennale vincolato, ammontante a 28.773.459,09 euro (31.128.218,29 euro, nel 2019; 46.093.421,20 euro, nel 2018; 57.661.185,67 euro, nel 2017).

I residui finali ammontano a 340.093.484,40 euro (359.613.517,35 euro, nel 2019; 337.934.606,80 euro, nel 2018; 325.250.669,89 euro, nel 2017).

Il bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022, approvato con l.p. 23 dicembre 2019, n. 14, riporta, per la missione 13 "Tutela della salute", una previsione iniziale, per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza, di 1.256.729.384,70 euro (euro 1.292.706.153,32 per 2021; euro 1.247.276.848,90, per il 2022).

La spesa sanitaria riportata nel rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento del 2020 ammonta a 1.341.433.157,64 euro, in termini di previsioni definitive di competenza[563]; con un aumento, rispetto alle previsioni iniziali, di 84.703.772,94 euro (29.848.156,29 euro, nel 2019; 43.519.141,02 euro, nel 2018), di cui 34.353.600,00 euro, per finanziamenti statali specifici per affrontare l'emergenza da Covid-19; 990.000,00 euro, per finanziamenti provinciali specifici per affrontare l'emergenza da Covid-19; per un totale di variazioni dovute all'emergenza sanitaria di 35.343.600,00 euro, e 49.360.172,94 euro per altre variazioni non strettamente connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19[564].

L'aumento nelle previsioni definitive ammonta a circa il 6,7% della previsione iniziale, di cui il 2,7% per finanziamenti statali specifici per l'emergenza Covid-19, 0,1% per finanziamenti provinciali specifici per affrontare l'emergenza da Covid-19, che portano la percentuale di variazione dovuta all'emergenza sanitaria al 2,8%, e 3,9% per altre variazioni non strettamente connesse all'emergenza sanitaria (2,4% l'aumento complessivo delle previsioni, nel 2019; 3,4%, nel 2018).

Tabella 178 – Percentuali variazioni nelle previsioni definitive di competenza – 2020

Descrizione	Importi	Variazioni % su stanziamento iniziale
variazione Covid-19 Stato	34.353.600	2,7%
variazione Covid-19 PAT	990.000	0,1%
totale Covid	**35.343.600**	**2,8%**
variazione non strettamente Covid-19	49.360.173	3,9%
Totale variazioni	**84.703.773**	**6,7%**

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

[563] Le previsioni definitive di competenza, nell'esercizio 2019, ammontavano a 1.296.735.405,39 euro.
[564] Dati forniti nella risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 87 della nota istruttoria prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021.

Tabella 179 – Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza – 2020

Descrizione		Importi	Di cui specifici per Covid-19 – Stato	Di cui specifici per Covid-19 PAT
Previsione iniziale 2020 (l.p. 23 dicembre 2019, n. 14)		1.256.729.385	/	/
Variazioni da riaccertamento e per legge:		/	/	/
L.p. 13 maggio 2020, n. 3 (del. Gp n. 615 15/05/2020)		-4.050.613		
L.p. 6 agosto 2020, n. 6 (assestamento bilancio)		8.239.688		
Riaccertamento ordinario con delibera 217 del 21 febbraio 2020		10.378.464		
Subtotale variazioni da riaccertamento e per leggi		**14.567.539**	**0**	**0**
Prelievi fondo riserva per spese obbligatorie, prelievi fondo per spese impreviste e incrementi da maggiori entrate/spese:		/	/	/
Del Gp n. 313 13/03/2020 (f.do ris. spese impreviste)		990.000		990.000
Del Gp n. 363 20/03/2020 (maggiori entrate/spese)		12.937.383	12.937.383	
Del Gp n. 1391 18/09/2020 (maggiori entrate/spese)		17.158.961	17.158.961	
Del Gp n. 1705 30/10/2020 (f.do ris. spese obbligatorie)		18.572.000		
Del Gp n. 1784 6/11/2020 (f.do ris. spese obbligatorie)		6.220.634		
Del Gp n. 1862 20/11/2020 (maggiori entrate/spese)		4.257.256	4.257.256	
Del Gp n. 2043 11/12/2020 (f.do ris. spese obbligatorie)		10.000.000		
Subtotale variazioni da prelievi fondi e per nuove entrate		**70.136.234**	**34.353.600**	**990.000**
Totale aumenti nelle previsioni definitive di competenza	Di cui specifici per Covid-19	**84.703.773**	**35.343.600**	
Previsioni definitive di competenza Rendiconto generale PAT		**1.341.433.158**	/	/

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La l.p. 13 maggio 2020, n. 3 ha modificato, diminuendole, le previsioni dei trasferimenti correnti del programma 1, relativo al finanziamento ordinario corrente del Servizio Sanitario Regionale per la garanzia dei LEA, per l'importo di 650.000,00 euro e dei contributi agli investimenti nel programma 05, dedicato agli investimenti sanitari, per 3.400.613,11 euro, determinando una diminuzione complessiva per le previsioni di tale tipologie di spesa di 4.050.613,11 euro; tutte segnalate come spese non ricorrenti[565].

[565] L.p 13 maggio 2020, n. 3, recante "*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*". Si veda, in proposito, la deliberazione della Giunta provinciale n. 615 del 15 maggio 2020, recante "*Approvazione della "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022" e della "Variazione al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022" in corrispondenza della legge provinciale concernente "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022""*, nonché la documentazione allegata al disegno di legge n. 55/XVI (divenuto l.p. 13 maggio 2020 n. 3).

L'assestamento di bilancio, approvato con la l.p. 6 agosto 2020, n. 6, ha incrementato le previsioni di competenza relative ai trasferimenti correnti del Programma 01 - Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di 29.706.705,00 euro (spesa classificata di natura ricorrente) ed ha diminuito le previsioni per il programma 05 - Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari di 21.467.017,00 euro (di natura non ricorrente); in particolare, di 13.801.917,00 euro, per il macroaggregato relativo agli investimenti fissi lordi e acquisto di terreni e di 7.665.100,00 euro, per quello relativo ai contributi agli investimenti.

La variazione complessiva della missione "Tutela della salute", con l'assestamento di bilancio, ammontata, quindi, a 8.239.688,00 euro[566].

Il riaccertamento ordinario, approvato con delibera n. 217 del 21 febbraio 2020, ha determinato una variazione in aumento di 10.378.463,83 euro, relativa al Programma 05 Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari.

Le variazioni alle previsioni iniziali, apportate con provvedimenti della Giunta provinciale, ammontano complessivamente a 70.136.234,22 euro.

Di tali variazioni, come già illustrato, 35.343.600,00 euro sono conseguenza di finanziamenti specifici volti ad affrontare la situazione emergenziale per la pandemia da Covid-19.

In particolare, 34.353.600,00 euro derivano da maggiori entrate e maggiori spese deliberate dalla Giunta provinciale in ottemperanza a provvedimenti del Governo; mentre 990.000,00 euro derivano da un provvedimento della Giunta per interventi urgenti.

Tabella 180 – Variazioni con provvedimenti di Giunta – evidenza Covid-19

Descrizione variazioni	Non Covid-19	Specifiche Covid-19
Totale spese obbligatorie	34.792.634	
Totale maggiori entrate/maggiori spese		34.353.600
Spese impreviste		990.000
	34.792.634	**35.343.600**
Totale variazioni	**70.136.234**	

Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

[566] Si veda, in proposito, l'allegato "*Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022 in corrispondenza dell'assestamento del bilancio 2020-2022*" alla l.p. 6 agosto 2020, n. 6. (*link*: https://trasparenza.provincia.tn.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/20222956240O__OAllegato_Variazione_al_Docum_tecnico+%28def%29.pdf).

Variazioni specifiche per l'emergenza Covid-19

Per quanto riguarda i provvedimenti di variazione, adottati per prevedere a bilancio somme destinate a finanziamenti specifici provinciali per affrontare l'emergenza pandemica da Covid-19:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 313 del 13 marzo 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*", ha previsto un prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste (*ex* art. 27, c. 2, lett. b), della l.p. n. 7 del 1979 e art. 48, c.1, lett. b), del d.lgs. n. 118 del 2011) a favore del capitolo di nuova istituzione "*441151 Spese per l'assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali Covid-19*", del programma 1 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, per 370.000,00 euro e a favore del capitolo di nuova istituzione "*444000-008 – art. 008 - spese per gli investimenti per l'assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali*", del programma 05 Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari, per 620.000,00 euro, con la motivazione indicata nel provvedimento: "*Prelievo necessario per la copertura delle spese per gli interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza e al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19*".

Per quanto riguarda i provvedimenti di variazione, adottati per finanziamenti specifici statali, destinati ad affrontare l'emergenza pandemica da Covid-19:

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 363 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*"[567], ha previsto due variazioni di stanziamento per maggiori entrate e contestuali maggiori spese (ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118) dell'importo complessivo di 12.937.383,00 euro.

  In particolare, sono stati previsti, in entrata, 12.494.322,00 euro, sul capitolo di nuova istituzione, con vincolo di destinazione al capitolo di uscita n. 441155, anch'esso di nuova istituzione, n. 317800 "*Trasferimenti correnti da aa.cc. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", titolo 2 entrate correnti – categoria Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 2020 n.

[567] Deliberazione adottata in attuazione del disegno di l.p. 9 marzo 2020, n. 50, approvato dal Consiglio provinciale e divenuto l.p. 23 marzo 2020, n. 2, recante "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni*".

14, decreto Ragioneria gen. Stato 10 marzo 2020 e d.l. 17 marzo 2020 n. 18 – Tabella A)[568] e 443.061,00 euro sul capitolo, anch'esso di nuova istituzione, con vincolo di destinazione al nuovo capitolo di uscita n. 444005 "*Contributi agli investimenti da aa.cc. di edilizia sanitaria per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", n. 343400 "*Contributi agli investimenti di edilizia sanitaria da amministrazioni centrali per l'emergenza epidemiologica Covid-19*" - titolo 4 entrate in conto capitale - categoria Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche (leggi istitutive: d.l. 17 marzo 2020 n. 18), con la motivazione indicata nel provvedimento: "*tali risorse sono destinate a fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19*".

Contestualmente, il medesimo provvedimento ha previsto pari stanziamenti nei capitoli di uscita vincolati a tali entrate e, nello specifico, al capitolo 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*" (leggi istitutive: d.l. 9 marzo 2020, n. 14; decreto 10 marzo 2020; d.l. 17 marzo 2020, n. 18), titolo 1 spese correnti - programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, per l'importo di 12.494.322,00 euro e capitolo n. 444005 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese di edilizia sanitaria per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - finanziate dallo Stato*" (leggi istitutive: d.l. 17 marzo 2020 n. 18), per l'importo di 443.061,00 euro;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1391 del 18 settembre 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*", ha previsto, come la sopracitata delibera n. 363/2020, una variazione di stanziamento per maggiori entrate e contestuali maggiori spese dell'importo complessivo di 17.158.961,00 euro.

  In particolare, è stata prevista, in entrata, la somma di 17.158.961,00 euro, sul capitolo di nuova istituzione già citato (con vincolo di destinazione al capitolo di uscita n. 441155, di nuova istituzione), n. 317800 "*Trasferimenti correnti da aa.cc. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", con il motivo citato nelle note delle tabelle allegate alla delibera: "*D.L. 34 del 19/05/2020 convertito nella Legge 77 del 17/07/2020 - artt. 1 e 2 - tabelle allegate A e C Tali risorse sono destinate ad attuare specifici*

[568] D.l. 9 marzo 2020, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19*", abrogato, a decorrere dal 30 aprile 2020, dall'art. 1, c. 2, della l. 24 aprile 2020, n. 27, a norma del quale "*restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente provvedimento.*". Decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante "*Ripartizione fra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota del finanziamento sanitario corrente dell'anno 2020, destinato agli interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale*"; d.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 24 aprile 2020, n. 27.

Piani di riordino della rete ospedaliera e della rete di assistenza territoriale a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19"[569].

Contestualmente, il provvedimento ha previsto pari stanziamento nel capitolo di uscita vincolato a tali entrate, vale a dire il capitolo n. 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*";

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1862 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*", ha previsto, come le sopracitate delibere n. 363/2020 e n. 1391/2020, una variazione di stanziamento per maggiori entrate e contestuali maggiori spese dell'importo complessivo di 4.257.256,00 euro, sul medesimo capitolo di entrata previsto dalla delibera n. 1392/2020, vale a dire il n. 317800 "*Trasferimenti correnti da aa.cc. per l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", con il motivo citato nelle note delle tabelle allegate alla delibera: "*D.L. n. 104 del 14/08/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 13/10/2020 (art. 29 e all. B) Tali risorse sono destinate a fronteggiare le esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del Covid-19*".

  Contestualmente, il provvedimento ha previsto pari stanziamento nel capitolo di uscita vincolato a tali entrate, vale a dire il capitolo n. 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*".

Altre variazioni per spese obbligatorie e impreviste

Le altre variazioni di bilancio, effettuate tramite prelievi dai fondi di riserva per spese obbligatorie e per spese impreviste, sono ammontate, in totale, a 34.792.634,22 euro.

La Provincia, nella tabella "*Previsioni iniziali e previsioni definitive di competenza*", allegata alla risposta ai quesiti istruttori, non ha segnalato nessuna di tali variazioni, tra quelle effettuate per affrontare l'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19[570].

Nello specifico, le variazioni sono state le seguenti:

- la deliberazione n. 1705 del 30 ottobre 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del*

[569] D.l. 19/05/2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, l. 17 luglio 2020, n. 77.
[570] Tabella allegata alla risposta al quesito n. 87 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021, inviata con nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021).

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", ha previsto prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie per un importo complessivo di 18.572.000,00 euro.

Sono stati destinati al capitolo 442000 "*Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)*" 480.000,00 euro; mentre 1.092.000,00 euro sono stati destinati al capitolo 441000-001 "*art. 001 - spese per assegnazioni all'Azienda sanitaria provinciale per prestazioni sanitarie ordinarie*", con il seguente motivo: "*Prelievo delle risorse stanziate con deliberazione n. 1939/2019 per code contrattuali*"[571].

Anche l'importo di 14.150.000,00 euro è stato destinato al capitolo 441000-001 "*art. 001 - spese per assegnazioni all'Azienda sanitaria provinciale per prestazioni sanitarie ordinarie*", ma con la diversa motivazione: "*Prelievo necessario per far fronte alle maggiori spese conseguenti all'emergenza pandemica anche per l'anno 2021*".

Infine, 2.850.000,00 euro sono stati prelevati dal fondo di riserva per spese impreviste, a favore del capitolo 445000 "*Fondo per gli investimenti per l'assistenza integrata*", con la seguente motivazione: "*prelievo necessario per dare copertura ad interventi edilizi urgenti di ridotte dimensioni e all'acquisizione di attrezzature presso le RSA. Entro il 31 dicembre 2020 saranno adottate le conseguenti determinazioni di impegno della spesa*";

- la deliberazione n. 1784 del 6 novembre 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*, ha previsto prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie per 6.220.634,22 euro, a favore dei capitoli n. 442000 "*Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)*" per 1.650.000,00 euro e n. 441000-001 "*art. 001 - spese per assegnazioni all'Azienda sanitaria provinciale per prestazioni sanitarie ordinarie*", con motivazione: "*prelievo necessario per la copertura degli oneri di vacanza contrattuale 2019-2020*"; al capitolo n. 442000 "*Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)*", per l'importo di 340.634,22 euro, con la motivazione: "*prelievo necessario per far fronte agli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo dei contratti di lavoro dei gestori dei servizi socio-assistenziali*";
- la deliberazione n. 2043 dell'11 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Variazioni al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ed al bilancio finanziario gestionale per gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*, ha previsto prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie per 10.000.000,00 di euro, a favore del capitolo n. 442000 "*Fondo per l'assistenza integrata*

[571] Deliberazione della Giunta provinciale n. 1939 del 6 dicembre 2019, recante "*Riparto tra gli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei comparti di contrattazione delle Autonomie locali e della Sanità delle risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dall'art. 6, c. 10, l.p. 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019- 2021)*".

(spese correnti)" per "*prelievo necessario per sostenere le RSA nella copertura delle minori entrate e dei maggiori oneri derivanti dall'emergenza da Covid-19*".

Con riferimento alla sopracitata deliberazione n. 2043/2020, si rileva che la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Approvazione delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2021 e relativo finanziamento" e ulteriori disposizioni a seguito dell'emergenza Coronavirus*", nelle premesse riporta che "*come previsto dalla legge di stabilità provinciale 2021, approvata nella seduta del Consiglio provinciale del 18 dicembre 2020 e in corso di promulgazione, e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2043/2020, al fine di sostenere gli enti gestori di RSA in difficoltà economica a causa della pandemia da Covid-19, con il presente provvedimento si propone di istituire uno specifico fondo nel Bilancio dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari pari ad euro 10.000.000,00. Al riguardo pertanto si propone di assegnare alla medesima tale somma e di impegnare l'importo di euro 10.000.000,00 al capitolo 442000 dell'esercizio finanziario 2020; tali risorse dovranno essere accantonate sul bilancio dell'Azienda in apposito fondo in attesa di successive direttive provinciali sulle procedure di trasferimento delle medesime alle RSA; contestualmente saranno individuati i criteri e le modalità di concessione dei contributi in collaborazione con i rappresentanti degli enti gestori*".

La deliberazione della Giunta provinciale n. 498 del 26 marzo 2021, avente ad oggetto "*Approvazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi straordinari a sostegno degli enti gestori di RSA ai sensi dell'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 per l'anno 2020*", ha, quindi, approvato i criteri e le modalità di concessione dei contributi a ristoro delle perdite patite dalla RSA convenzionate con l'APSS in conseguenza dell'emergenza da Covid-19[572].

Impegni – Missione 13 "Tutela della salute"

25. Nelle premesse della delibera n. 498 del 26 marzo 2021, si legge " *(…) Per sostenere economicamente le RSA, già con deliberazione della Giunta provinciale n. 520 del 24 aprile 2020, è stato modificato l'assetto remunerativo delle RSA convenzionate con l'Azienda provinciale per i sevizi sanitari (APSS), prevedendo che il finanziamento a tariffa sia riconosciuto a ciascuna RSA non più considerando la presenza effettiva dei residenti, ma in base alla presenza media registrata nel mese di febbraio 2020. Tale modalità di finanziamento è stata poi prorogata fino al 31 marzo 2021 con deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 e, successivamente, con deliberazione della Giunta provinciale di data odierna, fino al 30 giugno 2021.*
Da un monitoraggio effettuato a settembre 2020 dal Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza era emerso che le strutture si trovavano in difficoltà economica a causa dell'emergenza sanitaria.
Per fronteggiare questa situazione, la Provincia ha previsto la possibilità di intervenire ulteriormente a sostegno delle RSA e, con l'art. 25 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 16 (Legge di stabilità provinciale 2021), ha introdotto l'art. 31 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", che prevede che "In considerazione del prolungato periodo di crisi economico-finanziaria, aggravata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, la Provincia tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stabilendo anche i criteri, le modalità e i termini, per l'applicazione di questo comma, può concedere un contributo straordinario alle residenze sanitarie assistenziali, nei limiti degli stanziamenti.".

Per quanto riguarda gli impegni di competenza della missione 13 "Tutela della salute", la tabella seguente riporta la distinzione tra impegni per spese correnti e per spese in conto capitale, con evidenziato il dettaglio relativo agli impegni destinati all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Tabella 181 - Previsioni definitive e impegni di competenza – 2020 – dettaglio Covid-19

Missione	Previsioni definitive di competenza (Stanziamento finale)	Impegni	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)
Tutela della salute - spese correnti di cui:	**1.295.911.229**	**1.295.895.445**	**99,99%**
- finanziamenti statali Covid-19	33.910.539	33.910.539	100,00%
- finanziamenti provinciali Covid-19	370.000	370.000	100,00%
Subtotale per Covid-19 – spese correnti	**34.280.539**	**34.280.539**	**100,00%**
Tutela della salute – spese in c/capitale di cui:	**45.521.929**	**16.714.150**	**36,72%**
- finanziamenti statali Covid-19	443.061	443.061	100,00%
- finanziamenti provinciali Covid-19	620.000	620.000	100,00%
Subtotale per Covid-19 – spese c/capitale	**1.063.061**	**1.063.061**	**100,00%**
13. Tutela della salute	**1.341.433.158**	**1.312.609.595**	**97,85%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati counicati da PAT – importi in euro.

Gli impegni di competenza, nel 2020, ammontano a 1.312.609.595,36 euro, con un grado di utilizzo delle risorse del 97,85% (97%, nel 2019).

Gli impegni per le spese correnti ammontano a 1.295.895.445,00, con un grado di utilizzo praticamente del 100%, e gli impegni per le spese in conto capitale ammontano a 16.714.150,36 euro, con un grado di utilizzo complessivo del 36,72% (68,25%, nel 2019)[573].

Con specifico riferimento ai finanziamenti relativi all'emergenza da Covid-19, gli impegni per spese correnti risultano di 33.910.539,00 euro per le risorse statali e 370.000,00 euro per le risorse provinciali, con un grado di utilizzo delle somme previste, ammontanti complessivamente a 34.280.539,00 euro, del 100%.

Per quanto riguarda gli impegni relativi a risorse in conto capitale destinate ad emergenza Covid-19, gli impegni totali di 1.063.061,00 euro si riferiscono, per 443.061,00 euro, a risorse statali e, per 620.000,00 euro, a risorse provinciali; anche in questo caso il grado di utilizzo è del 100% per entrambe le fonti di finanziamento.

[573] Si vedano, in proposito, le pagine 22, 23 e 24 della "*Relazione sulla gestione al Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2020*".

La spesa sanitaria complessiva, nel 2020, è aumentata di 47.973.107,00 euro e, quindi, del 3,79%, rispetto all'esercizio precedente.

L'incremento è ascrivibile, in termini assoluti, all'aumento della spesa corrente, per 100.244.567,44 di euro e alla contestuale diminuzione di 52.271.460,44 euro negli impegni relativi alla parte in conto capitale.

In termini relativi, l'aumento della spesa corrente, rispetto alla medesima dell'esercizio precedente, è stato dell'8,38%; mentre, gli impegni per la spesa in conto capitale sono diminuiti del 75,77%.

Da rilevare, infine, una diminuzione del 3,47% della spesa complessiva PAT, nel 2020, in confronto al 2019.

L'andamento degli impegni di competenza relativi alla spesa sanitaria e i rapporti con la spesa complessiva provinciale sopradescritti sono illustrati nella seguente tabella.

Tabella 182 – Andamento impegni di competenza spesa sanitaria 2017-2020

Impegni di competenza dell'anno	2017	2018	Var. % 2018/ 2017	2019	Var. % 2019/ 2018	2020	Var. % 2020/ 2019	Var. assoluta 2020/2019
Spese correnti	1.156.709.740	1.182.508.325	2,23%	1.195.650.878	1,11%	1.295.895.445	8,38%	100.244.567
Spese in conto capitale	60.195.144	83.726.641	39,09%	68.985.611	-17,61%	16.714.150	-75,77%	-52.271.460
Totale sanità	**1.216.904.884**	**1.266.234.966**	**4,05%**	**1.264.636.488**	**-0,13%**	**1.312.609.595**	**3,79%**	**47.973.107**
Totale generale spesa PAT*	4.571.433.531	4.844.957.550	5,98%	4.784.349.980	-1,25%	4.618.117.191	-3,47%	-166.232.789
Percentuale su totale generale spesa PAT*	**26,62%**	**26,14%**		**26,43%**		**28,42%**		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT vari anni – importi in euro.

*Il totale generale spesa PAT è al netto delle partite di giro.

Il seguente grafico illustra, in particolare, l'andamento percentuale della spesa sanitaria, in rapporto alla spesa complessiva del bilancio provinciale (impegni al netto delle partite di giro).

Grafico 1 – Spesa sanitaria in rapporto a spesa complessiva PAT 2014-2020

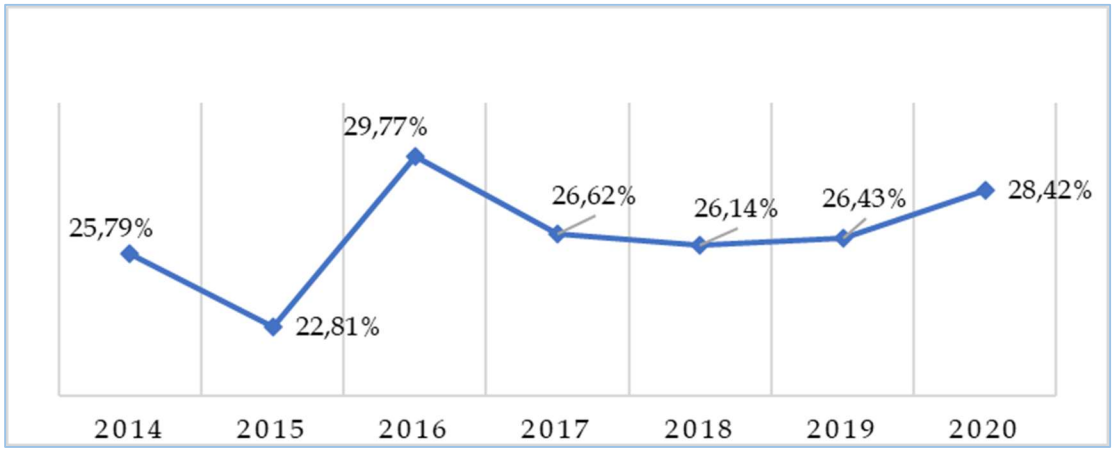

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT vari anni.

Gli impegni di competenza incidono per il 28,42% sulla spesa complessiva del bilancio provinciale 2020. Lo scorso esercizio, tale percentuale era del 26,43%; del 26,14%, nel 2018; del 26,62%, nel 2017; del 29,77% nel 2016; del 22,81%, nel 2015; del 25,79%, nel 2014[574] [575].

L'andamento tendenziale della spesa sanitaria complessiva risulta in aumento, con una propensione all'aumento della spesa corrente leggermente più marcata di quella in conto capitale, che, anzi, negli ultimi tre esercizi presenta una continua diminuzione, come illustrato dal grafico seguente.

[574] Le percentuali, per gli anni precedenti al 2016, sono calcolate comprendendo, tra gli impegni, la spesa per il personale ricompreso nella funzione obiettivo "*Sanità*" (corrispondente alla missione 13 dell'attuale rendiconto); mentre, nel rendiconto armonizzato, il personale non è più compreso tra i costi della missione 13, ma è tutto imputato alla missione 01 "*Servizi istituzionali, generali e di gestione*". Le medesime percentuali, calcolate al netto del personale ricompreso nella funzione obiettivo "*Sanità*", differiscono leggermente e sono le seguenti: del 26,52%, nel 2013; del 25,75%, nel 2014; del 22,78%, nel 2015. Da rilevare, inoltre, che la composizione della spesa sanitaria è leggermente cambiata in seguito all'applicazione dell'armonizzazione contabile, includendo alcuni capitoli che in precedenza non erano classificati tra la spesa sanitaria.

[575] L'andamento altalenante dell'incidenza della spesa sanitaria sul totale delle spese, che si osserva tra il 2015 e il 2017, è imputabile, per lo più, al deciso incremento della spesa complessiva provinciale del 2015 (+13,54%, +0,42% spesa sanitaria), seguito dalla sua contrazione nel 2016 (-19,87%, +4,58% spesa sanitaria) e dal nuovo incremento nel 2017 (+11,08%, -0,68% spesa sanitaria), piuttosto che agli aumenti o dalle diminuzioni nella spesa sanitaria nel medesimo periodo.

Grafico 2 – Spesa provinciale per Sanità – andamento impegni 2014-2020

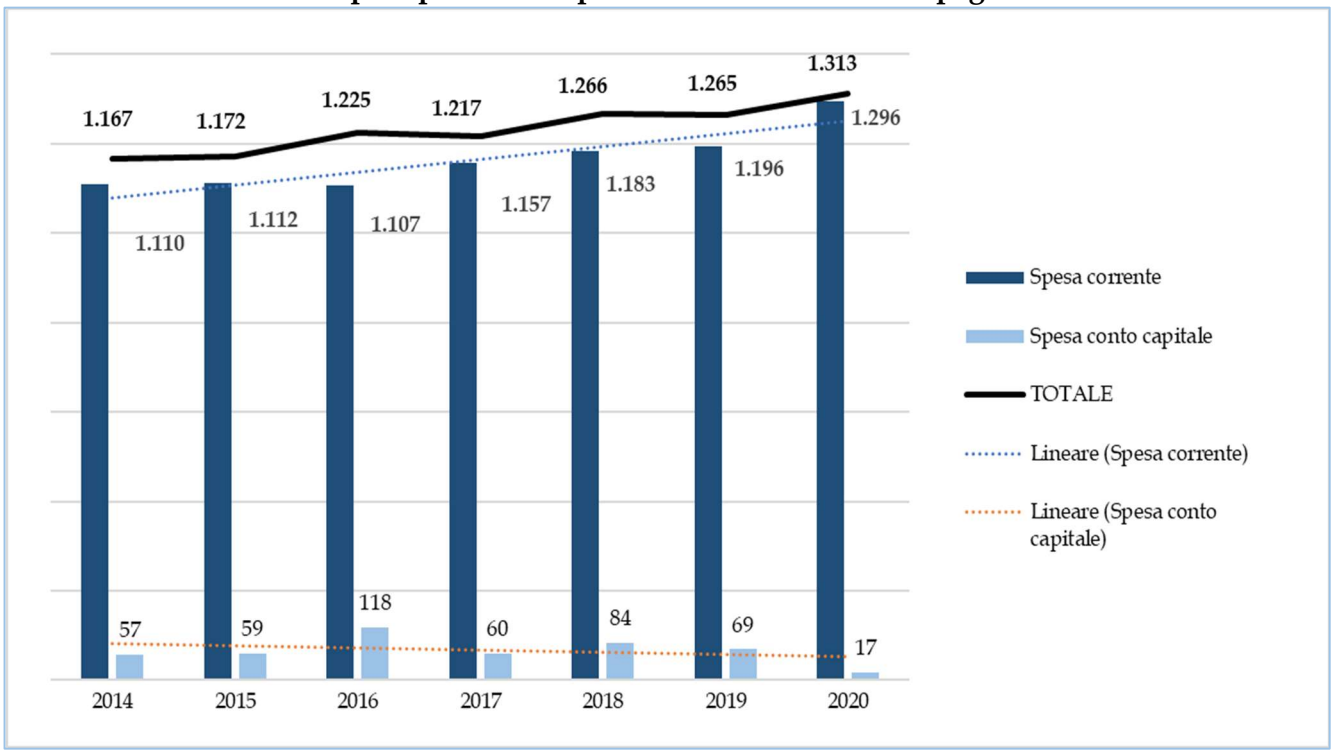

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconti PAT - importi in milioni di euro.

La suddivisione della spesa sanitaria, in termini di impegni 2020, nei programmi previsti dagli schemi di bilancio, è illustrata nella seguente tabella, con evidenza anche degli impegni specifici per Covid-19, come comunicato dalla Provincia nelle risposte ai quesiti istruttori[576].

Tabella 183 - Impegni da rendiconto PAT 2020 – Programmi della missione 13 Tutela della Salute

Programma	Descrizione	Uscite impegnate di competenza	
		Parte corrente	Parte capitale
1301	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui:**	**1.276.185.445**	**-**
	- finanziamenti statali Covid-19	33.910.539	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	370.000	-
1302	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui:**	**19.710.000**	**-**
	- finanziamenti statali Covid-19	0	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	0	-
1305	**Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari**	**-**	**16.714.150**

[576] Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 87 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021.

Programma	Descrizione	Uscite impegnate di competenza	
		Parte corrente	Parte capitale
	- finanziamenti statali Covid-19		443.061
	- finanziamenti provinciali Covid-19		620.000
1307	**Ulteriori spese in materia sanitaria**	**0**	**0**
	- finanziamenti statali Covid-19	0	0
	- finanziamenti provinciali Covid-19	0	0
	Totali	**1.295.895.445**	**16.714.150**
Totale parte corrente e parte capitale		**1.312.609.595**	

Fonte: Rendiconto 2020 dati comunicati da PAT – importi in euro.

Il totale della spesa sanitaria, in termini di impegni di competenza, come già detto, si attesta a 1.312.609.595,36 euro.

Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 28.773.459,09 euro (31.128.218,29 euro, nel 2019; 46.093.421,20 euro, nel 2018; 57.661.185,67 euro, nel 2017; 80.000.333,13 euro, nel 2016).

La differenza tra le previsioni definitive (1.341.433.157,64 euro), gli impegni di competenza (1.312.609.595,36 euro) e il fondo pluriennale vincolato (28.773.459,09 euro) comporta economie di competenza per 50.103,19 euro.

Sul programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, risultano impegnati 1.276.185.445 euro, di cui 33.910.539,00 euro riguardano finanziamenti dello Stato e 370.000,00 euro riguardano finanziamenti provinciali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

Sul programma 05 Servizio Sanitario Regionale - investimenti sanitari, risultano impegnati 16.714.150,36 euro; di questi, 443.061,00 euro sono conseguenti a finanziamenti statali e 620.000,00 euro sono conseguenti a finanziamenti provinciali destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.

In sede di proposta di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale 2020 (nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 55/CSR del 31 marzo 2020)[577], il fabbisogno finanziario teorico,

[577] L'importo indicato corrisponde al valore assunto della colonna "Totale indistinto ante mobilità" della tabella B "Finanziamento indistinto ante mobilità" dell'intesa rep. atti n. 55/CRS del 31 marzo 2020. Si confronti anche la tabella A, allegata alla delibera del CIPE n. 20/2020 del 14 maggio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2020. La suddetta intesa è stata integrata, successivamente, dalla rep. atti n. 227/CSR del 17 dicembre 2020, che, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, ha mantenuto inalterato il totale indistinto ante mobilità e aggiunto le fonti di finanziamento relative alla integrazione per Covid-19, di cui ai dd.ll. n. 18, 34 e 104 del 2020. In dettaglio, tali fonti sono specificate per la Provincia, per un totale di 33.910.539,00 euro, nei seguenti importi: 12.494.322 euro, *ex* art. 18, c. 1, del d.l. n. 18/2020, relativo al Programma operativo Covid-19; 13.322.284 euro, *ex* art. 1, c. 11, del d.l. n. 34/2020, relativo al Piano potenziamento rete territoriale; 3.836.677 euro, *ex* art. 2, c. 10, del d.l. n. 34/2020, relativo al Piano riorganizzazione rete ospedaliera; 4.257.256 euro, *ex* art. 29, c. 8, del d.l. n. 104/2020, relativo al Piano recupero liste attesa. Di tali finanziamenti statali e dei relativi piani, si tratta nei successivi paragrafi e, in particolare, in quello dedicato agli interventi per il Covid-19.

derivante dall'applicazione del costo *standard* sui tre macro livelli di assistenza (prevenzione, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), è stato stimato, per la Provincia autonoma di Trento, in 1.009.343.310,93 euro, evidenziando, perciò, un cospicuo scostamento dalla spesa effettiva, indicata in 1.276.201.228,51 euro (previsioni definitive di competenza 2020 del Programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

La Provincia autonoma di Trento, però, come già osservato, comprende nel finanziamento ordinario per la garanzia dei LEA anche il fondo per l'assistenza integrata, il quale finanzia, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale[578], sia prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria, sia quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria.

Così, nell'ambito del Programma 01 Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, è possibile individuare, nel capitolo 441000-001 "*Spese per le funzioni del Servizio sanitario provinciale – Art. 001 Spese per assegnazioni all'Azienda sanitaria provinciale per prestazioni sanitarie ordinarie*", con impegni per 1.034.473.763,51 euro (982.875.198,47 euro, nel 2019; 978.489.370,00 euro, nel 2018), la quota di finanziamento, che dovrebbe trovare corrispondenza con la quota teorica fissata nelle sopra citata intesa Stato – Regioni (1.003.578.750,00 nel 2020, 984.299.741,00 euro nel 2019) e, nel capitolo 442000 - 000 "Fondo per l'assistenza integrata (spese correnti)", con impegni per 207.431.142,49 (192.215.679,09 euro, nel 2019; 183.658.954,69 euro, nel 2018) , la quota aggiuntiva rispetto a quella minima fissata dall'intesa.

Tale quota, come già rilevato gli scorsi anni, non distingue, però, tra finanziamento aggiuntivo per maggiori costi indotti dai LEA ed *extra*-LEA.

Nei paragrafi seguenti, si riporta una sintetica analisi della spesa corrente e di quella in conto capitale così come esposta nel rendiconto generale.

14.3 La spesa sanitaria corrente

Nel 2020, la spesa sanitaria corrente, in termini di impegni di competenza, si attesta a 1.295.895.445,00 euro, senza la formazione di fondo pluriennale vincolato di parte corrente.

Tale spesa incide per il 38,25% (34,06%, nel 2019; 33,44%, nel 2018; 33,78%, nel 2017) sul totale delle spese correnti provinciali, che ammontano a 3.387.875.793,74 euro (3.510.080.341,88 euro, nel 2019; 3.536.690.468,49 euro, nel 2018; 3.424.303.213,63 euro, nel 2017) e per il 98,73% (94,5%, nel 2019; 93,39%,

[578] Art. 18, c. 1, della l.p. n. 16/2010: "*Le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi di assistenza sanitaria e quelle relative all'area dell'integrazione socio-sanitaria disciplinata dall'articolo 21 sono finanziate dal fondo provinciale per l'assistenza integrata, appositamente istituito nella sezione corrente del bilancio della Provincia, dalle compartecipazioni dei cittadini e dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere territoriale.*".

nel 2018; 95,1%, nel 2017) sul totale della spesa sanitaria, che ammonta a 1.312.609.595,36 euro (1.264.636.488,36 euro, nel 2019).

La capacità di impegno è praticamente del 100% (99,99%); mentre la capacità di pagamento degli impegni si attesta al 92,65% (93,98%, nel 2019; 93,8%, nel 2018; 98,02%, nel 2017)[579].

I residui passivi iniziali ammontano a 74.217.904,73 euro (75.242.970,29 euro, nel 2019; 30.734.645,60 euro, nel 2018; 43.403.400,03 euro, nel 2017).

I pagamenti in conto residui sono stati, in totale, 68.962.284,15 euro (73.057.743,00 euro, nel 2019; 22.123.317,95 euro, nel 2018; 35.543.186,75 euro, nel 2017), determinando un tasso di smaltimento dei residui del 92,92% (97,10%, nel 2019; 72,00%, nel 2018; 81,9%, nel 2017) e un indice di capacità di pagamento sulla massa spendibile del 92,66% (94,16%, nel 2019; 93,8%, nel 2018; 97,4%, nel 2017).

I residui di competenza sono determinati in 95.273.214,86 euro (72.032.677,44 euro, nel 2019; 66.631.642,64 euro, nel 2018; 22.938.117,95 euro, nel 2017); mentre, i residui totali sommano a 100.528.835,44 euro (74.217.904,73 euro, nel 2019; 75.242.970,29 euro, nel 2018; 30.734.645,60 euro, nel 2017).

L'aumento dei residui passivi correnti, rispetto allo scorso anno, è del 35,45% (nel 2019 si era registrata una diminuzione di 1,36%; mentre, nel 2018, si era registrato un aumento dei residui passivi correnti del 144,8%).

Tabella 184 - Spesa sanitaria corrente – impegni – pagamenti - 2020

Programma	Descrizione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti in conto competenza	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)	Capacità di pagamento
1301	**Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA di cui:**	**1.276.201.229**	**1.276.185.445**	**1.180.912.230**	**99,99%**	**92,53%**
	- finanziamenti statali Covid-19	33.910.539	33.910.539	12.642.984	100,00%	37,28%
	- finanziamenti provinciali Covid-19	370.000	370.000	370.000	100,00%	100,00%
1302	**Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA di cui:**	**19.710.000**	**19.710.000**	**19.710.000**	**100,00%**	**100,00%**
	- finanziamenti statali Covid-19	-	-	-	-	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-	-	-	-
1307	**Ulteriori spese in materia sanitaria di cui:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	- finanziamenti statali Covid-19	-	-	-	-	-
	- finanziamenti provinciali Covid-19	-	-	-	-	-
Totale finanziamenti statali Covid-19		**33.910.539**	**33.910.539**	**12.642.984**	**100,00%**	**37,28%**

[579] L'art. 20, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 prevede che le regioni accertino ed impegnino, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente.

Programma	Descrizione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti in conto competenza	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)	Capacità di pagamento
Totale finanziamenti provinciali Covid-19		**370.000**	**370.000**	**370.000**	**100,00%**	**100,00%**
Totale parte corrente		**1.295.911.229**	**1.295.895.445**	**1.200.622.230**	**99,99%**	**92,65%**

Fonte: dati comunicati da PAT – Rendiconto 2020 – importi in euro.

La spesa corrente totale, in termini di impegni, di 1.295.895.445,00 euro (1.195.650.878,56, euro nel 2019; 1.182.508.324,69 euro, nel 2018; 1.156.709.740,00 euro, nel 2017) è stata destinata alle sue componenti di "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", per 1.276.185.445,00 euro (1.175.740.877,56 euro, nel 2019; 1.162.798.324,69 euro, nel 2018; 1.136.916.740,00 euro, nel 2017), con pagamenti in conto competenza per 1.200.622.230,14 euro (1.103.708.200,12 euro, nel 2019; 1.099.366.447,52 euro, nel 2018; 1.115.468.387,52 euro, nel 2017), e "Servizio Sanitario Regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA", per 19.710.000,00 euro (19.710.000,00 euro, nel 2019; 19.710.000,00 euro, nel 2018, 19.793.000,00 euro, nel 2017), con pagamenti in competenza per il medesimo importo (19.710.000,00 euro, nel 2019; 16.510.234,53 euro, nel 2018; 18.303.234,53 euro, nel 2017).

Si evidenzia un continuo, leggero peggioramento nella capacità di pagamento, che passa dal 98,02% del 2017, al 94,37% del 2018, al 93,98% del 2019, fino al 92,65% del 2020, con conseguente aumento dei residui passivi di competenza e totali.

Tra i capitoli dedicati al finanziamento ordinario corrente, il capitolo "441020 - 000 Spese per l'assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la mobilità sanitaria pregressa" non riporta nessun impegno per il 2020 (650.000,00 euro, nel 2019; 650.000,00 euro, nel 2018; 500.000,00 euro, nel 2017).

Nel corso dell'anno, per questo capitolo, non ci sono stati pagamenti in conto residui; pertanto, i residui finali ammontano a 1.800.000,00 euro; somma invariata rispetto allo scorso esercizio (1.150.000,00 euro nel 2018; 500.000,00 euro, nel 2017).

14.3.1 La spesa sanitaria corrente - interventi Covid-19

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di relazionare in merito agli interventi assunti a valere sulla spesa corrente, finanziata distintamente da risorse statali e da risorse provinciali, per fronteggiare l'emergenza da Covid-19[580].

[580] Quesito n. 90 della nota istruttoria prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021. Risposta allegata alla nota del Direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

La Provincia ha dato conto, sinteticamente, degli interventi messi in atto, separatamente, con i finanziamenti provinciali e con quelli statali[581].

Interventi finanziati da risorse provinciali correnti per l'emergenza Covid-19

Per quanto riguarda le risorse provinciali, l'Amministrazione ha comunicato che "*la Provincia, ad inizio pandemia, non avendo a disposizione direttive chiare sulle modalità di assunzione, da parte di tutte le istituzioni coinvolte, degli oneri inerenti alle varie tipologie di spesa per fronteggiare l'emergenza, ha assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con la deliberazione n. 457 del 9 aprile 2020, una prima quota di risorse per totali euro 370.000,00 - oggetto di assegnazione vincolata e quindi di specifico impegno sul capitolo 441151 - in particolare per l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale, di farmaci e altro materiale sanitario e per servizi (quali ad esempio trasporto pasti e trasporto urgente campioni). I fabbisogni di spesa nei successivi mesi hanno rivelato che tale importo era insufficiente.*"[582].

È stato, quindi, specificato che "*l'adozione, nel corso del 2020, delle misure organizzative necessarie per contrastare l'emergenza, non coperte da specifiche assegnazioni statali hanno pesato in misura rilevante (in particolare modo ha avuto notevole impatto l'approvvigionamento di DPI e di altro materiale sanitario necessari per assicurare l'attività sanitaria ospedaliera e territoriale in sicurezza e per garantire tutti gli accertamenti diagnostici e gli adempimenti finalizzati alla sorveglianza del virus). Pertanto, con la deliberazione n. 2012 del 4 dicembre 2020 è stata data copertura indistintamente e complessivamente a tali spese oltre che a spese legate a misure organizzative adottate con specifici provvedimenti, per un totale di circa 30 milioni di euro.*"[583].

Tra le misure specifiche finanziate, sono state citate:

- "*la corresponsione del trattamento economico temporaneo di cui all'art. 36 della l.p. 3/2020 - cosiddetto "Bonus covid" - di cui alle deliberazioni attuative della Giunta provinciale n. 693/2020, n. 920/2020 e n. 1551/2020*;

---

[581] Il Collegio dei revisori della Provincia [Risposta al quesito n. 7.23 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021], in relazione all'esito delle verifiche effettuate sulla conformità degli atti di spesa provinciali, relativi all'acquisto di beni e servizi per emergenza Covid-19 in deroga alle ordinarie procedure amministrativo-contabili previste dalla legislazione emergenziale, di cui al d.l. n. 18/2020, d.l. n. 34/2020 e d.l. n. 104/2020, ha riferito che "*gli acquisti sono stati effettuati principalmente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Per quanto riguarda gli acquisti della Provincia il Collegio non ha provveduto ad effettuare controlli a campione.*".

[582] Come già rappresentato nel paragrafo precedente "La Tutela della Salute", la deliberazione della Giunta provinciale n. 313 del 13 marzo 2020 ha previsto una variazione di bilancio ed ha disposto, sull'esercizio finanziario 2020, lo stanziamento, per euro 370.000,00, sul capitolo di uscita 441151, di nuova istituzione, inerente all'assegnazione all'Azienda delle risorse per spese correnti per l'emergenza epidemiologica Covid-19. La deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "*Assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari prime risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, ha assegnato all'APSS tali di risorse di parte corrente, per affrontare l'emergenza sanitaria.

[583] Deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020, aggiornamento del Programma operativo di cui alla deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020 e altre disposizioni*".

- *la sperimentazione attivata presso le farmacie convenzionate inerente all'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1750 del 3 novembre 2020;*
- *l'esecuzione dei tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta come disciplinato negli accordi approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1915 del 20 novembre 2020*"[584].

Infine, è stato riferito che "*con deliberazione della giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020 sono stati finalizzati 10 milioni di euro al fine di sostenere gli enti gestori di RSA in difficoltà economica a causa della pandemia da Covid-19*"[585].

Interventi finanziati da risorse statali di parte corrente per l'emergenza Covid-19

Per quanto riguarda le risorse statali destinate all'emergenza sanitaria, l'Amministrazione ha comunicato che:

- "*con deliberazione della Giunta provinciale n. 489 del 17 aprile 2020 è stato approvato il "Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento" (Programma operativo Covid-19) predisposto, in attuazione dell'art. 18 del d.l. 18/2020, nell'ambito del quale risultano previste a favore della PAT risorse correnti (…);*
- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020 è stato approvato il "Piano di organizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34" nell'ambito del quale risultano previste a favore della PAT risorse correnti (…);*
- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 1422 del 18 settembre 2020 è stato approvato il "Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77." nell'ambito del quale risultano previste a favore della PAT risorse correnti (…);*

---

[584] Deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 26 maggio 2020, avente ad oggetto "*Modalità di riconoscimento al personale coinvolto nell'emergenza Covid-19 del trattamento economico temporaneo previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020*".
Deliberazione della Giunta provinciale n. 920 del 3 luglio 2020, avente ad oggetto "*Attribuzione alle Aziende pubbliche per i Servizi alla Persona (A.P.S.P.) delle risorse per l'attuazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 693 del 26 maggio 2020 e variazioni al riparto delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020*".
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 del 9 ottobre 2020, avente ad oggetto "*Ulteriori direttive sulle modalità di riconoscimento al personale coinvolto nell'emergenza Covid-19 del trattamento economico temporaneo previsto dall'art. 36 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020*".
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1750 del 3 novembre 2020, avente ad oggetto "*Aggiornamento del protocollo per gli aggiornamenti diagnostici del virus Sars CoV-2, nell'ambito della pandemia Covid-19: interventi urgenti di sanità pubblica*".
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1915 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto "*Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale del 10 novembre 2020 e dell'Accordo provinciale dei medici pediatri di libera scelta del 18 novembre 2020, attuativi dei rispettivi Accordi collettivi nazionali del 30 ottobre 2020*".

[585] Deliberazione della Giunta provinciale n. 2265 del 22 dicembre 2020, avente ad oggetto "*Approvazione delle "Direttive per l'assistenza sanitaria ed assistenziale a rilievo sanitario nelle Residenze Sanitarie e Assistenziali (RSA) pubbliche e private a sede territoriale del Servizio sanitario provinciale (SSP) per l'anno 2021 e relativo finanziamento" e ulteriori disposizioni a seguito dell'emergenza Coronavirus*".

- *con deliberazione della Giunta provinciale n. 1918 del 25 novembre 2020 è stato approvato il "Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126." nell'ambito del quale risultano previste a favore della PAT risorse correnti (…).".*

  Si riporta, di seguito, la tabella riassuntiva dei finanziamenti statali, inviata dalla Provincia e una sintesi delle misure previste dai piani citati, desunta dai dispositivi dei provvedimenti di approvazione degli stessi.

Tabella 185 – Finanziamento statale corrente Covid-19

Intervento / provvedimento PAT	Finanziamento statale corrente
Programma Operativo Covid-19 – del. GP 489/2020	12.494.322
Piano riorganizzazione rete ospedaliera – del. GP 808/2020	3.836.677
Piano potenziamento rete territoriale – del. GP 1422/2020	13.322.284
Piano recupero liste attesa – del. GP 1918/2020	4.257.256
TOTALE	**33.910.539**

Fonte: dati PAT – importi in euro.

Programma Operativo Covid-19 – del. GP 489/2020

La Giunta provinciale, con la deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020, ha approvato "*per le finalità in premessa esposte il "Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento", (…) la cui durata è limitata alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e di trasmetterlo per la successiva approvazione da parte del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle finanze come previsto dall'art. 18 comma 1 del d.l. n. 18/2020, dando atto che il suddetto Programma è predisposto solo per la quota delle risorse che la Provincia percepisce dallo Stato, ai sensi dell'art. 17 del d.l. 14/2020 e degli articoli 1, 3, 4 e delle tabelle A e B di cui al d.l. 18/2020 in deroga alla normativa vigente, all'interno del fondo sanitario nazionale, e quindi esclusivamente per l'attuazione e rendicontazione delle misure previste dai predetti decreti e oggetto del presente provvedimento.*".

La suddetta delibera ha impegnato le risorse previste sul capitolo n. 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*", contestualmente assegnate all'APSS, demandando alla stessa Azienda l'aggiornamento relativo alla

loro rendicontazione, secondo le linee di intervento previste dal Programma operativo, disponendo l'apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice univoco "COV 20"[586].

Con riferimento all'approvazione del Piano da parte del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 18, c. 1, del d.l. n. 18/2020, la Provincia ha comunicato che lo stesso "*è stato trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 223629 del 22 aprile 2020. Successivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 del 4 dicembre 2020 è stato altresì approvato l'aggiornamento del Programma in questione ricomprendendo nel medesimo i tre piani: Piano di riordino della rete ospedaliera (art. 2 DL 34/2020), Piano di potenziamento della rete territoriale (art. 1 DL 34/2020) e Piano di recupero delle liste di attesa (art. 29 del DL 104/2020). Anche tale aggiornamento è stato trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 793593 del 10 dicembre 2020. Rispetto al predetto Programma e al successivo aggiornamento non sono pervenute segnalazioni/comunicazioni da parte dei predetti Ministeri*"[587].

Il Programma operativo si delinea secondo le seguenti misure/linee di intervento, che sono limitate alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020:

- Scheda 1:
    - 1a) Reclutamento personale.
    - 1b) Incremento ore di specialistica convenzionata interna.
    - 1c) Istituzione delle unità speciali di continuità assistenziale.
- Scheda 2: Remunerazione lavoro straordinario e incremento fondi dirigenza e comparto.
- Scheda 3: Aumento e nuovi contratti negoziali con strutture private accreditate e non accreditate ma autorizzate.
- Scheda 4: Messa a disposizione da parte delle strutture private accreditate e non accreditate ma autorizzate di personale, locali e attrezzature.
- Scheda 5: Interventi di edilizia sanitaria.

La sopracitata deliberazione della Giunta provinciale n. 489/2020 ha dato atto che i finanziamenti a favore della Provincia di Trento, ai sensi dei sopra menzionati d.l. n. 14 e n. 18 del 2020 (tabelle A e B),

---

[586] *Cfr.* deliberazione della Giunta provinciale n. 489 del 17 aprile 2020, recante "*Approvazione del Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 attuativo delle disposizioni di cui ai decreti legge del 9 marzo 2020 n. 14 e del 17 marzo 2020 n. 18 e assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle relative risorse*".

[587] Risposta ai quesiti 7.24 e 7.24.1. del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

nonché del decreto del Ragioniere generale dello Stato del 10 marzo 2020, attuativo dell'art. 17 del d.l. n. 14/2020, risultano dalla tabella che segue:

Tabella 186 – Finanziamento statale corrente Covid-19 – Programma Operativo Covid-19

Descrizione Misura/linea di intervento per contrastare l'emergenza epidemiologica Covid-19 -Programma Operativo Covid-19 – del. GP 489/2020	Finanziamento statale corrente (euro)	Riferimento Normativo
1) È previsto un finanziamento complessivo destinato a: a) reclutamento delle professioni sanitarie di cui al d.lgs. n. 233/1946, alla l. n. 56/1989, di medici specializzandi, mediante contratti di lavoro autonomo anche di collaborazione coordinata continuativa e reclutamento di personale medico e infermieristico collocato in quiescenza mediante incarichi di lavoro autonomo, nonché reclutamento di personale sanitario e medico mediante incarichi a tempo determinato previo avviso pubblico di selezione; b) incremento delle ore di specialistica convenzionata interna; c) Istituzione delle Unità speciali di continuità assistenziale.	5.848.406	art. 1, c. 1, lett. a), e c. 6 e artt. 2, 5, 8, 17 del d.l. n. 14/2020 e d.m. del 10.03.2020
2) Risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dell'Azienda direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19, mediante aumento dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità.	2.215.306	art. 1, c. 1, d.l. n. 18/2020 - 1° colonna, tab. A l
3) Risorse destinate ad aumentare il finanziamento delle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. a) e comma 6 del DL 14/2020 destinate al reclutamento del personale (precedente punto 1a)	886.122	art. 1, c. 3, d.l. n. 18/2020 - 2° colonna, tab. A
4) Risorse destinate alla stipula/aumento dei contratti negoziali ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sia con strutture private già accreditate sia con strutture private non accreditate ma autorizzate, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie finalizzate ad incrementare i pp.ll. terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive; questo in raccordo con quanto previsto dal Piano operativo emergenziale di cui alla Circolare GAB 2627 del 1° marzo 2020 che prevede di attivare un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale e di attivare nel minor tempo possibile un incremento del 50% dei pp.ll. di terapia intensiva, del 100% dei pp.ll. delle U.O. di pneumologia e malattie infettive.	2.126.693	art. 3, c. 1 e 2, d.l. n. 18/2020 - 3°colonna, tab. A
5) Risorse destinate alle strutture private accreditate e non accreditate ma autorizzate, su richiesta dell'Azienda, per la messa a disposizione di personale sanitario in servizio nonché dei locali e delle apparecchiature presenti nelle suddette strutture.	1.417.795	art. 3, c. 3, d.l. n. 18/2020 - 4° colonna, tab. A
FINANZIAMENTI CORRENTI	**12.494.321**	
6) Risorse destinate all'attivazione e realizzazione di opere di edilizia sanitaria, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento nonché tecnici, in particolare di aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza Covid- 19.	443.061	art. 4, d.l. n. 18/2020 - Tab. B
FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE	**443.061**	
TOTALE FINANZIAMENTI	**12.937.383**	

Fonte: rielaborazione da tabella in delibera PAT n. 489/2020 – importi in euro

Piano riorganizzazione rete ospedaliera – del. GP n. 808/2020

La deliberazione della Giunta provinciale n. 808/2020, avente ad oggetto il "*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34*", ha

dato atto "*che per le finalità e l'attuazione delle misure previste dall'art. 2 del d.l. 34/2020 per la riorganizzazione della rete ospedaliera, il finanziamento corrente statale complessivo per la Provincia autonoma di Trento per l'anno 2020 è pari ad euro 3.836.677,00 da suddividersi sulle varie linee di intervento (…) e che esso va ad integrare le risorse già attribuite per l'incremento della spesa sul personale ai sensi del d.l. 14/2020 e del d.l. 18/2020 per alcune misure previste dal Programma Operativo di cui alla citata deliberazione n. 489/2020.*".

La predetta deliberazione ha rinviato ad un successivo provvedimento l'assegnazione delle corrispondenti risorse.

Con la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 del 4 dicembre 2020, recante "*Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020, aggiornamento del Programma operativo di cui alla deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020 e altre disposizioni*", è stato impegnato l'importo di 3.836.677,00 euro sul capitolo n. 441155 "Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato".

Tabella 187 – Misure intervento rete ospedaliera- Covid-19

Descrizione Misura/linea di intervento sulla rete ospedaliera - art. 2 commi da 1 a 9 d.l. Rilancio	Finanziamento statale corrente (euro)
1) Assunzione del personale per il funzionamento dell'integrazione dei posti letto di terapia intensiva	1.682.538
2) Assunzione del personale medico, infermieristico e operatore tecnico per il potenziamento dei trasferimenti secondari	462.698
3) Integrazione risorse destinate alla remunerazione delle ore straordinarie e dei fondi incentivanti per il personale sanitario impiegato nell'emergenza	1.691.441
TOTALE	**3.836.677**

Fonte: Delibera PAT n. 808/2020 – importi in euro

Con riferimento all'incremento della dotazione di posti letto in terapia intensiva e in aree ad alta intensità di cure, ai sensi dell'art. 2, del d.l. n. 34/2020 e delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza da Covid-19 del Ministero della Salute, il Collegio dei revisori dei conti ha affermato che "*gli interventi di incremento "strutturale" dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva previsti dal piano approvato con deliberazione n. 808/2020 sono in itinere e presuppongono tempi di attuazione che vanno oltre la data del 31 dicembre 2020. Peraltro, si chiarisce che in data 8 ottobre 2020 con l'ordinanza n. 26/2020 del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 dott.*

Domenico Arcuri è stato possibile definire le procedure di attuazione del Piano e ottenere in capo alla Provincia la delega per la realizzazione dello stesso"[588].

Il Collegio dei revisori dei conti ha, poi, confermato che la Provincia ha attivato, in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie - anche temporanee - sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza da Covid-19 (art. 4 del d.l. n. 18/2020)[589].

A tale proposito, ha precisato che "*con determinazione n. 107 del 9 aprile 2020*[590] *è stata potenziata la rete ospedaliera per la gestione dell'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 in particolare sono stati istituiti e autorizzati in deroga presso le sotto riportate strutture private accreditate convenzionate già accreditate per la funzione ospedaliera, i seguenti reparti di area medica:*

- n. 2 reparti di medicina ad indirizzo infettivologico presso la Casa di cura Solatrix;

- n. 1 reparto di medicina ad indirizzo infettivologico presso la Casa di cura Villa Bianca;

- n. 1 reparto di medicina ad indirizzo infettivologico presso l'Ospedale San Camillo;

- n. 1 reparto di medicina presso la Casa di cura di Cura Eremo.

Inoltre, sono stati realizzati direttamente dalla Provincia interventi di allestimento e gestione di strutture temporanee per la quarantena e l'isolamento fiduciario per contenere la diffusione del virus Covid-19. Gli interventi hanno riguardato i seguenti immobili: - Immobile messo a disposizione dell'Associazione della Croce Rossa Italia ODV - Comitato Provinciale di Trento - Sito in Levico Terme -Silva Domini; - Immobile messo a disposizione dall'Inps - Sito in San Cristoforo al Lago, Pergine Valsugana; - Immobile messo a disposizione da Kaleidoscopio S.C.S. - Sito in Fraz. San Vito, Pergine Valsugana. Nell'ambito poi della seconda fase dell'emergenza, è emersa la necessità di individuare strutture dove far soggiornare le persone in attesa di essere ospitate presso le RSA. Tale periodo di quarantena si è reso necessario per tutelare i pazienti già residenti presso le RSA. Gli interventi hanno riguardato i seguenti immobili: - Immobile ex RSA Dro; - Immobile ex RSA Strigno.".

Nella risposta non sono precisate le risorse impegnate sul bilancio provinciale.

La citata determinazione del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 107 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "*Potenziamento rete ospedaliera per la gestione dell'emergenza Covid-19 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18*", ha dato atto che "*i contenuti del presente provvedimento costituiscono prime indicazioni per l'approvazione della misura di cui all'art. 3 comma 2 del*

---

[588] Risposta al quesito 7.26 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[589] Quesito n. 7.36 del questionario/linee guida del collegio dei revisori sopra citato.

[590] Determinazione del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 107 del 9 aprile 2020.

Programma operativo previsto dall'art. 18 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che sarà approvato dalla Giunta provinciale con successivo provvedimento contestualmente alla definizione e messa a disposizione delle risorse a copertura dei contratti negoziali conseguentemente stipulati dall'Azienda"; il riferimento è all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, deputata, quindi, alla gestione e stipula dei contratti negoziali citati.

Con il successivo provvedimento della Giunta n. 489/2020, già citato, è stato approvato il "*Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento*", previsto dall'art. 18, c. 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, che ha impegnato le relative risorse complessive previste e ha assegnato le stesse all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, cui è stata demandata l'attuazione degli interventi previsti nel piano stesso.

Piano potenziamento rete territoriale – del. GP n. 1422/2020

Con la deliberazione n. 1422 del 18 settembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato il "*Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*", in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, con lo scopo di rafforzare l'offerta sanitaria e socio-sanitaria territoriale necessaria a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La delibera esplicita le caratteristiche del previsto potenziamento "*che dovrà permettere di implementare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione del virus, dei casi confermati e dei loro contatti, al fine di:*

- operare una azione di sorveglianza attiva, definire i protocolli di comportamento e monitorare tutte le situazioni di rischio epidemiologico, intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus e porre in essere le azioni di contenimento;

- assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o pauci-sintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario;

- potenziare ulteriormente l'assistenza domiciliare e introdurre nuove forme di assistenza a favore dei pazienti fragili e affetti da patologie croniche, con l'attivazione di nuovi modelli di "infermiere di famiglia" (o "infermiere di comunità").".

Per l'attuazione di tali misure, il finanziamento complessivo di parte corrente a favore della Provincia autonoma di Trento, previsto dal citato d.l., ammonta a 13.322.284,00 euro, per l'anno 2020, suddiviso sulle diverse linee di intervento, sintetizzate nella tabella che segue.

Tabella 188 – Misure intervento rete assistenziale territoriale - Covid-19

Descrizione Misura/linea di intervento sulla rete territoriale art. 1, commi da 1 a 9, "d.l. Rilancio"	Finanziamento statale corrente (d.l. n. 34/2020)
1) Riorganizzazione misure di sorveglianza attiva e potenziamento dell'assistenza domiciliare e del supporto sanitario a favore dei pazienti in isolamento, nonché dei pazienti fragili, attraverso, in particolare, l'assunzione del personale per incrementare, omogeneizzando su tutto il territorio provinciale, il livello assistenziale; ricorso eventuale alla locazione di alberghi destinati all'isolamento, qualora ve ne fosse la necessità (art. 1, commi 1, 2, 3 e 4)	6.823.355
2) Rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali con la previsione dell'infermiere di comunità anche attraverso incarichi di lavoro autonomo anche co.co.co (art. 1, c. 5)	2.961.267
3) Potenziamento delle USCA attraverso le figure dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni (art. 1, c. 6)	543.041
4) Potenziamento delle USCA con l'introduzione dell'assistente sociale a supporto delle valutazioni multidimensionali e altri interventi (art. 1, commi 7 e 9)	215.911
5) Risorse destinate all'attivazione della centrale operativa ed in particolare (art. 1, c. 8): - Realizzazione infrastruttura - Assunzione personale - Kit di monitoraggio	2.778.709 1.500.000 1.125.000 153.709
TOTALE	**13.322.284**

Fonte: Delibera PAT n. 1422/2020 – importi in euro

La deliberazione ha rinviato ad un successivo provvedimento l'assegnazione delle corrispondenti risorse.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2012 del 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato l'"*Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020, aggiornamento del Programma operativo di cui alla deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020 e altre disposizioni*", assegnando l'importo di 13.322.284,00 euro sul capitolo n. 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*".

La Provincia ha, inoltre, confermato di avere intensificato le prestazioni domiciliari, nell'ambito del piano per la riorganizzazione della rete assistenziale, potenziando l'assistenza integrata territoriale "ADI" (art. 1, c. 4, del d.l. n. 34/2020).

Ha, pertanto, chiarito che "*Il Piano di riorganizzazione della rete assistenziale approvato con delibera n. 1422 del 18 settembre 2020 prevede, al fine di migliorare la risposta assistenziale ai pazienti fragili e pazienti Covid positivi che richiedono monitoraggio clinico continuativo, un potenziamento dell'assistenza domiciliare attraverso:*

- *il potenziamento dell'assistenza infermieristica domiciliare, attualmente garantita dalle 8.00 alle 20.00, 7 giorni su 7 con presenza differenziata nei diversi territori, con l'introduzione progressiva della reperibilità notturna dalle ore 20.00 alle ore 8.00 a favore di pazienti selezionati (instabili, a rischio di scompenso, terminali, etc.), attivabile attraverso la centrale operativa 116117;*

- *la dotazione di alcuni ambulatori infermieristici con strumentazione informatica per consentire televisite, teleconsulti, televisite guidate (infermiere/MMG);*
- *il coinvolgimento dei medici USCA con funzioni di supporto e collaborazione tra la medicina generale e le Cure domiciliari;*
- *l'introduzione di strumenti di televisite e teleconsulti presso i medici di medicina generale;*
- *l'inserimento di n. 51 infermieri di famiglia /di comunità.*

Alla data del 31 dicembre 2020 non risulta ancora attivata la reperibilità notturna. Dal 5 settembre 2020 risultano inseriti, per alcune ore, Infermieri di comunità nelle giornate di sabato e domenica negli ambulatori di Pieve Tesino e Baselga in attesa del completamento delle assunzioni del restante personale infermieristico necessario per la copertura dell'intero territorio provinciale.

Alla data del 30 novembre 2020 (a partire dalla data di attivazione del piano), come comunicato al Ministero della Salute in sede di monitoraggio, i pazienti ADI totali sono stati 7034 di cui Covid 1414."[591].

Infine, l'Amministrazione ha confermato[592] che è stato istituito, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una unità speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19, che non necessitano di ricovero ospedaliero c.d. "USCA" (art. 4-*bis*, del d.l. n. 18/2020[593]), indicando gli estremi del provvedimento di istituzione e il numero di USCA complessivamente operanti. In particolare, "*come definito dalla determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 95 del 18 marzo 2020, ratificata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 388 del 20 marzo 2020, risultano attivate le USCA prevedendo complessivamente la destinazione di 16 medici alla data del 31 dicembre 2020 con la possibilità di estensione fino a 20*"[594].

Piano recupero liste attesa – del. GP 1918/2020: euro 4.257.256,00

La Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 1918 del 25 novembre 2020, recante il "*Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa della Provincia autonoma di Trento ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 104 del 14 agosto 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*", in

[591] Risposta al quesito 7.28 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[592] Risposta al quesito 7.29 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[593] D.l. 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*". Art. 4-*bis* "*Unità speciali di continuità assistenziale*".

[594] Determinazione del dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali n. 95 del 18 marzo 2020, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 14/2020, di Unità speciali per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero*", ratificata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 388 del 20 marzo 2020, recante "*Disposizioni urgenti per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge n. 14/2020, di Unità speciali per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero - Ratifica della determinazione del dirigente generale del Dipartimento Salute e politiche sociali n. 95 del 18 marzo 2020*".

conformità di quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 104/2020, secondo cui, al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, di *screening* e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari previsti dal medesimo articolo, l'accesso ai quali è subordinato alla presentazione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa[595].

L'Amministrazione provinciale ha precisato di aver presentato il Piano operativo per il recupero delle liste di attesa al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 554164 dell'11 settembre 2020[596].

Il Piano prevede la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse, da coordinare con il Programma operativo per la gestione dell'emergenza Codiv-19, approvato con la delibera n. 489/2020.

La dotazione finanziaria, prevista dall'art. 29 del d.l. n. 104/2020, ammonta a 4.257.256,00 euro, assegnata dalla Provincia all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L'erogazione degli importi avviene in base alla effettiva spesa sostenuta nell'ambito delle procedure di rendicontazione, a carico dell'APSS stessa, previste dal Programma operativo, di cui alla deliberazione n. 489/2020.

La delibera n. 1918/2020 ha, quindi, impegnato e, contestualmente, assegnato all'Azienda l'importo di 4.257.256,00 euro sul capitolo 441155 "*Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato*".

Per completezza, sempre a proposito dello smaltimento delle liste d'attesa, va rappresentato che, nella prima fase istruttoria, era stato chiesto di fornire dati relativi alle somme stanziate per lo smaltimento delle liste d'attesa, relative alla deliberazione n. 1195 del 7 agosto 2020, avente ad oggetto "*Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine al recupero delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali*" e successivi provvedimenti, indicando il dettaglio delle somme stanziate a valere sulle risorse provinciali e su quelle statali[597].

---

[595] D.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", convertito, con modificazioni, dalla l. 13 ottobre 2020, n. 126, art. 29 "*Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa*".

[596] Risposta al quesito 7.30 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[597] La delibera n. 1195/2020 ha previsto, al fine di ridurre i tempi di attesa, di richiedere "*la disponibilità alle strutture private accreditate e convenzionate con il servizio sanitario provinciale di contribuire al loro "smaltimento" nel più breve tempo possibile*" e "*di*

La Provincia ha comunicato che "*in ordine alle azioni finalizzate al recupero delle liste di attesa approvate con la deliberazione n. 1195/2020 è bene precisare che non sono state messe a disposizione risorse specifiche ed ulteriori in quanto dalle valutazioni sugli andamenti di utilizzo dei budget 2020 che di fatto hanno scontato un blocco durante il lock-down e un rallentamento per le misure di sicurezza imposte dalle Linee di indirizzo inerenti alla ripresa in sicurezza delle attività ospedaliere e ambulatoriali emanate nel mese di maggio 2020 (nota PAT prot. 273717 del 19 maggio 2020), è emerso che le strutture private non hanno potuto utilizzare il budget loro assegnato e pertanto le visite erogate in esecuzione della citata deliberazione hanno trovato copertura nell'ambito del medesimo, riassorbendo anche l'aumento tariffario riconosciuto. Sempre in ordine all'obiettivo generale del recupero delle liste di attesa, con nota prot. n. 554164 di data 11 settembre 2020 la PAT ha definito e trasmesso al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle finanze il Piano Operativo Provinciale per il recupero delle liste di attesa redatto ai sensi dell'art. 29 del DL 104/2020 e successivamente approvato con dGP 1918/2020; nell'ambito di tale provvedimento è stato altresì assegnato all'Azienda il finanziamento statale pari ad euro 4.257.256,00. E' da precisare, come anche specificato nella citata dGP 1918/2020 e successivamente nella deliberazione di Riparto finale SSP 2020 dGP 2012/2020, che in ragione del repentino aumento del numero di infezioni da SARS-CoV-2 osservato nel periodo autunnale e quindi del progressivo incremento dei ricoveri ospedalieri che ha imposto ulteriori misure di sicurezza richiamate anche nella Circolare del Ministero della Salute del novembre 2020, è risultato necessario procedere ad una graduale rimodulazione dell'attività sanitaria programmata differibile nel rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura con il conseguente inevitabile rallentamento delle tempistiche del Piano che quindi trova e troverà necessariamente concreta e completa attuazione nel corso dell'anno 2021.*".

La Provincia, infine, con riferimento a quanto sopra esposto in ordine ai piani descritti, ha precisato che "*i tre piani - Piano riorganizzazione rete ospedaliera, Piano potenziamento rete territoriale e Piano recupero liste attesa - come previsto dalle rispettive norme di riferimento, sono stati recepiti nell'ambito del Programma Operativo Covid-19 con la citata deliberazione n. 2012/2020*", specificando che "*i rispettivi finanziamenti statali per complessivi totali euro 33.910.539,00 (…) sono stati oggetto di assegnazioni vincolate e conseguentemente di specifici impegni a favore dell'Azienda sul capitolo 441155*"[598].

L'andamento, riflesso nel bilancio provinciale, delle spese finanziate da fondi statali è rappresentato dalla seguente tabella.

aumentare temporaneamente, fino al 31 dicembre 2020, le tariffe previste dal nomenclatore tariffario provinciale delle prestazioni ambulatoriali approvato con dGP n. 15047 del 23 novembre 1996 da ultimo modificato con dGP n. 456 del 9 aprile 2020.".

[598] Deliberazione n. 2012/2020, avente ad oggetto "*Integrazione al finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l'anno 2020, aggiornamento del Programma operativo di cui alla deliberazione n. 489 del 17 aprile 2020 e altre disposizioni.*".

Gli importi sono i medesimi già indicati nel paragrafo relativo alla "La spesa sanitaria corrente", con riferimento alla quota parte del programma 01- Servizio Sanitario Regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA finanziata dai fondi statali.

Tabella 189 – Spese correnti Covid-19 finanziamenti statali - Cap. 44155

Capitolo	Descrizione	Previsioni definitive di competenza	Impegni	Pagamenti in conto competenza	Grado di utilizzo risorse (capacità di impegno)	Capacità di pagamento
441155	Assegnazione all'Azienda sanitaria per spese correnti per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – finanziate dallo Stato	33.910.539	33.910.539	12.642.984	100,00%	37,28%

Fonte: Rendiconto PAT 2020 delibera PAT n. 612/2020 – importi in euro

In ordine alle specifiche misure funzionali all'incremento dei servizi sanitari, con particolare riferimento al personale sanitario, l'Amministrazione ha riferito[599] di non aver rideterminato i piani di fabbisogno del personale degli enti del servizio sanitario (art. 2-*quater*, del d.l. n. 18/2020), precisando, al proposito, che "*in ordine ai piani di fabbisogno del personale degli enti del SSN previsti dalla norma in esame, la quale all'articolo 2 quater dispone che "Le Regioni provvedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", si fa presente che, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto d'autonomia, la PAT ha competenza primaria in materia di ordinamento del proprio personale e con la l.p. 7/1997 ha disciplinato il sistema organizzativo provinciale e il rapporto di lavoro del personale della Provincia e degli enti funzionali dalla stessa dipendenti – fra i quali l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nel rispetto delle attribuzioni derivanti dallo statuto speciale di autonomia e in armonia con i principi di riforma economico-sociale della Repubblica di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Peraltro, in sede di Riparto iniziale del finanziamento del Servizio sanitario provinciale, vengono dettate direttive in ordine al personale tradotte poi nella dotazione organica da parte dell'Azienda allegata al Bilancio di Previsione e successivamente approvata dalla Giunta Provinciale. Per il 2020 vedasi deliberazione n. 204 del 16 febbraio 2020. In ordine ai fabbisogni riguardanti l'emergenza Covid è da segnalare che gli arruolamenti/assunzioni finalizzate all'attuazione del Piano ospedaliero di cui alla deliberazione n. 808/2020 e del Piano territoriale di cui alla deliberazione n. 1422/2020 sono previsti/programmati all'interno dei medesimi, in quanto funzionali alla messa a regime di funzioni assistenziali. Gli arruolamenti temporanei/urgenti per fronteggiare la pandemia, rispetto ai*

[599] Risposta al quesito 7.31 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l'anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

quali non risultava possibile rilevare un fabbisogno/programmazione preventivi, sono stati puntualmente rendicontati nell'ambito dei flussi periodici con il Ministero della Salute/Agenas"[600].

Il Collegio dei revisori ha, inoltre, confermato che la Provincia non ha incrementato con proprie risorse disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 2, del d.l. n. 18/2020, il finanziamento aggiuntivo per incentivi al personale dipendente del SSN, di cui all'art. 1, c. 1, del d.l. n. 18/2020, evidenziando, in proposito, che "*la PAT non ha ritenuto di procedere all'incremento delle risorse in quanto ha, parallelamente a quanto disposto dall'art. 1 co.1 del d.l. 8/2020, previsto con legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020 all'art. 36 uno specifico trattamento economico temporaneo per il personale impegnato direttamente nell'emergenza epidemiologica*"[601]. Ha, inoltre, indicato l'ammontare del finanziamento aggiuntivo, previsto dal citato art. 1, c. 1, del d.l. n. 18/2020, e gli impegni, ricompresi negli impegni complessivi afferenti al medesimo programma operativo di cui alle delibere della Giunta provinciale n. 489 del 2020 e n. 2012 del 2020, entrambi corrispondenti all'importo di 3.906.747,00 euro[602].

Tali finanziamenti risultano assegnati all'APSS con le delibere citate.

Per quanto riguarda l'incremento, nell'esercizio 2020, in deroga ai vincoli legislativi, della spesa per il personale, per le finalità e nei limiti delineati dall'art. 1, c. 10, del d.l. n. 34/2020, l'Amministrazione ha precisato[603] che "*la PAT non assume rapporti giuridici inerenti al personale, in quanto competono all'Azienda provinciale per i servizi sanitari*"[604].

La medesima precisazione è stata effettuata[605] in relazione all'utilizzo degli strumenti straordinari, di cui all'art. 29, c. 1, del d.l. n. 104/2020, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale[606].

---

[600] Per un riferimento alle direttive impartite dalla Provincia alla APSS, *cfr*. il successivo paragrafo 15.6. "Le direttive provinciali".

[601] Il cosiddetto "Bonus Covid", di cui alle deliberazioni attuative della Giunta provinciale n. 693/2020, n. 920/2020 e n. 1551/2020, citate sopra nelle note del sotto-paragrafo "Interventi finanziati da risorse provinciali correnti per l'emergenza Covid-19".

[602] Risposta al quesito 7.32 e 7.32.1 del questionario dei revisori sopra citato.

[603] Risposta al quesito 7.33 del questionario dei revisori sopra citato.

[604] D.l. 19 maggio 2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*", art. 1 "*Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale*", c. 10: "*Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di cui al comma 11.*".

[605] Risposta al quesito 7.34 del questionario dei revisori sopra citato.

[606] D.L. 14 agosto 2020, n. 104, recante "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*", art. 29 "*Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa*": "*1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da Covid-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza Covid-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di emergenza da Covid-19» e nel rispetto dei princípi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.*".

Il Collegio dei revisori ha, inoltre, confermato che la Provincia, in qualità di soggetto attuatore individuato dall'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del capo del Dipartimento della protezione civile, ha acquisito dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, anche in deroga al d.lgs. n. 50/2016 (art. 5-*bis*, del d.l. n. 18/2020), segnalando, al proposito, che "*oltre agli acquisti disposti direttamente dalla Provincia anche l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, stante la mancata ricezione da parte degli organi centrali dei dispositivi di protezione individuale, ha provveduto autonomamente al loro approvvigionamento*"; fornendo il dettaglio richiesto in ordine alla tipologia di dispositivi acquistati e alle risorse impegnate direttamente sul bilancio provinciale, esposto nella tabella che segue, e confermando, infine, che, nel caso di pagamenti, anche anticipati, dell'intera fornitura per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali (DPI) e di altri dispositivi medicali, il fornitore ha eseguito puntualmente le prestazioni contrattuali previste[607].

Si evidenzia che gli acquisti di tali dispositivi non afferiscono alla missione "Tutela della Salute"[608].

Tabella 190 - Acquisito dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali

Descrizione	Impegni anno 2020 (euro)	Quantità (nr)
Mascherine chirurgiche	2.194.605	3.557.500
Mascherine FFP2	1.963.198	607.640
Mascherine FFP3	-	-
Tute di protezione	221.080	13.761
Occhiali e visiere	-	-
Altro	41.025	7.294
Totale	**4.419.908**	**4.186.195**

Fonte: dati questionario revisori 2020

Infine, è stato confermato che la Provincia, al fine di disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte alla gestione dell'isolamento delle persone contagiate da SARS-CoV-2, non ha stipulato contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili, con efficacia limitata al 31 dicembre 2020 (art. 1, c. 2, del d.l. n. 34/2020)[609].

14.4 La spesa sanitaria in conto capitale

La spesa sanitaria in conto capitale, in termini di impegni di competenza, si attesta, per il 2020, a 16.714.150,36 euro (68.985.610,80 euro, nel 2019; 83.726.641,01, nel 2018; 60.195.143,95 euro, nel 2017), allocata interamente nel programma 05, relativo agli investimenti sanitari.

[607] Risposta al quesito 7.37 del questionario dei revisori sopra citato.
[608] Per un sintetico esame delle spese sostenute dalla Provincia per affrontare l'emergenza sanitaria da Covid-19, *cfr.* capitolo "La gestione delle spese", paragrafo "6.2.1 Focus sulle spese connesse all'emergenza Covid", della presente relazione.
[609] Risposta al quesito 7.39 del questionario dei revisori sopra citato.

La diminuzione, rispetto al 2019, è di 52.271.460,44 euro (-75,77%); mentre, nel 2019, la diminuzione degli impegni di competenza, rispetto al 2018, ammontava a 14.741.030,21 euro (-17,61%).
Si rileva, dunque, una tendenza negativa dell'andamento della spesa in conto capitale, nell'ultimo biennio.
Il fondo pluriennale vincolato ammonta a 28.773.459,09 euro (31.128.218,29 euro, nel 2019; 46.093.421,20 euro, nel 2018; 57.661.185,67 euro, nel 2017; 80.000.333,13 euro, nel 2016), con una tendenza a ridursi costantemente.
La spesa sanitaria in conto capitale spesa incide per l'1,40% (5,68%, nel 2019; 6,79%, nel 2018) sul totale delle spese in conto capitale provinciali, ammontanti a 1.196.139.789,42 euro (1.215.062.842,93 euro, nel 2019; 1.233.876.874,28 euro, nel 2018) e per l'1,27% (5,45%, nel 2019; 6,61%, nel 2018) sul totale della spesa sanitaria di 1.312.609.595,36 euro (1.264.636.488,36 euro, nel 2019; 1.266.234.965,70 euro, nel 2018).

La tabella che segue rappresenta l'andamento di previsioni, impegni e pagamenti, nel corso del 2020, con l'evidenza degli importi dedicati all'emergenza da Covid-19.

Tabella 191 - Spesa sanitaria in conto capitale – Previsioni definitive impegni – pagamenti – 2020

Missione	Previsioni definitive di competenza (Stanziamento finale)	Impegni	Pagamenti in c/competenza	Grado di utilizzo risorse	Capacità di pagamento (velocità di pagamento)
Tutela della salute – spese in c/capitale Di cui:	**45.521.929**	**16.714.150**	**12.210.762**	**36,72%**	**73,06%**
- finanziamenti statali Covid-19	443.061	443.061	0	100,00%	0,00%
- finanziamenti provinciali Covid-19	620.000	620.000	620.000	100,00%	100,00%

Fonte: dati comunicati da PAT (Rendiconto 2020) – importi in euro.

Le previsioni iniziali di spesa, come determinate dalla l.p. 23 dicembre 2019, n. 14, si sono attestate a 56.098.034,41 euro (79.536.898,81 euro, nel 2019; 92.428.751,16 euro, nel 2018); tutte imputate al programma Servizio Sanitario Regionale – investimenti sanitari.
La differenza di -10.576.105,28 euro tra le previsioni iniziali (56.098.034,41 euro) e quelle definitive di competenza, che ammontano a 45.521.929,00 euro (101.082.055,10 euro, nel 2019; 129.885.892,18 euro, nel 2018), è dovuta, come già descritto nei paragrafi precedenti:
- ad una prima variazione con legge, che ha determinato una riduzione di 3.400.613,11 euro negli stanziamenti per gli investimenti;
- all'assestamento di bilancio, approvato con la l.p. 6 agosto 2020, n. 6, che ha diminuito le previsioni di 21.467.017,00 euro;

- al riaccertamento ordinario dei residui, approvato con delibera n. 217 del 21 febbraio 2020, che ha portato una variazione in aumento di 10.378.463,83 euro;
- alla deliberazione dalla Giunta provinciale n. 313 del 13 marzo 2020, che ha aumentato le previsioni di 620.000,00 euro (per emergenza Codiv-19);
- alla deliberazione della Giunta provinciale n. 363 del 20 marzo 2020, che ha aumentato le previsioni di 443.061,00 (per emergenza Covid-19);
- alla deliberazione n. 1705 del 30 ottobre 2020, che ha incrementato le previsioni di 2.850.000,00 euro.

Tenuto conto che le previsioni definitive si assestano a 45.521.929,00 euro, gli impegni a 16.714.150,00 euro ed il fondo pluriennale vincolato ammonta a 28.773.459,09 euro, si è determinata un'economia di competenza di 34.319,68 euro.

Per quanto riguarda la dinamica nell'esercizio degli impegni e dei pagamenti, la seguente tabella evidenzia alcuni indici significativi.

Tabella 192 - Spesa sanitaria in conto capitale – indici di impegno – pagamento - 2020

Programma della missione Tutela della salute	Indice di variazione (previsioni finali di competenza – previsioni iniziali) /previsioni iniziali	Capacità di impegno (impegni di competenza/ previsioni definitive di competenza)	Capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza/previsioni finali di competenza)	Velocità di pagamento (pagamenti di competenza/impegni di competenza)	Capacità di spesa totale (pagamenti totali/residui al 1° gennaio + previsioni definitive di competenza)	Capacità di pagamento a consuntivo (velocità di cassa) (pagamenti totali/impegni di competenza + residui definitivi iniziali)	Smaltimento dei residui passivi (Residui passivi pagati nell'anno/ Residui passivi accertati inizio anno)
Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	-18,85%	36,72%	26,82%	73,06%	18,11%	19,83%	16,72%
Ulteriori spese in materia sanitaria	-	-	-	-	-	-	-
Totali spese c/capitale	-18,85%	36,72%	26,82%	73,06%	18,11%	19,83%	16,72%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT Rendiconto 2019.

La capacità di impegno per l'intera spesa in conto capitale, definita come rapporto tra impegni di competenza (16.714.150,36 euro) e previsioni definitive di competenza (45.521.929,13 euro), risulta del 36,72% (68,25%, nel 2019; 64,46%, nel 2018; 50,96%, nel 2017; 59,50%, nel 2016) e si riferisce interamente al programma relativo agli investimenti sanitari.

La capacità di pagamento (pagamenti in conto competenza rapportati alle previsioni finali di competenza) risulta del 26,82% (27,05%, nel 2019; 16,01%, nel 2018; 23,49%, nel 2017; 4,17%, nel 2016), con 12.210.762,39 euro di pagamenti in conto competenza (27.344.609,31 euro, nel 2019).

La velocità di pagamento (pagamenti di competenza su impegni di competenza) risulta migliore rispetto all'indice di capacità, con un valore complessivo del 73,06%, in miglioramento rispetto al valore dello scorso anno (39,64%, nel 2019; 24,84%, nel 2018; 46,10%, nel 2017; 7,02%, nel 2016), con pagamenti in conto competenza per 12.210.762,39 euro (27.344.609,31 euro, nel 2019; 20.794.641,01 euro, nel 2018), a fronte di impegni per 16.714.150,36 euro (68.985.610,80 euro, nel 2019; 83.726.641,01 euro, nel 2018).

La capacità di pagamento a consuntivo (determinata rapportando i pagamenti totali, in conto competenza e in conto residui, agli impegni di competenza sommati ai residui definitivi iniziali) si attesta al 19,83% complessivo (13,95%, nel 2019; 30,38%, nel 2018; 9,20%, nel 2017; 7,66%, nel 2016).

I pagamenti totali ammontano a 59.915.187,61 euro (46.281.545,17 euro, nel 2019; 114.640.223,02 euro, nel 2018), di cui 12.210.762,39 euro (27.344.609,31 euro, nel 2019; 20.794.641,01 euro, nel 2018) in conto competenza e 47.704.425,22 euro in conto residui (18.936.935,86 euro, nel 2019; 93.845.658,89 euro, nel 2018).

Lo smaltimento dei residui passivi, calcolato rapportando i residui passivi pagati nell'anno ai residui passivi accertati ad inizio anno, è del 16,72% (7,21%, nel 2019; 31,96%, nel 2018; 0,80%, nel 2017; 8,11%, nel 2016).

I residui passivi di nuova formazione ammontano a 4.503.387,97 euro (41.641.001,49 euro, nel 2019; 62.932.000,00 euro, nel 2018), interamente imputabili agli investimenti sanitari; mentre i residui finali corrispondono a 239.564.648,96 euro (285.395.612,62 euro, nel 2019; 262.691.636,51 euro, nel 2018).

14.4.1 Gli investimenti in ambito sanitario

In istruttoria, è stato chiesto di relazionare sull'attuazione degli investimenti in ambito sanitario, con particolare riferimento all'edilizia ospedaliera (NOT, Santa Chiara ed altri), evidenziando, al riguardo, la programmazione di eventuali, nuovi interventi o modifiche di interventi esistenti, conseguenti all'emergenza Covid-19[610].

[610] Quesito n. 92 della nota istruttoria prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021 e quesito n. 20 nota istruttoria prot. Corte n. 1992 del 13 maggio 2021. Risposta allegata alla nota del Direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n.

La Provincia, in proposito, ha rappresentato che "*durante il 2020 non sono state messe a disposizione da parte della Provincia all'Azienda provinciale per i servizi sanitari nuove risorse per un programma generale degli investimenti di edilizia sanitaria inerenti ai presidi del servizio ospedaliero provinciale. Sono state però programmate opere per fronteggiare l'emergenza come di seguito specificato.*".

Ha, pertanto, richiamato quanto contenuto nel "*Piano di organizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 808 del 16 giugno 2020, precisando che "*le risorse non risultano nella disponibilità della Provincia in quanto, come previsto dall'art. 2 comma 11 del DL 34/2020 convertito con modificazioni nella Legge 77/2020, risultano stanziate sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'emergenza. Il disciplinare da ultimo diramato dal medesimo con nota del 1° febbraio 2021 prevede che i rapporti/flussi finanziari intercorrano direttamente tra la struttura commissariale e il Soggetto Attuatore, cioè l'Azienda*".

È stata, quindi, allegata una tabella riassuntiva degli interventi di edilizia ospedaliera, previsti nel Piano e da attuare da parte dell'Azienda sanitaria.

Tabella 193 – Interventi APSS edilizia sanitaria Covid-19 finanziati Stato

Tipologia di intervento	Costo previsto (euro)
Posti letto terapia intensiva	8.456.492
Posti letto terapia semi-intensiva	4.912.606
Separazione percorsi/ Ristrutturazione pronti soccorso	1.999.938
Potenziamento Trentino emergenza 118	900.392
TOTALE	**16.269.428**

Fonte: dati PAT – importi in euro.

14.4.2 Gli investimenti in ambito sanitario - interventi Covid-19

In istruttoria, è stato chiesto alla Provincia di riferire in merito agli investimenti per acquisto di attrezzature ed ulteriori infrastrutture, fornendo dettagli sugli interventi atti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, finanziati distintamente da risorse statali e da risorse provinciali[611].

La Provincia ha dato conto, sinteticamente, degli interventi messi in atto, separatamente, con i finanziamenti provinciali e con quelli statali.

1827 del 9 aprile 2021) e alla nota del Dipartimento affari finanziari e della Direzione generale protocollo PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte 2038 del 27 maggio 2021).

[611] Quesito n. 91 della nota istruttoria prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021. Risposta della Provincia allegata alla nota del Direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021).

Interventi finanziati da risorse provinciali di conto capitale per l'emergenza Covid-19

Per quanto riguarda le risorse provinciali, è stato comunicato che "*la Provincia, ha assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari con la deliberazione n. 457 del 9 aprile 2020*[612] *una prima quota di risorse in conto capitale per totali euro 620.000,00 - oggetto di assegnazione vincolata e quindi di specifico impegno sul capitolo 444000-008*[613]".

La Provincia ha fornito, inoltre, un dettaglio dell'utilizzo delle risorse, riassumendo, nella tabella che segue, i vari acquisti perfezionati dall'APSS.

Tabella 194 - Spesa sanitaria in conto capitale fondi provinciali Covid-19 – attrezzature e infrastrutture (acquisti APSS)

Descrizione	Importo
Adesione alla Convenzione "SGI-L4" - Progetto di "implementazione della soluzione SAP nell'ambito amministrativo/contabile e logistico di APSS" - servizi opzionali attivati per ri-pianificazione causa Covid-19 - sviluppo software	244.000
Fornitura di 100 webcam logitech HD C270 per televisite e videoconferenze	6.710
Fornitura di 100 webcam e 100 cuffie Sandberg per televiste e videoconferenze	5.978
Centrale 118 Trento - Fornitura installazione configurazione della espansione della Centrale PABX per la sala secondaria presso la Centrale Unica Emergenza in via Pedrotti a Trento	73.195
Centrale 118 Trento - Estensione licenze Emma e fornitura postazioni di lavoro nell'ambito dell'approntamento sala di risposta secondaria presso CUE via Pedrotti e presso Caserma VVFF Trento	153.625
Progetto sviluppo software vicino@te per comunicazione tra UO Terapia intensiva e famiglia del paziente Covid - attività di sviluppo fasi I e II	36.600
Progetto sviluppo software vicino@te per comunicazione tra UO Terapia intensiva e famiglia del paziente Covid - attività di assistenza all'avvio	9.394
Progetto sviluppo software vicino@te per comunicazione tra UO Terapia intensiva e famiglia del paziente Covid - attività di sviluppo fase III	12.200
Progetto sviluppo software vicino@te per comunicazione tra UO Terapia intensiva e famiglia del paziente Covid - attività di sviluppo fase IV	18.300
Fornitura #200 webcam per televisite e videoconferenze	10.736
Fornitura #40 webcam per televisite e videoconferenze	2.147
Progetto sviluppo software vicino@te per comunicazione tra UO Terapia intensiva e famiglia del paziente Covid - attività di assistenza	6.588
Fornitura # 36 webcam per televisite e videoconferenze	1.821
Somma a disposizione per totem tagliacoda presso accessi ospedale e centri sanitari	38.705
TOTALE	**620.000**

Fonte: dati PAT – importi in euro.

Interventi finanziati da risorse statali di conto capitale per l'emergenza Covid-19

[612] La deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 9 aprile 2020, avente ad oggetto "*Assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari prime risorse per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19*, ha assegnato all'APSS risorse di parte corrente per affrontare l'emergenza sanitaria.

[613] Capitolo di nuova istituzione "*444000-008 – Fondo sanitario provinciale di parte in conto capitale -art. 008 - spese per gli investimenti per l'assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per emergenza sanitaria agenti virali*".

In merito alle risorse statali in conto capitale per l'emergenza Covid-19, la Provincia ha comunicato che: "*con deliberazione della Giunta provinciale n. 489 del 17 aprile 2020 di approvazione del "Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 della Provincia autonoma di Trento" (Programma operativo Covid-19) predisposto, in attuazione dell'art. 18 del d.l. 18/2020, sono state assegnate all'Azienda risorse in conto capitale per l'importo di euro 443.061,00 previste in particolare dall'art. 4 del d.l. 18/2020 - oggetto quindi di assegnazione vincolata all'Azienda e di specifico impegno sul capitolo 444005 (…). Si tratta di opere minori di modesta entità finanziate complessivamente con le predette risorse.*".

Anche per le risorse statali, la Provincia ha fornito un dettaglio del loro utilizzo, riassumendo, nella tabella che segue, i numerosi interventi perfezionati da parte dell'APSS.

Tabella 195 - Spesa sanitaria in conto capitale - fondi statatali Covid-19 - interventi APSS

Presidio	Descrizione intervento
Ospedale S. Chiara	Trattasi dell'approntamento di nuovi impianti elettrici o modifica degli esistenti a servizio delle unità operative (linee elettriche, quadri, prese, illuminazione, ecc.) con adattamento delle potenze elettriche per predisporre altri posti di terapia intensiva – rianimazione 3 - 4 – 5, approntamento elettrico tende *pre-triage*, trasformatori di isolamento, principalmente in diretta amministrazione.
Ospedale S. Chiara	Risultano eseguite opere impiantistiche di realizzazione sistemi di sorveglianza pazienti nelle U.O. di degenza e di terapia intensiva, impianti igienico-sanitari nei reparti di degenza (installazione lavarine, impianti per lavapadelle, ecc.), modifiche agli impianti di ventilazione per migliorare l'estrazione dell'aria dalle aree in cui sono state predisposte le terapie intensive e potenziamento degli impianti di erogazione dei gas medicinali con raddoppio dei quadri di riduzione, sdoppiamento prese di erogazione ed altri interventi per l'aumento del flusso di erogazione
S. Chiara e Villa Igea	Presidio Villa Igea Trento: fornitura e posa di tende privacy presso n. 2 stanze del 2° piano a causa della necessità di trasformare due stanze con poltrone del *day surgery* in 2 stanze con letti da destinare alla senologia trasferita dal presidio S. Chiara (ospedale Covid) al presidio Villa Igea (ospedale Covid free). Ospedale S. Chiara: − fornitura e posa di n. 3 trasformatori di isolamento completi di interruttore e contatti ausiliari per realizzare parte dell'impianto elettrico di tre posti letto di terapia intensiva per Covid; − fornitura e posa di gruppo di controllo del vuoto sul quadro di riduzione dei gas medicali in area esterna al reparto per consentire l'alimentazione con bombole in loco per emergenza.
Ospedale di Rovereto	Opere edili e installazione porte presso la rianimazione e il blocco operatorio per garantire le separazioni dei pazienti Covid, realizzazione di basamenti per nuovo serbatoio gas medicali ed evaporatore. Opere elettriche varie, di segnaletica per la separazione dei percorsi, e sugli impianti gas medicinali per potenziare l'erogazione dell'ossigeno
Ospedale di Rovereto	Risultano eseguite opere impiantistiche di realizzazione sistemi di sorveglianza pazienti in aree trasformate in terapie intensive per pazienti Covid, quali la rianimazione e l'ex-angiografia, impianti igienico-sanitari nei reparti di degenza (installazione docce, impianti per lavapadelle, ecc.), modifiche agli impianti di ventilazione per migliorare l'estrazione dell'aria dalle aree in cui sono state predisposte le terapie intensive, potenziamento degli impianti di erogazione dei gas medicinali tra cui in particolare il potenziamento dell'impianto di produzione dell'aria medicinale e altre opere minori.
Ospedale di Rovereto	Realizzazione di impianti elettrici per rendere operativi spazi dismessi da destinare a locali da destinare a vuotatoio e deposito materiale sporco di aree Covid ai piani 2° e 3°, nonché locale vuotatoio nel blocco operatorio. Fornitura e posa di linea colorata a pavimento in Radiologia per identificare il percorso di pazienti NO Covid-19.
Ospedale di Cavalese	Approntamento di nuovi impianti elettrici, trattamento dati, impianti chiamata infermiera o modifica degli esistenti a servizio delle unità operative, e della tenda *pre-triage*, interessate dalla gestione dell'emergenza sanitaria (linee elettriche, quadri, prese, illuminazione, ecc.). Opere di segnaletica per identificare i percorsi e realizzazione schermi per i banconi di accettazione.

Presidio	Descrizione intervento
Ospedale di Cles	Approntamento di una specifica zona esterna attrezzata per il lavaggio e la sanificazione delle autoambulanze, realizzazione di percorsi sporco-pulito, esecuzione di impianto di sbrinamento per gli evaporatori dell'impianto di distribuzione dell'ossigeno medicale. Approntamento di nuovi impianti elettrici, trattamento dati, impianti chiamata infermiera o modifica degli esistenti a servizio delle unità operative, e della tenda *pre-triage*, interessate dalla gestione dell'emergenza sanitaria (linee elettriche, quadri, prese, illuminazione, ecc.).
Ospedale di Borgo Valsugana	Realizzazione zona filtro rispetto alle stanze Covid presso le UU.OO., posa di due telecamere, modifica dei gruppi di riduzione del gas medicali, montaggio tende, adattamento impianti elettrici e di chiamata infermiera, fissaggio a muro di apparecchi sanitari e adattamento relativi impianti elettrici.
Ospedale di Arco	Opere di sistemazione accessi e separazione dei percorsi Covid (in particolare entrata Pronto Soccorso), realizzazione sistema comunicazione ospedaliera, realizzazione alimentazione elettrica della tenda e gazebo, fornitura e posa di materiale elettrico (prolunghe, prese multiple, cavi di alimentazione, ecc.) nei vari reparti COVID+ per l'alimentazione delle apparecchiature elettromedicali delle varie stanze.
Ospedale di Arco	All'ospedale di Arco sono stati eseguiti principalmente interventi sugli impianti igienico-sanitari nei reparti di degenza (installazione docce).
Ospedale di Tione di Trento	Integrazione di impianto chiamata infermiere a piano terra pronto soccorso dedicato a malati Covid-19, modifica di alimentazione luci interne ed alimentazione FM, opere varie di natura elettrica (lava padelle, tenda *triage*, ricarica ambulanze), creazione di filtri ingresso su piano secondo RSA.
Altre strutture sanitarie territoriali	Interventi sui banconi *front office* presso le strutture territoriali di Riva del Garda e vari ambulatori. Presso il Polo Sanitario di Mezzolombardo il reparto Cure Intermedie è stato riconvertito a reparto per pazienti Covid non acuti. Si è resa necessaria la realizzazione di opere provvisorie per la separazione dell'area con idonee zone filtro e la predisposizione di percorsi protetti. A Pergine le strutture sanitarie non sono state utilizzate per pazienti Covid-19. Pertanto, gli interventi resisi necessari sono risultati contenuti. L'unica attività rilevante eseguita dal Servizio è rappresentata dall'attivazione della postazione di TE/118.
Presidio di ALA	Fornitura e posa di impianto videocitofonico per gestire gli accessi agli spazi del 3 piano utilizzati provvisoriamente per ospiti in quarantena e destinati a regime a 20 p.l. di RSA. Fornitura posa di incontro elettrico sulla porta di ingresso per poter gestire gli accessi all'area destinata ai pazienti del 3° piano in quarantena.
Ospedale S. Chiara	Lavori di compartimentazione (pareti) per separare il percorso pulito dal percorso sporco U.O. di Neonatologia.
Ospedale S. Chiara	Al fine di ottemperare alle misure organizzative per il mantenimento della distanza di sicurezza nella mensa è stato realizzato un prefabbricato provvisorio in adiacenza all'attuale mensa per consentire l'incremento di n. 40 posti al fine di soddisfare una richiesta totale di 90 posti e un tunnel rigido di collegamento. In occasione della "seconda ondata", è risultato necessario intervenire nelle UU.OO. di Neurologia, Pediatria, Ostetricia e Urologia riorganizzando gli spazi per dividere i percorsi interni in sporco/pulito chiudendo parti di corridoi con l'installazione di porte interne.
Ospedale di Arco	Razionalizzazione dei percorsi e degli spazi nelle UU.OO. Pneumologia, D.H. internistico-oncologico, U.O. medicina fisica e riabilitazione recuperando spazi aggiuntivi attraverso anche il trasferimento delle attività, per gestire con la massima sicurezza possibile il problema infettivo da coronavirus, mediante esecuzione di opere edili, in cartongesso e da serramentista.
Poliambulatori	Installazione di una struttura autoportante in alluminio e pannello di plexiglass per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza presso il Poliambulatorio di Tione. Installazione di una struttura autoportante in alluminio e pannello di plexiglass per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza presso il Poliambulatorio di Storo. Installazione di n. 4 schermi protettivi in policarbonato presso la segreteria del Laboratorio di analisi – 1° piano Palazzina C – del Centro Servizi Sanitari di Trento.
Varie strutture territoriali e Ospedaliere	A seguito della recrudescenza della pandemia nel periodo autunnale sono stati eseguiti ulteriori lavori di adattamento degli ambienti per il cambio di destinazione d'uso degli stessi onde consentire l'assistenza sanitaria (assistenza a corte, sub intensiva o intensiva) o per approntare misure di mitigazione del rischio da contagio presso gli ospedali e le altre strutture aziendali: varie UU.OO. degli Ospedali S. Chiara, Rovereto, Cles, Arco, Tione di Trento, Cavalese e approntamento *Drive trough* presso poliambulatorio di Predazzo, Tonadico, CTO Sen Jan di Fassa, Centro servizi sanitari di Mezzolombardo e Riva, Ospedale di Cles, Villa Rosa di Pergine, VV.F. Pera di Fassa, Comunità delle Giudicarie, Park caserma PC di Borgo, Palazzetto di Trento e Piazza Leoni Rovereto. In particolare, gli interventi hanno riguardato: - approntamento nuovi impianti idraulici o modifica degli esistenti a servizio delle Unità Operative;

Presidio	Descrizione intervento
	- approntamento impianti di trasmissione dati o speciali (linee trasmissione dati, telefoniche, impianti chiamata, ecc.); - modifica degli impianti di trattamento dell'aria, per migliorare il ricambio dell'aria e ottenere pressioni negative; - realizzazione impianti di controllo degli accessi e di videosorveglianza da remoto; - realizzazione di impianti di telemedicina ed in particolare di videosorveglianza da remoto; - realizzazione locali decontaminazione, docce, filtri di accesso personale, ecc.; - approntamento opere provvisionali per *Drive-Trough*.

Fonte: dati comunicati da PAT

Va, peraltro, specificato che il "*Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera della Provincia di Trento*", approvato con la citata delibera n. 808/2020 e intestato alla APSS, riporta la seguente tabella relativa al quadro riepilogativo delle linee di intervento, che detta APSS prevede di attuare con le risorse statali messe a disposizione diretta dell'Azienda stessa.

Tabella 196 –Linee di intervento edilizia sanitaria a finanziamento Statale diretto ad APSS

Quadro riepilogativo complessivo delle linee di intervento e raccordo con la ripartizione del finanziamento statale				
	Descrizione	**Costo previsto dal piano APSS**	**Finanziamento statale – d.l. 34/2020**	**Differenza piano APPS/finanziamenti statali**
Linea 1	Incremento Posti letto TERAPIA INTENSIVA ulteriori 46 per un totale di 78 (32 già attivi)	8.456.492	7.969.040	487.452
Linea 2	Incremento Posti letto TERAPIA SEMIINTENSIVA – Ulteriori n. 38	4.912.606	5.409.986	-497.380
Linea 3	Separazione percorsi/ Ristrutturazione PRONTI SOCCORSO	1.999.938	2.664.055	-664.117
Linea 4	Incremento dotazione mezzi per trasporti secondari - Trentino Emergenza 118	900.392	226.347	674.045
	TOTALE	**16.269.428**	**16.269.428**	**0**

Fonte: elaborazione Cdc da delibera PAT n. 808/2020 – importi in euro

Tali risorse, quindi, non trovano collocazione nei capitoli del bilancio provinciale, ma sono allocate direttamente nel bilancio dell'APSS.

Si evidenzia che i costi delle singole linee di intervento previsti dal piano dell'APSS differiscono dagli importi di finanziamenti statali previsti, rispettivamente, per le medesime linee; mentre il costo totale previsto dal piano di APSS coincide con l'importo complessivo di finanziamento statale.

14.4.3 Nuovo Ospedale del Trentino (NOT) e Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa - interventi relativi al 2020

Con la deliberazione n. 2081 del 20 dicembre 2019, la Giunta provinciale ha approvato il "*Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 - 2022) Sezione Edilizia sanitaria - di competenza dell'UMST Grandi opere e ricostruzione*" (DPS), per un valore complessivo di 186.100.000,00 euro.

Il predetto Documento di programmazione settoriale, che ha sostituito il Piano dell'edilizia sanitaria, ha previsto i seguenti interventi:

- "*la realizzazione del Nuovo Ospedale Trentino 2018, [si] conferma l'importo già programmato nel "Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura", come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018, di complessivi euro 149.500.000,00 a carico del bilancio provinciale, per il quale vengono apportate alcune rimodulazioni sull'imputazione della spesa sui diversi esercizi finanziari;*
- *la costruzione del Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa per complessivi euro 36.600.000,00 con una variazione del costo rispetto a quello precedentemente programmato nel "Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura", come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018 e una rimodulazione sui diversi esercizi finanziari.*".

Con riferimento al Nuovo Ospedale Fiemme e Fassa (di Cavalese), la citata deliberazione n. 2081/2019 ha dato conto della revisione del relativo progetto, intervenuta a seguito di nuove esigenze manifestate da parte dell'APSS, che ha portato il costo complessivo dell'opera dai 32.641.466,45 euro previsti dal Piano per l'edilizia sanitaria della XV legislatura, agli attuali 36.600.000,00 euro.

Per quanto riguarda la realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino (NOT), nella predetta delibera n. 2081/2019, si afferma che "*in relazione a quanto previsto dalla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1111/2018 resa ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., [la presente Legislatura] conferma gli indirizzi e la programmazione secondo quanto già previsto nel precedente Piano per l'edilizia sanitaria per la XV legislatura, come da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1799 del 28 settembre 2018. In particolare, per il Nuovo Ospedale Trentino 2018 viene confermata la programmazione dell'intervento, da realizzarsi mediante rinnovazione della gara del 2011.*".

La delibera confermava, altresì, l'investimento complessivo, stimato in circa 313,7 milioni di euro, precisando che "*il contributo in conto capitale a carico del bilancio provinciale è pari ad euro 148,5 milioni che vengono interamente programmati e finanziati sul presente Documento di programmazione settoriale (DPS 2020 - 2022) in materia di Edilizia sanitaria*" e che, a tale costo, "*si aggiunge la somma di euro 1.000.000,00 interamente programmata e finanziata sul presente Documento di programmazione Settoriale a copertura di costi ed oneri straordinari direttamente a carico della Provincia di Trento*", determinando, quindi, un costo complessivo, a carico della PAT, di 149.500.000,00 di euro.

Infine, era specificato che i "*rimanenti oneri necessari alla copertura del costo di costruzione, unitamente ai conseguenti oneri finanziari, sono posti a carico del soggetto concessionario dell'appalto di realizzazione e di gestione dell'opera. La Provincia corrisponderà quindi al concessionario un canone annuale per la copertura dell'apporto di capitale (canone di disponibilità) e per la gestione dell'opera (canone per la gestione dei servizi in concessione) che sarà posto a carico della Missione 13 del Bilancio provinciale*".

Con riferimento alle vicende attinenti alla realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino (NOT), si rinvia alla dettagliata esposizione contenuta nella relazione allegata alla delibera n. 26/2017/PRSS di questa Sezione, nonché alla Relazione sul rendiconto della Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019.

In istruttoria, è stato chiesto di fornire una descrizione sintetica degli interventi realizzati nel corso del 2020 e programmati in prospettiva, con specifico riferimento all'edilizia ospedaliera, in particolare anche per il Nuovo Ospedale del Trentino 2018 e per l'Ospedale di Fiemme e Fassa (Cavalese)[614].

Per quanto riguarda il Nuovo Ospedale del Trentino, la Provincia ha riferito che "*nell'anno 2020 non sono stati programmati e realizzati interventi, (…) al 31 dicembre 2020, erano ancora in corso le procedure relative all'aggiudicazione della gara per la progettazione e successiva realizzazione del nuovo Ospedale di Trento.*".

Per quanto riguarda il Nuovo Ospedale di Fiemme e Fassa a Cavalese, la Provincia ha rappresentato che "*nel corso del 2020 si è conclusa l'attività di progettazione preliminare dell'intervento in argomento con l'approvazione in linea tecnica*".

14.5 I dati contabili dell'APSS

Di seguito si espongono i principali dati contabili del conto economico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) estratti dai bilanci d'esercizio 2017, 2018, 2019 e dal modello CE 999 relativo al quarto trimestre 2020 trasmesso dalla Provincia[615].

Come si evince dai dati riportati, il risultato operativo della gestione caratteristica passa da un valore positivo di euro 18.553.406 del 2017 a un valore negativo di euro 3.999.850 nell'esercizio 2019. La

[614] Nota istruttoria protocollo Corte dei conti n. 1992 del 13 maggio 2021. Risposta dell'Amministrazione con nota prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021.

[615] Nota prot. Provincia n. 244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 94. Al riguardo si evidenzia che il termine di adozione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2020, ordinariamente fissato al 30 aprile, è stato infatti differito al 30 giugno 2021, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 3, avente ad oggetto "Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali" del d.l. n. 56/2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". In particolare, l'art. 3, c. 5 recita "*Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 30 giugno 2021.*"

diminuzione percentuale risulta del 48,98% nel 2018 rispetto all'esercizio 2017 e del 142,25% nel 2019 rispetto all'esercizio 2018. A preconsuntivo 2020 il risultato di esercizio risulta positivo per euro 953.559, con un incremento del 76,16% rispetto all'esercizio 2019 determinato da un incremento nel valore della produzione (+5,74%) lievemente superiore all'incremento dei costi della produzione.

Tabella 197 - Dati contabili APSS negli esercizi 2017, 2018, 2019 e 2020 (preconsuntivo) riferiti alla gestione operativa

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Variaz. 2018/2017	Variaz. 2019/2018	Pre consuntivo 2020	Variaz. 2020/2019
A) Valore della produzione	1.305.351.009	1.318.117.008	1.331.149.545	*0,98%*	0,99%	1.407.575.966	*5,74%*
B) Costi della produzione	1.286.797.603	1.308.650.988	1.335.149.395	*1,70%*	2,02%	1.406.622.407	*5,35%*
di cui: costo del personale	434.667.236	443.034.005	445.283.665	*1,92%*	0,51%	471.333.640	*5,85%*
Risultato operativo gestione caratteristica	**18.553.406**	**9.466.020**	**-3.999.850**	***-48,98%***	**-142,25%**	**953.559**	***76,16%***
C) Proventi e oneri finanziari	15.228	35.819	11.074	*135,22%*	-69,08%	15.000	*35,45%*
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	685.659	788.352	0	*14,98%*	-100,00%	0	-
E) Proventi e oneri straordinari	10.648.182	20.405.691	34.759.925	*91,64%*	70,34%	32.134.142	*-7,55%*
Risultato prima delle imposte	**29.902.475**	**30.695.882**	**30.771.148**	***2,65%***	**0,25%**	**33.102.701**	***7,58%***
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	29.815.098	30.633.001	30.753.246	*2,74%*	0,39%	33.102.701	*7,64%*
Utile dell'esercizio	**87.382**	**62.881**	**17.903**	***-28,04%***	**-71,53%**	**0**	***-100,00%***

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT - importi in euro.

Con riferimento ai dati patrimoniali, nella tabella seguente si riportano i principali dati contabili estratti dai bilanci d'esercizio 2017, 2018, 2019, non essendo disponibili i dati di preconsuntivo 2020 relativi allo stato patrimoniale. [616]

[616] Il modello SP 999, [IV trimestre 2020], non risulta ancora disponibile in quanto, a norma dell'art. 3 c. 5 del DM 24 maggio 2019, riguarda la rilevazione a consuntivo i cui dati saranno noti dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020.

Tabella 198 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività dell'APSS (es. 2017, 2018 e 2019)

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019	Variaz. 2018/2017	Variaz. 2019/2018
Immobilizzazioni	516.655.332	504.755.660	504.970.785	-2,30%	0,04%
Attivo circolante	448.938.866	519.695.069	477.487.627	15,76%	-8,12%
Ratei e risconti attivi	355.212	604.987	602.017	70,32%	-0,49%
Totale attivo	**965.949.410**	**1.025.055.716**	**983.060.430**	**6,12%**	**-4,10%**
Patrimonio netto	560.176.076	605.086.648	603.099.697	8,02%	-0,33%
Fondo rischi e oneri	132.149.263	137.521.006	128.642.948	4,06%	-6,46%
TFR	5.042.489	5.099.650	4.721.702	1,13%	-7,41%
Debiti	259.139.338	277.171.981	246.283.785	6,96%	-11,14%
Ratei e risconti passivi	9.442.243	176.430	312.298	-98,13%	77,01%
Totale passivo e patrimonio netto	**965.949.409**	**1.025.055.715**	**983.060.430**	**6,12%**	**-4,10%**
ROE	0,02	0,01	0,00		
ROI	1,92	0,92	-0,41		
Rapp. di indebitamento (INDICARE DA COSA E' DATO	46,26	45,81	40,84		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

Dall'analisi dei principali dati patrimoniali e i relativi indici di redditività si evidenzia un elevato rapporto di indebitamento (40,84 nel 2019), anche se con un miglioramento rispetto al 2018 (45,81).

14.6 Le direttive provinciali

Ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, allo scopo di promuovere un processo di modernizzazione del sistema pubblico provinciale informato a principi di semplificazione, innovazione, qualità dei servizi, di efficienza e di economicità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, "*con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati* […] *interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali*", tra i quali l'APSS.

La Giunta provinciale, quale organo di governo del servizio sanitario provinciale, emana annualmente, in attuazione del c. 4 dell'art. 79 dello Statuto di autonomia, specifiche direttive[617] per l'Azienda sanitaria, con le quali si individuano i tetti di spesa derivanti dalle azioni di efficientamento e di razionalizzazione e le disposizioni sulle entrate proprie in coerenza con i target finanziari complessivi

[617] Ai sensi dell'art. 3, c. 3, della l.p. 31/05/2012, n. 10 "*…con specifiche direttive o con le disposizioni previste nell'ambito degli accordi di programma o degli altri atti che regolano i rapporti con la Provincia, sono individuati analoghi interventi e azioni da attuare da parte delle agenzie e degli enti strumentali…*". Inoltre ai sensi dell'art. 7, c. 1, lett. c), della l.p. 23/07/2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) "*La Giunta provinciale, in quanto organo di governo del servizio sanitario provinciale, esercita in particolare le seguenti funzioni: a) adotta gli atti di indirizzo e programmazione provinciale;[b) provvede alla gestione del fondo sanitario provinciale e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria;]c) emana direttive in ordine all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; d) garantisce i livelli essenziali di assistenza e determina quelli aggiuntivi in favore degli aventi diritto, disciplinando le relative condizioni e modalità d'accesso; e) stabilisce i criteri di valutazione dell'efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale; f) disciplina l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria in strutture e l'accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti; g) autorizza l'istituzione e la soppressione di attività e servizi sanitari; h) vigila sulla regolarità e sulla sicurezza delle attività sanitarie*". Nb: la lett. b) è stata modificata dall'art. 46 della l.p. 6 agosto 2019, n. 5, secondo il seguente testo: "*provvede alla gestione degli stanziamenti destinati a garantire i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza e del fondo per l'assistenza integrata, alla definizione delle tariffe e dell'eventuale compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria*".

richiesti per assicurare i livelli essenziali e aggiuntivi di assistenza rispetto alle risorse disponibili, nell'ottica di assicurare l'equilibrio di bilancio.

La Provincia, infatti, nel definire la manovra di bilancio, deve garantire a carico del proprio bilancio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'ordinamento statutario da parte di tutti gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, ivi compresa quindi anche l'Azienda sanitaria.

In tale ottica la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2170/2019, in ultimo modificata dalla deliberazione n. 2012/2020, ha delineato specifiche politiche di entrata e di spesa per il 2020.

I tetti di spesa sulle componenti dei costi di esercizio che l'APSS è stata chiamata a rispettare nel 2020, definiti nell'allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019,[618] sono riportati nella tabella seguente.

La sopracitata deliberazione n. 2170/2019 ha definito il fabbisogno corrente per il Servizio Sanitario Provinciale in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio 2020 in euro 1.196.703.240,29, assegnati a titolo di contributi in conto esercizio a destinazione vincolata ed indistinta (Tabella A) della medesima deliberazione).

Tabella 199 - Tetti di spesa APSS per il 2020 definiti da riparto iniziale del. Gp 2170/2019

Macrovoce di costo	Tetto di spesa (del Gp 2170/2019) (in milioni di euro)
Personale*	484,5
Spesa farmaceutica	Tetto di spesa complessivo - art. 1 commi 398 e 399 della Legge 232/2016 - calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
Beni non sanitari	5
Manutenzioni e riparazioni**	18
Godimento beni di terzi**	19
Acquisti di servizi non sanitari**	95,5
Incarichi e consulenze sanitarie***	8,4
Oneri vari di gestione****	3,7

* Il paragrafo specifico su personale precisa "*la spesa massima complessiva per tutto il personale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, compreso quello assunto a tempo determinato, in comando o messo a disposizione e quello assunto con altre forme di lavoro flessibile, è determinata in complessivi euro 484.500.000, ferma restando la possibilità da parte della Giunta provinciale di variare tale tetto di spesa in ragione delle esigenze di programmazione e/o a seguito della valutazione del modello organizzativo dell'Azienda*".
** I tre tetti "manutenzioni e riparazioni", "godimento beni di terzi" e "acquisti di servizi non sanitari" (escluse spese per la formazione) sono compensabili fra loro nel rispetto del totale complessivo di 132,5 m.ni di euro.
*** Esclusi gli incarichi libero-professionali per l'adeguamento dei punti nascita agli standard di personale.
**** Escludi indennizzi RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

Fonte: Allegato A) deliberazione di Giunta provinciale n. 2170/2019.

[618] Allegato A) Direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio 2020 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2170 del 20 dicembre 2019 ad oggetto "*Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2020-2022, assegnazione in acconto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno 2020 e ulteriori disposizioni in ordine alla programmazione sanitaria provinciale.*"

Il "Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Dicembre 2020", pubblicato sul sito dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), riporta nella tabella 13 "Spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 e verifica del rispetto delle risorse complessive del 14,85%, per regione in ordine decrescente di incidenza sul FSN" i dati riferiti a tutte le regioni per la verifica del rispetto del tetto complessivo di tali tipologie di spesa.

Tabella 200 - Tetti di spesa verifica AIFA gen.-dic. 2020 definiti da riparto FSN definitivo

Regione	FSN Gen-Dic 2020 (*)	Soglia 14,85%	Spesa Convenzionata (f)	Spesa per Acquisti diretti (w) (°°)	Spesa complessiva (°°)	Scostamento assoluto (°°)	Inc.% spesa compl.su FSN	Inc.% scostamento su FSN
Provincia autonoma di Trento (#)	1.044.885.297	155.165.467	60.890.398	82.560.607	143.451.005	-11.714.461	13,73%	-1,12%

(*) Fsn 2020 definitivo comunicato dal Ministero della Salute il 09/02/2021
(f) Spesa convenzionata definita ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 agosto 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, al netto dei payback a carico delle aziende farmaceutiche, vedi nota in fondo a tabella 6.
(w) Spesa farmaceutica per acquisti diretti definita ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera d) del d.l. 6 agosto 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135, come modificata dall'art.49, comma 2-*bis*, lettera a), del d.l. 21 giugno 2013, n.69, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 98, successivamente modificato dalla L. 232/16, successivamente modificata dalla L. 145/18 al netto dei pay-back a carico delle aziende farmaceutiche.
(#)Le regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Sardegna e le provincie autonome di Bolzano e Trento non aderiscono ai fondi per farmaci innovativi Oncologici e Non Oncologici, la Sicilia solo in parte (50%). Decreto Ministero della Salute 16/02/2018.
(°°) I dati sono al netto dei fondi dei farmaci innovativi, Non Oncologici e Oncologici. Per i Fondi per farmaci innovativi Oncologici e Non Oncologici è stata considerata la ripartizione definitiva regionale 2020 comunicata il 15 marzo 2021 dal MdS.

Fonte: AIFA - Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Dicembre 2020 -Tabella 13, pag. 35.

La successiva deliberazione n. 2012/2020 non ha direttamente variato i tetti di spesa definiti dalla delibera n. 2170/2019, ma, anche in conseguenza dell'emergenza da Covid-19, ha modificato il provvedimento di finanziamento del Servizio sanitario provinciale 2020 di cui alla citata delibera n. 2170/2019, definendo l'importo ripartito all'Azienda sanitaria provinciale in 1.259.826.900,00 euro e dando atto che, avuto riguardo delle ovvie ricadute determinate dall'emergenza pandemica sulle voci di spesa e di entrata e sulle modalità organizzative finalizzate a garantire i livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza, "*ai fini della verifica del rispetto dei tetti di spesa 2020 stabiliti nell'Allegato A) alla citata deliberazione n. 2170/2019, non concorrono le spese derivanti dall'emergenza Covid-19 che l'Azienda in sede di Bilancio d'esercizio 2020 dovrà opportunamente evidenziare nonché, in ordine allo specifico macroaggregato di spesa sul personale, non concorrono gli oneri derivanti dagli adeguamenti contrattuali e dall'indennità di vacanza contrattuale (deliberazione n. 1123/2020 e accordo APRAN del 10 novembre 2020 e di sospendere, fino a nuove disposizioni, le valutazioni in ordine al "Piano di efficientamento" di cui alla nota prot. n. 275888 del 30 aprile 2019*".

Si precisa, quindi, che, in risposta alla richiesta istruttoria di relazionare in merito all'eventuale fabbisogno al 30 settembre 2020 dell'Azienda Sanitaria, al rispetto dei tetti di spesa e degli altri vincoli

stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2170/2019 e sue modifiche e integrazioni, l'Amministrazione ha così riferito: "*In ragione degli andamenti di spesa corrente 2020 sui quali, come già espresso nei quesiti precedenti, ha pesato fortemente la pandemia da Covid-19, l'Azienda rispetto al finanziamento disposto in sede di Riparto iniziale con la deliberazione n. 2170/2019 ha manifestato un disallineamento di 30 milioni di euro in sede di Preconsuntivo al 30 settembre, qui allegato, che, peraltro, non teneva conto degli oneri derivanti dalle misure di riorganizzazione previste da piani/programmi finanziati dallo Stato. Con la deliberazione di Riparto finale, n. 2012 del 4 dicembre 2020, è stato integrato il quadro dei conti e il quadro delle risorse a disposizione dal quale è emerso che per alcune misure riorganizzate finanziate dallo Stato, l'attività era ancora in itinere e conseguentemente si è provveduto ad accantonare una quota di risorse pro 2021.*

In merito ai tetti e vincoli di spesa stabiliti con le direttive approvate con la citata dGP 2170/2019 si precisa che, con la predetta deliberazione di Riparto finale n. 2012/2020, la Giunta ha stabilito, considerate le ricadute determinate dall'emergenza pandemica sulle voci di spesa e di entrata e sulle modalità organizzative finalizzate a garantire i livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza, che, ai fini della verifica del rispetto dei tetti di spesa 2020 stabiliti nell'Allegato A) alla citata deliberazione n. 2170/2019, non concorrono le spese derivanti dall'emergenza Covid-19, che l'Azienda in sede di Bilancio d'esercizio 2020 dovrà opportunamente evidenziare, nonché, in ordine allo specifico macroaggregato di spesa sul personale, ha stabilito altresì che non concorrono gli oneri derivanti dagli adeguamenti contrattuali e dall'indennità di vacanza contrattuale, misure intercorse in corso d'anno di cui alla DGP n. 1123 del 4 agosto 2020 e l'accordo APRAN del 10 novembre 2020.

Pertanto, la valutazione in ordine al rispetto dei predetti tetti e vincoli è rimandata successivamente all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda." [619]

Con riferimento al rispetto dei tetti di spesa, sia per la spesa farmaceutica convenzionata che per la spesa farmaceutica per acquisti diretti, il Collegio dei revisori dei conti della Provincia evidenzia quanto segue: "*La Provincia autonoma di Trento, a norma dell'art. 34 della L. 724/1994, provvede al finanziamento del servizio sanitario nel proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e quindi finanzia l'assistenza farmaceutica convenzionata [*e l'assistenza farmaceutica ospedaliera*] con risorse del proprio bilancio.*

Inoltre si evidenzia come, in relazione a quanto disposto dall'art. 79 dello Statuto come modificato dalla L. 190/2014 competa alla Provincia, per sé e per gli enti del sistema territoriale provinciale integrato, disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa; al riguardo si precisa che con direttive approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2170/2019 sono stati fissati i tetti su alcune voci di spesa per l'anno 2020 tra le quali anche quella dell'assistenza farmaceutica complessivamente costituita da quella convenzionata e per acquisiti diretti, recependo quindi cumulativamente le percentuali previste dalla Legge

[619] Risposta al quesito n. 95 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

232/2016 calcolate sul finanziamento provinciale della spesa sanitaria 2020 stabilito da ultimo con la deliberazione n. 2012/2020. Peraltro, con la medesima deliberazione è stato anche stabilito che non concorrono, ai fini della verifica del rispetto dei suddetti tetti, le spese derivanti dall'emergenza Covid-19.

Ad oggi non è ancora possibile procedere con la verifica del rispetto del tetto complessivo in quanto non sono ancora disponibili i dati definitivi della spesa, posto che il Bilancio d'esercizio 2020 dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non risulta ancora approvato stante la proroga prevista dall'art. 3 c.5 del d.l. 56/2021."[620].

Il Collegio ha fornito la medesima risposta per quanto riguarda il rispetto del tetto per l'acquisto di dispositivi medici, pari al 4,4% del Fondo sanitario regionale (art. 15, co. 13 lett. f, d.l. 95/2012), in risposta al quesito 7.16 del questionario linee guida sul rendiconto 2020.

Per quanto riguarda il tetto della spesa farmaceutica, pur se non applicabile a norma dell'art. 34 della l. n. 274/1994, si ritiene opportuno evidenziare che la Provincia ha stabilito di recepire solo a livello complessivo le percentuali fissate all'art. 1 commi 398 e 399 della l. n. 232/2016[621] e che tale tetto di spesa complessivo viene calcolato sul totale delle risorse assegnate all'Azienda sanitaria e non sulle assegnazioni ordinarie[622].

Con riferimento ai tetti di spesa, si rileva che la normativa è stata recentemente modificata dall'art. 1 – c. 475 della l. 30 dicembre 2020, n. 178. È stato, infatti, stabilito che "*A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145*.[623]

---

[620] Risposta del Collegio dei revisori ai quesiti 7.14 e 7.15 del questionario delle linee guida per il rendiconto 2020, inviato dal Presidente del Collegio con comunicazione del 20 maggio 2021, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[621] Ai sensi della l. 232/2016, art, 1 commi 398 e 399, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è pari al 6,89% ed il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è pari al 7,96%, pertanto la percentuale complessiva è pari al 14,85% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato.

[622] I commi 398 e 399 dell'art. 1 della l. 232/2016 modificano i tetti di spesa di cui all'art. 5. del d.l. n. 159/2007 nel quale viene specificato che tali tetti vanno calcolati sul "*finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato*".

[623] L. 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 c. 475, il medesimo art. 1 ai c. 476 e 477 ha ulteriormente stabilito che "*476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.*

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale

Oltre ai tetti di spesa sulle componenti dei costi d'esercizio sopra individuati, vengono stabilite dalle direttive approvate con deliberazione n. 2170/2019, ulteriori specificazioni in materia di spesa corrente e altre disposizioni relative a:

- spese per incarichi e consulenze non sanitarie e altre spese di natura discrezionale, quali le spese per mostre, convegni, manifestazioni, pubblicazioni;
- acquisto di immobili e locazioni;
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture;
- affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi;
- automazione dei processi e semplificazione amministrativa;
- direttive in materia di personale.

Per tali direttive solo a consuntivo si vedrà in dettaglio il loro rispetto da parte dell'Azienda sanitaria. La delibera n. 2170/2020 stabilisce, infatti, che "*ferma restando la necessità di garantire l'equilibrio di bilancio, le presenti direttive declinano indirizzi finanziari per l'Azienda il cui perseguimento, formerà oggetto di monitoraggio in sede di controllo successivo sulla gestione*".

Anche quest'anno in sede di istruttoria[624] è stato chiesto alla Provincia, in qualità di soggetto vigilante sugli enti di cui all'art. 79, c. 3, dello Statuto di autonomia, di dare riscontro degli esiti dei controlli svolti sul rispetto delle direttive impartite. Il riscontro alla suddetta richiesta istruttoria è stato dato con riferimento all'esercizio 2019, atteso che quello relativo all'esercizio 2020 non è ad oggi ancora disponibile.

Gli obiettivi finanziari e le direttive 2019 sono stati approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2423 del 21 dicembre 2018 e successivamente modificati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1969 del 6 dicembre 2019, come segue:

pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo".

[624] Risposta al quesito n. 45 della nota prot. Corte n. 1495 dd 8 marzo 2021, allegata alla nota del direttore generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021).

Tabella 201 – Tetti di spesa iniziali e definitivi – esercizio 2019

Macrovoce di costo	Tetto di spesa iniziale (del Gp 2423/2018)	Tetto di spesa definitivo (del Gp 1969/2019)	Differenza con inziale	Var. %
Personale	480.000.000	484.500.000	4.500.000	0,9%
Spesa farmaceutica* di cui:	175.847.053	176.827.230	980.177	0,6%
Farmaceutica convenzionata 7,69%	*94.258.757*	*94.784.158*	*525.401*	0,6%
Acquisti diretti farmaci 6,89%	*81.588.296*	*82.043.072*	*454.776*	0,6%
Beni non sanitari	6.000.000	5.500.000	-500.000	-8,3%
Manutenzioni e riparazioni**	16.200.000	16.000.000	-200.000	-1,2%
Godimento beni di terzi**	18.300.000	19.000.000	700.000	3,8%
Acquisti di servizi non sanitari**	96.600.000	95.600.000	-1.000.000	-1,0%
*Tetto complessivo per le 3 voci***	*131.100.000*	*130.600.000*	*-500.000*	*-0,4%*
Incarichi e consulenze sanitarie	5.500.000	6.000.000	500.000	9,1%
Oneri vari di gestione	5.000.000	5.000.000	-	-
SOMMA TOTALE TETTI	**803.447.053**	**808.427.230**	**4.980.177**	0,6%

*Tetto di spesa complessivo - art. 1 commi 398 e 399 della Legge 232/2016 - calcolato su Riparto finanziamento risorse SSP
** I tre tetti Manutenzioni e riparazioni, Godimento beni di terzi e Acquisti di servizi non sanitari sono compensabili fra loro nel rispetto del totale complessivo
*** Escludi indennizzi RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

Fonte – delibere Giunta provinciale 21 dicembre 2018 n. 2423 e 6 dicembre 2019 n. 1969 – importi in euro

Nell'allegato alla risposta istruttoria è stato riferito che "*del rispetto degli obiettivi è stata data evidenza sia nell'apposita sezione n. 5.7 della Relazione sulla Gestione (RG) dell'Azienda (pagg. 183 e seguenti) sia nelle altre sezioni riferite alle specifiche voci di spesa nonché nel Verbale del Collegio Sindacale n. 20/XVI del 28 maggio 2020.*"[625].

La medesima delibera, nell'allegato A), stabilisce che "*gli obiettivi finanziari recati nelle presenti direttive siano da ritenersi quali indirizzi operativi in quanto risulta prioritario assicurar il mantenimento dell'equilibrio complessivo di bilancio dell'Azienda*".

Nella relazione allegata alla risposta istruttoria[626], dopo aver illustrato sinteticamente ogni singola direttiva impartita e l'esito sulla verifica del suo rispetto, la Provincia ha concluso che: "*avuto riguardo di quanto recato al punto 2.8) delle direttive si dà atto che l'equilibrio di bilancio è stato garantito con il conseguimento di un utile d'esercizio di euro 17.902,58. Sono inoltre da sottolineare i seguenti aspetti della gestione 2019:*

- *i tetti/limiti sulle voci di spesa sono stati tutti rispettati tranne lo sforamento sulla sottovoce inerente al "Servizi non sanitari" che trova ampia compensazione nel rispetto del tetto complessivo "Manutenzioni e riparazioni + affitti + servizi non sanitari";*

[625] Allegato D4 alla nota del Direttore Generale prot. n. PAT/RFP001-09/04/2021-0244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) in risposta al quesito n. 45 della nota prot. Corte n. 1495 dd 8 marzo 2021.
[626] Allegato D4 sopracitato.

- *le direttive 2019 prevedevano, a copertura della gestione corrente dell'Azienda, un utilizzo di fondi straordinari accantonati stabiliti in sede previsionale in 21,9 milioni di euro e in sede di Riparto assestato ridefiniti in 8,4 milioni di euro; tali fondi risultano costituiti da quote di contributi provinciali vincolati pregressi non utilizzati nonché dalle entrate da ticket pronto soccorso che la Provincia ha richiesto di accantonare in attesa di successivi indirizzi. La gestione economica 2019 nonché le dinamiche su alcune poste straordinarie attive da stralci/insussistenza del passivo (pag. 178 RG), hanno consentito non solo di chiudere il bilancio senza intaccare i predetti fondi accantonati ma di riservare ad investimenti una quota di contributi provinciali in conto esercizio, su formale autorizzazione della Provincia (nota dell'Assessore prot.n. 248510 del 16 aprile 2019) per 18,2 milioni di euro -voce A.2 CE - Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti*".

Si segnala che il paragrafo "4.4 Le direttive provinciali e i tetti di spesa per l'esercizio 2019", e l'intero capitolo 4 "Le direttive e i tetti di spesa", della relazione concernente la "Gestione finanziaria dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. Esercizi 2018 - 2019", approvata con deliberazione n. 265/2020/PRSS della Sezione di Controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol - sede di Trento,[627] illustrano dettagliatamente l'analisi delle direttive e il loro rispetto da parte dell'Azienda sanitaria per gli esercizi 2018 e 2019.[628]

[627] SRCTAA/265/2020/PRSS, link: https://banchedati.corteconti.it/?docId=documentDetail/SRCTAA/265/2020/PRSS/UmVsYXppb25lX2FsbGVnYXRhX2FsbGFfZGVsaWJlcmFfbi5fMjY1XzIwMjBfUFJTU19BUFNTX3NpZ25lZF9zaWduZWRfc2lnbmVkX01hcmNhdG9fTWFyY2F0by5wZGY%3D

[628] Nelle conclusioni e raccomandazioni della suddetta relazione la Sezione di Trento, con riguardo al rispetto dei tetti di spesa per il 2018 e per il 2019, ha avuto modo di osservare che "*In ordine ai tetti di spesa stabiliti annualmente dalla Provincia autonoma, si rileva la riparametrazione in corso di esercizio, e in particolare nell'ultimo trimestre, di alcuni significativi aggregati di spesa. Invero, sia la spesa per il personale sia la spesa farmaceutica hanno subito un incremento rispetto al tetto iniziale, con aggiornamenti anche in corso d'anno, come già evidenziato da questa Sezione in occasione della relazione sulla gestione finanziaria dell'APSS per gli esercizi 2016-2017 (delibera n. 56/2019). Mentre nel 2018 sono aumentati i tetti per la spesa farmaceutica e per quella del personale e gli altri aggregati non hanno subito variazioni, nel 2019 quasi tutte le voci relative ai tetti di spesa sono state riparametrate. Si rileva, inoltre, che negli acquisti diretti non sono stati considerati i "medicinali e prodotti farmaceutici senza AIC (autorizzazione all'immissione in commercio)". Risultano comunque superati alcuni parametri di spesa, in particolare riferita alle voci godimento beni di terzi, locazioni di immobili, lavoro straordinario e acquisti diretti di farmaci nell'esercizio 2018; acquisti di servizi non sanitari, locazioni di immobili (minimo scostamento) e nuovamente acquisti diretti farmaci nel 2019. Si evidenzia, inoltre, che il tetto per la spesa farmaceutica è stato parametrato, sia nel 2018 che nel 2019, avendo a riferimento l'importo totale delle risorse assegnate all'Azienda sanitaria, comprensivo del finanziamento relativo al fondo per l'assistenza integrata (FAI) e al finanziamento extra LEA e non solo le assegnazioni ordinarie, in tal modo aumentando la base di calcolo e ottenendo, per effetto, di aumentare i tetti relativi alla spesa farmaceutica. Si rileva al proposito che nell'esercizio 2017 la base di calcolo utilizzata comprendeva solamente le assegnazioni ordinarie, esclusi, quindi, il FAI e il finanziamento extra LEA. Infine, si nota che la normativa nazionale (art. 1, cc. 398 e 399, legge. n. 232/2016) prevede, per il calcolo dei tetti di spesa, l'applicazione delle percentuali "soglia" fissate all'importo relativo al riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN). Al riguardo si osserva che l'adozione di un metodo che di fatto espande l'ammontare dei tetti alla spesa rende meno significative le misure di razionalizzazione e revisione della spesa provinciale e la funzione di effettivo contenimento della spesa pubblica locale. In proposito, con memoria integrativa, la Provincia ha affermato di ritenere corretta la metodologia di calcolo sulla base del finanziamento definito nel proprio riparto delle risorse al sistema sanitario provinciale, anche in considerazione del mancato accesso al "Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi oncologici e non oncologici". L'APSS, d'altra parte, nelle proprie memorie, ha chiarito che "è stato un mero errore interpretativo dell'Azienda identificare, per l'esercizio 2017, la base di calcolo di tale tetto di spesa nell'assegnazioni ordinaria e non nel riparto complessivo delle risorse provinciali, come invece nella volontà dalla Provincia stessa*".

14.6.1 La sanità provinciale nel questionario delle linee guida 2020 del Collegio dei revisori provinciali

Nel questionario delle linee guida per il rendiconto 2020, il Collegio dei revisori ha confermato che la Provincia autonoma ha verificato il rispetto della soglia di accreditabilità e sottoscrivibilità degli accordi contrattuali con le strutture ospedaliere private, pari ad almeno 60 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70), e che le strutture sanitarie già accreditate al 1 gennaio 2014, che non soddisfino i requisiti sopra indicati, e, quindi, interessate da processi di riconversione e/o fusione, raggiungano il requisito complessivo minimo di 80 posti letto per acuti (art. 1, punto 2.5, dell'allegato al d.m. 2 aprile 2015, n. 70). [629]

Dal questionario emerge, inoltre, che l'APPS ha sottoscritto contratti, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992, con 5 operatori accreditati o autorizzati, in deroga al limite di spesa vigente, di cui all'art. 45, c. 1-*ter*, del d.l. n. 124/2019, per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia (art. 3, cc. 1 e 2, del d.l. n. 18/2020). È stato, quindi, specificato che "*l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha sottoscritto contratti con strutture già convenzionate con il servizio sanitario provinciale come previsto dalla scheda 3 del Programma operativo approvato con dGP 498/2020 e aggiornato con dGP 2012/2020.*

I contratti con 5 strutture non specificano l'ammontare economico ma prevedono:

- l'erogazione di prestazioni ospedaliere di area medica ad indirizzo infettivologico per pazienti Covid presso Casa di Cura Villa Bianca, Solatrix e Ospedale San Camillo,

- l'erogazione di prestazioni ospedaliere di area medica presso la Casa di Cura Eremo,

- l'erogazione di prestazioni ospedaliera di area riabilitativa post acuta a favore di pazienti Covid che necessitano di trattamento riabilitativo post intervento presso Casa di Cura Eremo,

- l'erogazione di prestazioni ospedaliere di lungodegenza post-acuta a favore di pazienti Covid in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili Presso Casa di Cura Villa Regina."[630]

Il Collegio ha, inoltre, evidenziato che le erogazioni liberali, di cui all'art. 99, c. 5, del d.l. n. 18/2020 (per le cui corrispondenti spese è richiesta una rendicontazione separata), sono state raccolte dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.[631]

Infine, il Collegio dei revisori ha confermato che a seguito della sospensione delle attività sanitarie differibili e non urgenti (art. 5-*sexies*, co. 1, d.l. n. 18/2020), la Provincia autonoma ha riconosciuto agli

[629] Risposta ai quesiti n. 7.17 e 7.18 del questionario "*Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle regioni per l' anno 2020, secondo le procedure di cui all' art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall' art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213*", inviato in data 20 maggio 2021 dal Presidente del Collegio dei revisori della Provincia autonoma di Trento, prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021.

[630] Risposta al quesito n. 7.35 del sopramenzionato questionario/linee guida per il collegio dei revisori.

[631] Risposta al quesito n. 7.38 del sopramenzionato questionario/linee guida per il collegio dei revisori.

operatori privati accreditati acconti in misura complessivamente non superiore al 90% dei budget di spesa attribuiti a ciascuno di essi con i relativi contratti e salvo conguaglio (art. 4, co. 5, d.l. n. 34/2020), precisando che "*i rapporti con i soggetti privati accreditati competono all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la quale nell'ambito degli importi negoziati per l'anno 2020 con le strutture di assistenza ospedaliera e assistenza specialistica è stata autorizzata dalla Provincia a liquidare alle medesime, in acconto, il 90% del budget negoziato afferente ai pazienti provinciali (budget SSP). Gli importi pagati e anticipati che non hanno trovato al 31 dicembre 2020 corrispondenza in prestazioni erogate saranno soggetti, ai fini del loro mantenimento a favore delle medesime strutture, alla rendicontazione […] secondo la metodologia approvata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 645/2021*".[632] [633]

[632] Risposta al quesito n. 7.40 del sopramenzionato questionario/linee guida per il collegio dei revisori.
[633] Deliberazione della Giunta provinciale n. 645 del 23 aprile 2021 "*Emergenza Covid-19: approvazione direttive inerenti alla metodologia ed ai criteri per il riconoscimento del contributo una tantum a ristoro dei costi fissi 2020 ai sensi del comma 5bis art. 4 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020*".

15 I CONTROLLI INTERNI[634]

15.1 Il sistema dei controlli interni

Un efficace sistema dei controlli costituisce un prezioso strumento per il conseguimento dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in un'ottica di valorizzazione dei risultati e, quindi, orientata al raggiungimento degli obiettivi predeterminati dagli organi di vertice, invece che di esclusiva attenzione per il rispetto degli aspetti formali dell'attività pubblica.

In tale prospettiva, la verifica operata dalla Corte dei conti sul funzionamento dei controlli interni non costituisce tanto un autonomo potere di vigilanza, ma rappresenta un elemento di valutazione inerente al più ampio controllo, teso alla verifica del rispetto degli anzidetti principi, cui deve conformarsi l'attività amministrativa.

Le valutazioni effettuate in sede di verifica dei controlli interni si fondano, quindi, sui parametri meta-giuridici propri del controllo sulla gestione, utilizzando conoscenze tecnico scientifiche in grado di apprezzare i profili di coerenza interna, congruità, funzionalità ed efficacia dell'attività amministrativa.

A livello nazionale, il nuovo testo dell'art. 148 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come riformulato dall'art. 3 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, ha previsto che le Sezioni della Corte dei conti verifichino, con cadenza annuale, ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio, il funzionamento dei controlli interni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle province, sulla base di una apposita relazione dell'organo di vertice politico.

Analogamente, per le amministrazioni regionali, l'art. 1, c. 6, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificato dal d.l. n. 91 del 2014, ha previsto che il presidente della regione trasmette annualmente, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, una relazione sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati.

Le norme che hanno introdotto le nuove verifiche sui controlli interni delle regioni e degli enti locali costituiscono espressione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nell'ambito dell'"*armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica*", di cui all'art. 117, c. 3, della Costituzione.

634 I dati e le informazioni riguardanti i vari tipi di controlli interni riportati in questo capitolo si riferiscono alla nota PAT prot. 244572 del 9 aprile 2021 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta ai quesiti nn. 48, 49, 50 e 51 della nota istruttoria prot. Corte dei conti n. 1495 dell'8 marzo 2021, nonché alla nota PAT prot. n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 26 maggio 2021), in risposta alla richiesta istruttoria integrativa del 13 maggio 2021 prot. Corte n. 1992.

In ragione della natura di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, dette norme trovano applicazione anche, rispettivamente, per gli enti locali delle regioni ad autonomia speciale e per le regioni ad autonomia speciale[635].

Nell'ordinamento provinciale, il quadro generale dei controlli interni è delineato nel decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg., recante il "*Regolamento avente ad oggetto Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento*", che disciplina i controlli previsti dall'art. 20 della l.p. n. 7 del 1997 (legge sul personale provinciale)[636].

Il citato regolamento dispone, all'art. 2, che il sistema dei controlli interni è costituito da:

- controlli di cui all'art. 20 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7[637], quali il controllo di gestione e i controlli ispettivi (a loro volta distinti in controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, controllo sul funzionamento della struttura organizzativa, controllo sull'adeguatezza dei comportamenti);
- altri controlli già previsti da leggi o regolamenti provinciali, quali il controllo di regolarità contabile (art. 13 del d.p.p. 24-131 e art. 56 della l.p. n. 7/1979)[638], l'esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale (art. 14 del d.p.p. 24-131) e la valutazione e controllo strategico (art. 15 del d.p.p. 24-131).

Il predetto regolamento è stato novellato con d.p.p. 1-76/Leg. del 23 gennaio 2012 e con d.p.p. 7-41/Leg.[639] del 24 maggio 2016.

Quest'ultimo ha modificato l'art. 10, relativo al controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa, estendendolo anche agli atti già sottoposti a controllo di regolarità contabile e demandando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità operative.

Il d.p.p. 29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg. ha apportato, poi, ulteriori variazioni al regolamento innanzi detto, modificando l'art. 13, relativo al controllo di regolarità contabile, al fine di ricomprendervi anche gli atti gestionali relativi agli accertamenti di entrata.

---

635 Corte cost., sent. n. 39 del 6 marzo 2014.

636 La Provincia ha già rilevato in precedenti occasioni che non applica direttamente le disposizioni del d.lgs. n. 150/2009, relativo alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ritenendo che tale materia rientri nella propria competenza primaria sull'organizzazione del personale provinciale.

637 Legge sul personale della Provincia, rubricata "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*".

638 L.p. di contabilità, rubricata "*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*".

639 D.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg., avente ad oggetto Modificazioni del Decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg, recante il "*Regolamento avente ad oggetto Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento*".

15.2 Il controllo di regolarità amministrativa-contabile

La regolarità amministrativa attiene alla legittimità degli atti, in relazione ai vizi tipici (violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere), da cui possono essere affetti; la regolarità contabile, invece, attiene al rispetto delle norme e dei principi contabili, che presiedono alla corretta gestione del ciclo del bilancio, nelle sue varie fasi della programmazione, della gestione e della rendicontazione dei risultati.

Le verifiche di regolarità contabile sono effettuate dal Servizio bilancio e ragioneria e dal Servizio entrate, finanza e credito, ai sensi degli artt. 43, 55 e 56 della l.p. n. 7/1979[640], sugli atti amministrativi e gestionali concernenti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa, nonché sulle liquidazioni e sui titoli di spesa.

In istruttoria, la Provincia ha precisato che: "c*on applicazione a decorrere dal 1/1/2016 dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo n. 118/2011 anche alla Provincia, si è proceduto ad una modifica della legge di contabilità provinciale (l.p. n. 7/1979) e al relativo Regolamento di attuazione (DPP 29 settembre 2008, n. 18-48 Leg.) al fine di adeguarli alla nuova disciplina contabile. Per tale motivo sono stati modificati, tra gli altri, anche gli articoli 43, 55 e 56, che prevedono i controlli e le verifiche sugli atti amministrativi, introducendo anche per la Provincia gli atti gestionali, con i quali effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa.*"[641].

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2429 del 29 dicembre 2016, è stata approvata una specifica regolamentazione per il controllo sugli atti gestionali, che ne definisce i criteri e le modalità operative[642].

Le verifiche sono attuate sui provvedimenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti concernenti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa; sugli atti gestionali relativi ad accertamenti di entrata e impegni di spesa; sulle liquidazioni, ai fini dell'emissione dei mandati di pagamento e, a campione, sulle relative poste di liquidazione.

---

640 L.p. 14 settembre 1979, n. 7 "*Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento*" (c.d. "Legge provinciale di contabilità"): art. 43 Accertamento delle entrate; art. 55 Impegni di spesa; art. 56 Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali. Art. 39 e seguenti del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (regolamento di contabilità).

641 Modificazione introdotta dalla l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, recante "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*". L'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, al punto 3.1, dispone "*L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.*" e, al punto 5.1, dispone "*L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.*".

642 Deliberazione n. 2429 del 29 dicembre 2016, recante "*Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articoli 43 comma 1, articoli 55, comma 2 e 56, comma 2bis: controllo di regolarità contabile sugli atti gestionali*". Con la determinazione n. 38 del 17 marzo 2017, modificata con la determinazione n. 47 del 16 aprile 2018, del dirigente del Servizio entrate, finanza e credito e con la determinazione n. 1 del 28 febbraio 2021 del dirigente del Servizio bilancio e ragioneria, sono stati identificati i collaboratori delegati all'attività di controllo sugli atti gestionali.

L'Amministrazione ha, altresì, comunicato, in istruttoria, gli esiti dell'attività di controllo di regolarità contabile, segnalando alcune irregolarità nella verifica dei titoli di spesa e delle procedure di liquidazione, che hanno determinato la modifica o la revoca dei provvedimenti, da parte delle strutture competenti (annullamento/integrazione e/o riemissione, nel caso delle liquidazioni).

Provvedimenti della Giunta provinciale e dei dirigenti

Nelle tabelle che seguono, è esposta una sintesi di quanto comunicato, con riferimento ai provvedimenti della Giunta provinciale e dei dirigenti.

Tabella 202 - Provvedimenti della Giunta provinciale sottoposti a controllo di regolarità contabile

nr. provvedimenti di Giunta approvati	di cui soggetti a controllo contabile	nr. provvedimenti controllati	di cui restituiti senza registrazione
2.306	929 relativi a sole uscite	929 relativi a sole uscite	0
	201 relativi sia ad entrate che uscite	201 relativi sia ad entrate che uscite	0
	53 relativi a sole entrate	53 relativi a sole entrate	0
Totale	**1.183**	**1.183**	**0**
-	di cui: 1130 per impegni (929+201) 254 per accertamenti (201+53)	di cui 1130 per impegni (929+201) 254 per accertamenti (201+53)	-

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Tabella 203 - Provvedimenti dei dirigenti provinciali sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. Provvedimenti approvati:	di cui soggetti a controllo contabile	nr. provvedimenti controllati:	di cui restituiti senza registrazione
13.822	5.641 relativi a sole uscite	5.641 relativi a sole uscite	123
	349 relativi a sole entrate	349 relativi a sole entrate	6
	952 relativi sia ad entrate che uscite	952 relativi sia ad entrate che uscite	0
Totale	**6.942**	**6.942**	**129**
-	di cui: 6593 per impegni (5641+952) 1301 per accertamenti (349+952)	di cui: 6593 per impegni (5641+952) 1301 per accertamenti (349+952)	di cui 123 per impegni 6 per accertamenti

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

La Provincia ha comunicato che, nel corso del 2020, sono state approvate dalla Giunta provinciale n. 2.306 deliberazioni, di cui n. 1.183 soggette a controllo contabile.

Le determinazioni adottate dai dirigenti sono state n. 13.822, di cui n. 6.942 soggette a controllo contabile.

I provvedimenti di Giunta, dai quali derivano spese e/o entrate, restituiti senza registrazione contabile, sono pari a 0; mentre i provvedimenti dei dirigenti, restituiti senza registrazione contabile, sono n. 129, di cui n. 123 per le uscite e n. 6 per le entrate.

Le principali motivazioni che hanno determinato la restituzione dell'atto di spesa dirigenziale sono state le seguenti:

- errori nella quantificazione della spesa;
- imputazione della spesa non coerente con l'esigibilità della stessa;
- errato capitolo di bilancio o incongruenza tra l'impegno/prenotazione di spesa e lo schema contrattuale/quadro economico;
- mancata o errata indicazione del criterio adottato ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011;
- mancanza, nel provvedimento, di elementi necessari alla verifica della corretta quantificazione della spesa;
- carenze/irregolarità del provvedimento rispetto a normativa, circolari, direttive in vigore, in relazione in particolare alle disposizioni relative all'affidamento degli incarichi ed alle direttive in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa e alla disciplina in materia di lavori pubblici di interesse provinciale;
- errata indicazione del beneficiario/destinatario del pagamento ovvero errati dati anagrafici del medesimo;
- errata determinazione dei termini di avvio, di rendicontazione e di proroga;
- irregolarità nella documentazione citata come allegato o necessità di integrazione della medesima;
- carenza nella documentazione prevista da criteri di settore per la concessione delle agevolazioni;
- spese assunte senza preventivo impegno.

Per quanto riguarda le misure conseguenziali alle irregolarità riscontrate sui provvedimenti amministrativi di spesa, è stato comunicato che "*tali provvedimenti sono stati modificati secondo le indicazioni del Servizio Bilancio e ragioneria ovvero revocati dalle strutture competenti*" e che "*per i provvedimenti relativi a spese assunte senza preventivo impegno, in ottemperanza all'art. 73 del d.lgs. 118/2011, la registrazione contabile è avvenuta ai sensi delle leggi di riconoscimento l.p. n. 6/2020 e l.p. n. 16/2020.*"[643].

Con riferimento agli atti dai quali derivano entrate, le proposte di deliberazione della Giunta esaminate sono state n. 254; mentre i provvedimenti dirigenziali verificati sono stati n. 1.300.

[643] Si veda il paragrafo avente ad oggetto "*Il riconoscimento di debiti fuori bilancio*".

Nessuna proposta di deliberazione di Giunta è stata restituita senza registrazione contabile; mentre n. 6 determinazioni dirigenziali sono state restituite per vizi di regolarità contabile.

Le motivazioni per la restituzione, comunicate dalla Provincia, sono le seguenti:

- errata quantificazione dell'entrata;
- errato accertamento al capitolo/articolo di entrata.

La Provincia ha, inoltre, precisato che i provvedimenti restituiti sono stati modificati secondo le indicazioni della struttura competente per le entrate (Servizio entrate, finanza e credito), ovvero revocati dalle strutture responsabili.

La percentuale di atti, sottoposti a verifica, per i quali non è stata riscontrata la regolarità amministrativa e contabile, al termine del controllo, è risultata pari all'1,59%, per gli atti afferenti a provvedimenti di uscita (n. 123 atti restituiti, su n. 1.130 deliberazioni di Giunta e n. 6.593 determinazioni dirigenziali verificate) e allo 0,39%, per i provvedimenti di entrata (n. 6 atti restituiti, su n. 254 deliberazioni di Giunta e n. 1.300 determinazioni dirigenziali verificate).

Atti gestionali

Per quanto riguarda gli atti gestionali, l'Amministrazione ha comunicato che, nel corso del 2020, sono stati registrati, nell'apposito repertorio (sistema documentale Pitre), n. 10.838 atti, di cui n. 8.442 oggetto di controllo a campione[644].

Il campione, estratto secondo quanto previsto dalla delibera della Giunta provinciale n. 2429/2016, è stato di n. 533 atti gestionali (corrispondenti al 6,3% degli atti gestionali repertoriati, a fronte di una percentuale di controllo, stabilita dalla predetta deliberazione n. 2429/2016, tra il 2% e il 5%).

Tabella 204 - Atti gestionali di spesa sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. atti gestionali registrati	Nr atti gestionali sottoposti a controllo di regolarità contabile	Restituiti senza certificato di registrazione contabile
- 8.442 soggetti a controllo a campione - 2.396 sempre soggetti a controllo contabile, perché relativi a progetti per lavori pubblici	- 2396 (progetti per lavori pubblici) - 533 (estratti a campione tra gli altri)	0
10.838	**2.929**	**0**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

In ordine agli esiti, è stato rappresentato che "*non vi sono stati casi in cui il Servizio bilancio ragioneria non abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati*", specificando che, a "*fronte di eventuali*

[644] La Provincia ha specificato che "*gli altri atti (2396) sono tutti soggetti a controllo contabile in quanto non a fronte di programmi periodici di spesa o di perizie generiche, ma di progetti per lavori pubblici*" e, quindi, secondo la normativa provinciale, tutti soggetti a controllo contabile.

errori riscontrati nella repertoriazione degli atti, ovvero della mancanza di documentazione, le strutture competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale.".

Per i controlli sugli atti gestionali concernenti gli accertamenti di entrata, nel corso del 2020, sono stati rilevati, nel sistema di contabilità, n. 5.565 accertamenti di entrata disposti con atti gestionali; sono stati estratti e controllati n. 279 atti, corrispondenti al 5% degli accertamenti di entrata soggetti a campione.

Per quanto concerne gli esiti, la Provincia ha comunicato che "*per tutti gli atti soggetti a controllo a campione sono stati emessi i certificati di regolarità contabile: a fronte di eventuali errori riscontrati, ovvero della mancanza di documentazione, le strutture competenti hanno sempre corretto tali errori ovvero allegato la documentazione necessaria per il completamento dell'atto gestionale. Non vi sono stati casi in cui il Servizio Entrate non abbia emesso il certificato di regolarità contabile sugli atti controllati.*".

Tabella 205 - Atti gestionali di entrata sottoposti a controllo di regolarità contabile

Nr. atti gestionali registrati	Nr atti gestionali sottoposti a controllo di regolarità contabile	Restituiti senza certificato di registrazione contabile
5.655	279	0

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Liquidazioni

Per quanto riguarda gli atti di liquidazione verificati e restituiti alle strutture emittenti prima dell'emissione del mandato di pagamento, l'Amministrazione ha segnalato n. 31.176 liquidazioni firmate, corrispondenti a n. 75.171 poste di liquidazione emesse, riportando le irregolarità rilevate in sede di verifica e precisando che n. 423 liquidazioni sono state restituite alle strutture[645].

Le tipologie di irregolarità maggiormente riscontrate sono state le seguenti:

- mancanza di evidenze o presenza di evidenze che necessitano di integrazione o modifica;
- mancata o erronea applicazione delle ritenute fiscali;
- errori nei dati anagrafici del beneficiario e mandati restituiti dal Tesoriere relativi a pagamenti diretti non incassati dal beneficiario ovvero per problematiche connesse alle coordinate bancarie (coordinate errate, c/c inesistente o estinto …);
- errata imputazione della spesa (capitolo errato, errata indicazione dell'impegno/sub-impegno, imputazione alla competenza e ai residui);
- mancanza di presupposti per liquidare (mancata adozione di atti propedeutici, mancanza/integrazione/esecutività di atti propedeutici, mancanza o non coerenza della

[645] Nota PAT prot. n. 384250 del 26 maggio 2021, prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021, in risposta alla nota prot. Corte n. 1992 del 13 maggio 2021.

documentazione, che si evince dalla mancanza di evidenze o evidenze non esaustive, incongruenti, discordanti);

- errato importo da liquidare.

Per le misure conseguenziali, è stato specificato che "*gli atti di liquidazione restituiti vengono annullati e riemessi dalle strutture competenti ovvero, laddove possibile, integrati secondo le indicazioni rilevate dal Servizio Bilancio e ragioneria.*".

Tabella 206 – Liquidazioni controllate prima dell'emissione del titolo di spesa

Nr. liquidazioni firmate	Nr poste di liquidazione corrispondenti	Liquidazioni restituite
31.176	75.171	423

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Anche quest'anno, l'Amministrazione ha dato conto degli esiti del successivo controllo a campione, previsto dall'art. 60 del d.p.p. 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg., volto a verificare la regolarità delle procedure di liquidazione della spesa.

Tabella 207 – Liquidazioni controllate successivamente a campione

Nr. poste di liquidazione verificate	Nr. poste con esito positivo	Nr. poste con problematiche non gravi (*)	Nr. poste con problematiche richiedenti ulteriori attività (**)
4.551	4.325	144	82
		(*) si tratta di poste con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti da parte delle strutture in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione	(**) principalmente per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Per il controllo successivo a campione, sono state verificate n. 4.551 poste di liquidazione, di cui: n. 4.325 poste, con esito positivo; n. 144 poste, con evidenza di problematiche che non richiedevano ulteriori atti, in quanto non inficiavano la correttezza della liquidazione[646]; n. 82 poste problematiche, che richiedevano attività da parte della struttura liquidante (principalmente, per documentazione mancante o incompleta e incongruenze tra le evidenze e la documentazione prodotta).

[646] Le problematiche principali sono state individuate nella errata indicazione della documentazione citata, quali numero e data; nella mancata o imprecisa elencazione, tra le evidenze, della documentazione, regolarmente rinvenuta nelle pratiche, nelle evidenze non pertinenti ed in errori materiali nell'inserimento dei dati per le verifiche presso Equitalia, ai sensi del d.p.r. n. 620/1973.

Il Servizio bilancio e ragioneria effettua anche il controllo contabile di tutti i rendiconti predisposti dai responsabili dei servizi di cassa ed economato per le spese sostenute in via anticipata, mentre i riepiloghi delle spese già autorizzate con appositi provvedimenti sono trasmessi ai dirigenti delle strutture competenti per la loro verifica e la relativa liquidazione.

Detto Servizio, al fine di garantire la regolarità del servizio di cassa ed economato, può disporre accertamenti periodici per riscontrare l'esistenza, presso gli incaricati, delle somme prelevate, la regolarità dei pagamenti disposti, la regolare tenuta delle scritture e dei registri previsti e l'osservanza delle altre disposizioni stabilite dal regolamento che disciplina la spesa provinciale tramite i servizi di cassa ed economato[647].

In istruttoria sono state, infine, richieste informazioni sull'impatto della pandemia sulla rete dei controlli, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento e agli aspetti attenzionati, anche in considerazione delle modifiche intervenute, per prevenire il contagio, con l'introduzione del lavoro agile e delle presumibili semplificazioni dei processi operativi, e in osservanza di quanto previsto dalla deliberazione n. 18/SEZAUT/2020/INPR, recante le "*Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19*"[648].

Al riguardo, la Provincia ha comunicato che "*La pandemia da Covid- 19 ha richiesto all'interno dell'amministrazione l'impostazione, in via emergenziale, di una nuova organizzazione del lavoro che, nel giro di pochi giorni, ha determinato l'avvio dello smart working per oltre il 90 per cento del personale con attività lavorabili da remoto. Dal mese di marzo 2020 e a tutt'oggi lo sforzo dell'amministrazione è stato costantemente orientato alla massima riduzione del rischio di contagio, assicurando la tutela della salute sia dei dipendenti sia della collettività alla quale comunque, seppur con qualche iniziale disagio, si è sempre garantita l'erogazione dei servizi richiesti. A tale fine sono state predisposte a cura del Servizio per il Personale, una serie di circolari contenenti indicazioni in materia di gestione del personale e di organizzazione dell'attività lavorativa in relazione all'evoluzione della situazione sanitaria presente sul territorio provinciale, anche tenendo conto della tipologia di attività svolta da alcune categorie di lavoratori quali, ad esempio, il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco o il personale addetto alla manutenzione stradale.*

Complessivamente, nel periodo considerato le attività delle strutture sono state regolarmente effettuate, anche attraverso un diffuso utilizzo dei supporti informatici, nel pieno rispetto della tutela sanitaria di contrasto alla diffusione del Covid-19 prevista dai protocolli nazionali.

[647] Art. 66 (Servizi economali) della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità), art. 7 (Rendicontazione degli incaricati) e art. 11 (Verifiche del Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato, approvato con DPGP 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.).

[648] Istruttoria inviata con nota prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

Sulla base dell'esperienza maturata, passata la prima fase, si è addirittura cominciato a ragionare su un possibile nuovo modello organizzativo da implementare a regime che, sfruttando soprattutto le potenzialità oggi offerte dai sistemi ICT, possa conciliare le esigenze dei dipendenti migliorando contestualmente la qualità dei servizi offerti. In questa direzione, con deliberazione dello scorso 22 dicembre, la Giunta provinciale ha delineato delle linee guida in materia approvando l'"Atto di indirizzo politico-amministrativo recante criteri modalità per la promozione del lavoro agile, mediante un Piano strategico di legislatura presso datori pubblici e privati della Provincia autonoma di Trento". Circa i controlli sui provvedimenti amministrativi, sugli atti gestionali e sulle liquidazioni – con la successiva emissione dei mandati di pagamento, disposti dal Servizio Bilancio e ragioneria e dal Servizio Entrate, finanza e credito ai sensi della legge di contabilità provinciale, si segnala che, nonostante la situazione emergenziale legata all'epidemia da Covid-19, che ha determinato la necessità di svolgere l'attività lavorativa anche in smart working, gli stessi sono stati svolti correttamente e in tempi pressoché immutati rispetto agli anni precedenti (a titolo esemplificativo si evidenzia come nel 2020 siano state soggette a controllo contabile 1.183 deliberazioni e 6.942 determinazioni a fronte di 1.060 deliberazioni e 7.288 determinazioni controllate nel 2019). Ciò grazie all'organizzazione posta in essere da parte dei Servizi competenti che è riuscita a sopperire all'impossibilità di operare sulla documentazione cartacea mediante l'utilizzo degli strumenti contabili e informatici Sap e Pitre. Alcune procedure implementate in via sperimentale nel periodo del lockdown sono state successivamente adottate in via permanente, in quanto l'amministrazione provinciale ha riscontrato un notevole vantaggio nel loro utilizzo, in termini di efficienza e di sicurezza dell'attività.".

15.3 Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico)

- **Controllo di gestione**

A livello internazionale, l'*International Organisation of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI) - organizzazione internazionale che riunisce le istituzioni di controllo - definisce il controllo di gestione come l'insieme di strutture, metodiche, procedure ed altre misure del servizio di controllo interno idonee a garantire lo svolgimento delle funzioni in modo regolare, economico, efficiente ed efficace e la produzione di risultati e servizi di qualità compatibili con le finalità dell'organizzazione[649].

A livello nazionale, l'art. 1 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 dispone che le pubbliche amministrazioni istituiscono il controllo di gestione per "*verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.*".

[649] INTOSAI, *Guideline for internal control standard,* June 1992.

L'art. 147 del d.lgs. 18 agosto, n. 267 definisce il controllo di gestione come una funzione diretta a "*verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.*".

L'articolo 196 del TUEL, infine, indica quali obiettivi del controllo di gestione, "*la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.*".

Il controllo di gestione, quindi, monitora l'attività di gestione rilevando, con intervalli infra-annuali stabiliti dal regolamento di contabilità, gli scostamenti tra i risultati e gli obiettivi predeterminati, ne analizza le cause, affinché l'organo di direzione possa assumere tempestivamente le eventuali misure correttive, per migliorare la funzionalità dell'amministrazione.

Lo scopo del controllo interno di gestione, infatti, è quello di fornire gli strumenti conoscitivi necessari per massimizzare i risultati della gestione, misurata in termini di efficacia (capacità di raggiungimento dei risultati), efficienza (capacità di ottimizzare il rapporto tra mezzi impiegati e risultati ottenuti) ed economicità (capacità di realizzare una gestione che assicuri la copertura dei costi con i ricavi).

Il processo di controllo si articola fasi successive:

- predisposizione del *budget*. In questa fase, gli obiettivi operativi (*target*) vengono individuati ed assegnati, unitamente alle risorse umane e strumentali, ai vari centri di responsabilità. Vengono anche elaborati gli indicatori necessari a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi;
- rilevazione e misurazione dei dati della gestione;
- rendicontazione dei risultati ai centri di responsabilità e agli organi di vertice;
- adozione delle misure correttive volte a colmare gli scostamenti tra obiettivi programmati e risultati conseguiti.

A livello provinciale, il controllo di gestione è previsto dall'art. 20 della l.p. n. 7/1997[650], attuato dal capo I del d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131 Leg. ed è disciplinato, per le procedure operative, dalla deliberazione n. 2650 del 26 novembre 2010[651].

In istruttoria, è stato chiesto all'Ente di dare conto degli esiti conclusivi del controllo di gestione, con particolare riferimento ai provvedimenti conseguenziali adottati da ciascun dipartimento, nell'ambito del processo di controllo di gestione, all'utilizzo dei dati del controllo di gestione, alla misurazione dei

[650] L.p. 3 aprile 1997, n. 7 "*Legge sul personale della provincia*".

[651] Delibera 2650 del 26 novembre 2010 "*Deliberazione ai sensi dell'art. 8 del D.p.p. 4 luglio 2008 n. 24- 131/Leg. avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia Autonoma di Trento". Presa d'atto delle procedure operative del controllo di gestione già in essere*". Per un'analisi sintetica del contenuto di tali atti si richiama il paragrafo 4.2.1. "Controllo di gestione" della Relazione sul Rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 allegato alla decisione n. 2/PARI/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino – Alto Adige/Südtirol.

risultati ottenuti, alla analisi degli scostamenti, alle azioni correttive, specificando, inoltre, le eventuali variazioni intervenute nell'assetto di tale tipo di controllo, nel corso del 2020.

La Provincia ha rappresentato che "*ciascun dipartimento ha a disposizione la consuntivazione dei risultati su apposito applicativo. Ogni dirigente valuta le modalità di utilizzo dei dati del controllo di gestione in relazione alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, al costo del personale, alle prestazioni dello stesso.*".

Per quanto riguarda le principali caratteristiche del controllo di gestione effettuato dalla Provincia, appare utile richiamare quanto riportato nella premessa del documento "*Referto del controllo di gestione 2020*": "*a) il controllo di gestione è sviluppato secondo il modello teorico della Balanced Scorecard; gli indicatori del controllo di gestione sono rilevati a livello di dipartimento, di Servizio, nonché di incarichi di natura tecnico-professionale per l'elaborazione e conduzione di progetti specifici; b) gli indicatori sono impostati su due livelli distinti: il primo livello per indicatori di dettaglio destinati al supporto informativo e gestionale del dirigente di Servizio, il secondo, rivolto ai dirigenti di dipartimento, con indicatori aventi lo scopo di fornire una lettura globale e di sintesi delle attività dei Servizi; c) le spese sostenute dall'amministrazione sono classificate per natura mediante un piano dei conti; d) le informazioni sono rilevate con frequenza minima annuale; e) i dati del controllo di gestione sono comunicati al Nucleo di valutazione della dirigenza ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge provinciale 3 aprile n 1997 n. 7. Per l'anno 2020 la raccolta dei dati si è conclusa in data 16 aprile 2021 e si è provveduto in data 19 aprile 2021 alla trasmissione all'Ufficio Stampa dei risultati per la pubblicazione degli stessi nella sezione Bilanci/Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio.*".

La Provincia ha, quindi, inviato la "*Relazione finale sul controllo di gestione anno 2020*"[652], redatta dal dipartimento organizzazione personale e affari generali.

Di seguito, è riportato lo schema dei principali contenuti informativi.

Struttura organizzativa della Provincia autonoma di Trento - Sintesi dell'articolazione organizzativa provinciale.

Controllo di gestione - Sintesi del metodo utilizzato dalla Provincia, consistente nell'analisi di quattro prospettive: risorse umane, economico-finanziaria, processi interni e utenti.

Risorse umane:

- costo del personale per dipartimento;
- dotazione organica (totale per dipartimento);
- dotazione organica Ente (per categoria di appartenenza);
- titoli di studio (dotazione organica per titolo di studio);

[652] Con nota prot. n. 310803 del 5 maggio 2021 (acquisita al prot. della Corte n. 1966 del 5 maggio 2021).

- età media;[653]

Quadrante economico:

- costi generali;[654]

Quadrante processi:

dati di *input*

- parametri di II livello;
- report processi;
- costo diretto dell'attività;
- costo medio dell'attività.[655]

I parametri di II livello del quadrante processi del controllo di gestione, di cui alla relazione finale sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Provincia, in attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, di cui al d.lgs. n. 33/2013, quale espressione delle *performance* dell'amministrazione (Amministrazione trasparente – Bilanci - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio)[656].

Come già rilevato lo scorso anno, si ribadisce che il referto riporta esclusivamente i valori a consuntivo 2020, senza analizzare gli scostamenti rispetto agli obiettivi, le azioni correttive e la riprogrammazione degli obiettivi medesimi.

Si rileva, poi, l'impossibilità di eseguire confronti con i dati degli esercizi precedenti, stante la consistente revisione delle articolazioni organizzative operata nel corso del 2019.

Mancano, inoltre, i dati relativi al quadrante utenti, previsto dal modello di controllo di gestione adottato dalla PAT, ma non ancora attivato[657].

- **Controllo strategico**

Il controllo strategico è finalizzato a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi formalizzati nei documenti di pianificazione dagli organi di direzione politica.

Esso, dunque, è di supporto agli organi politici, nelle decisioni intese al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici.

---

[653] Costo del personale per dipartimento: costo a carico del dipartimento comprensivo degli oneri riflessi e al netto di importi di TFR, del personale dipendente; Dotazione organica (totale per dipartimento) e Dotazione organica Ente (per categoria di appartenenza): numero di dipendenti in servizio a fine anno e *full time equivalent*; Titoli di studio (dotazione organica per titolo di studio): livello d'istruzione medio nella struttura (1= licenza elementare; 10=formazione post laurea); Età media dei dipendenti.

[654] Costi generali: spese sostenute dalle strutture, classificate per natura secondo quanto previsto dal piano dei conti interno.

[655] Parametri di II livello: dati elementari delle attività (es. n. procedimenti conclusi); Costo diretto dell'attività: esprime il costo diretto dei dipendenti coinvolti nell'attività. Costo medio dell'attività: esprime il costo diretto dell'attività per unità di output.

[656] https://trasparenza.provincia.tn.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/211081100230O__OCDG_Attivita_II_Livello_Consuntivo_2020.pdf

[657] Nella "*Relazione finale sul Controllo di gestione ANNO 2020*", inviata dalla PAT, a pagina 7, è evidenziato che il quadrante utenti non è stato ancora attivato.

La pianificazione può considerarsi, quindi, la prima fase del procedimento del controllo strategico, considerato che la preventiva definizione degli obiettivi costituisce il necessario antecedente logico per il raffronto con i risultati conseguiti.

La corretta implementazione del sistema di controllo richiede la predisposizione di un idoneo *set* di indicatori, idoneo a rappresentare l'operatività dell'ente da diverse prospettive: dimensione economico-finanziaria, tempi di realizzazione, impatto socio-economico dei programmi, qualità dei servizi erogati.

La eventuale segnalazione di scostamenti deve essere seguita dall'adozione di misure correttive, in grado di ricondurre l'attività dell'ente verso il pieno raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.

In ambito provinciale, valutazione e controllo strategico sono previsti dall'art. 2, c. 1, lett. b), terzo alinea, del già citato d.p.p. 4 luglio 2008, relativo ai controlli interni della Provincia, che, all'art. 15, c. 1, precisa come le relative attività siano finalizzate "*alla verifica dell'effettiva attuazione, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, delle scelte definite negli strumenti di programmazione provinciale disciplinati dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, con particolare riferimento al programma di sviluppo provinciale e al relativo documento di attuazione, e di eventuali altri atti di indirizzo e linee guida concernenti la definizione delle strategie di intervento provinciali. In particolare, l'attività di cui al presente comma, relativa alla valutazione delle politiche, è svolta a sostegno della programmazione per lo sviluppo.*"[658].

La norma citata prevede, inoltre, che la Giunta provinciale fissi "*i tempi e le modalità per lo svolgimento dell'attività di valutazione e controllo strategico anche in relazione ai tempi e alle modalità della messa a regime del controllo di gestione.*"[659].

Nel corso dell'attività istruttoria relativa alla parifica del Rendiconto 2018, la Provincia ha dato conto della predisposizione delle "*Linee guida per il controllo strategico nella Provincia autonoma di Trento*", precisando che "*secondo la proposta di linee guida, il controllo strategico si svilupperà in due cicli: 1) Ciclo annuale di programmazione, controllo, revisione dei programmi con il seguente quadro: - attività dell'anno T riferita al rapporto di Controllo strategico sull'anno t-1, al Documento di Economia e Finanza (DEF) per l'anno t+1 e alla Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF) per l'anno t+1; - attività dell'anno T+1 riferita al Rapporto*

---

[658] Il medesimo articolo prevede, al comma successivo, che l'attività venga svolta "*con il supporto della struttura competente in materia di programmazione, avvalendosi anche del sistema informativo del controllo di gestione, tenuto conto dello stato di attuazione delle politiche d'intervento risultante dal rapporto di gestione di cui all'art. 26 del legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, delle relazioni sullo stato di avanzamento dell'attività amministrativa di cui all'art. 18 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nonché di specifiche analisi su politiche, piani e programmi effettuate su richiesta della Giunta provinciale.*".
La l.p. 8 luglio 1996 n. 4 è rubricata "*Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate*".
L'art. 20 della l.p. 30 dicembre 2014, n. 14 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)*", al c. 1, ha disposto la soppressione del rapporto di gestione.

[659] Il quarto comma del medesimo articolo stabilisce, infine, che "*La struttura competente in materia di programmazione presenta periodicamente alla Giunta provinciale, secondo le modalità individuate con la deliberazione di cui al comma 3, relazioni sui risultati delle attività effettuate, con eventuali proposte di miglioramento.*".

di controllo strategico per l'anno t. 2) Ciclo di valutazione di impatto, legato a singoli programmi strategici (dove possibile, coincidente con la legislatura)."[660].

Per quanto riguarda le eventuali variazioni intervenute nell'assetto del controllo strategico nel corso del 2020, l'Amministrazione non ha evidenziato modifiche al sistema innanzi sinteticamente descritto.

In istruttoria, è stato anche chiesto all'Ente di dare conto degli esiti conclusivi del controllo ed in particolare, con riferimento a ciascuna politica indicata nella NADEFP 2020-2022 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza provinciale), di fornire i moduli del sistema OPV (Obiettivi - Pianificazione - Valutazione) contenenti, per ciascuna politica, i risultati attesi, gli interventi rilevanti; gli indicatori specifici; il *benchmark* di riferimento; i relativi valori "*inziale, previsto, effettivo*", assunti dagli indicatori stessi nel 2020.

In relazione alla predetta richiesta istruttoria, la Provincia ha comunicato quanto segue: "*nel 2020, il particolare contesto connotato dall'emergenza Covid-19, con l'elevata incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia, nonché sui tempi e sull'intensità della ripresa - la cui evoluzione era difficilmente prefigurabile - hanno orientato la Giunta provinciale ad approvare (con deliberazione n. 903 del 3 luglio 2020) il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2021-2023 senza l'evidenza del quadro programmatico, rinviando la definizione delle politiche alla Nota di aggiornamento del DEFP.*

Ciò anche in considerazione del fatto che la Commissione europea, il 6 aprile 2020, aveva fornito le linee guida sui contenuti semplificati dei programmi di stabilità e convergenza 2020 dei vari Stati europei e che, conseguentemente, il Governo italiano nel DEF 2020 aveva limitato gli scenari di previsione della finanza pubblica al periodo 2020-2021 ed al solo quadro tendenziale, rinviando ad un momento successivo la presentazione del quadro programmatico e del Programma Nazionale di Riforma.

Le politiche e gli interventi rilevanti per il triennio 2021-2023, in corrispondenza delle aree strategiche e degli obiettivi di medio e lungo periodo del Programma di sviluppo provinciale, sono stati quindi definiti, nell'ambito della manovra di bilancio autunnale, direttamente con la Nota di aggiornamento del DEFP (NADEFP), approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1793 del 9 novembre 2020, sia pure sulla base di scenari di evoluzione dell'economia trentina caratterizzati ancora da elevata incertezza, anche in relazione alla ripresa della pandemia.

In discontinuità con il processo avviato negli anni precedenti, quindi, considerato il mancato inserimento nell'applicativo OPV (Obiettivi – Pianificazione – Valutazione) delle politiche di intervento del DEFP 2021-2023, la relativa Nota di aggiornamento è stata predisposta, in via eccezionale, senza l'ausilio di OPV, contestualmente alla definizione della manovra di bilancio. Ciò anche tenuto conto della necessità di assicurare

[660] Si rimanda, in proposito, al paragrafo 16.3 "*Il controllo di gestione e di pianificazione strategica (controllo strategico)*" della Relazione sul Rendiconto della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018.

l'approvazione della NADEFP 2021 – 2023 nei termini stabiliti dalla normativa, compatibilmente con l'impegno straordinario delle strutture provinciali operanti nel particolare contesto emergenziale.

Con specifico riferimento agli indicatori relativi alle politiche del DEFP, che i Dipartimenti e le Unità di missione strategica avevano iniziato ad inserire in OPV a partire dalla fine del 2019, va evidenziato che, in via transitoria per il 2020, parallelamente alla predisposizione della NADEFP sono stati definiti, da parte delle strutture provinciali e di ISPAT, alcuni indicatori significativi, che non sono stati inseriti in OPV, ma raccolti nel documento "Indicatori per area strategica del PSP", allegato della Nota di aggiornamento del DEFP 2021-2023. In quest'ultimo documento, più precisamente, le politiche della NADEFP, per la prima volta, sono rappresentate attraverso degli indicatori statistici che descrivono l'evoluzione del fenomeno analizzato. Si presenta una selezione di politiche accompagnate da indicatori per lo sviluppo del Trentino. Si sperimenta l'uso di indicatori che misurano il progresso economico, sociale ed ambientale della provincia tramite l'analisi di aspetti significativi delle politiche con la previsione del loro trend, ove possibile, al 2025 e al 2030. La "scheda indicatore" mostra l'andamento del fenomeno nel lungo e nel breve periodo con il confronto con il Nord-Est e l'Italia. Per alcuni indicatori viene effettuato anche il confronto con l'Area Euro. Inoltre, per completezza è stata inserita nel documento una parte dedicata agli "Indicatori di Benessere Equo e Sostenibile" - BES, con il confronto sia temporale che con la media delle regioni del Nord e la media nazionale, riportando per ogni indicatore un commento molto articolato.".[661]

L'Ente ha, inoltre, segnalato la predisposizione, ai sensi della legge elettorale provinciale e "*nell'ambito dell'attività di monitoraggio e di verifica dei risultati delle politiche di intervento, a supporto del processo di programmazione e di indirizzo politico*", della "*Seconda relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI legislatura*", specificando che "*la relazione prende a riferimento gli obiettivi e le strategie di legislatura del Programma di sviluppo provinciale e, contestualmente, i contenuti del Programma di legislatura, grazie alla definizione di un quadro di raccordo fra i due strumenti.*"[662].

Infine, l'Ente ha concluso, comunicando che, con riferimento alle leggi provinciali 23 marzo 2020, n. 2 "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni*" e 13 maggio 2020, n. 3 "*Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022*",

---

661 Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in riferimento al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021.
L'amministrazione ha, inoltre, comunicato che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza provinciale e il relativo allegato, citati nella risposta, sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia fornendo il link (http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/XVI_legislatura/), relativo alla sezione Documenti di governo delle pagine della Giunta provinciale.

662 Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in riferimento al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021. L'amministrazione ha, inoltre, indicato il link del sito istituzionale in cui è possibile visionare la "S*econda relazione sullo stato di attuazione del Programma per la XVI legislatura" (*http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/XVI_legislatura/).

"*è stato predisposto, a giugno 2020, il documento di monitoraggio delle misure urgenti introdotte per contrastare gli effetti negativi dell'epidemia da Covid-19, denominato "#RIPARTITRENTINO Misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori, le attività economiche e il sistema connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*".

15.4 Altri tipi di controlli interni

- **Controlli ispettivi**

I controlli ispettivi sono previsti dal Capo II del regolamento sui controlli interni e si distinguono in:

- controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa (art. 10);
- controllo sul funzionamento della struttura organizzativa (art. 11);
- controllo sull'adeguatezza dei comportamenti (art. 12).

- **Controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa**

Il controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si esplica sia mediante il controllo collaborativo, previsto per i casi in cui si riscontrino vizi diversi da quelli di regolarità contabile, sia mediante un controllo a campione sui provvedimenti amministrativi, anche se sottoposti al controllo di regolarità contabile.

Il controllo a campione è volto a verificare la conformità dei provvedimenti amministrativi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali[663].

L'articolo 4 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 472 del 5 aprile 2019, avente ad oggetto "*Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e sui conti giudiziali – art. 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24 - 131/Leg. e art. 25 bis 1 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.*", rubricato "*Finalità*", stabilisce che: "*Il controllo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa è finalizzato a verificare la conformità dei provvedimenti amministrativi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti*

[663] Così dispone l'art. 10 del d.p.p. 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg. (Regolamento sui controlli interni), modificato dall'art. 1 del d.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg., il quale ha esteso tale controllo anche agli atti già sottoposti al controllo di regolarità contabile: "*1. Il controllo ispettivo sulla trasparenza e sulla legalità dell'azione amministrativa, volto a garantire la legittimità, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si esplica sia mediante il controllo collaborativo eventuale di cui all'art. 56, commi 6 e 7 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) nonché attraverso il controllo sui provvedimenti amministrativi disciplinato dai commi 2, 3 e 4.*
2. Il controllo è effettuato a campione sui provvedimenti amministrativi anche se sottoposti al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 56, commi 6 e 7 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e verifica la conformità degli stessi alle disposizioni di legge, di regolamento e agli atti amministrativi generali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, c. 2, la Giunta provinciale individua la struttura competente all'effettuazione del controllo previsto dal presente articolo e determina il campione minimo, la tipologia di provvedimenti da assoggettare al controllo, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Con il medesimo provvedimento è stabilita la data a decorrere dalla quale trova applicazione il presente articolo.
4. I risultati del controllo sui provvedimenti amministrativi possono essere utilizzati dal nucleo di valutazione per la validazione della valutazione dei dirigenti effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.".

amministrativi generali. Il controllo è volto a garantire, in particolare: a) la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa; b) il tempestivo esercizio del potere di autotutela; c) l'adozione di misure per il miglioramento dell'attività dell'amministrazione, al fine anche di prevenire l'adozione di provvedimenti illegittimi; d) l'osservanza delle regole di corretta redazione dei provvedimenti amministrativi."[664].

Per quanto riguarda eventuali modificazioni dell'assetto di tale tipo di controllo, la Provincia ha comunicato che "*nel corso del 2020 non sono intervenute da parte della Giunta provinciale modifiche nelle disposizioni riguardanti il controllo sulla trasparenza e sulla legalità amministrativa; conseguentemente, hanno trovato ancora applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale 5 aprile 2019 n. 472 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di controllo sulla trasparenza e legalità dell'azione amministrativa e sui conti giudiziali – articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24 - 131/Leg. e art. 25 bis 1 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg.".*

L'Amministrazione ha, quindi, dato conto dei controlli effettuati nel corso del 2020, comunicandone il risultato.

La seguente tabella riassume gli esiti complessivi del controllo di legalità e trasparenza.

Tabella 208 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza

ESITO COMPLESSIVO DEL CONTROLLO PER TIPO DI PROVVEDIMENTO			
ESITO CONTROLLO	**DELIBERAZIONI della Giunta provinciale**	**DETERMINAZIONI dei Dirigenti**	**Totali**
Positivo	17	47	64
Positivo con osservazioni	22	95	117
Negativo	0	0	0
TOTALE PROVVEDIMENTI	**39**	**142**	**181**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Tabella 209 - Esito complessivo controllo legalità e trasparenza - percentuali

ESITO CONTROLLO	DELIBERAZIONI della Giunta provinciale	DETERMINAZIONI dei Dirigenti	Totali
% esisto positivo	43,59%	33,10%	35,36%
% con osservazioni	56,41%	66,90%	64,64%
% negativo	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

[664] L'allegato A) alla citata deliberazione n. 473/2020 è rubricato "*Disposizioni attuative dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg. (Regolamento avente ad oggetto "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento") e dell'articolo 25 bis 1 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. - Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)*".

I provvedimenti esaminati hanno riguardato n. 39 deliberazioni della Giunta provinciale e n. 142 determinazioni di dirigenti: n. 64 hanno avuto riscontro positivo (n. 17 della Giunta e n. 47 dei dirigenti), n. 117 esito positivo con osservazioni (n. 22 della Giunta e n. 95 dei dirigenti) e nessuno negativo.

Il 35,36% dei provvedimenti verificati ha avuto un esito positivo; mentre, per il 64,64%, l'esito è stato positivo con osservazioni.

Per quanto riguarda le deliberazioni della Giunta, il 43,59% di quelle analizzate ha ottenuto un esito positivo e il 56,41% un esito positivo con osservazioni.

Le determinazioni dei dirigenti hanno avuto un esito positivo nel 33,10% dei casi analizzati e un esito con osservazioni nel 66,90% dei casi analizzati.

Nessun provvedimento analizzato ha avuto un esito negativo.

L'articolo 5 del citato allegato A) alla delibera n. 472/2020, rubricato "*Tipologie di provvedimenti oggetto di controllo*", prevede 10 tipi di provvedimenti da estrarre e sottoporre a controllo.

La seguente tabella riassume la numerosità dei controlli, per tipo di provvedimenti estratti, secondo la normativa citata.

Tabella 210 - Controllo di legalità : Provvedimenti esaminati per tipologia

Tipologia	Delibere	Determinazioni	Totale provvedimenti esaminati	% esaminati
Conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ai sensi del capo I *bis* della legge provinciale n. 23 del 1990 in materia di contratti	0	1	**1**	0,55%
Affidamento di lavori di importo superiore a euro 500.000,00 e acquisizione di forniture e servizi mediante procedura negoziata di importo superiore a euro 20.000,00, ivi compresi gli affidamenti in economia, ad esclusione dell'acquisizione tramite il mercato elettronico	0	2	**2**	1,10%
Approvazione di varianti di lavori in corso d'opera, di perizie suppletive e di lavori di completamento di importo superiore a euro 200.000,00	0	0	**0**	0,00%
Approvazione di bandi inerenti lavori o acquisizione di forniture e servizi	0	6	**6**	3,31%
Provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici	18	51	**69**	38,12%
Locazioni di beni immobili di importo complessivo superiore a euro 50.000,00 annui	0	0	**0**	0,00%
Affidamento in locazione o in concessione di beni demaniali e patrimoniali della Provincia di importo superiore a euro 20.000,00	0	4	**4**	2,21%

Tipologia	Delibere	Determinazioni	Totale provvedimenti esaminati	% esaminati
Assunzione di personale a qualsiasi titolo e provvedimenti in materia di personale ad esclusione degli atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro assunti in qualità di datore di lavoro	10	10	**20**	11,05%
Autorizzazioni e abilitazioni	11	55	**66**	36,46%
Iscrizioni, riconoscimenti, cancellazioni e accreditamenti	0	13	**13**	7,18%
Totale	**39**	**142**	**181**	**100,00%**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

La maggior parte dei provvedimenti esaminati (n. 135 provvedimenti, pari al 74,59%%), adottati nel corso dell'anno 2020, rientra in due tipologie:

- provvedimenti di concessione di contributi e di benefici economici: n. 69 provvedimenti, pari al 38,12%;

- autorizzazioni e abilitazioni: n. 66 provvedimenti, pari 36,46%.

L'art. 6 "*Parametri da considerare per il controllo dei provvedimenti*" dell'allegato A) alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 472 del 5 aprile 2019, relativo alle disposizioni attuative del controllo di legalità e trasparenza, prevede che: "*1. Per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 4 il controllo è effettuato sulla base dei seguenti parametri relativi alla:*

a) legittimità del provvedimento: - presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto; - sussistenza di coerente e adeguata motivazione del provvedimento;

b) correttezza amministrativa: - rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e in particolare dei termini massimi fissati per la conclusione dei procedimenti; - rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di tutela della riservatezza;

c) redazione dell'atto: - comprensibilità del testo e semplicità espositiva."

In relazione ai parametri del controllo, l'Amministrazione ha comunicato la suddivisione per tipo di provvedimento e per esito dei risultati di controllo, riassunti nella tabella che segue.

Tabella 211 - Esito del controllo per tipo di verifica, dati assoluti e percentuali

Categoria di verifica	Esito POSITIVO		Esito POSITIVO con OSSERVAZIONI		Esito NEGATIVO		TOTALI		TOTALE COMPLESSIVO
	Delibere	Determine	Delibere	Determine	Delibere	Determine	Delibere	Determine	
a) Legittimità provvedimento - presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo e sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano l'adozione dell'atto - sussistenza di coerente e adeguata motivazione dell'atto	33	132	6	10	0	0	**39**	**142**	**181**
	84,62%	92,96%	15,38%	7,04%	0,00%	0,00%	**100,00%**	**100,00%**	
b) Correttezza amministrativa - rispetto delle disposizioni relative al procedimento amministrativo e in particolare dei termini massimi fissati per la conclusione dei procedimenti - rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e di tutela della riservatezza	21	64	18	78	0	0	**39**	**142**	**181**
	53,85%	45,07%	46,15%	54,93%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	
c) Redazione dell'atto - comprensibilità del testo e semplicità espositiva	25	91	14	51	0	0	**39**	**142**	**181**
	64,10%	64,08%	35,90%	35,92%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

- **Controllo sull'adeguatezza dei comportamenti**

Il controllo sull'adeguatezza dei comportamenti è effettuato sulla base del codice di comportamento e dei doveri dei dipendenti e viene attivato d'ufficio o su richiesta del responsabile della struttura[665].

Il controllo è svolto dalla struttura competente in materia di personale.

La Provincia, dopo aver rappresentato che non sono intervenute modificazioni nell'assetto dei controlli sull'adeguatezza dei comportamenti – che, come specificato nel corso delle istruttorie degli anni precedenti, sono stati attuati tramite i procedimenti disciplinari e con le procedure di verifica sull'osservanza degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro -, ne ha comunicato gli esiti in relazione all'esercizio 2020, compilando e inviando apposite tabelle riepilogative, riportate nelle pagine seguenti[666].

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari, nel corso del 2020, l'Amministrazione ha avviato n. 18 procedimenti disciplinari (n. 25, nel 2019), che si sono conclusi con gli esiti seguenti: n. 4 con archiviazione (n. 5, nel 2019), n. 5 con richiamo verbale (n. 2, nel 2019), n. 5 con richiamo scritto (n. 2, nel 2019), n. 1 con multa (n. 2, nel 2019), nessuno con sanzione pecuniaria (n. 1, nel 2019) , n. 2 con

665 Art. 51 e art. 20, c. 2, lett. b), della l.p. 7/1997 (legge sul personale della Provincia); art. 12 del d.p.p. 4 luglio 2008 n. 24-131/Leg. (Regolamento sui controlli interni).

666 Risposta allegata alla nota del direttore generale prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 del 9 aprile 2021) - risposte quesiti nota prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021.

sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni (n. 10, nel 2019), n. 1 con sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a novanta giorni (n. 1, nel 2019), nessuno con licenziamento con preavviso e nessuno con licenziamento senza preavviso (n. 1, per ciascuna modalità di licenziamento nel 2019).

Tabella 212 - Adeguatezza comportamenti: procedimenti disciplinari

Nr Procedimenti disciplinari conclusi con:	2019	2020
Archiviazione	5	4
Richiamo verbale	2	5
Richiamo scritto	2	5
Multa	2	1
Sanzione pecuniaria	1	0
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni	10	2
Sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a novanta giorni	1	1
Licenziamento con preavviso	1	0
Licenziamento senza preavviso	1	0
Totale procedimenti disciplinari conclusi nell'anno	**25**	**18**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Nel 2020, le procedure di verifica dell'osservanza degli istituti contrattuali relativi al rapporto di lavoro hanno riguardato l'uso improprio dei buoni pasto e le irregolarità nelle assenze per malattia.

Per il rispetto delle norme contrattuali riferite al corretto uso del buono pasto, nel 2020, sono state concluse n. 6 pratiche (n. 4, nel 2019), di cui n. 1 con archiviazione degli addebiti (n. 2, nel 2019) e n. 5 con il procedimento di recupero dell'importo del buono pasto (n. 2, nel 2019).

Tabella 213 - Osservanza istituti contrattuali: buoni pasto

nr. pratiche	2019	2020
Archiviazioni	2	1
Recuperi	2	5
nr. pratiche		
avviate e non concluse	4	0

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Per le irregolarità nelle assenze per malattia, sono state concluse n. 11 procedure (n. 37, nel 2019) di cui: n. 4 con archiviazione (n. 6, nel 2019); nessun richiamo all'osservanza delle disposizioni in materia di malattia (n. 1, nel 2019); n. 6 recuperi emolumenti (n. 25, nel 2019); n. 1 revoca del recupero emolumenti (n. 1, nel 2019); nessun procedimento disciplinare (n. 4, nel 2019).

Tabella 214 - Osservanza istituti contrattuali: assenze per malattia

Procedure concluse nell'anno con esito di:	2019	2020
Archiviazione	6	4
Richiamo all'osservanza	1	0
Recupero emolumenti	25	6
Revoca recupero emolumenti	1	1
Procedimento disciplinare	4	0
Totale procedure concluse nell'anno	**37**	**11**

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

- **Esame di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale.**

In merito al controllo di conformità agli obiettivi e alle disposizioni in materia di programmazione e di coerenza con le linee della politica finanziaria provinciale, l'art. 14 del regolamento provinciale sui controlli interni (d.p.p. 4 luglio 2008, n. 24-131 Leg.) rinvia alla disciplina dettata dall'art. 24 della l.p. 8 luglio 1996 n. 4, recante la "*Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate*" e alle relative deliberazioni attuative.

La Provincia, in merito alla richiesta istruttoria relativa alle eventuali modifiche nell'assetto del controllo in esame, ha segnalato che, con riferimento all'analisi delle proposte di intervento normativo "*con deliberazione della Giunta provinciale n. 2125 del 22 dicembre 2020 è stato approvato il documento "Indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo", che sostituisce le direttive dettate dalle deliberazioni sopra richiamate e che si applica agli schemi di atti normativi a decorrere dall'anno 2021*"; mentre, per quanto riguarda l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale, nonché dei criteri generali di finanziamento, è stato segnalato[667] che "*la deliberazione della Giunta provinciale n. 430 del 3 aprile 2020*[668] *dà atto peraltro che, dal 1° marzo 2020, l'esame preventivo degli atti riguardo la disciplina europea degli aiuti di Stato viene svolto dal Servizio Legislativo.*".

Per l'anno 2020, quindi, valgono i medesimi riferimenti comunicati nel corso delle precedenti istruttorie e la procedura di esame preventivo delle proposte di deliberazione della Giunta provinciale rimane disciplinata: "*dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013, n. 1116 di data 7 luglio 2014 e n. 295 del 2 marzo 2015, per quanto riguarda l'analisi delle proposte di intervento normativo e per la*

[667] Con nota PAT del Direttore generale prot. n. 244572 (prot. Corte n. 1827 di data 9 aprile 2021) - risposte quesito n. 48 della nota prot. Corte nr. 1495 dell'8 marzo 2021.

[668] Deliberazione n. 430 del 3 aprile 2020, recante "*Disposizioni organizzative in materia di aiuti di Stato: individuazione del Servizio Legislativo quale centro di competenza specializzato per la Provincia autonoma di Trento (distinct body). Modifica della propria deliberazione n. 355 del 13 marzo 2017*".

formazione degli atti normativi; dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016, in attuazione dell'art. 24 c. 1 della legge sulla programmazione provinciale, per l'esame preventivo di piani, programmi, progetti e altri atti di programmazione generale o settoriale, nonché dei criteri generali di finanziamento"[669].

L'Amministrazione ha, poi, evidenziato che, sulla base delle sopracitate disposizioni, "*il Servizio Pianificazione e controllo strategico (dal 1 settembre 2020, Servizio Pianificazione strategica e programmazione europea) ha svolto l'attività di esame preventivo di tutti gli atti trasmessi dalle strutture con la formulazione, in corso d'anno, di 205 pareri scritti relativi a piani, programmi, progetti e deliberazioni di criteri, di 9 pareri relativi a schemi di regolamento e di 7 pareri relativi a disegni di legge.*".

Inoltre, è stato comunicato che il Servizio pianificazione e controllo strategico ha proseguito, nel corso del 2020, l'attività di esame delle richieste di variazione di bilancio, qualora accompagnate da proposte di variazione dei Documenti di programmazione settoriale, dal punto di vista della coerenza programmatica e del rispetto delle disposizioni contenute nella disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 del 13 luglio 2018[670].

Anche quest'anno, tuttavia, pure essendo stato comunicato che in "*taluni casi sono stati segnalati alcuni punti di attenzione o proposti suggerimenti normativi*" e pure essendo stato sottolineato come sia stato assicurato "*il supporto alle strutture competenti per la predisposizione e l'affinamento delle proposte, in merito alla conformità agli obiettivi della programmazione e alle disposizioni della legge sulla programmazione*", non sono stati comunicati gli esiti complessivi dei controlli effettuati (numero di casi in cui sono stati formulati pareri con osservazioni e conseguente recepimento, o meno, delle stesse).

- **Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione delle politiche pubbliche**

In merito al controllo previsto dalla l.p. 28 marzo 2013 n. 5, recante "*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*", la Provincia ha comunicato[671] che "*a seguito dell'avvio della XVI Legislatura provinciale sono state avviate le procedure per la nuova costituzione del Tavolo di coordinamento deputato a elaborare la proposta di Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la*

[669] Comunicato con nota PAT prot. n. 195697 del 3 aprile 2020 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 787 di data 3 aprile 2020), in risposta al quesito n. 45 della nota istruttoria prot. 433 del 21 febbraio 2020.

[670] Con la modifica della disciplina in materia di programmazione settoriale, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1197 del 13 luglio 2018, in attuazione dell'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale, è stato stabilito che le richieste di variazione di bilancio, qualora accompagnate da proposte di variazione dei Documenti di programmazione settoriale, siano esaminate anche dal Servizio pianificazione e controllo strategico, dal punto di vista della coerenza programmatica e del rispetto delle disposizioni contenute nella delibera sopra richiamata.

[671] Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021.

valutazione degli effetti delle politiche pubbliche per la legislatura in corso nonché a definire la metodologia da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione. Anche a causa delle inedite difficoltà indotte dalla pandemia Covid-19 che ha necessariamente comportato la ridefinizione delle priorità sia programmatiche che operative, il tavolo di coordinamento per la legislatura in corso è stato costituito solo di recente – col decreto del Presidente del Consiglio provinciale di data 23 settembre 2020 "Costituzione del tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche (art. 3, commi 2 e 3, della legge provinciale n. 5 del 2013) – e si è riunito per la prima volta lo scorso 14 ottobre 2020"[672].

L'Amministrazione, dopo aver specificato che il citato Tavolo non ha ancora provveduto a formulare gli indirizzi e ad individuare le leggi da sottoporre ad esame, ha comunque sottolineato che "*nel contesto descritto e in attesa della sua piena operatività, si è avviata nel 2020 l'attività di controllo e di valutazione della legge provinciale n. 10 del 2017 "Riduzione degli sprechi, recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici" in considerazione che la medesima – disponendo all'articolo 12, che "decorsi tre anni dall'entrata in vigore di questa legge, è svolto il controllo sull'attuazione, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5" – sarà inclusa nel Programma per la XVI legislatura proposto dal Tavolo di coordinamento.*".

15.5 La valutazione del personale

Il controllo ispettivo sul funzionamento della struttura organizzativa è realizzato attraverso la valutazione della dirigenza.

Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e ai programmi della Giunta provinciale, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse, all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa, la Giunta si avvale di un apposito nucleo di valutazione.

Analogamente, anche la valutazione dell'attività svolta dai direttori è effettuata dal nucleo di valutazione[673].

Come già rappresentato in occasione della parifica del Rendiconto 2018, la Giunta provinciale, anche a seguito di alcune proposte di innovazione del sistema di misurazione e valutazione delle *performance*,

[672] Nella medesima risposta, l'Amministrazione ha ricordato che l'applicazione della l.p. 28 marzo 2013, n. 5 ha dato luogo "*ad una modalità di collaborazione tra Consiglio provinciale e Giunta provinciale assicurata da un Tavolo di coordinamento costituito presso il Consiglio provinciale e composto da un membro della Giunta e quattro consiglieri, due di maggioranza e due di minoranza.*".

[673] L'art. 19 della l.p. n. 7/1997, intitolato "*Nucleo di valutazione dei dirigenti*", a seguito della modifica apportata dall'art. 12 della l.p. 29 ottobre 2010, n. 22, prevede l'emanazione di una delibera della Giunta provinciale per la definizione dei criteri e procedure per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo.

formulate dal Nucleo di valutazione, ha approvato, con la delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017, una metodologia di valutazione, che ha trovato applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2018[674].

La Provincia ha evidenziato, a suo tempo, che la metodologia approvata si caratterizza per la connessione fra processo di pianificazione generale, programmazione e controllo strategico dell'amministrazione provinciale e operatività delle strutture, sulla quale si innesta, poi, il controllo della performance dirigenziale[675].

In applicazione di tale metodologia, la valutazione viene svolta annualmente, con riferimento a:

- risultati raggiunti, rispetto agli obiettivi assegnati e relativi indicatori di risultato;
- grado di copertura del ruolo ovvero delle capacità manageriali.

Il relativo processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi:

- programmazione, pianificazione e attribuzione obiettivi;
- monitoraggio intermedio;
- valutazione consuntiva dei risultati raggiunti e dei comportamenti adottati.

La predetta deliberazione stabilisce che sono valutatori:

---

674 Principali deliberazioni della Giunta provinciale, che regolano le attività del nucleo:
- delibera n. 1146 dell'8 giugno 2012, recante "*Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione) del personale con qualifica di dirigente e direttore*", integrata con delibera n. 693 del 19 aprile 2013, modificata dalla delibera n. 97 del 5 febbraio 2016, che ha introdotto una scala pentenaria di valutazione;
- n. 1218 del 18 luglio 2014 "*Disposizioni inerenti alle modalità di istituzione e di funzionamento del Nucleo di valutazione del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia Autonoma di Trento*"; in seguito modificata dalla delibera n. 2084 del 24 novembre 2016 al fine di coincidere la durata in carica del nucleo con la legislatura;
- delibera n. 1405 del 24 agosto 2015, recante "*Determinazioni in ordine al nucleo di valutazione della dirigenza: modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 693 del 19 aprile 2013 e della deliberazione n. 150 di data 9 febbraio 2015, revoca della deliberazione della Giunta provinciale n. 191 del 16 febbraio 2015*", in cui la Giunta provinciale da atto che "*ai sensi del comma 10-bis dell'art. 19 della l.p. n. 7/1997 così come modificata dalla l.p. n. 7/2015, gli enti strumentali pubblici si avvalgono obbligatoriamente del Nucleo di valutazione costituito presso la Provincia ai sensi del medesimo articolo senza la necessità di stipulare apposita convenzione*";
- delibera n. 17 del 20 gennaio 2017, recante "*Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di dirigente e direttore della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2016. Modificazione della deliberazione n. 1725 di data 12 ottobre 2015*", che, tra l'altro, dà atto che gli esiti dell'indagine di *people satisfaction* entrano nel processo di valutazione.
- delibera n. 486 del 31 marzo 2017, recante "*Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza previsto dall'art. 19 della legge sul personale della Provincia (l.p. 3 aprile 1997, n. 7). Impegno di spesa complessivo pari a euro 204.000,00 per il periodo dal 1° aprile 2017 fino al termine dell'attuale legislatura*", con cui è stato nominato il Nucleo di valutazione, fino a fine legislatura;
- delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017, recante "*Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione 2018) del personale con qualifica di Dirigente e di Direttore della Provincia autonoma di Trento)*".
- delibera n. 2459 del 21 dicembre 2018, recante "*Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento (definizione della fase conclusiva del processo di valutazione)*", con cui si approvava una nuova metodologia di valutazione, che ha trovato applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2018;
- delibera n. 2210 del 20 dicembre 2019, recante "*Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione ex art. 19 l.p. n. 7/1997 e alla metodologia di valutazione per la conferma nella qualifica di dirigente ex art. 21 l.p. n. 7/1997*". La metodologia prevista da tale delibera trova applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2020.
- delibera n. 1702 del 30 ottobre 2020, recante "*Disposizioni in ordine alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti e dei direttori per l'anno 2020, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.*".

675 Così nell'allegato "*Il sistema dei controlli interni*", al verbale n. 19 del Collegio dei revisori dei conti della Provincia del 20 aprile 2018 (prot. Corte n. 370 del 23.4.2018), si rimanda in proposito al paragrafo 16.5, recante "*La valutazione del personale della Relazione sul Rendiconto della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2018*" (Decisione n. 4/PARI/2019).

- il presidente della Provincia, coadiuvato dal direttore generale e sentiti gli assessori di riferimento, per i dirigenti generali della direzione generale, dell'avvocatura e dei dipartimenti;
- i dirigenti generali preposti alla direzione generale, all'avvocatura e ai dipartimenti, per i dirigenti da loro dipendenti;
- i dirigenti preposti ad agenzia complessa, nei confronti dei dirigenti dei servizi che dipendono dalle agenzie;
- il direttore generale, i dirigenti generali e i dirigenti, nei confronti dei direttori d'ufficio e direttori con incarico speciale.

Con riguardo alle funzioni del Nucleo di valutazione, è stabilito che "*ha il compito di fornire all'amministrazione il necessario supporto nell'attività di valutazione dei dirigenti e dei direttori e altresì di suggerire modalità di gestione dell'organizzazione amministrativa che consentano il pieno raggiungimento degli obiettivi attesi per il miglioramento delle competenze professionali*.".

Il processo di valutazione dei dirigenti e dei direttori si articola, quindi, in fasi ed è svolto mediante la compilazione di apposite schede suddivise in sezioni (ad esempio: descrizione contesto esterno, misurazione e valutazione dei risultati, grado di copertura del ruolo, rilevazione obiettivi individuali – Programma di gestione (PDG), rilevazione obiettivi individuali – *extra* PDG).

Gli obiettivi derivanti dal Programma di gestione (PDG) sono declinati dai dirigenti generali in attività necessarie al raggiungimento degli stessi e assegnati alle unità operative (dipartimenti, agenzie, servizi, unità di missione, uffici o incarichi speciali direttori).

Dalla declinazione degli obiettivi PDG in attività per ogni unità operativa, deriva la creazione della "*Scheda di rilevazione obiettivi individuali – PDG*", intestata ai responsabili o preposti alla medesima unità operativa.

In assenza di obiettivi individuali da Programma di gestione, viene assegnata una "*Scheda di rilevazione obiettivi individuali – extra PDG*".

La scheda di valutazione viene confermata sia dal valutatore che dal valutato.

Al termine del periodo di valutazione, il valutato fornisce gli elementi necessari al valutatore per la valutazione del mancato raggiungimento o del raggiungimento parziale delle attività/obiettivo.

Il risultato finale della valutazione, dato dalla somma di percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi della sezione misurazione e valutazione dei risultati e percentuale complessiva grado di copertura del ruolo della sezione grado di copertura del ruolo, è, quindi, sintetizzato in un risultato complessivo, secondo la scala riportata nella seguente tabella.

Tabella 215 – Scala risultato complessivo schede valutazione

NEGATIVA	SUFFICIENTE	DISCRETO	BUONO	OTTIMO	ECCELLENTE
fino a 50%	da 51% a 60%	da 61% a 71%	da 72% a 85%	da 86% a 94%	da 95% a 100%

Fonte: deliberazione Gp n. 2257 del 28 dicembre 2017.

La deliberazione n. 2257 del 2017 specifica che "*il Nucleo, ai fini della convalida delle valutazioni, procede al controllo e alla verifica delle schede e della eventuale documentazione relativa e, ove lo ritenga necessario, può chiedere chiarimenti agli interessati. Conseguentemente il Nucleo valida quindi, con eventuali osservazioni, le valutazioni delle prestazioni rese dai valutati e ne trasmette gli esiti alla struttura competente in materia di personale che le presenta alla Giunta provinciale per l'approvazione.*".

Infine, la valutazione positiva "*ha come effetto la corresponsione della retribuzione di risultato, come previsto dalla legge sul personale della Provincia e dai contratti collettivi di lavoro vigenti.*".

Mentre, "*nel caso di valutazione negativa il Nucleo di valutazione, previamente acquisite in contraddittorio le deduzioni del valutato, eventualmente assistito da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato nonché da un legale di fiducia, invia una relazione dettagliata alla Giunta provinciale. La delibera della Giunta provinciale che formalizza la valutazione negativa è comunicata all'interessato con l'avvertenza che, in caso di mancata proposizione di ricorso arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione, la valutazione negativa diviene definitiva. La valutazione negativa ha le ripercussioni previste dalla legge sul personale della Provincia.*"[676].

I criteri per la valutazione del personale dirigenziale e direttivo collegano, quindi, in particolare, gli obiettivi della dirigenza agli obiettivi definiti nel Programma di gestione, che include quelli del Piano di miglioramento[677], agli obiettivi di carattere gestionale e agli obiettivi derivanti dal miglioramento delle attività ordinarie[678].

---

[676] L.p. 3 aprile 1997, n. 7, recante "*Legge sul personale della Provincia*", art. 19 "*Nucleo di valutazione dei dirigenti*": "[…] *6. L'eventuale valutazione negativa è contestata dalla Giunta all'interessato il quale può proporre entro trenta giorni ricorso ad un collegio arbitrale per la verifica della corretta applicazione dei criteri e delle procedure di valutazione. Il collegio arbitrale è composto da tre esperti, di cui due individuati rispettivamente dall'interessato e dalla Giunta e uno di comune accordo fra le parti. 7. Se la valutazione negativa è definitiva, la Giunta provinciale può revocare l'incarico e mettere il dirigente a disposizione di una struttura complessa secondo quanto previsto dall'articolo 15 bis, comma 4, oppure, nei casi di responsabilità particolarmente grave o reiterata, procede al licenziamento del dirigente. 8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'articolo 28, la Giunta dispone la risoluzione del rispettivo contratto.*".

[677] L'art. 3, c. 2-*bis*, della l.p. 31 maggio 2012 n. 10 prevede che: "*Per garantire una migliore integrazione con la programmazione delle attività da parte delle strutture provinciali, le azioni e gli interventi di modernizzazione sono definiti, individuando per ciascuno di essi tempi e risultati attesi, nell'ambito della predisposizione del programma di gestione previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Regolamento recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti"). Il quadro unitario di azioni, di interventi di modernizzazione, di tempi e di risultati attesi costituisce uno specifico allegato del programma di gestione*". Il seguente c. 2-*ter* dell'art. 3 dispone che: "*Il piano di miglioramento può essere aggiornato con i tempi e le procedure del programma di gestione.*".

[678] La deliberazione n. 1146 dell'8 giugno 2012 prevede che "*La valutazione delle prestazioni dirigenziali e dei direttori si realizza secondo due dimensioni base: - il risultato (il cosa è stato ottenuto): si considerano i risultati raggiunti dal valutato con riferimento agli obiettivi e agli indicatori prefissati; - il comportamento organizzativo (il come si è operato, in relazione al risultato complessivo): si*

La procedura di valutazione prevede un utilizzo eventuale dei dati provenienti dal controllo di gestione[679].

L'allegato B) alla delibera n. 97 del 5 febbraio 2016 ha introdotto, tra l'altro, un modello standardizzato per l'annuale relazione individuale, che i dirigenti e i direttori presentano al Nucleo di valutazione, ai sensi degli articoli 18, c. 1, e 29, c. 3, della l.p. n. 7/1997.

Tale modello si compone delle seguenti sezioni:

- rendicontazione obiettivi della scheda di valutazione (indicatori di risultato previsti, *target* raggiunto, stato obiettivo, ecc.);
- descrizione dell'attività corrente (attività corrente/ordinaria che non rientra in quella obiettivizzata);
- rendicontazione indicatori del controllo di gestione;
- proposte migliorative e innovazioni[680].

La delibera n. 2257 del 28 dicembre 2017 è stata integrata, per la parte della valutazione a consuntivo, con la deliberazione n. 2459 del 21 dicembre 2018.

Quest'ultima stabilisce i punteggi che il valutatore può utilizzare, ai fini della valutazione dei fattori tempo e risultato atteso, per quanto riguarda la parte obiettivi, e dell'espressione del giudizio rispetto agli "*item*" individuati relativamente al grado di copertura del ruolo.

La deliberazione n. 2210 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione ex art. 19 l.p. n. 7/1997 e alla metodologia di valutazione per la conferma nella qualifica di dirigente ex art. 21 l.p. n. 7/1997*", ha, quindi, apportato alcune modifiche alla metodologia definita dalle precedenti deliberazioni n. 2257 del 28 dicembre 2017 e n. 2459 del 21 dicembre 2018, precisando i criteri e la procedura per la valutazione delle prestazioni, che trovano applicazione a decorrere dall'anno di valutazione 2020.

In particolare, la citata deliberazione n. 2210/2019 ha previsto che: "*1. le Unità di missione strategica sono preposte allo svolgimento di attività o compiti progettuali di carattere strategico e trasversale; si ritiene quindi*

---

considerano le capacità manageriali dimostrate nell'attività ordinaria." A questa metodologia di valutazione, con deliberazione della Giunta provinciale n. 97 di data 5 febbraio 2016, sono state apportate alcune significative modifiche, in particolare con l'introduzione di una scala pentenaria per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e del grado di copertura del ruolo, con la revisione dei fattori che costituiscono le griglie del grado di copertura del ruolo e l'introduzione di un modello standardizzato della annuale relazione individuale da presentare al Nucleo di valutazione della dirigenza. Tali modifiche hanno trovato applicazione "a partire dalla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2015.".

[679] L.p. 3 aprile 1997, n. 7 "*Legge sul personale della provincia*", art. 19 "*Nucleo di valutazione dei dirigenti*", c. 4: "[…]*La valutazione della dirigenza è effettuata annualmente, sulla base delle relazioni previste dall'articolo 18 e degli altri strumenti di verifica predisposti dall'amministrazione, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando eventualmente, con le modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 3, anche i dati provenienti dai controlli interni e dal controllo di gestione nonché ulteriori elementi oggettivamente rilevanti. Gli esiti della valutazione costituiscono presupposto per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione della retribuzione di risultato.*".

[680] Allegato B) alla deliberazione 97/2016, recante "*Modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1146 di data 8 giugno 2012 avente ad oggetto "Criteri e procedura per la valutazione delle prestazioni (metodologia di valutazione) del personale con qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento"* e s.m.

che, al fine del processo di pianificazione e valutazione, debbano essere considerate alla stregua dei Dipartimenti provinciali; 2. al fine di ridurre la numerosità delle attività assegnate, in presenza di più incarichi dirigenziali attribuiti allo stesso dirigente, la valutazione avrà ad oggetto solo l'incarico dirigenziale svolto come titolare, escludendo quindi quelli temporaneamente conferiti; 3. al fine di facilitare ed efficientare le operazioni di pianificazione e programmazione, si ritiene che anche la definizione dei target legati alle specifiche attività da PDG sia svolta dai singoli valutatori; in tal senso questi ultimi dovranno svolgere, ad avvenuta approvazione delle schede PDG, una prima verifica di coerenza dei target con le competenze delle singole unità operative, provvedendo, se del caso, alla loro modifica; 4. in considerazione della rilevanza e della strategicità insita nella generale attività di coordinamento svolta dai dirigenti generali della Direzione generale, dell'Avvocatura, dei Dipartimenti e delle Unità di missione strategica, è previsto che la stessa sia adeguatamente valorizzata all'interno della scheda di valutazione individuale degli obiettivi da PDG; 5. si ritiene opportuno, anche al fine di garantire un qualificato supporto ai dirigenti valutatori nella fase di pianificazione delle attività derivanti da PDG, che il Nucleo di valutazione esprima un parere obbligatorio, seppur non vincolante, relativamente alle citate attività, valutando che le caratteristiche delle stesse facciano riferimento a obiettivi strategici e sfidanti ma raggiungibili, realistici, misurabili, specifici; 6. relativamente alla fase di misurazione e valutazione dei risultati, al fine di poter garantire l'emergere di performance particolarmente eccellenti, si ritiene di modificare la scala dei giudizi che il valutatore è chiamato ad esprimere con riferimento al raggiungimento delle attività attribuite, prevedendo in particolare che: ◦ il raggiungimento del risultato nei tempi previsti corrisponda ad un valore pari a 0,9, mentre il punteggio 1 sia riservato al caso di raggiungimento in tempi nettamente anticipati; ◦ se la qualità del risultato conseguito è pienamente in linea con le attese il punteggio corrispondente sia pari a 0,9. Per un numero limitato e circostanziato di casi sarà possibile riconoscere il conseguimento di una qualità eccezionalmente al di sopra delle attese, che corrisponderà ad un punteggio pari a 1. 7. prevedere un anticipo della valutazione a cura del Direttore generale finalizzato al conferimento degli incarichi.".

Valutazione esercizio 2019

L'Ente, per quanto riguarda la valutazione relativa all'esercizio 2019, ha comunicato che "*nel corso 2020 si è proceduto alla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2019 nei confronti dei dirigenti e direttori in servizio presso le strutture provinciali secondo quanto riportato nella tabella allegato 11.*"[681].

Da dati comunicati, si evince che il Nucleo di valutazione, con riferimento alla chiusura del processo di valutazione riferito all'anno 2019, ha validato:

- n. 99 schede relative alla dirigenza, in particolare:

[681] Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 48 della nota istruttoria prot. Corte 1495 dell'8 marzo 2021.

- n. 23 schede relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato;
- n. 76 schede relative a dirigenti;

- n. 203 schede relative ai direttori d'ufficio e con incarico speciale[682].

L'Ente ha, altresì, comunicato che "*Sempre relativamente all'anno 2019, nel 2020 il Nucleo valutazione ha inoltre validato a consuntivo 28 schede relative a dirigenti e direttori della Provincia comandati o messi a disposizione di altri Enti nonché di dirigenti e direttori dipendenti dagli enti strumentali pubblici.*".

Tabella 216 – Schede validate nell'anno 2020 dal Nucleo valutazione provinciale – valutazione esercizio 2019

Personale valutato	Nr. schede validate
Dirigenti generali o equiparati	23
Dirigenti	76
Direttori	203

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Sono stati comunicati anche i dati relativi alla media della valutazione complessiva, distinti per dirigenti e direttori appartenenti ai diversi dipartimenti provinciali, esposti nelle due seguenti tabelle.

Tabella 217 – Media punteggi dirigenti valutati – valutazione esercizio 2019

Nr. valutati	Media punteggio finale	Risultato finale (media)
5	89,28	ottimo
8	91,90	ottimo
5	89,68	ottimo
13	87,68	ottimo
8	88,01	ottimo
8	86,04	ottimo
4	89,60	ottimo
5	90,88	ottimo
9	81,12	buono
13	90,07	ottimo
21	91,61	ottimo
99	**88,89**	**ottimo**

Fonte: elaborazione Cdc su dati PAT.

[682] Deliberazione della Giunta provinciale n. 1703 del 30 ottobre 2020, recante "*Approvazione dell'operato del Nucleo di valutazione relativamente alla validazione della valutazione della prestazione anno 2019 del personale dirigenziale e direttore. Determinazioni in ordine al Fondo per la retribuzione di risultato del personale dirigenziale e del personale direttore per l'anno 2019 e alla "quota obiettivi specifici" del Fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale relativi all'anno 2019*".

Su un totale di n. 99 valutati, il 91% circa ha ottenuto un punteggio finale (medio), rientrante in un *range* che va da 86% a 94% (somma della percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi e della percentuale complessiva grado di copertura del ruolo), rientrando nel risultato finale della valutazione "ottimo". Mentre il restante 9% ha ottenuto un punteggio finale (medio) entro un *range* che va da 72% a 85%, rientrando nel risultato finale della valutazione "buono".
Per i n. 99 dirigenti valutati nel 2020 (anno valutazione 2019), la media del risultato finale è di 88,89 corrispondente ad una valutazione "ottimo" (media del 91,67%, nel 2019).

Tabella 218 – Media punteggi direttori valutati – valutazione esercizio 2019

Nr valutati	Media punteggio finale	Risultato finale (media)
5	96,80	eccellente
5	92,00	ottimo
35	91,35	ottimo
7	93,25	ottimo
20	92,76	ottimo
17	88,39	ottimo
10	88,63	ottimo
9	92,35	ottimo
11	96,50	eccellente
21	94,65	ottimo
37	91,08	ottimo
26	93,60	ottimo
203	**92,23**	**ottimo**

Fonte: elaborazione Cdc su dati PAT.

Per quanto riguarda i direttori, su n. 203 valutati, n. 187 direttori - circa il 92,12% dei valutati (93%, nel 2019), - hanno ottenuto un punteggio nel *range* che corrisponde al risultato finale della valutazione "ottimo", n. 16 direttori - circa il 7,88% - hanno ottenuto una valutazione "eccellente".
La media per i n. 203 direttori valutati nel 2020 (anno valutazione 2019) per il risultato finale è di 92,23% (90,43% nel 2019), corrispondente ad una valutazione "ottimo".

Valutazione esercizio 2020

Con riferimento alla valutazione relativa all'esercizio 2020, nell'allegato 11 innanzi citato, l'Ente ha comunicato che, nel corso dell'anno 2020, sono state attivate:

- n. 98 schede relative ai dirigenti;
    - n. 24 schede relative agli incarichi di dirigente generale o con trattamento economico equiparato;
    - n. 74 schede relative a dirigenti;

- n. 184 schede relative ai direttori d'ufficio o con incarico speciale in servizio presso le strutture provinciali.

Con riferimento a tali schede, la Provincia ha precisato che "*la fase di chiusura del processo di valutazione relativo all'anno 2020 non si è ancora conclusa.*"[683].

Tabella 219 – Schede valutazione attivate nell'anno dal Nucleo valutazione provinciale

Personale valutato	Nr. schede attivate
Dirigenti generali o equiparati	24
Dirigenti	74
Direttori	184

Fonte: dati trasmessi dalla PAT.

Sempre in riferimento alla valutazione relativa all'esercizio 2020, la Provincia ha dato conto delle modifiche al sistema di valutazione, che sono state adottate in conseguenza della situazione di emergenza per la pandemia da Covid-19.

L'Ente ha, dunque, comunicato che: "*la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 1702 del 30 ottobre 2020, in considerazione della fase emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 che ha assorbito la stragrande maggioranza delle risorse delle strutture organizzative nella gestione della fase più acuta dell'emergenza e nella programmazione, attivazione e gestione delle attività ritenute prioritarie in conseguenza della medesima emergenza, ha adottato, per l'anno 2020, una metodologia di valutazione semplificata. La predetta metodologia prevede infatti:*

1. a preventivo, l'individuazione dei seguenti obiettivi di performance:

a) le attività individuate nel Programma di gestione (PdG) 2020, da considerare attribuite a tutti i dirigenti e i direttori afferenti alle varie strutture coinvolte;

b) quale ulteriore attività non derivante da PdG: il mantenimento del livello di servizio offerto all'utenza nonostante il momento emergenziale, anche valorizzando gli strumenti di innovazione e di digitalizzazione e il lavoro a distanza;

c) i seguenti item delle aree di competenza legate al grado di copertura del ruolo, ritenuti di maggiore rilevanza considerata la situazione emergenziale:

- per l'area "leadership e visione strategica": leadership efficace

-per l'area "relazionale e comunicazione": comunicazione efficace

- per l'area "gestionale/manageriale": gestione situazioni critiche

[683] Alla stessa maniera, con riferimento a dipendenti provinciali presso altri enti, è stato precisato che: "*È inoltre tuttora in corso anche il processo di chiusura della valutazione 2020 riferito ai dirigenti e direttori della Provincia in servizio presso altri Enti nonché dei dirigenti e direttori dipendenti dagli enti strumentali pubblici, per un totale di 26 schede che saranno esaminate e validate dal Nucleo di valutazione appena disponibili.*".

- per l'area "amministrativa": semplificazione amministrativa

- per l'area "individuale": gestione dell'incertezza e dello stress

2. a consuntivo, la misurazione e la valutazione delle prestazioni, come segue:

a) predisposizione, a cura dei dirigenti e dei direttori in qualità di valutati, della relazione prevista dalla l.p. n. 7/1997, nella quale dare specificatamente conto delle attività svolte in relazione agli obiettivi da PdG, delle ulteriori attività effettuate e della situazione organizzativa della struttura diretta;

b) valutazione, da parte dei dirigenti valutatori sulla base delle relazioni dei valutati e tenuto conto degli obiettivi da PdG e delle aree di competenza connesse al ruolo rivestito oggetto della valutazione dell'anno 2019, dei risultati conseguiti dai valutati, sia relativamente al grado di raggiungimento degli obiettivi sia per quanto concerne la prestazione legata al grado di copertura del ruolo. I dirigenti valutatori assegnano quindi, motivatamente, un punteggio complessivo di valutazione sulla base della scala contenuta nell'attuale metodologia.".

Infine, si riporta la spesa complessiva prevista a favore dei componenti del Nucleo di valutazione, che è stata quantificata in euro 244.800,00, per il periodo 1° ottobre 2019 - – 30 settembre 2021, così suddivisa:

- 55.200,00 euro, quale indennità di carica lorda per il Presidente;
- 129.600,00 euro, quale indennità lorda complessiva per gli altri tre componenti;
- 60.000,00 euro, quale ammontare per rimborso spese ed eventuali ulteriori oneri fiscali, previdenziali assicurativi oltre ad altre spese previste per legge[684].

La spesa per il 2020 è stata definita dai provvedimenti di nomina del Nucleo di valutazione, per un impegno complessivo di euro 122.400,00 sul capitolo 905400-004 dell'esercizio finanziario 2020.

15.6 Il controllo sulla qualità dei servizi

L'art. 40-*quater* "*Servizio di garanzia del cittadino-cliente*" della l.p. 30 novembre 1992 n. 23, introdotto con la l.p. 12 settembre 2008, n. 16, dispone che: "*1. I processi di servizio, da intendersi quali attività dell'amministrazione pubblica provinciale finalizzate ad erogare, nella loro successione, un servizio al cittadino a seguito di una richiesta di parte o d'ufficio, sono svolti con modalità che promuovono il miglioramento della qualità, la tutela dei cittadini e la loro partecipazione, anche in forma associata, alle procedure inerenti la*

[684] Deliberazione della Giunta provinciale n. 1454 del 27 settembre 2019, recante "*Nomina dei componenti del Nucleo di valutazione della dirigenza previsto dall'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 a decorrere dal 1° ottobre 2019 e relativo impegno di spesa*", con la quale è stato nominato il Nucleo di valutazione per il periodo dal 1° ottobre 2019 e per la durata di due anni, eventualmente rinnovabili fino al termine dell'attuale legislatura, stabilendone il compenso.
La delibera di Giunta n. 2276 del 16 dicembre 2016, recante "*Definizione dei compensi spettanti al Nucleo di valutazione della dirigenza*", stabilisce i seguenti importi per i compensi ai componenti del nucleo di valutazione: "*indennità di carica Presidente mensili lordi euro 2.300,00; indennità di carica per ciascun componente mensili lordi euro 1.800,00; ammontare stimato per il rimborso delle spese ed eventuali oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, ancorché dovuti, spettanti ai componenti del Nucleo nonché per il sostenimento delle spese previste ai sensi di legge viene quantificato in mensili lordi euro 2.500,00.*".

valutazione e la definizione degli standard qualitativi. 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questo articolo la Giunta provinciale approva un documento denominato "Servizio di garanzia del cittadino-cliente", aggiornato con cadenza almeno triennale. Il documento definisce gli standard qualitativi per ciascun processo di servizio, la loro pubblicizzazione, i casi e le modalità di corresponsione di un indennizzo automatico e forfettario al cittadino per il mancato rispetto degli standard di qualità. Il documento è integrato da un rapporto contenente i risultati di un'indagine realizzata da un soggetto esterno all'amministrazione provinciale sul grado di soddisfazione degli utenti in termini di qualità e trasparenza dell'azione amministrativa, di snellimento dei procedimenti amministrativi e di semplificazione dei rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni. 3. Il grado di rispetto degli standard di qualità è considerato come elemento di valutazione dei dirigenti responsabili delle strutture che erogano i servizi. 4. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio per l'attuazione di questo articolo sono effettuate dal dipartimento competente in materia di organizzazione. 5. Gli enti locali danno applicazione alle disposizioni di questo articolo secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.".

Non risulta ancora approvato dalla Giunta provinciale il documento "*Servizio di garanzia del cittadino-utente*", previsto dal citato art. 40-*quater*, c. 2.

In riferimento a questo tipo di controllo, è stato comunicato che "*l'amministrazione provinciale, nel corso dell'anno 2020, è stata fortemente impegnata ad affrontare l'emergenza epidemiologica Covid-19 e le conseguenze che la stessa ha prodotto. L'amministrazione verificherà la disposizione in esame tenuto conto della complessità della stessa.*".

Nella Camera di consiglio del 18 giugno 2021, sollecitata a chiarimenti e/o osservazioni in ordine ai controlli strategico, di gestione e di qualità dei servizi, la Provincia ha riconosciuto la sussistenza di criticità, precisando che il sistema dei controlli è in evoluzione e che, in particolare, è in programma lo sviluppo di un sistema di controllo per la qualità dei processi, anche nel senso della progressiva digitalizzazione degli stessi, che si ritiene potrà avere riflessi anche sulla qualità finale dei servizi.

15.7 Collegio dei revisori dei conti

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2431 del 29 dicembre 2016, è stato istituito il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2017-2019, che ha iniziato ad operare a decorrere dal 1° gennaio 2017, come previsto dall'art. 78-*bis*, c. 6, della legge provinciale di contabilità (l.p. n. 7/1979)[685].

[685] Il c. 2 dell'art. 78-*bis* 4 della l.p. 7/1979 prevede che il Collegio sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale.

L'art. 79-*bis4,* c. 6 della, della l.p. n. 7/1979 dispone che il Collegio dei revisori dura in carica tre anni dalla data di nomina.

La l.p. 6 agosto 2019, n. 5, recante "*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2020*", all'art. 4, ha disposto che il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino all'adozione del disegno di legge di approvazione del terzo rendiconto generale della Provincia, successivo alla data di nomina[686].

La deliberazione n. 1254 del 29 luglio 2016 ha approvato le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, definendone i compiti.

Tali modalità, come comunicato nel documento "*Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2020*", allegato al verbale n. 4/2020, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 aprile 2021[687], sono state modificate dalla deliberazione n. 93 del 30 gennaio 2020.

La predetta deliberazione n. 93/2020, nelle premesse al dispositivo, chiarisce che il documento "*(…) si propone di modificare ed approvare nella sua nuova formulazione l'Allegato 3) della deliberazione della Giunta provinciale n. 1254 del 2016 riguardante le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio dei revisori dei conti, specificando l'iter da seguire per l'individuazione dei membri supplenti del Collegio nel caso in cui uno degli stessi diventi membro effettivo. In particolare, si prevede che il nuovo supplente sia nominato a seguito di nuova estrazione dall'elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento. Inoltre, vengono meglio specificate le procedure concernenti l'invio dei verbali e dei pareri del Collegio dei revisori dei conti.*".

Con la deliberazione n. 2431 del 29 dicembre 2016, è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2017-2019.

Con la deliberazione n. 899 del 3 luglio 2020, è stato riconfermato il Collegio dei revisori per il triennio 2020-2022, nei suoi componenti effettivi, precedentemente nominati con deliberazione n. 2431 del 29 dicembre 2016, per il triennio 2017-2019.

Il Collegio, nel corso del 2020, ha operato secondo quanto previsto dalla normativa, dando conto della propria attività, svolta in raccordo con la Sezione di controllo[688].

Di seguito, si sintetizza quanto comunicato nel documento "*Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2020*", allegato al verbale n. 4/2020, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 aprile 2021.

---

[686] Con deliberazione della Giunta provinciale n. 4 del 10 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Collegio dei Revisori dei conti della Provincia autonoma di Trento. Impegno di spesa*", è stato impegnato l'importo di complessivo di 51.000,00 euro, per gli emolumenti e i rimborsi spese per il Collegio, per l'esercizio 2020.

[687] Protocollo CdC n. 1864 del 19 aprile 2021.

[688] "*Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2020*", allegata al verbale n. 4/2020, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 aprile 2021, protocollo CdC n. 1864 del 19 aprile 2021.

Il Collegio si è riunito tredici volte, da marzo 2020 in poi con la modalità della videoconferenza, in considerazione della situazione emergenziale sanitaria legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19; per ognuna delle riunioni è stato redatto uno specifico verbale; tutti i verbali sono stati trasmessi alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

Tra le attività svolte dal Collegio, si segnalano:

- la verifica dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi del 2019, con esame di un campione di residui attivi e passivi;
- la verifica degli esiti afferenti alla circolarizzazione dei crediti e debiti reciproci tra la Provincia e i propri enti strumentali, società controllate e società partecipate;
- la relazione al rendiconto generale della Provincia per l'anno 2019;
- la presa visione delle richieste e delle risposte dell'Ente ai quesiti della Corte dei conti sul rendiconto provinciale 2019 e delle successive controdeduzioni predisposte dalla Provincia agli esiti dell'attività di controllo svolta dalla Corte dei conti medesima;
- la trasmissione, sulla piattaforma ConTe, del documento relativo alle risposte afferenti le Linee Guida per le relazioni dei Collegi dei Revisori dei Conti sul rendiconto 2019 e il documento delle Linee guida sul bilancio consolidato 2018;
- le verifiche della dichiarazione Iva 2020, dell'invio delle liquidazioni trimestrali IVA dell'anno 2019, delle comunicazioni dati fatture (Spesometro), dei modelli di Certificazione Unica 2020-redditi 2019;
- la sottoscrizione dei modelli 770/2020 e IRAP/2020 e la verifica dell'invio telematico, nei termini di legge;
- le periodiche verifiche di cassa, le verifiche su campioni casuali di mandati e reversali emessi nel quarto trimestre 2019 ed emessi nei primi tre trimestri del 2020;
- il monitoraggio dei risultati e dell'andamento gestionale, comunicati dalle società controllate dalla Provincia;
- il monitoraggio, nel 2020, della pubblicazione, nella sezione "*amministrazione trasparente*" del sito istituzionale della Provincia, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti e del volume complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici;
- il parere sull'assestamento del bilancio provinciale 2020-2022 e sul bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 — 2023;
- l'esame e la redazione della propria relazione al bilancio consolidato 2019[689].

[689] *Cfr.* "*Relazione attività del Collegio dei Revisori della Provincia autonoma di Trento Anno 2020*", allegata al verbale n. 4/2020, trasmesso dal Presidente del Collegio dei revisori il 18 aprile 2021, protocollo CdC n. 1864 del 19 aprile 2021.

15.8 Misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione

Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato rilevanti modifiche al d.lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza amministrativa.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza è diventata, così, obiettivo strategico di ogni amministrazione, anche al fine di rafforzare il contrasto alla corruzione.

La Provincia ha adeguato la propria normativa in tema di trasparenza, modificando la l.p. 30 maggio 2014, n. 4, recante "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5*", con l'art. 3, commi da 1 a 7, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, recante "*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017*" e con l'art. 9, c. 1, della l.p. 2 agosto 2017 n. 9, recante "*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017–2019*"[690].

In estrema sintesi[691], la Provincia ha previsto l'accesso civico generalizzato, limitato "*ai dati che non necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti […] ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria*"[692]; mentre, la normativa nazionale, in modo più ampio, prevede l'accesso civico ai "*dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*"[693].

In fase istruttoria, è stato richiesto all'amministrazione di indicare le misure adottate per garantire la trasparenza della Provincia autonoma, delle sue agenzie, e dei suoi enti strumentali pubblici e privati, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm., della l. n. 190/2012 e ss.mm., della l.p. n. 4/2014 e ss.mm., ivi comprese eventuali circolari diramate in materia di diritto di accesso.

L'Ente ha comunicato che "*in attuazione delle vigenti disposizioni normative ed in particolare anche di quanto disposto dall'articolo 11 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 95 di data 30 gennaio 2020 ha adottato, nel termine di legge, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022. Con decorrenza dall'1° gennaio 2020, la Giunta provinciale ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza il dott. Luca Comper, Dirigente generale dell'Unità di missione strategica Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e*

---

690 Con l'art. 3, commi da 1 a 7, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, sono state modificate le norme provinciali per l'accesso civico semplice ed è stato introdotto l'accesso civico generalizzato. Con l'art. 9, c. 1, della l.p. n. 9/2017, è stato modificato l'ambito soggettivo di applicazione della l.p. n. 4/2014, adeguandolo a quello previsto dall'art. 2-*bis* del d.lgs. n. 33/2013, e modificato l'art. 39-*undecies* della l.p. n. 23/1990 (legge sui contratti e sui beni provinciali), adeguandone l'obbligo di tenuta dell'elenco delle consulenze da parte degli enti strumentali della Provincia ai nuovi obblighi di pubblicazione degli incarichi conferiti nelle società controllate previsti dall'art. 15-*bis* del d.lgs. n. 33/2013.

691 Per un'articolata disamina delle modalità con le quali la Provincia si è adeguata alla normativa nazionale, si rimanda a quanto riportato nel paragrafo "*12.2 Misure adottate in tema di trasparenza e anticorruzione*" della relazione al Rendiconto 2017, approvata con decisione n. 3/PARI/2018.

692 Art. 1, c. 2-*bis*, della l.p. n. 4/2014, recante "*Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della l.p. 28 marzo 2013, n. 5*".

693 Art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*".

trasparenza. In data 21 agosto 2021, la Giunta provinciale con la deliberazione n. 1224 ha approvato l'aggiornamento del Piano triennale, resosi necessario a seguito degli atti di riorganizzazione interna che hanno coinvolto numerose strutture provinciali.".

È stato, inoltre, precisato che "*nel Piano, come per gli anni precedenti, è contenuta una specifica sezione dedicata alle misure di trasparenza denominata "Parte seconda - sezione trasparenza", alla quale è allegata la tabella "Programmazione della Trasparenza", rappresentativa sia degli obblighi di trasparenza vigenti sia dei soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati. La parte seconda del Piano, suddivisa per capi, definisce, tra le altre cose, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, il processo di attuazione di tali obblighi, l'attività di monitoraggio e le modalità di gestione dell'istituto dell'accesso civico e del registro degli accessi*"[694].

Il Piano provinciale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022 è stato, come innanzi detto, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 del 31 gennaio 2020 e aggiornato, con deliberazione n. 1224 del 21 agosto 2020, per tener conto degli atti di riorganizzazione interna, che hanno comportato variazioni nelle strutture provinciali, e del collocamento a riposo di alcuni responsabili provinciali.

Il piano, nella sua nuova formulazione, a seguito delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 97/2016, è suddiviso in due parti: la prima, relativa alla prevenzione della corruzione e la seconda, concernente la trasparenza.

La parte di Piano relativa alla trasparenza definisce, tra le altre cose, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza, il processo di attuazione di tali obblighi, l'attività di monitoraggio e le modalità di gestione dell'istituto dell'accesso civico e del registro degli accessi[695].

Con riferimento agli obiettivi strategici in materia di trasparenza, la Provincia ha precisato che "*in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 che stabilisce che la promozione di livelli maggiori di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, la Giunta con il Programma di gestione 2020 ha assegnato a tutte le strutture l'obiettivo relativo all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di trasparenza previsti dal Piano triennale*"[696].

L'Ente ha, inoltre, rappresentato che "*nel Piano sono previsti, in continuità strategica con quanto disposto negli anni precedenti, quali obiettivi specifici: la prosecuzione dell'implementazione effettiva dell'applicativo*

[694] Risposta allegata alla nota PAT prot. n. 244572 del 9 aprile 2021 (acquisita al prot. della Corte dei conti n. 1827 del 9 aprile 2021), in risposta al quesito n. 51 della nota istruttoria prot. Corte n. 1495 dell'8 marzo 2021.

[695] I piani sono pubblicati sul sito amministrazione Trasparente nella sezione "Altri contenuti".

[696] Per il programma di Gestione 2020, si vedano la delibera della Giunta provinciale n. 664 del 22 maggio 2020, recante "*Programma di gestione 2020, primo stralcio relativo ad un gruppo di strutture provinciali. Approvazione degli obiettivi e individuazione degli "atti riservati" ai dirigenti generali*" e la delibera della Giunta provinciale n. 1226 del 21 agosto 2020, recante "*Approvazione del Programma di gestione 2020 integrato e coordinato per tutte le strutture della Provincia, a seguito dell'approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022. Individuazione di ulteriori atti riservati alla competenza dei dirigenti generali.*".

informatico "portale amministrazione Trasparente" iniziata nel 2019 e l'incremento della trasparenza potenziando l'accessibilità dall'esterno a documenti ed informazioni in possesso dell'amministrazione. In particolare, il Piano mira ad attuare azioni volte all'ottimizzazione della pubblicazione dei dati al fine di renderli più chiari e fruibili.".

Con riferimento alle attività di monitoraggio e segnalazione degli inadempimenti al Nucleo di Valutazione della dirigenza, in funzione di Organismo interno di valutazione (OIV), la Provincia ha specificato che "*nel Piano è mantenuta la modalità di monitoraggio introdotta nel 2019. In particolare, il monitoraggio è volto soprattutto a valorizzare l'interlocuzione con le varie strutture provinciali, al fine di garantire un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione delle stesse nell'attuazione degli obblighi di trasparenza. Tale modalità prevede in particolare l'inserimento nella tabella "Programmazione della trasparenza" della colonna "Monitoraggio" recante l'indicazione della data entro la quale il Responsabile avrebbe condotto le verifiche. L'attività di monitoraggio, grazie all'attività collaborativa instaurata con le strutture responsabili della produzione ed elaborazione dei dati, ha permesso di risolvere alcune criticità presenti all'interno di alcune sotto-sezioni di amministrazione Trasparente. Degli esiti del monitoraggio che hanno rilevato irregolarità o anomalie è stata data tempestiva comunicazione alle strutture responsabili con richiesta di attuazione di interventi risolutivi. Nel 2020 non sono state inviate al Nucleo di Valutazione della dirigenza in funzione di Organismo interno di valutazione (OIV) segnalazioni per casi di inadempimento degli obblighi previsti in materia di trasparenza.*".

Per quanto riguarda le misure adottate per garantire la trasparenza delle proprie agenzie e dei propri entri strumentali pubblici e privati, la Provincia ha comunicato che "*la Giunta provinciale con la deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019, avente ad oggetto "Direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli Enti strumentali della Provincia", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 3 della l.p. 4 del 2014, ha previsto che gli enti strumentali e le agenzie debbano provvedere all'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso civico e civico generalizzato ai sensi della vigente normativa provinciale (l.p. n. 4 del 2014) e statale (d.lgs. n. 33 del 2013). Inoltre, il Piano 2020-2022 ha dedicato un'apposita sezione (Sezione X) all'applicazione della deliberazione Anac n. 1134 del 2017, recante le indicazioni operative per l'adozione di misure di prevenzione della corruzione da parte delle società in controllo pubblico, delle società a partecipazione pubblica non di controllo, delle associazioni, delle fondazioni e enti di diritto privato in controllo pubblico e degli altri soggetti che, a prescindere da una partecipazione pubblica, svolgono un'attività di pubblico interesse.*".

Infine, con riferimento alle misure o a eventuali circolari diramate in materia di diritto di accesso, l'Ente ha comunicato che "*nel 2020, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha emanato la nota protocollo numero 103845 del 14 febbraio con la quale sono state fornite alle strutture provinciale ulteriori indicazioni operative finalizzate ad una corretta compilazione del "Registro degli accessi", che, dal 2018, si basa sull'utilizzo del sistema di gestione del protocollo documentale, quale strumento di estrazione automatica delle informazioni che compongono il registro.*".

Sul sito amministrazione trasparente, nella sezione "*Controlli e rilievi sull'amministrazione*", sotto sezione "*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe - Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*", è pubblicato il documento di attestazione relativo alla verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020.

Tale attestazione è effettuata, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 213/2020, dal Nucleo di valutazione dei dirigenti che, per l'amministrazione provinciale e i suoi enti strumentali pubblici, assolve alle funzioni di Organismo interno di valutazione - OIV. L'attestazione pubblicata si riferisce al primo semestre del 2020.

Il Nucleo di valutazione dei dirigenti, nel documento di attestazione redatto secondo il modello previsto dalla delibera n. 213/2020, ha attestato, in particolare, che: "*l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente"; l'amministrazione/ente ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013; l'amministrazione/ente NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.*"[697].

Assieme al documento di attestazione, è pubblicata anche la griglia di rilevazione 2020, aggiornata al 24 luglio 2020, in cui sono riassunti i risultati delle verifiche effettuate dal Nucleo. La griglia riporta, per quasi tutti i dati di verifica, valori 2 o 3, vale a dire il massimo grado di adempimento previsto dalla sopracitata delibera ANAC n. 213/2020; mentre, per alcuni dati previsti nella griglia, il valore assegnato è n/a (non applicabile)[698].

---

[697]Si veda Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento: amministrazione trasparente <<controlli e rilievi sull'amministrazione>> attestazione obblighi al 30.06.2020 (link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina774_attestazione-delloiv-o-di-altra-struttura-analoga-nellassolvimento-degli-obblighi-di-pubblicazione.html).

[698] L'allegato 4 alla delibera ANAC n. 213/2020 "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione" precisa, in proposito, che "*Per ogni dato inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni prevista dalla normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione/ente/società, come di seguito specificato. Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, gli OIV, o le strutture analoghe, inseriscono il valore "n/a". Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0". (…).*

Pubblicazione. Il dato è pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" o "Società trasparente" del sito istituzionale? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

0 - il dato non risulta pubblicato;

1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata «amministrazione trasparente» o «Società trasparente»;

2 - il dato risulta pubblicato nella sezione «amministrazione trasparente» o «Società trasparente»

Completezza del contenuto. Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

Il valore n/a (non applicabile) è stato segnalato dal Nucleo, nella griglia di rilevazione delle varie sezioni e sottosezioni, per i seguenti punti[699]:

- Sezione - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – sottosezione - Atti di concessione:
  - *link* al progetto selezionato, *ex* art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: "Tempestivo *ex* art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013");
  - *link* al *curriculum vitae* del soggetto incaricato, *ex* art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: "Tempestivo *ex* art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013");
  - elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro, *ex* art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: "Annuale *ex* art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013").

  Per questo obbligo, nelle colonna "Note" della griglia, è riportato il seguente chiarimento: "*In attuazione dell'art. 2, comma 1 della l.p. 4 del 2014, si applica l'art. 31 bis della l.p. 23 del 1992 che prevede la pubblicazione dei soli seguenti dati relativi alle concessioni di vantaggi economici di qualunque genere, a qualunque soggetto: il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario, l'importo, la norma o il titolo alla base*

---

0 - il dato non risulta pubblicato;
1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.
Completezza rispetto agli uffici. Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.
Aggiornamento. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme o dal PTPC- Sezione Trasparenza- per ogni singolo obbligo.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.
Apertura formato. Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:
0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%".

[699] Si veda Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento: amministrazione trasparente <<controlli e rilievi sull'amministrazione>>. Link: https://trasparenza.provincia.tn.it/archivio63_controlli-e-rilievi_0_367_774_1.html.

dell'attribuzione, la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo, la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario"[700].

- Sezione - Servizi erogati – sottosezione - Carta dei servizi e *standard* di qualità:
  - carta dei servizi o documento contenente gli *standard* di qualità dei servizi pubblici, *ex* art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo *ex* art. 8, d.lgs. n. 33/2013).

  In relazione a tale obbligo, la griglia non riporta nessuna nota di chiarimento[701].
- Sezione - Servizi erogati – sottosezione - Liste di attesa:
  - liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle), *ex* art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo *ex* art. 8, d.lgs. n. 33/2013).

    In relazione a tale obbligo la griglia non riporta nessuna nota di chiarimento[702].
- Sezione – Informazioni ambientali – sottosezione – Informazioni ambientali:
  - relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, *ex* art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (Tempo di pubblicazione/Aggiornamento: Tempestivo *ex* art. 8, d.lgs. n. 33/2013).

  In relazione a tale obbligo, la griglia riporta la seguente nota di chiarimento "*La pubblicazione avviene mediante collegamento ai siti istituzionali riportanti le informazioni ambientali oggetto di pubblicazione obbligatoria*"[703].

---

[700] Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*", art. 31-*bis* (*Amministrazione aperta*): "*1. Per le finalità indicate negli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), a decorrere dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, la Provincia e i propri enti strumentali, pubblici e privati, nonché le comunità assicurano la pubblicità sulla rete internet dei seguenti dati:*
a) il nome e i dati fiscali del soggetto beneficiario;
b) l'importo;
c) la norma o il titolo alla base dell'attribuzione;
d) la struttura e il responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. (2. …)".

[701] Con riferimento alla qualità dei servizi, si veda anche il precedente paragrafo "*Il controllo sulla qualità dei servizi*" di questo capitolo.

[702] Si rileva che le liste d'attesa sono pubblicate sul sito dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), nelle pagine dedicate all'amministrazione trasparente (link: https://trasparenza.apss.tn.it/amministrazione-Trasparente/Servizi-erogati/Liste-di-attesa/Rilevazioni-Tempi-di-attesa-2020).

[703] Nel Portale Trasparenza della Provincia autonoma di Trento, alla sezione Informazioni ambientali, sono presenti *link* alle pagine dei siti dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e ad altre strutture provinciali, in relazione ai seguenti argomenti:
- Stato dell'ambiente;
- Fattori inquinanti;
- Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto;
- Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto;
- Stato della salute e della sicurezza umana;
- Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, per quanto può evincersi dal sito amministrazione trasparenza PAT, il cui contenuto è aggiornato al 24 settembre 2019, l'"*A.N.A.C. (…) non ha adottato alcun provvedimento in materia di vigilanza e controllo dell'anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 190/2012, nei confronti della Provincia autonoma di Trento*"[704].

[704] Si veda Portale Trasparenza Provincia autonoma di Trento: Amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione - provvedimenti adottati dall'ANAC in materia di vigilanza e controllo dell'anticorruzione (*link*: https://trasparenza.provincia.tn.it/contenuto7174_pagina_769.html).

16 IL BILANCIO CONSOLIDATO E LE SOCIETÀ, LE FONDAZIONI E GLI ALTRI ORGANISMI PARTECIPATI

16.1 Il Gruppo "amministrazione pubblica" e le rendicontazioni consolidate

Le disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, in particolare l'art. 11, d.lgs. n. 118/2011, prevedono che le amministrazioni adottino "schemi di bilancio consolidati comuni con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati". In particolare, l'ente deve predisporre due diverse rendicontazioni al fine di esporre i risultati conseguiti complessivamente a consuntivo dall'ente stesso unitamente ai soggetti giuridici di cui si avvale per conseguire le proprie finalità istituzionali frutto di scelte gestionali ritenute strumentali alle proprie attività. L'art. 11, co. 8, d.lgs. n. 118, 2011 dispone, infatti, che le amministrazioni articolate in *organismi strumentali*[705] approvano, contestualmente al rendiconto della gestione, anche il *rendiconto consolidato* che include tali organismi nonché i risultati della gestione del consiglio regionale.

Altro documento contabile previsto dall'armonizzazione è il *bilancio consolidato*, disciplinato dall'art. 11-*bis,* d.lgs. n. 118/2011, che le amministrazioni redigono a consuntivo entro il 30 settembre dell'anno successivo[706], con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al citato decreto (di seguito "allegato 4/4"). Al riguardo occorre precisare che con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, in ragione dell'applicazione posticipata di un anno della contabilità armonizzata, si applica il principio contabile di cui all'allegato 4/4, come modificato dal DM 11 agosto 2017[707].

---

[705] "Per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi strumentali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio." (art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 118/2011, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126).

[706] D.lgs. n. 118/2011, art. 18 "Termini di approvazione dei bilanci", comma 1, lett. c). Il termine di approvazione del 30 settembre implica che nel giudizio di parificazione di ciascun anno si debba prendere in considerazione il bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello riferito al rendiconto della Provincia.

[707] L'art. 38 legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'articolo 79, comma 4 *octies*, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige),

Le rendicontazioni consolidate sopra descritte, quindi, si caratterizzano per le diverse dimensioni del gruppo considerato: il *rendiconto consolidato* si limita ad includere i soli *organismi strumentali*; il *bilancio consolidato* include, oltre ai soggetti considerati nel rendiconto consolidato, anche gli *enti strumentali* e le società, secondo precisi criteri definiti dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4.

Entrambe le rendicontazioni vengono definite dal legislatore del d.lgs. n. 118/2011 "consolidate", in quanto consentono di ricostruire in una dimensione unitaria gli effettivi valori finanziari, economici e patrimoniali prodotti dall'ente con i due diversi insiemi individuati dalle disposizioni sopra menzionate. In ogni caso la rendicontazione consolidata deve tenere in debito conto, al fine di ricostruire l'effettiva consistenza delle grandezze contabili prodotte, dei flussi economico-finanziari interni ai soggetti aggregati, che hanno un effetto neutro in termini di rilevanza esterna al gruppo stesso.

Propedeutica alle rendicontazioni sopra descritte è, pertanto, l'individuazione del "gruppo amministrazione pubblica" (GAP), come definito dal principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4[708]. A tal fine, le amministrazioni predispongono e tengono aggiornati due distinti elenchi: il primo è l'elenco che contiene tutti gli enti, le aziende e le società che compongono il GAP, l'elenco deve essere completo di tutti i soggetti pubblici e privati che l'amministrazione controlla o partecipa[709]; il secondo è l'elenco che individua all'interno del GAP "gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato"[710]. Al riguardo, il comma 3 dell'art. 11 *bis*, d.lgs. n. 118/2011 prevede che "Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II". Pertanto, sia il GAP che il gruppo del bilancio consolidato non considerano gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, disciplinati appunto dal titolo II del d.lgs. n. 118/2011.

Il principio applicato prevede che "entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione" e che la "versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato" precisando che i "due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta"[711].

---

ha posticipato all'esercizio 2017 l'adozione del bilancio consolidato per la Provincia autonoma di Trento e i suoi organismi ed enti strumentali. In ragione del posticipo di un anno, l'allegato 4/4 cui ci riferisce nei presenti paragrafi è il documento applicabile a decorrere dal 2019 sui bilanci consolidati dell'esercizio 2018.

[708] Il gruppo amministrazione pubblica è disciplinato dal paragrafo 2 dell'allegato 4/4.

[709] Paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4, elenchi di cui al punto 1). Nel GAP devono essere evidenziati gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese.

[710] Paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4, elenchi di cui al punto 2).

[711] Paragrafo 3.1 dell'allegato 4/4.

Come sopra accennato, la definizione di gruppo amministrazione pubblica (GAP) fa riferimento ai parametri del *controllo* e della *partecipazione*, laddove il controllo è esteso alle fattispecie di "diritto", "di fatto" e "contrattuale"[712].

Costituiscono componenti del GAP, innanzitutto, gli *organismi strumentali* che rappresentano articolazioni organizzative e sono inclusi, come già visto, nel *rendiconto consolidato*. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi, che sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica[713].

Altri componenti del GAP sono gli *enti strumentali*, definiti dal principio contabile applicato "come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile". Le modifiche introdotte al principio citato dal DM 11 agosto 2017 specificano che a "titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni" [714].

Ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 118/2001 che disciplina l'ambito di applicazione dei principi contabili generali (di cui allegato 1 al decreto citato) e applicati, gli enti strumentali "che adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 e ai principi del codice civile".

Gli *enti strumentali* sono definiti dall'art. 11 *ter*, d.lgs.. n. 118/2011 *controllati* (comma 1) e *partecipati* (comma 2).

Gli *enti strumentali controllati* sono rappresentati da aziende o enti, pubblici o privati, nei cui confronti l'amministrazione presenta le seguenti condizioni disposte dal citato comma 1 e ribadite e specificate dal principio contabile di cui all'allegato 4/4[715]:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

712 Le nozioni di "controllo" e di "partecipata" sono specificate nell'allegato 4/4 citato, par. 2 - Il gruppo "amministrazione pubblica" nell'elenco riportato di seguito nel presente paragrafo.
713 Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 1.
714 Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 2.
715 Allegato 4/4, par. 2, punto elenco n. 2.1.

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) esercita un'influenza dominante[716] in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente[717] l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

Ai sensi dell'art. 11 *ter*, co. 3, d.lgs. n. 118/2011, inoltre, gli *entri strumentali controllati* sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio[718]:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.

Importante categoria, definita dal legislatore in maniera residuale, è rappresentata dagli *enti strumentali partecipati* che sono, invece, rappresentati dalle aziende o dagli enti, pubblico o privato, nel quale

[716] Al riguardo il DM 11 agosto 2017 ha specificato che "l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante".
[717] Con il DM 11 agosto 2017 è stato specificato che "L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi". Inoltre, con lo stesso decreto è stato stabilito che "Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione".
[718] Art. 11 *ter*, co. 3, d.lgs. n. 118/2011.

l'amministrazione ha una partecipazione in assenza delle condizioni viste in precedenza per *gli enti strumentali controllati* come dispone il comma 2 dell'articolo 11 *ter*. Su tali enti, pertanto, l'amministrazione non esercita un controllo di "diritto" o "di fatto" o "contrattuale" con le modalità elencate per gli enti strumentali controllati. Non ci sono quindi particolari condizioni che debbano caratterizzare la partecipazione dettate dal legislatore, ad esempio soglie o requisiti quantitativi, il che implica che debbano essere considerati tali tutti gli enti nei quali l'amministrazione è presente o ha interessi a vario titolo e con diverso coinvolgimento e che pertanto essi debbano essere inclusi nel gruppo amministrazione pubblica e, ove tali partecipazioni siano "rilevanti", nel senso che verrà illustrato nel paragrafo del presente capitolo dedicato all'area di consolidamento, anche nel gruppo del bilancio consolidato.

Fanno parte, infine, del gruppo amministrazione pubblica le *società*, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i *gruppi* di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione[719].

Anche le società vengono distinte dal principio contabile applicato in *società controllate* e *società partecipate*[720].

Le *società controllate* sono quelle nei cui confronti l'amministrazione:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, la previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante[721]. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

[719] In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione.
[720] Allegato 4/4, par.2, punto elenco 3, 3.1 e 3.2.
[721] L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

Le *società partecipate* sono invece costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'amministrazione indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Il DM 11 agosto 2017 ha previsto che a decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018[722] la definizione di società *partecipata,* di cui al precedente punto 3.2, è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Secondo le disposizioni del principio contabile applicato per il bilancio consolidato[723] al fine di consentire la redazione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi[724], il primo relativo al GAP e il secondo relativo agli enti, alle aziende e alle società componenti del GAP compresi nel bilancio consolidato[725].
Il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4, infine, chiarisce che "Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società".

16.1.1 Il Gruppo amministrazione pubblica della Provincia per l'esercizio 2019

L'art. 78 *bis* 3, l.p. 14 settembre 1979, n. 7[726] dispone che "con deliberazione della Giunta provinciale sono annualmente e distintamente individuati gli organismi strumentali, gli enti strumentali e le società che compongono il gruppo Provincia ai fini della redazione del rendiconto consolidato previsto dall'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del bilancio consolidato previsto dall'articolo 11-*bis* del medesimo decreto."

[722] Applicabile, per il posticipo valido per la Provincia autonoma di Trento, con riferimento all'esercizio 2019.
[723] Allegato 4/4, par. 3.
[724] Il principio contabile dispone inoltre che: entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato. I due elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta. Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.
[725] Si rammenta di nuovo che l'allegato 4/4 applicabile alla Provincia autonoma di Trento, in ragione del posticipo di un anno dell'adozione della contabilità armonizzata, è il documento relativo al bilancio di esercizio 2018 vigente a decorrere dal 2019, come aggiornato dal DM 11 agosto 2017.
[726] L'articolo in questione è stato aggiunto dall'art. 36, comma 1, legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e novellato ai commi 2 e 3 dall'art. 7, commi 1 e 2, legge provinciale 6 maggio 2016, n. 7.

La Giunta provinciale, con deliberazione 14 novembre 2019, n. 1785 ha definito gli elenchi del gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del gruppo di organismi, enti e società ai fini della predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2019[727].

La Provincia, nella delibera menzionata, ha conformato gli elenchi alle previsioni dell'allegato 4/4 modificato dal DM 11 agosto 2017, in particolare alla previsione che considera, tra le società controllate, anche le società quotate[728] e quelle da esse controllate, determinando l'ingresso nel gruppo amministrazione pubblica (GAP) della Provincia di Cassa del Trentino S.p.A.[729], nonché alla previsione che estende la definizione di *società partecipata* alle società nelle quali le amministrazioni dispongono di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotate, determinando in questo caso l'ingresso nel GAP della Provincia delle società Aerogest s.r.l. e delle società quotate Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. e Set Distribuzione S.p.A., oltre alle loro società partecipate indirette.

Come già precisato, il principio contabile applicato prevede che gli elenchi vengano, dopo la prima approvazione, aggiornati a seguito della gestione e inseriti nella versione definitiva nella nota integrativa al bilancio consolidato e quindi approvati dalla Giunta. Per l'esercizio 2019 tali elenchi aggiornati si rinvengono nella deliberazione della Giunta provinciale del 13 novembre 2020, n. 1808 che approva il bilancio consolidato[730]. Per quel che riguarda il GAP, l'elenco definitivo risulta differire da quello approvato con la deliberazione GP n. 1785/2019 poiché non è più presente la società controllata indirettamente Garniga Terme S.p.A. che è stata incorporata da Patrimonio del Trentino S.p.A., nonché la società partecipata indirettamente Doleda S.p.A. oggetto di cessione della relativa partecipazione.

Si riporta di seguito l'elenco dei soggetti inclusi nel GAP con evidenziate le modifiche sopra citate relative alle società non più presenti nel gruppo, nonché in caso di variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia, riportando in parentesi le quote di partecipazione precedenti. L'elenco, inoltre, è stato riordinato per missione di bilancio con riferimento a ciascun organismo, ente e società per evidenziare meglio i settori nei quali la Provincia impiega un modello organizzativo diverso da quello svolto con i propri uffici. Secondo quanto evidenziato nelle delibere, accanto alla descrizione della missione è aggiunta, in parentesi, la lettera che la contrassegna nell'elenco del comma 3, art. 11 *ter*, d.lgs. n. 118/2011.[731]

---

[727] L'elenco del GAP è riportato nell'allegato 1 alla deliberazione GP n. 1785/2019, mentre l'elenco provvisorio del gruppo del bilancio consolidato è contenuto nell'allegato 2.

[728] Si tratta delle società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

[729] Si rammenta che in occasione del bilancio consolidato degli esercizi 2017 e 2018 la Provincia ha applicato il previgente allegato 4/4 che consentiva di escludere le società quotate dall'elenco del GAP.

[730] Il bilancio consolidato è stato quindi approvato dal Consiglio provinciale con delibera 24 novembre 2020, n. 12.

[731] Nella tabella presente nel testo "Gruppo amministrazione pubblica 2019 – Provincia autonoma di Trento aggregato per missioni, la missione "trasporti e diritto alla mobilità" indicata una volta con la lettera g) e con la lettera j). Tuttavia, si fa presente che la lettera g) fa riferimento alla missione "assetto del territorio ed edilizia abitativa".

Tabella 220 – Gruppo amministrazione pubblica 2019 – Provincia Autonoma di Trento aggregato per missioni

ORGANISMI STRUMENTALI (totale definitivo 10)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CONSIGLIO PROVINCIALE	
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)	
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)	
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI	
Missione: soccorso civile (j)	
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)	
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	
Missione: politiche per il lavoro e la formazione professionale (n)	
AGENZIA DEL LAVORO	
Missione: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (o)	
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (totale definitivo 18)	Quota partecipazione (1)
Missione: istruzione e diritto allo studio (b)	
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	100%
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI (IPRASE)	100%
OPERA UNIVERSITARIA	100%
Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)	
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO	100%
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO	100%
ISTITUTO CULTURALE LADINO	100%
MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI	100%
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	100%
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA	100%
MUSEO DELLE SCIENZE	100%
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	100%
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI	100%
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	10,57%
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)	
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA	100%
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO	100%
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)	
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	21,43%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	100%
FONDAZIONE EDMUND MACH	100%
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (totale definitivo 9)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	100%

PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.		100%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.		91,99%
TRENTINO DIGITALE S.p.A.		88,52%
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT soc. cons. r.l.		64,60%
Missione: assetto del territorio ed edilizia abitativa (g)		
ITEA S.p.A.		100%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.		80,04% (80,07%)
INTERBRENNERO S.p.A.		62,92%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)		
TRENTINO SVILUPPO S.p.A.		100%
SOCIETA'CONTROLLATE INDIRETTAMENTE	**(totale definitivo 3)**	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a) (2)		
TRENTO FIERE S.p.A.		89,34%
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l.		90,64% (89,38%)
Missione: turismo (f)		
TRENTINO MARKETING S.r.l.		100%
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	**(totale definitivo 3)**	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)		
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.p.A.		17,49%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)		
AEROGEST S.r.l.		30,27%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)		
SET DISTRIBUZIONE S.p.A.		14,07 % (14,19%)
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	**(totale definitivo 16)**	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)		
PARADISIDUE S r.l.		17,49%
TRENTINO SPRINT in liquidazione soc. cons. r.l.		40,00%
Missione: turismo (f)		
TRENTINO GOLF Soc cons. r.l.		49,25%
SUPERNORDICSKIPASS Soc cons. r.l.		49,90%
PAGANELLA SERVIZI Soc cons. r.l.		34,48%
LIDO DI RIVA DEL GARDA S.r.l.		46,20%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g) (3)		
INTERPORTO SERVIZI S.p.A.		34,47%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
S. MARTINO ROLLE S.p.A.		48,83% (49,61%)
TRENTO FUNIVIE S.p.A.		37,17%
FOLGARIASKIPASS S.p.A.		22,03%
FUNIVIE PINZOLO S.p.A.		20,21% (20,92%)
Missione: sviluppo economico e competitività (m)		
IGF S.p.A.		49,84%
TRENTINO INVEST S.r.l.		40,00%
FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l.		33,33%
INTERSERVICE S.p.A.		31,00%
FUCINE FILM S.p.A.		26,46%

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su delibere GP n. 1785/2019 e 1808/2020;

(1) Quote al 31/12/2019, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie). Fra parentesi quote al 31/12/2018.

(2) Tra le società controllate indirettamente è stata eliminata dal GAP la società GARNIGA Terme S.p.A. perché incorporata in Patrimonio del Trentino S.p.A.

(3) Tra le società partecipate indirettamente è stata eliminata dal GAP la società DOLEDA S.p.A. a seguito di cessione della partecipazione detenuta.

Come si evince dall'elenco, non risultano presenti gli enti strumentali partecipati, benché l'ampia definizione datane dal legislatore, illustrata nel paragrafo introduttivo al presente capitolo, dovrebbe

determinare la presenza almeno dei soggetti nei quali l'amministrazione è presente a vario titolo ma non raggiunge il controllo di fatto, di diritto o contrattuale.

L'Amministrazione, in riscontro a specifico quesito, ha condiviso il rilievo istruttorio e, in seguito ad un'analisi puntuale degli enti di cui al citato art. 11-*ter*, c. 2, ha dichiarato di provvedere, in sede di determinazione definitiva del GAP 2020, da effettuare contestualmente all'adozione del bilancio consolidato, ad inserire la Fondazione Don Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus (quota di partecipazione del 39,37%) e la Fondazione Dolomiti Unesco (quota di partecipazione 14,29%)[732]. Al riguardo, si precisa che, alla luce degli stessi criteri dettati dal d.lgs. n. 118/2011 per l'adeguamento del GAP 2020, cui si è opportunamente conformata la Provincia per le due Fondazioni predette, devono, parimenti, essere inseriti nel GAP anche l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento (quota di partecipazione 33%), la Fondazione ai caduti dell'Adamello (quota di partecipazione del 7,0%) e ogni altro ente nel quale la Provincia abbia una partecipazione che non configuri i requisiti del controllo. Peraltro, con riferimento alla Fondazione Haydn e alla Fondazione ai caduti dell'Adamello, è opportuno che la Provincia, in ossequio ai principi contabili di universalità, pubblicità e trasparenza, dia evidenza delle proprie partecipazioni, valorizzandole nel proprio stato patrimoniale, conformandosi al principio applicato 4/3, dalla stessa Amministrazione menzionato, che richiede la costituzione di "altre riserve disponibili" per le partecipazioni possedute, che non hanno valore di liquidazione, come per le Fondazioni citate, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Il principio applicato 4/3 prevede, inoltre, che "tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione dell'ente controllato o partecipato".

Parimenti, deve essere inclusa nell'elenco del GAP, tra gli enti partecipati, l'Università degli studi di Trento, poiché, laddove la si ritenga non controllata dalla Provincia (al riguardo, si veda, da ultimo, la replica della Provincia, nella relazione allegata alla decisione di parifica di queste Sezioni n. 3/PARI/2020), per chiara definizione normativa, essa deve necessariamente essere qualificata come partecipata, ai fini dell'inclusione nell'elenco stesso, essendo i requisiti richiesti dalle disposizioni dell'art. 11-*ter*, c. 2, del d.lgs. n. 118/2011 del tutto residuali, rispetto a quelli richiesti per il controllo; con la logica conseguenza che debba rinvenirsi un ente partecipato, ogni qual volta la partecipazione dell'Amministrazione non sia tale da qualificare tale ente come controllato.

Si prende atto positivamente, al riguardo, dell'intenzione manifestata dalla Provincia, nelle proprie controdeduzioni[733], di conformarsi alle indicazioni riguardanti l'inserimento dell'Orchestra Haydn di

[732] Cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) al quesito n. 9 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.

[733] Risposta della Provincia prot. PAT n. 424735 di data 11 giugno 2021 (prot. Corte n. 2105 di pari data) al punto 41 delle sintesi trasmesse con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021.

Bolzano e Trento e della Fondazione ai caduti dell'Adamello nel gruppo amministrazione pubblica (GAP).[734]

Per quel che riguarda l'Università di Trento, non si ritiene superato dalle argomentazioni fornite dalla Provincia[735] il rilievo già sollevato in occasione delle precedenti parifiche circa la posizione di controllo esercitata dalla Provincia, in considerazione sia della disciplina dei procedimenti di nomina e del funzionamento del consiglio di amministrazione (art. 8, con particolare riferimento ai commi 5 e 6, art. 9, art. 16 dello Statuto dell'Università) - disciplina che configura le condizioni di "ente strumentale controllato" di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11-*ter*, co.1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 118/2011, sia dei rilevanti finanziamenti annualmente attribuiti dalla Provincia all'Ateneo.

Con riferimento alla individuazione dei settori nei quali la Provincia ricorre ad organismi, enti e società, dall'elenco GAP relativo all'esercizio 2019 si evince che 11 soggetti (senza conteggiare il Consiglio provinciale) sono afferenti alla missione *servizi istituzionali generali e di gestione*; 10 soggetti alla missione *tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali*; 10 soggetti alla missione *sviluppo economico e competitività;* 5 soggetti alla missione *turismo;* 5 soggetti alla missione *sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.* Questi dati consentono, al contempo, di apprezzare anche la dimensione della presenza della Provincia nell'economia territoriale, che risulta notevole, oltre che nell'ambito dei servizi istituzionali generali e di gestione, anche nel settore dello sviluppo economico, mentre più contenuta, in termini di soggetti riconducibili alla Provincia, nel settore del turismo e della tutela del territorio.

Per l'esercizio 2020, la Giunta provinciale ha già deliberato gli elenchi provvisori del GAP e del gruppo del bilancio consolidato con deliberazione 20 novembre 2020, n. 1865 che troveranno conferma definitiva in occasione dell'approvazione del bilancio consolidato 2020.

---

[734] Contestualmente, la Provincia ha confermato anche che la rilevazione nello stato patrimoniale delle proprie partecipazioni nella Fondazione Haydn e nella Fondazione ai caduti dell'Adamello potrà essere effettuata in sede di approvazione del rendiconto 2021 e che procederà all'adeguamento del Gruppo amministrazione pubblica con l'inserimento dei due enti strumentali citati in sede di definizione del GAP provvisorio per l'anno 2021.

[735] La Provincia, infatti, ha riferito che "*l'Università non può essere considerata un ente strumentale partecipato in quanto manca il presupposto essenziale della partecipazione al fondo di dotazione dell'Università stessa. Il comma 2 dell'articolo 11 ter del d.lgs. 118/2021 definisce l'ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale come "l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1". In merito si evidenzia che l'Università di Trento è stata riconosciuta come università statale dalla legge 590/1982 (art. 40) e che la legge è soggetta alle disposizioni contabili previste per le università statali.*

In relazione alla delega di funzioni alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi disposta dal d.lgs.. 142/2011 si evidenzia che, nonostante l'Università rientri nel sistema territoriale provinciale integrato come definito dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia, l'Ateneo non può essere equiparato agli enti strumentali della Provincia. A differenza degli enti strumentali infatti per l'Università in base a quanto previsto dall'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 142/2011, gli obblighi e i vincoli per l'attuazione del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono stabiliti d'intesa con l'Università degli studi di Trento; addirittura, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, il medesimo articolo prevede che trovano applicazione per l'Università le disposizioni previste a livello statale."

16.1.2 Il rendiconto consolidato dell'esercizio 2019

Definito il gruppo amministrazione pubblica, è possibile individuare, come detto, gli organismi strumentali che vengono considerati per la predisposizione del rendiconto consolidato congiuntamente al rendiconto della Provincia.

L'approvazione del rendiconto consolidato è disciplinata dal comma 2 dell'art. 78 *bis* 3, l.p. n. 7/1979[736] che stabilisce che "il rendiconto consolidato è approvato dalla Giunta provinciale contestualmente all'approvazione del disegno di legge relativo al rendiconto della Provincia dell'anno di riferimento ed è trasmesso al Consiglio provinciale che lo approva con propria deliberazione. A tal fine le agenzie della Provincia approvano il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il Consiglio provinciale approva il proprio rendiconto entro il 31 maggio o nel diverso termine concordato tra il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale".

Il rendiconto consolidato per l'esercizio 2019 è stato presentato dalla Giunta con la delibera 3 luglio 2020, n. 894 avente ad oggetto "disegno di legge: Approvazione del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2019" per l'approvazione da parte del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 118/2011[737]. Il rendiconto consolidato 2019 non è stato oggetto di esame nella relazione predisposta per il giudizio di parificazione tenutosi il 25 giugno 2020 e pertanto viene qui proposto insieme all'esame del bilancio consolidato per lo stesso esercizio, che verrà svolto nei paragrafi successivi.

Il rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2019 della Provincia autonoma di Trento[738] include, oltre ai risultati della gestione del Consiglio provinciale, i seguenti organismi strumentali presenti, come visto, nel gruppo amministrazione pubblica per il 2019:

- Agenzia per la depurazione;
- Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche;
- Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- Agenzia del lavoro;
- Agenzia provinciale per i pagamenti;

---

[736] Il comma 3 in commento richiama l'art. 54 dello Statuto speciale che prevede le competenze della Giunta; queste riguardano, tra l'altro "l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici" (punto 4); "la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge (…)" (punto 5);"le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione" (punto 6).

[737] Le amministrazioni pubbliche approvano: "b) il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 aprile, per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti".

[738] Presentato con la deliberazione della Giunta provinciale 3 luglio 2020, n. 894 concernente il disegno di legge recante "Approvazione del rendiconto generale della Provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2019".

- Agenzia provinciale foreste demaniali;
- Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa;
- Istituto di statistica della Provincia di Trento;
- Cassa provinciale antincendi.

Tabella 221 – Quadro generale riassuntivo – rendiconto consolidato 2019

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - ENTRATE		
ENTRATE	**ACCERTAMENTI**	**INCASSI**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.848.499.155,14
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	222.694.735,69	
- di cui utilizzo fondo anticipazioni di liquidità		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	5.370.995,05	
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.718.112.783,72	
- di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	350.000,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.300.716.461,25	4.870.198.898,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	144.304.099,64	155.288.917,90
Titolo 3 - Entrate extratributarie	256.811.507,19	263.098.042,60
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	312.676.345,68	333.490.660,06
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	66.330.777,63	66.326.082,55
Totale entrate finali……	**5.080.839.191,39**	**5.688.402.601,51**
Titolo 6 - Accensione di prestiti	9.779.735,68	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	292.605.157,28	313.840.131,74
Totale entrate dell'esercizio	**5.383.224.084,35**	**6.002.242.733,25**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**7.329.752.598,81**	**7.850.741.888,39**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**	
di cui disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		
TOTALE A PAREGGIO	**7.329.752.598,81**	**7.850.741.888,39**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - SPESE		
SPESE	**IMPEGNI**	**PAGAMENTI**
Disavanzo di amministrazione		
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)		
Titolo 1 - Spese correnti	3.568.802.143,78	3.600.110.066,38
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (5)	9.169.983,98	
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.279.784.344,35	1.260.896.382,39
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (5)	1.743.412.387,11	
di cui fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito		
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	51.211.870,88	50.861.870,88
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (5)		
Totale spese finali……	**6.652.380.730,10**	**4.911.868.319,65**
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	7.994.924,15	7.994.924,15
Fondo anticipazioni di liquidità (6)		
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	292.605.257,35	294.041.718,06
Totale spese dell'esercizio	**6.952.980.911,60**	**5.213.904.961,86**
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	**6.952.980.911,60**	**5.213.904.961,86**
AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	**376.771.687,21**	**2.636.836.926,53**
TOTALE A PAREGGIO	**7.329.752.598,81**	**7.850.741.888,39**

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	376.771.687,21
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) (8)	9.612.862,46
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) (9)	161.302.481,39
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	**205.856.343,36**
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)	**205.856.343,36**
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (10)	-7.247.940,24
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	**213.104.283,60**

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".
(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

Fonte: rendiconto consolidato PAT esercizio 2019 approvato con delibera G.P. n. 894 del 3 luglio 2020 – importi in euro

Tabella 222 – Equilibri di bilancio – rendiconto consolidato 2019

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	25.385.321,20
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (1)	(-)	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	5.370.995,05
Entrate titoli 1-2-3	(+)	4.701.832.068,08
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(+)	929.622,42
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(+)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
Spese correnti	(-)	3.568.802.143,78
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (4)	(-)	9.169.983,98
Spese titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(-)	
Variazioni di attività finanziarie- equilibrio complessivo (se negativo) (5)	(-)	
Rimborso prestiti	(-)	7.994.924,15
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		
Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
A/1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.147.550.954,84**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	9.435.179,07
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	18.467.291,44
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente		**1.119.648.484,33**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-2.929.749,18
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente		**1.122.578.233,51**

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni imputati all'esercizio)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	197.309.414,49
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	1.718.112.783,72
Entrate in conto capitale (titolo 4)	(+)	312.676.345,68
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	21.202,12
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	9.779.735,68
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)	(-)	929.622,42
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3)	(-)	
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
Spese in conto capitale	(-)	1.279.784.344,35
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (4)	(-)	1.743.412.387,11
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	6.150.737,60
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa) (4)	(-)	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (4)	(+)	
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (9)	(-)	
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (5)	(+)	21.598.442,23
B/1) Risultato di competenza in conto capitale		**-770.779.167,56**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	177.683,39
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	142.835.189,95
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale		**-913.792.040,90**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-4.318.191,06
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale		**-909.473.849,84**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio		
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (6)	(+)	
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	350.000,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	66.330.777,63
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	51.211.870,88
Fondo pluriennale vincolato per incremento attività finanziarie (spesa) (4)	(-)	
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	21.202,12
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	6.150.737,60
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (spesa) (4)	(+)	
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza		**21.598.442,23**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio	(-)	
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio		**21.598.442,23**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	
C/3) Variazioni attività finanziaria -equilibrio complessivo		**21.598.442,23**
D/1 RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)		**376.771.787,28**
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)		**205.856.443,43**
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)		**213.104.383,67**
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio (10)		

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

A1) Risultato di competenza di parte corrente		**1.147.550.954,84**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(-)	25.385.321,20
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00

- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N (11)	(-)	9.435.179,07
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) (12)	(-)	-2.929.749,18
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (13)	(-)	18.467.291,44
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**1.097.192.912,31**

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo.

(5) Indicare l'importo della lettera C/3).

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento.

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo.

(10) Valorizzare solo se D) è negativo. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145/2018.

(11) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.

(12) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione. Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(13) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga m) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Le regioni a statuto ordinario considerano solo le entrate non sanitarie.

Fonte: rendiconto consolidato PAT esercizio 2019 approvato con delibera G.P. n. 894 del 3 luglio 2020 – importi in euro

Tabella 223 – Stato patrimoniale – rendiconto consolidato 2019

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2019	2018
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**
			B) IMMOBILIZZAZIONI		
I			*Immobilizzazioni immateriali*		
	1		Costi di impianto e di ampliamento		
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	22.747.036,09	447.818,52
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
	5		Avviamento		
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	48.035.339,38	59.979.321,28
	9		Altre		
			Totale immobilizzazioni immateriali	**70.782.375,47**	**60.427.139,80**
			Immobilizzazioni materiali (3)		
II	1		Beni demaniali	**219.157.429,05**	**217.760.268,78**
	1.1		Terreni	44.718.325,52	44.596.891,32
	1.2		Fabbricati	169.313.099,56	168.101.622,63
	1.3		Infrastrutture	4.484.582,30	4.424.301,16
	1.9		Altri beni demaniali	641.421,67	637.453,67
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	**1.870.731.507,51**	**1.893.180.465,76**
	2.1		Terreni	751.989.791,55	750.067.361,54
		a	*di cui in leasing finanziario*		
	2.2		Fabbricati	888.889.620,82	907.791.534,86
		a	*di cui in leasing finanziario*		
	2.3		Impianti e macchinari	1.728.300,63	1.633.296,27
		a	*di cui in leasing finanziario*		
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	12.932.593,28	12.900.725,79
	2.5		Mezzi di trasporto	24.854.884,20	26.096.843,69
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	1.152.395,96	1.328.440,97
	2.7		Mobili e arredi	2.418.870,96	2.899.917,82
	2.8		Infrastrutture	167.467.698,64	171.155.097,83
	2.9		Altri beni materiali	19.297.351,47	19.307.246,99

	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	514.251.755,88	363.380.013,35
			Totale immobilizzazioni materiali	**2.604.140.692,44**	**2.474.320.747,89**
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*		
	1		Partecipazioni in	**2.102.224.621,82**	**2.092.641.550,36**
		a	*imprese controllate*	*1.776.119.451,81*	*1.771.088.909,57*
		b	*imprese partecipate*	*178.740.772,24*	*173.036.618,93*
		c	*altri soggetti*	*147.364.397,77*	*148.516.021,86*
	2		Crediti verso	**1.079.060.252,48**	**1.097.094.062,29**
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	*203.020.093,85*	*216.979.510,84*
		b	*imprese controllate*	*823.711.539,36*	*816.215.916,52*
		c	*imprese partecipate*	*3.211.837,32*	*40.056,19*
		d	*altri soggetti*	*49.116.781,95*	*63.858.578,74*
	3		Altri titoli	183.098.543,68	179.506.688,41
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**3.364.383.417,98**	**3.369.242.301,06**
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**6.039.306.485,89**	**5.903.990.188,75**
			C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I			Rimanenze	2.162.707,00	1.829.922,75
			Totale Rimanenze	**2.162.707,00**	**1.829.922,75**
II			*Crediti (2)*		
	1		Crediti di natura tributaria	**515.479.578,16**	**1.087.150.804,53**
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	-	-
		b	*Altri crediti da tributi*	*515.479.578,16*	*1.087.150.804,53*
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	-	-
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	**755.540.835,32**	**778.499.502,53**
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	*717.456.760,89*	*741.914.107,85*
		b	*imprese controllate*	-	-
		c	*imprese partecipate*	*6.467.765,78*	-
		d	*verso altri soggetti*	*31.616.308,65*	*36.585.394,68*
	3		Verso clienti ed utenti	45.910.330,21	48.513.978,34
	4		Altri Crediti	**235.408.066,15**	**257.605.928,48**
		a	*verso l'erario*	-	-
		b	*per attività svolta per c/terzi*	*14.319.214,75*	*17.899.279,03*
		c	*altri*	*221.088.851,40*	*239.706.649,45*
			Totale crediti	**1.552.338.809,84**	**2.171.770.213,88**
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*		
	1		Partecipazioni	-	-
	2		Altri titoli	-	-
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**
IV			*Disponibilità liquide*		
	1		Conto di tesoreria	2.636.836.926,53	1.848.499.155,14
		a	*Istituto tesoriere*	*72.253.045,39*	*70.678.645,73*
		b	*presso Banca d'Italia*	*2.564.583.881,14*	*1.777.820.509,41*
	2		Altri depositi bancari e postali	1.083.969,12	1.159.136,13
	3		Denaro e valori in cassa	25.377,49	22.833,45
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
			Totale disponibilità liquide	**2.637.946.273,14**	**1.849.681.124,72**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.192.447.789,98**	**4.023.281.261,35**
			D) RATEI E RISCONTI		
	1		Ratei attivi	1.056,24	569,66
	2		Risconti attivi	3.853.243,15	3.832.935,52
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**3.854.299,39**	**3.833.505,18**
			TOTALE DELL'ATTIVO	**10.235.608.575,26**	**9.931.104.955,28**

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

			STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2019	2018
			A) PATRIMONIO NETTO		
I			Fondo di dotazione	724.140.850,07	724.140.850,07
II			Riserve	**6.315.136.866,47**	**6.090.599.710,38**
	a		*da risultato economico di esercizi precedenti*	*3.267.935.939,98*	*3.030.805.531,49*
	b		*da capitale*	*1.199.454.373,87*	*1.199.454.373,87*
	c		*da permessi di costruire*		
	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali*	*1.827.324.012,47*	*1.844.623.905,79*
	e		*altre riserve indisponibili*	*20.422.540,15*	*15.715.899,23*
III			Risultato economico dell'esercizio	342.667.379,20	224.778.721,66
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	**7.381.945.095,74**	**7.039.519.282,11**
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	1		per trattamento di quiescenza		
	2		per imposte		
	3		altri	125.675.159,63	132.944.960,18
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**125.675.159,63**	**132.944.960,18**
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	236.869.442,77	231.607.784,76
			TOTALE T.F.R. (C)	**236.869.442,77**	**231.607.784,76**
			D) DEBITI (1)		
	1		Debiti da finanziamento	111.619.700,50	119.614.624,65
		a	*prestiti obbligazionari*		
		b	*v/altre amministrazioni pubbliche*	*111.619.700,50*	*119.614.624,65*
		c	*v/ banche e tesoriere*		
		d	*verso altri finanziatori*		
	2		Debiti verso fornitori	201.192.666,73	197.860.193,28
	3		Acconti		
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	1.735.313.028,37	1.770.633.027,21
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*		
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	*1.307.828.158,54*	*1.384.068.429,28*
		c	*imprese controllate*	*241.241.782,29*	*210.028.687,59*
		d	*imprese partecipate*		*110.170,88*
		e	*altri soggetti*	*186.243.087,54*	*176.425.739,46*
	5		altri debiti	63.681.957,28	63.989.774,89
		a	*tributari*	21.475.194,77	*21.816.317,17*
		b	*v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale*	*8.360.283,00*	*134.434,56*
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*		
		d	*altri*	*33.846.479,51*	*42.039.023,16*
			TOTALE DEBITI (D)	**2.111.807.352,88**	**2.152.097.620,03**
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I			Ratei passivi	47.314,96	53.738,13
II			Risconti passivi	379.264.209,28	374.881.570,07
	1		Contributi agli investimenti	0,00	
		a	*da altre amministrazioni pubbliche*		
		b	*da altri soggetti*		
	2		Concessioni pluriennali	718.522,68	795.626,49
	3		Altri riscontri passivi	378.545.686,60	374.085.943,58
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**379.311.524,24**	**374.935.308,20**
			TOTALE DEL PASSIVO	**10.235.608.575,26**	**9.931.104.955,28**
			CONTI D'ORDINE		
			1) Impegni su esercizi futuri	1.412.667.280,57	1.432.234.640,94
			2) beni di terzi in uso	318.245.096,28	307.070.484,38
			3) beni dati in uso a terzi		
			4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	14.692.010,00	17.553.410,00
			5) garanzie prestate a imprese controllate	1.193.587.142,00	1.197.249.587,00
			6) garanzie prestate a imprese partecipate	115.500.000,00	115.630.662,00
			7) garanzie prestate a altre imprese		
			TOTALE CONTI D'ORDINE	**3.054.691.528,85**	**3.069.738.784,32**

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

Fonte: rendiconto consolidato PAT esercizio 2019 approvato con delibera G.P. n. 894 del 3 luglio 2020 – importi in euro

Tabella 224 – Conto economico – rendiconto consolidato 2019

		CONTO ECONOMICO	2019	2018
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1		Proventi da tributi	4.300.716.461,25	4.262.981.159,55
2		Proventi da fondi perequativi		
3		Proventi da trasferimenti e contributi	423.627.282,82	320.189.606,51
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	*147.210.088,30*	*148.413.371,31*
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*		
	c	*Contributi agli investimenti*	*276.417.194,52*	*171.776.235,20*
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	113.782.525,11	131.386.068,95
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	*55.499.612,09*	*75.169.902,96*
	b	*Ricavi della vendita di beni*	*2.939.185,73*	*3.342.879,35*
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	*55.343.727,29*	*52.873.286,64*
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	332.784,25	
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8		Altri ricavi e proventi diversi	104.427.780,09	120.281.828,76
		totale componenti positivi della gestione (A)	**4.942.886.833,52**	**4.834.838.663,77**
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.532.439,47	11.056.729,65
10		Prestazioni di servizi	248.992.962,83	268.593.565,33
11		Utilizzo beni di terzi	13.284.869,19	10.648.871,73
12		Trasferimenti e contributi	3.556.306.074,18	3.584.963.214,40
	a	*Trasferimenti correnti*	*2.532.594.704,69*	*2.552.514.623,03*
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	*533.770.341,95*	*550.191.989,78*
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	*489.941.027,54*	*482.256.601,59*
13		Personale	732.529.601,77	713.142.961,75
14		Ammortamenti e svalutazioni	46.066.181,42	63.280.415,96
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	*10.441.648,40*	*295.615,00*
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	*34.255.208,90*	*34.950.494,79*
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*		
	d	*Svalutazione dei crediti*	*1.369.324,12*	*28.034.306,17*
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16		Accantonamenti per rischi	1.109.280,50	3.850.000,00
17		Altri accantonamenti		
18		Oneri diversi di gestione	10.174.715,57	11.593.558,75
		totale componenti negativi della gestione (B)	**4.621.996.124,93**	**4.667.129.317,57**
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**320.890.708,59**	**167.709.346,20**
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	18.588.559,71	21.891.515,89
	a	*da società controllate*	*14.144.878,96*	*18.208.459,89*
	b	*da società partecipate*	*4.437.076,15*	*3.473.486,29*
	c	*da altri soggetti*	*6.604,60*	*209.569,71*
20		Altri proventi finanziari	11.244.873,49	11.951.026,73
		Totale proventi finanziari	**29.833.433,20**	**33.842.542,62**
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	53.258,05	83.854,29
	a	*Interessi passivi*	*53.258,05*	*83.854,29*
	b	*Altri oneri finanziari*		
		Totale oneri finanziari	**53.258,05**	**83.854,29**
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**29.780.175,15**	**33.758.688,33**
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22		Rivalutazioni	33.808.944,57	103.399.677,73
23		Svalutazioni	6.989.694,61	23.770.863,52

		TOTALE RETTIFICHE (D)	**26.819.249,96**	**79.628.814,21**
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24		Proventi straordinari	31.987.070,30	19.409.083,85
	a	*Proventi da permessi di costruire*		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*		*77,40*
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	*27.828.588,19*	*18.486.382,55*
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	*4.158.482,11*	*922.623,90*
	e	*Altri proventi straordinari*		
		Totale proventi straordinari	**31.987.070,30**	**19.409.083,85**
25		Oneri straordinari	22.485.488,53	32.495.254,33
	a	*Trasferimenti in conto capitale*		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	*22.324.439,48*	*30.153.638,27*
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	*87.650,90*	*2.188.006,37*
	d	*Altri oneri straordinari*	*73.398,15*	*153.609,69*
		Totale oneri straordinari	**22.485.488,53**	**32.495.254,33**
		TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD. (E) (E20-E21)	**9.501.581,77**	**-13.086.170,48**
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**386.991.715,47**	**268.010.678,26**
26		Imposte	44.324.336,27	43.231.956,60
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**342.667.379,20**	**224.778.721,66**

Fonte: rendiconto consolidato PAT esercizio 2019 approvato con delibera G.P. n. 894 del 3 luglio 2020 – importi in euro

16.1.3 L'area di consolidamento del gruppo della Provincia di Trento

Definito l'elenco relativo al GAP, ai fini della predisposizione dell'elenco dei soggetti da includere nel bilancio consolidato[739], l'amministrazione che rappresenta la capogruppo, come detto, individua all'interno del GAP un secondo elenco che costituisce *l'area di consolidamento,* attenendosi alle disposizioni, già menzionate nel primo paragrafo, contenute nel comma 3 dell'art. 11 *bis*, d.lgs. n. 118/2011 includendo "qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo". Possono essere esclusi dall'area di consolidamento i soggetti presenti nel GAP solo quando ricorrono le condizioni dell'*irrilevanza* o dell'*impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento,* laddove l'impossibilità non deve essere riferita alla mera disponibilità dei dati; il principio contabile applicato prevede infatti che "se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione"[740].

Parametro più significativo è quello della *irrilevanza*, che ricorre quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per le Regioni e Province autonome, sono considerati irrilevanti i bilanci dei soggetti che presentano, con riferimento sia al totale dell'attivo sia al totale del

[739] Principio applicato 4/4, paragrafo 3.1 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato".

[740] L'impossibilità è riferita sia ai tempi, che devono essere ragionevoli, sia alle spese, che non devono essere sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali (par. 3.1, allegato 4/4).

patrimonio netto sia al totale dei ricavi caratteristici[741], una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo[742].

Il principio contabile precisa che "la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo[743] (…). Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento." Il principio applicato dà la facoltà agli enti capogruppo di abbassare la soglia di irrilevanza al fine di rendere più significativo il bilancio consolidato.

Occorre evidenziare che, con modifica introdotta dal DM 11 agosto 2017, sono considerati sempre *rilevanti*:

- gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo;
- le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione[744]. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata[745].

La tabella seguente ripropone i parametri, contenuti nella relazione sulla gestione del bilancio consolidato della Provincia per l'esercizio 2019, per il calcolo delle soglie di irrilevanza ai fini della determinazione definitiva dell'area del consolidamento.

---

[741] Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario". (par. 3.1, allegato 4/4)

[742] Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento; la soglia di irrilevanza applicata con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2018 dalla Provincia, in virtù dell'applicazione posticipata della contabilità armonizzata, era pari al 5%. Il principio contabile applicato inoltre precisa che "in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti".

[743] Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate (par. 3.1, allegato 4/4).

[744] A decorrere dall'esercizio 2017.

[745] Par. 3.1, allegato 4/4 come modificato dal d.m. 11 agosto 2017.

Pertanto, nell'area di consolidamento relativa al bilancio consolidato 2019 la Provincia ha incluso le società quotate e quelle da queste controllate ai sensi dell'art. 2359, c.c.. Tra le società partecipate, invece, la Provincia ha compreso solo quelle a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali fino all'esercizio 2018[746].

Tabella 225 – Parametri per l'individuazione della soglia di irrilevanza – esercizio 2019

PARAMETRI	VALORI 2019	SOGLIA DI IRRILEVANZA 3%	SOGLIA DI IRRILEVANZA 10%
Attivo patrimoniale	9.699.391.069	290.981.732	969.939.107
Patrimonio netto	7.378.078.151	221.342.345	737.807.815
Ricavi caratteristici	4.855.781.532	145.673.446	485.578.153

Fonte: relazione sulla gestione allegata alla delibera GP n. 1808/2019 (approvazione bilancio consolidato PAT esercizio 2019) – importi in euro

Alla luce dei parametri esposti e dei risultati di bilancio 2019 evidenziati dai soggetti del GAP, la Provincia fornisce, nella relazione sulla gestione al bilancio consolidato, l'elenco dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento per l'esercizio 2019, riproposto nella pagina seguente con il riferimento alle missioni di bilancio analogamente a quanto fatto per l'elenco del GAP nel secondo paragrafo del presente capitolo. Inoltre, confrontando l'area di consolidamento con l'elenco del gruppo amministrazione pubblica per l'esercizio 2019, è stata elaborata una tabella con evidenziati i soggetti non inclusi nel bilancio consolidato 2019 con i relativi motivi di esclusione, desunti dal questionario delle linee guida del bilancio consolidato 2019[747], approvato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR, e compilato dal Collegio dei revisori della Provincia.

Per quel che riguarda le procedure connesse alle attività di consolidamento, si evidenzia che l'elenco dell'area di consolidamento è comunicato a ciascuno dei soggetti interessati al fine di consentire la predisposizione delle informazioni richieste[748].

Il principio contabile applicato[749] disciplina, inoltre, le attività dirette a uniformare i bilanci da consolidare (par. 4.1); l'eliminazione delle operazioni infragruppo (par. 4.2); l'identificazione delle quote di pertinenza di terzi (par. 4.3); il consolidamento dei bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo (par. 4.4); la predisposizione della nota integrativa al bilancio consolidato (par. 5).

[746] A partire dal bilancio consolidato 2020 con riferimento all'esercizio 2019, la Provincia deve ricomprendere anche le società partecipate nelle quali, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

[747] Questionario linee guida bilancio consolidato, quesito 1.2

[748] Le comunicazioni ai componenti del gruppo sono disciplinate dal paragrafo 3.2, allegato 4/4.

[749] Il principio prevede il rinvio, per quanto non specificatamente disciplinato, ai principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) (par. 6, allegato 4/4).

Tabella 226 – Elenco area consolidamento Provincia autonoma di Trento – esercizio 2019

ORGANISMI STRUMENTALI (totale definitivo 10)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CONSIGLIO PROVINCIALE	
ISTITUTO DI STATISTICA DELLA PROVINCIA DI TN (ISPAT)	
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)	
AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	
AGENZIA PROVINCIALE FORESTE DEMANIALI	
Missione: soccorso civile (j)	
CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)	
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ASSISTENZA E PREVIDENZA INTEGRATIVA	
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
AGENZIA PROVINCIALE INCENTIVAZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	
Missione: politiche per il lavoro e la formazione professionale (n)	
AGENZIA DEL LAVORO	
Missione: agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (o)	
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI	
ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (totale definitivo 15)	Quota partecip. (1)
Missione: istruzione e diritto allo studio (b)	
ISTITUTO PROVINCIALE DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SPERIMENTAZIONE EDUCATIVI (IPRASE)	100%
OPERA UNIVERSITARIA	100%
Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)	
ISTITUTO CULTURALE CIMBRO	100%
ISTITUTO CULTURALE MÒCHENO	100%
ISTITUTO CULTURALE LADINO	100%
MUSEO "CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - MONUMENTI E COLLEZIONI PROVINCIALI"	100%
MUSEO D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA	100%
MUSEO DEGLI USI E COSTUMI DELLA GENTE TRENTINA	100%
MUSEO DELLE SCIENZE	100%
CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA	100%
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DE GASPERI	100%
Missione: sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (h)	
ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA	100%
ENTE PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO	100%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
FONDAZIONE BRUNO KESSLER	100%
FONDAZIONE EDMUND MACH	100%

SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (totale definitivo 8)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	100%
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.p.A.	100%
TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.	91,99%
TRENTINO DIGITALE S.p.A.	88,52%
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT Soc. cons. r.l.	64,60%
Missione: assetto del territorio ed edilizia abitativa (g)	
ITEA S.p.A.	100%
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)	
TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	80,04%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
TRENTINO SVILUPPO S.p.A.	100%
SOCIETA'CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (totale definitivo 2)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
CENTRO SERVIZI CONDIVISI Soc. cons. a r.l.	90,64%
Missione: turismo (f)	
TRENTINO MARKETING S.r.l.	100%
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (totale definitivo 2)	
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)	
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE S.p.A.	17,49%
Missione: sviluppo economico e competitività (m)	
SET DISTRIBUZIONE S.p.A.	14,07%

(1) quote al 31/12/2019, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie).

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su deliberazione GP n. 1808/2020

Tabella 227 – Enti e società presenti nel GAP esclusi dall'area di consolidamento 2019

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI (totale escluse: 3)		
Missione: istruzione e diritto allo studio (b)		***Motivo di esclusione***
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FORMATIVE	100%	non in cont. ec-patr.
Missione: tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali (d)		
FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	10,57%	Irrilevanza
Missione: diritti sociali, politiche sociali e famiglia (k)		
FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	21,43%	Irrilevanza
SOCIETA' CONTROLLATE DIRETTAMENTE (totale escluse: 1)		
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
INTERBRENNERO S.p.A.	62,92%	Irrilevanza
SOCIETA'CONTROLLATE INDIRETTAMENTE (totale escluse: 1)		
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)		
TRENTO FIERE S.p.A.	89,34%	Irrilevanza
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE (totale escluse: 1)		
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)		
AEROGEST S.r.l.	30,27%	Irrilevanza
SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE (totale definitivo 15)		
Missione: servizi istituzionali, generali e di gestione (a)		
PARADISIDUE S r.l.	17,49%	Irrilevanza
TRENTINO SPRINT in liquidazione soc. cons. r.l.	40,00%	Irrilevanza

Missione: turismo (f)		
TRENTINO GOLF Soc. cons. r.l.	49,25%	Irrilevanza
SUPERNORDICSKIPASS Soc. cons. r.l.	49,90%	Irrilevanza
PAGANELLA SERVIZI Soc. cons. r.l.	34,48%	Irrilevanza
LIDO DI RIVA DEL GARDA S.r.l.	46,20%	Irrilevanza
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (g)		
INTERPORTO SERVIZI S.p.A.	34,47%	Irrilevanza
Missione: trasporti e diritto alla mobilità (j)		
S. MARTINO ROLLE S.p.A.	48,83%	Irrilevanza
TRENTO FUNIVIE S.p.A.	37,17%	Irrilevanza
FOLGARIASKIPASS S.p.A.	22,03%	Irrilevanza
FUNIVIE PINZOLO S.p.A.	20,21%	Irrilevanza
Missione: sviluppo economico e competitività (m)		
IGF S.p.A.	49,84%	Irrilevanza
TRENTINO INVEST S.r.l.	40,00%	Irrilevanza
FINDOLOMITI ENERGIA S.r.l.	33,33%	Irrilevanza
INTERSERVICE S.p.A.	31,00%	Irrilevanza
FUCINE FILM S.p.A.	26,46%	Irrilevanza

(1) quote al 31/12/2019, in assemblea ordinaria (solo azioni ordinarie).

Fonte: elaborazioni Corte dei conti su delibere GP n. 1785/2019 e 1808/2020

Rispetto al Gruppo Amministrazione pubblica di cui si è dato conto nella tabella denominata "Gruppo amministrazione pubblica 2019 Provincia autonoma di Trento ", non rientrano nel bilancio consolidato le 74 istituzioni scolastiche e formative, che ai sensi dell'art. 16, l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (che modifica l'art. 38, l.p. 9 dicembre 2015, n. 18) potranno non adottare la contabilità economico-patrimoniale, e le Fondazioni Franco Demarchi e Museo Storico del Trentino, le società controllate Interbrennero S.p.A., Trento Fiere S.p.A., tutte per irrilevanza.

Con riferimento alle istituzioni scolastiche si evidenzia l'esonero – incondizionato e *sine die* – introdotto dal legislatore provinciale con la norma sopra richiamata, dall'adozione della contabilità economico-patrimoniale, che risulta qualificata come mera opzione per gli enti che intendano adottarla. Ciò risulta in evidente contrasto con i principi contabili dell'armonizzazione, disciplinati dal d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare con l'art. 37, che stabilisce che il sistema contabile armonizzato deve garantire la "*rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale*", adottando, oltre alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria e finalizzata alla rendicontazione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale "*per la rilevazione, a fini conoscitivi, degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali*" e finalizzata alla relativa rendicontazione. Infatti, la natura conoscitiva della contabilità economico-patrimoniale non la rende facoltativa, rappresentando, peraltro, la sua adozione, il requisito necessario per il consolidamento dei bilanci degli enti appartenenti al gruppo amministrazione pubblica. In conclusione, tale modifica, non configurando la disciplina introdotta

neppure come regime transitorio, pone dubbi di legittimità, poiché interviene incisivamente sull'ambito applicativo soggettivo e sui principi stessi dell'armonizzazione contabile.

La Provincia, al riguardo, ha affermato[750] di aver adottato le disposizioni di cui al comma 3-*bis*, l.p. 9 dicembre 2015, n. 18 per le istituzioni scolastiche e formative provinciali "*in analogia alle disposizioni recate a livello nazionale per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, a seguito di specifico confronto con la Ragioneria generale dello Stato*", rappresentando, inoltre, che "*le altre istituzioni scolastiche delle altre Regioni ad oggi non adottano la contabilità economico patrimoniale, nelle more della completa attuazione dei principi dell'armonizzazione dei bilanci pubblici*".

In merito, si rimarca che, proprio in considerazione del fatto che i regimi transitori riferiti alla contabilità economico-patrimoniale sono intervenuti, secondo quanto la stessa Amministrazione evidenzia, "*nelle more della completa attuazione dei principi dell'armonizzazione dei bilanci*", la novella recata dall'art. 16, c. 1, l.p. 6 agosto 2020, n. 6 (legge di assestamento 2020) eliminando i precedenti limiti temporali all'esonero dall'adozione della contabilità citata e introducendo una deroga a regime, incondizionata e *sine die,* si pone in evidente contrasto con la disciplina del legislatore statale, al quale è riservata la competenza in materia di armonizzazione. Laddove, infatti, il legislatore ha inteso introdurre deroghe ai principi dell'armonizzazione, lo ha fatto disciplinandone specificatamente modalità ed ambito di applicazione ("*enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti*"). Peraltro, non risulta che lo specifico confronto con la Ragioneria generale dello Stato di cui la Provincia riferisce, abbia esitato in conseguenti modifiche normative del d.lgs. n. 118/2011 né degli allegati principi contabili applicati riguardanti le istituzioni scolastiche.

Si sollecita, pertanto, la Provincia a riconsiderare la disciplina menzionata, in modo da conformarla alle disposizioni e ai principi dell'armonizzazione contabile recati dal d.lgs. n. 118/2011.

Nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, la Provincia, in accoglimento di tale sollecitazione, si è dichiarata pronta a modificare, in sede di approvazione della legge di assestamento, la disposizione in argomento, prevedendo la sospensione dell'obbligo della tenuta della contabilità economico patrimoniale da parte delle Istituzioni scolastiche provinciali, fino all'adozione della contabilità stessa da parte delle altre istituzioni statali.

[750] Risposta della Provincia prot. PAT n. 424735 di data 11 giugno 2021 (prot. Corte n. 2105 di pari data) al punto 40 delle sintesi trasmesse con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021.

16.1.4 Il bilancio consolidato provinciale dell'esercizio 2019

Si ritiene anzitutto utile riportare di seguito quanto dispone l'art. 1 "Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica" di cui all'Allegato 4/4 del d.lgs. n. 118/2011:

"Il Bilancio consolidato[751] è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del "gruppo amministrazione pubblica", attraverso un'opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all'interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall'ente capogruppo, che ne deve coordinare l'attività[752].

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un'unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest'ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l'individuazione dell'area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.[753]

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

---

751 Il DM 11 agosto 2017 ha eliminato il seguente periodo "Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica non consente - contemporaneamente - di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.
Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria, il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale.
Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.
Pertanto, per cogliere entrambi i fenomeni risulterebbe necessario predisporre due diversi bilanci consolidati".

752 Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

753 Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.

c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società ecc., che vengono di fatto assimilate a settori operativi del "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale e devono:
- seguendo le istruzioni della capogruppo, rispettare il presente principio;
- collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento."[754]

Per il gruppo della PAT il bilancio consolidato è da ritenersi:
- obbligatorio;
- predisposto in attuazione degli articoli dall'11-*bis* all'11-*quinquies* del d.lgs. n. 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile concernente il bilancio consolidato;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa e relazione dell'organo di revisione);[755]
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel Regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 del principio in parola.

La Provincia, come già accennato sopra, ha approvato il bilancio consolidato per l'esercizio 2019 con delibera della Giunta provinciale n. 1808 del 13 novembre 2020, entro i termini di approvazione previsti dall'art. 78 *bis* 3 della l.p. 14 settembre 1979, n. 7[756], così come differiti, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il Covid-19, dall'art. 23 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e altre disposizioni), secondo quanto disposto dall'ordinamento statale

[754] Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
[755] Modifica prevista dal DM 11 agosto 2017.
[756] "*In relazione a quanto previsto all'articolo 54 dello Statuto speciale, il bilancio consolidato è approvato dalla Giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione.*"

con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77[757]. Esso rappresenta il terzo bilancio consolidato redatto dalla Provincia, che ha adottato per la prima volta la contabilità economico patrimoniale con l'esercizio 2017, e include, nel perimetro di consolidamento dell'esercizio 2019, 38 soggetti contro i 35 consolidati nell'esercizio 2018. L'allargamento dell'area dei soggetti inclusi ha migliorato le finalità conoscitive proprie del bilancio consolidato, tuttavia, per quel che riguarda il confronto tra i due esercizi esaminati, ha reso non omogenei i valori delle singole voci contabili del conto economico e dello stato patrimoniale, come asserito anche nella nota integrativa.

Si sottolinea, in ogni caso, l'importanza del documento contabile che qui si esamina, il cui obiettivo è quello di ricostruire la dimensione finanziaria, economica e patrimoniale effettiva della Provincia e del suo intero gruppo di organismi, enti e società.

Infine, si evidenzia che per tutti i soggetti consolidati è stato applicato il cosiddetto "metodo integrale", fatta eccezione per i bilanci delle società controllate Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A. e Set Distribuzione S.p.A. che per la prima volta fanno parte del perimetro di consolidamento e per i quali è stato applicato il metodo proporzionale.[758]

Permane, come per gli anni precedenti, la significativa incidenza del bilancio della Provincia sulle grandezze complessive delle diverse voci del bilancio consolidato.

Passando ad analizzare il documento del bilancio consolidato della Provincia, esso risulta composto da:

- stato patrimoniale consolidato e conto economico consolidato;
- relazione sulla gestione;
- nota integrativa;
- relazione dell'Organo di revisione.

La relazione sulla gestione include una breve descrizione delle attività svolte e dei fatti di rilievo intervenuti nella gestione degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento durante l'esercizio 2019 e analizza sinteticamente le principali poste del conto economico e dello stato

---

[757] L'art. 23 l.p. 23 marzo 2020, n. 2 dispone: "*I termini definiti dalla legislazione provinciale in riferimento all'armonizzazione dei bilanci pubblici sono prorogati in relazione a quanto analogamente disposto per le medesime finalità dall'ordinamento statale, in ragione dell'emergenza sanitaria dichiarata in tutto il territorio nazionale per il Covid-19*". L'art. 110 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 prevede: "*Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 30 novembre 2020*".

[758] Cfr. art. 4.4 del principio contabile concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4) in base al quale: "*I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):*
- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale)".

patrimoniale, anche con l'ausilio di prospetti che evidenziano i valori e l'incidenza percentuale dei dati ricavati dal rendiconto consolidato rispetto a quelli del "resto del gruppo".
La relazione, inoltre, conferma l'avvenuta esecuzione delle scritture contabili di elisione effettuate per le partite infragruppo e quelle di rettifica delle partecipazioni iscritte nella sezione immobilizzazioni finanziarie del rendiconto della Provincia con il patrimonio netto degli enti e società inclusi nel consolidamento.

La nota integrativa fornisce le informazioni sul perimetro di consolidamento richieste dalla norma, attesta la conformità del bilancio consolidato ai principi contabili del d.lgs. n. 118/2011 e delle disposizioni del codice civile e descrive più in dettaglio le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di consolidamento, i criteri di valutazione adottati, le variazioni più significative del conto economico e dello stato patrimoniale, le operazioni infragruppo. La nota integrativa evidenzia anche l'ammontare dei crediti e dei debiti con durata superiore a cinque anni di ciascun ente consolidato, fornisce informazioni sulla composizione dei ratei e risconti e sulla gestione finanziaria e straordinaria del gruppo e dà conto degli strumenti finanziari derivati in capo alle società consolidate Patrimonio del Trentino S.p.A., Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A. e Cassa del Trentino S.p.A..
Particolarmente significativi appaiono i dati relativi ai componenti positivi della gestione degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento confrontati con i ricavi imputabili alla Provincia e con le spese sostenute per il personale. Tali dati sono stati raccolti nel prospetto che segue.
Si precisa che il valore della produzione di Cassa del Trentino S.p.A. nel 2019 è pari a euro 40.515.872 (si veda paragrafo 16.3.4 Le partecipazioni societarie). La Provincia, a seguito di richiesta istruttoria a proposito dei componenti positivi della gestione di Cassa del Trentino riportati nella tabella seguente (euro 188.721), ha riferito che "*In ottemperanza al principio applicato 4/4 società, fondazioni e enti in contabilità economico-patrimoniale riclassificano i propri schemi di bilancio secondo il modello di cui al d.lgs. 118/2011 individuato nell'"Allegato 11". Nello specifico le società bancarie adottano uno schema di conto economico e di stato patrimoniale ulteriormente diversificato rispetto a quello civilistico. Pertanto le componenti positive e negative di reddito in tali casi sono rappresentate dagli interessi derivanti dalla peculiare attività di intermediazione finanziaria. In sede di riclassificazione pertanto, al fine di perseguire l'omogeneità dei dati contenuti nei bilanci oggetto di consolidamento prevista nel principio contabile 4/4, tali componenti vengono riclassificate nella sezione relativa alla gestione finanziaria. Ne consegue che fra i componenti positivi di Cassa del Trentino viene pertanto rappresentato esclusivamente il compenso percepito dalla Provincia per l'attività effettuata a favore della stessa ai sensi della convenzione che regola i rapporti fra la Provincia e la società.*" [759]

[759] (cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) al quesito n. 10 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021).

Tabella 228 – Incidenza dei ricavi e spese per il personale degli enti e delle società inclusi nel perimetro di consolidamento esercizio 2019

Ente	Componenti positivi della gestione (a)	Ricavi imputabili alla Provincia (b)	Incidenza % (b/a)	Spesa per il personale (c)	Incidenza % (c/a)
Provincia autonoma di Trento + Organismi strumentali e Consiglio provinciale	4.942.886.834			732.529.602	
Trentino Trasporti S.p.A.	131.915.969	84.154.447	63,79%	63.969.339	48,49%
SET Distribuzione S.p.A.	128.082.680	1.362	0,00%	11.506.251	8,98%
Trentino Digitale S.p.A.	56.372.696	42.924.952	76,14%	18.646.826	33,08%
Fondazione Edmund Mach	52.967.225	39.761.540	75,07%	32.937.241	62,18%
Fondazione Bruno Kessler	51.578.822	34.417.810	66,73%	30.931.936	59,97%
ITEA S.p.A.	40.310.938	2.243.254	5,56%	3.323.250	8,24%
Trentino Sviluppo S.p.A.	18.956.486	10.116.347	53,37%	9.360.650	49,38%
Opera Universitaria	18.552.017	11.462.127	61,78%	1.323.735	7,14%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	11.256.592	5.054.711	44,90%	1.401.885	12,45%
Muse - Museo delle Scienze	10.711.282	6.257.964	58,42%	923.095	8,62%
Mart - Museo d'Arte moderna e contemporanea	7.775.167	4.908.777	63,13%	105.552	1,36%
Centro Servizi Culturali Santa Chiara	6.961.980	4.549.498	65,35%	2.428.998	34,89%
Trentino Riscossioni S.p.A	6.661.412	2.423.920	36,39%	2.005.699	30,11%
Trentino School of Management soc. cons. a r.l.	4.540.541	3.934.508	86,65%	1.825.182	40,20%
Ente Parco Adamello Brenta	4.149.971	2.617.841	63,08%	1.938.784	46,72%
Museo Castello del Buonconsiglio	3.607.158	1.947.180	53,98%	0	0,00%
Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino	2.741.092	2.159.230	78,77%	1.390.242	50,72%
Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A.	2.384.137	0	0,00%	7.085.915	297,21%
I.P.R.A.S.E.	1.426.562	1.351.042	94,71%	0	0,00%
Istituto Culturale Ladino	924.863	704.252	76,15%	491.645	53,16%
Istituto Culturale Mocheno	684.263	521.410	76,20%	287.135	41,96%
Centro Servizi Condivisi Soc. cons. a r.l.	640.349	0	0,00%	0	0,00%
Museo degli Usi e Costumi	593.294	545.828	92,00%	92.098	15,52%
Fondazione Trentina Alcide Degasperi	445.701	379.254	85,09%	93.013	20,87%
Istituto Culturale Cimbro	340.305	336.165	98,78%	227.113	66,74%
Cassa del Trentino S.p.A.	188.721	188.265	99,76%	1.258.399	666,80%
Trentino Marketing S.r.l.	80.055	0	0,00%	0	0,00%

(1) Il Museo del Castello del Buonconsiglio e I.P.R.A.S.E. si avvalgono di personale provinciale messo a disposizione, il cui onere è direttamente a carico del bilancio provinciale; Trentino marketing s.r.l. e Centro servizi condivisi s. cons. r.l. non hanno personale dipendente e si avvalgono di personale messo a disposizione dalle controllanti.
Dal 1° gennaio 2019 anche il personale dipendente del MUSE, del Museo degli usi e costumi e del MART è stato trasferito alla Provincia che ne sostiene il costo complessivo ad esclusione di specifici oneri posti a carico degli enti presso cui il personale è messo a disposizione.
Relativamente al personale messo a disposizione dalla Provincia ai soggetti del perimetro di consolidamento con rimborso degli oneri, la relativa spesa figura sia nel bilancio dell'ente che della Provincia.
Fonte: elaborazione Corte dei conti sui dati contenuti nella nota integrativa al bilancio consolidato PAT 2019 – importi in euro

La relazione dell'organo di revisione richiama sostanzialmente i dati già esposti nella relazione e nella nota integrativa, con un cenno anche alla riserva da consolidamento di euro 562.093.903, originata dalle

scritture di consolidamento e inclusa nella voce "altre riserve indisponibili" del patrimonio netto[760], e alla quota di pertinenza di terzi di euro 49.054.109 che "*inerisce alle interessenze di terzi nelle società oggetto di consolidamento*"[761]. La relazione, inoltre, dopo avere analizzato i dati dello stato patrimoniale e del conto economico, si conclude con la dichiarazione di conformità del bilancio consolidato e della procedura di consolidamento agli schemi e rispettivamente al principio contabile applicato di cui all'allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 e di correttezza della determinazione del perimetro di consolidamento.

Di seguito si riportano i prospetti rispettivamente dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato, con una breve analisi dell'andamento delle principali voci contabili nel biennio 2018-2019.

Tabella 229 – Stato patrimoniale consolidato 2019

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				2019	2018	Differenze 2019-2018
			A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**	0,00
			B) IMMOBILIZZAZIONI			
I			*Immobilizzazioni immateriali*			
	1		Costi di impianto e di ampliamento	11.550,00	1.513,00	10.037,00
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	12.959,41	5.551,00	7.408,41
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	25.129.940,98	3.016.957,77	22.112.983,21
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	760.704,73	936.447,06	-175.742,33
	5		Avviamento	4.280.525,30	0,00	4.280.525,30
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	50.059.590,20	61.605.816,99	-11.546.226,79
	9		Altre	7.404.336,07	6.010.677,56	1.393.658,51
			Totale immobilizzazioni immateriali	**87.659.606,69**	**71.576.963,38**	**16.082.643,31**
			Immobilizzazioni materiali (3)			
II	1		Beni demaniali	219.016.419,77	293.346.966,88	-74.330.547,11
	1.1		Terreni	44.718.325,52	60.615.291,32	-15.896.965,80
	1.2		Fabbricati	169.313.099,56	227.834.894,63	-58.521.795,07
	1.3		Infrastrutture	4.484.582,30	4.424.301,16	60.281,14
	1.9		Altri beni demaniali	500.412,39	472.479,77	27.932,62
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	4.329.562.903,70	4.008.493.678,94	321.069.224,76
	2.1		Terreni	1.149.330.298,57	1.088.904.951,64	60.425.346,93
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	595.915,00	*-595.915,00*
	2.2		Fabbricati	2.687.706.418,68	2.582.466.316,85	105.240.101,83
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	2.536.325,00	*-2.536.325,00*
	2.3		Impianti e macchinari	113.204.657,59	58.987.258,14	54.217.399,45
		a	*di cui in leasing finanziario*	16.720,00	0,00	*16.720,00*
	2.4		Attrezzature industriali e commerciali	18.206.677,73	15.092.683,04	3.113.994,69
	2.5		Mezzi di trasporto	133.619.342,27	34.301.928,40	99.317.413,87
	2.6		Macchine per ufficio e hardware	3.678.890,41	3.403.741,43	275.148,98
	2.7		Mobili e arredi	8.798.121,03	8.353.316,18	444.804,85
	2.8		Infrastrutture	167.467.698,64	171.155.097,83	-3.687.399,19
	2.9		Altri beni materiali	47.550.798,78	45.828.385,43	1.722.413,35

[760] Cfr. punti 2.4 e 2.7 della nota integrativa.
[761] Cfr. punto 2.2 della relazione dell'Organo di revisione.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)				2019	2018	Differenze 2019-2018
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	611.221.369,41	527.233.824,24	83.987.545,17
			Totale immobilizzazioni materiali	**5.159.800.692,88**	**4.829.074.470,06**	330.726.222,82
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*			
	1		Partecipazioni in	271.008.678,95	429.087.862,62	-158.079.183,67
		a	*imprese controllate*	44.233.604,55	182.490.855,07	*-138.257.250,52*
		b	*imprese partecipate*	211.529.421,08	245.645.373,97	*-34.115.952,89*
		c	*altri soggetti*	15.245.653,32	951.633,58	*14.294.019,74*
	2		Crediti verso	1.142.730.740,63	907.279.444,94	235.451.295,69
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	223.173.769,85	217.501.555,49	*5.672.214,36*
		b	*imprese controllate*	1.323.178,84	536.205.594,52	*-534.882.415,68*
		c	*imprese partecipate*	3.211.837,32	40.056,19	*3.171.781,13*
		d	*altri soggetti*	915.021.954,62	153.532.238,74	*761.489.715,88*
	3		Altri titoli	161.532.399,59	129.506.688,41	32.025.711,18
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**1.575.271.819,18**	**1.465.873.995,97**	109.397.823,20
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**6.822.732.118,75**	**6.366.525.429,41**	456.206.689,33
			C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I			Rimanenze	28.730.473,39	26.377.383,98	2.353.089,41
			Totale Rimanenze	**28.730.473,39**	**26.377.383,98**	2.353.089,41
II			*Crediti (2)*			
	1		Crediti di natura tributaria	517.510.329,65	1.090.035.882,45	-572.525.552,80
		a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*Altri crediti da tributi*	517.510.329,65	1.090.035.882,45	*-572.525.552,80*
		c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00	*0,00*
	2		Crediti per trasferimenti e contributi	672.688.246,79	792.486.249,52	-119.798.002,73
		a	*verso amministrazioni pubbliche*	634.350.762,25	755.683.869,64	*-121.333.107,39*
		b	*imprese controllate*	0,00	0,00	*0,00*
		c	*imprese partecipate*	6.481.365,78	17.932,00	*6.463.433,78*
		d	*verso altri soggetti*	31.856.118,76	36.784.447,88	*-4.928.329,12*
	3		Verso clienti ed utenti	81.789.084,76	83.060.819,08	-1.271.734,32
	4		Altri Crediti	289.714.852,49	261.009.278,63	28.705.573,86
		a	*verso l'erario*	25.744.939,41	16.001.704,00	*9.743.235,41*
		b	*per attività svolta per c/terzi*	14.794.722,48	18.509.298,29	*-3.714.575,81*
		c	*altri*	249.175.190,60	226.498.276,34	*22.676.914,26*
			Totale crediti	**1.561.702.513,69**	**2.226.592.229,68**	-664.889.715,99
III			*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*			
	1		Partecipazioni	0,00	0,00	0,00
	2		Altri titoli	29.954.747,36	100.000,00	29.854.747,36
			Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**29.954.747,36**	**100.000,00**	29.854.747,36
IV			*Disponibilità liquide*			
	1		Conto di tesoreria	2.645.378.616,61	1.885.906.062,86	759.472.553,75
		a	*Istituto tesoriere*	80.794.735,47	108.085.553,45	*-27.290.817,99*
		b	*presso Banca d'Italia*	2.564.583.881,14	1.777.820.509,41	*786.763.371,73*
	2		Altri depositi bancari e postali	643.188.060,49	151.913.388,65	491.274.671,84
	3		Denaro e valori in cassa	118.820,26	115.997,53	2.822,73
	4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00
			Totale disponibilità liquide	**3.288.685.497,36**	**2.037.935.449,04**	1.250.750.048,31
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**4.909.073.231,79**	**4.291.005.062,70**	618.068.169,09
			D) RATEI E RISCONTI			
	1		Ratei attivi	174.616,06	154.061,55	20.554,51
	2		Risconti attivi	15.040.575,53	14.234.142,13	806.433,40
			TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**15.215.191,59**	**14.388.203,68**	826.987,91
			TOTALE DELL'ATTIVO	**11.747.020.542,12**	**10.671.918.695,79**	1.075.101.846,33

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.
(2) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.
(3) Con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	Differenze 2019 - 2018
			A) PATRIMONIO NETTO			
I			Fondo di dotazione	731.486.711,08	731.487.420,07	-708,99
II			Riserve	5.755.831.276,86	6.452.238.345,03	-696.407.068,17
	a		*da risultato economico di esercizi precedenti*	2.142.827.796,24	3.039.207.285,63	*-896.379.489,39*
	b		*da capitale*	1.203.163.024,54	1.203.160.177,49	*2.847,05*
	c		*da permessi di costruire*	0,00	0,00	*0,00*
	d		*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali*	1.827.324.012,47	1.844.623.906,00	*-17.299.893,53*
	e		*altre riserve indisponibili*	582.516.443,61	365.246.975,91	*217.269.467,70*
III			Risultato economico dell'esercizio	392.414.853,06	289.861.836,58	102.553.016,48
			Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	**6.879.732.841,00**	**7.473.587.601,68**	-593.854.760,68
			Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	47.681.038,00	15.966.462,89	31.714.575,11
			Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.373.071,00	2.429.611,76	-1.056.540,76
			Patrimonio netto di pertinenza di terzi	**49.054.109,00**	**18.396.074,65**	30.658.034,35
			TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	**6.879.732.841,00**	**7.473.587.601,68**	-593.854.760,68
			B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
	1		per trattamento di quiescenza	356.479,29	1.149.431,67	-792.952,38
	2		per imposte	2.653.302,56	1.047.485,00	1.605.817,56
	3		altri	165.688.266,89	169.394.426,11	-3.706.159,22
	4		fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00
			TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**168.698.048,75**	**171.591.342,78**	-2.893.294,03
			C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	260.349.079,61	254.617.599,04	5.731.480,57
			TOTALE T.F.R. (C)	**260.349.079,61**	**254.617.599,04**	5.731.480,57
			D) DEBITI (1)			
	1		Debiti da finanziamento	1.591.961.006,76	425.671.663,33	1.166.289.343,43
		a	prestiti obbligazionari	725.133.777,52	107.032.637,00	*618.101.140,52*
		b	*v/altre amministrazioni pubbliche*	205.291.829,02	119.616.646,65	*85.675.182,37*
		c	*v/ banche e tesoriere*	625.885.954,62	199.022.379,68	*426.863.574,94*
		d	*verso altri finanziatori*	35.649.445,60	0,00	*35.649.445,60*
	2		Debiti verso fornitori	250.508.258,20	234.261.966,56	16.246.291,64
	3		Acconti	11.938.614,00	14.276.349,50	-2.337.735,50
	4		Debiti per trasferimenti e contributi	2.013.576.481,64	1.584.991.301,56	428.585.180,08
		a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00	*0,00*
		b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.706.943.870,28	1.306.607.397,79	*400.336.472,49*
		c	*imprese controllate*	0,00	103.533.804,67	*-103.533.804,67*
		d	*imprese partecipate*	1.220,00	116.805,88	*-115.585,88*
		e	*altri soggetti*	306.631.391,36	174.733.293,22	*131.898.098,14*
	5		altri debiti	153.877.196,60	113.839.369,71	40.037.826,89
		a	*tributari*	29.507.147,78	28.492.292,14	*1.014.855,64*
		b	*v/ istituti di previdenza e sicurezza sociale*	18.199.482,81	9.653.936,57	*8.545.546,24*
		c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	0,00	0,00	*0,00*
		d	*altri*	106.170.566,01	75.693.141,00	*30.477.425,01*
			TOTALE DEBITI (D)	**4.021.861.557,20**	**2.373.040.650,66**	1.648.820.906,54
			E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I			Ratei passivi	6.286.276,54	2.555.683,03	3.730.593,51
II			Risconti passivi	410.092.739,04	396.525.818,60	13.566.920,44
	1		Contributi agli investimenti	11.566.060,37	10.275.660,06	1.290.400,31
		a	*da altre amministrazioni pubbliche*	10.341.828,37	9.867.440,06	*474.388,31*
		b	*da altri soggetti*	1.224.232,00	408.220,00	*816.012,00*
	2		Concessioni pluriennali	718.522,68	795.626,49	-77.103,81
	3		Altri riscontri passivi	397.808.155,99	385.454.532,05	12.353.623,94
			TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**416.379.015,58**	**399.081.501,63**	17.297.513,95

			STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2019	2018	Differenze 2019 - 2018
			TOTALE DEL PASSIVO	**11.747.020.542,13**	**10.671.918.695,79**	1.075.101.846,34
			CONTI D'ORDINE			
			1) Impegni su esercizi futuri	719.308.798,34	1.437.795.904,50	-718.487.106,16
			2) beni di terzi in uso	322.940.726,28	353.118.654,38	-30.177.928,10
			3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00
			4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	14.692.010,00	17.553.410,00	-2.861.400,00
			5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	1.197.249.587,00	-1.197.249.587,00
			6) garanzie prestate a imprese partecipate	99.244.719,30	115.630.662,00	-16.385.942,70
			7) garanzie prestate a altre imprese	790.955,00	826.955,00	-36.000,00
			TOTALE CONTI D'ORDINE	**1.156.977.208,92**	**3.122.175.172,88**	0,00

(1) Con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b).

Fonte: bilancio consolidato PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

Tabella 230 – Conto economico consolidato 2019

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Differenze 2019 - 2018
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1		Proventi da tributi	4.303.170.859,25	4.265.429.703,55	37.741.155,70
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	457.547.920,86	354.389.475,67	103.158.445,19
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	179.713.961,90	179.678.131,92	*35.829,98*
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00	*0,00*
	c	*Contributi agli investimenti*	277.833.958,96	174.711.343,75	*103.122.615,21*
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	207.945.632,37	216.281.071,97	-8.335.439,60
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	72.835.963,64	94.136.807,10	*-21.300.843,46*
	b	*Ricavi della vendita di beni*	6.762.815,87	7.290.170,88	*-527.355,01*
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	128.346.852,85	114.854.093,99	*13.492.758,86*
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-431.511,12	292.744,79	-724.255,91
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	1.587.005,00	-1.019.014,00	2.606.019,00
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	25.726.611,33	589.927,00	25.136.684,33
8		Altri ricavi e proventi diversi	135.472.750,13	148.491.361,31	-13.018.611,18
		totale componenti positivi della gestione (A)	**5.131.019.267,83**	**4.984.455.270,29**	146.563.997,54
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.722.138,86	34.632.910,14	6.089.228,72
10		Prestazioni di servizi	352.482.911,90	352.242.203,58	240.708,32
11		Utilizzo beni di terzi	17.025.800,88	15.153.150,36	1.872.650,52
12		Trasferimenti e contributi	3.267.440.621,93	3.328.227.958,31	-60.787.336,38
	a	*Trasferimenti correnti*	2.420.890.542,18	2.437.020.751,12	*-16.130.208,94*
	b	*Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.*	474.278.933,94	486.651.699,04	*-12.372.765,10*
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	372.271.145,81	404.555.508,15	*-32.284.362,34*
13		Personale	899.245.226,75	876.575.262,34	22.669.964,41
14		Ammortamenti e svalutazioni	114.986.447,31	106.769.199,37	8.217.247,94
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali*	16.504.324,62	5.465.743,05	*11.038.581,57*
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	94.222.772,35	69.272.620,20	*24.950.152,15*
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	1.349.653,00	2.389.728,00	*-1.040.075,00*
	d	*Svalutazione dei crediti*	2.909.697,35	29.641.108,12	*-26.731.410,77*
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-392.870,09	-540.963,56	148.093,47
16		Accantonamenti per rischi	4.076.127,06	7.230.636,00	-3.154.508,94
17		Altri accantonamenti	757.303,90	236.159,74	521.144,16
18		Oneri diversi di gestione	18.469.406,38	18.436.660,54	32.745,84

		CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2019	2018	Differenze 2019 - 2018
		totale componenti negativi della gestione (B)	**4.714.813.114,87**	**4.738.963.176,82**	-24.150.061,95
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**416.206.152,96**	**245.492.093,47**	170.714.059,49
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
		Proventi finanziari			
19		Proventi da partecipazioni	9.129.898,24	24.368.971,89	-15.239.073,65
	a	*da società controllate*	0,00	16.208.459,89	*-16.208.459,89*
	b	*da società partecipate*	3.118.599,00	7.950.940,29	*-4.832.341,29*
	c	*da altri soggetti*	6.011.299,24	209.571,71	*5.801.727,53*
20		Altri proventi finanziari	20.169.141,37	12.159.737,82	8.009.403,55
		Totale proventi finanziari	**29.299.039,61**	**36.528.709,71**	-7.229.670,11
		Oneri finanziari			
21		Interessi ed altri oneri finanziari	34.716.372,24	9.065.396,99	25.650.975,25
	a	*Interessi passivi*	34.695.512,50	9.046.139,99	*25.649.372,51*
	b	*Altri oneri finanziari*	20.859,74	19.257,00	*1.602,74*
		Totale oneri finanziari	**34.716.372,24**	**9.065.396,99**	25.650.975,25
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-5.417.332,63**	**27.463.312,72**	-32.880.645,36
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22		Rivalutazioni	33.064.319,84	102.383.262,81	-69.318.942,97
23		Svalutazioni	7.220.654,60	23.821.186,52	-16.600.531,92
		totale (D)	**25.843.665,24**	**78.562.076,29**	-52.718.411,05
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24		Proventi straordinari			
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00	*0,00*
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	0,00	77,40	*-77,40*
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	29.221.361,65	19.908.828,78	*9.312.532,87*
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	4.236.084,12	924.409,90	*3.311.674,22*
	e	*Altri proventi straordinari*	1.207.061,48	7.305,00	*1.199.756,48*
		Totale proventi	**34.664.507,24**	**20.840.621,08**	13.823.886,16
25		Oneri straordinari			
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00	*0,00*
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	23.116.507,42	31.299.662,99	*-8.183.155,57*
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	108.884,00	2.191.802,64	*-2.082.918,64*
	d	Altri oneri straordinari	313.467,67	305.438,55	8.029,12
		Totale oneri	**23.538.859,09**	**33.796.904,18**	-10.258.045,09
		Totale (E) (E20-E21)	**11.125.648,15**	**-12.956.283,10**	24.081.931,25
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**447.758.133,71**	**338.561.199,38**	109.196.934,33
26		Imposte	55.343.280,65	48.699.362,80	6.643.917,85
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)**	**392.414.853,06**	**289.861.836,58**	102.553.016,48
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.373.071,00	2.429.611,76	-1.056.540,75

Fonte: bilancio consolidato PAT e elaborazione dati Corte dei conti – importi in euro

L'attivo e il passivo dello **stato patrimoniale consolidato** pareggiano a 11.747,02 milioni di euro contro 10.671,92 milioni di euro registrati a fine 2018.

Le *immobilizzazioni totali* passano da 6.366,53 milioni di euro a 6.822,73 milioni di euro, registrando un incremento di 456,20 milioni di euro.

Nel dettaglio, le *immobilizzazioni immateriali* si attestano complessivamente a 87,66 milioni di euro con un incremento del 22,47%. Si rileva, in particolare un aumento considerevole della voce "diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno" che passa da 3 a 25 milioni di euro e che rispecchia la variazione registrata nel bilancio 2019 della Provincia per "*applicativi software realizzati per 22,51 milioni di euro*"[762]. La voce "Avviamento", che nel 2018 non era valorizzata, al 31 dicembre 2019 risulta pari a 4,28 milioni di euro ed è da attribuire al valore pro quota dell'avviamento della neo consolidata Set Distribuzione S.p.A.

Il valore delle *immobilizzazioni materiali* al 31 dicembre 2019 risulta pari a 5.159,80 milioni di euro, segnando un incremento di 330,73 milioni di euro rispetto all'anno precedente, grazie al "*maggior valore dei cespiti delle società, contabilizzati al lordo dei contributi e degli asset di Set Distribuzione S.p.A.*", secondo quanto riportato nella nota integrativa[763].

Analizzando le singole voci, si rileva, da un lato, l'incremento del valore della voce "Altre immobilizzazioni materiali", ancora più marcato per i "Mezzi di trasporto" (da 34,30 a 133,62 milioni di euro: +289,54%) e gli "Impianti e macchinari" (da 58,99 a 113,20 milioni di euro: +91,91%), dall'altro una consistente riduzione del valore dei beni demaniali (da 293,35 a 219,02 milioni di euro). Quest'ultimo dato, tuttavia, non rispecchia l'andamento registrato per la Provincia nel biennio 2018-2019 per la medesima voce contabile dello stato patrimoniale[764]. In sede istruttoria l'Amministrazione ha precisato che tale diminuzione è dovuta ad una erronea classificazione dei beni di proprietà della Fondazione Bruno Kessler, corretta nel 2019 quando le immobilizzazioni sono state imputate non a beni demaniali.[765]

In merito alle *immobilizzazioni finanziarie*, alla fine dell'esercizio 2019 il valore complessivo ammonta a 1.575,27 milioni di euro, con un incremento di quasi 110 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, grazie all'inserimento nell'area di consolidamento delle due società finanziarie Cassa del Trentino S.p.A. e Mediocredito Trentino Alto-Adige S.p.A.[766]

Relativamente all'*attivo circolante*, si segnala una decisa riduzione della voce "Crediti" (1.561,70 milioni di euro nel 2019 contro i 2.226,59 dell'anno precedente, con un calo del 29,86%) e, per contro, un forte incremento delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi (da 100 mila euro a quasi 30 milioni di euro) oltre che delle disponibilità liquide, che passano da 2.037,94 a 3.288,69 milioni di euro

[762] Cfr. nota integrativa al rendiconto Pat 2019.
[763] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.
[764] Il valore dei beni demaniali registrato nello stato patrimoniale della Provincia nel 2019 è pari a euro 219.157.429,05 (euro 217.760.268,78 nel 2018).
[765] Cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) al quesito n. 10 del supplemento istruttorio prot. n. 1992 del 13 maggio 2021.
[766] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

(+61,37%). La nota integrativa[767], a tale riguardo, informa che la riduzione dei crediti va ricondotta all'incasso dei crediti di natura tributaria registrato nel rendiconto consolidato, mentre l'incremento delle disponibilità liquide è ascrivibile alla Provincia per 788 milioni di euro e al consolidamento delle due società finanziarie per 416 milioni di euro.

Per quanto riguarda, invece, le voci del passivo, il *patrimonio netto consolidato* subisce una diminuzione rispetto all'anno precedente, passando da 7.473,59 a 6.879,73 milioni di euro (-7,95%). Tale riduzione è dovuta principalmente, secondo quanto indicato nella nota integrativa[768], "*alle rettifiche di consolidamento legate all'inserimento nel perimetro di Cassa del Trentino s.p.a.*". Nello specifico, è evidenziato[769] che nel corso del processo di consolidamento "*si è proceduto con apposite scritture di rettifica finalizzate all'adeguamento dei bilanci dei soggetti al fine di renderli coerenti e confrontabili. Questa operazione è particolarmente importante date le peculiarità presenti nei diversi principi e schemi di bilancio adottati in particolare da enti e società consolidate che adottano la contabilità civilistica rispetto al d.l.gs. 118/2011 nonché per le tre società incluse nel perimetro di consolidamento 2019, che adottano i principi contabili internazionali per le società quotate e banche (IAS/ IFRS).*

In particolare le difformità attengono alla rilevazione dei contributi sugli investimenti da parte delle società che contabilizzano per intero il credito e dall'altro rilevano un risconto passivo che affluisce a conto economico in relazione alla vita utile del bene.

Ulteriore difformità inerisce i contributi assegnati a Cassa del Trentino per l'effettuazione di operazioni di provvista destinate alla concessione di contributi ai Comuni e altri soggetti del sistema pubblico provinciale per investimenti. Le difformità sono legate alle modalità di rilevazione da parte di Cassa del Trentino, che adotta le regole IAS, dei rapporti derivanti dal suo ruolo di intermediario. Da un lato Cassa del Trentino reperisce risorse sul mercato finanziario a fronte di assegnazione da parte della Provincia, dall'altro eroga ai beneficiari le concessioni di contributi disposte dalla Provincia con tempistiche diverse da quelle che regolano i rapporti con la controllante."

Merita un approfondimento la voce "Altre riserve indisponibili" che passa da 365,25 milioni di euro nel 2018 a 562,51 milioni di euro nel 2019. A seguito di una prima verifica istruttoria, con la quale è stato chiesto di fornirne la composizione e di relazionare in merito, la Provincia ha riferito che "*La riserva indisponibile attiene principalmente alla riserva risultante dallo stato patrimoniale del rendiconto della Provincia derivante dalla valutazione a patrimonio netto delle partecipazioni. L'incremento fra 2018 e 2019 consegue alla destinazione a riserva, come previsto dall'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011, dell'utile di esercizio 2018 effettuata nel 2019 a seguito dell'approvazione del Rendiconto generale della Provincia per l'esercizio 2018.*

[767] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.
[768] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.
[769] Cfr. punto 2.4 della nota integrativa.

La riserva di consolidamento è generata dal processo di consolidamento che oltre alla Provincia coinvolge 35 soggetti nel 2018 e 37 soggetti nel 2019.
Nella riserva di consolidamento sono contabilizzate le difformità legate all'adozione di diversi sistemi contabili, tenuto conto che la Provincia e gli enti pubblici di norma impiegano la contabilità finanziaria potenziata mentre gli altri soggetti, in primis le società, le fondazioni e due enti pubblici, adottano la contabilità economico patrimoniale. In particolare le differenze attengono alla contabilizzazione dei contributi sugli investimenti da parte delle società che contabilizzano per intero il credito e dall'altro rilevano un risconto passivo che affluisce a conto economico in relazione alla vita utile del bene.
L'incremento fra 2018 e 2019 della voce consegue alla revisione dei criteri di valutazione dei cespiti ai fini del bilancio consolidato da parte di Trentino Trasporti e della Fondazione Mach, così come previsto dalle direttive impartite dalla Provincia per l'uniformità dei principi contabili all'interno del Gruppo. Dal 2019 i cespiti sono quindi riportati al lordo dei contributi e la voce dell'attivo registra infatti un forte incremento"
Tuttavia, al riguardo la nota integrativa[770] precisa che "*In ragione della specificità delle attività svolte dagli enti e dalle società inserite nel perimetro di consolidamento, non si è proceduto ad apportare modifiche ai criteri di valutazione adottati dalle stesse ai sensi della normativa vigente, ritenendo che tale scelta garantisca una rappresentazione corretta e veritiera del Bilancio Consolidato*."

Sempre con riferimento al patrimonio netto consolidato, ed in particolare alla voce "Riserve da risultato economico di esercizi precedenti" la Provincia, chiamata a relazionare in merito alla sua diminuzione (da 3.039,21 a 2.142,83 milioni di euro), ha riferito[771] che "*la stessa deriva dall'inserimento per la prima volta nel perimetro di consolidamento di Cassa del Trentino s.p.a.. In fase di consolidamento sono state operate le opportune rettifiche finalizzate all'adeguamento dei bilanci dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di renderli coerenti e confrontabili, alla luce delle difformità presenti fra i diversi sistemi contabili. Con specifico riferimento a Cassa del Trentino la difformità inerisce ai contributi assegnati dalla Provincia alla società per l'effettuazione di operazioni di provvista destinate alla concessione di contributi ai Comuni e altri soggetti del sistema pubblico provinciale per investimenti. Le difformità sono legate alle modalità di rilevazione da parte di Cassa del Trentino dei rapporti derivanti dal suo ruolo di intermediario. Da un lato Cassa del Trentino reperisce risorse sul mercato finanziario a fronte di assegnazione da parte della Provincia, dall'altro eroga ai beneficiari le concessioni di contributi disposte dalla Provincia con tempistiche diverse da quelle che regolano i rapporti con la controllante*."
Diversamente dal patrimonio netto, il totale dei *debiti* aumenta considerevolmente, passando da 2.373,04 a 4.021,86 (+69,48%): anche questo scarto è riconducibile al consolidamento delle due

[770] Cfr. punto 2.5 della nota integrativa.
[771] Cfr. risposta prot. PAT n. 384250 del 26 maggio 2021 (prot. Corte n. 2038 del 27 maggio 2021) al quesito n. 10 del supplemento istruttorio prot. n.1992 del 13 maggio 2021.

finanziarie e alla loro attività di provvista sul mercato dei capitali che incide, in particolare, sulle voci relative ai prestiti obbligazionari e ai debiti verso banche e tesoreria[772]. Stesso discorso vale per la voce "*ratei e risconti e contributi agli investimenti*", il cui incremento da 399,08 a 416,38 milioni di euro, pur non marcato (+4,33%), va anch'esso attribuito al nuovo perimetro di consolidamento.

Con riferimento al **conto economico consolidato**, il *risultato dell'esercizio* 2019 registra un avanzo di 392,41 milioni di euro (+35,38% rispetto all'esercizio 2018), generato dal saldo positivo della gestione caratteristica, pari a 416,21 milioni di euro, dal risultato negativo della gestione finanziaria per -5,42 milioni di euro, dalle rettifiche di valore delle attività finanziarie, pari a 25,84 milioni di euro, dalla gestione straordinaria per 11,13 milioni di euro e dall'onere delle imposte per 55,34 milioni di euro.

In particolare, in relazione alla *gestione caratteristica*, mentre i componenti negativi nel complesso rimangono sostanzialmente stabili se confrontati con quelli dell'anno 2018, i componenti positivi registrano un aumento di quasi tre punti percentuali, passando da 4.984,46 a 5.131,02 milioni di euro, primariamente a causa delle assegnazioni statali alla Provincia per la calamità Vaia e al consolidamento con il metodo proporzionale di Set Distribuzione S.p.A., secondo quanto indicato nella nota integrativa[773].
Al riguardo si rilevano le voci "Proventi da trasferimenti e contributi", che passano da 354,39 a 457,55 milioni di euro (+ 29,11%) e rispettivamente "incrementi di immobilizzazioni per lavori interni" (da 590 mila euro a 25,73 milioni di euro).
Sempre con riferimento ai componenti positivi, si evidenzia la riduzione dei "Proventi derivanti dalla gestione dei beni" (da 94,14 a 72,84 milioni di euro, con uno scostamento di -22,63%) e degli Altri ricavi e proventi diversi" (da 148,49 a 135,47 milioni di euro, pari a -8,77%).
Per quanto riguarda la *gestione finanziaria*, il disavanzo di 5,42 milioni di euro (contro un saldo positivo registrato nel 2018 di 27,46 milioni di euro) è dovuto agli oneri finanziari (24,2 milioni di euro) delle tre società incluse nel perimetro per la prima volta e alla riduzione dei proventi da partecipazioni e altri titoli della Provincia a seguito delle elisioni derivanti dalla nuova area di consolidamento[774].
Le *rettifiche di valore delle attività finanziarie* registrano un saldo di 25,84 milioni di euro (contro i 78,56 milioni di euro nel 2018) e rispecchiano sostanzialmente i valori delle voci "Rivalutazioni" e

[772] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.
[773] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.
[774] Cfr. punto 2.6 della Nota integrativa.

"Svalutazioni" del Conto economico della Provincia, già rilevati in sede di parifica del rendiconto 2019.[775].

Il saldo tra *proventi ed oneri straordinari* segna un avanzo di 11,13 milioni di euro (nel 2018 saldo negativo di 12,96 milioni di euro) grazie alla riduzione delle minusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze passive registrate nel rendiconto consolidato.[776]

Per una più facile ed immediata lettura dei documenti di bilancio, si ritiene utile riepilogare i principali dati dei due prospetti sopra riportati nel seguente schema di sintesi che pone a confronto gli esercizi 2018 e 2019 sia in termini di numero di organismi, enti e società che fanno parte del perimetro di consolidamento, sia in termini economici.

[775] Nelle note prot. n. 299519 del 3 giugno 2020 e prot. n. 316876 del 12 giugno 2020 (prot. Corte 1060 del 4 giugno 2020 e rispettivamente 1108 del 12 giugno 2020), in risposta al supplemento istruttorio prot. n. 958 del 13 maggio 2020, l'Amministrazione, sollecitata a fornire approfondimenti su tali scostamenti, aveva risposto che, con riferimento alle rivalutazioni, pari a 33,8 milioni di euro: "*nel 2019 registrano una diminuzione complessiva di 69,6 milioni di euro rispetto al 2018, dovuta principalmente a una minore rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni*". É stato quindi chiesto di indicare quali fossero le immobilizzazioni finanziarie che non costituivano partecipazioni che hanno determinato le perdite patrimoniali. L'Ente ha così dedotto: "*innanzitutto si precisa che se a fronte di un volume di rivalutazione del 2018 pari a 103,4 milioni euro nel 2019 si è registrato un valore di rivalutazioni pari a 33,8 milioni di euro, ciò non ha determinato perdite patrimoniali. In entrambi gli esercizi si è generato un incremento patrimoniale solo che quello del 2019 risulta inferiore a quello del 2018. Le rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni di ammontare complessivo pari nel 2019 a 23,6 milioni di euro si riferiscono principalmente al credito nei confronti di Trentino Sviluppo s.p.a. (22,9 milioni di euro). Le svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di ammontare pari a 0,84 milioni di euro, si riferiscono al credito nei confronti del Fondo immobiliare Cooperfidi*".
Per quanto riguarda le "svalutazioni", pari a 7 milioni di euro, "*nel 2019 registrano una diminuzione complessiva di 16,8 milioni di euro rispetto al 2018, dovuta principalmente a una minore svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni. Le svalutazioni di partecipazioni societarie registrano una variazione positiva di 1,8 milioni di euro. Le partecipazioni societarie della Provincia svalutate sono: Interbrennero, Aerogest, Finest, Cassa del Trentino s.p.a., Autostrada del Brennero s.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a.*". Si era quindi chiesto di indicare quali misure di contenimento della perdita del valore delle partecipazioni detenute la Provincia avesse previsto di adottare. L'Amministrazione ha riferito che "*in merito alla svalutazione delle partecipazioni in Cassa del Trentino s.p.a., Autostrada del. Brennero s.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a., la stessa non deriva da una perdita di valore della partecipazione generata da risultati di esercizio negativi delle società (tutte le società nel 2019 hanno conseguito un utile di esercizio), ma consegue al riallineamento con il valore di patrimonio netto dell'ultimo bilancio disponibile (bilancio del 2019). Tale valore per la Provincia si è ridotto in conseguenza: per Cassa del Trentino. s.p.a., dell'avvenuta distribuzione del risultato d'esercizio 2018 che risulta essere di importo superiore a quello maturato nel 2019; per Autostrada del Brennero, a seguito dell'adeguamento ai principi del d.lgs. 118/2011 del valore di carico della quota acquisita a titolo di dividendo da Cassa del Trentino s.p.a. nel corso del 2019; per Tunnel Ferroviario del Brennero dalla diluizione della quota di patrimonio spettante alla Provincia a seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale avvenuta nel 2019. Per Interbrennero, Aerogest e Finest la svalutazione è invece ascrivibile all'adeguamento del valore della partecipazione alla corrispondente quota di patrimonio netto a seguito di perdite registrate nel bilancio 2018 (per Finest) e 2019 (per le altre due società), perdite che peraltro sono state immediatamente ripianate mediante utilizzo di riserve. Con riferimento a tali società, si rappresenta: per Interbrennero che la stessa a bilancio 2019 espone una perdita inferiore a quella di preconsuntivo e inferiore a quella del 2018 e che la stessa sta implementando azioni di ampliamento del perimetro di attività in relazione al business aziendale; per Finest la cui quota di partecipazione della Provincia è pari all'1,18%, il miglioramento della gestione posto che il bilancio al 31/12/2019 riferito al secondo semestre 2019 risulta in utile (dal 2020 la società passa ad una gestione contabile per anno solare); per Aerogest che peraltro ha un bilancio tipico di una società di partecipazioni, la situazione è in corso di monitoraggio congiuntamente agli altri enti pubblici partecipanti alla società.*"
[776] Cfr. punto 2.6 della nota integrativa.

Tabella 231 – Rendiconto consolidato e bilancio consolidato – soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento e risultati riferiti agli esercizi 2018 e 2019

Soggetti inclusi	bilancio economico-patrimoniale 2018	bilancio economico-patrimoniale 2019	rendiconto consolidato 2018	rendiconto consolidato 2019	bilancio consolidato 2018 *	bilancio consolidato 2019 *
PAT (dipartimenti, strutture complesse, agenzie)	1		1	1	1	1
Consiglio provinciale			1	1	1	1
Organismi strumentali			9	9	9	9
Enti strumentali controllati					15	15
Società controllate direttamente					7	8
Società controllate indirettamente					2	2
Società partecipate direttamente						2
totale	***1***	***1***	***11***	***11***	***35***	***38***
patrimonio netto	7.036	7.378	7.040	7.382	7.474	6.880
totale debiti	2.088	2.072	2.152	2.112	2.373	4.022
risultato dell'esercizio	224	342	225	343	290	392
di cui di terzi	-	-	-	-	2	1
componenti positivi della gestione	4.741	4.856	4.835	4.943	4.984	5.131
componenti negativi della gestione	4.568	4.512	4.667	4.622	4.739	4.715
di cui per personale	709	729	713	733	877	899
risultati della gestione caratteristica	174	343	168	321	245	416
risultati della gestione finanziaria	23	19	34	30	27	- 5
risultati della gestione straordinaria	-10	- 3	- 13	10	-13	11

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT (bilancio economico-patrimoniale esercizi 2018-2019; rendiconto consolidato esercizi 2018-2019; bilancio consolidato esercizi 2018-2019); importi in milioni di euro.

16.2 Gli organismi partecipati: il quadro normativo di riferimento

La materia delle partecipazioni pubbliche è stata oggetto, nel tempo, di innumerevoli interventi del legislatore statale, finalizzati principalmente ad evitarne l'uso distorto, potenzialmente idoneo a determinare gravi ripercussioni negative sulla finanza pubblica.

Il legislatore statale ha, in più occasioni, evidenziato la necessità di una forte riduzione delle partecipazioni societarie pubbliche, anche attraverso la previsione di sempre più stringenti condizioni per la costituzione e il mantenimento delle stesse[777].

In particolare, l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), al comma 611, ha previsto che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avrebbero dovuto avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 ha disposto, poi, che i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, avrebbero dovuto

[777] Al riguardo, si segnalano, in particolare, l'art. 3, commi 27-29, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. f), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e l'art. 1, c. 569, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. t), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, doveva essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi innanzi detti dovevano predisporre una relazione sui risultati conseguiti, da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Era, altresì, previsto che la pubblicazione del piano e della relazione costituisse obbligo di pubblicità, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I principi contenuti nella l. n. 190/2014 sono stati ribaditi nel "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", approvato con il d.lgs. n. 175/2016, e, successivamente, modificato con il d.lgs. n. 100/2017, con la l. n. 145/2018, con la l. n. 119/2019 e, da ultimo, con la l. n. 8/2020.

Il testo unico – applicabile, a norma dell'art. 23, anche alle regioni a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - ha ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, l'art. 4, comma 1, del testo unico prevede che le amministrazioni pubbliche non possono costituire, direttamente o indirettamente, né acquisire o mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto l'attività di produzione di beni o di servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il successivo secondo comma specifica ulteriormente le attività che le società partecipate possono svolgere, riconducendole alle seguenti:

"*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

L'art. 5, inoltre, pone, in capo all'ente che deliberi la costituzione o l'acquisito di una nuova partecipazione, un onere di analitica motivazione "*…con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*".

L'atto deliberativo della costituzione della società o della acquisizione della partecipazione diretta o indiretta deve essere trasmesso, a fini conoscitivi, alla Corte dei conti ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'art. 16 regola le società *in house,* disponendo che le stesse possono ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercita su di esse il controllo analogo congiunto, solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

A norma dell'art. 17, poi, nelle società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica, a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione ad oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva, in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. La durata della

partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 dell'art. 17, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione.

L'art. 20 del testo unico, recante "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", ha, quindi, previsto che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15[778].

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del testo unico;
b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi, con le modalità di cui all'art. 17 del d.l. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c. 4.

[778] D.lgs. n. 175 del 2016, art. 15, c. 1: "*Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto (…)*".

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono anche alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

L'art. 24 del testo unico ha, poi, previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette o indirette, detenute dalle pubbliche amministrazioni, che rappresenta, per quanto qui di rilievo, per le regioni e per gli enti locali, un aggiornamento del piano di razionalizzazione già previsto dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della l. n. 190 del 2014.

In particolare, la norma prevede che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del testo unico, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, era disposto che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettuasse, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle da alienare.

L'esito della ricognizione doveva essere trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti.

Nel caso di mancata adozione dell'atto di revisione straordinaria o di mancata alienazione, entro il termine previsto, di una partecipazione incompatibile, i commi 5 e 6 del medesimo art. 24 indicano le misure conseguenti[779].

Il comma 7, inoltre, ha precisato che gli obblighi di alienazione, di cui al comma 1 del predetto art. 24, valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

La materia delle partecipazioni pubbliche ha trovato, poi, ampia regolamentazione anche nella normativa regionale e provinciale.

Con specifico riguardo alla Provincia di Trento, con la l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 (legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017) sono state apportate modifiche e integrazioni alla legislazione provinciale vigente, con particolare riferimento alla l.p. n. 5 del 2004, alla l.p. n. 1 del 2005, alla l.p. n. 3 del 2006 e alla l.p. n. 27 del 2010; tutte relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici, al fine di adeguare l'ordinamento locale alle previsioni del d.lgs. n. 175 del 2016.

[779] L'art. 1, c. 723, l. 30 dicembre 2018 n. 145 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, il c. 5-*bis*: "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.*".

Invero, la l.p. 16 giugno 2006, n. 3, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", prevede che, per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici o delle attività, anche a carattere tecnico, strumentali ai propri fini istituzionali, la Provincia possa avvalersi di agenzie e di enti strumentali.

L'art. 2, comma 1, lett. a), della legge definisce l'agenzia come la "*struttura organizzativa della Provincia istituita con legge provinciale, disciplinata dalla legge e da regolamento e dotata di autonomia amministrativa e contabile per lo svolgimento in amministrazione diretta di servizi pubblici o di attività a carattere tecnico o scientifico riservati al livello provinciale.*".

L'art. 32, comma 1, della medesima legge stabilisce che "*per lo svolgimento di attività di servizio pubblico oppure di supporto tecnico o scientifico che necessitano di un elevato grado di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile e in relazione alla valutazione dei vantaggi organizzativi ed economici la Provincia si avvale delle agenzie individuate dall'allegato A, quali organi alle dirette dipendenze della Provincia. (…)*". L'istituzione di nuove agenzie è disposta con legge provinciale, che ne stabilisce le finalità. L'eventuale trasformazione, soppressione o accorpamento delle agenzie o l'eventuale modifica o integrazione delle attività e dei compiti delle stesse può essere disposta con atto organizzativo approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale atto organizzativo definisce l'ordinamento delle agenzie[780].

L'art. 2, comma 1, della l.p. n. 3/2006 definisce, alla lett. f), gli enti strumentali come gli "*enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla legge e da regolamento nonché enti privati quali fondazioni, associazioni e società di capitali disciplinati dal codice civile e istituiti sulla base della legge, per l'organizzazione e la gestione esternalizzata di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché di servizi o attività, anche a carattere tecnico, strumentali alle attività istituzionali*".

L'art. 33, comma 1, della medesima legge, dispone che "*Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la*

[780] Nel dettaglio, il comma 4 dell'art. 32 della l.p. n. 3/2006 prevede che gli atti organizzativi disciplinano per ciascuna agenzia:
a) gli organi, il loro funzionamento e le loro attribuzioni (la l.p. n. 3/2006 prevede che tra gli organi siano comunque previsti il dirigente e i revisori dei conti);
b) la struttura dell'organizzazione e il funzionamento delle strutture operative;
c) le modalità per l'utilizzo del personale e dei beni anche immobili e delle relative attrezzature della Provincia, nonché la facoltà di assunzione diretta di personale e di acquisizione di beni e di altre risorse organizzative, nel rispetto delle leggi vigenti nelle singole materie e dei contratti collettivi di lavoro;
d) gli strumenti di programmazione dell'attività, compresi i bilanci;
e) gli strumenti di verifica dei risultati dell'attività rispetto agli obiettivi prefissati anche sotto il profilo finanziario, compresi i conti consuntivi;
f) i poteri di direttiva, d'indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale, anche individuando gli atti soggetti all'approvazione della Giunta;
g) i rapporti organizzativi e funzionali, nonché quelli giuridici ed economici tra la Provincia e l'agenzia;
h) l'approvazione del piano delle attività previsto dall'art. 78-*bis* della l.p. n. 7/1979 (legge provinciale di contabilità 1979).

Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

a) enti pubblici;

b) fondazioni o associazioni;

c) società di capitali".

Il successivo comma 2 dell'art. 33 della l.p. n. 3/2006 stabilisce che l'ordinamento degli enti pubblici strumentali, ai quali è comunque riconosciuta personalità giuridica e autonomia organizzativa, è disciplinato, in quanto compatibile, dalle disposizioni previste per le agenzie dall'art. 32, commi da 4 a 9.

Per quanto concerne la costituzione, l'acquisizione, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento degli enti strumentali, i commi 3, 4 e 5 dell'anzidetto art. 33 prevedono, come regola generale, la necessaria autorizzazione, mediante legge provinciale.

Sono previste, però, delle eccezioni:

- per associazioni, fondazioni e altri soggetti privati senza fini di lucro, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
  a) un apporto finanziario annuo, per la Provincia, non superiore a 50.000 euro;
  b) l'esclusione, per la Provincia, di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
  c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti, in relazione agli impegni finanziari comunque denominati;
- per le società di capitali, qualora l'acquisto, la sottoscrizione o l'alienazione di partecipazioni della Provincia non comporti:
  a) l'acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
  b) l'acquisizione o la perdita dell'esercizio di almeno un quinto dei voti o di un decimo dei voti, nel caso di società quotata in borsa, nell'assemblea ordinaria della società.

La disposizione del comma 5 è, inoltre, derogabile per espressa previsione dell'art. 18, comma 3-*bis*, della l.p. n. 1/2005 (legge finanziaria 2006), al fine di realizzare processi di riorganizzazione volti a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali, per renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale.

Ulteriori deroghe all'autorizzazione con legge sono previste dai commi 7[781] e 7-*bis*[782] dell'art. 33.

La recente legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 ha, da ultimo, aggiunto i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'art. 33 della l.p. n. 3/2006.

Il particolare, l'art. 33, comma 5-*bis*, della l.p. n. 3/2006 ha disposto che: "*L'alienazione delle partecipazioni della Provincia o di loro quote è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi particolari, a seguito di atto motivato con riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.*".

Il seguente comma 5-*ter* dell'art. 33 della l.p. n. 3/2006 ha disposto che: "*Fermo restando quanto previsto dal comma 7-bis, nei confronti degli enti appartenenti al sistema territoriale integrato di cui all'articolo 79 dello Statuto speciale è sempre ammessa l'alienazione mediante negoziazione diretta con singoli acquirenti; in questi casi non si applica l'onere motivazionale previsto dal comma 5-bis.*".

Come innanzi accennato, la Provincia autonoma di Trento, poi, con l'art. 7, comma 3, della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, ha modificato, tra l'altro, l'art. 24 della l.p. n. 27/2010, introducendo specifiche disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, in parziale attuazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 175/2016.

Nel dettaglio, la norma citata dispone quanto segue:

"*1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità*

---

781 Art. 33, c. 7, della l.p. n. 3/2006: "*L'autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni o quote di società possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute. Nei soli casi di alienazione o di conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni o quote di società attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Fermo restando il solo limite previsto dalla lett. a) del c. 5, non è richiesta l'autorizzazione legislativa per l'alienazione o l'acquisto di azioni o di quote di società di capitali nei confronti dei soggetti che la legge provinciale individua quali partecipanti alla società*".

782 Art. 33, c. 7-*bis*, della l.p. n. 3/2006: "*Anche in deroga al comma 5, la Provincia può alienare agli enti locali o alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, anche a titolo gratuito, azioni o quote delle società da essa costituite o partecipate. I predetti enti possono affidare direttamente lo svolgimento di proprie funzioni e servizi alle società da essi costituite o partecipate, nel rispetto dell'ordinamento comunitario.*".

perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del

fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato".

Il Collegio dei revisori dei Conti, nella relazione sul Rendiconto della Provincia per l'anno 2020, resa secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, allegato al verbale n. 7/2021, in risposta al quesito "*Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie, di cui all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016, sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, co. 1?*" ha rappresentato che "*la Provincia autonoma di Trento ha provveduto alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, da ultimo, nell'ambito della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 di data 4 dicembre 2020 avente ad oggetto "Approvazione del "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1". Con tale provvedimento, infatti, sono stati adottati sia il Programma triennale, e relativa Relazione tecnica, che la ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Provincia e dai suoi enti strumentali, come individuati all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, con riferimento al 31 dicembre 2018.".*

Nella descritta occasione, il Collegio dei revisori ha espresso l'opinione secondo la quale "*nell'ordinamento provinciale i riferimenti normativi vanno declinati diversamente rispetto all'ordinamento nazionale. Infatti, l'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è ripreso in modo innovativo dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.*

In particolare, si richiamano i seguenti precetti:

a) "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate";

b) "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi della norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali alle attività medesime.".

In sede di prima applicazione dell'articolo 24, è stato previsto che la Provincia effettuasse, in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge, individuando eventualmente le partecipazioni da alienare[783].

La Provincia, inoltre, con il medesimo art. 7 della citata l.p. n. 19/2016, è intervenuta anche in merito alla razionalizzazione periodica prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, modificando il comma 3-*bis1* dell'art. 18 della l.p. n. 1 del 2005.

In particolare, la disposizione stabilisce che la Provincia predisponga, in luogo di un provvedimento annuale, "*un atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno*" e adotti il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, in presenza di determinati presupposti, per lo più coincidenti con quelli stabiliti dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016[784]. Alla innanzi detta razionalizzazione periodica si è proceduto, a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

Con riferimento, infine, alle misure di contenimento dei costi sostenuti dalle società partecipate pubbliche per gli organi di amministrazione e di controllo, la stessa l.p. n. 19/2016 ha sostituito l'art. 18 *bis* della l.p. n. 1/2005, così disponendo:

"*1. Alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo.*

2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore unico. […]

3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente. […]

5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. […]

---

783 La Giunta provinciale ha assolto a tale adempimento con la deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017.

784 784 Si rileva, in particolare, una modifica nella formulazione del requisito di cui alla lett. d), che nella legge provinciale dispone: "*partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente.*".

7. Per conseguire le finalità di quest'articolo, con riferimento alle società diverse da quelle controllate dalla Provincia, un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti da quest'articolo.

8. L'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. […]"

10-bis[785]*. In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma di razionalizzazione societaria adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 11. della legge provinciale 29 dicembre 2016. n. 19. le società controllate dagli enti locali diverse dalle società controllate dalla Provincia effettuano una ricognizione del personale in servizio e redigono un elenco del personale eccedente. L'elenco è pubblicato nel sito istituzionale della società e di ogni amministrazione pubblica socia ed è trasmesso all'Agenzia del lavoro, che lo unifica agli altri per agevolare eventuali processi di mobilità in ambito provinciale.* […]".

16.2.1 Il piano operativo di razionalizzazione e relativi esiti

In attuazione della normativa statale e di quella provinciale di recepimento, la Provincia ha adottato, negli ultimi anni, numerosi provvedimenti volti alla razionalizzazione dei propri organismi partecipati[786].

[785] Comma così modificato dall'art. 15, c. 1, lett. a), della l.p. n. 15/2020, che ha sostituito le parole "*In esito all'adozione del primo programma*" con le seguenti: "*In esito all'adozione e all'aggiornamento periodico del programma*".

[786] Con riferimento a quanto esposto nella Relazione tecnica al "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*", a livello di interventi a carattere generale, nel corso del 2017 e 2018, sono state adottate, al fine della riorganizzazione e dell'efficientismo del Gruppo provincia, numerosi provvedimenti dei quali si evidenziano di seguito oggetto e finalità:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 del 13 ottobre 2017: definisce l'organizzazione interna alla Provincia, al fine di garantire la gestione coordinata delle partecipazioni societarie; si stabiliscono, altresì, modalità e termini di assolvimento degli obblighi di informazione da parte delle società a favore della Provincia; vengono, infine, dettati criteri e profili attinenti all'efficientamento delle società provinciali;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1635 del 13 ottobre 2017: sono indicate le disposizioni che gli statuti delle società controllate dalla Provincia devono contenere, in base alle previsioni dell'art. 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, a seguito dell'adeguamento dell'ordinamento provinciale al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1690 del 20 ottobre 2017: approva, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di appalti, un disciplinare tipo con il quale regolamentare l'esercizio, da parte della Provincia, della *governance*, sulle società titolari di affidamenti *in house providing* e che sono partecipate dalla Provincia quale socio unico, con particolare riferimento all'esercizio del controllo analogo; potere che si

Il primo atto che viene in rilievo è la deliberazione di Giunta provinciale n. 3093/2010, adottata con riguardo alla ricognizione prevista dall'art. 3, commi 27 e seguenti, della l. n. 244/2007.

Successivamente, in attuazione dell'art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014, che ha prescritto l'approvazione, entro il 31 marzo 2015, di un "*Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*", la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1909/2015, ha approvato le "*Linee guida per il riassetto delle società provinciali*", che "*assumono valenza di piano operativo di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*"[787].

In attuazione delle predette linee guida generali, la Giunta provinciale, quindi, con la deliberazione n. 542 dell'8 aprile 2016, ha approvato il "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali - 2016 - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.*".

Tale programma - come, da ultimo, ribadito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 4 dicembre 2020 ed anche precisato, in istruttoria, dalla Provincia[788] - persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali, attraverso un processo di:

a) aggregazione per poli specializzati, quali macro-ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;

---

concretizza in specifici poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (ulteriori e specifici rispetto ai poteri assunti in qualità di socio), al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1867 del 16 novembre 2017: sono approvati, in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa in materia di appalti, due schemi tipo di convenzione che dovranno essere utilizzati per disciplinare l'esercizio della *governance* delle società titolari di affidamenti di *in house providing:* (i) l'uno per le società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema; (ii) l'altro per le società controllate dalla Provincia e partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici; in entrambi i casi viene garantito l'esercizio del controllo analogo in forma congiunta: tale controllo si concretizza in poteri di indirizzo, vigilanza e controllo (ulteriori e specifici rispetto ai poteri assunti in qualità di soci), al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 del 24 agosto 2018: sono dettati, a seguito del recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 nell'ordinamento provinciale, i criteri in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e di controllo delle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia, indicando quando debba essere previsto un organo monocratico e quando possa essere previsto un organo collegiale, nonché fissando il numero massimo di componenti;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 787 del 9 maggio 2018: si ridefiniscono, al fine di adeguarli alle novità introdotte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nell'ordinamento provinciale, i criteri per la definizione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché ai dirigenti, nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia e nelle società degli enti locali diverse da quelle controllate dalla Provincia.

Per il 2019, non si segnalano provvedimenti pertinenti in relazione all'avvenuta adozione della Relazione tecnica di accompagnamento al "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il 2018 – 2020*".

[787] Su tale provvedimento, la Sezione di controllo di Trento si è espressa criticamente, con la deliberazione n. 25/2015.

[788] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 38.

b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica, a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato, per le attività di gestione;

c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;

d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale – delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Per la realizzazione del programma, data la complessità del processo di riordino, la Provincia ha previsto un orizzonte temporale ampio, individuando singoli programmi di riassetto riferiti a poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare e sviluppo territoriale), ovvero misure puntuali a livello legislativo (per l'edilizia abitativa e per le reti informatiche) o amministrativo (per il credito, l'energia e la mobilità).

La deliberazione giuntale n. 542 del 2016 prevedeva espressamente che fosse disposta una puntuale verifica di quanto compiuto entro il 31 marzo 2017, in attuazione del "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*", mediante l'adozione di una formale deliberazione della Giunta provinciale.

La Provincia ha dato attuazione a questa previsione con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 483 del 31 marzo 2017, n. 504 del 29 marzo 2018 e n. 513 del 12 aprile 2019, che hanno approvato, rispettivamente, la prima, la seconda e la terza relazione sullo stato di attuazione del "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*", oltre a singoli programmi attuativi relativi a specifici settori.

Con la deliberazione n. 514 del 12 aprile 2019[789], sempre in attuazione delle linee guida di cui alla deliberazione n. 1909 del 2015, in applicazione dell'art. 18 della l.p. n. 1 del 2005, la Giunta provinciale ha approvato il "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1*".

Tale documento confermava i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali approvato nel 2016, anche per il triennio 2018 – 2020, proponendo alcuni aggiustamenti temporali, coerenti con quanto già realizzato e con le direttive già impartite, e tenendo conto dell'art. 2 della l.p. n. 7 del 2017, che, introducendo l'art. 24-*bis* della l.p. n. 27 del 2010[790], ha esteso

[789] In ritardo rispetto al termine previsto del 31 dicembre 2018.

[790] Nel dettaglio, l'art. 24-*bis* della l.p. n. 27/2010, in vigore dal 30 dicembre 2017, dispone che: "*1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18-*

il regime dell'art. 24 di detta legge e dell'art. 18-*bis* della l.p. n. 1 del 2005 anche agli enti strumentali della Provincia.

Sicché, ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute anche indirettamente dalla Provincia, dal 2018, gli enti strumentali sono tenuti a comunicare alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le partecipazioni societarie da essi detenute al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Programma, inoltre, prevedeva anche la nomina di una Commissione tecnica incaricata di valutare l'assetto delle partecipazioni provinciali realizzato in esito alle azioni già intraprese e la possibilità di definire ulteriori interventi di riordino.

La Commissione[791], quindi, è stata nominata con deliberazione giuntale n. 646 del 13 maggio 2019[792], con il compito di effettuare una generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali, al fine di valutare quali attività mantenere in mano pubblica e quali rilasciare al mercato e di approfondire i seguenti temi:

1. l'accorpamento di Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a.;
2. l'accorpamento di Trentino Sviluppo s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a.;
3. il ritorno di ITEA s.p.a. ad ente pubblico;
4. la generale analisi dell'attività svolta dalle società di sistema provinciali, al fine di valutare quali attività vadano mantenute in mano pubblica e quali possano essere rilasciate al mercato, in particolare con riferimento all'attività svolta dai Poli e all'ambito dell'ICT/TLC;
5. il mantenimento o soppressione o revisione del Centro Servizi Condivisi;
6. il mantenimento o soppressione o revisione di Hub Innovazione Trentino (HIT) s.carl.r.l.;
7. la prosecuzione nella definizione del Contratto unico di lavoro per i dipendenti delle società provinciali.

A conclusione dei lavori, la Commissione provvedeva ad elaborare e presentare il documento denominato "*Sintesi delle evidenze emerse*" del 5 dicembre 2019, nel quale veniva indicata come difficilmente percorribile e complessa l'operazione di accorpamento tra Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Riscossioni s.p.a. e non consigliato la trasformazione di ITEA s.p.a. in ente pubblico.

---

bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria".

[791] Composta da componenti esperti in ambito economico-contabile e nel settore dell'ICT.

[792] La Commissione tecnica è stata successivamente modificata e prorogata rispettivamente con i provvedimenti giuntali n. 1182 del 1° agosto 2019 e n. 1488 del 27 settembre 2019.

È stato, invece, giudicato positivamente l'accorpamento tra Patrimonio del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. ed il mantenimento della HIT s.carl.r.l..

Sul Centro servizi condivisi, la Commissione esprimeva due valutazioni differenti, a seconda dello scenario prospettato: soppressione, in caso di costituzione di una *holding* privata in capo a Trentino Sviluppo o mantenimento con gestione in versione leggera, in caso di conservazione dell'attuale *holding* pubblica.

La Giunta provinciale prendeva atto dell'esito dei lavori della Commissione, con la deliberazione n. 249 del 21 febbraio 2020, riservandosi di decidere in ordine alle proposte formulate.

Successivamente, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 927 di data 3 luglio 2020, ha approvato le nuove "*Disposizioni in materia di gestione coordinata delle partecipazioni societarie della Provincia e di gestione ed organizzazione delle società controllate dalla Provincia*", aggiornando ed integrando le precedenti disposizioni, al fine di adeguarle alle modifiche intervenute a livello di assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia e alla mutata articolazione delle strutture provinciali di riferimento per le relazioni di merito con le stesse società.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1009 del 17 luglio 2020[793], è stata adottata la "*Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2018-2020*", nella quale sono riportate le azioni svolte nel 2019, in attuazione del programma approvato con deliberazione n. 514/2019.

In data 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2019, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 18, commi 3-*bis* e 3-*bis*1, della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, ha approvato il "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*", con il quale ha confermato, in linea generale, i contenuti del Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali, approvato con la deliberazione giuntale n. 514 del 19 aprile 2019, proponendo la realizzazione delle misure già previste e non ancora attuate o completate e l'introduzione di alcune nuove misure, ipotizzando anche delle azioni per una migliore gestione delle partecipazioni societarie, che interessano in modo trasversale tutto il comparto societario di rilievo provinciale.

Nella medesima deliberazione, si confermava l'esigenza di proseguire nel monitoraggio relativo allo stato di attuazione delle misure programmate per la razionalizzazione societaria, da attuarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

A corredo del Programma, in conformità alla legge di stabilità del 2015, veniva allegata la "*Relazione tecnica al Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2020-2021*" (allegato *sub* B).

[793] In ritardo, rispetto al termine previsto del 31 marzo 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Inoltre, in attuazione dell'art. 24-*bis* della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, veniva allegata anche la "*Ricognizione delle partecipazioni possedute dagli enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006*" (allegato *sub* C), sempre aggiornata al 31 dicembre 2018.

In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione giuntale n. 2019 del 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale, con deliberazione giuntale n. 564 del 9 aprile 2021 - leggermente in ritardo rispetto al termine del 31 marzo 2021 - ha adottato, poi, la "*Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*".

Di seguito, si riporta una sintesi della predetta "*Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022*", nonché del "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020-2022"* e della *"Relazione tecnica al Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2020-2022".*

- **Polo della liquidità**

Il Programma del 2016 si poneva l'obiettivo di concentrare in capo ad un'unica società la gestione e la riscossione delle entrate degli enti locali e della Provincia, mediante l'aggregazione di Cassa del Trentino s.p.a. e di Trentino Riscossioni s.p.a..

Già nella scorsa legislatura, erano emerse criticità essenzialmente derivate dalla condivisione del debito provinciale contratto da Cassa del Trentino s.p.a. con i Comuni e dal venir meno dell'esigenza di una tesoreria unica, presso il sistema pubblico finanziario provinciale.

Il Programma per il 2018-2020 aveva fissato il nuovo termine per l'operazione al 31 dicembre 2019, in attesa delle valutazioni della Commissione tecnica incaricata di esprimere un giudizio sull'effettiva percorribilità dell'intervento.

Il Programma per il 2020-2022, proprio sulla base delle analisi e degli approfondimenti svolti dalla citata Commissione tecnica, ha constatato come, allo stato attuale, l'operazione presenti significativi elementi di complessità realizzativa, verosimilmente superiori agli attesi vantaggi economici e operativi, che restano, peraltro, di non agevole quantificazione rispetto ai costi di implementazione.

Pertanto, la Giunta provinciale ha deciso di non dare seguito al progetto di costituzione del Polo della liquidità, che cessa di essere un indirizzo programmatico, facendo salva la possibilità di future valutazioni, qualora intervengano cambiamenti nel vigente quadro normativo, come, ad esempio, l'eventuale trasferimento di deleghe alla Provincia in materia di agenzie fiscali statali.

- **Polo dei trasporti**

Il settore dei trasporti, come risultante dalla deliberazione giuntale n. 542 di data 8 aprile 2016, vedeva operare quattro società controllate, di cui le prime tre strumentali:

1. Trentino Trasporti s.p.a., per la costruzione, la manutenzione e l'implementazione del patrimonio funzionale ai servizi di trasporto pubblico ferroviario ed automobilistico, curando le infrastrutture dedicate alla mobilità e la progettualità rilevante per i trasporti e l'ambiente;
2. Trentino Trasporti Esercizio s.p.a., incaricata della gestione del trasporto pubblico locale tramite linee su gomma, su rotaia e impianti funiviari;
3. Aeroporto Gianni Caproni s.p.a., che si occupava sia dell'infrastruttura che della gestione dell'aeroporto di Mattarello e delle elisuperfici strategiche (sanitarie e per la protezione civile), promuovendo, altresì, l'utilizzo del mezzo aereo a scopo commerciale, turistico e sportivo (scuola ultraleggeri a motore);
4. Interbrennero s.p.a., preposta alla realizzazione e alla gestione di centri interportuali - con le relative infrastrutture - nonché dei servizi ferroviari (tradizionali, in modalità accompagnata o non accompagnata), intermodali, doganali e immobiliari (attività di logistica, trasporto e spedizione sia in Italia che all'estero).

Accanto a queste partecipazioni, la Relazione tecnica di accompagnamento al "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*" metteva in evidenza le partecipazioni relative ad infrastrutture di interesse decisamente nazionale, se non europeo:

1. in Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., per il quale si evidenziava come si fosse già operata una precisa scelta con la costituzione di Aerogest s.r.l. permettendo, da un lato, di valorizzare e potenziare il polo aeroportuale veronese, esplicando positivi effetti sulla competitività del sistema territoriale trentino; dall'altro, di concorrere a creare un sistema aeroportuale del Nord-Est, in modo da promuovere l'integrazione fra gli aeroporti di Verona e Brescia e quelli di Venezia e Treviso;
2. in Autostrada del Brennero s.p.a.

Per il polo dei trasporti, l'obiettivo era quello di razionalizzare il sistema delle società pubbliche, attraverso la riduzione del numero degli enti societari operanti nel settore e di creare una *governance* unitaria in materia di trasporti.

Era previsto che l'obiettivo si realizzasse attraverso due interventi:

- uno, a livello provinciale, consistente nel consolidamento di Aeroporto Gianni Caproni s.p.a. in Trentino Trasporti s.p.a. e Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. e nella possibile riunificazione di Trentino Trasporti s.p.a. e Trentino Trasporti Esercizio s.p.a.;

- uno, a livello extra-provinciale, per la creazione di un polo della mobilità di persone (infrastruttura aeroportuale del Garda) e per la valorizzazione dello scalo intermodale come infrastruttura di preminente interesse pubblico, mediante il consolidamento di Interbrennero s.p.a. in Autostrada del Brennero s.p.a..

Per quanto attiene al polo dei trasporti provinciali, il "*Programma attuativo per il polo dei trasporti nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017*", approvato con delibera di Giunta provinciale n. 712 del 12 maggio 2017, è stato pienamente realizzato e ha portato all'accentramento in un unico soggetto, Trentino Trasporti s.p.a., delle funzioni e delle competenze specifiche attinenti alle attività di trasporto ferroviario, stradale, aereo e funiviario.

In particolare, l'atto di fusione per incorporazione di Aeroporto Gianni Caproni s.p.a. in Trentino Trasporti s.p.a. è stato sottoscritto in data 21 novembre 2017 e l'atto di fusione per incorporazione di Trentino Trasporti Esercizio s.p.a. in Trentino Trasporti s.p.a. è stato sottoscritto il 27 luglio 2018.

Con deliberazione giuntale n. 233 del 22 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di convenzione per la *governance* di Trentino Trasporti s.p.a..

In merito alle partecipazioni di secondo livello, con la deliberazione n. 1560 del 2017, la Giunta provinciale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2016.

In tale contesto, la Giunta, con riferimento alla partecipazione (pari al 6,52%) detenuta da Trentino Trasporti s.p.a. in Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a. (società che organizza eventi fieristici di interesse provinciale), ritenendo esaurita la ragione d'essere nella costituzione e nel consolidamento di una realtà deputata alla gestione operativa di eventi fieristici, ha disposto che Trentino Trasporti s.p.a. procedesse alla alienazione della partecipazione, entro il 31 marzo 2018 alla migliore condizione economica.

Nella seduta del 27 luglio 2018, il Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti s.p.a. ha deliberato di procedere all'alienazione della partecipazione in Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a. mediante procedura di asta pubblica, ai sensi della l.p. 19 luglio 1990, n. 23. L'asta è andata deserta e, pertanto, il Consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti s.p.a., nella seduta del 1° ottobre 2019, ha deliberato di procedere all'attivazione della procedura per l'esercizio del diritto di prelazione, da parte dei soci di Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a., alle condizioni previste dal bando d'asta pubblica andata deserta.

A seguito del ricevimento di alcune note, che evidenziavano la possibile non congruità della procedura rispetto alle previsioni statutarie per l'offerta di azioni in prelazione ai soci, Trentino Trasporti s.p.a. è intervenuta, chiarendo ai soci di Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a. che era ed è propria intenzione, a prescindere dal diritto di prelazione non attivabile e stante l'assenza di altro potenziale acquirente,

presentare un'offerta finalizzata alla vendita delle proprie quote agli altri soci della compagine societaria.

Ad oggi, l'offerta di alienazione non ha avuto ancora riscontro.

Il Programma per il 2020-2022 ha confermato la dismissione di questa partecipazione, fissando il nuovo termine al 30 giugno 2021.

Il predetto Programma ha, poi, anche ribadito l'obiettivo relativo alla fusione per incorporazione di Interporto Servizi s.p.a. in Patrimonio del Trentino s.p.a., al fine di ottimizzare il patrimonio immobiliare degli enti del sistema territoriale provinciale integrato, aggregando presso Patrimonio del Trentino s.p.a., società specializzata nel settore immobiliare, gli immobili oggi in dotazione di Interporto Servizi s.p.a. (società sottoposta all'attività di indirizzo e coordinamento di Interbrennero s.p.a., che ne detiene il 54% del capitale sociale), in modo da promuovere una valorizzazione maggiormente unitaria e significativa e far convergere su un unico interlocutore scelte di investimento e oneri di manutenzione.

Poiché, nel corso del 2020, si sono manifestati dei problemi legati alla valutazione degli immobili, che hanno ritardato i tempi di acquisizione, il Programma 2020-2022 ha prorogato il termine per la realizzazione del predetto obiettivo al 31 dicembre 2021.

L'operazione verrà realizzata mediante l'acquisto, a valori patrimoniali peritati, delle quote azionarie detenute da Interbrennero s.p.a. (eventualmente anche mediante permute immobiliari) e da altri soci privati e la successiva fusione per incorporazione di Interporto Servizi s.p.a. in Patrimonio del Trentino s.p.a.

I debiti di natura finanziaria verso istituti di credito di Interporto Servizi s.p.a. dovranno essere estinti da Patrimonio del Trentino s.p.a., alla loro naturale scadenza.

Per quanto riguarda la mobilità sovra-provinciale di persone e merci, l'obiettivo posto dal Programma si muove lungo due direttrici: il Corridoio del Brennero e l'infrastruttura aeroportuale del Garda.

Per il primo nodo, determinante è il rinnovo dell'affidamento ad una società governata dagli enti pubblici rappresentativi dei territori attraversati dall'arteria autostradale A22 (Modena – Brennero), cui è stata collegata la mobilità ferroviaria, sia attraverso il finanziamento trasversale, garantito dai pedaggi autostradali, del tunnel ferroviario del Brennero, sia attraverso l'integrazione con l'intermodalità, assolta oggi dall'Interporto di Trento.

La definitiva sottoscrizione dell'accordo di cooperazione interistituzionale per la gestione di A22 porterà con sé l'aggregazione di Interbrennero s.p.a. in Autostrada del Brennero s.p.a. e l'alienazione della quota detenuta da Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. in Infrastrutture C.I.S. s.r.l.

Il Programma triennale 2018-2020, confermato, sul punto, dal Programma per il 2020-2022, considerato che la prevista procedura di alienazione della partecipazione mediante aggregazione o vendita ad Autostrada del Brennero s.p.a. è connessa, nei tempi e nelle modalità, all'esito della definizione del rilascio della concessione autostradale per la tratta Modena-Brennero, ha evidenziato che l'intervento potrà essere attuato, e se del caso rivalutato, solo a conclusione del rilascio della concessione per la gestione autostradale per la tratta Modena-Brennero[794].

A tal proposito, i cc. 721 e 722 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio) hanno modificato i contenuti dell'art. 13-*bis* del d.l. n. 148/2017, prevedendo che il trasferimento allo Stato delle risorse accantonate da parte di Autobrennero s.p.a. in regime di esenzione fiscale possa avvenire mediante versamenti rateizzati entro l'anno 2028; è stato inoltre differito al 30 aprile 2021 il termine di sottoscrizione dell'accordo di cooperazione per il rinnovo della concessione.

L'art. 29-*quater* del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, introdotto dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, ha ulteriormente prorogato tale termine al 31 luglio 2021.

Nella legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 del d.l. n. 137/2020 è stato inserito l'art. 31-*undecies*, che prevede un meccanismo volto a consentire il riscatto delle azioni detenute dai soci privati, al fine di trasformare l'attuale Società Autostrada del Brennero S.p.A. in una società interamente pubblica.

Per la seconda infrastruttura, il decollo del piano degli investimenti presso l'aeroporto Valerio Catullo di Verona, accompagnato dal rinnovo dei patti parasociali tra Aerogest s.r.l. e il partner industriale, SAVE s.p.a., dovrebbe favorire, nei prossimi anni, una riduzione dell'azionariato pubblico e la liquidazione della stessa Aerogest s.r.l., sostituita dall'adozione di un patto parasociale fra gli enti pubblici partecipanti.

Nel programma 2020-2022, è stata, inoltre, prevista l'acquisizione della quota che la C.C.I.A.A. di Vicenza possiede in Intrebrennero s.p.a. (pari allo 0,09% del capitale sociale). Tale operazione di acquisto, al prezzo complessivo di euro 30.000,00, è stata approvata con deliberazione G.P. n. 99 del 29 gennaio 2021. A conclusione dell'operazione, la partecipazione complessiva della Provincia al capitale sociale di Interbrennero s.p.a. sarà pari al 63,01%.

Per la gestione dell'aeroporto Valerio Catullo di Verona, attualmente partecipato indirettamente dalla Provincia, tramite la Aerogest s.r.l., con la delibera di ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2016, adottata con deliberazione n. 1560/2017, la Provincia aveva ribadito l'attualità delle motivazioni che ne avevano determinato la costituzione, individuate nella intenzione di rafforzare il

794 Per la ricostruzione della complessa vicenda relativa al rinnovo della concessione per la gestione autostradale della tratta Modena-Brennero A22, si veda la *Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019*, pagine 503 e seguenti.

legame territoriale tra gli enti pubblici interessati, in modo da consentire agli stessi di continuare ad avere un peso di rilievo nelle future scelte societarie della Aeroporto Valerio Catullo s.p.a..

Per questo motivo, si prevedeva il mantenimento di Aerogest s.r.l., con la prospettiva di intervento di un nuovo e qualificato socio privato Save s.p.a., perfezionatosi nella scorsa legislatura provinciale.

Tale mantenimento è stato confermato anche con la ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017, adottata con la deliberazione n. 514/2019.

Nella deliberazione n. 2019/2020, è stata effettuata una valutazione aggiornata, in base alla quale, in carenza di disponibilità finanziarie pubbliche, è stato ritenuto prioritario attrarre nuove e fondamentali risorse private per finanziare gli interventi di ammodernamento e sviluppo dell'Aeroporto Valerio Catullo s.p.a..

Conseguentemente, l'attuale amministrazione provinciale, insieme agli altri soci pubblici riuniti in Aerogest s.r.l., ha deciso di ridurre progressivamente la partecipazione pubblica, mantenendo un presidio pubblico su questa infrastruttura, tramite la sottoscrizione di idonei patti parasociali.

Questa possibilità, che contempla la liquidazione di Aerogest s.r.l., è subordinata alla proposta, tramite gara pubblica, di alienazione del 10% delle azioni pubbliche oppure di sottoscrizione di nuove azioni, in sede di aumento di capitale. Il termine massimo fissato dalla Giunta provinciale per la messa in liquidazione della Aerogest s.r.l. e per la sottoscrizione dei sostitutivi atti convenzionali fra le parti pubbliche è il 31 dicembre 2022.

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 569 del 9 aprile 2021, è stato autorizzato lo scioglimento della Aerogest s.r.l., considerato funzionale alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale dell'Aeroporto Valerio Catullo s.p.a., dato che tale ricapitalizzazione non sarebbe possibile per il tramite della Aerogest s.r.l., poiché il d.lgs. 175/2016 all'art. 14, c. 5, "*vieta in maniera perentoria alla Amministrazioni socie di effettuare aumenti di capitali nei confronti di proprie partecipate, al ricorrere di reiterate perdite di esercizio*"[795] e la Aerogest s.r.l. è in perdita dal 2016.

Contestualmente, con la delibera, è stato anche approvato il contenuto del patto parasociale, che sarà sottoscritto dagli attuali soci di Aerogest s.r.l., finalizzato a coordinare la gestione delle partecipazioni in Aeroporto Catullo s.p.a., così da garantire l'efficiente perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici.

[795] Riscontro del MEF con nota prot. DT 63221 del 17/6/2019 a seguito del quesito-interpello formulato dalla Camera di Commercio di Verona, socio di maggioranza della Aerogest s.r.l.

- **Polo dell'informatica e delle telecomunicazioni**

L'obiettivo del "P*rogramma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*" era quello di costituire un polo di alta specializzazione, tramite l'aggregazione di Informatica Trentina s.p.a. e Trentino Network s.r.l., formando un'unica società di sistema, Trentino Digitale s.p.a., operante nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni e rilasciando al mercato servizi non strategici o non efficacemente presidiabili, in ragione dell'elevata evoluzione tecnologica.

La fusione di Trentino Network s.r.l. in Informatica Trentina s.p.a. è stata decisa con la deliberazione della Giunta provinciale n. 448 del 23 marzo 2018, con cui è stato approvato il "*Programma attuativo per il polo dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2018*".

L'operazione è stata definita, previa deliberazione giuntale n. 801 del 18 maggio 2018, mediante atto rogato in forma pubblica, in data 22 novembre 2018.

Per effetto della fusione, la società incorporante ha preso il nome di Trentino Digitale s.p.a., che è divenuta operativa dal 1° dicembre 2018.

Con la deliberazione n. 514/2019, l'Amministrazione provinciale ha incaricato, tra le altre cose, la Commissione tecnica, nominata secondo le previsioni del Programma per il 2018 – 2020, di verificare quali ambiti fossero ulteriormente rilasciabili al mercato, rispetto a quanto programmato con la deliberazione n. 542/2016.

Detta Commissione tecnica ha dedicato uno specifico *focus* tematico all'innovazione dell'amministrazione trentina.

Sono state proposte alcune "direttrici di sviluppo strategico", che hanno, a loro volta, individuato talune puntuali attività definite "direttrici di intervento", i cui effetti si riflettono, in larga parte, sul sistema/apparato organizzativo provinciale:

a) la creazione di una rete di competenze a supporto del territorio, in collaborazione fra Trentino Digitale s.p.a., Provincia e Consorzio dei Comuni;

b) l'innovazione e la trasformazione digitale nella pubblica amministrazione, correlate all'attività di ricerca, sfruttando l'elevato potenziale presente, composto da numerosi centri di ricerca e dall'Università, con l'obiettivo di creare un sistema di laboratori di innovazione fra le pubbliche amministrazioni del sistema pubblico trentino (Provincia, Comuni e Azienda provinciale per i servizi sanitari), Trentino Digitale s.p.a., i centri di ricerca e le imprese, in un'ottica integrata e sinergica di laboratorio e di messa in rete delle realtà e delle competenze;

c) la creazione di un *public procurement* innovativo sull'ICT, da correlare con i laboratori di innovazione territoriali;

d) la costituzione di un organo di coordinamento operativo (Comitato di indirizzo e di controllo sull'ICT/TLC), che identifichi le aree prioritarie di intervento e quelle dove si crea maggiore valore aggiunto (ad esempio: *e-health*), sulla base del modello già utilizzato per la selezione delle attività di ricerca;

e) lo sviluppo delle *digital soft skills (co-creativity, virtual communication, awareness, productivity, accountability*) e contaminazione all'interno del sistema per l'acquisizione di nuove *hard skills* nell'ambito *cloud* e *data management*, anche mediante il supporto di laboratori di innovazione territoriale;

f) revisione del processo di gestione del fabbisogno pubblico, utilizzando il Comitato di indirizzo e controllo sull'ICT/TLC e prevedendo anche una collaborazione con i diversi attori territoriali.

Nell'ambito di questo processo, Trentino Digitale s.p.a. è chiamata a svolgere il ruolo di motore della trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina, contribuendo concretamente allo sviluppo, in chiave digitale, del territorio e della società trentina.

Fondamentale nell'attuazione di questa missione è lo strumento del piano triennale per il settore ICT/TLC, in modo da coniugare il rispetto del contenimento della spesa pubblica e la garanzia di adeguate infrastrutture digitali per tutto il territorio.

La Commissione tecnica ha evidenziato l'esigenza di una rapida evoluzione, in considerazione del piano di informatizzazione nazionale della PA e della necessità di adeguamento delle attività[796].

Pertanto, il Programma per il 2020-2022 prevede che siano sviluppate, entro il 31 marzo 2021, nell'ambito della convenzione per la *governance* di Trentino Digitale s.p.a., approvata con deliberazione giuntale n. 207 del 14 febbraio 2020, tre azioni:

a) la creazione di un nucleo tecnico di valutazione e coordinamento per il settore ICT/TLC, composto da referenti della Provincia, del Consorzio dei Comuni Trentini, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e da altri *stakeholder*, con il compito di individuare le priorità digitali da perseguire;

b) l'elaborazione e l'avvio di un piano di accrescimento delle competenze digitali;

c) la riorganizzazione di Trentino Digitale s.p.a..

Completate queste linee di intervento, sarà possibile verificarne l'impatto sullo schema organizzativo meglio rispondente a coprire, nel breve e nel medio periodo, il fabbisogno pubblico di informatica e telecomunicazioni, presentato nella Relazione tecnica al Programma per il 2020-2022.

[796] Per i dettagli si rimanda alla deliberazione G.P. n. 249/2020.

Al riguardo, il Programma 2020-2022 ha fissato il termine del 30 settembre 2021 per l'individuazione del punto di equilibrio fra rapporto con il mercato e domanda pubblica di ICT/TLC, nonché per l'individuazione degli elementi fondanti del percorso relativo all'attribuzione delle funzioni per la strategia, all'innovazione e all'attuazione evolutiva del SINET.

In merito al suggerimento della Commissione tecnica di cedere l'infrastruttura della rete a banda larga, oggi appartenente a Trentino Digitale s.p.a., per metterla a disposizione degli operatori delle telecomunicazioni a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la Giunta provinciale ha ritenuto di mantenerne il controllo pubblico e di valutare, entro il 30 giugno 2021, se conferire questa infrastruttura ad un'altra società partecipata dalla Provincia, al fine di ottimizzarne l'investimento.

- **Polo unico dello sviluppo territoriale e del patrimonio immobiliare**

L'ipotesi di costituire un polo unico dello sviluppo e del patrimonio, già considerato dalla Relazione tecnica al "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020*", adottata con deliberazione giuntale n. 514 del 12 aprile 2019, è stato giudicato positivamente dalla Commissione tecnica.

Il settore del patrimonio immobiliare della Provincia risulta attualmente gestito attraverso tre diverse società pubbliche, le prime due afferenti all'area della gestione immobiliare e dello sviluppo economico, la terza afferente all'area delle politiche sociali e di welfare:

1. Patrimonio del Trentino s.p.a. (controllata al 100%);
2. Trentino Sviluppo s.p.a. (controllata al 100%);
3. ITEA s.p.a. (controllata al 100%).

L'aggregazione per realtà che operano con finalità complementari è stata ritenuta fattibile dalla Relazione tecnica al "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali per il periodo 2018-2020*", adottata con deliberazione giuntale n. 514 del 12 aprile 2019, che ha prospettato l'ipotesi della fusione di Patrimonio del Trentino s.p.a in Trentino Sviluppo s.p.a., con la precisazione che, nel patrimonio immobiliare interessato da questa operazione, non debba essere ricompreso quello destinato a soddisfare il bisogno primario dell'abitazione, attenendo, l'operazione in questione, alla gestione immobiliare di tipo economico–produttivo, connessa allo sviluppo del sistema trentino.

La fusione di Patrimonio del Trentino s.p.a. in Trentino Sviluppo s.p.a. trova la propria giustificazione, poiché:

1. strategicamente, lo sviluppo territoriale può essere coltivato come missione di interesse generale con maggiore intensità ed efficacia, disponendo anche della leva del patrimonio immobiliare;

2. tecnicamente, le due realtà hanno nella convenzione con la Provincia lo stesso strumento di regolazione dei rapporti e di affidamento di attività istituzionali;

3. funzionalmente, Trentino Sviluppo s.p.a., quale società incorporante o acquirente, in base all'articolo 26, comma 2, beneficia della esenzione dai vincoli di scopo e di attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Detto percorso di razionalizzazione è inteso ad un incremento di efficienza e funzionalità nel perseguimento degli obiettivi della programmazione provinciale, accentrando in un unico interlocutore, rafforzato nella sua solidità economico - finanziaria:

- la regia nell'implementazione delle politiche provinciali nel settore immobiliare e in quello finanziario;
- a favore del comparto pubblico provinciale e delle sue istituzioni, nonché dell'economia locale e del sistema socioeconomico in generale;
- con il risultato duplice di un coordinamento maggiormente unitario ed effettivo delle diverse tipologie di intervento e di una riqualificazione delle relative risorse provinciali destinate.

Sotto il profilo tecnico, vengono prospettate due distinte modalità di realizzazione di questo polo unico dello sviluppo e del patrimonio: la fusione per incorporazione di Patrimonio del Trentino s.p.a. in Trentino Sviluppo s.p.a. oppure l'acquisizione delle quote societarie della prima da parte della seconda.

A seguito di questa operazione di accorpamento, assumerà ancora più valore il fatto che la gestione degli immobili del Polo Fieristico di Riva del Garda verrà gestita, in quanto beni pubblici funzionali al supporto al sistema fieristico provinciale, tramite il Fondo (*ex* articolo 33 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6), da parte proprio di Trentino Sviluppo s.p.a.

Al riguardo, è stato confermato l'obiettivo della cessione delle quote detenute da Trentino Trasporti s.p.a. in Riva del Garda Fiere Congressi s.p.a., il cui termine è stato spostato al 30 giugno 2021 e quello della cessione delle quote detenute da Trentino Sviluppo in Lido Riva del Garda s.r.l., il cui termine è stato spostato al 30 giugno 2022.

Anche quest'operazione, unitamente al consolidamento di Trento Fiere s.p.a. in Patrimonio del Trentino s.p.a., è intesa alla semplificazione organizzativa.

Con la definizione di quest'ultima aggregazione, entro il 31 dicembre 2020, la presenza della Provincia resta giustificata per il polo fieristico di Riva del Garda (pienamente confermato) e viene rimessa al Comune di Trento la responsabilità dell'organizzazione di spazi espositivi nel capoluogo cittadino.

In ragione della disponibilità maturata nel frattempo dal Comune di Riva del Garda, è stata confermata, altresì, nella deliberazione n. 2019/2020, anche la dismissione dell'attività nel settore alberghiero, prevista dal programma adottato con deliberazione n. 1102 del 2016, riguardante la società Hotel Lido

Palace s.p.a., partecipata indirettamente da Trentino Sviluppo s.p.a., in quanto controllata al 51% da Lido di Riva del Garda s.r.l.

Il termine per la cessione delle quote detenute da Trentino Sviluppo s.p.a. in Lido di Riva del Garda s.r.l. è stato spostato, dal Programma 2020-2022, al 30 giugno 2022.

Nella seduta del 10 febbraio 2021 l'assemblea dei soci della Lido Riva del Garda s.r.l. ha preso in esame la perizia relativa alla valutazione dell'Hotel Lido Palace s.p.a. e, considerando che la stima è stata redatta antecedentemente alla pandemia da Covid-19, ha deciso di aggiornare in tempi brevi gli *stakeholders* interessati e valutare le azioni da intraprendere[797].

Si è espressa, quindi, l'indicazione di integrare il Polo dello sviluppo con quello del patrimonio immobiliare, procedendo all'aggregazione tra Trentino Sviluppo s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a., entro il 31 dicembre 2021, dando mandato a Trentino Sviluppo s.p.a. di elaborare, d'intesa con Patrimonio del Trentino s.p.a., il progetto di fusione.

Inoltre, con riferimento a Patrimonio del Trentino s.p.a., si è confermato, in via propedeutica rispetto al Polo unico, l'obiettivo, già declinato nel precedente Programma 2018-2020, della fusione per incorporazione di Interporto Servizi s.p.a. in Patrimonio del Trentino s.p.a., mediante l'acquisto, a valori patrimoniali peritati, delle quote azionarie detenute da Interbrennero s.p.a. (eventualmente anche mediante permute immobiliari) e da altri soci privati, entro il 31 dicembre 2021.

Sono state, poi, illustrate le strategie e le attività poste in essere per la revisione del sistema di intervento provinciale nel settore funiviario, caratterizzato da perdite strutturali e costanti ed elevato indebitamento.

In particolare, il nuovo approccio di Trentino Sviluppo s.p.a. nei confronti di questo tipo di partecipazioni prevede le seguenti linee strategiche:

- acquisizione a patrimonio pubblico degli impianti (opere di innevamento, impianti di risalita, bacini di accumulo) e successiva messa a disposizione con contratti di locazione, ai fini di agevolare l'equilibrio economico delle società, pesantemente condizionato dagli onerosi obblighi di manutenzione e dall'impatto degli ammortamenti, nella maggior parte dei casi determinanti forti perdite d'esercizio ed abbattimento del patrimonio sociale;
- riduzione del peso di carattere partecipativo da parte di Trentino Sviluppo s.p.a., per stimolare la maggiore presenza di privati nella gestione.

Le partecipazioni detenute da Trentino Sviluppo nel settore funiviario sono state ridotte al 31 dicembre 2018 da 21 a 15 ed il capitale di Trentino Sviluppo s.p.a. in partecipazioni è passato da euro 93,2 milioni di euro, nel 2014, a 63,6 milioni di euro, nel 2018.

[797] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 38.

Il Programma per il 2020-2022 ha confermato gli indirizzi esposti anche per il periodo 2020-2022. Per il dettaglio delle operazioni portate a termine da Trentino Sviluppo s.p.a., nel corso del 2020, si rinvia alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 564 del 9 aprile 2021.

Per quanto riguarda l'edilizia abitativa, con riferimento ad ITEA s.p.a., il Programma per il 2020-2022 ha rinviato al 31 marzo 2023, in occasione dell'adozione del Programma di riordino societario 2023-2025, la scelta sulla forma organizzativa (società di capitali, ente pubblico economico, ente pubblico o semplice agenzia) più appropriata per la gestione del servizio di edilizia abitativa, poiché connessa alle linee del *welfare* provinciale, laddove, al momento, è riconosciuta priorità alle misure intese a fronteggiare le gravi conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid–19 sulla tenuta sociale ed economica della comunità e del territorio provinciali.

È stata, quindi, rappresentata la necessità, nelle more della decisione definitiva in ordine alla forma organizzativa che dovrà assumere ITEA s.p.a., di ridefinire in modo più puntuale e coerente l'atto che regola i rapporti tra la società e la Provincia e che declina contenuti e modalità dell'affidamento di attività, secondo un indirizzo che consiste nella definizione di ITEA s.p.a. come strumento:

1. organizzato in forma societaria, per l'erogazione dei servizi di interesse economico generale nel campo dell'edilizia abitativa;
2. di proprietà unicamente provinciale;
3. deputato, per espressa e nuova norma legislativa provinciale, alla gestione del servizio di edilizia abitativa su tutto il territorio provinciale, inclusa la gestione delle graduatorie per il relativo accesso;
4. declinato funzionalmente secondo il confermato schema dell'*in house providing*.

Il termine per la sottoscrizione della nuova convenzione fra Provincia e ITEA s.p.a., che tiene conto di questo indirizzo, è stato fissato al 31 dicembre 2020.

Il Programma per il 2020-2022 prevede, altresì, che gli enti locali, tramite esplicita e nuova disposizione legislativa provinciale, siano autorizzati a cedere - a titolo gratuito - ad ITEA s.p.a. il proprio patrimonio abitativo o ad affidarne, nell'ambito della quota *extra moenia* di ITEA s.p.a., (*ex* articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) la gestione.

Al fine di riconoscere maggiore rappresentatività ai Comuni e alle loro forme associative o consortili o unionali, la legge provinciale potrà prevedere che la designazione di un componente dell'organo di amministrazione di ITEA s.p.a. sia riservata al Consiglio delle autonomie locali.

I criteri di determinazione delle assegnazioni degli alloggi sono di competenza della Provincia. Contestualmente andrà rimodulata la previsione dell'articolo 13, comma 8, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3, che dispone, in via transitoria, che ITEA s.p.a. continui a operare a favore dei Comuni e delle Comunità, con la precisazione che, fino a quando non sia diversamente stabilito in attuazione della

legge provinciale predetta, i programmi e i finanziamenti destinati a ITEA s.p.a. sono adottati dalla Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

Al tempo stesso, è previsto che sia messa a regime anche la disposizione di cui all'articolo 3, comma 9, della l.p. 7 novembre 2005. n. 15, in tema di definizione dei finanziamenti e di programmazione.

Il termine per le modifiche all'impianto normativo è fissato al 30 settembre 2021.

La Commissione tecnica si è pronunciata anche a favore dell'adozione di un'ulteriore misura riorganizzativa dell'apparato societario provinciale, valutata come adeguata e percorribile: la costituzione di un "*veicolo societario immobiliare*".

Questo strumento, una volta definito sul piano giuridico, consentirebbe, a regime, di governare in modo unitario il patrimonio disponibile, presente nel perimetro pubblico e attualmente suddiviso tra una pluralità di soggetti (Provincia autonoma di Trento, Patrimonio del Trentino s.p.a., Trentino Sviluppo s.p.a. e – per la parte abitativa – ITEA s.p.a.), al fine di efficientarlo e renderlo così maggiormente redditizio.

L'ipotesi prospettata è rilevante anche per la dimensione economica. Pertanto, si è incaricata Cassa del Trentino s.p.a. di redigere, con la collaborazione di Patrimonio del Trentino s.p.a., Trentino Sviluppo s.p.a. e di ITEA s.p.a. di un'analisi di fattibilità congiunta, individuando, quale termine per tale elaborazione il 30 giugno 2021[798].

- **Settore del credito**

Con riguardo al settore del credito, in attuazione delle previsioni del "*Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016*", con deliberazione n. 713 del 12 maggio 2017, la Giunta provinciale ha approvato il "*Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017*", che analizza il contesto del settore del credito, evidenziando, caso per caso, le azioni da intraprendere.

Con riguardo alle partecipazioni detenute da Cassa Trentino s.p.a., sono state alienate quelle in Terfin s.r.l., quelle in Banca Etica Popolare e quelle in Istituto Atesino di Sviluppo s.p.a., nel 2017, nonché quelle in Paros s.r.l., nel 2018.

Per quanto riguarda, la cessione delle partecipazioni detenute da Cassa del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. in Infrastrutture C.I.S. s.r.l., l'indirizzo era quello di alienarle entro il 31 dicembre 2018.

In fase attuativa, tuttavia, è stato deciso di sospendere le azioni intraprese per lo svolgimento della procedura pubblica di cessione congiunta delle partecipazioni detenute dalle due società in Infrastrutture C.I.S. s.r.l., in quanto detta società detiene partecipazioni in Autostrada del Brennero

798 Deliberazione G.P. n. 564 del 9 aprile 2021.

s.p.a. ed Autovie Venete s.p.a., entrambe interessate dalla procedura, attualmente in corso, di trasformazione *in house,* anche tramite la costituzione di una nuova società per la gestione dei relativi assi autostradali.

Si è, infatti, ritenuto di differire, prima al 31 dicembre 2019, e, poi, al 31 dicembre 2020 (con il Programma per il periodo 2018 – 2020) il termine per la cessione di Infrastrutture CIS s.r.l., in attesa della conclusione del percorso di affidamento delle concessioni autostradali, con l'obiettivo di generare l'interesse del maggior numero di operatori e porre le basi per massimizzare l'incasso dalla privatizzazione.

Con riferimento, infine, alla partecipazione detenuta da Cassa del Trentino s.p.a. in Autostrade del Brennero s.p.a., nel 2019, si è concluso il completo trasferimento delle azioni da Cassa del Trentino s.p.a. alla Provincia autonoma di Trento.

Il Programma del 2016, poi, inizialmente, aveva stabilito che Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a. divenisse una banca di sistema di medie dimensioni, territorialmente vocata alle imprese, in attesa della riforma delle banche di credito cooperativo a livello nazionale e che fosse oggetto di monitoraggio la situazione dei crediti nell'area del Triveneto, oggetto del perimetro d'azione della banca medesima.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 713 di data 12 maggio 2017, veniva approvato il "*Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017*", nel quale veniva prospettata l'opportunità di alienare la quota della Provincia, in accordo e congiuntamente agli altri soci pubblici.

Successivamente, con deliberazione n. 570 del 7 aprile 2017, è stato approvato il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 30 giugno 2017, per la definizione di un percorso di valorizzazione condiviso tra Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano delle rispettive partecipazioni paritetiche (17,49%) in Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., con l'obiettivo di rafforzare la società al fine di favorire la solidità della banca e la vocazione territoriale a sostegno dello sviluppo locale, con azzeramento della partecipazione pubblica, così da favorire l'apertura a nuove risorse essenziali per il rilancio di Mediocredito.

La Regione Trentino-Alto Adige, con deliberazione giuntale n. 217 del 17 ottobre 2019, ha espresso l'indirizzo di cedere, gratuitamente ed in parti uguali, la propria partecipazione alle Province autonome di Trento e Bolzano (pari complessivamente a n. 19.669.500 azioni, per un valore di euro 21.633.400,00).

Per accettare la cessione gratuita, considerato che la partecipazione della Provincia avrebbe superato la soglia del 20%, è previsto che la Giunta chieda l'autorizzazione della Banca Centrale Europea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, commi 2 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Nel Programma per il 2020-2022, la Giunta provinciale ha rivalutato lo schema di lavoro già adottato, ipotizzando anche soluzioni diverse.

In particolare, per la realizzazione del progetto volto a fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a. una banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, è stato ritenuto prioritario verificare le condizioni per un rinnovato governo e controllo pubblico di questo istituto di credito.

Pertanto, il Programma 2020-2022 ha confermato l'acquisizione, a titolo gratuito, della metà della quota oggi detenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, successivamente, ha determinato di acquisire, a titolo oneroso, anche le azioni possedute dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Con la maggioranza azionaria così conseguita, si procederà a ricercare *partner* del settore economico – finanziario e di quello bancario, con cui portare a compimento, sotto la regia della Provincia, il progetto di valorizzare Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., da completare entro il 31 dicembre 2021.

Nell'ipotesi in cui non possa essere perseguito con successo tale percorso, il Programma per il 2020-2022 ha previsto che venga indetta la procedura competitiva, prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al fine di individuare sul mercato l'operatore interessato all'acquisto dell'intera partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a.

La Provincia, in esito alla procedura per l'individuazione dell'aggiudicatario, si è riservata di alienare la propria quota ovvero, secondo condizioni predeterminate e termini economici asseverati, di procedere ad un concambio (totale o parziale) delle proprie azioni detenute in Mediocredito Trentino – Alto Adige con quelle dell'istituto aggiudicatario della gara, qualora il mantenimento di una partecipazione bancaria sia ritenuto necessario per la realizzazione dell'obiettivo di fare di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a. la banca *corporate* per il territorio.

Nel caso in cui si acceda alla soluzione subordinata, il termine per la conclusione della procedura di scelta dell'acquirente è stato stabilito nel 30 giugno 2023.

È stata, quindi, approvata la l.p. n. 16 del 28 dicembre 2020, recante "*Disposizioni relative alla partecipazione nella società Mediocredito Trentino – Alto Adige*", per la autorizzazione ad effettuare l'acquisto di quote di partecipazione della suddetta società da altre pubbliche amministrazioni, nonché la possibilità di cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria.

In particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, della citata l.p. n. 16/2020, dispone che: "*1. Allo scopo di favorire il rafforzamento del sistema creditizio provinciale, sostenere i processi di crescita dell'economia del territorio trentino e promuovere l'innovazione e la competitività delle imprese trentine, la Provincia è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni nella società Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., anche per raggiungerne il controllo.*

2. A seguito dell'operazione finanziaria prevista dal comma 1, la Provincia, con deliberazione della Giunta provinciale, può cedere parte della propria quota di partecipazione a imprese specializzate in gestione bancaria e finanziaria previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. La cessione è

subordinata all'accettazione da parte degli acquirenti di patti parasociali a garanzia del perseguimento dello scopo indicato nel comma 1".

Nelle more del perfezionamento della cessione a titolo gratuito delle quote in mano regionale alle due Province, essendo giunto a scadenza il precedente patto parasociale tra le parti, con deliberazione della Giunta provinciale n. 577 del 13 aprile 2021, è stato approvato lo schema di patto parasociale fra i soci Regione autonoma Trentino - Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige s.p.a. concernente la partecipazione in Mediocredito Trentino Alto-Adige s.p.a., avente durata fino al 31 dicembre 2023.

Suscita perplessità la variazione del programma della Provincia, che prevedeva la alienazione delle quote in Mediocredito Trentino - Alto Adige s.p.a., nel senso del mantenimento o della acquisizione di ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale detenute da altre pubbliche amministrazioni, anche per raggiungerne il controllo.

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), con riguardo alla partecipazione di tutte le pubbliche amministrazioni all'attività bancaria, introduce una disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 9-*ter*, che consente di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1% del capitale sociale, esclusivamente nelle società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

I limiti introdotti dalla disciplina speciale di cui innanzi alla partecipazione delle pubbliche amministrazioni in imprese bancarie non paiono derogabili dal precedente comma 9 del medesimo art. 4, secondo cui "*I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti*.".

L'esclusione totale o parziale, cui fa riferimento detta disposizione normativa, infatti, pare riferibile esclusivamente alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4, trattandosi di un rinvio fisso e, quindi, riferibile all'art. 4, nel testo vigente al momento della sua introduzione; mentre il comma 9-*ter* è stato introdotto solo successivamente.

D'altro canto, per l'attività bancaria, lo stesso legislatore, proprio con l'introduzione del comma 9-*ter*, sembrerebbe avere effettuato una valutazione di non riconducibilità alle attività di produzione di beni

e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali, trattandosi di attività prettamente commerciale.

Peraltro, anche laddove si volesse ritenere applicabile il predetto comma 9 dell'art. 4 alla attività bancaria, va evidenziato che l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 va limitata, per espresso dettato normativo, all'ambito delle rispettive competenze.

Sicché, l'esclusione non può, comunque, incidere sul vincolo di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attinente a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, e, perciò, rientrante nella competenza esclusiva statale.

Tant'è che "*l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo*" deve essere motivata proprio "*con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1*"; comma 1 che impone, per la partecipazioni delle pubbliche amministrazioni in società, che l'oggetto delle stesse sia una attività di produzione di beni e servizi strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie attività istituzionali.

È pure da aggiungere che i suddetti vincoli di scopo e di attività, di cui all'art. 4 citato, attenendo a materia afferente alla concorrenza ed al mercato, rientrano, come detto, nella competenza legislativa esclusiva statale e, pertanto, non possono ritenersi superati neppure dalla previsione di cui all'art. 24, c. 1, della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, secondo la quale "*Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o regionale o provinciale, le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si intendono rispettate*.".

È, pertanto, indispensabile, in ogni caso, che l'operazione sia supportata da robuste, espresse motivazioni, con riguardo proprio alla necessarietà della partecipazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Nella camera di consiglio del 18 giugno 2021, è stato chiesto alla Provincia se ci fossero ulteriori sviluppi in ordine alla vicenda di Mediocredito o se, comunque, avesse osservazioni con particolare riferimento alle diverse opzioni, dalla stessa prospettate di acquisizione, delle quote della Regione e della Provincia di Bolzano o, in subordine, di dismissione della propria partecipazione.

La Provincia ha dichiarato di comprendere le perplessità manifestate dalla Corte sulla acquisizione di una partecipazione di maggioranza e che la partecipazione della Provincia in Mediocredito è intesa alla valorizzazione delle quote e al mantenimento della vocazione di banca a sostegno del territorio e del suo sviluppo economico, nella prospettiva, comunque, della cessione a privati.

Con riferimento alla partecipazione di Mediocredito Trentino – Alto Adige s.p.a. in Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a., il "*Programma attuativo di riordino delle partecipazioni nel settore*

del credito nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società provinciali – 2017" ne prevedeva l'alienazione entro il 31 dicembre 2018.

Con nota di data 23 gennaio 2018, la direzione generale della Provincia aveva richiesto l'attivazione dell'assistenza prevista dall'articolo 9-*bis* della vigente convenzione fra Provincia e Cassa del Trentino s.p.a., al fine di definire, d'intesa con l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, il percorso attuativo di alienazione delle azioni privilegiate.

Peraltro, in considerazione di quanto rappresentato in ordine alla cessione della partecipazione pubblica in Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a., il Programma per il 2020-2022 ha posticipato l'attuazione della decisione di alienazione delle azioni privilegiate in Cassa Centrale Banca di Credito Cooperativo Italiano s.p.a., al momento della individuazione dell'aggiudicatario della gara per Mediocredito e, quindi, al 31 dicembre 2023, prevedendo, comunque, la possibilità di sottoporre a revisione questo indirizzo, tramite aggiornamento del Programma per il 2020-2022, qualora dovessero emergere elementi nuovi.

Con riferimento, infine, alla partecipazione detenuta da Cassa del Trentino s.p.a. in Autostrade del Brennero s.p.a., si è concluso il completo trasferimento delle azioni da Cassa del Trentino s.p.a. alla Provincia autonoma di Trento.

- **Settore dell'energia**

Con riferimento al settore dell'energia, il Programma per il 2016 aveva individuato l'obiettivo della deframmentazione delle realtà locali e l'avvio, ai fini del consolidamento e della crescita, della verifica di opportunità extra provinciali, in attuazione anche del criterio di cui all'articolo 1, comma 611, lettera d), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevede l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Queste linee sono state riprese e sviluppate dalla deliberazione n. 1560 del 29 settembre 2017, con la quale, ai sensi dall'articolo 7, comma 10, della l.p. 29 dicembre 2016 n. 19, la Giunta provinciale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Provincia autonoma di Trento al 31 dicembre 2016.

La Provincia, per il tramite di Trentino Sviluppo s.p.a., partecipa a FinDolomiti s.r.l., la quale, a sua volta, è socia direttamente di Dolomiti Energia Holding s.p.a.

Il Programma per il 2020-2022 ha ribadito la sussistenza degli elementi di fatto e diritto che giustificano il mantenimento della suddetta quota sociale e ha evidenziato che la riduzione della frammentazione delle gestioni nel settore dell'energia, pur essendo da tempo uno degli obiettivi della Provincia e

nonostante il recepimento del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, avvenuto con l'articolo 7 della l.p. 29 dicembre 2016, n. 19, è stato implementato finora a ritmi assai modesti.

Il Programma per il 2020-2022 ha, quindi, evidenziato la validità delle ragioni che conducono le società pubbliche verso un nuovo paradigma industriale, per coniugare qualità del servizio, attenzione al sociale e sostenibilità ambientale con l'efficienza.

Di conseguenza, le società minori, nel rispetto dell'autonomia dei loro soci di riferimento, potranno scegliere tra propri modelli di mercato o di autoproduzione oppure aggregarsi a Dolomiti Energia Holding s.p.a.; opzione che, facendo salva un certo grado di autonomia, dovrebbe rafforzare il territorio, ricondurre ad unità il disegno industriale, conseguire economie di scala e ridurre gli oneri organizzativi ed amministrativi.

Con riferimento alla possibilità di aggregazione con altri *players* per realizzare politiche sia di ottimizzazione (consolidamento delle attuali attività mediante investimenti) che di espansione (fusione con altre realtà), la direzione di Dolomiti Energia s.p.a. ha prefigurato più possibilità di aggregazione, fra cui, in particolare, quella con AGSM s.p.a., società interamente controllata dal Comune di Verona, che si occupa anche della distribuzione e vendita del gas e dei servizi ambientali, oltre alla produzione di energia elettrica (centrali idroelettriche di San Colombano e Ala in territorio trentino; centrale a combustione sul Mincio).

L'ipotesi di integrazione non è andata a buon fine, ma recentemente sono ripresi i contatti con AGSM s.p.a. e AIM s.p.a., società del Comune di Vicenza, per costituire un partenariato.

Viene rilevata, a livello nazionale, la tendenza verso un marcato processo di aggregazione sotto la spinta dei grandi *players* del Nord Italia, quali IREN s.p.a. (Genova, Torino e Piacenza), Hera s.p.a. (Bologna e gran parte dell'Emilia-Romagna, con espansioni verso Treviso e Udine) e A2A s.p.a. (Milano e Brescia).

È stato, altresì, evidenziato che Dolomiti Energia Holding s.p.a. è una società quotata, avendo emesso a luglio 2017 uno strumento finanziario presso una borsa europea e, pertanto, la quotazione in Borsa può essere considerata nell'ambito di un piano di rafforzamento esterno al perimetro provinciale.

Per quanto concerne la distribuzione dell'energia elettrica, la Provincia ha confermato la propria diretta partecipazione in SET Distribuzione s.p.a, controllata da Dolomiti Energia Holding s.p.a. ed affidataria del servizio in parola.

- **Euregio Plus SGR s.p.a. (*ex* Pensplan Invest SGR s.p.a.)**

Con deliberazione n. 2360 del 28 dicembre 2017, la Giunta provinciale ha approvato l'acquisto, da parte di Pensplan Centrum s.p.a., del 4% del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a..

Nella delibera, veniva evidenziato che Pensplan Centrum s.p.a., società istituita in base alla l.r. n. 3/1997 e partecipata per il 97,29% dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, deteneva un pacchetto azionario pari al 64,44% del capitale sociale di Pensplan Invest SGR s.p.a., società costituita nel 2001 nell'ambito del progetto Pensplan, promosso nel 1997, per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare nella Regione.

Sempre nella delibera, veniva precisato che, a partire dal 2016, era stato avviato un progetto di valorizzazione di Pensplan Invest SGR s.p.a., che prevedeva la cessione a terzi del pacchetto azionario di maggioranza detenuto da Pensplan Centrum s.p.a., con riconoscimento del diritto di prelazione ai soci privati. Tuttavia, era giunta una sola manifestazione di interesse da parte di una società privata, con la quale non era stato possibile giungere ad un accordo.

Conseguentemente, Pensplan Invest SGR s.p.a. aveva elaborato un programma alternativo, inteso a preservare il valore della SGR e ad individuare nuovi ambiti di attività.

Al fine di realizzare tale programma, si rendeva necessaria l'acquisizione, da parte di ciascuna delle Province autonome, del 45% del pacchetto azionario della società.

Con deliberazione n. 1805 di data 5 ottobre 2018, la Giunta provinciale modificava la propria precedente deliberazione n. 2360 del 28 dicembre 2017, disponendo di sciogliere, a seguito del nulla osta rilasciato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 912416 del 31 luglio 2018, la riserva all'acquisto di n. 76.500 azioni di Pensplan Invest SGR s.p.a., pari al 4% del capitale sociale. Contestualmente, veniva rivisto al ribasso il prezzo di acquisto per singola azione risultato pari ad euro 4,39 per una spesa totale di euro 335.835,00.

L'acquisto era perfezionato in data 20 dicembre 2018.

Nel corso del 2019, Pensplan Invest SGR s.p.a. cambiava la propria denominazione in Euregio Plus SGR s.p.a., qualificandosi come società *in house* della Provincia autonoma di Bolzano e di Centro pensioni complementari regionali s.p.a., che ne possiedono rispettivamente una quota del 45% e del 51%.

Il "*Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2020- 2022*" ha individuato la possibilità di verificare l'eventuale aumento della quota di partecipazione detenuta dalla Provincia nella società sino al 41% del capitale sociale.

Nella seduta del 9 dicembre 2020, il Comitato di Coordinamento per l'esercizio del controllo analogo nei confronti di PensPlan Centrum s.p.a. ha ipotizzato un incremento della partecipazione provinciale in Euregio Plus SGR s.p.a. sino al 30%.

- **Centro servizi condivisi**

La Commissione tecnica ha ritenuto che il Centro Servizi Condivisi debba essere soppresso, qualora si dia vita alla società holding, o che possa, al contrario, essere mantenuto in una configurazione alleggerita a supporto della Direzione generale, quale struttura deputata alle funzioni di direzione e coordinamento del Gruppo Provincia.

Dopo le valutazioni espresse dalla Commissione tecnica sul Centro Servizi Condivisi, con il Programma 2020-2022, la Provincia ha deciso di chiudere la società entro il 31 dicembre 2020.

Secondo l'Amministrazione provinciale, infatti, le finalità del Centro Servizi Condivisi sono state superate dal buon esito della politica di costituzione dei poli unici specializzati.

Laddove, peraltro, il progetto di riorganizzazione delle funzioni societarie trasversali e della connessa riqualificazione della spesa pubblica è stato svuotato di significato in ragione della resistenza opposta dalle società consorziate per cedere "sovranità" al Centro servizi condivisi.

In data 21 dicembre 2020, si è svolta l'Assemblea straordinaria del Centro Servizi Condivisi, nella quale è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Centro[799].

- **Hub Innovazione Trentino (HIT)**

Hub Innovazione Trentino società consortile a r.l. (HIT), attualmente trasformata in fondazione di partecipazione, è stata costituita nel 2015 tra la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Edmund Mach, l'Università degli Studi di Trento e Trentino Sviluppo s.p.a., per occuparsi di innovazione a supporto degli enti di ricerca costituenti il sistema STAR (sistema trentino della ricerca e dell'innovazione) e del sistema economico trentino.

I rapporti tra la Provincia e gli enti soci di HIT, con particolare riferimento agli essenziali obiettivi di sostegno allo sviluppo economico locale, sono regolati attraverso un accordo, che definisce anche il contributo, in termini di risorse finanziarie, che la Provincia assegna ai singoli enti soci di HIT per l'attività della fondazione.

La Commissione tecnica - chiamata a pronunciarsi sull'opportunità di mantenere, sopprimere o rivedere detto soggetto, poiché potenzialmente interferente con la funzione di animazione territoriale assegnata a Trentino Sviluppo s.p.a - si è espressa in favore del suo mantenimento, con la raccomandazione di migliorare il coordinamento con i soggetti attivi della ricerca (Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e l'Università degli Studi di Trento), distinguerne la missione

[799] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 38.

rispetto a quella di Trentino Sviluppo s.p.a. e far assumere ad HIT pari livello delle fondazioni provinciali di ricerca nel sistema trentino della ricerca e dell'innovazione.

Il mantenimento di HIT implicava la modifica della disciplina provinciale di riferimento sulla ricerca (l.p. n. 14/2005) e l'inserimento tra gli enti strumentali di diritto pubblico.

La Giunta provinciale ha accolto le indicazioni, approvando, con deliberazione n. 416 di data 27 marzo 2020, il disegno di legge di modifica della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, che detta la disciplina provinciale di materia di ricerca.

È stata, quindi, approvata la l.p. n. 11 del 29 ottobre 2020, che ha inserito, nella l.p. n. 14/2005, l'art. 12-*bis*, con il quale si autorizza la Provincia a partecipare alla fondazione HIT, che, in tal modo, potrà essere riconosciuta come ente strumentale, ai sensi della l.p. n. 3/2006.

16.2.2 La ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali

L'art. 2 della l.p. 29 dicembre 2017, n. 17, recante la "*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018*", introducendo l'art. 24-*bis*[800] della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, ha esteso il regime previsto dall'art. 24 della predetta l.p. n. 27/2010 e dall'art. 18-*bis* della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 agli enti strumentali della Provincia, come individuati dall'art. 33 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

La modifica legislativa è intervenuta per uniformare alla disciplina delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali la disciplina applicabile alle partecipazioni societarie degli enti strumentali di diritto pubblico della Provincia e agli enti di diritto privato diversi dalle società, di cui all'art. 33 della l.p. n. 3/2006, altrimenti soggetti unicamente al regime statale del d.l.gs. n. 175/2016[801].

In adempimento di quanto disposto dall'art. 24-*bis* della l.p. n. 27/2010, la Giunta provinciale, con la deliberazione n. 514 del 12 aprile 2019, ha approvato la "*Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali*", aggiornata al 31 dicembre 2017, contestualmente all'approvazione del "*Programma triennale per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2018-2020*".

Successivamente, con la deliberazione n. 2019 del 4 dicembre 2020, la Giunta provinciale ha approvato, tra l'altro, l'allegato sub C, recante la "*Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui*

---

[800] L.p. 24 dicembre 2010, n. 27, art. 24 -*bis*: "*1. Gli enti strumentali della Provincia, previsti dall'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, applicano l'articolo 24 della presente legge e l'articolo 18-bis (Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.*

2. Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute, anche indirettamente, dalla Provincia, dal 2018 gli enti indicati nel comma 1 comunicano alla Provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, le loro partecipazioni societarie detenute il 31 dicembre dell'anno precedente. La Provincia tiene conto dei contenuti delle comunicazioni nei programmi di razionalizzazione societaria previsti dall'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3-bis e 3-bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, e dispone le misure di conservazione o riassetto di queste partecipazioni. Per gli enti indicati nel comma 1 la comunicazione prevista da questo comma sostituisce l'adempimento relativo all'adozione del programma di razionalizzazione societaria."

[801] Rif. deliberazione G.P. n. 514 del 12 aprile 2019.

all'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006", nella quale sono riportati i dati relativi alle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2018, dagli enti strumentali della Provincia.

Dal documento si evince che, alla data del 31 dicembre 2018, non detenevano partecipazioni i seguenti enti: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), Centro Servizio Culturali S. Chiara, Istituto Culturale Mocheno, Istituto Culturale Cimbro, Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativo (IPRASE), Museo delle Scienze (MUSE), Museo degli Usi e dei Costumi della Gente Trentina, Museo d'Arte moderna e contemporanea (MART), Museo "Castello del Buonconsiglio – Monumenti e collezioni provinciali", Parco Paneveggio Pale di San Martino, Fondazione Franco Demarchi, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, oltre a 57 istituzioni scolastiche e formative provinciali.

Viene, inoltre, precisato che non tutte le istituzioni scolastiche e formative provinciali hanno fornito riscontro alla Provincia e che l'unica istituzione scolastica che risulta avere delle partecipazioni è la Scuola Ladina di Fassa[802].

Nel documento, vengono, quindi, riportati i dati relativi alle partecipazioni detenute dagli enti strumentali distinti tra "Enti strumentali di diritto pubblico", aggiornati al 31 dicembre 2018, ed "Enti strumentali non societari di diritto privato", aggiornati al 31 dicembre 2017 ed infine, "Società controllate e strumentali", aggiornati al 31 dicembre 2018.

Le società partecipate in via indiretta saranno indicate a fianco degli enti strumentali, con la precisazione della quota detenuta da quest'ultimi, nei paragrafi seguenti.

All'esito della ricognizione è stato deciso il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie, ad eccezione delle seguenti:

- Fondazione Bruno Kessler è tenuta a dismettere, entro il 30 giugno 2021, la quota del 6,10% della società Car Sharing Soc.coop., in perdita nel 2014 e nel triennio 2016-2018. Si evidenzia che anche l'Opera Universitaria detiene una quota del 4,27% di tale società, ma per essa - come determinato nella precedente ricognizione delle partecipazioni - si procederà ad una ulteriore valutazione dell'opportunità del mantenimento della partecipazione[803].

  Per tutte le altre proprie partecipazioni, la Fondazione Bruno Kessler si è impegnata a formulare una proposta di razionalizzazione entro il 31 marzo 2021.
- ITEA s.p.a. dovrà dismettere, entro il 31 dicembre 2021, la quota dello 0,43% detenuta in Distretto Tecnologico Trentino s.c.ar.l., mentre la Fondazione Edmund Mach (2,16%) e Trentino Sviluppo (4,31%) hanno optato per il mantenimento delle loro quote societarie.

[802] La scuola possiede una quota dello 0,4% del Consorzio elettrico di Pozza di Fassa.

[803] In particolare, l'Opera Universitaria ha manifestato l'intenzione di procedere, con determinazione del Direttore n. 249 del 28 settembre 2017, ad una puntuale verifica dell'utilizzo del servizio offerto da parte dell'utenza procedendo ad una ulteriore valutazione dell'opportunità del mantenimento della partecipazione.

- Trentino Sviluppo s.p.a. dovrà dismettere le proprie quote in I.G.F. s.p.a., entro il 31 dicembre 2024; in Interservice s.p.a., entro il 31 dicembre 2022; in Lido di Riva del Garda s.r.l., entro il 30 giugno 2022.

Il termine per la cessione congiunta con Cassa del Trentino s.p.a. di Infrastrutture CIS s.r.l. è differito al 31 dicembre 2022.

- Trentino Trasporti s.p.a. dovrà dismettere, entro il 30 giugno 2021, le proprie quote in Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.c.ar.l.; CAF Interregionale Dipendenti s.r.l.; Distretto Tecnologico Trentino S.c.ar.l.; Riva del Garda – Fierecongressi s.p.a.

Infine, come già rappresentato nel paragrafo precedente, la Provincia ha stabilito la chiusura del Centro Servizi Condivisi S.c.ar.l., entro il 31 dicembre 2020.

16.3 Le agenzie, gli enti pubblici strumentali, le fondazioni e le partecipazioni societarie in essere

16.3.1 Le agenzie

Di seguito si riporta l'elenco delle agenzie operanti con proprio bilancio presenti nel 2020, con l'indicazione del settore d'intervento, dell'attività e del servizio svolto e della legge istitutiva. Non è stata segnalata alcuna variazione rispetto al precedente esercizio[804].

Le agenzie sono tutte incluse nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia nel 2019 per cui si rimanda al relativo paragrafo.

[804] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 39.

Tabella 232 - Elenco agenzie operanti con proprio bilancio attive nel 2020

AGENZIA	SETTORE D'INTERVENTO	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLIDATA
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	Sostegno delle attività economiche	Organismo pagatore della Provincia che gestisce con contabilità separata l'erogazione di aiuti, di contributi e di premi comunitari previsti dalla normativa europea e finanziati dal FEAGA e dal FEASR, compresi gli aiuti di Stato aggiuntivi previsti dal piano di sviluppo rurale	Art. 57 l.p. n. 4/2003 (modificato da ultimo con la l.p. n. 2/2019)	SI
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	Sostegno delle attività economiche	Attività di concessione ed erogazione di aiuti, contributi e agevolazioni finanziarie a favore di imprenditori e degli altri soggetti operanti in tutti i settori economici, ad eccezione di quello agricolo	Art. 39-ter l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 57, c. 4 della l.p. n. 2/2009 e modificato da ultimo dall'art. 26, c. 10, della l.p. n. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI)	Assistenza	Attività di erogazione di sussidi economici a sostegno del reddito	Art. 34 e segg. l.p. n. 23/1993 (modificato da ultimo con la l.p. n. 14/2014)	SI
Agenzia del lavoro (ADL)	Mercato del lavoro	Servizio pubblico per l'accesso nel mercato del lavoro e il mantenimento del lavoro Interventi di sostegno nei confronti dei lavoratori sospesi dal lavoro o disoccupati	Art. 7 e segg. l.p. 19/1983 (modificato da ultimo con la l.p. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Attività tecniche e amministrative di prevenzione, di vigilanza e di controllo in materia ambientale e di rilievo igienico-sanitario	l.p. n. 11/1995 (modificata da ultimo con la l.p. n. 2/2020)	SI
Agenzia per la depurazione (ADEP)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Attività connesse con la depurazione delle acque reflue Competenze in materia di rifiuti, compresi quelli speciali e pericolosi, non attribuite ad altre strutture provinciali	Art. 39-quater l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 57 della l.p. 2/2009 e modificato da ultimo con la l.p. 1/2014)	SI
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Conservazione e valorizzazione foreste demaniali Realizzazione, sul territorio forestale e montano, di interventi e opere forestali finalizzati alla conservazione, al miglioramento e alla stabilità dei patrimoni silvo-pastorali	Art. 68 l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 15/2018)	SI
Cassa provinciale antincendi	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione amministrativa del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e della scuola provinciale antincendi	l.p. n. 26/1988 (modificata da ultimo con la l.p. n. 21/2015)	SI
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Esercizio delle funzioni provinciali in materia di statistica	l.p. n. 6/1981 ora sostituita dalla l.p. n. 9/2014 (modificata da ultimo con la l.p. n. 2/2016)	SI

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Oltre alle sopra descritte agenzie operanti con proprio bilancio, si riporta di seguito, per completezza espositiva, anche l'elenco delle agenzie per le cui spese di intervento e funzionamento si provvede a carico diretto del bilancio provinciale con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie[805]:

[805] L.p. n. 3/2006, art. 32, c. 9-*bis*: "*Per ragioni di semplificazione operativa la Giunta provinciale può disporre che alle spese di intervento e funzionamento dell'agenzia si provveda a carico diretto del bilancio provinciale, con le modalità previste per le strutture organizzative ordinarie, intendendosi sostituito l'organo dell'agenzia a quello della Provincia. In tal caso l'agenzia non adotta i documenti contabili previsti dal comma 4, lettera d), e non è attivo l'organo previsto dal comma 6, lettera b). Per le agenzie individuate dalla Giunta provinciale l'adozione degli atti di competenza della Giunta è proposta direttamente dal dirigente dell'agenzia.*"

Tabella 233 - Elenco agenzie senza proprio bilancio attive nel 2020

AGENZIA	SETTORE D'INTERVERNTO	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA
Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Attività contrattuale: opera sia come centrale di committenza che come centrale di acquisto	Art. 39-bis l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 23 della l.p. n. 23/2007 e modificato da ultimo con la l.p. n. 14/2014)
Agenzia per le opere pubbliche (APOP)	Servizi di supporto alle attività istituzionali	Realizzazione e gestione opere pubbliche	Art. 39-novies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 23 l.p. n. 18/2011 e modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)
Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE)	Sostegno delle attività economiche	Attività nel settore energetico e idrico	Art. 39 l.p. n. 3/2006 (modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (APF)	Assistenza	Attività di coordinamento delle politiche di sostegno alla famiglia	Art. 39-octies l.p. n. 3/2006 (introdotto dall'art. 38 l.p. n. 1/2011 e modificato da ultimo con la l.p. n. 1/2014)

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Le agenzie con e senza proprio bilancio sopra riportate verranno incluse nel rendiconto consolidato 2020[806].

Al fine di presentare un quadro più completo della finanza provinciale, si riepilogano di seguito i principali dati contabili delle agenzie con proprio bilancio. I dati si riferiscono all'esercizio 2019, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2020. Sono riportati, a titolo di confronto, anche i valori relativi all'esercizio 2018 e le variazioni percentuali tra i due esercizi. Tali dati sono stati desunti dai rendiconti delle singole agenzie e sono riportati al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite di giro[807].

Nella prima colonna delle tabelle viene indicato anche il numero di dipendenti provinciali assegnati alle agenzie alla data del 31 dicembre 2019. Rispetto all'anno precedente il numero dei dipendenti è incrementato del 4% pari a 24 unità (da 594 nel 2018 a 618 nel 2019). In particolare, si evidenzia un aumento di 20 unità per ADL (da 187 nel 2018 a 207 nel 2019) e di 6 unità per APPA (da 102 nel 2018 a 106 nel 2019).

L'Amministrazione[808] specifica che, essendo personale provinciale, la relativa spesa è posta a carico del bilancio provinciale e non delle singole agenzie.

L'ISPAT, oltre che dei 42 dipendenti, ha attivato 56 contratti d'opera[809].

[806] Al riguardo si rinvia al paragrafo 17.1.2 concernente il rendiconto consolidato.
[807] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 44 e 45.
[808] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 45.
[809] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250 del 26 maggio 2021.

I dati relativi all'entrate aggregate per tutte le agenzie della Provincia, evidenziano nel 2019 stanziamenti pari a euro 971.128.175,70, con un incremento del 2,58% rispetto all'esercizio precedente ed hanno accertato entrate pari ad euro 477.793.125,95, con un incremento del 6,52% rispetto al 2018.

In dettaglio, si evidenzia un sensibile aumento degli stanziamenti per l'Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) passati da 7,1 del 2018 a 11,5 milioni di euro nel 2019 (+61,52%), come già accaduto tra il 2018 e il 2017 quando gli stanziamenti ammontavano a 1,9 milioni di euro. Sono dovuti, in prevalenza, ad "Aiuti aggiuntivi" in ambito FEASR[810].

Anche l'Agenzia provinciale per le foreste demaniali (APROFOD) ha ricevuto in percentuale un significativo aumento delle somme stanziate (+70,24%, pari a circa 3,5 milioni in più di euro rispetto all'anno precedente).

L'aumento percentuale maggiore degli accertamenti rispetto agli stanziamenti ha determinato un conseguente incremento della capacità di accertamento che in media è passata dal 47,38% nel 2018 al 49,20% nel 2019, con delle differenze significative tra le varie agenzie: si confermano una scarsa capacità previsionale per l'Agenzia provinciale per l'incetivazione delle attività economiche (APIAE), per l'Agenzia per la depurazione (ADEP) e per la Cassa provinciale antincendi, mentre sempre buone sono quelle dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) e dell'Agenzia del lavoro (ADL).

Anche gli impegni sono aumentati nel biennio considerato, passando da euro 444.786.152,74 ad euro 466.251.691,60, con un incremento del 4,83%. L'aumento notevole degli impegni assunti da APPAG è conseguenza dei maggiori stanziamenti di bilancio.

Si conferma il *trend* in miglioramento della capacità di impegno complessiva[811] che è passata in media dal 46,98% nel 2018 al 48,01% ed è, in particolare, migliorata per APPAG (dal 56,61% al 83,44%).

Con riferimento ai saldi dei bilanci delle agenzie, nel 2019 tutte le agenzie presentano un avanzo nella gestione di competenza. Il risultato di amministrazione a livello aggregato è pari ad euro 190.859.710,23 ed è in aumento del 39,01% rispetto al 2018 (+53.559.492 euro) quasi esclusivamente determinato da un incremento del risultato di amministrazione di APIAE[812]. La maggior parte dell'avanzo di

[810] Si veda la relazione al rendiconto 2019 (verbale n. 70 del 19 maggio 2020). Il revisore unico rileva che nel corso del 2019 APPAG ha approvato tre variazioni di bilancio: la prima con un aumento degli stanziamenti iniziali di competenza per euro 150.000; la seconda per euro 1.140.272,34 conseguenti all'iscrizione dell'avanzo di amministrazione libero 2018; la terza a seguito delle nuove risorse assegnate con delibera G.P. n. 1367 del 13 settembre 2019 per "Aiuti aggiuntivi" in ambito FEASR per euro 6.500.000. (Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 44).

[811] L'indicatore è calcolato senza depurare dagli stanziamenti la quota del FPV.

[812] Dal rendiconto 2019 di APIAIE si rileva che in aggiunta agli oltre 80 milioni di euro di residui attivi di competenza ve ne sono altri 276 milioni provenienti da esercizi precedenti per un totale residui attivi di euro 356.667.776,20 di cui circa 326,12 milioni di euro per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2019 è pari a 24,7 milioni di euro, corrispondente al 97,56% dei residui attivi per entrate extratributarie. La maggior

amministrazione è vincolato dai trasferimenti provinciali ricevuti, pertanto la parte disponibile è molto contenuta ed è pari ad euro 27.459.234,95, in aumento del 6,9% rispetto al 2018 (euro 25.678.658,08).

Al riguardo, si segnala che APPAG non ha accantonato né vincolato alcuna somma del suo risultato di amministrazione.

Dagli indicatori della gestione di competenza, si rileva, inoltre, che complessivamente, nel 2019, sia la velocità di riscossione che la velocità di pagamento sono diminuite rispetto all'esercizio precedente (passando rispettivamente dal 62,13% al 58,45% e dal 87,32% all'82,88%). Per APPAG si riscontra un ulteriore calo della velocità di riscossione che è passata dal 9,74% nel 2018 all'1,53% nel 2019.

Infine, come già evidenziato negli anni precedenti, le uniche due agenzie con consistenti entrate proprie sono ADEP[813] e APROFOD[814], mentre le altre dipendono quasi esclusivamente dai trasferimenti provinciali.

Tabella 234 - Entrate di competenza delle agenzie 2018-2019

AGENZIA	N. dip 2019	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	37	7.115.721	11.493.517	61,52%	5.978.540	7.668.506	28,27%	582.340	117.706	-79,79%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	54	376.281.633	359.572.105	-4,44%	69.336.901	81.936.462	18,17%	3.801.197	1.922.876	-49,41%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	38	230.454.628	241.992.110	5,01%	223.228.669	229.743.568	2,92%	220.230.624	228.390.041	3,70%
Agenzia del lavoro (ADL)	207	45.156.613	47.496.968	5,18%	33.385.420	37.432.275	12,12%	24.560.829	19.887.037	-19,03%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	108	2.786.402	2.747.622	-1,39%	1.477.832	1.579.791	6,90%	1.099.117	986.689	-10,23%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	65	206.760.140	225.722.186	9,17%	85.092.329	86.766.600	1,97%	16.128.393	17.870.072	10,80%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	59	5.055.374	8.606.506	70,24%	3.119.404	7.154.413	129,35%	1.585.259	3.308.741	108,72%
Cassa provinciale antincendi	8	72.277.300	72.594.138	0,44%	26.429.370	24.933.681	-5,66%	10.412.313	6.439.286	-38,16%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	42	848.676	903.025	6,40%	490.458	577.830	17,81%	264.398	358.243	35,49%
TOTALE AGENZIE	**618**	**946.736.486**	**971.128.176**	**2,58%**	**448.538.922**	**477.793.126**	**6,52%**	**278.664.469**	**279.280.690**	**0,22%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

parte del risultato di amministrazione di APIAE è vincolato dai trasferimenti provinciali e di conseguenza l'avanzo disponibile è di euro 1.027.857,60.

[813] In prevalenza proventi derivanti dai corrispettivi dei servizi relativi alla depurazione delle acque reflue e alla gestione delle discariche.

[814] In prevalenza proventi derivanti dalla vendita del legname, canoni di concessione dei beni demaniali.

Tabella 235 - Spese di competenza delle agenzie 2018-2019

AGENZIA	N. dip 2019	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
		2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	37	7.115.721	11.493.517	61,52%	4.027.910	9.590.135	138,09%	956.322	2.236.614	133,88%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	54	376.281.633	359.572.105	-4,44%	82.016.869	95.895.486	16,92%	63.528.457	61.476.296	-3,23%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	38	230.454.628	241.992.110	5,01%	220.514.808	229.066.700	3,88%	218.086.583	224.619.792	3,00%
Agenzia del lavoro (ADL)	207	45.156.613	47.496.968	5,18%	37.559.433	33.700.397	-10,27%	28.231.840	24.598.349	-12,87%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	108	2.786.402	2.747.622	-1,39%	1.655.805	1.849.978	11,73%	1.081.828	1.392.050	28,68%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	65	206.760.140	225.722.186	9,17%	71.227.193	69.882.022	-1,89%	53.346.690	50.808.830	-4,76%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	59	5.055.374	8.606.506	70,24%	3.067.230	4.615.167	50,47%	2.663.345	3.712.205	39,38%
Cassa provinciale antincendi	8	72.277.300	72.594.138	0,44%	24.242.504	21.091.667	-13,00%	20.029.403	17.086.397	-14,69%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	42	848.676	903.025	6,40%	474.399	560.140	18,07%	442.476	514.214	16,21%
TOTALE AGENZIE	**618**	**946.736.486**	**971.128.176**	**2,58%**	**444.786.152**	**466.251.692**	**4,83%**	**388.366.944**	**386.444.747**	**-0,49%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 236 - Indicatori della gestione di competenza riferiti alle agenzie 2019

AGENZIA	INDICI GESTIONE DI COMPETENZA				
	Capacità accertam.	Velocità riscoss.	Capacità impegno	Velocità pagam.	Entrate accert. proprie/totali
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	66,72%	1,53%	83,44%	23,32%	1,53%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	22,79%	2,35%	26,67%	64,11%	1,68%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	94,94%	99,41%	94,66%	98,06%	6,05%
Agenzia del lavoro (ADL)	78,81%	53,13%	70,95%	72,99%	0,20%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	57,50%	62,46%	67,33%	75,25%	5,83%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	38,44%	20,60%	30,96%	72,71%	64,37%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	83,13%	46,25%	53,62%	80,43%	58,91%
Cassa provinciale antincendi	34,35%	25,83%	29,05%	81,01%	4,61%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	63,99%	62,00%	62,03%	91,80%	0,44%
TOTALE AGENZIE	**49,20%**	**58,45%**	**48,01%**	**82,88%**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

Tabella 237 – Avanzo di competenza e risultato di amministrazione delle agenzie 2018-2019

AGENZIA	AVANZO DI COMPETENZA			RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	lett. d
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	2.939.906	722.040	-75,44%	2.940.272	727.650	-75,25%	727.650
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	59.974.345	92.521.714	54,27%	72.828.865	125.120.025	71,80%	1.027.858
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	14.333.504	15.244.979	6,36%	17.285.270	15.484.195	-10,42%	2.667.802
Agenzia del lavoro (ADL)	5.144.694	7.514.733	46,07%	6.706.567	8.985.283	33,98%	194.552
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	431.028	480.049	11,37%	368.725	493.590	33,86%	228.859
Agenzia per la depurazione (ADEP)	17.268.162	13.119.944	-24,02%	21.195.783	18.887.310	-10,89%	18.387.310
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	531.648	2.001.662	276,50%	622.419	2.133.997	242,86%	2.065.560
Cassa provinciale antincendi	14.908.761	18.482.371	23,97%	15.075.642	18.732.636	24,26%	2.130.908
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	277.644	295.024	6,26%	276.674	295.024	6,63%	28.736
TOTALE AGENZIE	**115.809.691**	**150.382.516**	**29,85%**	**137.300.218**	**190.859.710**	**39,01%**	**27.459.235**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle proprie agenzie, nel 2019 e nel 2020[815], riepilogato nel prospetto che segue dal quale si evince che, nel complesso, in termini di impegni, i trasferimenti alle agenzie hanno registrato nel 2020 un significativo incremento del 37,64% rispetto all'esercizio precedente, pari ad euro 141.522.506. In prevalenza, l'aumento dei trasferimenti ha riguardato quelli destinati ad APIAE (+145,61%, quasi 108 ml di euro) e ad ADL (+77,28%, 28,5 ml di euro).

In particolare, per APIAE si rileva che sono stati impegnati nel 2020 108,5 milioni di euro per interventi a sostegno degli operatori economici connessi all'emergenza epidemiologica Covid-19 (capitoli 612807[816], 612808[817] e 612865[818]) e 12 milioni di euro per la concessione di contributi alle imprese per assunzione di personale a tempo determinato (cap. 408009[819]).

[815] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 43.
[816] "Spesa per la concessione di contributi, anche tramite l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), a favore degli operatori economici per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19".
[817] "Spesa per l'assegnazione di somme all'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi a favore degli autotrasportatori per i danni subiti in conseguenza dell'epidemia da Covid-19".
[818] "Spesa per gli interventi urgenti a sostegno degli operatori economici connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19".
[819] "Spesa la concessione, anche tramite l'agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), di contributi alle imprese per assunzioni di personale a tempo determinato".

Tabella 238 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore delle agenzie – impegni e pagamenti 2019-2020

AGENZIA	IMPEGNI PAT 2019	IMPEGNI PAT 2020	Var %	PAGAMENTI PAT 2019	PAGAMENTI PAT 2020	Var %
Agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG)	15.799.314	15.187.405	-3,87%	6.008.987	20.137.390	235,12%
Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)	74.158.387	182.137.251	145,61%	73.801.815	165.895.168	124,78%
Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa (APAPI)	215.588.419	224.978.057	4,36%	215.578.419	224.988.057	4,36%
Agenzia del lavoro (ADL)	36.878.069	65.377.385	77,28%	29.532.583	33.754.353	14,30%
Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA)	1.479.667	1.294.109	-12,54%	1.828.899	1.213.200	-33,67%
Agenzia per la depurazione (ADEP)	5.253.097	6.573.000	25,13%	135.371	16.706.121	12240,99%
Agenzia provinciale delle foreste demaniali (APROFOD)	2.947.394	2.883.042	-2,18%	1.010.132	3.433.879	239,94%
Cassa provinciale antincendi	23.505.314	18.690.418	-20,48%	14.777.625	8.550.073	-42,14%
Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT)	425.000	436.500	2,71%	444.648	490.500	10,31%
TOTALE AGENZIE	**376.034.661**	**517.557.167**	**37,64%**	**343.118.480**	**475.168.742**	**38,49%**

Fonte: elaborazione dati PAT – importi in euro.

Al riguardo, in fase istruttoria, la Provincia ha chiarito[820] che, fra le misure messe in campo nell'anno 2020 per contrastare gli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19, rientra anche quella adottata con l'art. 41 della l.p. n. 6/2020, che in particolare prevede che "*La Provincia può concedere contributi nei confronti degli operatori economici che assumono nella stagione estiva 2020 un numero di dipendenti adeguato rispetto a quello dei dipendenti assunti nell'anno 2019, nonostante gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19* […]". Con la deliberazione n. 1301 di data 28 agosto 2020, è stata individuata APIAE quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui sopra e assegnata alla stessa Agenzia la somma di 12 milioni di euro, impegnando le relative risorse sul capitolo 408009 del bilancio provinciale 2020-2022.

L'Amministrazione ha successivamente fornito ulteriori chiarimenti[821] in merito alle modalità previste per la rendicontazione e il controllo sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti dall'APIAE con particolare riferimento agli interventi per l'emergenza Covid-19. In particolare, la Provincia ha

[820] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250 del 26 maggio 2021.
[821] Risposta della Provincia prot. PAT n. 424735 di data 11 giugno 2021 (prot. Corte n. 2105 di pari data) ai punti 27 e 28 delle sintesi trasmesse con nota prot. 2070 del 4 giugno 2021.

evidenziato che "*nel sistema istituzionale della Provincia disciplinato dalla l.p. 3/2006 (art. 32) le agenzie sono 'organi alle dirette dipendenze della Provincia', quindi strutture analoghe alle strutture provinciali. Le attività svolte dalle agenzie sono pertanto oggetto di costante raccordo e controllo da parte dei Dipartimento di riferimento. Con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, già in passato, ma anche in considerazione degli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 118/2011, i bilanci, i provvedimenti di assestamento dei bilanci e i rendiconti delle Agenzie sono oggetto di approvazione da parte della Giunta provinciale. In particolare, nella documentazione relativa al rendiconto viene data evidenza, in specifici prospetti del medesimo rendiconto, dell'utilizzo delle assegnazioni vincolate disposte dalla Provincia*".

Con riferimento alla rendicontazione delle risorse assegnate alle agenzie, si evidenzia la necessità che i dati monitorati dalla Provincia attraverso gli specifici prospetti riguardino sia il corretto utilizzo delle risorse erogate, nel rispetto del cronoprogramma assegnato, sia la quantificazione degli effettivi risultati raggiunti con l'attuazione degli interventi finanziati, ai fini di controllo della regolare ed efficace gestione delle risorse.

Per quanto riguarda ADL, invece, nella Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2019[822], si legge che "*la Giunta provinciale con deliberazione n. 2462 del 21 dicembre 2018 e n. 425 del 25 marzo 2019 ha disposto modifiche dell'assetto incardinando l'Ufficio Risorse Unione Europea e Sviluppo del Lavoro presso l'Agenzia e lo spostamento presso altra struttura dell'Ufficio pari opportunità*". Ciò spiega l'aumento di 10,35 milioni di euro delle somme impegnate per l'assegnazione di spese correnti sul capitolo 408001[823].

Si evidenzia, altresì, un trasferimento aggiuntivo di 13,8 milioni di euro sul capitolo 408017[824], relativo a spese correnti per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19.

Al riguardo, la Provincia ha chiarito[825] che "*L'incremento degli impegni assunti a favore di Agenzia del Lavoro nel corso del 2020 trovano giustificazione in una serie di interventi finalizzati a fronteggiare gli impatti economici negativi dovuti dalla pandemia Covid-19 e per i quali la Provincia ha riconosciuto le risorse necessarie ad Agenzia in quanto soggetto deputato alla relativa attuazione.*".

Con riferimento alle modalità previste dalla Provincia per la rendicontazione e il controllo sull'utilizzo delle risorse e sui risultati conseguiti dall'ADL, con particolare riferimento agli interventi per l'emergenza Covid-19, l'Amministrazione ha confermato quanto precisato sopra per l'APIAE.

[822] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 45.
[823] "Spesa per l'assegnazione di somme all'Agenzia del lavoro – spese correnti".
[824] "Spesa per l'assegnazione di somme all'agenzia del lavoro – spese correnti - per attività conseguenti all'epidemia da Covid-19 – interventi del fondo sociale europeo 2014-2020".
[825] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250 del 26 maggio 2021.

Analizzando i dati in termini di pagamenti complessivi (competenza più residui), a differenza di quanto accaduto nel 2019, nel 2020 si assiste ad un incremento di essi del 38,49%, pari ad euro 132.050.262 in più (di cui 92 ml per APIAE, 16,5 ml per ADEP e 3,4 ml per APROFOD).

16.3.2 Gli enti pubblici strumentali

Gli enti pubblici strumentali oggetto di questo paragrafo sono tutti inclusi nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia.

Sono escluse da questo elenco le istituzioni scolastiche e formative provinciali, mentre l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) sarà oggetto di esame nel capitolo dedicato.

Si precisa che l'aggiornamento al 31.12.2019 delle partecipazioni indirette è stato ricavato da quanto riportato nella sezione "Amministrazione trasparente" dei siti istituzionali degli enti, dato che la Provincia non ha fornito un riscontro istruttorio delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici strumentali al 31 dicembre 2020 né con la risposta istruttoria del 9 aprile 2021[826] né con l'integrazione istruttoria del 26 maggio 2021[827], nella quale si rimanda all'allegato "sub C" della deliberazione G.P. n. 2019/2020, in cui è esposta una situazione delle partecipazioni possedute ancora meno aggiornata (31 dicembre 2018).

Gli enti pubblici strumentali posseduti dalla Provincia alla data del 31 dicembre 2020 sono evidenziati nella tabella seguente con l'indicazione del settore d'intervento, dell'attività e del servizio svolto, della legge istitutiva e del valore patrimoniale[828]; sono indicate, inoltre, le eventuali quote detenute in società partecipate in via indiretta dagli enti stessi, aggiornate al 31 dicembre 2019.

Il valore patrimoniale al 31 dicembre 2020 è pari a 65.348.187 euro, con un incremento rispetto al 31 dicembre 2019 del 5,01%, pari a 3.119.849 euro.

L'aumento ha interessato in particolare il Museo d'arte moderna e contemporanea (MART) che è stato rivalutato del 12,3% (circa 2,4 ml di euro in più), riportando il patrimonio dell'ente ad un valore analogo a quello del 2017.

L'unica variazione in diminuzione si riscontra per l'Istituto Culturale Cimbro (-133.829 euro).

[826] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021 (risposta al quesito 40).
[827] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250.
[828] La valorizzazione delle partecipazioni negli enti pubblici strumentali si è resa possibile solo a partire dal rendiconto 2018 a seguito dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, dall'esercizio 2017, da parte degli enti medesimi.

Tabella 239 - Enti pubblici strumentali 2020 – valore patrimoniale e partecipate indirette

ENTI PUBBLICI STRUMENTALI	SETTORE D'INTERVENTO	ATTIVITA' E SERVIZI	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLIDATO	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2019	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2020	ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2019
Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE)	Istruzione e formazione	Promozione e realizzazione della ricerca, della sperimentazione, della documentazione, dello studio e dell'approfondimento delle tematiche educative e formative	Art. 11-bis l.p. n. 29/1990, ora sostituito dall'art. 42 della l.p. n. 5/2006 (modificato da ultimo con la l.p. n. 10/2016)	SI	557.731	557.731	
Opera universitaria	Istruzione e formazione	Compito di provvedere all'offerta degli strumenti e delle provvidenze a favore degli studenti dell'istruzione superiore	Art. 4 l.p. n. 9/1991, ora sostituito dall'art. n. 83 della l.p. 5/2006	SI	7.007.408	7.007.408	Car Sharing Trentino Soc.coop. (4,5%)
Museo delle scienze (MUSE)	Beni e attività culturali	Creazione di un centro di cultura nel campo delle scienze, con particolare attenzione alla storia naturale e al paesaggio montano, alla scienza e all'innovazione, al servizio della società e del suo sviluppo	l.p. n. 14/1964, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	7.044.488	7.056.203	
Museo degli usi e costumi della gente trentina	Beni e attività culturali	Raccolta, ordine, conservazione, studio e valorizzazione dei materiali inerenti alla storia, all'economia, ai dialetti, al folklore, ai costumi e agli usi della gente trentina, nonché promozione e pubblicazione di studi e ricerche a carattere etnologico	l.p. n. 1/1972, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	3.411.522	3.499.858	
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	Beni e attività culturali	Raccolta, ordine, conservazione, studio e valorizzazione dell'arte moderna e contemporanea	l.p. n. 32/1987, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	18.950.384	21.277.154	
Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali"	Beni e attività culturali	Raccolta, ordine, conservazione, studio, documentazione e valorizzazione dei beni culturali messi a disposizione dalla Provincia	l.p. n. 5/2005, ora sostituita dall'art. 24 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	3.773.425	3.851.383	
Centro servizi culturali S. Chiara	Beni e attività culturali	Promozione dell'offerta culturale e della produzione di iniziative e spettacoli sul territorio provinciale	l.p. n. 37/1988, ora sostituita dall'art. 22 della l.p. n. 15/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 13/2017)	SI	1.846.793	1.858.068	
Istituto culturale ladino	Tutela delle minoranze linguistiche	Conservazione, difesa e valorizzazione della cultura, delle tradizioni, della parlata e degli altri elementi della civiltà ladina del Trentino	l.p. n. 29/1975 e s.m. Oggi disciplinato da Capo IV della l.p. n. 6/2008	SI	1.755.252	1.780.874	Consorzio elettrico di Pozza di Fassa (0,031%)
Istituto culturale mocheno	Tutela delle minoranze linguistiche	Tutela e valorizzare del patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo e Frassilongo	l.p. n. 18/1987 e s.m.. Oggi disciplinato da Capo IV della l.p. n. 6/2008	SI	1.130.705	1.227.562	
Istituto culturale cimbro	Tutela delle minoranze linguistiche	Tutela e valorizzare del patrimonio etnografico e culturale delle popolazioni germanofone del comune di Luserna		SI	1.496.249	1.362.420	
Parco Adamello - Brenta	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione dei parchi demaniali provinciali	l.p. n. 18/1988, sostituita dall'art. 35 della l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 4/2013)	SI	11.751.171	12.180.591	A.P.T. Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena S.p.a. (4,98%) Consorzio giudicarie centrali (0,41%) A.P.T. Valle di Non Soc.coop. (0,19%) A.P.T. Terme di Comano - Dolomiti di Brenta (0,14%)
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	Valorizzazione e tutela del territorio, protezione civile	Gestione dei parchi demaniali provinciali	l.p. n. 18/1988, sostituita dall'art. 35 della l.p. n. 11/2007 (modificato da ultimo con la l.p. n. 4/2013)	SI	3.503.210	3.688.934	
TOTALE					**62.228.338**	**65.348.187**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Di seguito, si riepilogano i principali dati contabili degli enti sopra elencati.

I dati si riferiscono all'esercizio 2019, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2020. Sono riportati, inoltre, a titolo di confronto, anche i valori relativi all'esercizio 2018 e le variazioni percentuali tra i due esercizi.

L'Amministrazione ha precisato che i dati della gestione finanziaria sono stati desunti dai rendiconti dei singoli enti in contabilità finanziaria per i quali i dati sono riportati al netto delle anticipazioni di cassa e delle partite di giro[829].

Nella prima colonna delle tabelle viene indicato anche il numero di dipendenti alla data del 31 dicembre 2019. Rispetto all'anno precedente il numero dei dipendenti è incrementato del 4,8% corrispondente a 25 unità (da 521 nel 2018 a 546 nel 2019). In particolare, si registra un aumento di 9 unità del personale stagionale del Parco Adamello-Brenta e di 7 unità[830] per il Parco Paneveggio – Pale di San Martino.

Con deliberazione G.P. n. 2326 del 14 dicembre 2018, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il personale degli enti museali MART, Museo delle scienze (MUSE) e Museo degli usi e costumi della gente trentina è stato inquadrato alle dipendenze della Provincia e messo a disposizione dei medesimi. Dall'esercizio 2019 la spesa di personale è pertanto direttamente a carico del bilancio provinciale mentre i corrispondenti trasferimenti provinciali ai predetti enti sono stati ridotti[831].

Si precisa, altresì, che anche il personale del Museo castello del Buonconsiglio e dell'Istituto per la ricerca IPRASE è messo a disposizione della Provincia in base a quanto previsto dal relativo ordinamento, con la conseguente spesa direttamente a carico del bilancio provinciale.

A livello aggregato, gli Enti pubblici strumentali della Provincia (esclusi il Centro Servizi culturali S. Chiara e l'Opera Universitaria) hanno previsto nel 2019 stanziamenti di competenza per euro 48.899.776,14, con un decremento dell'8,83% rispetto all'esercizio precedente, ed hanno accertato entrate pari ad euro 35.184.142,23, con una riduzione del 13,57% rispetto al 2018.

Come già evidenziato sopra, il decremento è imputabile prevalentemente al passaggio nei ruoli della Provincia del personale dei musei MART, MUSE e Museo degli usi e costumi della gente trentina con la conseguente riduzione degli stanziamenti e degli accertamenti dei medesimi.

Come pure accaduto nel biennio precedente, anche nel 2019 l'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) ha ridotto gli accertamenti di competenza (-40,97%, pari a circa 800 mila euro in meno), mentre l'Istituto culturale mòcheno, dopo un incremento significativo nel 2018, si è riallineato sugli importi accertati nel 2017, sebbene gli stanziamenti siano rimasti costanti (ciò ha determinato una forte riduzione della capacità di accertamento dell'ente passata dall'84,52% al 48,76%).

Le riscossioni hanno subito un'analoga riduzione del 13,35% (pari a 4.198.684 euro in meno) e conseguentemente la velocità di riscossione, riportata nella successiva tabella 242, è rimasta la stessa (77,47% nel 2019 a fronte del 77,27% del 2018). In controtendenza, l'IPRASE ha migliorato notevolmente la sua capacità di riscossione (passata dal 34,07% all'88,55%).

---

829 Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 45.

830 Saldo tra 8 stagionali in più e 1 impiegato a tempo indeterminato in meno.

831 Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2019 (allegata alla risposta al quesito n. 45).

Tabella 240 - Entrate di competenza degli enti pubblici strumentali 2018-2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	N. DIP 2019	STANZIAMENTI			ACCERTAMENTI			RISCOSSIONI		
		2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
IPRASE	29	3.021.456	1.988.959	-34,17%	1.939.013	1.144.520	-40,97%	660.632	1.013.509	53,41%
Museo delle scienze (MUSE)	91	17.367.819	14.976.457	-13,77%	14.298.476	11.388.653	-20,35%	11.753.366	9.262.067	-21,20%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	15	1.355.528	691.522	-48,99%	1.280.963	624.231	-51,27%	1.179.645	617.760	-47,63%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	50	12.662.321	9.256.751	-26,90%	9.286.981	7.670.941	-17,40%	8.376.375	6.577.434	-21,48%
Museo Castello del Buonconsiglio	72	4.500.242	5.265.598	17,01%	3.194.916	3.565.391	11,60%	2.721.768	3.075.456	12,99%
Istituto culturale ladino	11	1.121.165	1.117.837	-0,30%	919.297	957.628	4,17%	722.679	692.526	-4,17%
Istituto culturale mocheno	6	1.394.963	1.399.633	0,33%	1.179.073	682.504	-42,12%	353.523	408.820	15,64%
Istituto culturale cimbro	5	780.005	700.071	-10,25%	596.625	543.858	-8,84%	406.281	194.373	-52,16%
Parco Adamello - Brenta	141	8.186.641	9.773.330	19,38%	5.280.981	5.850.023	10,78%	3.337.457	3.461.280	3,71%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	53	3.247.662	3.734.718	15,00%	2.732.196	2.756.392	0,89%	1.943.959	1.953.777	0,51%
TOTALE ENTI PUBBLICI	**473**	**53.637.800**	**48.904.876**	**-8,82%**	**40.708.521**	**35.184.142**	**-13,57%**	**31.455.686**	**27.257.002**	**-13,35%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT; importi in euro.

Gli impegni, evidenziati nella tabella seguente, mostrano un decremento del 10,91% rispetto al 2018, pari in termini assoluti a -4,5 milioni di euro, come pure i pagamenti sono diminuiti (-14,38%). La riduzione degli impegni ha interessato, oltre che i tre musei per i motivi sopra esposti, IPRASE (-0,9 milioni di euro), mentre gli impegni del Parco Adamello – Brenta sono aumentati significativamente (+1,6 milioni di euro).

Nella successiva tabella 242 (Indicatori della gestione di competenza degli enti pubblici strumentali 2019), si evidenzia l'indice di velocità dei pagamenti, in leggero decremento (dall'81,77% all'78,58%) nel biennio considerato.

Nella citata tabella, inoltre, nell'ultima colonna, si riporta il rapporto tra entrate proprie ed entrate totali degli enti, dal quale si evince come quasi tutti gli enti pubblici strumentali dipendono in modo preponderante dai trasferimenti provinciali, ad eccezione del Museo Castello del Buonconsiglio (+44,87% di entrate proprie) e del MUSE (+35,12% di entrate proprie).

Tabella 241 - Spese di competenza degli enti pubblici strumentali – 2018-2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	N. DIP 2019	STANZIAMENTI			IMPEGNI			PAGAMENTI		
		2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
IPRASE	29	3.021.456	1.983.859	-34,34%	2.249.736	1.360.094	-39,54%	1.765.334	983.470	-44,29%
Museo delle scienze (MUSE)	91	17.367.819	14.976.457	-13,77%	14.054.640	12.810.111	-8,85%	11.698.955	9.447.643	-19,24%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	15	1.355.528	691.522	-48,99%	1.284.526	637.837	-50,34%	1.239.723	611.420	-50,68%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	50	12.662.321	9.256.751	-26,90%	11.150.988	7.290.887	-34,62%	9.403.698	6.239.997	-33,64%
Museo Castello del Buonconsiglio	72	4.500.242	5.265.598	17,01%	3.666.535	4.035.934	10,07%	2.566.612	2.980.553	16,13%
Istituto culturale ladino	11	1.121.165	1.117.837	-0,30%	953.339	930.387	-2,41%	823.850	808.269	-1,89%
Istituto culturale mocheno	6	1.394.963	1.399.633	0,33%	666.836	687.212	3,06%	556.050	511.321	-8,04%
Istituto culturale cimbro	5	780.005	700.071	-10,25%	617.221	476.630	-22,78%	521.988	394.616	-24,40%
Parco Adamello - Brenta	141	8.186.641	9.773.330	19,38%	4.588.653	6.189.385	34,88%	3.434.032	4.867.581	41,75%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	53	3.247.662	3.734.718	15,00%	2.325.416	2.606.835	12,10%	1.970.892	2.248.297	14,08%
TOTALE ENTI PUBBLICI	**473**	**53.637.800**	**48.899.776**	**-8,83%**	**41.557.890**	**37.025.311**	**-10,91%**	**33.981.134**	**29.093.167**	**-14,38%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 242 - Indicatori della gestione di competenza degli enti pubblici strumentali 2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	INDICI GESTIONE DI COMPETENZA				
	Capacità accertam.	Velocità riscoss.	Capacità impegno	Velocità pagam.	Entrate proprie/totali
IPRASE	57,54%	88,55%	68,56%	72,31%	0,00%
Museo delle scienze (MUSE)	76,04%	81,33%	85,53%	73,75%	35,12%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	90,27%	98,96%	92,24%	95,86%	7,74%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	82,87%	85,74%	78,76%	85,59%	18,21%
Museo Castello del Buonconsiglio	67,71%	86,26%	76,65%	73,85%	44,87%
Istituto culturale ladino	85,67%	72,32%	83,23%	86,87%	6,77%
Istituto culturale mocheno	48,76%	59,90%	49,10%	74,41%	1,45%
Istituto culturale cimbro	77,69%	35,74%	68,08%	82,79%	0,76%
Parco Adamello - Brenta	59,86%	59,17%	63,33%	78,64%	22,78%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	73,80%	70,88%	69,80%	86,25%	10,92%
TOTALE ENTI PUBBLICI	**71,94%**	**77,47%**	**75,72%**	**78,58%**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT.

L'avanzo di competenza nel 2019, evidenziato nella tabella seguente, mostra a livello aggregato un risultato positivo, pari ad euro 7.716.318,12, in aumento del 17,22% rispetto all'anno precedente.
Si registra un incremento anche del risultato di amministrazione, pari nel 2019 ad euro 8.595.926,25 (+14,63%) e della parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, pari ad euro 5.608.219,79 (+35,3%).
L'elevato aumento del 74,71% dell'avanzo di competenza e del 101,46% del risultato di amministrazione del MUSE è riferibile prevalentemente ad una riduzione del fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (da 2.343.059,1 euro nel 2018 ad euro 603.918,3 nel 2019) al quale ha corrisposto un parziale aumento degli impegni in c/capitale.

Tabella 243 - Avanzo di competenza e risultato di amministrazione degli enti pubblici strumentali 2018-2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	AVANZO DI COMPETENZA			RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %	lett. d
IPRASE	516.787	496.822	-3,86%	518.714	540.835	4,26%	258.570
Museo delle scienze (MUSE)	563.249	984.074	74,71%	535.781	1.079.363	101,46%	620.943
Museo degli usi e costumi della gente trentina	29.797	54.107	81,58%	30.815	55.303	79,47%	52.206
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	1.244.443	2.053.350	65,00%	1.863.911	2.551.607	36,90%	2.125.658
Museo Castello del Buonconsiglio	581.694	607.746	4,48%	640.522	678.538	5,94%	641.283
Istituto culturale ladino	122.836	110.999	-9,64%	125.039	112.677	-9,89%	104.327
Istituto culturale mocheno	644.458	597.766	-7,25%	642.955	600.265	-6,64%	60.308
Istituto culturale cimbro	123.423	175.631	42,30%	124.709	189.580	52,02%	183.960
Parco Adamello - Brenta	2.484.220	2.343.961	-5,65%	2.742.669	2.523.085	-8,01%	1.296.292
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	271.613	291.863	7,46%	273.411	264.674	-3,20%	264.674
TOTALE ENTI PUBBLICI	**6.582.523**	**7.716.318**	**17,22%**	**7.498.526**	**8.595.926**	**14,63%**	**5.608.220**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Per completezza, nelle due tabelle seguenti sono esposti i principali dati contabili, relativi all'esercizio 2019, del Centro Servizi culturali S. Chiara e dell'Opera universitaria passati alla contabilità economico patrimoniale, dai bilanci degli enti[832].
Dal confronto dei dati con l'esercizio precedente, si osserva una riduzione significativa (-94,7%) del risultato di esercizio del Centro Servizi culturali S. Chiara, determinato da un incremento dei costi del

[832] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 45.

personale passati da 2.141.790 euro nel 2018 a 2.428.998 euro (+13,4%), che ha avuto ripercussioni sul risultato della gestione operativa e, conseguentemente, sul risultato di esercizio.

Tabella 244 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa – esercizio 2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	N. DIP 2019	VALORE DELLA PRODUZIONE (a)	COSTO DELLA PRODUZIONE		RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULTATO ESERCIZIO PREC.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
			TOTALE (b)	di cui COSTI DEL PERSONALE				
Opera universitaria	33	18.612.089	18.232.924	1.319.685	379.165	0	0	2,04
Centro servizi culturali S. Chiara	40	6.961.981	6.927.850	2.428.998	34.131	211.224	11.275	0,49

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Tabella 245 - Principali dati patrimoniali e indici di redditività – esercizio 2019

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	FONDO DI DOTAZIONE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBITAMENTO
Opera universitaria	2.100.800	7.007.408	19.991.858	3.506.590	0,00	0,28	0,50
Centro servizi culturali S. Chiara	1.846.793	1.858.068	3.651.989	2.028.222	0,61	0,65	1,09

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

La Provincia ha fornito, inoltre, il dettaglio delle somme impegnate sul bilancio provinciale negli anni 2019 e 2020 per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore dei propri enti pubblici strumentali[833], riepilogato nel prospetto che segue.

Complessivamente, i trasferimenti agli enti pubblici strumentali hanno registrato nel 2020 una lieve riduzione rispetto all'esercizio precedente pari, in termini di impegni, a 332.569 euro in meno (-0,85%) e, in termini di pagamenti[834], a circa 1,2 ml di euro (-3,25%).

L'ente che ha subito una maggiore contrazione delle risorse impegnate è stato il Centro Servizi culturali S. Chiara (-19,09%, pari a circa 1 milione di euro in meno), mentre maggiori somme sono state impegnate per il Museo Castello del Buonconsiglio (+24,22%) e IPRASE (+25,16%).

Per quanto riguarda i pagamenti, l'Opera universitaria ha ricevuto 1,9 milioni di euro in più rispetto all'anno precedente.

[833] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 43.
[834] Competenza più residui.

Tabella 246 – Trasferimenti dal bilancio provinciale a favore degli enti strumentali impegni e pagamenti 2019-2020

ENTE PUBBLICO STRUMENTALE	IMPEGNI PAT 2019	IMPEGNI PAT 2020	Var %	PAGAMENTI PAT 2019	PAGAMENTI PAT 2020	Var %
IPRASE	1.069.000	1.338.000	25,16%	1.788.318	1.093.419	-38,86%
Opera universitaria	12.787.115	12.776.588	-0,08%	10.121.312	12.059.113	19,15%
Museo delle scienze (MUSE)	6.187.345	6.058.967	-2,07%	6.252.242	6.201.399	-0,81%
Museo degli usi e costumi della gente trentina	576.459	370.000	-35,82%	614.563	370.000	-39,79%
Museo d'arte moderna e contemporanea (MART)	4.908.931	5.147.075	4,85%	5.223.880	5.684.856	8,82%
Museo Castello del Buonconsiglio	1.939.479	2.409.145	24,22%	1.987.720	1.137.969	-42,75%
Centro servizi culturali S. Chiara	4.867.054	3.937.877	-19,09%	4.453.667	3.382.430	-24,05%
Istituto culturale ladino	731.321	819.235	12,02%	687.987	842.218	22,42%
Istituto culturale mocheno	519.651	452.477	-12,93%	605.397	470.081	-22,35%
Istituto culturale cimbro	428.439	478.213	11,62%	268.094	413.170	54,11%
Parco Adamello - Brenta	3.169.691	3.064.687	-3,31%	3.141.896	2.460.970	-21,67%
Parco Paneveggio - Pale di San Martino	2.152.726	2.152.378	-0,02%	2.102.730	1.920.815	-8,65%
TOTALE ENTI PUBBLICI	**39.337.211**	**39.004.642**	**-0,85%**	**37.247.808**	**36.036.441**	**-3,25%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

16.3.3 Gli enti di diritto privato (fondazioni)

Secondo quanto stabilito dall'art. 33, c. 4, della l.p. n. 3/2006, la partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale, salvo le eccezioni espressamente stabilite[835].

Di seguito si presenta l'elenco aggiornato al 31 dicembre 2020[836] degli enti di diritto privato della Provincia (fondazioni), con l'indicazione dell'attività svolta, della legge di riferimento, della quota

[835] Nel dettaglio l'art. 33, c. 4 della l.p. n. 3/2006 recita: "*La partecipazione della Provincia in fondazioni o in associazioni e la promozione della loro costituzione sono autorizzate con legge provinciale. La legge definisce le condizioni e i vincoli, compresi gli eventuali contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo, in base ai quali il Presidente è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari per la costituzione. La legge non è richiesta per autorizzare l'adesione o la partecipazione alle attività di fondazioni, di associazioni e di altri soggetti privati senza fini di lucro nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:*
a) un apporto finanziario annuo per la Provincia non superiore a 50.000 euro;
b) l'esclusione per la Provincia di una posizione dominante o della qualità di socio fondatore;
c) la garanzia di una posizione paritaria con gli altri aderenti in relazione agli impegni finanziari, comunque denominati."

[836] Estratto dal sito istituzionale della Provincia.

posseduta e del valore iscritto nello Stato patrimoniale, pari a 85,56 milioni di euro al 31 dicembre 2020 (in lieve incremento rispetto all'anno precedente dello 0,49%, pari a 420.477 euro quasi interamente imputabili alla Fondazione Bruno Kessler).

Le società partecipate in via indiretta, aggiornate al 31 dicembre 2019, vengono indicate a fianco della fondazione in cui la Provincia detiene la partecipazione diretta, con indicazione della quota da quest'ultima detenuta.

Come già evidenziato nel paragrafo precedente, l'aggiornamento al 31/12/2019 delle partecipazioni indirette è stato ricavato da quanto riportato nella sezione Amministrazione trasparente dei siti istituzionali degli enti, dato che la Provincia non ha fornito un riscontro istruttorio delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici strumentali al 31 dicembre 2020 né con la risposta istruttoria del 9 aprile 2020 né con l'integrazione istruttoria del 26 maggio 2021, nella quale si rimanda all'allegato sub C della deliberazione G.P. n. 2019/2020 in cui è esposta una situazione delle partecipazioni possedute ancora meno aggiornata (31 dicembre 2018).

Tabella 247 - Elenco fondazioni presenti sul sito istituzionale al 31/12/2020

FONDAZIONI	ATTIVITA' SVOLTA	LEGGE ISTITUTIVA	CONSOLI DATA	QUOTA PAT 31/12/2020	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2019	VALORE PATRIMONIALE AL 31/12/2020	ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2019
Fondazione Edmund Mach	Attività di ricerca scientifica, d'istruzione e formazione, nonché di assistenza tecnica alle imprese nel settore agro-alimentare e forestale	Art. 9 l.p. 14/2005	SI	100,00%	2.269.142	2.269.140	Consorzio Trentino Piscicoltura S.Cons.a r.l.. (50,0%) Consorzio Innovazione Frutta S.Cons.a r.l.. (32,26%) Consorzio Innovazione Vite S.Cons.a r.l.. (30,0%) Fondazione HUB Innovazione Trentino (25,0%) Formambiente S.Cons.a r.l. in liquid. (2,50%) Distretto tecnologico trentino S.Cons.a r.l. (2,49%) CSQA Certificazioni s.r.l. (1,00%)
Fondazione Bruno Kessler	Attività di ricerca scientifica in settori d'interesse per lo sviluppo provinciale	Art. 5 l.p. 14/2005	SI	100,00%	82.406.001	82.821.142	TCN S.Cons.a r.l. (25,0%) Fondazione HUB Innovazione Trentino (25,0%) Smart3K s.r.l. (20,0%) PERVOICE S.p.a. (7,16%) Car Sharing Trento Soc.Coop. (6,18%) INNOVAAL S.Cons.a r.l. (6,00%) SMACT S.C. s.p.a. (5,5%) Distretto tecnologico trentino S.Cons.a r.l. (2,16%)
Fondazione Trentina Alcide De Gasperi	Valorizzazione del patrimonio storico e politico costituito dalla figura di Alcide De Gasperi	Art. 35-bis l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 12 della l.p. 11/2006)	SI	100,00%	100.000	100.000	
Fondazione Franco Demarchi	Finanziamento di interventi e attività di promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale	Art. 48 l.p. 25/2012	NO	21,43%	130.826	130.938	
Fondazione Museo storico del Trentino	Realizzazione e organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema storico, nonché per la valorizzazione della storia del Trentino	Art. 35-ter l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 12 della l.p. 11/2006)	NO	10,57%	141.172	141.430	Clio servizi per la cultura e per il territorio S.Cons.a r.l. (60,0%)
Fondazione don Lorenzo Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus	Valorizzazione del patrimonio storico, politico, socio-culturale e imprenditoriale costituito dalla figura di don Lorenzo Guetti	Art. 35-quinquies l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 18 della l.p. 19/2009 e modif. dall'art. 23 della l.p. 5/2013)	NO	39,37%	50.877	54.998	
Fondazione orchestra Haydn di Bolzano	Diffusione ed elevazione della cultura musicale nelle province di Bolzano e Trento attraverso la gestione dell'orchestra stabile professionale Haydn	Art. 90 l.p. 10/1998	NO	33,00%			
Fondazione Dolomiti Unesco	Salvaguardia e valorizzazione delle Dolomiti quale bene naturale del patrimonio mondiale dell'UNESCO	Art. 39-sexies l.p. 3/2006 (introdotto dall'art. 57 della l.p. 2/2009)	NO	14,29%	38.044	38.891	
Fondazione ai caduti dell'Adamello	Tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente alpino, in modo particolare del bacino dell'Adamello e del ghiacciaio delle Lobbie	Art. 13 l.p. 3/2000	NO	7,00%			
TOTALE					**85.136.062**	**85.556.539**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Si precisa che la Provincia esercita funzione di direzione e coordinamento, in quanto enti strumentali, solo nei confronti delle seguenti fondazioni:

- Fondazione Edmund Mach;
- Fondazione Bruno Kessler;
- Fondazione Trentina Alcide Degasperi;
- Fondazione Museo storico del Trentino;
- Fondazione Franco Demarchi.

Di queste, la Fondazione Franco Demarchi e la Fondazione Museo Storico del Trentino sono state escluse nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia per irrilevanza.

Restano fuori dal rendiconto consolidato e dal bilancio consolidato anche le fondazioni partecipate non di controllo, ovvero le fondazioni Don Lorenzo Guetti Centro studi sulla cooperazione Onlus (quota PAT del 39,37%), Orchestra Haydn di Bolzano (quota PAT del 33%), Dolomiti Unesco (quota PAT del 14,29%) e Ai caduti dell'Adamello (quota PAT del 7,0%).

Di parte di questi enti, inoltre, manca la valorizzazione tra le immobilizzazioni finanziarie nello Stato patrimoniale della Provincia. In particolare, manca la valorizzazione delle partecipazioni nella Fondazione Haydn e nella Fondazione ai caduti dell'Adamello.

Al riguardo la Provincia ha fornito i seguenti chiarimenti[837]: "*con riferimento alla Fondazione Haydn e alla fondazione caduti dell'Adamello non si è provveduto all'iscrizione nello stato patrimoniale in quanto in entrambi i casi lo statuto prevede che in caso di scioglimento il patrimonio della fondazione sarà devoluto rispettivamente ad altre istituzioni musicali (art. 16 statuto Fondazione Haydn) o ad altre ONLUS (art. 14 statuto fondazione caduti dell'Adamello). Ne consegue che le stesse non hanno valore di liquidazione. In ogni caso il principio applicato 4/3 prevede che l'eventuale valorizzazione delle quote andrebbe bilanciata con la costituzione di una riserva indisponibile, senza quindi alcun effetto sul patrimonio netto*".

Di seguito si espongono i principali dati contabili degli enti strumentali sopra elencati[838]. I dati esposti sono riferiti all'esercizio 2019, non essendo ancora disponibili quelli inerenti all'esercizio 2020.

La prima tabella focalizza l'attenzione sulla gestione operativa delle società, riportando il valore della produzione, il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale, il risultato dell'esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa (*ebit margin*) [839].

Si precisa che il personale attualmente impiegato presso le fondazioni risulta in parte messo a disposizione della Provincia e in parte assunto direttamente dalle fondazioni medesime[840]. Il numero dei dipendenti indicati in tabella è quello complessivo, dato dalla somma dei due valori.

Il risultato operativo della gestione e, conseguentemente, anche l'*ebit margin* è positivo per tutte e cinque le fondazioni. La Fondazione Museo storico del Trentino, dopo aver chiuso l'esercizio in perdita sia nel 2017 che nel 2018, ha chiuso l'esercizio 2019 con un risultato d'esercizio positivo (pari a 817 euro). Tutte le altre fondazioni chiudono il bilancio d'esercizio in pareggio o in utile, come nel 2018.

I costi del personale incidono per oltre il 60% del totale dei costi della produzione sia nel bilancio della Fondazione Edmund Mach che in quello della Fondazione Bruno Kessler. Sul numero dei dipendenti

[837] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250 del 26 maggio 2021.
[838] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 45 e bilanci di esercizio degli enti.
[839] Dato dal rapporto tra il risultato operativo della gestione ed il valore della produzione indica la capacità dell'ente di coprire i costi della gestione caratteristica con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta.
[840] Relazione di sintesi sull'attività di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e sui risultati della gestione dell'esercizio 2019 (allegata alla risposta al quesito n. 45).

si osserva che per la Fondazione Edmund Mach vi è stata una riduzione di 11 unità (-1,7%)[841] mentre la Fondazione Bruno Kessler ha 25 persone in più nel proprio organico (+4,8%)[842]. Anche la Fondazione Museo storico del Trentino ha assunto più dipendenti, passando dalle 20 unità del 2018 alle 22 unità del 2019 (+10%).

Tabella 248 - Dati contabili delle fondazioni riferiti alla gestione operativa – esercizio 2019

FONDAZIONI	N. DIP 2019	VALORE DELLA PRODUZIONE (a)	COSTO DELLA PRODUZIONE		RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULTATO ESERCIZIO PREC.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
			TOTALE (b)	di cui COSTI DEL PERSONALE				
Fondazione Edmund Mach	642	50.964.925	50.655.700	32.937.241	309.225	0	0	0,61
Fondazione Bruno Kessler	549	51.578.822	51.028.321	30.931.936	550.501	202.473	256.030	1,07
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	2	445.701	441.229	81.890	4.472	0	0	1,00
Fondazione Franco Demarchi	25	2.902.298	2.901.229	1.122.067	1.069	2.410	8.335	0,04
Fondazione Museo storico del Trentino	22	3.273.801	3.247.191	1.042.599	26.610	**-14.706**	817	0,81

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

La tabella seguente espone alcune componenti del patrimonio delle fondazioni quali il fondo di dotazione, il patrimonio netto, i crediti e i debiti. Vengono, inoltre, riportati alcuni indicatori di redditività (ROI e ROE) ed il rapporto di indebitamento.

Per quanto concerne i dati patrimoniali, si evidenzia, come per l'anno precedente, l'elevato rapporto di indebitamento[843] della Fondazione Edmund Mach, in crescita rispetto al 2018 (da 12,58 a 13,22), dovuto solo in parte a debiti verso la PAT (circa 10,3 milioni di euro) compensati dai crediti che la fondazione stessa vanta nei confronti della Provincia per 9,8 milioni di euro. Al netto dei debiti contratti verso la PAT, infatti, il rapporto di indebitamento resta elevato, pari a 8,67.

In relazione ai crediti delle altre fondazioni, si evidenzia che essi sono costituiti in prevalenza da crediti verso la Provincia. In particolare, per la fondazione Kessler sono pari a oltre 24 milioni di euro.

[841] Nel dettaglio, i dipendenti sono passati da 653 a 642, di cui 151 sono messi a disposizione dalla Provincia.
[842] Nel dettaglio, i dipendenti sono passati da 524 a 549, di cui 65 sono messi a disposizione dalla Provincia.
[843] Dato dal rapporto tra i debiti ed il patrimonio netto.

Tabella 249 - Principali dati patrimoniali delle fondazioni e indici di redditività – esercizio 2019

FONDAZIONI	FONDO DI DOTAZIONE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBITAMENTO
Fondazione Edmund Mach	120.000	2.269.142	36.926.234	30.000.203	0,00	0,71	13,22
Fondazione Bruno Kessler	80.092.000	82.662.034	40.617.954	29.183.456	0,31	0,42	0,35
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	100.000	100.000	236.996	99.622	0,00	1,21	1,00
Fondazione Franco Demarchi	140.000	610.519	532.046	659.716	1,37	0,05	1,08
Fondazione Museo storico del Trentino	1.418.441	1.334.959	4.237.253	1.176.496	0,06	0,34	0,88

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

Infine, nell'ultima tabella riportata, si riepilogano le somme impegnate e pagate dalla Provincia sul proprio bilancio nel corso del 2019 e del 2020 per trasferimenti, a qualsiasi titolo, a favore delle fondazioni ricomprese tra gli enti strumentali provinciali[844]. Come è possibile notare, nel 2020 le somme impegnate dalla Provincia in favore di tali fondazioni, pari ad euro 73.819.958, si sono ridotte del 4,74% (3,7 milioni di euro in meno) e tale riduzione ha interessato quasi tutti gli enti ad eccezione della Fondazione Museo storico del Trentino. L'ammontare complessivo dei pagamenti[845] corrisponde a quello degli impegni e rispetto all'anno precedente si è ridotto di circa 20,7 milioni di euro (pari al -21,99%).

Dal sito della Provincia si rileva, inoltre, che nel 2020 sono stati effettuati pagamenti per ulteriori 969.810 euro a favore della Fondazione ai caduti dell'Adamello, Fondazione Dolomiti Unesco e Fondazione don Lorenzo Guetti.

Tabella 250 - Somme impegnate sul bilancio provinciale per trasferimenti alle fondazioni

FONDAZIONI	IMPEGNI PAT 2019	IMPEGNI PAT 2020	Var %	PAGAMENTI PAT 2019	PAGAMENTI PAT 2020	Var %
Fondazione Edmund Mach	40.047.581	38.349.832	-4,24%	49.810.438	37.720.157	-24,27%
Fondazione Bruno Kessler	32.690.242	30.625.646	-6,32%	40.068.282	30.849.487	-23,01%
Fondazione trentina Alcide De Gasperi	362.000	322.000	-11,05%	267.200	394.800	47,75%
Fondazione Franco Demarchi	1.647.340	1.622.480	-1,51%	1.459.428	1.826.248	25,13%
Fondazione Museo storico del Trentino	2.746.000	2.900.000	5,61%	2.610.600	2.706.000	3,65%
TOTALE FONDAZIONI	**77.493.163**	**73.819.958**	**-4,74%**	**94.215.948**	**73.496.693**	**-21,99%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

[844] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 43.
[845] Competenza più residui.

16.3.4 Le partecipazioni societarie

16.3.4.1 Partecipazioni dirette e indirette

Le partecipazioni dirette della Provincia al 31 dicembre 2020 sono 18, delle quali 9 di controllo, mentre le partecipazioni indirette (considerando solamente quelle di secondo livello) risultano essere 132, a cui devono essere aggiunte le 64 società partecipate da Finest prevalentemente estere[846].

Il valore complessivo delle società controllate e partecipate direttamente, iscritto nello stato patrimoniale della Provincia[847], come riportato sinteticamente nel prospetto sottostante, ammonta per l'esercizio 2020 a 1.954,19 milioni di euro ed evidenzia lieve decremento pari a 0,67 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. Le variazioni intervenute sono determinate dall'adeguamento del valore al patrimonio netto delle società in relazione ai risultati in termini di utili/perdite registrati dalle stesse, nonché da nuove acquisizioni o dismissioni di partecipazioni intervenute nel 2020[848].

Complessivamente, aggiungendo la valorizzazione degli altri soggetti (fondazioni ed enti pubblici strumentali), il valore iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie dello Stato patrimoniale ammonta a 2.105,1 milioni di euro, con un incremento di 2,87 milioni di euro (+0,14%) rispetto al 31 dicembre 2019.

Tabella 251 - Valore patrimoniale delle società, enti e fondazioni della Provincia – 2019-2020

	Valore patrimoniale			
Società della PAT	**al 31/12/2020**	**al 31/12/2019**	**variaz. in euro**	**variaz. %**
Società controllate	1.774.709.725	1.776.119.452	*- 1.409.727*	*-0,08%*
Società partecipate	179.482.135	178.740.772	*741.363*	*0,41%*
Totale	**1.954.191.860**	**1.954.860.224**	***- 668.364***	***-0,03%***
Enti	65.348.187	62.228.338	*3.119.849*	*5,01%*
Fondazioni	85.556.539	85.136.062	*420.477*	*0,49%*
Totale complessivo	**2.105.096.587**	**2.102.224.624**	***2.871.963***	***0,14%***

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Nelle due tabelle seguenti si riportano nel dettaglio, rispettivamente, le società controllate (l'Amministrazione esercita l'attività di direzione e coordinamento) e le società partecipate (non di controllo) della Provincia autonoma al 31 dicembre 2020.

[846] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 40.

[847] Con l'introduzione del regolamento recante "*Disciplina dell'inventario dei beni provinciali in attuazione dell'art. 44, comma 2, della legge provinciale sui contratti e beni provinciali 19 luglio 1990, n. 23 e dell'ottavo comma dell'art. 73 della l.p. di contabilità*" (d.p.p. n. 1-15/leg del 5 febbraio 2015) e successivamente della contabilità economico-patrimoniale (a partire dal 2017), le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto dai principi di cui all'allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, come modificati dal D.M. 29 agosto 2018.

[848] Per queste ultime si è già dato atto delle attività poste in essere al paragrafo sul Piano operativo di razionalizzazione al quale si rinvia.

Se presenti, accanto a ciascuna società nella quale la Provincia detiene una quota di partecipazione diretta (indicata tra parentesi)[849], vengono indicati gli organismi partecipati dalla società e quindi in via indiretta dalla Provincia stessa.

Per le società controllate direttamente dalla Provincia vengono indicati l'oggetto sociale, la legge istitutiva, il valore iscritto nello stato patrimoniale nel rendiconto provinciale del 2019 e del 2020. È inoltre indicato se le società siano o meno state incluse nel rendiconto consolidato e nel bilancio consolidato della Provincia relativi all'esercizio 2019. Al riguardo, come si evince dalla tabella seguente, risultano escluse dal perimetro di consolidamento per irrilevanza: Interbrenno s.p.a., Aerogest s.r.l., Trento Fiere s.p.a.[850], Interporto Servizi s.p.a., Paradisidue s.r.l., Findolomiti Energia s.r.l., Trentino Golf scarl, Funivie Pinzolo s.p.a., Supernordskipass scarl, Trento Funivie s.p.a., Folgariaskipass s.p.a., San Martino Rolle s.p.a., IGF s.p.a., Interservice s.p.a., Fucine Film s.p.a., Trentino Sprint in liquid. s.c.ar.l., Doleda s.p.a., Paganella Servizi scarl, Lido di Riva del Garda s.r.l.

Per il tramite delle società controllate o degli enti pubblici strumentali la Provincia ha detenuto (fino al 21 dicembre 2020[851]) il controllo nel Centro Servizi Condivisi s.c.ar.l..

Con riferimento alla Fondazione HUB Innovazione Trentino (HIT), partecipata per il 25% da Trentino Sviluppo, per il 25% dalla Fondazione Bruno Kessler e per il 25% dalla Fondazione Edmund Mach, come già evidenziato nel paragrafo 16.2, con l.p. n. 11/2020 la Provincia è stata autorizzata a partecipare alla fondazione HIT. A seguito dell'ingresso della Provincia anche tale fondazione diventerà un ente strumentale della stessa ai sensi della l.p. n. 3/2006[852].

[849] Con nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021 (risposta al quesito n. 40), la Provincia ha trasmesso l'organigramma delle partecipazioni indirette delle proprie società partecipate, nel quale è specificato che le partecipazioni di secondo livello detenute da società controllate sono aggiornate al 31 dicembre 2020, mentre quelle detenute da società non controllate sono aggiornate alla data dell'ultimo bilancio disponibile, ovvero al 2019.

[850] Società successivamente aggregata a Patrimonio del Trentino e cancellata nel Registro delle imprese in data 20 settembre 2020.

[851] Come già evidenziato nel paragrafo 16.2, il 21 dicembre 2020 è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione del Centro Servizi Condivisi.

[852] Si veda il paragrafo 16.2.

Tabella 252 – Elenco società controllate al 31/12/2020

SOCIETA' PARTECIPATE	OGGETTO SOCIALE	LEGGE DI RIFERIMENTO	CONSOLI DATA	QUOTA PAT AL 31/12/2019		QUOTA PAT AL 31/12/2020		ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2020
				Valore %	Valore patrim. in euro	Valore %	Valore patrim. in euro	
Cassa del Trentino S.p.A.	Concessione di finanziamenti ad enti pubblici o soggetti senza fine di lucro collegati alla finanza provinciale, incluse le fondazioni operanti nel contesto istituzionale della Provincia, nonché a società partecipate dalla Provincia o dai predetti soggetti	Artt. 1 e 8-bis l.p. n. 13/1973 e art. 21 l.p. n. 16/2008	SI	100,00%	133.745.148	100,00%	126.117.890	Infracis S.r.l. (19,89%) Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)
ITEA S.p.A.	Esercizio del servizio pubblico di edilizia abitativa	Art. 7 l.p. n. 15/2005	SI	100,00%	932.574.389	100,00%	932.688.632	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%) Distretto tecnologico trentino S.Cons.a r.l. (0,5%)
Patrimonio del Trentino S.p.A.	Acquisizione, riqualificazione, valorizzazione, conservazione, gestione, manutenzione, alienazione e sviluppo dei beni della Provincia	Art. 14 l.p. n. 1/2005	SI	100,00%	338.324.780	100,00%	338.029.409	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%) A.P.T. Trento S.cons.a r.l. (0,93%)
Trentino Sviluppo S.p.A.	Attività strumentali al sostegno ed allo sviluppo delle attività economiche in trentino	l.p. n. 6/1999	SI	100,00%	239.141.228	100,00%	243.946.651	Trentino Marketing S.r.l. (100%) IGF S.p.A. (74,88%) - Interservice S.p.A. (65,40%) Trento Funivie S.p.A. (60,79%) Funivia Col Margherita S.p.A. (56,58%) Pejo Funivie S.p.A. (52,58%) Supernordicskipass Scarl (49,90%) Trentino Golf Sarl (49,25%) Passo S. Pellegrino - Falcade S.cons.p.a. (48,86%) San Martino Rolle S.p.A. (48,83%) Lido di Riva del Garda S.r.l. (46,20%) Funivie Alpe Cermis S.p.A. (40,00%) Trentino Invest S.r.l. (40,00%) Funivie Pinzolo S.p.A. (35,79%) Paganella 2001 S.p.A. (35,35%) Paganella Servizi Scarl (34,48%) Carosello Tonale S.p.A. (34,12%) FinDolomiti Energia S.r.l. (33,33%) Fucine Film S.p.A. (26,46%) Fond. HUB Innovazione Trentino (25,00%) S.I.F. Lusia S.p.A. (24,43%) Tesino Group 2847 S.p.A. (23,73%) SINERKOS S.r.l. (19,19%) Folgaria SKI S.p.A. (18,80%) Centro Servizi Condivisi Scarl (12,50%) FTH S.r.l. (8,24%) Visiontek Engineering S.r.l. (5,20%) Distretto Tecnologico Trentino Scarl (4,98%) NTP S.r.l. (4,46%) Windenergyefficency S.r.l. (1,82%) Ninesquared S.r.l. (0,93%) Start & Partners S.p.a. (0,83%) Bermat S.r.l. (0,70%) - B-Zero S.r.l. (0,56%) Cover App S.r.l. (0,31%) - Credit Service S.r.l. (0,27%) Medicaltech S.r.l. (0,23%) - Infracis S.r.l. (0,20%) Fimart Italia S.r.l. (0,15%) Funivie Lagorai S.p.A. (0,07%) - GOPIB S.r.l. (0,07%) Cassa Rurale di Rovereto (0,06%) Salumificio Marsilli S.p.A. in liquid. (0,06%) Confidi S.c.a r.l. (0,01%) Salumificio Marsilli 1914 S.p.A. in liquid. (0,0002%) Cassa Rurale di Trento (0,001%) Car Sharing Trento Soc.Coop. (1 quota)
Trentino Riscossioni S.p.A.	Accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia e dei suoi enti strumentali, nonchè gli enti ad ordinamento provinciale e regionale ed altri enti pubblici	Art. 34 l.p. n. 3/2006	SI	91,99%	3.773.578	91,96%	4.162.061	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)
Trentino Digitale S.p.A.	Progettazione, sviluppo e gestione del sistema infomativo elettronico trentino	Art.2 l.p. n. 10/1980 e art. 6 l.p. n. 2/1984	SI	88,52%	36.719.299	88,52%	37.647.318	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)
Trentino Trasporti S.p.A.	Manutenzione, acquisto e gestione di tutti i beni strumentali all'esercizio del servizio pubblico di trasporto provinciale	Art. 4 l.p. n. 16/1993	SI	80,04%	57.675.571	80,04%	57.686.383	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%) Riva del Garda Fierecongressi S.p.A. (4,89%) Distretto Tecnologico Trentino S.Cons.a r.l. (2,49%) APT Trento S.cons.a r.l. (0,93%) Car Sharing Trentino Soc.Coop (200 quote) CAF Interregionale S.r.l. (1 quota)
Trentino School of Management S.c.a r.l.	Progettazione, gestione, valutazione e certificazione di attività formative, anche di carattere tecnico o addestrativo	Art. 35 l.p. n. 3/2006	SI	64,60%	436.694	64,60%	443.687	Centro Servizi Condivisi S.Cons.a r.l. (12,5%)
Interbrennero S.p.A.	Realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, attività di logistica, trasporto e spedizione, sia in Italia che all'estero	Art. 1 l.p. n. 54/1978, l.p. n. 17/1983 e art. 18 l.p. n. 13/1997	NO	62,92%	33.728.765	62,92%	33.987.695	Interporto servizi S.p.A. (54,78%) Terminale Ferroviario Valpolicella S.p.A. (5,48%) Uirnet S.p.A. (2,01%) Interporto Padova S.p.A. (0,08%)
TOTALE					**1.776.119.452**		**1.774.709.725**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Tabella 253 – Elenco altre società partecipate al 31/12/2020

SOCIETA' PARTECIPATE	OGGETTO SOCIALE	LEGGE DI RIFERIMENTO	CONSOLI DATA	QUOTA PAT AL 31/12/2019		QUOTA PAT AL 31/12/2020		ORGANISMI PARTECIPATI INDIRETTAMENTE AL 31/12/2019
				Valore %	Valore patrim. in euro	Valore %	Valore patrim. in euro	
Aerogest S.r.l.	Gestione della partecipazione dei soci pubblici nella società Aeroporto "V. Catullo" di Verona Villafranca S.p.A.	Art. 32 l.p. n. 1/2014	NO	30,27%	6.571.466	30,27%	4.667.399	Aeroporto "V. Catullo" di Verona Villafranca S.p.A. (47,02%)
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	Attività bancaria, in via prevalente a medio-lungo termine	Art. 1 l.p. n. 11/1977 e art. 4 l.p. n. 54/1978	SI	17,49%	30.634.157	17,49%	32.158.751	Paradisidue S.r.l. (100%) - Enercoop S.r.l. (15,00%) Sws Group S.p.A. (14,966%) Dedagroup Stealth S.p.A. (10,00%) Green Hunter Group S.p.A. (5,34%) Trentino Volley S.p.A. (5,35%) Hotel Lido Palace S.p.A. (4,84%) Sviluppo aree sciistiche S.p.A. (3,03%) Gibus S.p.A. (1,67%) - Lineapiù S.p.A. (1,67%) Iniziative bresciane S.p.A. (1,45%) La Finanziaria Trentina S.p.A. (1,19%) GPI S.p.A. (0,82%) Federazione Trentina della Coop. S.c.a r.l. (0,684%) ISA S.p.A. (0,51%) Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A. (0,431%) Guala Closures S.p.A. (0,298%) - Aquafil S.p.A. (0,24%) Formazione lavoro Soc.conS.p.A. (0,041%) Cassa Centrale Banca S.p.A. (0,004%) Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. (0,033%) Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. (0,027%) Aedes SIIQ S.p.A. (0,016%) Restart SIIQ S.p.A. (0,016%)
SET Distribuzione S.p.A.	Gestione degli impianti e fornitura del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in Provincia	Art. 18 l.p. n. 3/2000 e art. 16 l.p. n. 1/2005	SI	14,07%	29.718.342	14,07%	31.478.697	
Autostrada del Brennero S.p.A.	Progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione dell'autostrada Brennero - Verona - Modena	l.p. n. 14/1962, Art. 1 l.p. n. 1/1970, Art. 1 l.p. n. 18/1971, Art. 93 l.p. n. 8/1980	NO	7,93%	64.286.756	7,93%	63.282.836	S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. (100%) Sadobre S.p.A. (100%) A.R.C. Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. (51,00%) Autostrada Campogalliano Sassuolo S.p.A. (51,00%) Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano S.Cons.a r.l. (36,21%) Confederazione autostrade S.p.A. in liquid. (25,00%) Centro Ricerche Stradali S.r.l. (10,00%) Interbrennero (3,31%) Autostrada Torino Milano S.p.A. (0,72%)
Euregio Plus SGR S.p.A. (ex Pensplan Invest SGR S.p.A.)	Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio; istituzione e gestione di fondi pensione	Art. 22 l.p. n. 9/2017	NO	4,00%	328.984	4,00%	342.800	
Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.	Gestione della partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero	Art. 20 l.p. n. 20/2005	NO	4,24%	35.086.704	3,55%	35.072.693	Galleria di base del Brennero (50%)
FINEST S.p.A.	Agevolare lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale nel territorio	Art. 32 l.p. n. 23/1993 e art. 6 l.p. n. 8/1995	NO	1,18%	1.762.259	1,18%	1.767.088	n. 64 società prevalentemente estere, di cui controllata FIDEST Immobiliare S.r.l. (100%) con sede in Romania; in Italia: Bridge to Russia (25%) Consorzio MIB (1,64%) KB 1909 S.p.A. in liquid. (0,04%)
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	Promozione e sviluppo della previdenza complementare a carattere locale	L.R. n. 3/1997 Art. 33 l.p. n. 3/2006	NO	0,99%	2.395.966	0,99%	2.410.705	Euregio Plus SGR S.p.A. (51,00%)
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	Attività bancaria ed altre attività finanziarie	Art. 4 l.p. n. 9/2002	NO	0,73%	7.956.138	0,73%	8.301.165	Assicura Group S.r.l. (100%) - Centrale Casa S.r.l. (100%) Centrale Credit Solutions S.r.l. (100%) Centrale Soluzioni Immobiliari S.r.l. (100%) Claris Leasing S.p.A. consortile (100%) - NEAM S.A. (100%) Phoenix Informatica Bancaria S.p.A. (89,58%) Cesve S.p.A. consortile (71,43%) Informatica Bancaria Finanziaria S.p.A. (69,76%) Servizi bancaria associati S.p.A. (67,35%) Prestipay S.p.A. (60,00%) Casse Rurali-Raiffeisen Finanziaria S.p.A. (50,00%) Centrale Trading S.r.l. (32,5%) Servizi e Finanza FVG S.r.l. (24,51%) Formazione Lavoro S.c.a r.l. in liquid. (22,21%) Partecipazioni Cooperative S.r.l. (13,92%) Centrale Gestione Immobiliare S.r.l. (10,00%) Partecipazioni Trentine S.r.l. (10,00%) Etica SGR S.p.A. (9,22%) - Scouting S.p.A. (8,26%) Colleganza S.r.l. (8,18%) - Cabel holding S.p.A. (7,66%) Promocoop S.p.A. (6,00%) Centro Sistemi Direzionali S.r.l. (5,33%) Finanziaria Trentina della Coop. S.p.A. (4,08%) Bancomat S.p.A. (2,80%) Bio Energia Fiemme S.p.A. (2,55%) Funivie Alpe Cermis S.p.A. (2,00%) Funivie Madonna di Campiglio S.p.A. (1,65%) Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. (1,34%) Interbrennero S.p.A. (1,26%) Alto Garda Servizi S.p.A. (0,81%) Paganella 2001 S.p.A. (0,72%) Emmeci Group S.p.A. (0,51%) - Finest S.p.A. (0,12%) Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A. (0,001%)
TOTALE					**178.740.772**		**179.482.135**	

Fonte: elaborazione dati Corte dei conti su PAT – importi in euro.

16.3.4.2 Dati contabili

Di seguito si espongono i principali dati contabili delle società partecipate direttamente dalla Provincia autonoma di Trento estratti dai bilanci depositati presso le Camere di Commercio, aggiornati all'ultimo bilancio disponibile, ovvero l'esercizio 2019.

La prima tabella focalizza l'attenzione sulla gestione operativa delle società, riportando il valore della produzione, il costo della produzione, con specifica evidenza del costo del personale, il risultato dell'esercizio considerato e di quello precedente ed il margine della gestione operativa.

La seconda tabella espone alcune componenti del patrimonio delle società quali il capitale sociale, il patrimonio netto, i crediti e i debiti. Vengono, inoltre, riportati alcuni indicatori di redditività (ROI[853] e ROE[854]) ed il rapporto di indebitamento[855].

Per quanto riguarda le società che esercitano un'attività di natura finanziaria e che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS[856] (Cassa del Trentino, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Euregio Plus SGR e Cassa Centrale Banca) i valori inseriti nelle singole voci sono i seguenti:

- valore della produzione: interessi attivi e proventi assimilati, commissioni attive, dividendi e proventi simili, risultato netto dell'attività di negoziazione, utili da cessione o riacquisto, risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (se positivo), riprese di valore nette per rischio di credito, utili da modifiche contrattuali, accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri, riprese di valore nette su attività materiali e immateriali, altri proventi di gestione, utili delle partecipazioni e da cessione di investimenti;
- costi della produzione: interessi passivi e oneri assimilati, commissioni passive, perdite da cessione o riacquisto, risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al *fair value* con impatto a conto economico (se negativo), rettifiche di valore nette per rischio di credito, perdite da modifiche contrattuali, spese amministrative, rettifiche di valore nette su attività materiali e immateriali, altri oneri di gestione, perdite delle partecipazioni e da cessione di investimenti;
- crediti: crediti verso banche, crediti verso clientela, attività fiscali, altre attività;
- debiti: debiti verso banche, debiti verso clientela, titoli in circolazione, passività finanziarie, passività fiscali, altre passività.

853 ROI = Redditività del capitale investito, dato dal rapporto tra il risultato della gestione operativa e il totale dell'attivo (per 100).
854 ROE = Redditività del capitale proprio, dato dal rapporto tra il risultato di esercizio e il patrimonio netto (per 100).
855 Rapporto di indebitamento = debiti su patrimonio netto (per 100).
856 Dall'esercizio 2018 è divenuta obbligatoria l'applicazione dei nuovi principi contabili IFRS9 e IFRS15. Ciò ha comportato una nuova classificazione rispettivamente delle attività finanziarie e dei ricavi provenienti da contratti con clienti.

FINEST s.p.a., pur essendo una società finanziaria, non assumendo rilevanza pubblica, non necessita di alcuna forma di vigilanza dalla Banca d'Italia e redige il bilancio secondo le regole previste dal Codice civile.

Si ricorda, altresì, che SET Distribuzione s.p.a., a partire dall'esercizio 2018, ha l'obbligo di predisporre il bilancio conformemente ai principi contabili internazionali IAS/IFRS poiché ha assunto lo stato di Ente di interesse pubblico[857].

Con la nuova riclassificazione del bilancio, il costo del personale risulta essere più basso poiché da esso vengono detratti i "costi capitalizzati per lavori interni", voce che nel bilancio civilistico viene aggiunta tra i ricavi (nella voce "incrementi immobilizzazioni per lavori interni").

Dalla tabella seguente concernente i dati contabili riferiti alla gestione operativa, si osserva per le società controllate dalla Provincia, ad eccezione di Trentino Sviluppo s.p.a. e Trentino School of Management S.c.a r.l., una tendenziale riduzione del risultato di esercizio 2019 rispetto al 2018.

In particolare, per ITEA s.p.a l'utile si riduce nel 2019 di oltre il 90% rispetto all'esercizio precedente, passando da 1.267.401 euro a 114.243 euro, a causa prevalentemente dell'aumento dei costi per servizi di circa 1,6 milioni di euro e della istituzione di un fondo rischi su crediti utenti per 500.000 euro che la società ha ritenuto prudenziale stanziare, al 31 dicembre 2019, per far fronte ad eventuali perdite su crediti utenti dovute alla grave situazione sanitaria dovuta al Covid-19[858].

La riduzione del risultato di esercizio, nel biennio 2018-2019, riguarda anche la società Trentino Trasporti s.p.a. (da 82.400 euro a 6.670 euro) determinato da un sostanziale incremento delle imposte correnti; tuttavia, la gestione operativa, pari ad euro 704.679, presenta un saldo in aumento rispetto al 2018 (555.233 euro).

Trentino Sviluppo s.p.a. evidenzia, invece, un utile di esercizio 2019 pari a 4.805.425 euro, in aumento del 14,7% rispetto al 2018, dovuto in particolare da un incremento dei proventi da partecipazioni da imprese collegate (da 4,5 ml di euro a 5,8 ml di euro). Positivo, inoltre, il saldo positivo tra valore e costi della produzione pari a 1,24 milioni di euro, ma in riduzione rispetto all'esercizio precedente di circa 0,8 milioni di euro. Si segnalano, in particolare, i costi del personale, già elevati e in aumento nel 2019 a fronte dell'aumento di una sola unità di personale: tali costi incidono nel 2019 per il 52,8% sul totale costi della produzione, con un evidente incremento rispetto al 2018, quando tale incidenza si è attestata sul 46,8%.

[857] Nel dettaglio, a pag. 32 della Relazione sulla gestione riferita al bilancio 2018, si specifica che la società è diventata un ente di interesse pubblico perché ha quotato un prestito obbligazionario di 110 milioni di euro nominali presso l'Irish Stock Exchange p.l.c..

[858] Riferito a pag. 87 della nota integrativa al bilancio di esercizio 2019 della società.

La società Aerogest s.r.l., essendo una *holding*, non presenta ricavi operativi e, conseguentemente, il risultato operativo è determinato esclusivamente dai costi di gestione della stessa. I risultati della partecipazione detenuta (Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca s.p.a.) confluiscono nella parte straordinaria del bilancio. Tuttavia, anche il risultato di esercizio presenta un valore negativo sin dal primo bilancio della società, ovvero dall'esercizio 2015. Essendo priva di dipendenti presenta, dunque, un numero di amministratori superiore a quello del personale, ricadendo nella condizione di necessaria dismissione prescritta dall'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016. Al riguardo, la disciplina provinciale (l.p. n. 1/2005, art. 18, c. 3*bis*, lett. b) ha espressamente esonerato questa tipologia di società dal rispetto dell'indicatore organizzativo sopra citato.

Come già evidenziato nel paragrafo sul piano operativo di razionalizzazione, la Provincia insieme agli altri soci ha deciso di procedere alla liquidazione della Aerogest s.r.l. non ricapitalizzabile ai sensi dell'art. 14, c. 5, del d.lgs. n. 175/2016. Lo scioglimento della società è considerato funzionale alla successiva adesione dei soci pubblici all'aumento di capitale sociale dell'Aeroporto Valerio Catullo s.p.a..

Si rilevano, infine, cinque società con *ebit margin*[859] negativo o non calcolabile per la presenza di un valore della produzione nullo: Aerogest s.r.l., Centro Pensioni Complementari Regionali s.p.a., Finest s.p.a. e Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a. e Interbrennero s.p.a. Per quest'ultima società, sulla quale la Provincia esercita l'attività di direzione e coordinamento, si segnala un risultato di esercizio negativo di 457.870 euro, comunque in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (del 54,3%), con i costi della produzione superiori dell'8,6% del valore della produzione. La società è in costante perdita dal 2012 ma ha un patrimonio netto molto elevato, in grado fino ad ora di assorbire le perdite maturate. Come indicato nella relazione della gestione 2019, le perdite sono dovute principalmente agli ammortamenti degli *assets* immobiliari e alle svalutazioni della partecipazione nella controllata Interporto Servizi s.p.a.[860] per la quale la Provincia ha previsto l'acquisizione da parte di Patrimonio del Trentino s.p.a.[861].

La società Centro Pensioni Complementari Regionali s.p.a., in particolare, non gestisce in proprio il capitale sociale, ma lo ha affidato alla controllata Euregio Plus SGR s.p.a., della quale detiene il 51%, anch'essa con *ebit margin* negativo. Questo fa sì che i ricavi della società siano principalmente connessi ai risultati della partecipata, e quindi attengano alla gestione finanziaria. La gestione caratteristica presenta, quindi, un segno ampiamente negativo in quanto, a fronte del basso livello di ricavi, sono

[859] L'*ebit margin*, calcolato come rapporto tra il risultato operativo e il valore della produzione, indica la capacità dell'ente di coprire con i ricavi derivanti dall'attività per cui la società è sorta, i costi della gestione caratteristica.

[860] Sin dall'esercizio 2013 gli amministratori avevano messo in luce in particolare la situazione della controllata Interporto Servizi s.p.a. "*che è gravata da un debito consistente e che ha periodicamente bisogno di apporti finanziari a carico della sola Interbrennero*".

[861] Vedasi il paragrafo su piano operativo di razionalizzazione.

presenti elevati costi di gestione, soprattutto connessi al personale. Dopo aver registrato una perdita di esercizio nel 2018 per circa 6 milioni di euro, nel 2019 il risultato di esercizio è tornato positivo per 1.484.603 euro.

In merito alle perdite pregresse sia del Centro Pensioni Complementari Regionali s.p.a. che di Euregio Plus SGR, recependo le indicazioni della Corte, la Provincia ha disposto sul risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 un accantonamento al Fondo perdite società partecipate per euro 212.441,27 inerente "*alle perdite d'esercizio, incluse quelle pregresse che prudenzialmente si è ritenuto di accantonare, registrate dalle società Pensplan Centrum spa e Euregio Plus SGR spa, come risultanti dai bilanci di esercizio, che non sono state ripianate (rispettivamente euro 15.466.977*[862] *e euro 1.482.955*[863]*), rapportate alle quote di partecipazione della Provincia (rispettivamente 0,99% e 4%)*"[864].

Tabella 254 - Dati contabili riferiti alla gestione operativa - esercizio 2019

SOCIETA' PARTECIPATE	QUOTA PAT 2020	N. DIP. 2019	VALORE DELLA PRODUZIONE (a)	COSTO DELLA PRODUZIONE		RISULTATO GESTIONE OPERATIVA (a - b)	RISULTATO ESERCIZIO PREC.	RISULTATO ESERCIZIO	EBIT MARGIN
				TOTALE (b)	di cui COSTI DEL PERSONALE				
Cassa del Trentino S.p.A.	100,00%	16	40.515.872	25.857.937	1.633.219	14.657.935	11.974.428	10.145.243	36,18
ITEA S.p.A.	100,00%	129	40.315.527	38.130.342	3.323.250	2.185.185	1.267.401	114.243	5,42
Patrimonio del Trentino S.p.A.	100,00%	26	11.294.186	8.833.540	1.401.885	2.460.646	2.914.918	2.473.801	21,79
Trentino Sviluppo S.p.A.	100,00%	160	18.956.486	17.712.742	9.360.650	1.243.744	4.188.940	4.805.425	6,56
Trentino Riscossioni S.p.A.	91,96%	45	6.661.412	6.144.610	2.005.699	516.802	482.739	368.974	7,76
Trentino Digitale S.p.A.	88,52%	314	56.372.696	54.803.040	18.646.826	1.569.656	1.595.918	1.191.222	2,78
Trentino Trasporti S.p.A.	80,04%	1.308	111.989.276	111.284.597	63.969.339	704.679	82.400	6.670	0,63
Trentino School of Management S.c.a r.l.	64,60%	45	4.540.541	4.507.532	1.825.182	33.009	5.954	12.978	0,73
Interbrennero S.p.A.	62,92%	27	3.218.915	3.495.309	1.237.957	**-276.394**	**-1.001.566**	**-457.870**	**-8,59**
Aerogest S.r.l.(*)	30,27%	0	0	23.017	0	**-23.017**	**-17.692**	**-17.493**	**n.c.**
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	17,49%	84	34.060.850	27.893.211	7.085.915	6.167.639	3.171.755	4.028.084	18,11
SET Distribuzione S.p.A.	14,07%	271	121.609.744	94.699.824	11.506.251	26.909.920	20.153.626	15.963.333	22,13
Autostrada del Brennero S.p.A.	7,93%	1.025	401.329.377	303.647.063	87.654.215	97.682.314	68.200.598	87.086.911	24,34
Euregio Plus SGR S.p.A. (ex Pensplan Invest SGR S.p.A.)	4,00%	26	4.744.211	4.447.575	2.295.776	296.636	**-332.103**	339.129	6,25
Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.	3,55%	0	619	75.872	0	**-75.253**	78.683	61.773	**n.c.**
FINEST S.p.A.	1,18%	24	129.640	1.476.542	825.139	**-1.346.902**	635.985	192.608	**-1.038,96**
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	0,99%	86	840.096	8.106.309	4.011.136	**-7.266.213**	**-6.006.693**	1.484.603	**-864,93**
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	0,73%	542	287.299.163	242.326.010	45.280.243	44.973.153	31.016.819	30.896.867	15,65

(*) bilancio al 30/06/19

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

862 Cifra ottenuta sottraendo dalle perdite portate a nuovo al 31/12/2019 nello Stato patrimoniale della società, pari ad euro 16.877.377, l'utile di esercizio 2019 (euro 1.484.603) al netto del 5% delle riserve legali.

863 Cifra ottenuta sottraendo dalle perdite portate a nuovo al 31/12/2019 nello Stato patrimoniale della società, pari ad euro 1.805.128, l'utile di esercizio 2019 (euro 339.129) al netto del 5% delle riserve legali.

864 Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 8.

Dalla lettura della tabella seguente che espone i dati patrimoniali, si conferma l'elevata l'esposizione debitoria di quasi tutte le società controllate dalla Provincia.
Particolarmente rilevanti risultano i rapporti di indebitamento di Trentino School of Management S.c.ar.l. (in crescita da 257,44 a 302,1), Trentino Trasporti s.p.a. (in diminuzione da 188,26 a 179,21) e Trentino Riscossioni s.p.a. (in diminuzione da 178,43 a 112,36).

Per la società Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a. il risultato della gestione operativa è fisiologicamente negativo essendo il valore della produzione nullo. La società, infatti, nata con lo scopo di gestire la partecipazione al capitale sociale di galleria di base del Brennero - Brenner basistunnel BBT, non svolge attività operativa. Il saldo della gestione finanziaria è risultato però positivo e l'esercizio 2019 è stato chiuso, al pari dei precedenti, con un utile. Il capitale sociale della società è stato ulteriormente incrementato di 120 milioni di euro (da 705.790.910 euro nel 2018 a 825.790.910 euro nel 2019). Il valore della partecipazione nella società "Galleria di base del Brennero-Brenner Basistunnel BBT SE" ammonta nel 2019 a 790,2 milioni di euro, a seguito del conferimento di 160 milioni di euro effettuato dalla collegata BBT SE nel 2019[865].

Come la società Aerogest s.r.l., anche la società Tunnel Ferroviario del Brennero s.p.a., essendo una *holding*, è priva di dipendenti e presentando un numero di amministratori superiore a quello del personale, ricade nella condizione di necessaria dismissione dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, ma anche questa tipologia di società è stata espressamente esonerata dalla disciplina provinciale (l.p. n. 1/2005, art. 18, c. 3*bis*, lett. b) dal rispetto dell'indicatore organizzativo sopra citato.

Con riferimento a FINEST s.p.a., si evidenzia che la società ha chiuso il bilancio 2019[866] con un risultato di esercizio positivo per 192.608 euro, tuttavia la gestione caratteristica resta fortemente negativa (-1,35 milioni di euro) a seguito di ricavi molto bassi e costi di gestione elevati. L'incidenza del costo del personale è comunque scesa al 55,9% dei costi totali (al 30 giugno 2018 era pari al 64,3%), a fronte della riduzione di una sola unità di personale.
Sulla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano s.p.a. si rileva il progressivo e significativo aumento del numero dei dipendenti (da 319 nel 2017 sono passati a 542 nel 2019, +69,9%), determinato dalla costituzione del gruppo bancario nazionale.

[865] Pag. 12 della Nota integrativa.
[866] I dati esposti si riferiscono al bilancio relativo al periodo 01 luglio 2019-31 dicembre 2019, poiché nel corso del 2019 la Finest ha deciso di cambiare il periodo di approvazione del bilancio dal 30 giugno al 31 dicembre di ogni anno.

Tabella 255 - Principali dati patrimoniali ed indici di redditività – esercizio 2019

SOCIETA' PARTECIPATE	CAPITALE SOCIALE	PATRIMONIO NETTO	CREDITI	DEBITI	ROE	ROI	RAPP. DI INDEBITA MENTO
Cassa del Trentino S.p.A.	52.555.650	133.745.148	1.625.236.599	1.556.461.143	7,59	0,87	1.163,75
ITEA S.p.A.	3.412.077	932.688.632	206.054.772	224.589.604	0,01	0,16	24,08
Patrimonio del Trentino S.p.A.	329.883.065	338.029.409	291.139.101	237.944.092	0,73	0,26	70,39
Trentino Sviluppo S.p.A.	200.000.000	243.946.651	12.614.744	146.102.096	1,97	0,30	59,89
Trentino Riscossioni S.p.A.	1.000.000	4.471.283	2.263.150	5.023.886	8,25	4,73	112,36
Trentino Digitale S.p.A.	6.433.680	42.674.200	23.498.874	31.565.984	2,79	0,93	73,97
Trentino Trasporti S.p.A.	31.629.738	72.060.831	137.218.955	129.139.750	0,01	0,32	179,21
Trentino School of Management S.c.a r.l.	607.673	676.010	2.155.945	2.042.256	1,92	1,00	302,10
Interbrennero S.p.A.	13.818.933	54.004.880	1.896.448	4.406.252	**-0,85**	**-0,46**	8,16
Aerogest S.r.l.(*)	170.000	21.712.455	36.844	19.278	**-0,08**	**-0,11**	0,09
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	58.484.608	175.166.407	1.294.561.808	1.263.309.646	2,30	0,43	721,21
SET Distribuzione S.p.A.	120.175.728	211.160.212	43.746.385	51.725.573	7,56	5,57	24,50
Autostrada del Brennero S.p.A.	55.472.175	797.754.894	195.755.290	182.358.910	10,92	5,35	22,86
Euregio Plus SGR S.p.A. (ex Pensplan Invest SGR S.p.A.)	9.868.500	8.569.997	6.049.714	2.628.109	3,96	2,47	30,67
Tunnel Ferroviario del Brennero S.p.A.	825.790.910	827.836.604	176.387	49.272	0,01	**-0,01**	0,01
FINEST S.p.A.	137.176.770	150.170.785	2.455.151	2.814.284	0,13	**-0,88**	1,87
Centro pensioni complementari regionali S.p.A.	258.204.548	242.811.774	964.003	1.424.016	0,61	**-2,96**	0,59
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	952.031.808	1.134.180.970	7.072.139.457	7.442.058.498	2,72	0,52	656,16

(*) bilancio al 30/06/19

Fonte: elaborazione Corte dei conti da bilanci degli enti – importi in euro.

L'esposizione debitoria di Trentino sviluppo s.p.a., inoltre, risulta essere molto rilevante. Come già osservato in precedenza, nella nota integrativa al bilancio si rileva che i debiti sono costituiti prevalentemente da un prestito obbligazionario di 50 milioni di euro emesso da Tecnofin Trentina (incorporata in Trentino Sviluppo) in data 20 settembre 2006 ed in scadenza il 31 agosto 2021 e sottoscritto interamente dall'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa (APAPI), e da finanziamenti infruttiferi per 80 milioni di euro – il cui rimborso ha come scadenza la data del 31 dicembre 2021 - effettuati dal socio Provincia al fine di sostenere la realizzazione di investimenti previsti ai sensi degli artt. 33 e 34 della l.p. n. 6/1999[867]. In merito al prestito obbligazionario, la società sta accantonando nello stato patrimoniale[868] una riserva straordinaria vincolata alla restituzione di tale

[867] Tra le immobilizzazioni finanziarie è iscritto un credito - con medesima scadenza - di importo analogo nei confronti della Provincia che rappresenta l'ammontare versato a favore del fondo istituito con l.p. n. 6/1999 ed ottenuto direttamente dalla Provincia stessa attraverso i suesposti finanziamenti infruttiferi.
[868] A pag. 15 della Nota integrativa.

prestito (pari a fine esercizio 2019 a 18.314.392 euro), nella quale è confluito ad inizio 2020 l'utile di esercizio 2019 al netto della riserva legale obbligatoria (4.565.153 euro), portando tale riserva all'importo di euro 22.879.545.

Nel relazione sulla gestione, il consiglio di amministrazione della società al riguardo riferisce che: "*in data 5 maggio 2020, la Società ha inviato alla Provincia autonoma di Trento una comunicazione nella quale sono state indicate delle azioni possibili, proposte del Consiglio di amministrazione, per poter gestire tale obbligo societario. Considerando quindi che vi sono varie ipotesi tutte ragionevolmente percorribili, il Consiglio di amministrazione reputa che non vi siano rischi in merito al soddisfacimento degli obblighi finanziari della Società e che quindi sia confermato il presupposto della continuità aziendale in base al quale il presente bilancio è stato redatto.*"[869].

Considerando, pertanto, la prossimità della scadenza di tale prestito obbligazionario (31 agosto 2021) e l'entità della riserva straordinaria non sufficiente a coprire nemmeno la metà della somma da rimborsare (50 milioni di euro), si auspica che siano state individuate dalla Società e dal socio unico Provincia delle soluzioni per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie ad ottemperare alla restituzione del prestito obbligazionario alla scadenza indicata.

Al riguardo la Provincia ha specificato che[870], oltre all'attuale disponibilità liquida di Trentino Sviluppo su conti correnti bancari destinata al rimborso del prestito obbligazionario, "*si aggiungono anche ulteriori accantonamenti previsti, dividendi, nonché le risorse generate dalla gestione ordinaria e le entrate derivanti da operazioni immobiliari in corso. In caso di necessità potrà essere valutata anche la possibile cessione di pacchetti azionari detenuti da Trentino Sviluppo al fine di disporre integralmente delle risorse per il rimborso del prestito a scadenza*".

Alla richiesta di aggiornamenti in merito al reperimento delle risorse necessarie alla restituzione del prestito in argomento, la Provincia, nel contraddittorio orale tenutosi in data 18 giugno 2021, ha precisato di aver svolto un'analisi specifica per la copertura del rimborso stesso che prevede il ricorso alle fonti finanziarie già descritte, inclusa l'operazione immobiliare in corso relativa alla cessione di un immobile da parte di Trentino Sviluppo a Patrimonio del Trentino per il cui valore, che l'Amministrazione stima pari a 10-12 milioni di euro, è in corso una apposita perizia.

L'operazione di rimborso, che richiede, con evidenza, notevoli e straordinari sforzi finanziari, tali da ipotizzare eventuali dismissioni di asset (pacchetti azionari) posseduti dalla *in-house* Trentino Sviluppo, sarà oggetto di attento monitoraggio della Corte dei conti.

[869] Relazione sulla gestione, pag. 19.
[870] Nota prot. PAT n. RFP001-26/05/2021_0384250 del 26 maggio 2021.

Per quanto riguarda Patrimonio del Trentino s.p.a., la società ha crediti per circa 291 milioni di euro dei quali 278 sono crediti verso la controllante Provincia per contributi su investimenti che la società realizza per conto della Provincia stessa[871]. I debiti sono complessivamente pari a 238 milioni di euro di cui 20,55 milioni di euro verso la controllante, quasi totalmente costituiti da "debiti verso finanziamento soci", finanziamento effettuato in occasione dell'estinzione anticipata di un prestito obbligazionario sottoscritto nel 2012 da Cassa Depositi e Prestiti, mentre i debiti verso banche (BEI) ammontano a 125,61 milioni di euro.

Sono presenti, inoltre, prestiti obbligazionari per 90,34 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro verso Cassa del Trentino per un prestito obbligazionario relativo al MUSE, scaduto a fine marzo 2020 e rifinanziato per 12,4 milioni di euro, coperto da una garanzia prestata dalla Provincia[872], in merito alla quale si rinvia alle osservazioni riportate nel paragrafo 9.3.3 (Le garanzie rilasciate dalla Provincia).

Nella relazione del collegio sindacale si evidenzia, infine, che in seguito all'avviso di accertamento ricevuto a dicembre 2018 dalla Agenzia delle Entrate per 1,12 milioni di euro per l'anno 2013, per il quale gli amministratori di Patrimonio del Trentino avevano presentato ricorso ritenendo sussistenti sufficienti elementi per una conclusione positiva della vicenda, accantonando solo 200 mila euro nel fondo rischi e contenzioso, la società ha proceduto ad un versamento parziale di 228.000 euro. Nel mese di novembre 2019 è stato inviato un ulteriore avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per 1,07 milioni di euro per l'anno 2014 per il quale è stato presentato ricorso nel mese di aprile 2020 e sono stati accantonati a titolo prudenziale 150.000 euro nel fondo rischi e contenzioso.

Le società finanziarie presentano, infine, ad eccezione di FINEST s.p.a., una buona redditività. Gli elevatissimi rapporti di indebitamento risultano, in linea generale, strutturali, in quanto connessi all'attività svolta.

Infine, con riguardo al consolidamento dei conti della Provincia si rimanda al paragrafo ad esso dedicato.

16.3.4.3 Rapporti finanziari tra Provincia e società partecipate

Si riportano, nella tabella che segue, i dati relativi alle somme trasferite, a qualsiasi titolo, dalla Provincia alle proprie società partecipate, negli esercizi 2019 e 2020, come risultante dai dati tramessi[873].

---

[871] Si riferiscono ad annualità future di contributi già stanziati nel bilancio della Provincia e per i quali sono stati opportunatamente emesse le determinazioni dirigenziali (Relazione sulla gestione del bilancio 2019, sezione "Rapporti con ente controllante").

[872] Relazione sulla gestione al bilancio della società, pag. 26. Al riguardo si veda il paragrafo 9.3.3 con riferimento alla garanzia prestata dalla Provincia a fronte della sottoscrizione del nuovo mutuo finalizzato al rimborso del precedente prestito in scadenza.

[873] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, risposta al quesito n. 43.

Tabella 256 – Somme trasferite dalla Provincia alle società partecipate

SOCIETA' PARTECIPATE	IMPEGNI PAT 2019	IMPEGNI PAT 2020	Var %	PAGAMENTI PAT 2019	PAGAMENTI PAT 2020	Var %
Cassa del Trentino S.p.A.	229.683	125.050	-45,56%	250.100	229.683	-8,16%
ITEA S.p.A.	20.589.486	20.052.277	-2,61%	32.797.884	15.635.979	-52,33%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	27.366.204	26.872.284	-1,80%	23.576.445	31.213.651	32,39%
Trentino Sviluppo S.p.A.	76.122.654	84.471.510	10,97%	72.464.617	95.377.124	31,62%
Trentino Riscossioni S.p.A.	2.625.000	3.595.093	36,96%	2.623.831	3.097.591	18,06%
Trentino Digitale S.p.a.	45.404.510	42.955.429	-5,39%	49.760.778	42.029.906	-15,54%
Trentino Trasporti S.p.A.	80.352.183	81.220.428	1,08%	69.185.091	79.091.419	14,32%
Trentino School of Management S.c.a r.l.	4.043.501	3.605.777	-10,83%	3.705.117	3.582.962	-3,30%
SET Distribuzione S.p.A.	147.853	635	-99,57%	168.104	2.853	-98,30%
Autostrada del Brennero S.p.A.	44.704	60.838	36,09%	44.480	51.665	16,15%
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	173.077	44.488	-74,30%	117.915	99.649	-15,49%
TOTALE	**257.098.855**	**263.003.809**	**2,30%**	**254.694.363**	**270.412.484**	**6,17%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Dalla tabella, si rileva che le somme impegnate dalla Provincia a favore delle proprie società partecipate, pari ad euro 263.003.809, sono aumentate, nel 2020, del 2,3% rispetto al 2019 (5,9 milioni di euro in più), a differenza di quanto registrato nell'esercizio precedente, in cui vi era stata una significativa riduzione di tali impegni di oltre 80 milioni di euro.

L'incremento ha interessato principalmente Trentino Sviluppo (da 76,12 a 84,47 milioni di euro, pari ad un +10,97%) e Trentino Riscossioni (da 2,63 a 3,6 milioni di euro, pari ad un +36,96%). Nel 2020, sono praticamente nulli gli impegni assunti a favore di SET Distribuzione.

Anche i pagamenti complessivi (competenza + residui) registrano un incremento rispetto al 2019 (+6,17%), che ha interessato in modo particolare Trentino Sviluppo, Trentino Trasporti e Patrimonio del Trentino.

In relazione al titolo in base al quale le somme sono state trasferite, si rileva che buona parte di esse attengono a contratti di servizio in essere con le società controllate.

Di seguito, si riportano gli estremi di tali contratti di servizio e i correlati oneri, come comunicati dalla Provincia[874]:

[874] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 42.

Tabella 257 - Contratti di servizio in essere con le società partecipate

SOCIETÀ	CONTRATTI DI SERVIZIO /DISCIPLINARI/CONVENZIONI	Onere per contratti di servizio (impegnato 2020)
CASSA DEL TRENTINO S.P.A.	Delibere G.P. n. 707 del 6 maggio 2016 e n. 554 del 9 aprile 2018	125.050
TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Delibere G.P. n. 709 del 19 aprile 2013 e n. 3435 del 30 dicembre 2008	42.906.002
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Delibera G.P. n. 2086 del 20 dicembre 2019	2.925.502
TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT S.C.A R.L.	Delibera G.P. n. 2232 dell'11 dicembre 2015, n. 1401 del 19 settembre 2019	2.537.527
TRENTINO SVILUPPO S.P.A.	Delibere G.P. n. 2391 del 20 dicembre 2016, n. 972 del 16 giugno 2017, n. 2280 del 28 dicembre 2017, n. 2447 del 21 dicembre 2018, n. 651 del 15 maggio 2020	3.740.000
TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	Delibera G.P. n. 1194 del 14 luglio 2014, n. 1625 del 7 settembre 2018, n. 970 del 28 giugno 2019	62.889.452
ITEA S.P.A.	Delibera G.P. n. 2270 del 22 dicembre 2020	3.330.000

Fonte: dati trasmessi dalla PAT – importi in euro.

Non risultano, nell'esercizio considerato, trasferimenti a titolo di ripiano perdite.

La Provincia, a fronte di un tale impegno finanziario derivante dalle partecipazioni societarie, nel 2020, ha percepito proventi da partecipazioni (dalle società controllate e partecipate e da altri soggetti), iscritti nel Conto Economico, per un totale di 24.473.782,10 euro, pari al 31,7% in più dei dividendi percepiti nel 2019 (18.588.559,71 euro), come dettagliato nella tabella successiva[875].

Si precisa che, per quanto riguarda Patrimonio del Trentino, i proventi del 2020 sono costituiti da dividendi per euro 2.350.111 e da riserve disponibili per 2 milioni di euro[876].

[875] Verbale n. 6/2021: "*Relazione del collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 612 del 23 aprile 2021*" e n. 6/2020: "*Relazione del collegio dei revisori sullo schema di rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 536 del 30 aprile 2020*".

[876] Verbale dell'assemblea ordinaria, seduta del 3 luglio 2020: "*Alla luce della situazione di emergenza in corso e della necessità di mobilitare sul bilancio provinciale tutte le risorse possibili per l'implementazione di azioni e strumenti per fronteggiare la stessa, con nota del Direttore Generale della Provincia autonoma di Trento di data 01/04/2020 (prot. pdtspa 839/A), è stato richiesto alla Società di verificare, e poi proporre all'Assemblea, la possibile distribuzione di riserve disponibili per l'importo di € 2 milioni*" […] "*L'Assemblea delibera di disporre entro il 30/09/2020 la distribuzione di riserve disponibili per l'importo di € 2 milioni*".

Tabella 258 – Proventi da partecipazione

SOCIETA' PARTECIPATE	PROVENTI 2019	PROVENTI 2020	Var %
Cassa del Trentino S.p.A.	11.375.707	9.637.981	-15,28%
Patrimonio del Trentino S.p.A.	2.769.172	4.350.111	57,09%
Trentino Riscossioni S.p.A.	-	322.339	
Trentino Digitale S.p.a.	-	1.001.707	
Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.	275.373	-	-100,00%
SET Distribuzione S.p.A.	1.522.200	1.014.800	-33,33%
Autostrada del Brennero S.p.A.	2.639.503	7.999.680	203,08%
FINEST S.p.A.	-	1.560	
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A.	-	125.424	
Altri soggetti	6.605	20.179	205,53%
TOTALE	**18.588.560**	**24.473.782**	**31,66%**

Fonte: elaborazione Corte dei conti da CE PAT e verbali assemblee ordinarie – importi in euro.

In merito agli elevati dividendi di Autostrada del Brennero, per complessivi euro 7.999.680, essi derivano da una distribuzione straordinaria di 42 euro ad azione, deliberata dall'assemblea degli azionisti del 9 dicembre 2019 e da una distribuzione ordinaria di 23 euro ad azione, deliberata con la chiusura dell'esercizio 2019, pari rispettivamente a 5.169.024 e a 2.830.656 euro, per la Provincia di Trento.

Per quanto concerne la distribuzione straordinaria, dal verbale dell'assemblea degli azionisti del 9 dicembre 2019, si rileva che i Presidenti della Regione autonoma TAA/S, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento avevano segnalato l'intenzione di ritenere la distribuzione straordinaria esaustiva, per l'anno 2019, anche della distribuzione ordinaria del dividendo (ipotesi, questa, che, però, non ha trovato successiva conferma) ed il Collegio sindacale della società (ed anche il direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), in ragione dei rilevanti impegni finanziari, effettivi e potenziali, che gravano sulla concessionaria, aveva raccomandato la necessità di assicurare una approfondita valutazione ("*reputa che la decisione […] debba essere valutata con estrema prudenza*"), al fine di salvaguardare il patrimonio aziendale anche in un'ottica prospettica di medio periodo.

Anche la Corte esprime perplessità per la decisione, assunta dai soci di Autobrennero s.p.a., di procedere alla distribuzione di riserve straordinarie, a fronte di un quadro di contesto estremamente fluido e caratterizzato da elementi di notevole incertezza, che possono dare origine ad eventi con effetti perturbanti degli equilibri finanziari della società e sulla capacità della stessa di far fronte agli impegni di breve, medio e lungo termine.

16.4 La conciliazione dei debiti e crediti della Provincia con i propri enti strumentali e le società partecipate

Il d.lgs. n. 118/2011, all'art. 11, c. 6, disciplina il contenuto della Relazione sulla gestione, e prevede, in particolare, alla lett. j)[877], che essa dia conto degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Amministrazione ed i propri enti strumentali, società controllate e partecipate.

Tale informativa dev'essere asseverata dai rispettivi organi di revisione e deve evidenziare analiticamente e motivare eventuali discordanze.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, gli esiti della riconciliazione alla data del 31 dicembre 2020 sono esposti nell'allegato d) alla Relazione sulla gestione.

Complessivamente, la verifica riguarda 112 soggetti, di cui 18 enti strumentali, 76 istituzioni scolastiche e formative provinciali e 18 società controllate e partecipate.

Trentino Digitale s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a. hanno comunicato l'impossibilità di produrre, in tempo utile per l'approvazione del rendiconto della Provincia, l'asseverazione da parte degli organi di revisione di tali operazioni di conciliazione di credito e debito.

Con nota formale, si sono, comunque, impegnate a fornire l'asseverazione nel più breve tempo possibile, a seguito della verifica da parte dei propri organi di revisione del bilancio d'esercizio 2020.

All'esito della verifica, nell'allegato d) della Relazione sulla gestione, viene evidenziato che "*non sono emerse discordanze tali da richiedere l'assunzione da parte della Provincia di provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.*".

Nel dettaglio, ad esclusione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, sono:

- n. 12 gli Enti, per i quali i crediti e i debiti coincidono con le risultanze contabili della Provincia (per 4 di essi è stata attestata l'assenza di posizioni debitorie e creditorie);
- n. 19 gli Enti, per i quali i crediti e i debiti sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia;
- n. 5 gli Enti, per i quali i crediti e i debiti risultano discordanti.

[877] Art. 11, c. 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011: "*Gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie*".

Tutte le discordanze attengono a somme asseverate dall'organo di revisione dell'ente strumentale quali crediti/debiti nei confronti della Provincia, ma che, invece, sono di competenza di organismi strumentali della stessa, dotati di propri bilanci.
In particolare:

- la somma di euro 22.866,91, asseverata dall'organo di revisione di Trentino Trasporti s.p.a. quale credito nei confronti della Provincia, è, invece, in parte, di competenza Cassa provinciale antincendi (euro 22.063,55) e, in parte, dell'Agenzia per la depurazione (euro 803,06);
- la somma di euro 102.603,05, asseverata dal revisore legale di Trentino School of Management s.c.ar.l., quale credito nei confronti della Provincia, è, invece, di competenza dell'Agenzia del lavoro, per euro 81.803,05; della Cassa provinciale antincendi, per euro 18.700,00 e dell'Agenzia provinciale per la protezione e l'ambiente, per euro 2.100,00;
- la somma di euro 5.180,32, asseverata dall'organo di revisione di SET distribuzione s.p.a. quale credito nei confronti della Provincia, è, invece, di competenza dell'Agenzia per la depurazione.

Per quanto riguarda Mediocredito s.p.a., si precisa che il collegio sindacale ha evidenziato debiti per euro 1.274.320,67 riferiti ad APIAE, organismo strumentale della Provincia medesima dotato di un proprio bilancio.
Con riferimento alle istituzioni scolastiche e formative provinciali, la verifica ha evidenziato la coincidenza delle risultanze per 49 istituzioni; mentre, per le restanti 27 istituzioni, i dati sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia.

L'Amministrazione provinciale ha, infine, dato riscontro[878] dell'asseverazione dei debiti e dei crediti, alla data del 31 dicembre 2019, delle società per le quali non era stato possibile procedere alla verifica in sede di rendiconto 2019, in quanto i rispettivi bilanci non erano ancora stati approvati (Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.), Cassa del Trentino s.p.a., Trentino Trasporti s.p.a., Trentino Digitale s.p.a., Patrimonio del Trentino s.p.a. e Trentino Sviluppo s.p.a.). Nel dettaglio, i crediti e i debiti di Cassa del Trentino s.p.a., Trentino Trasporti s.p.a. e Patrimonio del Trentino s.p.a. sono stati riconciliati con le risultanze contabili della Provincia, mentre per A.P.S.S.[879], Trentino Digitale s.p.a.[880]

[878] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 47.
[879] La somma di euro 4.324,77 è stata asseverata dal collegio sindacale dell'ente quale credito nei confronti della Provincia, ma in realtà è di competenza della Cassa Antincendi e dell'Agenzia per la depurazione.
[880] La somma di euro 1.976,67 è stata asseverata dall'organo di revisione dell'ente, quale credito nei confronti della Provincia, ma, in realtà, è di competenza dell'Agenzia del Lavoro.

e Trentino Sviluppo s.p.a.[881], risultano delle discordanze asseverate nei confronti della Provincia, ma che, invece, sono di competenza di organismi strumentali della stessa, dotati di propri bilanci.

16.5 Le direttive provinciali per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica

L'art. 79, commi 3 e 4, dello Statuto di autonomia attribuisce alla Provincia competenze specifiche in ordine al coordinamento e alla definizione delle modalità di concorso degli enti e soggetti facenti parte del sistema territoriale provinciale integrato agli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alla Provincia, ponendo a carico della stessa la vigilanza sul relativo rispetto.

In attuazione dello Statuto, la Provincia ha emanato, *ex* art. 2 della l.p. n. 27/2010, specifiche direttive finalizzate al conseguimento della razionalizzazione e qualificazione di alcune voci di spesa delle agenzie e degli enti strumentali, nonché dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'Università degli studi di Trento e della Camera di Commercio di Trento.

Con particolare riferimento alle agenzie e agli enti strumentali, con la deliberazione G.P. n. 1831 del 22 novembre 2019, sono state emanate direttive per l'impostazione dei bilanci di previsione e dei *budget,* a decorrere dal 2020; con deliberazioni G.P. n. 1935 del 4 dicembre 2019 e n. 978 del 17 luglio 2020, sono state impartite direttive in materia di personale[882].

Le suddette direttive individuano, per gli enti e le agenzie, specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, il cui perseguimento deve essere oggetto di verifica, da parte della Provincia stessa, in sede di controllo successivo sulla gestione. Oltre a tali specifiche misure, le direttive richiamano la necessità del rispetto degli equilibri di bilancio.

Per il settore sanitario, la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 2170 del 20 dicembre 2019, recante direttive per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La Giunta provinciale ha, altresì, adottato le deliberazioni n. 2122 del 22 dicembre 2020, in materia di personale e n. 2110 del 14 dicembre 2020, per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, che esplicheranno effetti nel 2021.

Con riguardo alle misure per il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e dell'Università degli studi di Trento, soggetti rientranti nel perimetro del sistema territoriale integrato, la Giunta provinciale ha adottato le deliberazioni n. 2089 del 20 dicembre 2019 e n. 730 del 29 maggio 2020.

[881] La somma di euro 50.826,94 è stata asseverata dall'organo di revisione dell'ente, quale credito nei confronti della Provincia, ma, in realtà, è di competenza dell'Agenzia per l'incentivazione delle attività economiche.
[882] Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 27.

Nella relazione allegata alla risposta istruttoria[883], viene messo in evidenza, altresì, che "*l'approvazione da parte della Giunta provinciale dei bilanci di previsione e dei relativi assestamenti rappresenta un'ulteriore forma di controllo posto che in tale sede viene verificato anche il rispetto delle direttive.*".

Gli esiti dei controlli svolti dalla Provincia, in qualità di ente vigilante, sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica sono stati trasmessi con riferimento all'esercizio 2019, atteso che quelli relativi all'esercizio 2020 non sono ad oggi ancora disponibili[884].

Le direttive applicabili per l'esercizio 2019 sono definite dalla deliberazione G.P. n. 2018/2017 e dalla deliberazione G.P. n. 1255/2019, che hanno confermato, anche per il 2019, gli obiettivi di contenimento della spesa validi per il 2018[885]. Mentre, in base a quanto specificato nella suddetta relazione, risulta ridisciplinato il ricorso ad APAC da parte di enti, fondazioni e società per l'affidamento di lavori, beni e servizi per le procedure sotto-soglia comunitaria, aumentando l'autonomia degli stessi.

- **Rispetto delle direttive per le agenzie**

Le agenzie sottoposte al rispetto delle direttive provinciali[886] sono quelle dotate di autonomia amministrativa e contabile[887], con un proprio bilancio autonomo soggetto, sia in fase preventiva che di assestamento, all'approvazione della Giunta provinciale.

In ordine a tali previsioni, compete agli organi di amministrazione il rispetto delle direttive provinciali e agli organi di revisione vigilare sul rispetto delle stesse, effettuando le opportune verifiche.

Inoltre, dal 2015, le direttive prevedono una verifica obbligatoria, alla data del 30 settembre, da parte della struttura dell'agenzia competente alla gestione del bilancio.

La Provincia attesta che tutte le agenzie hanno trasmesso la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri rendiconti 2019 e che, con riguardo alle specifiche misure, in termini di entrate e di contenimento di voci di spesa, tutte le agenzie hanno rispettato, nel 2019, le direttive impartite.

Si rileva, tuttavia, che viene dato riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato, per l'intero comparto e non per le singole agenzie.

In particolare, con riferimento alle entrate:

---

883 Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 45.

884 Nota prot. PAT n. RFP001-9/04/2021_0244572 del 9 aprile 2021, in risposta al quesito n. 45.

885 Con la deliberazione G.P. n. 1806 del 5 ottobre 2018, in relazione alla scadenza della legislatura, sono state emanate direttive provvisorie per l'impostazione dei bilanci 2019-2021 delle agenzie e degli enti strumentali, disponendo la proroga delle misure contenute nella deliberazione G.P. n. 2018 del 1° dicembre 2017 (direttive per il 2018). Le direttive provvisorie sono state, poi, confermate, con leggere modifiche, con deliberazione G.P. n. 1255 del 30 agosto 2019 "D*irettive definitive per l'anno 2019 alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia, nonché alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento*" (Nota prot. PAT n. RFP001-3/04/2020_0195697 del 3 aprile 2020, risposta al quesito n. 28).

886 Allegato A della deliberazione G.P. n. 2018/2017.

887 Con riferimento all'Agenzia provinciale per i pagamenti in agricoltura, si precisa che essa è tenuta al rispetto delle direttive solo per l'attività finanziata esclusivamente con risorse provinciali e non anche per l'attività di organismo pagatore di fondi europei.

- i trasferimenti provinciali sono stati inscritti in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio provinciale;
- non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla Giunta provinciale) dalle agenzie che hanno entrate relative a corrispettivi e canoni;
- non è stato fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese:

- spese per acquisto di beni e servizi: la spesa complessiva è pari, nel 2019, ad euro 2.332.156,78, in diminuzione rispetto al 2017 (euro 2.483.138,31).

  Sottraendo da tali somme le spese *una tantum*, le spese connesse alla gestione di nuove strutture e quelle relative all'attività istituzionale[888], la spesa rilevante ai fini della direttiva risulta pari nel 2019 ad euro 991.899,19 e si è, pertanto, lievemente ridotta (del 2%), rispetto al valore soglia del 2017 (euro 1.012.142,56[889]). Il limite risulta rispettato a livello di comparto[890];
- spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: tutte le agenzie hanno rispettato la direttiva, riducendo le spese di oltre il 65%, rispetto al valore medio 2008-2009[891]. L'ammontare complessivo di tali consulenze è pari, nel 2019, ad euro 153.623; ma tale importo è stato considerato interamente come "*spesa indispensabile connessa all'attività istituzionale*"[892] e, quindi, escludibile dalla direttiva[893]. La spesa netta da sottoporre a confronto, pertanto, risulta pari a zero euro, a fronte di un limite di spesa massimo di 414.323 euro;
- spese di natura discrezionale: come richiesto dalla direttiva, tutte le agenzie hanno complessivamente operato una riduzione superiore al 70%[894]. Nello specifico, a fronte di un

888 Le spese istituzionali si riferiscono prevalentemente alle spese sostenute da APAPI per la gestione delle risorse previdenziali, per le spese di tesoreria e per la digitalizzazione degli archivi (pari ad euro 985.280 su un totale di spese istituzionali pari ad euro 1.230.318,85.

889 Si segnala che la spesa comunicata per la relazione di parifica 2018 (nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019, in risposta al quesito n. 45) era, per il 2017, pari ad euro 1.219.979,18.

890 La direttiva al riguardo dispone, al punto 2, lett. a), della delibera n. 2018/2017, che "*su ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento [...] non può superare il volume complessivo della medesima spesa del 2017. Dai predetti limiti sono esclusi gli acquisti di beni e servizi afferenti specificatamente all'attività istituzionale. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei, pertanto, nella determinazione della spesa l'ente o l'agenzia può escludere le spese una tantum ovvero quelle relative alla gestione di nuove strutture*".

891 Punto 2, lett. b), della delibera n. 2018/2017: "*Per ciascuno degli esercizi 2018, 2019, 2020, gli enti e le agenzie possono affidare nuovi incarichi per un importo complessivo (corrispettivo totale lordo) non superiore al 35% delle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009*".

892 Trattasi, nello specifico, di consulenza per il funzionamento del nucleo elicotteri, del medico del lavoro e incarico del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Cassa provinciale Antincendi), finanziamento degli assegni di ricerca in materia statistica dell'Università di Trento e di una serie di accordi attuativi con l'IRPET (ISPAT).

893 Disposizioni comuni per il punto 2, lett. b) e c), della delibera n. 2018/2017: "*Restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio; le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.*".

894 Punto 2, lett. c), della delibera n. 2018/2017.

limite pari ad euro 119.427, le spese discrezionali, nel 2019, sono pari ad euro 104.287 (nel 2018, erano pari a 100.064 euro);

- compensi ai componenti degli organi sociali: le agenzie hanno rispettato i limiti previsti per i compensi e i rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015[895];
- spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili: le agenzie non hanno provveduto, nel 2019, all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili[896];
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture: nel 2019, le agenzie non hanno sostenuto spese per l'acquisto di arredi e per la sostituzione di autovetture, ad eccezione della Cassa antincendi, per la quale la Provincia riferisce che "*ha rispettato i limiti imposti dalla direttiva per i mezzi diversi da quelli relativi a esigenze del corpo dei vigili del fuoco di Trento, esclusi dall'applicazione della direttiva in esame ai sensi dell'art. 4bis, comma 7bis della l.p. n. 27/2010*"[897].
- affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi: tutte le agenzie hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva (punto 2, lett. h), della deliberazione n. 2018/2017);
- spese per il personale[898]: per quanto riguarda le spese per incarichi di collaborazione, viene attestato che, per il 2019, non hanno superato quelle sostenute nel 2017[899], dato che tali spese sono risultate pari a 79.556 euro, rispetto ad un limite di spesa complessivo di euro 330.962[900]. Tuttavia, si evidenzia che non viene fornito un reale riscontro della spesa effettivamente sostenuta, poiché, per il calcolo del limite, vengono distinte le spese autorizzate all'Istituto di Statistica della Provincia (ISPAT)[901] (euro 324.150) dalle altre spese sostenute nel 2017 (euro

[895] Punto 2, lett. e), della delibera n. 2018/2017.
[896] Punto 2, lett. f), della delibera n. 2018/2017: "*Per l'anno 2018 gli enti pubblici strumentali possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4 bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010 […]. Per le agenzie trova applicazione quanto previsto per la Provincia dall'articolo 6 della legge provinciale n. 16 del 2013*".
[897] Punto 2, lett. g), della delibera n. 2018/2017: "*Per l'anno 2018 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012 […] Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente.*".
[898] Si precisa che viene dato riscontro solo in merito alle spese di collaborazione, poiché i dipendenti delle agenzie sono tutti dipendenti provinciali e la relativa spesa è posta a carico del bilancio provinciale.
[899] "*Tenendo conto della spesa relativa a contratti di appalto e servizi disposta dalle Agenzie quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione*".
[900] Anche in questo caso, il valore è leggermente cambiato rispetto a quanto comunicato con nota prot. PAT n. P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019, in risposta al quesito n. 45: per il 2017, era pari ad euro 333.984.
[901] L'ISPAT, in base alla delibera n. 2018/2017, è autorizzato a utilizzare prestazioni di collaborazione nei limiti di spesa definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale, al pari dell'Agenzia del lavoro.

6.812), ma non viene fornita un'analoga distinzione della spesa effettivamente sostenuta per le collaborazioni nel 2019.

Viene, inoltre, dato riscontro positivo del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema e sul monitoraggio della situazione finanziaria posta in capo ai revisori[902].

Relativamente alla pubblicazione dei dati in materia di trasparenza, viene affermato che "*tutte le Agenzie hanno provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 del d.lgs. 118/2011*". Tuttavia, si rileva che ISPAT non ha pubblicato il rendiconto completo di tutti gli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011, ma solo i prospetti relativi alle entrate e alle spese.

La Provincia, infine, ha rilevato che non tutte le agenzie hanno provveduto ad inviare una relazione sullo stato di attuazione dell'attività prevista dalle direttive, al fine di monitorare il perseguimento, da parte delle agenzie, degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività, "*in quanto il Dipartimento di riferimento opera periodicamente tale verifica su tutte le proprie strutture organizzative, ivi comprese le Agenzie*".

- **Rispetto delle direttive per gli enti pubblici strumentali**

Gli enti pubblici strumentali, quali soggetti di diritto pubblico, sono dotati di autonomia amministrativa e contabile, con un proprio bilancio autonomo soggetto, sia in fase preventiva che di assestamento, all'approvazione della Giunta provinciale.

In ordine a tali previsioni, compete agli organi di amministrazione il rispetto delle direttive provinciali e agli organi di revisione vigilare sul rispetto di esse, effettuando le opportune verifiche.

Inoltre, dal 2015, le direttive prevedono una verifica obbligatoria, alla data del 30 settembre, da parte della struttura dell'ente competente alla gestione del bilancio.

Anche per gli enti pubblici strumentali, la Provincia ha attesta che tutti hanno trasmesso la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri rendiconti 2019 e che tutti hanno rispettato, nel 2019, le direttive impartite[903].

Si rileva, tuttavia, che viene dato riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato, per l'intero comparto e non per i singoli Enti.

In particolare, con riferimento alle entrate:

---

[902] "*In esito a tale attività si rappresenta come tutte le Agenzie abbiano provveduto ad effettuare il monitoraggio e non siano state segnalate situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive*".

[903] Per il Centro servizi culturali S. Chiara, viene specificato che: "*Tenuto conto dell'impossibilità oggettiva di determinare i dati contabili afferenti agli esercizi pregressi conseguente alle note criticità dell'ente, le direttive di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018 di data 1° dicembre 2017, con riferimento alle lettere b, c) e g) del punto 2, dell'allegato A autorizzavano tali spese in misura non superiore al 90% della media 2013-2014*".

- i trasferimenti provinciali sono stati iscritti in misura corrispondente alle somme stanziate sul bilancio provinciale;
- non sono stati operati aumenti (ad esclusione di quelli specificatamente determinati dalla Giunta provinciale) dagli Enti che hanno entrate relative a tariffe, corrispettivi e canoni;
- non si è fatto ricorso ad operazioni creditizie diverse dalle anticipazioni di cassa.

Con riferimento alle spese:

- spese per acquisto di beni e servizi: la spesa complessiva è pari, nel 2019, ad euro 9.666.757, in aumento del 2,17% rispetto al 2017 (euro 9.461.036).

  Peraltro, al netto delle spese che la direttiva consente di escludere[904], risulta una spesa pari, nel 2019, a 6.779.734 euro, in diminuzione del 3,75% rispetto al valore soglia del 2017 (7.044.268 euro). Ne consegue che il limite risulta rispettato a livello di comparto;
- spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: tutti gli enti hanno rispettato la direttiva. In particolare, il Centro servizi culturali Santa Chiara ha contenuto la spesa nel limite del 90% della spesa sostenuta nel 2013-2014; mentre i restanti enti hanno ridotto tali spese di almeno il 65% rispetto al valore medio 2008-2009. L'ammontare complessivo di tali consulenze (euro 1.342.299), al netto delle spese escludibili dalla direttiva[905] (euro 1.219.058), è pari, nel 2019, a 123.241 euro (nel 2018 erano 171.036 euro), a fronte di un limite di spesa massimo pari a 220.314 euro;
- spese di natura discrezionale: tutti gli enti hanno rispettato la direttiva riducendo le spese di carattere discrezionale. In particolare, il Centro servizi culturali Santa Chiara ha contenuto la spesa nel limite del 90% della spesa sostenuta nel 2013-2014; mentre i restanti enti hanno ridotto tali spese di almeno il 70% del valore medio degli esercizi 2008-2010. Nello specifico, a fronte di un limite pari ad euro 1.701.209, le spese discrezionali sono state pari, nel 2019, a 83.241 euro (nel 2018, erano pari a 143.219 euro);
- compensi ai componenti degli organi sociali: gli enti hanno rispettato i limiti previsti per i compensi e i rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalle deliberazioni n. 1633/2015, n. 1764/2011 e n. 1372/2015;

[904] Spese *una tantum*, spese connesse alla gestione di nuove strutture e spese relative all'attività istituzionale.

[905] Disposizioni comuni per il punto 2, lett. b) e c), della delibera n. 2018/2017: "*Restano escluse le spese indispensabili purché connesse all'attività istituzionale dell'ente o dell'agenzia, le quali comunque devono essere assunte secondo criteri di sobrietà e motivate nella relazione che accompagna il bilancio; le spese sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati per almeno il 50% da soggetti esterni, in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea.*".

- spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili: nel 2019, nessun ente ha acquistato immobili né ha proceduto al rinnovo di contratti di locazione che risultavano già in corso[906];
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture: gli enti hanno rispettato la direttiva che prevede, come limite massimo di spesa, il 50% del valore medio 2010-2012 unitariamente considerato (per il Centro servizi culturali Santa Chiara, il limite è del 90% della spesa sostenuta nel 2013-2014);
- affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi: tutti gli enti hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva (punto 2 lett. h) della deliberazione n. 2018/2017);
- direttive in materia di personale:
    - tutti gli enti hanno rispettato le direttive sulle nuove assunzioni[907] e sul trattamento economico del personale. Le assunzioni a tempo indeterminato sono state, complessivamente, pari a 7 unità; quelle a tempo determinato, pari a 13 unità. Con decorrenza 1° gennaio 2019, il personale dei musei MART, MUSE e Museo degli usi e costumi della gente trentina è transitato nel ruolo della Provincia e messo a disposizione dei medesimi;
    - spese di collaborazione: tutti gli enti non hanno superato, nel 2019, le spese sostenute nel 2017[908]. Complessivamente, le spese per collaborazione, al netto delle spese che la direttiva consente di escludere, sono risultate pari, nel 2019, a 584.167 euro, rispetto ad un limite di spesa di 2.318.670 euro[909];
    - spese per straordinari e missioni: tutti gli enti hanno rispettato le direttive, riducendo tale spesa rispetto al 2017. In particolare, la spesa sostenuta[910], nel 2019, è pari ad euro 29.925, a fronte dei 41.524 euro del 2017. Tale limite di spesa è stato ricalcolato senza i valori relativi ai musei, il cui personale è passato nei ruoli della Provincia;
    - spesa complessiva per il personale: la Provincia ha attestato che tutti gli enti con personale a proprio carico hanno contenuto la spesa per il personale - inclusa quella afferente alle collaborazioni, pari, nel 2019, ad euro 6.458.178 - in un importo non

[906] Viene, inoltre, precisato che: "*Il Parco Adamello Brenta ha sottoscritto con il comune di Strembo un atto di concessione a titolo oneroso di un edificio già in uso e destinato a punto informativo al pubblico e supporto alla mobilità sostenibile.*".
[907] In particolare, "*gli Enti che nel 2019 hanno assunto personale a tempo indeterminato hanno rispettato i vincoli di natura finanziaria e hanno richiesto preventivamente autorizzazione al Dipartimento provinciale competente in materia di personale effettuando assunzioni per i soli casi previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018/2017 (parte I, lettera A1, punto 1 per le assunzioni a tempo indeterminato e punto 2 per quelle a tempo determinato)*".
[908] "*Tenendo conto della spesa relativa a contratti di appalto e servizi disposta dall'Ente quale modalità sostitutiva dell'attivazione di contratti di collaborazione al netto della spesa cofinanziata per almeno il 65% da soggetti esterni.*".
[909] Rispetto al limite di spesa 2017, considerato per le verifiche della spesa 2018 (euro 2.375.193), sono stati detratti ulteriori 56.223 euro per "*spese per collaborazioni oggetto di esternalizzazione*".
[910] Al netto della maggiore spesa necessaria al mantenimento dei livelli di servizio, pari ad euro 6.504.

superiore al corrispondente valore dell'anno 2017 (euro 6.878.323)[911]. Anche in questo caso, il limite di spesa è stato ricalcolato senza i valori relativi ai musei, il cui personale è passato nei ruoli della Provincia.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema e sul monitoraggio della situazione finanziaria posta in capo ai revisori[912].
Relativamente alla pubblicazione dei dati in materia di trasparenza, viene affermato che "*tutti gli Enti hanno provveduto alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale - sezione Amministrazione trasparente - del bilancio di previsione/budget economico e del bilancio consuntivo/bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 18 bis, comma 2 del d.lgs. 118/2011*". Tuttavia, si rileva che l'Istituto culturale cimbro non ha pubblicato, nella sezione Amministrazione trasparente, il rendiconto completo di tutti gli allegati previsti dal d.lgs. n. 118/2011, ma solo i prospetti relativi alle entrate e alle spese.
Si evidenzia, altresì, il mancato assolvimento degli obblighi di trasmissione del rendiconto 2019 alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) da parte del Centro Servizi culturali Santa Chiara, dell'Istituto culturale cimbro, del Museo degli usi e costumi della gente trentina, del MUSE e dell'Opera universitaria.

La Provincia, infine, ha rilevato che non tutti gli enti hanno provveduto ad inviare, entro il 30 settembre 2018, una relazione sullo stato di attuazione dell'attività prevista dalle direttive al fine di monitorare il conseguimento, da parte degli enti, degli obiettivi previsti nei relativi programmi di attività. Gli enti inadempienti sono stati: Opera Universitaria e Centro servizi culturali Santa Chiara.

- **Rispetto delle direttive per le fondazioni**

Le fondazioni interessate dall'applicazione delle direttive sono quelle che la Provincia considera enti strumentali, ovvero la Fondazione Edmund Mach, la Fondazione Bruno Kessler, la Fondazione Museo storico, la Fondazione Trentina Alcide Degasperi e la Fondazione Franco Demarchi.
Le direttive prevedono la responsabilizzazione degli organi di amministrazione in ordine al rispetto delle medesime, su cui vigila il collegio sindacale, che effettua le opportune verifiche, in sede di controlli periodici.

---

911 "*Dal raffronto, che comprende anche il Centro servizi Culturali Santa Chiara, sono esclusi in particolare, maggiori oneri del 2019 connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale autorizzate dalla Giunta provinciale (Opera Universitaria, Parco Adamello Brenta, Parco Paneveggio Pale di S. Martino e gli Istituti culturali), maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi provinciali (Opera Universitaria, Parco Paneveggio Pale di S. Martino, Istituto Mocheno e Istituto Cimbro), oneri una tantum e rimborsi spese per comandi presso altri enti*".
912 "*In esito a tale attività si rappresenta come non siano state segnalate situazioni di disequilibrio nonché di particolare criticità in termini di rispetto delle direttive*".

Dal 2015, è stata prevista una verifica obbligatoria, al 30 giugno, sull'andamento della gestione e sul grado di realizzo del *budget*.

Oltre che con direttive, i rapporti con la Provincia sono regolati, anche sotto il profilo finanziario, con accordi di programma.

Entro il 30 settembre, le fondazioni devono trasmettere, alla struttura provinciale competente, una relazione sullo stato di attuazione degli accordi di programma, al 30 giugno.

Con riguardo al riscontro del rispetto delle direttive, come per le agenzie e gli enti strumentali, si rappresenta che il rispetto dei limiti di spesa viene mostrato solo a livello aggregato e non per le singole fondazioni[913].

In particolare, dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia, si rileva quanto segue:

- trasferimenti provinciali: tutte le fondazioni hanno iscritto nel proprio bilancio un volume di trasferimenti provinciali coerente con le somme stanziate sul bilancio della Provincia;
- costi di funzionamento: tutte le fondazioni hanno rispettato, complessivamente, la direttiva relativa al contenimento, entro il valore 2017, dei costi di funzionamento non connessi all'attività *core*, diversi dai costi per il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni e gli accantonamenti. La riduzione complessiva è stata di appena lo 0,44% (pari a 12.862.125 euro, a fronte di un limite di spesa di 12.919.046 euro);
- spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: sia singolarmente che complessivamente, le fondazioni hanno rispettato la direttiva, riducendo tale tipologia di spesa in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle medesime spese[914]. La spesa cumulativa è pari, nel 2019, ad euro 651.319, di cui sottoposte all'obbligo di riduzione solo euro 23.277 (euro 11.717, nel 2018), a fronte di un limite di spesa pari a 187.838 euro;
- spese di natura discrezionale: sia singolarmente che complessivamente, le fondazioni hanno rispettato la direttiva riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio 2008-2010 delle corrispondenti spese[915]. La spesa cumulativa è pari, nel 2019, ad euro 1.833.515, di cui sottoposte all'obbligo di riduzione solo euro 10.924 (euro 4.395, nel 2018), a fronte di un limite di spesa pari a 12.843 euro;

---

913 "*Per la Fondazione Franco Demarchi, tenuto conto della recente costituzione e attivazione e della conseguente impossibilità di disporre di dati contabili di confronto, si è disposto che la stessa effettui i raffronti della spesa con riferimento all'anno 2015, primo anno di esercizio a regime della Fondazione e che con riferimento ai punti 3 e 4 dell'allegato B alla deliberazione n. 2018/2017 costituisce limite massimo di spesa per il 2019.*".

914 Risultano escluse dall'obbligo di riduzione le spese indispensabili per l'attività istituzionale (pari, nel 2019, ad euro 572.888) e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea (pari, nel 2019, ad euro 55.154).

915 Risultano escluse le spese indispensabili per l'attività istituzionale (pari, nel 2019, ad euro 1.788.701) e quelle sostenute per la realizzazione di interventi cofinanziati almeno al 50% da soggetti esterni ed in particolare a valere sui fondi finanziati dall'Unione Europea (pari, nel 2019, ad euro 33.890).

- compensi ai componenti degli organi sociali: le fondazioni hanno rispettato i limiti alle misure dei compensi e rimborsi spese degli organi di amministrazione, di controllo e consultivi previsti dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2640/2010 e n. 3076/2010, come integrata dalla deliberazione n. 1633/2015 e, per le fondazioni della ricerca, dalla deliberazione n. 787/2018;
- spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili: nel 2019, le fondazioni non hanno effettuato acquisti di immobili e, relativamente ai contratti di locazione, hanno rispettato le direttive. In particolare, non sono stati stipulati nuovi contratti di locazione; mentre gli adeguamenti registrati conseguono a contratti già in corso (fondazione Demarchi e fondazione Mach);
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture: nel 2019, le fondazioni non hanno superato il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. La fondazione Alcide De Gasperi e la fondazione Museo Storico del Trentino non hanno sostenuto alcuna spesa;
- affidamento di contratti di lavori, beni e servizi e altre forme di approvvigionamento di beni e servizi: tutte le fondazioni hanno rispettato quanto disposto dalla direttiva;
- operazioni di indebitamento: le fondazioni non hanno fatto ricorso, nel 2019, ad operazioni di indebitamento diverse dalle anticipazioni di cassa.

Viene, inoltre, dato riscontro del rispetto delle direttive sull'utilizzo degli strumenti di sistema, sulle pubblicazioni dei dati in materia di trasparenza e sul monitoraggio della situazione finanziaria[916].

In merito al contenimento della spesa per il personale e collaborazioni, le direttive sono differenti per le fondazioni di ricerca[917] e non di ricerca[918].
Con riguardo al rispetto delle suddette direttive, la Provincia ha dato un adeguato riscontro solo per le fondazioni non di ricerca, come di seguito dettagliato:

- spese di collaborazione: le fondazioni hanno mantenuto le spese di collaborazione, per il 2019, nel limite della spesa dell'anno 2017, tenuto conto della deroga concessa alla Fondazione Trentina Alcide De Gasperi in relazione all'incremento delle attività gestite dalla medesima[919]. Complessivamente, le spese per collaborazione, al netto delle spese che la direttiva consente di

[916] "*Le fondazioni hanno verificato l'andamento della gestione ed il grado di progressivo realizzo del budget sotto il profilo economico e finanziario alla data del 30 giugno trasmettendo la verifica, corredata da una relazione del collegio sindacale, alla Provincia – Ufficio per il controllo legale dei conti*".
[917] Fondazione Mach e Fondazione Kessler.
[918] Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Fondazione Museo Storico del Trentino, Fondazione Demarchi.
[919] Con deliberazione G.P. n. 445/2018, per la Fondazione De Gasperi, il limite sulle collaborazioni è incrementato a 120.000 euro annui, per il triennio 2018-2020.

escludere[920], sono risultate pari, nel 2019, a 365.772 euro, rispetto ad un limite di spesa di 482.239 euro (-24,15%);

- spese per straordinari e missioni: nel 2019, le fondazioni, sostenendo complessivamente una spesa per euro 21.878, hanno rispettato le direttive, riducendo tale spesa (del 5,56%) rispetto a quella del 2017 (euro 23.168)[921];
- spesa per il personale delle fondazioni diverse da quelle di ricerca:
    - la Provincia ha attestato che le fondazioni hanno contenuto la spesa complessiva per il personale - inclusa la spesa per collaborazioni, pari, nel 2019, ad euro 2.411.805 - in un importo non superiore al corrispondente valore dell'anno 2017 (euro 2.549.437)[922]. Tuttavia, si riscontra che i maggiori oneri connessi vengono esclusi solo dalla spesa 2019 e non da quella 2017, da utilizzare come limite. Prendendo in considerazione la spesa netta per il personale 2017[923] della relazione sull'attività di vigilanza per il 2017[924], pari ad euro 2.386.593, il limite sulla spesa di personale non risulta rispettato, da parte delle fondazioni diverse da quelle di ricerca, poiché la spesa è superiore dell'1,06%, rispetto a quella del 2017;
    - le fondazioni dichiarano di aver rispettato le disposizioni in materia di reclutamento del personale, secondo quanto stabilito dalla deliberazione G.P. n. 2018/2017 (allegato D, parte II, punto C1 e C2)[925];
    - non hanno previsto posizioni dirigenziali ulteriori rispetto alla situazione esistente e hanno rispettato il limite massimo ai trattamenti economici dei dirigenti, stabiliti con deliberazione della G.P. n. 2640/2010;
    - non hanno corrisposto compensi incentivanti, comunque denominati, non previsti dalla contrattazione collettiva.

[920] È esclusa la parte di spesa cofinanziata relativa a contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia. La fondazione Demarchi è autorizzata a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione (punto A3, parte II dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2018/2017).

[921] "*La Fondazione Alcide De Gasperi ha peraltro ottenuto una deroga da parte della Giunta provinciale per adempiere agli scopi statutari rilasciata con deliberazione n. 445/2018, portando il limite a 10 mila*".

[922] Dal raffronto sono stati esclusi i maggiori oneri del 2019 connessi: alle assunzioni autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale nonché quelli afferente al personale transitato da un altro ente strumentale a carattere privatistico, le deroghe sulle collaborazioni previste al punto A3 della parte II dell'allegato D alla delibera 2018/2017 e gli aumenti connessi al rinnovo del CCNL.

[923] Calcolata, come per il 2019, al netto delle medesime voci di spesa dettagliate nella nota precedente.

[924] Inviata alla Corte con nota prot. PAT n. n. P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019, in risposta al quesito n. 45.

[925] In particolare, previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente, la fondazione Museo storico del Trentino ha assunto, nel 2019, due unità di personale a tempo indeterminato e una unità a tempo determinato; la fondazione Demarchi due unità a tempo indeterminato.

Per le fondazioni di ricerca, viene dichiarato che:

- la fondazione Kessler ha registrato un'incidenza del costo del personale a tempo indeterminato e *tenure – track* nel limite del 71% (nel 2018, era il 64%) dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma, al di sotto del limite massimo del 75% previsto dalla direttiva. La fondazione Mach ha raggiunto una percentuale pari al 72% (nel 2018, era il 73%), a fronte del limite massimo del 75% previsto per l'anno 2019[926];
- non hanno costituito nuove posizioni dirigenziali e hanno rispettato il limite massimo ai trattamenti economici stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2640/2010;
- nel corso del 2019, la fondazione Mach ha provveduto all'aggiornamento del contratto aziendale per gli operai agricoli;
- hanno rispettato "*le disposizioni sul reclutamento del personale diverso da quello ricercatore e tecnologo secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale 2018/2017 (allegato D, parte II, punto C1) e di aver adeguato il proprio ordinamento per il reclutamento del personale alle disposizioni ivi contenute.*".

- **Rispetto delle direttive per le Società controllate**

Ai sensi dell'art. 7 della l.p. n. 4/2004, dell'art. 2 della l.p. n. 27/2010 e dell'art. 18 della l.p. n. 1/2005, la Provincia adotta direttive nei confronti delle società controllate, non solo per garantire il concorso delle stesse al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ma anche per esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

Nello specifico, il coordinamento viene effettuato nominando i componenti degli organi di amministrazione e controllo, ove previsto dagli statuti o dalle norme istitutive; prevedendo obblighi di informativa preventiva alla Provincia, in relazione ad operazioni straordinarie (come, ad esempio, modifiche statutaria, fusioni, aumenti di capitale); disponendo l'adozione di strumenti pluriennali di programmazione, di *budget* economico-finanziari e di *reporting* periodici per la verifica dell'andamento della gestione e del grado di progressivo realizzo del *budget,* sotto l'aspetto economico e finanziario, alla data del 30 giugno e del 30 settembre; responsabilizzando gli organi di amministrazione in ordine al rispetto delle direttive, su cui vigila il collegio sindacale.

La Provincia attesta che tutte le società controllate hanno trasmesso la documentazione e le informazioni richieste in allegato ai propri bilanci 2019 e che hanno rispettato le direttive adottate, pur dando riscontro del rispetto dei limiti di spesa solo a livello aggregato e non per le singole società.

In particolare, dagli esiti dei controlli effettuati dalla Provincia, si rileva quanto segue per il 2019:

- tutte le società hanno rispettato gli obblighi pubblicitari e di informativa;

[926] Per quanto riguarda la fondazione Mach, dai calcoli viene esclusa l'attività del Centro Istruzione e Formazione.

- tutte le società, in caso di proposte di attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di compensi per eventuali deleghe o incarichi speciali, hanno provveduto a darne comunicazione alla Direzione generale;
- ITEA ha effettuato modifiche statutarie nel corso del 2019, inviando, preventivamente, alla Provincia le proposte di variazione. Le società non sono state interessate da operazioni straordinarie non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia o, comunque, non disposte direttamente dalla Provincia stessa;
- tutte le società hanno adottato il *budget* con le previsioni economiche e finanziarie per l'esercizio 2019 ed hanno verificato l'andamento della gestione, alla data del 30 giugno e del 30 settembre. Le verifiche sull'andamento della gestione, alle predette date, sono state monitorate dalle competenti strutture provinciali;
- le società si sono avvalse del Centro di servizi condivisi per l'attivazione di alcuni servizi da esso offerti (come, ad esempio, supporto all'attività legale e all'attività amministrativo contabile, controlli interni, assistenza in materia di personale);
- centri di competenza e sinergie di gruppo: per l'acquisto di beni e servizi, le società, ove possibile, si sono avvalse delle altre società del gruppo[927]; le società strumentali hanno fatto ricorso ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale;
- nel corso del 2019, Patrimonio del Trentino e Cassa del Trentino hanno attivato nuove operazioni di indebitamento, autorizzate dalla Giunta provinciale;
- le società hanno rispettato le disposizioni dell'art. 53 *bis* della l.p. 3 aprile 1997, n. 7, relative al divieto di conferimento di nuovi incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, nonché di incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;
- tutte le società hanno provveduto all'attuazione degli obblighi di trasparenza, ai sensi della l.p. 4/2014;
- costi di funzionamento: tutte le società hanno contenuto i costi di funzionamento diversi da quelli afferenti al personale, agli ammortamenti, alle svalutazioni, agli oneri finanziari e alle

[927] "*Il riferimento è in particolare a:*
- *Trentino Digitale per gestione server, sviluppo e implemento software, servizi PITRE e fattura elettronica, servizi di connettività, cloud e multimedia, servizi di gestione server, emissione firme digitali remote, consulenza, manutenzione linee, consulenza e adeguamento in materia di privacy, servizio di e-procurement e piattaforma mypay, costruzione sito internet, servizi di noleggio di personal computer e monitor, attività di desk management, di accesso alla banda larga e per il "data protection officer";*
- *Trentino Riscossioni per il servizio di riscossione crediti e per la messa a ruolo del recupero dei contributi per le ristrutturazioni edilizie nei confronti di soggetti privati non aventi diritto;*
- *Trentino School Management per attività di formazione;*
- *Trentino Trasporti per servizio di trasporto nell'ambito del progetto Trentino Guest Card;*
- *Trentino Sviluppo per acquisto di materiale di bigliettazione*
- *Patrimonio del Trentino per affitto immobili*."

imposte, nel limite del corrispondente valore del 2017 (euro 14.741.646)[928]. Il totale delle spese di funzionamento del 2019 assoggettate al limite risulta pari ad euro 14.029.449, con una riduzione complessiva del 4,83% rispetto al corrispondente valore del 2017;

- spese per nuovi incarichi di studio, ricerca e consulenza: tutte le società hanno rispettato la direttiva, riducendo tale tipologia di spesa in misura superiore al 65% del valore medio 2008-2009 delle medesime spese[929]. La spesa netta cumulativa è pari, nel 2019, ad euro 153.940 (nel 2018, era 156.565,) a fronte di un limite di spesa pari a 387.868 euro;
- spese di natura discrezionale: le società, complessivamente, hanno rispettato la direttiva, riducendo tali spese di una percentuale superiore al 70% del valore medio 2008-2010 delle corrispondenti spese[930]. La spesa netta cumulativa è pari, nel 2019, ad euro 22.102 (nel 2018, era 13.596), a fronte di un limite di spesa pari a 116.102 euro;
- spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili: le società, nel procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili, hanno rispettato le direttive, tenuto conto delle locazioni di immobili tra società controllate della Provincia[931];
- spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture: le società, complessivamente, hanno rispettato il limite del 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012 (euro 145.118)[932], spendendo nel 2019 euro 77.751;
- direttive in materia di personale:
    - spese di collaborazione: nessuna società ha sostenuto spese di collaborazione nel 2019;
    - spese per straordinari e missioni: la Provincia attesta che, complessivamente, con una spesa, nel 2019, di euro 1.743.298, le società hanno mantenuto la spesa per straordinari e missioni nel limite della spesa sostenuta per le medesime tipologie di voci di competenza dell'anno 2017 (euro 1.962.419) "*fatta salva la maggior spesa sostenuta da Trentino Sviluppo e Trentino Trasporti necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio*", pari a 579.061 euro.

[928] Restano esclusi i costi diretti afferenti all'attività *core/mission* aziendale, compresi i contributi al Centro Servizi Condivisi e le spese *una tantum*. Viene, inoltre, segnalato che le spese *una tantum* sono state correttamente sottratte anche relativamente al 2017, "*che quindi risulta modificato anche in considerazione della rettifica di un errore materiale*".

[929] Risultano escluse le spese indispensabili per l'attività istituzionale e quelle che costituiscono un diretto espletamento della *mission* aziendale.

[930] Risultano escluse dall'obbligo di riduzione le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale e le spese legate all'attività di comunicazione e/o informazione, strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

[931] Viene precisato che "*con riferimento a Trentino Sviluppo sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzate a promuovere lo sviluppo economico finanziate a valere sul fondo di cui all'art. 33 della l.p. n. 6 del 1999 e che per Patrimonio del Trentino sono fatti salvi tutti gli acquisti di immobili effettuati nell'ambito dell'attività di competenza della società*".

[932] Dal limite, risultano esclusi gli acquisti di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate in quanto non più funzionali e quelli effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività *core*.

Senza la detrazione di tale somma, che, per l'anno di riferimento 2017, era stata, per le predette società, di appena 31.698[933], la spesa per straordinari e missione del 2019 salirebbe ad euro 2.322.359, con il conseguente superamento, di oltre il 18%, del limite di spesa in questione, da parte delle società controllate;

- spesa complessiva per il personale: la Provincia attesta che tutte le società hanno contenuto la spesa per il personale inclusa quella afferente alle collaborazioni, pari, nel 2019, ad euro 94.241.874, in un importo non superiore alla spesa complessiva dell'anno 2017 (96.168.469 euro)[934], ma – come già rilevato per altri limiti di spesa - i maggiori oneri da escludere in base alla direttiva sono stati detratti solo dagli importi 2019 e non anche da quelli 2017. Prendendo in considerazione la spesa per il personale "confrontabile" del 2017 della relazione sull'attività di vigilanza per il 2017[935], pari ad euro 89.579.853, il limite per la spesa di personale risulta superato del 5,2%;
- reclutamento del personale: tutte le società dichiarano di aver rispettato le disposizioni sul reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale 2018/2017 (allegato D, punti C1 e C2)[936]. Per quanto riguarda le posizioni dirigenziali, ITEA ha previsto due nuove posizioni, mentre Trentino Trasporti ne ha prevista una;
- tutte le società non hanno corrisposto compensi incentivanti, comunque denominati, non previsti dalla contrattazione collettiva e non hanno provveduto al riconoscimento di progressioni di carriera, sia in senso verticale che orizzontale, né all'attribuzione di miglioramenti economici a qualunque titolo, al di fuori di ITEA, che ha riconosciuto progressioni di carriera in senso verticale e Trentino Trasporti, che ha riconosciuto progressioni di carriera sia in senso verticale che orizzontale, previa autorizzazione dal dipartimento provinciale competente;
- le società hanno, altresì, rispettato il limite massimo al trattamento economico fissato per i dipendenti non dirigenti stabilito dalla deliberazione n. 787/2018 ed il limite massimo

[933] Relazione sull'attività di vigilanza per il 2017, inviata alla Corte con nota prot. PAT n. n. P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019, in risposta al quesito n. 45.
[934] Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri del 2019 connessi alle assunzioni autorizzate dal dipartimento provinciale competente in materia di personale, al rinnovo dei contratti collettivi nazionali, nonché quelli afferenti al personale transitato da un altro ente strumentale a carattere privatistico e le deroghe sulle collaborazioni previste al punto A3 della parte II dell'allegato D alla delibera 2018/2017.
[935] Inviata alla Corte con nota prot. PAT n. n. P001/2019-rde/pr41855/000013 del 3 aprile 2019, in risposta al quesito n. 45.
[936] In particolare, nel rispetto delle direttive, sono state effettuate assunzioni a tempo indeterminato da: Trentino Trasporti (25 unità, oltre a 120 trasformazioni dal tempo determinato di personale viaggiante), Trentino Sviluppo (4 unità), ITEA (5 unità), TSM (5 unità), Patrimonio del Trentino (4 unità), Trentino Digitale (1 unità) e Cassa del Trentino (1 trasformazione da tempo determinato); assunzioni a tempo determinato da: Trentino Trasporti (144 unità), Trentino Sviluppo (11 unità), Patrimonio del Trentino (1 unità) e Trentino Riscossioni (2 unità).

ai trattamenti economici dei dirigenti, stabiliti con deliberazione n. 2640/2010, come integrata dalla deliberazione n. 787/2018.

17 L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

17.1 Normativa di riferimento e procedure di gara

Lo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol riserva alla competenza legislativa primaria delle Province la materia dei lavori pubblici di interesse provinciale (art. 17, n. 1, del d.P.R. n. 670/1972).

L'art. 1 del d.lgs. 7 settembre 2017, n. 162, poi, stabilisce che "*Le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con legge provinciale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme legislative fondamentali di riforma economico-sociale, ivi comprese quelle che stabiliscono i livelli minimi di regolazione richiesti dal diritto dell'Unione europea in materia di appalti e concessioni, le procedure di aggiudicazione e i contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 8, comma 1, numeri 1) e 17) del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (...).*".

La competenza legislativa primaria delle Province, peraltro, trova un limite nell'art. 117 della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato alcune materie di tipo "trasversale", atte ad incidere sulla disciplina dell'attività contrattuale: tutela della concorrenza (lett. e); ordine pubblico (lett. h); giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa (lett. l); tutela dell'ambiente (lett. s).

Le fonti normative applicate in Provincia di Trento in materia di appalti per lavori pubblici, servizi e forniture sono le seguenti:

- l.p. 19 luglio 1990, n. 23: "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*" (e relativo regolamento di attuazione d.p.g.p. 22-05-1991, n. 10-40/leg), che disciplina in generale l'attività contrattuale della Provincia;
- l.p. 10 settembre 1993, n. 26: **"***Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti***"** (e relativo regolamento di attuazione d.p.p. 11-05-2012, n. 9-84/leg), che disciplina i lavori pubblici di interesse provinciale. Rispetto alla l.p. n. 23/1990, che ha carattere generale, l'ambito di applicazione della l.p. n. 26/1993 è settoriale e riguarda lavori pubblici e incarichi di progettazione[937];

[937] La l.p. n. 23/1990, art. 1, c. 2, precisa: "*È fatta salva la vigente legislazione in tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non diversamente stabilito.*".

- l.p. 9 marzo 2016, n. 2: "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*", di recepimento delle direttive comunitarie 2014/23/UE (sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 2014/24/UE (sugli appalti pubblici);
- d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: "*Codice dei contratti pubblici*" (regolamento di attuazione: d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 207, ora in parte abrogato), che recepisce le sopra richiamate direttive UE abrogando il precedente codice (d.lgs. n. 163/2006) e disciplina l'affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture.

Le procedure di scelta del contraente previste dalla norma sono:

- procedura aperta (asta pubblica): tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti possono presentare offerta;
- procedura ristretta (licitazione privata): tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti stabiliti dall'amministrazione possono chiedere di essere invitati a presentare offerta; l'amministrazione invita tutti gli operatori che hanno presentato istanza e che risultano in possesso dei requisiti richiesti;
- procedura negoziata (trattativa privata): l'amministrazione sceglie e invita gli operatori economici che possono presentare offerta. Il cottimo fiduciario di lavori, disciplinato dall'art. 52 della l.p. n. 26/1993, è sostanzialmente una procedura negoziata.

La procedura aperta e la procedura ristretta sono sempre esperibili, a prescindere dal valore, pertanto sono definite procedure ordinarie.
La procedura negoziata ha carattere eccezionale ed è esperibile solo se il valore è inferiore a determinate soglie oppure se ricorrono le condizioni indicate dall'art. 63 del codice dei contratti pubblici, dall'art. 33 della l.p. n. 26/93, dall'art. 21 della l.p. n. 23/90 (ad esempio: gara andata deserta, acquisto di prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, estrema urgenza non imputabile alla pubblica amministrazione...).
L'affidamento diretto è una procedura negoziata in cui l'Amministrazione tratta direttamente con un solo operatore economico ed è possibile solamente in casi eccezionali (valore inferiore a determinate soglie o impossibilità di esperire un confronto concorrenziale).
La legge disciplina l'utilizzo delle diverse procedure di scelta del contraente, in funzione del valore stimato dell'appalto.
A causa dell'emergenza per il Covid-19 e al fine di fronteggiare la crisi economica che ne è derivata, il legislatore provinciale, nel corso dell'anno 2020, ha introdotto specifiche norme di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento.

Il riferimento è, in particolare, agli artt. 2 e 3 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, successivamente modificati dagli artt. 52 e 53 della l.p. 13 maggio 2020, n. 3; dagli artt. 28 e 33 della l.p. 6 agosto 2020, n. 6; dall'art. 29 della l.p. 12 agosto 2020, n. 8; dall'art. 1 della l.p. 30 novembre 2020, n. 13 e, da ultimo, dall'art. 18 della l.p. 23 aprile 2021, n. 6.

Va rilevato, peraltro, che tali norme sono state impugnate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorsi alla Corte costituzionale del 23 maggio 2020, n. 50; del 17 luglio 2020, n. 59 e del 2 febbraio 2021, n. 6.

Con il ricorso n. 50 del 2020, in particolare, il Presidente del Consiglio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 3, 4, 7 e 8, nonché degli articoli 3, 4 e 6 della l.p. 23 marzo 2020, n. 2, per contrasto con gli articoli 117, primo e secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, in relazione agli articoli 36, 63, 80, 95 e 97, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 3, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le disposizioni impugnate, secondo il ricorrente, eccederebbero i limiti fissati dal riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni a statuto speciale e le province autonome, con particolare riguardo alle norme dettate dal codice dei contratti pubblici, sulla scelta del contraente (che rientrano nelle materie trasversali della tutela della concorrenza, delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e dell'ordine pubblico) e sulla conclusione ed esecuzione del contratto (che afferiscono all'ordinamento civile), recando disposizioni in contrasto con la normativa statale in materia di appalti e concessioni e con i limiti statutari.

Con i ricorsi n. 59 del 2020 e n. 6 del 2021, poi, il Presidente del Consiglio ha impugnato le norme che hanno modificato gli articoli 2 e 3 della l.p. n. 2 del 2020, già impugnate con il ricorso n. 50 del 2020, poiché ritenute insufficienti a superare i motivi di impugnazione già prospettati.

A tale riguardo, la Provincia ha precisato che le disposizioni impugnate innanzi alla Corte costituzionale sono attinenti a misure di carattere temporaneo, orientate a mitigare le conseguenze dell'emergenza pandemica, anticipatamente rispetto all'intervento legislativo statale.

Ha rappresentato, l'Amministrazione, che, per assicurare certezza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici, a fronte della pendenza del contenzioso costituzionale, il legislatore provinciale ha introdotto una serie di modifiche alle leggi impugnate dal Presidente del Consiglio, volte a rimuovere i profili di contestazione.

La Provincia ha dichiarato, infine, di avere comunicato, per le vie brevi, agli uffici ministeriali, oltre le modifiche di cui alla l.p. n. 6 del 2021 (art. 18), anche le altre modifiche, incontrando favorevole riscontro, ferma la persistenza di alcuni profili problematici e, pertanto, restano pendenti i ricorsi innanzi alla Consulta.

I due prospetti che seguono riassumono le procedure previste per lavori pubblici e per servizi e forniture, in base alla normativa in essere alla data del 1° dicembre 2020, considerato che, successivamente, il quadro normativo è stato modificato dalla l.p. n. 6 del 2021.

Trattandosi di disposizioni a carattere emergenziale, si evidenzia che la loro applicazione è limitata temporalmente ai procedimenti la cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021[938].

Tabella 259 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di lavori

SOGLIE	TIPO DI PROCEDURA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
fino a 150.000 euro	affidamento diretto	art. 3, c. 1, l.p. n. 2/2020
da 40.000 a 200.000 euro	**procedura negoziata** con invito a 3 imprese	art. 11 l.p. n. 1/2019
fino a 500.000 euro	**cottimo fiduciario** con invito ad almeno 5 imprese	art. 52, c. 1, l.p. n. 26/1993
da 500.000 a 1.000.000 euro	**procedura negoziata** con invito ad almeno 10 imprese	art. 3, c. 2, l.p. n. 2/2020
da 1.000.000 a 5.350.000 euro	**procedura negoziata** con invito ad almeno 15 imprese	art. 3, c. 2, l.p. n. 2/2020
da 5.350.000 euro *(soglia comunitaria)* in poi	- per ragioni di estrema urgenza: **procedura negoziata senza bando**; - elenco di lavori definito dalla Giunta provinciale: deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici; - negli altri casi **procedure ordinarie** (procedura aperta, procedura ristretta).	art. 2, c. 1 e 1-*bis*, l.p. n. 2/2020

Fonte: norme provinciali e, per la soglia comunitaria, art. 35 codice contratti pubblici

Per particolari interventi, sono previsti anche altri istituti: la concessione di lavori pubblici (art. 1, c. 5, della l.p. n. 2/2016; parte III del d.lgs. n. 50/2016), la finanza di progetto (art. 28 della l.p. n. 2/2016; parte IV del d.lgs. n. 50/2016), il dialogo competitivo (art. 33-*bis* della l.p. n. 26/93).

Inoltre, l'appalto può avere ad oggetto, oltre alla mera esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo predisposto dall'amministrazione (appalto integrato) o di quello presentato dall'impresa aggiudicataria (art. 30, c. 5 *ter*, della l.p. n. 26/93).

[938] L'art. 8, c. 2-*ter*, della l. 23 marzo 2020, n. 2 dispone che: "*Le disposizioni di questo capo, ad esclusione di quelle per le quali è disposto diversamente all'interno della disposizione medesima, si applicano alle procedure per le quali la determina a contrarre è adottata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 o entro quello successivo eventualmente previsto dalla normativa statale.*".

Tabella 260 – Procedure ordinarie di affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture

SOGLIE	TIPO DI PROCEDURA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
fino a 150.000 euro	affidamento diretto	art. 3, c. 1, l.p. n. 2/2020
fino a 214.000 euro	trattativa privata con invito a 3 imprese	art. 21, c. 2, lett. h), e c. 5, l.p. n. 23/1990
da 214.000 euro *(soglia comunitaria)* in poi	- per ragioni di estrema urgenza: **procedura negoziata senza bando**; - elenco definito dalla Giunta provinciale: deroga all'ordinamento provinciale e statale sui contratti pubblici; - negli altri casi **procedure ordinarie** (procedura aperta, procedura ristretta).	art. 2, c. 1 e 1 *bis*, l.p. n. 2/2020

Fonte: norme provinciali e, per la soglia comunitaria, art. 35 codice contratti pubblici

La selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di aggiudicazione di importo inferiore alla soglia comunitaria avviene secondo specifiche linee guida[939], favorendo la rotazione tra gli stessi, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara (art. 19-*ter* della l.p. n. 2/2016, aggiunto dall'art. 3 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2).

Di regola, il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016), da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo[940].

La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto del contratto da affidare.

Il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, invece, è utilizzabile solamente in caso di appalti di lavori pubblici di interesse provinciale, con base d'appalto inferiore a due milioni di euro e per servizi/forniture, da individuare caso per caso, quando sono caratterizzati da elevata standardizzabilità o da condizioni definite dal mercato.

Per quanto riguarda l'affidamento di lavori per importi inferiori a due milioni di euro, l'art. 16, c. 3, della l.p. n. 2/2016 consente di applicare il criterio del prezzo più basso; in tal caso, il prezzo è

[939] Le linee guida, a carattere vincolante per le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale, sono state approvate con delibera della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020. Esse disciplinano le modalità di attuazione del principio di rotazione nella selezione degli operatori economici ,previsto dall'art. 19-*ter* della l.p. n. 2/2016 e rappresentano le disposizioni necessarie per garantire la sua uniforme applicazione a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici (e, quindi, non solo per lavori pubblici, ma anche per servizi e forniture, servizi socio-assistenziali e incarichi tecnici per lavori pubblici), in cui l'amministrazione opera una selezione degli operatori economici da invitare.

[940] Devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva; gli incarichi per servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica; i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al cinquanta per cento dell'importo totale del contratto (art. 16, c. 2, l.p. n. 2/2016). In quest'ultimo caso (servizi ad alta intensità di manodopera), l'elemento prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità, fatta salva la possibilità di porre in gara anche il prezzo, ma con applicazione di apposita formula matematica (definita con d.p.p. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.).

determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, mediante massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto.
Per l'affidamento di servizi e forniture, compresi gli incarichi tecnici, di importo inferiore alle soglie europee, le disposizioni (temporanee) introdotte con le misure urgenti connesse all'emergenza sanitaria consentono all'amministrazione aggiudicatrice di affidare i contratti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure al prezzo più basso (art. 3, c. 5-*bis*, della l.p. n. 2/2020).
Fanno eccezione gli affidamenti previsti dall'art. 16, c. 2, lett. a) e c), della l.p. 2/2016 (contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva; servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto) di importo superiore a 150.000 euro, che devono essere aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica, è affidato alla Provincia (art. 4 della l.p. n. 2/2016) il compito di promuovere l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa. Per questo, la Provincia svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici anche nei rapporti con l'ANAC e può adottare linee guida per l'interpretazione e l'applicazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici[941].

La Provincia, "*al fine di favorire l'economicità e la razionalizzazione dei processi gestionali degli enti appartenenti al sistema pubblico provinciale e dei soggetti previsti dal comma 3*", con l.p. 16 giugno 2006 n. 3, art. 39-*bis*, introdotto dall'art. 23 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, ha istituito l'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (d'ora in avanti, APAC).
Essa opera come:

- centrale di committenza per l'espletamento di procedure concorrenziali per l'acquisizione di lavori pubblici, servizi e forniture;
- centrale di acquisto per l'acquisizione di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*", convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135;

[941] *Cfr.* art. 4, l.p. n. 2/2016, come modificato dall'art. 6, l.p. 11 giugno 2019, n. 2,

- soggetto aggregatore per l'acquisizione di beni/servizi ad elevata standardizzabilità, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale, sulla base dei fabbisogni manifestati dalle amministrazioni aggiudicatrici del territorio, a norma dell'art. 9 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*", convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.

L'APAC svolge le attività e i compiti individuati nel proprio atto organizzativo[942], entro i limiti stabiliti dallo stesso e sulla base di quanto previsto dalla carta dei servizi adottata con delibera della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, a favore della Provincia e degli enti strumentali, di cui all'art. 33, c. 1, della l.p. n. 3/2006, dei Comuni, delle Comunità e loro aziende speciali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona, di altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, associazioni, unioni e consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti di cui sopra e di soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui sopra che realizzano lavori, servizi e forniture, secondo quanto indicato all'art. 5, c. 2, della l.p. n. 2/2016 [943].

Nei casi in cui l'APAC curi lo svolgimento di procedure di aggiudicazione, la Provincia esercita tutte le funzioni attribuite all'amministrazione aggiudicatrice dalla legge provinciale sui lavori pubblici e dalla legge sui contratti e sui beni provinciali, fatta eccezione per la valutazione della congruità delle offerte, che resta in capo ai soggetti a favore dei quali l'agenzia svolge i propri servizi[944].

Dal mese di novembre 2015, nella struttura organizzativa di APAC, era stato funzionalmente inserito, in rapporto di avvalimento, anche il Servizio procedure di gara e contratti dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari di Trento, per l'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica di servizi e forniture nel settore sanitario di competenza dell'Azienda provinciale per i Servizi sanitari – APSS e delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona – APSP[945].

A partire dall'aprile 2020, peraltro, a seguito dell'adozione da parte della Giunta provinciale di un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 36-*ter*1 della l.p. n. 23/1990, è stata restituita ad APSS autonomia operativa nel settore degli appalti, al fine di ottenere la qualificazione di cui alla deliberazione giuntale n. 94/2020.

---

942 L'atto organizzativo di APAC, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 238 del 17 febbraio 2017 e modificato con successiva delibera n. 1838 del 5 ottobre 2018, è stato riapprovato con deliberazione n. 449 del 9 aprile 2020, a seguito della cessazione dell'efficacia della convenzione intercorrente fra Provincia autonoma di Trento e Azienda provinciale per i Servizi sanitari sottoscritta il 28 ottobre 2015.

943 Si veda l'art. 2 dell'Atto organizzativo approvato con delibera della Giunta provinciale n. 449 del 9 aprile 2020.

944 *Cfr*. l'art. 39-*bis*, c. 1-*quater*, della l.p. n. 3/2006.

945 Lo schema di convenzione di avvalimento tra Provincia e Azienda provinciale per i Servizi sanitari (APSS) per l'espletamento delle procedure di gara di servizi e forniture di rilievo europeo in ambito sanitario di competenza dell'APSS e delle Aziende provinciali di Servizi alla Persona (APSP) è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1096 del 29 giugno 2015. La convenzione con APSS è stata sottoscritta in data 28 ottobre 2015.

L'APAC opera come centrale di committenza gestendo le procedure di affidamento per conto delle amministrazioni aggiudicatrici interessate o prestando consulenza a queste ultime sullo svolgimento delle procedure, nei casi e con le modalità stabiliti dal programma annuale di attività, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse disponibili.
L'art. 36-*ter*1 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23 e altre disposizioni specifiche stabiliscono gli ambiti di competenza coordinati fra l'APAC e le amministrazioni aggiudicatrici articolandole come segue:

a. le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione del Comune di Trento, affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria avvalendosi di APAC, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti, comunque denominati, a carico del bilancio provinciale;

b. le amministrazioni aggiudicatrici devono, inoltre, ricorrere obbligatoriamente ad APAC per l'affidamento delle procedure di gara d'appalto di lavori con il sistema della procedura negoziata, di cui all'art. 18, c. 3, della l.p. n. n. 9/2013, nonché dei lavori relativi ad interventi di estrema urgenza, in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dei conservatori di musica, con il sistema della procedura negoziata di cui all'art. 33.1, c. 2, lett. d), della l.p. n. 26/1993;

c. le agenzie, le fondazioni e gli enti strumentali della Provincia devono attivare APAC, in caso di procedure relative all'affidamento di lavori di importo superiore a un milione di euro oppure per le procedure di servizi e forniture di valore superiore alla soglia comunitaria, quando l'intervento o gli acquisti sono realizzati con contributi o finanziamenti, comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, o anche in caso di procedure relative all'affidamento di lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria, ma superiore alla soglia che consente l'affidamento diretto, prevista dalla normativa provinciale vigente, qualora le categorie merceologiche di riferimento non siano presenti sugli strumenti di acquisto elettronici provinciali e nazionali (deliberazione n. 1831 del 22 novembre 2019).

d. i comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in

ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 500.000 euro[946].

Con l'istituzione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 94 del 30 gennaio 2020, la Provincia ha inteso "*valorizzare l'autonomia delle amministrazioni aggiudicatrici affidando loro competenze oggi attribuite all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti*"[947].

Tale provvedimento ha previsto un periodo transitorio di 24 mesi, a decorrere dal 30 marzo 2020, durante il quale le amministrazioni aggiudicatrici possono operare in deroga al sistema di competenze di cui all'art. 36-*ter*1, svolgendo autonomamente le procedure per la realizzazione di contratti pubblici aventi ad oggetto servizi, forniture o lavori.

Al termine del periodo transitorio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno chiedere alla Giunta provinciale la qualificazione, secondo le modalità previste.

La deliberazione conferma l'obbligo di ricorrere ad APAC nella fattispecie di cui alla precedente lettera b) e nelle procedure di gara per le categorie merceologiche oggetto di aggregazione, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 36-*ter*1, commi 4 e 5, della l.p. n. 23/90.

L'APAC, inoltre, organizza e gestisce gli strumenti elettronici di acquisto e il mercato elettronico istituito ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e*

---

946 Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale, fermo restando quanto previsto sopra, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.
Con l'art. 9 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1, è stata disposta la sospensione dell'obbligo di cui sopra per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, istituiti a seguito di fusione per un periodo massimo di centottanta giorni o, comunque, fino all'attuazione del sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici provinciali se precedente. Il sistema di qualificazione è stato introdotto con delibera giuntale n. 94 del 30 gennaio 2020.
I Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti possono procedere in autonomia all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, fatto salvo l'obbligo di ricorso obbligatorio ad APAC nei casi sopra indicati.
"*Nei casi definiti con deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, i Comuni possono avvalersi, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento, che opera quale centrale di committenza. Tale possibilità è in ogni caso esclusa quando i comuni sono tenuti ad aderire ad una convenzione quadro e, fino all'eventuale qualificazione della suddetta società cooperativa ai sensi del comma 2 bis quando i comuni sono tenuti ad avvalersi di APAC. Con la medesima deliberazione attuativa sono definiti gli aspetti organizzativi necessari per l'attuazione di questo comma*" (art. 36, *ter* 1, c. 2-*quater* introdotto con l.p. n. 17/2017).

947 Per quanto concerne la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, prevista dal codice dei contratti pubblici (art. 38), la Giunta provinciale ha introdotto, con deliberazione n. 94 del 30 gennaio 2020, un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, al fine di individuare le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione e dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime (art. 36-*ter*1, c. 2-*bis*, della l.p. n. 23/1990).

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"[948], attraverso la piattaforma provinciale di *e-procurement*[949] denominata Mercurio.

Essa consente di gestire, in modalità telematica, tutte le procedure di affidamento di beni e servizi e di lavori attraverso i seguenti strumenti:

- negozio elettronico: è uno strumento elettronico, che permette alle pubbliche amministrazioni di acquistare direttamente beni e/o servizi con caratteristiche ad alta standardizzabilità, sulla base di contratti quadro predefiniti (convenzioni o accordi quadro);
- mercato elettronico (Me-Pat): è un mercato virtuale, in cui le pubbliche amministrazioni provinciali possono acquistare, direttamente o attraverso richieste di offerta, beni e/o servizi per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, proposti da più fornitori abilitati ai bandi di abilitazione pubblicati sul sito e gestiti da APAC, attraverso apposita procedura informatica.

  Attraverso il Me-Pat, le imprese fornitrici pubblicano, in modo dinamico e autonomo, le informazioni relative ai prodotti/servizi offerti, in relazione a specifiche categorie merceologiche individuate nei bandi di abilitazione; mentre le Amministrazioni possono consultare le proposte pubblicate sul catalogo, confrontare le caratteristiche degli articoli di interesse e procedere con la compilazione di un ordine di acquisto o di una richiesta di offerta[950];
- gare telematiche: sono procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate, previo confronto concorrenziale fra più operatori economici, svolte attraverso sistemi telematici per l'affidamento di servizi, forniture e lavori (compresi gli affidamenti relativi a lavori in economia, con il sistema del cottimo fiduciario telematico).

Ai fini dell'aggregazione e centralizzazione negli acquisti di beni e servizi omogenei, la Giunta provinciale, con propria delibera, da adottare entro il primo semestre di ogni anno, individua le categorie di beni e servizi ad elevata standardizzabilità e il valore, in termini di importo e quantità, al superamento dei quali interviene APAC.

Essa, infatti, sulla base dei fabbisogni rilevati e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale[951], attiva, quale soggetto aggregatore, procedure per la stipulazione di apposite convenzioni-quadro, che le

[948] Si veda l'art. 39-*bis*, c. 1-*ter,* della l.p. n. 3/2006.

[949] L'*e-procurement* rappresenta una modalità di approvvigionamento di beni, servizi e lavori basata su strumenti elettronici per la digitalizzazione della procedura di gara dalla fase di pubblicazione del bando/spedizione dell'invito fino alla fase di aggiudicazione, a garanzia del rispetto dei principi di riservatezza, segretezza, anticorruzione, speditezza e contestualmente per razionalizzare le procedure, perseguire maggior risparmio nella spesa pubblica e maggior qualità nelle acquisizioni.

[950] I criteri e le modalità di utilizzo del Me-Pat sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 973 del 24 marzo 2013 e modificati, da ultimo, con deliberazione n. 2317 del 28 dicembre 2017.

[951] Si vedano la delibera della Giunta provinciale n. 1034 del 15 giugno 2018, recante "*Individuazione delle soglie per l'affidamento di contratti di servizi e forniture da parte delle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito delle convenzioni quadro – art. 36 ter 1 commi*

amministrazioni del settore pubblico provinciale devono utilizzare per le acquisizioni di importo annuo, a base d'asta, superiore alle soglie individuate dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, nel rispetto della disciplina statale, effettuando il monitoraggio della spesa che ne deriva[952].

In alternativa, l'APAC propone l'espletamento di procedure di gara in forma aggregata.

Le convenzioni-quadro da stipulare sono individuate in relazione all'elaborazione di strategie di aggregazione della spesa connesse alla raccolta dei fabbisogni d'acquisto delle amministrazioni pubbliche trentine e sono finalizzate ad ottenere economie di scala e, quindi, la riduzione della spesa pubblica e dei costi amministrativi che afferiscono alle procedure di gara.

Quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni di cui sopra, le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico Me-Pat gestito da APAC o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a.[953] o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, secondo le disposizioni di cui all'art. 36-*ter*1 della l.p. n. 23/1990.

Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro[954] senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a..[955]

17.2 L'attività svolta da APAC nel 2020

La determinazione del dirigente del Dipartimento organizzazione personale e affari generali n. 9 del 2 febbraio 2021, avente ad oggetto "*Programmazione dell'attività dell'Agenzia provinciale per gli appalti e*

4 e 5 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23" e la delibera della Giunta provinciale n. 1384 del 1° agosto 2018, recante "*Individuazione dei beni e dei servizi ad elevata standardizzabilità, ai sensi dell'art. 36 ter 1, commi 4 e 5 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23*", successivamente modificata con provvedimento n. 1826 del 22 novembre 2019; delibere ulteriormente aggiornate con delibera n. 1076 del 3 agosto 2020.

[952] Nel questionario del Collegio dei Revisori sul rendiconto 2020 (prot. Corte n. 2022 del 21 maggio 2021), si dà atto che "*l'obbligo al ricorso alle convenzioni promosse da APAC è escluso quando le Amministrazioni stipulano contratti per l'acquisto di beni e forniture con cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991 o procedono con affidamenti riservati ai sensi dell'art. 29 della LP n. 2/2016 o nei casi di appalti ad alta intensità di manodopera con applicazione della clausola sociale di cui all'art. 32 comma 4 sexies della LP n. 2/2016. Nei suddetti casi di deroga all'obbligo di utilizzo delle convenzioni promosse da APAC, le Amministrazioni del sistema pubblico provinciale devono provvedere all'acquisizione di beni e servizi attraverso il mercato elettronico provinciale o, in mancanza di beni e servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, o mediante gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a.*".

[953] *Cfr.* "*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Consip s.p.a. – 2019*", ove è illustrata in dettaglio l'attività di Consip s.p.a.

[954] *Cfr.* art. 36-*ter*1, c. 6, della l.p. n. 23/1990, come modificato dall'art. 14 della l.p. 12 febbraio 2019, n. 1. Prima il tetto era di 1.000 euro.

[955] *Cfr.* art. 36-*ter*1, c. 6, della l.p. n. 23/1990.

contratti, APAC – anno 2021", che definisce la programmazione delle procedure di gara da espletare nell'anno 2021, sulla base della ricognizione dei fabbisogni e delle risorse professionali e dell'organico disponibile, riepiloga, nelle premesse, l'attività svolta da APAC nel corso del 2020, elencandone i dati principali in forma aggregata.

Essi tengono in considerazione non soltanto le procedure di gara svolte per conto dei diversi servizi, dipartimenti e agenzie della Provincia, ma anche quelle esperite per conto di Comuni, Comunità, APSS e APSP, enti strumentali, società partecipate.

Attività svolta quale centrale di committenza

Come risulta dalla determina sopra citata, l'APAC ha espletato le seguenti procedure a favore delle strutture provinciali e degli enti di cui all'art. 39-*bis*, c. 3, della l.p. n. 3/2006:

- n. 247 procedure di gara bandite, per un importo complessivo di 244,74 milioni di euro, di cui n. 126 di lavori, per 73,66 milioni di euro; n. 96 di servizi, per 100,31 milioni di euro; n. 25 di forniture, per 70,76 milioni di euro;
- n. 272 procedure di gara aggiudicate, per un importo complessivo di 373,44 milioni di euro, di cui n. 130 di lavori, per un importo di 86,71 milioni di euro; n. 100 di servizi, per un importo di 246,31 milioni di euro; n. 42 di forniture, per un importo di 40,42 milioni di euro.

Attività svolta quale centrale acquisti e soggetto aggregatore

L'APAC ha pubblicato un nuovo bando di abilitazione al Me-Pat, riguardante l'erogazione di gas e servizi connessi.

I bandi attivi a febbraio 2021 sono complessivamente n. 54.

Al 31 dicembre 2020, risultano attivi sul Mercato elettronico n. 5.680 operatori economici, con un incremento del 20% rispetto all'anno precedente e sono state valutate complessivamente, nell'anno 2020, n. 3.800 domande di abilitazione al Me-Pat.

Sulla base delle segnalazioni inoltrate dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi dell'art. 36-*ter*, c. 6, della l.p. n. 23/90, sono stati predisposti, nel corso dell'anno 2020, n. 86 confronti concorrenziali (richieste di offerta sul Me-Pat e gare telematiche sulla piattaforma Mercurio), per un importo di 11,29 milioni di euro.

17.3 Analisi dell'attività contrattuale della Provincia per l'affidamento di lavori, servizi e forniture

In tale contesto normativo e organizzativo, è stato chiesto alla Provincia di comunicare, compilando una tabella già predisposta, i dati relativi agli importi di aggiudicazione (IVA inclusa) e al numero di contratti stipulati per lavori, servizi e forniture affidati, rispettivamente, mediante centrale di committenza, soggetto aggregatore, Me-pat, Mepa e Consip, interventi di somma urgenza, e altro, relativamente al triennio 2018-2020[956].

La Provincia ha trasmesso una serie di prospetti relativi ai dati raccolti presso i vari dipartimenti, servizi e unità strategiche, che sono stati rielaborati e riassunti nelle tabelle che seguono:

Tabella 261 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2018

ATTIVITA' CONTRATTUALE	LAVORI		SERVIZI		FORNITURE		TOTALI per tipologia di affidamento	Incidenza sul totale
	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti		
mediante centrale di committenza - APAC	18.432.557,07	42	122.245.688,30	60	9.577.579,54	355	150.255.824,91	56,15%
mediante soggetto aggregatore	-	0	61.000,00	1	-	0	61.000,00	0,02%
mediante Mepat, Mepa e Consip	135.531,90	7	5.499.565,00	4091	5.267.740,62	1555	10.902.837,52	4,07%
interventi di somma urgenza	3.450.721,53	226	18.089,59	21	12.696,01	8	3.481.507,13	1,30%
altro	53.165.459,64	5866	35.462.770,10	3194	14.265.749,02	4069	102.893.978,76	38,45%
TOTALE	**75.184.270,14**	6141	**163.287.112,99**	7367	**29.123.765,19**	5987	267.595.148,32	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

Tabella 262 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2019

ATTIVITA' CONTRATTUALE	LAVORI		SERVIZI		FORNITURE		TOTALI per tipologia di affidamento	Incidenza sul totale
	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti		
mediante centrale di committenza - APAC	102.361.802,41	53	7.751.986,78	34	4.854.093,37	353	114.967.882,56	41,87%
mediante soggetto aggregatore	-	-	-	0	-	0	-	0,00%
mediante Mepat, Mepa e Consip	927.233,30	11	6.576.884,96	4080	7.113.611,64	1601	14.617.729,90	5,32%
interventi di somma urgenza	25.243.288,40	372	14.814,77	14	2.132.927,21	143	27.391.030,38	9,97%
altro**	35.339.236,37	6009	72.414.291,34	2432	9.884.908,99	3432	117.638.436,70	42,84%
TOTALE	**163.871.560,48**	6445	**86.757.977,85**	6560	**23.985.541,21**	5529	**274.615.079,54**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro

[956] Quesito n. 86 della nota prot. n. 1495 dell'8 marzo 2021.

Tabella 263 - Lavori, servizi, forniture aggiudicati nel 2020

ATTIVITA' CONTRATTUALE	LAVORI		SERVIZI		FORNITURE		TOTALI per tipologia di affidamento	Incidenza sul totale
	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti	importo di aggiudicazione	nr. contratti		
mediante centrale di committenza - APAC	53.814.540,33	49	134.106.959,39	40	4.749.495,32	356	192.670.995,04	45,96%
mediante soggetto aggregatore	-	0	99.176,22	9	-	0	99.176,22	0,02%
mediante Mepat, Mepa e Consip	354.369,87	16	15.341.451,31	1366	6.258.539,12	1346	21.954.360,30	5,24%
interventi di somma urgenza	18.441.031,80	405	225.723,36	19	2.322.374,12	174	20.989.129,28	5,01%
altro	39.337.331,36	5351	128.008.733,77	1717	16.137.736,53	2989	183.483.801,66	43,77%
TOTALE	**111.947.273,36**	5821	**277.782.044,05**	3151	**29.468.145,09**	4865	**419.197.462,50**	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati PAT – importi in euro.

Come già rilevato in occasione nella Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, i dati trasmessi dalla Provincia, per alcuni versi, non risultano congruenti. Anche quest'anno, infatti, ad esempio, nella voce "altro", sono stati ricompresi i contratti di servizi con gli istituti di formazione professionale paritari, per un importo di circa 106 milioni di euro, che non avrebbero dovuto essere considerati, trattandosi di costi per percorsi di formazione professionale, non riferibili all'attività contrattuale in senso stretto.
La sezione "lavori" della voce "altri", poi, comprende, talvolta, procedure di affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario e dell'amministrazione diretta di lavori di minore importo, che, nell'organizzazione provinciale, nei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, sono esperiti dai diversi Servizi dell'amministrazione e, quindi, non transitano in APAC.

In termini di importi di aggiudicazione, per il 2020, risulta che meno della metà dei contratti sono stati affidati mediante l'APAC (45,96%) e soltanto una piccolissima quota (0,02%) mediante soggetto aggregatore.
In linea con l'anno precedente, risultano i dati dei contratti stipulati mediante Mepat, Mepa e Consip (5,24%) e della voce "altro", che rappresenta ben il 43, 77% dell'importo totale dei contratti. Risulta dimezzato, rispetto al 2019, il dato relativo alle procedure previste per interventi di somma urgenza.

In conclusione, si rappresenta che risulta rilevante (oltre il 34% del valore totale), anche quest'anno, la quota di beni e servizi acquisita con affidamenti al di fuori delle procedure di gara gestite dalla centrale di committenza – APAC, del mercato elettronico della Provincia e delle convenzioni-quadro attivate da APAC, quale soggetto aggregatore.

18 VERIFICA DI AFFIDABILITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI E DELLE FASI DI GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE (DAS)

L'istruttoria, volta a stimare l'affidabilità e l'attendibilità degli aggregati contabili, è stata condotta dalla Sezione di controllo di Trento, ricorrendo alla metodologia statistica M.U.S. (*monetary unit sampling*) integrata da scelte professionali nell'individuazione delle unità di campionamento, in conformità alle modalità adottate dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nella parificazione del rendiconto dello Stato e della Corte dei conti europea nel contesto della dichiarazione annuale di affidabilità dei conti e in aderenza agli indirizzi operativi indicati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (*cfr.* deliberazioni n. 9/2013, n. 14/2014, e SEZAUT/20/2020/INPR) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (*cfr.* deliberazione n. 17/2016 del 27 dicembre 2016, deliberazione n. 21/INPR/19 del 20 dicembre 2019 e deliberazione n. 20/2020/INPR del 16 dicembre 2020).

La Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013, ha dettato le prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle regioni, evidenziando che un profilo di rilievo della decisione di parifica può consistere, ai sensi dell'art. 39 del r.d. n. 1214/1939, nel raffronto del rendiconto con la documentazione di bilancio e con le scritture contabili dell'ente, tenute o controllate dalla Corte.

L'importanza di dette verifiche è da rinvenirsi nel fatto che l'accertamento di eventuali irregolarità potrebbe influire sull'esito del giudizio di parificazione.

Infatti, l'esistenza di gravi irregolarità, che incidono sulla veridicità della rappresentazione dei conti, sarebbe ostativa alla parifica del rendiconto da parte della Sezione regionale.

In ordine al rilievo dell'attività di verifica della qualità dei dati relativi ai bilanci pubblici, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con la delibera n. 20/SSRRCO/INPR/20, avente ad oggetto la "*Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2021, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", hanno rappresentato, da ultimo, come non possa essere trascurato "*l'impegno che dovrà essere dedicato alla verifica della qualità delle informazioni relative ai bilanci di tutte le amministrazioni pubbliche. Un compito di "garanzia" che è fondamentale per la leggibilità e la confrontabilità dei bilanci pubblici e, soprattutto, per la significatività e la attendibilità dei conti finanziari che, costituendo le informazioni alla base dei conti economici nazionali, rappresentano elementi indispensabili per le verifiche circa gli obiettivi assunti con i Programmi di stabilità e crescita.*".

Sempre nel senso della valorizzazione dell'attività di campionamento, la Sezione Autonomie, nella SEZAUT/20/2020/INPR, avente ad oggetto "*Programma delle attività per l'anno 2021 - (art. 5, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti*", ha precisato come "*Per assicurare l'uniforme applicazione dei principi dell'armonizzazione contabile e una maggiore affidabilità delle scritture contabili degli enti, potrebbe rivelarsi utile, ampliare, presso le Sezioni regionali, l'utilizzo delle tecniche di campionamento, ispirate alla metodologia DAS, da applicare in sede di parifica del rendiconto delle Regioni, che consentono una più puntuale valutazione delle modalità di classificazione e d'imputazione della spesa, nonché delle relative tecniche di copertura.*".

Occorre, peraltro, precisare che il livello di approfondimento degli accertamenti effettuati in sede di verifica di affidabilità delle scritture contabili e delle fasi di gestione delle entrate e delle spese è necessariamente condizionato dalla rigorosa e celere tempistica del giudizio di parifica del rendiconto della Provincia.
Pertanto, l'esito dell'esame di mandati e reversali, limitato alla documentazione acquisita in istruttoria e tendenzialmente incentrato su profili di regolarità formale dei procedimenti e dei provvedimenti oggetto di analisi, non può ritenersi esaustivo di tutti i profili di legittimità e regolarità degli stessi.
Inoltre, come già evidenziato nella Relazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2019, resta fermo che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri del modulo di verifica adottato, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, che potranno essere valutati nelle competenti sedi.

Sono stati individuati n. 20 mandati di pagamento e n. 15 reversali di incasso.

I mandati di pagamento sono stati estratti dall'elenco dei pagamenti effettuati dalla Provincia, nel corso del 2020, scaricati dal sito istituzionale dell'Ente, con esclusione degli ordinativi riferiti ai pagamenti obbligatori (retribuzioni lorde, contributi sociali, imposte e tasse a carico dell'Ente, rimborsi, versamenti di ritenute) e ai trasferimenti ad Amministrazioni pubbliche.
Per gli ordinativi di incasso, è stato richiesto alla Provincia il file con l'elenco delle reversali emesse nel corso del 2020 e da esso, prima dell'estrazione campionaria, sono state escluse le imposte ed i tributi versati da amministrazioni pubbliche e le ritenute su redditi da lavoro dipendente.

È stata inviata una prima richiesta istruttoria, con nota prot. n. 1495 del 8 marzo 2021 (quesiti n. 101 e n. 102). La Provincia ha dato tempestivo riscontro, con nota prot. n. 195193 del 19 marzo 2021[957].
In seguito, è stata formulata un'ulteriore richiesta istruttoria, con nota prot. n. 1921 del 27 aprile 2021, riscontrata dalla Provincia, con nota prot. n. 338144 del 10 maggio 2021[958].

18.1 Mandati di pagamento

In merito ai mandati è stato richiesto di fornire copia conforme di tutta la documentazione a giustificazione della spesa e, in particolare:

- mandato in copia analogica del documento digitale;
- provvedimento di impegno;
- ordine;
- DDT;
- rapportini di dettaglio;
- contratto/provvedimento amministrativo di riferimento;
- normativa;
- DURC;
- verifica *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1972;
- comunicazione conto dedicato;
- eventuale inventariazione e verbale di assegnazione al consegnatario;
- altra documentazione di supporto presente in fascicolo a giustificazione della spesa.

Le verifiche hanno riguardato: l'esistenza di un titolo giuridico e degli altri presupposti richiesti dalla normativa; la corretta allocazione di bilancio; la pertinente attribuzione dei codici di bilancio di classificazione economica; le registrazioni delle riscossioni e dei pagamenti; la corretta attribuzione dei codici SIOPE; la completezza delle informazioni riportate sui titoli di pagamento (es.: presenza, quando previsto, del codice CIG); l'effettuazione, ove previsto, delle verifiche di regolarità contributiva (presenza, nella documentazione, del DURC in corso di validità) e di regolarità fiscale (art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1972).

[957] Protocollo Corte dei conti n. 1617 del 19 marzo 2021.
[958] Protocollo Corte dei conti n. 1982 del 10 maggio 2021.

Con riferimento al quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011, i controlli effettuati hanno avuto ad oggetto la regolarità del procedimento contabile ed in modo particolare, le seguenti fasi di gestione delle spese:

- Art. 45 "Classificazione delle spese"
- Art. 52 "La gestione delle entrate e delle spese"
- Art. 56 "Impegni di spesa"
- Art. 57 "Liquidazione della spesa"
- Art. 58 "Il pagamento della spesa"
- Art. 59 "Modalità di estinzione dei titoli di pagamento.

Con riguardo alla problematica attinente al DURC, emersa, sotto diversi profili, in relazione a vari mandati, la Provincia ha rappresentato, in via generale, che : "*Erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere: al riguardo si richiama quanto comunicato nel 2020 in sede di contraddittorio per la parifica del rendiconto 2019, ovvero che il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC. Al riguardo si segnala l'art. 1, comma 553 della L. 266/2005 relativo alle sovvenzioni comunitarie per gli investimenti delle imprese.*

Società in house: l'articolo 31, comma 4, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dispone che il DURC deve essere acquisito da amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti in determinate fasi della procedura di gara e del rapporto contrattuale, inclusa quella del "pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture". Esso si riferisce ai contratti pubblici. Gli atti di affidamento in house non sono propriamente contratti pubblici ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Pertanto, non sembrano rientrare nel perimetro di applicazione dell'articolo 31 sopra citato.

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva", richiede alle amministrazioni pubbliche e agli enti aggiudicatori di verificare la regolarità contributiva nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Ora quelli che comunemente vengono definiti appalti e concessioni in house non fanno parte delle procedure di appalto, ma delle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture. Un datato, ma ancora vigente, interpello (n. 9/2009) del Ministero del Lavoro, esige il rilascio del DURC all'ente pubblico e ai suoi enti strumentali, quando partecipano a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. Peraltro, la conclusione negativa sembra avvalorata anche in riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari. Infatti, come rilevato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, recante

"Linee giuda sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136", qualora si tratti di una società in house gli affidamenti diretti ed i relativi movimenti di denaro sono esclusi dall'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136, per difetto del requisito di terzietà, che connota la relazione con l'organismo in house. Secondo quanto precisato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici "devono ritenersi parimente escluse dall'ambito di applicazione della legge 136/2010 le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti 8 dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti in house), ciò in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito di terzietà". L'esercizio del potere di controllo analogo in altre parole pare determinare una vigilanza stretta sull'organismo in house, tale da assorbire l'obbligo di richiedere l'attestazione di regolarità contributiva." (*cfr.* nota PAT prot. Corte n. 1982 del 11 maggio 2021).

Di seguito si riassume, per ciascun titolo di pagamento, quanto rilevato in sede di attività di controllo.

18.1.1 Mandato n. 7205/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 7205/2020 del 12 febbraio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 2 agosto 2005, n. 14, art. 20 "*Accordi di programma con la fondazione Bruno Kessler e con la fondazione Edmund Mach*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 415 del 22 marzo 2019

Ordine di liquidazione: n. 3524 dell'11 febbraio 2020 – posta 1000008688

Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 03 – Ricerca e innovazione

Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 316960

Descrizione del capitolo: Accordi di programma con la Fondazione Bruno Kessler

Struttura amministrativa responsabile: I068 UMSE Industria, sviluppo economico e ricerca

Codice SIOPE: 2.03.01.02.019 Contributi agli investimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica

Data esecuzione: 14 febbraio 2020

Importo: euro 8.404.314,00

Imputazione: Residuo 2019

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Fabbisogno di cassa n. 89202 dd. 10.02.2020 * Accordo di Programma FBK 2019: quota base [formato esteso senza abbreviazioni]

Documentazione presentata:

- l.p. 2 agosto 2005, n. 14, recante "*Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 130 dell'1° febbraio 2019, avente ad oggetto: "*Approvazione dello schema di Accordo di Programma "stralcio" per l'anno 2019 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, e approvazione del budget economico triennale per gli anni 2019-2021 e del piano triennale di attività 2019-2021*";
- nota del Servizio istruzione e formazione del secondo grado, università e ricerca del 21 febbraio 2019, indirizzata alla Fondazione Bruno Kessler per la trasmissione dell'Accordo di programma stralcio per l'anno 2019 sottoscritto dalle parti (allegato anche accordo);
- deliberazione della Giunta provinciale n. 415 del 22 marzo 2019, avente ad oggetto: "*Fondazione Bruno Kessler - approvazione del Piano annuale ed assegnazione risorse per l'anno 2019; approvazione del 1° Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma stralcio 2019 per la proroga del progetto "FBK per la Salute*";
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del beneficiario ai fini dell'applicazione/non applicazione della ritenuta d'acconto sui contributi corrisposti ad imprese di data 20 gennaio 2020 (art. 47 DPR 445/2020), con allegata la carta identità del rappresentante della Fondazione;
- attestazione verifica assolvimento obblighi art. 22 del d.lgs. n. 33/2013 (Trasparenza: tabella compensi + allegato tabellone);
- nota prot. 89202 della Fondazione Bruno Kessler del 7 febbraio 2020 di trasmissione del fabbisogno di cassa, con allegato prospetto che dimostra la situazione di cassa;
- liquidazione n. 3524 del 11 febbraio 2020;
- mandato n. 7205 del 12 febbraio 2020.

Nelle evidenze del mandato si dichiara:

- pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73;
- intervento non soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. n. 234/2012;
- non applicazione ritenuta sui contributi a enti non commerciali.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

1. inviare le delibere della Giunta provinciale n. 57/2007 e n. 387/2007, citate nella nota di accompagnamento del fabbisogno di cassa presentato;

2. fornire delucidazioni in merito al fabbisogno di cassa, in quanto riporta riferimenti all'anno 2019, anziché all'anno 2020 e il rapporto tra le entrate e le spese del fabbisogno e il loro successivo dettaglio non è chiaro;

3. fornire precisazioni in merito alla non assoggettabilità dell'intervento agli adempimenti previsti dal Registro nazionale aiuti, di cui all'art. 52 della l. 24 dicembre 2012, n. 234.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

- deliberazione della Giunta provinciale n. 57 del 19 gennaio 2007, avente ad oggetto: "*Direttive all'Istituto trentino di cultura ai sensi degli articoli 7 e 28 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14*" (citata nella nota prot. 89202 della Fondazione Bruno Kessler del 7 febbraio 2020);
- deliberazione della Giunta provinciale n. 387 del 23 febbraio 2007, avente ad oggetto: "*Attuazione dell'articolo 28, comma 2, della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 - determinazione della data di soppressione dell'Istituto trentino di cultura*" (citata nella nota prot. 89202 della Fondazione Bruno Kessler, del 7 febbraio 2020).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):
In ordine ai punti 2 e 3 delle richieste istruttorie, la Provincia ha chiarito che:
"*Punto 2: Si tratta di mero refuso materiale l'indicazione dell'anno 2019 anziché 2020.*
Il fabbisogno si compone di due sezioni:
a. una sezione riepilogativa della situazione di cassa alla data della richiesta di fabbisogno ("1. situazione di cassa"), che sintetizza quindi, alla data di richiesta, le spese già sostenute e le entrate già conseguite. Tale sezione evidenzia il saldo di cassa, che corrisponde al saldo del conto corrente alla data di richiesta del fabbisogno, derivante dalla somma (algebrica) di situazione al 1/1 + entrate – uscite;
b. una sezione dei fabbisogni di cassa fino alla data di fine periodo del fabbisogno stesso ("2. richiesta di fabbisogno"), che sintetizza le entrate e le uscite fino a fine periodo.
Il successivo dettaglio specifica le principali voci di entrate e uscite riportate nelle sezioni riepilogative sopra richiamate.
Nella fattispecie oggetto della presente (mandato 7205 di data 12 febbraio 2020), e con riferimento ai dati contenuti nel prospetto di dettaglio, la situazione della Fondazione Bruno Kessler (dal 1° gennaio 2020 e fino a tutto il 30 giugno 2020) è così riepilogabile:
Gennaio 2020 Febbraio 2020 Marzo 2020 Aprile 2020 Maggio 2020 Giugno 2020 TOTALE
Uscite 5.875.125 4.100.000 3.850.000 3.400.000 3.750.000 5.250.000 26.225.125
Entrate 1.173.548 1.105.000 1.400.000 1.500.000 1.000.000 1.300.000 7.478.548
Situazione di cassa al 01/01/2020
Entrate periodo 01/01/2020 - 30/06/2020
Uscite periodo 01/01/2020 - 30/06/2020
FABBISOGNO AL 30/06/2020
Si è pertanto ritenuto di accettare il fabbisogno di cassa presentato arrotondato a euro 9.000.000. L'importo liquidato viene sistematicamente riportato nella richiesta di fabbisogno successiva, per cui la Fondazione ne tiene conto nel calcolo del proprio avanzo/disavanzo di cassa.
Punto 3: Il finanziamento erogato alla Fondazione Bruno Kessler a titolo di finanziamento dell'Accordo di Programma rappresenta un "finanziamento pubblico di attività non economica" ad un Organismo di ricerca ai sensi della

comunicazione della Commissione sulla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C198/01 del 27 giugno 2014.
Secondo tale disciplina, anche in coerenza con i presupposti riportati nella Legge provinciale n. 14/2005, tale finanziamento non costituisce "aiuto di stato" e pertanto non è assoggettabile agli adempimenti previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.2 Mandato n. 11954/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 11954/2020 del 10 marzo 2020
Titolo legittimante:

- Art. 32 della l.p. 19 luglio 1990, n. 23

Provvedimento:

- Determinazione del dirigente del Servizio gestione patrimoniali e logistica n. 718 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto "*Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23; programmazione delle spese in economia per l'anno 2020 relative all'acquisto di beni e servizi informatici – importo Euro 300.000,00*", modificata dalla determinazione del dirigente del Servizio gestione patrimoniali e logistica n. 2 del 14 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Modifica della determinazione del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica n. 718 di data 23 dicembre 2019 avente per oggetto:* <<*Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle spese in economia per l'anno 2020 relative all'acquisto di beni e servizi informatici - importo di Euro 300.000,00.*>>".

Ordine di liquidazione: n. 4519 del 19 febbraio 2020 – posta 1000011058
Missione: n. 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 08 – Statistica e sistemi informativi
Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Capitolo del bilancio PAT: 155000-002
Descrizione del capitolo: Spesa per l'attuazione del sistema informativo elettronico provinciale e per la connettività di rete - spese in conto capitale- art. 002 - investimenti per il sistema informativo elettronico provinciale e per la connettività di rete
Struttura amministrativa responsabile: S165 Servizio gestioni patrimoniali e logistica
Codice SIOPE: 2.02.03.02.002 Acquisto software
Data esecuzione: 13 marzo 2020

Importo: euro 3.342,80

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Fattura n. 2/PA dd. 03.02.2020 CIG ZBF2BC4D3F * ordine n° 5000148953

Documentazione presentata:

- l.p. 19 luglio 1990, n. 23, recante "D*isciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*";
- comunicazione del 18 settembre 2015, da parte dell'Amministratore delegato della Geosystem Srl , del conto corrente dedicato;
- determinazione del dirigente del Servizio gestione patrimoniali e logistica n. 718 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto: "A*ttuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle spese in economia per l'anno 2020 relative all'acquisto di beni e servizi informatici - importo di Euro 300.000,00.*";
- determinazione del dirigente del Servizio gestione patrimoniali e logistica n. 2 del 14 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Modifica della determinazione del Servizio Gestioni patrimoniali e Logistica n. 718 di data 23 dicembre 2019 avente per oggetto: <<Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23: programmazione delle spese in economia per l'anno 2020 relative all'acquisto di beni e servizi informatici - importo di Euro 300.000,00.>>*";
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 7 gennaio 2020;
- buono d'ordine n. 5000148953 del 28 gennaio 2020;
- fattura elettronica n. 2/PA del 3 febbraio 2020;
- attestazione di regolare esecuzione della prestazione di servizi, relativa alla fattura n. 2/PA del 3 febbraio 2020;
- documento di trasporto n. 34/2020 del 3 marzo 2020, con scadenza 6 maggio 2020;
- liquidazione n. 4519 del 19 febbraio 2020.

Nelle evidenze del mandato si dichiara:

- Acquisto di bene/servizio sul sistema Mercurio (mercato elettronico ME-PAT).

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- comunicare i pagamenti effettuati nel 2020 sul programma di spesa approvato con la determina n. 718/2019, per la verifica dei commi 3 e 4 dell'art. 32 della l.p. n. 23/1990.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

- Lista dei pagamenti effettuati nel 2020, a valere sulla determinazione n. 718/2019 (n. 97 mandati, per un totale importo lordo pari a euro199.051,73; un totale importo netto pari a 163.157,14; un totale importo trattenute pari a 35.894,5).

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.3 Mandato n. 14412/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 14412/2020 del 25 marzo 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 17 giugno 2004, n. 6, recante "*Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici*", art. 10 "*Disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale*"

Provvedimento: deliberazione della Giunta provinciale n. 970 del 28 giugno 2019

Ordine di liquidazione: n. 6267 del 20 marzo 2020 – posta n. 1000015093;

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 02 - Trasporto pubblico locale

Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 745000-001

Descrizione del capitolo: Fondo provinciale per i trasporti pubblici extraurbani e scolastici – Art. 1 Contributi - operazioni non rilevanti agli effetti IVA

Struttura amministrativa responsabile: P331P Unità di missione strategica mobilità

Codice SIOPE: 1.04.03.01.001 Trasferimenti correnti a imprese controllate

Data esecuzione: 30 marzo 2020

Importo: euro 9.000.000,00

Imputazione: Residuo 2019

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Contributi esercizio TT spa 2019 * impegni c/gestione Trentino trasporti 2019-2024"

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 970 del 28 giugno 2019, avente ad oggetto "*L.p. 6/2004. Art. 10 e Reg Ue 1370/2007. Affidamento "in house" a Trentino trasporti S.p.A. dei servizi di trasporto extraurbano su gomma e ferroviario (da esercitarsi sulla Ferrovia Trento Malè e Ferrovia della Valsugana), nonché dei servizi aeroportuali, e degli investimenti relativi alle reti, agli impianti e alle altre dotazioni del trasporto. Approvazione dello schema di disciplinare di affidamento a Trentino trasporti per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani su gomma, ferroviari e aeroportuali in provincia di Trento, con determinazione del fabbisogno di contributo in conto esercizio, per la realizzazione e contribuzione degli investimenti relativi ai trasporti pubblici urbani ed extraurbani o funzionali al*

miglioramento della intermodalità, e per la realizzazione e contribuzione degli investimenti relativi all'aeroporto Caproni, per il periodo 01.07.2019-30.06.2024";

- lettera avente ad oggetto "*Invio copia disciplinare di affidamento per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani su gomma, ferroviari e aeroportuali in provincia di Trento. Delib. n. 970/2019*" dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 10 settembre 2019;
- disciplinare di affidamento a Trentino Trasporti s.p.a. per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani su gomma, ferroviari e aeroportuali in provincia di Trento e per la realizzazione e contribuzione degli investimenti relativi ai trasporti pubblici urbani ed extraurbani o funzionali al miglioramento dell'intermodalità e per la realizzazione e contribuzione degli investimenti relativi all'aeroporto G. Caproni ed elisuperfici di emergenza per il periodo da 1 luglio 2019 al 30 giugno 2024, n. racc. 45812 del 10 settembre 2019;
- allegati al disciplinare di affidamento a Trentino Trasporti s.p.a.:
    - Allegato 1 "I bacini e le linee elementari" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 2 "I chilometri di servizio" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 3 "I contributi di esercizio" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 4 "I servizi in subaffidamento" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 5 "Disciplina della gestione delle elisuperfici" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 6 "Tabella A) Piano acquisti infrastrutture autoservizi" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 7 "Tabella B) Piano di dettaglio acquisizione materiale rotabile autoservizio biennio 2019-2020" al disciplinare di affidamento;
    - Allegato 8 "Convenzione governance Trentino Trasporti Spa" al disciplinare di affidamento;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 23 giugno 2019, scadenza 21 ottobre 2019, relativo alla stipulazione del disciplinare di affidamento a Trentino Trasporti s.p.a.;
- richiesta integrazione di fabbisogno di cassa del 20 marzo 2020, prot. n. 4152, di Trentino Trasporti s.p.a., evidenza n. 1 citata nella liquidazione;
- attestazione dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, a firma del dirigente generale dell'UMST Mobilità del 20 marzo 2020, evidenza n. 4 citata nella liquidazione;
- liquidazione n. 6267 del 20 marzo 2020, in formato xml;
- Riproduzione cartacea (su file pdf) del mandato di pagamento emesso, n. 14412/2020 del 25 marzo 2020;

Nelle evidenze della liquidazione è dichiarato che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze *ex* art. 4-*bis* del d.P.R. n. 602/73, che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. n. 234/2012 e che, visto il disciplinare di affidamento n. 45812 del 10 settembre 2019, il pagamento non è soggetto all'applicazione della ritenuta per contributi erogati ad aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- fornire delucidazioni in merito al fabbisogno di cassa del 20 marzo 2020, prot. 41 52 di Trentino Trasporti s.p.a.: la richiesta di fabbisogno di cassa si riferisce ad una integrazione per il primo trimestre 2020, mentre il mandato di pagamento è stato emesso su un impegno relativo all'esercizio 2019;
- trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):
La Provincia ha rappresentato che: "*In ordine alle delucidazioni in merito alla copertura del fabbisogno di cassa 2020 con risorse 2019, si precisa che l'art. 7 del disciplinare di affidamento n. 45812 con Trentino trasporti prevede quanto segue: «1. I contributi di esercizio di cui al precedente art. 6 sono erogati su presentazione periodica, da parte del legale rappresentante della Società, di dichiarazione trimestrale di fabbisogno di cassa, cui seguirà relativa rendicontazione di utilizzo delle somme erogate. 2. Le somme così erogate non potranno superare complessivamente il 97% dei contributi in conto esercizio assegnati alla Società tramite il presente disciplinare di affidamento; l'erogazione della parte residua avverrà, oltreché su presentazione di fabbisogno di cassa come sopra specificato, anche previa presentazione di rendicontazione dei contributi concessi da parte della Società con le modalità di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n° 9-27/Leg. e ss.mm., nonché con deliberazione n° 9558 di data 29 agosto 1997 e ss.mm. Il saldo del contributo verrà quindi erogato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e dei ricavi effettivamente introitati nell'anno di competenza». Pertanto, la scrivente Amministrazione procede, in via generale, tenuto conto della esigibilità della spesa, ad impegnare fino ad un massimo del 97% del contributo di gestione nell'anno di riferimento (e la restante percentuale sull'anno successivo); le somme rimaste a residuo sull'anno di competenza vengono mantenute a residuo a seguito di attestazione della Società dell'avvenuto espletamento delle attività entro l'anno di riferimento (2019 in questo caso).*".
Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.4 Mandato n. 14849/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 14849/2020 del 26 marzo 2020
Titolo legittimante:

- l.p. 27 novembre 1990, n. 32 "*Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale*", art. 7 "*Attuazione degli interventi mediante affidamento*"

Provvedimento:

- determinazione del dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale n. 11 del 6 febbraio 2019.

Ordine di liquidazione: n. 6718 di data 25 marzo 2020 – posta n. 1000015968;

Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma: 03 Sostegno all'occupazione

Macroaggregato: 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 408550 - 001

Descrizione del capitolo: Spese per la realizzazione di interventi di ripristino e valorizzazione ambientale con finalità di sostegno occupazionale - Art. 001 - Altri interventi

Struttura amministrativa responsabile: S176 Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale

Codice SIOPE: 2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. (non altrimenti classificabili)

Data esecuzione: 30 marzo 2020

Importo: euro 14.738,81

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "CUPC41D19000000003/CIG77903808F1/FTA379/26.02.2020 *Affidamento Manutenzioni comp.te 2019"

Documentazione presentata:

- determinazione del dirigente del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale n. 11 del 6 febbraio 2019, avente ad oggetto "*Legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 e ss.mm. Attuazione degli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale di cui al "Documento di Programmazione Settoriale 2018" del Dipartimento sviluppo economico e lavoro - sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale, relativo gli interventi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 254/05 e ss.mm.ii., mediante affidamento tramite convenzione a Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. di Trento (Impegno complessivo: euro 3.746.252,95)*";
- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 7 giugno 2019, avente ad oggetto "*Convenzione n. di racc. 45704 di data 6 giugno 2019, assimilabile al mandato di gestione senza corrispettivo per interventi del ripristino e valorizzazione ambientale per attuazione del Documento di programmazione settoriale 2018. Det. n. 11/2019*";
- convenzione n. di racc. 45704 del 6 giugno 2019, assimilabile al mandato di gestione senza corrispettivo per interventi del ripristino e valorizzazione ambientale per attuazione del Documento di programmazione settoriale 2018. Det. n. 11/2019 (evidenza n. 1, citata nella liquidazione);
- accertamento relativo alla regolare esecuzione dei lavori e proposta di pagamento della relativa fattura del 9 marzo 2020, a firma del funzionario del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale responsabile per l'intervento (evidenza n. 4, citata nella liquidazione);
- certificato di regolare esecuzione, avente ad oggetto "*60-19/19-PE - Intervento di manutenzione e riqualificazione ambientale spiagge e parco Arciducale*" dell'11 marzo 2020, a firma del direttore dei lavori, funzionario del Servizio per il sostegno occupazionale e la valorizzazione ambientale responsabile per l'intervento, del direttore d'ufficio e del dirigente della medesima struttura provinciale e del responsabile del Consorzio affidatario dell'intervento (evidenza n. 3, citata nella liquidazione);

- dichiarazione dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2020 sull'inesistenza, per l'importo liquidato di euro 12.080,89, di inadempienze ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73 (evidenza n. 5, citata nella liquidazione);
- dichiarazione relativa al rispetto del termine assegnato per l'intervento, al preventivo accordo con la direzione lavori in relazione alla fornitura di beni sul cantiere e alla conservazione degli atti presso la struttura provinciale del 25 marzo 2020 (evidenza n. 6, citata nella liquidazione);
- liquidazione n. 6718 del 25 marzo 2020, in formato xml;
- dichiarazione relativa al conto corrente dedicato da parte del Consorzio affidatario del 9 aprile 2013;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, richiesto in data 3 marzo 2020, scadenza validità 20 luglio 2020;
- riproduzione cartacea (su file pdf) della fattura elettronica n. A379 del 26 febbraio 2020, emessa dal CLA Consorzio Lavoro Ambiente Soc. coop. con 5 linee di dettaglio della fornitura riferite ad ordine n. "raccolta n. 45704", data ordine 6 giugno 2019, Cup C41D19000000003, Cig 77903808F1 (evidenza n. 2 citata nella liquidazione);
- riproduzione cartacea (su file pdf) della fattura elettronica formato xml n. A379 del 26 febbraio 2020, emessa dal CLA Consorzio Lavoro Ambiente Soc. coop. con 5 linee di dettaglio della fornitura;

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

-chiarire le ragioni per le quali il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità non è citato tra le evidenze alla liquidazione

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

La Provincia ha rappresentato che: "*Considerato che l'acquisizione del DURC rientra fra i presupposti necessari alla liquidazione dichiarati dal soggetto incaricato nella prima parte della liquidazione medesima, l'indicazione fra le evidenze è facoltativa. Peraltro fra la documentazione inviata è ricompreso il DURC in corso di validità al momento del pagamento.*".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.5 Mandato n. 22657/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 22657/2020 del 6 maggio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 6 maggio 1980, n. 10, recante "*Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale*", art. 2
- l.p. 27 luglio 2012, n. 16, recante "*Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti*", art. 5 "*Sistema informativo elettronico trentino (SINET)*";

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 13 dicembre 2019;

Ordine di liquidazione: n. 10197 di data 05 maggio 2020 – posta n.1000024057;

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 – Statistica e sistemi informativi

Macroaggregato: 103 Acquisto di beni e servizi

Capitolo del bilancio PAT: 154500 - 002

Descrizione del capitolo: Spesa per l'attuazione del Sistema informativo elettronico provinciale e per la connettività di rete - spese correnti - art. 002 - Altre spese di gestione del Sistema informativo elettronico provinciale e per la connettività di rete.

Struttura amministrativa responsabile: S172 - Servizio ICT e trasformazione digitale

Codice SIOPE: 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni

Data esecuzione: 8 maggio 2020

Importo: euro 1.977.950,08

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "FT1020670320/30.04.2020 * Piano SINET 2020"

Documentazione presentata:

- convenzione n. racc. 42376 del 24 maggio 2013 tra Provincia autonoma di Trento e Informatica Trentina s.p.a. (ora Trentino Digitale s.p.a. ndr) per "*l'affidamento a Informatica Trentina Spa della gestione del sistema informativo elettronico trentino (SINET) nonché di ulteriori interventi ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 e successive modifiche*"; evidenza n. 1, citata nella liquidazione;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 13 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano generale di sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Trentino (SINET) - sezione gestione e sviluppo - relativo all'anno 2020 per le iniziative ICT e Innovazione rivolte alla Provincia autonoma di Trento, per l'importo complessivo pari ad euro 29.964.390,59 I.V.A. compresa*";
- riproduzione cartacea (su file pdf) della fattura elettronica n. 1020670320 del 30 aprile 2020, emessa dalla società Trentino Digitale s.p.a., con causale "Servizi di gestione e infrastrutturali" e oggetto "Vs. deliberazione nr. 2020 dd. 13.12.2019", evidenza n. 2 citata nella liquidazione;
- file xml relativo alla fattura elettronica n. 1020670320 del 30 aprile 2020, emessa dalla società Trentino Digitale s.p.a., con causale "Servizi di gestione e infrastrutturali" e oggetto "Vs. deliberazione nr. 2020 dd. 13.12.2019";

- attestazione di regolare esecuzione della prestazione di servizi relativa alla fattura n. 1020670320 del 30 aprile 2020 (Repertorio: PAT-30/04/2020-11795) del Servizio ICT e trasformazione digitale; evidenza n. 3, citata, con data 4 maggio 2020, nella liquidazione;
- riproduzione cartacea (su file pdf) della liquidazione n. 10197 e richiesta emissione titolo di spesa del 5 maggio 2020;
- riproduzione cartacea (su file pdf) del mandato di pagamento emesso, nr. 22657 del 6 maggio 2020;

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, e che la prestazione è resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013).

Richieste istruttorie supplementari

È stato chiesto:

- l'attestazione di regolare esecuzione inviata non reca il nominativo e la firma del dirigente responsabile, né la data. L'evidenza n. 3 alla liquidazione riporta "*attestazione del Dirigente di regolare svolgimento dell'incarico di data 04/05/2020*". Chiarire se tale attestazione risulta effettivamente firmata, eventualmente in modalità digitale, nella data riportata sulla liquidazione, inviando copia dell'atto da cui risultino il nominativo e la firma del dirigente responsabile, nonché la data dell'atto stesso.
  Si rileva, inoltre, che l'attestazione, pur richiamando la fattura oggetto del pagamento, non specifica a quale mensilità e a quale tipologia di lavori e/o forniture si riferisca;
- di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento ovvero esplicitare le ragioni per le quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto destinatario del pagamento.

Documentazione presentata dopo il supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

- È stata inviata l'attestazione di regolare esecuzione, firmata elettronicamente.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 del 11 maggio 2021):

La Provincia ha chiarito che: "*L'attestazione di regolare esecuzione è firmata elettronicamente nel sistema di Protocollazione Pitre. Si trasmette la copia che riporta la segnatura. Nel numero di archiviazione nella liquidazione n.10197 (ultima riga della liquidazione in basso a destra) è visibile la mensilità di riferimento: aprile 2020.*".

Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.6 Mandato n. 27152/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 27152/2020 del 27 maggio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 7 agosto 2006, n. 5, recante "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*", art. 76 "*Disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie*"

*Provvedimento: d*eterminazione del dirigente del Servizio istruzione n. 11 dell'11 marzo 2020

Ordine di liquidazione: n. 11353 del 20 maggio 2020 – posta n. 1000027133;

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02- Altri ordini di istruzione non universitaria

Macroaggregato: 104 Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 252150

Descrizione del capitolo: Spese per la concessione di assegni di studio e di contributi in conto gestione a favore di scuole parificate, pareggiate o legalmente riconosciute

Struttura amministrativa responsabile: S167 Servizio Istruzione

Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 29 maggio 2020

Importo: euro 345.236,55

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "II rata contributo c/gestione a.s. 2019-2020 * Contr. c/gest. Istituti paritari 2019-2020"

Documentazione presentata:

- l.p. 7 agosto 2006, n. 5, recante "*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*";
- decreto del Presidente della Provincia 1° ottobre 2008, n. 42-149/Leg, recante "*Approvazione del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 244 del 21 febbraio 2020, avente ad oggetto "R*ipartizione delle risorse finanziarie a favore dell'istruzione scolastica paritaria per l'esercizio finanziario 2020. Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, articoli 76 e 77*";
- determinazione del dirigente del Servizio istruzione n. 11 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto "*Legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, art. 76. Concessione alle istituzioni scolastiche paritarie dei contributi in conto gestione per l'anno scolastico 2019-2020. Impegno di spesa euro 5.841.758,19. (Fasc. 26.3-2020-3)*";
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data 7 maggio 2020, con scadenza validità al 4 settembre 2020, evidenza n. 999 citata nella liquidazione;

- dichiarazione Agenzia delle entrate del 15 maggio 2020 dell'inesistenza, per l'importo liquidato di euro 345.236,55 di inadempienze, ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73; evidenza n. 1, citata nella liquidazione;

Nelle evidenze della liquidazione si dichiara la non applicazione della ritenuta sui contributi ad Onlus (evidenza n. 2) e che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti – art. 52 della l. n. 234/2012 (evidenza n. 3).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.7 Mandato n. 27501/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 27501/2020 del 29 maggio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 28 marzo 2003, n. 4, recante "S*ostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*", art. 35 "*Irrigazione e bonifica*"

Provvedimento: determinazione del dirigente n. 943 del 13 dicembre 2010

Ordine di liquidazione: n. 0000011740 del 25 maggio 2020 -– posta n. 1000028496

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 504400-2010

Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi annui costanti per le iniziative rivolte alle sistemazioni idraulico-agrarie del suolo, nonché alla ricerca, raccolta e distribuzione delle acque a scopo irriguo

Struttura amministrativa responsabile: S164 Servizio agricoltura

Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti ad altre imprese

Data esecuzione: 29 giugno 2020

Importo: euro 36.889,28

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Consorzio miglioramento fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo Rata scadente il 30.06.2020 * l.p. 4/2003 art. 35 conc con. trasf ii Olivaia e Fi"

Documentazione presentata:

- l.p. 28 marzo 2003, n. 4, recante "*Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2111 del 10 settembre 2010, avente ad oggetto "*Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale in materia di agricoltura" e ss. mm. e ii., art. 3: criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 35 1° comma (Irrigazione e bonifica)*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2291 dell'8 ottobre 2010, avente ad oggetto "*Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati". Modifica della deliberazione n. 2111 di data 10 settembre 2010, con la quale vengono approvati i criteri generali e le modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 35 I° comma (Irrigazione e bonifica)*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2361 del 15 ottobre 2010, avente ad oggetto "*Modifica della deliberazione n. 2111 del 10 settembre 2010 e s.m. ed i. avente per oggetto: "Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), articolo 3: criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 35, comma 1 (Irrigazione e bonifica)*";
- determinazione del dirigente del Servizio aziende agricole e territorio rurale n. 751 del 29 ottobre 2010, avente ad oggetto "*L.p. 28 marzo 2003 n. 4 - "Legge provinciale in materia di agricoltura" - art. 35, 1° comma (Irrigazione e Bonifica). Approvazione della graduatoria delle istanze presentate sul bando di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2111 di data 10 settembre 2010 e ss. mm. e ii.*";
- determinazione del dirigente del Servizio aziende agricole e territorio rurale n. 943 del 13 dicembre 2010, avente ad oggetto "*L.p. 28 marzo 2003 n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" art. 35, 1° comma – Irrigazione e bonifica. Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo con sede in Arco. Concessione contributo in rate annue costanti, per la durata di 15 anni per un importo complessivo di euro 1.108.487,10. (Capitolo 504400 – 2010).*"
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1298 del 17 giugno 2011, avente ad oggetto "*Modifica della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2111 di data 10 settembre 2010 e ss. mm. e ii. avente per oggetto: "Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "Legge provinciale in materia di agricoltura" e ss. mm. e ii, articolo 3: criteri generali e modalità per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 35 I° comma (Irrigazione e bonifica)".*
- determinazione del dirigente del Servizio aziende agricole e territorio rurale n. 102 del 16 febbraio 2016, avente ad oggetto "*L.p. 28 marzo 2003 n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" art. 35, 1° comma. Approvazione perizia di variante tecnica in corso d'opera al Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo con sede in Arco (Capitolo 504400 – 2010).*"
- dichiarazione divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 5 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4, a firma del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo dell'ottobre 2016;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 28 dicembre 2016, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal medesimo e dalla ditta esecutrice;

- stato finale dei lavori, avente ad oggetto "*Trasformazione dell'impianto irriguo consorziale da scorrimento a sistema in pressione – Zona Fitta Romarzollo*" del 5 dicembre 2016, a firma del direttore dei lavori, della ditta esecutrice e del Servizio agricoltura per il collaudo, nonché computo consuntivo dei costi della sicurezza del medesimo oggetto, a firma del direttore dei lavori;
- attestazione, a firma del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo, in merito alla corrispondenza delle copie delle fatture e delle parcelle, relative ai lavori eseguiti, agli originali conservati presso il Consorzio e copia delle stesse del febbraio 2017;
- nota rilasciata dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'enegia – Servizio gestione risorse idriche ed energetiche del 4 aprile 2017, prot. 193587, avente ad oggetto "*Comunicazioni in merito alla legittimità nell'utilizzo di acqua pubblica da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo*";
- richiesta liquidazione saldo, a firma del legale rappresentante del Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo dell'11 maggio 2017, protocollo del Servizio agricoltura n. 268271 del 15 maggio 2017;
- certificato di verifica tecnico-amministrativo del Servizio agricoltura del 6 luglio 2017 (pratica n. 2219513);
- determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 447 del 22 maggio 2018, avente ad oggetto "*Accettazione della cessione del credito stabilita con atto pubblico di data 29 marzo 2018 redatto dal notaio dott.ssa Cristiana Franceschetti relativa al contributo concesso al Consorzio di Miglioramento Fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo con sede in Arco con determinazione n. 943 di data 13 dicembre 2010 a favore della Cassa Rurale Alto Garda – Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa*".

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che l'intervento non è soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. n. 234/2012 (evidenza n. 1); che non c'è applicazione della ritenuta, in quanto acquisto di beni strumentali (evidenza n. 2); che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, in base al d.l. n. 34/2020 (evidenza n. 3).

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- chiarire le modalità di trasmissione, da parte del legale rappresentante del Consorzio di miglioramento fondiario dell'Olivaia e Fitta Romarzollo, della dichiarazione di divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 5 della l.p. 28 marzo 2003 e dell'attestazione in merito alla corrispondenza delle copie delle fatture e delle parcelle relative ai lavori eseguiti agli originali conservati presso il Consorzio stesso, al fine di determinare la data esatta dei documenti che recano solo mese e anno;
- trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento, sia per il Consorzio che per l'istituto di credito cessionario del credito, ovvero esplicitare i riferimenti normativi o altre eventuali ragioni in base ai quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha chiarito che: "*La dichiarazione relativa al divieto di cumulo e l'attestazione di conformità delle fatture con gli originali sono state allegate alla domanda di saldo presentata il 15 maggio 2017.*".
Il DURC non è stato tramesso e, al riguardo, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.8 Mandato n. 28717/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 28717/2020 del 5 giugno 2020
Titolo legittimante:
- l.p. 9 aprile 1073, n. 13 recante "*Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento*", art. 8-*bis*

Provvedimento:
- determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 241 del 30 maggio 2013

Ordine di liquidazione: n. 12400 del 4 giugno 2020 – posta 1000030114
Missione: n. 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 02 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare
Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti
Capitolo del bilancio PAT: 655500
Descrizione del capitolo: Spesa per la concessione di contributi pluriennali su mutui contratti da singoli richiedenti per risanamento, acquisto e risanamento, costruzione o acquisto di alloggi, nonché per le regolazioni nette a debito della Provincia derivanti dalla concessione di contributi annuali su mutui a tasso variabile
Struttura amministrativa responsabile: S063 Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale
Codice SIOPE: 2.03.01.02.006 (Contributi agli investimenti a Comunità Montane)
Data esecuzione: 9 giugno 2020
Importo: euro 2.415.084,69
Imputazione: Competenza 2020
Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "assegnazioni in conto capitale * assegn. Risorse a CDT per finanz. edilizia abitativa"
Documentazione presentata:

- l.p. 9 aprile 1973, n. 13: "*Partecipazione della Provincia al «Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento»*", art. 8-*bis* "*Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.*";
- determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 241 del 30 maggio 2013, avente ad oggetto: "*Ricognizione dei finanziamenti provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata disposti a favore delle Comunità di Valle ed al Comune di Trento – Territorio Val d'Adige relativi alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 e legge provinciale 2009 n. 19 art. 59, e assegnazione delle relative risorse a Cassa del Trentino Spa*";
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 17 maggio 2016 e valido fino al 14 settembre 2016;
- convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016 (n. pratica 8961 CONV/726-2016) fra Provincia e Cassa del Trentino relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati all'art. 8-*bis,* c. 1 e 1-*bis,* della l.p. 9 aprile 1973, n. 13 e allo svolgimento di altre attività;
- nota prot. n. 457510 del 1° settembre 2016, con cui il direttore dell'Ufficio contratti di APAC trasmette al Servizio sistema finanziario pubblico provinciale la convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 21 maggio 2018 e valido fino al 18 settembre 2018;
- atto aggiuntivo di racc. n. 45160 dell'11 giugno 2018 (n. pratica CONV 9581/2018-808) fra Provincia e Cassa del Trentino alla Convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016;
- nota prot. n. 345255 del 13 giugno 2018, con cui il Direttore dell'Ufficio contratti di APAC trasmette al Servizio sistema finanziario pubblico provinciale l'atto aggiuntivo n. di racc. 45160 dell'11 giugno 2018;
- nota prot. n. 296416 del 1° giugno 2020 del dirigente del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale a Cassa del Trentino, avente ad oggetto: "*Programmazione di medio termine delle erogazioni di parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia*";
- nota prot. n. 297504 del 3 giugno 2020, avente ad oggetto: "*Programmazione dell'erogazione di parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia ai sensi dell'art. 4, lettera b) della Convezione*";
- lista mandati dal n. 28717 al n. 28725 del 5 giugno 2020 in formato xml.

Nelle evidenze del mandato è indicato che si tratta di "p*agamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48bis DPR 602/73*" e di "*prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art. 22, comma 4, Dlgs n. 33/2013)*".

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- fornire copia completa della determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 241 del 30 maggio 2013 (nel file trasmesso manca la pagina n. 2);

- fornire copia del provvedimento o del documento giustificativo che impegna la spesa (impegno 127835-001 - competenza 2020 - capitolo di bilancio 655500); fra le evidenze del mandato, infatti, è citata la sola determina del dirigente del Servizio politiche sociali n. 241 del 30 maggio 2013.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

- Copia completa della determinazione del dirigente del Servizio politiche sociali n. 241 del 30 maggio 2013;
- Delibera della Giunta provinciale n. 1109 del 1° luglio 2016 di riaccertamento straordinario dei residui, con la quale – fra l'altro – viene creato l'impegno 127835-001 – competenza 2020 (*ex* impegno 105300-001 – anno 2013 – capitolo di bilancio 655500).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):
La Provincia ha chiarito che: "*L'impegno n. 127835-001-competenza 2020-capitolo di bilancio 655500 è stato creato in seguito al riaccertamento straordinario dei residui disposto con delibera n.1109 dd.01.07.2016 (ex impegno 105300- 001-anno 2013-capitolo di bilancio 655500*).".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.9 Mandato n. 29793/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 29793/2020 del 15 giugno 2020

Titolo legittimante:

- art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2

Provvedimenti:

- determinazione del dirigente del Servizio trasporti pubblici n. 154 del 10 agosto 2017;
- determinazione del dirigente del Servizio trasporti pubblici n. 198 del 12 settembre 2019.

Ordine di liquidazione: n. 12737 del 9 giugno 2020 – posta 1000031127

Missione: n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 – Servizi ausiliari all'istruzione

Macroaggregato: 103 – Acquisto di beni e servizi

Capitolo del bilancio PAT: 745000-002

Descrizione del capitolo: Fondo trasporti extraurbani e scolastici – operazioni rilevanti agli effetti Iva

Struttura amministrativa responsabile: P331P Unità di missione strategica Mobilità

Codice SIOPE: 1.03.02.15.003 Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani

Data esecuzione: 17 giugno 2020

Importo: euro 84.665,75

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Cig7030555585/Ft 499PA/31.05.2020 * subimpegno Vales 19/20"

Documentazione presentata:

- determinazione del dirigente del Servizio trasporti pubblici n. 154 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto: "*Affidamento ad A.T.I. Vales - Ruota dei servizi di trasporto speciale e accompagnamento per i soggetti portatori di minorazioni verso le scuole materne, primarie di primo e secondo grado e verso centri socio educativi terapici della Provincia di Trento per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, con riserva di risoluzione espressa dopo il primo anno e con riserva di affidamento per un ulteriore anno scolastico (2020/2021) a seguito di aggiudicazione. Rideterminazione quadro economico e conseguente impegno di spesa: anno 2017 euro 553.321,52 Iva compresa; anno 2018 euro 1.659.964,60 Iva compresa; anno 2019 euro 1.659.964,60 Iva compresa; anno 2020 euro 1.106.643,08 Iva compresa*";
- comunicazione Vales del conto corrente dedicato del 24 gennaio 2014, ai sensi della legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (l. n. 136/2010);
- atto di "Associazione temporanea d'imprese", rep. n. 40706, atto n. 15839 del 30 agosto 2017;
- dichiarazione di atto notorio a firma dei rappresentanti delle imprese costituenti l'Ati;
- offerta tecnica ed offerta economica;
- DURC – Documento unico di regolarità contributiva di Vales e La Ruota rilasciati in data 2 novembre 2017 e rispettivamente 23 ottobre 2017 e con validità fino al 2 marzo 2018 e 20 febbraio 2018;
- cauzione definitiva costituita da polizza fideiussoria M12082761, rilasciata il 14 dicembre 2017, da Itas Mutua e nota del dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti di conformità della polizza alla normativa vigente;
- contratto di appalto n. di racc. 45029/28464, n. di rep. del 20 febbraio 2018 per l'affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 dei servizi di trasporto speciale e accompagnamento per soggetti portatori di minorazioni verso le scuole materne, primarie di primo e secondo grado e verso centri terapici socio educativi della provincia di Trento, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- nota prot. 109942 del 21 febbraio 2018 del direttore dell'Ufficio contratti di APAC;
- nota prot. n. 325515 del 22 maggio 2019, a firma del dirigente del Servizio trasporti pubblici all'ATI Vales;
- determinazione del dirigente n. 166 del 24 luglio 2019;
- nota prot. 513612 del 20 agosto 2019, a firma del dirigente del Servizio trasporti pubblici all'ATI Vales;
- determinazione del dirigente del Servizio trasporti pubblici n. 198 del 12 settembre 2019, avente ad oggetto l'adeguamento degli importi riconosciuti per i servizi di trasporto speciale per l'anno scolastico 2019/2020, in base all'indice Istat;
- nota prot. n. 563147 del 13 settembre 2019, a firma del dirigente del Servizio trasporti pubblici all'ATI Vales e prospetto riassuntivo dei nuovi importi mensili, da settembre 2019 ad agosto 2020;

- DURC - Documento unico di regolarità contributiva di Vales, rilasciato in data 28 ottobre 2019, con validità fino al 25 febbraio 2020;
- nota prot. 191990 del 1° aprile 2020 a firma del dirigente generale dell'Unità di missione strategica mobilità, avente ad oggetto: "*Sospensione dei servizi a seguito dell'emergenza Coronavirus – effettuazione servizi in modalità "Elastibus*";
- nota prot. 191993 del 1° aprile 2020, a firma del dirigente generale dell'Unità di missione strategica mobilità, avente ad oggetto: "*Riduzione servizi emergenza Coronavirus*", con stima dei costi variabili cessanti relativi a servizi non svolti;
- nota prot. 220928 del 21 aprile 2020, a firma del dirigente generale dell'Unità di missione strategica mobilità avente ad oggetto: "*Pagamento rata mensile di marzo 2020*" e allegato prospetto di conteggio dell'eventuale detrazione per mancato svolgimento dei servizi da effettuare sull'importo annuale ancora dovuto;
- messaggio n. 2103 del 21 maggio 2020 della direzione centrale entrate dell'INPS, avente ad oggetto: "*Decreto-legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella G.U. n. 128 del 19/5/2020. Verifica della regolarità contributiva*";
- fattura elettronica Vales s.c.s. n. 499 del 31 maggio 2020 per "*servizio di trasporto scolastico mese di maggio 2020*", per euro 80.634,04 + Iva 5%;
- dichiarazione del 9 giugno 2020, a firma del dirigente generale dell'UMST mobilità, avente ad oggetto: "*Attestazione di regolare svolgimento dell'incarico previsto dalla determinazione del Dirigente n. 154 del 10 agosto 2017*";
- liquidazione n. 12737 del 9 giugno 2020 in formato xlm.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che si tratta di "*acquisto di bene/servizio non conforme alle caratteristiche dei beni/servizi individuati nel Sistema Mercurio o in Convenzioni Consip*" e che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973, ai sensi del d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto

- di motivare la differenza fra il numero di impegno indicato nel mandato (155529-004) e quello presente nella liquidazione (1022163-004).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha riferito che "*il numero 1022163-004 si riferisce al subimpegno relativo all'impegno 155529-004. Il tracciato MIF non prevede l'indicazione del numero di impegno/subimpegno. Su richiesta dell'ente, fra i dati a disposizione dell'ente, è stato inserito almeno il dato dell'impegno.*".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.10 Mandato n. 32139/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 32139/2020 del 22 giugno 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 9 aprile 1973, n. 13, recante "P*artecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento*", art. 8-*bis "Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino S.p.a."*
- l.p. 15 novembre 1993, n. 36 "*Norme in materia di finanza locale*", art. 6 "*Fondo perequativo*"

Provvedimento: deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 15 maggio 2020

Ordine di liquidazione: n. 13428 del 17 giugno 2020 – posta n. 1000033649

Missione: 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

Programma: 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

Macroaggregato: 106 - Fondi perequativi

Capitolo del bilancio PAT: 203000

Descrizione del capitolo: Fondi per i trasferimenti correnti a favore dei comuni

Struttura amministrativa responsabile: S063 Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale

Codice SIOPE: 1.06.01.01.003 - Trasferimenti a Comuni - fondi perequativi

Data esecuzione: 29 giugno 2020

Importo: euro 25.000.000,00

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Assegnazione di parte corrente * Fondo perequativo/solidarietà 2020 – quota CdT"

Documentazione presentata:

- l.p. 9 aprile 1973, n. 13, recante "*Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento*";
- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 1° settembre 2016, avente ad oggetto "C*onvenzione n. di racc. 44208 di data 31 agosto 2016, relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati ai commi 1 e 1bis dell'art. 8bis, della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13 e allo svolgimento di altre attività. Del. n. 707/2016*";
- convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016 "*relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati ai commi 1 e 1 bis dell'art. 8bis della*

legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (di seguito l.p.) e allo svolgimento di altre attività"; evidenza n. 1, citata nella liquidazione;

- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 17 maggio 2016, scadenza validità 14 settembre 2016, relativo alla stipulazione della convenzione;
- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 13 giugno 2018, avente ad oggetto "A*tto aggiuntivo n. di racc. 45160 di data 11 giugno 2018 alla convenzione n. di racc. 44208 di data 31 agosto 2016, relativa all'erogazione di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati ai commi 1 e 1bis dell'art. 8bis, della legge provinciale 9 aprile 1973 n. 13 e allo svolgimento di altre attività. Del. n. 554/2017*";
- primo atto aggiuntivo, n. di racc. 45160 dell'11 giugno 2018, alla Convenzione n. di racc. 44208 del 31 agosto 2016, relativa all'erogazione, per conto della Provincia, di finanziamenti previsti dalla normativa provinciale in favore dei soggetti elencati ai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 8-*bis* della l.p. 9 aprile 1973, n. 13 e allo svolgimento di altre attività; evidenza n. 5, citata nella liquidazione;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 21 maggio 2018, scadenza validità 18 settembre 2018, relativo all'atto aggiuntivo;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 632 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto "*Fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e s.m.: determinazioni per il 2020 ed assegnazione del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS per esenzione abitazione principale e fattispecie assimilate (impegno di spesa euro 81.276.365,20)*";
- nota del Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale del 17 giugno 2020, avente ad oggetto "*Programmazione di medio termine delle erogazioni di parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia*";
- nota di Cassa del Trentino Spa del 17 giugno 2020, avente ad oggetto "*Programmazione di medio termine delle erogazioni di parte corrente e in c/capitale da parte della Provincia ai sensi dell'art. 4, lettera b) della Convezione*"; evidenza n. 2, citata nella liquidazione;
- file estensione xml, relativo alla liquidazione n. 13428 del 17 giugno 2020 – posta n. 1000033649;
- riproduzione cartacea (su file pdf) del mandato di pagamento emesso, n. 32139 del 22 giugno 2020.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73 (evidenza n. 3) e che la prestazione è resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art. 22, comma 4, d.lgs. n. 33/2013) (evidenza n. 4).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.11 Mandato n. 35378/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 35378/2020 del 10 luglio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 10 settembre 1993, n. 26, avente ad oggetto "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", artt. 52 e 53

Provvedimento:

- determinazione del dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie n. 22 dell'11 marzo 2020

Ordine di liquidazione: n. 15173 dell'8 luglio 2020 – posta 1000037450

Missione: n. 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 743150

Descrizione del capitolo: Spesa per la realizzazione di opere di viabilità statale e provinciale

Struttura amministrativa responsabile: S105 – APOP – Servizio opere stradali e ferroviarie

Codice SIOPE: 2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali)

Data esecuzione: 14 luglio 2020

Importo: euro 607.462,58

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Cup:C27H19001190004 - Cig:8041527DFF – Fattura 12/20 * S-919-A consegna Disgaggi Brenta 05.09.2019"

Documentazione presentata:

- determinazione del dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie n. 22 dell'11 marzo 2020, avente ad oggetto: "*Approvazione della perizia di somma urgenza dell'opera denominata "Eventi meteorologici 2018 – Realizzazione paravalanghe e barriere paramassi dal km 41+400 al km 42+600 circa della S.S. 48 delle Dolomiti LOTTO A" (Opera S-919 codice CUP C27H19001190004) Fascicolo 3.5-2020-494*";
- contratto di cottimo del 28 maggio 2020, rep. n. 1009;
- capitolato speciale d'appalto – norme amministrative per l'esecuzione dei lavori di cui al "*LOTTO A – Eventi meteorologici 2018 – Realizzazione paravalanghe e paramassi dal km 41+400 al km 42+600 circa della S.S. 48 delle Dolomiti*";
- stato avanzamento lavori n. 1, a tutto il 29 maggio 2020, per euro 500.422,26;
- certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della rata di euro 497.920,15, oltre l'Iva (euro 500.422,26, al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5%, ai sensi dell'art. 17, c. 13, del capitolato speciale d'appalto);
- fattura elettronica n. 12/20 dell'11 giugno 2020;

- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 19 marzo 2020 e valido fino al 17 luglio 2020;
- liquidazione n. 15173 dell'8 luglio 2020 in formato xml.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze ai sensi art. 48-*bis* del d.PR n. 602/73, in base al d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- produrre la comunicazione dell'impresa inerente al c/c dedicato, ai fini del rispetto della l. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dall'art. 14 del contratto di cottimo.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

- comunicazione dell'impresa inerente al c/c dedicato, ai fini del rispetto della l. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti, come previsto dall'art. 14 del contratto di cottimo.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

Si rileva, tuttavia, che la scadenza pagamento era sabato 11 luglio 2020; il mandato è stato firmato lunedì 13 luglio 2020 ed eseguito martedì, 14 luglio 2020.

18.1.12 Mandato n. 38650/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 38650/2020 del 27 luglio 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 16 giugno 2006, n. 6, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", art. 39-*ter* "*Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE)*", introdotto dall'art. 57, c. 4, della l.p. 28 marzo 2009, n. 2

Provvedimento:

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del 31 marzo 2017

Ordine di liquidazione: n. 16717 del 24 luglio 2020 – posta 1000040918

Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 – Industria, PMI e Artigianato

Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 612900-2017

Descrizione del capitolo: 612900 - Spesa per l'assegnazione di somme in annualità all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) per interventi relativi al fondo unico per le agevolazioni in conto capitale al sostegno degli investimenti delle imprese – Limite d'impegno dal 2017

Struttura amministrativa responsabile: D323P Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Codice SIOPE: 2.03.01.04.001 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione

Data esecuzione: 29 luglio 2020

Importo: euro 3.000.000,00

Imputazione: Residuo 2017

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Fabbisogno cassa nota prot. 431971 dd 21.07.2020 * assegnazione somme all'APIAE"

Documentazione presentata:

- l.p. 16 giugno 2006, n. 6, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 491 del 31 marzo 2017, avente ad oggetto: "*Assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse per l'esercizio finanziario 2017, necessarie all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3/2006 e contestuale modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 311 del 11 marzo 2016.*";
- fabbisogno di cassa n. 431971 del 21 luglio 2020;
- liquidazione n. 16717 del 24 luglio 2020 (*formato con estensione xml.P7M*);
- mandato n. 38650.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che il pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73

Richieste istruttorie supplementari

È stato chiesto:

- di indicare, fornendo pertinente documentazione a corredo, il dettaglio delle liquidazioni effettuate in base al fabbisogno prospettato dall'APIAE il 21 luglio 2020.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

- tabella liquidazioni effettuate in base al fabbisogno richiesto dall'APIAE il 21 luglio 2020, per un totale di euro 27.200.000;
- n. 11 mandati e relative n. 11 liquidazioni a corredo dell'elenco liquidazioni fornito (incluso mandato e liquidazione in esame).

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.13 Mandato n. 41935/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 41935/2020 del 17 agosto 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 13 dicembre 1999 n. 6, recante "*Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*" (Legge provinciale sugli incentivi alle imprese), art. 33 "*Disposizioni per gli interventi effettuati tramite le società Trentino sviluppo S.p.A. e Tecnofin strutture S.p.a.*"

Provvedimento: deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 del 23 settembre 2016

Ordine di liquidazione: n. 17509 del 4 agosto 2020 – posta n. 1000042595;

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 01 - Industria, PMI e artigianato

Macroaggregato: 203 Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 615605

Descrizione del capitolo: Spesa per l'assegnazione di somme in conto capitale a Trentino sviluppo S.p.a. per l'acquisizione e/o ristrutturazione di aree, immobili ed impianti da destinare ad attività economiche, nonché per effettuare partecipazioni di capitale

Struttura amministrativa responsabile: D323 Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro

Codice SIOPE: 2.03.03.01.001 - Contributi agli investimenti a imprese controllate

Data esecuzione: 19 agosto 2020

Importo: euro 4.400.000,00

Imputazione: Residui 2019

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "1°fabb.cassa 2020 fondo art 33 l.p. 6/99 sez. sistema * III agg.to Piano 14/16 art. 33"

Documentazione presentata:

- l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), recante "*Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1630 del 23 settembre 2016, avente ad oggetto "*Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6 "legge provinciale sugli incentivi alle imprese"; fondo di cui all'articolo 33: terzo aggiornamento del Piano triennale 2014-2016 per le attività di Trentino sviluppo S.p.a. di cui agli articoli 33, comma 1 lett. a) e 34*

della l.p. 6/99, approvato con deliberazione 1963 di data 18 novembre 2014 come da ultimo modificata con deliberazione n. 313 di data 11 marzo 2016";

- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 23 marzo 2017, avente ad oggetto "*Convenzione n. di racc. 44507 di data 14 marzo 2017 per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi dell'art. 33 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6. Del. n. 2391/2016*";
- convenzione n. di racc. 44507 del 14 marzo 2017, per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 2- *bis*, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7 e dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10, evidenza n. 1 citata nella liquidazione;
- DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL, rilasciato in data 27 febbraio 2017, scadenza validità 27 giugno 2017, relativo alla convenzione;
- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 14 dicembre 2017, avente ad oggetto "*Convenzione n. di racc. 44905 di data 6 febbraio 2017, relativa all'affidamento dell'incarico per la gestione degli interventi di contesto strutturali in ambito economico, ai sensi dell'art. 33 della l.p. n. 6/1999. Del n. 972/2017*";
- nota dell'Unità di missione semplice coordinamento delle politiche per le imprese di data 19 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Atto aggiuntivo alla convenzione di racc. 44507 di data 14 marzo 2017, tra Provincia autonoma di Trento e Trentino sviluppo Spa, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 972/2017: invio atto sottoscritto digitalmente*";
- atto aggiuntivo, n. di racc. 44905 del 6 dicembre 2017, alla convenzione n. di racc. 44507 del 14 marzo 2017 "*per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24bis, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10*"; evidenza n. 2, citata nella liquidazione ;
- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 28 febbraio 2018, avente ad oggetto "*Convenzione n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018, relativa al II atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 44507 dd. 14 marzo 2017 per la gestione degli interventi di contesto strutturali in ambito economico, ai sensi dell'art. 33 della l.p. n. 6/1999. Del n. 2280/2017*";
- nota dell'Unità di missione semplice coordinamento delle politiche per le imprese del 13 marzo 2018, avente ad oggetto "*II atto aggiuntivo alla convenzione di racc. 44507 di data 14 marzo 2017, tra Provincia autonoma di Trento e Trentino sviluppo Spa, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2280/2017: invio atto sottoscritto digitalmente*";
- secondo atto aggiuntivo, n. di racc. 45024 del 19 febbraio 2018, alla convenzione n. di racc. 44507 del 14 marzo 2017 e primo atto aggiuntivo n. di racc. 44905 del 6 dicembre 2017, per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24-*bis*, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8,

dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dell'art. 21, comma 4, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15, evidenza n. 999 citata nella liquidazione;

- nota dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti – Servizio contratti e centrale acquisti del 2 luglio 2019, avente ad oggetto "*III atto aggiuntivo n. di racc. 45701 di data 5 giugno 2019, relativo all'affidamento della gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi dell'art. 33 della l.p. n. 6/1999. Del. n. 2447/2018*";
- terzo atto aggiuntivo, n. di racc. 45701 del 5 giugno 2019, alla convenzione n. di racc. 44507 del 14 marzo 2017, al primo atto aggiuntivo, n. di racc. 44905 del 6 dicembre 2017 e al secondo atto aggiuntivo, n. di racc. 45024 del 28 febbraio 2018, per la gestione degli interventi di contesto e strutturali in ambito economico, ai sensi degli artt. 20, 21, 24, 24-*bis*, 25, 33 e 34 della l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 e dell'art. 25 della l.p. 2 agosto 2005, n. 14, degli artt. 5 e 6 della l.p. 11 giugno 2002, n. 8, dell'art. 17, comma 2, della l.p. 1 agosto 2002, n. 11, dell'art. 23 della l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, dell'art. 10 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10 e dell'art. 21, comma 4, della l.p. 3 ottobre 2007, n. 15, evidenza n. 998 citata nella liquidazione;
- nota n. 399355 di Trentino sviluppo s.p.a del 9 luglio 2020, avente ad oggetto "*Richiesta erogazione fabbisogno di cassa del Fondo per lo sviluppo dell'economia trentina – art. 33 l.p. 6/99. Sezione Sistema. 1° fabbisogno di cassa 2020 – annulla e sostituisce ns prot. 6718 del 26 marzo 2020*"; evidenza n. 3, citata nella liquidazione;
- attestazione del dirigente generale del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro in merito alla verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 5 agosto 2020, n. 33, evidenza n. 5 citata nella liquidazione;
- file estensione xml relativo alla liquidazione n. 17509 del 4 agosto 2020 – posta n. 1000042595;
- lista mandati di pagamento emessi dal n. 41933 al n. 41936 del 17 agosto 2020, comprendente il mandato di pagamento emesso n. 41935/2020, di pari data;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 651 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto "*Legge provinciale 13 dicembre 1999 n. 6, articolo 33 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese): approvazione dello schema di quarto atto aggiuntivo alla convenzione n. di racc. 44507 di data 14 marzo 2017, così come modificata con atto aggiuntivo n. di racc. 44905 di data 6 dicembre 2017, con secondo atto aggiuntivo n. di racc. 45024 di data 19 febbraio 2018 e con terzo atto aggiuntivo n. racc. 45701 di data 5 giugno 2019, stipulata fra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.A. per gli interventi di contesto e strutturali in ambito economico*"; evidenza n. 997, citata nella liquidazione.

Nelle evidenze della liquidazione, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto:

- di fornire delucidazioni in merito alla liquidazione del fabbisogno di cassa datata 9 luglio 2020, prot. 399355 di Trentino sviluppo s.p.a., con fondi residui 2019 (impegno n. 145927- 002), in considerazione di quanto deliberato con provvedimento della Giunta provinciale n. 935 del 3 luglio 2020.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):
La Provincia ha chiarito che: "*Con la deliberazione di Giunta provinciale n. 935 del 3 luglio 2020 è stato approvato il Piano triennale 2020- 2022 con riferimento agli interventi da attuarsi da Trentino Sviluppo S.p.a. relativi alla Sezione Sistema – Ambito produttivo e turistico – del Fondo ex. art. 33 della legge provinciale n. 6 del 1999. A fronte degli interventi previsti dal Piano, la stessa deliberazione evidenzia le fonti finanziarie a copertura di tali interventi. Tra le fonti sono presenti risorse provinciali già assegnate sul precedente Piano triennale.*
In merito alle risorse provinciali già assegnate, l'articolo 4, comma 2, della Convenzione stipulata tra Provincia autonoma di Trento e Trentino Sviluppo S.p.a. prevede che «... gli apporti assegnati dalla Provincia al Fondo anno per anno e non utilizzati nell'annualità precedente costituiscono risorse da reimpiegare nel nuovo Piano o nei suoi aggiornamenti soggetti ad approvazione e rimangono finalizzati per il finanziamento delle attività del medesimo Piano.».
A fronte quindi del fabbisogno di cassa manifestato da Trentino Sviluppo S.p.a. con comunicazione di data 9 luglio 2020, prot. 399355, al fine della sua copertura si è utilizzato anche l'impegno n. 145927-002 (residui 2019) rientrante tra le fonti finanziarie previste dalla citata deliberazione a copertura degli interventi previsti nel Piano triennale 2020-2022.".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.14 Mandato n. 44739/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 44739/2020 del 2 settembre 2020
Titolo legittimante:

- l.p. del 21 marzo 1977, n. 13, art. 54 "*Piano annuale*", lett. d), secondo cui il piano indica "*i parametri per la determinazione della spesa ammissibile e dei finanziamenti per le scuole equiparate in misura corrispondente a quelli stabiliti per le scuole provinciali, la spesa ammessa e la ripartizione dei finanziamenti provinciali tra le scuole equiparate*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 802 dell'11 giugno 2020

Ordine di liquidazione: n. 19351 di data 26 agosto 2020 – posta 1000046340
Missione: n. 04 – Istruzione e diritto allo studio
Programma: 01 – Istruzione prescolastica
Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 250550-001

Descrizione del capitolo: - art. 001 - interventi per la gestione delle scuole dell'infanzia

Struttura amministrativa responsabile: S180 Servizio attività educative per l'infanzia

Codice SIOPE: 1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Data esecuzione: 04 settembre 2020

Importo: euro 247.488,00

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Rata scadente il 30 settembre 2020 * P.A. a.s. 2020/2021 – scuola equiparata Riva Degasperi

Documentazione presentata:

- l.p. 21 marzo 1977, n. 13 "*Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento*";
- nota n. 2164 dell'8 febbraio 2019 del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (prot. di arrivo n. 95969 del 12.02.2019), in relazione al d.lgs. n. 159/2011, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 136/2010*"- esenzione per Scuole Infanzia;
- albo aggiornato al 15 gennaio 2021;
- DURC - Documento unico di regolarità contributiva, rilasciato in data 8 maggio 2020 (scadenza 5 settembre 2020);
- deliberazione della Giunta provinciale n. 802 dell'11 giugno 2020, avente ad oggetto: "*Programma annuale della scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2020-2021*";
- liquidazione n. 19351 del 26 agosto 2020;
- mandato n. 44739 del 2 settembre 2020.

Nelle evidenze del mandato si dichiara*:*

- intervento non soggetto agli adempimenti previsti dal registro nazionale aiuti - art. 52 della l. n. 234/2012;
- trattatasi di pagamento ad ONLUS non soggetto alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28, 2° comma, del d.P.R. n. 600/1973;
- pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* d.P.R. n. 602/73 in base al d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato rilevato che:

- la data di aggiornamento del documento/file "496180540_Albo aggiornato al 15 gennaio 2021.pdf" trasmesso risulta posteriore alla data di pagamento del mandato. Chiarire il motivo.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

- Albo aggiornato al 20 agosto 2020.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.15 Mandato n. 46394/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 46394/2020 del 14 settembre 2020

Titolo legittimante:

- Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 "*Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*", art. 43

Provvedimento:

- determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 152 del 19 febbraio 2020

Ordine di liquidazione: n. 20515 dell'11 settembre 2020 – posta 1000048949

Missione: n. 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Macroaggregato: 104 – Trasferimenti correnti

Capitolo del bilancio PAT: 506100

Descrizione del capitolo: Spesa per l'attuazione di iniziative a favore della zootecnica, inclusi gli interventi sanitari relativi all'igiene degli alimenti

Struttura amministrativa responsabile: S164 Servizio Agricoltura

Codice SIOPE: 1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese

Data esecuzione: 16 settembre 2020

Importo: euro 540.000,00

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "l.p. 4/2003 art. 43 - 2° acconto Libri genealogici 2020 e controlli funzionali 2020"

Documentazione presentata:

- l.p. 28 marzo 2003, n. 4 "*Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati*"
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2316 dell'11 dicembre 2015, avente ad oggetto: "*Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 2138 del 27 novembre 2015 relativa all'approvazione dei criteri per il finanziamento delle attività connesse all'impianto e alla tenuta dei libri genealogici e all'espletamento dei controlli morfo-funzionali per potenziare e migliorare il patrimonio zootecnico - articolo 43, comma 1 lettera a) della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura)*";

- parere del 10 gennaio 2020, a firma del funzionario amministrativo e del direttore dell'Ufficio tecnico per l'agricoltura di montagna con il visto del dirigente del Servizio agricoltura;
- determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 152 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto: "*Concessione alla Federazione Provinciale Allevatori Società Cooperativa con sede in Trento CF: 00232660225 del contributo di euro 1.800.000,00 per le attività connesse all'impianto e alla tenuta dei libri genealogici e all'espletamento dei controlli morfo-funzionali per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 43 della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni. Cap. 506100*";
- istanza dell'8 settembre 2020, presentata dalla Federazione provinciale allevatori soc. coop. agricola;
- stampa dettaglio concessione (cod. aiuto SIAN-CAR n. I-7069 e cod. concessione SIAN-COR n. R-625702) con l'importo concesso e gli importi erogati nel 2020;
- visura Deggendorf 7605512 dell'11 settembre 2020 del Registro nazionale aiuti, che accerta che "*il soggetto beneficiario non risulta presente nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea*";
- parere tecnico economico rilasciato, in data 11 settembre 2020, dal funzionario amministrativo del Servizio agricoltura, in relazione alla liquidazione del 2° anticipo del contributo concesso con determina n. 152/2020, per l'anno 2020, per euro 540.000,00 relativamente alla spesa per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici e l'espletamento dei controlli morfo-funzionali, ai sensi dell'art. 43, lett. a), della l.p. 28 marzo 2003, n. 4;
- liquidazione n. 20515 di data 11 settembre 2020 in formato xlm.

Nelle evidenze del mandato, si specifica che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, ai sensi del d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

É stato chiesto:

- di trasmettere la documentazione richiamata nel verbale di concessione del contributo del 10 gennaio 2020 (richiesta di concessione dei benefici della Federazione provinciale Allevatori del 19 dicembre 2019; verbale C.d.A. della Federazione di approvazione del programma per l'impianto e la tenuta dei libri genealogici; relazione del 13 dicembre 2019, che descrive le attività previste per l'anno 2020 e il preventivo di spesa, calcolato in base al numero delle aziende e dei capi coinvolti nell'attività 2020);
- di trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento ovvero esplicitare i riferimenti normativi o altre eventuali ragioni in base ai quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto destinatario del contributo;
- si rilevano dubbi sull'attribuzione del codice SIOPE "1.04.03.99.999 – Trasferimenti correnti ad altre imprese", in relazione a quanto previsto dall'art. 43 della l.p. 28 marzo 2003, n. 4, che fa riferimento invece alla concessione di contributi.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

L'Amministrazione ha prodotto i documenti richiesti e richiamati nel verbale di concessione del contributo del 10 gennaio 2020.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):
Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Con riferimento al codice SIOPE attribuito al pagamento (1.04.03.99.999), la Provincia ne ha confermato la correttezza, "*poiché si tratta di un trasferimento ad una impresa privata da un capitolo di spese correnti. Il contributo di spesa corrente rientra nel Piano dei conti tra i «Trasferimenti correnti ad altre imprese»*.".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.16 Mandato n. 49757/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 49757/2020 del 02 ottobre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 12 febbraio 2019, n. 1, recante "*Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021*", art. 1, commi 4-*ter* e seguenti, come aggiunti dalla l.p. 25 settembre 2019, n. 7, recante "*Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile*"
  Si precisa che l'art. 1 citato ha modificato, tra l'altro, gli articoli 72 e 74 della l.p. 1° luglio 2011, n. 9, recante "*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*".

Provvedimento:

- determinazione del dirigente dell'Unità di missione strategica - grandi opere e ricostruzione (P328), n. 132 del 24 dicembre 2019

Ordine di liquidazione: n. 21820 del 24 settembre 2020 – posta 1000051238

Missione: n. 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 01 – Difesa del suolo

Macroaggregato: 202 – Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo del bilancio PAT: 805720-011

Descrizione del capitolo: - art. 001 - spese per lavori inerenti alle opere di sistemazione idraulico-forestali eseguite di norma in amministrazione diretta, per l'acquisto delle attrezzature, dei beni e servizi necessari al funzionamento del servizio bacini montani, nonché per espropriazioni ed incarichi tecnici

Struttura amministrativa responsabile: D327P Dipartimento protezione civile, foreste e fauna

Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre imprese

Data esecuzione: 05 ottobre 2020

Importo: euro 3.941.579,00

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "1° acc. contr. Dimaro CUP C76D19000100001 * contr. calamità Dimaro a Dolomiti Brenta srl"

Documentazione presentata:

- l.p. 30 novembre 1992, n. 23, recante "*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*" (legge provinciale sull'attività amministrativa);
- l.p. 1° luglio 2011, n. 9, recante "*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*";
- l.p. 25 settembre 2019, n. 7, recante "I*ntegrazione dell'articolo 1 della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1, relativo alla protezione civile*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1489 del 30 settembre 2019, avente ad oggetto: "E*mergenza riguardante l'intero territorio provinciale dichiarata con decreto del Presidente della Provincia 30 ottobre 2018, n. 73: situazioni di rischio molto elevato che comportino l'avvio di una procedura di delocalizzazione e approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 1, commi 4 ter - 4 quater - 4 quinquies - 4 sexies della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1*";
- determinazione del dirigente del UMST grandi opere e ricostruzione (P328) n. 74 del 18 ottobre 2019, avente ad oggetto: "A*pprovazione della modulistica concernente la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 1, comma 4 ter e ss., della legge provinciale 12 febbraio 2019, n. 1*";
- nota dell'UMS grandi opere e ricostruzione del 21 ottobre 2019, indirizzata a Dolomiti Energia s.r.l., avente ad oggetto la comunicazione della deliberazione di Giunta provinciale n. 1489 del 30 settembre 2019 e del modulo di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 1, comma 4-*ter* e ss., della l.p. 12 febbraio 2019 n. 1, approvato con determinazione dell'UMST grandi opere e ricostruzione n. 74 del 18 ottobre 2019. Compreso n. 2 allegati e n. 2 ricevute di accettazione;
- documentazione trasmessa da Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche a UMST grandi opere e ricostruzione (in base alla ricevuta), in data 5 dicembre 2019, (domanda di contributo presentata dal legale rappresentante di Dolomiti Energia; Perizia di stima ai sensi della delibera n. 1489/2019 di Camping Dolomiti - Dolomiti, verbale di sopralluogo e atto di quietanza rilasciati dalla compagnia di assicurazione);
- domanda di contributo del 5 dicembre 2019 (rettifica importo domanda già presentata), presentata dal legale rappresentante di Dolomiti di Brenta s.r.l. (con ricevuta per l'integrazione e avviso integrazione);
- comunicazione avvio procedimento del 9 dicembre 2019;
- richiesta parere CTA contributi delocalizzazione 11 dicembre 2019;
- trasmissione documentazione integrativa richiesta da UMSE (perizia assicurativa) 12 dicembre 2019;

- trasmissione documentazione integrativa richiesta da UMSE (integrazione perizia giurata) 17 dicembre 2019;
- perizia integrativa (3 FILE) del 18 dicembre 2019;
- parere n. 29/19 del Comitato tecnico-amministrativo del 23 dicembre 2019 (valore stimato per euro 9.936.500,00);
- determinazione del dirigente del UMST grandi opere e ricostruzione (P328) n. 132 del 24 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Concessione del contributo, con contestuale comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento integrale della richiesta, a favore della Dolomiti di Brenta srl, ai sensi dell'art. 1 commi 4 ter - quater - quinquies - sexies della legge provinciale 12 febbraio 2019 n. 1, per l'impossibilità di utilizzare la propria infrastruttura destinata ad attività di campeggio, sita nel Comune di Dimaro Folgarida, a seguito dello stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Provincia n. 73 di data 30 ottobre 2018. Importo contributo euro 7.883.158,00.- CUP n. C76D19000100001*";
- visura Aiuti di Stato 24 dicembre 2019 Dolomiti di Brenta s.r.l.;
- comunicazione del Servizio gestioni patrimoniali e logistica con nota prot. n. 574228 del 22 settembre 2020 di avvenuta intavolazione, a favore della PAT, delle aree oggetto di contributo;
- liquidazione n. 21820 del 24 settembre 2020

Nelle evidenze del mandato si dichiara:

- pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto:

1. con determina n. 74 del 24 dicembre 2019, è stato impegnato l'importo di euro 7.883.158,00 sul capitolo 805720-011, in base all'esigibilità della spesa -per euro 3.941.579,00, sull'esercizio finanziario 2019 (p.f. n. 2015401) e per euro 3.941.579,00, sull'esercizio finanziario 2020 Fondo Pluriennale Vincolato 2019 (p.f. 2015400)-. Visto che l'erogazione del contributo è stata prevista per il 50% ad avvenuta efficacia del provvedimento di concessione, il mandato, come descritto nella causale, si riferisce al primo acconto, che però viene indicato come di competenza dell'esercizio 2020. Si chiedono delucidazioni a chiarimento della discordanza dell'esercizio di imputazione della spesa;
2. trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento ovvero esplicitare i riferimenti normativi o altre eventuali ragioni in base ai quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto destinatario del contributo.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 di data 11 maggio 2021):

- nessuna

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

In ordine ai punti delle richieste istruttorie, la Provincia ha chiarito che:

punto 1: "*Con determinazione n. 132 di data 24 dicembre 2019 si è provveduto, in base all'esigibilità, ad impegnare la spesa nel seguente modo:*
- per euro 3.941.579,00 sull'esercizio finanziario 2019;
- per euro 3.941.579,00 sull'esercizio finanziario 2020 Fondo Pluriennale Vincolato 2019.
In sede di riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2020 la spesa imputata all'esercizio 2019 è stata reimputata al 2020, tenuto conto che le condizioni per l'esigibilità della stessa non risultavano maturate nel 2019. La precitata determinazione prevedeva infatti che il 50% dell'importo concesso venisse erogato ad avvenuta efficacia del provvedimento precisando che [Poiché l'accesso al presente contributo con l'erogazione della prima quota del 50% comporta per la Provincia l'acquisizione a titolo gratuito dei beni oggetto di stima, comprese le aree di sedime e di pertinenza ed eventuali aree residue, ossia delle p.ed. 423, 424, 428/1,428/2 in C.C. Dimaro e della p.f. 492 in C.C. Almazzago, per "avvenuta efficacia" s'intende (mutuando quanto previsto dall'art. 36, comma 4, della l.-p. n. 23/1990) che l'erogazione della presente quota avrà luogo ad avvenuta emanazione del decreto del giudice tavolare]".
All'atto del riaccertamento il decreto del giudice tavolare non era ancora stato emanato e quindi il credito non era esigibile.";

Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.17 Mandato n. 51540/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 51540/2020 del 13 ottobre 2020
Titolo legittimante:
- l.p. 13 dicembre 1999, n. 6

Provvedimento:
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2044 del 13 dicembre 2019

Ordine di liquidazione: n. 23295 del 12 ottobre 2020 – posta 1000054421
Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 – Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti
Capitolo del bilancio PAT: 615520-002
Descrizione del capitolo: Commercializzazione prodotti trentini – contributi per progetti settoriali di commercializzazione
Struttura amministrativa responsabile: S039 Servizio turismo e sport
Codice SIOPE: 2.03.03.03.999 – Contributi agli investimenti a altre imprese

Data esecuzione: 15 ottobre 2020

Importo: euro 800.000,00

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Saldo settoriali Trentingrana * l.p. 6/99 art. 23 c. 2. Settoriali 2019"

Documentazione presentata:

- l.p. 13 dicembre 1999, n. 6 "*Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*", art. 23 "*Iniziative per il sostegno delle imprese sui mercati*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2044 del 13 dicembre 2019, avente ad oggetto: "A*rticolo 23, comma 2, legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Approvazione dei progetti settoriali di commercializzazione per l'anno 2019 (Impegno di spesa 2.480.025,50 euro)*";
- informazione antimafia n. 0083778_20191206 – liberatoria rilasciata in data 24 aprile 2020 dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 92, c. 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, utilizzando il collegamento alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
- richiesta del 3 settembre 2020, a firma del legale rappresentante di Trentingrana Consorzio dei caseifici sociali trentini s.c.a., di liquidazione del saldo relativo al contributo concesso per il Progetto settoriale di commercializzazione 2019 e dichiarazione di non aver fruito di altra agevolazione prevista dalle leggi provinciali. Alla richiesta sono allegati:
  - rendiconto delle spese sostenute per l'attività oggetto di finanziamento di data 4 settembre 2020,
  - relazione illustrativa dell'attività svolta,
  - relazione del collegio sindacale attestante l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le uscite indicate nel rendiconto;
- nota dell'11 settembre 2020 del Consorzio dei caseifici sociali trentini indirizzata al Servizio turismo e sport della Provincia;
- determinazione del dirigente del Servizio turismo e sport n. 255 del 22 settembre 2020, avente ad oggetto: "*Articolo 23, comma 2, legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. (legge provinciale sugli incentivi alle imprese). Imputazione a titolo di "de minimis" del finanziamento relativo al Progetto settoriale di commercializzazione 2019 del Consorzio Trentingrana Con.Ca.S.T. stabilito con deliberazione n. 2044 di data 13 dicembre 2019*";
- verbale, a firma del responsabile del procedimento amministrativo, del 12 ottobre 2020, avente ad oggetto: "*Verbale liquidazione saldo. Contributo PAT finanziamento progetto settoriale di commercializzazione – settore lattiero-caseario parte latte fresco. Annualità 2019. Trentingrana*."
- liquidazione n. 23295 del 12 ottobre 2020 in formato xlm.

Nelle evidenze del mandato, si dichiara che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze *ex* art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/1973, ai sensi del d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

É stato chiesto di:

- fornire i documenti giustificativi dell'avvenuta reimputazione nel 2020 dell'impegno sul capitolo 615520-002 dell'esercizio 2019 (prenotazioni fondi n. 2015413 pos. 2), disposto con delibera della Giunta provinciale n. 2044 del 13 dicembre 2019;
- trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento ovvero esplicitare i riferimenti normativi o altre eventuali ragioni in base ai quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto destinatario del contributo.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha riferito che "*In sede di riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2020 la spesa imputata all'esercizio 2019 è stata reimputata al 2020, tenuto conto che al 31 dicembre 2019 la struttura non era in possesso della documentazione prevista per eventuali erogazioni (acconti, stati di avanzamento, saldi…).*

La richiesta di saldo 2019 infatti è stata inviata in data 11 settembre 2020 (ns. prot. n. 553323 del 11.09.2020), entro il termine stabilito dal punto 4 della deliberazione 2044/2019 relativa all'approvazione dei progetti settoriali 2019. Il predetto punto 4 prevede infatti «4) di fissare il termine per la presentazione della documentazione finale dei Progetti settoriali entro un anno dal termine previsto per il completamento degli stessi, stabilendo, in caso di mancato rispetto dei termini, trova applicazione quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007 e ss.mm.»".

Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.18 Mandato n. 58594/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 58594/2020 del 12 novembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 16 giugno 2006, n. 3, recante "N*orme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", art. 35 "*Società per la formazione permanente del personale*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1869 del 12 ottobre 2018, recante "*Approvazione del Piano attuativo che declina, per l'anno 2019, l'attività della Società consortile a responsabilità limitata T.S.M. - Trentino School of Management e il concorso finanziario della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2019, ai sensi del comma 3ter dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*"

Ordine di liquidazione: n. 26299 dell'11 novembre 2020 – posta 1000061400

Missione: n. 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 – Risorse umane

Macroaggregato: 101 – Acquisto di beni e servizi

Capitolo del bilancio PAT: 157270

Descrizione del capitolo: Spesa per altri interventi di formazione del personale, anche tramite la Trentino School of Management.

Struttura amministrativa responsabile: P001P Direzione Generale della Provincia

Codice SIOPE: 1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.

Data esecuzione: 16 novembre 2020

Importo: euro 75.000

Imputazione: Residui 2019

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: Fattura n. 65 del 26 ottobre 2020. Attività relative al progetto ATI (Autonomia.tn.it)

Documentazione presentata:

- l.p. 16 giugno 2006, n. 3, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*", art. 35 "*Società per la formazione permanente del personale*";
- convenzione n. 43885 del 29 gennaio 2016, stipulata tra la Provincia e la società TSM;
- lettera del direttore generale della Provincia (P001) di proposta incarico alla società TSM (prot.n. 525748 del 14 settembre 2018);
- lettera dei TSM di accettazione incarico (prot. n. 526856 del 17 settembre 2018), con allegato il preventivo di spesa e la proposta progettuale;
- richiesta del direttore generale della Provincia indirizzata al Servizio personale di inserimento nel Piano attuativo 2019 di TSM dell'attività e approvazione spesa (prot. n. 535641 del 20 settembre 2018);
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1869 del 12 ottobre 2018, recante "*Approvazione del Piano attuativo che declina, per l'anno 2019, l'attività della Società consortile a responsabilità limitata TSM - Trentino School of Management e il concorso finanziario della Provincia autonoma di Trento per l'anno 2019, ai sensi del comma 3ter dell'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*"
- nota del direttore generale della Provincia a TSM di richiesta di parziale modifica del programma di attività (prot. 371901 del 11 giugno 2019);
- nota di TSM indirizzata al direttore generale della Provincia dell'attività realizzata al 75%, con indicazione della spesa (prot. 52072 del 27 gennaio 2020);
- relazione e rendiconto del lavoro svolto - nota della società TSM del 22 ottobre 2020, assunta a prot. n. 652395;
- fattura elettronica della società TSM n. 65 del 26 ottobre 2020 (*fattura non soggetta a split payment*);
- attestazione del direttore generale della PAT di regolare svolgimento delle attività del 5 novembre 2020 (prot. n. 695716);

Nelle evidenze del mandato, si dichiara

- fattura non soggetta a *split payment;*

- prestazione resa a fronte di obbligazione contrattuale in favore della Provincia (art. 22, c. 4, d.lgs. n. 33/2013);
- pagamento non soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73, in base al d.l. n. 34/2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto di:

- trasmettere il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità al momento del pagamento ovvero esplicitare i riferimenti normativi o altre eventuali ragioni in base ai quali non si ritiene dovuta la verifica della regolarità contributiva in capo al soggetto destinatario del contributo.

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

- nessuna.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

Riguardo al DURC, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.19 Mandato n. 64054/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 64054/2020 del 1° dicembre 2020

Titolo legittimante:

- sentenze del Tribunale ordinario di Trento – sezione lavoro:
  - n. 40 del 13 febbraio 2018;
  - n. 132 del 17 settembre 2019;
  - n. 179 del 5 novembre 2019;
  - n. 60 del 1° giugno 2020;
  - n. 72 e n. 74 del 22 giugno 2020.

Provvedimenti:

determinazioni del dirigente del Servizio per il personale n. 434, n. 440, n. 441 e n. 442, tutte del 16 novembre 2020; n. 447 del 18 novembre 2020 e n. 456 del 20 novembre 2020;

Ordine di liquidazione: n. 28721 del 1° dicembre 2020 – posta 1000067617;

Missione: n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Macroaggregato: 110 – Altre spese correnti

Capitolo del bilancio PAT: 259610

Descrizione del capitolo: Oneri da contenzioso relativi ai dipendenti della scuola

Struttura amministrativa responsabile: S007 – Servizio per il personale

Codice SIOPE: 1.10.05.04.001 (Oneri da contenzioso)

Data esecuzione: 2 dicembre 2020

Importo: euro 821.860,79

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "netto-differenze stipendiali 11/2020 * competenze per oneri da contenzioso"

Documentazione presentata:

- sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 40/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018;
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 494 del 10 dicembre 2018, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 6 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 28/2018 del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro*";
- sentenza della Corte d'Appalto di Trento n. 65/2019, pubblicata il 21 giugno 2019;
- nota prot. n. 402090 del 24 giugno 2019, con cui l'Avvocatura della Provincia trasmette, al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali, la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Trento n. 65/2019;
- ordinanza *ex* art. 279, c. 1, n. 4 e n. 2, c.p.c. del 17 settembre 2019 (ruolo n. 747/2011) del Tribunale ordinario di Trento – Sezione per le controversie di lavoro, per la produzione, da parte di un ricorrente, della documentazione relativa ai contratti stipulati;
- sentenza del Tribunale ordinario di Trento – Sezione Lavoro n. 132, pubblicata il 17 settembre 2019;
- nota prot. n. 586833 del 24 settembre 2019, con cui l'Avvocatura della Provincia ha trasmesso al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali la sentenza non definitiva del Tribunale di Trento n. 132/2019 e l'ordinanza (ruolo n. 747/2011), entrambe del 17 settembre 2019;
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 531 di data 17 ottobre 2019, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 6 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 40/2018 del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro*";
- sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 60/2020, pubblicata il 1° giugno 2020;
- ricorso per decreto ingiuntivo con concessione della provvisoria esecutività n. 119/2020 D.I. e n. 243/2020 R.G. del 21 maggio 2020; decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 119/2020 del 4 giugno 2020;
- nota prot. n. 323372 del 16 giugno 2020, con cui l'Avvocatura della Provincia ha trasmesso, al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali, la sentenza del Tribunale di Trento n. 60/2020;
- sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 74/2020, pubblicata il 22 giugno 2020;

- sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 72/2020, pubblicata il 22 giugno 2020;
- sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 149/2020 del 13 ottobre 2020;
- nota prot. n. 369217 del 30 giugno 2020, con cui l'Avvocatura della Provincia ha trasmesso, al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali, la sentenza del Tribunale di Trento n. 74/2020;
- nota prot. n. 371028 del 30 giugno 2020, con cui l'Avvocatura della Provincia ha trasmesso al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali, la sentenza del Tribunale di Trento n. 72/2020;
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 434 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 211 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione delle sentenze n. 132/2019 di data 17 settembre 2019 e n. 179/2019 di data 5 novembre 2019 del Tribunale ordinario di Trento – Sezione Lavoro*";
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 440 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 9 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 60/2020 del Tribunale ordinario di Trento – Sezione Lavoro*";
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 441 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 2 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 72/2020 di data 22 giugno 2020 del Tribunale ordinario di Trento – Sezione Lavoro*";
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 442 del 16 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 5 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 65/2019 di data 21 giugno 2019 della Corte di Appello di Trento – sezione Lavoro e recupero di importi precedentemente corrisposti*";
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 447 del 18 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 5 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 74/2020 di data 22 giugno 2020 del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro*";
- atto di precetto del 19 ottobre 2020;
- nota prot. n. 648731 del 21 ottobre 2020, con cui l'Avvocatura della Provincia ha trasmesso, al dipartimento istruzione e organizzazione, personale e affari generali, la sentenza n. 149/2020 e l'atto di precetto del 19 ottobre 2020;
- determinazione del dirigente del Servizio per il personale n. 456 del 20 novembre 2020, avente ad oggetto: "*Liquidazione a 2 docenti della scuola a carattere statale di somme dovute in esecuzione della sentenza n. 40/2018 del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro*";
- stampa proposta di liquidazione elaborata in data 20 novembre 2020;
- testo dell'art. 153 "*Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973*" del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 e dell'art. 68 "*Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione*" del d.l. 17 marzo 2020, n. 18";
- lista mandati di pagamento dal n. 61942 al n. 61943 del 25 novembre 2020, per complessivi euro 103.137,15 (oneri previdenziali);
- lista mandati di pagamento dal n. 64052 al 64054 del 1° dicembre 2020, per complessivi euro 1.127.864,63;

- liquidazione n. 28721 del 1° dicembre 2020, per complessivi euro 1.127.864,63 (poste di liquidazione n. 67615, per euro 142.030,94; n. 67616, per euro 163.972,90 e n. 67617, per euro 821,860,79);
- prospetto riassuntivo con gli importi dovuti, le sentenze e i conseguenti provvedimenti assunti dalla Provincia.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.1.20 Mandato n. 64103/2020

Titolo di spesa oggetto del controllo: n. 64103/2020 del 1° dicembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)*", art. 19 "*Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1910 del 12 ottobre 2018

Ordine di liquidazione: n. 27895 del 24 novembre 2020 – posta 1000065483

Missione: n. 14 – Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

Macroaggregato: 203 – Contributi agli investimenti

Capitolo del bilancio PAT: 615685-004

Descrizione del capitolo: Assegnazioni in conto capitale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 004- Assegnazioni per l'attuazione di altre iniziative

Struttura amministrativa responsabile: P330P UMST Semplificazione e digitalizzazione

Codice SIOPE: 2.03.01.02.007 – contributi agli investimenti a Camere di commercio

Data esecuzione: 3 dicembre 2020

Importo: euro 220.000,00

Imputazione: Residuo 2018

Descrizione della spesa effettuata con l'ordinativo: "Accordo di programma – attività 2013-2018 residui * l.p. 20-2005 – finanziam. attività 2018 Pat-cciaa"

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 del 22 giugno 2015, avente ad oggetto: "*Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 19. Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento per la durata della XV legislatura*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1910 del 12 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20: presa d'atto della conformità del Preventivo economico 2018 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento; approvazione e finanziamento del Piano delle attività 2018 e riallocazione degli avanzi 2017 nell'ambito dell'Accordo di programma tra Provincia autonoma di Trento e Camera di Commercio I.A.A. di Trento (impegno di spesa pari a 2.912.000,00 euro)*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 647 del 13 maggio 2019, avente ad oggetto: "*Approvazione dello schema di Accordo di programma "stralcio" per l'anno 2019 tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento; approvazione e finanziamento del Piano delle attività 2019 (impegno di spesa pari a 2.756.000 euro); presa d'atto della conformità del preventivo economico della C.C.I.A.A. Trento alle direttive provinciali*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 874 del 25 giugno 2020, avente ad oggetto: "*Legge provinciale 29 dicembre 2005. n. 20, articolo 19. Approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Provincia autonoma di Trento e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento per la XVI legislatura (2020-2023).*";
- nota prot. n. 20315 del 5 agosto 2020 con cui il segretario generale della Camera di commercio chiede alla Provincia la liquidazione dei finanziamenti afferenti alle attività dal 2013 al 2018, per complessivi euro 13.844.255,56, con allegati i prospetti dimostrativi divisi per annualità;
- attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dei finanziamenti a firma del dirigente generale dell'Unità di missione strategica Semplificazione e digitalizzazione n. 475960 del 5 agosto 2020, per euro 13.828.893,17;
- liquidazione n. 27895 del 24 novembre 2020, in formato xml.

Dalle evidenze del mandato, risulta che il pagamento non è soggetto a verifica dell'inesistenza di inadempienze, ai sensi dell'art. 48-*bis* del d.P.R. n. 602/73.

Richieste istruttorie supplementari:

É stato chiesto di specificare le ragioni dello scostamento fra l'importo richiesto a titolo di liquidazione dei finanziamenti afferenti alle attività dal 2013 al 2018, da parte del Segretario generale della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, prot. n. 20315 del 5 agosto 2020, per euro 13.844.255,56, e quello riconosciuto con l'attestazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento dei finanziamenti, a firma del dirigente generale dell'Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione, prot. n. 475960 del 5 agosto 2020, per euro 13.828.893,17.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha riferito che "*la somma richiesta dall'Ente (13.844.255,56) risultava superiore alle somme ammissibili a finanziamento (13.828.893,17) rispetto a quanto assegnato*".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'uscita, alla rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.2 Conclusioni

Conclusivamente, con riferimento ai mandati di pagamento di cui innanzi, l'esame dei dati non ha evidenziato gravi irregolarità, in relazione ai profili delle procedure contabili seguite, della classificazione economica, della corretta imputazione dell'uscita, della rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, della corretta attribuzione dei codici SIOPE.

Peraltro, come già rilevato lo scorso anno e nonostante quanto ribadito dalla Provincia in relazione alla circostanza che "*il comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 non ha natura dispositiva diretta, ma rinvia ad altre disposizioni l'individuazione delle fattispecie per le quali è richiesta l'acquisizione del DURC*", desta perplessità la mancata acquisizione da parte della Provincia, nei procedimenti di erogazione di contributi agli investimenti delle imprese, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche alla luce del riferimento, di cui all'art. 31, c. 8-*bis*, del d.l. n. 69/201, alle "*erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere*".

Suscita, poi, perplessità quanto sostenuto dalla Provincia in ordine alla rilevata omessa acquisizione del DURC, nell'ambito delle procedure coinvolgenti società *in house*.

L'Amministrazione reputa che le verifiche in ordine alla regolarità contributiva siano sterilizzate dalla circostanza che gli affidamenti *in house* "*non (siano) propriamente contratti pubblici*".

In realtà, tale prospettiva, non pare condivisibile.

Effettivamente, ai sensi dell'art. 5 del codice dei contratti pubblici, "*Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del (…) codice*", quando siano soddisfatte tutte le condizioni previste per la qualificazione dell'affidatario della commessa come soggetto *in house* (fatto salvo lo speciale regime di pubblicità, disciplinato dall'art. 192 del medesimo codice).

Sennonché, non è alla disciplina dell'affidamento (*i.e.* al codice dei contratti pubblici) che occorre avere riguardo per discriminare i casi in cui l'acquisizione del DURC è necessaria, da quella in cui tale obbligo non sussiste.

In realtà, la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli affidamenti *in house* risponde ad esigenze di massimizzazione dell'efficienza, dell'economicità e della qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

L'affidamento *in house* è, tuttavia, neutro rispetto all'esigenza di assicurare lo stato di regolarità contributiva dell'affidatario, intesa come correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa riferita all'intera situazione aziendale.

In altri termini, la qualificazione del destinatario della commessa come soggetto *in house* non rappresenta una certificazione di qualità dell'operatore, in grado di assicurare che gli obblighi contributivi siano stati integralmente assolti.

Tale certificazione può attingersi solo dalle banche dati degli enti coinvolti (INAIL, INPS, Casse Edili), a ciò deputate.

Ciò è indirettamente confermato dal fatto che, per un determinato segmento temporale, era stato introdotto un obbligo sostitutivo, rispetto a quello della presentazione del DURC: l'art. 4, c. 14-*bis*, della legge 12 luglio 2011 n. 106, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia*", aveva previsto che "*Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.*".

Tale regime agevolato, però, per effetto dell'abrogazione della norma che lo prevedeva, disposta dall'art. 217, c. 1, lett. v), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, è venuto meno.

L'eliminazione del regime agevolato ha determinato la riespansione del regime ordinario, che, in assenza di pertinenti previsioni esonerative espresse, deve ritenersi essere quello che prevede l'obbligo, per ciascun operatore economico che intenda svolgere servizi, prestare forniture nei confronti della P.A. o operare in regime di convenzione o concessione, di essere in una condizione di regolarità contributiva.

Al riguardo, la Provincia ha ribadito di ritenere che, in base alla normativa vigente, l'acquisizione del DURC non sia prescritta per tutte le erogazioni di contributi alle imprese, ma che sia necessaria solo per quelle che utilizzano fondi UE e che la correttezza contributiva sia strettamente legata alle procedure di appalto e concessioni, "*genere nel quale non rientrano gli affidamenti in house*".

Le considerazioni della Provincia non valgono a superare le perplessità innanzi espresse e argomentate, che, pertanto, si ribadiscono.

È auspicabile, quindi, che la Provincia implementi i controlli necessari, anche sotto il profilo della regolarità contributiva del richiedente.

18.3 Reversali

In merito ai 15 ordinativi di incasso estratti sono stati richiesti i seguenti documenti:

- reversale;
- provvedimento di accertamento;
- normativa di riferimento;
- fattura;
- altra documentazione presente in fascicolo a giustificazione dell'entrata.

Le verifiche hanno riguardato l'esistenza, il contenuto e la pertinenza all'esercizio di riferimento dell'atto che costituisce il titolo giuridico dell'entrata; la conformità del credito al titolo giuridico; l'esistenza e la pertinenza dell'iscrizione al capitolo dell'entrata; la congruità della classificazione del capitolo d'entrata per titoli e tipologie del bilancio; l'esistenza dei previsti presupposti per la permanenza del credito (ad esempio, rispetto dei termini previsti per lo svolgimento di determinate attività); l'esistenza di riscossioni in conto residui e/o in conto competenza, con contestuale verifica della corretta assegnazione al titolo del codice gestionale; l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento al quadro normativo di cui al d.lgs. n. 118/2011, i controlli effettuati hanno avuto ad oggetto la regolarità del procedimento contabile ed in modo particolare le seguenti fasi di gestione delle entrate:

- Art. 44 "Classificazione delle entrate"
- Art. 52 "La gestione delle entrate e delle spese"
- Art. 53 "Accertamenti"
- Art. 54 "La riscossione"
- Art. 55 "Il versamento".

In linea generale, in risposta all'approfondimento istruttorio, la Provincia, "*IN MERITO AL RISPETTO DEL PUNTO 4 DELL'ALLEGATO 4/2 DEL D.LGS. N. 118 DEL 2011*", ha rappresentato che: "*Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc.), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per il rimborso di somme indebitamente percepite, per l'attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.*

Nell'ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell'organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che

riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto." (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021).

Di seguito si riassume, per ciascun ordinativo di incasso, quanto rilevato in sede di attività di controllo.

18.3.1 Reversale n. 37346

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 37346/2020 del 16 giugno 2020

Titolo legittimante:

- legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8, recante "D*isposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanzia)*", art. 1 "*Sviluppo del territorio*";
- l.p. 27 dicembre 2012, n. 25, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2013)*", art. 15 "*Disposizioni in materia di utilizzo di fondi regionali*"

Provvedimento:

- regolamento del Fondo strategico del Trentino - Alto Adige, approvato dopo l'istituzione, in base al contratto stipulato tra Regione autonoma Trentino - Alto Adige e Finint s.g.r.

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30400 – Altre entrate da redditi da capitale

Categoria: 3040100 – Rendimenti da fondi comuni di investimento

Capitolo del bilancio PAT: 121310

Descrizione del capitolo: Proventi derivanti dal Fondo strategico del Trentino - Alto Adige.

Struttura amministrativa responsabile: S063 - Servizio per il coordinamento della finanza degli Enti del sistema finanziario pubblico provinciale

Codice SIOPE: 3.04.01.02.999 Rendimenti da altri fondi comuni di investimento

Data regolarizzazione (reversale): 18 giugno 2020

Importo: euro 706.709,72

Versante: Finanziaria Internazionale Investments soc. di gestione

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Finanziaria Internazionale Investments Spa - proventi FSTAA anno 2019- Fondo Strategico del Trentino Alto-Adige comparto Trento - distribuzione proventi con delibera CdA del 31 gennaio 2020 [notprovided /bon.sepa trn] 1001200458016"

Documentazione presentata:

- nota del 7 febbraio 2020 di Finanziaria Internazionale Investments s.g.r., indirizzata alla Provincia, per l'avviso di pagamento proventi 2019 del Fondo Strategico Trentino - Alto Adige comparto Trento (provento per ogni quota posseduta, pari a euro 1.431,01) (n. quote in possesso 667,370) applicando la ritenuta del 26%;
- stampa del dettaglio della bolletta dell'incasso n. 11155 del 14 febbraio 2020;

Richieste istruttorie supplementari:

Sono state chieste:

- delucidazioni in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui "*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*".

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.2 Reversale n. 45261

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 45261 /2020 del 16 luglio 2020

Titolo legittimante:

- regolamento UE 15 maggio 2014, n. 652;
- Grant Decision della Commissione Europea n. SANTE/PH/2018/IT/SI2.774214

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 131 del 1° febbraio 2019

Titolo: n. 2 – Trasferimenti correnti

Tipologia: n. 20105 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo

Categoria: 2010501 – Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Capitolo del bilancio PAT: 331800

Descrizione del capitolo: Contributo dell'Unione Europea per programmi di monitoraggio nazionali nel settore fitosanitario

Struttura amministrativa responsabile: Servizio agricoltura

Codice SIOPE: 2.01.05.01.999 (Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea)

Data regolarizzazione (reversale): 17 luglio 2020

Importo: euro 25.145,23

Versante: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Imputazione: Residui 2019

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Accertamento quota UE Pest 2018-Tesun-0000000B799646 (Cup C59H18000000007 50.290,47 euro) – saldo Pestsurvey2018 – MIPAAF Conv D"

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 131 del 1° febbraio 2019, avente ad oggetto: "*Approvazione dello schema di Accordo di Programma "stralcio" per l'anno 2019 tra la Provincia autonoma di Trento e la Fondazione Edmund Mach, e approvazione del budget economico triennale per gli anni 2019- 2021 e del piano triennale di attività 2019-2021*";
- bolletta n. 40642 del 15 giugno 2020, per euro 50.290,47 (la differenza fra l'importo indicato in bolletta e l'importo della reversale 45261, pari a euro 25.145,24, incassata con reversale 45262 del 16 luglio 2020);
- nota prot. n. 46817 del 23 giugno 2020 (acquisita al prot. Pat n. 357044 del 23 giugno 2020).

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.3 Reversale n. 60402

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 60402/2020 del 16 settembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, art. 7, c. 1, rubricato "*Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. deliberazione n. 2206 del 20 dicembre 2019

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30500 – Rimborsi altre entrate correnti

Categoria: 3050200 – Rimborsi in entrata

Capitolo del bilancio PAT: 133051

Descrizione del capitolo: Rimborso della spesa per il personale messo a disposizione di enti e società

Struttura amministrativa responsabile: Servizio sviluppo economico

Codice SIOPE: 3.05.02.01.001 Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Data regolarizzazione (reversale): 16 settembre 2020

Importo: euro 292.868,61

Versante: Fondazione Edmund Mach

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "personale messo a disposizione Fondazione Edmund Mach; rit. su mandato 0046390/0000001, emesso da Provincia autonoma di Trento rimborso personale Pat a disposizione – marzo 2020"

Documentazione presentata:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 2206 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Disposizioni in ordine all'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, recante «misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti»*";
- nota prot. n. 204041 del 9 aprile 2020, a firma del dirigente del Servizio per il personale della PAT alla Fondazione Edmund Mach, avente ad oggetto: "*Addebito oneri personale messo a disposizione – competenze liquidate nel mese di marzo 2020*", con allegato il prospetto del costo del personale a disposizione della Fondazione per il mese di marzo 2020, per euro 481.274,36 (la differenza con quanto incassato con la reversale n. 60402, pari a euro 18.405,75, incassata con reversale n. 62719 del 23-09-2020);
- bolletta n. 64375 del 15 settembre 2020 per euro 292.868,61.

Richieste istruttorie supplementari:

É stato chiesto di spiegare la ragione per cui la Fondazione ha eseguito il pagamento (la bolletta di incasso è datata 15 settembre 2020) cinque mesi dopo la richiesta trasmessa dal Servizio per il Personale (9 aprile 2020).

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha riferito *che: "La procedura di rimborso delle spese di personale delle Fondazioni stabilita dalla Provincia prevede che il rimborso venga effettuato in sede di liquidazione dei trasferimenti provinciali a favore delle Fondazioni tramite regolazione contabile a favore di specifici capitoli di entrata del bilancio provinciale. La liquidazione dei trasferimenti viene effettuata a seguito della presentazione da parte delle Fondazioni dei fabbisogni di cassa e pertanto si può generare uno sfasamento temporale tra la data di richiesta di rimborso e la data in cui lo stesso viene effettuato.".*

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.4 Reversale n. 61258

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 61258/2020 del 22 settembre 2020

Titolo legittimante:

- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*", art. 1, c. 629

Provvedimento:

- determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 116 del 19 febbraio 2020

Titolo: n. 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 90100 Entrate per partite di giro

Categoria: 9010100 Altre ritenute

Capitolo del bilancio PAT: 692250-001

Descrizione del capitolo: Introito imposta sul valore aggiunto per "split payment" - art. 001 - introito iva "split payment" a carico del bilancio della provincia.

Struttura amministrativa responsabile: S063 - Servizio per il coordinamento della finanza degli enti del sistema finanziario pubblico provinciale

Codice SIOPE: 9.01.01.02.001 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)

Data regolarizzazione (reversale): 24 settembre 2020

Importo: euro 30.250,00

Versante: Provincia autonoma di Trento

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Introito iva "split payment" a carico bilancio PAT - rit. su mand. 47058/0000001 emesso da Provincia autonoma di Trento ft 0003400543/01/07/2020 3 trim. 2020 * loc.pass.tr"

Documentazione presentata:

- contratto di locazione n. di racc. 43033 del 28 maggio 2014, tra ITAS Patrimonio Spa e Provincia autonoma di Trento, avente ad oggetto l'edificio ubicato in Trento, alla via Mantova n. 67, ad uso uffici provinciali;
- determinazione del dirigente del Servizio gestioni patrimoniali e logistica n. 116 del 19 febbraio 2020, avente ad oggetto: "P*resa d'atto dell'avvenuto rinnovo tacito per ulteriori sei anni, a decorrere dal giorno 1° marzo 2020, del contratto di locazione n. di racc. 43033 di data 28 maggio 2014, in essere con la Società ITAS Patrimonio S.p.A. ed avente ad oggetto l'edificio ubicato a Trento, in Via Mantova n. 67, ad uso uffici provinciali.*";
- file xml, relativo alla fattura elettronica n. 0003400543 del 1° luglio 2020, emessa da ITAS Patrimonio s.p.a. verso Provincia autonoma di Trento, per l'importo di 167.750,00 euro, di cui 30.250,00 euro relativi ad IVA;
- riproduzione cartacea (su file pdf) della fattura elettronica n. 0003400543 del 1° luglio 2020, emessa da ITAS Patrimonio s.p.a. verso Provincia autonoma di Trento, per l'importo di 167.750,00 euro, di cui 30.250,00 euro relativi ad IVA;
- attestazione di regolare esecuzione "Repertorio: PAT del 24/07/2020 – 20803", relativo alla fattura n. 0003400543 di data 01/07/2020 di ITAS Patrimonio s.p.a.;

- file xml della liquidazione n. 20764 del 15 settembre 2020, relativa alla fattura 0003400543/01/07/2020 3 TRIM. 2020;
- riproduzione cartacea (su file pdf) del mandato di pagamento n. 47058 del 17 settembre 2020, per l'importo di 167.750,00 euro, di cui 30.250,00 euro relativi ad IVA;
- bolletta di incasso n. 65447 del 21 settembre 2020, dell'importo di 30.250,00 euro, tipo versamento "Ritenuta su mandato emesso dalla Provincia aut…" tipo movimento "Rit. su mand. 0047058/0000001 emesso da Provincia autonoma di Trento Ft0003400543/01/07/2020 3 Trim 2020 * Loc. pass. Tr";

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.5 Reversale n. 61547

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 61547/2020 del 18 settembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 1° agosto 2003, n. 6, recante "*Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del bilancio pluriennale 2003-2005, nonché bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Provincia autonoma di Trento*", art. 4, c. 1

Provvedimento:

- verbale assemblea ordinaria degli azionisti di Autostrada del Brennero s.p.a., del 9 dicembre 2019;

Titolo: n. 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30400 Altre entrate da redditi da capitale

Categoria: 3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Capitolo del bilancio PAT: 121300

Descrizione del capitolo: Proventi dividendi da altre imprese;

Struttura amministrativa responsabile: S068 - Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie

Codice SIOPE: 3.04.02.03.002 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche

Data regolarizzazione (reversale): 21 settembre 2020

Importo: euro 5.169.024,00

Versante: Società per azioni Autostrada del Brennero

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Dividendo straordin. Autostrada del Brennero Spa-O.C. Autostrada del Brennero S M. 0000342 0000001 distribuzione dividendo straordinario";

Documentazione presentata:

- verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Autostrada del Brennero s.p.a., del 9 dicembre 2019;
- nota del 23 gennaio 2020 prot. 2382/00 di Autostrada del Brennero s.p.a., avente ad oggetto "*Richiesta copia verbale assemblea 9 dicembre 2019*";
- bolletta di incasso n. 6300 del 30 gennaio 2020, dell'importo di 5.169.024,00 euro, tipo movimento "O.C. Autostrada del Brennero S.M. 0000342 0000001 distribuzione dividendo straordinario";
- File pdf relativo ai conteggi dividendi con esplicitato il calcolo relativo all'importo del dividendo spettante alla Provincia autonoma di Trento;

Richieste istruttorie supplementari:

Sono state chieste delucidazioni in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui "*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*", considerato che la bolletta di incasso reca la data del 30 gennaio 2020 e la regolarizzazione della reversale reca la data del 21 settembre 2020.

Si è rilevato, inoltre, che la l.p. 1° agosto 2003, n. 1, indicata nel bilancio gestionale, non risulta conferente con riguardo al capitolo di entrata, poiché si tratta di normativa a termine scaduto e di un articolo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 2004.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

In ordine al secondo punto, la Provincia ha chiarito che: "*Il capitolo di entrata dovrebbe non riportare alcuna normativa di riferimento, così come risulta dal sistema contabile della Provincia (si allega una stampa della descrizione del capitolo come risultante dal sistema contabile). Nel documento cartaceo è stata riportata l'indicazione della norma citata per un errore informatico, conseguente ad un aggiornamento del software del bilancio nel corso del 2020, riscontrabile solamente in fase di stampa. Grazie alla segnalazione di codesta onorevole Corte è stato chiesto il ripristino della corretta normativa di riferimento anche in fase di stampa.*".

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.6 Reversale n. 64708

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n.64708/2020 del 28/09/20202020

Titolo legittimante:

- l.p. 11 settembre 1998, n. 10, recante "*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*", art. 5: "*Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico*"

Titolo: n. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: n. 10101 Imposte, tasse e proventi assimilati

Categoria: 1010140 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)

Capitolo del bilancio PAT: 114050

Descrizione del capitolo: Imposta provinciale di trascrizione, ivi inclusi oneri, interessi e sanzioni.

Struttura amministrativa responsabile: S016 - Servizio entrate, finanza e credito

Codice SIOPE: 1.01.01.40.001 Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

Data regolarizzazione (reversale): 29 settembre 2020

Importo: euro 613.079,38

Versante: Trentino Riscossioni Spa

Imputazione: Competenza 2020

descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Riversamento riscossioni - servizio imp. prov. trasc. - 2a decade agosto"

Documentazione presentata:

- estratto dell'art. 5 "*Istituzione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico*" della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, recante "*Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998*";
- contratto di servizio racc. n. 46172 dell'8 giugno 2020, relativo, secondo quanto disposto dall'art. 1, "*alla disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra la Provincia autonoma di Trento, di seguito denominata "Provincia", e la Società "Trentino Riscossioni Spa, di seguito denominata "Società", secondo quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 34, commi 1 e 3-bis della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e successive modifiche*";
- bolletta di incasso n. 60907 - Riversamento 2° decade agosto 2020 del 31 agosto 2020, tipo movimento "Riversamento riscossioni - servizio imp. prov. trasc. - 2a decade agosto 2020 0000018 /bon. Sepa trn 1201202440094795 /tran ID 12012024400947";
- prospetto di Trentino Riscossioni s.p.a., relativo al riversamento del 30 agosto 2020 per emissione/tributo;

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.7 Reversale n. 67248

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 67248 /2020 del 8 ottobre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 19 luglio 1990, n. 23, recante "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*";
- l.p. 12 febbraio, n. 1, recante "*Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021*", comma 4-*sexies* dell'art. 1 "*Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento), e disposizioni in materia di protezione civile*" [non citata nelle leggi istitutive capitolo, ma specifica per la reversale]

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1099 di data 3 agosto 2020

Titolo: n. 4 – Entrate in conto capitale

Tipologia: n. 40200 – Contributi agli investimenti

Categoria: 4020300 – Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo del bilancio PAT: 141390

Descrizione del capitolo: Contributi agli investimenti da altre imprese per acquisizioni gratuite.

Struttura amministrativa responsabile: S165 - Servizio gestioni patrimoniali e logistica

Codice SIOPE: 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre Imprese

Data regolarizzazione (reversale): 9 ottobre 2020

Importo: euro 1.878.271,10

Versante: Dolomiti di Brenta s.r.l.

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Acquisizione immobili da Dolomiti di Brenta S.r.l.-"

Documentazione presentata:

- perizia di stima redatta dal Servizio gestioni patrimoniali e logistica del 2 luglio 2020;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1099 del 3 agosto 2020, avente ad oggetto: "A*utorizzazione alla stipulazione di un atto di trasferimento, a titolo gratuito, in favore della Provincia Autonoma di Trento da parte della Società Dolomiti di Brenta s.r.l. con sede in Dimaro Folgarida, di immobili in C.C. Dimaro e Almazzago, nell'ambito*

del Piano di delocalizzazione - Aree conoide Rio Rotian, a seguito dell'eccezionale calamità naturale verificatasi nell'ottobre 2018";

- atto di cessione del 2 settembre 2020, a titolo gratuito, stipulato tra Dolomiti di Brenta s.r.l. e la Provincia, in riferimento agli immobili connessi alla concessione di contributo;
- fattura di Dolomiti di Brenta s.r.l. del 22 settembre 2020, indirizzata al Servizio gestioni patrimoniali e logistica per la cessione a titolo gratuito degli immobili (totale documento per IVA 20%, pari a euro 411.348,76, calcolata su imponibile di euro 1.878.271,10 – esente art. 2 del d.P.R. n. 633/72);
- attestazione di avvenuta intavolazione del 23 settembre 2020;
- bolletta di incasso del 9 ottobre 2020;

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.8 Reversale n. 69585

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 69585/2020 del 16 ottobre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, avente ad oggetto: "*Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 704 del 29 maggio 2020;

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30100 – Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 3010100 – Vendita di beni

Capitolo del bilancio PAT: 131040-001

Descrizione del capitolo: Proventi derivanti dalla cessione dell'energia compensativa (Servizio rilevante agli effetti I.V.A)

Struttura amministrativa responsabile: Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

Codice SIOPE: 3.01.01.01.004 (Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento)

Data regolarizzazione (reversale): 19 ottobre 2020

Importo: euro 1.323.448,68

Versante: Dolomiti Energia s.p.a.

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "energia ritirata 1° sem. 2020 ft. S173-EN/005/2020 2020-09-24 152/bon Sepa TRN 1201202690107596"

Documentazione presentata:

- d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 8;
- d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, art. 13;
- l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, capo VII, rubricato "*Disposizioni in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica in capo ai concessionari idroelettrici*", artt. 23 e 24;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 704 del 29 maggio 2020, avente ad oggetto: "A*pprovazione del piano di cessione dell'energia elettrica per il 2020, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 670/1972 ora aggiornato con l'art. 1 comma 833 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale sull'energia*";
- fattura PAT n. S173-EN/005/2020 del 26 agosto 2020 a Dolomiti Energia s.p.a., per euro 1.323.448,68;
- bolletta n. 66852 del 25 settembre 2020, per euro 1.323.448,68.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.9 Reversale n. 74923

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 74923/2020 del 29 ottobre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 20 marzo 2000, n. 3, art. 18, rubricato "*Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale*"

Provvedimento:

- verbale dell'assemblea ordinaria della Società Elettrica Trentina Distribuzione s.p.a. del 24 aprile 2020

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30400 – Altre entrate da redditi da capitale

Categoria: 3040200 – Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi

Capitolo del bilancio PAT: 121300

Descrizione del capitolo: Proventi dividendi da altre imprese

Struttura amministrativa responsabile: Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie

Codice SIOPE: 3.04.02.03.002 (Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche)

Data regolarizzazione (reversale): 30 ottobre 2020

Importo: euro 1.014.800,10

Versante: Società elettrica Trentina per la distribuzione di energia

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Dividendi anno 2019 SET Distribuzione spa 2020-10-13 882/Bon. Sepa TRN 1201202880469546"

Documentazione presentata:

- verbale di assemblea ordinaria della Società Elettrica Trentina Distribuzione s.p.a. tenutasi in data 24 aprile 2020;
- bolletta di incasso n. 71783 del 14 ottobre 2020, per euro 1.014.800,10.

Richieste istruttorie supplementari:

É stato chiesto di comunicare se esistono altre fonti legittimanti, oltre alla l.p. 20 marzo 2000, n. 3, art. 18.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha confermato la normativa citata.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.10 Reversale n. 77376

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 77376 /2020 del 6 novembre 2020

Titolo legittimante:

- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*" [Legge istitutiva capitolo 132464]

Provvedimento:

- contratto integrativo al CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco, art. 16 "*Utilizzazione del Fondo*", c. 4, lett. c) del *Titolo:* n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30500 – Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3050200 – Rimborsi in entrata

Capitolo del bilancio PAT: 132464

Descrizione del capitolo: Somme versate da Cassa provinciale antincendi per servizi a pagamento resi dal corpo permanente Vigili del fuoco.

Struttura amministrativa responsabile: S007 – Servizio per il personale [*riportata nel bilancio di previsione*]

Codice SIOPE: 3.05.99.99.999 (Altre entrate correnti n.a.c)

Data regolarizzazione (reversale): 9 novembre 2020

Importo: euro 862,47

Versante: Cassa provinciale antincendi

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: versamenti a valere sul fondo unico VVF - corsi 2019-O.C. PAT - Cassa provinciale antincendi mandato n. 0001383 0000001 quota al fondo d.lgs. n. 81/2008 - anno 2019

Documentazione presentata:

- estratto contrattazione integrativa dell'8 agosto 2005 al CCPL 2002-2005 del personale del comparto autonomie locali, con le distinte disposizioni per il personale del Corpo permanente dei vigili del fuoco - incarichi VVF (in particolare, art. 16 "*Utilizzazione del fondo*", c. 4, lett. c);
- comunicazione del 6 maggio 2020 (prot. n. 249373) (ricavabile dal nome del file), del Servizio antincendi e protezione civile - Cassa provinciale antincendi, al Servizio entrate, finanza e credito della Provincia e per conoscenza al Servizio per il personale, dei mandati emessi dalla Cassa provinciale antincendi per il pagamento della quota di entrate della Cassa provinciale antincendi derivanti da corsi effettuati ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 nell'anno 2019, per un totale di euro 68.473,49, con allegato elenco dettagliato per numero impegni e elenco dei corsi effettuati;
- stampa del dettaglio della bolletta dell'incasso n. 3154 del 4 maggio 2020

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto:

- di confermare gli estremi (prot. 249373 del 6 maggio 2020) della nota del Servizio antincendio allegata, ricavabili solo dal nome del file;

- delucidazioni in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011, seconda riga, secondo cui "*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*".

Documentazione presentata dopo supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

- copia "semplice" della nota che riporta la segnatura di protocollo.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

Con riguardo alla prima richiesta istruttoria, la Provincia ha rappresentato che: "*(…) i file estratti dai fascicoli del sistema di protocollazione PITRE dell'Amministrazione provinciale, come copia originale, riportano come "nome file" la segnatura di protocollo conforme alla normativa nazionale e l'oggetto del documento di PITRE, mantenendo le firme*

digitali sul documento. I documenti che vengono invece scaricati da Pitre, quali "semplice" copia, visualizzano la segnatura di protocollo ma non permettono di visualizzare le firme digitali sul documento.
La nota prot. n. 249373 è stata trasmessa a codesta onorevole Corte con la prima modalità sopra descritta: il numero di protocollo è quindi visibile nel nome del file e aprendo il documento può essere visualizzata la firma digitale.
Si invia la copia "semplice" della nota che riporta la segnatura di protocollo e dalla quale non è possibile visualizzare la firma digitale.

Con riguardo alla seconda richiesta istruttoria, in merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.11 Reversale n. 82336

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 82336/2020 del 18 novembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 13 dicembre 1999 n. 6, recante "*Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale*" (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), art. 34-*ter*1 "*Disposizioni per l'utilizzo di fondi regionali per la costituzione di fondi di rotazione ad alimentazione mista per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese*"

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 1602 del 16 ottobre 2020

Titolo: 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia: 50300 Riscossione crediti di medio-lungo termine

Categoria: 5030100 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche

Capitolo del bilancio PAT: 141595

Descrizione del capitolo: Restituzione da APIAE dell'apertura di credito concessa per l'alimentazione del fondo di rotazione per l'accesso al credito da parte delle imprese - rientri

Struttura amministrativa responsabile: D323 – Dip. sviluppo economico, ricerca e lavoro

Codice SIOPE: 5.03.01.02.002 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province

Data regolarizzazione (reversale): 19 novembre 2020

Importo: euro 1.286.376,81

Versante: PAT – vincolato all'Agenzia provinciale per l'incentivazione

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Rimborso somme APIAE - Fondi di rotazione-O.C. APIAE-Ag. prov. Incentivaz. restituzione quota FRAM 2019"

Documentazione presentata:

- determinazione del dirigente del Servizio agevolazioni per lo sviluppo del territorio e controlli (struttura incardinata nell'APIAE) n. 102 del 30 luglio 2019, avente ad oggetto "*Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Legge provinciale sugli incentivi alle imprese*", articoli 15 e 34-*ter* 1 - Reintroito a bilancio di APIAE di somme disponibili presso le banche convenzionate, per la gestione del Fondo di rotazione ad alimentazione mista (FRAM) per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, 1° semestre 2019, nonché restituzione di risorse alla P.A.T." e allegata Tabella dettaglio rientri FRAM 1° semestre 2019;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 1602 del 16 ottobre 2020, avente ad oggetto "*Ulteriore assegnazione di risorse per l'esercizio finanziario 2020 all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE), necessarie all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 39 ter della legge provinciale n. 3/2006 e contestuale reintroito di somme a bilancio*";
- bolletta di incasso n. 76606 del 30 ottobre 2020, dell'importo di 1.286.376,81 euro, tipo movimento "O.C. APIAE-Ag. Prov. Incentivaz. M- 0002037 0000001 Restituzione quota FRAM 2019".

Richieste istruttorie supplementari

È stato chiesto:

- il provvedimento del dirigente del Servizio agevolazioni per lo sviluppo del territorio e controlli di APIAE, che impegna l'importo di euro 1.286.376,81, a favore della Provincia, sul capitolo 4300 delle uscite, per l'esercizio finanziario 2019 del bilancio dell'Agenzia, è del 30 luglio 2019. Il provvedimento di accertamento dell'entrata della Giunta provinciale (del. n. 1602/2020) è del 16 ottobre 2020 e imputa le somme al capitolo 141595 dell'esercizio 2020. Chiarire la discordanza tra l'anno del provvedimento di impegno relativo alle somme restituite da parte dell'APIAE (2019) e l'anno dell'accertamento delle medesime somme nel bilancio provinciale (2020);
- si è rilevata, inoltre, una incongruenza nell'attribuzione, alla reversale di incasso, del codice SIOPE "5.*03.01.02.002 Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Province*", in relazione a somme provenienti da APIAE, articolazione del Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

La Provincia ha chiarito che: "*Con provvedimento del Dirigente del Servizio agevolazioni per lo sviluppo del territorio e controlli di APIAE n. 102 del 30.07.2019 è stato impegnato l'importo di euro 1.286.376,81, a favore della Provincia, imputando la somma all'esercizio finanziario 2019; con provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui dell'Agenzia al 31.12.2019, adottato con provvedimento del Dirigente dell'Agenzia n. 12 del 06.03.2020, tale impegno è stato poi*

reimputato a bilancio dell'Agenzia all'esercizio finanziario 2020. Pertanto, nessuno sfasamento temporale sussiste fra somme impegnate da APIAE e accertamenti disposti a bilancio PAT.
Si prende atto, inoltre, dell'incongruenza rilevata nell'attribuzione del codice SIOPE che pro futuro verrà corretta.".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita. Non è stato correttamente attribuito il codice SIOPE.

18.3.12 Reversale n. 90043

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 90043/2020 del 3 dicembre 2020
Titolo legittimante:
- l.p. 19 luglio 1990, n. 23 "*Legge sui contratti e sui beni provinciali*", art. 35 "*Alienazione di beni immobili*"

Provvedimento:
- deliberazione della Giunta provinciale n. 558 del 30 aprile 2020

Titolo: n. 4 – Entrate in conto capitale
Tipologia: n. 40400 – Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Categoria: 4040200 – Cessione di terreni e di beni materiali non prodotti
Capitolo del bilancio PAT: 142020
Descrizione del capitolo: Entrate derivanti dalla cessione e dalla permuta di terreni
Struttura amministrativa responsabile: Servizio gestioni patrimoniali e logistica
Codice SIOPE: 4.04.02.01.999 (Cessione di terreni)
Data regolarizzazione (reversale): 29 dicembre 2020
Importo: euro 36.556,00
Versante: privato cittadino
Imputazione: Competenza 2020
Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Vendita terreni …*omissis*… – pp.ff. 661/1, 663/1, 664/1, 665, 666, 645 08140000000003856673 /bon. Sepa TRN 1001202828015042 /Tran id 08140000038566734805725057 25it"
Documentazione presentata:
- perizia di stima redatta dal Servizio gestioni patrimoniali e logistica del 25 luglio 2019 per le particelle fondiarie oggetto della compravendita;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 558 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto: "*Autorizzazione alla stipulazione con i Signori …omissis… del contratto di compravendita per l'alienazione della quota di proprietà di un mezzo indivisa delle pp.ff. 661/1, 663/1, 664/1, 665, 666 e della proprietà esclusiva della p.f. 645, tutte nel comune catastale di Pozza – Poza*";

- richiesta formale, da parte della signora …*omissis*…, di intestare la proprietà dei terreni oggetto di compravendita al …*omissis*… (prot. Pat n. 425063 del 20 luglio 2020);
- bolletta di incasso n. 70049 dell'8 ottobre 2020, per euro 42.137,00 (con reversali n. 92835 e n. 98892 incassate le spese di registro);
- contratto di compravendita racc. n. 46332, rep. n. 28724, pratica vend. n. 552/2020-867, sottoscritto in data 10 novembre 2020 fra la Provincia autonoma di Trento e …*omissis*…;
- nota prot. n. 95135 del 10 febbraio 2020, con cui il Servizio contratti e centrale acquisti trasmette al Servizio gestioni patrimoniali e logistica copia del contratto racc. n. 46332, rep. n. 28724 del 10 novembre 2020.

Richieste istruttorie supplementari:

Sono state chieste delucidazioni in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui: "*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*", considerato che la bolletta di incasso reca la data dell'8 ottobre 2020 e la regolarizzazione della reversale reca la data del 29 dicembre 2020.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.13 Reversale n. 90549

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 90549 /2020 del 4 dicembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)*", art. 7 "*Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti*", come modificato dall'art. 4 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 e dall'art. 24 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4

Provvedimento:

- determinazione del dirigente del Servizio turismo e sport n. 292 del 17 settembre 2019, modificata dalla determinazione del dirigente del Servizio turismo e sport n. 449 del 20 dicembre 2019

Titolo: n. 3 – Entrate extratributarie

Tipologia: n. 30500 – Rimborsi e altre entrate correnti

Categoria: 3050200 – Rimborsi in entrata

Capitolo del bilancio PAT: 133051

Descrizione del capitolo: Rimborso della spesa per il personale messo a disposizione di enti e società

Struttura amministrativa responsabile: S039 – Servizio turismo e sport

Codice SIOPE: 3.05.02.01.001- Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)

Data regolarizzazione (reversale): 10 dicembre 2020

Importo: euro 135.579,90

Versante: Azienda per il turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra scarl

Imputazione: Residui 2019

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "Legge provinciale n. 8/2002 art. 9 Personale comandato APT"

Documentazione presentata:

- determinazione del dirigente del Servizio turismo e sport n. 292 del 17 settembre 2019, avente ad oggetto: "*Legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, articoli 9 e 12 sexies (legge provinciale sulla promozione turistica): finanziamenti alle Aziende per il turismo e ai Consorzi turistici di associazioni pro loco del Trentino a sostegno delle attività di marketing turistico-territoriale d'ambito previste per l'anno 2019 (Impegno di spesa di 13.561.790,00 euro)*";
- determinazione del dirigente del Servizio turismo e sport n. 449 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto: "L*egge provinciale 11 giugno 2002, n. 8, articoli 9 e 12 sexies (legge provinciale sulla promozione turistica). Aggiornamento determinazione n. 292 di data 17 settembre 2019 a seguito della definizione dell'esatto ammontare della spesa del personale della Provincia messo a disposizione delle Aziende per il turismo.*";
- allegato alla determina n. 449/2019;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2206 del 20 dicembre 2019, avente ad oggetto: "*Disposizioni in ordine all'applicazione del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, recante "Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti*".";
- bolletta di incasso n. 390549 del 9 dicembre 2020.

Richieste istruttorie supplementari:

È stato chiesto:

- delucidazioni in merito allo sfasamento temporale tra la data della determina del dirigente del Servizio turismo e sport n. 449/2019, che ha definito la spesa da rimborsare e l'effettuazione dell'operazione di regolarizzazione;
- secondo quanto riportato nella determina del dirigente del Servizio turismo e sport n. 449/2019, il rimborso della spesa anticipata dalla Provincia avviene mediante incasso su un apposito capitolo delle partite di giro, attraverso regolazione contabile, a cura del Servizio turismo e sport. Si chiede di descrivere l'effettuazione di tale operazione sulle partite di giro come indicato, in quanto i capitoli oggetto della reversale e del mandato associato non risultano appartenere alle partite di giro.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):
In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.
Con riguardo alla seconda richiesta istruttoria, la Provincia ha rappresentato che: "*La deliberazione di Giunta n. 3004 del 2005 ha approvato la convenzione tra la Provincia e le Aziende di promozione turistica per la gestione del personale messo a disposizione dalla Provincia. Con tale provvedimento era stato previsto che il rimborso degli oneri da parte delle APT fosse contabilizzato tra le partite di giro. Successivamente, dal 2016, in attuazione del d.lgs.. n. 118 del 2011, la contabilizzazione non avviene più su capitoli delle partite di giro così come si rileva dalla documentazione trasmessa. Nelle premesse della determinazione n. 449/2019 è rimasto il riferimento alle partite di giro poiché è citato quanto previsto al punto 2 della deliberazione n. 3004 del 2005. Sulla base di contenuti della predetta convenzione la struttura competente, con apposito provvedimento, quantifica l'onere da rimborsare entro l'anno di riferimento, mentre il giro contabile a favore dei capitoli di entrata del bilancio provinciale viene effettuato nell'anno successivo al momento della quantificazione definitiva dei trasferimenti a favore delle APT. Nel caso specifico, la quantificazione definitiva è stata approvata con determinazione n. 45 del 12 febbraio 2020.*".

Esiti del controllo:
Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.14 Reversale n. 97444

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 97444/2020 del 23 dicembre 2020
Titolo legittimante:

- legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "*Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi*", art. 45 "*Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*"
- *Titolo:* 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 30400 Altre entrate da redditi da capitale
Categoria: 3040300 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Capitolo del bilancio PAT: 132840
Descrizione del capitolo: Entrate derivanti dai versamenti al fondo mutualistico provinciale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Struttura amministrativa responsabile: D338 - Dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione
Codice SIOPE: 3.04.03.01.001 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi
Data regolarizzazione (reversale): 24 dicembre 2020
Importo: euro 6.526,82

Versante: S.A.D. Società cooperativa sociale

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "accertamento versamenti 3% utili fondo mutual.- versamento al fondo mutualistico 3 per cento utili anno 2019"

Documentazione presentata:

- legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante "*Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi*", art. 45 "*Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione*";
- revisione ordinaria biennale 2018-2019, a cura del revisore incaricato dal dipartimento territorio, ambiente, energia e cooperazione – Ufficio enti cooperativi, che include il "Modello delle informazioni in merito alla mutualità prevalente ed al versamento del 3% da allegare alla relazione revisionale", del 28 gennaio 2021;
- avviso di Parcella n. 6/A del 28/01/2021 del revisore incaricato;
- bolletta di incasso n. 63230 del 10 settembre 2020, dell'importo di 6.526,82 euro, tipo movimento "Versamento al fondo mutualistico 3 per cento utili anno 2019", versante S.A.D. Società cooperativa sociale, immesso l'11 settembre 2020.

Richieste istruttorie supplementari

Si sono chieste delucidazioni in merito al rispetto del punto 4 dell'Allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011, seconda riga, secondo cui "*Per tutte le entrate riscosse dal tesoriere/cassiere, il servizio economico finanziario emette i relativi ordinativi d'incasso da registrarsi in contabilità entro 60 giorni dall'incasso*", considerato che la bolletta di incasso reca la data del 10 settembre 2020, immessa l'11 settembre 2020, e la reversale reca la data del 23 dicembre 2020, regolarizzata il 24 dicembre 2020.

Ulteriori informazioni fornite a seguito di supplemento istruttorio (nota PAT prot. Corte n. 1982 dell'11 maggio 2021):

In merito al rispetto del punto 4 dell'allegato 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011, si fa rinvio a quanto rappresentato, in linea generale, dalla Provincia ed innanzi riportato.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.3.15 Reversale n. 99612

Titolo di riscossione oggetto del controllo: n. 99612/2020 del 30 dicembre 2020

Titolo legittimante:

- l.p. 1° luglio 2011, n. 9, recante "*Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento*", art. 37 "D*isposizioni comuni per la gestione dell'emergenza*", commi 2 e 3

Provvedimento:

- deliberazione della Giunta provinciale n. 2020, del 4 dicembre 2020

Titolo: n. 4 – Entrate in conto capitale

Tipologia: n. 40200 – Contributi agli investimenti

Categoria: 4020100 – Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo del bilancio PAT: 343500 [*capitolo di nuova istituzione*]

Descrizione del capitolo: Contributo agli investimenti da aa.ll. (CCIAA) per misure straordinarie a contrasto Covid-19 per imprese trentine

Struttura amministrativa responsabile: P330 - UMST semplificazione e digitalizzazione

Codice SIOPE: 4.02.01.02.007 - Contributi agli investimenti da Camere di Commercio

Data regolarizzazione (reversale): 13 gennaio 2021

Importo: euro 3.000.000

Versante: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

Imputazione: Competenza 2020

Descrizione dell'entrata riferita all'ordinativo: "versamento per Covid-19 per aziende -TESUN-0000000A018963 K0083 2020 intervento economico a potenziamento misure straordinarie per contrastare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Documentazione presentata:

- deliberazione della Camera di commercio n. 83 del 28 agosto 2020, avente ad oggetto: "*Intervento economico a potenziamento delle misure straordinarie approntate dalla Provincia autonoma di Trento per contrastare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.*";
- deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto: "*Intervento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento a potenziamento delle misure straordinarie approntate dalla Provincia autonoma di Trento a sostegno degli operatori economici per la fase di emergenza epidemiologica da COVID- 19. Accertamento dell'importo di euro 4.500.000,00.*";
- allegato contabile della deliberazione della Giunta provinciale n. 2020 del 4 dicembre 2020;
- stampa del dettaglio della bolletta dell'incasso n. 92429 del 28 dicembre 2020.

Non vi sono state ulteriori richieste istruttorie.

Esiti del controllo:

Tenuto conto della documentazione fornita dall'Amministrazione, non sono state riscontrate irregolarità, in relazione alle procedure contabili seguite, alla corretta imputazione dell'entrata, alla corrispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché alla corretta attribuzione dei codici SIOPE.

18.4 Conclusioni

Conclusivamente, con riferimento agli ordinativi di incasso di cui sopra, non sono state riscontrate gravi irregolarità, in relazione ai profili delle procedure contabili seguite, della classificazione economica e del rispetto dei principi contabili.

Le risultanze di tale controllo, in base alla documentazione fornita dall'amministrazione, hanno evidenziato la corretta imputazione dell'entrata, la rispondenza degli importi alla documentazione acquisita, nonché la corretta attribuzione dei codici SIOPE (salvo per un caso: reversale n. 82336).

Va rilevato, peraltro, il mancato rispetto, per alcune reversali, del termine di 60 giorni per la contabilizzazione (punto 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011), in ordine al quale la Provincia ha affermato che "*Il Servizio Entrate, finanza e credito deve svolgere una molteplicità di attività, per la predisposizione dei documenti contabili della Provincia (bilancio di previsione, assestamento, altre variazioni di bilancio approvate con legge o con atto amministrativo, riaccertamento ordinario dei residui, rendiconto), per la promozione delle entrate (solleciti, iscrizioni a ruolo, ecc), per il controllo dei provvedimenti e degli atti di accertamento delle entrate, per il rimborso di somme indebitamente percepite, per l'attivazione della nuova modalità di pagamento PagoPa, che in base alla normativa vigente devono essere effettuate entro termini prestabiliti.*

Nell'ambito di tali molteplici attività, tenuto conto delle risorse disponibili nell'organico del Servizio, è necessario attribuire priorità a tutte le attività che prevedono termini a pena di decadenza o prescrizione delle entrate, che riguardano rapporti con utenti esterni o che attengono ad attività istituzionali. Viene comunque garantita la contabilizzazione di tutti gli incassi entro il termine per l'approvazione del rendiconto.".

In proposito, si rappresenta, ai fini della regolare e tempestiva contabilizzazione, la necessità di produrre il massimo impegno consentito dalle risorse disponibili perché il termine in discussione, posto dal dettato normativo, sia rispettato.

RECHNUNGSHOF – EINHEITLICHES ZENTRUM FÜR KOPIER – UND DRUCKARBEITEN - ROM
CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF